GIORNALE MILITARE

1903

PARTE PRIMA





VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1903

GIORNALE MILITARE

ANNO 1903

—

PARTE PRIMA

—

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
4 dic. 1902	AVANZAMENTO. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 555, che apporta modificazioni al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito (§§ 137 e 138 *bis*)	32	117
21 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ad alcune opere di fortificazione dello sbarramento di Vinadio	47	155
28 »	ONORIFICENZE. — R. Decreto n. 563, che autorizza a fregiarsi di tante medaglie di bronzo al valor militare quante sono quelle da ciascuno conseguite.	39	147
28 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Bolfoluto della piazza di Taranto.	48	156
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto n. 537, col quale si aumentano i membri del consiglio superiore di sanità e dei consigli provinciali di sanità	55	169
28 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto col quale si approvano alcune varianti al regolamento pel servizio territoriale.	186	533
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 576 per concessioni di speciali franchigie postali e di trasporto sulle ferrovie dello Stato a favore dei prigionieri di guerra	201	557

1 genn.	190	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.	1	1
1	»	ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE.— Parti d'armi di ricambio assegnate ai riparti di milizia territoriale pel tempo di guerra. . . .	2	2
1	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Vaglia e cartoline-vaglia .	3	3
1	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul caricamento del carreggio per servizio di mobilitazione	4	12
1	»	RECLUTAMENTO. — R. Decreto n. 2 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1903. .	33	120
2	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Aggiunte e varianti all'istruzione pel servizio dei lavori e del materiale del genio militare	5	21
2	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Aggiunte e varianti al regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari	6	21
2	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione di locali per alloggio o per altri usi privati in fabbricati militari.	7	21
2	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Lavori nelle scuderie per cavalli di ufficiali	8	22
7	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1902 .	9	25
7	»	MILITARI DI TRUPPA. — Cavalieri scelti presso i reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo	10	25
7	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Denominazione della sella regolamentare per truppa di cavalleria.	11	26
7	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Dispensa dai richiami in servizio per istruzione. . . .	12	26
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Fondo di riserva di tamburi, di tende per gli ufficiali e di trombe ad un pistone	13	27
8	»	SERVIZIO SANITARIO. — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili	14	27
11	»	TRASPORTI. — R. Decreto che approva l'atto addizionale alla convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari sulle ferrovie del regno	21	33

12 genn. 1903		Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici . .	15	29
12	»	Servizio del genio. — Cambio di denominazione di caserme in Casale	16	30
13	»	Equipaggiamento. — Soppressione del telo per tenda e relativi accessori nell'equipaggiamento individuale dei sottufficiali delle truppe a piedi.	17	30
13	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte al regolamento di esercizi per la fanteria.	18	30
15	»	Disciplina militare. — Variante al regolamento per le licenze nel R. esercito . . .	19	31
15	»	Ufficiali in congedo. — Comunicazioni relative alla posizione sociale degli ufficiali in congedo	20	31
18	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, n. 58	49	156
18	»	Servizio del genio. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno al forte Monte Castelletto di Verona ed al forte Masua in Val d'Adige	62	177
18	»	Servizio del genio. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alle batterie Jallerâu e Foens dello sbarramento di Bardonecchia	63	178
20	»	Trasporti. — Nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie	22	60
20	»	Trasporti. — Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto.	23	93
22	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (volume 1°) . . .	24	99
22	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 1°) . .	25	102
22	»	Cavalli. — Rimonta annuale pei reggimenti e per la scuola di cavalleria	26	105
22	»	Avanzamento. — Avanzamento degli ufficiali in congedo	27	106
22	»	Servizio del genio. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di S. Zeno in Bassano	6	179

23 genn. 1903	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazione alla divisa degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re	28	107
23 »	TRASPORTI. — Apertura all'esercizio della stazione di Torino Dora e soppressione di quella di Torino succursale. — Cambiamento di nome della stazione di Palma. — Estensione di servizio nelle stazioni di Cineto Romano, Pietrafitta e Borgaro . . .	29	107
23 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per la milizia mobile d'artiglieria da costa e da fortezza . .	30	108
23 »	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme	31	110
25 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. Decreto che approva varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali	71	185
28 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali, edizione 1894	34	121
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Indennità di residenza per gli impiegati civili in Roma.	35	121
29 »	MILITARI DI TRUPPA. — Marescialli creati con la legge 3 luglio 1902, n. 266.	36	122
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, edizione 1879.	37	128
29 »	TRASPORTI. — Modificazioni ed aggiunte alla Istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 stipulata con la società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare.	38	129
29 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto n. 37 relativo all'uso delle stellette come segno caratteristico della divisa militare	56	170
1 febbr. 1903	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto che approva una variante alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito	57	171
1 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato il blockhaus Colomion della piazza di Bardonecchia ed il fortino Serre la Garde nella piazza di Exilles e che modifica le zone di servitù militare attorno alle opere dell'Olmo presso Susa	103	285

4 febbr. 1903		Onorificenze. — Istruzioni per l'esecuzione del R. Decreto 28 dicembre 1902, n. 563.	40	148
4	»	Disciplina militare. — Variante al regolamento per le licenze nel R. esercito . . .	41	149
4	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali (istruzione della truppa)	42	149
5	»	Disciplina militare. — Varianti all'istruzione per le ispezioni	43	152
5	»	Disciplina militare. — Varianti al regolamento di disciplina militare per l'esercito.	44	152
5	»	Servizio del genio. — Cambio di denominazione di caserma in Volterra	45	153
5	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti all'appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio. — Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale	46	153
5	»	Avanzamento. — R. Decreto n. 38 col quale è sostituito il comma a) dell'articolo 1 del R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89, relativo agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi	58	173
5	»	Servizio del genio. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato talune opere delle piazze di Venezia e Chioggia	104	286
5	»	Servizio del genio. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato la cinta murata ed altre opere della piazza di Piacenza	110	305
8	»	Amministrazione e contabilità.— Legge n. 33 che approva maggiori assegnazioni su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902	155	475
8	»	Amministrazione e contabilità. — Legge n. 34 che approva la spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina, da assegnarsi ripartitamente ai Ministeri della guerra e della marina nei bilanci per l'esercizio finanziario 1902-903	156	476
10	»	Trasporti. — Prezzo del nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie. . .	50	159
10	»	Reclutamento. — Nucleo di sottufficiali macchinisti per la sezione di esercizio istituita presso la brigata ferrovieri del genio . .	51	159

12 febbr. 1903		ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Cessioni di materiali d'artiglieria alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni provinciali e comunali	52	162
12	»	RECLUTAMENTO. — Modificazioni alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	53	165
12	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.	54	168
19	»	MATRICOLA. — Militari di truppa che hanno avuto l'istruzione sulle salmerie. . . .	59	174
19	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prelevamento di viveri di riserva a Golfo Aranci.	60	174
21	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambio di sede dei depositi dei reggimenti di fanteria Cagliari e Sassari.	61	175
22	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai casotti per la fabbricazione ed il deposito del fulminato di mercurio nella lunetta Gamberini della piazza di Bologna . .	111	306
25	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del carro bagaglio, con fucina o senza, per la cavalleria	65	179
25	»	AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, per l'avanzamento a scelta	66	180
26	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Imola	67	181
26	»	TRASPORTI. — Documenti occorrenti pei viaggi sulle linee ad esercizio economico . . .	68	181
26	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Calzatura per i carabinieri reali a cavallo	69	183
26	»	SCUOLE MILITARI. — Destinazione e periodo di permanenza degli ufficiali alle scuole militari	70	183
1 mar. 1903		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che apporta modificazioni alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dell'amministrazione della guerra	82	193
1	»	SCUOLE MILITARI — R. Decreto n. 142 che apporta modificazioni al regolamento organico per le scuole militari	121	351

4 mar. 1903		SERVIZIO SANITARIO. — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili.	72	186
4	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici	73	186
4	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Piccole provviste d'oggetti di corredo	74	187
5	»	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina	75	187
5	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Aggiunte alle Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore	76	189
5	»	DISCIPLINA MILITARE. — Abrogazione dell'*Atto* 217 della *Raccolta*	77	190
5	»	DISCIPLINA MILITARE. — Riparto che devono comandare i tenenti colonnelli	78	190
6	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici . .	79	190
6	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza ufficiale	80	191
6	»	SERVIZIO SANITARIO. — Caserme alle quali è assegnato un carrello reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari	81	192
8	»	TRASPORTI. — R. Decreto che approva l'atto addizionale al contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia	113	309
9	»	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore e delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile	83	194
9	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Variante all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace — fascicolo 1° — edizione 1902	84	205
9	»	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Disposizioni regolamentari per il personale operaio addetto ai battelli incrociatori delle guardie di finanza ed alle relative officine di riparazione	85	205

9	mar. 1903	SERVIZIO SANITARIO. — Varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie approvato all'*Atto* 301 del 1902.	86	206
10	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al volume 10° delle istruzioni pratiche del genio (Parchi telegrafici).	87	207
11	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte al regolamento di esercizi per il genio (volume 1°)	88	208
11	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per il genio (volume 2°) . .	89	208
12	»	MATRICOLA. — Modificazioni alla istruzione per le matricole del R. esercito . . .	90	211
12	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna	91	212
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Modificazioni al regolamento d'amministrazione.	92	220
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle spese d'ufficio dei comandi delle fortezze	93	241
12	»	DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO TERRITORIALE. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ai regolamenti di disciplina militare, pel servizio territoriale e all'istruzione per le riviste e parate (Bandiere dell'artiglieria e del genio) . . .	94	242
12	»	DISCIPLINA MILITARE. — Divisa degli ufficiali in congedo	95	243
12	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme	96	243
15	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno adiacente alla grande cinta di terra della piazza di Genova	122	356
16	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di divisa da marescialli	97	247
16	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . .	98	277
16	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie (Parte 1ª)	99	280

18 mar. 1903	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, o che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa.		100	280
19 »	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti alla raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*) . . .		101	282
19 »	AVANZAMENTO. — Promozione a maresciallo dei capifanfara di cavalleria		102	283
19 »	COLONIA ERITREA. — R. Decreto n. 126 che stabilisce l'ordine delle precedenze nelle funzioni pubbliche della Colonia Eritrea .		242	639
22 »	DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO TERRITORIALE. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — R. Decreto che approva varianti al regolamento di disciplina, al regolamento pel servizio territoriale ed ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi		105	287
22 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alla già polveriera Tesoriera nella piazza di Torino.		123	357
24 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al regolamento di esercizi per la fanteria, alla istruzione per le riviste e parate, al regolamento di esercizi per la cavalleria, a talune istruzioni per l'artiglieria, al regolamento di esercizi per il genio e al regolamento di amministrazione e contabilità		106	298
24 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al nuovo metodo d'istruzione sulle armi e sul tiro per i riparti di fanteria designati a compiere l'esperimento, di cui il dispaccio ministeriale 9 settembre 1902, n. 6107		107	301
24 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in FIRENZE		108	303
26 »	TRASPORTI. — Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto		109	304
26 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere di collina della piazza di Bologna		134	431

2	apr. 1903	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un fregio a placca ed a granata per giberne da granatieri	112	307
5	»	RECLUTAMENTO. — Legge n. 125 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1883.	114	329
5	»	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 145 che stabilisce norme per l'esecuzione del 2° comma dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1902, n. 247, che autorizzava la promozione a capitano, in più dell'organico, di 400 tenenti di fanteria	131	389
5	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. Decreto che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina ricoverati negli ospedali militari	189	544
8	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Festa anniversaria dei fatti d'arme	115	330
10	»	TRASPORTI. — Varianti ed aggiunte all'istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia	116	330
15	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Bottoni piatti per mostrine da fanteria e stellette metalliche di divisa	117	347
15	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Modificazione al regolamento pel servizio territoriale . .	118	348
16	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Norme generali per l'impiego tattico delle grandi unità di guerra	119	348
16	»	ARMI, MUNIZIONI E DEFETTERIE. — Aggiunta all'*Atto* 52 del corrente anno	120	348
19	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. Decreto n. 155, che considera dimissionario il sottotenente di complemento che non adempia agli obblighi stabiliti per i sottotenenti di complemento di nuova nomina.	135	432
20	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio ciclistico presso i comandi, corpi e servizi del R. esercito.	124	358
21	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Variante da apportarsi all'*Atto* 130 del 1900 e modo di attuarla	125	358
22	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari, e programmi per l'insegnamento della scherma	126	359

22	apr. 1903	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte al volume 6° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua)	127	370
22	»	SCUOLE MILITARI. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare . . .	128	371
23	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Variante all'*Atto* 328 del 1902	129	371
23	»	MILITARI DI TRUPPA. — Norme per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi per istruzione	130	371
23	»	ONORIFICENZE. — R. Decreto n. 176 che estende la facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina), istituita con R. Decreto 23 giugno 1901, n. 339, ma senza la data nel motto	145	461
26	»	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 177 che apporta un'aggiunta al § 70 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito	146	462
30	»	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Modificazioni alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza . .	132	391
30	»	MATRICOLA. — Modificazione all'istruzione per le matricole del R. esercito	133	428
5	mag. 1903	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Varianti all'*Atto* 525 della *Raccolta*	136	432
5	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903	137	433
7	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ordinamento amministrativo degli stabilimenti militari di pena e norme per la sua esecuzione	178	519
8	»	TRASPORTI. — Vie facoltative pel trasporto dei viaggiatori a tariffa ridotta	138	433
10	»	RECLUTAMENTO. — R. Decreto n. 210 portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito	179	523
10	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari alcuni tratti di terreno dipendenti dalle opere di fortificazione delle opere di sbarramento del Giovo	190	541

10 mag	1903	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere della piazza di Pizzighettone ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere stesse	191	542
12	»	COLONIA ERITREA. — Modo di computare i bienni per la concessione di licenze ordinarie agli ufficiali e militari del R. corpo di truppe coloniale	139	435
12	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Carte per i presidi e per le manovre	140	436
14	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Adozione di una sagoma per controllare la curvatura dei seggi sugli arcioni di selle da cavalleria modello *Del Frate* e di selle per batterie.	141	438
14	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un sacco per vestiario di riserva	142	438
15	»	TRASPORTI. — Nuove richieste di spedizione mod. 444 e 445.	143	440
15	»	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva tanto residenti nel regno, quanto residenti all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento, nonchè pei militari in congedo provvisorio residenti all'estero che vengono a prestare servizio	144	441
20	»	TRASPORTI. — Documenti di viaggio e di trasporto per il 2° semestre 1903 . . .	147	463
21	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	148	464
21	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Firenze	149	464
21	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 192 che approva maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902	157	477
21	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto n. 229 col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256 . .	180	525
21	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno dipendente dalla cinta magistrale della piazza di Verona	192	543

21 mag. 1903	Amministrazione e contabilità. — Contabilità per il servizio del chinino di Stato .	202	558
22 »	Trasporti. — Nuovo prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie . . .	150	464
24 »	Disciplina militare. — Varianti alla raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*)	151	467
24 »	Colonia Eritrea. — Legge n. 205 che approva l'ordinamento della Colonia Eritrea.	169	499
25 »	Stipendi, assegni ed indennità. — Soprassoldo speciale pei sottufficiali d' artiglieria da montagna effettivi alle batterie ed agli stati maggiori dei comandi di brigata e di reggimento	158	478
27 »	Disciplina militare. — Aggiunte al regolamento di disciplina	152	468
27 »	Disciplina militare. — Varianti al regolamento per le licenze nel R. esercito . .	153	469
27 »	Equipaggiamento. — Adozione di oggetti di corredo speciali per i ciclisti	154	469
31 »	Disciplina militare. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 263 relativo al matrimonio dei militari di truppa.	209	569
31 »	Disciplina militare. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 264 relativo al matrimonio dei militari di truppa.	210	577
3 giug. 1903	Amministrazione e contabilità. — Boccette di brodo concentrato e casse per scatolette di carne in conserva e per boccette di brodo concentrato	159	479
3 »	Militari di truppa. — Esploratori presso i reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo	160	480
3 »	Disciplina militare. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.	161	481
4 »	Disposizioni varie. — Modificazioni di stampati del catalogo	162	484
4 »	Cavalli. — Malattie infettive nei quadrupedi.	163	485
5 »	Trasporti. — Estensione di servizio nelle stazioni di Brenna Alzate, S. Salvo, Cadeo, Lerino e Glorie e nella fermata di Trevignano Signoressa. — Apertura all'esercizio della fermata di Vallecrosia. — Cambiamento in fermata della casa cantoniera di S. Donato di Lecce. — Cambiamento in casa cantoniera della fermata di Frattocchie	164	487

5 giug.	1903	EQUIPAGGIAMENTO. — Soppressione e modificazione di controspallini per giubbe di tela spinata	165	489
5	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	166	495
5	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria	167	495
6	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento di disciplina militare	168	497
9	»	MILITARI DI TRUPPA. — Esame preliminare e corso teorico pratico pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare	170	505
10	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Coperte impermeabili fuori servizio per i depositi allevamento cavalli	171	514
10	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	172	515
10	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria	173	515
10	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni	174	515
12	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento per le licenze nel R. esercito	175	516
12	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme	176	516
12	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Modificazioni all' *Atto* 200 della *Raccolta*	177	516
16	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di istruzione pei militari aspiranti fuochisti conduttori di locomotive ferroviarie	181	529
16	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Istruzione sull'uso e trasporto della pressa-foraggi Dederick	182	529
17	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contratti per i comandi dei carabinieri reali	183	530
18	»	SERVIZIO SANITARIO — Modificazione agli specchi di caricamento degli ospedali da campo	184	530
18	»	TRASPORTI. — Viaggi degli ufficiali subalterni nella 1ª classe dei treni direttissimi	185	531

23 giug. 1903	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.	193	544
23 »	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito .	194	544
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali	195	552
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Adozione di modelli per statistiche interessanti i servizi d'intendenza	196	552
25 »	TRASPORTI. — Esercizio economico sulla linea Sparanise-Gaeta	197	553
25 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio del casermaggio.	198	554
25 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Spezia	199	554
25 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alle bandiere per segnalazione a mano fra le truppe addette alla vigilanza costiera	200	555
26 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Ordinamento del servizio di commissariato militare; riparto del personale e delle attribuzioni fra le direzioni, sezioni ed uffici locali . . .	187	535
26 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio di commissariato	188	540
30 »	DISCIPLINA MILITARE. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263, per il matrimonio dei militari di truppa	211	578
5 lug. 1903	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserme in Milano.	203	565
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti (edizione 1901).	204	565
6 »	MILITARI DI TRUPPA. — Soldati arcionisti . .	205	566
6 »	MILITARI DI TRUPPA. — Compensazione nei gradi di truppa nei limiti delle tabelle organiche	206	567
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 286 che approva l'eccedenza d'impegno verificatasi sulla assegnazione di competenza del capitolo n. 23 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902	220	591

8	Ing. 1903	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 287 che approva eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902	221	592
8	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 289 che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, sulla cedibilità degli stipendi. . .	227	603
8	»	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto col quale sono apportate varianti al regolamento di disciplina militare	234	619
9	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Varianti all' *Atto* 200 della *Raccolta*	207	567
9	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di speciali distintivi per le trombe e tamburi dei reggimenti della brigata Re e per le trombe del reggimento Savoia cavalleria	208	567
9	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento ai sottufficiali con più di dodici anni di servizio	212	584
11	»	AVANZAMENTO. — Promozioni dei sottufficiali con impiego speciale	213	585
14	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903	214	585
15	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Giubbe di tela e relativi controspallini	215	585
15	»	SERVIZIO SANITARIO. — Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina	216	586
17	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione di quietanze di tesoreria per versamenti che le amministrazioni militari eseguono nelle casse dello Stato	217	587
17	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	218	589
17	»	DISCIPLINA MILITARE. — Variante alla raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*)	219	589
17	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno le opere di sbarramento del Colle di Altare .	259	675
22	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Varianti all'*Atto* 257 del 1902 che determina le attribuzioni degli ispettori d'artiglieria e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria	222	593

22 lug. 1903	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per il taglio e la costruzione degli oggetti di corredo	223	593
22 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Zainetto da ciclisti . .	224	598
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità e spese per le manovre di campagna e pei campi di divisione e di brigata . . .	225	599
23 »	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 362 che apporta modificazioni al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito	253	657
23 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno alla batteria Valdilochi ed all'opera mista di Monte Castellazzo della piazza di Spezia .	260	676
24 »	MATRICOLA. — Medaglia commemorativa di Cina. Inscrizione a matricola	226	601
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto sull'ordinamento amministrativo delle direzioni di commissariato militare e norme esecutive	254	659
29 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione di locali per alloggio o per altri usi privati in fabbricati militari.	228	604
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	229	606
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento della indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina	230	607
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — Varianti all'*Atto* 258 del 1902 che determina le attribuzioni degli ispettori del genio . . .	234	607
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	232	607
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione della tassa di registro e diritti di segreteria alla scadenza di contratti stipulati dai corpi.	233	618
3 ag. 1903	ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Applicazione di un grano d'acciaio nelle pistole mod. 89.	235	624
3 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (volume secondo). . . .	236	626

3	ag. 1903	Servizio del genio. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai forti S. Briccio e S. Michele della piazza di Verona	278	705
5	»	Stipendi, assegni ed indennità. — Soprassoldi e indennità pei movimenti di presidio. .	237	632
5	»	Trasporti. — Esercizio economico sulla linea Avellino-Rocchetta S. Antonio	240	634
6	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Pubblicazione del volume 23° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sul materiale mobile ferroviario)	238	632
6	»	Stipendi, assegni ed indennità. — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna.	239	633
7	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti all'istruzione sui mezzi da impiegarsi nella estinzione degli incendi (edizione 1902)	241	637
9	»	Servizio territoriale. — Carteggio relativo a questioni di massima o di speciale importanza riflettenti i servizi di sanità e di commissariato militare	243	642
9	»	Reclutamento. — Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato .	244	642
10	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria	245	642
11	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni (edizione 1896)	246	643
11	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione) 1902 . .	247	643
11	»	Disposizioni varie. — Varianti all'*Atto* 110 del 1898 relativo alla pubblicazione a stampa delle disposizioni riflettenti il servizio d'artiglieria.	248	644
11	»	Arma dei carabinieri reali. — R. Decreto che apporta varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali	266	683
11	»	Servizio del genio. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni di Camposanto Vecchio, della piazza di Cosenza . . .	269	689
12	»	Trasporti. — Esercizio economico sulla linea Lucca-Bagni di Lucca	250	645

13 ag. 1903	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Regolamento per i servizi di commissariato in tempo di guerra	249	645
18 »	TRASPORTI. — Esercizio economico sulla ferrovia Brescia-Cremona	251	651
19 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace	252	653
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili	255	667
24 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza	302	839
24 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle batterie Belvedere, Concezione ed Angeli della piazza di Genova	303	840
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ai fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria	256	667
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Fascicoli dei caricamanti dei materiali d'artiglieria	257	668
27 »	TRASPORTI. — Apertura all'esercizio della casa cantoniera di Barberino di Val d'Elsa e della fermata di Monttuolo — Cambiamento di nome delle stazioni di Rietto e di S. Ilario, e delle fermate di S. Lazzaro e di Maddalena — Estensione di servizio nelle stazioni di Zoagli, di Filatiera e di Sella di Corno, e nelle fermate di Scarlino e Castel d'Agogna — Soppressione di servizio nella stazione di Spinetta — Trasferimento delle stazioni di Montepescali e di Ponteca-gnano in nuovi fabbricati	258	669
31 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche dell'artiglieria	261	676
1 sett. 1903	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria . .	264	679
1 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto col quale sono apportate modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali	267	684

1 sett.	1903	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno alle opere di fortificazione della costa orientale del golfo di Spezia	328	893
2	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche dell'artiglieria	262	677
2	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Bologna	263	678
8	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Appendice alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	265	682
16	»	RECLUTAMENTO. — Modificazioni all'*Atto* 51 del corrente anno relativo ai sottufficiali macchinisti	268	687
16	»	TRASPORTI. — Convenzione con la società napoletana di navigazione a vapore pei trasporti militari nei golfi di Napoli e di Gaeta .	321	859
20	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto n. 405 che modifica le paghe dei lavoranti ad ora, uomini e donne, dalle direzioni d'artiglieria e genio e delle lavoranti del magazzino centrale militare di Torino . . .	286	711
23	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme	270	690
24	»	DISCIPLINA MILITARE. — Divisa degli ufficiali.	271	690
24	»	RECLUTAMENTO. — Disposizioni relative al rilascio dei certificati di penalità e delle dichiarazioni del casellario nell'interesse del servizio militare	272	690
24	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti al volume 1° delle istruzioni pratiche del genio (Regolamento di esercizi) . .	273	696
24	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegno combustibile delle sezioni di commissariato militare	274	696
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Adozione di un nuovo tipo di sciabola e di scuola da scherma sul terreno	275	696
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dotazione per le sale di scherma dei corpi di truppa .	276	698
25	»	TRASPORTI. — Apertura all'esercizio della linea Ferrara-Copparo e della stazione di Lebba. — Cambiamento di nome della stazione di Verolanova. — Soppressione di servizio nella fermata di Bagni di Caldiero. — Modificazioni di servizio a Vicofertile	277	700

29	sett. 1903	TRASPORTI. — Documenti di viaggio per gli impiegati civili e per le rispettive famiglie. — Libretti di viaggio per gli ufficiali.	279	706
30	»	TRASPORTI. — Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta	280	707
30	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Modificazione al mirino dei moschetti da truppe speciali mod. 91 in consegna ai corpi .	281	707
1	ott. 1903	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunta all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio	282	708
1	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale di artiglieria da campagna da 75 A . . .	283	709
2	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Documenti da presentarsi dagli impiegati collocati a riposo per ottenere l'indennità di tramutamento	284	709
2	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Modificazioni all'*Atto* 171 del corrente anno relativo alla cessione di coperte impermeabili fuori servizio	285	710
5	»	PENSIONI. — R. Decreto n. 439 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49 .	322	888
8	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903	287	712
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe . . .	288	712
12	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche del personale tecnico dell'istituto geografico militare	289	713
12	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Concessione di locali demaniali ai cantinieri ed esercenti commerci speciali	290	717
12	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della valigia d'artiglieria e treno per la brigata specialisti del 3° reggimento genio	291	718
13	»	TRASPORTI. — Viaggi a tariffa ridotta delle persone di famiglia degli ufficiali e dei militari di truppa	292	718
14	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione di personale del deposito fra i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria che cambiano di guarnigione	304	841
14	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento di disciplina militare	305	842

14	ott.	1903	DISCIPLINA MILITARE. — Pubblicazione di una istruzione per la divisa degli ufficiali . .	306	843
15	»		TRASPORTI. — Variante all'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia	293	719
16	»		UFFICIALI IN CONGEDO. — Divieto agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario di essere rappresentanti, amministratori o direttori di stabilimenti, case, società od istituti commerciali ed industriali	294	720
16	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie dei carabinieri reali di Avellino e Castellammare di Stabia	295	720
16	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Dragona per i sottufficiali armati di sciabola con dragona . .	296	721
20	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni al cappotto d'artiglieria, ai pastrani da sottufficiali e da caporali e soldati d'artiglieria e treno del genio, ed alle giubbe di panno di tutte le armi	297	723
20	»		SERVIZIO VETERINARIO. — Modificazioni alle norme di servizio per il corpo veterinario militare in tempo di pace.	298	835
21	»		DISCIPLINA MILITARE. — Regolamento di disciplina per gli indigeni del R. corpo di truppe coloniali	299	836
21	»		SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Tai di Cadore . . .	300	836
22	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Marcia d'ordinanza delle fanfare dei reggimenti di cavalleria .	301	837
26	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione del nuovo regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra . .	307	844
27	»		DISCIPLINA MILITARE. — Regolamento per le licenze nel R. esercito	308	844
28	»		ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Cessione di armi e munizioni agli ufficiali ed impiegati.	309	845
28	»		TRASPORTI. — Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta	310	846
28	»		SERVIZIO SANITARIO. — Boccette di brodo concentrato	311	847
30	»		DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito .	312	848

1 nov. 1903	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Trasformazione delle sciabole mod. 71 in sciabole mod. 88 e contrassegni delle sciabole trasformate	313	853
2 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Forlì	314	853
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione del distaccamento fisso d'artiglieria di Nettuno	315	854
8 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno all'opera Becetto dello sbarramento di Sampeyre	336	901
8 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione della piazza di Pizzighettone	339	943
10 »	TRASPORTI. — Trasporti dei veicoli per ferrovia	316	855
12 »	TRASPORTI. — Aggiunta all'*Atto* 22 del corrente anno	317	855
12 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Variante all'*Atto* 328 del 1902	318	856
20 »	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito . . .	319	856
21 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.	320	856
25 »	SERVIZIO SANITARIO. — Istruzione per la igiene dei militari del R. esercito . . .	323	888
25 »	TRASPORTI. — Tavole polimetriche delle distanze per via ordinaria tra le opere ed i magazzini militari delle piazze forti del regno	324	889
28 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Venaria Reale . . .	325	889
30 »	TRASPORTI. — Indicazioni da porsi sugli scontrini mod. *A bis* — bagaglio	326	889
1 dic. 1903	SERVIZIO SANITARIO. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	327	889
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 470 che regola l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare .	337	902
8 »	DISCIPLINA MILITARE. — Divieto di spese collettive	329	894

8 dic. 1903	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del cannone da 75 A da campagna	330	894
8 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Adozione della tela d'olona nera, in sostituzione della tela d'olona di lino leggera, per il confezionamento delle coperte impermeabili per il carreggio, ed istruzione sul modo di ricolorirle . .	331	895
9 »	SERVIZIO SANITARIO. — Soppressione dell'infermeria presidiaria di Reggio Calabria .	332	896
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	333	897
10 »	TRASPORTI. — Viaggi e trasporti per conto dello Stato sui piroscafi della società napoletana di navigazione a vapore	334	898
11 »	TRASPORTI. — Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta	335	898
14 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Giubba di panno per artiglieria da montagna e per il reggimento Savoia cavalleria (3°)	338	935
21 »	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunta al regolamento sull'uniforme	340	944
21 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserme in Peschiera	341	944
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Variante alle *Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore*.	342	944

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale militare* 1903.

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
12 gennaio	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici	15	29
6 marzo	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici	79	190
2 giugno	Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali.	195	552
31 luglio	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	232	607
12 ottobre	Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche del personale tecnico dell'istituto geografico militare	289	713
3 dicembre	R. Decreto n. 470 che regola l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare.	337	902
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
1 gennaio	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio ed al suo estratto	1	1
8 »	Fondo di riserva di tamburi, di tende per gli ufficiali e di trombe ad un pistone . . .	13	27
29 »	Indennità di residenza per gli impiegati civili in Roma.	35	121
29 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, edizione 1879	37	128
8 febbraio	Legge n. 33 che approva maggiori assegnazioni su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902.	155	475

8 febbraio	Legge n. 34 che approva la spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina, da assegnarsi ripartitamente ai Ministeri della guerra e della marina nei bilanci per l'esercizio finanziario 1902-903	156	476
19 »	Prelevamento di viveri di riserva a Golfo Aranci	60	174
4 marzo	Piccole provviste d'oggetti di corredo . . .	74	187
12 »	Modificazioni al regolamento d'amministrazione	92	220
12 »	Conteggio delle spese d'ufficio dei comandi delle fortezze	93	241
16 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	98	277
24 »	Varianti al regolamento d'amministrazione .	106	298
7 maggio	Ordinamento amministrativo degli stabilimenti militari di pena e norme per la sua esecuzione	178	519
21 »	Legge n. 192 che approva maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902	157	477
21 »	R. Decreto n. 229 col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256	180	525
21 »	Contabilità per il servizio del chinino di Stato	202	558
3 giugno	Boccette di brodo concentrato e casse per scatolette di carne in conserva e per boccette di brodo concentrato	159	479
5 »	Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	166	495
17 »	Contratti per i comandi dei carabinieri reali .	183	530
8 luglio	Legge n. 286 che approva l'eccedenza d'impegno verificatasi sulla assegnazione di competenza del capitolo n. 23 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902	220	591
8 »	Legge n. 287 che approva eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902 . .	221	592
17 »	Trasmissione di quietanze di tesoreria nei versamenti che le amministrazioni militari eseguono nelle casse dello Stato	217	587
22 »	Norme per il taglio e la costruzione degli oggetti di corredo	223	593

27 luglio	R. Decreto sull'ordinamento amministrativo delle direzioni di commissariato militare e norme esecutive	254	659
29 »	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	229	606
30 »	Pagamento della indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina .	230	607
31 »	Liquidazione della tassa di registro e diritti di segreteria alla scadenza di contratti stipulati dai corpi	233	618
24 settembre	Adozione di un nuovo tipo di sciabola e di spada da scherma sul terreno	275	696
24 »	Dotazione per le sale di scherma dei corpi di truppa	276	698
8 ottobre	Somministrazione dei comuni alle truppe . .	288	712
6 novembre	Amministrazione del distaccamento fisso d'artiglieria di Nettuno	315	854
9 dicembre	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi .	333	897

ARMA DEI CARABINIERI REALI.

25 gennaio	R. Decreto che approva varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali	71	185
11 agosto	R. Decreto che approva varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali	266	683

ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.

1 gennaio	Parti d'armi di ricambio assegnate ai riparti di milizia territoriale pel tempo di guerra.	2	2
12 febbraio	Cessioni di materiali d'artiglieria alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni provinciali e comunali	52	162
16 aprile	Aggiunta all'*Atto* 52 del corrente anno . .	120	348
23 »	Varianti all'*Atto* 328 del 1902	129	371
3 agosto	Applicazione di un grano d'acciaio nelle pistole mod. 89.	235	624
30 settembre	Modificazione al mirino dei moschetti da truppe speciali mod. 91 in consegna ai corpi .	281	707

28 ottobre	Cessione di armi e munizioni agli ufficiali ed impiegati.	309	843
1 novembre	Trasformazione delle sciabole mod. 71 in sciabole mod. 88 e contrassegni delle sciabole trasformate	313	853
29 »	Varianti all'*Atto* 3·8 del 1902	318	856
	AVANZAMENTO.		
4 dic. 1902	Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 555, che apporta modificazioni al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito (§§ 137 e 138 *bis*).	32	117
22 gennaio	Avanzamento degli ufficiali in congedo . .	27	106
5 febbraio	R. Decreto n. 38 col quale è sostituito il comma *a*) dell'articolo 1 del R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89, relativo agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi	58	173
25 »	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, per l'avanzamento a scelta	66	180
9 marzo	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore e delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile	83	194
18 »	Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio, o che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa	100	280
19 »	Promozione a maresciallo dei capifanfara di cavalleria	102	283
5 aprile	R. Decreto n. 145 che stabilisce norme per l'esecuzione del 2° comma dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1902, n. 247, che autorizzava la promozione a capitano, in più dell'organico, di 400 tenenti di fanteria. . .	131	389
21 »	R. Decreto n. 177, che apporta un'aggiunta al § 70 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito . .	146	462

11 luglio	Promozioni dei sottufficiali con impiego speciale	213	585
23 »	R. Decreto n. 362 che apporta modificazioni al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito	253	657
	CAVALLI.		
22 gennaio	Rimonta annuale pei reggimenti e per la scuola di cavalleria	26	105
4 giugno	Malattie infettive nei quadrupedi	163	485
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
12 febbraio	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	54	168
21 »	Cambio di sede dei depositi dei reggimenti di fanteria Cagliari e Sassari	61	175
21 maggio	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	148	464
26 giugno	Circoscrizione territoriale per il servizio di commissariato	188	540
17 luglio	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	218	589
16 ottobre	Modificazioni allo scompartimento delle compagnie dei carabinieri reali di Avellino e Castellammare di Stabia	295	720
21 novembre	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	320	856
	COLONIA ERITREA.		
19 marzo	R. Decreto n. 126 che stabilisce l'ordine delle precedenze nelle funzioni pubbliche della Colonia Eritrea	242	639
12 maggio	Modo di computare i bienni per la concessione di licenze ordinarie agli ufficiali e militari del R. corpo di truppe coloniali	139	435
24 »	Legge n. 205 che approva l'ordinamento della Colonia Eritrea	169	499

	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
1 gennaio	Vaglia e cartoline-vaglia	3	3
6 marzo	Indirizzo della corrispondenza ufficiale . .	80	191
12 giugno	Modificazioni all'*Atto* 200 della *Raccolta* .	177	516
9 luglio	Varianti all'*Atto* 200 della *Raccolta* . . .	207	567
	DISCIPLINA MILITARE.		
15 gennaio	Variante al regolamento per le licenze nel R. esercito	19	31
20 »	R. Decreto n. 37 relativo all'uso delle stellette come segno caratteristico della divisa militare	56	170
23 »	Modificazione alla divisa degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re . .	28	107
23 »	Varianti al regolamento sull'uniforme . . .	31	110
1 febbraio	R. Decreto che approva una variante alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito .	57	171
4 »	Variante al regolamento per le licenze nel Regio esercito	41	149
5 »	Varianti all'istruzione per le ispezioni . . .	43	152
5 »	Varianti al regolamento di disciplina militare per l'esercito	44	152
5 marzo	Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina	75	187
5 »	Abrogazione dell'*Atto* 217 della *Raccolta*. .	77	190
5 »	Riparto che devono comandare i tenenti colonnelli	78	190
12 »	Aggiunte e varianti ai regolamenti di disciplina militare, pel servizio territoriale e a l'istruzione per le riviste e parate (Bandiere dell'artiglieria e del genio)	94	242
12 »	Divisa degli ufficiali in congedo	95	243
12 »	Varianti al regolamento sull'uniforme . . .	96	243
17 »	Varianti alla raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*).	101	282
22 »	R. Decreto che approva varianti al regolamento di disciplina, al regolamento pel servizio territoriale ed ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi	105	287

24	maggio	Varianti alla raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*)	151	467
27	»	Aggiunte al regolamento di disciplina . . .	152	468
27	»	Varianti al regolamento per le licenze nel Regio esercito.	153	469
31	»	Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 263 relativo al matrimonio dei militari di truppa	209	569
31	»	Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 264 relativo al matrimonio dei militari di truppa	210	577
3	giugno	Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . . .	161	481
6	»	Varianti al regolamento di disciplina militare	168	497
12	»	Varianti al regolamento per le licenze nel Regio esercito.	175	516
12	»	Varianti al regolamento sull'uniforme . . .	176	516
23	»	Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.	193	544
23	»	Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito	194	544
30	giugno	Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263, per il matrimonio dei militari di truppa	211	578
8	luglio	R. Decreto col quale sono apportate varianti al regolamento di disciplina militare . .	234	619
17	»	Variante alla raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*)	219	589
23	settembre	Varianti al regolamento sull'uniforme . . .	270	690
24	»	Divisa degli ufficiali.	271	690
14	ottobre	Varianti al regolamento di disciplina militare	305	842
14	»	Pubblicazione di una istruzione per la divisa degli ufficiali	306	843
21	»	Regolamento di disciplina per gli indigeni del R. corpo di truppe coloniali	299	836
27	»	Regolamento per le licenze del R. esercito. .	308	444
30	»	Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito	312	848
20	novembre	Aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito	319	856
8	dicembre	Divieto di spese collettive	329	894
21	»	Aggiunta al regolamento sull'uniforme. . .	340	944

	DISPOSIZIONI VARIE.		
28 dic. 1902	R. Decreto n. 537, col quale si aumentano i membri del consiglio superiore di sanità e dei consigli provinciali di sanità . . .	55	169
28 »	Legge n. 576 per concessioni di speciali franchigie postali e di trasporto sulle ferrovie dello Stato a favore dei prigionieri di guerra.	201	557
7 gennaio	Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1902	9	25
5 marzo	Aggiunte alle « Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore » . .	76	189
5 maggio	Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903	137	433
4 giugno	Modificazioni di stampati del catalogo . .	162	484
24 »	Adozione di modelli per statistiche interessanti i servizi d'intendenza	196	552
8 luglio	Legge n. 289 che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, sulla cedibilità degli stipendi	227	603
14 »	Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903	214	585
11 agosto	Varianti all'*Atto* 110 del 1898 relativo alla pubblicazione a stampa delle disposizioni riflettenti il servizio d'artiglieria . . .	248	644
8 ottobre	Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903	287	712
15 »	Cessione di personale del deposito fra i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria che cambiano di guarnigione . .	304	841
22 »	Marcia d'ordinanza delle fanfare dei reggimenti di cavalleria	301	837
26 »	Pubblicazione del nuovo regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra	307	844
26 dicembre	Variante alle « Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore »	342	944
	EQUIPAGGIAMENTO.		
7 gennaio	Denominazione della sella regolamentare per truppa di cavalleria	11	26
13 »	Soppressione del telo per tenda e relativi accessori nell'equipaggiamento individuale dei sottufficiali delle truppe a piedi	17	30

23 gennaio	Fregi per la milizia mobile d'artiglieria da costa e da fortezza	30	108
25 febbraio	Adozione del carro-bagaglio, con fucina o senza, per la cavalleria	65	179
26 »	Calzatura pei carabinieri reali a cavallo . .	69	183
16 marzo	Oggetti di divisa da marescialli	97	247
2 aprile	Adozione di un fregio a placca ed a granata per giberne da granatieri	112	307
15 »	Bottoni piatti per mostrine da fanteria e stellette metalliche di divisa	117	347
14 maggio	Adozione di un sacco per vestiario di riserva	142	438
27 »	Adozione di oggetti di corredo speciali per i ciclisti	154	469
3 giugno	Soppressione e modificazione di controspallini per giubbe di tela spinata	165	489
25 »	Modificazione alle bandiere per segnalazione a mano fra le truppe addette alla vigilanza costiera	200	535
9 luglio	Adozione di speciali distintivi per le trombe e tamburi dei reggimenti della brigata Re e per le trombe del reggimento Savoia cavalleria (3°)	208	567
15 »	Giubbe di tela e relativi controspallini . .	215	585
22 »	Zainetto da ciclisti	224	598
12 ottobre	Adozione della valigia d'artiglieria e treno per la brigata specialisti del 3° reggimento genio.	291	718
16 »	Dragona per i sottufficiali armati di sciabola con dragona	296	724
20 »	Modificazioni al cappotto d'artiglieria, ai pastrani da sottufficiali e da caporali e soldati d'artiglieria e treno del genio, ed alle giubbe di panno di tutte le armi . . .	297	723
14 dicembre	Giubba di panno per artiglieria da montagna e per il reggimento Savoia cavalleria (3°).	338	935

ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.

1 gennaio	Aggiunte e varianti all'istruzione sul caricamento del carreggio per servizio di mobilitazione	4	12
13 »	Aggiunte al regolamento di esercizi per la fanteria	18	30
22 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (volume 1°). .	24	99
22 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 1°) .	25	102

28 gennaio	Varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali, edizione 1894	34	121
4 febbraio	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali. (Istruzione della truppa)	42	149
5 »	Aggiunte e varianti all'appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio. — Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale	46	153
4 marzo	Varianti al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici	73	186
9 »	Variante all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace (fascicolo 1°, edizione 1902).	84	205
10 »	Aggiunte e varianti al volume 10° delle istruzioni pratiche del genio (Parchi telegrafici).	87	207
11 »	Aggiunte al regolamento di esercizi per il genio (volume 1°)	88	208
11 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per il genio (volume 2°)	89	208
12 »	Aggiunte e varianti ai regolamenti di disciplina militare, pel servizio territoriale e all'istruzione per le riviste e parate (Bandiere dell'artiglieria e del genio)	94	242
16 »	Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie (Parte 1ª)	99	280
22 »	R. Decreto che approva varianti al regolamento di disciplina, al regolamento per il servizio territoriale ed ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi . . .	105	287
24 »	Varianti al regolamento di esercizi per la fanteria, alla istruzione per le riviste e parate, al regolamento di esercizi per la cavalleria, a talune istruzioni per l'artiglieria, al regolamento di esercizi per il genio e al regolamento di amministrazione e contabilità.	106	298
24 »	Aggiunte e varianti al nuovo metodo d'istruzione sulle armi e sul tiro per i riparti di fanteria designati a compiere l'esperimento, di cui il dispaccio ministeriale 9 settembre 1902, n. 6107.	107	301
16 aprile	Norme generali per l'impiego tattico delle grandi unità di guerra	119	348
20 »	Istruzione sul servizio ciclistico presso i comandi, corpi e servizi del R. esercito . . .	124	358

22 aprile	Regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari, e programmi per l'insegnamento della scherma.	126	359
22 »	Aggiunte al volume 6° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua).	127	370
12 maggio	Carte per i presidi e per le manovre . . .	140	436
5 giugno	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria	167	495
10 »	Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	172	515
10 »	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria	173	515
10 »	Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni.	174	515
15 »	Corso di istruzione pei militari aspiranti fuochisti conduttori di locomotive ferroviarie .	181	529
5 luglio	Aggiunte e varianti all'istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti (edizione 1901)	204	565
3 agosto	Varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (volume secondo) . . .	236	626
6 »	Pubblicazione del volume 23° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sul materiale mobile ferroviario)	238	632
7 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sui mezzi da impiegarsi nella estinzione degli incendi (edizione 1902)	241	637
10 »	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria	245	642
11 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni (edizione 1896)	246	643
11 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1902) . . .	247	643
19 »	Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace	252	653
25 »	Aggiunte e varianti ai fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria	256	667
25 »	Fascicoli dei caricamenti dei materiali di artiglieria	257	668
31 »	Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche dell'artiglieria	261	676
2 settembre	Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche dell'artiglieria	262	677

8 settembre	Appendice alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	265	682
24 »	Varienti al volume 1° delle istruzioni pratiche del genio (Regolamento di esercizi) . . .	273	696
1 ottobre	Aggiunta all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio	282	708
1 »	Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale di artiglieria da campagna da 75 A . . .	283	709
8 dicembre	Tavole di tiro del cannone da 75 A da campagna	330	894
	MATRICOLA.		
19 febbraio	Militari di truppa che hanno avuto l'istruzione sulle salmerie	59	174
12 marzo	Modificazioni alla istruzione per le matricole del R. esercito	90	211
30 aprile	Modificazione all'istruzione per le matricole del R. esercito	133	428
24 luglio	Medaglia commemorativa di Cina. — Inscrizione a matricola.	226	601
	MILITARI DI TRUPPA.		
7 gennaio	Cavalieri scelti presso i reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo	10	25
29 »	Marescialli creati con la legge 3 luglio 1903, n. 266.	36	122
23 aprile	Norme per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi per istruzione	130	371
3 giugno	Esploratori presso i reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo.	160	480
9 »	Esame preliminare e corso teorico-pratico pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare	170	505
6 luglio	Soldati arcieuisti	205	566
6 »	Compensazione nei gradi di truppa nei limiti delle tabelle organiche	206	567
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
9 marzo	Disposizioni regolamentari per il personale operaio addetto ai battelli incrociatori delle guardie di finanza ed alle relative officine di riparazione	85	205
30 aprile	Modificazioni alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza . . .	132	391

	ONORIFICENZE.		
28 dic. 1902	R. Decreto n. 563, che autorizza a fregiarsi di tante medaglie di bronzo al valor militare quante sono quelle da ciascuno conseguite	39	147
4 febbraio	Istruzioni per l'esecuzione del R. Decreto 28 dicembre 1902, n. 563	40	148
23 aprile	R. Decreto n. 176, che estende la facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina), istituita con R. Decreto 23 giugno 1901, numero 339, ma senza la data nel motto . .	145	461
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
18 gennaio	R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, n. 58	49	156
1 marzo	R. Decreto che apporta modificazioni alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	82	193
22 luglio	Varianti all'*Atto* 257 del 1902 che determina le attribuzioni degli ispettori di artiglieria e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria	222	593
30 »	Varianti all'*Atto* 258 del 1902 che determina le attribuzioni degli ispettori del genio . .	231	607
1 settembre	R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria	264	679
	PENSIONI.		
5 ottobre	R. Decreto n. 439 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49	322	888
	RECLUTAMENTO.		
1 gennaio	R. Decreto n. 2 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1903	33	120
10 febbraio	Nucleo di sottufficiali macchinisti per la sezione di esercizio istituita presso la brigata ferrovieri del genio	51	159

12 febbraio	Modificazione alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. . . .	53	165
5 aprile	Legge recante disposizioni per la leva sui nati nel 1883	114	329
10 maggio	R. Decreto n. 210 portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito	179	523
9 agosto	Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato	244	642
16 settembre	Modificazioni all'*Atto* 51 del corrente anno relativo ai sottufficiali macchinisti . . .	268	687
21 »	Disposizioni relative al rilascio dei certificati di penalità e delle dichiarazioni del casellario nell'interesse del servizio militare .	272	690
	SCUOLE MILITARI.		
26 febbraio	Destinazione e periodo di permanenza degli ufficiali alle scuole militari	70	183
1 marzo	R. Decreto n. 142 che apporta modificazioni al regolamento organico per le scuole militari	121	351
22 aprile	Regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari, e programmi per l'insegnamento della scherma.	126	359
22 »	Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare	128	371
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
21 aprile	Varianti da apportarsi all'*Atto* 130 del 1900 e modo di attuarle	125	358
5 maggio	Varianti all'*Atto* 525 della *Raccolta* . . .	136	432
14 »	Adozione di una sagoma per controllare la curvatura dei seggi sugli arcioni di selle da cavalleria modello *Del Frate* e di selle per batterie	141	438
10 giugno	Coperte impermeabili fuori servizio per i depositi allevamento cavalli	171	514
2 ottobre	Modificazioni all'*Atto* 171 del corrente anno relativo alla cessione di coperte impermeabili fuori servizio	285	710
8 dicembre	Adozione della tela d'olona nera, in sostituzione della tela d'olona di lino leggera, per il confezionamento delle coperte impermeabili per il carreggio ed istruzione sul modo di ricolorirle.	331	895

SERVIZIO DEL GENIO.

21 dic. 1902	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ad alcune opere di fortificazione dello sbarramento di Vinadio. .	47	155
28 »	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Boffoluto della piazza di Taranto	48	156
2 gennaio	Aggiunte e varianti all'istruzione pel servizio dei lavori e del materiale del genio militare.	5	12
2 »	Aggiunte e varianti al regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari	6	21
2 »	Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione di locali per alloggio o per altri usi privati in fabbricati militari. . . .	7	21
2 »	Lavori nelle scuderie per cavalli di ufficiali	8	22
12 »	Cambio di denominazione di caserme in Casale	16	30
18 »	R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno al forte Monte Castelletto di Verona ed al forte Masua in Val d'Adige	62	177
18 »	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alle batterie Jafferau e Foens dello sbarramento di Bardonecchia	63	178
22 »	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di S. Zeno in Bassano.	64	179
1 febbraio	R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato il blockhaus Colomion della piazza di Bardonecchia ed il fortino Serre la Garde nella piazza di Exilles e che modifica le zone di servitù militare attorno alle opere dell'Olmo presso Susa	103	285
5 »	Cambio di denominazione di caserma in Volterra	45	153
5 »	R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato talune opere delle piazze di Venezia e Chioggia	104	286
5 »	R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato la cinta murata ed altre opere della piazza di Piacenza	110	305
22 »	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai casotti per la fabbricazione ed il deposito del fulminato di mercurio nella lunetta Gamberini della piazza di Bologna.	111	306

26 febbraio	Cambio di denominazione di caserma in Imola	67	181
15 marzo	R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno adiacente alla grande cinta di terra della piazza di Genova	122	356
22 »	R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alla già polveriera Tesoriera nella piazza di Torino	123	357
24 »	Cambio di denominazione di caserma in Firenze.	108	303
26 «	R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere di collina della piazza di Bologna.	134	431
10 maggio	R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari alcuni tratti di terreno dipendenti dalle opere di fortificazione dello sbarramento del Giovo	190	541
10 »	R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere della piazza di Pizzighettone ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere stesse	191	542
21 »	Cambio di denominazione di caserma in Firenze	149	464
21 »	R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno dipendente dalla cinta magistrale della piazza di Verona	192	543
25 giugno	Cambio di denominazione di caserma in Spezia	199	554
5 luglio	Cambio di denominazione di caserme in Milano	203	565
17 »	R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno le opere di sbarramento del colle di Altare	259	675
23 »	R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno alla batteria Valdilochi ed all'opera mista di Monte Castellazzo della piazza di Spezia	260	676
29 »	Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione di locali per alloggio o per altri usi privati in fabbricati militari	228	604
3 agosto	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai forti di San Briccio e S. Michele della piazza di Verona . . .	278	705
11 »	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni di Composanto Vecchio, della piazza di Cosenza	269	689

24 agosto	R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza	302	839
24 »	R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle batterie Belvedere, Concezione ed Angeli della piazza di Genova	303	840
1 settembre	R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione della costa orientale del golfo di Spezia . .	328	893
2 »	Cambio di denominazione di caserma in Bologna	263	678
12 ottobre	Concessione di locali demaniali ai cantinieri ed esercenti commerci speciali	290	717
21 »	Cambio di denominazione di caserma in Tai di Cadore	300	836
2 novembre.	Cambio di denominazione di caserma in Forlì	314	853
8 »	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno all'opera Becetto dello sbarramento di Sampeyre	336	901
8 »	R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione della piazza di Pizzighettone	339	943
28 »	Cambio di denominazione d caserma in Venaria Reale	325	889
21 dicembre	Cambio di denominazione di caserma in Peschiera	341	944
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
16 giugno	Istruzione sull'uso e trasporto della pressa-foraggi Delerick	182	529
26 »	Ordinamento del servizio di commissariato militare; riparto del personale e delle attribuzioni fra le direzioni, sezioni ed uffici locali.	187	535
25 »	Servizio del casermaggio	198	554
13 agosto	Regolamento per i servizi di commissariato in tempo di guerra	249	645
	SERVIZIO SANITARIO.		
8 gennaio	Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili . . .	14	27
4 marzo	Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili . .	72	186

6 marzo	Caserme alle quali è assegnato un carrello reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari	84	192
9 »	Varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie approvato coll'*Atto* 301 del 1902	86	206
18 giugno	Modificazione agli specchi di caricamento degli ospedali da campo	184	530
15 luglio	Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina	216	586
24 agosto	Visite medico fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili. . .	255	667
28 ottobre	Boccette di brodo concentrato.	311	847
25 novembre	Istruzione per la igiene dei militari del R. esercito	323	888
1 dicembre	Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	327	889
8 »	Soppressione dell'infermeria presidiaria di Reggio Calabria	332	896
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
23 dic. 1902	R. Decreto col quale si approvano alcune varianti al regolamento pel servizio territoriale	186	533
12 marzo	Aggiunte e varianti ai regolamenti di disciplina militare, pel servizio territoriale e all'istruzione per le riviste e parate (Bandiere d'artiglieria e del genio)	94	242
22 »	R. Decreto che approva varianti al regolamento di disciplina, al regolamento pel servizio territoriale ed ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi	105	287
8 aprile	Festa anniversaria dei fatti d'armi	116	330
15 »	Modificazione al regolamento pel servizio territoriale	118	348
9 agosto	Carteggio relativo a questioni di massima o di speciale importanza riflettenti i servizi di sanità e di commissariato militare . .	243	642
	SERVIZIO VETERINARIO.		
20 ottobre	Modificazione alle norme di servizio per il corpo veterinario militare in tempo di pace.	298	835

	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
12 marzo	Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna	91	212
25 maggio	Soprassoldo speciale pei sottufficiali d'artiglieria da montagna effettivi alle batterie ed agli stati maggiori dei comandi di brigata e di reggimento	158	478
9 luglio	Trattamento ai sottufficiali con più dodici anni di servizio	212	584
23 »	Indennità e spese per le manovre di campagna a pei campi di divisione e di brigata .	225	599
5 agosto	Soprassoldi e indennità pei movimenti di presidio	237	632
6 »	Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna	239	633
1 settembre	R. Decreto col quale sono apportate modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali	267	684
20 »	R. Decreto n. 405 che modifica le paghe dei lavoranti ad ora, uomini e donne, delle direzioni d'artiglieria e genio e delle lavoranti del magazzino centrale militare di Torino .	286	711
24 »	Assegno combustibile delle sezioni di commissariato militare	274	696
2 ottobre	Documenti da presentarsi dagli impiegati collocati a riposo per ottenere l'indennità di tramutamento.	284	709
	TRASPORTI.		
11 gennaio	R. Decreto che approva l'atto addizionale alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno	21	33
20 »	Nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie	22	60
20 »	Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto	23	93
23 »	Apertura all'esercizio della stazione di Torino Dora e soppressione di quella di Torino succursale. — Cambiamento di nome della stazione di Palma. — Estensione di servizio nelle stazioni di Cineto Romano, Pietrafitta e Borgaro	29	107

29 gennaio	Modificazioni ed aggiunte alla istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 stipulata con la società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare	38	129
10 febbraio	Prezzo del nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie	50	159
26 »	Documenti occorrenti pei viaggi sulle linee ad esercizio economico	68	181
8 marzo	R. Decreto che approva l'atto addizionale al contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia	113	309
26 »	Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto	109	304
10 aprile	Varianti ed aggiunte all'istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia	113	309
8 maggio	Vie facoltative pel trasporto dei viaggiatori a tariffa ridotta	138	433
15 »	Nuove richieste di spedizione mod. 444 e 445	143	440
15 »	Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva tanto residenti nel regno quanto residenti all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento, nonchè pei militari in congedo provvisorio residenti all'estero che vengono a prestare servizio . .	144	441
20 »	Documenti di viaggio e di trasporto per il 2° semestre 1903	147	463
22 »	Nuovo prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie	150	464
5 giugno	Estensione di servizio nelle stazioni di Brenna Alzate, S. Salvo, Cadeo, Lerino e Glorie e nella fermata di Trevignano Signoressa. — Apertura all'esercizio della fermata di Vallecrosia. — Cambiamento in fermata della casa cantoniera di S. Donato di Lecce. — Cambiamento in casa cantoniera della fermata di Frattocchie	164	487
18 »	Viaggi degli ufficiali subalterni nella 1ª classe dei treni direttissimi	185	531
25 »	Esercizio economico sulla linea Sparanise-Gaeta	197	553
5 agosto	Esercizio economico sulla linea Avellino-Rocchetta S. Antonio	240	634
12 »	Esercizio economico sulla linea Lucca-Bagni di Lucca	250	645

18	agosto	Esercizio economico sulla ferrovia Brescia-Cremona	251	651
27	»	Apertura all'esercizio della casa cantoniera di Barberino di Val d'Elsa e della fermata di Montuolo. — Cambiamento di nome delle stazioni di Bitetto e di S. Ilario, e delle fermate di S. Lazzaro e di Maddalena. — Estensione di servizio nelle stazioni di Zoagli, di Filattiera e di Sella di Corno e nelle fermate di Scarlino e Castel d'Agogna. — Soppressione di servizio nella stazione di Spinetta. — Trasferimento delle stazioni di Montepescali e di Pontecagnano in nuovi fabbricati	258	669
16	settembre	Convenzione con la società napoletana di navigazione a vapore per trasporti militari nei golfi di Napoli e di Gaeta	321	859
25	»	Apertura all'esercizio della linea Ferrara-Copparo e della stazione di Lebba — Cambiamento di nome della stazione di Verolanuova. — Soppressione di servizio nella fermata di Bagni di Caldiero. — Modificazioni di servizio a Vicofertile	277	700
29	»	Documenti di viaggio per gli impiegati civili e per le rispettive famiglie. — Libretto di viaggio per gli ufficiali	279	706
30	»	Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta	280	707
13	ottobre	Viaggi a tariffa ridotta delle persone di famiglia degli ufficiali e dei militari di truppa .	292	718
15	»	Variante all'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extra ferrovia	293	719
28	»	Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta	310	846
10	novembre	Trasporti dei veicoli per ferrovia . . .	316	855
12	»	Aggiunta all'*Atto* 22 del corrente anno . .	317	855
25	»	Tavole polimetriche delle distanze per via ordinaria tra le opere ed i magazzini militari delle piazze forti del regno	324	889
30	»	Indicazioni da porsi sugli scontrini mod A *bis* — bagaglio	326	889
10	dicembre	Viaggi e trasporti per conto dello Stato sui piroscafi della società napoletana di navigazione a vapore	334	898
14	»	Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta	335	898

	UFFICIALI IN CONGEDO.		
7 gennaio	Dispensa dai richiami in servizio per istruzione	12	26
15 »	Comunicazioni relative alla posizione sociale degli ufficiali in congedo	20	31
5 aprile	R. Decreto che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina ricoverati negli ospedali militari	189	541
19 »	R. Decreto n. 155, che considera dimissionario il sottotenente di complemento che non adempia agli obblighi stabiliti per i sottotenenti di complemento di nuova nomina .	135	432
16 ottobre	Divieto agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario di essere rappresentanti, amministratori o direttori di stabilimenti, case, società od istituti commerciali ed industriali	294	720

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine	OGGETTO	Pagina
1	Applicazione del R. Decreto d'amnistia in data 23 novembre 1902, n. 469	116
2	Sottufficiali che optano per l'impiego o per la continuazione in servizio	175
3	Richiamo in servizio, senza assegni, degli ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva per conseguire l'idoneità all'avanzamento	246
4	Assegni di viaggio per gli aggregati	284
5	Dichiarazione fuori uso di materiale di casermaggio	349
6	Interpretazione dei §§ 2 e 4 del regolamento per le corse militari, 25 gennaio 1899.	428
7	Condizione per l'ammissione al corso speciale della scuola militare, dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari.	589
8	Variazione matricolare relativa alla nomina ad aiutante maggiore in 1°	637
9	Viaggi e trasporti sulle ferrovie secondarie e sulle tramvie a motore meccanico	637
10	Militari ammessi alla mensa od al rancio presso altri corpi	648
11	Anzianità di grado dei sottufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento	648
12	Spese di trasporto dei militari viaggianti in ferrovia	656
13	Uomini che si assentano dalla compagnia per oltre 60 giorni.	673
14	Soprassoldo a militari comandati in accompagnamento di polveri	722
15	Esenzione dalle chiamate per istruzione pel titolo del tiro a segno	850
16	Compensi agli ufficiali medici per visite medico-fiscali a richiesta di autorità civili	854
17	Rilascio delle dichiarazioni del casellario giudiziale nell'interesse del servizio militare	891
18	Servizio delle riparazioni al corredo della truppa a quota fissa.	945

DISPENSA 1ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 gennaio.

GENNAIO 1°. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 1.
» 1°. — Parti d'armi di ricambio assegnate ai riparti di milizia territoriale pel tempo di guerra, *pag.* 2.
» 1°. — Vaglia e cartoline-vaglia, *pag.* 3.
» 1°. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul caricamento del carreggio per servizio di mobilitazione, *pag.* 12.
» 2. — Aggiunte e varianti all'istruzione pel servizio dei lavori e del materiale del genio militare, *pag.* 12.
» 2. — Aggiunte e varianti al regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari, *pag.* 21.
» 2. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione di locali per alloggio o per altri usi privati in fabbricati militari, *pag.* 21.
» 2. — Lavori nelle scuderie per cavalli di ufficiali, *pag.* 22.

Atto N. 1. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio ed al suo estratto.** — 1° gennaio.

Si sono pubblicati:

Il 17° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894.

Un fascicolo di foglietti a stampa contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (parte 1ª e 2ª).

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 223 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere

---

ERRATA-CORRIGE.

Atto 336 del 1902, pag. 1012. — Nella 1ª riga, *invece di*: « Nel n. 8, ecc.», *leggasi*: « Nel n. 9 ecc. ».

Atto 337 del 1902, pag. 1013. — Nel secondo titolo, *invece di:* « **Atto 295 del 1902** », *leggasi:* « **Atto 293 del 1902** », e nella quartultima riga alla lettera: « *g)* », sostituire « *h)* ».

richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare del 17° fascicolo è di cent. 60 e quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di cent. 50.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 2. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Parti d'armi di ricambio assegnate ai riparti di milizia territoriale pel tempo di guerra**. — 1° gennaio.

Perchè le compagnie di milizia territoriale di fanteria, artiglieria e genio, armate di fucile modello 70 87, possano provvedere in tempo di guerra alla riparazione delle rispettive armi, per cui sia richiesta la semplice sostituzione delle parti guaste, questo Ministero ha determinato di assegnare alle dette compagnie alcune parti d'armi, da distribuirsi ai graduati nel modo indicato dallo specchio che fa seguito al presente *Atto*.

È stato anche stabilito che le parti d'armi necessarie allo scopo su accennato siano impegnate, fin da ora, presso i distretti militari.

In esecuzione delle suesposte decisioni, ed in attesa che vengano pubblicate le relative varianti agli specchi 12 e 13 del quaderno VII del tomo II di mobilitazione, i centri di mobilitazione, cui spetta, calcoleranno il quantitativo delle parti di armi occorrenti ai riparti di milizia territoriale che devono costituire, e quelli per l'artiglieria ed il genio ne daranno comunicazione al distretto militare della rispettiva sede od a quello più vicino.

I distretti militari preleveranno tutte le parti d'armi, all'uopo occorrenti, da quelle che hanno in carico come materiale di proprietà del corpo e le conserveranno in disparte ed in tanti distinti gruppi aventi ciascuno l'indicazione del riparto o del centro di mobilitazione cui è destinato.

I gruppi destinati ai centri di mobilitazione d'artiglieria e del genio, non verranno però loro distribuiti che all'atto della mobilitazione, ed in tale circostanza verrà effettuato il passaggio, di tutte le parti d'armi effettivamente distribuite, dal carico del corpo al carico verso lo Stato, e verrà, per conseguenza, solo allora, chiesto rimborso al bilancio del loro valore.

I distretti militari i quali non dispongono delle parti d'armi sufficenti a costituire gli impegni su accennati, ne riferiranno al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

INDICAZIONI DELLE PARTI D'ARMI		A CHI ASSEGNATE
Calotte d'armi.	1	A 10 caporali di compagnia.
Cappelli a suola	1	Ai caporali maggiori di compagnia.
Chiavette d'armi.	1	
Cilindri otturatori	1	A 10 caporali di compagnia.
Estrattori d'armi.	1	
Leve di sicurezza	1	
Molle spirali d'armi . . .	1	A ciascun sergente di compagnia (meno per l'artiglieria ed il genio) e da ciascun caporale maggiore di compagnia, caporale maggiore o caporale di contabilità di compagnia, ed a ciascun caporale.
Molle spirali di scatola serbatoio.	1	
Percussori d'armi	1	A 10 caporali di compagnia.
Scatole serbatoio	1	Ai caporali maggiori di compagnia.
Viti anteriori di codetta . .	1	A 10 caporali di compagnia.
Viti posteriori di codetta. .	1	
Viti di perno di leva di sicurezza.	1	
Viti di chiavetta d'armi . .	1	Ai caporali maggiori di compagnia.

N.B. Nelle parti di cui sopra sono pure comprese quelle prescritte dagli specchi 12 e 13 del quaderno VII del tomo II di mobilitazione.
Pei riparti di forza inferiore alle compagnie i quantitativi su indicati saranno proporzionalmente diminuiti

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 3. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Vaglia e cartoline-vaglia.** — 1° gennaio.

Agli effetti del R. Decreto 20 novembre 1902, n. 487, e del regolamento 21 detto mese, circa le modificazioni introdotte nel servizio dei vaglia interni, le disposizioni estratte dal regolamento generale delle poste in quanto potevano interessare l'esercito e riportate nell'*Atto* 234, anno 1901, sono abrogate dall'art. 176 al 184 e sostituite dalle seguenti riprodotte dal R. Decreto e regolamento succitati.

Estratto del succitato Decreto.

Art. 1.

Ai moduli di vaglia postali e di cartoline-vaglia finora in uso, è sostituito un tipo unico di vaglia-cartolina per la trasmissione di danaro fra privati per il tramite dell'amministrazione delle poste.

Art. 2.

I vaglia-cartoline sono soggetti alla tariffa stabilita dall'articolo 60 del testo unico delle leggi postali, approvato col R. Decreto del 24 dicembre 1899, n. 501.

Art. 3.

I vaglia-cartoline sono distinti in sei serie, secondo la tassa che rappresentano, cioè:

a) L. 0,10 per invio di somme fino a L. 10;
b) L. 0,20 per invio di somme da oltre L. 10 fino a L. 25;
c) L. 0,40 per invio di somme da oltre L. 25 fino a L. 50;
d) L. 0,60 per invio di somme da oltre L. 50 fino a L. 75;
e) L. 0,80 per invio di somme da oltre L. 75 fino a L. 100 ed oltre;
f) L. 0,05 per le spedizioni di danaro per le quali sono consentite tariffe speciali.

Gli eventuali completamenti di tassa devono essere rappresentati da segnatasse, da applicarsi sul vaglia-cartolina.

La tariffa per l'interno del Regno è applicabile all'evenienza ai vaglia-cartoline scambiati con uffici italiani all'estero, o da questi fra loro.

Estratto del regolamento suddetto.

Art. 3.

I vaglia-cartoline sono stampati su cartoncini rettangolari e contengono le indicazioni necessarie all'uso cui sono destinati.

La parte anteriore è predisposta per l'indirizzo al destinatario per l'indicazione della somma da pagare e per le altre annotazioni di servizio; quella posteriore serve per le indicazioni che riguardano il mittente e l'ufficio pagatore.

Apposito spazio, pure a tergo, è riservato alle comunicazioni del mittente per il destinatario, le quali sono ammesse senza aumento di tassa.

Art. 4.

I vaglia-cartoline indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 3 del R. Decreto in data 20 novembre 1902, devono essere esclusivamente adoperati per le spedizioni di danaro corrispondenti alla tassa di ciascun titolo.

I vaglia-cartoline con la tassa di cent. 80 servono inoltre alla spedizione di somme superiori alle L. 100, con obbligo ai mittenti di pagare all'ufficio postale il completamento di tassa, in ragione di centesimi 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire.

I vaglia-cartoline con tassa di centesimi 5 devono essere adoperati:

1° per spedizioni di somme non eccedenti lire 25 a militari di bassa forza dell'esercito e dell'armata presenti al corpo;

2° e 3° per gli invii di somme nell'àmbito del distretto postale dell'ufficio di emissione e per il servizio delle associazioni ai giornali, salvo in questi due casi l'obbligo dei mittenti di completare, con versamento in contante, le tasse stabilite dagli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi postali e dall'articolo 208 del relativo regolamento di esecuzione;

4° in genere, in tutti i casi speciali nei quali non fosse possibile valersi degli altri vaglia-cartoline a tassa fissa.

Art. 5.

I vaglia-cartoline, da spedirsi per posta o da annunciarsi per telegrafo, non possono superare l'importo di lire 1000, salvo le seguenti eccezioni:

a) quelli da e per l'ufficio di Massaua, ammessi fino al limite di 3000 lire;

b) quelli per rimborso di effetti di commercio, ammessi fino a lire 2000;

c) quelli da e per località sedi d'ufficio di 3ª classe, non ammessi per somme superiori a lire 100, salve le altre restrizioni di cui all'articolo 7.

Art. 6.

Gli agenti rurali delle poste, designati dal Ministero, sono autorizzati a ricevere dal pubblico somme di danaro non eccedenti lire 50, da far convertire in vaglia-cartoline; sono pa-

rimenti autorizzati a riscuotere, per conto dei privati, vaglia-cartoline non eccedenti il predetto importo.

Gli stessi agenti debbono consegnare ai mittenti le ricevute regolari degli uffici postali per i vaglia-cartoline spediti, e l'importo di quelli riscossi.

Art. 7.

È vietato di ripartire nello stesso giorno, in più vaglia, a favore di unico destinatario, una somma che possa essere rappresentata da un vaglia solo.

È invece permesso di dare corso anche contemporaneamente, a richiesta dello stesso mittente ed a favore dello stesso destinatario (salvo contrarie disposizioni del Ministero in casi speciali) quel maggior numero di vaglia che occorra per trasmettere somme eccedenti i limiti fissati dall'art. 5.

Questa disposizione non è applicabile agli uffici di 3ª classe, i quali non possono accettare nello stesso giorno più vaglia a favore di unico destinatario, quando superino in complesso L. 100, eccetto speciali disposizioni contrarie del Ministero.

I vaglia a favore di militari non possono essere accettati nello stesso giorno e da uno stesso ufficio a favore di unico destinatario, per somma superiore a L. 25.

Art. 8.

La redazione dei vaglia-cartoline spetta normalmente ai mittenti i quali debbono indicare, negli spazi a ciò riservati, le somme che intendono di far pagare, le persone cui sono destinate, il domicilio di tali persone, o, all'evenienza, apporre l'indicazione: fermo in posta, oppure: da spedirsi per telegrafo, nel caso previsto dall'art. 11.

Non sono accettati vaglia pagabili a più persone, od a persone designate con iniziali o con cifre.

Indicazioni identiche a quelle scritte sul vaglia debbono essere fatte sul tagliando che ad esso va unito.

Non è vietato ai funzionari dell'amministrazione di prestarsi gratuitamente in aiuto alle persone che non siano in grado di scrivere le indicazioni richieste. Resta però esclusa qualsiasi responsabilità dell'amministrazione per tale prestazione.

Art. 9.

Predisposti i vaglia-cartoline nei modi indicati dagli articoli 3 e 8, i mittenti debbono presentarli ad un ufficio postale e versare contemporaneamente le somme da pagarsi ai

rispettivi destinatari, completando, ove occorra, le tasse dovute.

La trasmissione per posta o per telegrafo, dei vaglia cartoline regolarmente consegnati, spetta agli uffici postali.

Non hanno corso i vaglia immessi nelle cassette d'impostazione; essi vengono raccolti e restituiti ai rispettivi mittenti, ove costoro abbiano scritto indicazioni che bastino a rintracciarli. In caso diverso vengono annullati e compresi tra le corrispondenze rifiutate.

Art. 11.

A richiesta del mittente, la partecipazione dell'invio del danaro può essere data per telegrafo.

In tal caso, il mittente deve pagare, oltre al prezzo del vaglia-cartolina ed alle eventuali tasse complementari, il diritto fisso di centesimi 20 e la tassa telegrafica, l'uno e l'altra da versarsi in danaro all'atto in cui si opera all'ufficio postale il deposito della somma da spedire.

Art. 12.

I mittenti di vaglia telegrafici hanno facoltà di aggiungere al testo dei telegrammi-vaglia comunicazioni particolari all'indirizzo dei destinatari pagando all'uopo la tassa di centesimi cinque, per ogni parola in aggiunta a quelle riflettenti le partecipazioni di ufficio.

Inoltre è in facoltà dei mittenti di chiedere che tali vaglia abbiano corso d'urgenza, o con collazionamento, o con avviso di ricevimento, sottostando al pagamento delle sopratasse stabilite dalla tariffa telegrafica.

Art. 14.

Mediante il pagamento della sopratassa stabilita per le lettere, è ammessa la raccomandazione dei vaglia-cartoline, con diritto all'indennità prescritta nel caso di smarrimento ed al rimborso dell'importo.

È ammesso pure che i vaglia raccomandati siano accompagnati con ricevuta di ritorno.

È ammesso, infine, il recapito per espresso dei vaglia-cartoline o dei relativi avvisi, alle condizioni prescritte per tutti gli oggetti di corrispondenza.

Art. 15.

I mittenti hanno facoltà di far mutare la designazione dei destinatari o la destinazione dei vaglia-cartoline che non siano

ancora spediti, e così d'inibire il pagamento di quelli già spediti, purchè non sieno stati girati, giusta quanto è previsto dall'art. 21.

Gli stessi mittenti hanno pure diritto di ricuperare le somme depositate per l'invio di vaglia-cartoline, finchè questi non sieno stati pagati, perdendo le tasse pagate e restituendo le ricevute corrispondenti.

Qualora i vaglia-cartoline, di cui i mittenti vogliano ritirare l'importo, sieno scaduti, non si provvede al rimborso se non previa la rinnovazione, secondo le norme stabilite dall'art. 26.

Art. 16.

I vaglia-cartoline sono pagabili per due mesi, oltre quello nel quale sono stati consegnati alla posta.

Trascorso questo termine di validità, i vaglia stessi sono considerati come scaduti, e possono essere pagati soltanto previa rinnovazione, purchè non sieno peranco incorsi in prescrizione.

Art. 17.

I vaglia-cartoline spediti per posta o per telegrafo sono, per regola, pagabili a vista negli uffici delle località cui sono indirizzati, od in quelli al cui distretto postale sono aggregate le località istesse, verso esibizione da parte dei destinatari dell'avviso ricevuto.

Non si pagano i vaglia parteoipati per telegrafo ove manchi il preventivo avviso telegrafico.

È in facoltà dell'amministrazione di far pagare dai propri agenti al domicilio dei rispettivi destinatari, i vaglia-cartoline nelle località ed entro quei limiti di somma che giudicherà conveniente, salvo a recapitare gli avvisi per tutti gli altri, secondo le norme prescritte per gli oggetti di corrispondenza.

Art. 18.

Non sono consentiti sequestri o pignoramenti ad istanza di terzi sulle somme rappresentate da vaglia-cartoline, salvo ordini dell'autorità giudiziaria in conseguenza di procedimento penale, e salvo pure il caso previsto dall'art. 47 del regolamento approvato con Regio Decreto dell'8 febbrdio 1896. n. 25, per il recupero delle spese giudiziarie.

Art. 19.

Ad istanza degl'interessati, i vaglia-cartoline possono essere pagati da uffici diversi da quelli cui sono indirizzati, o del cui distretto fanno parte le località ove sarebbero pagabili, previo richiamo dagli uffici che li posseggono.

Art. 20.

I vaglia-cartoline sono pagati ai destinatari od ai loro rappresentanti, mandatari od aventi causa, mediante quietanza e previa giustificazione, per i destinatari, della rispettiva identità, e per i rappresentanti mandatari od aventi causa, tanto della loro identità personale, quanto della loro qualità, con le norme determinate dall'amministrazione.

I rappresentanti di minorenni non emancipati o d'interdetti. hanno diritto d'inibire il pagamento dei vaglia diretti a questi e di riscuoterli in loro vece.

Per i falliti si osservano le prescrizioni del codice di commercio.

Per le quietanze delle persone che non sappiano o non possano scrivere, valgono le disposizioni del penultimo capoverso dell'art. 42 del regolamento generale per il servizio postale, approvato con Regio Decreto del 10 febbraio 1901.

Art. 21.

I vaglia, la cui proprietà sia stata regolarmente ceduta, sono pagabili esclusivamente ai cessionari che giustifichino la rispettiva identità.

La cessione deve farsi con le norme stabilite dagli art. 1538 e seguenti del Codice civile.

Per eccezione, è consentita la cessione dei vaglia telegrafici per girata, ma limitatamente ad una sola. In tal caso l'Amministrazione non risponde dell'autenticità della girata, giusta il disposto dell'art. 237 del Codice di commercio.

Art. 22.

È sospeso il pagamento dei vaglia-cartoline che presentino irregolarità di qualsiasi genere, che diano sospetto di falsificazione o di alterazione, che siano privi del bollo o di altri contrassegni dell'ufficio accettante, giusta l'istruzione del Ministero, o che presentino abrasioni o correzioni.

È pure sospeso il pagamento in caso di mancanza di fondi o di mancanza dell'avviso, se trattasi di vaglia telegrafici o consolari.

La sospensione del pagamento, per massima, non può protrarsi oltre il tempo necessario a far mettere in regola i vaglia, a procurarsi i fondi occorrenti al pagamento, od a supplire alla mancanza degli avvisi.

Art. 23.

Cessa qualunque responsabilità dell'amministrazione:

a) per i pagamenti fatti con quietanze autenticate da notai o da autorità pubbliche, governative o municipali;

b) per i pagamenti fatti a persone che abbiano giustificato la propria identità mediante libretti di ricognizione, ai sensi dell'articolo 84 della legge postale, o mediante passaporti, licenze di porto d'armi, permessi di caccia, tessere universitarie, libretti di circolazione sulle ferrovie rilasciati ad impiegati civili o ad ufficiali dell'esercito o dell'armata, ovvero con altri documenti congeneri, validi nei giorni in cui i pagamenti sieno stati eseguiti, purchè tali documenti rechino le firme dei rispettivi intestatari, debitamente autenticate.

Il pagamento di vaglia annunciati per telegrafo e diretti a persone non provviste di libretto di riconoscimento e di cui non sia perfettamente accertata l'identità deve farsi esclusivamente mercè l'intervento di persona nota e solvente che, mediante dichiarazione scritta si renda garante dell'identità del percipiente e della regolarità del pagamento.

Nessuna responsabilità incombe all'amministrazione per pagamenti fatti ad individui omonimi dei destinatari, previo accertamento dell'identità personale.

Art. 24.

I vaglia-cartoline a favore di militari presenti al corpo, per regola vengono pagati dai comandi dei corpi, stabilimenti od istituti cui appartengono i destinatari, o delle navi sulle quali questi sono imbarcati, e, per eccezione, da qualsiasi ufficio di posta, quando i destinatari trovinsi isolati, in viaggio, od in licenza.

Art. 25.

Nel caso di smarrimento dichiarato, i vaglia spediti per posta o per telegrafo, tuttora validi ai sensi dell'art. 16, possono essere duplicati per opera del Ministero, a richiesta dei rispettivi mittenti, esclusivamente a favore dei primitivi destinatari.

La facoltà di chiedere la duplicazione di vaglia smarriti è estesa anche ai destinatari, purchè giustifichino la propria identità, e garantiscano l'amministrazione, in modo assoluto, della sua responsabilità nei rapporti con i mittenti.

Per i vaglia duplicati il periodo della validità decorre dalla data dei vaglia originali che sostituiscono.

Il pagamento di un duplicato annulla sempre l'originale e reciprocamente.

I giratari di vaglia telegrafici hanno diritto d'inibire il pagamento dei duplicati.

Art. 26.

L'importo dei vaglia non soddisfatti entro il periodo di cui nel precedente articolo, ma non ancora incorsi in prescrizione, può essere pagato ai destinatari, oppure rimborsato ai mittenti previa la rinnovazione, per opera del Ministero, a richiesta degli uni o degli altri.

Però, dopo spirato un anno dalla data di emissione, e, in ogni caso, prima che sia scaduto il termine della prescrizione, i vaglia per l'interno del Regno non rinnovati a favore dei destinatari, vengono rinnovati d'ufficio a favore dei mittenti, senza loro domanda e gratuitamente.

Ogni qualvolta esistano i vaglia originali, e questi non siano stati duplicati, ne è ammessa la rinnovazione immediata.

Se gli originali non esistono, o se sono stati duplicati, occorre il tempo necessario per accertare che gli uni o gli altri non sieno stati pagati.

Dal giorno della rinnovazione decorre un nuovo periodo di validità dei vaglia stessi, giusta il disposto dell'articolo 16, ed all'occorrenza sono ammesse ulteriori rinnovazioni.

Sono ammessi pure cambiamenti di destinazione.

Art. 27.

L'amministrazione ha facoltà di cambiare con altri i vaglia-cartoline comunque errati, sciupati o resi inservibili dai mittenti, mediante il pagamento di un centesimo per vaglia, in rimborso della spesa di fabbricazione.

Il cambio non può farsi che dagli uffici postali, e soltanto entro il limite del prezzo dei vaglia sciupati, con uno o più altri vaglia.

Art. 28.

Non possono essere messi in corso vaglia in esenzione da tassa, fuorchè per il giro di fondi nell'interesse dei servizi,

cui l'amministrazione provvede, o nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, in questo secondo caso con la preventiva autorizzazione del Ministero.

Nei casi mentovati di sopra, gli uffici debbono fare uso dello speciale vaglia di servizio, fornito dall'amministrazione. Tali vaglia debbono essere intestati alla qualità ufficiale del destinatario od all'ufficio a cui favore sono tratti, e per massima debbono portare scritta la causale dell'emissione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 4. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sul caricamento del carreggio per servizio di mobilitazione.** — 1° gennaio.

Sono state apportate le seguenti modificazioni alla predetta istruzione:

Pag. 216. Al penultimo capoverso, *alle parole:* « Nella casella piccola si collocano 3 pacchi disposti come quelli superiori », *sostituire:* « Nella casella piccola si collocano 3 pacchi verticali disposti come quelli inferiori ».

Pag. 225, alle righe 17ª, 18ª, 19ª e precisamente *alle parole:* « disposti colle etichette in alto e le assicelle minori degli invogli di legno parallele alle testate del cofano stesso », *sostituire:* « disposte fra le assicelle maggiori degli invogli di legno parallele ai fianchi del cofano stesso ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 5. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Aggiunte e varianti all'istruzione pel servizio dei lavori e del materiale del genio militare.** — 2 gennaio.

All'istruzione pel servizio dei lavori e del materiale del genio militare (1° marzo 1902) sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

§ 44. Nel quinto alinea, *in luogo di:* « secondo capoverso del presente », *pongasi:* « precedente ».

§ 94. Il paragrafo *è soppresso.*

§ 101. Nel primo alinea, *in luogo di:* « Ministero della guerra (Direzione generale d'artiglieria e genio), su proposta del comandante del corpo d'armata », *pongasi:* « comandante del corpo d'armata su proposta della direzione del genio ».

§ 102. Nel primo alinea, *in luogo di:* « ministeriale », *sostituire:* « del comando del corpo d'armata ».

§ 109. *Aggiungere*: « Per i contratti per provvista d'acqua non eccedenti le lire 100 annue, si provvederà a mente del § 494 ».

§ 111. Il paragrafo *è soppresso.*

§ 126. Negli alinea *a*) e *b*), *in luogo di*: « in triplice esemplare », *pongasi*: « in duplice esemplare ».

§ 136. Nella seconda linea, *sostituire*: « due », *alla parola*: « tre ».

Abolire le parole: « ne trasmette un secondo esemplare all'ispettorato delle costruzioni del genio militare (ufficio di revisione), ritenendone il terzo esemplare ».

§ 146. Dopo l'ultimo alinea, *aggiungere*: « , ma potranno essere trascritte di seguito su di un unico stampato e trasmesse al Ministero nel modo prescritto dal comma *c*) del § 74 ».

§ 149. Nel primo alinea, *sopprimere le parole*: « Se trattasi di servizi dipendenti dal comando stesso, al Ministero della guerra, per il tramite dei competenti uffici, in tutti gli altri casi ».

§ 151. *Dopo la parola*: « d'armata », *sostituire alle altre successive del paragrafo le seguenti*: « Ordinerà lo studio dei progetti di massima:

a) per mezzo dell'ispettorato generale del genio per le proposte riflettenti lavori di un ammontare superiore a L. 40,000.00 o che rivestono *carattere di speciale importanza* (qualunque ne sia l'ammontare).

In pari tempo il Ministero ne darà avviso al comando del corpo d'armata interessato;

b) per mezzo del comando del genio per le proposte relative a lavori d'ammontare superiore a L. 8000.00 fino alle L. 40,000.00 incluse;

c) direttamente alla direzione del genio per le proposte di lavori d'ammontare uguale od inferiore a L. 8000.00. I comandi e le direzioni del genio, per i casi di cui alle lettere *b*) e *c*), informeranno rispettivamente l'ispettorato generale od il comando del genio da cui dipendono ».

§ 232. *Dopo la parola*: « massima » in terza linea, *sostituire le successive colle seguenti*: « questi avranno il seguente corso:

1° quelli di cui alla lettera *a*) del § 151 (cioè superiore a L. 40,000.00, *o di speciale importanza*) verranno trasmessi dalle direzioni all'ispettorato generale pel tramite del comando del genio.

Quando l'ispettorato riconoscerà che in linea tecnica corrispondono alle direttive date, li trasmetterà al Ministero, dal

quale saranno fatte le necessarie comunicazioni al comando del corpo d'armata;

2° i progetti di cui alle lettere *b* e *c* del citato paragrafo (cioè tutti quelli fino a lire 40,000.00 incluse), verranno trasmessi al Ministero, per via gerarchica dai comandi di corpo d'armata ».

Dopo il § 232, *aggiungere il seguente*:

« § 232*bis*: Le autorità gerarchiche esprimono sempre il loro avviso su tutti i progetti di massima che loro vengono rassegnati ».

§ 233. *Sostituirlo col seguente:*

« § 233. Il Ministero, ravvisata la necessità di ordinare lo studio dei progetti particolareggiati, trasmetterà quelli di massima all'ispettorato generale del genio, ai comandi del genio, o direttamente alle direzioni, secondo che si tratti dell'uno o dell'altro dei casi contemplati alle lettere *a*) *b*) e *c*) del § 151, e contemporaneamente ne informa il comando del corpo d'armata interessato ».

§ 234. Nell'alinea *a*), *dopo la parola*: « ordinari », *si dovrà aggiungere*: « o straordinari »;

Nell'alinea *b*) *dopo la parola*: « lavori », *si aggiungerà*: « ordinari o », *sostituendo alle parole*: « qualunque sia l'ammontare, nonchè quelli relativi ai lavori ordinari da oltre L. 8000.00 », *le altre*: « d'ammontare superiore a L. 8000.00 fino alle L 40,000.00 incluse »;

Dopo l'alinea *b*), *aggiungere il seguente alinea*:

« *c*) quelli relativi a lavori ordinari o straordinari di ammontare superiore a L. 40,000.00 (o che rivestono carattere di speciale importanza, qualunque ne sia l'ammontare) verranno trasmessi dalle direzioni all'ispettorato generale pel tramite del comando del genio.

§ 236. *È abrogato.*

§ 237. *Il secondo periodo del paragrafo sarà sostituito dal seguente*:

« debbono essere trasmessi al comandante del genio quando il loro ammontare supera di qualunque somma le L. 8000.00 annue.

Il comandante del genio a sua volta, con uno speciale esplicito rapporto che li dichiari meritevoli d'approvazione, trasmette i capitolati dell'ammontare annuo di oltre L. 8000.00 alle L. 40,000.00 incluse al Ministero, e quelli superiori alle L. 40,000.00 all'ispettorato generale del genio ».

§ 240. Nella prima e seconda linea, *in luogo di*: « dei mesi

di gennaio e di luglio di ogni anno », *sostituire:* « del mese di gennaio ».

Nel secondo alinea, *in sostituzione della parola* : « semestre », *pongasi* : « anno ».

Nello stesso paragrafo, nella linea trentaduesima, *dopo la parola*: « febbraio » a tutte le parole successive, fino in fondo del paragrafo, *sostituire le seguenti*: « per il tramite dell'ispettorato delle costruzioni del genio ».

Aggiungere inoltre: l'altra copia sarà comunicata dal comando del genio, per semplice conoscenza, al comando della divisione e del corpo d'armata ».

§ 241. *Sostituire alla parola*: « semestre » *quella di*: « anno ».

§ 250. Nella quinta linea, *sopprimere le parole*: « munite dell'indicazione dell'avvenuta registrazione ».

Pag. 122. Nel piano quotato, *porre le seguenti successive distanze sulla linea A B* :« 3,00 — 3,00 — 2,00 — 2,00 ».

§ 374. *Sopprimere la seconda linea.*

§ 389. Nella prima linea, *dopo la parola*: « cottimo », *aggiungere*: « (nonchè i relativi acconti, quando fossero stati rilasciati a senso della facoltà stabilita dal § 373, lettera *a*) ».

§ 410. Nella seconda linea, *dopo la parola* : « mensilmente », *aggiungere*: « (durante la sola stagione lavorativa e pel tramite del comando del genio e dell'ispettore generale) ».

§ 416. Primo alinea, *sostituirlo col seguente* :

« § 416. Per i lavori però eseguiti fuori della sede del comando, qualunque sia il loro ammontare, i comandanti del genio potranno, ove lo credano conveniente, delegare alle collaudazioni i rispettivi direttori, vicedirettori o sottodirettori del genio residenti nel luogo più prossimo ai lavori da collaudarsi, sempre quando i predetti funzionari non abbiano diretto personalmente i lavori stessi ».

Nel secondo alinea *sopprimere il primo periodo*. Nel secondo periodo poi, *in luogo di*: « in tale », *sostituire:* « nel ».

In fine del § 416, *aggiungere*: « I comandanti del genio avranno altresì l'obbligo, essenzialmente pei lavori eseguiti fuori sede, di riunire diversi collaudi o delegazione di collaudi, compatibilmente col termine prescritto per la collaudazione amministrativa dal successivo § 419 ».

§ 434. Nella seconda e terza linea, *in luogo di*: « ed allorchè questo vi delega il vicedirettore od il sottodirettore », *sostituire*: « o d il vicedirettore od i sottodirettori».

§ 439. Alla lettera *c*) del n. 5 dello specchio che fa seguito al paragrafo, *in luogo di*: « conservazione dei materiali», *so-*

stituire: « semplice conservazione dei materiali ivi depositati affinchè non deperiscano (grassi, oli, vernici, untumi, carta vetrata, acidi, ecc.) ».

§ 442. Nel primo alinea, *in luogo di*: « esclusivamente al Ministero al quale », *sostituire*: « ai comandanti del genio ed all'ispettore delle truppe del genio ai quali ».

Nello stesso paragrafo, *in luogo di*: del direttore o del comandante di reggimento », *sostituire*: « rispettivamente ai direttori del genio, o dei comandanti di reggimento, o dal direttore dell'officina di costruzione del genio ».

§ 466. Nella seconda linea, *togliere la parola*: « citato ».

§ 468. Nel terzo alinea, *in luogo di*: « all'ufficio di revisione », *pongasi*: « al Ministero della guerra (Direzione generale di artiglieria e genio, ufficio revisione del genio militare) ».

§ 481. *È abrogato.*

§ 494. *Dopo la parola*: « contratti », *aggiungere*: « salvo la eccezione di cui al § 109 ».

§ 569. Nella quarta linea, *alla parola*: « triplice », *sostituire*: « duplice ».

§ 597. In fondo al paragrafo, *aggiungere*: « Per le spese inferiori alle lire due, per le quali, di massima, in commercio non si rilascia quietanza, il segretario del consiglio potrà produrre alla fine del trimestre una nota particolareggiata di dette spese munita della dichiarazione seguente: *Il sottoscritto dichiara che è stata effettivamente spesa la somma di cui sopra di L. per i motivi dianzi indicati.*

Tale dichiarazione dovrà essere vistata dal relatore del consiglio e dal direttore, senza che occorra apposizione di veruna marca da bollo ».

§ 600. Nel secondo alinea, *in luogo di*; « emissione », *pongasi*: « immissione ».

§ 603. Nell'alinea *f*), *alle parole*: « dal Ministero », *sostituire*: « dalle competenti autorità militari ».

§ 623. Dopo il primo alinea, *aggiungere il seguente*: « È da avvertirsi però che il sottodirettore, il capo della sezione o dell'ufficio staccato, apporranno soltanto le due firme prescritte dai §§ 606 e 612, omettendo quella di cui all'ultimo alinea del § 605 richiesta unicamente per i documenti pagabili alla sede della direzione ».

§ 643. Nella terza linea, a pag. 263, *dopo la parola*: « Debbono » e le susseguenti fino in fondo della linea decima, *sostituire le seguenti*: « rimettergli il rendiconto delle spese fatte sulle anticipazioni già avute per lo stesso oggetto interessandolo per il rilascio dei corrispondenti certificati ».

Nel secondo alinea *sopprimere*, nella terza linea, *le parole*: « dall'ufficio di revisione » e poi ancora nella quarta e quinta linea, *abolire*: « l'ufficio di revisione medesimo », *sostituendo colla parola*: « si ».

Inoltre nella sesta e settima linea, *in luogo di*: « l'ufficio di revisione », *pongasi*: « si ».

§ 653. Nell'alinea *b*), *dopo le parole*: « catalogo generale », *aggiungere*: « o nel rendiconto dell'ufficio staccato », *e dopo il periodo*: « o presso l'ufficio staccato ».

§ 668. *È abrogato.*

Dopo il § 670, *aggiungere il paragrafo seguente*:

« § 670bis. Nei rendiconti per lavori ad economia (a cottimo) debbono comprendersi anche gli acconti all'uopo corrisposti nel trimestre, allegando per il primo acconto, la copia autentica della scrittura privata. Sui successivi acconti e sul conto di liquidazione finale dovrà indicarsi, con annotazione in rosso, in qual rendiconto precedente ed a qual documento (citare anche il numero di questo) fu allegata la copia autentica della scrittura privata. Al conto finale poi, dovrà unirsi, in semplice comunicazione per la revisione, la copia in carta semplice della scrittura privata già tenuta presso la sezione lavori, copia che verrà restituita in seguito alla direzione unitamente al registro misure ».

§ 684. Nella seconda, decima, venticinquesima linea, *in luogo di*: « all'ispettorato delle costruzioni del genio », *sostituire*: « al Ministero della guerra (Direzione generale d'artiglieria e genio) ».

Nell'ultimo periodo, *dopo la parola*: « speciali », *aggiungere*: « (indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del presente paragrafo) ».

§ 712. Nell'ultima linea, *in luogo di*: modello n. 102 », *sostituire*: modello n. 109 ».

§ 731. Dopo il primo alinea, *aggiungere il seguente*:

« Per gli oggetti mobili che costituiscono la dotazione degli immobili, l'autorizzazione ministeriale deve intendersi data permanentemente colle disposizioni del regolamento pel minuto mantenimento degli immobili militari ».

Nell'attuale secondo alinea, *in luogo di*: « dall'ispettorato delle costruzioni del genio (ufficio di revisione), sempre quando l'autorizzazione non emani dal Ministero, come sarebbero le aggiunte e le varianti al modello per gli inventari del materiale », *sostituire*: « dal Ministero ».

§ 733. Dopo il primo alinea: *aggiungere il seguente*:

« Per la parte 15ª, si ripete, poi, quanto è stabilito al § 731, secondo alinea, per gli aumenti ».

Nell'attuale terzo alinea, *in luogo di*: dall'ispettorato delle costruzioni del genio, ecc., » fino al termine del periodo, *sostituire:* « dal Ministero ».

§ 770. *Sostituire alle parole*: « (mod. n. 102) », *le altre*: « (mod. n. 109) ».

Alle ultime due linee, *sostituire la seguente*: « le contabilità semestrali, di cui al § 785 ».

§ 784. Nella quarta e quinta linea, *in luogo di:* « all'ispettorato delle costruzioni del genio » *pongasi*: « al Ministero della guerra (Direzione generale d'artiglieria e genio — ufficio di revisione del genio militare) ».

§ 785. Nel primo alinea, *sopprimere*: « in duplice esemplare ». Dopo il secondo alinea, *aggiungere:* « in duplice esemplare ».

§ 787. Nella prima e seconda linea, *in luogo di*: « l'ispettorato delle costruzioni del genio (ufficio di revisione) » *sostituire*: il Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio — ufficio revisione del genio) ».

Nella penultima linea, *sopprimere le parole*: « o del Ministero ».

§ 799. Nella prima linea, *abolire le parole*: « Non appena ». Nella stessa prima linea e nella seconda, *in luogo delle parole*: « ricevono la partecipazione che il rendiconto », *sostituire*: « dopo la chiusura della contabilità ».

Nella seconda e terza linea, *abolire le parole*: « è stato riconosciuto esatto ».

Nella quarta linea, *in luogo di*: « secondo semestre stesso », *pongasi*: « nell'intiero esercizio ». Abolire l'ultimo capoverso del paragrafo.

§ 801. Nella seconda linea, *abolire le parole*: « a ciascuna direzione ed a ciascun reggimento ». Nella terza e quarta linea, *in luogo di*: « dell'ispettorato delle costruzioni del genio (ufficio di revisione) durante l'esercizio », *sostituire*: dalle direzioni e dai reggimenti, e viene trasmesso al Ministero — (Direzione generale d'artiglieria e genio — ufficio di revisione del genio) col rendiconto del secondo semestre ».

§ 802. *Abolito.*

§ 805. *Sostituirlo col seguente*:

« § 805. Le direzioni ed i reggimenti del genio uniscono al conto giudiziale i due riassunti semestrali (mod. 110) avuti in restituzione dall'ufficio di revisione del genio presso il Mi-

nistero, muniti della dichiarazione di ricevuta della Corte dei conti, e tutti quegli altri documenti che all'uopo fossero necessari ».

§ 806. *È abolito.*

§ 857. *Sostituire il paragrafo col seguente:*

« § 857. Possono essere dichiarati fuori servizio in seguito ad autorizzazione del comandante del genio:

a) i materiali dai quali, ancorchè in buone condizioni, non si può trarre utile partito perchè fuori modello o per altra ragione;

b) i materiali divenuti affatto inservibili.

La direzione dell'officina di costruzione del genio deve invece ottenere l'autorizzazione dell'ispettore delle truppe del genio.

Quando i materiali di cui è cenno alla lettera *a*) il comandante del genio riconosce la possibilità o la convenienza di ridurli ancora ai modelli di servizio, ne riferirà al Ministero per gli assegni necessari, semprequando per la poca entità della somma, non avessero modo di provvedere coi loro mezzi le direzioni ed i reggimenti.

Le proposte di cui sopra, di massima, sono fatte semestralmente, ma possono inoltrarsi anche prima, quando sia del caso ».

§ 859. Nella seconda e terza linea, *abolire le parole*: « tanto se della categoria di cui all'alinea *a*) del § 857, quanto se della categoria di cui all'alinea *b*) ».

§ 860. Dalla quinta linea, a cominciare dalle parole: « Nel caso di cui, ecc. » fino al termine della prima parte del paragrafo: « (ufficio di revisione) » *sostituire:* « e deliberano senz'altro intorno alle proposte, inscrivendo sugli specchi le loro decisioni: restituiscono quindi uno degli esemplari alle direzioni interessate ed inviano l'altro al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio — ufficio di revisione del genio), sempre quando non occorra rivolgersi prima della decisione al Ministero stesso per gli effetti di cui all' ultima alinea del § 857 ».

§ 873. Alla fine dell'alinea *b*) *aggiungere*: « perchè i materiali all'uopo impiegati, con prelevamento dai magazzini, sono stati scaricati portandoli in diminuzione alla parte 14ª.

Basterà che il consiglio d'ammistrazione compili ed unisca alla contabilità del materiale un verbale col quale sia fatto risultare il quantitativo delle robe consumate e sommariamente i lavori in cui le medesime furono impiegate ».

§ 881. Dopo il secondo alinea del n. 2, (colonna 3ª), nello specchio che fa seguito al paragrafo, *aggiungere*: « alla richiesta di vendita sarà unita una succinta perizia del valore del legname da vendere, compilata da un funzionario non facente parte del consiglio di amministrazione ».

§ 884. Nella terza e quarta linea, *in luogo di*: « all'ispettorato delle costruzioni del genio (ufficio di revisione), *sostituire*: « al Ministero della guerra — (Direzione generale d'artiglieria e genio — ufficio di revisione del genio) ».

§ 948. Nel primo alinea, *in luogo di*: « all'ispettorato delle costruzioni del genio (ufficio di revisione) », *sostituire*: « Ministero della guerra — (Direzione generale di artiglieria e genio — ufficio di revisione del genio) ».

§ 960. Nella quarta e quinta linea, *abrogare le parole*: « ne riferisce all'ispettorato delle truppe, ed ottenutane l'autorizzazione ».

§ 961. Pagina 457, *togliere le parole*: « ne riferiscono all'ispettorato delle truppe del genio, come è detto nel precedente § 960 ».

§ 965. Nella seconda linea, *in luogo di*: « e del materiale del genio », *sostituire*: « e delle provviste in appalto ».

Sopprimere il primo alinea.

§ 967. *Sopprimere gli alinea c), d)* ed *e)*.

§ 968. Nella sesta riga, *sopprimere le parole*: « sui rendiconti e sugli elenchi dei proventi casuali ».

§ 974. *Posporre la settima riga alla sesta.*

Articoli 115 e 116, *sopprimerli.*

Modello 99. Nella colonna 10ª, *in luogo di*: 5ª, 7ª e 8ª, *pongasi*: « 6ª, 8ª e 9ª ».

Nella colonna 13ª, *in luogo di*: « 10ª e 11ª », *pongasi*: « 11ª e 12ª ».

Modello 102. *È soppresso* perchè sostituito col 109 nel quale sarà tolta la colonna « data » della richiesta. Quindi, dal 1° luglio 1902, a modificazione di quanto è stato stabilito coll'ultima parte dell'*Atto* 55 del corrente anno, le direzioni ed i reggimenti, ancorchè non abbiano avuto il riscontro effettivo dei materiali in carico, dovranno unire il detto modello 109 al rendiconto semestrale delle contabilità del materiale, come appunto è prescritto al § 785 dell'istruzione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **6**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Aggiunte e varianti al regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari.** — 2 gennaio.

Al regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari (1° maggio 1900) sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

§ 6. Nella quinta e sesta linea, *togliere le parole*: « riferendone peraltro, prontamente al Ministero. »

Nell'ultima parte del §, *in luogo di*: « le accennate autorità militari, prima di ordinarli, debbono provocarne l'autorizzazione ministeriale, anche telegraficamente, *sostituire*: « i comandanti di corpo d'armata ne riferiscono prontamente al Ministero. »

§ 80. *Abolire* l'ultimo alinea.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **7**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione di locali per alloggio o per altri usi privati in fabbricati militari.** — 2 gennaio.

Nell'istruzione per la concessione di locali per alloggio o per altri usi privati in edifici dipendenti dall'amministrazione militare (Allegato n. 1 all'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare, del 1° marzo 1902) dovranno essere introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

§ 3, capoverso, *cancellare la parola*: « Ministero », *e sostituire quelle*: « comando del corpo d'armata ».

§ 4, alinea *c)*, *cancellare le parole*: « per ragioni di servizio », *e sostituire le altre*: « per assoluta necessità di servizio regolarmente accertata ».

§ 5, *dopo le parole*: « nuovi alloggi gratuiti », *aggiungere le altre*: « ai funzionari di cui al precedente § 4, alinea *c)*; *cancellare la parola*: « ministeriale », *e sostituire quelle*: « del comando di corpo d'armata ». *Aggiungere inoltre il seguente capoverso*:

« Il comando del corpo d'armata dovrà partecipare al Ministero la fatta concessione di nuovi alloggi gratuiti e le ragioni che l'hanno determinata ».

§ 19, *cancellare le parole*: « dispaccio ministeriale », *e sostituire quelle*: « foglio del comando di corpo d'armata ».

§ 21, *dopo le parole*: « Copia di detto specchio », *aggiungere le altre*: « (al corrente di tutte le variazioni, e quindi con

BIBLIOTECA R.A.I. ROMA

tutte le note prese nello specchio stesso a senso del seguente § 31) ».

§ 35 e § 36, *cancellarli per intero.*

§ 48, *cancellare le parole*: « all'ispettorato delle costruzioni del genio militare (ufficio di revisione) », *e sostituire le altre*: « al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio — ufficio di revisione del genio) ».

§ 51, *cancellare le parole*: « corpo d'armata », *e sostituire quella*: « divisione », *dopo questa aggiungere le altre parole*: « ed osservando al riguardo quanto è disposto dal seguente § 54 ».

§ 52, *cancellare le parole*: « corpo d'armata », *e sostituire l'altra*: « divisione »; *cancellare inoltre la parola*: « direttamente », *aggiungendo, dopo la parola Ministero*: « pel tramite del comando di divisione ».

§ 54, *cancellare le parole*: « Tanto nel caso di lavori preventivati in somma superiore alle lire 200 (§ 52) quanto in quello di lavori occorrenti negli alloggi degli ufficiali generali, (§ 53), le direzioni del genio nel richiederne l'autorizzazione del » *e sostituire le altre*: « Le direzioni del genio, nel richiedere l'autorizzazione di cui ai precedenti §§ 51, 52, 53, rispettivamente al comando della divisione o al ».

Aggiungere inoltre il seguente capoverso:

« Il comando di divisione nel concedere tale autorizzazione, nei limiti del detto fondo disponibile, dovrà pure tener presenti i probabili bisogni che potranno verificarsi nell'anno in tutti gli alloggi ».

§ 57, *cancellare le parole*: « all'ispettorato delle costruzioni del genio militare (ufficio di revisione) », *e sostituire le altre*: « al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio — ufficio di revisione del genio) ».

§ 60, *cancellarlo per intero.*

Modello n. 4, *cancellarvi le parole*: « Al signor ispettore delle costruzioni del genio militare (ufficio di revisione) », *e sostituire le altre*: « A. S. E. il Ministro della guerra (Direzione generale d'artiglieria e genio — ufficio di revisione del genio) ».

Modello n. 5, *cancellarlo.*

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 8. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Lavori nelle scuderie per cavalli di ufficiali.** — 2 gennaio.

Per i lavori nelle scuderie per i cavalli degli ufficiali, i comandi, i corpi e gli uffici debbono regolarsi ugualmente a

quanto è prescritto per i lavori nei locali per uso di alloggi militari (articolo 5 dell'Istruzione per la concessione di locali per alloggi o per altri usi privati in edifici dipendenti dall'amministrazione militare, 1° marzo 1902).

Resta pertanto stabilito che nessun lavoro, all'infuori di quelli *che riguardano esclusivamente la stabilità dell'edificio*, può essere eseguito nelle suddette scuderie, senza la preventiva autorizzazione del comando di divisione, o del comandante del corpo d'armata quando trattisi di scuderie per i cavalli dei comandanti di divisione.

Però quando l'ammontare dei lavori è preventivato in somma superiore a lire 200,00 od i lavori stessi (per qualsiasi ammontare) si riferiscono a scuderie per i cavalli dei comandanti di corpo d'armata, l'autorizzazione dovrà sempre richiedersi al Ministero dai comandanti di corpo d'armata medesimi.

La spesa per i lavori di cui sopra sarà posta a carico della quota pel minuto mantenimento, se le riparazioni sono fra quelle indicate nel relativo regolamento, altrimenti dovranno provvedervi gli uffici del genio cogli assegni per l'ordinario mantenimento.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 2ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 gennaio.

GENNAIO 7. — Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1902, *pag.* 25.

» 7. — Cavalieri scelti presso i reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo, *pag.* 25.

» 7. — Denominazione della sella regolamentare per truppa di cavalleria, *pag.* 26.

» 7. — Dispensa dai richiami in servizio per istruzione, *pag.* 26.

» 8. — Fondo di riserva di tamburi, di tende per gli ufficiali e di trombe ad un pistone, *pag.* 27.

» 8. — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili, *pag.* 27.

Atto N. **9**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1902.** — 7 gennaio.

È stata pubblicata la 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1902.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato dall'*Atto* 110 del 1898 facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 45.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **10**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Cavalieri scelti presso i reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo.** — 7 gennaio.

In analogia a quanto è prescritto dall'*Atto* 221 del 1902, i sottufficiali dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo — che hanno compiuto il corso di perfezionamento di equitazione presso la scuola di cavalleria, e sono stati giudicati ottimi e buoni — vengono senz'altro nominati cavalieri scelti all'atto del loro ritorno al corpo.

Ad essi è conferito uno speciale distintivo, consistente in una testa di cavallo contornata da due rami di alloro a ghirlanda, in ricamo d'oro su panno nero. Tale distintivo è portato sulla manica sinistra della giubba di panno, come è indicato dalla tavola 2ª annessa al citato *Atto* 221. Gli individui, che avessero anche altro distintivo porteranno questo alquanto

più in alto e quello da cavaliere scelto alquanto più in basso del punto d'incrocio delle due trasversali segnate nella stessa tavola 2ª, in modo che i lembi dei due distintivi distino fra loro 20 millimetri circa.

Distintivi.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi è fatta la seguente aggiunta:

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	275	Distintivi in oro da sottufficiali cavalieri scelti	N.	2 40	Aggiunta

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la somministrazione ai corpi interessati dei relativi campioni.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **11**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Denominazione della sella regolamentare per truppa di cavalleria.** — 7 gennaio.

Questo Ministero ha stabilito che l'attuale sella regolamentare per truppa di cavalleria assuma la denominazione di *Sella da cavalleria modello Del Frate.*

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **12**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Dispensa dai richiami in servizio per istruzione.** — 7 gennaio.

I comandanti di corpo d'armata sono autorizzati a dispensare dai richiami in servizio temporaneo quegli ufficiali in congedo che, avendo preventivamente dichiarato di intraprendere detto servizio, non possono poi far ciò perchè impediti da qualche speciale imprevisto motivo.

Delle dispense così concesse, dovranno però le suaccennate autorità militari informare senza ritardo il Ministero.

In ordine a quanto sopra, resta modificato il disposto dall'*Atto* 652 della *Raccolta.*

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **13.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Fondo di riserva di tamburi, di tende per gli ufficiali e di trombe ad un pistone.** — 8 gennaio.

Il Ministero, con riserva di modificare in seguito il Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito, determina che, da ora innanzi, i tamburi e loro accessori (bandoliere e grembiali), le tende da comandante di corpo e da ufficiali e le relative parti (armature e sacchi custodia) e le trombe ad un pistone, fatti somministrare dai magazzini centrali militari per la sostituzione di altri dichiarati o da dichiararsi fuori uso, siano, non appena ricevuti, e senza bisogno di altra autorizzazione, passati dal Registro 237-*B* su quello 328 (fondo di riserva), contro rimborso allo Stato del relativo prezzo di tariffa sul Rendiconto modello 357.

Analogamente a quanto sopra, tutte le amministrazioni passeranno inoltre, sul precitato registro, le tende e parti di tende e le trombe ad un pistone attualmente esuberanti alla dotazione, conteggiandone il prezzo di tariffa a favore dello Stato nel modo suddetto.

Tali materiali dovranno sempre essere dimostrati con le loro precise nomenclature, ed insieme con gli altri, sulla parte 3ª del modello 397-*A*.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **14.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili.** — 8 gennaio.

All'*Atto* 150 del 1902 nella lettera *a*) del n. 1, *alle parole*: « e carcerarie »; *sostituire*: « e degli agenti di custodia ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 3ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 gennaio.

GENNAIO 12. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, *pag.* 29.
» 12. — Cambio di denominazione di caserme in Casale, *pag.* 30.
» 13. — Soppressione del telo per tenda e relativi accessori nell'equipaggiamento individuale dei sottufficiali delle truppe a piedi, *pag.* 30.
» 13. — Aggiunte al regolamento di esercizi per la fanteria, *pag.* 30.
» 15. — Variante al regolamento per le licenze del R. esercito, *pag.* 31.
» 15. — Comunicazioni relative alla posizione sociale degli ufficiali in congedo, *pag.* 31.

Atto N. **13**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici**. — 12 gennaio.

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 8 ottobre 1902 relativo allo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, con le rispettive attribuzioni;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

DETERMINA:

L'Ufficio di tiro a segno passa dalla dipendenza del Segretariato generale a quella della Direzione generale artiglieria e genio a decorrere dal 1° febbraio 1903.

Il Ministro
OTTOLENGHI.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 288 del 1902, pag. 869. — Prima del § 2 *aggiungere:*

« Alla nomina agli impieghi, di cui ai numeri 3, 4 e 7, provvede direttamente il Ministero colle speciali norme in vigore.

Per tutto quanto riguarda gli altri impieghi e le destinazioni speciali, si seguiranno le norme date col presente *Atto* ».

16 GEN. 03

N. **16**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme in Casale**. — 12 gennaio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che le caserme Maddalena, Ronzone e S. Bartolomeo in Casale saranno, d'ora innanzi, rispettivamente denominate « caserme Carlo Alberto, Solaro di Villanova e Vittorio Emanuele II ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **17**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Soppressione del telo per tenda e relativi accessori nell'equipaggiamento individuale dei sottufficiali delle truppe a piedi**. — 13 gennaio.

È soppresso nell'equipaggiamento individuale dei sottufficiali delle truppe a piedi il telo per tenda, con relativi paletti e parti di bastone, conservando però l'alpenstock ai sottufficiali che ne fanno ora uso.

Negli accampamenti, i sottufficiali si serviranno di teli ed accessori di determinati soldati dei riparti ai quali appartengono: oggetti che si potranno avere esuberanti mercè la costruzione di alcune tende per nove, semprequando la stagione non consenta la costruzione di tende per sei aperte.

In ordine a quanto sopra, il Ministero si riserva di apportare le occorrenti varianti al tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione ed al regolamento d'amministrazione e contabilità, e frattanto i corpi interessati provvederanno pel ritiro degli oggetti anzidetti ai rispettivi sottufficiali.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **18**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte al regolamento di esercizi per la fanteria**. — 13 gennaio.

È approvata la seguente aggiunta al regolamento di esercizi per la fanteria:

N. 260. *Aggiungere in fine i due alinea seguenti:*

« Le tende per sei potranno essere aperte, quando la stagione lo permetta, e ciò allo scopo di utilizzare per ciascuna di esse uno o due teli, per quanti ne occorrano alla costruzione delle tende pei sottufficiali.

Quando invece la stagione non permette di avere tende per sei aperte, si costruiranno, con norme analoghe a quelle indicate al successivo n. 262, alcune tende *per nove*, provvedendo poi, coi teli rimasti disponibili, per le tende dei sottufficiali ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **19**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Variante al regolamento per le licenze nel R. esercito**. — 15 gennaio.

È approvata la seguente variante al regolamento per le licenze nel R. esercito.

98. *Sostituire:*

« 98. Salvo le eccezioni qui appresso indicate, i militari di truppa in licenza devono sempre vestire la divisa militare osservando, quanto all'uniforme, le prescrizioni in vigore pel presidio del luogo ove soggiornano.

I sottufficiali possono, durante la licenza, vestire l'abito borghese, ma ne è vietato l'uso nel partire e nel rientrare al corpo, comando od ufficio al quale appartengono.

Durante la licenza il comandante del presidio può vietare l'uso dell'abito borghese al sottufficiale che non tenesse buona condotta ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **20**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Comunicazioni relative alla posizione sociale degli ufficiali in congedo**. — 15 gennaio.

Affinchè le superiori autorità militari possano conoscere la precisa occupazione normale degli ufficiali in congedo, allorquando su di questi esse debbano emettere un qualsiasi giudizio, il Ministero prescrive che, d'ora innanzi, ogni qualvolta dai corpi debbano, per qualunque ragione, essere trasmesse in comunicazione alle autorità stesse note caratteristiche per detti ufficiali, a queste note dovrà essere allegato un estratto del ruolino nominativo modello 86-*A* relativo all'ufficiale interessato, con la precisa indicazione dell'impiego, della professione ecc. dell'ufficiale medesimo, al momento della trasmissione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 4ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 gennaio.

GENNAIO 11. — R. Decreto che approva l'atto addizionale alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno, *pag.* 33.
» 20. — Nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, *pag.* 60.
» 20. — Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto, *pag.* 93.
» 22. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (volume 1°), *pag.* 99.
» 22. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 1°), *pag.* 102.
» 22. — Rimonta annuale dei reggimenti e per la scuola di cavalleria, *pag.* 105.
» 22. — Avanzamento degli ufficiali in congedo, *pag.* 106.
» 23. — Modificazione alla divisa degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re, *pag.* 107.
» 23. — Apertura all'esercizio della stazione Torino Dora e soppressione di quella Torino Succursale — Cambiamento di nome della stazione di Palma — Estensione di servizio nelle stazioni di Cineto Romano, Pietrafitta e Borgaro, *pag.* 107.
» 23. — Fregi per la milizia mobile d'artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 108.
» 23. — Varianti al regolamento sull'uniforme, *pag.* 110.
——— Decisioni di massima, *pag.* 116.



Atto N. **21**. — TRASPORTI. — **R. Decreto che approva l'atto addizionale alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari delle ferrovie del regno.** — 11 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA,

Vista la convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie, approvata con R. Decreto 31 maggio 1883;

Vista la legge in data 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª) sulle convenzioni ferroviarie;

Vista la legge 29 decembre 1901, n. 562 sulla riforma delle concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate;

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) sulla contabilità generale dello Stato ed il titolo II del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª).

Ritenuta la convenienza cha siano modificati taluni patti della cennata contrattazione;

28 GEN 03

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° febbraio 1903 avrà piena ed intera esecuzione l'atto addizionale alla predetta convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie, stipulato il 18 dicembre 1902 fra i Ministri della guerra e della marina, il R. ispettorato generale dell'esercizio delle società ferroviarie e le società ferroviarie esercenti le Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula per modificare alcune condizioni ed alcuni prezzi della convenzione stessa ed estendere a nuove categorie le facilitazioni di viaggio e di trasporto in essa prevedute.

Art. 2.

Mediante apposito regolamento i prefati Nostri Ministri provvederanno all'esecuzione della citata convenzione 28 settembre 1882, nonchè del relativo atto addizionale d'ordine Nostro da essi firmato.

Il presente Nostro Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.
E. MORIN.
N. BALENZANO.

ATTO ADDIZIONALE

alla convenzione 28 settembre 1882 per il trasporto sulle ferrovie del Regno dei militari del R. esercito e della R. marina, delle loro famiglie, dei loro bagagli, nonchè dei materiali di ogni genere, dei veicoli e dei quadrupedi spettanti od attinenti alle Amministrazioni della guerra e della marina.

L'anno millenovecentodue, addì 18 del mese di decembre, negli uffici del Ministero della guerra, posto in via Venti Settembre,

Premesso:

che, in seguito a proposta fatta dai Ministeri della guerra e della marina, le Società delle Strade ferrate dell'Adriatico, del Mediterraneo e della Sicilia hanno accettato di riordinare il vigente regolamento sui trasporti militari, introducendovi talune modificazioni per renderlo meglio rispondente alle esigenze del servizio militare e ferroviario, e che nelle trattative che ne sono seguite sorse anche l'opportunità di modificare alcuni patti della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda (approvata con R. Decreto 31 maggio 1883) e la relativa tariffa, per metterli in correlazione alle vigenti « Tariffe e condizioni pei trasporti ordinari » (legge 27 aprile 1885, n. 3048, sulle convenzioni ferroviarie) ed alle « Concessioni speciali » (legge 29 dicembre 1901, n. 562);

Fra

il MINISTERO DELLA GUERRA, rappresentato dal Maggior Generale Ferdinando Sobrero, fu Barone Carlo, Direttore Generale dei Servizi Amministrativi;

il MINISTERO DELLA MARINA, rappresentato dal signor cav. Giovanni Mossini di Luigi, Segretario nel detto Ministero, all'uopo delegato;

il R. ISPETTORATO GENERALE DELL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE, rappresentato dal sig. comm. Icilio Calvori fu Natale, R. Ispettore Superiore delle Strade ferrate, all'uopo delegato;

e

la SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI ESERCENTE LA RETE ADRIATICA, Società anonima sedente in Firenze, capitale 260 milioni interamente versato, rappresentata dal signor comm. ing. Francesco Benedetti fu Carlo, Capo servizio, all'uopo delegato, con atto di procura in data 7 novembre 1902, dal Direttore Generale della Società stessa comm. ing. Secondo Borgnini, la cui firma fu autenticata dal dott. Querci, notaio in Firenze;

la SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO, Società anonima sedente in Milano, capitale 180 milioni interamente versato, ammortizzato per L. 364,500, rappresentata dal cav. ing. Sigismondo Ferrari fu Paolo, Ispettore principale, a ciò delegato, con atto di procura in data 14 novembre 1902, dal Direttore Generale della Società comm. ing. Giuseppe Oliva, la cui firma fu autenticata dal dott. Domenico Moretti, notaio in Milano;

la SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA, Società anonima sedente in Roma, capitale 20 milioni interamente versato, in corso di ammortamento, rappresentata dal comm. avv. Enrico Scialoja fu Antonio, Capo della Sede sociale di Roma, a ciò delegato, con mandato speciale 7 decembre 1902, a rogito del notaio Francesco Cammarata di Palermo, dal sig. comm. Francesco Lanza

Spinelli principe di Scalea del fu principe Pietro, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società stessa;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

A parziale deroga di quanto stabilisce l'art. 1 della convenzione 28 settembre 1882, il pagamento delle tasse relative ai trasporti eseguiti direttamente dalle Amministrazioni della guerra e della marina potrà essere fatto anche alla stazione di arrivo, nei casi che saranno preveduti dal regolamento per l'applicazione di detta convenzione e del presente atto.

Art. 2.

La tariffa della convenzione precitata ed annessa alla medesima è sostituita da quella allegata al presente atto addizionale, del quale fa parte integrante. Essa enumera tutte le categorie di trasporti alle quali si estende ed indica le disposizioni principali per la sua applicazione. I prezzi ivi contenuti comprendono le imposte fissate dalle leggi vigenti. I criteri per l'applicazione delle singole *tasse minime* risulteranno dal regolamento.

Art. 3.

In tutti indistintamente i trasporti di persone sì *individuali* che *collettivi* l'arrotondamento dei prezzi, del quale tratta l'art. 3 della convenzione, dev'essere fatto *per ogni persona*.

Art. 4.

Verificandosi interruzioni di servizio su qualche linea, le Amministrazioni ferroviarie daranno telegrafico avviso delle interruzioni medesime e delle successive riattivazioni del servizio, oltre che al Ministero della guerra, come è stabilito dall'articolo 7 della convenzione, anche al Ministero della marina ed al Comando del Corpo di Stato maggiore del R. esercito.

Pei trasporti delle persone, dei quadrupedi e delle cose durante le interruzioni di linee varranno, in sostituzione di quelle enunciate nel predetto art. 7, le disposizioni in vigore per il pubblico.

Art. 5.

Per l'applicazione della tassa di bollo alle varie categorie di viaggi e di trasporti varranno, in sostituzione della regola unica fissata dall'art. 8 della convenzione, le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 6.

L'applicazione della tariffa militare ai trasporti sul lago di Garda, preveduti dall'art 9 della convenzione, ha cessato di aver vigore nei rapporti con le Società stipulanti il presente atto.

Art. 7.

Oltre le persone menzionate negli art. 9 e 10 della convenzione, hanno diritto di viaggiare ai prezzi della tariffa militare le altre appresso indicate:

a) allievi arruolati dei collegi militari, qualunque sia il motivo del viaggio;

b) aspiranti dichiarati ammissibili all'accademia militare o navale od alla scuola militare di Modena, per recarvisi, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi;

c) ufficiali in disponibilità, in aspettativa o nella posizione di servizio ausiliario, che si recano per cura negli stabilimenti sanitari militari e che ne ritornano;

d) allievi della scuola macchinisti, della scuola mozzi ordinari e delle scuole mozzi specialisti della R. marina, qualunque sia il motivo del viaggio; aspiranti alle scuole stesse, nonchè all'arruolamento volontario nel corpo R. equipaggi, già dichiarati ammissibili, limitatamente ai viaggi che gli aspiranti stessi debbono compiere per recarsi alla

scuola od alla sede di arruolamento, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi alla scuola od arruolati;

e) aspiranti ai corsi di allievi ufficiali e di allievi sergenti ed al volontariato come allievi carabinieri, come musicanti e maniscalchi, già dichiarati ammissibili dall'autorità militare incaricata; militari in congedo autorizzati a riassumere servizio come carabinieri, musicanti e maniscalchi — tutti pel viaggio da compiere per recarsi dalla propria residenza alla sede dell'autorità militare cui debbono presentarsi, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente arruolati o riammessi in servizio;

f) personali di servizio delle Amministrazioni militari e marittime, che saranno designati nel regolamento; operai e lavoranti borghesi addetti alle officine ed agli stabilimenti del R. esercito e della R. marina, e capi operai addetti ai corpi — esclusi gli operai alla loro dipendenza — tutti nei viaggi compensati con indennità; gli operai ed i lavoranti borghesi suddetti anche nei viaggi per raggiungere il domicilio eletto in seguito a cessazione dal servizio, purchè i viaggi stessi abbiano luogo entro il termine di tempo che sarà stabilito dal regolamento;

g) militari in congedo che si presentano ai distretti per essere sottoposti alle rassegne di rimando semestrali;

h) militari, anche se riformati, divenuti dementi od infermi, pel viaggio che dovessero compiere in *compartimento separato* per recarsi in uno stabilimento di cura o per essere restituiti alle proprie famiglie (in tal caso sono dovuti i *prezzi chilometrici per compartimento*);

i) inscritti di leva di terra e di mare, pel percorso dal comune di residenza a quello in cui ha sede il consiglio di leva cui debbono presentarsi per subire la visita, e viceversa; se trattasi di inscritti provenienti dall'estero, per il percorso dalla stazione di confine o dal porto di sbarco alla sede predetta, e viceversa; tutti poi pei viaggi che

dovessero compiere per recarsi in un ospedale militare e, secondo i casi, per far ritorno alla sede del consiglio od al comune di residenza, ovvero per raggiungere la stazione di confine od il porto di imbarco;

l) ufficiali e militi dell'Associazione della Croce Rossa, che, per conto ed a spese delle Amministrazioni militari, viaggiano collettivamente in accompagnamento di *treni-ospedali* (treni speciali) od al seguito di materiale dell'Associazione; e così pure quando viaggiano isolatamente, sempre per conto ed a spese delle Amministrazioni militari, per recarsi dalla sede del comitato centrale o dei sotto-comitati regionali al punto di concentramento delle truppe, dove funziona il servizio sanitario della Croce Rossa, e viceversa;

m) vivandieri civili effettivi dei corpi e loro famiglie, nei viaggi per servizio;

n) famiglie dei militari di truppa e degli operai e lavoranti borghesi di cui alla lettera *f*) nei casi di trasferimento, di cessazione dal servizio o di morte dei rispettivi capi, (in questi ultimi due casi per raggiungere il domicilio eletto), purchè il viaggio si compia entro il termine di tempo che sarà stabilito dal regolamento.

Art. 8.

Alle famiglie degli ufficiali in servizio effettivo permanente, in luogo della tariffa ridotta del 50 per cento di cui all'art. 11 della convenzione, sono accordate, pei viaggi che eseguiscono per qualsivoglia motivo, le seguenti riduzioni dal 40 al 60 per cento (*tariffa differenziale*) sulla tariffa media dei treni diretti ed omnibus, cioè:

pel percorso fino a 200 km. la riduzione del 40 %;

pel successivo percorso da 201 a 400 km. la riduzione del 50 %;

pel successivo percorso oltre 400 km. la riduzione del 60 %.

I prezzi chilometrici in base a tali riduzioni risultano dalla tariffa annessa al presente atto.

Gli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo od in drappelli, in luogo del ribasso del 50 per cento, di cui all'art. 12 della convenzione, fruiranno, quando non arruolati, dell'anzidetta riduzione progressiva dal 40 al 60 per cento.

La stessa riduzione è estesa alle persone qui appresso indicate:

a) ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti) in servizio effettivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria, viaggianti — insieme alle rispettive famiglie — nella 1ª classe dei treni *direttissimi* (art. 11);

b) famiglie degli ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario;

c) famiglie dei sottufficiali in effettivo servizio, *nei viaggi per loro conto particolare*;

d) moglie e figli dei caporali e soldati che hanno contratto matrimonio sotto le armi, *nei viaggi per loro conto particolare*;

e) allievi *non arruolati* dei collegi militari, viaggianti isolatamente, qualunque sia il motivo del viaggio, ed aspiranti dichiarati ammissibili ai collegi stessi, che vi si recano; nonchè personale d'accompagnamento degli allievi predetti, quando questi viaggiano in drappelli di almeno dieci persone (personale d'accompagnamento compreso);

f) operai e lavoranti borghesi (art. 7 lett. *f* del presente atto) e loro famiglie in viaggio *per conto particolare*, limitatamente a due concessioni all'anno, l'una per l'operaio, l'altra per la sua famiglia (moglie e figli minorenni);

g) soci delle Società di tiro a segno nazionale, pei viaggi che debbono effettuare per recarsi al campo di tiro del mandamento ad eseguirvi le esercitazioni regolamentari, e per far ritorno in residenza, oppure per prender parte alle gare di tiro nazionali, provinciali, mandamentali o comunali.

Art. 9.

La facoltà concessa dall'art. 11 della convenzione alle famiglie degli ufficiali in attività di servizio di far trasportare a tariffa militare, nei viaggi per trasferimento del rispettivo capo, tutto il loro bagaglio, è estesa alle famiglie degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria e dei militari di truppa ed accordata, a tutte, anche pel viaggio al luogo eletto per domicilio in seguito a cessazione dal servizio od a morte del capo famiglia.

Nei viaggi *per loro conto particolare* le famiglie degli ufficiali possono far trasportare a tariffa militare il proprio bagaglio in ragione di chilogrammi 50 per ogni persona munita di biglietto. Uguale diritto hanno le famiglie dei sottufficiali, nel limite però di chilogrammi 30 per persona.

È abolita la restrizione di cui nel precitato art. 11 della convenzione, secondo la quale — nei viaggi per conto particolare — i bagagli sono tassati a tariffa militare solo quando debbono essere trasportati ad una distanza non inferiore a cento chilometri.

La facoltà di far trasportare a tariffa militare il proprio bagaglio, nelle quantità che risulteranno dal regolamento, è estesa:

a) agli impiegati dipendenti dalle Amministrazioni della guerra e della marina, di cui all'art. 10 della convenzione — esclusi quelli centrali — nei viaggi compensati con indennità;

b) ai militari di truppa, limitatamente ai gradi che saranno indicati nel citato regolamento, qualunque sia il motivo del viaggio;

c) agli operai e lavoranti borghesi (art. 7 lett. *f* del presente atto) in viaggio per motivi di servizio e compensati con indennità.

Art. 10.

Oltre che a *grande velocità* (art. 11 della convenzione), sono trasportati a *piccola velocità*, ai prezzi ed alle condizioni della tariffa militare, gli effetti e le masserizie (purchè non

caricati in furgoni) degli ufficiali in attività di servizio o richiamati dalla posizione ausiliaria, dei militari di truppa e delle rispettive famiglie, nei casi di trasferimento definitivo, di cessazione dal servizio, e, per le famiglie, anche in caso di morte del proprio capo; sempre quando il trasporto abbia luogo entro il termine di tempo che sarà stabilito dal regolamento.

Art. 11.

Gli ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti) i quali, ai termini dell'art. 13 — primo capoverso — della convenzione, sono stati fin qui esclusi dalla prima classe dei treni diretti e direttissimi, saranno da ora in poi ammessi in detta classe, salve le riserve che risulteranno dal regolamento:

a) nei treni diretti col pagamento della *tariffa militare;*

b) nei treni direttissimi:

1° col pagamento della *tariffa militare* quando siano in accompagnamento di ufficiali generali o superiori in viaggio per ragioni di servizio;

2° col pagamento della *tariffa differenziale* (art. 8) quando viaggino con la famiglia pagante la tariffa stessa.

Le disposizioni di cui sopra sono estese agli impiegati parificati in grado ai tenenti e sottotenenti, nei casi in cui hanno titolo a fruire della tariffa militare.

Art. 12.

Le famiglie degli ufficiali, le quali, a' sensi dell'art. 13 — ultimo capoverso — della convenzione, sono state fin qui ammesse a viaggiare soltanto nelle classi competenti ai rispettivi loro capi, saranno, da ora in poi, ammesse in qualsiasi classe.

Art. 13.

Pei viaggi a *tariffa militare*, effettuati in tutto od in parte con treni *diretti o direttissimi* sulle linee delle tre grandi Amministrazioni ferroviarie e su quelle secondarie

da esse esercitate, sono dovuti alle Società ferroviarie, quale prezzo minimo stabilito dal 1° capoverso dell'articolo 14 della convenzione, i seguenti prezzi minimi per viaggiatore: 1ª classe L. 2,—; 2ª classe L. 1,50; 3ª classe L. 1,—, oltre la tassa di bollo.

Art. 14.

Il regolamento di cui agli art. 1 e 15 della convenzione, riordinato e modificato secondo le premesse del presente atto, determinerà anche:

a) quali sono le persone costituenti la famiglia, che hanno diritto alla riduzione;

b) a quali condizioni (di stato civile, di convivenza, di età, ecc.) debbono soddisfare le persone stesse per godere del diritto suddetto;

c) l'uso dei treni e delle classi per le persone ammesse al trasporto a tariffa *militare* od a tariffa *differenziale*, a complemento di quanto è tassativamente previsto dalla convenzione o dal presente atto; ferme restando, in ogni caso, le esclusioni e le limitazioni risultanti dagli orari ufficiali delle strade ferrate e quelle altre che fossero, di volta in volta, stabilite pei treni speciali;

d) quali penalità sono da applicarsi in ogni caso di abuso, di tentativo di abuso, o di indebita fruizione dei ribassi per ogni specie di viaggio o di trasporto.

Art. 15.

In relazione all'art. 18 della convenzione, le spese per la stampa degli esemplari del presente atto, del nuovo regolamento, del prontuario dei prezzi e del quadro riassuntivo delle disposizioni pei trasporti di viaggiatori e di bagagli — nel numero occorrente alle Amministrazioni ferroviarie — saranno a carico dei Ministeri della Guerra e della Marina.

Art. 16.

Il presente atto, redatto in carta da bollo, sarà registrato col diritto fisso di lire una a norma degli articoli 40, 45

e 37, rispettivamente, dei contratti per l'esercizio delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico delle Società contraenti.

Art. 17.

Il presente atto sarà esecutivo per le Società ferroviarie solo dopo l'approvazione dei rispettivi Consigli di amministrazione, e per i Ministeri della guerra e della marina e per il Regio Ispettorato generale per l'esercizio delle strade ferrate dopo l'approvazione nei modi di legge.

Per il Ministero della Guerra

SOBRERO FERDINANDO, M. Generale.

Per il Ministero della Marina

GIOVANNI MOSSINI.

Per il R. Ispettorato Generale dell' Esercizio delle SS. FF.

I. CALVORI.

Per la Società per le SS. FF. Meridion. Rete Adriatica

Ing. FRANCESCO BENEDETTI.

Per la Società per le SS. FF. del Mediterraneo

SIGISMONDO Ing. FERRARI.

Per la Società per le SS. FF. della Sicilia

E. SCIALOJA.

Società per le Strade Ferrate Meridionali — Rete Adriatica:

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione nell'adunanza dell'8 gennaio 1903.

Il Consigliere di turno: G. CINI.

Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo:

Approvato dal Comitato nella seduta n. 717 del 9 gennaio 1903.

L'Amministratore: M. MASSA.

Società Italiana per le Strade Ferrate della Sicilia:

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 1902.

Il Presidente: PRINCIPE DI SCALEA.

Visto d'ordine di S. M.:

Il Ministro della Guerra

OTTOLENGHI.

Il Ministro della Marina

E. MORIN.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

N. BALENZANO.

ALLEGATO
all'atto addizionale
18 dicembre 1902
alla Convenzione
28 settembre 1882

TARIFFA

Avvertenze generali.

I. Ai trasporti di merci, materiali, ecc., quadrupedi e veicoli, delle Amministrazioni della guerra e della marina sono senz'altro applicabili — fino al 30 giugno 1905 — le tariffe pel pubblico quando siano espressamente domandate sui documenti ferroviari di trasporto nelle forme prescritte dalle tariffe stesse.

II. Pei trasporti interessanti le linee esercitate dalle grandi Reti con norme speciali (*a servizio economico, a trazione elettrica, ecc.*) occorre riportarsi ai prezzi ed alle condizioni rispettivamente adottati per le linee stesse e risultanti dalle pubblicazioni delle Società ferroviarie.

Viaggiatori.

I. — *Tariffa militare.*		Basi di tariffa
Per viaggiatore e chilometro	1ª classe . . . . . L.	0,029
	2ª » . . . . . »	0,02088
	3ª » ed anche in carri chiusi, con panche »	0,0145
Prezzo chilometrico per ogni compartimento pel trasporto di *feriti, malati* o *demenți* e militari d'accompagnamento (1)	1ª classe . . . . . »	0,232
	2ª » . . . . . »	0,174
	3ª » . . . . . »	0,116
Prezzo minimo chilometrico per ogni carrozza adattata pel trasporto di feriti o di malati	»	0,522
Prezzo minimo chilometrico per ogni carro coperto pel trasporto di feriti o di malati	»	0,348

(1) Per l'uso dei compartimenti interi richiesti per altri trasporti è dovuto, in aggiunta ai prezzi a tariffa *militare* o *differenziale* pei posti che vengono occupati, l'importo di tanti altri biglietti a tariffa *intera* quanti sono i rimanenti posti del compartimento, salvo che sia più conveniente pei viaggiatori il pagamento in base ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe del pubblico.

II. — *Tariffa differenziale.*

	Basi di tariffa		
	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.
Per viaggiatore e per chilometro:			
pel percorso fino a 200 chilometri . . . L.	0,074	0,052	0,034
pel successivo percorso da 201 fino a 400 chilometri . . . . . »	0,061	0,043	0,028
pel successivo percorso oltre 400 chilometri »	0,049	0,035	0,023

Prezzo minimo per ogni biglietto individuale o collettivo (oltre la tassa di bollo) L. 0,50.

Bagagli, cani da guerra e velocipedi.

	Basi di tariffa
Per tonnellata di bagaglio, divisibile di 10 in 10 chilogrammi, e per chilometro (1) . . . . . L.	0,232
Per ogni cane da guerra e per chilometro . . . . »	0,0116
Per ogni bicicletta ad un posto o biciclo, sciolti o l anche semplicemente imballati (esclusi quelli incassati od ingabbiati) e per chilometro . . . . . »	0,00696
Tassa minima: per ogni spedizione di bagaglio . . »	0,50
Tassa minima: per ogni spedizione di cani. . . . »	0,50
Tassa minima: » bicicletta o biciclo. . . . »	0,50

(1) Questo prezzo è applicabile anche al trasporto dei materassi di bordo (purchè imballati in modo che non riescano voluminosi) degli ufficiali di marina; dei colombi viaggiatori (con l'aumento del 25 o del 50 per cento per l'intera percorrenza della spedizione nel caso di trasporto, anche parziale, rispettivamente con i treni accelerati o diretti) e degli strumenti che, per l'eseguimento dei lavori, debbano trasportar seco loro i personali che saranno designati nel regolamento.

Merci, materiali, quadrupedi, veicoli, ecc

GRANDE VELOCITÀ.

I. — *Merci, materiali, vettovaglie e masserizie.*	Basi di tariffa
Per tonnellata, divisibile di 10 in 10 chilogrammi, e per chilometro . . . . . L.	0,232
Tassa minima per spedizione . . . . . »	0,50
Tassa minima per vagone da otto o dieci tonnellate e per chilometro . . . . . »	0,928

AVVERTENZE.

1. Quando sia richiesto, o si renda necessario pel trasporto, un vagone di portata superiore alle 10 tonnellate, la *tassa minima per vagone* sarà aumentata di *un ottavo* per *ogni tonnellata* in più delle *dieci*.

2. Qualora, a richiesta dell'Amministrazione militare, e consentendolo le esigenze del servizio ferroviario, il trasporto delle vettovaglie e dei materiali (escluse le merci pericolose e nocive) abbia luogo, anche parzialmente, con treni diretti od accelerati, i prezzi di cui sopra saranno rispettivamente aumentati del 50 o del 25 % per l'intera percorrenza della spedizione.

3. Le merci voluminose sono tassate con l'aumento del 50 % sui prezzi stabiliti dalla presente tariffa.

Si considerano voluminose le merci e gli oggetti:

a) non suscettibili di compressione, se il loro peso è minore di 150 kg. per metro cubo;

b) suscettibili di compressione, se il loro peso è minore di 200 kg. per metro cubo.

Sono sempre sottoposte all'aumento del 50 % le spedizioni di merci contrassegnate con la lettera V o W nella nomenclatura e classificazione della piccola velocità annessa alle *Tariffe e condizioni pei trasporti*. Però, quando il mittente abbia indicato sul documento di spedizione il volume della merce con i dati di misurazione da cui fu desunto, il prezzo si applica in base al peso virtuale di 150 o 200 kg. per metro cubo, qualora questo modo di tassazione riesca più conveniente per l'Amministrazione militare, oppure sul peso reale se questo è maggiore, per ogni metro cubo, dei rispettivi pesi sovraccennati.

Il prezzo da applicarsi, a forma di quanto precede, alle merci costituenti una sola spedizione, caricate in uno stesso vagone, non può esser superiore a quello minimo per vagone stabilito dalla presente tariffa, salva sempre l'applicazione della tassa in base al peso, ove questa risulti maggiore di quella minima per vagone.

Quei recipienti vuoti (nuovi od usati) che non sono considerati come materiali voluminosi per il pubblico, non lo sono del pari se spediti dalle Amministrazioni militari.

II. — *Pane spedito direttamente dai panifici militari.*	Basi di tariffa
Per tonnellata, divisibile di 10 in 10 chilogrammi, e per chilometro. . . . . L.	0,116
Tassa minima per spedizione . . . . . »	0,50

AVVERTENZA.

Pel trasporto del pane con i treni diretti od accelerati valgono le disposizioni dell'avvertenza N. 2 del punto I che precede.

III. — *Cavalli e muli* (*).		Basi di tariffa
Cavalli in vagone scuderia, per capo e chilometro .	spedizione di 1 capo . . L.	0,174
	» » 2 capi . . »	0,1392
	» » 3 o 4 capi . »	0,116
Cavalli e muli in vagone bestiame, per capo e chilometro.	» » 1 capo . . »	0,116
	» » 2 capi . . »	0,0812
	» » 3 o 4 capi . »	0,0696
	» » 5, 6 o 7 capi »	0,058
A vagone completo qualunque sia il numero dei capi caricativi: prezzo per vagone della portata di dodici tonnellate e per chilometro . . . . . »		0,45675

AVVERTENZE.

1. Quando l'Amministrazione ferroviaria preferisca di mettere a disposizione di quella militare vagoni della portata di otto o dieci tonnellate, il prezzo per vagone completo e per chilometro è di L. 0,406. In tal caso il numero dei capi da caricarvisi non potrà mai essere superiore ad otto.

2. Pei trasporti di non oltre 7 capi l'Amministrazione militare è tenuta a domandare il vagone occorrente, nel solo caso in cui intenda di averlo a sua esclusiva disposizione, pagando la tassa a vagone completo. Pei trasporti di più di 7 capi l'Amministrazione stessa deve sempre richiedere il numero dei vagoni occorrenti e pagare la tassa *a vagone completo* per ciascun vagone impiegato, eccezione fatta di quello in cui fosse caricata la rimanenza (che non può eccedere i 7 capi), alla quale sarà applicata la tariffa *per capo*.

3. Non sono ammesse spedizioni con treni diretti; quelle di cavalli in vagone scuderia possono eseguirsi con tali treni soltanto in base alle tariffe e condizioni stabilite pel pubblico.

(*) Gli asini, eventualmente spediti dalle Amministrazioni militari, sono tassati come muli

4. Quando, su domanda del mittente, e consentendolo le esigenze del servizio ferroviario, i trasporti dei quadrupedi siano eseguiti, anche parzialmente, con *treni accelerati*, saranno dovuti, per l'intero percorso della spedizione, i seguenti aumenti sui relativi prezzi sopra indicati:

a) cavalli e muli in vagone bestiame: 25 per cento;

b) cavalli in vagone scuderia: 50 per cento se trattasi di un solo cavallo; 25 per cento se trattasi di più cavalli.

			Basi di tariffa
IV. — *Cani da guerra.*			
Per ogni cane e per chilometro		L.	0,0116
Tassa minima per spedizione		»	0,50
V. — *Veicoli.*			
Veicoli ed affusti, sia vuoti che col caricamento di dotazione regolamentare, escluso qualsiasi altro materiale o merce, per ciascuno e per chilometro (1).	a 2 ruote . . .	L.	0,174
	a 4 ruote . . .	»	0,29
Tassa minima per vagone da otto o dieci tonnellate e per chilometro		»	0,29
Automobili a 4 ruote per ciascuno e per chilometro.		»	0,3248
Locomotive stradali e locomobili richiedenti l'impiego di un solo vagone da otto o dieci tonnellate, per locomotiva stradale o locomobile e per chilometro		»	0,696
Diritto fisso per veicolo, affusto, automobile, locomotiva stradale o locomobile e per ogni operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari. .		»	1,74

Se il trasporto deve percorrere linee di tre o più Amministrazioni, oltre il diritto fisso normale, si applica, per ciascuna Amministrazione intermedia, quello supplementare di L. 0,58 per veicolo, affusto, ecc.

AVVERTENZE.

1. Se la tassa calcolata sul peso dei veicoli trasportati nello stesso vagone (escluso il *carico eventuale*, che è sempre da tassarsi a parte) dia un prodotto superiore a quello in base alla tariffa dei veicoli (*minima* od *a numero*) sarà dovuta la tassa sul peso, e per conseguenza,

(1) Pel trasporto a G. V. dei veicoli contenenti esplosivi sono da tenersi presenti le prescrizioni e le limitazioni di cui nell'Alleg. n. 9 alle *Tariffe e condizioni pei trasporti.*

ove ne sia il caso, quella minima per vagone stabilita pei materiali e coll'aumento degli ottavi pei vagoni di portata superiore alle dieci tonnellate.

2. Quando sia richiesto o si renda necessario pel trasporto un vagone di portata superiore alle dieci tonnellate, la *tassa minima per vagone* sarà aumentata di *un ottavo* per *ogni tonnellata* in più delle *dieci*.

3. Per i veicoli con *carico eventuale* di materiali (compresi gli esplosivi della categoria 11ª) è dovuta, oltre la tassa stabilita pel veicolo, quella a tariffa militare in base al peso costante di 600 chilogrammi per i veicoli a 2 ruote e di 1200 chilogrammi per quelli a 4 ruote. Però se il carico è costituito da esplosivi della categoria 11ª in quantità eccedente i limiti preindicati, la tassa pel *carico eventuale* sarà fatta sul peso reale.

Quando il *carico eventuale* è costituito da esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª (nei quali casi i trasporti non possono aver luogo a grande velocità se non con treni esclusivamente militari) è dovuto lo speciale prezzo minimo stabilito al punto II, *piccola velocità*, pag. 18, per gli esplosivi di tali categorie caricati in carri da polvere od altri, eccetto che la tassa separatamente computata pel veicolo e per gli esplosivi caricativi dia un prodotto superiore.

4. Le carrette grandi da mano a due ruote, gli affusti da montagna con o senza timonelle e gli affusti per cannoni a caricamento rapido da millimetri 42 e 57, siano o no muniti di cannone, pur essendo considerati e tassati come veicoli, sono esenti dall'applicazione della *tassa minima per vagone*.

5. I carretti piccoli a mano a due ruote per uso stradale, di batteria o di magazzino, nonchè le carriuole a mano da sterro, sono considerati come materiali e tassati a peso, anche se spediti colle ruote.

6. I veicoli sono considerati come materiali e tassati a peso quando ne siano staccate le ruote ed i timoni, nonchè i cofani e le sponde di cui taluni dei veicoli stessi sono provvisti nella loro conformazione normale

7. I veicoli a quattro ruote divisibili in avantreno e retrotreno e consegnati disgiunti, sono considerati come veicoli a quattro ruote tuttavolta che sullo stesso carro ne siano caricate non meno di due parti.

8. Le vetture di proprietà degli ufficiali generali ed ammiragli sono da tassarsi a tariffa militare; così pure i veicoli di proprietà dell'Associazione della Croce Rossa spediti per conto ed a spese delle Amministrazioni militari ed infine i carri dei vivandieri (in numero di *uno* se *a quattro ruote* e di *due* se *a due ruote*) quando la spedizione sia fatta al seguito del corpo cui i vivandieri appartengono. Le derrate ed i generi caricati sui detti carri sono tassati a tariffa ordinaria in base al loro peso effettivo.

PICCOLA VELOCITÀ.

1. — *Merci, materiali, vettovaglie e masserizie.*

	Zone di percorrenza in chilometri					
	sino a 100	da 101 a 200	da 201 a 300	da 301 a 400	da 401 a 500	oltre 500
	Basi di tariffa					
Per tonnellata e chilometro (1) . . . . . L.	0,0618	0,0618	0,05565	0,0515	0,04635	0,0412
Per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	6,18	12,36	18,025	23,175	27,81	—

Tassa minima . . { per spedizione . . . . . L. 0,45
per vagone da otto o dieci tonnellate e per chilometro . . . . . » 0,309

Materiali di lunghezza eccedente i metri 7, caricati in un solo vagone { se in vagone di portata fino a sedici tonnellate L. 0,309 per chilometro, coll'aumento di un ottavo per ogni tonnellata di portata in più delle *dieci*;
se in vagone di portata superiore alle 16 tonn.: prezzo di due vagoni congiunti (veggasi successivo punto V).

Diritto fisso per tonnellata e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari . . . . . L. 0,515

Se il trasporto deve percorrere linee di tre o più Amministrazioni, oltre il diritto fisso normale, si applica, per ciascuna Amministrazione intermedia, quello supplementare di L. 0,309 per tonnellata.

AVVERTENZE.

1. Quando sia richiesto o si renda necessario pel trasporto un vagone di portata superiore alle dieci tonnellate, la *tassa minima per vagone* sarà aumentata di *un ottavo* per *ogni tonnellata* in più delle *dieci*.

2. Per le spedizioni di grano, avena, fieno e paglia acquistati dall'Amministrazione militare *su vagone* nella stazione di partenza, il diritto fisso di *carico* è ridotto a L. 0,165, sempre quando l'operazione relativa sia eseguita a cura del venditore.

(1) Per la tassazione delle merci da considerarsi come voluminose vedasi avvertenza 3ª a pag. 15.

II. — *Esplosivi.*

a) Ascritti alla categoria 11ª dell'allegato 9 alle *Tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate* — si tassano in base alla tariffa delle merci (punto I);

b) Ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 9 precitato:

Spedizioni		Esplosivi delle categorie	
		12ª	13ª e 14ª
		Basi di tariffa (1)	
Fino a 100 kg. prezzi per spedizione e chilometro.	L.	0,0515	0,0618
Da oltre 100 fino a 500 kg. per spedizione e chilom.	»	0,103	0,1236
» 500 » 700 » » »	»	0,1236	0,1545
» 700 » 1000 » » »	»	0,1648	0,206
» 1000 » 2000 » » »	»	0,2472	0,309
» 2000 » 3000 » » »	»	0,3605	0,4635
Oltre 3000 kg. per tonnellata e chilometro . . .	»	0,1236	0,1545

		Basi di tariffa (1)
Diritto fisso di stazione, per tonnellata	L.	1,03
Tassa minima per spedizione	»	0,85
Esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª caricati in carri da polvere od altri sempre che non ne costituiscano il carico di dotazione regolamentare; veicoli contenenti, come parte di dotazione regolamentare, *gelatina esplosiva*: prezzo minimo per ogni carro o veicolo e per chilometro	»	(2) 0,618

(1) Questi prezzi sono applicabili anche al percorso fra gli scali marittimi e le stazioni contigue, in sostituzione dei prezzi chilometrici di cui nell'allegato 8 alle *Tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*, restando fermi i diritti fissi e le tasse accessorie stabilite da detto allegato. Pei trasporti attraverso lo stretto di Messina vedi a pagina 26.

(2) In luogo di questo prezzo minimo sono dovute la tassa del carro o del veicolo e quella sul peso degli esplosivi quando la loro somma risulti superiore al prezzo minimo.

Quando in circostanze eccezionali l'Amministrazione militare domandasse il trasporto di talune fra le merci pericolose, che, secondo il relativo regolamento, ne sono escluse — come il fulminato di mercurio allo stato di annegamento in quantità non eccedente un chilogramma — alle spedizioni saranno applicati i seguenti prezzi minimi: L. 0,1545 per spedizione e chilometro ogni qualvolta pel trasporto si dovesse impiegare un vagone a sè; L. 4,12 per treno e per chilometro, col minimo di L. 61.80 per treno, se il trasporto deve aver luogo con treno apposito.

	Basi di tariffa
III. — *Cavalli e muli* (*).	
In vagone bestiame; per capo e per chilometro . . L.	0,0309
Tassa minima per ogni spedizione e per chilometro. »	0,103
IV. — *Veicoli.*	
Veicoli ed affusti tanto a due che a quattro ruote, per ciascuno e per chilometro. — vuoti o con le parti e gli accessori che saranno designati nel regolamento (1) . . L.	0,0824
Veicoli ed affusti tanto a due che a quattro ruote, per ciascuno e per chilometro. — col caricamento di dotazione regolamentare stabilito dal regolamento (1) (2) escluso qualsiasi altro materiale o merce . . . . »	0,1236
Automobili a 4 ruote, per ciascuno e per chilometro. »	0,1442
Tassa minima per ogni vagone da otto o dieci tonnellate e per chilometro . . . . . »	0,206

(*) Gli asini, eventualmente spediti dalle Amministrazioni militari, sono tassati come muli.

(1) Pel trasporto dei veicoli contenenti *esplosivi* sono da tenersi presenti le disposizioni dell'Allegato 9 alle *Tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*.

(2) Se della dotazione regolamentare fa parte gelatina esplosiva, in luogo del prezzo del veicolo *carico* si applica quello minimo di cui al precedente punto II per gli esplosivi caricati in carri da polvere od altri, a meno che la tassa distintamente computata pel veicolo *carico* e per la gelatina dia un prodotto superiore.

	Basi di tariffa
Diritto fisso per ogni veicolo, affusto od automobile e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari (*) . . . . . L.	0,927
Locomotive stradali e locomobili richiedenti un solo vagone da otto o dieci tonnellate, per ognuna e per chilometro. . . . . »	0,309
Diritto fisso per locomotiva stradale o locomobile e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari (*) . . . . . »	1,55

(*) Se il trasporto deve percorrere linee di tre o più Amministrazioni, oltre il diritto fisso normale, si applica, per ciascuna Amministrazione intermedia, quello supplementare di L. 0,515 per veicolo, affusto, locomotiva, ecc.

AVVERTENZA.

Valgono, pei veicoli spediti a *piccola velocità*, le stesse avvertenze risultanti a pag. 17 e 18 per quelli spediti a *grande velocità*.

V. — *Vagoni congiunti.*	Basi di tariffa
Merci, materiali, veicoli, ecc , in vagoni congiunti della portata di otto o dieci tonnellate ciascuno – tassa minima per ogni vagone e per chilometro . . . . L.	0,309
Diritto fisso sul peso reale per tonnellata, e per ogni operazione di carico o di scarico . . . . . »	0,515
ferma l'applicazione dei diritti fissi precedentemente indicati per le Amministrazioni intermedie.	

AVVERTENZE.

1) Quando si rendano necessari pel trasporto vagoni di portata superiore alle dieci tonnellate, la *tassa minima per vagone* sarà aumentata di *un ottavo* per *ogni tonnellata* in più delle dieci.

2) È dovuta la tassa *sul peso* quando questa risulti superiore a quella minima *per vagone*.

VI. — *Piastre di corazzatura, grosse bocche da fuoco, caldaie di macchine ed altri grossi pesi indivisibili.*	Basi di tariffa
A) del peso rispettivo di oltre 10 fino a 20 tonnellate, da trasportarsi con carri delle Amministrazioni ferroviarie; per tonnellata e chilometro . . . . . L.	0,0618
B) del peso rispettivo di oltre 20 fino a 30 tonnellate, da trasportarsi con carri dell'Amministrazione della guerra o della marina; per tonnellata e per chilometro . . . . . »	0,0618
C) del peso rispettivo di oltre 30 fino a 40 tonnellate, da trasportarsi nel modo indicato alla lett. *B*; per tonnellata e per chilometro . . . . . »	0,0721
D) del peso rispettivo di oltre 40 tonnellate, da trasportarsi come alla lettera *B*; per tonnellata e per chilometro . . . . . »	0,0927

AVVERTENZA.

I prezzi suddetti sono da aumentarsi del 50 % ogniqualvolta i trasporti siano eseguiti con treni appositi (*facoltativi* o *speciali*). Uguale aumento è da farsi anche pei trasporti con treni ordinari, quando l'Amministrazione militare domandi che i termini di resa siano ridotti della metà, e le esigenze del servizio ferroviario lo consentano.

VII. — *Carri ferroviari speciali dell'Amministrazione militare viaggianti a vuoto sulle proprie ruote.*		Basi di tariffa
Per carro e chilometro.	del peso fino a 12 tonnellate . . . L.	0,206
	del peso da oltre 12 fino a 20 tonnel. »	0,309
	del peso da oltre 20 fino a 30 tonnel. »	0,412
	del peso da oltre 30 fino a 50 tonnel. »	0,721

AVVERTENZE.

Si considera come carro ferroviario *speciale* anche quello costituito da 2 carri (*Bogies*) riuniti da un *treno fisso* in ferro.

Nel computare per la tassazione il peso dei carri ferroviari speciali dell'Amministrazione militare *viaggianti a vuoto sulle proprie ruote* si aggiungerà al peso dei carri stessi quello degli attrezzi di loro dotazione.

I cannoni, le piastre di corazzatura e gli altri oggetti che si facessero trasportare sui detti carri saranno specificati sul documento di trasporto e per essi sarà dovuta la tassa sul peso, in base alla tariffa militare, in aggiunta a quella stabilita pel carro vuoto.

I detti carri vuoti saranno custoditi gratuitamente dalle Amministrazioni ferroviarie, senza responsabilità di sorta, in quelle stazioni che verranno d'accordo stabilite.

Il trasporto alla stazione di deposito e quello successivo all'altra stazione in cui i carri dovranno essere utilizzati dalle Amministrazioni della guerra o della marina, avrà luogo in base alla presente tariffa.

L'untura di tali carri è sempre a carico delle Amministrazioni ferroviarie.

Le riparazioni sono fatte a cura ed a spese delle Amministrazioni della guerra e della marina. Se queste però lo richiedano, tali riparazioni devono essere fatte dalle Amministrazioni ferroviarie colla possibile sollecitudine (fuorchè si tratti di lavori pei quali non abbiano i mezzi necessari) con diritto al rimborso delle spese.

Se le Amministrazioni della guerra o della marina fanno eseguire, con carri ferroviari propri, trasporti di pesi indivisibili maggiori di 40 tonnellate, debbono rimborsare integralmente all'Amministrazione ferroviaria le spese occorrenti per riparare i guasti eventualmente prodotti alla via da rottura di assi o sviamento di carri e quelle per rimettere in circolazione il treno.

Treni appositi.

	Basi di tariffa	
	G. V.	P. V.
Prezzo minimo per treno-chilometro (1) . . . . L.	4,64	4,12
Tassa minima per treno (1) . . . . . »	69,60	61,80

Per ogni treno apposito approntato e non utilizzato . . . L. 40,00

Corse speciali attraverso lo stretto di Messina per trasporto di persone.

Prezzo minimo per ogni corsa speciale di sola andata attraverso lo stretto di Messina, anche se in prosecuzione di treno apposito . . . . . L. 69,60 (1)

Diritto fisso per ogni corsa speciale attraverso lo stretto di Messina . . . . . » 46,40 (2)

Per ogni corsa speciale predisposta e non effettuata . . » 40,00

Veicoli ferroviari approntati e non utilizzati.

Per ogni vettura approntata e non utilizzata . . . . L. 10,00

Per ogni vagone approntato e non utilizzato . . . . » 5,00

Quando trattasi di veicoli approntati pei treni ordinari la tassa è dovuta per tutti i veicoli non utilizzati; invece pei veicoli approntati per i treni appositi, i primi tre non utilizzati sono esenti da questa tassa.

(1) Questo prezzo minimo è applicabile solo quando le tasse stabilite per ciascuna categoria di trasporto diano complessivamente un prodotto minore.

(2) Questo diritto fisso è dovuto in ogni caso, e quindi anche quando non è applicabile il prezzo minimo per corsa.

ALLEGATO N. 3
(§ 8 del Regolamento)

TASSE DI TRASBORDO *ed altre speciali pel passaggio dello stretto di Messina, da computarsi in aggiunta ai prezzi normali di tariffa.*

SPECIFICAZIONE DELLE TASSE	Cani da guerra	Biciclette e bicicli spediti come bagaglio	Bagagli merci materiali ecc. a G. V.	Merci materiali ecc. a P. V.	Quadrupedi in vagoni-bestiame o scuderia a G. o P. V.	VEICOLI trasportati sul vagone per domanda del mittente	VEICOLI scaricati dal vagone a 4 ruote	VEICOLI scaricati dal vagone a 2 ruote	VEICOLI speciali circolanti sulle proprie ruote
	per capo	per macchina	per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg.		per capo	per ognuno			per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg.
	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
via Reggio Calabria									
Tassa di trasbordo	0.10	0.10	2.00 (1)	2.00 (1)	3.00	20.00	10.00	5.00	2.00
via Villa San Giovanni.									
Tassa di trasbordo	0.10	0.10	2.00	—	—	—	—	—	—
Tassa pel trasporto dalla stazione di Villa S. Giovanni al punto di approdo, o viceversa, comprese le operazioni di imbarco e sbarco	0.05	0.15	5.00 (2)	—	—	—	—	—	—

(1) Attualmente, non essendo stabilite, per il servizio traverso lo stretto di Messina, corse ordinarie per esclusivo servizio di merci, i trasporti delle merci pericolose e nocive della categoria 7ª gruppo 3° e delle categorie 12ª, 13ª e 14ª, si trasportano con barche, verso l'applicazione della sovratassa di L. 10 per tonnellata divisibile per quintale, in aggiunta alla tassa di trasbordo.

(2) Tassa minima per spedizione: L. 0,45. — ***Fino a nuovo avviso non sono accettati in servizio cumulativo colli di bagaglio di peso indivisibile superiore a 100 chilogrammi.***

AVVERTENZE. — Valgono anche per questi trasporti le speciali disposizioni contenute nel capo XVII delle Tariffe e condizioni per i trasporti del pubblico.

Firmati all'originale:

Per il Ministero della Guerra
SOBRERO FERDINANDO, M. Generale.

Per la Società per le SS. FF. Meridion. Rete Adriatica
Ing. FRANCESCO BENEDETTI.

Per il Ministero della Marina
GIOVANNI MOSSINI.

Per la Società per le SS. FF del Mediterraneo
SIGISMONDO Ing. FERRARI.

Per il R. Ispettorato Generale dell' Esercizio delle SS. FF.
I. CALVORI.

Per la Società per le SS. FF. della Sicilia
E. SCIALOJA.

Società per le Strade Ferrate Meridionali — Rete Adriatica:
Approvato dal Consiglio d'Amministrazione nell'adunanza dell'8 gennaio 1903.

Il Consigliere di turno: G. CINI.

Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo:
Approvato dal Comitato nella seduta n. 717 del 9 gennaio 1903.

L'Amministratore: M. MASSA

Società Italiana per le Strade Ferrate della Sicilia:
Approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 1902.

Il Presidente: PRINCIPE DI SCALEA.

Visto d'ordine di S. M.:

Il Ministro della Guerra
OTTOLENGHI.

Il Ministro della Marina
E. MORIN.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
N. BALENZANO

N. **22**. — TRASPORTI. — **Nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie** (1). — 20 gennaio.

In dipendenza dell'atto addizionale 18 dicembre 1902 alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie (*Atto* 21 1903) si approva e si pubblica un nuovo regolamento che abroga quello in data 15 luglio 1890, nonchè la relativa Istruzione 1° agosto 1890 (2).

Col nuovo regolamento, che entrerà in vigore il 1° febbraio p. v., si sono riordinate tutte le disposizioni esistenti in materia, conformandole, per quanto possibile ed a scopo di semplificazione, alle condizioni pei trasporti ordinari, nonchè alle tariffe e norme per l'applicazione della *Concessione speciale C* (*Atto* 117-902).

Per la esatta applicazione delle nuove disposizioni si accenna qui appresso alle principali innovazioni, e si danno taluni schiarimenti.

I. — Viaggiatori

Tariffe.

§ 1. — *Tariffa militare e tariffa differenziale.*

Nel nuovo regolamento venne mantenuta la *tariffa militare* fin qui in vigore. Invece la tariffa ridotta del 50 per cento è stata soppressa e sostituita dalla *tariffa differenziale dal 40 al 60 per cento*, già vigente per la concessione speciale *C* (*Atto* 117-902).

I prezzi di trasporto a *tariffa militare* e a *tariffa differenziale* sulle linee delle grandi reti risultano dalla parte 1ª del nuovo prontuario (febbraio 1903) che abroga quello — edizione settembre 1900 — diramato con l'*Atto* 59 del 1901. I prezzi pei trasporti sulle linee delle ferrovie secondarie che applicano in tutto il nuovo regolamento (All. n. 1, parte 2ª Reg.) e sulle linee *ad esercizio economico* sono contenute nella parte 3ª del prontuario stesso.

§ 2. — *Arrotondamento dei prezzi di trasporto.*

L'arrotondamento di 5 in 5 centesimi dei prezzi di trasporto si eseguirà sempre per persona, anche quando trattisi di mo-

(1) Del presente *Atto* saranno mandati un estratto a ciascun comando ed ufficio e due a ciascun corpo, a ciascun stabilimento ed a ciascuna direzione. Le dette autorità custodiranno tali estratti insieme al nuovo regolamento cui quest'*Atto* si riferisce.

(2) Le norme per la richiesta di tale regolamento all'Ufficio d'Amministrazione di personale militari vari risultano dalla Circolare n. 216 del *Giornale militare* del 1902.

vimenti collettivi di truppa. Sono per conseguenza abrogati gli *Atti* 237 del 1900 e 48 del 1901. Le domande di rimborso già presentate si considereranno come non avvenute.

§ 3. — *Tratti di confine.*

Le stazioni internazionali di confine sono autorizzate a rilasciare biglietti a tariffa *militare* o *differenziale* per destinazioni italiane, ma col computo, in aggiunta ai rispettivi prezzi, delle quote speciali spettanti alle ferrovie estere pel percorso fra il punto di confine e la stazione internazionale, quando questa è situata in territorio estero (Modane, Ala, Pontafel e Cormons).

Ugualmente faranno le stazioni italiane pei viaggiatori diretti all'estero.

Le quote dovute alle società ferroviarie sono le seguenti:

TRATTI DI CONFINE			QUOTE INDIVIDUALI					
da	a		Per adulti			Per ragazzi dai 3 ai 7 anni		
o viceversa			I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe
Bardonecchia *confine*	Modane *stazione*		1,35	0,90	0,60	0,65	0,45	0,30
Peri *confine* . . .	Ala .	treni diretti .	1,60	1,30	—	0,80	0,65	—
		treni omnibus	1,30	1,00	0,60	0,65	0,50	0,30
Pontebba	Pontafel.		0,15	0,10	0,10	0,15	0,10	0,10
Cormons *confine*	Cormons *stazione*		0,15	0,10	0,05	0,15	0,10	0,05

VIAGGI A TARIFFA MILITARE.

§ 4. — *Prezzi minimi per i viaggi con treni diretti.*

Pei viaggi da farsi — in tutto o in parte — con treni diretti, i *prezzi minimi* per persona sono stati modificati come segue (§ 10 Reg.):

L. 2,00 per la 1ª classe, oltre il bollo
» 1,50 » » 2ª » »
» 1,00 » » 3ª » »

Nei casi di viaggi che hanno luogo promiscuamente con treni diretti, accelerati, omnibus e misti i detti prezzi minimi

si riferiscono all'intera percorrenza e non soltanto alla parte di essa che viene fatta coi treni diretti.

§ 5. — *Nuove categorie di persone ammesse a viaggiare a tariffa militare.*

Fra le persone ammesse a viaggiare a tariffa militare (§ 17 Reg.) sono comprese le nuove categorie seguenti:

a) ufficiali in disponibilità, aspettativa o posizione ausiliaria che si recano per cura negli stabilimenti sanitari militari e ne ritornano (§ 17-*b*);

b) aspiranti ammissibili all'Accademia militare o navale od alla Scuola militare di Modena (§ 17-*f*);

c) allievi delle scuole inferiori della regia marina ed aspiranti alle scuole stesse, nonchè all'arruolamento volontario nel corpo R. equipaggi (§ 17-*h*);

d) aspiranti al volontariato come allievi carabinieri, come musicanti, come maniscalchi, ecc. (§ 17-*i*);

e) personali di servizio ed operai e lavoranti borghesi *aventizi* dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per motivi di servizio; operai e lavoranti borghesi delle amministrazioni della guerra e della marina per raggiungere il domicilio eletto in seguito a cessazione dal servizio (§ 17-*l*);

f) famiglie degli operai e lavoranti borghesi suddetti, nei viaggi per trasferimento o per raggiungere il domicilio eletto in caso di cessazione dal servizio o di morte del rispettivo capo (§ 17-*q*);

g) militari, anche se riformati, divenuti dementi o infermi, per il viaggio che dovessero compiere in *compartimento separato* per recarsi in uno stabilimento di cura o per essere restituiti alle proprie famiglie (§ 17-*m*);

h) vivandieri civili effettivi dei corpi e loro famiglie in viaggio per motivi di servizio (§ 17-*p*).

È stata poi resa definitiva la concessione della tariffa militare alle categorie seguenti:

i) inscritti di leva di terra e di mare per il viaggio dal comune di residenza alla sede del consiglio di leva e, se residenti all'estero, per il viaggio dalla stazione di confine o dal porto di sbarco a detta sede — e viceversa —; tutti poi per i viaggi che dovessero compiere per recarsi in un ospedale militare e per farne ritorno (§ 17-*n*). Pei viaggi degli inscritti di leva di terra è poi stato tolto l'obbligo, fin qui esistito, del pagamento contemporaneo delle due corse di andata e di ritorno,

cosicchè, d'ora innanzi, tutti gli inscritti di leva — di terra e di mare — effettueranno viaggi di corsa semplice;

l) ufficiali e militi della Croce Rossa specificati nell'elenco allegato n. 5 al regolamento, viaggianti collettivamente od isolatamente *per conto ed a spese delle amministrazioni militari* (§ 17-*o*).

§ 6. — *Viaggi in 1ª classe degli ufficiali subalterni.*

Gli ufficiali subalterni e gli impiegati loro equiparati, i quali sin qui potevano prender posto nella 1ª classe dei soli treni accelerati, omnibus e misti, sono stati ammessi anche nella 1ª classe dei treni diretti (§§ 22 e 23 Reg.). La loro ammissione nella 1ª classe dei treni *direttissimi* è limitata ai casi ed alle condizioni risultanti dal § 23 del regolamento.

§ 7. — *Passaggi di classe nei treni appositi.*

È stato ammesso che nei viaggi *con treni appositi* il comandante della truppa possa fare occupare dagli ufficiali inferiori i posti di 1ª classe rimasti disponibili, e dai sottufficiali i *compartimenti interi* di 2ª classe, che risultassero eccedenti, senza che sia dovuto alla ferrovia supplemento di prezzo (§ 24 Reg.).

§ 8. — *Fermate intermedie.*

È stata estesa ai viaggi a tariffa militare la facoltà delle fermate intermedie concesse al pubblico (§ 49 Reg.).

§ 9. — *Famiglie dei sottufficiali nei treni diretti.*

Le famiglie dei sottufficiali in viaggio per motivi di servizio sono state ammesse anche nella 2ª classe dei treni diretti (§ 33 Reg.).

VIAGGI A TARIFFA DIFFERENZIALE.

§ 10. — *Persone ammesse al trasporto a tariffa differenziale.*

La tariffa differenziale, oltre che alle persone che godevano della riduzione del 50 %, è accordata anche alle seguenti (§ 18 Reg.):

a) moglie e figli dei caporali e soldati che hanno contratto matrimonio sotto le armi, nei viaggi *per loro conto particolare* (§ 18-2°).

b) allievi *non arruolati* dei collegi militari, *viaggianti isolatamente* (§ 18-3°);

c) operai e lavoranti borghesi e loro famiglie (moglie e figli minorenni) in viaggio *per conto particolare* (§ 18-4°);

d) soci del tiro a segno nazionale per i viaggi in caso di esercitazioni e di gare (§ 18-5°);

e) custodi di bestiame, non militari (§ 19-*d*, nota 2).

§ 11. — *Modalità d'applicazione.*

In conformità a quanto è già in vigore pei viaggi degli impiegati governativi (*Atto* 117-1902) è stato stabilito quanto segue:

a) il prezzo minimo di L. 0,50, oltre il bollo, per ogni biglietto individuale o collettivo (§ 10 Reg.);

b) la validità di 20 giorni dei biglietti di viaggio, con facoltà di fare quattro fermate intermedie (la cui durata può essere stabilita a volontà del viaggiatore entro i limiti di tale validità) qualunque sia il percorso del viaggio (§ 49 Reg.);

c) l'uso di libretti a scontrini pei viaggi delle persone di famiglia degli ufficiali (§ 102 Reg.).

Inoltre è stata convenuta l'ammissione delle famiglie degli ufficiali subalterni anche nella 1ª classe dei treni diretti e direttissimi, e delle famiglie dei sottufficiali, in viaggio per conto particolare, nella 2ª classe dei detti treni (§ 34 Reg.).

DISPOSIZIONI DIVERSE.

§ 12. — *Vie facoltative.*

I viaggi che possono farsi per una via diversa dalla normale risultano dall'allegato 14 al regolamento.

La via facoltativa deve sempre essere indicata dai viaggiatori sui documenti di trasporto.

§ 13. — *Limitazioni nell'uso dei treni e delle classi.*

L'ammissione nei treni e nelle classi delle persone viaggianti a *tariffa militare* od a *tariffa differenziale* è sempre subordinata alle esclusioni ed alle limitazioni risultanti dagli orari ufficiali delle strade ferrate, nonchè a quelle altre che, pei *treni speciali*, fossero stabilite di volta in volta.

§ 14. — *Smarrimento dei biglietti di viaggio.*

Col § 51 del nuovo regolamento sono state estese a tutte le persone fruenti della tariffa militare o di quella differenziale le norme vigenti pel pubblico in caso di smarrimento dei biglietti di viaggio.

È fatta eccezione soltanto pei trasporti dei militari di truppa, pei quali, come in passato, valgono le norme speciali di cui al citato paragrafo.

§ 15. — *Domestiche-parenti dei sottufficiali.*

Le società ferroviarie hanno ammesso che possano fruire della tariffa ridotta, concessa alle famiglie, le persone di servizio dei sottufficiali, che sono anche loro parenti, senza avere però uno dei gradi di parentela stabiliti dal § 19 del regolamento. Pei viaggi di tali persone debbono figurare sulle *richieste* la qualità di domestica e il grado di parentela col sottufficiale. Sulla richiesta mod. *B* detta indicazione sarà inscritta a tergo.

Come documento d'identità personale deve essere prodotta la tessera di riconoscimento portante parimente la qualità di domestica ed il grado di parentela col sottufficiale ed inoltre la dichiarazione seguente, firmata dal comandante di corpo, capo d'ufficio ecc. e munita del bollo:

« *Nello stato di famiglia del sottufficiale* . . . . . .
. . . . . *non è inscritta altra persona di servizio* ».

II. — Bagagli.

§ 16. — *Destinazione dei bagagli.*

Fermo il principio che all'atto della spedizione del bagaglio, i viaggiatori debbono esibire il biglietto di viaggio, è stato concesso che il bagaglio possa essere spedito ad una stazione precedente o susseguente quella di destinazione del biglietto (nota 1 al § 56 del Reg.).

§ 17. — *Colombi viaggiatori.*
Aumento di tassa per i treni diretti od accelerati.

L'aumento rispettivamente del 50 e del 25 % (che si computa sull'intera percorrenza) delle tasse di porto nelle spedizioni di merci a grande velocità, da farsi in tutto o in parte con treni *diretti* od *accelerati*, è stato esteso alle spedizioni di colombi viaggiatori eseguite come bagaglio con detti treni (§ 57 Reg.).

§ 18. — *Strumenti di precisione ed altri.*

Il diritto al trasporto a tariffa militare come bagaglio degli strumenti necessari per i lavori geodetici e simili è stato esteso agli strumenti che occorrono ai capi tecnici nonchè ai ra-

gionieri geometri del genio per eseguire i lavori di cui sono incaricati. È poi stato convenuto che le cassette contenenti strumenti di precisione debbano tassarsi in base al peso dichiarato dal mittente, senza che occorra fare il riconoscimento del peso stesso (§ 62 Reg.).

§ 19. — *Abolizione del limite di percorrenza.*

È stata abolita la disposizione secondo la quale i bagagli delle famiglie dei militari, nei viaggi per conto particolare, potevano essere tassati a tariffa militare solo quando venivano spediti ad una distanza di almeno 100 km.

§ 20. — *Nuove categorie di persone ammesse al trasporto del bagaglio.*

La facoltà di spedire il bagaglio a tariffa militare è poi stata estesa:

a) agli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, nei viaggi compensati con indennità (§ 63 Reg.);

b) ai ragazzi dai 3 ai 7 anni appartenenti alle famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali (§ 66 Reg.).

§ 21. — *Variazioni nella competenza di bagaglio.*

La concessione del trasporto del bagaglio a tariffa militare ha subito talune variazioni nei limiti di peso assegnati alle varie categorie di militari ed alle rispettive famiglie, come risulta dalla tabella allegato n. 8 e dal § 66 del regolamento.

§ 22. — *Libretti pel bagaglio delle famiglie degli ufficiali*

Pel trasporto del bagaglio delle *famiglie degli ufficiali* sono stati adottati libretti a scontrini analoghi a quelli in uso per gli ufficiali.

§ 23. — *Prontuario dei prezzi pei bagagli, per le biciclette ed i cani da guerra.*

I prezzi pel trasporto del bagaglio e quello — come bagaglio — delle biciclette e dei cani da guerra risultano dalla parte 2ª del prontuario di cui al § 1.

III. — Quadro riassuntivo delle disposizioni concernenti i viaggiatori ed i bagagli.

§ 24. — Per rendere più facile l'applicazione delle disposizioni concernenti i viaggiatori ed i bagagli si pubblica un quadro riassuntivo, il quale permette di rilevare prontamente le varie prescrizioni sulla materia (1).

IV. — Merci, quadrupedi, veicoli, ecc.

§ 25. — *Prontuario dei prezzi.*

Per l'applicazione delle tasse ai trasporti di merci, quadrupedi, veicoli ecc., sulle linee delle grandi reti vale la parte 2ª del prontuario di cui all'articolo 1. Le tasse dei trasporti non comprese nel prontuario stesso (esplosivi in carri da polvere, esplosivi della categoria 12ª, locomobili, automobili, ecc.), nei pochi casi in cui occorra determinarle, dovranno computarsi di volta in volta in base ai prezzi risultanti dall'allegato n. 2 al regolamento.

Pei trasporti medesimi sulle ferrovie secondarie continua a valere il prontuario 1° agosto 1890.

§ 26. — *Pagamento delle tasse.*

Di regola il pagamento delle tasse e dei diritti accessori deve essere fatto alla stazione di partenza. È stato però ammesso che il pagamento possa aver luogo eccezionalmente in arrivo, nei casi e con le modalità specificati dal § 16 del regolamento.

§ 27. — *Applicabilità delle tariffe del pubblico.*

Essendo consentito di fruire della tariffa più favorevole (§ 8 Reg.), le amministrazioni militari calcoleranno accuratamente, di volta in volta, se sia più conveniente la tariffa militare o quelle *speciali* pel pubblico prima di apporre alcuna indicazione sui documenti di trasporto, poichè la richiesta di queste ultime dà senz'altro diritto alle stazioni ferroviarie di applicarle, anche se meno vantaggiose, per gli speditori, di quella militare.

All'uopo si riportano nell'allegato 1 al presente *Atto* le tariffe di cui più frequente ricorre l'applicazione.

---

(1) Per la richiesta di tale pubblicazione vedasi la Circolare al n. 216 del *Giornale militare* del 1962.

§ 28. — *Tasse minime per vagone.*

Il § 11 del regolamento fissa nuovi criteri circa le *tasse minime a vagone* pei trasporti di materiali e di veicoli, e stabilisce i casi in cui sono dovute. Le stazioni devono attestare sui documenti di trasporto la completa occupazione del vagone.

Le tasse minime di cui sopra si riferiscono esclusivamente a carri della portata di 8 o 10 tonnellate; quindi se lo speditore creda utile domandare o sia necessario impiegare pel trasporto vagoni di portata maggiore, le precitate tasse minime si debbono aumentare di un ottavo per ogni tonnellata di portata in più delle 10 (§ 12 Reg.).

Ad esempio: per un trasporto a piccola velocità di oggetti di casermaggio alla rinfusa, del peso di chilogrammi 4800, pel quale fosse *richiesto* o *necessario* un vagone da 12 tonnellate, e la distanza da percorrere fosse di 300 chilometri, il confronto da farsi per determinare la tassa sarà il seguente:

Tassa sul peso:

Per km. 300. Prezzo per tonn.	L. 18,025 × 4,800 =	L.	86,52
Diritto fisso.	» 0,03 × 4,800 =	»	4,944
Bollo		»	0,05
	Totale (arrotondato)	L.	91,55

Tassa minima per vagone:

L. $\frac{0,309 \times 2}{8}$ = ...	0,07725		
L. 0,309 + 0,07725 = . .	0,38625		
L. 0,38625 × km. 300 = ...		L.	115,875
Diritto fisso come sopra		»	4,944
Bollo		»	0,05
	Totale (arrotondato)	L.	120,90

Sarà da applicarsi per conseguenza quest'ultima tassa.

§ 29. — *Tassazione del pane.*

È stata resa definitiva la tariffa provvisoria grande velocità pel *pane* spedito direttamente dai panifici militari sulle linee delle grandi reti e su quelle secondarie comprese nell'elenco All. n. 1. parte 2ª al regolamento. A tali trasporti è applicabile la metà delle tasse di porto, che il prontuario di cui al § 25 fissa per le merci spedite *a grande velocità*.

§ 30. — *Tassazione delle masserizie e degli effetti d'uso.*

Il trasporto delle masserizie e degli effetti d'uso degli ufficiali, dei militari di truppa e delle rispettive famiglie potrà, d'ora innanzi, aver luogo, nei casi di trasferimento specificati dal § 82 del regolamento, ai prezzi ed alle condizioni della *tariffa militare*, anche a *piccola velocità* (1).

Non sono ammessi al trasporto a tariffa militare le masserizie e gli effetti d'uso rinchiusi in furgoni.

§ 31. — *Tassazione delle merci voluminose.*

A differenza di quanto fin qui era stabilito per le merci voluminose le quali, suscettibili o no di compressione, erano da tassarsi coll'aumento del 50 % sulla tariffa militare, ogni qualvolta il loro peso era inferiore ai 150 chilogrammi per metro cubo, da ora innanzi, in virtù della disposizione introdotta nel nuovo regolamento (§ 13) varranno, anche pei trasporti militari, gli stessi criteri vigenti pei trasporti del pubblico.

Per l'applicazione di tale disposizione le amministrazioni militari, quando la spedizione è composta di colli, casse, botti, ecc., indicheranno sempre i dati di misurazione, qualunque sia il genere od il materiale da trasportarsi.

Di regola, le casse vuote, nuove od usate, pel trasporto di vettovaglie, materiali, ecc., non sono considerate come materiale voluminoso e quindi le tasse di porto non sono soggette all'aumento del 50 %. Però sui documenti di trasporto devesi sempre specificare l'uso cui le casse sono destinate. Esempio: *cassa vuota nuova (od usata) mod. 1883 pel trasporto di galletta.*

(1) Pei trasporti di masserizie e di effetti d'uso in quantità tale da non richiedere un intero vagone la tariffa militare piccola velocità è sempre più conveniente di quella speciale per il pubblico. Se invece occorra un intero vagone (dal che viene la tassa minima di lire 0,309 per vagone della portata di 8 o 10 tonnellate e per chilometro, applicabile alle spedizioni dell'Amministrazione militare) necessita stabilire di volta in volta il confronto fra la tariffa militare e quella speciale 111 *C* valevole per il pubblico, che impone un minimo di peso tassabile.

In ogni caso per le masserizie che rimanessero dopo l'occupazione di uno o più vagoni completi conviene sempre l'applicazione della tariffa militare.

§ 32. — *Carico e scarico delle merci spedite a piccola velocità.*

Le operazioni di carico e scarico delle merci e dei materiali spediti a piccola velocità debbono essere effettuate dalle amministrazioni ferroviarie, con l'applicazione del relativo diritto fisso di L. 1,03 per tonnellata (§ 83 Reg.). Siccome però talvolta si fanno acquisti di *grano, avena, fieno e paglia* coll'obbligo, da parte del venditore, della *consegna su vagone* nella stazione di partenza, le Società ferroviarie hanno ammesso, *in via di eccezione*, che l'operazione di *carico* possa essere fatta dal venditore stesso. In questo caso il diritto fisso per tale operazione è ridotto a L. 0,165 per tonnellata, di guisa che il diritto fisso normale di L. 1,03 per tonnellata, stabilito per tutte e due le operazioni di carico e scarico, risulta di L. 0,68 (0, 165 + 0, 515).

§ 33. — *Tassazione dei quadrupedi a grande velocità ed a vagone completo.*

I criteri per la tassazione dei quadrupedi spediti *a vagone completo* ed a *grande velocità* sono stati sostanzialmente modificati. La tassa a vagone, finora dovuta nella misura di L. 0,406 per ogni vagone di qualsiasi portata, venne elevata a L. 0,45675, nella considerazione che quale vagone tipo normale pel trasporto dei quadrupedi è stato adottato quello da 12 tonnellate, colla facoltà al mittente di caricarvi qualunque numero di quadrupedi. Le stazioni debbono quindi fornire per le spedizioni a vagone completo e sinchè ne hanno disponibili vagoni da 12 tonnellate. Solo quando non vi siano disponibili vagoni di tale portata, l'amministrazione ferroviaria ha facoltà di adoperarne altri da 8 o 10 tonnellate; ma in questo caso le sarà dovuta la tassa di L. 0,406 per ogni vagone e chilometro.

In dipendenza di ciò — fino a nuova disposizione — anche pei trasporti di quadrupedi di ufficiali nei movimenti collettivi — da farsi con vagoni da 12 tonnellate — è sospesa la facoltà, accordata dal § 49 — ultimo capoverso — del *Regolamento sul servizio dei trasporti in tempo di pace*, di assegnare sei capi per ogni vagone.

Di regola la domanda del vagone è fatta per le spedizioni di più di 7 capi; solo in tal caso gli speditori richiederanno il numero dei vagoni occorrenti e pagheranno la tassa *a vagone* per ogni vagone occupato (qualunque sia il numero dei capi caricativi), eccettuato l'ultimo vagone per il quale

sarà applicata la tariffa *per capo*, accennata nel paragrafo seguente, se il suo carico non superi il numero di 7 quadrupedi.

Per maggior chiarezza vedansi i seguenti esempi:

1° Trasporto a grande velocità di 56 cavalli (di ufficiali e truppa) per il percorso di 200 chilometri, caricati e comunque ripartiti in 8 vagoni, dei quali 4 da 12 tonnellate e 4 da 10 tonnellate; nell'ultimo vagone (da 10 tonnellate) sono contenuti 2 capi.

Tassa per 4 vagoni da 12 tonnellate:		
L. 0,45675 × 4 × 200 km. = . . .	L.	365,40
Id. per 3 vagoni da 10 tonnellate:		
L. 0,406 × 3 × 200 km. = ...	»	243,60
Tariffa a capo per la rimanenza di 2 capi:		
L. 0,0812 × 2 × 200 km. = ...	»	32,48
Disinfezione	»	8,00
Tassa di bollo per 8 spedizioni . . .	»	0,40 (1)
Totale (arrotondato)	L.	649,90

2° Trasporto a grande velocità di 26 cavalli (di ufficiali e truppa) per il percorso di 200 chilometri, caricati in 4 vagoni, di cui 2 da 12 tonnellate e 2 da 8 o 10 tonnellate; nei 2 vagoni da 12 tonnellate sono caricati 8 capi per vagone; negli altri due sono caricati 5 capi per vagone.

Tassa per 2 vagoni da 12 tonnellate:		
L. 0,45675 × 2 × 200 km. = . . .	L.	182,70
Tassa per 1 vagone da 8 o da 10 tonnellate (da ritenersi completo benchè vi siano caricati 5 soli capi, i quali non rappresentano la *rimanenza*):		
L. 0,406 × 200 km. = ...	»	81,20
Tassa per la rimanenza di 5 capi (ultimo vagone):		
L. 0,058 × 5 × 200 km. = ...	»	58,00
Disinfezione	»	4,00
Tassa di bollo per 4 spedizioni . . .	»	0,20 (1)
Totale	L.	326,10

Perchè si possano controllare gli assegni di trasporto le amministrazioni militari avranno cura di specificare nel quadro *D*

(1) Qualora però il trasporto fosse al seguito delle truppe (movimento collettivo) la tassa di bollo sarà di L. 0 05, essendo in tal caso sufficiente una sola nota di spedizione. (§ 105 Regolamento).

del foglio di viaggio mod. 203 la portata ed il numero dei vagoni impiegati, e come furono distribuiti i quadrupedi in ciascun vagone. Qualora il carico di questi sia fatto con un numero di capi minore di quello di cui il vagone, secondo la portata, è capace sarà necessario giustificarlo con dichiarazioni da porsi a corredo del modello predetto. Mancando tali giustificazioni, o se queste non siano sufficienti, la maggiore spesa sostenuta dall'amministrazione militare sarà addebitata alle persone preposte al carico od a chi lo ordinò.

§ 34. — *Tassazione dei quadrupedi per capo.*

In dipendenza di tutto quanto precede, la tariffa *per capo* è da applicarsi solamente alle *rimanenze* ed alle spedizioni isolate di non più di 7 quadrupedi, eccetto che lo speditore, nel suo interesse, richieda di avere il vagone a sua esclusiva disposizione, nel qual caso pagherà la tassa *a vagone* anche se trattasi di un solo capo.

Quindi per tali rimanenze e spedizioni isolate lo speditore si asterrà, eccezione fatta soltanto pel caso ora detto, dal domandare sui documenti di trasporto *il vagone,* poichè tale domanda è sufficiente per denotare l'ESCLUSIVA DISPOSIZIONE del vagone stesso e dar diritto alla ferrovia di riscuotere le tasse *a vagone completo* (§ 70 Reg.).

Per le spedizioni di quadrupedi, non a vagone completo, aventi una stessa destinazione, le Società ferroviarie si sono riservate la facoltà di far caricare in ciascun vagone quel numero di capi di cui è capace, quantunque costituenti spedizioni presentate da diversi mittenti.

Per conseguenza, ad evitare che sia applicata — con danno dell'amministrazione militare e senza alcun vantaggio per gli speditori — la tassa per uno, due o tre capi, ad ogni spedizione di cavalli, le autorità militari raggrupperanno tutti indistintamente i quadrupedi (anche se appartenenti ad ufficiali diversi) che siano diretti ad una medesima località, producendo così all'amministrazione ferroviaria un solo documento di trasporto per l'intera spedizione.

§ 35. — *Foraggi, bardature, ecc. caricati coi quadrupedi.*

I foraggi, le bardature e gli oggetti di scuderia, anche se caricati nei vagoni coi cavalli e muli, nella quantità ammessa al trasporto gratuito (chilogrammi 40 per cavallo o mulo d'ufficiale e chilogrammi 30 per cavallo o mulo di truppa) dovranno, d'ora

innanzi, non solo essere sempre dichiarati nei documenti di trasporto per quantità e qualità, ma eziandio presentati alle stazioni di partenza per la loro verificazione e pesatura, affinchè, ad evitare successive contestazioni e l'applicazione delle sopratasse (§§ 78 e 79 Reg.), sia stabilita l'eventuale eccedenza da tassarsi a tariffa militare e sia accertato che gli oggetti da trasportarsi sono solamente quelli che, a norma dei §§ 75 e 76 del regolamento, possono essere caricati nel vagone coi quadrupedi.

§ 36. — *Tassazione dei veicoli.*

Importanti modificazioni sono state apportate sia alla tariffa sia alle condizioni di trasporto dei veicoli.

Si è riordinata e completata la *tabella* dei veicoli, includendovi quelli che non figuravano nel regolamento del 1890. Vi si sono inclusi altresì quelli di proprietà della Croce Rossa, poichè quando vengono spediti per conto ed a spese delle amministrazioni militari è loro applicabile la tariffa militare.

Ogni veicolo è contradistinto nella nuova *tabella* (allegato 10 al regolamento) (1) da un numero d'ordine (col. 1), il quale, deve essere sempre indicato dal mittente sui documenti di trasporto tanto militari (richiesta mod. *C*, parte 3ª) quanto ferroviari e serve a precisare il veicolo ed a facilitare quindi il còmpito di chi è preposto all'accettazione, alla tassazione ed alla riconsegna di siffatte spedizioni.

Poichè la nuova *tabella* comprende anche veicoli di peso rilevante, che non figuravano in quella precedente, si è stabilito (§ 88 Reg.) che dev'essere applicata la tassa *sul peso*, in base alla tariffa dei materiali a grande od a piccola velocità (coll'applicazione, ove occorra, della relativa tassa minima *per vagone*), ogni qual volta questo modo di tassazione dia un prodotto maggiore della tassa calcolata in base alla tariffa dei veicoli sia *a numero* che *minima*.

Valgano all'uopo i seguenti esempi:

1° Trasporto a piccola velocità ed a 100 chilometri del carro affusto d'assedio ridotto per obici da 210, a 4 ruote (n. 47 d'ordine dell'allegato n. 10) che, munito di cannone (carico di dotazione regolamentare), pesa chilogrammi 5820. — Ado-

(1) Questa nuova tabella viene pubblicata in fascicolo a parte, e sarà da richiedersi dalle sole amministrazioni che hanno in consegna veicoli od affusti o che ne eseguiscono la spedizione. (Circolare n. 9 del *Giornale militare* 1903).

perato vagone da 10 tonnellate; carico e scarico eseguiti dai militari.

Tariffa dei veicoli:

Prezzo per veicolo col caricamento di dotazione regolamentare L. 0,1236 per chilometro. Però la tassa minima essendo di L. 0,206 per vagone e chilometro, evidentemente è da applicarsi quest'ultima — e quindi si ha:

L. 0,206 × 100 km. = ...	L. 20,60
Bollo	» 0,05
Totale	L. 20,65

Tariffa delle merci:

Prezzo per tonn. e km. L. 0,0618 × 100 × 5,820 = ...	L. 35,967
Bollo	» 0,05
Totale (arrotondato)	L. 36,05

È dovuto quest'ultimo importo; però se il carro affusto fosse di forma o dimensioni tali da non permettere il carico nel vagone di un altro veicolo consimile — la qual cosa darebbe diritto a ritenere il vagone completo (§ 11, *a*) — la tassa sarebbe invece quella minima per vagone, stabilita pei materiali, se questa risultasse superiore alla tassa *sul peso*.

2° Trasporto a piccola velocità ed a 200 chilometri di due carri affusto d'assedio, composti dell'avantreno e dell'affusto (n. 44 d'ordine dell'allegato 10) senza carico di dotazione regolamentare, ma con le parti di ricambio e gli accessori; caricati in un vagone da 12 tonnellate richiesto dal mittente o necessario pel trasporto. Peso di ciascun carro completo, chilogrammi 1790 (505 + 1285), come da colonna 6 dell'allegato 10 — carico e scarico eseguiti dai militari.

Tariffa dei veicoli:

L. 0,0824 per veicolo × 2 = 0,1648, con la tassa minima però di L. 0,206 per vagone aumentata di 2/8 perchè richiesto o necessario un vagone da 12 tonnellate:

Quindi L. 0,206 + L. $\frac{0,206 \times 2}{8}$ = L. 0,2575.

L. 0,2575 × 200 km. = ...	L. 51,50
Bollo	» 0,05
Totale	L. 51,55

Tariffa dei materiali:

Kg. 1790 per veicolo × 2 = kg. 3580.

Prezzo di una tonn. di materiali a 200 km.

L. 12,36 × 3,580 = ... L. 44,248

Bollo . . . . . » 0,05

Totale (arrotondato) L. 44,30

È dovuta la tassa di L. 51,55 — perchè superiore — non dovendosi, in questo caso, applicare la tariffa *per vagone* stabilita pei materiali aumentata di 2/8, poichè non concorre la circostanza di cui al § 11-*a* del regolamento relativamente alla completa occupazione del vagone.

§ 37. — *Norme speciali di tassazione per alcuni veicoli piccoli.*

Quanto all'applicazione della tassa minima *per vagone* stabilita pei veicoli, è da tener presente che ne sono esclusi: le carrette grandi da mano a due ruote, gli affusti da montagna con o senza timonella e gli affusti per cannoni a caricamento rapido da mm. 42 e 57, siano o no muniti di cannone (n. 49, 53 54 e 55 d'ordine della tabella All. n. 10) che sono sempre da tassarsi a numero, come rilevasi dal primo capoverso del § 89 del regolamento, trattandosi di veicoli che hanno un peso ed un volume limitati.

Gli altri veicoli ancora più piccoli, nominati nel secondo capoverso di detto paragrafo (carretti piccoli a mano a due ruote per uso stradale, di batteria o di magazzino e carriuole a mano da sterro) sono esclusi dalla applicazione della tariffa pei veicoli e quindi si debbono sempre tassare colla tariffa dei materiali, in base al loro peso, coll'aumento stabilito per le merci voluminose, quando ne sia il caso.

§ 38. — *Esplosivi caricati nei veicoli.*

Poichè ai veicoli contenenti *gelatina esplosiva* come *dotazione regolamentare*, o altri esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª come *carico eventuale* è applicabile la tassa minima di L. 0,618 per carro (o per veicolo) e per chilometro, le amministrazioni militari si asterranno, per quanto possibile, dallo spedire tali esplosivi insieme ai veicoli.

§ 39. — *Tassazione dei veicoli non compresi nella tabella.*

I veicoli che venissero adottati dopo la pubblicazione del nuovo regolamento e quindi non si trovassero elencati nella nuova tabella saranno assimilati ai veicoli congeneri per peso, composizione e forma (avvertenza 2 alla tabella stessa).

§ 40. — *Norme pel trasporto degli accessori e delle parti di ricambio dei veicoli.*

A prevenire contestazioni in caso di mancanza di taluno degli accessori e delle parti di ricambio non assicurati in modo conveniente ai veicoli, si sono stabilite le nuove disposizioni che risultano dal terzo capoverso del § 87 del regolamento e dalle avvertenze 4 e 5 del citato allegato n. 10.

Per effetto di tali disposizioni le stazioni avranno il diritto di accertarsi che sui documenti di trasporto, tanto militari quanto ferroviari, siano sempre menzionati dai mittenti gli oggetti e le parti di ricambio attaccati al veicolo (lettera *a* della colonna 8 della tabella).

Gli oggetti ecc. indicati sub *b*) nella detta colonna 8 non possono essere accettati dalle stazioni pel trasporto se sono in qualsivoglia modo uniti all'esterno dei veicoli, dovendo essere sempre rinchiusi nei cassetti, cassettini o cofani (da assicurarsi con piombi o con lucchetti) dei veicoli stessi, od altrimenti formare oggetto di separata spedizione, col pagamento delle relative tasse.

§ 41. — *Spedizione dei veicoli scomposti.*

I veicoli delle amministrazioni militari che, giusta le prescrizioni vigenti, debbono essere spediti smontati, sono considerati e tassati come materiali (§ 90 Reg.).

V. — **Documenti per l'eseguimento dei trasporti.**

§ 42. — *Documenti pei viaggi e pei trasporti.*

Come risulta dal § 102 e dai modelli allegati al regolamento, i nuovi documenti per fruire delle riduzioni sono i seguenti:

1° Libretti a scontrini per gli ufficiali (mod. *A*) e per le loro famiglie (mod. A^{bis}). Essi contengono separati fascicoli pel trasporto delle persone e per quello del bagaglio;

2° Richiesta mod. *B*, per tutte le persone, non munite di libretto, ammesse al trasporto *a tariffa militare* (compresi gli inscritti di leva), esclusi soltanto i trasporti collettivi di cui al punto seguente (1);

3° Richiesta mod. *C* — divisa in tre parti (1ª persone, 2ª bagagli, 3ª quadrupedi, merci, masserizie, veicoli, ecc.) —

(1) Per i militari sotto le armi la richiesta mod. *B* vale pei gruppi inferiori a dieci individui; invece per le reclute, i richiamati alle armi e gli inscritti di leva una sola richiesta mod. *B* vale per qualsiasi numero di persone da trasportare.

valevole pei trasporti collettivi (corpi, reparti di corpo e drappelli); le parti 2ª e 3ª valgono anche per le spedizioni isolate;

4° Richiesta mod. *D* — per tutte le persone ammesse al trasporto *a tariffa differenziale* e che non siano munite di libretto.

La validità delle richieste è stata ridotta da tre a *due* mesi.

§ 43. — *Documenti d'identità personale.*

Come documento d'identità personale per i viaggiatori a tariffa differenziale è stata istituita una *tessera di riconoscimento* (§ 104 Reg.).

L'istesso documento sarà prodotto anche dagli allievi *arruolati* dei collegi militari (§ 17-*e*) ammessi al trasporto a tariffa militare, nonchè dalle *famiglie* dei militari di truppa e degli operai e lavoranti borghesi quando viaggiano in base alla stessa tariffa (§ 17-*q*).

Tutte le altre persone viaggianti a tariffa militare dovranno presentare o il *libretto di viaggio* o i documenti specificati nella nota 2 al § 104 del regolamento.

VI. — **Responsabilità per il rilascio e l'uso dei documenti.**

§ 44. — Le prescrizioni contenute nei §§ 5, 6, 7, 51, 53 e 54 del nuovo regolamento e concernenti il rilascio e l'uso dei documenti di trasporto, la responsabilità di chi li firma, le tasse da pagarsi in caso di smarrimento dei documenti d'identità personale, le penalità in ogni caso di abuso o tentativo di abuso corrispondono a quelle adottate per tutte le altre *Concessioni speciali* (*Atto* 117-1902).

VII. — **Trasporti in caso di interruzioni di linee.**

§ 45. — Ai trasporti dei militari *isolati* e di quelli *in gruppi*, durante le interruzioni di linee, sono state estese le norme in vigore pel pubblico (§ 117 Reg.). Pertanto i militari viaggianti isolatamente o collettivamente, dopo annunciata l'interruzione pagheranno sempre il prezzo del biglietto di viaggio in base alla effettiva percorrenza.

VIII. — **Trasporti interessanti le ferrovie a regime economico, le ferrovie secondarie ed i laghi.**

§ 46. — I trasporti sulle ferrovie a *regime economico*, di cui nella parte 1ª dell'allegato n. 1 al regolamento, sono disciplinati dalle speciali norme già pubblicate sul *Giornale militare*.

I trasporti sulle ferrovie secondarie indicate nella parte 2ª dell'allegato stesso sono disciplinati dal nuovo regolamento, salve le limitazioni che risultano specificate nelle avvertenze all'allegato stesso. È però da avvertire che sulla linea Roma-Albano-Nettuno gli impiegati civili delle Amministrazioni della Guerra e della Marina (compresi quelli centrali) hanno diritto all'applicazione della *Tariffa militare* qualunque sia il motivo del viaggio.

Il servizio cumulativo fra le ferrovie secondarie ora dette e le grandi reti ha luogo colle limitazioni esistenti.

I trasporti sulle linee ferroviarie della Compagnia reale strade ferrate sarde hanno luogo ai prezzi ed alle condizioni risultanti dal nuovo regolamento. Quelli sulle altre linee o ferrovie comprese nella parte 3ª di detto allegato hanno del pari luogo ai prezzi ed alle condizioni suddette in quanto siano in armonia con gli speciali accordi presi dall'amministrazione militare con le società esercenti e risultanti dai varî *Atti* del *Giornale militare* (1898-1902).

Pei trasporti sulle altre ferrovie secondarie e sulle tramvie a motore meccanico, che si eseguiscono a prezzi e condizioni speciali, giusta gli accordi esistenti pubblicati nel *Giornale militare* (anni 1900-902), varranno gli stessi documenti che si adotteranno sulle linee delle grandi reti. Ciascun comando di corpo d'armata ne informerà le società esercenti le linee comprese nel proprio territorio.

Pei trasporti sui laghi valgono, per ora, le disposizioni vigenti.

Disposizioni transitorie.

§ 47. — *Biglietti rilasciati anteriormente al 1° febbraio.*

I biglietti distribuiti, su presentazione di documenti di vecchio modello, anteriormente al 1° febbraio p. v. saranno validi, senza pagamento di alcuna differenza, fino al compimento dei viaggi, anche quando, con le due fermate intermedie stabilite per il pubblico, il viaggiatore giunga a destinazione oltre la data suddetta.

§ 48. — *Documenti di vecchio modello scortanti spedizioni eseguite anteriormente al 1° febbraio.*

Parimente pei trasporti di bagagli, di merci, ecc., eseguiti fino alla mezzanotte del giorno suddetto i documenti di vecchio modello varranno a giustificare le riduzioni ottenute qualunque sia la data in cui i trasporti giungano a destinazione.

§ 49. — *Ufficiali momentaneamente sprovvisti dei nuovi scontrini di libretto.*

Gli ufficiali che non fossero ancora provvisti degli scontrini di nuovo modello potranno far uso, *fino a tutto il mese di febbraio p. v.*, degli scontrini di vecchio modello.

§ 50. — *Famiglie degli ufficiali momentaneamente sprovviste del libretto.*

Le famiglie degli ufficiali, che non fossero ancora provviste dei nuovi libretti, potranno far uso, *fino a tutto il mese di febbraio*, delle richieste *di nuovo modello* (mod. *D* pel viaggio delle persone, e mod. *C* parte 2ª pel trasporto del bagaglio).

§ 51. — *Prontuario dei prezzi.*

Il nuovo prontuario di cui ai §§ 1, 23 e 25, trovandosi tuttora in corso di stampa, verrà distribuito entro il prossimo mese di febbraio.

Le amministrazioni si serviranno nel frattempo del prontuario attualmente in uso, ma unicamente per i prezzi di trasporto, non tenendo quindi conto delle premesse e delle avvertenze generali di cui alle pagine da 3 a 6. È però da aver presente che i prezzi pel trasporto dei quadrupedi *a vagone completo* a grande velocità si riferiscono soltanto ai vagoni da *otto* o *dieci* tonnellate, e quindi per quelli da dodici sarà da computarsi il prezzo risultante dalla tariffa annessa al nuovo regolamento.

§ 52. — *Trasporti militari extraferrovia.*

Sono in corso d'approvazione le modificazioni al contratto 20 agosto 1898 ed alla relativa Istruzione pei trasporti militari extraferrovia che dipendono dall'atto addizionale alla convenzione 28 settembre 1882 e dal nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie. Frattanto però le amministrazioni militari, nel compilare le *richieste* mod. 444 o 445 per la spedizione dei veicoli e degli affusti, s'atterranno alle norme date colle avvertenze all'allegato 10 al nuovo regolamento.

§ 53. — *Disposizioni precedentemente emanate.*

Dal 1° febbraio p. v., data di attuazione del nuovo regolamento pei trasporti militari, rimangono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate sulla materia, ad eccezione di quelle che concernono punti non disciplinati dal regolamento stesso.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ALLEGATO N. 1

TARIFFE *speciali comuni con o senza vincolo di peso, la cui applicazione può più comunemente esser chiesta dalle amministrazioni militari pei trasporti a grande e a piccola velocità, perchè più convenienti della tariffa militare.*

TARIFFA SPECIALE N. 1 — G. V. (1).

PACCHI FERROVIARI.

Messaggerie e merci.

Spedizioni di un sol collo ciascuna, di peso fino a 20 chilogrammi:

Zone di percorrenza	Prezzo per ogni spedizione			
	Fino a 5 kg.	Da oltre 5 sino a 10 kg.	Da oltre 10 sino a 15 kg.	Da oltre 15 sino a 20 kg.
Fino a 200 chilometri	0.50	0.60	0.95	1.25
Da 201 a 400 »	0.60	1.00	1.30	1.70
Oltre 400 »	1.05	1.85	2.45	3.10

AVVERTENZE. — In aggiunta ai prezzi di cui sopra, si riscuotono, per ogni spedizione:

Centesimi 5 di tassa di trasbordo per la traversata dello stretto di Messina.

Centesimi 5 per tassa di facchinaggio esterno per le spedizioni da o per Venezia Santa Lucia.

CONDIZIONI. — 1ª Per i trasporti da eseguirsi in base a questa tariffa occorre la presentazione della nota di spedizione ordinaria. Tale nota deve essere presentata in semplice esemplare pei trasporti in servizio interno delle Reti Adriatica e Mediterranea e cumulativo fra

(1) Questa tariffa e la successiva n. 11 sostituiscono, dal 1° febbraio 1902, la tariffa speciale comune n. 1 grande velocità, pubblicata con l'*Atto* 202 del 1899 (Allegato n. 2 dell'*Istruzione pei trasporti militari extraferrovia*).

le Reti stesse (comprese le linee in esercizio speciale) e in tanti esemplari quante sono le Amministrazioni interessate nel trasporto se questo ha luogo in servizio cumulativo con le altre ferrovie, coi laghi ecc. ritenendo come una sola Amministrazione le Reti Adriatica e Mediterranea.

2ª Ogni spedizione deve essere costituita di un solo collo, nè è ammesso che possa essere formata da più colli riuniti con un semplice legaccio. I colli debbono essere imballati o condizionati in modo da poter essere caricati, trasportati e scaricati senza pericolo di danno, tanto per le merci che contengono, quanto per le altre con le quali si possono trovare in contatto. Non possono fruire di questa tariffa i liquidi in damigiane, in bottiglioni ovvero in fiaschi se non riposti in casse od in robuste gabbie a liste di legno.

3ª I colli ingombranti e cioè quelli di volume eccedente i mc. 0,250, o che abbiano una delle dimensioni superiore a m. 2, vanno soggetti all'aumento del 50 per cento. Però le biciclette e le merci comprese nell'elenco della tariffa speciale N. 11 G. V., ma da questa esclusa perchè ingombranti, a sensi della condizione 5ª della tariffa stessa, sono esenti da tale aumento.

4ª La consegna a domicilio è obbligatoria in tutte quelle località nelle quali, esistendo tale servizio, la relativa tassa non è superiore a centesimi 15.

5ª Le messaggerie e le merci ammesse a fruire di questa tariffa sono escluse dal trasporto coi treni diretti od accelerati. Eccezionalmente però le merci nominate nell'elenco della tariffa speciale N. 11 G. V., quando vengano presentate pel trasporto sotto il regime della presente tariffa, previa domanda scritta dal mittente sulla nota di spedizione, potranno essere ammesse all'inoltro coi detti treni aumentando rispettivamente del 50 e del 25 per cento i prezzi sopra indicati per l'intera percorrenza del trasporto, anche quando l'inoltro col treno diretto od accelerato avesse luogo solo parzialmente. Questa facoltà di acceleramento è comunque subordinata alle esigenze del servizio ferroviario; sicchè le Amministrazioni ferroviarie, a loro esclusivo giudizio, potranno limitarla o sospenderla interamente, previo avviso al pubblico nelle stazioni interessate.

Servizi cumulativi fra le grandi reti, le ferrovie secondarie, i laghi e le linee in esercizio speciale delle reti adriatica e mediterranea.

Per i detti servizi cumulativi si applicheranno i seguenti prezzi in aggiunta ai prezzi di cui sopra:

	Fino a kg. 40	Da oltre kg. 40 a kg. 20
Ferrovia Nord-Milano (1)	L. 0.30	L. 0.50
» Santhià-Biella	» 0.30	» 0.35
» Poggibonsi-Colle Val d'Elsa . . .	» 0.15	» 0.25
» Società Veneta . . (1) (2)	» 0.30	» 0.40
» » » linea Torre-Schio-Arsiero (1) . .	» 0.05	» 0.10
» Reggio Emilia (1).	» 0.30	» 0.40
» Ferrara-Suzzara	» 0.30	» 0.40
» Valle Seriana (1)	» 0.30	» 0.50
» Verona-Caprino-Garda	» 0.30	» 0.30
» Rezzato-Vobarno e Valle Sabbia . .	» 0.20	» 0.20
» Mandela-Subiaco	» 0.30	» 0.45
» Sicula Occidentale	» 0.30	» 0.40
Lago Maggiore	» 0.30	» 0.40
» di Como (Lariana)	» 0.30	» 0.40
» d'Iseo (transito Paratico)	» 0.30	» 0.40
Linea Cerignola stazione-Cerignola città . . .	» 0.05	» 0.10
» Ofantino-Margherita di Savoia	» 0.05	» 0.10
» Roma-Ronciglione-Viterbo	» 0.20	» 0.35
» Varese-Porto Ceresio	» 0.15	» 0.20
» Roma-Albano-Nettuno	» 0.30	» 0.50

(1) Compresa la sopratassa di transito o di trasbordo.

(2) È ammesso il cumulo delle percorrenze fra tutte le linee della Veneta esclusa la Torre-Schio-Arsiero.

Servizio cumulativo ferroviario marittimo fra il continente e la Sicilia (via Napoli-Palermo), le isole Capraia e Gorgona (via Livorno), le isole d'Elba e Pianosa (via Piombino), l'isola Maddalena (via Civitavecchia, Genova e Livorno), la Sardegna (via Civitavecchia) e fra la Sicilia e la Sardegna (via Palermo).

Prezzi da applicarsi separatamente pel percorso marittimo (comprese le spese di transito e di sbarco), delle Ferrovie Sarde (Compagnia Reale) e Ferrovie secondarie e della Rete Sicula:

Quote marittime valevoli anche per i percorsi in senso inverso		Fino a kg. 10	Da oltre kg. 10 a kg. 20
Genova (*) . Livorno (*) .	Cagliari (*)	0.90	1.10
	Porto Torres (*)		
	Golfo Aranci (*)		
	Maddalena (**)		
	Tortoli (*)	1.20	1.40
Civitavecchia	Golfo Aranci (1)	0.70	0.90
	Maddalena (**)	0.90	1.10
Napoli (*) . .	Cagliari (*)	0.90	1.10
	Palermo		
Palermo . .	Cagliari	0.90	1.10
Livorno .	Isole Capraja e Gorgona (**)	0.80	0.90
Piombino . .	Isole d' Elba e Pianosa (**).	0.80	0.90
Ferrovie Sarde (Compagnia Reale)		0.60	0.90
Id. (Secondarie)		0.40 (2)	0.70 (2)

(*) La via normale per le spedizioni fra il continente e la Sardegna è Civitavecchia-Golfo Aranci. I transiti segnati con un asterisco sono facoltativi per il pubblico, però senza garanzia per i termini di resa, a sensi dell'articolo 20 della tariffa del servizio cumulativo ferroviario marittimo colla Sardegna.

(**) Per quanto riguarda le isole Maddalena, Capraja, Gorgona e Pianosa, il servizio ha luogo soltanto nel senso dal continente alle isole stesse.

(1) In via di esperimento.

(2) Coll'aggiunta della sopratassa di L. 0.10 e di L. 0.15 per le operazioni di trasbordo dalla stazione delle Ferrovie Secondarie Sarde alla stazione della Compagnia Reale o viceversa, rispettivamente ai transiti di Macomer e di Cagliari.

TARIFFA N. 1 INTERNA DELLA RETE SICULA.

Zone di percorrenza	Sino a 5 kg.	Oltre 5 e sino a 10 kg.	Oltre 10 e sino a 15 kg.	Oltre 15 e sino a 20 kg.
Sino a 100 chilometri	0.45	0.60	0.75	0.90
Da 101 a 200 »	0.60	0.80	1.00	1.20
Oltre 200 »	0.70	1.05	1.40	1.75

Servizio locale delle linee in esercizio speciale.

Le spedizioni in servizio locale delle linee sottoindicate si eseguiscono alle condizioni suesposte ed in base ai seguenti prezzi:

	Fino a kg. 10	Da oltre kg. 10 a kg. 20
Varese-Porto Ceresio	L. 0.30	L. 0.50
Roma-Ronciglione-Viterbo	» 0.50	» 0.70
Roma-Albano-Nettuno	» 0.40	» 0.60

TARIFFA SPECIALE N. 2 — G. V.

Messaggerie e merci.

Serie A. — *Spedizioni di peso da oltre 20 fino a 200 chilogrammi.*

Serie B. — *Spedizioni di peso superiore a 200 fino a 1000 chilogrammi.*

Serie C. — *Spedizioni di peso superiore a 1000 chilogrammi.*

Questa tariffa risulta più conveniente della tariffa militare nei casi seguenti:

Serie *A* per spedizioni fino a kg. 200 . . . da km. 1001 in su.

» *B* per spedizioni fino a kg. 200, da calcolarsi però per 210 per spedizioni da kg. 201 a 1000

- » 986 per kg. 190.
- » 853 » 200.
- » 734 in su.

» *C* per spedizioni fino a kg. 1000, da calcolarsi però per 1010

- » 724 a 902 per kg. 950.
- » 699 » 960.
- » 673 » 970.
- » 648 » 980.
- » 628 » 990.
- » 604 » 1000.

per spedizioni oltre a kg. 1010 . . . » 584 in su.

TARIFFA SPECIALE N. 3 — G. V.

Derrate alimentari e prodotti d'orticoltura.

Serie A. — *Spedizioni di peso da oltre 20 fino a 500 chilogrammi.*
Serie B. — *Spedizioni di peso superiore a 500 chilogrammi.*

Questa tariffa risulta più conveniente di quella militare nei casi seguenti:

Serie *A*. — Per le spedizioni fino a kg. 500 da km. 251.
Serie *B*. — Per le spedizioni fino a kg. 500:

da km. 137 a 319 per kg. 450 . . . . . } da calcolarsi
» 108 a 599 » » 460 . . . . . } però per
» 101 » » 470 a 500 . . . } kg. 510.

Serie *B*. — Per le spedizioni da kg. 500 in più da km. 101 in su.

TARIFFA SPECIALE N. 5 — G. V.

Recipienti vuoti.

Serie A. — *Sacchi, balle e tele da imballaggio in colli scoperti.*
Serie B. — *Botti, fusti e barili* — Canestri — Casse di legno e casse di legno vuote anche se scomposte in assicelle — Ceste — Corbe e corbelli — *Damigiane d'ogni specie in ceste, gabbie o casse — Damigiane usate in qualunque modo rivestite e damigiane nuove interamente rivestite fino alla bocca, spedite sciolte, cioè non in ceste, gabbie o casse* — Mastelli — Panieri.

AVVERTENZE. — *a*) Per le spedizioni di peso fino a 20 chilogrmmi si applica esclusivamente la tariffa speciale N. 1 grande velocità serie *B*.

b) Per le spedizioni di peso superiore si applica la presente tariffa, senza che il prezzo possa essere inferiore a quello stabilito dalla tariffa speciale N. 1 serie *B* predetta per i colli da oltre 15 e sino a 20 chilogrammi.

c) Questa tariffa risulta più conveniente di quella militare nei casi seguenti:

Serie *A*. — Per tutte indistintamente le spedizioni di peso eccedente i 20 kg.
Serie *B*. — Per le spedizioni che debbono percorrere più di 300 km.

TARIFFA SPECIALE N. 11 — G. V.

PACCHI FERROVIARI.

Derrate alimentari, prodotti di agricoltura e recipienti vuoti indicati nell'elenco sotto riportato.

Spedizioni di un sol collo ciascuna, di peso fino a 20 chilogrammi, con affrancazione obbligatoria e senza aggravio di assegni o spese anticipate:

Zone di percorrenza	Prezzo per ogni spedizione			
	Fino a 5 kg.	Da oltre 5 a 10 kg.	Da oltre 10 a 15 kg.	Da oltre 15 a 20 kg.
Fino a 200 chilometri	0.45	0.55	0.70	0.90
Da 201 a 400 »	0.55	0.70	0.90	1.15
Oltre 400 »	0.90	1.15	1.65	2.00

AVVERTENZE. — In aggiunta ai prezzi indicati si riscuotono per ogni spedizione:

Centesimi 5 di tassa di trasbordo per la traversata dello stretto di Messina;

» 5 per tassa di facchinaggio esterno per le spedizioni da o per Venezia Santa Lucia.

Le merci che fruiscono dei prezzi della serie **B** *di questa tariffa sono le seguenti* (1):

Aceto comune.
Acqua dolce, gazosa e minerale.
Aglio.
Agrumi, cioè: aranci, cedri, mandarini, limoni, bergamotti e simili.
Bestiame minuto vivo, in ceste od in gabbie (agnelli, capretti porcellini).
Id. minuto macellato, con o senza pelle (agnelli, capretti, porcellini e simili).

(1) Si sono riprodotte soltanto le merci che più commemente possono venir spedite dalle amministrazioni militari.

Biscotto di mare.
Birra in bottiglie o in barili.
Burro fresco.
Id. salato.
Cacciagione o selvaggina.
Carni affumicate, insaccate (salami, ecc.) salate od altrimenti preparate.
Id. fresche, macellate.
Castagne.
Cereali, compreso l'orzo comune e perlato.
Cipolle.
Conserve alimentari di legumi, di ortaglie, di verdura e di frutta, escluse le frutta candite.
Crusca.
Estratti di carne.
Farine di cereali ed ogni altro prodotto derivante dalla macinazione dei cereali.
Formaggi freschi.
Id. sodi.
Frutta fresche.
Id. secche.
Funghi freschi, secchi o in conserva.
Ghiaccio.
Grascie naturali fresche, di bue, di vitello, di porco e simili.
Lardo e lardoni.
Latte fresco e sterilizzato.
Id. condensato.
Latticini.
Legumi freschi e secchi.
Lievito e glutine.
Margarina burrificata (burro artificiale).
Miele.
Neve.
Olii mangerecci, compresi quelli di lino, di sesamo e di noci.
Ortaglie e verdure fresche.
Id. e verdure semplicemente essiccate.
Pane comune compresi i grissini.
Paste da vermicellaio.
Patate.
Pesci vivi d'ogni specie, e pesci morti freschi.
Id. secchi ed in qualunque modo preparati.
Pine o pigne e noci di cocco intere.
Pollame vivo o morto, compresi i piccioni (anche viaggiatori), le tortore e simili animali domestici.
Pomidoro al naturale conservati in scatole di latta.
Id. (conserva o salsa di).
Recipienti vuoti nominati nella tariffa speciale, n. 5, G. V.
Riso e risone.
Siero di latte o di sangue.
Strutto o grasso cotto di porco.
Sugna fresca.
Tonno sott'olio.
Uova e chiaro d'uova
Vermouth anche con china.
Vini comuni.

CONDIZIONI. — 1ª Per i trasporti da eseguirsi in base a questa tariffa occorre la presentazione di una speciale richiesta di spedizione conforme al modello stabilito, vendibile al prezzo di un centesimo.

Tale richiesta implica l'accettazione, da parte del mittente, delle particolari condizioni a cui è vincolata questa tariffa, nonchè delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali comuni, in quanto non siano modificate dalle condizioni particolari predette.

2ª Ogni spedizione deve essere costituita in un sol collo, nè è ammesso che possa essere formata da più colli riuniti con semplice legaccio. Le spedizioni si effettueranno esclusivamente in *porto affrancato.*

3ª I colli debbono essere imballati o condizionati in modo da poter essere caricati, trasportati e scaricati senza pericolo di danno, tanto per le merci che contengono, quanto per le altre con le quali si possono trovare in contatto. Non possono fruire di questa tariffa i liquidi in damigiane, in bottiglioni ovvero in fiaschi se non riposti in casse od in robuste gabbie a liste di legno.

4ª Ogni collo deve essere munito, a cura del mittente, dell'etichetta facente parte della richiesta di cui alla condizione 1ª; etichetta che deve portare chiaramente scritte tutte le indicazioni volute dalla medesima.

5ª I prezzi di questa tariffa non sono applicabili ai colli ingombranti, a quelli cioè di volume eccedente i mc. 0.250, o che abbiano una delle dimensioni superiori a m. 2.

6ª Non sono ammessi nè assegni nè spese anticipate.

7ª La consegna a domicilio è obbligatoria in tutte quelle località nelle quali, esistendo tale servizio, la relativa tassa non è superiore a centesimi 15 per ogni spedizione.

8ª In caso di perdita, ammanco od avaria l'interessato non può pretendere un indennizzo superiore a L. 3 per chilogrammo di merce, con diritto però nell'Amministrazione ferroviaria di liquidare tale indennizzo in ragione del prezzo degli oggetti in comune commercio al luogo di partenza, qualora questa maniera di liquidazione importi un indennizzo minore.

9ª Previa domanda del mittente, scritta sulla richiesta di spedizione, i trasporti potranno essere eseguiti coi treni diretti od accelerati, aumentando, rispettivamente, del 50 e del 25 per cento i prezzi sopra indicati per l'intera percorrenza del trasporto, anche quando l'inoltro col treno diretto od accelerato avesse luogo solo parzialmente. Questa facoltà di acceleramento è comunque subordinata alle esigenze del servizio ferroviario, sicchè le Amministrazioni, a loro esclusivo giudizio, potranno limitarla o sospenderla interamente, previo avviso al pubblico nelle stazioni interessate.

10ª Per i colli da consegnarsi in stazione e per quelli dei quali, per fatto non imputabile all'Amministrazione, non fosse stato possibile il recapito al destinatario, è dovuta una tassa di magazzinaggio di centesimi 5 per collo e per giorno, decorrenda dal terzo giorno successivo all'arrivo.

Servizi cumulativi fra le grandi reti, le ferrovie secondarie, i laghi e le linee in esercizio speciale delle reti Adriatica e Mediterranea. — Servizio locale delle linee in esercizio speciale — Servizio cumulativo ferroviario marittimo fra il continente e le isole.

Per questi servizi valgono i prezzi e le condizioni stabiliti pei trasporti da eseguirsi in base alla tariffa speciale n. 1.

TARIFFA SPECIALE N. 101 — P. V.

Cereali, crusca o cruschello, farina di cereali, granaglie, orzo, riso e semolino.

Serie A. — Spedizioni del peso di almeno 8 tonnellate per vagone.
Serie B. — Spedizioni del peso di almeno 50 tonnellate.

I prezzi stabiliti dalla presente tariffa sono applicabili anche alle spedizioni a vagone completo di sola crusca o cruschello di peso non inferiore a 6 tonnellate per vagone della portata di 8 tonnellate o paganti per tale peso minimo.

A formare il prescritto peso minimo di 8 tonnellate per vagone è ammesso il carico misto di tutte le merci nominate nella presente tariffa, compresa la crusca, purchè nel complesso del carico siano raggiunte le 8 tonnellate prescritte o si paghi per tale peso minimo. Nelle spedizioni di 50 tonnellate, composte anche di crusca, se questa è caricata in vagoni separati, il peso minimo per la medesima è di 6 tonnellate per vagone, come se fosse spedita da sola.

Questa tariffa risulta più conveniente di quella militare nei casi seguenti:

Serie *A*. — Per le distanze superiori ai 182 km.
Serie *B*. — Per le distanze superiori ai 164 km.

TARIFFA SPECIALE N. 104 — P. V.

Serie G. — Acqua dolce in botti o barili, e, se a vagone completo, anche in recipienti di tela impermeabile e senza garanzia per le eventuali dispersioni.

Questa tariffa, che è però soltanto applicabile alle spedizioni non inferiori alle sei tonnellate, è più vantaggiosa di quella militare, qualunque sia la distanza da percorrere.

TARIFFA SPECIALE COMUNE N. 107 — P. V.

Serie D. — Lana lavata in balle, col carico minimo di quattro tonnellate per vagone.

Questa tariffa è più conveniente di quella militare nelle spedizioni di lana sciolta, giacchè non è soggetta all'aumento del 50 % stabilito per le merci voluminose, se trattisi di spedizioni percorrenti più di km. 300.

TARIFFA SPECIALE N. 108 — P. V.

Serie F. — Fieno, altri foraggi e paglia in balle, col carico minimo di cinque o sei tonnellate per vagone.

Questa tariffa è più conveniente di quella militare:

Per le spedizioni col carico minimo di cinque tonnellate per vagone per le spedizioni percorrenti più di km. 110.

Per quelle col carico minimo di sei tonnellate per vagone per le spedizioni percorrenti più di km. 70.

TARIFFA SPECIALE COMUNE N. 115 — P. V.

Serie A. — Antimonio crudo o solfuro di antimonio — metallico o regolo di antimonio — Bronzo in lastre, pani, piastre, rosette, verghe a fasci — Delta (*lega metallica di rame, stagno, e ferro*) — Magnolia (*lega metallica di rame, stagno e antimonio*) — Ottone in fogli, lamine, lastre, pani, piastre, verghe a fasci — Packfong in rottami, limatura, tornitura e ritagli — Peltro in pani, od in verghe a fasci — Rame in fogli, lamine, masse, pani, piastre, rosette, verghe a fasci — Stagno in fogli, lamine, pani, piastre, verghe a fasci.

Serie B. — Acciaio in barre, in lastre greggie *ed in lamiera* — Bronzo in rottami, tornitura, limatura e ritagli — Cannoni smontati di acciaio o di bronzo, inservibili, da rifondere — Caratteri guasti fuori uso non atti che alla rifondita — Latta bianca in fogli — Metalli non nominati, esclusi i preziosi, in limatura, ritagli, rottami e tornitura — Ottone in rottami, tornitura, limatura e ritagli — Rame in rottami, tornitura, limatura e ritagli — (*scaglie di*) *parzialmente ossidate o di color nero, risultanti dalle battiture del rame rovente — di cementazione* — Stagno in rottami, tornitura, limatura e ritagli.

Serie C. — Acciaio greggio, crudo o fuso in pani. — *Ferri da cavallo non finiti o sgrossati* — Ferro da chiodi o da trafilare rozzamente cilindrato, quadro, bisquadro, ottangolare, mezzotondo, non zincato, del diametro non inferiore a 4 millimetri, spedito in rotoli od in fasci — a T ed a doppio T per pavimenti od impalcature, per travicelli da ponti o palchi e simili ferri semplicemente sagomati e laminati — in lamiera ordinaria anche ondulata, spalmata di minio o zincata — Piombo in fogli, lamine, pani, piastre, verghe a fasci — Scartate, ossia pezzi da fucina sgrossati, per utensili di agricoltura; Zinco in fogli, pani, piastre e verghe a fasci (*senza garanzia per le avarie pei fogli, per le piastre e per le verghe di zinco non incassati o non imballati*) — Polvere di zinco.

Serie D. — Barre di ferro o di ghisa per grate *da finestra e graticole da focolaj*; Ferro in moglietta o reggetta *anche zincata* — in verghe o barre piatte o tonde — sbozzato per assi e per cerchi.

Serie E. — Acciaio in rottami, limatura, tornitura e ritagli — Ceneri di piombo, di zinco e di stagno (*residui della combustione di tali metalli*) — Ferro greggio abbozzato o pudellato — Latta in rottami e ritagli — Minerali metalliferi *allo stato naturale*, di alluminio, argento, nichel, cobalto, oro, platino, rame, stagno — Piombo in rottami, tornitura, limatura e ritagli — Zinco in rottami, tornitura, limatura e ritagli.

Serie F. — Bombe e palle da cannone, granate vuote, vecchie ed inservibili, da rifondere; Cannoni smontati di ferro o di ghisa, inservibili, da rifondere; Ferraccio, pezzi di agro, ovvero masse informi di ferro non purgate — Ferro in rottami, tornitura, ritagli e scaglie — Limatura di ferro — Ghisa in pani, rottami, tornitura, ritagli e scaglie — Materiale vecchio inservibile da ferrovie e tramvie, come: assi, cerchi o cerchioni, cuscinetti, piastre, ruote, *molle sfatte*, rotaie, stecche di scarto, caldaie da locomotive e simili —

MINERALI metalliferi *allo stato naturale*, di ferro, di piombo (galena), di manganese, di blenda (calamina o giallamina) o solfuro di zinco nativo — PIRITI, minerale di ferro combinato collo zolfo — SCORIE di ferro o di ghisa.

Questa tariffa speciale riesce più conveniente della militare nei seguenti casi:

SERIE *A*	per spedizioni di	5	tonn.	da km.	401	in su.
	»	di 8	»	da »	126	»
SERIE *B*	»	di 5	»	da »	301	»
	»	di 8	»	da »	101	»
SERIE *C*	»	di 5	»	da »	171	»
	»	di 8	»	da »	61	»
SERIE *D*	»	di 5	»	da »	71	»
	»	di 8	»	a qualunque distanza.		
SERIE *E*	»	di 5	»	da km. 71 in su.		
	»	di 8	»	a qualunque distanza		
SERIE *F*	»	di 8	»	a qualunque distanza.		

TARIFFA SPECIALE COMUNE N. 117 — P. V.

Serie C. — LOCOMOBILI e locomotive agrarie, di peso fino a 5 tonnellate per collo.

Questa tariffa è più conveniente di quella militare, per le distanze non inferiori a 101 km., quando trattisi di spedizioni con peso minimo di 5 tonnellate per vagone.

TARIFFA SPECIALE COMUNE N. 118 — P. V.

Serie C. — CAVICCHIE o zeppe di legno — CERCHI o cerchioni di legno — COCCHIUMI di legno — LEGNAME non nominato, greggio, semplicemente segato per la lavorazione delle forme da scarpe — LEGNAME non nominato, grossamente preparato o sagomato — LEGNO riflesso e completamente preparato o piallato, finito, per cerchi, crivelli, scatole, e simili — ridotto in fuscellini per fiammiferi o per persiane — TAPPI e cunei di legno.

Serie E. — LEGNAME non nominato, greggio, semplicemente segato o squadrato come: assami, tavole anche congiunte a due a due, travi e travicelli di ogni specie, pertiche e pali non nominati, non eccedenti la lunghezza di un vagone — LEGNAME non nominato, greggio, in tronchi d'albero, non eccedenti la lunghezza di un va-

gone — PALI per linee telefoniche — STIPA semplicemente abbozzata (ciocco o ceppo di) — TRAVERSE per vie ferrate e per tramvie.

CONDIZIONE SPECIALE. — Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'Amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa per le merci comprese nelle serie *E* ed *F* della presente tariffa speciale in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre dodici ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Questa tariffa riesce più conveniente della militare nei casi seguenti: Serie *C* da km. 401. — Serie *E* da km. 121.

TARIFFA SPECIALE N. 122 — P. V.

Serie B. — CARBON FOSSILE, litantrace o antracite; COKE; FORMELLE o mattonelle di carbon fossile ed altre non nominate per combustibile.

Questa tariffa è sempre più conveniente di quella militare nelle spedizioni che importino un carico minimo di otto tonnellate per vagone.

TARIFFA SPECIALE N. 123 — P. V.

Serie D. — SEGATURA di legname comune d'opera e da costruzione.

Questa tariffa è più conveniente di quella militare nelle spedizioni che debbano percorrere più di 50 km., purchè il carico minimo di ciascun vagone raggiunga le sei tonnellate.

N. **23**. — TRASPORTI. — **Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto.** — 20 gennaio.

Per la custodia, richiesta, distribuzione, ecc., dei documenti di viaggio e di trasporto, di cui all'*Atto* 22 del corrente anno, si osserveranno le seguenti norme:

§ 1. I documenti di viaggio e di trasporto devono essere custoditi con ogni cura dalle autorità che li hanno in consegna, analogamente a quanto fanno pei documenti personali o riservati. Esse rispondono disciplinarmente e pecuniariamente delle sottrazioni di tali documenti, qualora chi ne venisse in possesso, non avendovi diritto, se ne valesse.

Libretti.

§ 2. Ogni qualvolta occorra provvedere del libretto mod. *A* (mod. 193 del catalogo degli stampati) un ufficiale di nuova nomina od un allievo d'istituto militare superiore, i capi di corpo, di stabilimento, d'ufficio, ecc, ne fanno domanda al Ministero della guerra (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) trasmettendogli la fotografia (*formato visita*, e su semplice carta) dell'ufficiale (o dell'allievo) al quale dev'essere consegnato.

Sono del pari richiesti al Ministero i libretti di viaggio mod. A^{bis} (mod. 194 del catalogo) per le persone di famiglia degli ufficiali ammesse al trasporto a tariffa differenziale.

Gli ufficiali, che non abbiano conviventi ed a carico persone di famiglia fruenti di tale concessione, non possono essere provvisti del libretto mod. A^{bis} per le loro persone di servizio.

§ 3. Se un ufficiale (od un allievo) dichiara di aver smarrito il proprio libretto o quello della propria famiglia, o che l'uno o l'altro si è reso inservibile, le predette autorità ne chiedono uno nuovo al Ministero.

Se il libretto smarrito è rinvenuto, deve essere trasmesso al Ministero della guerra per l'annullamento. I libretti divenuti inservibili sono dai capi di corpo o d'ufficio ritirati allorchè consegnano i nuovi, e mandati poscia al Ministero per l'annullamento.

§ 4. L'ufficiale (o l'allievo) che smarrisce il libretto proprio o quello della propria famiglia mentre trovasi assente dal proprio corpo od ufficio (o dalla scuola) deve tosto farne la dichiarazione, per mezzo dell'autorità militare locale, al capo del corpo, ufficio, stabilimento, ecc. cui appartiene, richiedendo un nuovo libretto.

Qualora nel frattempo gli occorra di viaggiare o di far viaggiare la propria famiglia l'autorità militare locale gli rilascia, secondo i casi, le richieste mod. *B* o *D* pel trasporto personale e *C* (parte 2ª) pel trasporto del bagaglio, delle quali è parola nel successivo § 15, oltre i documenti d'identità personale. Qualora detta autorità non sia provvista delle richieste mod. *D* e *C* e delle tessere di riconoscimento (§ 17) l'ufficiale deve domandarle al corpo, allo stabilimento, all'ufficio, ecc. cui appartiene.

§ 5. Se il cartoncino del libretto mod. *A* od A^{bis} diviene comunque inservibile, i comandanti di corpo, capi d'ufficio, di stabilimenti, ecc., provvedono a sostituirlo con altro. All'uopo

ne fanno domanda al Ministero in quantità tale da averne sempre un fondo di scorta disponibile.

§ 6. I libretti mod. *A* ed *A*^{bis} portano sul cartoncino un numero d'ordine corrispondente a quello dei *registri-matricola* tenuti dal Ministero. I libretti sono assolutamente personali e non possono mai in veruna occasione, nè per qualsiasi motivo, essere ceduti a chicchessia.

§ 7. Le variazioni che si riferiscono a cambi di corpo debbono essere fatte dal comando del corpo, ufficio, ecc., al quale l'ufficiale cessa d'appartenere.

Trattandosi d'ufficiali distaccati dalla sede del corpo, ufficio o stabilimento, le variazioni suddette e quelle per promozione sono vidimate dal comandante del presidio.

Per gli ufficiali allievi della scuola d'applicazione di artiglieria e genio, che cessano di appartenervi, e per gli allievi dell'accademia militare, della scuola militare e della scuola di applicazione di sanità militare nominati sottotenenti ed assegnati ai corpi, la relativa variazione a tergo del cartoncino è apposta dal comando del corpo al quale essi vengono destinati.

Per gli allievi dell'accademia militare e della scuola militare nominati sottotenenti e rispettivamente assegnati alla scuola d'applicazione di artiglieria e genio o comandati alla scuola di cavalleria, le conseguenti variazioni debbono essere fatte dai comandi delle scuole stesse.

§ 8. I libretti degli ufficiali, che per qualsiasi causa cessano (*temporaneamente o definitivamente*) dall'effettivo servizio, e quelli delle rispettive famiglie, sono ritirati dai comandanti di corpo, capi di uffici o di stabilimenti militari prima che gli ufficiali stessi lascino il loro posto, a' sensi ed agli effetti del § 111 del regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e del relativo atto addizionale 18 dicembre 1901.

Se l'ufficiale non consegna il proprio libretto, nè, se del caso, quello della propria famiglia, l'autorità predetta ne riferisce tosto al Ministero.

§ 9. Ad ognuno dei libretti mod. *A* ed *A*^{bis} sono unite due serie di scontrini: l'una di *quaranta* pei viaggi, l'altra di *venti* pel trasporto del bagaglio nei casi di trasferimento o licenza. Per sostituire le nuove serie di scontrini a quelle esaurite le autorità ed i capi di servizio incaricati delle distribuzioni dei libretti ne fanno richiesta al Ministero per averne sempre un fondo di scorta disponibile.

§ 10. Non può essere rilasciato più d'un fascicolo scontrini

per volta; prima di rilasciarne un nuovo debbono ritirarsi le matrici del fascicolo esaurito ed il relativo frontespizio e conservarsi per sei mesi, trascorsi i quali vengono annullati.

Della distribuzione degli scontrini è tenuto conto in una apposita colonna dei *registri-matricola* di cui al successivo § 12.

§ 11. L'inscrizione del numero del libretto sul cartoncino, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi deve aver luogo, sotto la responsabilità di chi firma i cartoncini e i frontispizi stessi, prima del rilascio loro ai richiedenti, non dovendo mai nel libretto trovarsi alcuno scontrino col numero in bianco.

§ 12. Per inscrivere i libretti di viaggio e seguire il loro movimento sono stabiliti i seguenti registri:

a) *Registri-matricola* pei libretti mod. *A* ed A^{bis} da tenersi presso il Ministero. — In questi registri sono inscritti, secondo il loro numero d'ordine progressivo, tutti i libretti che vengono distribuiti e sono annotate le successive variazioni;

b) *Registro di conto corrente* da tenersi presso il Ministero. — In esso sono aperte tante partite quanti sono i comandi, corpi, uffici, stabilimenti, ecc. cui vengono mandati i documenti di viaggio e sono annotate tutte le variazioni al caricamento e le nuove spedizioni;

c) *Registri-matricola* (mod. 199 e 200 del catalogo) da tenersi presso i comandi, corpi, uffici, stabilimenti, ecc., in corrispondenza coi registri *a*) e *b*) tenuti dal Ministero;

d) Registri (mod. 201 *A* e 201 *B* del catalogo) da tenersi presso i comandi dei distretti militari per inscrivervi i libretti degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa o in posizione ausiliaria, e quelli delle rispettive famiglie.

§ 13. L'ufficiale il quale cessa di appartenere o essere comandato al corpo, ufficio o istituto da cui ricevette il libretto proprio e, se del caso, anche quello per la famiglia, dev'essere cancellato dai relativi *registri-matricola* ed inscritto su quelli del corpo, ufficio, ecc., presso il quale è destinato.

Successivamente, ad ogni cambio di corpo, si faranno le stesse cancellazioni e nuove inscrizioni.

§ 14. Le intestazioni delle colonne, e le *avvertenze* sul frontispizio di ognuno dei detti registri indicano chiaramente il modo con cui i medesimi debbono essere tenuti.

Tali *avvertenze* s'intendono far parte della presente Istruzione ed essere perciò diligentemente osservate.

Richieste mod. B, C e D e tessere di riconoscimento.

§ 15. Le richieste mod. *B* (mod. 195 del catalogo) sono riunite in registri di due specie: l'una di 60, l'altra di 120 richieste; le richieste *C* — parti 1ª, 2ª e 3ª (mod 196 del catalogo) e *D* (mod. 197 del catalogo) sono invece riunite in registri di 100 ciascuno.

Ogni richiesta ha stampato il numero del registro cui appartiene, oltre il proprio numero progressivo.

§ 16. La tessera di riconoscimento (mod. 198 del catalogo), è documento d'identità *personale* di carattere *permanente*; quindi dev'essere rilasciato ad ogni componente la famiglia viaggiante con *richiesta* e può essere rinnovata soltanto in caso di smarrimento.

§ 17. Le richieste mod. *B* e *C*, ed eventualmente quelle modello *D* e le relative tessere di riconoscimento, agli ufficiali in congedo richiamati in servizio o che, pur rimanendo nell'attuale loro posizione, muovono d'ordine dell'autorità militare, sono rilasciate dall'autorità stessa o da quella che ne dà comunicazione all'interessato.

§ 18. La distribuzione dei registri di *richieste* e delle *tessere* alle autorità che, ai termini del regolamento, rilasciano i varî documenti di viaggio o di trasporto, è fatta dal Ministero o dall'amministrazione che esso incaricherà.

§ 19. Ogni qualvolta hanno luogo cambi di distaccamento appartenenti ad uno stesso corpo il comandante del distaccamento cessante consegnerà a quello che lo surroga i registri degli stampati in caricamento.

Se il distaccamento che dà il cambio appartiene ad un altro corpo deve essere provvisto da quest'ultimo degli occorrenti registri, e quello che riceve il cambio riconsegna al proprio corpo i registri che aveva seco. Il corpo li custodisce per consegnarli ad altri distaccamenti fino a che ne siano esauriti tutti i fogli.

§ 20. In caso di soppressione di uffici o di stabilimenti gli stampati ed i registri non esauriti debbono essere spediti al Ministero della guerra (*Direzione generale dei servizi amministrativi*).

§ 21. Le richieste mod. *B*, *C* e *D* devono essere completate in ogni loro parte prima di consegnarle al richiedente. L'inosservanza di tale prescrizione può rendere responsabile disciplinarmente e pecuniariamente l'autorità che rilascia la richiesta.

Le richieste staccate dalla matrice, che non venissero poi adoperate, debbono essere restituite al corpo, ufficio, stabilimento, ecc., che le ha rilasciate, affinchè le annulli con alcune linee trasversali, conservandole unite alle matrici.

Tutte le matrici dei registri di richieste mod. *B*, *C* e *D* debbono essere conservate per un biennio presso i corpi per poterle comunicare al Ministero quando le richieda per gli opportuni controlli. Scaduto detto termine le matrici vengono distrutte.

Costo e pagamento dei documenti di viaggio.

§ 22. Il costo dei documenti di viaggio, sopra accennati, è stabilito come segue:

Libretti di viaggio (completi) mod. *A* per gli ufficiali e per gli allievi d'istituti superiori, per ciascuno .	L.	1,75
Libretti di viaggio (completi) mod. *A bis*, per le famiglie degli ufficiali, per ciascuno	»	0,50
Cartoncini pei libretti mod. *A* od *A bis*, per ciascuno	»	0,05
Fascicoli scontrini pei viaggi degli ufficiali o delle loro famiglie, per ciascuno	»	0,10
Fascicoli scontrini pel trasporto dei bagagli degli ufficiali e delle loro famiglie, per ciascuno	»	0,05
Registri di richieste mod. *B* da 60 richieste, per ciascuno	»	0,15
Registri di richieste mod. *B* da 120 richieste, per ciascuno	»	0,30
Registri di richieste mod. *C* (parte 1ª), per ciascuno	»	0,55
Registri di richieste mod. *C* (parte 2ª), per ciascuno	»	0,50
Registri di richieste mod. *C* (parte 3ª), per ciascuno	»	0,80
Registri di richieste mod. *D*, per ciascuno	»	0,50
Tessere di riconoscimento, per ciascuna	»	0,05

§ 23. Le spesa pei registri di richieste mod. *B*, *C* e *D* per uso delle amministrazioni militari, degli ufficiali e delle loro famiglie è a carico delle masse dei corpi, delle direzioni o degli stabilimenti richiedenti: pei distretti di 2ª classe è a carico del consiglio d'amministrazione del distretto che li amministra; infine per gli uffici è a carico delle spese d'ufficio.

Il prezzo dei registri mod. *B* occorrenti pei comuni, per le prefetture e per le sottoprefetture sarà dai distretti conteggiato sul conto delle spese di leva.

Tutti gli altri documenti di viaggio debbono essere pagati dagli ufficiali, dai militari di truppa o dagli operai richiedenti.

§ 24. Sono abrogati: l'*Atto* 608 della *Raccolta* e le successive sue variazioni, nonchè l'*Atto* 205 del 1895 riguardante la cessione a pagamento delle richieste di viaggio per le famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali.

§ 25. Le amministrazioni chiederanno all'Ufficio di Amministrazione di personali militari vari gli stampati per impiantare i nuovi *registri-matricola* pei libretti di viaggio degli ufficiali (o degli allievi), e delle loro famiglie.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **24**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (volume 1°).** — 22 gennaio.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (volume 1°).

56. Nel secondo alinea, *dopo le parole*: « spingendo innanzi l'otturatore », *aggiungere*: « ed abbattendo completamente il manubrio »,

63. *Dopo le parole:* « l'arme è pronta per lo sparo », *aggiungere:* « quando sia abbattuto completamente il manubrio ».

71. *Sostituire:*

« 71. *Canna otturata.* — Lo sparare colla canna otturata sia da stoppacci, sia da altro, può dar luogo a gravi inconvenienti e financo allo scoppio della canna.

Ad evitarli, è vietato in modo assoluto di otturare comunque la canna per preservarne l'interno dalla polvere, dalla pioggia o per altra ragione qualsiasi; è inoltre stretto dovere di chi adopera il fucile di visitare l'interno della canna, ogni qualvolta impugna l'arme per servizio, onde accertare che essa non contenga corpi estranei, nel qual caso dovrà toglierli colla bacchetta (1).

Un caso di otturazione della canna, che può facilmente dar luogo a scoppi, è quello di una pallottola rimastavi entro,

---

(1) Affinchè la visita dell'interno della canna diventi pei militari di truppa una vera abitudine, è stretto dovere d'ogni comandante di compagnia (o di reparto inferiore, se isolato) ogni qualvolta assume il comando, per qualsiasi servizio, di ordinare ai militari stessi di assicurarsi che le canne dei fucili non contengano corpi estranei; e ciò quando non ritenga necessario di ispezionare esso medesimo le armi.

nello sparo, per anormale funzionamento della cartuccia; il che si verifica essenzialmente quando da questa si toglie parte della carica. Tale anormale funzionamento è annunziato al tiratore dalla mancanza quasi totale del rinculo e dalla piccolezza e irregolarità della detonazione. Quest'ultimo sintomo è difficilmente avvertito dal soldato, quando non sia solo a sparare e non preceda nel tiro colla voluta calma, e perciò è essenzialmente dalla mancanza del rinculo che si deve comprendere che, nello sparo, la pallottola della cartuccia sparata è rimasta nella canna.

Quando il tiratore avverte tale sintomo, od anche l'altro di una detonazione meno forte o meno sonora, dovrà senz'altro cessare l'uso dell'arme e riferirne a chi dirige il tiro ».

74. *Sostituire*:

« 74. *Inceppamento delle cartucce.* — I casi nei quali gli inceppamenti avvengono con l'arme ben tenuta, ben composta e ben maneggiata, sono rarissimi. Con cartucce da salve, la cui pallottola ha poca rigidezza, s'incontrano difficoltà nel caricare, ma l'uso regolare e sicuro dell'otturatore le fa superare.

Gli inceppamenti con cartucce a pallottola hanno invece conseguenze sulla celerità ed efficacia del tiro, sulla sicurezza dell'arme e del tiratore; essi possono avvenire per le seguenti cause:

a) Rallentamento delle viti di culatta: quando tale rallentamento si verifica, il caricatore rimane più basso, e allora, spingendo avanti l'otturatore per eseguire la carica, esso non trova alcuna cartuccia, talchè viene a mancare il caricamento.

Occorre perciò che, prima di cominciare il tiro, nella verifica che deve sempre essere fatta all'arme, si controlli se tali viti sono ben forzate.

b) Perdita di forza dell'elevatore: quando ciò avviene, l'elevatore non spinge con la necessaria energia, le cartucce del caricatore, specie le ultime, per cui esse non si presentano col fondello elevato abbastanza perchè l'otturatore possa spingerle innanzi per farle entrare nella camera,

Si rimedia, per il momento, all'inconveniente, battendo piccoli colpi sulla punta della pallottola, in modo da far prendere alla cartuccia la posizione adatta per potere essere spinta nella camera dall'otturatore.

A tiro ultimato, però, si dovrà levare dal fucile il serbatoio, pulirlo, specialmente nella parte interna e vicino al punto di rotazione dell'elevatore, poi rimetterlo a sito sul fucile; infine

verrà provato con caricatori aventi cartucce da esercitazione, per accertarsi che il difetto è scomparso.

Se poi, nella verifica, il funzionamento continuasse a non essere regolare, si dovrà senz'altro sostituire il serbatoio.

c) Deformazione del caricatore: un caricatore può essere deformato nella ripiegatura delle labbra, ed in tal caso ne deriva l'inconveniente che la cartuccia superiore si dispone colla pallottola troppo alta, oppure è deformato nel dente di presa del gancio, ed allora ne viene l'altro inconveniente che esso non è tenuto colla stabilità dovuta.

Non è prudente eseguire il tiro con caricatori alterati, poichè ne potrebbero seguire accidenti con conseguenze anche gravi.

I caricatori che non sono in buone condizioni di servizio, devono essere immediatamente sostituiti.

Prima di iniziare il tiro, quando alla truppa vengono distribuiti caricatori sciolti, è dovere di verificare attentamente tutti i caricatori.

d) Cartuccia non afferrata dalla testa del cilindro otturatore: può accadere che, nel movimento di avanzata dell'otturatore, una cartuccia, pur essendo spinta nella camera dalla testa del cilindro, non sia, per cause diverse, afferrata da questa. In tal caso se, invece di abbattere il manubrio con un forte colpo, si tira nuovamente indietro l'otturatore, la cartuccia rimane nella camera, e ne avverrà che, in un successivo movimento di avanzata dell'otturatore, sarà spinta avanti una nuova cartuccia, la quale, colla punta della pallottola, andrà a battere contro al fondello della prima.

Ciò si avvertirà dalla difficoltà di proseguire a fare avanzare l'otturatore, ed in tal caso converrà, senz'altro, togliere a mano la seconda cartuccia, e con la bacchetta la prima. Persistendo negli sforzi per mandare avanti la seconda cartuccia, si produrrebbero inconvenienti, fra cui quello di spostare dalla sua posizione normale la pallottola della seconda cartuccia e farla rientrare irregolarmente nel bossolo; ed in qualche caso anche quello più grave di produrre l'accensione della prima cartuccia, con conseguente scoppio dell'arme.

Le cartucce poi, che, per una causa qualsiasi, avessero la pallottola ricalcata nel bossolo, non dovranno mai essere sparate, e perciò verranno dai corpi versate alla direzione di artiglieria della propria circoscrizione.

Per evitare l'inconveniente della mancata presa della cartuccia, è di somma importanza che, spinto avanti l'otturatore,

il manubrio venga abbattuto interamente e con forza. Tale atto dovrà quindi essere bene impresso nella mente del soldato, sicchè diventi in lui abituale di bene eseguirlo ogni qualvolta deve fare la carica (sia essa simulata o fatta con cartucce da esercitazione, da salve o a pallottola), senza con ciò preoccuparsi del possibile guasto dello estrattore, parte di facile e poco costoso cambio ».

133. Nel terzo alinea, *dopo le parole:* « e sgombri », *aggiungere:* « e che le viti di culatta siano ben forzate ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **25**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 1°)**. — 22 gennaio.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria, volume 1°:

44. Nel secondo alinea, *dopo le parole:* « spingendo innanzi l'otturatore », *aggiungere:* « ed abbattendo completamente il manubrio ».

51. *Dopo le parole:* « l'arme è pronta per lo sparo », *aggiungere;* « quando sia abbattuto completamente il manubrio ».

59. *Sostituire:*

« 59. *Canna otturata.* — Lo sparare colla canna otturata, sia da stoppacci, sia da altro, può dar luogo a gravi inconvenienti e financo allo scoppio della canna. Ad evitarli, è vietato in modo assoluto di otturare comunque la canna per preservarne l'interno dalla polvere, dalla pioggia, o per altra ragione qualsiasi; è inoltre stretto dovere di chi adopera il moschetto di visitare l'interno della canna, ogni qualvolta impugna l'arme per servizio, allo scopo di accertare che essa non contenga corpi estranei, nel qual caso dovrà toglierli con la bacchetta (1).

Un caso di otturazione della canna, che può facilmente dar luogo a scoppi, è quello di una pallottola rimastavi entro, nello sparo, per anormale funzionamento della cartuccia; il che si verifica essenzialmente quando da questa sia stata tolta parte

---

(1) Affinchè la visita dell'interno della canna diventi pei militari di truppa una vera abitudine, è stretto dovere di ogni comandante di squadrone (o di reparto inferiore, se isolato), ogni qualvolta assume il comando, per qualsiasi servizio, di ordinare ai militari stessi di assicurarsi che le canne dei moschetti non contengano corpi estranei: e ciò quando non ritenga necessario di ispezionare esso medesimo le armi.

della carica. Tale anormale funzionamento è annunziato al tiratore dalla mancanza quasi totale del rinculo e della piccolezza e irregolarità della detonazione.

Quest'ultimo sintomo è difficilmente avvertito dal soldato, quando non sia solo a sparare, e non proceda nel tiro colla voluta calma; epperò dalla mancanza di rinculo, essenzialmente, si deve comprendere che, nello sparo, la pallottola della cartuccia sparata è rimasta nella canna.

Quando il tiratore avverte tale sintomo, od anche l'altro di una detonazione meno forte o meno sonora, dovrà senz'altro, cessare l'uso dell'arme, e riferire a chi dirige il tiro ».

62. *Sostituire:*

« 62. *Inceppamento delle cartucce.* — I casi nei quali gli inceppamenti avvengono con l'arme ben tenuta, ben composta, e ben maneggiata, sono rarissimi. Con cartucce da salve, la cui pallottola ha poca rigidezza, si incontrano difficoltà nel caricare, ma l'uso regolare e sicuro dell'otturatore le fa superare.

Gli inceppamenti con cartucce a pallottola hanno invece conseguenze sulla celerità ed efficacia di tiro, sulla sicurezza dell'arme e del tiratore; essi possono avvenire per le seguenti cause:

a) Rallentamento delle viti di culatta: quando tale rallentamento si verifica, il caricatore rimane più basso e allora, spingendo avanti l'otturatore per eseguire la carica, esso non trova alcuna cartuccia, talchè viene a mancare il caricamento.

Occorre perciò che, prima di cominciare il tiro, nella verifica che deve sempre essere fatta all'arme, si controlli se tali viti sono ben forzate.

b) Perdita di forza dell'elevatore: quando ciò avviene l'elevatore non spinge, colla necessaria energia, le cartucce del caricatore, specialmente le ultime; per cui queste non si presentano col fondello elevato abbastanza perchè l'otturatore possa spingerle nella camera.

Si rimedia, per il momento, all'inconveniente, battendo piccoli colpi sulla punta della pallottola, in modo da far prendere alla cartuccia la posizione adatta per poter essere spinta nella camera dall'otturatore.

A tiro ultimato, però, si dovrà levare dal moschetto il serbatoio, pulirlo, specialmente nella parte interna e vicino al punto di rotazione dell'elevatore, poi rimetterlo a sito sul moschetto; infine verrà provato con caricatori aventi cartucce da esercitazione, per accertarsi che il difetto sia scomparso. Se poi, nella verifica, il funzionamento continuasse a non essere regolare, si dovrà senz'altro sostituire il serbatoio.

c) Deformazione del caricatore: un caricatore può essere deformato nella ripiegatura delle labbra, ed in tal caso ne deriva l'inconveniente che la cartuccia superiore si dispone colla pallottola troppo alta; oppure è deformato nell'anello; ed allora ne viene l'altro inconveniente che esso non viene tenuto colla stabilità dovuta.

Non è prudente eseguire il tiro con caricatori deformati, poichè ne potrebbero seguire accidenti con conseguenze anche gravi.

I caricatori che non sono in buone condizioni di servizio devono essere immediatamente sostituiti.

Prima di iniziare il tiro, quando alla truppa vengono distribuiti caricatori sciolti, è dovere di verificare attentamente tutti i caricatori.

d) Cartuccia non afferrata dalla testa del cilindro otturatore: può accadere che nel movimento di avanzata dell'otturatore una cartuccia, pur essendo spinta nella camera dalla testa del cilindro, non sia, per cause diverse, afferrata da questa. In tal caso se, invece di abbattere il manubrio con un forte colpo, si tira nuovamente indietro l'otturatore, la cartuccia rimane nella camera, e ne avverrà che, in un successivo movimento di avanzata dell'otturatore, sarà spinta avanti una nuova cartuccia, la quale, colla punta della pallottola, andrà a battere contro al fondello della prima.

Ciò si avvertirà dalla difficoltà di proseguire a far avanzare l'otturatore; ed in tal caso converrà, senz'altro, togliere a mano la seconda cartuccia, e, con la bacchetta, la prima. Persistendo negli sforzi per mandare avanti la seconda cartuccia, si produrrebbero inconvenienti, fra cui quello di spostare dalla sua posizione normale la pallottola della seconda cartuccia e farla rientrare irregolarmente nel bossolo; ed in qualche caso anche quello più grave di produrre l'accensione della prima cartuccia, con conseguente scoppio dell'arme.

Le cartucce poi, che, per una causa qualsiasi, avessero la pallottola ricalcata nel bossolo, non dovranno mai essere sparate, e perciò verranno dai corpi versate alla direzione d'artiglieria della propria circoscrizione.

Per evitare l'inconveniente della mancata presa della cartuccia, è di somma importanza che, spinto avanti l'otturatore, il manubrio venga abbattuto interamente e con forza. Tale atto dovrà quindi essere bene impresso nella mente del soldato, sicchè diventi in lui abituale di bene eseguirlo ogni qualvolta deve fare la carica (sia essa simulata o fatta con cartucce da

esercitazione, da salve o a pallottola), senza con ciò preoccuparsi del possibile guasto dell'estrattore, parte di facile e poco costoso cambio. »

158. Al 3° alinea, *sostituire il seguente:*

« I comandanti di plotone ispezionano accuratamente le armi, per assicurarsi che l'interno della canna ed il serbatoio siano scarichi e sgombri e che le viti di culatta mobile siano bene forzate; visitano inoltre le bandoliere; poi fanno distribuire le cartucce nel numero prescritto per la lezione. »

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **26.** — CAVALLI. — **Rimonta annuale pei reggimenti e per la scuola di cavalleria.** — 22 gennaio.

Il Ministero ha determinato di apportare le seguenti modificazioni all'*Atto* 175 del 1898.

In luogo dei 3°, 4°, 5° e 6° alinea, *sostituire i seguenti:*

« Allo scopo poi di avere nei reggimenti di cavalleria il maggior numero possibile di cavalli atti a sostenere in caso di mobilitazione le fatiche inerenti allo speciale servizio dell'arma, determina pure che dai reggimenti stessi debbano essere in massima annualmente eliminati i cavalli che abbiano superato l'età di 16 anni.

Pertanto tutti i cavalli oltrepassanti l'età sopradetta dovranno essere presi in esame dal consiglio d'amministrazione all'epoca della riforma principale e soltanto quelli che dopo ripetuti esperimenti a sella od a tiro secondo la rispettiva attitudine saranno ritenuti ancora atti a prestare un utile servizio, anche in caso di mobilitazione, saranno conservati in via eccezionale nel reggimento.

Quelli poi di detti cavalli che per le loro condizioni fisiche possano per qualche tempo ancora essere utilizzati nei reggimenti d'artiglieria e specialmente nei reparti del treno sia come cavalli da tiro sia per il servizio da sella, non dovranno, nell'interesse dell'erario, essere riformati ma proposti pel passaggio ai reggimenti dell'arma ora detta quando raggiungano la prescritta statura di metri 1,50.

Potranno inoltre essere proposti per tale passaggio quei pochi cavalli che, pur non avendo ancora raggiunto il limite d'età succitata, non siano atti al servizio dell'arma per deficienza di velocità nelle andature celeri.

A tale scopo in occasione della riforma predetta i reggi-

menti di cavalleria comprenderanno in un elenco tutti i cavalli che avendo compiuto nel maggio ultimo 16 anni di età o che trovandosi nelle condizioni di cui è cenno sopra, siano ritenuti tutt'ora atti a prestare un buon servizio nei reggimenti d'artiglieria da campagna.

Detto elenco verrà trasmesso al comando di corpo d'armata nel cui territorio trovansi i riparti ai quali sono effettivi i cavalli predetti.

Il comandante di corpo d'armata delegherà un ufficiale superiore, di un reggimento d'artiglieria da campagna avente la stessa sede o sede viciniore a quella del reggimento di cavalleria proponente, a procedere alla visita per l'accettazione dei cavalli proposti e per stabilire — per quelli accettati — a quale dei servizi specificati più sopra, si ritengono meglio adatti.

Del risultato di questa visita verrà dal comando di corpo d'armata data partecipazione al Ministero nel trasmettere gli elenchi di proposta ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **27**. — AVANZAMENTO. — **Avanzamento degli ufficiali in congedo**. — 22 gennaio.

All'*Atto* 214 del 1902 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al n. 27, *togliere le ultime parole:* « pei quali ufficiali non occorrono esami od esperimenti per essere inscritti sui rispettivi quadri di avanzamento » *ed aggiungere un secondo comma*, così concepito:

« Questi ufficiali, per i quali non occorrono esami od esperimenti per essere inscritti nei rispettivi quadri d'avanzamento, possono, naturalmente, nel caso in cui non potessero aspirare all'avanzamento a cagione delle loro note caratteristiche, chiedere di prestare servizio sotto le armi a senso del n. 5 precedente, allo scopo di migliorare le note stesse ».

Nello specchio che fa seguito al n. 37, *aggiungere alle annotazioni*: « *a*), *b*), *c*), » una quarta nota *d*) *nei termini seguenti*:

« Allorquando per qualche circostanza non sia possibile comporre le commissioni nel modo stabilito dal presente specchio, i comandanti di divisione e di corpo d'armata sono autorizzati a disporre perchè le commissioni stesse siano formate con uf-

ficiali di grado inferiore a quello prescritto, purchè superiore a quello degli ufficiali da giudicarsi o almeno di questi più anziani. In tal caso dovrà sempre, negli specchi d'avanzamento, essere indicata chiaramente la ragione della eccezionale composizione delle commissioni ».

Al n. 50 *sostituire il seguente*:

« 50. Le esclusioni dagli esami o dagli esperimenti pronunciate in applicazione del n. 2, comma 2°, delle Circolari del *Giornale militare* n. 140 del 1900 e n. 138 del 1901, in base a classificazione di *mediocre* o *cattivo*, sono nulle; sicchè l'ufficiale che per una volta o anche per due fu dichiarato non idoneo pel motivo suddetto, potrà concorrere nuovamente all'avanzamento, e rispettivamente per una o due volte, e le sue carte saranno riprese in esame con le norme indicate nel presente *Atto* ».

Alla nota (2) apposta al modello 3 che fa seguito all'*Atto* 214 e che deve stamparsi nella terza pagina del modello 2, *aggiungere*:

« Il Ministero, però, si riserva piena facoltà di stabilire la destinazione, in relazione alle esigenze del servizio ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 28. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazione alla divisa degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re.** — 23 gennaio.

Questo Ministero determina che il bavero del cappotto per gli ufficiali dello Squadrone carabinieri guardie del Re, debba essere il panno rosso con ricami in argento, come quello della mantellina usata dagli ufficiali suddetti.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 29. — TRASPORTI. — **Apertura all'esercizio della stazione di Torino Dora e soppressione di quella di Torino succursale. — Cambiamento di nome della stazione di Palma. — Estensione di servizio nelle stazioni di Cineto Romano, Pietrafitta e Borgaro.** — 23 gennaio.

1. È stata aperta all'esercizio la nuova stazione di Torino Dora (Rete Mediterranea) sulla linea Torino-Milano, in sostituzione di quella di Torino succursale, la quale è rimasta soppressa.

Detta nuova stazione è abilitata agli stessi servizi ai quali era ammessa quella di Torino succursale.

2. La stazione di Palma (Rete Mediterranea), posta sulla linea Cancello-Avellino, ha preso la denominazione di Palma-Campania.

3. Alla stazione di Cineto Romano (Rete Adriatica) della linea Roma-Sulmona, il servizio merci a grande velocità, che prima era limitato ai colli non eccedenti il peso di kg. 50, è stato esteso ai colli anche di peso superiore, fino al massimo di kg. 100 ognuno, senza limite di peso per spedizione, tanto in servizio interno quanto cumulativo italiano.

La stazione di Pietrafitta (Rete Mediterranea) della linea Sibari-Nocera Tirinese, attualmente abilitata al servizio dei viaggiatori, bagagli, cani e delle merci a grande velocità, limitatamente ai trasporti non eccedenti il peso di kg. 100 ciascuno, è stata ammessa ai trasporti delle merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame, senza alcuna restrizione, in servizio interno e cumulativo italiano.

La stazione di Borgaro, della ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo è stata ammessa al servizio della piccola velocità.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **30**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregi per la milizia mobile d'artiglieria da costa e da fortezza** — 23 gennaio.

In dipendenza della nuova numerazione delle compagnie di artiglieria da costa e da fortezza di *milizia mobile* ed allo scopo di meglio distinguere i reparti dell'una e dell'altra specialità sono adottatti per i reparti stessi i seguenti fregi:

	Berretti		Chepi	Nappine	Coperture di tela
	da sottufficiali	da caporali e soldati			
Compagnie di M. M. costituite dai reggimenti da costa.	Stella ricamata in argento con cerchio e numero del reggimento ricamati in oro.	Stella in panno bianco con cerchio e numero del reggimento ricamati in lana gialla.	Stella di metallo bianco con disco mobile e numero del reggimento in nero.	Semielissoidale in lana gialla col numero della compagnia in bianco su fondo nero.	Numero del reggimento in nero.
Compagnie di M. M. costituite dalla brigata da costa della Sardegna.	Stella ricamata in argento senza disco.	Stella in panno bianco senza disco.	Stella come sopra, ma con disco senza numero.	Come sopra.	Stella con disco interno senza numero.
Compagnie di M. M. costituite dai reggimenti da fortezza.	Stella ricamata in argento con cerchio e numero del reggimento ricamati in argento.	Stella in panno bianco con cerchio e disco in lana rossa e numero del reggimento ricamato in lana bianca.	Stella di metallo bianco con disco mobile e numero del reggimento in nero.	Semielissoidale in lana rossa col numero della compagnia in giallo su fondo nero.	Numero del reggimento in nero.

I reggimenti e la brigata anzidetti riceveranno dal magazzino centrale militare di Torino i campioni dei fregi suindicati; ma si asterranno dal fare acquisto di quelli occorrenti per le loro dotazioni fino a nuovi ordini del Ministero, che impartirà, a suo tempo, disposizioni circa il modo di utilizzare gli attuali accessori.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **31**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento sull'uniforme**. — 23 gennaio.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento sull'uniforme:

5. *Sostituire*:

« 5. **Varie specie di uniformi.** — Si vestono quattro differenti uniformi:

Ufficiali.	*Truppa.*
Grande uniforme	Grande uniforme
Uniforme di marcia	Uniforme di marcia
Uniforme ordinaria	Uniforme ordinaria
Piccola uniforme.	Uniforme di fatica. »

7. All'ultimo capoverso, *sostituire*:

« *Uniforme ordinaria.* — Berretto, giubba a due petti, cinturino con pendagli di cuoio, dragona di cuoio.

Piccola uniforme. — Come l'*ordinaria*, ma con giubba da campagna ».

9. *Sopprimere l'ultimo alinea.*

10. *Sostituire*:

« 10. **Casi nei quali si porta l'uniforme ordinaria e la piccola uniforme.** — Semprequando, a senso dei precedenti n. 8 e 9, non sia prescritta la grande uniforme o l'uniforme di marcia, l'ufficiale veste:

a) *In servizio:*

l'uniforme ordinaria, nelle visite di dovere, nelle presentazioni, rappresentanze e simili;

la piccola uniforme, in tutti i servizi esterni ed interni, a meno che non siano date speciali disposizioni in contrario, e tenendo presenti le prescrizioni relative all'uso di alcuni oggetti di divisa in determinati casi, contenute nel n. 13 e seguenti;

b) *Fuori servizio:*

L'una o l'altra uniforme a piacimento. È obbligatoria però l'uniforme ordinaria nei teatri e nelle riunioni pubbliche o private, allorchè i non militari vestono l'abito di società o l'abito nero ».

11. *Sostituire:*

« 11. **Casi nei quali l'uniforme di marcia e la piccola uniforme sono adoperate in luogo della grande uniforme e della uniforme ordinaria.** — Nelle circostanze specificate dal n. 9, l'ufficiale veste l'uniforme di marcia nei giorni e nei casi nei quali, a tenore del n. 8, sarebbe prescritta la grande uniforme, e veste la piccola uniforme nei casi pei quali, a senso del n. 10, sarebbe prescritta l'uniforme ordinaria.

Perciò, partendo per far parte di truppe mobilitate, o per recarsi alle grandi esercitazioni annuali, od in distaccamento eventuale di pubblica sicurezza, l'ufficiale non è tenuto a portar seco se non gli oggetti prescritti per l'uniforme di marcia e per la piccola uniforme ».

13. Nel secondo alinea, *dopo le parole: « uniforme ordinaria »*, *aggiungere*: « e colla *piccola uniforme* ».

16. Agli ultimi tre capoversi, *sostituire*:

« c) *Coll' uniforme ordinaria e colla piccola uniforme*, gli ufficiali che hanno diritto a razione foraggio, o che hanno cavalli di carica o cavalli di servizio in modo permanente, possono portare, sopra i pantaloni, gli stivali o i gambali del modello prescritto; analogamente, gli altri ufficiali possono portare gli stivaletti alpini.

Però l'uso degli stivali o gambali, oppure degli stivaletti alpini, è obbligatorio, rispettivamente per le due categorie di ufficiali sopraindicate, nei servizi armati, nelle istruzioni ed esercitazioni esterne.

Coll'uniforme ordinaria, nei casi in cui, a tenore dei comma *a*) e *b*) del precedente n. 10, l'uso di tale uniforme è obbligatorio, si deve portare la calzatura ordinaria sotto i pantaloni lunghi.

Gli ufficiali per i quali è prescritto l'uso degli stivali o dei gambali possono sostituire a questi gli stivaletti alpini in occasione di ricognizioni, viaggi d'istruzione, campagne topografiche e simili ».

18. Nel quarto e quinto alinea, *dopo le parole*: « in uniforme ordinaria », *aggiungere:* « od in piccola uniforme ».

21. Dopo il comma *b*) *aggiungere:*

« c) *Colla uniforme ordinaria* vien sempre portato il berretto ».

Nell'attuale comma *c)*, *portare le seguenti varianti:*

1° alinea: *invece di:* « c) *Colla uniforme ordinaria* », *porre:* « d) *Colla piccola uniforme* ».

2° alinea: *invece di:* « colla uniforme ordinaria », *porre:* « colla piccola uniforme ».

28. *Sostituire:*

« 28. *Colla grande uniforme e coll'uniforme ordinaria* si porta esclusivamente la giubba a due petti.

Colla uniforme di marcia e colla piccola uniforme si porta esclusivamente la giubba da campagna ».

37. Al primo e secondo alinea, *sostituire:*

« L'ufficiale deve normalmente portare la sciabola, sempre munita di dragona, al fianco appendendola colla prima campanella del fodero all'apposito gancio.

È permesso di portarla anche coll'elsa appoggiata sull'avambraccio ripiegato e col fodero che scenda verticalmente lungo il corpo ».

Nel terzo alinea, *alle parole:* « al di fuori di questo, ed i pendagli del cinturino devono sporgere », *sostituire:* « sotto di esso, coll'elsa fuori ».

40. Nel comma *c)*, *alle parole:* « *Coll'uniforme ordinaria* », *sostituire:* « *Coll'uniforme ordinaria e colla piccola uniforme* ».

43. *Dopo le parole:* « Tutti gli ufficiali », *aggiungere:* « generali e superiori, quelli di stato maggiore, quelli... ».

45. Dove si descrive la *uniforme ordinaria*, *dopo le parole:* « senza treccia », *aggiungere:* « (berretto per i marescialli) ».

50. Nel secondo alinea, *invece di:* « il furiere maggiore », *mettere:* « il maresciallo o furiere maggiore ».

54. *Sostituire:*

« 54. La calzatura dev'essere di cuoio annerito, senza puntelle, e, tranne gli stivaletti di speciale modello prescritti per gli alpini, l'artiglieria da montagna ed il genio, senza bottoni, fibbie o lacci visibili. »

55. *Sostituire:*

« 55. I marescialli delle armi che fanno uso di scarpe con uose portano gli stivaletti allacciati, con norme analoghe a quelle date per gli ufficiali dal precedente n. 16, circa l'uso degli stivaletti alpini.

Quando non fanno uso della calzatura oradetta, portano gli stivalini con elastico.

Quest'ultima calzatura può pure essere portata, fuori servizio, dai furieri maggiori, furieri e sergenti e dai musicanti.

Gli attendenti di ufficiali montati, facenti uso di scarpe con

uose, possono sostituire ad un paio di quelle i suaccennati stivalini con elastico. Con questa calzatura, non portano le uose ».

59. *Aggiungere quale secondo alinea:*

« I marescialli portano il berretto in ogni circostanza colla uniforme ordinaria; nei casi indicati, per gli ufficiali, al comma *b*) del n. 21, colla *uniforme di marcia* ».

62. *Aggiungere come terzo alinea:*

« I marescialli fanno uso di colletto bianco di tela, come quello prescritto per gli ufficiali ».

65. Nell'intestazione del numero, *aggiungere:* « **e pantaloni** ». *Aggiungere in fine il seguente alinea:*

Con l'*uniforme di marcia* e con quella *di fatica*, può esser prescritto l'uso del cappotto o della giubba di panno o di tela, e dei pantaloni di panno o di tela ».

69. *Sostituire:*

« 69. In servizio sotto le armi, i militari di truppa portano il pastrano, o la mantellina, anche quando non devono indossarli, nei modi prescritti per le varie armi e specialità dalle rispettive istruzioni sull'affardellamento.

I marescialli ed i furieri maggiori portano i suindicati oggetti di divisa nei casi previsti dal n. 32 ed in modo analogo a quello stabilito in detto numero per gli ufficiali ».

70. *Sostituire:*

« 70. **Mantellina impermeabile**. — Ai marescialli è concesso l'uso della mantellina impermeabile di forma analoga a quella degli ufficiali, e da portarsi con le norme date dal n. 35 ».

76. *Sopprimere le parole:* « nelle riviste, parate, ecc., » fino alla fine del numero.

77. Nel primo alinea, *sopprimere le parole in parentesi*: « e di artiglieria da montagna che sono armati ».

Sopprimere inoltre le parole: « e sono disarmati » *sostituendovi la chiamata* (1), apponendo poi in corrispondenza a questa la seguente nota a piè di pagina:

« (1) Nei corpi che in tempo di pace non hanno in organico allievi maniscalchi od allievi sellai, i soldati che sono impiegati nei servizi di maniscalco e di sellaio fanno uso della divisa comune, fatta eccezione pei soldati utilizzati nel servizio di maniscalco presso i reggimenti di artiglieria da campagna, i quali fanno uso della divisa speciale ».

80. *Sostituire:*

« 80. **Ufficiali non indicati ai n. 78 e 79**. — Tutti gli altri ufficiali possono fare uso dell'abito borghese solo quando siano in licenza, in aspettativa, in disponibilità od in missione all'e-

stero, ovvero quando, essendo membri del Parlamento nazionale, intervengano alle sedute.

Nei maggiori centri abitati è pure in massima concesso, fuori servizio, l'uso dell'abito borghese negli ultimi giorni di carnevale, nei veglioni, ed in altre consimili circostanze; le disposizioni in proposito sono date dai comandanti di presidio.

In ogni altro caso è vietato agli ufficiali l'uso dell'abito borghese ».

83. Nell'intestazione e nella 2ª riga, *invece di*: « armaioli », *mettere*: « operai ».

85. *Sostituire*:

« 85. **Militari di truppa in licenza**. — I sottufficiali in licenza possono vestire l'abito borghese, ma ne è loro vietato l'uso nel partire e nel rientrare al corpo, comando od ufficio al quale appartengono.

I militari di truppa che si trovano in licenza per convalescenza in seguito a rassegna di rimando, e quelli che durante la licenza debbono attendere a lavori di campagna o all'esercizio di qualche arte, professione o mestiere devono vestire l'abito borghese ».

91. In fine al numero, *porre la chiamata* (1) e, in corrispondenza a questa, *mettere a piè di pagina la seguente nota*:

« (1) Con la bardatura ordinaria potrà dai comandanti di corpo esser concesso ai marescialli la facoltà di far uso della sella inglese ».

92. Al primo periodo, *sostituire*:

« In servizio e così pure nelle istruzioni ed esercitazioni, si fa uso della bardatura corrispondente all'uniforme che si veste, avvertendo che la *bardatura ordinaria* per cavalli di ufficiali corrisponde sia all'uniforme ordinaria, sia alla piccola uniforme ».

95. *Alla parola*: « tre », *sostituire*: « quattro ».

Aggiungere in fine: « Piccola uniforme ».

96. Nel secondo alinea, *invece delle parole*: « la giubba », *porre*: « la giubba da campagna ».

Nel terzo alinea, *invece delle parole*: « la giubba », *porre*: « la giubba a due petti ».

Aggiungere in fine: « Nella *piccola uniforme* si portano gli oggetti di divisa della uniforme ordinaria, ma con la giubba da campagna invece della giubba a due petti ».

99. *Alle parole*: « per le quali, ecc. », fino alla fine del numero, *sostituire*:

« in cui la portano gli ufficiali delle altre armi e corpi.

Si veste inoltre, in luogo della piccola uniforme, nei servizi di istituto in cui i militari dell'arma indossano vestito e cappello, e nelle circostanze in cui i militari medesimi portano la grande uniforme, che non sia però prescritta anche per gli ufficiali ».

Aggiungere il seguente numero:

« 100. **Casi nei quali si porta la piccola uniforme.** — La *piccola uniforme* si veste nelle circostanze in cui la portano gli ufficiali delle altre armi e corpi, tranne però i casi indicati al numero precedente ».

I numeri attuali dal 100 al 108, diventano 101 al 109.

Nel secondo alinea dell'attuale n. 101 (che diviene 102), *dopo la parola*: « pennacchio », *mettere la chiamata*: « (1) », e, in corrispondenza a questa, *porre, a piè di pagina, la seguente nota*:

« (1) È però consentito in via d'eccezione, l'uso del berretto nei servizi a piedi nei seguenti casi:

a) nei servizi notturni fuori residenza che si compiono tra il tramonto ed il levare del sole;

b) nelle traduzioni in servizio, sul mare e sulle vie ordinarie (quando le traduzioni hanno luogo in vettura cellulare od in carrozze chiuse) e sempre limitatamente al tempo in cui si sta sul piroscafo o nell'interno del vagone o vettura, mentre nell'attraversare a piedi l'abitato, sia nel luogo in cui principia la traduzione, che in quello nel quale ha termine, si dovrà far uso del cappello;

c) nei servizi di appiattamento e ricerche di malviventi;

d) nelle girate, perlustrazioni e corrispondenze eseguite dalle stazioni rurali ed anche dalle stazioni di capoluogo e delle città in identici servizi, quando questi siano eseguiti in campagna e per strade poco frequentate, mentre sugli stradali principali, da determinarsi dai comandanti di divisione dei carabinieri reali, si dovrà portar sempre il cappello.

Nel n. 107 attuale (che diviene 108), *aggiungere in fine*: « coll'avvertenza che quella ordinaria si usa tanto con l'uniforme ordinaria, quanto con la piccola uniforme ».

Di questo *Atto* si faranno estratti da distribuirsi per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in ragione di due esemplari per ogni comando, ufficio, direzione, ecc., di dieci esemplari per ciascuna brigata autonoma e di venti esemplari per ciascun comando di reggimento.

Il Ministro: — OTTOLENGHI.

DECISIONI DI MASSIMA

1.

Applicazione del Regio Decreto d'amnistia in data 23 novembre 1902, n. 469. — A schiarimento di dubbi sorti sull'applicazione del disposto dall'art. 3 del Regio Decreto d'amnistia in data 23 novembre scorso, n. 469, questo Ministero avverte che i militari i quali, avendo regolarizzata la loro posizione in base al detto Regio Decreto, risultino ascritti o designati per le ferme di uno o due anni, debbono essere licenziati dalle armi dopo compiuto un periodo d'istruzione, anche se la classe di leva a cui appartengono per nascita sia ancora sotto le armi, semprequando però gli uomini della classe stessa vincolati a quella ferma si trovino già in congedo illimitato.

È inoltre opportuno far presente che il foglio di congedo assoluto di cui è parola nel 2° comma del paragrafo 18 dell'istruzione per l'applicazione del precitato Decreto, deve essere rimesso soltanto a quelli fra i disertori o mancanti ammessi all'amnistia contemplati nel precedente paragrafo 17, i quali appartengono per nascita a classe già prosciolta definitivamente dal servizio, a senso dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito. (*Div. matricole*).

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 5ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 gennaio.

1902 DICEMBRE 4 — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 555, che apporta modificazioni al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito (§§ 137 e 138 *bis*), *pag.* 117.

GENNAIO 1°. — R. Decreto n. 2 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1903, *pag.* 120.

» 28. — Varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali, edizione 1895, *pag.* 121.

» 29. — Indennità di residenza per gli impiegati civili in Roma, *pag.* 121.

» 29. — Marescialli creati con la legge 3 luglio 1902, n. 266, *pag.* 122.

» 29. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 128.

» 29. — Modificazioni ed aggiunte alla istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 stipulata con la società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare, *pag.* 129.

Atto N. **32**. — AVANZAMENTO. — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 555, che apporta modificazioni al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito (§§ 137 e 138 *bis*).** — 4 dicembre 1902.

SIRE!

La speciale e crescente importanza, che riveste l'esercizio del comando man mano si sale nella gerarchia dei gradi di ufficiale, rende necessario di stabilire modalità speciali ed uniformi per accertare l'idoneità alla promozione ad anzianità in taluni gradi, ottenendo così l'eliminazione dei non idonei, mercè procedimenti uguali per tutti.

I punti della carriera, nei quali quell'accertamento è più necessario, sono quelli di passaggio al grado di maggiore, al quale è affidato, nelle armi combattenti, il comando di più riparti, e quello di colonnello, al quale è affidato il governo istruttivo, disciplinare, morale e amministrativo di un intero

ERRATA-CORRIGE.

Atto 27, pag. 107 — Alla 9ª riga, *dopo le parole: Giornale militare aggiungere* « n. 139 del 1899, ».

1 FEB 03

reggimento, e la direzione di importanti servizi. L'ufficiale rivestito di quei due gradi cessa in misura crescente di essere semplicemente l'istruttore e l'educatore del soldato, oppure l'esecutore di particolari servizi, per assumere funzioni della massima importanza direttiva, istruttiva ed educativa di altri ufficiali.

Quella selezione, da una parte permette e giustifica le eliminazioni, e dall'altra permette e legittima, nell'interesse dell'esercito, l'acceleramento di carriera degli elementi migliori, che giova pervengano agli alti gradi in età abbastanza giovane.

Gli scopi ora esposti saranno raggiunti, a somiglianza di quanto si pratica presso la maggior parte degli eserciti esteri, collo stabilire che, mediante speciale esperimento pratico e da una commissione unica, sia riconosciuta la *idoneità* all'esercizio del comando superiore dei capitani che già non abbiano acquisito titoli di avanzamento a scelta; e dei tenenti colonnelli in tutte le armi combattenti, le cui note caratteristiche degli ultimi due anni possano lasciare qualche dubbio sulla perfetta idoneità ad avanzamento.

In queste prove d'idoneità complessiva viene ad essere naturalmente compresa quella di abilità nella equitazione per i capitani di fanteria aspiranti all'avanzamento, e perciò diventa per essi superflua la prescrizione dell'ultimo capoverso del § 137 del regolamento sull'avanzamento; prescrizione oramai superflua anche per gli ufficiali subalterni di cavalleria, in considerazione dei metodi di istruzione e di esercizi attualmente seguiti in quest'arma.

In quest'ordine d'idee, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di V. M. l'annesso schema di decreto, già suffragato dal favorevole parere del Consiglio di Stato, e deliberato dal Consiglio dei Ministri.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;

Viste le leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247, e 21 luglio 1902, n. 303, che modificano la precedente;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne

approvato il regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visti i Regi Decreti 25 maggio e 8 luglio 1899, numeri 274 e 341, i quali hanno modificato il regolamento predetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito:

1. Al secondo capoverso del § 137, *sostituire:*

« Per l'accertamento della idoneità all'avanzamento di questi ufficiali non è pertanto necessario, in genere, prescrivere speciali esperimenti, salve le eccezioni indicate nei paragrafi seguenti e tranne il caso in cui, per il servizio affidato a qualcuno di essi, non sia possibile ai superiori diretti di riconoscere quotidianamente questa sua idoneità ».

2. Nello stesso § 137, *sopprimere l'ultimo capoverso.*

3. Tra il § 138 ed il § 139, *inserire:*

« § 138bis. È pure accertata, sempre mediante esami od esperimenti, davanti a commissione unica per ciascun'arma e per ciascun grado degli aspiranti all'avanzamento, ed in base a norme e programmi determinati dal Ministero, l'idoneità all'avanzamento ad anzianità:

a) dei capitani, nelle armi dei carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e nei corpi di commissariato e contabile, eccettuati coloro che ebbero già avanzamento a scelta;

b) dei tenenti colonnelli, nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e nel corpo di stato maggiore, limitatamente a quegli ufficiali che, dovendo essere inscritti sul quadro di avanzamento, non abbiano riportato classificazione di *ottimo o buono con punti tre* in tutti e due gli ultimi anni, colla esplicita dichiarazione delle commissioni compilatrici delle note caratteristiche e di tutte le autorità gerarchiche, che essi possiedono perfetta attitudine al comando di un reggimento od alla direzione di un servizio della loro arma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.

OTTOLENGHI.

N. 33. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto n. 2 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1903.** — 1° gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, n. 5655.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al Tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito per l'anno 1903 è stabilita in lire *milleseicento* per l'arruolamento nell'arma di cavalleria ed in lire *milleduecento* per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1903.

VITTORIO EMANUELE

OTTOLENGHI.

N. **34**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali, edizione 1894.** — 28 gennaio.

Piombo in pani (10-51).

Pag. 182. Colonna 2 (Requisiti e condizioni da inscriversi nelle richieste).

Al 3° comma delle condizioni *invece di*: « Tollerati più di 2/1000 », *pongasi*: « Tollerati più di (1)... per 00/00 », *e a piè di pagina pongasi la seguente nota*:

« (1) Si segnerà nella richiesta una tolleranza compresa tra 1 e 2 00/00 a seconda del grado di purezza che necessita ».

Invece di: « nè più dell'1 % *pongasi*: « nè più del (2)... %, *e a piè di pagina pongasi la seguente nota*:

« (2) Si segnerà nella richiesta una tolleranza compresa tra 0,5 ed 1 % a seconda del grado di purezza che necessita ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **35**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Indennità di residenza per gli impiegati civili in Roma.** — 29 gennaio.

Il Ministero del tesoro, in seguito a parere del Consiglio di Stato, ha stabilito che per la retta interpretazione dello articolo 1° della legge 3 luglio 1902, n. 248 (*Atto* 179), secondo il quale l'indennità di lire 250 è conceduta all'impiegato celibe *convivente* coi genitori, non si possa prescrivere anche la condizione che la convivenza sia a *carico* dell'impiegato, non essendo questa condizione posta nel contesto della legge stessa.

Accolta tale massima, il Ministero del tesoro ha determinato di estenderne gli effetti retroattivamente al 1° luglio 1902 a tutti gli impiegati celibi che si trovano nelle condizioni richieste dal citato articolo 1, nonchè, per la medesima ragione, agli ammogliati o vedovi con figli, anche se questi non siano conviventi con essi, nè a loro carico.

I corpi interessati dovranno quindi attenersi alle disposizioni interpretative sovra riportate, ferme restando le norme date circa al conteggio con l'*Atto* 208 del 1902, e richiedere e pagare, ove ne sia il caso, le quote arretrate.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **36**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Marescialli creati con la legge 3 luglio 1902, n. 266**. — 29 gennaio.

Mentre è in corso di compilazione il nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali, il Ministero stima opportuno riunire nel presente *Atto* le norme che debbono regolare lo stato dei marescialli creati dalla legge 3 luglio 1902 n. 266.

Organici.

§ 1. Il numero dei marescialli per ogni corpo o riparto del R. Esercito è stabilito dalle tabelle graduali e numeriche di formazione.

Truppe coloniali.

§ 2. Per le truppe coloniali il numero dei marescialli verrà fissato con apposita disposizione.

Cina.

§ 3. Per le R. Truppe nell'Estremo Oriente sono stabiliti 2 marescialli, cioè uno pel comando delle truppe ed un altro pel battaglione misto.

Avanzamento.

§ 4. Sono applicabili per le promozioni al grado di maresciallo le vigenti disposizioni sull'avanzamento e le disposizioni speciali contenute nel presente *Atto*.

§ 5. Tenuto conto di quanto dispongono gli articoli 24 e 25 (1° comma) del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. Decreto 30 novembre 1902 n. 521, non si potranno fare promozioni al grado di maresciallo anteriormente al 1° aprile 1903.

§ 6. Nessun furiere maggiore può essere promosso maresciallo se non conta almeno dodici anni di servizio alle armi.

§ 7. Il grado di maresciallo è conferito *esclusivamente a scelta* ai furieri maggiori che abbiano l'attitudine a disimpegnare le funzioni di sottufficiale di maggiorità nei battaglioni e nei reggimenti di fanteria, ed analogamente nei comandi corrispondenti degli altri corpi dell'esercito.

§ 8. Nessuno può essere promosso maresciallo se non sia classificato ottimo sottufficiale negli ultimi due anni e se, a

giudizio della commissione d'avanzamento, non sia riconosciuto idoneo ad occupare tale grado e capace per qualità morali e militari di disimpegnare le funzioni ed attribuzioni che, secondo il precedente paragrafo, spettano alla sua carica.

§ 9. I furieri maggiori dichiarati idonei *a scelta* al grado di maresciallo vengono iscritti sul quadro d'avanzamento *in ordine di anzianità* ed in quest'ordine promossi.

§ 10. Ogniqualvolta, a giudizio della commissione d'avanzamento, tra i sottufficiali del corpo aventi i requisiti d'anzianità di servizio necessari per la promozione a maresciallo, nessuno sia ritenuto idoneo a questo grado, il posto continuerà ad essere occupato da un furiere maggiore.

§ 11. Al grado di maresciallo possono aspirare tutti i furieri maggiori che contino almeno 12 anni di servizio e che non siano in attesa di impiego civile; ma, a parità di condizioni, avranno la preferenza i furieri maggiori di cui all' art. 26 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

§ 12. I sottufficiali che occupino uno degli impieghi enumerati dall'*Atto* 288 del 1902 e che intendano concorrere all'avanzamento a maresciallo, verranno esonerati, a loro domanda, dall' impiego perchè possano dare prova della loro idoneità al grado predetto.

Potranno, a tale scopo, essere esonerati dal loro impiego speciale i sottufficiali classificati ottimi negli ultimi due anni e riconosciuti meritevoli di concorrere al grado di maresciallo dalla Commissione d'avanzamento, convocata a termini del § 26 del presente *Atto*.

Il capo armaiuolo ed il capo operaio del laboratorio di riparazione i quali, data la loro specialità di servizio, non possono aspirare al grado di maresciallo, non sono ammessi a fare, per questo scopo, domanda di esonerazione dal loro impiego.

§ 13. I capifanfara di cavalleria che in apposito saggio diano prova di speciale valentia artistica professionale ed i maestri di scherma saranno promossi marescialli quando nel corpo a cui appartengono venga promosso a detto grado un furiere maggiore meno anziano di loro.

Assegni.

§ 14. L'assegno giornaliero del maresciallo è di L. 3,15.

La scomposizione dell'assegno giornaliero del maresciallo è la seguente: soldo L. 1,79; vitto 1,10; quota vestiario 0,12; indennità comuni 0,14.

§ 15. L'indennità di trasferta di 1ª categoria pei marescialli è fissata nella misura di L. 3,10.

L'indennità di trasferta di 2ª categoria è fissata in L. 2,90.

L'indennità di missione all'estero è di L. 8,00.

§ 16. Il maresciallo ricoverato in luoghi di cura, riceve, nei casi previsti dal § 811 del regolamento di amministrazione e contabilità pei corpi del R. Esercito, una giornaliera indennità d'ospedale di L. 0,90.

Rafferme.

§ 17. Dal 13° fino al 20° anno di servizio spettano ai marescialli rafferme di un anno col soprassoldo di L. 365.

Dal 21° al 25° anno di servizio sono ammessi alle rafferme annuali col soprassoldo di L. 419,75, e se provengono dai sottufficiali di cui all'art. 25 (comma 3°) del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, possono essere ammessi a queste rafferme col relativo soprassoldo sino al compimento del 30° anno di servizio e del 47° anno d'età.

Il soprassoldo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene concesso.

§ 18. I marescialli capifanfara di cavalleria, che non siano raffermati con soprassoldo, sono ammessi alle rafferme con premio con le norme stabilite dal testo unico delle leggi sul reclutamento.

Trasporti.

§ 19. Nessuna modificazione viene portata al vigente regolamento pei trasporti militari, sicchè i marescialli potranno prendere posto in vetture di 2ª classe come gli altri sottufficiali.

Però nei trasporti per mare i marescialli avranno diritto alla 2ª classe, come i marescialli d'alloggio dei carabinieri reali.

Divisa.

§ 20. Per i marescialli delle armi e dei corpi vari (esclusi quelli dei carabinieri reali a riguardo dei quali rimangono inalterate le disposizioni attualmente in vigore) sono adottati gli speciali oggetti appresso descritti.

Berretto. — È per tutti i marescialli di panno turchino per vestiario da sottufficiali, di foggia corrispondente a quello

degli ufficiali, con fregio in ricamo d'argento, o d'oro, a seconda dell'arma o specialità e col distintivo di grado formato da una trecciuola d'argento, o d'oro, e seta nera. Per i marescialli dei bersaglieri è facoltativo l'uso del fez.

Il fregio, in ricamo d'oro, per berretto da maresciallo dei bersaglieri consiste in una cornetta sormontata da granata col numero del reggimento e sovrapposta a due carabine incrociate.

I fregi per berretto da maresciallo sono sormontati da corona reale quando ne siano ornati i fregi per berretto degli ufficiali dei rispettivi corpi.

Il berretto è fornito di copertura di tela bianca.

Cappello alpino. — Il distintivo di grado è di gallone d'argento e seta nera; la nappina, con croce di Savoia, ed il fregio sono di metallo nichelato.

Cappello da bersagliere. — Ha il fregio di metallo dorato.

Chepi. — È guarnito di cordoncini e gallone d'argento, o d'oro, e seta nera; la treccia è pure d'argento, o d'oro, e seta nera.

La nappina con croce di Savoia, la tulipa per pennacchietto ed il fregio sono di metallo nichelato o dorato, a seconda dell'arma.

Cappotto da fanteria e da genio. — È privo di spallini. I controspallini di panno turchino per vestiario da sottufficiali, sono fissati verso il bavero con occhiello e bottone di metallo ed all'estremità opposta cuciti entro l'attaccatura della manica; essi sono guarniti da tre lati di galloncino d'argento, od oro, e seta nera a seconda dell'arma.

Giubba di panno. — Anche quella dei marescialli di fanteria di linea, dei granatieri e dei bersaglieri è priva di spallini. I controspallini per tutte le armi e specialità sono di panno nero da mostreggiature, guarniti ed applicati come quelli del cappotto da fanteria e da genio.

I fregi per controspallini da cavalleria, artiglieria e genio sono nichelati o dorati, a seconda dell'arma.

Mantellina di stoffa impermeabile. — È permesso l'uso di una mantellina di stoffa nera impermeabile (cauciù, loden, ecc.), di foggia simile a quella usata dagli ufficiali.

Colletto. — Simile a quello usato dagli ufficiali.

Calzature. — I marescialli dei corpi che fanno uso di scarpe con uose debbono essere forniti di un paio di stivalini del modello prescritto dall'*Atto* 64 del 1890, e di un paio di stivaletti allacciati; tutti gli altri di due paia delle calzature prescritte

per la rispettiva arma o specialità, allestite su misura (con materie di qualità più fine).

Distintivi di grado sulle maniche dei cappotti, delle giubbe e dei pastrani. — Sono identici per forma a quelli dei marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, in galloncino d'argento, o d'oro, e seta nera a seconda dell'arma. I distintivi delle giubbe di tela sono cuciti su panno turchino da vestiario per sottufficiali. Per le giubbe di tela dei marescialli del R. Corpo di truppe coloniali il distintivo consiste in un giro di trecciuola *bleu* con anello elittico.

I marescialli fanno uso di dragona, sciabola e giberna da sottufficiale.

I marescialli delle armi a cavallo fanno uso di sella d'ordinanza per la truppa, con la grande uniforme e con l'uniforme di marcia (1).

A suo tempo verranno pubblicate le descrizioni, le tavole di disegno, i conti di costruzione e quanto altro occorra per l'allestimento e provvista degli oggetti di corredo.

Matrimonio.

§ 21. I marescialli, come tutti gli altri sottufficiali che si trovano in effettivo servizio, per contrarre matrimonio devono ottenere il permesso del comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione è stanziato il corpo al quale appartengono.

§ 22. Subordinatamente alle esigenze del servizio ed all'adempimento di tutte le altre condizioni richieste dalle leggi dello Stato, i marescialli possono essere autorizzati in ragione della metà dell'organico di cadun corpo o riparto a contrarre matrimonio.

§ 23. I marescialli i quali intendono di contrarre matrimonio dovranno costituire e vincolare a favore della futura sposa una rendita annua non minore di lire 300 in cartelle del debito pubblico.

I sottufficiali che contraggono matrimonio dopo essere stati ammessi al soprassoldo di lire 365 o di lire 419,75 non potranno ottenere la promozione a maresciallo senza costituire e vincolare la prescritta rendita dotale.

Da quest'obbligo sono esonerati coloro che abbiano contratto matrimonio anteriormente al 1° gennaio 1903.

(1) Con l'uniforme ordinaria potrà dai comandanti di corpo essere concesso ai marescialli l'uso della sella inglese.

Esonerazione.

§ 24. Il maresciallo può essere esonerato dall'impiego, e in conseguenza dal grado, a domanda o d'autorità.

L'esonerazione non ha carattere punitivo. Se è volontaria viene pronunciata dall'autorità che ha fatto la nomina; se di autorità, dal Ministero della guerra.

§ 25. I marescialli possono domandare l'esonerazione dal grado per ragioni personali, purchè queste non abbiano attinenza con motivi d'indole disciplinare; potranno del pari domandarla quando aspirino ad un impiego speciale non compatibile col loro grado.

Nessun maresciallo potrà però domandare l'esonerazione dal grado se non dopo un anno dalla data di promozione.

§ 26. Le domande di esonerazione saranno presentate al comandante del corpo. Su di esse dovrà sempre pronunciarsi con deliberazione motivata la commissione d'avanzamento.

§ 27. Il maresciallo, che cessi dall'impiego inerente al grado, è esonerato d'autorità dal grado.

È eccettuato da questa disposizione il maresciallo che cessi dall'impiego per lesioni o infermità provenienti da causa di servizio, o che venga trasferito nel corpo invalidi e veterani, ai termini dell'art. 1 del R. Decreto 20 dicembre 1874 (*Atto* 387 della *Raccolta delle disposizioni in vigore*).

In conseguenza, il 1° aprile 1903, verranno reintegrati nel grado, mediante promozione, i marescialli d'alloggio dell'arma dei carabinieri reali trasferiti come furieri maggiori nel corpo predetto.

§ 28. Il maresciallo viene esonerato d'autorità dall'impiego, e perciò dal grado, allorchè sia riconosciuto incapace di disimpegnarne le relative attribuzioni, ma sia ancora idoneo ad un grado di sottufficiale.

§ 29. Ogniqualvolta occorra di esonerare d'autorità un maresciallo dal grado, si dovrà farne formale proposta indicando in particolareggiato rapporto i motivi su cui essa si fonda, e unendo copia dei fogli matricolare e caratteristico mod. n. 59 e 961.

La commissione d'avanzamento, presi in accurato esame i rapporti e i documenti che corredano la proposta, procederà a quei più ampi accertamenti che crederà necessari e, qualora ne sia il caso, farà sottoporre a visita medica o ad osservazione in luogo di cura il maresciallo. Raccolti tutti i dati e gli ele-

menti su cui fondare il suo giudizio, si pronuncerà in proposito con deliberazione motivata.

Gli atti vengono poi rimessi al Ministero, cui spetta decidere, corredati dal parere esplicito e, se del caso, motivato, delle competenti autorità gerarchiche.

§ 30. Il maresciallo esonerato d'autorità o a domanda dal grado non può essere nuovamente promosso che in seguito a nuova deliberazione della commissione d'avanzamento, e mai prima di un anno dalla data della esonerazione.

Pensioni.

§ 31. La pensione di riposo del maresciallo è quella stessa stabilita per tale grado dalla tabella II annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio Decreto del 21 febbraio 1895, n. 70.

Non sono però applicabili alla pensione dei marescialli creati con la legge 3 luglio 1902 n. 266 le disposizioni di favore relative ai marescialli d'alloggio dei carabinieri reali.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **37.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, edizione 1879.** — 29 gennaio.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale		*Annotazioni*
I	47	Bisacce di tela olona coperte di pelle di vitello con pelo (Mod. 1897) (1)	P.	18	00	Variante
»	476	Fregi di numeri in metallo per elmetti	N.	0	10	Aggiunta
»	719	Sacchetti per cartucce per truppe d'Africa	»	0	70	Abolito
II	8	Anelli a gancio reggi-tamburo . .	»	0	65	Aggiunta
»	18	Bandoliere di cuoio naturale per tamburo	»	5	25	Variante
VII	240	Panno bigio (*gros-graine*) per istituti militari, atto m. 1,40	m. l.	16	00	»

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 38. — TRASPORTI. — **Modificazioni ed aggiunte alla Istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 stipulata con la Società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare.** — 29 gennaio.

Alla istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 stipulata con la Società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare (*Atto* 77 del 1900) sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1.

Nel § 5, linea quinta, alla indicazione dei §§ 54 e 55, *sostituire* quella dei §§ dal 49 al 61.

2.

Dopo il § 5, *aggiungere il seguente:*

« § 5*bis*. Oltre i marescialli di alloggio dei carabinieri reali (art. 21 - 2° comma della convenzione) hanno diritto a viaggiare in 2ª classe anche i marescialli delle altre armi del R. esercito (1) ».

A piè di pagina inscrivere la seguente nota:

(1) A norma del R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, i personali dipendenti dal Ministero della guerra, che viaggiano per ragioni di servizio, hanno diritto al rimborso del prezzo di trasporto:

in 1ª classe se sono ufficiali generali, ufficiali superiori o impiegati civili con pareggiamento di grado e di assegno;

in 2ª classe se sono ufficiali inferiori o impiegati civili con pareggiamento di grado e di assegni.

in 3ª classe se sono militari di truppa, operai, ecc.

3.

Nel § 13, linea prima, *dopo le parole* « smarrimento di effetti », *aggiungere*: « di proprietà individuale ».

4.

Nel § 15, alla tabella delle ore per la distribuzione del vitto ai viaggiatori imbarcati in 3ª classe, *sostituire la seguente:*

Colazione	alle ore	8	Per la 3ª classe.
Pranzo	»	12	
Cena	»	18	

5.

Dopo il § 15. *aggiungere il seguente:*

« § 15bis. Nei viaggi per mare dei chiamati e dei richiamati sotto le armi e dei congedandi sia su piroscafi postali sia su piroscafi straordinari, la somministrazione del vitto di bordo agli uomini di truppa sarà richiesta e pagata all'atto dell'imbarco, ogni qualvolta il viaggio superi le 24 ore di navigazione.

In quelli dei suddetti viaggi che abbiano minore durata la somministrazione sarà richiesta solo quando ciò sia indicato nel relativo ordine di movimento.

Negli uni e negli altri casi il vitto verrà distribuito per tutti i giorni del viaggio, avvertendo però:

a) che per la giornata d'imbarco la distribuzione avverrà solo se l'imbarco avrà luogo nelle ore antimeridiane;

b) che per la giornata di sbarco la distribuzione dovrà sempre essere fatta qualunque sia l'ora dello sbarco.

Per questa giornata i viveri saranno confezionati e consumati a bordo se lo sbarco avviene dopo l'ora fissata per i pasti; oppure a terra presso le stazioni di vettovagliamento, a cura delle quali i viveri saranno ritirati dai piroscafi e da esse confezionati, se lo sbarco avviene prima di uno, di due o di tutti e tre i pasti.

Per l'intiera giornata di viveri saranno sbarcate tutte le quantità di generi indicate nella tabella di cui all'art. 2 dell'atto addizionale alla convenzione 6 dicembre 1899 (*Atto* 149 del 1901); la galletta ed il pane saranno sbarcati nella quantità di gr. 100 della prima e di gr. 400 del secondo. Per il pranzo e la cena insieme, saranno sbarcate le quantità stesse meno il caffè, lo zucchero e la galletta. Per la sola cena saranno sbarcati: metà della carne, metà delle patate, 200 gr. di pane, $^1/_4$ di litro di vino, 15 grammi di sale ed i condimenti necessari per la cottura del vitto.

6.

Nel § 26, secondo comma, linea quinta, *dopo le parole*: « del contratto 20 agosto 1898 », *porre l'indicazione della nota* (1), *ed a piè di pagina inscrivere la seguente nota:*

« (1) Si deve naturalmente tener conto delle tariffe pel pubblico che siano più convenienti di quella militare, alle quali le amministrazioni militari hanno diritto in forza del § 8 del regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 e del relativo atto addizionale 18 dicembre 1902 ».

7.

Nel § 30, nell'elenco delle autorità dipendenti dal *Ministero della guerra, alle seguenti indicazioni*:

« a Golfo degli Aranci } il locale capostazione della Società Rea-
« a Porto Torres } le per le ferrovie della Sardegna »,

sostituire le altre:

« a Golfo degli Aranci — il capo dell'ufficio militare d'imbarco;

« a Porto Torres — il locale capo stazione della Compagnia Reale delle ferrovie della Sardegna ».

Tanto nell'elenco delle autorità dipendenti dal *Ministero della guerra* quanto in quello delle autorità dipendenti dal *Ministero della Marina, cancellare*:

« alla Maddalena — il Comando del presidio militare;

« alla Maddalena — l'ufficio autonomo di commissariato militare marittimo e la capitaneria del porto ».

8.

Dopo il § 30, *aggiungere il seguente*:

« § 30 *bis*. Sulla banchina dei porti di Spezia, Livorno, Napoli e Palermo esiste un locale in consegna alle rispettive autorità indicate al § 30, nell'elenco di quelle dipendenti dal *Ministero della guerra*, il quale serve da magazzino di transito pei materiali di ogni specie dell'amministrazione della guerra, che giungano per ferrovia nei porti stessi e debbano proseguire per mare e viceversa.

« Tali magazzini costituiscono il luogo di presa o di resa da indicarsi sulle richieste di spedizione mod. 444 o 445 ».

9.

Dopo il § 33, *aggiungere il seguente*:

« § 33*bis*. Le spese per l'acquisto degli stampati per le polizze di carico debbono essere sopportate dalle amministrazioni militari che eseguiscono le spedizioni di materiali, le quali potranno rivolgersi per l'acquisto stesso agli agenti della Società od a qualsiasi altra Ditta che li fornisca a minor prezzo.

« La spesa proporzionale per i quattro stampati di polizza occorrenti per ognuna delle spedizioni che le autorità di cui al § 30 eseguiscono non per proprio conto, ma come incaricate del servizio di transito, sarà da esse aggiunta al prezzo del trasporto e ne sarà chiesto rimborso insieme ad esso con le norme del successivo § 34 ».

10.

Nel § 34, 2° capoverso, *dopo le parole:* « al Ministero », *aggiungere:* « della guerra ».

Tra il 2° ed il 3° capoverso, *aggiungere il seguente:* « al Ministero della marina, secondo le norme in vigore ».

11.

Nel § 35, *alle parole:* « Pel trasporto dei materiali si osserveranno », *sostituire:* « Pel trasporto dei materiali le autorità dipendenti dal Ministero della guerra osserveranno ».

Al periodo: « Si avverte inoltre che a Golfo degli Aranci ed a Porto Torres tutte le pratiche..., *sostituire i seguenti:*

« Si avverte inoltre che a Porto Torres tutte le pratiche, che negli altri porti sono fatte dalle autorità militari, vengono eseguite dal locale capo stazione della Compagnia Reale per le ferrovie della Sardegna

« Le autorità dipendenti dal Ministero della marina si regoleranno in analogia alle dette disposizioni, in quanto possano servire di norma ».

Nella nota al § 35, 2° capoverso, del n. 39 della nota stessa, *alle parole:* « al comandante del presidio di Maddalena o agli agenti in Golfo degli Aranci e Porto Torres della Reale Compagnia strade ferrate Sarde (incaricati dall'amministrazione militare di far eseguire le operazioni di presa e resa e di far proseguire le spedizioni sino a destinazione) trasmettendo loro al tempo stesso una o più richieste mod. *II* »; *sostituire le seguenti:* « al comandante del presidio della Maddalena, al capo dell'ufficio militare d'imbarco di Golfo degli Aranci od al capo stazione in porto Torres della Compagnia Reale delle ferrovie della Sardegna (incaricato dall'amministrazione militare di far eseguire le operazioni di presa e resa e di far proseguire le spedizioni fino a destinazione) trasmettendo loro al tempo stesso una o più richieste mod. *C* — parte 3ª ».

Nell'ultimo capoverso del n. 39 e nel sesto rigo del n. 40 della nota medesima, alla indicazione della « richiesta mod. *II* », *sostituire l'indicazione della* « richiesta mod. *C* — parte 3ª ».

12.

Nel § 37, *dopo le parole:* « al Ministero », *aggiungere:* « della guerra »; e *dopo le parole* « della Regia marina e », *aggiungere:* « tanto al Ministero della guerra quanto a quello della marina, »

13.

Dopo il § 38, *aggiungere il seguente*:

« § 38 *bis*. Nei trasporti di uomini su piroscafi *straordinari*, per viaggi diversi da quelli pei quali l'art. 15-*a*) della convenzione stabilisce un prezzo speciale per la 3ª classe, il Comando del corpo di stato maggiore potrà, nel predisporre i trasporti stessi, interpellare la Società per conoscere se essa è disposta a diminuire il prezzo di trasporto in maniera da renderlo minore di quello che risulterebbe se fosse compiuto interamente per ferrovia o cumulativamente parte per ferrovia e parte per mare.

« Se le offerte della Società saranno ritenute convenienti, il trasporto verrà compiuto interamente per mare ed il Comando suddetto informerà il Ministero della guerra delle condizioni accettate, prima che i trasporti abbiano luogo, perchè possa, se del caso, stipulare le necessarie convenzioni ed avvertire i corpi del modo di pagamento e di conteggio della spesa ».

14.

Dopo il § 39, *aggiungere i seguenti*:

« § 39*bis*. Nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Messina e Palermo l'imbarco e lo sbarco delle truppe delle reclute e dei congedandi su e dai piroscafi *straordinari* vengono eseguiti con scalandroni di proprietà dell'amministrazione militare o, se i piroscafi stessi attraccano alla banchina, mediante la scaletta di bordo.

« Per gli imbarchi e gli sbarchi eseguiti per mezzo degli scalandroni suddetti o mediante la scaletta di bordo non spettano alla Società, a norma dell'articolo 42, ultimo capoverso, della convenzione, le quote di compenso fissate dall'articolo stesso.

« Perciò i corpi, nel fare i calcoli per fornire i fondi per i trasporti alle truppe, alle reclute ed ai congedandi che debbono viaggiare sui piroscafi straordinari, secondo viene di volta in volta prescritto con gli ordini di movimento, dovranno detrarre dai prezzi stabiliti nel prontuario allegato 4 alla convenzione suddetta e nell'art. 15-*a*) di essa, le accennate quote per l'imbarco e lo sbarco, quando l'uno e l'altro avvengono nei porti suaccennati, oppure una sola di esse quando soltanto l'imbarco o soltanto lo sbarco hanno luogo in uno dei porti stessi.

« L'imbarco e lo sbarco dei bagagli, dei materiali, dei quadrupedi, dei veicoli, ecc., su e dai piroscafi suddetti saranno eseguiti invece dalla Società.

« § 39ter. Le autorità militari che hanno in carico i suddetti scalandroni manderanno trimestralmente al Ministero della guerra un rendiconto speciale delle spese sostenute per la loro manutenzione ».

15.

Dopo il § 40 *aggiungere il seguente*:

« § 40bis. Sui piroscafi *straordinari* che trasportano reclute o congedandi sarà imbarcato, a cura del comandante del presidio in cui s'inizia il viaggio dei piroscafi e per tutta la durata di esso, un ufficiale subalterno medico. Questo porterà seco una coppia di cofani di sanità che gli verrà data il consegna dal reggimento o dall'ospedale militare da cui dipende, al quale dovrà riconsegnarli al ritorno rendendo conto dei generi consumati. »

16.

Nel § 42, secondo capoverso, prima riga; nel § 43, secondo capoverso, penultima riga; e nel § 44, penultima riga, *dopo la parola*: « Ministero », *aggiungere*: « della guerra ».

17.

Nel § 46, 1° capoverso, *dopo le parole*: « Sono fatte per mezzo », *sostituire quanto segue*: « della direzione di commissariato militare del IX corpo d'armata, per quanto riguarda le amministrazioni ed i personali dipendenti dal Ministero della guerra, e per mezzo del Ministero della marina (Segretariato generale) per quanto riguarda le amministrazioni ed i personali da esso dipendenti ».

Tra il 1° ed il 2° capoverso, *aggiungere il seguente*:

« Le controversie che la predetta direzione di commissariato militare non riuscisse a risolvere con la Società, saranno dalla direzione stessa riferite al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi) ».

18.

I paragrafi dal 49 al 58 compresi sono sostituiti dai seguenti:

§ 49. Per ottenere il trasporto ai prezzi della convenzione debbono essere presentati alla Società gli stessi documenti che, pei vari casi, sono stabiliti, pei viaggi e pei trasporti in ferrovia, dal regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 e del relativo atto addizionale 18 dicembre 1902 (trasporti militari), e in parte dalle norme per l'applicazione della *Concessione speciale* C (trasporti degli impiegati civili).

Tali documenti sono:

Per le persone:

a) Militari:

1° Lo *scontrino del libretto mod. A* — viaggi — (allegato n. 7) per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina in effettivo servizio o richiamati dalla posizione di servizio ausiliario — e per gli allievi degli istituti militari d'istruzione superiore (1);

2° la *richiesta mod. B* (allegato n. 8) per gli ufficiali in servizio effettivo non provvisti di libretto e per quelli in aspettativa, in disponibilità, o nella posizione di servizio ausiliario; per gli allievi dei collegi militari e della scuola macchinisti della R. marina; per i militari di truppa, anche se in drappelli, purchè minori di 10 individui; per i militari di truppa collocati a riposo od in riforma; per i militari in congedo provvisorio od illimitato, dimoranti nel regno, chiamati o richiamati sotto le armi, qualunque sia il loro numero;

3° la *richiesta mod. C* — parte 1ª — (allegato n. 9) per i corpi o reparti di corpo di 10 o più individui;

b) Personali civili:

1° lo *scontrino del libretto ferroviario* (simile a quello allegato n. 7, ma di color camoscio) per gli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina; per gli ecclesiastici e per i personali inferiori *che sono provvisti* di tale libretto (1);

2° la *richiesta mod. B* (allegato n. 8) per gli impiegati in aspettativa e in disponibilità; per i personali inferiori delle amministrazioni della guerra e della marina non provvisti di libretto (uscieri, inservienti, guardiani di magazzino, personale di bassa forza delle capitanerie di porto, casermieri, operai borghesi addetti ai corpi, agli opifici ed agli stabilimenti militari, cuochi e domestici dei comandanti e delle mense degli ufficiali sulle regie navi, commessi ai viveri delle navi stesse); per gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali e di allievi sergenti; per gli inscritti di leva che viaggino isolatamente o in gruppi di qualsiasi numero; per le suore di carità infermiere presso gli stabilimenti militari dell'esercito e della marina e per gli ecclesiastici non provvisti di libretto.

c) Famiglie:

1° lo *scontrino del libretto mod. A*^{bis} — viaggi — (allegato n. 10) per le famiglie degli ufficiali in servizio effettivo o richiamati dalla posizione di servizio ausiliario;

---

(1) Gli ufficiali e gli impiegati provvisti di libretto, ma temporaneamente sprovvisti di scontrini, si varranno delle richieste mod. *B*.

2° *lo scontrino del libretto ferroviario* (corrispondente all'allegato n. 10) per le famiglie degli impiegati e per quelle dei personali inferiori che sono munite di tale libretto;

3° la *richiesta mod. D* (allegato n. 11) per le famiglie degli ufficiali in aspettativa, in disponibilità o nella posizione di servizio ausiliario e per quelle degli impiegati in disponibilità od in aspettativa; per le famiglie degli ufficiali ed impiegati che pur avendo diritto al libretto non ne sono ancora provviste o che non possono temporaneamente servirsene (1); per le famiglie dei sottufficiali e dei militari di truppa nonchè per quelle dei personali enumerati ai comma *l*) *m*) ed *n*) dell'art. 1 della convenzione, nei casi in cui hanno diritto di viaggiare ai prezzi da essa stabiliti.

Pei bagagli eccedente la competenza (2):

1° Lo *scontrino del libretto mod. A*-bagagli — (allegato n. 12) pel bagaglio degli ufficiali d'ogni grado dell'esercito e dell'armata in effettivo servizio e degli allievi degli istituti d'istruzione superiore, provvisti di libretto;

2° Lo *scontrino del libretto mod. A bis*-bagagli — (allegato n. 13) pel bagaglio delle persone di famiglia degli ufficiali;

3° La *richiesta mod. C* — parte 2ª — (allegato n. 14) pel bagaglio di tutti i militari non provvisti di libretto e per le persone di loro famiglia in tale caso e in quelli di cui alla nota (1); pel bagaglio degli impiegati e delle loro famiglie.

Per i veicoli e per i quadrupedi:

la *richiesta mod. C* — parte 3ª — (allegato n. 15).

---

(1) Le richieste mod. *D* sono rilasciate alle persone di famiglia quando non possono servirsi del libretto per *giustificati motivi*, come ad esempio:

quando il libretto sia in corso di utilizzazione da parte di qualcuno della famiglia, o più persone debbano partire contemporaneamente per diversa destinazione;

quando occorra rinnovare il fascicolo scontrini del libretto;

quando il capo famiglia non creda conveniente, per ragione d'età od altre, di consegnare il libretto a chi lo dovrebbe utilizzare;

quando il capo famiglia cessi temporaneamente o definitivamente dal servizio, per raggiungere il domicilio eletto, o quando egli sia richiamato in servizio, per raggiungere la sua destinazione.

In tali casi il rilascio della richiesta deve essere giustificato da apposita annotazione. Non è però ammesso l'uso delle richieste nel caso di smarrimento del libretto o del fascicolo scontrini, dovendo in tal caso l'interessato provvedersi di un altro libretto o fascicolo.

(2) Per il bagaglio di competenza non viene mai rilasciato alcun documento.

Per i mobili dei militari, degli impiegati e delle loro famiglie; per i materiali e per le robe di proprietà della amministrazione militare:

La *richiesta mod. C*, — parte 3ª — (allegato n. 15) pel trasporto delle masserizie sia degli ufficiali sia delle altre persone che vi hanno diritto; pel trasporto di tutti i materiali di proprietà dell'amministrazione militare. Quando i materiali non sono al seguito delle truppe dovrà essere prodotta anche la polizza di carico in quadruplice esemplare.

§ 50. Gli ufficiali e gli impiegati in pensione debbono presentare alla società la *richiesta mod. B* (allegato n. 8) per poter godere della concessione loro fatta con l'art. 1, comma *b*) della convenzione. Tale documento è rilasciato dai distretti militari nella cui circoscrizione risiedono le suddette persone, e per gli ufficiali e gli impiegati in pensione provenienti dalla R. marina, anche da tutte le autorità marittime che sono autorizzate a rilasciare i documenti di viaggio agli ufficiali ed agli impiegati in servizio.

§ 51. Le richieste mod. *B*, *C* e *D* valgono per due mesi dalla data del loro rilascio. Scaduto detto termine, gli interessati dovranno chiedere la rinnovazione delle richieste.

§ 52. I fascicoli di scontrini pei libretti mod. *A* ed *A bis* e quelli pei viaggi degli impiegati civili e delle persone di loro famiglia sono rilasciati e firmati dai comandanti di corpo, dai capi di uffici o di stabilimenti militari e marittimi, dai comandanti delle regie navi; e per essi, nei casi di assenza od impedimento, dagli ufficiali o dai funzionari che li sostituiscono.

Le richieste mod. *B*, *C* e *D* sono rilasciate e firmate dalle nominate autorità ed inoltre dai comandanti di distaccamento, purchè ufficiali. Se ne eccettuano:

a) le richieste mod. *B* per i militari di truppa e per le famiglie dei detti militari, le quali sono emesse e firmate dagli aiutanti maggiori, dai comandanti di stazione o da autorità superiori dell'arma dei reali carabinieri, dai comandanti militari permanenti di stazione ferroviaria e dai capi degli uffici d'imbarco;

b) le richieste mod. *B* per le reclute, pei militari in congedo richiamati alle armi o sottoposti a rassegna di rimando e per i militari che escono da ospedali civili o che debbono riprendere l'interrotto viaggio, le quali sono rilasciate e firmate dai sindaci;

c) la richiesta mod. *B* per gl'inscritti di leva, la quale pel viaggio di andata è rilasciata e firmata dal sindaco e pel viaggio

di ritorno dal presidente del consiglio di leva o da chi per esso e, in caso di visita presso un ospedale militare, dall'aiutante maggiore in primo.

Tutte le richieste debbono essere convalidate dal bollo di ufficio. Gli uffici che ne sono sprovvisti apporranno invece sulle richieste la dichiarazione: « *Ufficio sprovvisto di bollo* », firmata da chi le rilascia.

§ 53. Non sono valevoli gli scontrini e le richieste non completati in ogni loro parte o contenenti irregolarità (aggiunte, raschiature, cancellature, ecc.) o presentati ad uno scalo diverso da quello indicatovi come di partenza nonchè le richieste mancanti del bollo d'ufficio o della dichiarazione equivalente.

Però nei casi di semplice irregolarità di forma, come tali riconosciute dagli agenti della Società, è ammessa la regolarizzazione delle richieste mediante annotazione firmata dall'interessato e vistata dagli agenti stessi.

Se taluna delle persone inscritte su una richiesta non può intraprendere il viaggio, il documento vale per le altre, purchè vi sia annotato quali sono le persone che non partono.

Gli scontrini dei libretti debbonsi compilare anche nella matrice e presentare al bigliettario uniti al libretto; quelli inesattamente od irregolarmente compilati, debbono dal viaggiatore essere annullati e sostituiti da altri completamente regolari.

§ 54. I trasporti di persone che si eseguiscono producendo la rischiesta mod. *C* sono esenti dalla tassa di bollo. Quelli pei quali si esibisce la richiesta mod. *B* sono soggetti a detta tassa nella misura fissa di cinque centesimi *per ogni richiesta* qualunque sia il numero delle persone per le quali è valevole.

Tutti gli altri trasporti di persone sono soggetti alla normale tassa di bollo fissata pei viaggiatori ordinari.

§ 55. Per il rilascio e per l'uso dei documenti sopra indicati saranno seguite le norme che vigono pei trasporti sulle ferrovie.

§ 56. Per l'identificazione dei viaggiatori, a domanda degli agenti della società, debbonsi esibire i seguenti documenti:

il *libretto di viaggio* — da tutti coloro che ne sono provvisti;

la *tessera di riconoscimento* (allegato n. 16);

a) dalle persone di famiglia degli ufficiali e degli impiegati quando viaggiano colla richiesta;

b) dagli allievi dei collegi militari viaggianti colla richiesta mod. *B*;

c) dagli operai in viaggio per conto particolare;

d) dalle famiglie dei militari di truppa e degli operai e lavoranti borghesi;

il *foglio di viaggio*, od altro documento equivalente (1), da tutte le altre persone autorizzate a viaggiare col mod. *B*.

Nessun documento di identificazione personale debbono presentare i carabinieri reali quando vestono l'uniforme e dichiarano di viaggiare per motivi d'ordine pubblico.

§ 57. Gl'inscritti di leva sia di terra sia di mare ed i militari in congedo del R. esercito e della R. marina, residenti all'estero, per usufruire:

a) del *trasporto a tariffa militare* nel viaggio dall'estero in Italia debbono presentare alla società l'apposita *carta di riconoscimento* (allegato n. 17) rilasciata dalla Regia autorità diplomatica o consolare, comprovante che essi si recano in Italia per soddisfare agli obblighi di leva o di servizio militare;

b) del *trasporto gratuito* nel viaggio dall'estero in Italia, nei casi previsti dall'art. 4 della convenzione e sulle linee di navigazione enumerate nella nota al § 3 della presente istruzione, debbono presentare la suddetta carta di riconoscimento sulla quale le R. autorità diplomatiche o consolari avranno apposta la dichiarazione: *con diritto al trasporto gratuito a norma delle vigenti convenzioni, perchè indigente, con vitto a carico dell'inscritto* (o *del militare*) *viaggiante*.

In questo caso, all'atto di rilasciare la carta di riconoscimento, le R. autorità diplomatiche e consolari avvertiranno l'inscritto o militare che egli non potrà ottenere il trasporto gratuito se non avrà pagato anticipatamente l'ammontare del vitto.

Nei casi eccezionali in cui lo credessero assolutamente necessario, le R. autorità diplomatiche e consolari potranno richiedere alla Società che ai detti nazionali venga somministrato il vitto a carico dello Stato, aggiungendo a tal uopo sulla carta di riconoscimento la dichiarazione: *con vitto a carico del Ministero della guerra* (*o della marina*), *che lo rimborserà sulla produzione della presente*.

La concessione del vitto a spese dello Stato è assolutamente vietata pei viaggi su linee non comprese tra quelle di cui sopra.

---

(1) Per *foglio di viaggio* s'intendono anche: il *certificato di viaggio*; il *libretto di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa e in congedo*; il *foglio di congedo*; il *foglio provvisorio di congedo illimitato*; il *biglietto di licenza*; l'*ordine del Sindaco*; il *precetto personale*, o la *carta di riconoscimento* (per gli inscritti di leva); la *lettera di ammissione alle scuole*; infine qualunque documento ufficiale che comprovi l'identità del viaggiatore.

§ 58. La parte *C* della carta di riconoscimento dovrà essere conservata dall'inscritto o dal militare in congedo per esibirla, lungo il viaggio, a richiesta, agli agenti della Società.

Giunto in Italia, l'*inscritto* dovrà, quanto alla parte *C* della carta di riconoscimento, regolarsi come segue:

a) se per qualsiasi ragione *non sia stato arruolato*, qualora appartenga alla leva di terra, consegnerà la parte *C* della carta di riconoscimento all'ufficio di prefettura o di sottoprefettura del proprio circondario.

Qualora invece appartenga alla leva di mare, consegnerà la parte *C* della carta di riconoscimento alla capitaneria del porto ove approda, poichè al consiglio di leva marittima di questa capitaneria egli deve presentarsi, anche se esso non sia quello del proprio compartimento marittimo, per esservi visitato per delegazione, senza bisogno di alcuna formalità. Qualora poi approdasse a Brindisi, ove non vi è capitaneria di porto, egli dovrà presentarsi al consiglio di leva marittimo di Bari, che è il più vicino, e consegnare al capitano di porto la parte *C* della carta di riconoscimento.

La prefettura o la sottoprefettura, poi, o la capitaneria di porto, ricevuto che abbia la detta parte *C* della carta di riconoscimento, compilerà, in base ad essa, e rilascerà all'inscritto una nuova carta di riconoscimento da valere pel viaggio di ritorno all'estero, comprendendovi la dichiarazione di indigenza perchè possa l'inscritto medesimo ottenere dalla Società il trasporto gratuito, come pure la richiesta del vitto gratuito, *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare*;

b) *se sia stato arruolato ed avviato subito alle armi*, ed appartenga alla leva di terra, egli dovrà consegnare la parte *C* della carta di riconoscimento al comandante del distretto militare, che la manderà al corpo cui l'individuo viene assegnato, perchè la conservi per potere al termine del di lui servizio rilasciargli le richieste modello *B* da valere, nel viaggio di ritorno all'estero, pel trasporto a tariffa ridotta tanto sulle ferrovie del regno quanto sui piroscafi della Società.

Agli scontrini stessi il comandante del corpo dovrà aggiungere, in foglio a parte munito della sua firma e del bollo d'ufficio, la dichiarazione d'indigenza, perchè il militare congedato ottenga dalla Società il trasporto gratuito, e la richiesta del vitto gratuito *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare.*

Qualora invece l'inscritto appartenga alla leva di mare egli dovrà consegnare la parte *C* della carta di riconoscimento alla capitaneria del porto alla quale si è presentato, perchè la trasmetta all'autorità militare marittima da cui viene preso in forza. Questa la allegherà al foglio matricolare e caratteristico dell'inscritto stesso, perchè segua sempre costui nelle varie sue destinazioni durante il servizio militare. Al termine poi del servizio l'autorità militare marittima che provvede al licenziamento, dovrà contenersi nel modo detto sopra per i comandanti dei corpi dell'esercito;

c) se sia stato arruolato, ma lasciato in congedo illimitato, (cosa che si verifica solo per gli inscritti della leva di terra) e chiegga ed ottenga di ritornare all'estero, consegnerà la detta parte *C* della carta di riconoscimento all'autorità prefettizia, la quale curerà che siano rilasciate dai sindaci le richieste modello *B* da valere, nel viaggio di ritorno all'estero, pel trasporto a tariffa militare tanto sulle ferrovie del regno quanto sui piroscafi della Società. In tal caso la detta autorità prefettizia munirà pure l'inscritto della dichiarazione d'indigenza e della richiesta del vitto gratuito, come alla lettera precedente, *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare.*

Il militare in congedo chiamato alle armi si regolerà, per la consegna della carta di riconoscimento, come l'inscritto arruolato ed avviato subito alle armi di cui alla lettera *b*.

§ 59. Gli inscritti della leva di terra e di mare che rimpatriano dall'estero per soddisfare alla leva hanno diritto al trasporto sulle ferrovie a tariffa militare dal porto di approdo in Italia alla sede del consiglio di leva al quale debbono presentarsi per il loro esame definitivo ed arruolamento, e per ritornarne.

Quelli della leva di terra hanno però sempre la facoltà di chiedere di essere visitati per delegazione presso il consiglio di leva del circondario in cui sbarcano, ai sensi del Capo V del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato col Regio Decreto 16 agosto 1891 n. 503.

Sarà perciò opportuno che le Regie autorità diplomatiche e consolari, all'atto di rilasciare agli inscritti la carta di riconoscimento di cui al § 57, li avvertano:

a) che, se intendano di essere visitati per delegazione presso il consiglio di leva del circondario in cui sbarcano, converrà che facciano preventivamente, cioè prima di partire per l'Italia, le

pratiche necessarie presso la prefettura o sotto prefettura del circondario ove chiedono abbia luogo la visita, avvertendo di indicare in modo preciso nella domanda il circondario al quale appartengono per fatto di leva;

b) che se, giunti nel regno, intendano valersi della riduzione sui prezzi di trasporto sulle ferrovie per recarsi al capoluogo del circondario per l'esame definitivo ed arruolamento, dovranno rivolgersi al comandante del distretto o, in mancanza, al comandante del presidio residenti in detto porto, il quale fornirà loro le istruzioni e rilascerà i documenti necessari perchè essi possano godere di tale agevolazione;

c) che se manchino assolutamente dei mezzi per provvedere alle spese di viaggio dal porto di sbarco al comune cui appartengono per fatto di leva e non possano o non intendano valersi della facoltà di farsi visitare per delegazione, di cui alla lettera *a*), potranno rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza per chiedere i mezzi gratuiti per recarsi al detto comune;

d) che nel caso che fossero dal consiglio di leva dichiarati abili ed arruolati in 1ª categoria, potranno chiedere di essere subito avviati alle armi;

e) che nessuna spesa potrà essere sostenuta dalle autorità del regno per fornirli di vitto o d'alloggio durante il tempo della loro residenza in patria finchè non siano avviati alle armi.

§ 60. I Regi Agenti diplomatici e consolari avranno cura di far partire gl'inscritti che da essi furono arruolati ed i militari in congedo chiamati nel regno per assumere il servizio militare, che siano indigenti, in modo che essi possano trovarsi a destinazione in un giorno quanto più sia possibile vicino a quello stabilito per la presentazione alle armi della classe cui appartengono; e ciò allo scopo di evitare che essi rimangano a lungo nel regno sprovvisti di mezzi, in attesa di poter regolare la loro posizione in rapporto agli obblighi militari.

I Regi Agenti diplomatici e consolari avvertiranno altresì i predetti inscritti da essi arruolati ed i militari in congedo, che ad essi compete il trasporto per ferrovia a tariffa militare dal porto di sbarco al luogo di destinazione, e che per fruirne essi dovranno farsi rilasciare dai comandanti di distretto o dalle autorità dell'arma dei carabinieri reali, residenti in detto porto, (e dalle autorità di porto, per gl'inscritti ed i militari della regia marina) su presentazione della parte *C* della carta di riconoscimento, la richiesta mod. *B*.

§ 61. In caso di mobilitazione i documenti da presentarsi agli scali di partenza per ottenere che i trasporti siano eseguiti

in conto corrente a termine dell'articolo 88 della convenzione sono in tutto conformi ai modelli *B* e *C* (parti 1ª, 2ª e 3ª) di cui al § 49, ma stampati su carta color rosa ed aventi l'indicazione: *In conto corrente*.

Tali documenti servono di titolo di credito alla Società per ottenere il pagamento dei trasporti eseguiti.

19.

Nel § 59, che prende il n. 62, *dopo le parole:* « della guerra », *aggiungere:* « e della marina ».

Il § 60 prende il n. 63.

Nel § 61, che prende il n. 64, *cancellare nella terza riga la parola:* « (*famiglie*) ».

Il § 62 prende il n. 65.

20.

Nel § 63, che prende il n. 66, è abrogato l'ultimo capoverso, in forza dell'articolo 8 dell'atto addizionale 5 luglio 1901 alla convenzione 6 dicembre 1899 (*Atto* 199 del 1901).

21.

Nel § 64, che prende il n. 67, alla 5ª linea, *dopo le parole:* « prospetto statistico », *aggiungere:* « conforme all'allegato n. 18. »

Al paragrafo stesso *aggiungere:*

« I distretti militari che hanno sede nei capoluoghi di divisione comprenderanno nel prospetto statistico tutti i trasporti degli altri distretti della divisione, che da essi dipendono amministrativamente.

« I trasporti dei materiali dovranno esser compresi nei prospetti delle autorità che hanno effettivamente, o per conto proprio o per conto di altre, eseguita la spedizione nei porti di mare.

« Il prospetto statistico sarà mandato anche negativo. »

22.

L'Appendice all'Istruzione è abrogata.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N.B. — Gli allegati dai n. 7 al n. 16 non si riproducono perchè corrispondono esattamente ai documenti stabiliti pei trasporti sulle ferrovie.

La carta di riconoscimento per gl'inscritti di leva ed i militari residenti all'estero (allegato 18) rimane quella pubblicata con l'*Atto* 77 del 1900.

Gli allegati dal 7 al 18 inseriti in detto atto sono abrogati.

(1) _____

VIAGGIO da	VIAGGIO a	Linea sulla quale fu eseguito il trasporto o indicazione del piroscafo straordinario con cui fu fatto	DATA dell'imbarco	UOMINI Classe I N.	Classe II N.	Classe III N.	Pasti somministrati Colazioni N.	Pasti somministrati Pranzi N.	Pasti somministrati Cene (per la 3ª classe) N.	Somme pagate pel trasporto L.	Somme pagate pel vitto L.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) Corpo, ufficio, stabilimento, ecc., da cui viene compilato il prospetto.
(2) Indicare col la lettera V le spedizioni, o le parti di esse, che furono tassate come volum

ALLEGATO 18

3, 67 dell'Istruzione

QUADRUPEDI				VEICOLI		MATERIALI		ANNOTAZIONI
Numero		Somme pagate						
senza adattamenti	in boxes o con adattamenti	per quadrupedi senza boxes e senza adattamenti L.	per quadrupedi in boxes o con adattamenti L.	Numero	Somma pagata L.	Peso Kg. (2)	Somma pagata L.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21

(2) Se.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 6ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 febbraio.

1902 DICEMBRE 28. — R. Decreto n. 563, che autorizza a fregiarsi di tante medaglie di bronzo al valor militare quante sono quelle da ciascuno conseguite, *pag.* 147.

FEBBRAIO 4 — Istruzioni per l'esecuzione del R. Decreto 28 dicembre 1902, n. 563, *pag.* 148.

» 5 — Variante al regolamento per le licenze nel R. esercito, *pag.* 149.

» 4 — Aggiunte e varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali (istruzione della truppa), *pag.* 149.

» 5 — Varianti all'istruzione per le ispezioni, *pag.* 152.

» 5 — Varianti al regolamento di disciplina militare per l'esercito, *pag.* 152.

» 5 — Cambio di denominazione di caserma in Volterra, *pag.* 153.

» 5 — Aggiunte e varianti all'appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio. — Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale, *pag.* 153.

Atto N. **39**. — ONORIFICENZE. — **R. Decreto n. 563, che autorizza a fregiarsi di tante medaglie di bronzo al valor militare quante sono quelle da ciascuno conseguite.** — 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

Visto il R. Decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, d'istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa facoltà di fregiarsi di tante medaglie di bronzo al valor militare per quante sono quelle conseguite.

Art. 2.

L'articolo 3 del R. Decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, è abrogato.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 36, pag. 125 — Nel 9° capoverso. seconda linea, *alle parole:* e dei bersaglieri, *sostituire:* dei bersaglieri e degli alpini;

Atto 37, pag. 128. — Nella penultima riga di detto *Atto*, *invece di:* (*gros-graine*), *leggasi:* (*gros-grain*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

G. ZANARDELLI.
G. OTTOLENGHI.
E. MORIN.

N. **40**. — ONORIFICENZE. — **Istruzioni per l'esecuzione del R. Decreto 28 dicembre 1902, n. 563**. — 4 febbraio.

Per l'esecuzione del R. Decreto 28 dicembre 1902, n. 563, varranno le seguenti norme:

1° Gli ufficiali ed i militari di truppa che alla data del presente *Atto* si trovino in servizio sotto le armi e che per effetto del succitato R. Decreto abbiano acquistato diritto a fregiarsi di più medaglie di bronzo al valor militare, riceveranno tali medaglie gratuitamente dal Ministero nel numero necessario a sostituire le fascette di cui ognuno fosse decorato.

Tale concessione non riguarda pertanto gli ufficiali che già si trovino in congedo od abbiano definitivamente cessato di appartenere ai ruoli dell'esercito, come pure i militari di truppa che non siano sotto le armi o non abbiano più obblighi di servizio.

2° Per gli ufficiali e militari di cui al primo comma del precedente numero, i comandi di corpo d'armata, sulla scorta degli elementi da fornirsi loro, di propria iniziativa, dai dipendenti comandi di corpo, direzioni d'istituti, stabilimenti, ecc., dovranno sollecitamente compilare e trasmettere al Ministero (Segretariato generale) appositi elenchi nominativi, i quali dovranno indicare:

a) per gli ufficiali, il cognome, il nome e il grado;

b) per i militari di truppa, il cognome, il nome, il grado ed il numero di matricola;

c) per gli uni e per gli altri, la data o le date, in cui conseguirono la seconda e successive medaglie di bronzo al valor militare;

d) il fatto od i fatti, onde tali concessioni ebbero luogo.

3° Similmente il comando del R. corpo di truppe coloniali compilerà ed invierà al Ministero due distinti elenchi nominativi con analoghe indicazioni, l'uno per i militari italiani, l'altro per i militari indigeni.

4° Il Ministero, fatte le opportune verifiche sui propri ruoli, farà poi tenere agli interessati, per mezzo degli stessi comandi, le medaglie di cui trattasi.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **41**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Variante al regolamento per le licenze nel R. esercito.** — 4 febbraio.

Al primo alinea del n. 26, *sostituire*:

« 26. La durata della piccola licenza per gli ufficiali varia da 1 a 7 giorni, non compresi quelli occorrenti per il viaggio di andata e di ritorno da effettuarsi coi mezzi più celeri ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **42**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali (istruzione della truppa).** — 4 febbraio.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali - istruzione della truppa:

N. 61. — Nel secondo alinea, *dopo le parole*: spingendo innanzi l'otturatore, *aggiungere*: ed abbattendo completamente il manubrio.

N. 68. — *Dopo le parole*: l'arme è pronta per lo sparo, *aggiungere*: quando sia abbattuto completamente il manubrio.

All'attuale n. 79 *sostituire il seguente*:

« 79. **Canna otturata**. — Lo sparare colla canna otturata, sia da stoppacci, sia da altro, può dar luogo a gravi inconvenienti e financo allo scoppio della canna. Ad evitarli, è vietato in modo assoluto di otturare comunque la canna per preservarne l'interno dalla polvere, dalla pioggia, o per altra ragione qualsiasi: è inoltre stretto dovere di chi adopera il moschetto di visitare l'interno della canna, ogni qualvolta impugna l'arme per servizio, allo scopo di accertare che essa non contenga corpi estranei, nel qual caso dovrà toglierli con la bacchetta (1).

---

(1) Affinché la visita dell'interno della canna diventi pei carabinieri una vera abitudine, è stretto dovere di ogni ufficiale o sottufficiale, ogni qualvolta assume il comando di riparti per qualsiasi servizio, di ordinare ai carabinieri stessi di assicurarsi che le canne dei loro moschetti non contengano corpi estranei: e ciò quando non ritenga necessario di ispezionare esso medesimo le armi.

Un caso di otturazione della canna, che può facilmente dar luogo a scoppi, è quello di una pallottola rimastavi entro, nello sparo, per anormale funzionamento della cartuccia, il che si verifica essenzialmente quando da questa sia stata tolta parte della carica. Tale anormale funzionamento è annunziato al tiratore dalla mancanza quasi totale del rinculo e dalla piccolezza e irregolarità della detonazione.

Quest'ultimo sintomo è difficilmente avvertito dal carabiniere quando non sia solo a sparare, e non proceda nel tiro colla voluta calma; epperò dalla mancanza di rinculo, essenzialmente, si deve comprendere che, nello sparo, la pallottola della cartuccia sparata è rimasta nella canna.

Quando il tiratore avverte tale sintomo, od anche l'altro di una detonazione meno forte o meno sonora, dovrà senz'altro cessare l'uso dell'arme, e riferirne a chi dirige il tiro ».

All'attuale n. 82 *sostituire il seguente:*

« 82. **Inceppamento delle cartucce.** — I casi nei quali gli inceppamenti avvengono con l'arme ben tenuta, ben composta, e ben maneggiata, sono rarissimi. Con cartucce da salve, la cui pallottola ha poca rigidezza, si incontrano difficoltà nel caricare, ma l'uso regolare e sicuro dell'otturatore le fa superare.

Gli inceppamenti con cartucce a pallottola hanno invece conseguenze sulla celerità ed efficacia di tiro, sulla sicurezza dell'arme e del tiratore; essi possono avvenire per le seguenti cause:

a) Rallentamento delle viti di culatta: quando tale rallentamento si verifica, il caricatore rimane più basso e allora, spingendo avanti l'otturatore per eseguire la carica, esso non trova alcuna cartuccia, talchè viene a mancare il caricamento.

Occorre perciò che prima di cominciare il tiro, nella verifica che deve sempre essere fatta all'arme, si controlli se tali viti sono ben forzate.

b) Perdita di forza dell'elevatore: quando ciò avviene l'elevatore non spinge, colla necessaria energia, le cartucce del caricatore, specialmente le ultime; per cui queste non si presentano col fondello elevato abbastanza, perchè l'otturatore possa spingerle nella camera.

Si rimedia, per il momento, all'inconveniente, battendo piccoli colpi sulla punta della pallottola, in modo da far prendere alla cartuccia la posizione adatta per poter essere spinta nella camera dall'otturatore.

A tiro ultimato, però, si dovrà levare dal moschetto il serbatoio, pulirlo, specialmente nella parte interna e vicino al

punto di rotazione dell'elevatore, poi rimetterlo a sito sul moschetto; infine verrà provato con caricatori aventi cartucce da esercitazione, per accertarsi che il difetto sia scomparso. Se poi, nella verifica, il funzionamento continuasse a non essere regolare, si dovrà senz'altro sostituire il serbatoio.

c) Deformazione del caricatore: un caricatore può essere deformato nella ripiegatura delle labbra, ed in tal caso ne deriva l'inconveniente che la cartuccia superiore si dispone colla pallottola troppo alta; oppure è deformato nell'anello; ed allora ne viene l'altro inconveniente che esso non viene tenuto colla stabilità dovuta.

Non è prudente eseguire il tiro con caricatori deformati, poichè ne potrebbero seguire accidenti con conseguenze anche gravi.

I caricatori che non sono in buone condizioni di servizio devono essere immediatamente sostituiti.

Prima di iniziare il tiro, quando ai carabinieri vengono distribuiti caricatori sciolti, è dovere di verificare attentamente tutti i caricatori.

d) Cartuccia non afferrata dalla testa del cilindro otturatore: può accadere che nel momento di avanzata dell'otturatore una cartuccia, pur essendo spinta nella camera dalla testa del cilindro, non sia, per cause diverse, afferrata da questa. In tal caso, se invece di abbattere il manubrio con un forte colpo, si tira nuovamente indietro l'otturatore, la cartuccia rimane nella camera, e ne avverrà che, in un successivo movimento di avanzata dell'otturatore, sarà spinta avanti una nuova cartuccia, la quale, colla punta della pallottola, andrà a battere contro il fondello della prima.

Ciò si avvertirà dalla difficoltà di proseguire a far avanzare l'otturatore; ed in tal caso converrà, senz'altro togliere a mano la seconda cartuccia, e, con la bacchetta, la prima. Persistendo negli sforzi per mandare avanti la seconda cartuccia, si produrrebbero inconvenienti, fra cui quello di spostare dalla sua posizione normale, la pallottola della seconda cartuccia e farla rientrare irregolarmente nel bossolo; ed in qualche caso anche quello più grave di produrre l'accensione della prima cartuccia, con conseguente scoppio dell'arme.

Le cartucce poi, che, per una causa qualsiasi avessero la pallottola ricalcata nel bossolo, non dovranno mai essere sparate, e perciò verranno dalle legioni versate alla direzione d'artiglieria della propria circoscrizione.

Per evitare l'inconveniente della mancata presa della car-

tuccia, è di somma importanza che, spinto avanti l'otturatore, il manubrio venga abbatuto interamente e con forza. Tale atto dovrà quindi essere ben impresso nella mente del carabiniere, sicchè diventi in lui abituale di bene eseguirlo ogni qualvolta deve fare la carica (sia essa simulata o fatta con cartucce da esercitazione, da salve o a pallottola), senza con ciò preoccuparsi del possibile guasto dell'estrattore, parte di facile e poco costoso cambio ».

N. 151. —All'attuale terzo capoverso, *sostituire il seguente*:

« Gli ufficiali che dirigono il tiro, ispezionano accuratamente le armi per assicurarsi che l'interno della canna ed il serbatoio siano scarichi e sgombri, e che le viti di culatta mobile siano ben forzate; visitano inoltre le giberne; poi fanno distribuire le cartucce nel numero prescritto per la lezione, e fanno insegnare il modo di aprire i pacchetti ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **43.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti all'istruzione per le ispezioni.** — 5 febbraio.

È approvata la seguente variante all'istruzione per le ispezioni:

A pag. 121 e 122 (edizione 1884), al n. 19, *sostituire*:

« 19 L'ispettore rivolgerà altresì la sua attenzione sugli oggetti di corredo usati, per accertarsi che nel magazzino non si trovino effetti i quali non possano essere distribuiti od altrimenti utilizzati.

Si assicurerà poi in particolar modo che tali oggetti siano stati classificati secondo il loro reale stato d'uso, e nel caso rilevasse errori d'apprezzamento in meno, disporrà senz'altro per i passaggi a classe superiore degli oggetti che riconoscesse essere stati ascritti ad una classe inferiore, facendo di ciò particolareggiata menzione sul rapporto d'ispezione ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **44.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento di disciplina militare per l'esercito.** — 5 febbraio.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento di disciplina militare per l'esercito (edizione 1885):

Art. 140. Alla nota (1), apposta all'intestazione dell'articolo, *sostituire*:

« (1) Le prescrizioni del § 555, 557 e 558 sono applicabili anche agli ufficiali d'ordinanza ».

Dopo il § 557, *aggiungere*:

« § 558. L'aiutante di campo non accompagna l'ufficiale generale, cui è addetto, quando questi deve recarsi fuori dell'ordinaria sede per eseguire ispezioni o per far parte di commissioni d'avanzamento, d'esami, d'inchiesta, o di consigli di disciplina, di tribunali, ed altri servizi di simile natura ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **45**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Volterra**. — 5 febbraio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, ad onorare la memoria del compianto Sovrano Umberto I, la « Caserma del Sale » in Volterra sarà d'ora innanzi denominata « Caserma Umberto I ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **46**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio. — Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale.** — 5 febbraio.

Pag. 12, § 11, riga 5ª, *invece di*: « ingrana », *porre*: « ingranano »; *invece di*: « una vite perpetua a manubrio », *porre*: « due viti perpetue a manubrio; *invece di*: « serve », *porre*: servono ».

Pag. 32, § 28, riga 19ª, *invece dell'intera aggiunta al paragrafo porre la seguente*:

« Allo scopo di evitare guasti al materiale è assolutamente necessario che quando parte il colpo l'anello a vitone sia perfettamente avvitato; e che l'anello stesso sia anche abbondantemente lubrificato.

Il capo-sezione dovrà curare questa avvertenza, molto importante per la buona conservazione del materiale, facendo bene ingrassare l'anello prima del tiro, ed occorrendo anche durante il tiro; ed il capo-pezzo dovrà assicurarsi ad ogni sparo che l'anello sia completamente avvitato facendolo convenientemente avvitare dai numeri 1 e 4, qualora non lo fosse.

Nel caso in cui occorra far eseguire al cannone grandi spostamenti in direzione si dovranno svitare le due viti perpetue dell'anello e riavvitarle accuratamente dopo data la direzione. »

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 7ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 febbraio.

1902 DICEMBRE 21. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ad alcune opere di fortificazione dello sbarramento di Vinadio, *pag.* 155.
» » 28 — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Boffoluto della piazza di Taranto, *pag.* 156.
GENNAIO 18 — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, n. 38, *pag.* 156.
FEBBRAIO 10 — Prezzo del nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, *pag.* 159.
» 10 — Nucleo di sottufficiali macchinisti per la sezione di esercizio istituita presso la brigata ferrovieri del genio, *pag.* 159.
» 12 — Cessioni di materiali d'artiglieria alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni provinciali e comunali, *pag.* 162.
» 12 — Modificazioni alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 165.
» 12 — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 168.

Atto N. **47**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ad alcune opere di fortificazione dello sbarramento di Vinadio**. — 21 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del su citato testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere Nighino, Serziera, Sources e Piroat dello sbarramento di Vinadio sono determinate entro i limiti stabiliti dal testo unico precitato, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

17 FEB 03

N. **48**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Boffolute della piazza di Taranto.** — 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del su citato testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera Boffoluto della piazza di Taranto sono determinate entro i limiti stabiliti dal testo unico precitato, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Ottolenghi.

N. **49** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, n. 58.** — 18 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificata con le leggi n. 285 del 7 luglio 1901 e n. 303 del 21 luglio 1902;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1898 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, modificate con R. Decreti del 19 gennaio, 2 giugno e 3 luglio 1902;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella graduale e numerica n. 58 annessa al presente Decreto e, per ordine Nostro, firmata dal Ministro della guerra, sostituisce quella annessa al sopracitato R. Decreto 22 dicembre 1898, modificata come è detto sopra, la quale è abrogata.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

TABELLA N. 58.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dello stato maggiore generale**.

	Generali d'esercito	Tenenti generali	Maggiori generali	Totale
Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi	1	1	1	2
Comando del corpo di stato maggiore	1	1	1	3
Comandi di corpo d'armata	*	12	*	12
Comandi di divisione militare	*	25	*	25
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	*	1	1	2
Ispettorato degli alpini	*	*	1	1
Comandi di brigata di fanteria	*	*	48	48
Ispettorato di cavalleria	*	*	1	1
Comandi di brigata di cavalleria	*	*	9	9
Ispettorati d'artiglieria	*	1	3	4
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	*	*	1	1
Comandi d'artiglieria	*	*	9	9
Ispettorati del genio	*	1	2	3
Comandi del genio	*	*	6	6
Scuola di guerra	*	*	1	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e dell'accademia militare	*	*	1	1
Scuola militare	*	*	1	1
Scuola centrale di tiro di fanteria	*	*	1	1
Scuola di cavalleria	*	*	1	1
Tribunale supremo di guerra e marina	*	1	*	1
Istituto geografico militare	*	*	1	1
A disposizione	*	5	*	5
Totali	5	45	88	138
Ispettorato di sanità militare (maggiori generali medici)	*	*	3	3
Totali generali	5	45	91	141

Nota. — Non sono compresi gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Quando uno o più Comandi od Uffici contemplati dalla presente tabella siano retti da Principi Reali, i quali non vanno computati nell'organico, si intende aumentato di altrettanti il numero degli ufficiali generali a disposizione.

Roma, addì 18 gennaio 1903.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
OTTOLENGHI.

N. **50**. — TRASPORTI. — **Prezzo del nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie**. — 10 febbraio.

Il costo di ciascuna delle pubblicazioni annunciate colle circolari n. 216 del 1902 e 9 del corrente anno, inserte nella parte 2ª del *Giornale militare*, è il seguente:

1° Regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 e del relativo atto addizionale 18 dicembre 1902 pei trasporti militari sulle ferrovie, L. 1,35.

2° Tabella dei veicoli delle amministrazioni della guerra e della marina nonchè dell'Associazione della Croce Rossa (Allegato 10 al detto regolamento), L. 0,55.

3° Quadro riassuntivo delle principali disposizioni del citato regolamento riguardanti il trasporto delle persone e dei bagagli, L. 0,20.

La spesa per l'acquisto di dette pubblicazioni, nel numero di esemplari indicato in dette circolari, è a carico delle masse dei corpi, delle direzioni e degli stabilimenti richiedenti; pei distretti di 2ª classe è a carico della massa del consiglio d'amministrazione che li amministra; infine per gli uffici è a carico delle spese d'ufficio.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **51**. — RECLUTAMENTO. — **Nucleo di sottufficiali macchinisti per la sezione di esercizio istituita presso la brigata ferrovieri del genio**. — 10 febbraio.

Allo scopo di garantire il reclutamento dei macchinisti occorrenti alla sezione di esercizio istituita presso la brigata ferrovieri del genio e di regolare il loro trattamento, si determina quanto segue:

1° Fa parte della sezione di esercizio istituita presso la brigata ferrovieri del genio un nucleo di sottufficiali macchinisti nominati per concorso tra i caporali e soldati della brigata. Qualora non si riesca a trovare tra questi il numero di macchinisti occorrenti, verrà indetto un concorso tra i militari in servizio presso gli altri corpi dell'esercito e finalmente tra i militari in congedo.

2° Le norme di concorso saranno proposte dal comandante della brigata ed approvate dal ministero della guerra.

Nel formulare tali norme il comandante della brigata imporrà tutte le condizioni che riterrà necessarie ad assicurare il reclutamento di un personale che per età, idoneità fisica, intellettuale e tecnica risponda a tutte le esigenze del servizio.

3° I militari aspiranti all'impiego di macchinista compiranno un esperimento pratico di durata non superiore a sei mesi e, se riconosciuti idonei, saranno sottoposti ad un esame, superando il quale, saranno promossi macchinisti, conseguendo poi il grado di sergente mano mano che raggiungano il minimo di 12 mesi di servizio militare (di cui almeno 6 come caporali), richiesto dall'art. 3 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del r. esercito.

4° L'esame per conseguire l'idoneità a macchinista sarà regolato colle norme stabilite dal decreto del ministero dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1902, quale fu modificato col successivo decreto dello stesso ministero in data 9 luglio 1902.

A tale esame non saranno sottoposti i militari che fossero destinati esclusivamente alla condotta di automobili leggeri a benzina.

Per costoro si constaterà la perfetta conoscenza dei meccanismi degli automobili e una assoluta abilità nel condurre i medesimi.

5° I macchinisti provenienti dal congedo che non siano mai stati sotto le armi, dovranno compiere anzitutto un corso di istruzione militare e non saranno promossi sergenti se non dopo 12 mesi di servizio, dei quali sei come caporali.

6° Nel corrente anno il numero dei sottufficiali macchinisti sarà portato a 12; nell'anno venturo a 20, salvo a variare in seguito questo numero in base alle esigenze del servizio.

7° I sergenti macchinisti assumeranno la ferma di anni tre prescritta dall'art. 2 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con r. decreto 30 novembre 1902, n. 521.

8° I sottufficiali macchinisti saranno fuori quadro e perciò il loro avanzamento normale sarà regolato in base al comma 2° del § 33 del regolamento approvato con r. decreto 19 maggio 1898, n. 172, ma avranno anche diritto alla applicazione del comma 1° del paragrafo stesso ogniqualvolta, per occupare una vacanza in organico, occorra promuovere un sottufficiale di pari grado e meno anziano.

9° Ai macchinisti militari verrà corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 2, più un supplemento vitto di L. 0,60, qualunque servizio prestino, prelevando tali assegni dal fondo fuochisti.

Tale soprassoldo però sarà sospeso durante le licenze, le punizioni di prigione di rigore o sala di rigore, le sospensioni dal grado, oppure quando i militari siano ricoverati all'infermeria del corpo, degenti in un ospedale o, se conviventi in

famiglia, non possano prestare servizio per malattia accertata per un periodo superiore a 8 giorni.

10° I macchinisti militari verranno impiegati come conduttori di locomotive di ferrovie ordinarie, con esercizio militare o di locomotive per linee a scartamento ridotto e potranno essere destinati quali fuochisti su locomotive ordinarie in servizio presso le società ferroviarie in base ad accordi che dovranno essere presi colle predette società. Taluni potranno anche essere destinati al servizio degli automobili a vapore e a benzina.

11° Le mancanze commesse dai macchinisti militari in linea disciplinare saranno punite colle norme dei regolamenti militari, quelle commesse in servizio di macchinista o fuochista con multe o sospensioni, oltre le punizioni disciplinari, che fossero ravvisate convenienti.

12° Saranno ammessi senza restrizione di numero a rafferme con soprassoldo e potranno essere trattenuti alle armi fino al 25° anno di servizio e al 42° anno di età.

A termini dell'art. 9 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, coloro che, essendo raffermati con soprassoldo, vengano riformati prima di aver compiuto la rafferma triennale e non abbiano diritto a pensione di riforma o di riposo, acquisteranno diritto a una indennità di L. 300 se avranno compiuto il primo anno di rafferma e di L. 600 se avranno compiuto anche il secondo.

La stessa indennità di L. 300 e 600 e alle stesse condizioni sarà corrisposta agli eredi del raffermato con soprassoldo morto prima di aver compiuto la rafferma triennale.

A senso poi dell'art. 8 del precitato testo unico, i sottufficiali macchinisti che cesseranno dal servizio alle armi dopo aver compiuto la rafferma triennale con soprassoldo acquisteranno diritto a una indennità di L. 1000, aumentabile di L. 250 per ogni rafferma annuale con soprassoldo compiuta oltre la triennale, fino al massimo di L. 2000.

La indennità non sarà ad ogni modo minore di L. 2000 per i sottufficiali macchinisti congedati dopo aver compiuto 12 anni di servizio, purchè siano stati almeno una volta raffermati con soprassoldo.

13° Qualunque sia la loro anzianità di servizio i sottufficiali macchinisti potranno essere ammessi a contrarre matrimonio senza restrizione di numero ma dovranno soddisfare a tutte le condizioni stabilite dall'art. 3 del r. decreto 29 marzo 1891, che stabilisce le norme per il matrimonio dei militari di truppa, per quanto riguarda la costituzione della rendita.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 52. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Cessioni di materiali d'artiglieria alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni provinciali e comunali.** — 12 febbraio.

1. I materiali d'artiglieria che normalmente si cedono a pagamento alle amministrazioni sopra indicate, e quelli che le medesime possono restituire, contro pagamento, sono rispettivamente descritti nelle parti 1ª e 2ª dello specchio annesso al presente *Atto*.

2. I materiali da cedersi debbono essere in buono stato di servizio e dei modelli prescritti.

3. Le cessioni — salvo speciali disposizioni che venissero emanate al riguardo — hanno luogo a pagamento non immediato per le amministrazioni governative, ed a pagamento immediato per tutte le altre amministrazioni (provinciali, comunali, ecc.).

4. Le richieste di armi debbono essere indirizzate al Ministero della guerra; quelle di parti d'armi, assortimenti ed accessori, buffetterie e munizioni al comandante del corpo d'armata nella cui circoscrizione l'amministrazione richiedente risiede, il quale dispone che la cessione venga fatta dalla direzione d'artiglieria competente.

Le amministrazioni governative debbono trasmettere pel tramite del Ministero da cui dipendono le richieste indirizzate al Ministero della guerra, e pel tramite della rispettiva superiore autorità di provincia, circolo, circondario, ecc., le richieste indirizzate ai comandanti di corpo d'armata.

Le amministrazioni provinciali e comunali debbono trasmettere le richieste, tanto al Ministero delle guerra, quanto ai comandanti di corpo d'armata, pel tramite dei prefetti delle rispettive provincie, i quali debbono apporvi il loro visto col nulla osta.

5. Per le cessioni di materiali non contemplati nel presente *Atto* il Ministero si riserva di stabilire le modalità volta per volta.

Sono abrogati gli *Atti* 117 e 206 del 1894.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

SPECCHIO *indicante i materiali che vengono ceduti alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni provinciali e comunali, e quelli che dalle dette amministrazioni possono essere restituiti.*

Categoria	N. d'ordine categorico	INDICAZIONE DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura
		PARTE I. — DA DISTRIBUIRSI.		
		Armi.		
VI	35	Sciabole-baionette M. 70 (con fodero) .	N.	4 00
»	36	Fucili M. 70/87 (senza sciabola-baionetta e senza accessori)	»	20 00
»	37	Moschetti da truppe speciali M. 70/87 (senza sciabola-baionetta e senza accessori)	»	10 00
»	16	Moschetti da cavalleria M. 1870, con baionetta (senza accessori)	»	10 00
		Parti, assortimenti ed accessori.		
VI	411	Molle spirali di otturatori di armi M. 70 e M. 70/87	»	0 07
»	1446	Ampollini per olio	»	0 20
»	1453	Cacciaviti per armi	»	0 50
»	1418	Estrattori del bossolo privo di fondello per armi M. 70 e M. 70/87	»	0 40
»	1421	Nettatoi per fucili e moschetti da truppe speciali	»	0 15
»	1424	Tubetti di cuoio per pulitura d'armi . .	»	0 10
»	1425	Turaccioli per armi M. 70 e M. 70/87 . .	»	0 05
»	1431	Caricatori per armi M. 70/87	»	0 05
»	1432	Invogli di caricatori di armi M. 70/87 .	»	0 05
		Buffetterie.		
VI	1528	Cinghie per armi M. 70/87, fucili M. 91		
»	1522	e moschetti M. 91 per T. S. con bottoni gemelli	»	1 00
»	1539	Cinturini di bufalo M. 77	»	3 20
»	1540	Cinturini di cuoio M. 77	»	2 80
»	1607			
»	1608	Cinghie da cartucciere di cuoio naturale		
»	1615	o di cuoio nero, con bottoni gemelli		
»	1623	e ganci a fibbia	»	0 55

VI	1616	Giberne M. 77/87	N.	3 50
»	1617	Tasche da caricatori	»	2 80
		Cartucce.		
VII	23-279	Cartucce a pallottola per armi M. 70 e M. 70/87	»	0 06
»	21	Cartucce a metraglia per armi M. 70 e M. 70/87	»	0 08
»	31	Cartucce d'esercitazione per armi M. 70 e M. 70/87	»	0 05
»	31-282	Cartucce da salve per armi M. 70 e M. 70/87	»	0 02
		Congegni per verifiche.		
XII	7174	Congegni a riflessione, con custodia, per verificare il puntamento delle armi portatili	»	3 00
		Materiali d'imballaggio.		
		I materiali d'imballaggio occorrenti per le varie somministrazioni vengono ceduti ai prezzi stabiliti dal modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.		
		NB. — Le spedizioni di materiali sono a carico della parte richiedente.		
		PARTE II. — DA RICEVERSI.		
—	—	Bossoli di cartucce sparate e cartucce che abbiano dato scatto a vuoto (tenendo conto per queste ultime del solo peso dei bossoli)	Kg.	0 60
—	—	Materiali d'imballaggio. Vengono accettati in restituzione (contro rimborso del prezzo di cessione) purchè in buono stato di servizio.		
		NB. — La restituzione dei materiali sopra indicati deve avere luogo, franca di ogni spesa, alle direzioni che ne fecero la cessione e, se trattasi di bossoli o di cartucce che abbiano dato scatto a vuoto, in quantità non inferiore di kg. 20 per ciascun versamento. I bossoli saranno assunti in carico dalle direzioni come rottami. Delle spese che sosterranno pel ritiro dei materiali di cui è caso le direzioni chiederanno rimborso mediante rendiconto speciale mod. 43 del regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria.		

N. 53. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.** — 12 febbraio.

Sono approvate le seguenti varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (31 dicembre 1901).

1. *Al § 175 è sostituito il seguente:*

« § 175. Le reclute condannate per essersi procurate infermità od imperfezioni allo scopo di esimersi dal servizio militare, le quali, giusta l'art. 166 della legge, furono arruolate perchè risultarono abili ad un servizio militare qualunque, non potranno per la malattia od imperfezione da esse procacciatasi, essere proposte a rassegna speciale, senza riferirne prima al comandante della divisione il quale, se del caso, potrà prima di autorizzarla, sentire direttamente in proposito il parere dell'ispettorato di sanità militare.

Quando da una qualsiasi autorità militare venga espresso, mediante rapporto, sospetto di simulazione a riguardo di militari sottoposti a rassegna, se ne deve riferire al Ministero, inviando gli atti relativi.

2. *Al comma* d) *del § 183 è sostituito il seguente:*

« *d*) ove poi la prima rassegna abbia avuto luogo in seguito ad osservazione all'ospedale militare e con dichiarazione del direttore di sanità del corpo d'armata, il comandante della divisione, prima di pronunziarsi si rivolgerà direttamente all'ispettorato di sanità per averne il parere. »

3. *Al § 186 è sostituito il seguente:*

« § 186. Nei casi dubbi o di dissenso tra i due ufficiali medici ed in tutti gli altri casi in cui lo creda necessario, l'ufficiale rassegnatore può o mandare in osservazione in un ospedale la recluta proposta per la rassegna, oppure promuovere dal comandante del corpo d'armata le disposizioni perchè sia visitata presso l'ospedale militare principale che ha sede nella stessa città del comando del corpo d'armata con l'intervento del direttore di sanità militare, il quale ne rilascia la relativa dichiarazione medica, ovvero anche proporre al comandante della divisione che sia interpellato direttamente l'ispettorato di sanità militare, circa l'opportunità di far sottoporre la recluta al giudizio dell'ispettorato medesimo. »

4. *Al § 202 è sostituito il seguente:*

« § 202. Qualora i riformati o dichiarati rivedibili in rassegna speciale non possono essere subito rinviati alle case loro perchè ammalati, si deve fare egualmente la variazione di congedamento, ma i congedati sono in pari tempo passati, a senso

del § 124 del regolamento di amministrazione, tra gli uomini fuori forza ed amministrati come tali sino a quando si possa farne il licenziamento, passandoli con apposita variazione dal prospetto della forza sul foglio dimostrativo mod. 227.

Si deve riferire al Ministero nel caso in cui venisse notificata l'assegnazione alla 3ª categoria pronunciata dal consiglio di leva di una recluta riformata o mandata rivedibile in rassegna speciale, per l'annullamento dell'assegnazione alla 3ª categoria. »

5. *Al 3° comma del § 220 è sostituito il seguente:*

« Ove si venga a riconoscere che un giovane passato in 1ª categoria sia ammogliato o vedovo con prole, il comandante del corpo provvede direttamente per l'annullamento del passaggio. »

6. *Al 2° comma del § 247 è sostituito il seguente:*

« Nel caso però che il proposto surrogato presenti un certificato del sindaco del suo comune da cui risulti che per le sue condizioni finanziarie egli non si trova in grado di sopperire alle spese di un lungo viaggio per recarsi alla sede del corpo cui appartiene il fratello surrogante, l'autorità cui sia stato presentato il detto certificato, presi gli opportuni accordi col comando del corpo del surrogante, può provvedere a che le pratiche di surrogazione siano compiute innanzi al consiglio d'amministrazione del corpo più vicino al luogo di residenza del proposto surrogato. »

7. *Al 2° comma del § 255 è sostituito il seguente:*

« Se poi il surrogato, pur essendo riconosciuto idoneo al servizio militare in genere, non avesse la statura e l'attitudine speciale per l'arma alla quale è ascritto il fratello, la surrogazione, a mente del § 281 del regolamento sarà autorizzata dal comandante del corpo d'armata in altro corpo od in altra arma. »

8. *All'ultimo comma del § 352 è sostituito il seguente:*

« Il sergente allievo ufficiale, cessando da tale sua qualità, può ottenere di continuare in servizio col suo grado passando alla ferma di 3 anni. E ove ne faccia domanda, e non vi si oppongano esigenze di servizio e di disciplina, il comandante del corpo d'armata potrà anche concedergli, in tale occasione il trasferimento in altro corpo della stessa arma e specialità. »

9. *Al 2° e 3° comma del § 409 sono sostituiti i seguenti:*

« L'ammissione a tale esperimento sarà concessa dal comandante del corpo d'armata, in qualunque epoca dell'anno, su domanda dell'interessato.

« Se l'aspirante desidera compiere l'esperimento in un ospedale che sia fuori del territorio del corpo d'armata in cui egli risiede, ne farà domanda al comandante del corpo d'armata da cui l'ospedale militare dipende, presentandola al comandante del distretto militare di residenza. »

10. *Al § 472 è sostituito il seguente:*

« § 472. Coloro che siano stati condannati per essersi procurate infermità od imperfezioni allo scopo di esimersi dal servizio militare e che a senso dell'articolo 166 della legge furono, dopo scontata la pena, arruolati perchè risultarono abili ad un servizio militare qualunque, non possono essere proposti a rassegna per la malattia od imperfezione da essi procacciatasi senza riferirne prima al comandante della divisione il quale, se del caso, potrà, prima di autorizzarla, sentire direttamente in proposito il parere dell'ispettorato di sanità militare.

« Quando da una qualsiasi autorità militare venga espresso, mediante rapporto, sospetto di simulazione a riguardo di militari proposti a rassegna, se ne deve riferire al Ministero, inviando a tal uopo gli atti relativi. »

11. *Al § 483 è sostituito il seguente:*

« § 483. Nei casi dubbi o di dissenso fra i due ufficiali, ed in tutti gli altri casi in cui lo creda necessario, l'ufficiale rassegnatore può, o mandare in osservazione presso un ospedale militare il proposto per la rassegna, oppure promuovere dal comandante del corpo d'armata le disposizioni perchè detto militare sia visitato presso l'ospedale militare principale che ha sede nella stessa città del comando del corpo d'armata, con l'intervento del direttore di sanità militare, il quale rilascerà la relativa dichiarazione medica, ovvero anche proporre al comandante della divisione che sia interpellato direttamente l'ispettorato di sanità militare, circa l'opportunità di far sottoporre il militare al giudizio dell'ispettorato medesimo ».

12 *Al § 537, alle parole:* « informandone immediatamente il comandante del corpo d'armata e il Ministero », *sostituire:* « informandone immediatamente l'autorità che concesse la rafferma ed il Ministero. »

13. *Al 3° comma del § 621 è sostituito il seguente:*

« Provvede a questi trasferimenti il comandante del corpo a cui appartiene il militare, su proposta del direttore dello stabilimento d'artiglieria dal quale dipende la compagnia

operai. Le proposte debbono essere corredate dai seguenti documenti: »

14. *Al 2° comma del § 744, alle prime parole:* « Trascorsi 8 giorni », *sostituire:* « Trascorsi 4 giorni ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **54.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — 12 febbraio.

Alla tabella della circoscrizione territoriale pel servizio del genio pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con gli *Atti* 114 e 142 del 1900, 130 e 293 del 1901, 28, 54 e 246 del 1902 sono apportate le seguenti varianti:

DIREZIONE DI NAPOLI.

Nella colonna delle sezioni, *sopprimere:*

3ª Napoli
4ª Capua **
5ª Caserta **
6ª Gaeta **
7ª Salerno

e *sostituire:*

3ª Capua **
4ª Caserta **
5ª Gaeta **
6ª Salerno.

Nella colonna degli uffici locali, *sopprimere:* « Aversa ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

189

DISPENSA 8ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 febbraio.



1902 DICEMBRE 28. — R. Decreto n. 537, col quale si aumentano i membri del consiglio superiore di sanità e dei consigli provinciali di sanità, *pag.* 169.
GENNAIO 29. — R. Decreto n. 37 relativo all'uso delle stellette come segno caratteristico della divisa militare, *pag.* 170.
FEBBRAIO 1°. — R. Decreto che approva una variante alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 171.
» 5. — R. Decreto n. 38 col quale è sostituito il comma *a)* dell'articolo 1 del R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89, relativo agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi, *pag.* 173.
» 19. — Militari di truppa che hanno avuto l'istruzione sulle salmerie, *pag.* 174.
» 19. — Prelevamento di viveri di riserva a Golfo Aranci, *pag.* 174.
» 21. — Cambio di sede dei depositi dei reggimenti di fanteria Cagliari e Sassari, *pag.* 175.
Decisioni di massima, *pag.* 175.

Atto N. 55. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto n. 537, col quale si aumentano i membri del consiglio superiore di sanità e dei consigli provinciali di sanità.** — 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduto l'articolo 6 della legge 26 giugno 1902, n. 272, col quale è stata data facoltà al Governo di modificare la costituzione organica del consiglio superiore di sanità e dei consigli provinciali di sanità;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella costituzione del consiglio superiore di sanità, ai membri indicati nell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), sono aggiunti i seguenti altri:

tre dottori in medicina e chirurgia, competenti particolarmente nell'igiene pubblica;

due persone esperte nelle scienze agrarie;

due veterinari;

il colonnello capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria del R. esercito.

26 FEB 03

Art. 2.

Nella costituzione del consiglio provinciale di sanità, ai membri indicati nell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), sono aggiunti, qualunque sia la popolazione della provincia, i seguenti altri:

un dottore in medicina e chirurgia;
un veterinario;
una persona esperta nelle scienze agrarie;
il veterinario provinciale, dove esiste;
l'ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della provincia.

Per la provincia di Roma e per le altre che abbiano almeno un milione di abitanti, i veterinari aggiunti sono due.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.

N. **56**. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto n. 37 relativo all'uso delle stellette come segno caratteristico della divisa militare.** — 29 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto in data 13 dicembre 1871, n. 571 (serie 2ª), con cui sono adottate le stellette come segno caratteristico della divisa militare;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari dell'esercito e dell'armata in servizio attivo e quelli in congedo richiamati in servizio con Decreto Reale o Ministeriale, debbono portare sul bavero dell'abito della rispettiva di-

visa le stellette a cinque punte come segno della loro soggezione alla giurisdizione militare, a mente dell'art. 323 del codice penale militare e 362 del codice penale militare marittimo.

Art. 2.

L'uso di tali stellette è esteso anche agli ufficiali in congedo che, sebbene non richiamati in servizio nei modi anzidetti e quindi non soggetti alla giurisdizione militare, debbano indossare la divisa in seguito ad ordine, invito od autorizzazione dell'autorità superiore.

Art. 3.

Il R. Decreto 13 dicembre 1871 è abrogato.

Art. 4.

Le autorità di terra e di mare denunzieranno all'autorità giudiziaria le contravvenzioni al presente decreto per l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.
E. MORIN.

N. 57. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto che approva una variante alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.** — 1° febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge in data 17 ottobre 1881, n. 435 (serie 3ª), che crea la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del R. esercito permanente;

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito in data 8 luglio 1883, n. 1470 (seria 3ª), modificata con legge in data 3 luglio 1902, n. 266;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto in data 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi in data 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Vista la legge in data 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con le leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247 e 21 luglio 1902, n. 303, ed il relativo regolamento approvato con R. Decreto in data 19 maggio 1898, n. 172, modificato con Regi Decreti in data 25 maggio e 8 luglio 1899, e 23 agosto 1900, n. 274, 341 e 338;

Visto il R. Decreto in data 1° dicembre 1872, col quale è approvato il regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Visto il R. Decreto in data 18 agosto 1899, col quale è approvata l'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito;

Visti i Regi Decreti in data 28 luglio e 13 novembre 1902, coi quali sono approvate aggiunte alla istruzione predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la seguente variante alla Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito:

N. 12 *Alle parole del terz'ultimo capoverso*: « Per i tenenti colonnelli delle stesse armi e corpi, da inscriversi o già inscritti nei quadri d'avanzamento », *sono sostituite le seguenti:* « Per tutti indistintamente i tenenti colonnelli delle stesse armi e corpi ».

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. 58. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 38 col quale è sostituito il comma *a*) dell'articolo 1 del R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89, relativo agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi.** — 5 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata dalla legge 6 marzo 1898, n. 50;

Visto il regolamento 19 maggio 1898 per l'esecuzione di detta legge;

Visto i Regi Decreti del 22 aprile e 12 giugno 1897 e del 27 novembre 1898, relativi agli esami speciali per l'avanzamento a scelta;

Visto il R. Decreto dell'8 marzo 1900, n. 89, relativo agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'art. 1 del sopracitato R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89, è sostituito al comma *a*) il comma seguente:

« *a*) per i tenenti dei carabinieri reali in un solo esame definitivo che comprenderà:

1° lo svolgimento per iscritto di un tema che valga a dimostrare il grado di coltura generale e la speciale conoscenza della storia e delle scienze sociali;

2° la trattazione scritta di un tema che valga a dimostrare la conoscenza del servizio dell'arma;

3° la prova scritta di conoscenza di una lingua estera (a scelta del candidato);

4° la discussione orale sui temi scritti svolti, e su questioni riflettenti il codice penale comune, il codice di procedura penale, il codice penale per l'esercito, la legge ed il regolamento di pubblica sicurezza, la legge sulla requisizione quadrupedi, il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento, il regolamento di disciplina militare e suoi allegati, il regolamento organico e quello d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, ed il regolamento sul servizio territoriale;

5° un esperimento pratico di comando tattico di truppa, ed un esperimento di comando di evoluzioni di squadrone in piazza d'armi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1903.

VITTORIO EMANUELE

OTTOLENGHI.

N. **59**. — MATRICOLA. — **Militari di truppa che hanno avuto l'istruzione sulle salmerie**. — 19 febbraio.

Questo Ministero determina che pei militari di truppa i quali hanno avuto l'istruzione sulle salmerie, sia fatta risultare tale circostanza nella loro matricola.

Mentre quindi si riserva di inserire al riguardo apposita disposizione nell'istruzione, da ricompilarsi, sulle salmerie per i corpi e riparti destinati ad operare in montagna, prescrive fin d'ora che negli specchi *C* dei fogli matricolari dei militari predetti sia inscritta la seguente annotazione: *Ha ricevuto l'istruzione sulle salmerie* nell'anno ..... (indicare la data in cui prese parte all'istruzione).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **60**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prelevamento di viveri di riserva a Golfo Aranci**. — 19 febbraio.

I viveri di riserva che eventualmente possono essere prelevati all'ufficio d'imbarco istituito a Golfo Aranci da soldati isolati colà di passaggio, i quali non abbiano mezzo di provvedersi diversamente di vitto, saranno ceduti e pagati direttamente, in analogia al § 1819 del regolamento d'amministrazione al prezzo di L. 0,60 ogni razione. (L. 0,40 la scatoletta di carne in conserva, L. 0,20 due gallette).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **61**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Cambio di sede dei depositi dei reggimenti di fanteria Cagliari e Sassari** — 21 febbraio.

A datare dal 18 corrente mese, il deposito del reggimento di fanteria di Cagliari è stato trasferito da Cagliari ad Ozieri, ed il 7 marzo p. v. sarà trasferito da Sassari ad Ozieri il deposito del reggimento di fanteria di Sassari.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

DECISIONI DI MASSIMA

2.

Sottufficiali che optano per l'impiego o per la continuazione nel servizio. — A rimuovere ogni dubbio, e in relazione a quanto fu disposto con la Circolare n. 209 del 4 dicembre 1902, il Ministero dichiara che della opzione per l'impiego civile o per la continuazione nel servizio, fatta o da farsi dai sottufficiali nelle condizioni di cui al 1° comma dell'articolo 25 del vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali (*Atto* 324 del 1902) che riproduce l'articolo 13 della legge 3 luglio 1902, n. 266, dovrà essere tenuto opportuno conto a matricola, anche perchè possa, in base alla data del relativo atto, determinarsi, pei sottufficiali che optarono od optino per l'impiego, il periodo massimo di tempo per cui potranno essere trattenuti alle armi in attesa dell'impiego stesso, a' sensi del disposto del secondo comma del citato articolo.

Le relative variazioni da inscriversi a matricola saranno pertanto, a seconda dell'oggetto della opzione, così formulate:

1) *Ha optato per rimanere alle armi con successive rafferme di un anno (art. 25 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali) li* . . . . . .

2) *Ha optato per rimanere nella sua attuale posizione, conservando il diritto per la concessione di un impiego (art. 25 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali) li* . . . . . (*Div. Truppa*).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 9ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 febbraio.

GENNAIO 18. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno al forte Monte Castelletto di Verona ed al forte Masua in Val d'Adige, *pag.* 177.
» 18. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alle batterie Jafferau e Foens dello sbarramento di Bardonecchia, *pag.* 178.
» 22. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di S. Zeno in Bassano, *pag.* 179.
FEBBRAIO 25. — Adozione del carro bagaglio, con fucina o senza, per la cavalleria, *pag.* 179.
» 25. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta, *pag.* 180.
» 26. — Cambio di denominazione di caserma in Imola, *pag.* 181.
» 26. — Documenti occorrenti pei viaggi sulle linee ad esercizio economico, *pag.* 181.
» 26. — Calzatura per i carabinieri reali a cavallo, *pag.* 183.
» 26. — Destinazione e periodo di permanenza degli ufficiali alle scuole militari, *pag.* 183

Atto N. **62.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno al forte Monte Castelletto di Verona ed al forte Masua in Val d'Adige.** — 18 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione di detto testo unico approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visti i Regi Decreti 12 giugno 1887, n. 4581; 2 luglio 1891, n. 514 e 25 maggio 1895, n. 354, relativi all'imposizione e modificazione delle zone di servitù militari attorno ai due forti Monte Castelletto della piazza di Verona e Masua in Val di Adige;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È affrancato dall'onere delle servitù militari dipendenti dagli anzidetti due forti **Monte Castelletto** e **Masua**, ciascuno per quanto lo riguarda, il tratto di terreno lineato in verde nei due

3 MAR. 03

piani annessi al presente firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **63**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alle batterie Iafferau e Foens dello sbarramento di Bardonecchia**. — 18 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle batterie Iafferau e Foens dello sbarramento di Bardonecchia, sono determinate, entro i limiti stabiliti dal testo unico succitato, dal piano annesso al presente firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **64**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di S. Zeno in Bassano.** — 22 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera di S. Zeno in Bassano, sono determinati, entro i limiti stabiliti dal testo unico precitato, dal piano annesso al presente firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **65**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del carro-bagaglio, con fucina o senza, per la cavalleria.** — 25 febbraio.

È adottato per la cavalleria un nuovo tipo di carro denominato *carro-bagaglio* sul quale può essere caricata una piccola fucina.

Detto carro, da usarsi normalmente in guarnigione con attacco a due cavalli guidati a redini lunghe, ed in campagna con tre cavalli attaccati di fianco pure guidati a redini lunghe, è provvisto di tre finimenti a collare e di uno speciale finimento pel servizio dei trapeli. Esso è destinato a sostituire i

veicoli ora in uso presso i reggimenti, cioè: carrette da battaglione, fucine a 2 ruote e carri da trasporto mod. 1876.

La sostituzione del carreggio di nuovo modello a quello attuale, si effettuerà gradatamente, e secondo norme che dall'ispettorato di cavalleria verranno all'uopo comunicate ai dipendenti reggimenti.

In occasione di tale sostituzione si avvertirà di versare, coi carri da sostituire, i rispettivi finimenti, siano o no ancora in buone condizioni di servizio, e di chiedere, col prelevamento dei carri-bagaglio, i relativi finimenti, nonchè i materiali di nuovo modello destinati al loro caricamento, da completarsi poi con quelli in uso pel vecchio carreggio, posseduti dai reggimenti stessi.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **65**. — AVANZAMENTO. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, per l'avanzamento a scelta.** — 25 febbraio.

In conseguenza del R. Decreto n. 38, del 5 febbraio 1903 (*Atto* 58 corrente anno), all'*Atto* 68 del 1900, modificato cogli *Atti* 253 del 1900 e 95 del 1901, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Nel numero 18, *dopo le parole*: « Comandante in 2° del corpo di stato maggiore », *aggiungere*: « (dal comandante generale dell'arma, per i tenenti dei carabinieri reali) ».

2. Al capo *h* del § 3, *sostituire il seguente*:

« *h*) ESAMI DEFINITIVI PER I TENENTI DEI CARABINIERI REALI.

30. *Tema scritto di coltura generale.* — Si svolge colle stesse norme date al precedente n. 26.

Per quanto riguarda le scienze sociali possono servire di guida i programmi della scuola di guerra.

30bis. *Tema scritto di coltura professionale.* — Consiste nella trattazione di questioni riflettenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'arma.

Ogni candidato deve svolgere un tema scelto fra tre che gli sono proposti.

Durata dell'esame: 6 ore.

30ter. *Tema scritto di lingua estera.* — Valgono le norme date dal successivo n. 33.

31. *Discussione orale sui temi scritti e sulle leggi e regolamenti.* — Ha luogo in una o più sedute, come stabilisce la commissione, che fissa anche la durata di ciascuna.

I candidati debbono mostrare la loro capacità professionale con la perfetta conoscenza delle leggi e dei regolamenti, di cui nel R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89, modificato dal R. Decreto 5 febbraio 1903, n. 38, e sono tenuti a rispondere alle interrogazioni che la commissione, per meglio assicurarsi della loro intelligenza ed istruzione, rivolga loro intorno agli argomenti svolti nei lavori scritti, di cui ai numeri 30 e 30*bis*.

32. *Esperimenti pratici.* — Gli esperimenti pratici, per constatare l'attitudine dei concorrenti al comando di truppe, consistono in una esercitazione di compagnie contrapposte e nel comandare in piazza d'armi le evoluzioni di uno squadrone.

Durante questi esperimenti la commissione giudica dell'abilità dei candidati nel cavalcare ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **67**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Imola**. — 26 febbraio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che la « *Caserma Mendicanti* » in Imola sarà, d'ora innanzi, denominata « *Caserma Taddeo della Volpe* », per onorare la memoria di quel personaggio imolese, che si rese illustre per virtù militari e patriottiche.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **68**. — TRASPORTI. — **Documenti occorrenti pei viaggi sulle linee ad esercizio economico**. — 26 febbraio.

In seguito al nuovo ordinamento del servizio sulle linee ad esercizio economico della Rete Adriatica, ai trasporti militari sulle linee stesse vengono applicati i prezzi della tariffa ridotta (minore della tariffa militare) solo quando si presentino separati documenti di viaggio per ciascuna linea o tratto di linea da percorrersi, rinnovando con tali documenti i corrispondenti biglietti nelle stazioni di scambio.

Se invece alla iniziale stazione di partenza si presenta un solo documento pel viaggio fino a destinazione viene applicata, per tutto il percorso, la tariffa militare in vigore per le linee ad esercizio ordinario, anche se il viaggio comprende linee o tratti di linee ad esercizio economico.

In conseguenza, per poter fruire della suaccennata tariffa ridotta ai militari che viaggiano sulle anzidette linee dovrà rilasciarsi:

a) *un solo documento*, allorchè il viaggio ha principio e fine su linee ad esercizio ordinario senza transito su linee ad esercizio economico, oppure su di una stessa linea ad esercizio economico:

b) *due documenti* quando il viaggio ha principio in una e fine in altra di dette linee ad esercizio economico, oppure ha principio in una linea ad esercizio ordinario e fine in una linea ad esercizio economico o viceversa.

Primo esempio: viaggio Rocchetta S. Antonio-Minervino Murge:

1° documento Rocchetta S. Antonio-Spinazzola (linea ad esercizio economico Rocchetta-Gioia del Colle)

2° documento Spinazzola-Minervino Murge (linea ad esercizio economico Spinazzola-Barletta).

Secondo esempio: viaggio Termoli-Lucera:

1° documento Termoli Foggia (linea ad esercizio ordinario).

2° documento Foggia Lucera (linea ad esercizio economico).

c) *tre documenti* quando il viaggio ha principio in una e fine in altra linea ad esercizio economico e devesi attraversare in transito una linea o parte di linea, pure ad esercizio economico, o ad esercizio ordinario; e quando ha principio e fine su linee ad esercizio ordinario e devesi attraversare in transito una linea od un tratto di linea ad esercizio economico:

Primo esempio: viaggio Taranto-Minervino Murge:

1° documento Taranto-Gioia del Colle (linea ad esercizio economico Bari-Taranto).

2° documento Gioia del Colle-Spinazzola (linea ad esercizio economico Gioia del Colle-Rocchetta S. Antonio).

3° documento Spinazzola-Minervino Murge (linea ad esercizio economico Spinazzola-Barletta).

Secondo esempio: viaggio Canosa-Modugno:

1° documento Canosa-Barletta (linea ad esercizio economico).

2° documento Barletta-Bari (linea ad esercizio ordinario).

3° » Bari-Modugno (linea ad esercizio economico).

Terzo esempio: viaggio Molfetta-Chiatona:

1° documento Molfetta-Bari (linea ad esercizio ordinario).

2° » Bari-Taranto (linea ad esercizio economico).

3° » Taranto-Chiatona (linea ad esercizio ordinario).

d) *quattro documenti* quando il viaggio ha principio in una linea ad esercizio ordinario e fine in una linea ad esercizio economico e devesi attraversare in transito una linea, o parte, ad esercizio economico ed un'altra linea ad esercizio ordinario.

Esempio: viaggio Chiatona-Lucera:

1° documento Chiatona-Taranto (linea ad esercizio ordinario);

2° documento Taranto Bari (linea ad esercizio economico);

3° » Bari-Foggia (linea ad esercizio ordinario);

4° » Foggia-Lucera (linea ad esercizio economico).

Per tutti i viaggi a carico del bilancio e delle masse, meno per quelli dei congedandi, i corpi rilasceranno i diversi documenti di viaggio di cui sopra, perchè possa usufruirsi dei prezzi ridotti per le linee e tratti di linea ad esercizio economico.

Per i congedandi sarà invece rilasciato un solo documento di viaggio dalla stazione iniziale di partenza a quella di destinazione pagando, per tutto il percorso, la tariffa militare vigente per le linee ad esercizio ordinario.

Le norme date con l'ultima parte dell'*Atto* 212 del 1902 (pag. 639, 640 e 641), relativamente al rilascio dei documenti di viaggio di cui sopra, sono abrogate.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **69**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Calzatura per i carabinieri reali a cavallo.** — 26 febbraio.

Sono adottati per i carabinieri reali a cavallo gli stivalini da artiglieria da campagna, in luogo degli stivali.

Gli stivali attualmente esistenti nei magazzini saranno distribuiti fino ad esaurimento.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **70**. — SCUOLE MILITARI. — **Destinazione e periodo di permanenza degli ufficiali alle scuole militari**. — 26 febbraio.

1. D'ora in avanti, potranno essere ammessi, nel personale insegnante della scuola militare e dell'accademia militare, anche i capitani ammogliati o vedovi con prole, i quali, trovandosi nel pieno possesso di tutti i requisiti prescritti dal comma *b*) del n. 25 dell'*Istruzione per la compilazione delle*

note caratteristiche dei militari del R. esercito, ne facessero domanda.

In tal senso verrà modificato il comma *c*) dello stesso n. 25 dell'istruzione predetta.

2. Il periodo di permanenza degli ufficiali nelle scuole militari continuerà a rimanere, salvo il caso di speciali circostanze, di *cinque anni* pei professori titolari, e di *quattro anni* pei professori aggiunti. Per gli ufficiali inferiori d'arma combattente addetti ai collegi militari il periodo di permanenza sarà di *due anni*.

I capitani d'arma combattente, addetti alle scuole, dovranno, però, rientrare ad un corpo della propria arma, prima ancora che siano trascorsi gli anzidetti periodi massimi, quando sia prossima la loro inscrizione sul quadro d'avanzamento, e non più tardi del principio dei corsi scolastici che si iniziano nell'anno in cui viene a risultare, dal consueto preavviso che si pubblica dal Ministero, la possibilità della loro inscrizione in detto quadro per l'anno successivo.

Disposizioni transitorie

3. Per il corrente anno, si autorizzano, in via eccezionale, le autorità militari a dar corso, all'infuori dell'epoca prescritta, fino a tutto maggio p. v., alle domande dei capitani ammogliati o vedovi con prole, che aspirassero al trasferimento alla scuola o all'accademia militare, curando che esse siano redatte ed annotate secondo le norme contenute nell'*Atto* 159 del 1899.

4. La disposizione del precedente n 2, che riduce da 4 a 2 anni la permanenza nei collegi militari degli ufficiali inferiori d'arma combattente, non è applicabile a quelli che vi furono destinati anteriormente al 1903.

Il Ministro — Ottolenghi.

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 10ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 marzo.

GENNAIO 25. — R. Decreto che approva varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, *pag.* 185.
MARZO 4 — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili, *pag.* 186.
» 4 — Varianti al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici, *pag.* 186.
» 4 — Piccole provviste di oggetti di corredo, *pag.* 187.
» 5 — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina, *pag.* 187.
» 5 — Aggiunte alle *Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore*, *pag.* 189.
» 5 — Abrogazione dell'Art. 217 della *Rivista*, *pag.* 190.
» 5 — Riparto che devono comandare i tenenti colonnelli, *pag.* 190.
» 6 — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, *pag.* 190.
» 6 — Indirizzo della corrispondenza ufficiale, *pag.* 191.
» 6 — Caserme alle quali è assegnato un carretto *reggi-barella* per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari, *pag.* 192.

Atto N. **71.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. Decreto che approva varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali.** — 25 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali approvato con R. Decreto 1°. maggio 1902:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico

Al N.567 del regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali è sostituito il seguente:

« 567 - Il reggimento cui deve essere inviato il carabiniere riconosciuto non adatto al servizio dell'arma, è designato dal comandante generale il quale ne dà comunicazione al comandante di legione interessato. Questi, a sua volta, provvede all'or-

dinato passaggio di arma e di partecipazione dell'ordine al comandante del corpo cui il carabiniere viene inviato. »

Il prefetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1903.

VITTORIO EMANUELE

OTTOLENGHI.
GIOLITTI.
E. MORIN.
F. COCCO ORTU.

N. **72**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite medico fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili**. — 4 marzo.

All'*Atto* 150 del 1902, dopo la lettera f), del n. 1 *aggiungere*:

«*g*) per constatare se esiste o no indicazione alla cura balneotermale, idropinica o marina.»

Al n. 6, secondo capoverso, dopo la lettera *f*) *aggiungere*:

«e di L. 5 per le visite, indicate dalla lettera g), riflettenti i funzionarii contemplati dai nn. II e IV, §3, lettera A delle «Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino.»

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **73**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici**. — 4 marzo.

Al n. 4 del regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici 25 gennaio 1899, modificato dall'*Atto* 14 del 1900, vengono apportate le seguenti varianti:

comma a) *alle parole*: dell'altezza di metri 1 circa. *sostituire*: dell'altezza di metri 0,90 a misura verticale.

comma d) *alle parole*: dell'altezza di m. 1.20 fissa ad un metro. *sostituire*: dell'altezza di metri 1.10 fissa ad 80 centimetri.

Stesso comma. *alle parole*: profondo metri 0.90 *sostituire*: profondo metri 0.50.

comma *e*) *sostituire*:

e) *siepe verde* — alta metri 1.10 circa, dello spessore di metri 0.65, fissa a metri 0.80 dal suolo.

comma f), *alle parole*: metri 1.10 circa, *sostituire*: metri 1.00 circa.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **74.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Piccole provviste d'oggetti di corredo.** 4 marzo.

Il Ministero avverte i Consigli d'amministrazione dei corpi autorizzati a eseguire piccole provviste di robe di corredo (§ 260 della *Istruzione sulla stipulazione dei contratti*) che, allorquando debbano acquistare oggetti il cui campione sia stato di recente modificato, sarà opportuno, nelle lettere d'invito, di richiamare, su siffatto particolare, l'attenzione dei concorrenti alla provvista -nonostante debba esser loro interesse prender conoscenza dei relativi campioni e capitolati -e ciò allo scopo di evitare malintesi e possibili ritardi nell'introduzione delle dette provviste causati dal rifiuto d'oggetti che non presentino i requisiti dei corrispondenti campioni modificati.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **75.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina.** — 5 marzo.

Sono apportate le seguenti modificazioni al regolamento di disciplina militare (1° dicembre 1872):

§ 69. *Sostituire il seguente:*

« § 69. L'ufficiale che contravvenisse alle prescrizioni dei due §§ precedenti, se meno elevato in grado del comandante di presidio, sarà da questo, per la prima volta, severamente rimproverato. In caso di recidiva, o quando egli sia superiore in grado al comandante di presidio, ne verrà riferito gerarchicamente al comandante del corpo d'armata per quei provvedimenti ch'egli, secondo i casi, crederà opportuno di prendere o di proporre al Ministero. »

§ 105. Chiamata (1) a piè di pagina, *sostituire la seguente:*

« (1) I capi di corpo e di servizio sono permanentemente autorizzati:

a) a rilasciare direttamente ai prefetti, sottoprefetti e questori la copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 9 dei militari in congedo illimitato aspiranti all'ammissione nel corpo delle guardie di città od in quello delle guardie carcerarie, quando per tale scopo ne venga loro fatta richiesta ufficiale dalle autorità anzi accennate;

b) a rilasciare, dietro richiesta, tanto di militari di truppa prossimi al termine del loro servizio sotto le armi o che l'abbiano da poco tempo ultimato, quanto di terze persone, ma sempre con le volute cautele, dichiarazioni pure e semplici di buona condotta (purchè gli interessati ne sieno meritevoli) e certificati generici e senza apprezzamenti di sorta compro-

vanti i servizi speciali prestati dai detti militari sotto le armi, quali operai, macchinisti, fuochisti, elettricisti, farmacisti e simili.

c) a rilasciare ad ufficiali medici in congedo che ne facciano domanda certificati comprovanti il servizio prestato dai medesimi, compilandoli in forma generica e senza apprezzamenti di sorta su foglio di carta bollata da centesimi cinquanta, da richiedersi agli interessati se non è unito alla domanda. »

§ 189. Dopo questo paragrafo *aggiungere il seguente:*

« § 189bis. Il comandante di brigata informa direttamente il Ministero (Segretariato generale) nei casi di cessione (o ripresa) di comando di lunga durata, qualunque ne sia il motivo ».

§ 209. Dopo questo paragrafo *aggiungere il seguente:*

« § 209bis. Informa direttamente il Ministero (Segretariato generale) nei casi di cessione (o ripresa) di comando di lunga durata, qualunque ne sia il motivo ».

§ 212. Al secondo capoverso *sostituire i seguenti:*

« Nei reggimenti delle armi di fanteria e cavalleria ed in quelli di artiglieria da campagna, pel trasferimento degli ufficiali superiori comandanti di battaglione, mezzo reggimento o brigata e dei maggiori *a disposizione*, si richiede l'approvazione del comandante del corpo d'armata ove il reggimento ha sede.

In ogni altro caso, pel trasferimento degli ufficiali superiori si richiede l'approvazione del Ministero ».

§ 214. *Cancellare le parole:* « aiutante maggiore in 1° » *ed aggiungere* fra il primo ed il secondo capoverso il seguente:

« La nomina alla carica di aiutante maggiore in 1° e la cessazione dalla stessa sono ordinate, eccezione fatta pei carabinieri reali, dal comandante del corpo d'armata; all'uopo il comandante del corpo gli trasmette gerarchicamente le relative proposte. Qualora però ne dovesse conseguire un trasferimento di corpo, le proposte dovranno essere inoltrate al Ministero. Pei carabinieri reali provvede il Ministero su proposta del comando generale dell'arma. »

§ 224. Nelle ultime due righe, *alle parole:* « Ministero della guerra » *sostituire:* « comandante del corpo d'armata ».

§ 248. In fine del secondo capoverso *sopprimere* la chiamata (1) e la relativa nota a piè di pagina.

Aggiungere il seguente terzo capoverso:

« Simile autorizzazione può, nelle identiche circostanze, es-

sere concessa dal comandante del corpo d'armata agli ufficiali superiori dei reggimenti dell'arma di fanteria. In tal caso il comandante del corpo d'armata designerà il reggimento di cavalleria che dovrà fornire il cavallo, il quale passerà aggregato al corpo cui appartiene l'ufficiale superiore. Se nel corpo d'armata non vi sono riparti di cavalleria, egli si rivolgerà a tale scopo al comandante del corpo d'armata viciniore. »

§ 257. 2° alinea; *sopprimere* tutto il 2° periodo, che comincia con le parole: « Però nei reggimenti di fanteria uniti al deposito... » e finisce colle parole « come più anziano ».

§ 264. 2° alinea; *sostituirvi il seguente*:

« Se il comando interinale del corpo deve essere assunto da un comandante di battaglione, questi lascia per quel tempo il comando di cui è titolare, e non concorre con gli ufficiali di pari grado nei servizi interni del corpo. »

§ 269. *Sopprimerlo.*

§§ 289bis-289ter. Tra i §§ 289 e 290 *inserire* il seguente nuovo articolo:

« Art. 62bis.

« Degli ufficiali a disposizione e del capitano al deposito.

§ 289bis. Gli ufficiali a disposizione sono impiegati dal comandante del corpo nel modo che egli stima più opportuno nell'interesse del servizio. In massima però essi vengono, a preferenza degli altri ufficiali di pari grado, incaricati di tutti quei compiti che rivestono carattere speciale (insegnamenti vari, lavori di mobilitazione, servizi di leva, ecc.), ed assegnati ai comandi di riparti di milizia mobile.

§ 289ter. Il capitano al deposito, ecc. », Come l'attuale 289ter.

§ 523. *Alle parole*: « dal Ministero della guerra », *sostituire*: « dai comandanti di divisione militare. »

§ 566. *Soppresso.*

§ 610. *Aggiungere di seguito*: « Vi si inscrive inoltre il rimprovero semplice, quando ciò sia ritenuto conveniente da chi lo infligge. »

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **76**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Aggiunte alle *Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore***. — 5 marzo.

Sono approvate le seguenti aggiunte alle *Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore:*

N. 6. — Di seguito al primo alinea *aggiungere*:

« Delibera circa le domande di *nulla-osta* per lavori stradali, che gli trasmettono i comandanti di corpo d'armata a senso del prescritto dal regolamento pel servizio territoriale, e delle decisioni date informa a volta a volta il Ministero. Dispone, per quanto riguarda l'organizzazione del servizio delle mine, secondo le modalità indicate nella relativa istruzione ».

Fra il penultimo e l'ultimo alinea dello stesso n. 6, *inserire i due seguenti*:

« Il capo di stato maggiore dell'esercito corrisponde direttamente con i comandanti di corpo d'armata e coi generali designati ad un comando d'armata in guerra in tutte le circostanze stabilite da altre istruzioni.

Informa il Ministero (Segretariato generale) ogni qualvolta si assenta dalla ordinaria sua sede o vi fa ritorno, qualunque sia la durata dell'assenza ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 77. — DISCIPLINA MILITARE. — **Abrogazione dell'*Atto* 217 della *Raccolta*.** — 5 marzo.

In seguito alle modificazioni introdotte nel § 248 del Regolamento di disciplina (*Atto* 75 corrente anno), è abrogato l'*Atto* 217 della *Raccolta*, riguardante il divieto agli ufficiali delle armi a piedi di usare cavalli di truppa.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 78. — DISCIPLINA MILITARE. — **Riparto che devono comandare i tenenti colonnelli**. — 5 marzo.

Nei reggimenti delle varie armi i tenenti colonnelli che non coprono la carica di *comandante del deposito e relatore* possono avere il comando di uno qualsiasi dei battaglioni, mezzi reggimenti o brigate.

L'*Atto* 210 della *Raccolta* è abrogato.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. 79. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.** — 6 marzo.

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 8 ottobre 1902 relativo allo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, con le rispettive attribuzioni;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

DECRETA

Art. 1.

L'ufficio di revisione delle contabilità del materiale d'artiglieria passa a far parte della divisione artiglieria, costituendone la 4ª sezione.

Art. 2

L'ufficio di revisione della contabilità del materiale del genio passa a far parte della 1ª sezione della divisione genio.

Art. 3.

L'attuale 3ª. sezione della Divisione Genio viene divisa in due sezioni con le seguenti attribuzioni:

3ª. sezione - servizio amministrativo e contenzioso degli immobili militari.

4ª. sezione - servizio amministrativo e contenzioso dei lavori del genio militare.

Art. 4.

Nella tabella di riparto dell'amministrazione centrale della guerra (*Atto* 242 del 1902) vengono soppresse le indicazioni relative agli uffici di revisione delle contabilità del materiale d'artiglieria e del genio e tanto la Divisione artiglieria quanto la Divisione genio rimangono composte ciascuna di 4 sezioni.

Art. 5.

Il presente Decreto avrà effetto dal 16 marzo 1903.

Roma, addì 6 marzo 1903.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **80**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo della corrispondenza ufficiale.** — 6 marzo.

Nell'intendimento di rendere sempre più pronta la trattazione degli affari, sul che ha certamente non poca influenza la maggiore o minore sollecitudine con cui viene recapitata la corrispondenza d'ufficio che le autorità dipendenti inviano all'amministrazione centrale della guerra, questo Ministero determina che da ora in avanti tutte le autorità militari nello spedire al Ministero lettere od elenchi appongano sull'indirizzo del testo e della busta non solo l'indicazione *Segretariato Generale o*

Direzione Generale di. . ., ma anche la indicazione della *Divisione* o dell'*Ufficio* da cui dipende la trattazione della pratica.

Per la esatta aggiunta di tale indicazione si avrà presente l'*Atto* 242 del 1902 modificato dagli *Atti* 15 e 79 del 1903 circa lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, e le relative attribuzioni, e, allorchè si tratti di risposta, si dovrà ripetere la intestazione del documento Ministeriale a cui si risponde.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **81.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Caserme alle quali è assegnato un carrello reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti militari.** — 6 marzo.

A parziale modificazione dello specchio, annesso all'*Atto* 82 del 1902, nel quale sono indicate le caserme a cui è assegnato in dotazione un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari, il Ministero determina che il carretto reggi-barella, che avrebbe dovuto essere assegnato alla caserma S. Vitale in Ravenna, rimanga invece alla sede del 2° fanteria in Cesena.

Il Ministro — OTTOLENGHI

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 11ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 marzo.

MARZO 1° — R. Decreto che apporta modificazioni alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 193.
• 9 — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore e delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile, *pag.* 195.
• 9 — Variante all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace - fascicolo 1° - edizione 1902, *pag.* 205.
• 9 — Disposizioni regolamentari per il personale operaio addetto ai battelli incrociatori delle guardie di finanza ed alle relative officine di riparazione, *pag.* 205.
• 9 — Varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie approvato coll'*Atto* 301 del 1902, *pag.* 206.
• 10 — Aggiunte e varianti al volume 10° delle istruzioni pratiche del genio (Parchi telegrafici), *pag.* 207.
• 11 — Aggiunte al regolamento di esercizi per il genio (volume 1°), *pag.* 208.
• 11 — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per il genio (volume 2°), *pag.* 208.
• 12 — Modificazioni alla istruzione per le matricole del R. esercito, *pag.* 211.
• 12 — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna, *pag.* 212.
• 12 — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 220.
• 12 — Conteggio delle spese d'ufficio dei comandi delle fortezze, *pag.* 241.
• 12 — Aggiunte e varianti ai regolamenti di disciplina militare, pel servizio territoriale e all'istruzione per le riviste e parate, (Bandiere dell'artiglieria e del genio), *pag.* 242.
• 12 — Rivista degli ufficiali in congedo, *pag.* 243.
• 12 — Varianti al regolamento sull'uniforme, *pag.* 243.
Decisioni di massima, *pag.* 245.

Atto N. 82. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che apporta modificazioni alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 1° marzo.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificata con le leggi n. 285 del 7 luglio 1901 e n. 303 del 21 luglio 1902;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1898 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, modificate con R. Decreti del 19 gennaio, 2 giugno e 3 luglio 1902, e 18 gennaio 1903;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

24 MAR 03

Art. 1.

Alla tabella graduale e numerica di formazione degli *stabilimenti militari*, annessa al sopracitato R. Decreto 22 dicembre 1898, modificata come sopra è detto, per quanto riguarda i 3 magazzini centrali militari, sono apportate le seguenti varianti:

1. E' soppresso il *Colonnello o tenente colonnello (direttore)* ed è soppressa la corrispondente chiamata (*) in calce alla tabella;

2. Sono portati da 2 a 3 i *Tenenti colonnelli e maggiori contabili.*

3. Sono ridotti da 1 a 3 i *Tenenti colonnelli e maggiori contabili.*

Art. 2.

Alla tabella graduale e numerica riepilogativa degli *ufficiali fuori quadro,* annessa allo stesso R. Decreto 22 dicembre 1898, modificato come è detto sopra, sono apportate le seguenti varianti:

1. Sono soppresse le indicazioni relative *agli stabilimenti militari;*

2. E' portato da 18 a 19 il numero dei *Colonnelli e tenenti colonnelli a disposizione del Ministero.*

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE

OTTOLENGHI.

N. 83. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore e delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile.** — 9 marzo.

Per la esecuzione degli esperimenti prescritti dal § 138 bis del *Regolamento sull'avanzamento nel R. esercito,* il ministero, giusta le facoltà ad esso delegate dal citato paragrafo, determina quanto segue:

§ 1°. - GENERALITA'

1°. Gli esperimenti comprendono le prove indicate nei programmi riportati nel § 3 del presente *Atto.*

Sono considerati come equivalenti ad essi, per i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, gli esami finali della scuola di guerra sostenuti con risultato favorevole.

2°. - Ogni anno devono subire gli esperimenti, salvo le eccezioni di cui al n. seguente, i tenenti colonnelli di stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i capitani dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi di commissariato e contabile, che siano compresi nei limiti di anzianità fissati dal ministero nell'anno medesimo per la iscrizione sul quadro d'avanzamento dell'anno successivo.

3°. Sono dispensati dagli esperimenti:

a) i tenenti colonnelli i quali in tutti e due gli anni precedenti abbiano riportata classificazione di *ottimo o buono con punti tre* ed abbiano inoltre avuta, negli stessi anni, l'esplicita dichiarazione, prescritta dal n. 12 dell'*Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche*, che essi possiedono perfetta attitudine al comando di un reggimento od alla direzione di un servizio della rispettiva specialità di arma o di corpo. (1)

b) i capitani che conseguirono avanzamento a scelta nella promozione a tale grado, o che hanno titoli acquisiti per l'avanzamento a scelta al grado superiore, e quelli che hanno già sostenuto gli esami considerati come equivalenti agli esperimenti, a termini del precedente n. 1;

c) gli ufficiali che abbiano già sostenuto gli esperimenti negli anni precedenti, con esito favorevole;

d) gli ufficiali definitivamente esclusi dall' avanzamento a termini del § 90 del regolamento sull'avanzamento.

4°. L'ufficiale che risulti non idoneo negli esperimenti è chiamato a ripeterli nell'anno successivo.

5° L'ufficiale che intenda rinunciare a sostenere gli esperimenti deve presentare per iscritto la rinuncia a concorrere all'avanzamento. Ove la rinuncia a sostenere l'esperimento sia motivata da

---

(1) Tenuto conto del fatto che la esplicita dichiarazione di cui trattasi fu prescritta per la prima volta nel 1902 (*Atto* 203) e per i soli tenenti colonnelli che dovevano essere inscritti sui quadri d'avanzamento, e poscia nel 1903 (*Atto* 57) per tutti i tenenti colonnelli; per ottenere la dispensa dagli esperimenti che avranno luogo nel 1903 basterà che i tenenti colonnelli, i quali nel 1902 non erano compresi nei limiti d'anzianità per essere inscritti nei quadri d' avanzamento del 1903, abbiano riportata la predetta dichiarazione nel 1903.

Lo stesso dicasi per gli esperimenti del 1904, nel caso che questi dovessero aver luogo prima della compilazione delle note caratteristiche di quell'anno.

infermità, ciò deve essere comprovato da certificato di un ufficiale medico.

6°. - Gli esperimenti ai quali sono sottoposti i tenenti colonnelli ed i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, comprendono due specie di prove, aventi carattere essenzialmente pratico-applicativo e cioè:

a) prove intese ad accertare nei candidati le attitudini necessarie all'esercizio pratico del comando e delle funzioni del grado superiore della propria arma;

b) prove intese ad accertare nei candidati la coltura militare e l'attitudine all'impiego delle tre armi, anche nel redigere ordini, dispositivi, rapporti, ecc. e mercè le discussioni cui darà luogo lo svolgimento di temi speciali.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono sottoposti alle stesse prove prescritte per i tenenti colonnelli dell'arma nella quale essi possono essere promossi colonnelli.

I tenenti colonnelli del genio, ed i capitani del genio che non hanno prestato servizio nelle direzioni, o che, pur avendolo prestato, non hanno riportato, al termine dell'ultimo periodo trascorso nel servizio stesso, almeno la classificazione di *buono con punti tre*, saranno inoltre sottoposti ad una prova di carattere tecnico.

7°.- Gli esperimenti ai quali sono sottoposti i capitani dei carabinieri reali e dei corpi di commissariato e contabile mirano ad accertare se i candidati posseggano il complesso delle cognizioni militari e speciali necessarie ad un ufficiale superiore della rispettiva arma o corpo.

8°. - Gli esperimenti hanno luogo dinanzi ad una commissione, unica per ciascun'arma o corpo e per ciascun grado degli esaminandi.

La seguente tabella indica la sede delle singole commissioni, l'autorità che le nomina e la loro composizione:

COMMISSIONI		Tenenti colonnelli di stato maggiore (1) fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (2)	CAPITANI			
			Fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (3)	Carabinieri	Commissari	Contabili
Sede		Fant. e cav. — Un comando di corpo d'armata designato dal Ministero. Artigl. e genio — Ispettorati e, quando occorra, piazze forti designate dal Ministero.		Comando generale dell'arma	Comando del corpo di stato maggiore (riparto intendenza).	Comando di divisione militare di Roma.
Chi le nomina		Fant. e cav. — Comandante del corpo d'armata designato. Artigl. e genio — Ministero.		Comando generale dell'arma.	Capo di stato maggiore dell'esercito.	Ministero.
Composizione	Presidente .	1 tenente generale (3)	1 ufficiale generale (4)	1 maggiore generale o colonnello dell'arma	1 ufficiale generale o colonnello (5).	1 maggior generale o colonnello.
	Membri effettivi.	2 maggiori generali o colonnelli (uno dei quali dell'arma).	4 colonnelli o tenenti colonnelli (due dei quali dell'arma).	2 colonnelli o tenenti colonnelli dell'arma.	1 colonnello o tenente colonnello di stato maggiore. 1 colonnello o tenente colonnello commissario.	1 colonnello o tenente colonnello commissario. 1 colonnello o tenente colonnello contabile
	Membri supplenti.	1 colonnello dell'arma	2 tenenti colonnelli dell'arma.	1 tenente colonnello dell'arma.	1 tenente colonnello commissario.	1 tenente colonnello contabile.

(1) La commissione per i tenenti colonnelli di stato maggiore è quella stessa prescritta per i tenenti colonnelli dell'arma in cui essi possono essere promossi colonnelli.

(2) Per la prova tecnica di cui al n. 6 prescritta per gli ufficiali del genio, sarà nominata dall'ispettore generale una sottocommissione che si riunirà presso l'ispettorato delle costruzioni, presieduta da un generale ispettore del genio e formata da due membri effettivi (2 comandanti del genio o colonnelli del genio pei tenenti colonnelli; 2 colonnelli o tenenti colonnelli del genio pei capitani). Essa si riunirà poi alla corrispondente commissione dell'arma, in seduta plenaria, per emettere il giudizio definitivo circa gli ufficiali del genio sottoposti alla prova tecnica.

(3) Per la cavalleria, l'ispettore, anche se maggiore generale; per l'artiglieria ed il genio, i rispettivi ispettori generali.

(4) Per la cavalleria, l'ispettore; per l'artiglieria e il genio un generale ispettore od un comandante dell'arma.

(5) Il capo del riparto intendenza od il capo dell'ufficio intendenza del comando del corpo di stato maggiore.

§ 2°. CHIAMATA AGLI ESPERIMENTI E SVOLGIMENTO DI QUESTI.

9°.- Ogni anno il ministero fa conoscere l'epoca in cui avranno luogo gli esperimenti; le sedi designate per quegli esperimenti che non hanno luogo in sede costante; il giorno, luogo ed ora in cui i candidati devono presentarsi, e tutte le altre disposizioni esecutive per l'anno del quale si tratta.

I capitani possono essere ripartiti in gruppi, per ciascuno dei quali sarà indicato il giorno di presentazione.

10°.- Gli ufficiali appartenenti alle R. truppe coloniali, chiamati agli esperimenti, devono rimpatriare definitivamente per l'epoca fissata per gli esperimenti stessi.

Per gli ufficiali che appartengono ad eventuali spedizioni fuori dello stato, il ministero emana, volta per volta, le necessarie disposizioni.

11°.- In base agli avvisi accennati al n. 9, le autorità cui spetta provvedono alla nomina delle commissioni e predispongono ogni cosa per la esecuzione degli esperimenti, informando il ministero (Direzione Generale competente) delle disposizioni prese.

Per le commissioni la cui nomina è deferita ai comandanti di corpo d'armata, questi sceglieranno di preferenza ufficiali da essi dipendenti e, possibilmente, residenti alla sede. Ove occorra potranno anche comprendervi ufficiali dipendenti dai viciniori comandi di corpo d'armata, prendendo diretti accordi con questi.

12° Per i locali, il personale di servizio, le truppe ed i cavalli, gli oggetti di cancelleria, etc. occorrenti, provvede, su richiesta del Presidente della commissione, il comandante del presidio dove hanno luogo gli esperimenti. Delle spese per oggetti di cancelleria etc. che non si fanno presso gli ispettorati od il comando generale dei carabinieri, sarà incaricato il comando del distretto militare locale, il quale ne chiederà poi rimborso al ministero, mettendo a proprio carico il valore della carta rimasta e conservando quale fondo intangibile gli altri oggetti.

13° Prima dell'inizio degli esperimenti, il ministero (Direzione Generale competente) trasmette al presidente della commissione le carte personali dei candidati, ed uno specchio dal quale emerga per ciascun candidato:

a) se esso sostenga l'esperimento per la prima o per la seconda volta;

b) il risultato degli esperimenti od esami da esso sostenuti, una o più volte, per l'avanzamento da tenente a capitano, se si tratta di capitani commissari o contabili;

c) il risultato degli esperimenti sostenuti per l'avanzamento da capitano a maggiore se si tratta di tenenti colonnelli, o se si

tratta di capitani che sostengono l'esperimento per la seconda volta;

d) il giudizio od i giudizi emessi dalla commissione d'avanzamento di grado superiore per la promozione del candidato al grado attuale.

Il presidente dà comunicazione dei suindicati documenti ai membri della commissione prima che essa inizi i suoi lavori.

14° Semprequando non sia tassativamente indicato nel rispettivo programma, spetta al Presidente della commissione di determinare i particolari e di regolare l'andamento e la durata degli esperimenti, e di concretare, sentiti i membri di essa, i temi e le questioni da proporsi agli esaminandi. Tali temi dovranno essere comunicati ai candidati soltanto al momento di eseguirne lo svolgimento.

15° Ove ciò possa giovare al più celere svolgimento degli esperimenti, le commissioni per i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono dividersi in sottocommissioni, secondo le disposizioni che saranno date dal presidente. In tal caso i membri supplenti possono assumere funzioni di membri effettivi.

16°. Al termine di ogni prova la commissione o sottocommissione, pronuncia il suo giudizio su ciascun candidato, mediante votazione palese per *Sì* o per *No*. A questa votazione non prendono parte i membri supplenti, a meno che essi non assumano funzioni di membri effettivi.

17° Al termine degli esperimenti la commissione, in base al risultato di ciascuna prova od agli elementi accennati al precedente n. 13, e premessa una esauriente discussione in seduta plenaria sulla idoneità del candidato, procede ad una votazione finale a scrutinio palese per *Sì* o per *No*, la quale determina a maggioranza di voti, la idoneità o la non idoneità del candidato negli esperimenti sostenuti. A parità di voti, prevale il voto del presidente. I membri supplenti prendono parte alla discussione sulla idoneità del candidato, ma non alla votazione, a meno che non sostituiscano un membro effettivo.

18° Man mano che hanno terminato gli esperimenti, i candidati sono fatti rientrare al loro corpo.

19° Ultimati i suoi lavori, la commissione trasmette al ministero (Direzione generale competente) una breve relazione sull'andamento degli esperimenti, con quelle considerazioni e proposte che credesse presentare in argomento. Ad essa annette uno specchio firmato dai votanti, nel quale, per ciascun candidato, sia indicato il risultato di cadauna prova ed il giudizio finale di *idoneo o non idoneo*. In tale circostanza vengono restituite al ministero i documenti di cui al n. 13.

20° Il ministero comunica, per via gerarchica, il risultato degli esperimenti agli ufficiali interessati.

Di tale risultato sarà fatta menzione sul libretto personale dell'ufficiale (casella e delle note caratteristiche) colla seguente formula:

«Fu giudicato idoneo (o non idoneo) nell'esperimento per la «promozione ad anzianità al grado di maggiore (o colonnello) «sostenuto nell'anno.....»

§ 3 - PROGRAMMI PER GLI ESPERIMENTI.

I. Ufficiali di fanteria e di cavalleria.

A) *Per i tenenti colonnelli*:

Prova prima- Istruzione di più battaglioni (di reggimento per la cavalleria); formazioni, movimenti ed esercizi per il combattimento, comandando in piazza d'armi od in terreno analogo, un reggimento di fanteria (o di cavalleria) tanto isolato quanto inquadrato nella brigata.

Prova seconda- Direzione di una esercitazione di marcia e di combattimento a battaglioni (o mezzi reggimenti) contrapposti.

Prova terza- Comando di un partito in una esercitazione di combattimento a reggimenti contrapposti (più battaglioni di fanteria oppure un reggimento di cavalleria) con adeguati riparti di cavalleria ed artiglieria per i tenenti colonnelli di fanteria, di sola artiglieria per quelli di cavalleria.

Prova quarta- Comando di un partito costituito dalle tre armi in una manovra sulla carta (una o due sedute) e relativa discussione.

B) *Per i capitani*:

Prova prima- Istruzione di battaglione (di mezzo reggimento per i capitani di cavalleria); formazioni, movimenti ed esercizi per il combattimento, comandando in piazza d'armi, od in terreno analogo, un battaglione (od un mezzo reggimento di cavalleria) tanto isolato quanto inquadrato nel reggimento.

Prova seconda- Comando di un partito in una esercitazione di marcia e di combattimento a battaglioni (o mezzi reggimenti di cavalleria) contrapposti.

Prova terza- Comando di un partito costituito dalle tre armi in una manovra sulla carta, (una o due sedute) e relativa discussione.

Durante le prove di cui ai precedenti comma A) e B) la commissione può, in massima, formarsi un fondato concetto sulla attitudine e capacità del candidato nel cavalcare. Tuttavia, per i tenenti colonnelli o per i capitani di cavalleria, la commissione ha facoltà di far eseguire al candidato qualche speciale esercizio di equitazione, se necessario.

II. Ufficiali di artiglieria.

A) *Per i tenenti colonnelli*:

Prova prima- Comando, sul terreno, di un riparto d'artiglieria da campagna, costituito da un gruppo di più brigate con truppe (supposte) delle altre armi.

Prova seconda- Comando di un partito, in una esercitazione di combattimento con riparti delle tre armi, con particolare riguardo all'impiego dell'artiglieria in relazione all'azione delle tre armi.

Prova terza- Direzione o comando di un parato costituito dalle tre armi in una manovra sulla carta (una o due sedute) e relativa discussione.

B) *Per i capitani*:

Prova prima- Comando regolamentare (in piazza d'armi od in terreno analogo) di una brigata di batterie, o di compagnie (anche di fanteria, in difetto di artiglieria).

Prova seconda- Esercizio del comando:

a) di una brigata di batterie da campagna con truppe di altre armi (supposte), con presa di posizione, condotta del fuoco e rifornimento delle munizioni.

b) di un gruppo di batterie d'assedio in una esercitazione (coi quadri) di attacco di un forte o di un settore di fortificazione, sviluppando sul terreno la scelta delle posizioni d'attacco le disposizioni per la costruzione e l'armamento delle batterie e per l'esecuzione dei tiri di gruppo; e di un gruppo di più compagnie da fortezza nella difesa di un forte o di un settore di fortificazioni, sviluppando le disposizioni preliminari, l'organizzazione del tiro preparato, ecc. Questa prova avrà luogo in una delle piazze forti del regno.

c) di un gruppo di batterie da costa nella difesa di una piazza marittima sviluppando le disposizioni preliminari, quelle per il tiro, ecc. Questa prova avrà luogo in una piazza marittima.

Il candidato dovrà esercitare effettivamente uno solo, a sua scelta, dei tre comandi suaccennati. L'esercizio degli altri due formerà invece oggetto di esposizione e di discussioni orali (sen-

za che occorra recarsi sul terreno, o in una piazza), mediante le quali la commissione, senza entrare nei minuti particolari del servizio, si accerta se il candidato possegga conoscenza delle specialità delle quali si tratta o del loro impiego in guerra.

Prova terza- Comando di un partito costituito dalle tre armi in una manovra sulla carta (una o due soluzioni) e relativa discussione.

E' lasciato in facoltà della commissione di determinare il modo di accertamento dell'abilità nel cavalcare, quando lo creda necessario.

III. Ufficiali del genio.

A) *Per i tenenti colonnelli*:

Prova prima- Comando regolamentare, in piazza d'armi ad in terreno analogo, di più brigate del genio. Il candidato è a cavallo.

Prova seconda- Impiego sul terreno di un riparto del genio (una o più brigate di zappatori) in uno dei lavori (simulato) che più frequentemente possono presentarsi in campagna come ad es. la sistemazione a difesa di una posizione, la costruzione o distruzione di ponti, strade, gallerie ecc. in base ad un tema indicato per iscritto a ciascun candidato.

Il candidato è a cavallo durante l'esercitazione e, al termine di questa, compila un succinto rapporto da discutersi davanti la commissione.

Prova terza. - Partecipazione ad una manovra sulla carta comandando un partito formato dalle tre armi, oppure prendendo parte allo svolgimento di un progetto di attacco o di difesa di una piazza forte.

Prova quarta. - (di carattere tecnico) Esame critico di taluno degli svariati progetti che vengono inviati agli ispettorati e modificazioni che detto esame sarà per suggerire al candidato.

B) *Per i capitani*:

Prova prima. - Come per i tenenti colonnelli, sostituendo una sola brigata a più brigate.

Prova seconda. - Come per i tenenti colonnelli, sostituendo una o più compagnie ad una o più brigate zappatori.

Prova terza. - Come per i tenenti colonnelli, ma con impiego di riparti proporzionati al grado meno elevato del candidato.

Prova quarta. - (di carattere tecnico -vedi n.6 e nota 2 alla tabella del n. 8). Compilazione, a grandi linee, di uno dei tanti

progetti che possono presentarsi all'ufficiale del genio nel servizio delle direzioni. Il candidato sceglie un tema fra tre presentati dalla sottocommissione. La parte grafica del progetto viene disegnata a matita a colori.

IV. Capitani dei carabinieri reali.

Prova prima.- Comando di un battaglione in piazza d'armi. In questa circostanza la commissione si accerta altresì dell'attitudine del candidato nel cavalcare.

Prova seconda. - Discussione orale di questioni riflettenti le leggi, i regolamenti e le istruzioni generali e speciali dell'arma.

V. Capitani commissari.

Prova prima. - (scritta) Svolgimento di un tema logistico-amministrativo spedito in piego chiuso dal Comando del corpo di stato maggiore.

Il tema viene svolto, nel giorno designato, dalle ore 9 alle 15, presso i comandi di divisione nel cui territorio risiedono i candidati, sotto la sorveglianza di una commissione di vigilanza, nominata dal Comandante di divisione, (un colonnello o tenente colonnello presidente e due ufficiali superiori membri). Essa, nel giorno ed ora indicati, apre il piego, detta il tema e si assicura che i candidati lo svolgano senza l'aiuto di leggi, regolamenti, opere od appunti.

Su ciascuno dei temi svolti sarà segnata l'ora della presentazione. I temi svolti verranno, in piego chiuso e suggellato, consegnati, insieme ad un verbale delle operazioni compiute, al comando della divsione, il quale lo spedisce, in altro piego raccomandato, al comando del corpo di stato maggiore (riparto intendenza) che lo rimette intatto al presidente della commissione esaminatrice.

Prova seconda. - (orale; durata un'ora circa) Discussione intorno al tema svolto per iscritto (che la commissione esaminatrice avrà preventivamente esaminato e giudicato).

Prova terza. - Partecipazione dei candidati allo svolgimento di una manovra sulla carta pei servizi d'intendenza.

La commissione esaminatrice approfitterà delle prove 2ª - e 3ª- per interrogare i candidati su quanto in fatto di amministrazione, organica e logistica, è necessario sia bene conosciuto dall'ufficiale superiore commissario nel suo servizio in pace e in guerra.

VI. Capitani contabili.

Prova prima.- (scritta) Svolgimento di due temi: uno relativo all'amministrazione e contabilità dello stato e dei corpi, ospedali, magazzini centrali, e simili; l'altro riflettente il servizio esecutivo negli stabilimenti di commissariato.

I due temi, preparati ed inviati dal ministero, vengono svolti in due giorni consecutivi, dalle ore 9 alle 15, presso i comandi di divisione nel cui territorio risiedono i candidati.

I temi svolti sono spediti al ministero della guerra (direzione generale servizi amministrativi) che li rimette al presidente della commissione esaminatrice. Per il compimento delle varie operazioni si seguiranno le stesse norme indicate nel precedente capo V per la prova prima dei capitani commissari.

Prova seconda.- (orale; durata un'ora circa per ciascun tema) Discussione intorno ai temi svolti per iscritto (che la commissione esaminatrice avrà preventivamente esaminato e giudicato).

Prova terza.- Interrogazioni su quanto, in fatto di amministrazione e contabilità, organica e servizio in guerra, è necessario sia ben conosciuto dall'ufficiale contabile, giusta le indicazioni più particolareggiate qui appresso indicate per le varie materie.

a) Amministrazione e contabilità generale dello stato.

Con speciale riferimento a quanto riguarda l'amministrazione militare, il suo bilancio e le sue relazioni coi vari organi della amministrazione pubblica e specialmente col ministero del tesoro, colla corte dei conti, col consiglio di stato e coll'avvocatura erariale. Si avrà inoltre cura di accertare che i candidati abbiano, in fatto di diritto commerciale e bancario, quelle cognizioni pratiche elementari che hanno relazione col loro servizio (titoli di credito: cambiale ed assegno bancario: banche e loro operazioni: pagamenti internazionali: cambio).

b) Amministrazione e contabilità dei corpi e servizi matricolari.

Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi: leggi e regolamenti sugli assegni e stipendi fissi: indennità eventuali; indennità per le truppe in campagna: amministrazione e contabilità delle regie truppe coloniali; convenzioni sui trasporti militari; istruzione per le matricole: il tutto limitatamente alle disposizioni fondamentali di carattere generale che più interessano l'ufficiale superiore contabile.

c) Servizio esecutivo tecnico e contabile negli stabilimenti di commissariato.

Regolamenti ed istruzioni relative e nozioni tecnologiche elementari sulle vettovaglie e sul materiale di casermaggio.

d) Organica e servizio in guerra.

Con speciale svolgimento di tutto quanto, in fatto di ordinamento di pace, di mobilitazione e formazione di guerra e di servizio esecutivo negli stabilimenti di campagna specialmente di commissariato, interessa l'ufficiale contabile.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 84. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Variante all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace — fascicolo 1° — edizione 1902.** — 9 marzo.

In corrispondenza delle parole: « Fogli d'ordine del Ministero della guerra ecc. » nella pag. 39 ai numeri segnati nelle colonne dalla 14 alla 20 *sostituire:*

da campagna ed a cavallo, 4 in tutto.
da montagna, 6 in tutto.
da costa e fortezza, uno alla sede ed uno a ciascuna brigata distaccata (1). »

Il Ministro — OTTOLENGHI

(1) Il 2° reggimento da costa ne riceve 2 per la sede.

N. 85. MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Disposizioni regolamentari per il personale operaio addetto ai battelli incrociatori delle guardie di finanza ed alle relative officine di riparazione.** — 9 marzo.

Il Ministero ha determinato di estendere la dispensa dalla chiamata alle armi in caso di mobilitazione anche al personale operaio (macchinisti, fuochisti ed elettricisti) ancora soggetto agli obblighi di leva, addetto ai battelli incrociatori delle guardie di finanza esistenti sui laghi Maggiore, di Lugano, di Como, di Garda e sulla laguna veneta, ed alle relative officine di riparazione.

In conformità alle disposizioni contenute nell'*Atto* 163 del 10 agosto 1897 per le guardie di finanza, e secondo le norme che saranno contenute nel nuovo regolamento sul servizio di vigilanza finanziaria coi battelli incrociatori, il personale operaio anzidetto passerà, all'atto della mobilitazione, insieme colle guardie di finanza e col materiale, immediatamente a disposizione dei comandanti delle truppe mobili proposte alla difesa del confine, e sarà considerato come mobilitato a tutti gli effetti specialmente del servizio e della disciplina. *Il Ministro* — OTTOLENGHI

N. **86**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie approvato coll'*Atto* 301 del 1902**. — 9 marzo.

All'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie approvato coll'*Atto* 301 del 1902 sono apportate le seguenti varianti:

Indicazione speciale	Numero categorico	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Prezzo di tariffa L. C	*Annotazioni*
O	162	Cresosol liquido e solido (1) . . .	Kg.	1 00	
O	376	Sapone bianco	Pezzo	0 11	Di 100 gr.
O	377	Sapone con fenolo	Pezzo	0 12	Di 100 gr.
O	378	Sapone di potassa	Pezzo	0 12	Di 100 gr.
O	459	Tavolette di estratto di cascara sagrada	%	0 60	Di gr. 0,25 ciascuna.
		Dopo il N. categorico 526 *si aggiunga:*			
C	527	Cotone fino in pezza	m.	0 36	Alto m. 1,02.
		Al N. categorico 528 *sostituire:*			
		Fasce di cambric da m. 3 × 0,05 .	%	0 50	
		Al N. categorico 559 *sostituire:*			
		Triangoli di cotone fino coi cateti di m. 0,80	%	2 00	
		Cancellare l'indicazione:			
O	558	Triangoli di cotone fino coi cateti di m. 0,80	Pacco	0 24	Di 6 ciascuno.
		Dopo il N. categorico 560 *si aggiunga:*			
O	561	Triangoli di cotone fino coi cateti di m. 1,00	%	20 00	

(1) Normalmente si spedisce il cresosol liquido. Volendo il solido è necessario specificarlo nella richiesta.

La farmacia centrale militare, gli ospedali militari e le infermerie, oltre che nell'elenco tariffa, sostituiranno la denominazione *Cresosol* a quella di Creolina sulle etichette dei recipienti che contengono tale sostanza e su tutti i registri di contabilità farmaceutica.

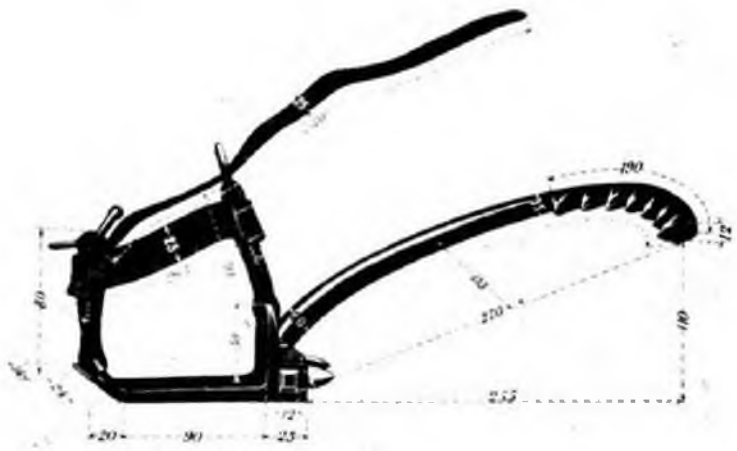
Gli stessi stabilimenti sanitari distribuiranno le nuove tavolette di gr. 0,25 di estratto di cascara sagrada, non appena avranno esaurite quelle di gr. 0,05 che eventualmente possano avere ancora in carico.

Il Ministro — OTTOLENGHI.



Vol. 10° delle « Istruzioni pratiche del genio » (Parchi telegrafici).

Fig. 114ª



Scala approssimativa di 1 : 5

N. 87. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al volume 10° delle istruzioni pratiche del genio (Parchi telegrafici).** — (Con una tavola di disegno) (1). — 10 marzo.

Al volume 10° delle istruzioni pratiche del genio sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Specchio generale di caricamento di un parco telegrafico Pag. 26.

Sostituire a Cat. XXI - N. 151 - Ferri ramponi grossi
Id. - N. 174 - Id. id. scomponibili

— *Specchio della disposizione degli oggetti nelle diverse parti del carro pel materiale telegrafico di riserva Pag.* 172.

Sostituire, come sopra a Cat. XXI - N. 151 - Ferri ramponi grossi
Id. - N. 174 - Id. id. scomponibili

Nomenclatura e descrizione dei materiali di riserva e per servizi accessorii Pag. 161.

Togliere tutta la descrizione dei ferri ramponi grossi, e sostituirla con quel che segue:

« *Ferri ramponi scomponibili* (Fig. 114ª) Si compongono: di una verga di ferro ricurva terminante ad un'estremità con 7 rebbi ed all'altra estremità con una parte prismatica a sezione quadrata; di un predellino con due alie le quali hanno una spaccatura pel passaggio di due cinghie di cuoio, una munita di campanella e l'altra di fibbia o passante; una estremità del predellino termina con una camera nella quale viene infilata la parte prismatica della verga ricurva che è tenuta a posto da apposita molla; all'estremo di detta camera sporgono altri due rebbi; una fascia di cuoio abbraccia le due cinghie fissate alle alie del predellino e serve con esse ad assicurare il ferro rampone al piede ed alla gamba.

Dei ferri ramponi ve ne sono di due specie, destro e sinistro a seconda che la loro curvatura è tale da adattarsi al piede destro o sinistro. Detti ferri assicurati ai piedi ed alle gambe servono per salire su grossi pali, o sugli alberi e mantenervisi per eseguire lavori relativi alla costruzione delle linee.

Quando il guardafili non si serve dei ferri ramponi per arrampicarsi, preme la molla ed estrae dal predellino la verga ricurva per modo che può camminare liberamente senza che debba slacciare tutto il ferro rampone.

Questi ferri ramponi sono identici a quelli usati dai guardafili dei telegrafi dello Stato.

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

Esistono ancora i ferri rampoui grossi già in uso nei parchi telegrafici i quali differenziano da quelli or ora descritti perchè hanno la verga ricurva, anzichè mobile, fissata al predellino e munita di 3 rebbi soltanto e sono alquanto più leggeri ».

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **88**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte al regolamento di esercizi per il genio (volume 1°)**. — 11 marzo.

E' approvata la seguente aggiunta al regolamento di esercizi per il genio (volume 1) :

N. 298 - Aggiungere in fine i due alinea seguenti :

« Le tende per sei potranno essere aperte, quando la stagione lo permetta, e ciò allo scopo di utilizzare per ciascuna di esse uno o due teli, per quanti ne occorrano alla costruzione delle tende pei sottufficiali.

Quando invece la stagione non permette di avere tende per sei aperte, si costruiranno, con norme analoghe a quelle indicate in questo numero, alcune tende per nove, provvedendo poi coi teli rimasti disponibili, per le tende dei sottufficiali ».

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **89**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per il genio (volume 2°)**. — 11 marzo.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per il genio (volume 2).

N. 36. Nel secondo alinea, *dopo le parole* « spingendo innanzi l'otturatore » *aggiungere* « ed abbattendo completamente il manubrio ».

N. 42. Nel secondo alinea, *dopo le parole* « e l'arma è pronta per lo sparo » *aggiungere:* « quando sia completamente abbattuto il manubrio ».

N. 50. *Sostituire* :

« 50. *Canna otturata.* Lo sparare colla canna otturata sia da stoppacci, sia da altro, può dar luogo a gravi inconvenienti e financo allo scoppio della canna.

Ad evitarli, è vietato in modo assoluto di otturare comunque la canna per preservarne l'interno dalla polvere, dalla pioggia o per altra ragione qualsiasi; è inoltre stretto dovere di chi adopera il moschetto di visitare l'interno della canna, ogni qualvolta impugna l'arma per servizio, onde accertare che essa non con-

tenga corpi estranei, nel qual caso dovrà toglierli colla bacchetta (1).

Un caso di otturazione della canna, che può facilmente dar luogo a scoppi, è quello di una pallottola rimastavi entro nello sparo, per anormale funzionamento della cartuccia; il che si verifica essenzialmente quando da questa si toglie parte della carica.

Tale anormale funzionamento è annunziato al tiratore dalla mancanza quasi totale del rinculo e dalla piccolezza e irregolarità della detonazione. Quest'ultimo sintomo è difficilmente avvertito dal soldato, quando non sia solo a sparare e non proceda nel tiro colla voluta calma, e perciò è essenzialmente dalla mancanza del rinculo che si deve comprendere che, nello sparo, la pallottola della cartuccia sparata è rimasta nella canna.

Quando il tiratore avverte tale sintomo, od anche l'altro di una detonazione meno forte o meno sonora, dovrà senz'altro cessare l'uso dell'arme e riferirne a chi dirige il tiro ».

N. 53. *Sostituire*:

« 53. *Inceppamento delle cartucce*. I casi nei quali gli inceppamenti avvengono con l'arma ben tenuta, ben composta e ben maneggiata, sono rarissimi. Con cartucce da salve, la cui pallottola ha poca rigidezza, s'incontrano difficoltà nel caricare, ma l'uso regolare e sicuro dell'otturatore le fa superare.

Gli inceppamenti con cartucce a pallottola hanno invece conseguenze sulla celerità ed efficacia del tiro, sulla sicurezza dell'arme e del tiratore; essi possono avvenire per le seguenti cause:

a) Rallentamento delle viti della culatta; quando tale rallentamento si verifica, il caricatore rimane più basso, e allora, spingendo avanti l'otturatore per eseguire la carica, esso non trova alcuna cartuccia, talchè viene a mancare il caricamento.

Occorre perciò che prima di cominciare il tiro, nella verifica che deve sempre essere fatta all'arma, si controlli se tali viti sono ben forzate.

b) Perdita di forza dell'elevatore: quando ciò avviene, l'elevatore non spinge con la necessaria energia, le cartucce del caricatore, specie le ultime, per cui esse non si presentano col fondello elevato abbastanza perchè l'otturatore possa spingerle innanzi per farle entrare nella camera.

Si rimedia, per il momento, all'inconveniente battendo piccoli

(1) Affinchè la visita dell'interno della canna diventi pei militari di truppa una vera abitudine, è stretto dovere di ogni comandante di compagnia (o di reparto inferiore se isolato) ogniqualvolta assume il comando, per qualsiasi servizio, di ordinare ai militari stessi di assicurarsi che le canne dei moschetti non contengano corpi estranei, e ciò quando non ritenga necessario di ispezionare esso medesimo le armi. »

colpi sulla punta della pallottola, in modo di far prendere alla cartuccia la posizione adatta per poter essere spinta nella camera dell'otturatore.

A tiro ultimato, però si dovrà levare dal moschetto il serbatoio, pulirlo, specialmente nella parte interna e vicino al punto di rotazione dell'elevatore, poi rimetterlo a sito sul moschetto, infine verrà provato con caricatori aventi cartucce da esercitazione, per accertarsi che il difetto è scomparso.

Se poi, nella verifica, il funzionamento continuasse a non essere regolare, si dovrà senz'altro sostituire il serbatoio.

c) Deformazione del caricatore: un caricatore può essere deformato nella ripiegatura delle labbra, ed in tal caso ne deriva l'inconveniente che la cartuccia superiore si dispone colla pallottola troppo alta: oppure è deformato nel dente di presa del gancio, ed allora ne viene l'altro inconveniente che esso non è tenuto colla stabilità dovuta.

Non è prudente eseguire il tiro con caricatori alterati, poichè ne potrebbero seguire accidenti con conseguenze gravi.

I caricatori che non sono in buone condizioni di servizio devono essere immediatamente sostituiti.

Prima di iniziare il tiro, quando alla truppa vengono distribuiti i caricatori sciolti, è dovere di verificare attentamente tutti i caricatori.

d) Cartuccia non afferrata dalla testa del cilindro otturatore: può accadere che, nel movimento di avanzata dell'otturatore, una cartuccia, pur essendo spinta nella camera dalla testa del cilindro, non sia, per cause diverse, afferrata da questa. In tal caso se, invece di abbattere il manubrio con un forte colpo, si tira nuovamente indietro l'otturatore, la cartuccia rimane nella camera, e ne avverrà che, in un successivo movimento di avanzata dell'otturatore, sarà spinta avanti una nuova cartuccia, la quale, colla punta della pallottola, andrà a battere contro al fondello della prima.

Ciò si avvertirà dalla difficoltà di proseguire a fare avanzare l'otturatore, ed in tal caso converrà, senz'altro, togliere a mano la seconda cartuccia e con la bacchetta la prima.

Persistendo negli sforzi per mandare avanti la seconda cartuccia, si produrrebbero inconvenienti, fra cui quello di spostare dalla sua posizione normale la pallottola della seconda cartuccia, con susseguente scoppio dell'arma.

Le cartucce poi, che per una causa qualsiasi, avessero la pallottola ricalcata nel bossolo, non dovranno mai essere sparate e perciò verranno dai corpi versate alla direzione di artiglieria della propria circoscrizione.

Per evitare l'inconveniente della mancata presa della cartuccia, è di somma importanza che, spinto avanti l'otturatore, il manubrio venga abbattuto interamente e con forza. Tale atto dovrà quindi essere bene impresso nella mente del soldato, sicchè diventi in lui abituale di ben eseguirlo ogni qualvolta deve fare la carica (sia essa simulata o fatta con cartucce da esercitazione, da salve od a pallottola) senza con ciò preoccuparsi del possibile guasto dello estrattore, parte di facile e poco costoso cambio ».

N. 179. Nel terzo alinea, *dopo le parole* « e sgombri » *aggiungere*: « e che le viti di culatta siano ben forzate » *e dopo le parole* « giberne » *aggiungere* « o le bandoliere ».

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **90**. — MATRICOLA. — **Modificazioni alla istruzione per le matricole del R. esercito.** — 12 marzo.

In relazione alla riserva contenuta nella Circolare n. 30 in data 4 corrente (Dispensa n. 10 del *Giornale militare*) relativa alla compilazione delle memorie storiche dei corpi, questo Ministero ha determinato che siano apportate le seguenti modificazioni alla Istruzione per le matricole del R. Esercito in data 27 dicembre 1894.

CAPO V. - Memorie storiche dei corpi pag. 55 *aggiungere il*:

« § 158. I corpi invieranno all'archivio storico del comando del corpo di stato maggiore, copia di tutto quanto è accaduto o accadrà loro di raccogliere, di edito o inedito, che si riferisca al loro passato, qualunque sia la forma dell'esposizione, cioè monografie, ricordi, cronache, figure, ecc., ecc. ».

Nel modulo N. 1 pag. 58 dopo il 14° rigo di detta pagina, *inserire il seguente periodo*:

« Indicare i passaggi di classe alla milizia mobile e milizia territoriale, i congedi assoluti di classi. Citare le date del passaggio o del congedo assoluto, e la circolare ministeriale che ordinava queste variazioni ».

Nel modulo N. 3 pag. 62 al N. 2 *sostituire il seguente*:

« Indicare la forza appartenente all'esercito permanente sotto le armi ed in congedo illimitato, della milizia mobile e della milizia territoriale esistente al 1° gennaio, rappresentandola con tre successivi prospetti analoghi a quello indicato nel N. 3 del modulo N. 1 e dividendo quelli a piedi da quelli a cavallo.

Indicare i passaggi di classe alla milizia mobile e milizia territoriale, i congedi assoluti di classi. Citare la data del passaggio o del congedo assoluto, e la circolare ministeriale che ordinava queste variazioni ».

Nel modulo N. 5 pag. 65 al N. 3 *sostituire il seguente*:

« Indicare quale compagnia di sanità dipende dal direttore dell'ospedale militare principale; la forza appartenente all'esercito permanente sotto le armi ed in congedo illimitato, della milizia mobile e della milizia territoriale esistente al primo gennaio, rappresentandola con tre successivi prospetti analoghi a quello indicato nel N. 3 del modulo N. 1.

Indicare i passaggi di classe alla milizia mobile e milizia territoriale, i congedi assoluti di classi. Citare la data del passaggio o del congedo assoluto, e la circolare che ordinava queste variazioni ».

Nel modulo N. 6 pag. 66 al N. 2 *sostituire il seguente*:

« Quale compagnia di sussistenza sia sotto l'autorità del direttore.

Indicare la forza appartenente all'esercito permanente sotto le armi ed in congedo illimitato, della milizia mobile e della milizia territoriale esistente al 1° gennaio, rappresentandola con tre successivi prospetti analoghi a quello indicato nel N. 3 del modulo N. 1.

Indicare i passaggi di classe alla milizia mobile e milizia territoriale, i congedi assoluti di classi. Citare la data del passaggio o del congedo assoluto, e la circolare ministeriale che ordinava queste variazioni ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **91**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna.** — 12 marzo.

Alle truppe di sede o comandate nelle zone di alta montagna alpina è dovuto il trattamento stabilito nel presente *Atto*.

Le zone da considerarsi, agli effetti di questo *Atto*, di alta montagna, sono stabilite dal Ministero e risultano dagli schizzi in consegna ai comandi di corpo d'armata relativi. Le località comprese in tali zone sono quelle indicate nell'elenco qui di seguito riportato.

1. Agli ufficiali ed agli uomini di truppa di stanza nei ricoveri, nei forti e nei presidi d'alta montagna è dovuta l'indennità d'accantonamento.

2. Ai riparti in escursione spetta la indennità di marcia per tutta la durata della escursione stessa.

3. Agli ufficiali comandati fuori della sede del proprio riparto per qualunque servizio isolato da compiersi in alta montagna, che richieda il pernottamento fuori della sede o il percorso di al-

meno 15 chilometri fra l'andata ed il ritorno, è dovuto, invece delle indennità di cui ai numeri 1 e 2, il trattamento seguente, escluso ogni altro compenso:

Colonnello	L. 6,50
Tenente colonnello o maggiore	» 5,50
Capitano	» 4,50
Tenente e sottotenente	» 4,00

4. Gli ufficiali superiori degli stati maggiori di reggimento, battaglione o brigata che si recano in *escursione* in alta montagna insieme coi rispettivi riparti, o che ve li raggiungano successivamente, senza però assumerne in entrambi i casi il comando diretto, e gli ufficiali al loro seguito, sono considerati in servizio isolato, ed hanno diritto:

a) alle indennità previste dallo specchio II che fa seguito al R. Decreto 7 aprile 1892 (*Atto* 585 della *Raccolta*) pei viaggi di andata e ritorno per il tratto non in alta montagna;

b) al trattamento di cui al precedente numero 3 pei giorni di permanenza in alta montagna, tanto se sono in movimento quanto se presso i riparti stessi.

5. E' dovuto il trattamento di cui al numero 3 agli ufficiali già nelle zone d'alta montagna e comandati:

a) per la sorveglianza dei lavori di adattamento o di costruzione di strade, batterie, forti, fabbricati ed altri lavori consimili in alta montagna, anche se eseguiti a scopo di istruzione;

b) per l'armamento dei forti o batterie, quando però l'armamento non sia eseguito a solo scopo di istruzione;

c) pel servizio di vettovagliamento od in accompagnamento delle salmerie e del carreggio.

6. Agli ufficiali, già in alta montagna, che debbono per ragioni di servizio recarsi isolatamente in località fuori dell'alta montagna stessa, sono dovute, pei giorni di viaggio tanto d'andata quanto di ritorno, e per quelli che rimangono fuori, le indennità previste, secondo i casi, dallo specchio II sovra indicato.

Agli ufficiali che dal basso si recano presso i riparti o presidi in alta montagna per eseguire ispezioni, presenziare esercitazioni o per altro consimile servizio temporaneo, spettano, pei viaggi di andata e ritorno, le indennità ordinarie come sopra; e pei giorni di permanenza presso le truppe il trattamento di cui al numero 3 per i primi dieci giorni e per i successivi quello stesso che spetta ad esse truppe.

7. Tanto nelle escursioni, quanto durante le permanenze nei ricoveri, forti o presidi d'alta montagna, le indennità di marcia e di accantonamento per gli uomini di truppa saranno ammen-

date, a senso dello articolo 1° del R. Decreto 23 agosto 1897 (*Atto* 178) di centesimi 10, portandole rispettivamente a centesimi 30 e 20 pei sottufficiali e centesimi 20 e 15 pei caporali e soldati.

Tale aumento di centesimi 10 dovrà andare a favore delle masse mensa e rancio per le maggiori spese del vitto, a senso dei § 2196 e 2204 del Regolamento d'amministrazione, e perciò in nessun caso potrà venir corrisposto alla mano.

Gli uomini di truppa avranno inoltre diritto all'aumento di un terzo della razione pane, come è stabilito al § 164 del citato regolamento.

Per i sottufficiali, pei quali è dovuto l'aumento sull'indennità di marcia o di accantonamento, e che convivono alla mensa, lo sconto per questa potrà essere elevato fino a L. 1.20.

8. Agli uomini di truppa comandati presso ufficiali in servizio isolato e che non possono prendere parte al rancio in comune spetta, oltre l'indennità di trasferta di 2ª categoria, un soprassoldo di lire una.

Agli uomini di truppa comandati per lavori topografici o in servizio di guide alpine con persone estranee al corpo rispettivo, sarà corrisposto il soprassoldo di L. 1 stabilito dai n. 12 *a*) e 13 *f*) dello specchio III che fa seguito al R. Decreto 7 aprile 1892, (1) oltre l'indennità di trasferta di 2ª categoria, quando non possano partecipare al rancio.

Agli attendenti degli ufficiali montati, che durante le escursioni debbono rimanere lontani dalle truppe, purchè non alle proprie sedi, a custodia dei quadrupedi, è dato, oltre la indennità di trasferta di 2ª categoria, un soprassoldo di L. 0.50.

Ai sottufficiali rivestiti d'impiego speciale (guarda batteria nei forti, guardaforti, guarda colombai e guarda magazzini) spetta, nelle località di alta montagna, il solo soprassoldo stabilito dal R. Decreto 7 aprile 1892.

I soprassoldi di cui ai primi tre comma precedenti s'intendono dati in luogo della indennità di marcia o di accantonamento e saranno conteggiati a carico del bilancio, capitolo: « *Indennità eventuali* ».

9. Agli uomini di truppa dei drappelli impiegati nella costruzione di batterie occasionali e nel trasporto di materiali destinati all'armamento di tali batterie, sempre quando queste siano costruite per completare o rafforzare il valore difensivo degli sbarramenti, e non a scopo d'istruzione, è dovuta, oltre al trattamento

(1) In questo senso si deve fin d'ora considerare come modificato il citato specchio III, riducendo a L. 1 lo speciale soprassoldo di L. 1,50.

di cui al numero 1 la mercede fissata dal n. 27 dello specchio III annesso al R. Decreto 7 aprile 1892.

10. Ai militari di truppa addetti alle salmerie durante le escursioni è accordato, oltre al trattamento di cui al numero 2, un soprassoldo di centesimi 10. Ne sono esclusi i maniscalchi, i sellai e gli allievi sellai.

11. Nei ricoveri alpini sarà somministrato, sia agli ufficiali che agli uomini di truppa, il pagliericcio a terra colle lenzuola, quando possibile.

Nei presidi delle località abitate di alta montagna, l'alloggio agli ufficiali in distaccamento, quando non venga fornito dai comuni o dall'amministrazione militare, sarà pagato in contanti secondo le norme in vigore (*Atto* 104 del 1899) (1), anche se il distaccamento sia di durata superiore ai tre mesi.

12. Sotto la denominazione di ufficiali s'intendono compresi anche gli impiegati dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra, osservando, per la equiparazione dei gradi, le norme stabilite dal paragrafo 7 del Regolamento sulle indennità eventuali.

13. Le disposizioni del presente *Atto* andranno in vigore dal 1° aprile 1903, dalla quale data le disposizioni contenute nell'*Atto* 124 del 1899 e le altre emanate per l'applicazione dell'*Atto* medesimo, che non siano nel presente richiamate, si intendono abrogate.

Il Ministro OTTOLENGHI

ELENCO *dei comuni, il cui territorio è tutto od in parte compreso nella zona di alta montagna, per gli effetti amministrativi del presente* Atto.

Divisione Militare di Torino: Ala di Stura, Almese, Angrogna, Balme, Bardonecchia, Beaulard, Bobbio Pellice, Bonzo, Borgone Susa, Bousson, Bovile, Bruzolo, Bussoleno, Cantoira, Ceres, Cesana Torinese, Champlas du Col, Chiabrano, Chialamberto, Chianoc, Chiavrie, Chiomonte, Chiusa di S. Michele, Clavières, Coassolo Torinese, Coazze, Col S. Giovanni, Condove, Corio, Cossogno, Desertes, Faetto, Fenestrelle, Fenils, Ferrera Cenisio, Formazza, Forno Alpi Graie, Forno di Rivara, Fassinere, Germagnano, Giaglione, Gravere, Groscavallo, Inverso Pinasca, Inverso Porte, Lemie, Maniglia, Massello, Mattie, Meana di Susa, Meano, Melezet, Mentoulles, Mezzenile, Millaures, Moechie, Mompantero, Monastero di Lanzo, Mondrone, Novalesa, Oulx, Perosa Argentina, Perrero, Pessinetto, Pinasca, Pomaretto,

(1) Vedi anche le decisioni di massima n. 19 e 21 del 1901.

Praggiano, Praly, Pramollo, Prarostino, Riclaretto, Rocca Piatta, Rocciamelone, Roia, Rubiana, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Didero, San Germano Chisone, San Giorio, San Giuseppe di Casto, San Martino di Perrero, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Savoulx, Sologniac, Susa, (escluso il capoluogo del comune), Taverncttc, Thures, Traverse, Traversella, Traves, Usseaux, Usseglio, Valgioje, Vallo Torinese, Varisella, Vaxes, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pallière, Villar Perosa, Viù,

Divisione Militare di Novara: Agaro, Agnona, Agrano, Ailoche, Alagna Valsesia, Albogno, Alice Superiore, Allain, Alpette, Ameno, Anchorno Cacciorna, Andrate, Antey Saint-André, Antronapiana, Anzino, Anzola d'Ossola, Aosta (escluso il capoluogo del comune), Arizzano, Armeno, Arnaz, Arola, Artò, Arvier, Aurano, Avise, Ayas, Aymaville, Baceno, Bayo, Balmuccia, Baunio, Bard, Bavcno, Bée, Boura, Bionc, Bioglio, Biomaz, Boccioleto, Bognanco Dentro, Bognanco Fuori, Bolletto, Breja, Brissogne, Brosso, Brusson, Buttogno, Caddo, Calasca, Callabiano, Camandona, Cannobio, Canobiasca Campello Monti, Campertogno, Campiglia Cervo, Campiglia Soana, Canischio, Cannero, Cannobio, Caprezzo, Caprile, Carciago, Carcoforo, Cardezza, Carema, Casale Corte Cerro, Castiglione d'Ossola, Cavaglio San Domino, Cavandone, Cellio, Ceppomorelli, Ceresole Reale, Cervarolo, Cervatto, Cesara, Cesnola, Challant Saint Anselme, Challant Saint Victor, Chambave, Chamois, Champ de Praz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Chiesanova, Chignolo Verbano, Ciamulera, Cintano, Ciriaggio, Civiasco, Coggiola, Cogne, Coimo, Coiromonte, Colleretto Castelnuovo, Courmayeur, Crana Gattugno, Cravagliana, Craveggia, Cravegna, Crevola D'Ossola, Crevola Sesia, Cuneo di Masso, Crodo, Crusinallo, Cursolo, Cuzzago, Dissimo, Doccio, Domodossola (escluso il capoluogo del comune), Donato, Donnaz, Doraves, Druogno, Drusacco, Emarese, Esio, Etroubles, Exilles, Falmenta, Fénis, Finero, Flecchia, Folello, Folsogno, Fomarco, Fontainemore, Foresto di Susa, Foresto Sesia, Formero, Forno, Fossano, Frassinedo, Gaiana, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gignod, Graglia, Gressan, Gressoney-la Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Garro, Hône, Ingria, Intra, Intragna, Introd, Isolella, Issiglio, Issime, Issogne, Jovençan, La Magdeleine, La-Salle, La-Thuille, Lillianes, Locana, Locarno, Loreglia, Luzzogno, Macugnaga, Malesco, Masera, Massiola, Mergozzo, Meugliano, Miagliano, Miazzina, Migiandone, Mollia, Mollières, Montecrestese, Monte Ossolano, Montescheno, Montestrutto, Montjovet, Morca, Morgex, Moronolo, Mosso Santa Maria, Mozzio, Muriaglio, Muzzano, Netro, Neyaso, Nocco, Nonaglio, Nonio, Novareglia, Nus,*

Oggebbio, Olgia, Ollomont, Omegna, Orasso, Ornavasso, Oyace, Pallanza, Pallanzeno, Parone, Perloz, Pettinengo, Piedicavallo, Piedimulera, Pila, Piode, Pistolesa, Pollein, Pollone, Pont Bozet, Pont Canavese, Pontey, Pont-Saint-Martin, Portula, Postua, Pralungo, Prascorsano, Pratiglione, Preglia, Premeno, Premia, Premosello, Prè-Saint-Didier, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Quarona, Quart, Quassolo, Quincinetto, Quittengo, Rassa, Re, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Ribordone, Riva San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rocca Pietra, Roisan, Ronco Canavese, Rossa, Rovegro, Rueglio, Rumianca, Salbia, Sagliano Micca, Saint-Christophe, Saint-Dénis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy, Saint-Vincent, Sala Biellese, Sale Castelnuovo, Salecchio, Salto, Sambughetto, San Bartolomeo Valmara, San Colombano Belmonte, San Paolo Cervo, Sant'Agata sopra Cannobio, Santa Maria Maggiore e Crana, Santino, Sarre, Schieranco, Scopa, Scopello, Selve Marcone, Seppiana, Soprana, Sordevolo, Sovazza, Sparone, Spoccia, Suna, Tappia, Tavagnasco, Tavigliano, Toceno, Torazzo, Torgnon, Trafiume, Trarego, Trasquera, Trausella, Trivero, Trobaso, Trontano, Unchio, Vagna, Valchiusella, Valduggia, Valgrisanche, Valle Inferiore Mosso, Valle Superiore Mosso, Valmaggia, Valpelline, Valprato, Valsavaranche, Valtournanche, Vanzone con S. Carlo, Varallo, Veglio, Verrayes, Verrès, Vezzo, Viceno, Vico Canavese, Vignanella, Viggiona, Vignone, Villa Castelnuovo, Villa d'Ossola, Villeneuve, Villette, Vocca, Vocogno e Prestinone, Vogogna, Zornasco, Zoverallo.

Divisione Militare di Cuneo: Acceglio, Aisone, Albaretto Valle di Macra, Alma, Andonno, Argentera, Bagnolo Piemonte (escluso il capoluogo del comune), Barge (escluso il capoluogo del comune), Battifoglio, Bellino, Bernezzo (escluso il capoluogo del comune), Bersezio, Borgo San Dalmazzo (escluso il capoluogo del comune) Boves (escluso il capoluogo del comune), Briga Marittima, Brondello, Brossasco, Busca, Canosio, Caraglio (escluso il capoluogo del comune), Cartignano, Casteldelfino, Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca (escluso il capoluogo del comune), Ceva, Chiusa di Pesio (escluso il capoluogo del comune), Crissolo, Demonte, Dronero (escluso il capoluogo del comune), Elva, Entraque, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gajola, Gambasca, Isasca, Limone Piemonte, Lisio, Lottulo, Marmora, Martiniana Po (escluso il capoluogo del comune), Melle, Mojola, Montebasiglio (escluso il capoluogo del comune), Monastero di Vasco (escluso il capoluogo del comune), Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Montemale

di Cuneo, Monterosso Grana, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana (escluso il capoluogo del comune), Paglieres, Pamparato, Peveragno (escluso il capoluogo del comune), Piasco (escluso il capoluogo del comune), Pietra Porzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccaforte Mondovì (escluso il capoluogo del comune), Roccasparvera, Roccavione, Rossana (escluso il capoluogo del comune), Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront (escluso il capoluogo del comune), San Michele Prazzo, San Pietro di Monterosso, Scagnello, Stroppo, Tenda, Torre Mondovì (escluso il capoluogo del comune), Ussolo, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca (escluso il capoluogo del comune), Vinadio, Villar San Costanzo (escluso il capoluogo del comune), Vinadio, Viola.

Divisione Militare di Brescia: Averone, Averara, Azzone, Barzio, Bindo, Bormio, Branzi, Brumano, Campodolzino, Carona, Casargo, Caspoggio, Cassiglio, Cassina Valsassina, Cavargna, Chiesa, Cimbergo, Civo, Collere, Comero, Concenedo, Cortenova, Crandola, Cremeno, Cusio, Dazio, Dosso del Liro, Edolo, Foppolo, Gerola Alta, Gromo, Grosio, Grosotto, Incudine, Introbio, Isolato, Lanzada, Livemmo, Livigno, Lodrino, Lovero Grumello, Malonno, Margno, Mello, Menarola, Mezzoldo, Moggio, Monno, Morterone, Mu, Navono, Oltre il Colle, Oltrepovo, Oltressenda Alta, Ono Degno, Ornica, Pagnona, Pedesina, Piazzatorre, Piazzolo, Pontagna, Ponte di Legno, Prato Carnico, Premana, Presegno, Prestine, Roncobello, S. Bartolomeo Val Cavargna, San Giacomo e Filippo, San Nazzaro Val Cavargna, Santa Brigida, Saviore, Schilpario, Seghebbia, Sondalo, Spriana, Taceno, Taleggio, Tartano, Teglio, Tenù, Trabuchello, Tremenico, Trezzone, Valfurva, Valgoglio, Valle di Dentro, Valle di Sotto, Valleve, Val Masino, Vallorta, Velesoia, Vezza d'Oglio, Villa d'Allegno, Vilminore, Vione.

Divisione Militare di Genova: Airola, Altare, Altò, Apparizione, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Arnasco, Arzeno di Oneglia, Aurigo, Avegno, Badalucco, Bagnasco, Bajardo, Balestrino, Barbineto, Bardino Nuovo, Bargagli, Bavari, Biestro, Bogliasco, Boissano, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Bormida, Borzonasca, Boscomare, Calizzano, Campo Ligure, Candeasco, Canepa, Caravonica, Carpasio, Cartari e Calderara, Castelbianco, Castelnuovo di Ceva, Castelvecchio di R. Barbena, Castel Vittorio, Cenova, Ceriano, Cesio, Chiusanico, Cicagna, Cisano sul Neva, Col di Rodi, Conio, Coreglia Ligure, Coscio d'Arroscia, Cracticschi, Diano Arentino, Dolcedo, Erli, Favala di Malvaro,

Garessio, Gazzelli, Giovo, (forte), Ginsvalla, Isola del Cantone, Lavina, Lorsica, Lucinasco, Lunarzo, Magliolo, Maissana, Mallare, Malpotremo, Maro Castello, Martina Olba, Masone, Massimino, Mendatica, Mezzani, Mocconesi, Montalto Ligure, Montebruno, Montegrosso Pian Latte, Montemoro, Montoggio, Murialdo, Nasino, Neirone, Nucetto, Olba, Olivastri, Olivetta S. Michele, Orero, Osilo, Pallare, Pantasina, Perinaldo, Perlo, Pianavia, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Plodio, Pontinvrea, Pornassio, Prelà, Priero, Priola, Propata, Ranzo, Rezzo, Rialto, Roccavignale, Rocchetta Nervina, Roneo Scrivia, San Colombano Certenoli, San Lazzaro Reale, Sant'Ilario Ligure, Sant'Olcese, Santo Stefano d'Aveto, Sassello, Sasso di Bordighera, Savignone, Seborga, Segno, Stella Stellanello, Struppa, Tavole, Testico, Torria, Torriglia, Tribogna, Triora, Uscio, Valloria Marittima, Varese Ligure, Vellego, Vendone, Vessalico, Vezzi Portio, Villa Faraldi, Villa Guardia, Villa Talla, Ville San Pietro, Ville San Sebastiano, Zuccarello.

Divisione Militare di Verona: Arsiero, Asiago, Belluno Veronese, Bosco Chiesanuova, Brentino, Brentio, Caltrano (escluso il capoluogo del comune), Campolongo sul Brenta, Caprino Veronese, Castelletto di Brenzone, Cerro Veronese, Cismon, Cogollo, Conco, Crespadoro, Dolcè, Enego, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Forni, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lusiana, Malcesine, Novale, Posina, Prun, Recoaro, Roana, Roverè di Velo, San Mauro di Saline, San Nazario, San Zeno di Montagna, Schio (escluso il capoluogo del comune), Selva di Progno, Solagna (escluso il capoluogo del comune), Torrebelvicino, Torri del Benaco, Valdagno (escluso il capoluogo del comune), Valli dei Signori, Valstagna, Velo d'Astico.

Divisione Militare di Padova: Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Amaro, Ampezzo, Andreis, Arba, Arsiè, Auronzo, Belluno (escluso il capoluogo del comune), Borca, Calalzo, Castello Lavazzo, Cavazzo Carnico, Cencnighe, Cercivento, Cesio Maggiore, Chies d'Alpago, Chiusa forte, Cibiana, Cimolais, Claut, Conegliano, Comelico Superiore, Danta, Dogna, Domegge, Dronchia, Enemonzo, Erto e Casso, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre (escluso il capoluogo del comune), Fonzaso, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Forno di Canale, Forno di Zoldo, Gosaldo, Grimacco, Lamon, Lauco, La Valle, Lentiai, Ligosullo, Limana, Longarone, Lorenzago, Lozzo Cadore, Lusevera, Mel, Moggio Udinese, Ospitale, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pelavena, Perarolo, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Platischis, Pontebba, Ponte nelle Alpi, Preone, Puos d'Alpago, Quero, Raccolana, Ra-

vascietto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Rivamonte, Rocca Pietore, Rodda, San Gregorio nelle Alpi, San Leonardo, San Nicolò di Comelico, San Pietro al Natisone (escluso il capoluogo del comune), San Pietro Cadore, Santa Giustina, San Tommaso, Santo Stefano di Cadore, San Vito del Cadore, Soppalda, Sauris, Savogna, Selico, Selva Bellunese, Seren, Socchieve, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Stregna, Taibon, Tambre d'Alpago, Tarcetta, Tolmezzo (escluso il capoluogo del comune), Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Treppo Carnico, Trichiana, Vallada, Valle di Cadore, Verzegnis, Vigo, Villa Santina, Vodo, Voltago, Zoldo Alto Zoppè, Zuglio.

N. 91. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione — 12 marzo.

Al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. Esercito sono apportate le seguenti modificazioni:

1.

§ 29. Nel primo comma, *alle parole*: « Ministero della guerra » *sostituire*: « comandante del corpo d'armata ».

2.

§ 190. Il secondo comma *è sostituito dal seguente*:

« L'accademia militare e la scuola militare compilano due richieste: una per il personale dell'istituto e per le pensioni e mezze pensioni gratuite concesse dallo Stato agli allievi; l'altra per la quota spesa mantenimento a carico degli allievi ».

3.

§ 332. Alla fine del paragrafo *porre il segno*: « (1) » e quindi a pie' di pagina *fare la seguente nota*:

« (1) Per i reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri provvedono le disposizioni speciali date dall'*Atto* 14 del 1899 ».

4.

§ 337. Dopo il primo comma aggiungere *i due comma seguenti*:

« Le proposte, però, che siano intese a recare modificazioni a materiali dell'equipaggiamento sia individuale sia generale delle truppe, o ad eseguire qualche pratico esperimento a tale proposito, anche se fatte da singoli militari o da altre persone in servizio presso i corpi, dovranno essere inoltrate seguendo la via gerarchica. Di tali proposte le autorità militari daranno corso a quelle sole che, a loro avviso, potrebbero attuarsi con reale vantaggio del servizio, ed i comandanti di corpo d'armata dovranno, ad ogni modo astenersi dall'inviare al Ministero, per le definitive decisioni, quelle che non rispondessero assolutamente a siffatta condizione.

E' fatto divieto ai corpi di accogliere le proposte che venissero presentate direttamente da privati ».

L'attuale secondo comma (che diventa quarto) *è sostituito dal seguente*:

« Per i provvedimenti contabili concernenti la revisione, i corpi si rivolgeranno al Ministero: *Direz. gen. Revisione dei Conti* se trattasi dei materiali dei servizi amministrativi; *Direz. gen. Artiglieria e Genio* se trattasi di materiali d'artiglieria e del genio (§ 3107 e 3108).

5.

§ 341. Nel terzo comma, *alla parola*: « Ministero » *sostituire*: « comando del corpo d'armata » *e aggiungere alla fine*: « salvo a rivolgersi al Ministero quando ritenesse insufficiente il concorso dei corpi dipendenti ».

Aggiungere poi il seguente quarto comma:

« Per quanto concerne poi gli oggetti di corredo, i comandanti di corpo d'armata, ove sia necessario per ottenere una periodica rinnovazione, faranno eseguire, ciascuno nella propria circoscrizione, opportuni spostamenti, preferibilmente tra magazzini di uno stesso presidio, delle robe di più antico allestimento o che comunque si presuma non offrano garanzia di un'ulteriore buona conservazione; e di quelle che i corpi o riparti, presso i quali si trovano, non abbiano possibilità di distribuire, ovvero non possano porre in uso colla necessaria sollecitudine, escluse le robe di parchi e depositi d'armata, per le quali provvede il Ministero. Tali spostamenti dovranno, preferibilmente, aver luogo all'approssimarsi della presentazione alle armi delle reclute o di richiamati dal congedo e dovranno essere regolati in guisa da non recare alcun turbamento, sia per la quantità, sia pel razionale riparto in taglie, nelle dotazioni dei singoli corpi o riparti, disponendo, pertanto, ove occorra, per la sostituzione delle robe anzidette con altre in perfetta condizione di servizio o mediante semplici *scambi* tra le amministrazioni interessate in simili movimenti o per mezzo di cessioni da corpi che ne abbiano in esuberanza ».

6.

§ 345. *Aggiungervi quanto segue*: « Alla manutenzione dei materiali debbono provvedere i corpi che li hanno in carico.

Però la manutenzione dei materiali in custodia a corpi e distaccamenti od a comandi di carabinieri reali, quali dotazioni per milizia territoriale, milizia comunale, o altri riparti che si formano solo all'atto della mobilitazione, è a carico dei corpi che li hanno in consegna o dai quali dipendono i distaccamenti o comandi

presso cui trovansi depositati. Fanno eccezione le robe in consegna ad alcune direzioni, sottodirezioni e sezioni staccate del genio ed a riparti di regie guardie di finanza, alla manutenzione delle quali deve provvedere il corpo che le ha in carico ».

7.

§ 348. Nel primo comma, *alle parole*: « potranno dai corpi che si trovano alla stessa sede essere commesse » *sostituire*: « saranno dai corpi che si trovano alla stessa sede normalmente commesse ».

8.

§ 352. Nel secondo comma, *alle parole*: « per quelli però che sono da distribuirsi dal magazzino centrale di Torino » *sostituire*: « per quelli però normalmente costruiti dal laboratorio del magazzino centrale di Torino ».

9.

§ 356. *Dopo la parola*: « genio » *della terza riga aggiungere*: « della brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, della brigata d'artiglieria da montagna del Veneto ».

10.

§ 357. Il secondo comma *è sostituito dal seguente*:

« Per le compagnie operai d'artiglieria sono istituite dotazioni apposite in carico a determinati corpi ».

11.

§ 358. *Sostituirvi il seguente*:

« *§ 358. Brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, brigata d'artiglieria da montagna del Veneto e brigata ferrovieri.* — Le dotazioni di queste brigate sono costituite in modo da provvedere agli stessi servizi che i reggimenti (§ 356).

Gli oggetti di uso comune saranno da esse prelevati, a misura del bisogno, dal deposito di qualsiasi corpo che si trovi nella stessa sede o dal più vicino.

Gli oggetti d'uso speciale, invece, dalla brigata d'artiglieria da montagna del Veneto saranno prelevati presso il reggimento d'artiglieria da montagna, mentre alla brigata d'artiglieria da costa della Sardegna ed alla brigata ferrovieri verranno forniti a cura del Ministero ».

12.

§ 361. *Sostituirvi il seguente*:

« § 361. Degli oggetti d'uso comune occorrenti pel completamento delle dotazioni i distretti si riforniscono presso il deposito di fanteria del luogo o più vicino, sempre che si tratti di oggetti che non abbiano facoltà di acquistare direttamente.

Gli oggetti speciali di milizia territoriale (zaini, cappelli e controspallini di panno) saranno riforniti a cura del Ministero ».

13.

§ 362. *Soppresso.*

14.

§ 364. *Alle parole*: « se a questo si trovano più vicine di stanza » *sostituire*: « nei casi previsti dal § 1981 ».

15.

§ 370. *Sopprimere* il secondo comma.

16.

§ 371. Il primo comma *è sostituito dal seguente*:

« Le tende per gli ufficiali e i relativi sacchi ed armature, i tamburi e relativi grembiali e bandoliere e le canne da graduati tamburini, le trombe, le coperte da campo e le insegne per comandi e servizi in guerra saranno sempre richiesti al Ministero, anche quando abbisognino per le rinnovazioni ».

17.

§ 372. *Alla parola*: « semestre » nella terza riga, *sostituire*: « anno solare ». *alle parole* « nel semestre stesso » nell'ultima riga, *sostituire*: « nell'anno stesso » e, come secondo comma, ***aggiungere***:

« Le richieste delle insegne saranno fatte a misura che se ne presenti il bisogno; e quelle delle coperte da campo ogni qualvolta la dotazione ordinaria venga a risultare inferiore di un quinto circa della quantità stabilita ».

18.

§ 373. *Togliere l'inciso*: « la cui rinnovazione va fatta con acquisti dal commercio » ed alla fine *aggiungere*: « Pertanto, nelli che a tale effetto vengono somministrate dello Stato saranno, senz'uopo di speciale autorizzazione, passati tra le masserizie, contro rimborso del loro valore, sul *Rendiconto* mod. 357 ».

19.

§ 375. Al primo comma, *aggiungere*: « ma i pacchetti da medicazione per le *dotazioni individuali* saranno sempre richiesti al Ministero ».

Nel secondo comma, *a*: « Savona » *sostituire*: « Gaeta ».

20.

§ 389. Alla fine del paragrafo, *porre il segno*: « (1) » e quindi a pie' di pagina *fare la seguente nota*:

« (1) Per le dotazioni dei corpi conservate nelle sale d'armi e nei magazzini d'artiglieria provvede *l'Atto* 39 del 1902 »

21.

§ 390. *Sopprimere* il secondo comma.

22.

§ 397. Al primo comma *sostituire* il seguente:

« Per provvedere colla maggiore regolarità ed economia alle surrogazioni di materiali d'equipaggiamento e d'armamento (oggetti di servizio generale e da cucina, buffetterie e loro parti, bardature, accessori di carreggio, ecc.), che debbono essere rinnovati a carico delle masse (§ 370, 371, 373,e 383) converrà che i corpi tengano in fondo, conteggiandoli sul registro delle masserizie, una certa quantità di tali oggetti, non superiore però, in massima, ai bisogni di *un trimestre*, per impiegarli, a misura che occorra, nella sostituzione degli oggetti di dotazione che si rendano inservibili ».

23.

§ 415. Nel secondo comma, *dopo la parola*: « questione » ***aggiungere***: « al comandante del presidio, se questi è ufficiale generale ed, in caso diverso ».

24.

§ 416. Nel primo comma, ***sopprimere la parte***: « bottoni, soggoli, visiere, coccarde, fregi e simili) ».

Al secondo comma, *sostituire il seguente*:

« In tempo di pace, potranno anche essere ceduti agli ufficiali guanti, cravatte, soggoli, fodere per coperture del capo, gallone di seta e bottoni per mostrine da fanteria, oggetti di tela, biancheria e maglieria per loro proprio uso, ma limitatamente a quelli di 1ª classe. Agli ufficiali alpini e del reggimento minatori del genio, ed a quelli addetti alle compagnie ciclisti potranno pure essere ceduti, per loro uso personale, mantelline da alpini o da bersaglieri ».

25.

§ 427. ***Alla*** *parola*: « **Ministero** » *sostituire*: « **comandante della divisione** ».

26.

§ 436. Nel primo comma, *dopo la parola*: « ricevente » *aggiungere*: « al comandante del presidio, se questi è ufficiale generale, ed, in caso diverso, ».

Nel secondo comma, *alle parole*: « comandante della divisione » *sostituire*: « comandante del presidio o della divisione ».

27.

§ 443. Il secondo comma *è sostituito dal seguente*:

« Dove degli schiarimenti che questa sia per dare non si tenga paga, la parte ricevente potrà sospendere ogni provvedimento pel riattamento delle robe, riferendone, per una definitiva decisione, al comandante della divisione, se le parti risiedono nella circoscrizione di una stessa divisione; al comandante del corpo d'armata, se risiedono nelle due divisioni del corpo d'armata medesimo; o al Ministero, se le parti abbiano sede in corpi d'armata differenti ».

Nel terzo comma, *alle parole* della terza riga: « del Ministero » *sostituire*: « delle autorità suddette » e, nella penultima riga, *alle parole*: « al Ministero e attendendo le decisioni di questo » *sostituire*: « alle autorità medesime e attendendo le loro decisioni ».

28.

§ 456. *Aggiungervi il comma seguente*:

« Debbono pure essere autorizzate dal Ministero le diminuzioni di materiali per gli usi interni del corpo, salvo, pel corredo, le eccezioni previste nel § 472 ».

29.

§ 463. *Aggiungere alla fine del secondo comma*: « e cioè anche se siano stati per qualche giorno in uso o lavati o se, pur avendo subito qualche lieve riparazione, si presuma possano percorrere in servizio la durata attribuita a quelli esistenti alla prima classe.

30.

§ 468. Comma *b*, *Dopo la parola*: « commessi » *aggiungere*: « o per prelevamenti dai laboratori degli stabilimenti militari di pena ».

31.

§ 470. *Alle parole*: « decisione del Ministero » *sostituire*: « ordine degli ufficiali ispettori » e come secondo comma *aggiungere*:

« Degli ordini dati, dovranno poi gli ufficiali ispettori riferire al Ministero nel loro rapporto ».

32.

§ 471. Nel secondo comma, *dopo la parola*: « amministrazione » *interpolare*: « da trasmettersi pel tramite del comando del corpo d'armata - § 1673 - ».

Il quarto comma *è soppresso*.

33.

§ 472. *Sostituirvi il seguente*:

« § 472. Non occorre l'autorizzazione del Ministero per le diminuzioni di materiali per gli usi interni del corpo quando trattasi:

a) di oggetti da adoperarsi pel ricompletamento delle borse di pulizia e dei colli da riparazioni;

b) di oggetti da cedersi agli operai per lo impiego nelle riparazioni;

c) di pastrani da trasformarsi in cappotti da scolta per guardie interne;

d) di oggetti occorrenti per ricompletare copricapo stati in uso quando questi siano da tenersi nei magazzini allo stato di *completi* (§ 1643);

« di oggetti di corredo usati, stoffe ed accessori di divisa da adoperarsi nel servizio delle riparazioni ad economia;

f) di oggetti del gruppo *d* da passarsi tra le masserizie di proprietà delle legioni siccome necessari agli allievi carabinieri pel governo dei quadrupedi».

34

§ 476. Comma *b* - *Aggiungere alla fine*: « per oggetti impiegati pel servizio interno dei corpi ».

35

§ 480. *Aggiungervi il comma seguente*:

« La composizione delle borse di pulizia per gli alpini e per la artiglieria da montagna e dei copricapo da tenersi nei magazzini allo stato di *completi* nonchè la scomposizione delle mose complete (§ 1644) e delle tende per gli ufficiali e l'eventuale ricomposizione di esse potranno, quando occorra, essere effettuate senza uopo di speciale autorizzazione ».

36

§ 485. *Aggiungervi il seguente comma*:

« Negli atti deliberativi si dovrà sempre far risultare anche la data sotto la quale va eseguito il movimento ».

37.

§ 495. Nel secondo comma, *alle parole*: « in una gestione anteriore » *sostituire*: « sotto una data differente da quella dell'atto deliberativo ».

38.

§ 510. Al secondo comma, *aggiungere*: « Non verrà però fatto alcun addebito per le coperte da campo rese inservibili dall'uso, dovendo l'amministrazione che le ha in carico rimborsarne allo Stato soltanto il prezzo d'estimo con le norme dell'*Atto* 289 della *Raccolta* ».

39.

§ 516. *Aggiungervi* il seguente comma:

« *e*) del valore delle role di corredo prelevate dai laboratori degli stabilimenti militari di pena e rimborsato in conto corrente (§ 3617) »

40

§ 535. Nel primo comma, *alle parole*: « ed in originale i processi verbali di vendita» *sostituire*: «i processi verbali di vendita, ed in originale ».

41.

§ 550. Alle fine del paragrafo *porre il segno*: « (1) » e quindi a piè di pagina *porre la seguente nota*:

« (1) Pei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri si osserveranno, inoltre, le disposizioni date dall'*Atto* 14 del 1899 ».

42.

§ 552. Nel primo comma, dopo la parola: « sparate » *interpolare*: « dalla truppa e dagli ufficiali nei tiri obbligatori ».

Nel terzo comma, *alle parole*: «Nella stessa proporzione-95 0/0 ed 80 0/0» *sostituire*: «Rispettivamente nella proporzione del 95 0/0 e del 90 0/0»

43.

§ 558. Nel secondo comma, *alle parole*: «il comandante del corpo d'armata, ecc. » *sostituire* quanto segue: « la persona da destinarsi a tale servizio sarà designata, su proposta del comandante della divisione, dal comandante del corpo d'armata il quale ne informerà poi il Ministero ».

44.

§ 562. Il primo comma *è abolito*.

45.

§ 564. Nel primo comma *sopprimere le parole*: «il ricompletamento»

46.

Dopo il § 564 *aggiungere il seguente*:

«§564 bis. Al ricompletamento delle dotazioni viveri ordinari di riserva provvedono i comandanti di corpo d'armata trasmettendo poscia al Ministero copia degli ordini impartiti.

Le derrate occorrenti saranno acquistate dalle direzioni di commissariato seguendo norme analoghe a quelle prescritte nel paragrafo precedente: e indicando poi al Ministero il numero e la data della lettera, con la quale il comandante del corpo d'armata ordinò le provviste ».

47.

§ 565, nel primo comma, *sopprimere le parole*: « e ricompletate ».

Dopo il § 565 *aggiungere il seguente*:

« § 565 *bis*. Il ricompletamento delle dotazioni di fieno compresso e di avena è fatto per ordine dei comandanti di corpo d'armata con una procedura analoga a quella stabilita pel ricompletamento delle dotazioni viveri ordinari di riserva ».

48.

§ 607. *Sostituirlo col seguente*:

« § 607. Il fieno e l'avena di riserva devono, in massima, essere rinnovati entro il secondo semestre di ogni anno con altri del nuovo raccolto, per disposizione dei comandanti di corpo d'armata. La rinnovazione può essere continuata nel primo semestre dell'anno successivo per le partite del vecchio raccolto che, a causa dell'importanza delle dotazioni, non si fossero potute consumare nel precedente semestre.

Manifestandosi indizi di incipiente avaria, prima che i generi abbiano compiuto un anno dalla data del loro raccolto, i comandanti di corpo d'armata ne ordineranno pure senz'altro la rinnovazione; ma riferiranno prontamente al Ministero le cause che hanno cagionato l'avaria e, occorrendo, a chi se ne debba imputare la responsabilità ».

49.

§ 608. *Aggiungervi il seguente comma*:

« In ogni modo, delle disposizioni date i i comandanti di corpo d'armata informeranno il Ministero perchè ne abbia norma nel regolare i conti colle imprese foraggio, e gli indicheranno in pari tempo le date approssimative dei rispettivi rifornimenti, i quali dovranno essere regolati in modo da non lasciare di troppo scoperte le dotazioni, ma avendo altresì presente di non introdurre generi vecchi nell'imminenza del nuovo raccolto ».

50.

§ 612. Nel primo comma, *alla parola*: « Ministero » *sostituire*: « comandante del corpo d'armata, il quale ne avvertirà il Ministero ».

51.

§ 626. *Alle parole* « delle direzioni di commissariato » *sostituire*: « degli stabilimenti delle sussistenze ».

52.

Dopo il § 658 *aggiungere il seguente*:

§ 658 *bis*. Gli uomini che debbano rimanere assenti dalla compagnia per un periodo di tempo superiore ai 60 giorni, per aggregazione ad altro corpo, per licenza straordinaria o per scontare condanna al carcere civile, saranno, all'atto della partenza, passati effettivi al deposito.

Il passaggio sarà fatto con ordine del giorno del comandante del corpo o del distaccamento ».

53.

§ 690. Gli ultimi tre comma *sono sostituiti dai seguenti*:

« Per i reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza i *Ruolini* mod. 250 sono compilati anche per le classi di milizia territoriale, e colla scorta di essi i centri di mobilitazione preparano i *Ruolini tascabili* mod. 214 per i riparti di milizia territoriale che debbono costituire.

Con norme analoghe il 3° reggimento d'artiglieria da fortezza compilerà i *Ruolini* mod. 250 per gli uomini in congedo assegnati alle compagnie operai d'artiglieria ».

54.

§ 691. *Sostituirlo col seguente*:

« § 691. *Genio*. Per le truppe del genio si seguono le stesse nor-

me indicate nel paragrafo precedente per i reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza ».

55.

§ 697. Nel terzo comma, *alle parole*: « dagli uffici d'amministrazione delle brigate » *sostituire*: « dai reggimenti ».

56.

§ 752. *Aggiungere* come secondo comma:

« Il preavviso sarà firmato dal relatore e dal direttore dei conti ».

57.

Dopo il § 935, *aggiungere il seguente*:

« § 935*bis*. I sergenti provenienti dai plotoni allievi ufficiali, i sergenti o caporali maggiori provenienti dai plotoni allievi sergenti, e i furieri provenienti dalla scuola magistrale di scherma nominati istruttori, saranno provvisti dei distintivi e fregi del nuovo grado dal corpo perdente prima della partenza.

Ai sergenti d'artiglieria da campagna nuovi promossi, che vengono trasferiti in altri corpi, sarà lasciato il pastrano con cintolo, il quale verrà ritirato dal corpo ricevente quando venga sostituito con altro senza cintolo ».

58.

§ 936. Il secondo comma è *abrogato*.

59.

§ 937. Nella seconda riga *sopprimere la parola*: «inoltre».

60.

§ 941. Il comma c) *è soppresso*.

61.

§ 966. Nel secondo comma, *alle parole*: «del corpo d'armata» *sostituire*: «della divisione».

62.

§ 1101. Nel secondo comma, *dopo le parole*: «sino al 10» *interpolare*: «e pel comando del corpo di stato maggiore, per la scuola di guerra, pel consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza, per l'istituto geografico ».

63.

§ 1108. *Sostituirlo col seguente*:

« § 1108. Compiuta la verificazione della gestione del terzo mese del trimestre, si fa conoscere al Ministero (Div. *Assegni*) lo stato di cassa risultante alla chiusa della gestione medesima mediante l'invio di una *Nota di partecipazione dello stato di cassa* mod. 249 ».

64.

§ 1144. Nel secondo comma *alle parole*: « del corpo d'armata » *sostituire*: « della divisione ».

65.

§ 1147, 1174, 1175, 1176. *Alle parole*: « del corpo d'armata » *sostituire*: « della divisione ».

66.

§ 1240. Il secondo comma *è sostituito dai due comma seguenti*:

« Pei sottufficiali, che debbono successivamente essere nominati all'impiego cui aspirano, il soprassoldo e gli altri assegni del grado cessano di essere dovuti col giorno dal quale decorre la nomina: epperò, affinchè essi non abbiano a percepire, posteriormente a tale data, assegni maggiori di quelli dovuti nella nuova posizione, dovrà essere corrisposto loro, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui terminano l'esperimento (stabilito di tre mesi), un solo assegno complessivo, a titolo di acconto, corrispondente allo stipendio, netto da tasse, inerente all'impiego cui aspirano. Avuta poi comunicazione della nomina i corpi provvederanno alla liquidazione definitiva degli assegni spettanti ai sottufficiali interessati in base alla data della decorrenza della nomina stessa.

Pei sottufficiali, cui l'esperimento riesca sfavorevole, il soprassoldo cessa dal giorno susseguente a quello in sui sono lasciati in libertà per rientrare al loro corpo ».

Al terzo comma (che diventa quarto) *aggiungere quanto segue*: « A questi, al termine dell'esperimento i corpi cesseranno di pagare ogni assegno militare, salvo poi a regolare definitivamente i loro averi, quando ne sia il caso, dopo che la nomina sia stata comunicata ».

67.

§ 1241. Dopo il primo comma, *interpolare il seguente*:

«Quando in uno stesso giorno ricorrono due solennità è dovuto un solo soprassoldo ».

68.

§ 1243. Nel terzo comma, *alle parole*: «Ministero (Direzione Generale servizi amministrativi) » *sostituire*: «comandante della divisione » *e sopprimere* l'ultimo periodo: « Le domande ecc. »

69.

§ 1322. *A*: « Ministero » *sostituire*: «comandante del corpo d'armata ».

70.

§ 1334. Nell'ultimo comma, *a*: « Ministero » *sostituire*: « comandante del corpo d'armata ».

71.

§ 1392. Nel secondo comma, *dopo la parola*: « sanità » *aggiungere*: « compresi i pacchetti di medicazione ».

72.

§ 1405. Nel terzo comma, *alle parole*: « del corpo d'armata » *sostituire*: « della divisione » ed alla fine *aggiungere*: « Per l'anice, però, quando abbia da servire, al pari dell'aceto, come correttivo dell'acqua da bere, l'autorizzazione non è necessaria anche se la distribuzione si protragga per oltre tre giorni ».

73.

§ 1408. *Alle parole* « del corpo d'armata » *sostituire*: « della divisione ».

74.

§ 1409. *Cancellare le voci*: « ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa *lire* 7400, » *e*: « ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da fortezza *lire* 7600 »

Aggiungere le seguenti voci:

Reggimenti d'artiglieria da fortezza: 1° e 3° . . .	L. 2800
Reggimenti d'artiglieria da fortezza: 2°	2600
Reggimenti d'artiglieria da costa: 1°	2500
Reggimenti d'artiglieria da costa: 2° e 3°	2400
Brigata d'artiglieria da costa della Maddalena . .	1500
Brigata d'artiglieria da montagna del Veneto . . .	1000

Nella voce: « reggimento d'artiglieria da montagna » *alla somma di*: « lire 5200 » *sostituire*: « lire 4200 ».

Nella voce: « brigata ferrovieri » *alla somma di*: « lire 1500 » *sostituire*: « lire 2500 ».

Alla voce: « Ospedali militari principali di Brescia, Livorno, Novara, Savigliano » *aggiungere*: « Venezia » *e alla voce*: « Chieti » *aggiungere*: « Padova » *togliendo* questa della voce: « Bari ecc. ».

75.

§ 1414. *Soppresso.*

76.

§ 1438. *Alle parole*: « lire 200 la brigata ferrovieri: e in ragione di lire 30 per ogni compagnia, le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza » *sostituire*: « lire 200 la brigata d'artiglieria da costa della Maddalena, la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto, e la brigata ferrovieri ».

77.

§ 1445. Nel comma *b*) nella parte in parentesi, *sostituire*: « lire 400 pel reggimento d'artiglieria da montagna e pel 3° reggimento d'artiglieria da fortezza ».

Al comma *f*) *sostituire i seguenti*:

« *f*) brigata d'artiglieria da costa della Maddalena, lire 200:
g) brigata d'artiglieria da montagna del Veneto, lire 100:
—*h*) compagnie di sussistenza, lire 30 per ogni compagnia ».

78.

§ 1474. Nel terzo comma, *dopo la parola*: « giubba » *aggiungere*: « cravatte ».

79.

§ 1502. Nel secondo comma (*Atto* 20 - 1901), *alla parola*: « semestre » *sostituire*: « anno finanziario ».

80.

§ 1545. Nel primo comma, *alle parole*: « trasmette copia dell'atto deliberativo al comandante del corpo d'armata per averne l'autorizzazione » *sostituire*: « ne informa il comandante del corpo d'armata ».

Il secondo comma *è sostituito dal seguente*:

« Per l'acquisto del sale pastorizio i corpi si rivolgono all'intendenza di finanza della provincia ove si trovano i cavalli, pagandone l'importo, a lire 12 al quintale, al consegnatario del magazzino delle privative che lo fornisce ».

81.

§ 1547. *Sopprimere le parole*: « e dell'autorizzazione del comandante del corpo d'armata ».

82.

§ 1622. Nel secondo comma, *alle parole*: « fatto pervenire » *sostituire*: trasmesso direttamente ».

83.

§ 1632. *Aggiungervi il seguente comma*:

« Le parti d'armi nei reggimenti d'artiglieria da campagna, da montagna e a cavallo, sono tenute in consegna dall'ufficiale addetto al materiale (§ 1702) ».

84

§ 1643. Nel secondo comma, *alle parole*: « rispettivi involucri di carta » *sostituire*: « gli involucri di carta di cui sono per regola forniti all'atto della loro introduzione in magazzino », e quindi *aggiungere*: « Mancando gli involucri, si supplirà, per riparare gli oggetti dalla polvere, con le coperture di tela che si avessero disponibili, con carta da avvolgere, teli per tenda usati, e simili »

85

§ 1644. *Aggiungere il seguente comma*:

« Allo scopo di poter distribuire alle compagnie le nose separatamente dai relativi accessori (*avvertenza* 12 all'Allegato M) si dovrà tenere in magazzino una certa quantità di nose senza sottopiedi e senza bottoni gemelli e, quando occorra, si dovrà a tale effetto procedere alla scomposizione di nose complete (§ 480) ».

86

§ 1650. Nel secondo comma, *alle parole*: « e della piastrella »

sostituire: « e, quelle grandi, anche della piastrella » e alla nota (1) a piè di pagina *sostituire la seguente*:

« (1) L'attaccatura o saldatura delle piastrelle alle gavette grandi e la numerazione tanto di queste quanto di quelle piccole devono esser fatte all'atto della introduzione in magazzino. Per la numerazione e la stagnatura delle gavette provvedono gli *Atti* 51 - 1895 e 131 - 1902 ».

87

§ 1656. Il secondo comma *è sostituito dal seguente*:

« I distintivi di grado, la treccinola per la guarnizione di spallini e di controspallini e i distintivi di carica speciale, da distribuirsi in seguito a promozione od a nomina, nonchè le mostrine od alamari e, per la fanteria di linea, anche il gallone di seta e i relativi bottoni piatti per la formazione delle mostrine nelle giubbe di panno necessarie pei militari nuovi giunti al corpo, possono però dalle compagnie esser prelevati volta per volta che occorrano »

88

§ 1657. Nell'ultimo comma, al mod.: « 180 » *sostituire*: « 326 »

89

§ 1664. Al primo comma *aggiungere*: « Sulle calzature la sigla F. S. sarà impressa a fuoco, ed in modo ben visibile nel quartiere, superiormente al tomaio, servendosi di adatti punzoni ».

90

§ 1673. Nel secondo comma *alle parole*: « Ministero (Div. Vestiario) » *sostituire*: « comando del corpo di armata » *e sopprimere le parole*: « dello stato »

Nel terzo comma, *alla parola*: « Ministero » sostituire: « comando del corpo d'armata » *ed aggiungere il seguente periodo*: « In tal caso il comando del corpo d'armata trasmetterà al Ministero, per le sue decisioni, il relativo atto del consiglio (§ 471), nel quale esso apporrà il proprio parere circa le cause dei deterioramenti »

91

§ 1674. *Alle parole*: « ogni qualvolta occorra » *sostituire*: « ogni volta secondo le esigenze del servizio e della mobilitazione »

92

§ 1675. Nel primo comma *alla parola*: « subalterno » *sostituire*: « inferiore, preferibilmente un capitano »

93

§ 1684. *Aggiungere*: « ; oltre che, per gli oggetti aventi taglie, con i bolli che ne segnino la taglia e relativa suddivisione »

94

§ 1686. Alla nota (1) a piè di pagina, *aggiungere quanto segue*:

« (1) I *teli da tenda* non classificabili od assegnabili alla 5ª e 6ª classe e, per la fanteria di linea, la sanità e la sussistenza, anche le *giubbe di panno* pure non classificabili od assegnabili alla 5ª e 6ª classe non saranno fatti riparare, ma verranno conservati in carico sul *Registro* mod. 331 per essere trasformati in altri oggetti o comunque utilizzati (§ 1690). Potranno, non pertanto, esser fatti riparare, a misura del bisogno, quelli di tali capi di corredo che occorressero per rinnovazione ad uomini prossimi al congedamento (§ 925) ».

95

§ 1687. *Aggiungervi come ultimo comma*:

« All'atto della classificazione dei principali oggetti di vestiario (come cappotti, giubbe e pantaloni di panno, pastrani, ecc.) si dovranno confrontare le dimensioni di tali oggetti con i corrispondenti dati profferti dai rispettivi *specchi delle misure*, affinchè, ove in seguito a lavature, riastamenti o per altre cause risultassero di dimensioni ridotte, sia in essi sostituita l'indicazione della taglia e suddivisione di taglia, marcandovi quelle cui vengano riconosciuti corrispondere. Sarà sufficiente che tale operazione sia eseguita per le robe di 2ª 3ª e 4ª taglia ».

96

§ 1689. Al terzo comma, *aggiungere*: « avendo però l'avvertenza di togliervi tutti quegli accessori di divisa da cui possa trarsi qualche profitto, come, ad esempio: i fregi per copricapo e per spallini e le mostrine per cappotti ancora in condizioni da poter esser distribuiti nuovamente almeno ai richiamati dal congedo per istruzione; i bottoni di frutto e di metallo tuttavia adoperabili nel servizio delle costruzioni od in quello delle riparazioni; i bottoni gonnelli di ottone ed altri consimili oggetti ».

97.

§ 1694. Nel secondo comma, *alle parole*: « di 5ª e 6ª classe od anche fuori uso » *sostituire*: « usati di proprietà del corpo (Vedi *nota* al § 1686) ».

98

§ 1696. *Sostituirvi il seguente*:

« § 1696. Le caffettiere a filtro, le loro parti e i pezzi di ricambio sono provvisti dal 2º Reclusorio militare, e vanno perciò richiesti direttamente al comando di esso reclusorio ».

99

§ 1702. Nel secondo comma *aggiungere quanto segue*:

« e, pei reggimenti di artiglieria da campagna, da montagna e a cavallo, dall'ufficiale addetto al materiale (§ 1632) »

100

§ 1712. Nell'ultimo comma, *al modello*: « 180 » *sostituire*: « 326 » *Apporre quindi il segno* « (1) » e fare a piè di pagina *la seguente nota*:

« (1) Per la tenuta del *Registro delle cartucce* nei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri vedasi *Atto* 14 - 1899 ».

101

§ 1716. Alla fine del paragrafo *porre il segno*: « (1) » e quindi a piè di pagina *fare la seguente nota*:

« (1) Pei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri vedasi *Atto* 14 - 1899 ».

102

§ 1722. Nel primo comma *dopo le parole*: « costituenti il fondo di riserva » *aggiungere*: « e per le parti di armi ».

103

§ 1725. A: « (1206) » sostituire: « (1106 e 1107) ».

104

§ 1745. Nel secondo comma, *dopo la parola*: « calzolaio » *interpolare*: « ed occorrendo, anche materie prime e robe usate prelevate dal magazzino (§ 456 e 1690) ».

105

§ 1757. *Alle parole*: « potranno però essere loro rilasciati gli scontrini per viaggiare, a loro spese, a tariffa ridotta secondo le convenzioni sui trasporti » *sostituire*: « nè potranno essere rilasciati scontrini per viaggiare a tariffa ridotta »

106

§ 1827. Nell'ultimo comma, *alle parole*: « corpo d'armata » sostituire: « presidio »

107

1933. Nel primo comma, *alle parole*: « alla direzione di commissariato militare di Roma » *sostituire* « al Ministero »

Nel secondo comma, *alle parole*: « alla stessa direzione » *sostituire*: « al Ministero ».

108

§ 1934. *Sostituirvi il seguente*:

« § 1934. Per liquidare le contabilità che riguardano viveri somministrati in più o viveri da sbarco, il Ministero manda ai singoli corpi lo *Specchio dimostrativo delle somme dovute* modello 423. Riconosciuto il loro debito, i corpi danno avviso di accettazione o fanno le osservazioni che credono, e il Ministero, appianate le differenze, manda all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari il *Prospetto riepilogativo delle somme da addebitarsi ai corpi* mod. 424.

L'ufficio dei personali vari paga ecc.. »

109

§ 1967. Nel primo comma, *dopo la parola*: « riscossione » *interpolare*: « il bollettario delle quietanze ».

110

§ 1981. Al secondo comma, *sostituire il seguente*:

« Però, ove non convenisse fare la spedizione delle robe, sia per l'esiguità della provvista, sia per la grande lontananza dei distaccamenti dal rispettivo deposito (come ad esempio pei riparti distaccati in Sicilia od in Sardegna, da corpi stanziati nel continente) il comandante del reggimento potrà determinare che ne venga fatto il prelevamento da uno dei depositi più vicini, tenendo in ogni caso presenti le esigenze di una regolare rinnovazione dei materiali delle proprie dotazioni. Nei casi di urgenza, i comandanti dei distaccamenti possono anche essi stessi, secondo il disposto del § 423, rivolgersi direttamente al magazzino del luogo o più vicino. »

111

§ 2103. Nel secondo comma, *alle parole*: « corpo d'armata » *sostituire*: « divisione »

112

§ 2167. *Sopprimere le parole*: « e specialmente al primo giungere degli uomini sotto le armi »

113

§ 2200. Comma *d)*, *alle parole*: « per l'attaccatura dei distintivi... » sino alla fine del comma, *sostituire*: « per l'attaccatura dei distintivi, fregi, mostrine od alamari; per la formazione dei fori, per fregi di metallo ai controspallini delle giubbe di panno che vengono distribuite agli uomini delle armi speciali, in servizio permanente; per la numerazione ed attaccatura delle piastrelle alle gavette grandi, per la numerazione delle gavette piccole e per la ristagnatura di gavette ».

114

§ 2207. Nell'ultimo comma (modificato dall'*Atto* 294 - 1901), *alle parole*: « del corpo d'armata » *sostituire*: « della divisione »

115

§ 2310, comma *d)*. *Togliere le parole*: « degli alpini » *e*: « delle armi e materiali dei corpi »

116

§ 2311. Comma *d)* ed *e)*, *sostituirvi i seguenti*:

« *d)* dalla cassa dell'ispettorato generale d'artiglieria: agli ufficiali ed impiegati addetti all'ispettorato stesso ed agli altri ispettorati dell'arma;

e) dalla cassa dell'ispettorato generale del génio: agli ufficiali ed impiegati addetti all'ispettorato stesso ed agli altri ispettorati dell'arma ».

117.

§ 2312. Nel primo comma *alle parole*: « di costruzione » *sostituire*: « generali ».

118.

§ 2416. Nel primo comma, *sopprimere le ultime parole*: « o distribuzione di sapone » *e aggiungere*: « E' lasciato però in facoltà del comandante del distretto, quando lo ritenga necessario, di ordinare una distribuzione di sapone alle reclute ».

119

§ 2431. *Sostituirei il seguente*:

« § 2431. La gavetta ed il cucchiaio per le reclute assegnate ai carabinieri, agli alpini ed alla scuola di applicazione di sanità e per quelle che restano al distretto per essere sottoposte a rassegna, verranno distribuiti per conto del distretto stesso e saranno ritirati in magazzino prima della partenza dei detti militari per essere poi se del caso, fatti riparare, classificati o ripresi nel carico verso lo Stato. Lo stesso procedimento si seguirà per gli altri oggetti di corredo che eventualmente fossero stati messi in distribuzione provvisoria a reclute ».

120

§ 2471. Nel terzo comma, *dopo la parola*: « servizio » *aggiungere*: « in dipendenza dell'uso ».

121

Dopo il § 2472 *aggiungere il seguente*:

« § 2472*bis*. Gli uomini della milizia comunale, che al termine del loro servizio siano trattenuti per scontare punizioni disciplinari nelle prigioni dei corpi, dovranno essere provveduti di oggetti di divisa fuori classe, nella specie e quantità strettamente necessaria per la durata della punizione e a carico dei corpi presso cui scontano la punizione stessa ».

122.

§ 2481. *Soppresso.*

123.

§ 2482. Nella prima riga, *cancellare la parola*: « anche ».

124.

§. 2483. Nel primo comma, *dopo la parola*: « tele » *aggiungere*: « le altre robe descritte nell'allegato *H*. ».

125.

§ 2485. Nel secondo comma, *cancellare la citazione del § 2481.*

126.

§ 2559. Nel secondo comma, *alle parole*: « generali e speciali mod. 374 e 375 » *sostituire*: « mod. 375 ».

127.

§ 2821. *Soppresso*;

128.

§ 2850. Nel primo comma, *alle parole*: « la giubba di panno » *sostituire*: « il cappotto » *ed alle parole*: « avuto riguardo alla stagione, e se si tratta di uomini del genio (meno il treno) anche il cappotto » *sostituire*: « avuto riguardo in ogni caso alla stagione ».

Al secondo comma *aggiungere*: « le quali provvederanno pure alla riduzione al modello per esse prescritto degli oggetti di vestiario che portano seco gli uomini della fanteria di linea e delle compagnie di sanità e di sussistenza ».

129.

§ 3082. *Sopprimere le parole*: « in duplice copia ».

130.

§ 3107. *Alle parole*: « del materiale dei servizi amministrativi (§ 330) » *sostituire*: delle spese di trasporto ».

Aggiungere quindi, come secondo comma, *quanto segue*:

« E' anche fatta dal Ministero la revisione delle contabilità del materiale, e cioè: dalla *Direzione Generle Revisione dei Conti*, pei materiali dei servizi amministrativi: e dalla *Direzione Generale Artiglieria e Genio;* pei materiali d'artigliaria e del genio ».

131.

§ 3108. *Sostituirvi il seguente*:

« § 3108. Il riscontro delle contabilità dei lavori in appalto del genio è esercitato dall'ufficio di revisione presso l'ispettorato delle costruzioni del genio ».

132.

§ 3109. *Soppresso.*

133.

§ 3124 *Sopprimere* la parentesi: « (gruppi A e B) »

134.

§ 3128. 3129. 3130 e 3131. *Soppressi.*

135.

Allegato C. Nella terza riga a pagina 903, *invece di*: « 40 ». *porre*: « 80 ».

136.

Allegato *H.* All'elenco delle robe di corredo, *sostituire il seguente*:

INDICAZIONE DELLE ROBE	INDICAZIONE DELLE ROBE
Gallone di seta per mostrine da fanteria.	Fazzoletti.
Panni e tele di qualsiasi specie (eccettuata la tela di cotone nera lucida, per fodere).	Gambali di cuoio (mod. Ardito).
Velluto di seta nero.	Gavette grandi e piccole.
Berretti (fetz) da bersaglieri.	Ginocchielli.
Borracce.	Guanti di cotone bianco, di flanella (alphetik) e di pelle scamosciata bianca.
Borse complete per pulizia.	Mutande a maglia di cotone.
Bottoni grandi e piccoli per caporali e soldati d'artiglieria, bersaglieri e genio.	Parti di bastoni per teli da tenda.
Bottoni grandi e piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria.	Piastrini di riconoscimento.
Bottoni piatti per mostrine da fanteria	Scarpe.
Cappelli da alpini, da bersaglieri e di tela da M. T.	Scatolette pel nero da scarpe.
Cappucci di lana.	Sottopiedi per pantaloni e per uose.
Chepi.	Spazzole per scarpe e per vestimenta.
Colbacchi.	Speroni.
Cordoni da bersaglieri.	Stellette metalliche di divisa.
Coregge per borracce, per pantaloni e per tasche da pane.	Stivaletti da truppa del genio.
Cucchiai di ferro.	Stivalini da artiglieria e carabinieri.
Farsetti a maglia.	Stivalini modello Ardito.
	Tazze di latta.
	Trecce di lana rossa per chepi da caporali e soldati.
	Zaini

Al n. 1. delle *avvertenze*, *a*: « § 235: *sostituire*: « § 261 ».

137.

Allegato I. Nel § 1 a pagina 912 *dopo la categoria IV aggiungere*: « V » nella 1ª colonna, « Id. » nella 2ª, e « 553 » nella 3ª.

138.

Allegato M. Nell'intestazione della colonna: « Artiglieria da costa e da fortezza » *aggiungere*: « e compagnie operai ».

Alla *voce*: « cappotti. » *aggiungere*: « (1) » *e fare la seguente nota a piè di pagina*:

« (1) Al completo delle stellette di divisa e, secondo i casi, dei fregi e degli alamari o mostrine ».

Alle voci: « cappucci di lana da alpini » *e*. « Colbacchi od elmi » *sostituire rispettivamente*: « cappucci di lana » *e* « colbacchi completi od elmi ».

Alla voce: « Coregge per pantaloni » in corrispondenza della colonna: « Cavalleria » *sopprimere*: « 1 ».

Alla voce: « Gambali di cuoio (mod. Ardito) » in corrispondenza della colonna: « Artiglieria a cavallo (batterie) » *mettere*: « 1 ».

Alla voce: « Giubbe di panno » *aggiungere*: « (1) »: *e fare la seguente nota a piè di pagina*:

« (1) Al completo delle stellette di divisa e, a seconda dei casi, dei fregi e degli alamari o mostrine ».

Alla voce « Giubbe di tela » *aggiungere*: « (2) » *ed a piè di pagina fare la seguente nota*:

« (2) Al completo dei relativi controspallini e delle stellette di divisa ».

Alla voce: « Guanti di flanella (Alphetik) » *aggiungere*: «(3)» *ed a piè di pagina fare la nota*:

« (3) Eccettuati i militari dell'artiglieria da montagna appartenenti al 22° reggimento da campagna, i quali non fanno uso di tale specie di guanti ».

Alle voci: « Mantelline » *e* « Pastrani » *aggiungere*: « (4) » *ed a piè di pagina fare la nota*:

« (4) Con le relative stellette di divisa ».

Alle voci: « Paletti per teli da tenda », « Parti di bastone per teli da tenda » *e* « Teli da tenda » *sopprimere* la cifra che trovasi in corrispondenza delle colonne: « Artiglieria da costa e da fortezza - sottufficiali » *e* « Artiglieria da montagna-sottufficiali ».

Alla voce « Zaini »*aggiungere*: « con sacchetti per cartucce ».

Al n. 2 a pagina 918, *dopo le parole*: « I ginocchielli » *aggiungere* « ed i sacchetti per cartucce».

Al n. 3 ivi, *sostituire*: « 3 Gli alpini e l'artiglieria da montagna-compresi i sottufficiali-hanno in distribuzione fin dal tempo di pace la coperta da campo e l'alpenstok ».

Al n. 4, *alle parole*: « di ufficiali che fanno servizio a cavallo » *sostituire*: « che ne sono autorizzati ».

Al n. 6 a pagina 919, *sostituire*: « 6 Ai sottufficiali non sono somministrati il telo per tenda, relative parti di bastone e paletti, ed a quelli appartenenti a corpi che fanno uso di guanti di cotone vengono, invece di questi, distribuiti guanti di pelle scamosciata ».

Al n. 7 *aggiungere*: « I marescialli, oltre che delle cravatte, sono forniti di 6 colletti ».

Al n. 8 *aggiungere*: « I marescialli dei bersaglieri possono continuare a fare uso del berretto fetz ».

Al primo comma del n. 9, *sostituire*:

« I sottufficiali che fanno uso di scarpe con uose, gli attendenti che pure fanno uso di scarpe con uose ed i musicanti sono forniti di un paio di stivalini su misura in sostituzione di una delle due paia di scarpe. Però se i detti sottufficiali si trovino comandati ai servizi di cui ai n. 1 a 4 incluso e 8 a 16 incluso del

§ 1 dell'*Atto* 288-1902, potranno essere provvisti di un secondo paio di stivalini in luogo dell'altro paio di scarpe ». E al termine del n. 9 *aggiungere*: « (eccettuati gli stivaletti pei sottufficiali degli alpini e dell'artiglieria da montagna il cui prezzo può sorpassare quello di tariffa, senza però superare le L. 15). Quando poi i sottufficiali che non fanno uso di scarpe con uose sono comandati ai servizi suaccennati, i comandanti di corpo potranno anche disporre che siano fatte allestire su misura entrambe le paia di calzature. Su di esse, ove si reputi opportuno, si potrà fare a meno della chiodatura, oppure ve se ne farà applicare una leggerissima ».

Dopo il n. 10 *aggiungere i seguenti nuovi numeri*:

« 11. Agli attendenti autorizzati a vestire la divisa speciale e che *accudiscono ai cavalli*, saranno somministrate a cura del corpo che li amministra, una seconda tenuta di tela (*giubba e pantaloni*) ed una seconda tenuta di panno (*berretto, giubba e pantaloni*) in modo che usandone una per il servizio di scuderia, ne abbiano sempre un'altra pulita ed in buono stato per montare a cavallo o per la libera uscita ».

« 12. Agli uomini sotto le armi cui all'atto della prima vestizione furono date due paia di uose complete, per evitare un consumo non necessario di bottoni gemelli e di sottopiedi, si distribuiranno, nelle successive rinnovazioni, uose prive dei detti accessori, e, separatamente, gli accessori stessi che potessero occorrere ».

« 13. I militari delle compagnie ciclisti e quelli incaricati del servizio di corrispondenza con bicicletta, fanno uso degli speciali oggetti per essi prescritti ».

Sono abolite le *Decisioni di massima* 12 e 13 del 1900, e 1, 6 e 23 del 1901.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **93**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio delle spese d'ufficio dei comandi delle fortezze**. — 12 marzo.

Per mettere il conteggio delle indennità spese d'ufficio, assegnate dallo specchio IV delle indennità eventuali ai comandi di fortezza in piena armonia cogli stanziamenti del bilancio, si determina quanto segue:

In tutti i casi in cui i comandi di fortezza siano retti da ufficiali non appartenenti all'arma di artiglieria, i corpi, che pagano ad essi ufficiali gli assegni ordinari, devono bensì corrispondere loro anche le quote dello assegno spese di ufficio stabilito pei pre-

detti comandi, ma ne devono a loro volta chiedere trimestralmente rimborso all'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale le conteggerà sul rendiconto generale degli assegni che comprende il personale degli ufficiali delle fortezze.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **94**. — DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO TERRITORIALE. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ai regolamenti di disciplina militare, pel servizio territoriale e all'istruzione per le riviste e parate (Bandiere dell'artiglieria e del genio)**. — 12 marzo.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al Regolamento di disciplina militare.

Dopo il § 251 *aggiungere*:

« § 251 *bis*. - La bandiera dell'artiglieria viene custodita presso il reggimento da fortezza, di sede nella capitale, il cui comandante risponde della custodia di essa verso l'ispettore generale dell'arma; perciò la fa riporre nella camera destinata quale ufficio del comando.

Sotto le armi la bandiera dell'artiglieria è affidata al reggimento che la custodisce. In assenza di questo essa verrà affidata alle altre unità dell'arma nel seguente ordine di precedenza:

1° Riparti di artiglieria da fortezza;
2° Riparti di artiglieria da costa;
3° Riparti di artiglieria da campagna;
4° Riparti di artiglieria a cavallo;
5° Riparti di artiglieria da montagna.

La bandiera è portata dal sottotenente più anziano del reggimento o del riparto cui è affidata e in mancanza di sottotenenti dal tenente meno anziano.

§ 251 *ter*. - La bandiera del genio viene custodita presso la brigata zappatori del genio, di sede nella capitale il cui comandante risponde della custodia di essa verso l'ispettore generale dell'arma, perciò la fa riporre nella camera destinata quale ufficio del comando.

Sotto le armi la bandiera del genio è affidata alla brigata che la custodisce. In assenza di questa essa verrà affidata alle altre unità dell'arma che prendono parte alla funzione cui la bandiera stessa deve intervenire, avuto riguardo all'ordine di precedenza delle diverse specialità, stabilito dal regolamento pel servizio territoriale.

La bandiera è portata del sottotenente più anziano della brigata o della compagnia cui è affidata, o in mancanza di sottotenenti dal tenente meno anziano ».

b) Al Regolamento pel servizio territoriale.

N. 271. *Dopo le parole*: « sono fornite da corpi che l'hanno » *togliere il punto fermo ed aggiungere*: « o da reggimenti e riparti di artiglieria e del genio nella capitale ».

N. 289. Alla fine del numero si *aggiunga la chiamata* (1) *ed a pie' di pagina*:

(1) I reggimenti o riparti di artiglieria festeggiano il giorno 30 maggio (*Atto* 21 del 1895)

N. 293. *Aggiungere in fine all'ultimo alinea*: « Tale intervento, per le parate dell'artiglieria avrà luogo soltanto nel presidio della capitale ».

c) All'istruzione per le riviste e parate.

Nella pagina 106, *all'intestazione*: « Onori alla bandiera » *apporre la nota* (1), *ed a pie' di pagina, mettere*:

« (1) Le disposizioni di questo capitolo si applicano per analogia, ai riparti di artiglieria e del genio della capitale quando devono portare la bandiera ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **95**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Divisa degli ufficiali in congedo.** — 12 marzo.

Questo Ministero determina quanto segue:

1. Gli ufficiali in posizione ausiliaria, e gli ufficiali di complemento, mentre prestano il servizio di prima nomina, devono essere provvisti di tutti gli oggetti di divisa prescritti per gli ufficiali in servizio attivo permanente, per modo da poter sempre indossare l'uniforme prescritta, nei vari casi, dal regolamento sull'uniforme.

2. Gli altri ufficiali in congedo, e quelli di complemento che hanno già compiuto il servizio di prima nomina, hanno l'obbligo di essere provvisti dei soli oggetti di divisa occorrenti per la uniforme di marcia e per la piccola uniforme; gli oggetti di divisa per la grande uniforme e per l'uniforme ordinaria, per gli ufficiali oracletti, sono facoltativi.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **96**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento sull'uniforme.** — 12 marzo.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento sull'uniforme:

N. 1. *Sostituire*:

« I militari dell'esercito e dell'armata in servizio attivo e quelli in congedo richiamati in servizio con Decreto Reale o Mini-

steriale debbono portare sul bavero dell'abito della rispettiva divisa le stellette a cinque punte come segno della loro soggezione alla giurisdizione militare, a mente dell'art. 323 del codice penale militare e 362 del codice penale marittimo.

L'uso di tali stellette è esteso anche agli ufficiali in congedo che, sebbene non richiamati in servizio nei modi anzidetti e quindi non soggetti alla giurisdizione militare, debbono indossare la divisa in seguito ad ordine, invito od autorizzazione dell'autorità superiore ».

N. 2. Al comma *b*) *sostituire*:

« *b*) gli ufficiali in congedo durante il tempo per il quale prestano servizio per effetto di chiamata fatta con Decreto Reale o Ministeriale pubblicato sul *Bollettino delle nomine*, o perchè incaricati della direzione e della disciplina della milizia comunale chiamata in servizio, od anche quando indossano la divisa in seguito ad ordine, invito od autorizzazione dell'autorità superiore, sebbene non siano stati richiamati in servizio nei modi anzidetti; ».

Alla nota (1) a pie' della pagina 7, *sostituire*:

« (1) R. Decreto 29 gennaio 1903, n. 37 ».

N. 7. In fine al comma dove si tratta della *uniforme di marcia* e della *piccola uniforme* (quest'ultimo come fu approvato con l'*Atto* 31 del corrente anno), mettere la chiamata (1) e, in corrispondenza a questa, porre a pie' di pagina la nota seguente:

« (1) Con facoltà di fare uso della giubba a due petti, fino a consumazione, per gli ufficiali in congedo che giusta gli *Atti* 266 del 1900 e 95 del 1903, sono esclusi dall' obbligo di provvedersi della giubba da campagna ».

N. 8. Nella nota (1) al comma *f*), *alle parole*: «la grande uniforme», *sostituire*: « l'uniforme: »

In fine al comma *k*), *aggiungere il seguente alinea*:

« Però gli ufficiali che debbono fare visite, ispezioni, e prendere parte a commissioni in località diversa da quella di loro residenza normale, sono autorizzati a presentarsi, quando ne sia il caso, alle locali autorità superiori di qualsiasi grado, indossando l'uniforme ordinaria ».

N. 10. Nel n. 10, già approvato con *Atto* 31 del corrente anno, *alle parole*, in fine del comma *b*): « allorchè i non militari vestono l'abito di società o l'abito nero », *sostituire*: « quando per i non militari è di convenienza l'abito nero ».

N. 11. Dopo questo numero, *aggiungere*:

« 11 bis. *Disposizioni speciali per gli ufficiali in congedo.* - Gli ufficiali in congedo, i quali, a senso delle istruzioni sulla divisa degli ufficiali, sono obbligati a possedere soltanto gli oggetti di

divisa per l'uniforme di marcia e per la piccola uniforme (1), possono indossare la piccola uniforme (con sciarpa, quando l'uso di questa è prescritto):

sempre, nei casi in cui gli altri ufficiali portano l'uniforme ordinaria;

nelle circostanze indicate al comma *e) f)* e *k)* del n. 8, e, se l'ufficiale è in servizio, anche nelle ricorrenze di cui al comma *a)* dello stesso n. 8, in luogo della grande uniforme.

Negli altri casi indicati dallo stesso n. 8, gli ufficiali in congedo sopradetti non possono vestire la divisa, di loro volontà, nè essere comandati, a meno che non posseggano la grande uniforme, che in tali casi dovrebbero indossare ».

In corrispondenza alla suindicata chiamata (1), *porre a piè di pagina del Regolamento*:

« (1) V. *Atto* 95 del 1903 »

N. 62 Al terzo alinea, approvato già con *Atto* 31 del corrente anno, *sostituire*:

« I marescialli fanno uso di colletto bianco di tela, come quello prescritto per gli ufficiali. In servizio possono però portare una cravatta bianca a sciarpa, in luogo del colletto ».

N. 66. *Sostituire*:

« I bersaglieri portano i *cordoni* colla *grande uniforme*.

I militari di truppa di cavalleria portano sempre, colla giubba di panno, i *fregi per controspallini*.

I militari di truppa di artiglieria o del genio portano i *fregi per controspallini*: sempre, con la *grande uniforme*; fuori servizio con la *uniforme ordinaria* ».

N. 89. Al secondo alinea, *sostituire*:

« La *bardatura di marcia* consiste in: sella d'ordinanza con bisacce, per gli ufficiali di cavalleria; sella all'inglese: con bisacce, per gli ufficiali del corpo di stato maggiore; con tasche, o bisacce, per gli ufficiali d'artiglieria; con tasche, per gli altri ufficiali; briglia di cuoio color naturale, per gli ufficiali di cavalleria; briglia nera, per tutti gli altri ufficiali; copertina sottosella di panno turchino (o feltro turchino corrispondente), per tutti gli ufficiali.

Sulla sella vengono assicurati cappotto o mantellina, come è detto al n. 32 ».

È abrogata la circolare 14 ottobre 1902, n. 6141.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

DECISIONI DI MASSIMA

3.

In occasione dell'esame degli specchi d'avanzamento per la formazione dei quadri d'avanzamento degli ufficiali in congedo pel 1903, il Ministero ha rilevato che a riguardo di taluni ufficiali in posizione ausiliaria o di riserva vennero espressi giudizi sfavorevoli in base a note caratteristiche da essi riportate in seguito all'ultimo servizio prestato (in servizio attivo permanente o come richiamati), mentre quei giudizi avrebbero forse potuto essere differenti qualora gli ufficiali stessi avessero avuto mezzo di ottenere un miglioramento nelle note medesime in seguito a nuovo servizio sotto le armi, servizio che essi avrebbero potuto chiedere di prestare a senso del n. 27 dell'*Atto* 214 del 1902, modificato dall'*Atto* 27 del 1903.

Il Ministero crede quindi necessario di far presente che gli ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva, possono, al pari degli altri ufficiali in congedo, chiedere ed ottenere di prestar servizio sotto le armi, *senza assegni*, e almeno pel tempo stabilito dal n. 5 dell'*Atto* 214 suddetto, per conseguire il miglioramento delle loro note, allo scopo di poter aspirare all'avanzamento, semprequando non ne siano già stati esclusi definitivamente. (*Div. Stato maggiore*).

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 12ª 1903 PARTE 1.ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 marzo.

MARZO 16 — Oggetti di divisa da marescialli, *pag.* 247.
" 16 — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 277.
" 16 — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni visita e matricola delle artiglierie (parte 1ª), *pag.* 280.
" 18 — Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, o che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa, *pag.* 280.
" 19 — Varianti alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*), *pag.* 282.
" 19 — Promozione a maresciallo dei capi fanfara di cavalleria, *pag.* 282.
——— Decisioni di massima, *pag.* 284

Atto N. **92**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di divisa da marescialli**. — (Con 4 tavole di disegno). (1) — 16 marzo.

In relazione alla riserva espressa nell'Atto 36, anno corrente, si pubblicano le descrizioni, i disegni ed i conti di costruzione relativi agli oggetti di divisa speciali pei marescialli.

Berretto (Tavola I).

Il berretto (fig. 1) è di panno turchino per vestiario da sottufficiali: si compone di un tondino, di una fascia in quattro pezzi e di una sopraffascia in un pezzo solo. Il contorno inferiore del berretto, le due cuciture laterali e quella posteriore della fascia, fino all'incontro della sopraffascia, sono guarniti di filettatura di panno da mostreggiature di colore corrispondente a quello dei cordoncini dei berretti per truppa (cremisi per i bersaglieri) dell'arma, del corpo o della specialità cui il maresciallo appartiene.

Il berretto è rinforzato da tessuto di crine animale posto nell'interno tra il panno e la fodera; è fornito di una fascia di allnda ammerita e foderato con tela di cotone nera lucida.

Sul davanti è collocata una visiera di cuoio nero verniciato dello spessore di mm. 2.5 circa, alquanto inclinata in basso, che

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 92, pag. 240. — Nelle quart'ultima riga, *invece di*: « che pure fanno uso di scarpe con uose », *leggasi*: « che pure fanno uso di scarpe con uose e che prestano servizio presso ufficiali montati ».

abbraccia nella sua attaccatura la metà anteriore del berretto; il lembo esterno della visiera è orlato di pelle nera verniciata ed alle estremità laterali dell'attaccatura sono collocati due bottoni piccoli della rispettiva arma o specialità, ai quali è fermato il soggolo composto di due striscie di pelle di montone nera verniciata, con due passanti. Le striscie devono avere lunghezza tale da poter adattare il soggolo sotto la gola, per tener fermo il berretto sul capo.

Il distintivo di grado è collocato lungo il margine superiore della sopraffascia e consiste in una trecciuola d'argento e seta nera, o d'oro e seta nera, alta mm. 6 (**fig. 3**).

I berretti hanno le dimensioni seguenti:

Altezza davanti	mm. 90
» dietro	» 100
Asse longitudinale del tondino	» 200
» trasversale » »	» 170
Sopraffascia di panno	» 30
Larghezza della visiera a metà	» 45
Altezza del soggolo	» 23

Occorre avvertire che le dimensioni del tondino sono date in base alla misura della testa di 57 centimetri: esse debbono essere proporzionalmente aumentate, o diminuite, secondo l'aumento o la diminuzione della misura della testa.

Per i dati relativi all'altezza del berretto è ammessa una tolleranza fino ad un centimetro in più od in meno in relazione alla statura ed allo sviluppo del capo.

Sono completati da un fregio in ricamo d'oro o d'argento, che è identico a quello di cui sono forniti i berretti degli altri sottufficiali dell'arma o specialità: fanno eccezione:

1). Il fregio di stella, in ricamo d'argento, costituito da una stella inscritta in un circolo di raggio di mm. 27 a 28 con cinque punte equidistanti fra di loro, con un disco avente nel centro il numero del reggimento, oppure la croce di Savoia, sormontata da corona reale (fig. 4 e 5). L'altezza misurata al centro è di mm. 75 circa.

2). Il fregio di cornetta per marescialli dei bersaglieri, in ricamo d'oro, costituito da una cornetta sormontata da granata col numero del reggimento, e sovraposta a due carabine incrociate (fig. 6). La larghezza massima è di mm. 60 a 63; l'altezza misurata al centro di mm. 68 a 70.

3). Il fregio di appie per marescialli del genio in ricamo d'oro, costituito da due appie incrociate con una granata, e numero del reggimento sormontate da corona reale (fig. 7). La larghezza massima è di mm. 66 a 68; l'altezza misurata al centro di mm. 73 a 77.

4). Il fregio di appie per marescialli dei ferrovieri del genio, uguale al precedente per forma e dimensioni, però con la granata senza numero e completamente coperta con filato.

5). Il fregio d'ancore, pure in ricamo d'oro, costituito da due ancore incrociate, con granata e numero del reggimento, sormontate da corona reale (fig. 8). La larghezza massima è di mm. 64 a 68 e l'altezza misurata al centro di mm. 74 a 77.

Il berretto è fornito di una copertura di tela di cotone bianca (domestich) (fig. 2).

Tale copertura, formata da un tondino ovale e da una fascia in due pezzi, è di dimensioni tali da coprire interamente il berretto, meno la visiera.

Un cordoncino di cotone bianco scorre nell'orlo inferiore della fascia della copertura e serve a fermarla al berretto.

Alla copertura non è applicato fregio alcuno.

Cappello da marescialli degli alpini

Il cappello sguarnito da marescialli degli alpini è identico a quello della truppa dei reggimenti della specialità, e viene guarnito e completato mediante l'applicazione di una coccarda, di un fregio per cappelli da alpini, di una nappina, di un distintivo di grado di una penna e di un soggolo.

La coccarda (tavola II figura 11) è formata con un nastro il cui ordito è di seta verde, bianca e rossa e la trama di refe di lino o di cotone. Il nastro, convenientemente arricciato e piegato, è cucito in modo da avere forma circolare con diametro da mm. 54 a 60.

Il fregio per cappelli da marescialli degli alpini è per forma, dimensioni e materia prima identico a quello della truppa, però nichelato.

La nappina (tavola II figura 6), di metallo stampato e nichelato, ha forma ellissoidale appiattita; l'asse maggiore è di mm. 40 ed il minore di mm. 31: al centro porta stampata la croce di Savoia in campo rigato. Alla sommità è saldata una piccola tulipa pure di metallo stampato e nichelato. Il fondo è incavato in corrispondenza della tulipa, nell'intento di facilitare l'intromissione della penna fra la nappina ed il cappello. Il gambo, addoppiato, è saldato al fondo ed ha la lunghezza di mm. 70 circa.

Il distintivo di grado è formato con gallone in argento e seta nera alto mm. 16 (tavola II figura 4) ed è disposto in modo identico a quello del distintivo di grado degli altri sottufficiali della specialità.

La penna ed il soggolo sono identici a quelli di cui fa uso la truppa della specialità.

Cappello da marescialli dei bersaglieri.

Il cappello da marescialli dei bersaglieri non differisce da quello della truppa della specialità, se non perchè il fregio è di metallo giallo dorato e la coccarda (tavola II figura 10) è, come quella per cappello da marescialli degli alpini, di seta ed allestita in modo identico; il diametro, però, è di mm. 78 a 86.

Cappotto da marescialli dei granatieri, fanteria di linea e genio.

E' uguale a quello degli altri sottufficiali; però privo di spallini; i controspallini (tavola III figura 4), di panno turchino per vestiario da sottufficiali, sono fissati verso il bavero con occhiello e bottone piccolo dell'arma, ed all'estremità opposta cuciti entro l'attaccatura della manica.

I controspallini hanno in larghezza le dimensioni risultanti dalla figura 4 (tavola III) e la loro lunghezza è tale da giungere con la estremità a circa mezzo centimetro dal lembo del bavero; sono guarniti da tre lati di galloncino (tavola III figura 5) d'argento e seta nera, o d'oro e seta nera, a seconda se di fanteria o del genio: tale galloncino segue i margini dei tre lati, tenendosi costantemente alla distanza di circa due millimetri dal margine stesso.

Sulle maniche dei cappotti sono applicati i distintivi di grado (tavola III figura 1) consistenti in un intreccio formato di galloncino d'argento, o d'oro, e seta nera, identico a quello di cui sono guarniti i controspallini.

Nel compenso di mano d'opera per la costruzione di tali capi di vestiario è compreso pur quello dovuto per l'attaccatura dei distintivi di grado e di tutte le altre guarnizioni.

CONTO *di costruzione del cappotto da marescialli dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	m.	2 480	8 50	21 080
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	»	0 050	9 70	0 485
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 790	» 40	1 116
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 060	» 70	0 042
Alamari in argento da granatieri . . .	P.	1 —	1 40	1 400
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	m.	3 320	1 80	4 316
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	8 —	1 80	0 144
Bottoni piccoli da carabinieri fanteria e cavalleria	»	2 —	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	5 400
			Prezzo di costo L.	34 007
			Prezzo di conteggio L.	34 10

(1) Nella fornitura sono compresi l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto, 1 ganghetto e rispettiva maglietta e 2 bottoni mezzani d'osso annerito, a due fori.

CONTO *di costruzione del cappotto da marescialli di fanteria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	m.	2 240	8 50	19 040
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	»	0 050	9 70	0 485
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 620	0 40	1 048
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 060	0 70	0 042
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	»	3 320	1 30	4 316
Gallone di seta per mostrine da fanteria, alto mm. 30 a 32	»	0 220	0 70	0 154
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	8 —	1 80	0 144
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 20	0 024
Bottoni piatti per mostrine da fanteria	»	2 —	0 50	0 010
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	5 400
			Prezzo di costo L.	30 663
			Prezzo di conteggio L.	30 70

(1) Nella fornitura sono compresi l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto, 1 ganghetto e rispettiva maglietta, 1 bottoni mezzani d'osso annerito, a due fori.

CONTO *di costruzione del cappotto da marescialli del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	m.	2 310	8 50	19 635
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	»	0 050	9 70	0 485
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 005	8 50	0 043
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 006	8 50	0 051
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62	»	2 690	0 40	1 076
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 060	0 70	0 042
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	»	3 320	1 30	4 316
Bottoni grandi da sottufficiali del genio	%	8 —	10 —	0 800
Bottoni piccoli da sottufficiali del genio	»	2 —	6 50	0 130
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	5 300
			Prezzo di costo L.	31 878
			Prezzo di conteggio L.	31 90

(1) Nella fornitura sono compresi l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto, 1 gancherello e rispettiva maglietta, 2 bottoni mezzani d'osso annerito, a due fori.

Chepi da marescialli dei granatieri e di fanteria.

Il chepi comune, per forma, dimensioni, materia prima e lavorazione è identico a quello degli altri sottufficiali. Viene poi guarnito e completato con tre cordoncini, un distintivo di grado, una coccarda, un fregio, una nappina, una treccia ed un soggolo.

I tre cordoncini (tavola II figura 5) del diametro di mm. 3 sono in argento e seta nera e disposti come montanti, due ai lati ed uno posteriormente, fra il lembo superiore della soprafascia ed il distintivo.

Il gallone, con cui è formato il distintivo di grado, e la coccarda sono, per forma e dimensioni, identici a quelli per cappello da maresciallo degli alpini.

Il fregio, nichelato, è, per forma, dimensioni e materia prima, uguale a quello della truppa.

La nappina, (tavola II figura 7), di metallo stampato e nichelato, ha forma ellissoidale: l'asse maggiore è di circa mm. 45 ed il minore di mm. 34: al centro porta stampata la croce di Savoia in campo rigato. Il gambo, addoppiato, è saldato al fondo ed ha la lunghezza di circa mm. 70.

La treccia della larghezza da mm. 17 a 19 (tavola II figura 2) è formata con cordoncino in argento e seta nera del diametro da mm. 3 a 3,5; la lunghezza totale non deve essere inferiore a mm. 510. Sul rovescio è provvista ad un'estremità di un gancherello di metallo bianco argentato ed a mm. 170 a 190 dall'estremità.

Il soggolo è uguale a quello da truppa.

Chepi da marescialli d'artiglieria e genio.

E' uguale a quello da marescialli di fanteria: però il cordoncino, il gallone e la treccia sono di filato d'oro e seta nera.

Il fregio, dell'arma o specialità, è, per dimensioni, materia prima e forma, uguale a quello della truppa: però dorato.

La nappina, (tavola II figura 9) simile per forma a quella da marescialli di fanteria, è di ottone dorato, ed avente l'asse maggiore di circa mm. 38 ed il minore di mm. 32 superiormente vi è praticato un foro circolare per introdurvi il gambo del pennacchio o pennacchietto.

Il pennacchietto o pennacchio è uguale a quello della truppa dell'arma o specialità cui il maresciallo appartiene: con essi i marescialli fanno uso di una tulipa (tavola II figura 3) di ottone stampato e dorato, dell'altezza di mm. 53.

Colbacco da marescialli di cavalleria.

Il colbacco sguarnito da marescialli di cavalleria è identico a quello degli altri militari di truppa della specialità e viene guarnito e completato con una coccarda, due scudetti, un fregio, una nappina, un soggolo, una penna ed una treccia.

La coccarda in seta è uguale a quella per cappelli da marescialli degli alpini.

Gli scudetti, il fregio, il soggolo e la penna sono identici, per forma, dimensioni e materia prima, a quelli degli altri militari di truppa della specialità. Il fregio, però, è nichelato.

La nappina, di metallo stampato e nichelato, ha forma elissoidale appiattita; l'asse maggiore è di mm. 47 ed il minore di mm. 36; al centro porta stampata la croce di Savoia in campo rigato. Il gambo, addoppiato, è saldato al fondo ed ha la lunghezza di mm. 70 circa.

La treccia, della larghezza da mm. 18 a 21, è formata con cordoncino in argento e seta nera del diametro da mm. 4 a 4,5; la lunghezza è di non meno mm. 550, esclusa la ghiandina di legno, rivestita di filato d'argento alternato con filato di seta nera, che è attaccata per mezzo di occhiello all'estremità della treccia stessa. La ghiandina è alta da mm. 30 a 35.

Colletto da marescialli.

Il colletto ha la forma di un trapezio isoscele ed è composto da quattro strati di tela uniti fra loro a doppia cucitura; i due di mezzo sono di tela cotone alquanto grossolana (chiamata in commercio triplure) ed avente per centimetro quadrato da 23 a 24 fili semplici in ordito e da 19 a 20 fili semplici in trama.

Gli strati esterni sono di tela di filo finissima avente da 42 a 43 fili semplici per centimetro quadrato, sia in ordito che in trama.

La lunghezza varia a seconda del maresciallo per il quale deve servire; l'altezza è costante da mm. 43 a 44.

Tre occhielli praticati, uno a metà lunghezza e due a mm. 5 a 6 dalle due estremità, inferiormente alla doppia cucitura centrale, servono ad assicurare il colletto alla camicia.

Giubbe da marescialli.

Sono uguali a quello degli altri sottufficiali dell'arma o corpo cui il maresciallo appartiene, fatta eccezione delle giubbe da marescialli di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini, che sono prive di spallini; i controspallini (tavola III figura 3)

sono di panno nero da mostreggiature per tutte le armi e corpi e fissati come quelli dei cappotti da marescialli di fanteria e del genio.

Il controspallino ha larghezza che varia a seconda delle armi, come risulta dalle figure 2 e 3 (tavola III) e la lunghezza è tale da giungere con la sua estremità a circa mezzo centimetro dal lembo del bavero. Sono guarniti da tre lati di galloncino come quelli dei cappotti da granatieri, fanteria e genio.

Sulle maniche sono applicati i distintivi di grado identici a quelli già descritti per i cappotti.

I fregi per controspallini delle armi e corpi che ne fanno uso sono identici a quelli della truppa; però dorati o nichelati a seconda che siano di ottone o di pakfond.

Nel compenso di mano d'opera per la costruzione di tali capi di vestiario è compreso pur quello dovuto per l'attaccatura dei distintivi di grado e di tutte le altre guarnizioni.

Berretti e fregi da berretti per marescialli

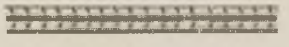
Fig. 1ª
Berretto
Scala di 1 : 4



Fig. 2ª
Copertura di tela per berretto
Scala di 1 : 4



Fig. 3ª
Trecciuola per distintivi di grado
Scala di 1 : 1



Fregi di stella con corona reale

Fig. 4ª



Fig. 5ª



Fig. 6ª
Fregio di cornetta per Bersaglieri



Fregi per Genio

Fig. 7ª
(Zappatori, Telegrafisti, Minatori, Ferrovieri)



Fig. 8ª
(Pontieri)



Scala di 1 : 2

Laboratorio fotolitografico del Ministero della Guerra



Guarnizioni da cappelli, chepi e colbacchi per marescialli.

Fig. 3ª
Treccia in argento e seta nera da colbacco



Fig. 3ª
Tulipa per pennacchi e pennacchini d'Artiglieria e Genio

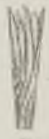


Fig. 2ª
Treccia in oro col argento e seta nera da chepi

Fig. 12ª
Coccarda per cappelli Alpini per chepi e colbacchi



Fig. 4ª
Gallona in oro col argento e seta nera pei distintivi di grado

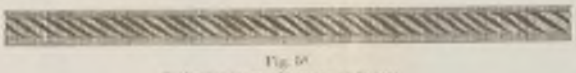
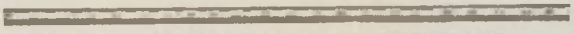


Fig. 5ª
Cordoncino in oro col argento e seta nera



Scala di 1/1

Fig. 13ª
Coccarda per cappello da Bersaglieri



Nappine per cappelli Alpini, chepi da Fanteria, colbacchi e chepi d'Artiglieria e Genio

Fig. 6ª


Fig. 7ª


Fig. 8ª


Fig. 9ª


Scala di 1/1

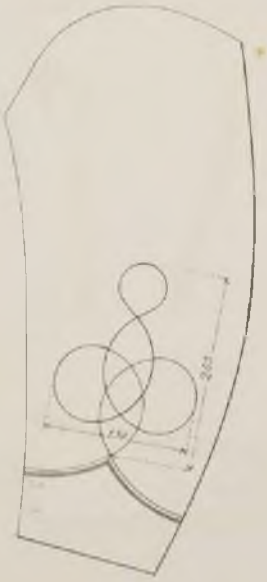


Distintivi per cappotti e gibbe per marescialli.

Fig. 1ª

Distintivo di grado per manicotto

Scala di 1/5



Controspallini per gibbe da

Fig. 2ª

Cavalleria, Artiglieria e Genio



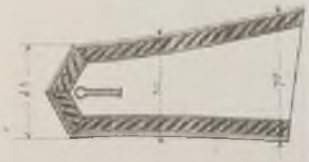
Fig. 3ª

Fanteria



Fig. 4ª

Controspallini per cappotti da Fanteria e Genio



Scala di 1/5

Fig. 5ª

Galloncino in argento ad oro e seta nera, alto mm. 6

Scala di 1/1





Stivaletti allacciati.

Fig. 1ª
Vista di fianco



Fig. 2ª
Vista di sotto



Fig. 3ª
Tomaio

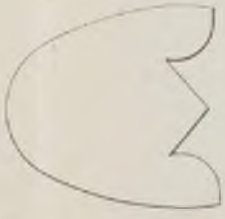


Fig. 4ª
Quartiere



Fig. 5ª
Rinforzo del quartiere

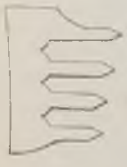


Fig. 6ª
Mantera



Scala di 1/5

CONTO di costruzione

DENOMINAZIONE DELLE MAT

Panno turchino per ves
chie, alto m. 1,30 . .

Panno nero per mostregg

Panno scarlatto per ma
m. 1,30 . . . . . .

Tela di cotone basino col
alta m. 0,62 . . . . .

Tela di lino cruda per asc

Bottoni grandi da caval
cavalleria . . . . . .

Bottoni piccoli da caval
cavalleria . . . . . .

Cannafi in argento da g

Galloncino d'argento e
m. 6 . . . . . .

Lavoro d'opera ed ogni al



(1) Nella fornitura sono compr
e mostre esterne e per al

CONTO *di costruzione della giubba di panno per marescialli dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiale, alto m. 1,30	m.	1 450	9 70	14 065
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 115	8 50	0 977
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 750	0 40	1 100
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	6 —	1 20	0 072
Alamari in argento da granatieri	P.	1 —	1 40	1 400
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	m.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	—	5 950
			Prezzo di costo L.	28 529
			Prezzo di conteggio L.	28 60

(1) Nella foraltura sono compresi il gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CONTO *di costruzione della giubba di panno per marescialli di fanteria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	m.	1 260	9 70	12 222
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 125	8 50	1 063
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	8 50	0 170
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 440	0 40	0 976
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 70	0 070
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	»	3 300	1 30	4 290
Gallone di seta per mostrine da fanteria, alto mm. 30 a 32	»	0 280	0 70	0 196
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	6 —	1 20	0 072
Bottoni piatti per mostrine da fanteria	»	2 —	0 50	0 010
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	5 700
			Prezzo di costo L.	24 949
			Prezzo di conteggio L.	25 00

(1) Nella fornitura sono compreso i gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CONTO *di costruzione della giubba di panno per marescialli dei bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	m	1 270	9 70	12 319
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 120	8 50	1 020
Panno cremisi per mostreggiature, alto m. 130	»	0 040	8 50	0 340
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 470	0 40	0 988
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da sottufficiali dei bersaglieri	%	10 —	10 —	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali dei bersaglieri	»	6 —	6 50	0 390
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6 .	m.	3 300	1 55	5 115
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	5 450
			Prezzo di costo L.	26 692
			Prezzo di conteggio L.	26 70

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CONTO *di costruzione della giubba di panno da marescialli degli alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiale, alto m. 1,30	m.	1 320	9 70	12 804
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 075	8 50	0 638
Panno verde per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 040	8 50	0 340
Tela di cotone basino color bigio da fodere, alta m. 0,62	»	2 460	0 40	0 984
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 080	0 70	0 056
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	»	3 300	1 30	4 290
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	6 —	1 20	0 072
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	5 450
			Prezzo di costo L.	24 814
			Prezzo di conteggio L.	24 90

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto

CONTO *di costruzione della giubba di panno da marescialli dei reggimenti* Nizza cavalleria (1°), Piemonte Reale cavalleria (2°), Genova cavalleria (4°) e *della* Scuola di cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiale, alto m. 1,30	m.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 115	8 50	0 977
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera alto mm. 6	»	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	5 350
			Prezzo di costo L.	24 070
			Prezzo di conteggio L.	24 10

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CONTO *di costruzione della giubba di panno da marescialli del reggimento* Savoia cavalleria (3°)

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	m.	1 250	9 70	12 125
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 035	8 50	0 297
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 210	14 —	2 940
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera alto mm. 6	m.	3 300	1 80	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	5 350
			Prezzo di costo L.	26 633
			Prezzo di conteggio L.	26 70

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CONTO *di costruzione della giubba di panno da marescialli dei reggimenti* lancieri Novara (5°), Aosta (6°), Milano (7°), Montebello (8°), Firenze (9°), Vittorio Emanuele II (10°)

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	m.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 070	8 50	0 595
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 120	14 —	1 680
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,72	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	m.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	5 350
			Prezzo di costo L.	25 671
			Prezzo di conteggio L.	25 70

(1) Nella fornitura sono compresi i gancherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CONTO *di costruzione della giubba di panno da marescialli del reggimento* cavalleggeri di Foggia (11ª).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	m.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 115	8 50	0 977
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nera, alto m. 0,49	»	0 035	14 —	0 490
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	m.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	5 500
			Prezzo di costo L.	25 013
			Prezzo di conteggio L.	25 10

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imlinsto.

CONTO *di costruzione della giubba di panno da marescialli dei reggimenti* cavalleggeri Saluzzo (12°), Lodi (15°), Lucca (16°), Piacenza (18°), Padova (21°), Catania (22°)

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	m.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 065	8 50	0 552
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0,49. . . .	»	0 160	14 00	2 240
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	°/°	10 —	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera alto mm. 6	m.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	5 500
				— —
			Prezzo di costo L.	26 338
				— —
			Prezzo di conteggio L.	26 40
				— —

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CONTO *di costruzione della giubba di panno da marescialli dei reggimenti* cavalleggeri Monferrato (13°), Alessandria (14°), Roma (20°)

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	m.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m 1,30	»	0 045	8 50	0 382
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nera, alto m. 0,49	»	0 210	14 —	2 940
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m.0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	m.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	5 500
			Prezzo di costo L.	26 868
			Prezzo di conteggio L.	26 90

(1) Nella fornitura sono compresi il ganghero con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CONTO *di costruzione della giubba di panno da marescialli del reggimento* cavalleggeri di Caserta (17°).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m 1,30	m.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m 1,30	»	0 075	8 50	0 637
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nera, alto m. 0,49	»	0 090	14 —	1 260
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	m.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	5 500
			Prezzo di costo L.	25 443
			Prezzo di conteggio L.	25 50

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CONTO *di costruzione della giubba di panno da marescialli del reggimento* cavalleggeri Guide (19ª).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	m.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 125	8 50	1 062
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera alto mm. 6	m.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura 1)	—	—	—	5 500
			Prezzo di costo L.	24 608
			Prezzo di conteggio L.	24 70

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CONTO *di costruzione della giubba di panno da marescialli dei reggimenti* cavalleggeri Umberto I (23°) e Vicenza (24°).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	m.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 085	8 50	0 722
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto di seta nero, alto m. 0,49	»	0 120	14 —	1 680
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera alto mm. 6	m.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	5 500
				— —
			Prezzo di costo L	25 948
				— —
			Prezzo di conteggio L	26 —
				— —

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CONTO *di costruzione della giubba di panno da marescialli d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	m.	1 410	9 70	13 677
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 045	8 50	0 382
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 040	8 50	0 340
Velluto di seta nero, alto m. 0,49	»	0 014	14 —	0 196
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 470	0 40	0 988
Tela di filo cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Gallonicino d'oro e seta nera alto mm. 6	»	3 300	1 55	5 115
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	%	10 —	10 —	1 —
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	6 —	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	5 300
			Prezzo di costo L.	27 486
			Prezzo di conteggio L.	27 50

(1) Nella fornitura sono compresi i ganghierello con rispettiva maglietta, la sela per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CONTO *di costruzione della giubba di panno da marescialli del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	m.	1 350	9 70	13 095
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 045	8 50	0 382
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 040	8 50	0 340
Velluto di seta nero, alto m. 0,49. . . .	»	0 014	14 —	0 196
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 370	0 40	0 948
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,61	»	0 140	0 70	0 098
Galloncino d'oro e seta nera alto mm. 6	»	3 300	1 55	5 115
Bottoni grandi da sottufficiali del genio .	%	10 —	10 —	1 —
Bottoni piccoli da sottufficiali del genio .	»	6 —	6 50	5 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	— —	— 300
			Prezzo di costo L.	26 864
			Prezzo di conteggio L.	26 90

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

Giubba di tela da marescialli.

E' uguale a quella della truppa: sulle maniche sono applicati distintivi di grado corrispondenti, per forma, a quelli delle giubbe di panno da marescialli; però tali distintivi sono precedentemente cuciti su striscie di panno turchino per vestiario da sottufficiali o da truppa, usato, e quindi assicurati alle giubbe mediante alcuni punti, in modo cioè da poter esser facilmente distaccati, quando occorra far lavare la giubba.

Per la formazione dei distintivi anzidetti occorrono m. 2,500 di galloncino e sarà corrisposto quale compenso di mano d'opera L. 0,50 per ciascun paio.

Pastrano da marescialli di cavalleria e d'artiglieria.

I pastrani da marescialli delle armi di cavalleria e d'artiglieria sono uguali a quelli degli altri sottufficiali; sulle maniche sono applicati distintivi di grado corrispondenti per forma a quelli dei cappotti da marescialli.

Per detti distintivi occorrono m. 2,540 di galloncino e si dovrà corrispondere, quale compenso di mano d'opera per la loro applicazione, L. 1,30 per ogni paio.

Stivaletti allacciati (Tavola IV).

Gli stivaletti (fig. 1 e 2), costruiti sopra due diverse forme, sono provvisti di laccioli, e si compongono delle seguenti parti riunite insieme per mezzo di cuciture:

Suola — mezza suola — sottopiede — ripieno — fiosso — trapunta — tacco — contrafforte — tomaio — fodera del tomaio — quartiere — fodera del quartiere — mantice.

La *suola* è di cuoio suola forte di buona qualità in un sol pezzo, di uno spessore da mm. 4 e 6 e comprende l'intiera lunghezza dello stivaletto. E' taglata ed arrotondata per il tratto visibile del fiosso, ben battuta a martello e messa a posto in modo da presentare all'interno una leggera concavità onde il piede vi trovi comodo appoggio.

La *mezza suola* è pure di cuoio suola dello spessore da mm. 2.5 a 4; deve avere per qualità gli stessi requisiti della suola intiera, ma può essere ricavata dagli avanzi delle pelli dopo effettuato il taglio delle suole intiere, escluse però sempre le parti della testa e dei fianchi spugnosi della pelle. La mezza suola è collocata fra la suola e la trapunta.

Il *sottopiede* è di cuoio suola sottile, in un pezzo lungo e largo quanto lo stivaletto internamente.

Il *ripieno* è costituito da uno o più pezzi di cuoio suola nuovi, collocati internamente fra il sottopiede, il fiosso e la suola ed unito ad essi con pasta di farina. Uno dei pezzi di cui si compone è lungo abbastanza per arrivare dalla punta dello stivaletto fino a mezzo centimetro sotto il tacco.

Il *fiosso* è costituito da uno a tre pezzi di cuoio suola nuovo, disposti longitudinalmente al centro del sottopiede, fra il tacco e la pianta dello stivaletto, in modo da produrre una prominenza leggermente curvata.

La *trapunta* è una striscia di cuoio suola in un sol pezzo, che serve ad unire tutto all'intorno la suola al tomaio, incominciando dal tacco.

Il *tacco*, piuttosto largo e basso, è formato da 6 a 9 fogli di cuoio suola; i due ultimi verso l'esterno sono fissati con inchiodatura mentre gli altri sono cuciti a catena colla suola.

L'inchiodatura è fatta intorno al tacco con punte di ferro senza testa.

Il *contrafforte* è di cuoio suola sottile, unito al quartiere ed alla fodera mediante pasta di farina; è lungo quanto il quartiere e posteriormente alto mm. 45 circa dal tacco.

Il *tomaio* (fig. 3) si compone di un sol pezzo di pelle di vitello annerita, di prima qualità, piegato e stirato su apposita forma per dargli il garbo del piede.

Tre rinforzi sono collocati tra il tomaio e la fodera; di essi, uno (cappelletto) è di cuoio suola e corrispondente alla punta dello stivaletto; gli altri due, di pelle di vitello, sono posti lateralmente dal primo rinforzo al quartiere.

La *fodera del tomaio* (di pelle di vitello) si estende dalla punta dello stivaletto fino a tutta la parte che si prolunga sul collo del piede.

Il *quartiere* (fig. 4) è formato con due pezzi di pelle di vitello annerita identica a quella del tomaio. I due pezzi sono uniti fra loro per mezzo di una striscia di pelle di vitello.

Esternamente, dietro al calcagno, ha l'altezza di mm. 280 a 300, e superiormente è completato da un riporto (fig. 5) di pelle di vitello tagliato in modo da formare quattro riscontri.

La *fodera del quartiere* è di pelle di montone.

Le cuciture posteriori sono rinforzate internamente con nastro di cotone.

Il *mantice* (fig. 6) è tagliato nelle parti più sottili delle pelli, affinchè sia morbido ed arrendevole alla piegatura sul collo del piede.

E' attaccato al tomaio con cucitura piatta ed al quartiere con due cuciture distanti 15 mm. l'una dall'altra, in modo che frammezzo si possano applicare gli occhielli; quando è messo a posto deve raggiungere la precisa altezza del quartiere e deve rimanere ben disteso.

Il quartiere è provvisto di cinque occhielli semplici e quattro a gancio. Sia gli uni come gli altri sono di ottone di buona lega: essi vengono collocati fra le due cuciture che uniscono il mantice al quartiere, come è detto precedentemente.

In corrispondenza poi dei quattro riscontri del riporto del quartiere sono assicurate al quartiere stesso quattro fibbie doppie di ferro verniciato, nero.

Il magazzino centrale militare di Torino invierà alle amministrazioni interessate: i campioni del berretto e del colletto; i campioni ed una piccola quantità, per sopperire agli immediati bisogni, dei fregi per berretti di nuova adozione e degli altri accessori per copricapo, dei galloni, galloncini, cordoncini e trecciuole in argento, od oro, e seta nera per distintivi e guarnizioni dei fregi in metallo per controspallini (esclusi i campioni di questi ultimi e dei fregi per chepi, cappelli e colbacchi, consistendo la differenza con quelli prescritti per gli altri uomini di truppa soltanto nella doratura o nichelatura).

Le singole amministrazioni acquisteranno ora, osservando le ordinarie norme contabili, i berretti con copertura di tela, gli stivaletti ed i colletti (questi ultimi in ragione di sei per individuo occorrenti per gli immediati bisogni, ed in seguito si provvederanno pure allo stesso modo anche delle altre robe che vengono presentemente somministrate dal magazzino centrale di Torino.

Le mantelline impermeabili, il cui uso è facoltativo, dovranno esser acquistate a carico degl'individui che desiderano provvedersene.

Il Ministro — CITTOLENGHI.

N. 98. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 16 marzo.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	88	Berretti, senza distintivo e fregio, da marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	N.	8 40	Aggiunta
»	211	Cappotti da marescialli di fanteria	»	30 70	»
»	212	Cappotti da marescialli dei granatieri	»	31 10	»
»	213	Cappotti da marescialli del genio	»	31 90	»
»	214	Coccarde per chepi, colbacchi e cappelli alpini da marescialli	»	0 20	»
»	215	Coccarde per cappelli da marescialli dei bersaglieri	»	0 40	»
»	216	Colletti in filo per marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	»	0 40	»
»	217	Coperture per berretti da marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	»	0 30	»
»	477	Fregi d'argento per berretti da sottufficiali della milizia mobile d'artiglieria da costa della Sardegna	»	1 —	»
»	477 bis	Fregi d'ancore per berretti da marescialli	»	2 30	»
»	478	Fregi d'ancore per chepi da marescialli	»	0 70	»
»	479	Fregi d'ancore per controspallini di giubbe da marescialli	»	0 80	»
»	480	Fregi d'appie per berretti da marescialli	»	2 20	»
»	481	Fregi d'appie per berretti da marescialli della brigata ferrovieri del genio	»	2 20	»
»	482	Fregi d'appie per chepi da marescialli	»	0 70	»
»	483	Fregi d'appie per chepi da marescialli della brigata ferrovieri del genio	»	0 70	»
»	484	Fregi d'arnesi da zappatori per controspallini di giubbe da marescialli del genio	»	0 80	»
»	485	Fregi di cannoni e bandiere per chepi da marescialli	»	0 70	»

I	486	Fregi di cannoni e cornetta per chepi da marescialli	N.	0	70	Aggiunta
»	487	Fregi di cannoni e moschetti per chepi da marescialli	»	0	70	»
»	488	Fregi di cannoni e sciabola per chepi da marescialli	»	0	70	»
»	489	Fregi di cannoni per chepi da marescialli	»	0	70	»
»	490	Fregi di cannoni per controspallini di giubbe da marescialli . . .	»	0	80	»
»	491	Fregi di cornetta e moschetti per berretti da marescialli dei bersaglieri	»	2	30	»
»	492	Fregi di cornetta con disco per cappelli da marescialli dei bersaglieri	»	0	70	»
»	493	Fregi di cornetta per colbacchi da marescialli	»	0	70	»
»	494	Fregi di cornetta per controspallini di giubbe da marescialli . . .	»	0	50	»
»	495	Fregi di granata per chepi da marescialli dei granatieri.	»	0	70	»
»	496	Fregi di granata per controspalline di giubbe da marescialli	»	0	50	»
»	497	Fregi di lance per colbacchi da marescialli	»	0	70	»
»	498	Fregi di lance per controspallini di giubbe da marescialli	»	0	50	»
»	499	Fregi di metallo bianco con disco per cappelli da marescialli alpini	»	0	80	»
»	500	Fregi di stella con disco per chepi e colbacchi da marescialli . . .	»	0	45	»
»	501	Fregi di stella con corona reale per berretti da marescialli.	»	1	50	»
»	582	Giubbe di panno per marescialli alpini.	»	24	90	»
»	582 bis	Giubbe di panno per marescialli di fanteria	»	25	—	»
»	583	Giubbe di panno per marescialli da artiglieria da campagna ed a cavallo	»	26	10	»
»	583 bis	Giubbe di panno per marescialli da artiglieria da costa e da fortezza	»	27	—	»
»	584	Giubbe di panno per marescialli da artiglieria da montagna	»	27	50	»
»	584 bis	Giubbe di panno per marescialli dei bersaglieri.	»	26	70	»
»	585	Giubbe di panno per marescialli del genio	»	26	90	»
»	585 bis	Giubbe di panno per marescialli dei granatieri	»	28	60	»
»	586	Giubbe di panno per marescialli del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria e della scuola di cavalleria . . .	»	24	40	»

I	586 bis	Giubbe di panno per marescialli del 3° reggimento cavalleria . . .	N.	26	70	Aggiunta
»	587	Giubbe di panno per marescialli del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria	»	25	70	»
»	587 bis	Giubbe di panno per marescialli dell'11° reggimento cavalleria . . .	»	25	10	»
»	588	Giubbe di panno per marescialli del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria	»	26	40	»
»	588 bis	Giubbe di panno per marescialli del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria	»	26	90	»
»	589	Giubbe di panno per marescialli del 17° reggimento cavalleria . . .	»	25	50	»
»	589 bis	Giubbe di panno per marescialli del 19° reggimento cavalleria . . .	»	24	70	»
»	590	Giubbe di panno per marescialli del 23° e 24° reggimento cavalleria .	»	26	—	»
»	612	Nappine per cappelli da marescialli alpini	»	0	70	»
»	613	Nappine per chepì da marescialli di fanteria	»	0	75	»
»	614	Nappine per chepì da marescialli di artiglieria e genio.	»	0	75	»
»	615	Nappine per colbacchi da marescialli	»	0	90	»
»	777	Stivaletti allacciati da marescialli	P.	22	—	»
»	807	Trecca per chepì da marescialli di fanteria	N.	4	—	»
»	808	Trecce per chepì da marescialli di artiglieria e genio	»	5	—	»
»	809	Trecce per colbacchi da marescialli.	»	6	—	»
»	810	Tulipe per pennacchi e pennacchietti da marescialli di artiglieria e genio	»	0	25	»
VII	191	Cordoncino d'oro e seta nera, del diametro di mm. 3	m.l.	1	30	»
»	203	Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6.	»	1	30	Variante
»	206	Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6.	»	1	55	Aggiunta
»	216	Gallone d'argento e seta nera, alto mm. 16	»	2	50	»
»	217	Gallone d'oro e seta nera, alto mm. 16	»	3	20	»
»	328	Trecciuola d'argento e seta nera, alta mm. 6.	»	1	20	Variante
»	333	Trecciuola d'oro e seta nera, alta mm. 6.	»	1	50	Aggiunta

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **99**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie (Parte 1ª)**. — 16 marzo.

A pag. 213. Otturatore (*d*)	Molla spirale del percussore	compressa a mm. 40 di lunghezza deve sopportare un peso di kg. 38.

Sostituire:

« Otturatore (*d*)	Molla spirale del percussore	compressa a mm. 40 di lunghezza deve sopportare un peso di kg. 38 se per cann. per affusto a ruote od a candeliere, e di kg. 44 se per cann. per torri corazzate. »

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **100**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, o che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa**. — 18 marzo.

All'*Atto* 260 del 1902 sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Al n. 10 *sostituire il seguente*:

10. Per i tenenti che volontariamente rinunciano a presentarsi agli esami, dovranno inviarsi al Ministero le dichiarazioni di cui al n. 152 del regolamento sull'avanzamento nel R. esercito. »

Al n. 14.

Prove orali. — **Per gli aspiranti alle specialità zappatori, minatori, telegrafisti, pontieri, lagunari e ferrovieri.**

Alla materia *D sostituire le due seguenti*:

« *D*) Ordinamento dell'esercito — Ordinamento speciale del genio.

D. bis) Servizio del genio in campagna. »

Prove orali. — **Per gli aspiranti alla specialità treno.**

Alla materia *B sostituire le due seguenti*:

« *B*) Ordinamento dell'esercito — Ordinamento speciale del genio

B bis.) Servizio del treno in campagna ».

Al n. 16: Ai coefficienti d'importanza, *sostituire*:

Per le specialità zappatori, minatori, ecc.

« Prova in iscritto 6
A) Fortificazione campale e permanente ecc. 8
B) Nozioni sulle costruzioni 6
C) Nozioni di artiglieria 5
D) Ordinamento dell'esercito — Ordinamento speciale del genio 5
D bis.) Servizio del genio in campagna 5
E) Mine e sostanze esplosive 8
F) Telegrafia e telefonia 8
G) Passaggi dei corsi d'acqua 8
H) Ferrovie, ponti per ferrovie ecc. 8
I) Rilievo topografico e progetto di fortificazione e di strade 9
L) Progetto di costruzione 6
M) Equitazione 6
Note caratteristiche 12

Per la specialità treno.

Prova in iscritto 15
A) Ippologia 20
B) Ordinamento dell'esercito — Ordinamento speciale del genio 10
B bis.) Servizio del treno in campagna 10
C) Equitazione 20
Note caratteristiche 25

Al n. 17:

Ai programmi pei candidati aspiranti alla specialità zappatori, minatori, telegrafisti, pontieri, lagunari e ferrovieri:

Alla materia *D) sostituire le seguenti:*

« *D)* Ordinamento dell'esercito — Ordinamento speciale del genio (esame della durata di 15 minuti).

Come il n. 1 del programma *D)* dell'*Atto* 33 del 1889.

D bis.) Servizio del genio in campagna (esami della durata di 15 minuti).

Come i numeri 2, 3, e 4, del programa *D)* dell'*Atto* 33 del 1889.

Ai programmi pei candidati alla specialità treno:

Alla materia *B, sostituire:*

« *B)* Ordinamento dell'esercito — Ordinamento speciale del genio (*esami della durata di* 15 *minuti.*

Come il n. 1. del programma *D)* per gli aspiranti alle altre specialità.

B bis) Servizio del treno in campagna (esami della durata di 20 minuti).

Come i numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del programma *B*) dell'*Atto* 33 del 1899.

§ 4. — Commissione esaminatrice.

Al 4°. comma del n. 18, *sostituire il seguente*:

« la 2ª degli esami *C*) *D*) *D bis*) *M*) per gli aspiranti alla summenzionate specialità e degli esami *A*) *B*) *B bis*) *C*) per gli aspiranti alla specialità treno ».

Al N. 22 *aggiungere*:

« Trasmetterà pure, per gli ufficiali che avessero rinunciato agli esami le dichiarazioni di cui al § 152 del regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, le quali nel caso di cui si tratta dovranno essere fatte all'ispettore delle truppe del genio ».

Al N. 23 *dopo la parola*: « turno », *aggiungere*: « di anzianità ».

Al N. 24 *dopo la parola*: Ministero, *aggiungere*: « per mezzo dei rispettivi capi di corpo o di ufficio, i quali faranno altresì eseguire opportuna registrazione nei libretti personali (parte II) dei candidati stessi ».

Alle lettere indicate nella quinta riga *sostituire*:

« *A, B, C, D bis, E, F, G, H, I, L* ».

Sopprimere il comma C).

Al comma *d*) *sostituire*:

« *d*) nelle prove orali e pratiche per la specialità treno, meno la materia *B*) ».

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **101**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*)**. — 19 marzo.

E' adottata per gli ufficiali di cavalleria una briglia-cavezza di cuoio naturale per bardatura ordinaria e di marcia in sostituzione della briglia di cuoio nero prescritta dall'*Atto* 672 della *Raccolta*.

Il Ministero si riserva di pubblicare, con altro *Atto*, la figura e la descrizione delle singole parti componenti la detta briglia.

Le briglie di cuoio nero, attualmente in uso, saranno tollerate in servizio fino al 31 giugno 1904.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. 102. — AVANZAMENTO. — **Promozione a maresciallo dei capifanfara di cavalleria.** — 19 marzo.

§ 1. L'idoneità tecnica dei capifanfara di cavalleria aspiranti alla promozione a maresciallo, di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, sarà accertata mediante esami.

§ 2. Gli esami avranno luogo dinanzi ad apposita commissione alla sede dei comandi di corpo d'armata, nel cui territorio sono stanziati i reggimenti di cavalleria ai quali i candidati appartengono.

§ 3. La commissione, di cui al paragrafo precedente, verrà nominata dal comandante del corpo d'armata e sarà così composta:

Presidente: Un ufficiale superiore o capitano che abbia speciale competenza musicale.

Membri: Due capi musica dei reggimenti di fanteria, stanziati nello stesso presidio in cui ha luogo l'esame, o nei presidi viciniori.

§ 4. L'esame comprenderà due prove, l'una scritta, l'altra orale.

La prova scritta consisterà nel ridurre per fanfara un brano di musica dato dall'Ufficio tecnico per le musiche militari e dal Ministero della guerra trasmesso in piego chiuso alle commissioni esaminatrici. Tempo a disposizione per lo svolgimento: dodici ore.

La prova orale, della durata di 30 minuti, volgerà sulla conoscenza tecnica degli strumenti componenti la fanfara.

§ 5. Le commissioni esaminatrici, avuti presenti i risultati di ciascuna prova, si pronunzieranno complessivamente colla dichiarazione di *idoneo* o *non idoneo* di ciascun candidato, senza assegnazione di speciali punti di merito.

§ 6. Ultimati gli esami, verrà redatto apposito verbale, che dal presidente della commissione sarà trasmesso in duplice esemplare, pel tramite del comando di divisione, al comando di corpo d'armata.

Questo, se nulla ha da eccepire, comunicherà poi, per via gerarchica, un esemplare del verbale stesso, con la dicitura « Visto: si approva », al reggimento interessato per gli ulteriori provvedimenti.

Quando il comando del corpo d'armata non intenda di approvare il verbale, ne riferirà al Ministero con parere motivato, facendo proposte concrete.

Il Ministro — Ottolenghi.

DECISIONI DI MASSIMA

4.

Assegni di viaggio per gli aggregati — A chiarimento di dubbi sollevati circa le spese per gli uomini di truppa aggregati agli effetti disciplinari (§ 1274 e 1275 del Regolamento di amministrazione), si avverte che anche le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto dovuti a detti uomini per invio in congedo, per invio in licenza ordinaria o straordinaria o per il rinvio al corpo vanno pagati, a norma del § 1268 del detto regolamento, per conto del corpo cui gli individui sono effettivi.

Nello stesso modo sono, quindi da pagarsi le spese suindicate per il ritorno alle rispettive sedi degli uomini i quali, a termini della *Decisione di massima* 16 del 1898 vengono aggregati ai distretti per il ricevimento delle reclute (*Dir. assegni*).

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª 1903 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 marzo.

FEBBRAIO 1. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato il blockhaus Colomion della piazza di Bardonecchia ed il fortino Serre la Garde nella piazza di Exilles e che modifica le zone di servitù militare atto no alle opere dell'Olino presso Susa, *pag.* 285.

» 5. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato talune opere delle piazze di Venezia e Chioggia, *pag.* 286.

MARZO 22. — R. Decreto che approva varianti al regolamento di disciplina, al regolamento pel servizio territoriale ed ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi, *pag* 287.

» 24. — Varianti al regolamento di esercizi per la fanteria, all'istruzione per le riviste e parate, al regolamento di esercizi per la cavalleria, a talune istruzioni per l'artiglieria, al regolamento di esercizi per il genio e al regolamento di amministrazione e contabilità, *pag.* 298.

» 24. — Aggiunte e varianti al nuovo metodo d'istruzione sulle armi e sul tiro per i riparti di fanteria designati a compiere l'esperimento di cui il dispaccio ministeriale 9 settembre 1892, n. 6107, *pag* 301.

» 26. — Cambio di denominazione di caserma in Firenze, *pag.* 303.

» 26. — Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto, *pag* 304.

Atto N. **103.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato il blockhaus Colomion della piazza di Bardonecchia ed il fortino Serre la Garde nella piazza di Exilles e che modifica le zone di servitù militare attorno alle opere dell'Olmo presso Susa.** — 1° febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc, ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

ERRATA-CORRIGE

Atto 42 — Pag. 223, nella penultima riga del n. 18, *dopo la parola*: « valore » *togliere la virgola*. — Pag. 226; nel n. 37 *invece di*: « § 495 », *leggasi*: « § 491 ». — Pag. 229; nel n. 56 *leggasi*: « Il preavviso sarà firmato: pel corpo perdente, dall'aiutante maggiore (o comandante di distaccamento); pel corpo ricevente, dal relatore e dal direttore dei conti ». — Pag. 229; nel n. 57, *invece di*: « furieri provenienti dalla scuola ecc. », *leggasi*: « furieri provenienti dai sergenti della scuola ecc. » — Pag. 235; nel n. 103, alla parentesi: « (1206) » *deve sostituirsi*: « (1106) ». — Pag. 240; nella ventinovesima riga, *dopo la parola*: « sottufficiali », *inserire*: « delle truppe a piedi ». — Pag. 241; nella penultima riga, *invece della Decisione di massima* 6 del 1901, *s'intende abolita la Decisione di massima* 6 del 1900.

Atto 97, pag. 254 — Completare il 6° comma come segue: « mità stessa di un cordoncino nero elastico, ripiegato »

Visto il R. Decreto 4 febbraio 1892, n. 84 col quale venne determinate le zone di servitù militare attorno alle opere di fortificazione dell'Olmo presso Susa;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il block-haus Colonion della piazza di Bardonecchia ed il fortino Serre la Garde della piazza di Exilles, sono radiati dal novero delle fortificazioni dello Stato e le proprietà fondiarie adiacenti alle opere medesime, cessano di essere soggette al vincolo delle servitù militari.

Art. 2

La seconda e terza zona di servitù militare ad est e a sud delle opere di fortificazione dell'Olmo presso Susa, sono modificate come è indicato nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 febbraio 1903.

VITTORIO EMANUELE

OTTOLENGHI.
DI BROGLIO.

N. **104**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato talune opere delle piazze di Venezia e Chioggia.** — 5 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, su conforme parere di S. E. il capo maggiore maggiore dell'esercito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le seguenti opere di fortificazione delle piazze di Venezia e Chioggia: batterie Tresse, Campalto e Pellestrina, batterie intermedie S. Erasmo orientale e occidentale, S. Maria Elisabetta, Quattro Fontane, Casabianca, Terreperse, Malamocco, S. Leonardo, S. Pietro in Volta; i forti S. Secondo e Cavanella d'Adige; i ridotti Monte dell'Oro e S. Erasmo nuovo e vecchio; i fortini Torcello, S. Pieretto e S. Antonio, tutte le opere costituenti le due teste di ponte di S. Maria Maddalena sul Po e Boara Pisani sull'Adige, nonchè le aree fortilizie designate in catasto colle lettere AA, AB, AG, AH, AK, e Masono radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato, e le proprietà fondiarie adiacenti alle opere medesime, cessano di essere soggette al vincolo delle servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI
DI BROGLIO

N. 105. — DISCIPLINA MILITARE — SERVIZIO TERRITORIALE — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **R. Decreto che approva varianti al regolamento di disciplina, al regolamento pel servizio territoriale ed ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi** (1). — 22 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª), sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Visto il R. Decreto 1° dicembre 1872 con cui è approvato il Regolamento di disciplina militare per l'esercito;

(1) Di questo *Atto*, e di quello che segue, si faranno estratti da distribuirsi per cura dell'ufficio d'amministrazione ai personali militari vari in ragione di due esemplari per ogni comando, ufficio, direzione, ecc., di dieci esemplari per ciascuna brigata autonoma e di venti per ciascun comando di reggimento.

Visto il R. Decreto 15 maggio 1884 con cui è approvato il Regolamento sullo stato dei sottufficiali, che modifica in parte il succennato regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Visto il R. Decreto 4 giugno 1889 con cui è approvato il Regolamento pel servizio territoriale;

Visto il R. Decreto 25 aprile 1901 con cui sono approvate talune aggiunte e varianti al suddetto regolamento pel servizio territoriale;

Visto il R. Decreto 3 maggio 1892 con cui è approvato il Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria con l'annessavi appendice sul servizio in marcia;

Visto il R. Decreto 1° ottobre 1892 con cui è approvato il Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria con la annessavi appendice sul servizio in marcia;

Visto il R. Decreto 9 ottobre 1892 con cui è approvato il Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria con la annessavi appendice sul servizio in marcia;

Visto il R. Decreto 6 aprile 1893 con cui è approvato il Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio con l'annessavi appendice sul servizio in marcia;

Visto il R. Decreto 28 agosto 1896 con cui si sono approvate modificazioni ed aggiunte ai succitati regolamenti d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria ed il genio;

Visto il R. Decreto 14 gennaio 1897 con cui sono approvate varianti, oltre ad altri regolamenti, anche al Regolamento di istruzione e di servizio interno per la cavalleria sopra citato;

Visto il R. Decreto 27 febbraio 1898 con cui sono approvate aggiunte e varianti al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio sopra citato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le qui annesse varianti:

al Regolamento di disciplina militare per l'esercito;

al Regolamento pel servizio territoriale;

al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria;

al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria;

al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria;

al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio; firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

Varianti al Regolamento di disciplina militare per l'esercito (Edizione 1885).

§ 15. Nel n. 7, *prima di:* « maresciallo », *mettere:* « maresciallo e ».

§ 306. *Prima di:* « furiere maggiore », *mettere:* « maresciallo o ».

Art. 81. *Sostituire:*

« Art. 81. — *Del maresciallo e del furiere maggiore di maggiorità.*

§ 349. Il maresciallo o furiere maggiore dipende per le mansioni d'ufficio direttamente dall'aiutante maggiore in 1°, o dall'aiutante maggiore di battaglione, secondo che è assegnato alla maggiorità di reggimento o di battaglione.

È suo incarico di coadiuvare l'ufficiale da cui dipende, in ogni ramo del servizio che gli è affidato, e di attendere sotto i suoi ordini ai lavori di maggiorità.

§ 350. Nello stato maggiore, un maresciallo o furiere maggiore, a scelta dell'aiutante maggiore in 1°, tiene la contabilità.

§ 351. Le veci di maresciallo o di furiere maggiore sono esercitate da un furiere ».

§ 375. *Prima di:* « furiere maggiore », *mettere:* « maresciallo o dal ».

Appendice al libro I, capo II, n. 14. Nel secondo alinea, *alle parole:* « e a furiere maggiore », *sostituire:* « a furiere maggiore e a maresciallo ».

Tabelle per l'equiparazione dei gradi fra il R. esercito e la R. marina e la R. guardia di finanza ed il personale della Croce Rossa. In ciascuna delle tabelle n. I, II e III, nella colonna prima, *dove è detto:* « maresciallo d'alloggio dei carabinieri

reali », *mettere:* « maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali e maresciallo ».

§ 596. *Dopo le parole:* « se sottufficiale », *aggiungere:* « cogli arresti di rigore o ».

§ 645. *Sostituire:*

« § 645. Le punizioni di consegna e di sospensione dal grado non sono inflitte ai marescialli. In luogo della *sala semplice* e della *sala di rigore* sono inflitte ai detti sottufficiali, con norme analoghe a quelle stabilite per tali punizioni, gli *arresti semplici* da scontarsi nella propria camera od abitazione, e gli *arresti di rigore* da scontarsi sempre in caserma, od in altro fabbricato militare, in apposita camera. La durata degli arresti di rigore è da 5 a 30 giorni, cumulabili col massimo degli arresti semplici, la cui durata ha i limiti stabiliti per la sala semplice.

Le punizioni indicate ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del presente paragrafo, sono inscritte sui fogli matricolari dei puniti ».

§ 666. *Sostituire:*

« § 666. Il sottufficiale, cui è intimata una di queste punizioni, deve tosto presentarsi all'ufficio di maggiorità, per dargli di ciò comunicazione, e quindi al sottufficiale d' ispezione se il punito è di grado uguale od inferiore a questo, od altrimenti all'ufficiale di picchetto, per entrare nel luogo di punizione ».

Dopo il § 666, aggiungere:

§. 666 *bis.* Pei furieri maggiori, le dette punizioni sono scontate in locali separati dalle sale di punizione, in modo che essi non abbiano alcun contatto con altri puniti. »

§ 670. *Sostituire:*

« § 670. Quando la truppa è in marcia, i sottufficiali puniti colla sala di disciplina marciano al posto che loro spetta nella colonna; però arrivando alla tappa, si presentano immediatamente al sottufficiale della guardia di polizia, se di grado uguale od inferiore a questo, od altrimenti all' ufficiale di guardia, per entrare nel luogo destinato a sala di punizione.

Per i marescialli puniti di arresti semplici o di arresti di rigore, valgono norme analoghe a quelle date per gli ufficiali al precedente paragrafo 638 ».

§ 672. *Sostituire:*

« § 672. Se il sottufficiale appartiene allo stato maggiore del corpo, il comandante del corpo delega uno degli ufficiali superiori dipendenti ad infliggere il rimprovero solenne: e in questo caso vi assistono gli ufficiali inferiori dello stato maggiore ».

§ 673. *Sostituire:*

« § 673. Se il sottufficiale fa parte di un distaccamento (o di un altro riparto che non sia un reggimento) il rimprovero solenne gli è inflitto dal comandante del distaccamento (oppure dal comandante del riparto, o da altro ufficiale, possibilmente superiore, da lui appositamente delegato), presenti gli ufficiali inferiori ed i sottufficiali del distaccamento (o del riparto) di grado uguale o superiore a quello del punito ».

Art. 172. Alla nota (2) a piè di pagina, *sostituire:*

« (2) Le disposizioni di questo articolo sono da applicarsi secondo le varianti apportatevi dal regolamento sullo stato dei sottufficiali (Articolo 21), con l'avvertenza che il sottufficiale da punirsi viene condotto nella sala, dove gli deve essere comunicato l'ordine della sospensione, dal maresciallo o furiere maggiore del battaglione, e, in mancanza, dal sottufficiale più elevato in grado e più anziano del riparto. »

Art. 173. Alla nota (1), a piè di pagina, *sostituire:*

« (1) Le disposizioni di questo articolo, da applicarsi secondo le modificazioni apportatevi dal regolamento sullo stato dei sottufficiali (Art. 22), sono estese anche ai marescialli ».

Art. 174. La precedente nota (1) dovendo riferirsi anche a questo articolo, *sostituire* alla chiamata (2), apposta all'intestazione dell'articolo medesimo, la chiamata (1) *e sopprimere* la nota (2) a piè di pagina.

Art. 175. Alla nota (2), a piè di pagina, *sostituire:*

« (2) Le disposizioni di questo articolo, da applicarsi secondo le modificazioni apportatevi dal regolamento sullo stato dei sottufficiali (Art. 26), sono estese anche ai marescialli. Vedasi anche la nota (2) all'articolo 172 del presente regolamento. Se il sottufficiale punito è maresciallo, esso è condotto nel luogo ove deve essergli inflitta la punizione dall'aiutante maggiore in 2ª di settimana, o in mancanza, da altro ufficiale subalterno del riparto ».

Varianti al Regolamento pel servizio territoriale.

220. *Sostituire:*

« 220. Le ispezioni sono fatte normalmente da ufficiali inferiori, con l'avvertenza che le guardie comandate da un ufficiale subalterno devono essere ispezionate da un capitano.

Le guardie comandate da caporali possono però essere ispezionate anche da sottufficiali, e quelle comandate da sergenti, possono essere ispezionate da marescialli ».

372. A pagina 89, nell'ultimo alinea, *alle parole*: « dal furiere maggiore più anziano », *sostituire*: « dal sottufficiale più elevato in grado e più anziano ».

Varianti al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria.

N. 36 Nel secondo alinea, *dove è detto*: « I furieri maggiori », *mettere*: « I marescialli, i furieri maggiori ».

N. 46. Nel terzo alinea, *dove è detto*: « un furiere maggiore », *mettere*: « un maresciallo o furiere maggiore ».

Nell'ultimo alinea, *dove è detto*: « un solo furiere maggiore », *mettere*: « un solo maresciallo o furiere maggiore ».

Nello Specchio a pagina 31, *dove è detto*: « Furiere maggiore », *mettere*: « Maresciallo o furiere maggiore ».

N. 54. Nel secondo alinea, *invece di*: « furiere maggiore », *mettere*: « maresciallo o furiere maggiore ».

N. 55. All'intestazione del numero, *sostituire*: « Maresciallo o furiere maggiore di settimana ».

N. 56. *Dove è detto*: « il furiere maggiore », *mettere*: « il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 72. Nel primo alinea, *alle parole*: « Il furiere maggiore », *sostituire*: « Il maresciallo o furiere maggiore ». *Invece delle parole*: « dei sottufficiali », *mettere*: « dei furieri maggiori, furieri e sergenti ».

Aggiungere come quarto alinea: « L'aiutante maggiore in 2° compila e consegna all'ufficiale di picchetto, munita della propria firma, la nota dei marescialli puniti di arresti semplici o di rigore, con l'indicazione del luogo dove tali punizioni devono essere scontate ».

Nell'attuale quinto alinea, *dopo le parole*: « dei militari », *aggiungere*: « dagli arresti di rigore ». *Dopo le parole*: « e il passaggio », *aggiungere*: « dagli arresti semplici agli arresti di rigore o ».

N. 73. Nel primo alinea a pagina 46, *dove è detto*: « I furieri maggiori », *mettere*: « I marescialli o furieri maggiori ». *Dove è detto*: « il furiere maggiore », *mettere*: « il maresciallo o furiere maggiore ».

N 74. Nel primo alinea, *dove è detto*: « il furiere maggiore », *mettere*: « il maresciallo o furiere maggiore ».

N 77. Nel secondo capoverso, pagina 49, *dove è detto*: « il furiere maggiore », *mettere*: « il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 78. Nel secondo alinea, *dove è detto*: « al furiere maggiore di settimana », *mettere*: « al maresciallo o furiere maggiore di settimana ».

N. 79. Nel primo capoverso a pagina 52, *aggiungere in principio*: « Ai marescialli, ed inoltre ».

Nel secondo capoverso, a pagina 52, *dopo le parole*: « di maggior durata », *aggiungere*: « ai marescialli, ed anche ».

Nel terzo capoverso, a pagina 53, *dopo le parole*: « ogni giorno », *aggiungere*: « il maresciallo o ».

N. 80. Nel secondo alinea, *invece di*: « Il furiere maggiore », *mettere*: « Il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 81. Nel primo alinea, a pagina 55, *dopo le parole*: « all'ora stabilita », *aggiungere*: il maresciallo, o ».

Nel quinto alinea, a pagina 55, *dopo le parole*: « riceve », *aggiungere*: « dal maresciallo o ».

N. 82. Nel secondo alinea, *invece di*: « Il furiere maggiore », *mettere*: « Il maresciallo o il furiere maggiore ».

N. 88. Nel secondo alinea, *aggiungere in fine*: « esclusi i marescialli e furieri maggiori di reggimento e di battaglione ».

N. 108. Nel comma *a*), *dove è detto*: « d'un furiere maggiore », *mettere*: d'un maresciallo o furiere maggiore ».

N. 109. Nel secondo capoverso, a pagina 71, *dove è detto*: « Il furiere maggiore », *mettere*: « Il maresciallo o furiere maggiore ».

Nei segnali di tromba, a pagina 79, completare la chiamata dei sottufficiali, aggiungendo a destra della graffa e sopra al segnale pei furieri un segnale per i marescialli o furieri maggiori di settimana consistente in tre *sol* come quello degli « ufficiali superiori e capitani » nel precedente segnale « ufficiali ».

Varianti al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria.

N. 35. Nel secondo capoverso, *dove è detto*: « I furieri maggiori », *mettere*: « I marescialli, i furieri maggiori ».

N. 45. Nel comma A), *invece di*: « un furiere maggiore », *mettere*: « un maresciallo o furiere maggiore ».

Nello specchio, a pagina 41, *dove è detto*: « Furiere maggiore di settimana », *mettere*: « Maresciallo o furiere maggiore di settimana ».

N. 55. Nel secondo alinea, *dopo le parole*: « sul servizio del », *aggiungere*: « maresciallo o ».

N. 56. Nell'intestazione del numero, *sostituire*: « Maresciallo o furiere maggiore di settimana ».

N. 57. *Dopo le parole*: « Coadiuva il », *aggiungere*: « maresciallo o ».

N. 85. Nel primo alinea, *invece di*: « Il furiere maggiore », *mettere*: « Il maresciallo o furiere maggiore ».

Invece delle parole: » dei sottufficiali », *mettere*: « dei furieri maggiori, furieri e sergenti ».

Aggiungere come quarto alinea: « L'aiutante maggiore in 2° compila e consegna all'ufficiale di picchetto, munita della propria firma, la nota dei marescialli puniti di arresti semplici o di rigore, con l'indicazione del luogo dove tali punizioni debbono essere scontate ».

Nell'attuale quinto alinea, *dopo le parole*: « L'uscita dei militari », *aggiungere*: « dagli arresti di rigore ». *Dopo le parole*: « e il passaggio », *aggiungere*: « dagli arresti semplici agli arresti di rigore o ».

N. 86. Nel primo alinea a pagina 61, *invece di*: « I furieri maggiori », *mettere*: « I marescialli o furieri maggiori ». *Dove è detto*: « il furiere maggiore », *mettere*: « il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 87. Nel secondo alinea, a pagina 62, *invece di*: « il furiere maggiore », *mettere*: « il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 90. Nel quinto alinea, a pagina 64, *invece di*: « Il furiere maggiore », *mettere*: « Il maresciallo o furiere maggiore ».

Nel sesto alinea, pure a pagina 64, *invece di*: « al furiere maggiore », *mettere*: « maresciallo o furiere maggiore ».

N. 91. Nel quarto capoverso, a pagina 66, *aggiungere in principio*: « Ai marescialli, ed inoltre ».

Nel quinto capoverso, *invece di*: « ai furieri maggiori », *mettere*: « Ai marescialli, ed anche ai furieri maggiori ».

Nel quinto capoverso, a pagina 67, *dove è detto*: « il furiere maggiore », *mettere*: « il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 92. Nel secondo alinea, *invece di*: « Il furiere maggiore », *mettere*: « Il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 93. Nel secondo alinea, *invece di*: « il furiere maggiore », *mettere*: « il maresciallo o furiere maggiore ».

Nel sesto alinea, *invece di*: « dal furiere maggiore », *mettere*: « dal maresciallo o furiere maggiore ».

N. 94. Nel primo alinea, *invece di*: « un furiere maggiore », *mettere*: « un maresciallo o furiere maggiore ».

N. 95. Nel secondo capoverso, *invece di*: « Il furiere maggiore », *mettere*: « Il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 105. Nel secondo alinea, *aggiungere in fine*: « esclusi i marescialli e furieri maggiori di reggimento e di mezzo reggimento ».

N. 126. Nel comma *a*), a pagina 87, *invece di*: « d'un furiere maggiore », *mettere*: « d'un maresciallo o furiere maggiore ».

N. 127. Nel secondo alinea, a pagina 88, *invece di*: « Il furiere maggiore ». *mettere*: « Il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 130. Nel primo alinea, *invece di*: « un furiere maggiore », *mettere*: « un maresciallo o furiere maggiore ».

Nel quarto alinea, *invece di*: « Il furiere maggiore », *mettere*: « Il maresciallo o furiere maggiore ».

Nei segnali di tromba, a pagina 109, a destra della graffa, porre, sopra al segnale « Furieri », un segnale consistente in tre *sol*, come quello per gli ufficiali superiori e capitani, da servire per chiamare i marescialli o furieri maggiori di settimana.

Varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria.

Pag. 30. 1° alinea, *invece di*: « I furieri maggiori », *porre*: « I marescialli, i furieri maggiori ».

Pag. 35. Nell'ultimo alinea del n. 61, *invece di*: « un solo furiere maggiore », *porre*: « un solo maresciallo, o furiere maggiore ».

Pag. 38. Nello specchio, *invece di*: « Furiere maggiore di settimana », *porre*: « Maresciallo o furiere maggiore di settimana ».

Pag. 39 Nello specchio, *invece di*: « Furiere maggiore di settimana ». *porre*: « Maresciallo o furiere maggiore di settimana ».

Pag. 43. Nel 2° alinea del n. 61, *invece di*: « furiere maggiore ». *porre*: « maresciallo o furiere maggiore ».

Pag. 43, n. 62. *Invece di*: « Furiere maggiore di settimana », *porre*: « Maresciallo o furiere maggiore di settimana ».

Pag. 43, n. 63. *Invece di*: « il furiere maggiore », *porre*: « il maresciallo o furiere maggiore ».

Pag. 58, n. 89. *Invece di*: « Il furiere maggiore », *porre*: « Il maresciallo o furiere maggiore ». *Invece delle parole*: « dei sottufficiali », *mettere*: « dei furieri maggiori, furieri e sergenti ».

Pag. 59, n. 89. Dopo il secondo alinea, *aggiungere l'alinea seguente*:

« L'aiutante maggiore in 2° compila e consegna all'ufficiale di picchetto, munita della propria firma, la nota dei marescialli puniti di arresti semplici o di rigore, con l'indicazione del luogo dove tali punizioni debbono essere scontate »

Pag 59, n 89. Nel penultimo alinea, *dopo*: « militari », *porre*: « dagli arresti di rigore », *e dopo*: « passaggio », *porre*: « dagli arresti semplici agli arresti di rigore o ».

Pag 61, n. 91. Nella quarta riga, *invece di*: « il furiere maggiore », *porre*: il maresciallo o furiere maggiore ».

Pag. 64, n. 94. Nel terz'ultimo alinea, *invece di*: « furiere maggiore », *porre*: « maresciallo o furiere maggiore ».

Pag 64, n. 95. Nel 2° alinea, *invece di*: « al furiere maggiore », *porre*: « al maresciallo, o al furiere maggiore ».

Pag. 66, n. 96 Al principio del 7° alinea, *invece di*: « A tutti i furieri maggiori », *porre*: « Ai marescialli ed inoltre a tutti i furieri maggiori ».

Pag. 66, n. 96. Nell'ottavo alinea, *invece di*: « ai furieri maggiori », *porre*: « ai marescialli ed anche ai furieri maggiori ».

Pag. 68, n. 96. Nel 1° alinea, *invece di*: « il furiere maggiore », *porre*: « il maresciallo o furiere maggiore ».

Pag. 68, n 97. Nel 2° alinea, *invece di*: « Il furiere maggiore », *porre*: « Il maresciallo o furiere maggiore ».

Pag. 69, n. 98. Nel 2° alinea, *invece di*: « il furiere maggiore », *porre*: « il maresciallo o furiere maggiore ».

Pag. 71, n. 100 Nel 2° alinea, *invece di*: « Il foriere maggiore », *porre*: « Il maresciallo o furiere maggiore ».

Pag. 75, n. 110. Nel 2° alinea, *dopo*: « commensali », *aggiungere*: « esclusi i marescialli ed i furieri maggiori di reggimento e di brigata ».

Pag. 87, n. 130. Nel 3° alinea, *invece di*: « d'un furiere maggiore », *porre*: « d'un maresciallo o furiere maggiore ».

Pag. 88, n. 131. Nel penultimo alinea, *invece di*: « Il furiere maggiore », *porre*: « Il maresciallo o furiere maggiore ».

Pag. 107. Nei segnali per chiamare i sottufficiali *invece di*: « Furieri maggiori », *porre*: « Marescialli e furieri maggiori ».

Varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio.

N. 35. Nel secondo alinea, *dove è detto*: « I furieri maggiori e i furieri, ecc. », *mettere*: « I marescialli, i furieri maggiori e i furieri ».

N. 47. Nel terzo alinea, *dove è detto*: « un furiere maggiore », *mettere*: « un maresciallo o furiere maggiore ».

Nel penultimo alinea, *dove è detto*: « un solo furiere maggiore », *mettere*: « un solo maresciallo o furiere maggiore ».

Nello specchio, a pag. 36, *dove è detto*: « Furiere maggiore », *mettere*: « Maresciallo o furiere maggiore ».

N. 56. Nel secondo alinea, *invece di*: « Furiere maggiore », *mettere*: « Maresciallo o furiere maggiore ».

N. 57. *Invece di*: « Furiere maggiore », *mettere*: « maresciallo o furiere maggiore ».

N. 59. *Invece di*: « furiere maggiore », *mettere*: « maresciallo o furiere maggiore ».

N. 76. Nel secondo alinea, *dopo le parole*: « o di sala di disciplina », *aggiungere*: « o con gli arresti ».

N. 78. Nel primo alinea, *alle parole*: « Il furiere maggiore », *sostituire*: « Il maresciallo o furiere maggiore ». *Alle parole*: « dei sottufficiali », *sostituire*: « dei furieri maggiori, furieri e sergenti ».

Dopo il terzo alinea, *aggiungere l'alinea seguente*:

« L'aiutante maggiore in 2° compila e consegna all'ufficiale di picchetto, munita della propria firma, la nota dei marescialli puniti di arresti semplici o di rigore, con la indicazione del luogo dove tali punizioni debbono essere scontate ».

Nell'attuale quinto alinea, *dopo le parole*: « dei militari », *aggiungere*: « dagli arresti di rigore ». *Dopo le parole*: « e il passaggio », *aggiungere*: « dagli arresti semplici agli arresti di rigore ».

N. 79. Nel terzo alinea, *dove è detto*: « I furieri maggiori », *mettere*: « I marescialli o furieri maggiori ». *Dove è detto*: « il furiere maggiore », *mettere*: « il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 80. Nel primo alinea, *dove è detto*: « il furiere maggiore », *mettere*: « il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 86. Nel sesto alinea, *dove è detto*: « il furiere maggiore », *mettere*: « il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 87. Nel secondo alinea, *dove è detto*: « al furiere maggiore », *mettere*: « al maresciallo o furiere maggiore ».

N. 88. Nel terzultimo capoverso a pag. 60, *aggiungere in principio*: « Ai marescialli, ed inoltre ».

Nel penultimo capoverso a pag. 60, *dopo le parole*: « di maggior durata », *aggiungere*: « ai marescialli ed anche ».

Nel primo capoverso a pag. 62, *dopo le parole*: « ogni giorno », *aggiungere*: « il maresciallo o ».

N. 89. Nel secondo alinea, *dove è detto*: « Il furiere maggiore », *mettere*: « Il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 90. Nel secondo alinea, *dopo le parole*: « all'ora stabilita », *aggiungere*: « il maresciallo o ».

Nel primo alinea a pag. 64, *dopo le parole*: « riceve », *aggiungere*: « dal maresciallo o ».

N. 91. Nel secondo alinea, *invece di*: « Il furiere maggiore », *mettere*: « Il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 102. Nel secondo alinea, *aggiungere in fine*: « esclusi i marescialli e furieri maggiori di reggimento e di brigata ».

N. 122. Nel comma *a*), *dove è detto*: « d'un furiere maggiore », *mettere*: « d'un maresciallo o furiere maggiore ».

N. 123. Nel secondo capoverso, pag. 81, *dove è detto*: « Il furiere maggiore », *mettere*: « Il maresciallo o furiere maggiore ».

Nei segnali di tromba, a pag. 92, completare la chiamata dei sottufficiali, aggiungendo a destra della graffa e sopra il segnale pei furieri un segnale pei marescialli o furieri maggiori di settimana, consistente in tre *sol*, come quello degli « ufficiali superiori e capitani » nel precedente segnale « ufficiali ».

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra,
OTTOLENGHI

N. 106. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al regolamento di esercizi per la fanteria, alla istruzione per le riviste e parate, al regolamento di esercizi per la cavalleria, a talune istruzioni per l'artiglieria, al regolamento di esercizi per il genio e al regolamento di amministrazione e contabilità.** — 24 marzo.

Sono approvate le sottoindicate varianti:

Al regolamento di esercizi per la fanteria

Pag. 96. Nella nota 1 alle figure 7-10, *invece di*: « il furiere maggiore », *mettere*: « il maresciallo o il furiere maggiore ».

Pag. 97. Nella leggenda a fianco dei segni convenzionali, *dove è detto* « Furiere maggiore », *mettere* « Maresciallo o furiere maggiore ».

Nella stessa pagina, nella nota 4 alle figure 7-10, *dove è detto* « Il furiere maggiore », *mettere* « Il maresciallo o furiere maggiore ».

Pag. 199. Nell'ultimo alinea, dopo le parole « stanno in serrafile », *aggiungere* « (il maresciallo, se vi è, alla loro destra) ».

Pag. 258. Nell'ultimo alinea, *invece di* « il furiere maggiore », *mettere* « il maresciallo o il furiere maggiore ».

Pag. 152. Nella leggenda a fianco dei segni convenzionali, *invece di* « Furiere maggiore », *mettere* « Maresciallo o furiere maggiore ».

All'istruzione per le riviste e parate.

Pag. 49. Nella leggenda a fianco dei segni convenzionali, *dove è detto* « Furiere maggiore », *mettere* « Maresciallo o furiere maggiore ».

N. 20. Nel settimo alinea, *dove è detto* « il furiere maggiore », *mettere* « il maresciallo o furiere maggiore ».

N. 73. A pagina 93, riga 11, *dove è detto* « il furiere maggiore », *mettere* « il maresciallo o furiere maggiore ».

Al regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 2° e 3°).

Tomo II.

Pag. 79. Capoverso I, riga 4ª, *alle parole* « 3 furieri maggiori », *sostituire*: « 3 marescialli o furieri maggiori ».

Pag. 99. N. 164 bis, lettera a), *alle parole* « è scortato dal furiere maggiore », *sostituire* « è scortato dal maresciallo (o dal furiere maggiore) ».

Pag. 99. N. 164 bis, lettera b), *alle parole* « Il furiere maggiore », *sostituire* « Il maresciallo (o il furiere maggiore) ».

Tomo III.

Nelle indicazioni di segnali di tromba per la chiamata dei sottufficiali a

Pag. 103. *Alle parole* « Furieri maggiori », *sostituire* « Marescialli e furieri maggiori ».

All'istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

Pag. 56. Nella spiegazione dei segni convenzionali, *invece di* « Furiere maggiore », *mettere* « Maresciallo o furiere maggiore ».

All'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo.

Pag. 51, n. 99. *Invece di* « Furiere maggiore » *porre* « Maresciallo o furiere maggiore ».

Nelle tavole, fig. 25, *invece di* « Furiere maggiore », *porre* « Maresciallo o furiere maggiore ».

All'istruzione tattica per le batterie da montagna.

Pag. 34, n. 80. *Invece di* « 1 Furiere maggiore », *porre* « 1 Maresciallo o furiere maggiore ».

Pag. 48, n. 107, 2° alinea, *invece di* « Furiere maggiore di reggimento », *porre* « Maresciallo o furiere maggiore di reggimento ».

Ai fascicoli delle formazioni e caricamenti delle batterie da 7 da montagna.

Pag. 144, a. Nello specchio del personale, *invece di* « Furiere maggiore », *porre* « Maresciallo o furiere maggiore ».

All'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza.

Pag. 188. Nella spiegazione dei segni convenzionali, *invece di* « Furiere maggiore di brigata », *mettere* « maresciallo o furiere maggiore di brigata ».

Al regolamento di esercizi per il genio.

N. 157. Fig. 7. *Dove è detto* « Furiere maggiore » *mettere* « Maresciallo o furiere maggiore ».

Nell'ultimo alinea, *dove è detto* « Furiere maggiore », *mettere* « Maresciallo o furiere maggiore ».

N. 295. Fig. 44. *Dove è detto* « Furiere maggiore », *mettere* « Maresciallo o furiere maggiore ».

Al regolamento di amministrazione e contabilità.

§. 732. Nel secondo comma, *dopo*: « le punizioni dei sottufficiali », *mettere*: « agli arresti di rigore (marescialli) ».

§. 805. *Incominciare il paragrafo come segue*: « I marescialli agli arresti di rigore, i sottufficiali alla sala di rigore ed i caporali...» ecc.

§. 806. *Modificare come nel paragrafo precedente.*

§. 811. Al primo comma, *dopo le parole*: « di lire 0.90 » *porre* « i marescialli delle varie armi ».

§. 823. Alle indennità indicate nella lettera a), *prima del* « Furiere maggiore », *mettere*: « Maresciallo. . . . . lire 3.10 ».

§. 845. Immediatamente prima dell'indicazione relativa al « Furiere maggiore », *porre*: « Maresciallo. . . . . lire 2.90 ».

§. 1366. *Alle parole*: « Furiere maggiore », *premettere*: « Maresciallo e ».

Allegato A *al regolamento suddetto*

§. 1. Prima del « Furiere maggiore », *mettere*:

	Assegno giornaliero	Soldo	Vitto	Quota vestiario	Indennità comuni
Maresciallo .	3,15	1,79	1,10	0,12	0,14

Il Ministro OTTOLENGHI.

N. **107**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al nuovo metodo d'istruzione sulle armi e sul tiro per i reparti di fanteria designati a compiere l'esperimento, di cui il dispaccio ministeriale 9 settembre 1902, n. 6107.** — 24 marzo.

Pag. 12, riga 6ª, *togliere le parole*: « del segno ».

Pag. 13, n. 40, riga 2ª, a « 30 m. » *sostituire* « 15 m. ».

Pag. 13, n. 40, riga 4ª, *cancellare le parole* « e mezzo ».

Pag. 28, n. 73, riga ultima, *cancellare le seguenti parole*: « e registra i risultati sullo specchietto di tiro »

Aggiungere « I risultati del tiro sono registrati sullo specchietto dal capo squadra ».

Pag. 29, n. 74, riga 9ª, *cancellare le parole* « nè contro bersaglio scomparente ».

Pag. 29, n. 74, riga 15ª, *cancellare da* « se il tiro è contro . . » fino al termine del numero.

Pag. 30, n. 78, *sopprimere tutto il numero.*

Pag. 31, n. 82, riga 6ª, *togliere l'inciso* « superandone le condizioni ».

Pag. 31, n. 83, riga 10ª, dopo « circostanze » *mettere una chiamata e riportare a piè di pagina la nota seguente*:

(1) Sono cartucce supplementari quelle che si concedono al tiratore oltre il minimo stabilito per ogni lezione.

Pag. 32, n. 83, dopo tutto il n. 83, *aggiungere*:

« I tiratori che non riescono ad adempiere le condizioni prescritte per una o per più lezioni dovranno ripetere l'istruzione preparatoria, ma non sospenderanno il tiro, nè ripeteranno lezioni, tranne nel caso che il comandante di compagnia, al termine dei tiri di esercizio, e prima dei tiri individuali di campagna, disponendo di parte del sopravanzo di munizioni, e del tempo necessario, credesse di far ripetere lezioni ai tiratori più scadenti.

Le lezioni in tal modo ripetute non sono registrate sul libretto di tiro del soldato, nè computate per la classificazione. Il comandante di compagnia terrà nota dei risultati ottenuti e delle cartucce consumate da ciascun soldato, conservando gli specchietti di tiro che furono adoperati in tali esercizi.

83. *bis*. Le lezioni si eseguiscono, in massima, una per giorno nell'ordine in cui sono inscritte sulle tabelle.

Non si deve eseguire una lezione se non si sono superate le condizioni della lezione precedente, o, almeno, se non furono consumate dal tiratore anche tutte le cartucce supplementari accordategli ».

Pag. 34, n. 93, *sopprimere tutto il numero.*

Pag. 34, n. 94, riga 5ª, *sopprimere tutto il capoverso* 2º.

Pag. 35, n. 95, sotto le parole : « tiro d'esercizio », *aggiungere* « (Segnalazione dei punti ad ogni colpo) ».

Pag. 35, n. 95, *aggiungere in calce allo specchio*:

* Il bersaglio n. 2 per queste lezioni porta il falso scopo come il bersaglio n. 1.

Pag. 38, n. 99, dopo tutto il numero, *aggiungere il seguente capoverso*:

« A questi esercizi prendono parte anche i soldati riconosciuti non idonei nel puntamento, e che, per tale deficenza, non eseguiranno i tiri preparatori e d'esercizio ».

Pag. 39, n. 101, dopo tutto il numero, *aggiungere*:

« Alla 2ª classe vengono pure assegnati i soldati riconosciuti non idonei nel puntamento ».

Pag. 39, n. 102, riga 18ª e 19ª, *cancellare* « a seconda delle condizioni richieste per la propria classe di tiro ».

Pag. 41, dopo l'ultimo capoverso, *aggiungere*: « Possono concorrere a tale nomina anche i furieri delle compagnie ».

Pag. 47, colonna intestata « somma dei punti ».

1ª riga, *invece di* 6 *correggere* 21.

2ª riga, *invece di* 8 *correggere* 25.

3ª riga, *invece di* 14 *correggere* 26.

Pag. 58, n. 141, riga 4ª, *alle parole* « e coll'arme alla spalla » *sostituire* « e alla posizione di puntª ».

Pag. 63, n. 162, riga 2ª, *sopprimere la* 2ª *e la* 3ª *riga sostituendole colle seguenti parole*: « senza collocare indicanti a distanze note ».

Pag. 63, n. 164, dopo l'ultima riga, *aggiungere*: « Analoghe gare avranno luogo per gli ufficiali inferiori ».

Pag. 70, riga 2ª, *sopprimere la chiamata* (1).

Pag. 84, n. 13, riga 1ª, *alle parole*: « Bersaglio di busto d'uomo scomparente » *sostituire*: « Bersaglio piccolo di busto d'uomo ».

Pag. 87, n. 18, (Specchio) in corrispondenza della 4ª lezione, *cancellare*: « scomparente ».

Nella colonna « distanza » per la 5ª lezione, *cancellare* 250 *e mettere* 300.

Pag. 91, n. 24, dopo tutto il numero, *aggiungere*:

« Il segnatore n. 1 ritira nel ricovero il bersaglio colpito ed espone alla vista l'altro, quando il segnatore n. 2, dopo 3. o 4 colpi che hanno colpito il cartellone, non essendo più sicuro di vedere i nuovi fori che i proiettili faranno, gli indica di cambiare il telaio ».

Pag. 92, n. 25, riga ultima, *cancellare tutta la riga*.

Aggiungere « Adoperando questi bersagli, lo zero non viene segnato ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **108**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Firenze.** — 24 marzo.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che per onorare la memoria dell'illustre generale Cesare De-Laugier, la caserma *Torricelle* in Firenze sarà, d'ora innanzi, denominata *Caserma Cesare De-Laugier*.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **109**. — TRASPORTI. — **Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto.** — 26 marzo.

Al termine del § 5 dell'*Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto*, pubblicata con l'*Atto* 23 del corrente anno, *aggiungere*:

«Qualora poi si dovesse sostituire la fotografia annessa al libretto modello A, le autorità militari trasmetteranno al Ministero la nuova fotografia (su semplice carta) per l'occorrente bollatura insieme al relativo libretto, senza del quale non è possibile eseguire la bollatura stessa».

Il Ministro — OTTOLENGHI.



Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª . **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 aprile.

FEBBRAIO 5. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato la cinta murata ed altre opere della piazza di Piacenza, *pag.* 305.

22. — R. Decreto che determina la zone di servitù militare intorno ai casotti per la fabbricazione ed il deposito del fulminato di mercurio nella lunetta Gamberini della piazza di Bologna, *pag.* 306.

APRILE 2. — Adozione di un fregio a placca ed a granata per giberne da granatieri, *pag.* 307.

Atto N. **110.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato la cinta murata ed altre opere della piazza di Piacenza.** — 5 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, su conforme parere di S. E. il capo di stato maggiore dell'esercito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le seguenti opere della piaza di Piacenza, sulla destra del Po: Cinta murata, fronti bastionati di S. Lazzaro e di Campagna, lunetta Paveri e le linee a denti di sega che collegano l'opera di S. Lazzaro col trinceramento di seconda linea: sulla sinistra del Po: le quattro lunette di seconda linea; sono radiate dal novero delle fortificazioni della Stato e di conseguenza le proprietà fon-

ERRATA-CORRIGE.

Atto 106, pag. 299. — Nel 3° e 4° alinea, *dove rispettivamente è detto*: Pag. 199-Pag. 258, *sostituire*: N. 199-N. 258.

7 APR.03

diarie a fiancheggiate alle predette opere cessano di essere soggette al vincolo delle servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.
DI BROGLIO.

N. 111. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai casotti per la fabbricazione ed il deposito del fulminato di mercurio nella lunetta Gamberini della piazza di Bologna.** — 22 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai casotti per la fabbricazione ed il deposito del fulminato di mercurio nella lunetta Gamberini della piazza di Bologna, sono determinati, entro i limiti stabiliti dal testo unico succitato, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

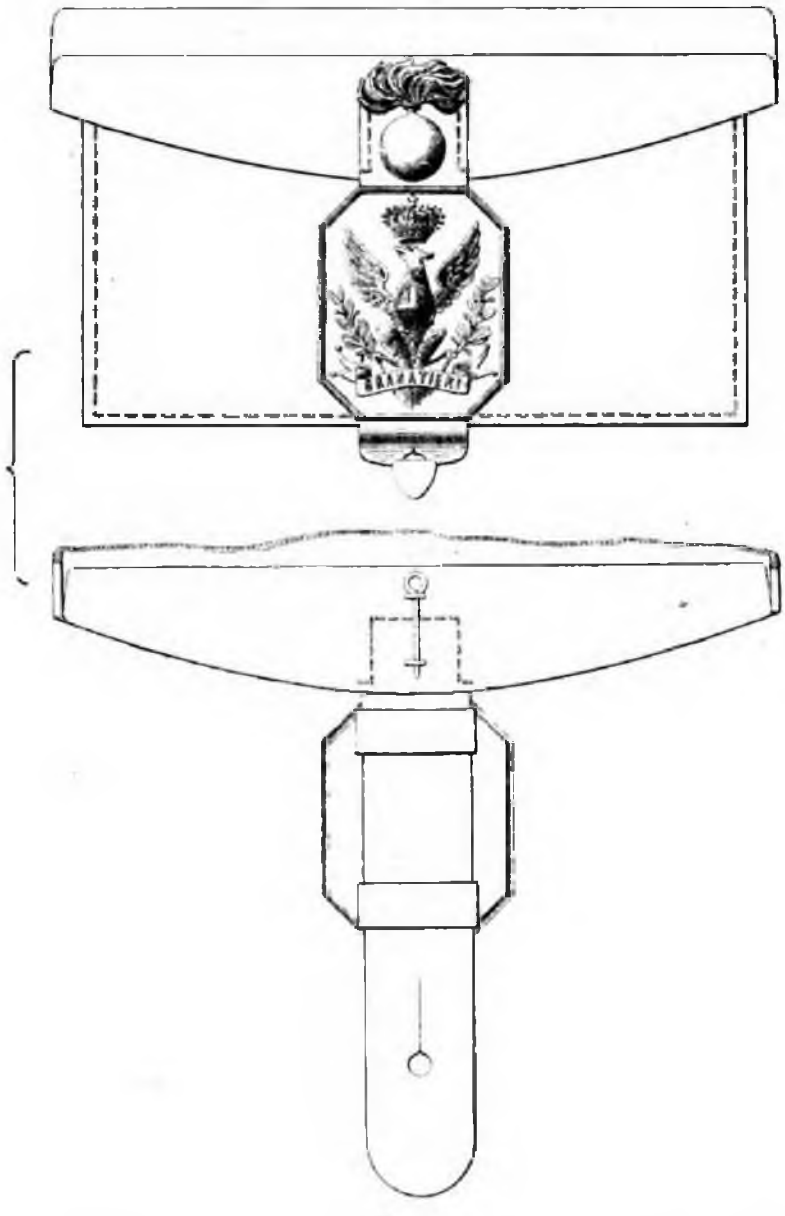
OTTOLENGHI.



Fregio a placca ed a gram

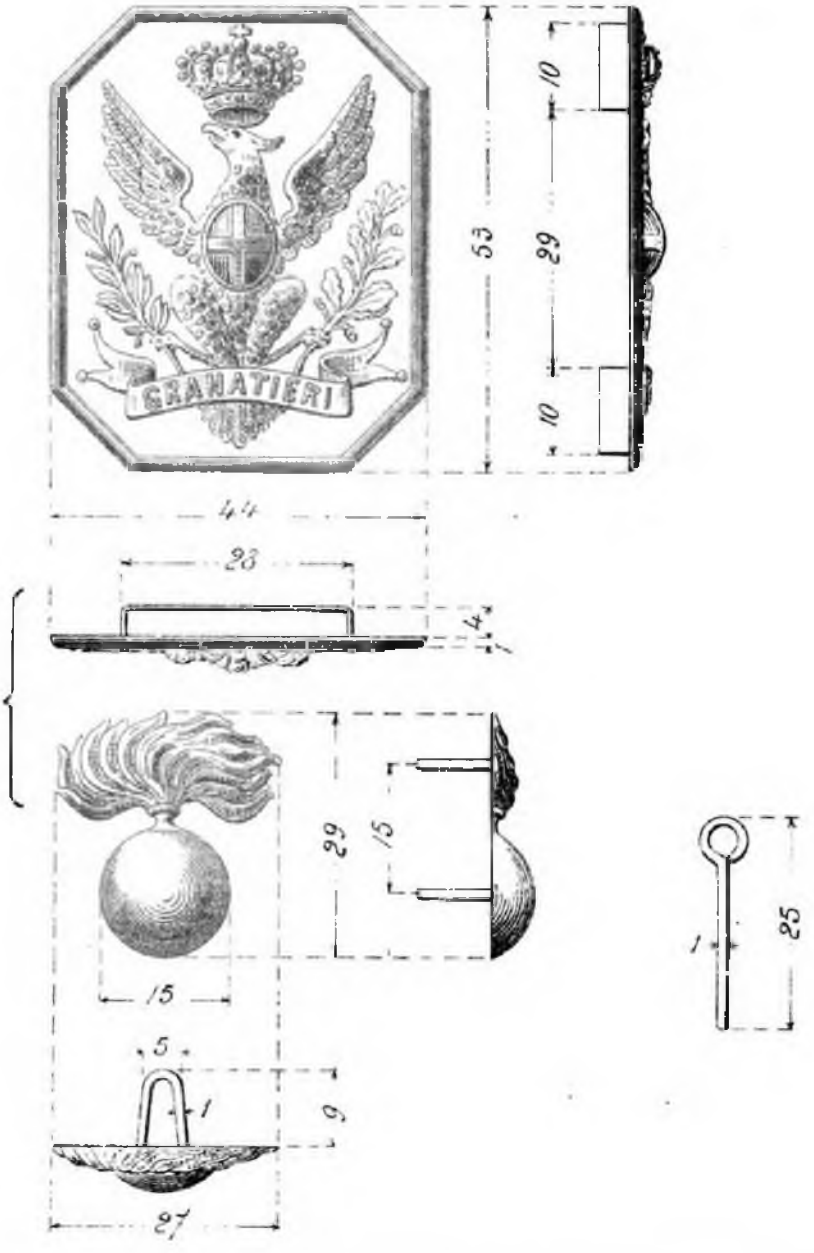
Applicazione del fregio.

Scala di 1 : 3



ıata per giberne da granatieri.

Scala di 1:1





N. 112. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un fregio a placca ed a granata per giberne da granatieri.** — (Con una tavola di disegno). — 2 aprile.

E' adottato, per le giberne mod. 91 in distribuzione ai reggimenti granatieri, il fregio d'ottone a placca ed a granata la cui forma e dimensioni risultano dall'unito disegno.

Tale fregio sarà applicato alle giberne soltanto quando la truppa indossa la grande uniforme.

I reggimenti granatieri, per l'allestimento della parte di fregio a placca, dovranno utilizzare gli stampi d'acciaio che già possiedono e riceveranno invece, dall'arsenale di costruzione di Torino, un campione della parte del fregio a granata.

Il Ministro CITTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 aprile.

MARZO 8. — R. Decreto che approva l'atto addizionale al contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia, *pag.* 309.
APRILE 5. — Legge n. 425 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1883, *pag.* 329.
» 8. — Festa anniversaria di fatti d'arme, *pag.* 330
» 10. — Varianti ed aggiunte all'istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia, *pag.* 330.

Atto N. **113.** — TRASPORTI. — **R. Decreto che approva l'atto addizionale al contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia.** — 8 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 29 settembre 1898, con cui fu approvato il contratto stipulato il 20 agosto 1898 tra il Ministero della Guerra e le Società ferroviarie esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'eseguimento dei trasporti extraferrovia del materiale dell'Amministrazione militare e dei corpi del R. Esercito, in appendice alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie;

Visto il Nostro Decreto 11 gennaio 1903, col quale fu approvato l'atto addizionale alla detta convenzione, stipulato con le Società stesse il 18 dicembre 1903;

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) sulla contabilità generale dello Stato ed il titolo II del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Ritenuta la convenienza di modificare alcuni patti del cennato contratto 20 agosto 1898;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Atto 91, *pag.* 213. — Alle due prime righe del n. 5 *sostituire:*
5. È pure dovuto il trattamento di cui al n. 2 agli ufficiali comandati coi loro riparti di truppa pei servizi seguenti:

La dispensa pubblicata con la data 4 aprile, *invece di:* 13ª, *deve essere:* 14ª

16 APR. 03

Articolo unico.

È approvato l'atto addizionale al cennato contratto 20 agosto 1898, stipulato il 10 febbraio 1903 con le Società ferroviarie esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, contenente alcune varianti ed aggiunte che si è ritenuto necessario apportare al contratto stesso, atto annesso al presente Decreto e per ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra.

Il Ministro predetto è incarito della esecuzione di questo Decreto, che sarà registrato dalla Corte dei Conti.

Roma, 8 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE

OTTOLENGHI.

ATTO ADDIZIONALE

al contratto stipulato il 20 agosto 1898 fra il Ministero della guerra e le Società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per il servizio dei trasporti militari extraferrovia, in appendice alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari in ferrovia.

L'anno millenovecentotre, addì 10 del mese di febbraio alle ore 15 negli uffici del Ministero della guerra, posto in via XX Settembre;

Avanti di me dott. cav. Ernesto Porporati, di Luigi, Segretario nel detto Ministero, all'uopo delegato con Decreto Ministeriale 9 febbraio 1903 ed alla presenza dei signori comm. avv. Gustavo Caroncini fu Giovanni e cav. dott. Carlo Renda Gaetani del fu Nicola, l'uno Direttore Capo Divisione, l'altro Capo Sezione nel Ministero stesso, ambedue domiciliati in Roma per ragione di impiego, testimoni cogniti, idonei, richiesti ed unitamente alle parti contraenti appiè del presente meco sottoscritti sono comparsi:

per il Ministero della guerra il Maggior Generale comm. Giovanni Mirandoli fu Celeste, Direttore generale dei Servizi amministrativi;

per la Società per le strade ferrate del Mediterraneo, Società anonima sedente in Milano, capitale 180 milioni interamente versato, ammortizzato per L. 537,000, il sig. ing. cav. Sigismondo Ferrari del fu Paolo, Ispettore principale all'Ufficio di rappresentanza della Società stessa in Roma,

giusta la delegazione avutane, con procura speciale, dal comm. ing. Giuseppe Oliva del fu Giovanni, Direttore Generale della Società, la cui firma fu autenticata il 9 settembre 1902 dal dott. Domenico Moretti, notaio in Milano;

per la Società per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, Società anonima sedente in Firenze, capitale 260 milioni, interamente versato, il comm. ing. Francesco Benedetti fu Carlo, Capo servizio, rappresentante la Società in Roma, come da procura datagli con atto 7 febbraio 1903 dal Direttore Generale della Società, comm. ing. Secondo Borgnini;

e **per la Società italiana per le strade ferrate della Sicilia**, Società anonima sedente in Roma, capitale 20 milioni, interamente versato, in corso di ammortamento, il comm. avv. Enrico Scialoja del fu Antonio, Capo della Sede di Roma della Società stessa per delegazione, avutane dal sig. comm. Francesco Lanza Spinelli fu Pietro, principe di Scalea, presidente del Consiglio d'amministrazione della Società, con mandato speciale in data 13 settembre 1902 a rogito del cav. Antonio Noto-Galati, notaio in Palermo;

i quali, avendo riconosciuto la necessità di apportare alcune varianti ed aggiunte al contratto stipulato il 20 agosto 1898 fra il Ministero e le Società predette per il servizio dei trasporti militari extraferrovia, approvato con Regio Decreto 29 settembre 1898, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre successivo ed all'ufficio del registro di Roma (atti pubblici) il 3 dicembre detto anno al n. 2584 del registro n. 206, esatte lire milleseicentonovanta e centesimi ottanta, oltre quella apportatavi coll'atto addizionale 24 luglio 1899, approvato con Regio Decreto 11 settembre successivo, registrato alla Corte dei conti il 23 detto, registro n. 163, bil.° guerra, f.° 252 ed all'Ufficio del registro di Roma (atti pubblici) il 13 ottobre detto anno al n. 1827 del registo n. 213, esatte lire quattro e centesimi ottanta: allo scopo di ovviare a talune difficoltà sorte nell'applicazione del contratto stesso,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Al § 2, ultimo capoverso ed alla relativa nota (1), *sostituire*:

« Le dette Società hanno pure l'obbligo ed il diritto di eseguire il trasporto dei materiali di proprietà delle masse dei cor-

pi, e sono inoltre obbligate, quando ne vengono richieste, ad eseguire, alle condizioni di questo contratto, i trasporti che fossero per occorrere all'Associazione della Croce Rossa ed agli ufficiali — nei cambi di guarnigione — per il proprio bagaglio (1) nei limiti di peso stabiliti dall'allegato n. 8 al Regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie, e del relativo atto addizionale 18 dicembre 1902 »

Art. 2.

Al § 4, lettera c) del cennato contratto è sostituito il seguente:

« c) di valersi dei piroscafi della Società di navigazione generale italiana per il trasporto di qualunque genere e materiale; le Società ferroviarie hanno però l'obbligo e il diritto di prendere o consegnare i materiali, da qualunque luogo provengano od a qualunque luogo siano diretti, sulle banchine o nei magazzini di deposito provvisorio, già istituiti dall'Amministrazione militare sulle banchine dei porti di Livorno, Napoli e Palermo od in continuazione di esse, salvo che questa provveda, come ne ha facoltà, con personale e mezzi propri per il trasporto fra i locali magazzini e quelli di deposito preaccennati o le banchine o fra queste e il bordo dei piroscafi e viceversa.

« Quando però trattasi di materiali (esclusi i cereali se in quantità eccedente i 25 quintali per spedizione) provenienti dal mare coi piroscafi della Navigazione generale italiana, o destinati a proseguire per mare coi piroscafi stessi, il trasporto di detti materiali fra il taglio delle banchine d'imbarco e sbarco e i cennati magazzini provvisori di deposito può essere eseguito anche dalla detta Società di navigazione. »

Art. 3.

Al § 9 aggiungere il seguente capoverso:

« Essi possono però farsi sostituire, nel disbrigo delle operazioni che, a norma di contratto, sono di loro spettanza,

« (1) Il bagaglio di ciascun ufficiale dev'essere costituito soltanto dalle proprie robe di uso personale. Ne sono quindi esclusi i velocipedi, gli effetti letterecci, gli arnesi da tavola e da cucina, la mobilia e, in generale, tutto quanto ha attinenza coll'arredamento della casa. Nelle richieste di spedizione o nelle note descrittive riguardanti tali trasporti deve sempre essere indicato il nome ed il grado di ciascun ufficiale ed il peso del relativo bagaglio ».

da una o più persone di loro fiducia ed accette al comandante del presidio, che dovrà esserne da loro preventivamente informato con lettera. »

Dopo il § 9, aggiungere il seguente nuovo paragrafo:

« § 9bis. « Se le autorità militari intendono affidare alle Società ferroviarie i servizî che, a norma del contratto, potrebbero affidare a chicchessia, l'ordine deve risultare esclusivamente dalla richiesta di spedizione. La mancanza di ordine dato in tale modo esclude che la prestazione sia stata domandata alle Società ferroviarie, le quali non potranno reclamarne per alcun titolo il pagamento.

« I rappresentanti delle Società ferroviarie non possono assumere, in qualità di privati spedizionieri, i trasporti che, a termini del contratto, dovrebbero essere affidati alle Società ferroviarie e che, per erronea interpretazione dei patti, le autorità militari ritenessero di poter far eseguire con qualsiasi mezzo; ma debbono prima presentare le loro eccezioni e riserve alle dette autorità, che decideranno subito e solo nei casi dubbi ne riferiranno d'urgenza al Ministero. Le eccezioni e riserve dovranno, di massima, essere presentate per iscritto dai detti rappresentanti; di quelle che non fossero presentate per iscritto sarà fatto subito constare dall'autorità militare interessata con atto da firmarsi da essa e dal rappresentante ».

Art. 4.

Al § 10 sostituire il seguente:

« La firma dei rappresentanti, o di chi li sostituisce a norma del § 9, ha lo stesso valore di quella delle Società dalle quali dipendono ».

Art. 5.

Le richieste di spedizione mod. 444 e 445, di cui al § 17 del contratto, e che ne costituiscono gli allegati 1 e 2, sono sostituite da quelle annesse al presente atto (all. nume- 1 e 2).

Art. 6.

Sopprimere l'ultimo capoverso del § 18.

Art. 7.

All'ultimo capoverso del § 21 sostituire:

« Pei trasporti che dovrebbero compiersi in tutto o in parte

su linee ferroviarie non servite da treni merci *ordinari* o *misti* (1), sarà specificato dalla autorità militare mittente, sulla *richiesta*, l'instradamento della spedizione pel tratto non servito da tali treni, cioè: *a grande velocità* (2), coll'eventuale *treno merci settimanale*, con *treno speciale*, *per via ordinaria*. In mancanza di indicazioni le Società ferroviarie eseguiranno o faranno proseguire il trasporto con *treno speciale* ».

Art. 8.

Al termine del § 22 aggiungere:

a) Dopo l'ultimo capoverso:

« Questo massimo di quantità giornaliera da spedirsi è di 500 quintali per il grano ».

b) « § 22*bis*. Se per le spedizioni di grano l'Amministrazione militare emetta *richieste* per quantità superiori a 500 quintali, le Società ferroviarie avranno diritto al compenso speciale di cui al § 79 pel trasporto per via ordinaria o per la *presa* o la *resa* che venissero loro commessi, sotto deduzione dei primi 500 quintali dal peso dell'intera partita, qualunque sia il numero delle richieste rilasciate.

« Però le autorità militari non potranno pretendere dalle Società ferroviarie che siano trasportati più di 3000 quintali al giorno e, qualora la quantità complessiva ecceda tale limite, saranno rilasciate giornalmente separate *richieste* ».

Art. 9.

All'ultimo capoverso del § 37 sostituire:

« Nei trasporti di generi suscettibili di calo naturale, questo è ammesso a favore delle Società ferroviarie nella misura seguente:

a) cereali, riso e farina, quando questa non è in doppio sacco, *uno* per cento;

b) farina, se in doppio sacco, *mezzo* per cento.

« Se i sacchi contenenti i generi suddetti sono consegnati in perfetta condizione esterna, senza traccie di manomissione, coi toudelli o coi piombi intatti, il calo è determinato sul peso complessivo della spedizione.

(1) Coi treni *misti* possono trasportarsi gli esplosivi della cat. 11ª quando manchino i treni *merci*.

(2) Gli esplosivi della cat. 11ª si accettano pel trasporto a grande velocità quando il peso della spedizione non ecceda i 50 kg. o anche quello di 150 kg. se costituita da un solo collo.

« Se alcuni dei colli invece non sono in tali condizioni, la pesatura di questi ultimi sarà fatta separatamente da quella dei colli in *perfetta condizione*, per determinare, per ciascuna parte della spedizione, l'abbuono complessivo da ammettersi a favore della Società ».

Art. 10.

Al § 58 sostituire i seguenti:

« § 58. Nei trasporti da e per i polverifici di Fossano e Fontana Liri la Società per le Strade ferrate del Mediterraneo è tenuta ad osservare le prescrizioni in vigore presso detti stabilimenti.

« § 58*bis*. Il servizio di *presa* e di *resa* dei materiali di ogni specie, compresi gli esplosivi, da o per il polverificio di Fossano, è regolato come segue:

a) il binario di raccordamento fra il polverificio e la stazione di Fossano non dovrà essere usato pei trasporti degli esplosivi in partenza dallo stabilimento. Esso invece, a domanda della Direzione del polverificio, fatta colla *richiesta di spedizione*, dovrà essere usato nelle operazioni di *resa* dei materiali in genere e degli esplosivi destinati al polverificio e nelle operazioni di *presa* dei soli materiali comuni, semprechè si tratti di trasporti a vagone completo o considerato come tale. Quando non venga usato il binario di raccordamento le operazioni di *presa* e di *resa* fra il polverificio e la stazione si eseguiranno per via ordinaria;

b) il carico e lo scarico nell'interno del polverificio, tanto dei vagoni ferroviari quanto dei carri del commercio, vengono eseguiti dal personale dello stabilimento.

c) i vagoni necessari pei trasporti in partenza dal polverificio da effettuarsi con *richiesta di spedizione* per mezzo del binario di raccordamento, saranno domandati dalla Direzione del polverificio al capo stazione di Fossano;

d) il caricamento dei vagoni ferroviari verrà fatto sotto la direzione d'un Capo tecnico del polverificio, alla presenza del rappresentante l'Amministrazione ferroviaria. Ultimato il caricamento, il Capo tecnico, sempre alla presenza del detto rappresentante, e se questi nulla abbia ad eccepire, farà chiudere i vagoni e ne farà impiombare le porte col bollo del polverificio. Anche il caricamento dei carri del commercio sarà fatto sotto la sorveglianza del Capo tecnico ed alla presenza del rappresentante;

e) per le spedizioni a vagone completo in partenza dal polverificio, l'Amministrazione ferroviaria risponde del numero dei colli, ma non della precisa quantità del loro contenuto, quando la condizione esterna di essi non presenti traccia alcuna di manomissione ed i piombi ed i suggelli siano intatti;

f) ogni corsa di andata e ritorno al o dal polverificio non può eccedere un vagone carico. Pei trasporti dal polverificio alla stazione, se il vagone non è munito di freno, dovrà essere scortato da altro vuoto che abbia il freno;

g) il capo stazione, d'accordo colla Direzione del polverificio, regolerà l'orario di presa e resa dei vagoni;

h) la Società per le Strade ferrate del Mediterraneo, come assuntrice dei trasporti militari contemplati dal presente contratto, è responsabile di qualsiasi inconveniente che, per colpa dei propri agenti, possa verificarsi nella condotta dei vagoni lungo i binari di raccordamento fra i locali del polverificio e la stazione ferroviaria;

i) per effetto di quanto è stabilito sub *b*), la Società per le Strade ferrate del Mediterraneo abbuona, sui compensi del successivo § 62, L. 0,03 per quintale indivisibile, col minimo di L. 0,10 per operazione, per il carico o lo scarico dei vagoni ferroviari e L. 0,015 per quintale indivisibile, col minimo di L. 0,05 per operazione, per il carico o lo scarico dei carri ordinari del commercio;

l) Anche i trasporti in arrivo alla stazione di Fossano all'indirizzo di terzi e destinati al polverificio, vi saranno introdotti dall'Amministrazione ferroviaria per mezzo del binario di raccordamento, quando la Direzione del pol verificio lo domandi con *richiesta di spedizione*. Non potrà essere domandata la *resa* di tali materiali per mezzo del binario di raccordamento, se non risulti che essi sieno stati svincolati alla stazione di Fossano col pagamento di tutte le tasse a carico. Per le operazioni di *resa* inerenti a tali trasporti spettano all'Amministrazione ferroviaria i compensi stabiliti dal § 62 ».

« § 58*ter* — I trasporti in partenza dal polverificio di Fontana Liri, o colà diretti verranno eseguiti, sia nell'interno dello stabilimento, sia lungo il binario militare di raccordamento colla stazione di Arce, a totale cura e spesa dell'Amministrazione militare, osservata la convenzione 19 agosto 1893 per l'esercizio del binario di raccordamento fra il polverificio e la stazione suddetta.

« Sulle richieste di spedizione sarà indicato come luogo di *presa* o di *resa* « Polverificio di Fontana Liri », ma l'Ammi-

nistrazione ferroviaria, in luogo dei compensi stabiliti dal § 62 del contratto, conteggerà soltanto L. 0,15 o L. 0,25 per operazione e per quintalo, secondo trattisi di materiali comuni o di esplosivi ».

Art. 11.

Al § 60 sostituire :

« Pei trasporti in ferrovia saranno corrisposti alle Società ferroviarie o i prezzi stabiliti dalla tariffa annessa all'atto addizionale 18 dicembre 1902 alla convenzione 28 settembre 1882 e dal regolamento per la loro applicazione, ovvero quelli i fissati pel pubblico qualora questi ultimi risultino più convenienti ».

Art. 12.

Dopo il § 63 aggiungere :

« § 63bis. Nel caso che l'Amministrazione militare richieda a quella ferroviaria il trasporto di materiali al *seguito immediato delle truppe*, com'è previsto dal § 4 lett. *e*), il compenso sarà dovuto per un peso fisso di 600, 1200 e 2400 kg., secondo che sia stato domandato un veicolo con un cavallo o mulo, due cavalli o due muli, ovvero due buoi se e dove questi ultimi siano in uso pei trasporti e sia possibile approntarli senza difficoltà.

« Per ogni 24 ore indivisibili di marcia o di sosta il compenso è computato su di una distanza di 30 chilometri a meno che le truppe non compiano marce di maggior lunghezza, nel qual caso si applicheranno le tasse sul percorso effettivo.

« Le 24 ore incominciano a decorrere due ore prima di quella in cui effettivamente ha principio il servizio ».

Art. 13.

Al § 64 sostituire il seguente:

« § 64. Riscontrandosi nelle operazioni di presa o di resa o nei trasporti sulle vie ordinarie tratti che rendano necessario l'impiego dei mezzi di cui è parola nei §§ 64bis, 65, 66 o 67 saranno rispettivamente applicabili ai singoli tratti i prezzi stabiliti dai detti paragrafi in aggiunta a quelli di cui nei §§ 62 e 63.

« Se ne eccettuano le operazioni di presa e di resa, che richieggano totalmente l'impiego di mezzi speciali, per le quali verranno corrisposti soltanto i prezzi stabiliti dai §§ 64bis, 65, 66 e 67, purchè tali prezzi non risultino inferiori a quelli stabiliti per le operazioni di *presa* o di *resa* ».

Art. 14.

Dopo il § 64 aggiungere:

« § 64bis. Per i trasporti con carrelli da montagna si corrisponderà per quintale divisibile di 10 in 10 chilogrammi e per chilometro, L. 0,25 col prezzo minimo di L. 0,25 per operazione.

« Il computo dei suddetti prezzi è ammesso unicamente per le strade che risultino non percorribili coi carri ordinari del commercio ».

Art. 15.

Dopo il § 66 aggiungere:

« § 66bis. Ogni qualvoltarisulti provato che le Società ferviarie dovettero *necessariamente* far uso di un mezzo speciale di trasporto, diverso da quello ordinariamente richiesto dalla natura della strada, spetta ad esse il compenso stabilito per tale mezzo ».

Art. 16.

Sopprimere il § 74.

Art. 17.

Al § 78, secondo capoverso, sostituire:

« Uguale aumento è dovuto sui prezzi stabiliti dai §§ 63, 64bis, 65, 66, 67, 68 e 69 per il trasporto sulle vie ordinarie e per acqua delle polveri, dinamite ed altri esplodenti (proiettili carichi, cartucce preparate e fuochi da guerra) compresi quelli della categoria 11ª ».

Art. 18.

Al termine del § 79 aggiungere:

« Per il trasporto di partite di grano, richiesto nei modi previsti dal § 22bis, le Società avranno il diritto di conteggiare, per le quantità eccedenti i primi 500 quintali, L. 0,10 per quintale in aggiunta al totale dei compensi loro dovuti ».

Art. 19.

Dopo il § 79 aggiungere:

« § 79bis. Se dopo ordinato un trasporto le autorità militari non possono farlo eseguire per causa di forza maggiore o per altri motivi, non abbiano il tempo di dare il contrordine, spetta alle Società ferroviarie il compenso corrispondente a quello stabilito per un'operazione di presa §§ 62 e 81, anche se il trasporto avesse dovuto farsi intieramente per via ordinaria.

« Nei trasporti al seguito delle truppe il suddetto compenso sarà calcolato su una distanza di 30 chilometri e sul peso fisso, per ogni veicolo richiesto, di 600, 1200 o 2400 kg, di cui al § 63bis ».

Art. 20.

Il presente atto addizionale, avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà approvato dal Ministero della guerra. Se ne eccettuano i patti convenuti negli articoli:

a) 9°, che valgono dal 1° gennaio 1901;

b) 12°, 14°, 15° e 19°, applicabili anche a tutte le contabilità non ancora liquidate;

c) 6°, 11° e 16° che valgono dal 1° febbraio 1903, data d'attuazione del nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie;

d) 17°, che valgono dal 1° gennaio 1900.

Art. 21.

La tassa di registro sul presente atto addizionale sarà regolata dall'articolo 14 del contratto 20 agosto 1898 più volte ricordato.

Le spese per la stipulazione dell'atto saranno invece a carico delle Società ferroviarie contraenti.

Art. 22.

Il presente atto non sarà esecutivo per le Società ferroviarie se non dopo l'approvazione dei rispettivi consigli d'amministrazione e del Regio Ispettorato generale dell'esercizio

delle strade ferrate, e per il Ministero della guerra se non dopo l'approvazione nei modi di legge.

Fatto, letto e chiuso nell'anno giorno e mese di cui sopra.

Firmati all'originale:

Per il Ministero della Guerra
IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
GIOVANNI MIRANDOLI

Per la Società per le SS. FF. del Mediterraneo
IL DELEGATO
SIGISMONDO ISG. FERRARI

Per la Società per le SS. FF. Meridionali (esercizio Rete Adriatica)
IL DELEGATO
FRANCESCO BENEDETTI, fu Carlo.

Per la Società italiana per le SS. FF. della Sicilia
IL DELEGATO
ENRICO SCIALOJA

I testimoni
GUSTAVO CARONCINI
CARLO RENDA GAETANI

Il Segretario rogante
ERNESTO PORPORATI

Società italiana per le SS. FF. del Mediterraneo. — Approvato dal Consiglio d'amministrazione nella seduta numero 230 del 27 Febbraio 1903. — *L'Amministratore:* A. FRESCOT FILIBERTO.

Società italiana per le SS. FF Meridionali esercente la Rete Adriatica — Approvato dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 26 febbraio 1903. — *Il Consigliere di turno:* G. CINI.

Società italiana per le SS. FF. della Sicilia. — Approvato dal Consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 16 febbraio 1903. — *Il Presidente:* PRINCIPE DI SCALEA.

R. Ispettorato generale dell'esercizio delle SS. FF. — Approvato con lettera 6 marzo 1903, n. 1773*B*. — *L'Ispettore generale:* OTTOLENGHI.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro della Guerra
OTTOLENGHI.

ALLEGATO N. 1.
(Art. 5 dell'atto addizionale 10 febbraio 1903 al contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extra-ferrovia).

(1) . . . . . .

REGISTRO
DELLE RICHIESTE DI SPEDIZIONE
pei trasporti a carico del bilancio della Guerra

AVVERTENZE.

§ 1. — Sono a carico del bilancio:

a) i trasporti dei materiali che si prelevano dai magazzini d'artiglieria in surrogazione di altri perduti o resi inservibili per cause di forza maggiore, per nuova dotazione o per aumento della dotazione precedente ed i trasporti dei materiali che si versano negli stessi magazzini perchè dichiarati fuori servizio per cause di forza maggiore o perchè diminuiti dalle dotazioni o di modello abolito;

b) i trasporti delle cartucce dai magazzini di artiglieria ai corpi, tanto per le dotazioni permanenti quanto per le esercitazioni;

c) i trasporti di bossoli e di involgli di cartoncino versati dai corpi ai laboratori pirotecnici;

d) i trasporti di derrate o materiali dello sussistenze militari, compresi i recipienti vuoti di ritorno e i trasporti di materiali di qualunque specie, che si prelevano o versano presso le varie amministrazioni, per corpi, uffici o stabilimenti non aventi masse proprie;

e) i trasporti dei materiali di casermaggio;

f) i trasporti di materiali di qualunque specie per esperienze di nobilitazione;

g) i trasporti speciali per i quali dal Ministero sia di volta in volta ordinato che non vadano a carico dei corpi.

§ 2. — Le spese pei trasporti a carico del bilancio sono imputate come segue:

Al servizio: *Pane alle truppe e rifornimento di viveri di riserva* le spese pel trasporto del grano, della farina, della crusca, del cruschello, del pane, dei viveri di riserva, della galletta e della carne in conserva per rifornimento ai corpi di truppa, nonchè di quelli consumati in sostituzione dei viveri ordinari: dei sacchi, delle casse vuote o dei materiali vari dei panifici, riflettenti il servizio ordinario del pane e dei viveri.

Al servizio: *Foraggi ai cavalli dell'esercito* le spese pel trasporto del fieno nonchè della paglia mangiativa e per la lettiera; dell'avena, dell'orzo, ecc. — compreso il ritorno dei sacchi vuoti — esclusi i foraggi pei depositi allevamento cavalli.

(1) Corpo o reparto.

Al servizio: *Casermaggio per le truppe* le spese pei trasporti degli effetti letterecci nei vari presidi e dei materiali di qualunque specie del gruppo *B* che si prelevano o si versano presso le varie amministrazioni per i corpi, uffici e stabilimenti non aventi massa propria; dei materiali della *Croce Rossa*, e di qualsiasi materiale dei servizi amministrativi ceduto ad altra amministrazione non dipendente dal Ministero della Guerra od a privati.

Al servizio: *Manutenzione dei materiali vari di mobilitazione* le spese pel trasporto dei documenti riflettenti la mobilitazione e dei materiali per esperienze di mobilitazione.

Al servizio: *Remonta* le spese pel trasporto del foraggio e di qualunque altro materiale dei servizi amministrativi occorrente ai depositi di allevamento cavalli.

Al servizio: *Materiali e stabilimenti di artiglieria* le spese pel trasporto dei materiali del gruppo *C* che si prelevano o si versano nei magazzini di artiglieria in surrogazione di altri perduti per causa di forza maggiore, o perchè dichiarati fuori servizio, o di modello abolito; delle cartucce che si prelevano dai corpi presso i magazzini di artiglieria tanto per le dotazioni permanenti, quanto per le esercitazioni; dei bossoli di cartucce, invogli, caricatori e recipienti vuoti, che vengono dai corpi versati ai laboratori pirotecnici; delle munizioni e dei materiali diversi che si prelevano dai magazzini delle direzioni d'artiglieria per la scuola di tiro, per rifornimento dei forti, magazzini, polverifici ecc. ecc.; dei materiali ceduti ad altre amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della Guerra, a Società di tiro a segno, a privati, ecc.

Al servizio: *Materiali e lavori del genio militare* le spese pel trasporto dei materiali del genio in generale.

Al servizio: *Tiro a segno nazionale* le spese pel trasporto dei materiali occorrenti pel servizio delle Società di tiro a segno, escluse le armi, munizioni, ecc. ceduti a pagamento.

Al servizio: *Fabbricazione di fucili e moschetti* le spese pel trasporto dei fucili, dei moschetti, delle relative munizioni e degli accessori, delle buffetterie, delle pistole a rotazione di nuova fabbricazione, per ufficiali.

Al servizio: *Approvvigionamento di materiali d'artiglieria di mobilitazione* le spese pel trasporto dei materiali di artiglieria per nuove dotazioni di mobilitazione o per aumento delle precedenti.

Al servizio: *Approvvigionamento di materiali di mobilitazione del genio* le spese pel trasporto dei materiali del genio per nuove dotazioni di mobilitazione o per aumento delle precedenti.

Al servizio: *Approvvigionamento di viveri di riserva e di materiali delle sussistenze di mobilitazione* le spese pel trasporto dei viveri di riserva e materiali da sezione sussistenza e panettieri per costruzione o rinnovazione di dotazioni od aumento delle medesime, compreso il ritorno dei recipienti vuoti.

Al servizio: *Fabbricazione di artiglierie di gran potenza* le spese pel trasporto delle artiglierie destinate a difesa delle coste, relative munizioni ed accessori.

Al servizio: *Armamento delle fortificazioni* le spese pel trasporto dei materiali di artiglieria destinati per l'armamento delle fortificazioni, relative munizioni ed accessori.

Al servizio: *Acquisto di materiali di artiglieria da campagna* le spese pel trasporto dei materiali di artiglieria da campagna di nuova fabbricazione.

Al servizio: *Per le R. truppe in Cina* le spese pei trasporti dei materiali occorrenti per le truppe italiane nell'Estremo Oriente.

Al servizio: *Per le R. truppe in Oriente* le spese pei trasporti dei materiali destinati alle truppe italiane in Candia.

(Matrice)

N. 113 del Catal. (Ed. 1903)

Trasporti per conto del MINISTERO DELLA GUERRA a carico del Servizio (1) . . . .

Richiesta di spedizione N. . .
emessa da (2). . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (3) . . . . . .
Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare sulle ferrovie a (4) . . . . velocità . . . . . all'indirizzo del (5) . . . . . in (6) . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nel contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia e del relativo atto addizionale 10 febbraio 1903.
(7) . . . . . .
Si unisono n. (8) . . . . riscontri per il percorso da . . . . . a . . . . .

Luogo di presa	*Luogo di resa*
(9)	(9) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche e numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (10)	Peso reale in kg.

(11) . . . . addì . . . . 190 (ore . .)

Il Richiedente (12)
. . . . . .

Ricevuti in consegna i materiali il (13) . . . . . .

Il Ricevente (14)
. . . . . .

(Sezione A)

N. 113 del Catal. (Ed. 1903)

ALLEGATO N. 2 all'atto addizionale 10 febbraio 1903 al contratto pei trasporti militari extraferroviari.

Trasporti per conto del MINISTERO DELLA GUERRA a carico del Servizio (1) . . . .

Richiesta di spedizione N. . .
emessa da (2). . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (3) . . . . . .
Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare sulle ferrovie a (4) . . . . velocità . . . . . all'indirizzo del (5) . . . . . in (6) . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nel contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia e del relativo atto addizionale 10 febbraio 1903.
(7) . . . . . .
Si unisono n. (8) . . . . riscontri per il percorso da . . . . . a . . . . .

Luogo di presa	*Luogo di resa*
(9)	(9) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche e numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (10)	Peso reale in kg.

(11) . . . . addì . . . . 190 (ore . .)

Bollo d'ufficio e dichiarazione di mancanza di bollo

Il Richiedente (12)
. . . . . .

Ricevuti in consegna i materiali il (13) . . . . . .

Il Ricevente (14)
. . . . . .

Il trasporto fu effettuato sotto il N. . . . di spedizione del. . . . . 190. . senza pagamento di tassa.

Bollo della stazione di partenza

Il Capo della stazione di partenza
. . . . . .

Il rappresentante la ferrovia incaricata della spedizione
. . . . . .

Questa sezione sarà trattenuta da chi riceve l'ordine della spedizione, dopo completata dal Capo-stazione quando ne sia il caso.

(Sezione B)

N. 113 del Catal. (Ed. 1903)

ALLEGATO N. 2 all'atto addizionale 10 febbraio 1903 al contratto pei trasporti militari extraferroviari.

Trasporti per conto del MINISTERO DELLA GUERRA a carico del Servizio (1) . . . .

Richiesta di spedizione N. . .
emessa da (2). . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (3) . . . . . .
Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare sulle ferrovie a (4) . . . . velocità . . . . . all'indirizzo del (5) . . . . . in (6) . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nel contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia e del relativo atto addizionale 10 febbraio 1903.
(7) . . . . . .
Si unisono n. (8) . . . . riscontri per il percorso da . . . . . a . . . . .

Luogo di presa	*Luogo di resa*
(9)	(9) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche e numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (10)	Peso reale in kg.

(11) . . . . addì . . . . 190 (ore . .)

Bollo d'ufficio e dichiarazione di mancanza di bollo

Il Richiedente (12)
. . . . . .

Ricevuti in consegna i materiali il (13) . . . . . .

Il Ricevente (14)
. . . . . .

Il trasporto fu effettuato sotto il N. . . . di spedizione del. . . . . 190. . ed è stato scritturato in arrivo sotto il N. . . . del . . . . . 190. nella . . . . . di . . . . . senza riscossione delle tasse.

Il Capo della stazione di arrivo
. . . . . .

Bollo della stazione di partenza

Bollo della stazione di arrivo

Questa sezione sarà trattenuta da chi riconsegna la spedizione, dopo completata dal Capo stazione quando ne sia il caso.

(Sezione B).

Dichiarazioni ed osservazioni della parte destinataria.

Dichiaro d'aver ricevuto addì (15) . . . . . *190* . . *la spedizione* (16)

(17) . . . addì . . . . *190*. .

GRADO, QUALITÀ E FIRMA DEL FUNZIONARIO RICEVENTE

. . . . . .

Bollo d'ufficio a calendario di mandato di bollo

(15) Data della consegna della spedizione.

(16) In perfetta regola - oppure: con le mancanze o differenze specificate nel verbale n. . . . - oppure: avariata. — Aggiungere poi se del caso: Il trasporto venne consegnato d'urgenza (come risulta dall'apposito mandato).

(17) Luogo e data del rilascio della dichiarazione; la quale dovrà farsi appena compiuto il controllo della spedizione. La dichiarazione stessa dovrà essere munita della firma del rappresentante della Amministrazione ferroviaria.

Distinta delle tasse o carico di trasporto.

Prezzo-Merci kg... vetture N...
Rese-Merci kg... vetture N...
Rispedizioni-Merci kg... vetture N...

Forza per la corrispondente

Merci kg... vetture N.. km...

Forza per una ordinaria o piccola d'estensione, ecc.

Bestie kg... km...

Forza a trazione

Merci kg... km...

Forza per bagni, forza a cavalli, ecc., per quali non esistono tariffe speciali

Merci kg... km...

Compensi d'imbarco e sbarco . . .

Forze per ferrovie minori, tramvie, laghi, mare, per quali esistono tariffe speciali

Merci kg... vetture N... km...

Diritti di sosta, di stazionamento, di transito, spese di posta, per polizze di carico, noleggio di barche, ecc., come dagli allegati documenti giustificativi...

Forze a corsa completa nelle ferrovie ordinarie (vedi (20)).

Merci kg... Vetture N... kg...
Cavalli per i percorsi entro terraglia

TOTALE (20) L.

TOTALE GENERALE (20) L.

(18) Indicazioni da apporsi da chi ritira il mandato dell'autorità militare.

(19) Indicazioni da apporsi da chi riconsegna il mandato all'autorità militare.

(20) Riservato agli uffici ferroviari di arrivo.

(Sezione A).

Avvertenze per l'Amministr. militare.

(1) Indicare il *servizio* cui appartengono i generi od i materiali da trasportare, secondo le indicazioni del § 2 delle avvertenze apposte sul frontespizio del registro delle richieste di spedizione.

(2) Corpo, istituto o stabilimento militare - *Sezione - Magazzino - Ufficio di maggiorita* - ovvero *Distaccamento* dal quale è fatta la spedizione.

(3) Indicare la disposizione regolamentare, l'atto del giornale militare o l'ordine superiore che promuove la spedizione.

(4) Pei trasporti da eseguirsi sulle ferrovie s'indicherà *piccola* o *grande*. Pei trasporti da eseguirsi totalmente sulle vie ordinarie si dirà: *sulle vie ordinarie*, cancellando le parole: *sulle ferrovie a . . . . . velocità*.

(5) Indicare l'autorità, corpo, ufficio o stabilimento cui sono diretti i materiali.

(6) Indicare il luogo preciso ove deve farsi la consegna dei materiali, anche quando sia diverso dalla sede dell'autorità destinataria.

(7) Indicare se il trasporto in stazione, la riconsegna in arrivo o l'intero *trasporto sulle vie ordinarie* vennero ordinati d'*urgenza*, nonchè l'itinerario da seguire quando lo si voglia tassativamente imporre.

(8) Qualora occorra far percorrere alla spedizione un tratto di ferrovie minori, tramvie, laghi o mare, serviti da società aventi convenzioni con l'Amministrazione militare, saranno rilasciati tanti riscontri modello 446, quanti sono i tratti da percorrere. Il numero di questi riscontri dovrà essere qui indicato.

(9) Indicare il magazzino, il forte, la polveriera, ecc., ove dovranno eseguirsi la *presa* o la *resa*.

(10) Indicare pei veicoli ed affusti il numero d'ordine quale risulta dalla tabella All. 10 al regolamento pei trasporti militari, ed inoltre se a due od a quattro ruote; se i veicoli a due ruote sono col timone o con stanghe; se sono *vuoti*; se *vuoti*, ma con parti di ricambio ed accessori; se col carico di dotazione regolamentare; se abbiano un *carico eventuale*, senza però indicarne il peso, a meno che il carico stesso sia costituito da esplosivi; infine specificare le parti di ricambio e quelle accessorie che non siano rinchiuse nei cofani, cassetti, ecc. — Specificare pei colli la qualità loro, cioè: se casse, involti, fusti, ecc., e indicare sommariamente gli oggetti in essi contenuti. Per gli oggetti considerati voluminosi rispetto al loro peso (cioè quelli il cui volume corrisponde ad un peso inferiore a kg. 200 o 450 per m. c., secondochè siano o no suscettibili di compressione, accanto alla designazione di ciascun collo si indichera anche il volume e i dati di misurazione dai quali fu desunto. Qualora occorra la nota descrittiva, questa sarà compilata in triplice esemplare. Il totale del peso dovrà essere indicato anche in tutte lettere, aggiungendo, se del caso, che, per mancanza di mezzi, il peso fu dichiarato in via approssimativa.

(11) Luogo e data della compilazione della richiesta. Ora della consegna di questa al rappresentante delle Società ferroviarie.

(12) Grado, qualità e firma del funzionario speditore.

(13) Giorno ed ora di consegna dei colli al rappresentante dell'amministrazione ferroviaria.

(14) Firma per ricevuta del rappresentante le Società ferroviarie (o del comandante il convoglio).

(Matrice).

Avvertenze per l'Amministr. militare.

(1) Indicare il *servizio* cui appartengono i generi od i materiali da trasportare, secondo le indicazioni del § 2 delle avvertenze apposte sul frontespizio del registro delle richieste di spedizione.

(2) Corpo, istituto o stabilimento militare - *Sezione - Magazzino - Ufficio di maggiorita* - ovvero *Distaccamento* dal quale è fatta la spedizione.

(3) Indicare la disposizione regolamentare, l'atto del giornale militare o l'ordine superiore che promuove la spedizione.

(4) Pei trasporti da eseguirsi sulle ferrovie s'indicherà *piccola* o *grande*. Pei trasporti da eseguirsi totalmente sulle vie ordinarie si dirà: *sulle vie ordinarie*, cancellando le parole: *sulle ferrovie a . . . . . velocità*.

(5) Indicare l'autorità, corpo, ufficio o stabilimento cui sono diretti i materiali.

(6) Indicare il luogo preciso ove deve farsi la consegna dei materiali, anche quando sia diverso dalla sede dell'autorità destinataria.

(7) Indicare se il trasporto in stazione, la riconsegna in arrivo o l'intero *trasporto sulle vie ordinarie* vennero ordinati d'*urgenza*, nonchè l'itinerario da seguire quando lo si voglia tassativamente imporre.

(8) Qualora occorra far percorrere alla spedizione un tratto di ferrovie minori, tramvie, laghi o mare, serviti da Società aventi convenzioni con l'Amministrazione militare, saranno rilasciati tanti riscontri modello 446, quanti sono i tratti da percorrere. Il numero di questi riscontri dovrà essere qui indicato.

(9) Indicare il magazzino, il forte, la polveriera, ecc., ove dovranno eseguirsi la *presa* o la *resa*.

(10) Indicare pei veicoli ed affusti il numero d'ordine qualeresulta dalla tabella All. 10 al regolamento pei trasporti militari, ed inoltre se a due o a quattro ruote; se i veicoli a due ruote sono col timone o con stanghe; se sono *vuoti*; se vuoti, ma con parti di ricambio ed accessori; se col carico di dotazione regolamentare; se abbiano un *carico eventuale*, senza però indicarne il peso, a meno che il carico stesso sia costituito da esplosivi; infine specificare le parti di ricambio e quelle accessorie che non siano rinchiuse nei cofani, cassetti, ecc. — Specificare pei colli la qualità loro, cioè: se casse, involti, fusti ecc., e indicare sommariamente gli oggetti in essi contenuti. Per gli oggetti considerati voluminosi rispetto al loro peso (cioè quelli il cui volume corrisponde ad un peso inferiore a kg. 200 o 450 per m. c., secondochè siano o no suscettibili di compressione, accanto alla designazione di ciascun collo si indichera anche il volume e i dati di misurazione dai quali fu desunto. Qualora occorra la nota descrittiva, questa sarà compilata in triplice esemplare. Il totale del peso dovra essere indicato anche in tutte lettere, aggiungendo, se del caso, che, per mancanza di mezzi, il peso fu dichiarato in via approssimativa.

(11) Luogo e data della compilazione della richiesta. Ora della consegna di questa al rappresentante delle Società ferroviarie.

(12) Grado, qualità e firma del funzionario speditore.

(13) Giorno ed ora di consegna dei colli al rappresentante dell'amministrazione ferroviaria.

(14) Firma per ricevuta del rappresentante le Società ferroviarie (o del comandante il convoglio).

(Gialla)

ALLEGATO N. 2.
(Art. 5 dell'atto addizionale al contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extra-ferrovia).

(1) . . . . . .

REGISTRO
DELLE RICHIESTE DI SPEDIZIONE
pei trasporti per conto dei corpi del R. esercito

AVVERTENZE

§ 1. — Le spese di trasporto dei materiali sono a carico diretto del bilancio o a carico dei corpi.

§ 2. — Sono a carico del bilancio:

a) i trasporti dei materiali che si prelevano dai magazzini d'artiglieria in surrogazione di altri perduti o resi inservibili per cause di forza maggiore, per nuova dotazione o per aumento della dotazione precedente ed i trasporti di materiali che si versano negli stessi magazzini perchè dichiarati fuori servizio per cause di forza maggiore o perchè diminuiti dalle dotazioni o di modello abolito;

b) trasporti delle cartucce dai magazzini di artiglieria ai corpi, tanto per le dotazioni permanenti, quanto per le esercitazioni;

c) i trasporti di bossoli e di involgli di cartoncino versati dai corpi ai laboratori pirotecnici;

d) trasporti di derrate o materiali delle sussistenze militari, compresi i recipienti vuoti di ritorno, e i trasporti di materiali di qualunque specie, che si prelevano e versano presso le varie amministrazioni, per corpi, uffici e stabilimenti non aventi masse proprie;

e) i trasporti dei materiali di casermaggio;

f) i trasporti dei materiali di qualunque specie per esperienze di mobilitazione;

g) i trasporti speciali per i quali dal Ministero sia, di volta in volta, ordinato che non vadano a carico dei corpi.

§ 3. — *In tutti gli altri casi le spese di trasporto di materiali di qualunque specie sono a carico delle masse dei corpi e vanno regolate come segue:*

A carico della parte mittente: i trasporti dei materiali che i corpi versano nei magazzini di approvvigionamento, quelli degli stampati che si forniscono ai corpi dalla tipografia del reclusorio militare di Gaeta, e quelli dei materiali di proprietà dei corpi che si cedono ad altre amministrazioni od a privati.

A carico della parte ricevente: i trasporti dei materiali che i corpi prelevano dai magazzini di approvvigionamento e quelli dei materiali che si cedono da corpo a corpo.

Il carico delle spese sarà così regolato anche se le spedizioni vengono ordinate dal Ministero o da altra autorità competente.

§ 4. — Il presente modello serve pure per le spedizioni di generi e materiali per la Colonia Eritrea. Le spese di trasporto venendo pagate dal Deposito della Colonia in Napoli, sulla richiesta di spedizione sarà sempre indicato: *A carico del Deposito della Colonia Eritrea.*

(1) Corpo o riparto.

(Matrice)

N. 445 del Casel. (Ed. 1903)

Trasporti per conto del CORPI DEL R. ESERCITO a carico del (1). . .

Richiesta di spedizione N. . . .
emessa da (2). . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (3) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare sulle ferrovie a (4) . . . . . velocità, ... all'indirizzo del (5) . . . . . in (6) . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nel contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia e del relativo atto addizionale 10 agosto 1903.
(7) . . . . . .
Si uniscono n. (8) . . . riscontri per il percorso da . . . . . a . . . . .

Luogo di presa	*Luogo di resa*
(9)	(9) . . . . .

N. dei colli o dei vagoni	Marche e numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (10)	Peso reale in kg.

(11) . . . addì . . . . 190 (ore . .)

Il Richiedente (12)
. . . . . .

Ricevuti in consegna i materiali il (13) . . . . . .

Il Ricevente (14)
. . . . . .

(Sezione A)

ALLEGATO N. 2 all'atto addizionale 10 febbraio 1903 al contratto pei trasporti milit. extraferrovia.

N. 445 del Casel. (Ed. 1903)

Trasporti per conto del CORPI DEL R. ESERCITO a carico del (1) . . .

Richiesta di spedizione N. . . .
emessa da (2). . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (3) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare sulle ferrovie a (4) . . . . . velocità, ... all'indirizzo del (5) . . . . . in (6) . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nel contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia e del relativo atto addizionale 10 agosto 1903.
(7) . . . . . .
Si uniscono n. (8) . . . riscontri per il percorso da . . . . . a . . . . .

Luogo di presa	*Luogo di resa*
(9)	(9) . . . . .

N. dei colli o dei vagoni	Marche e numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (10)	Peso reale in kg.

(11) . . . addì . . . . 190 (ore . .)

Bollo d'ufficio o dichiarazione di mancanza di bollo

Il Richiedente (12)
. . . . . .

Ricevuti in consegna i materiali il (13) . . . . . .

Il Ricevente (14)
. . . . . .

Il trasporto fu effettuato sotto il N. . . . di spedizione del . . . . . 190. . senza pagamento di tassa

Bollo della stazione di partenza

Il Capo della stazione di partenza
. . . . . .

Il rappresentante la ferrovia incaricata della spedizione
. . . . . .

Questa sezione sarà trattenuta da chi riceve l'ordine della spedizione, dopo completata dal Capo-stazione quando ne sia il caso.

(Sezione B)

ALLEGATO N. 2 all'atto addizionale 10 febbraio 1903 al contratto pei trasporti milit. extraferrovia.

N. 445 del Casel. (Ed. 1903)

Trasporti per conto del CORPI DE R. ESERCITO a carico del (1) . .

Richiesta di spedizione N. . . .
emessa da (2). . . . . .

La spedizione si eseguisce giust (3) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione fe roviaria di far trasportare sulle fe rovie a (4) . . . . . velocità, ... all'indirizzo de (5) . . . . . in (6) . . . . circondario di . . . . quanto appresso, alle condizion stabilite nel contratto 20 agosto 189 pei trasporti militari extraferrovi e del relativo atto addizionale 1 febbraio 1903.
(7) . . . . . .
Si uniscono n. (8) . . . . riscontr per il percorso da . . . . . a . . . .

Luogo di presa	*Luogo di resa*
(9)	(9) . . . . .

N. dei colli o dei vagoni	Marche e numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (10)	Peso reale in kg.

(11) . . . addì . . . . 190 (ore . .

Bollo d'ufficio o dichiarazione di mancanza di bollo

Il Richiedente (12)
. . . . . .

Ricevuti in consegna i materiali il (13) . . . . . .

Il Ricevente (14)
. . . . . .

Il trasporto fu effettuato sotto l N. . . . di spedizione del . . . . . 190. . ed è stato scritturato in arrivo sotto il N. . . . . del. . . . . 190. nella . . . . . di . . . . . senza riscossione delle tasse.

Il Capo della stazione di arrivo
. . . . . .

Bollo della stazione di partenza

Bollo della stazione di arrivo

Questa sezione sarà trattenuta da chi riconsegna la spedizione, dopo completata dal Capo-stazione quando ne sia il caso.

(Sezione B).

Dichiarazioni ed osservazioni della parte destinataria.

Dichiaro d'aver ricevuto addì (15) . . . . . *100.. la spedizione* (16) . . . . . .

(17) . . . *addì* . . . . *100.* .

GRADO, QUALITÀ E FIRMA DEL FUNZIONARIO RICEVENTE

. . . . . .

Bollo d'ufficio dichiarazioni di esenzione di bollo

(15) Data della consegna della spedizione.
(16) In perfetta regola - oppure con le riserve di cui *apresso* indicate nel verbale n. . . . oggi stesso redatto. — Aggiungere poi, se del caso: *Il trasporto venne eseguito d'urgenza* anche a richiesta dell'autorità militare.
(17) Luogo e data del rilascio della dichiarazione, la quale dovrà farsi appena compiuta la distribuzione della spedizione. Essa dichiarazione quietanzata dovrà essere subito rimessa dalla al rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria.

Distinta delle tasse a carico del trasporto.

Presa-merci kg...	Veicoli N..
Resa-merci kg...	Veicoli N..
Rispedizioni merci kg...	Veicoli N.
Parte per [illegible] corrispondente	
Merci kg...	Veicoli N... km..
Parte per [illegible] a veicolo d'ordinali, ecc.	
Merci kg...	km...
Parte a braccia	
Merci kg.	km..
Parte per [illegible] fiumi e canali, ecc. per quali non esistono convenzioni	
Merci kg...	km..
Compenso d'ipbarco e sbarco . .	
Parte su ferrovie minori, tramvie, laghi, mare, per quali esistono convenzioni	
Merci kg... Veicoli N...	km...
Diritti di sosta, di dazio, di transito, spese di posta, per polizze di carico, noleggio di barche, ecc., come dagli allegati documenti giustificativi. .	
Parte a [illegible] ferrovie (Grandi reti) (20).	
Merci kg... Veicoli N...	km...
Assegnazioni per [illegible] estere ferrovie.	
TOTALE (20) L.	
TOTALE GENERALE (20) L.	

(18) Indicazioni da apporsi da chi ritira il rapporto dall'autorità militare.
(19) Indicazioni da apporsi da chi riconsegna il rapporto all'autorità militare.
(20) Riservato agli uffici ferroviari di contratto.

(Sezione A).

Avvertenze per l'Amministr. militare.

(1) *Mittente* — ovvero — . . . . . (corpo, istituto o stabilimento militare ricevente).

(2) Corpo, istituto o stabilimento militare. — *Sezione.* — *Magazzino.* — *Ufficio di maggiorità* — ovvero *Distaccamento* dal quale è fatta la spedizione.

(3) Indicare la disposizione regolamentare, l'atto del giornale militare o l'ordine superiore che promuove la spedizione.

(4) Pei trasporti da eseguirsi sulle ferrovie s'indichera *grande o piccola*. Pei trasporti da eseguirsi totalmente sulle vie ordinarie si dirà: *sulle vie ordinarie*, cancellando le parole: *sulle ferrovie a . . . . . velocità*.

(5) Indicare l'autorità, corpo, ufficio o stabilimento cui sono diretti i materiali.

(6) Indicare il luogo preciso ove deve farsi la consegna dei materiali anche quando sia diverso dalla sede dell'autorità destinataria.

(7) Indicare se il trasporto in stazione, la riconsegna in arrivo o l'intero *trasporto sulle vie ordinarie* vennero ordinati *d'urgenza*, nonchè l'itinerario da seguire quando lo si voglia tassativamente imporre.

(8) Qualora occorra far percorrere alla spedizione un tratto di ferrovie minori, tramvie, laghi o mare, serviti da Società aventi convenzioni con l'Amministrazione militare, saranno rilasciati tanti riscontri modello 446, quanti sono i tratti da percorrere. Il numero di questi riscontri dovrà essere qui indicato.

(9) Indicare il magazzino, il forte, la polveriera, ecc., ove dovranno eseguirsi la *presa* e la *resa*.

(10) Indicare pei veicoli e gli affusti il numero d'ordine quale risulta dalla tabella All. 10 al regolamento pei trasporti militari, ed inoltre: se a due o a quattro ruote; se i veicoli a due ruote sono col timone o con stanghe; se sono *vuoti*; se *vuoti*, ma con parti di ricambio ed accessori; se col carico di dotazione regolamentare; se abbiano un *carico eventuale*, senza però indicarne il peso, a meno che il carico stesso sia costituito da esplosivi: infine specificare le parti di ricambio e quelle accessorie che non siano rinchiuse nei cofani, cassetti, ecc. — Specificare pei colli la qualità loro, cioè: se casse, involti, fusti, ecc., e indicare sommariamente gli oggetti in essi contenuti. Per gli oggetti considerati voluminosi rispetto al loro peso (cioè quelli il cui volume corrisponde ad un peso inferiore a kg. 200 o 450 per m. c., secondochè siano o no suscettibili di compressione, accanto alla designazione di ciascun collo si indichera anche il volume e i dati di misurazione dai quali fu desunto. Qualora occorra la nota descrittiva, questa sarà compilata in triplice esemplare. Il totale del peso dovrà essere indicato anche in tutte lettere, aggiungendo, se del caso, che, per mancanza di mezzi, il peso fu dichiarato in via approssimativa.

(11) Luogo e data della compilazione della richiesta. Ora della consegna di questa al rappresentante delle Società ferroviarie.

(12) Grado, qualità e firma del funzionario speditore.

(13) Giorno ed ora di consegna dei colli al rappresentante dell'amministrazione ferroviaria.

(14) Firma per ricevuta del rappresentante delle Società ferroviarie (o del comandante il convoglio)

(Matrice).

Avvertenze per l'Amministr. militare.

(1) *Mittente* — ovvero — . . . . . (corpo, istituto o stabilimento militare ricevente).

(2) Corpo, istituto o stabilimento militare. — *Sezione.* — *Magazzino* — *Ufficio di maggiorità* — ovvero *Distaccamento* dal quale è fatta la spedizione.

(3) Indicare la disposizione regolamentare, l'atto del giornale militare o l'ordine superiore che promuove la spedizione.

(4) Pei trasporti da eseguirsi sulle ferrovie s'indichera *piccola o grande*. Pei trasporti da eseguirsi totalmente sulle vie ordinarie si dira: *sulle vie ordinarie*, cancellando le parole: *sulle ferrovie a . . . . . velocità*.

(5) Indicare l'autorità, corpo, ufficio o stabilimento cui sono diretti i materiali.

(6) Indicare il luogo preciso ove deve farsi la consegna dei materiali anche quando sia diverso dalla sede dell'autorità destinataria.

(7) Indicare se il trasporto in stazione, la riconsegna in arrivo o l'intero *trasporto sulle vie ordinarie* vennero ordinati *d'urgenza*, nonchè l'itinerario da seguire quando lo si voglia tassativamente imporre.

(8) Qualora occorra far percorrere alla spedizione un tratto di ferrovie minori, tramvie, laghi o mare, serviti da Società aventi convenzioni con l'Amministrazione militare, saranno rilasciati tanti riscontri modello 446, quanti sono i tratti da percorrere. Il numero di questi riscontri dovra essere qui indicato.

(9) Indicare il magazzino, il forte, la polveriera, ecc., dovranno eseguirsi la *presa* e la *resa*

(10) Indicare pei veicoli e gli affusti il numero d'ordine quale risulta dalla tabella All. 10 al regolamento pei trasporti militari, ed inoltre: se a due o a quattro ruote; se i veicoli a due ruote sono col timone o con stanghe; se sono *vuoti*; se *vuoti*, ma con parti di ricambio ed accessori; se col carico di dotazione regolamentare; se abbiano un *carico eventuale*, senza però indicarne il peso, a meno che il carico stesso sia costituito da esplosivi: infine specificare le parti di ricambio e quelle accessorie che non siano rinchiuse nei cofani, cassetti, ecc. — Specificare pei colli la qualità loro, cioè: se casse, involti, fusti, ecc., e indicare sommariamente gli oggetti in essi contenuti. Per gli oggetti considerati voluminosi rispetto al loro peso (cioè quelli il cui volume corrisponde ad un peso inferiore a kg. 200 o 450 per m. c., secondochè siano o no suscettibili di compressione, accanto alla designazione di ciascun collo si indichera anche il volume e i dati di misurazione dai quali fu desunto. Qualora occorra la nota descrittiva, questa sarà compilata in triplice esemplare. Il totale del peso dovrà essere indicato anche in tutte lettere, aggiungendo, se del caso, che, per mancanza di mezzi, il peso fu dichiarato in via approssimativa.

(11) Luogo e data della compilazione della richiesta. Ora della consegna di questa al rappresentante delle Società ferroviarie.

(12) Grado, qualità e firma del funzionario speditore.

(13) Giorno ed ora di consegna dei colli al rappresentante dell'amministrazione ferroviaria.

(14) Firma per ricevuta del rappresentante delle Società ferroviarie (o del comandante il convoglio).

N. **111**. — RECLUTAMENTO — **Legge n. 125 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1883**. — 5 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva sulla classe 1883 che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto alla assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati tutti in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872, e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876 che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1881 e 1882 come rivedibili, a senso degli articoli 73 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella prima categoria nella leva sulla classe 1883, assumeranno, quelli nati nel 1881 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1882 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1883 ed arruolati nella prima categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il madamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1903.

VITTORIO EMANUELE

Ottolenghi.

N. **115**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Festa anniversaria dei fatti d'arme.** — 8 aprile.

Le feste anniversarie di fatti d'arme, istituite con disposizioni del 1° marzo 1894, (*Atto* 35) allo scopo di cementare maggiormente lo spirito di corpo ed imprimere nel cuore del soldato il ricordo delle gloriose tradizioni e dei fasti del reggimento cui appartiene, saranno d'ora innanzi regolate dalle seguenti norme:

1. I reggimenti che sono, od hanno riparti, decorati di medaglia d'oro, d'argento o di bronzo; o menzionati come meritevoli di una di queste onorificenze se fossero stati provvisti di bandiera, festeggeranno solennemente il glorioso anniversario del fatto d'arme in cui il reggimento od il riparto meritò la pregiata onorificenza, semprechè questa non sia stata conseguita in uno dei casi indicati nel n. 8 capo V allegato E al *Regolamento di servizio territoriale*.

2. I reggimenti decorati più volte e quelli nei quali qualche riparto conseguì più di una medaglia, festeggeranno l'anniversario del fatto d'arme pel quale fu loro conferita la più elevata onorificenza, oppure che riveste maggiore importanza, sia per la parte presavi dal reggimento o dal riparto, sia in rapporto alla storia del risorgimento nazionale.

3. L'arma di artiglieria festeggerà il 30 maggio, anniversario della vittoria di Goito e della resa di Peschiera (1848); l'arma del genio, il 13 febbraio, anniversario della resa di Gaeta (1861).

4. Nel giorno della festa anniversaria avrà luogo una parata, si osserverà l'orario festivo, e si vestirà la grande uniforme, ed il comandante del corpo disporrà perchè sia fatta una festa militare nel modo che stimerà più conveniente, secondo che lo permetteranno le condizioni del presidio e le circostanze speciali.

Il presente *Atto* sostituisce gli *Atti* 35 del 1894, 21 e 115 del 1895, i quali s'intendono abrogati.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **116**. — TRASPORTI. — **Varianti ed aggiunte all'Istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia.** — 10 aprile.

All'Istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia (*Atto* 47-1899) si apportano le seguenti varianti ed aggiunte:

1. *Al n. 1 lettera A) sostituire*:

« Le spedizioni che si possono eseguire come pacchi postali (all. n. 1) o come pacchi ferroviali in base alle tariffe speciali

n. 1 e 11 grande velocità (1 e 10 grande velocità in servizio interno della Rete Sicula), stabilite pel pubblico dalle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate, (all. n. 2) sono soltanto quelle costituite da un solo collo di peso non superiore, rispettivamente, ai 5 od ai 20 kg. e per esse non deve farsi uso della richiesta mod. *C* (parte 3ª), bensì dei modelli stabiliti pel pubblico. Le autorità militari si varranno di tali mezzi ogni qualvolta sia conveniente e possibile per la natura e il peso dei materiali da spedirsi. »

2. *Al n. 1 lettera C) ultimo capoverso sostituire:*

« Le Società ferroviarie hanno però l'obbligo e il diritto di prendere e di consegnare i materiali sulle banchine, da qualunque luogo provengano ed a qualunque luogo siano diretti. Uguale obbligo e diritto hanno rispetto ai materiali provenienti dai o diretti ai magazzini di deposito provvisorio, già istituiti dall'Amministrazione militare nei porti di cui al § 4, lettera *c*), del contratto (1).

« L'Amministrazione militare ha però sempre la facoltà di provvedere con personale e mezzi proprî per il trasporto dai magazzini militari a quelli di deposito preaccennati o alle banchine e fra queste e il bordo dei piroscafi e viceversa.

« Il trasporto fra il taglio delle banchine e i magazzini di deposito provvisorio potrà affidarsi alla Società di Navigazione Generale Italiana nei soli casi previsti dalla stessa lettera *c*) del § 4. »

3. *Al n. 1 lettera F) sostituire:*

« Nelle spedizioni del grosso bagaglio, dei veicoli e dei materiali al seguito delle truppe ed in quelle da farsi in occasione di concentramento di truppe di qualunque importanza, per ragioni sia d'ordine pubblico sia d'ordine militare, le operazioni di presa e di resa e comunque il trasporto dovranno, possibilmente, essere eseguiti dall'Amministrazione militare con personale e mezzi proprî. Quando ciò non possa farsi le autorità militari, nelle località comprese nella sfera d'azione di ogni rappresentante (fisso o temporaneo) delle Società ferroviarie, dovranno ricorrere *esclusivamente* a questo specificando sulla *richiesta di spedizione* il numero dei veicoli occorrenti e quello dei cavalli o buoi che dovranno impiegarsi pel traino, nonchè l'ora in cui dovranno essere pronti, affinchè il bagaglio, i materiali e i veicoli possano proseguire fino a destinazione al seguito *immediato* delle truppe.

(1) Livorno, Napoli e Palermo.

I carri ed i quadrupedi devono essere domandati nel numero strettamente necessario, tenendo calcolo della quantità e qualità del materiale da trasportarsi e delle condizioni di viabilità delle strade.

4. *Al termine del n. 1 lettera M) aggiungere:*

« Per le spedizioni di materiale fotografico le autorità militari devono valersi di personale e mezzi propri. Se ciò non sia possibile, le spedizioni devono affidarsi esclusivamente alle società ferroviarie. »

5. *Al n. 1 lettera N) sostituire:*

« Pei trasporti che occorressero da località nelle quali le Società ferroviarie non sono tenute, ai termini del § 6 del contratto, ad avere un rappresentante nè a farvi eseguire il servizio dal rappresentante che ha sede nel comune limitrofo, l'operazione di presa (se il trasporto fa capo a stazione ferroviaria, marittima o lacuale) o il percorso per via ordinaria, sono fatti eseguire sempre ed esclusivamente a cura dell'autorità militare col mezzo più conveniente, pattuendo il prezzo di volta in volta, essendo assolutamente vietato, anche nei luoghi ove le Società hanno un rappresentante per la sola operazione di resa, di rilasciare la richiesta di spedizione (mod. 444 o 445) (1). È fatta eccezione soltanto per le spedizioni di grano per le quali si osserveranno le norme di cui al n. 4.

« Per l'operazione di *resa* la parte ricevente può valersi di qualunque mezzo, e quindi anche delle Società ferroviarie, in quelle località ove esse sono tenute ad avere un rappresentante, rilasciando, in questo ultimo caso, la richiesta di spedizione pel trasporto dalla stazione ferroviaria al magazzino di destinazione. »

6. *Al n. 3 sostituire:*

« Quando l'Amministrazione militare si valga delle facoltà consentitele dal § 4 del contratto, la spedizione per ferrovia deve essere sempre fatta *direttamente* dalla parte speditrice, sotto l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel regolamento (ed. 1903) per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie e del relativo atto addizionale 18 dicembre 1902, e quindi con la produzione della richiesta mod. *C (parte 3ª)*.

(1) I capistazione hanno il diritto di rifiutare le richieste di spedizione mod. 444 o 445 erroneamente prodotte e di domandare che siano sostituite dalla richiesta mod. *C* (parte 3ª), prescritta dal regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie

7. *Alla nota 1 al n. 4 sostituire:*

Per la Rete Mediterranea. — *Alla Direzione del 1° Compartimento in Torino.*

Per la Rete Adriatica. — *Alla Direzione del Movimento e traffico in Bologna.*

Per la Rete Sicula. — *Al servizio Movimento e traffico in Palermo.*

8. *Al n. 5 sostituire il seguente:*

« Quando, sia pei grani di cui sopra, che per qualsiasi altro materiale similmente acquistato con l'obbligo della consegna *su vagone nella stazione di arrivo*, oppure, in partenza da località non sede di rappresentante le operazioni di scarico vengono eseguite dall'Amministrazione ferroviaria e le relative tasse non sono riscosse *a partenza*, il relativo diritto fisso per tonnellata, stabilito dalle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*, sarà compreso nei conti da presentarsi al Ministero della guerra ».

9. *Al termine del n. 6 aggiungere:*

« Nel grosso bagaglio del corpo può essere compreso, nei limiti di cui al § 2 del contratto, il bagaglio proprio degli ufficiali. Le richieste di tali trasporti dovranno essere sempre corredate da note descrittive dalle quali risultino il nome ed il grado di ciascuno ufficiale nonchè il peso del relativo bagaglio. »

10. *Al n. 11, primo capoverso, sostituire:*

« Ad eccezione dei casi *tassativamente* contemplati nei numeri precedenti, le Amministrazioni militari non possono valersi per la *presa*, per la *resa* o comunque pel trasporto, di personale e mezzi propri e tanto meno di quelli del commercio. Del pari esse non potranno affidare tali operazioni ai rappresentanti le Società ferroviarie considerati come privati spedizionieri. »

11. *Al termine del n. 11 aggiungere:*

« Se qualcuna delle persone, designate dal rappresentante per farsi sostituire nel disbrigo delle operazioni di loro spettanza, comunque si renda immeritevole della fiducia delle autorità militari del presidio, il Comandante di questo inviterà il detto rappresentante ad allontanarla.

« Qualora il rappresentante non ottemperi all'ordine il Comandante il presidio ne riferirà telegraficamente al Ministero ».

12. *Al termine del n. 16 aggiungere:*

« Uguali norme valgono per le armi, le parti d'armi, gli oggetti di casermaggio e le munizioni da guerra, che debbono del pari intro lursi in franchigia nei comuni chiusi, giusta l'arti-

colo 15 della legge 14 luglio 1898, n. 302, riflettente la riforma dei dazi comunali di consumo ».

13. *Al n. 17. sostituire i seguenti:*

« 17. Ai trasporti per ferrovia, in quanto non sia diversamente disposto dal contratto 20 agosto 1898 e dalla presente istruzione, è applicabile il regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (ed. 1903).

« I trasporti per ferrovia, *di massima*, debbono eseguirsi a *piccola velocità*, eccetto che il piccolo peso della spedizione non renda più conveniente il trasporto a *grande velocità*.

« Pei trasporti dei materiali dei servizi amministrativi l'autorizzazione di spedire le robe a grande velocità è data sempre dai Comandanti di Corpo d'Armata, eccezione fatta soltanto pei trasporti dei generi e dei materiali delle sussistenze, di vestiario e di servizio generale e cucina, pei quali, in casi di speciale urgenza, l'autorizzazione può essere data, sotto la loro responsabilità, dai direttori di commissariato militare, dai comandanti di corpo o deposito e dai direttori dei magazzini centrali militari, che ne informeranno poi, di volta in volta, il rispettivo comandante di corpo d'armata.

« I magazzini centrali sono peraltro autorizzati a fare a *grande velocità* le spedizioni dirette alla *Commissione centrale per l'esame delle robe consegnate nei magazzini centrali militari*.

« Pei trasporti dei materiali d'artiglieria devono osservarsi le disposizioni del vigente regolamento per il servizio del materiale dell'arma.

« Il trasporto delle biciclette nuove od usate potrà essere eseguito a *grande velocità* quando i corpi, che devono sostenere la spesa, lo ritengano necessario ».

« n. 17.*bis* La *presa*, la *resa* o il *trasporto* per via ordinaria saranno fatti eseguire d'*urgenza* soltanto nei casi in cui ciò sia *assolutamente indispensabile*.

« Le autorità militari non apporranno la dichiarazione *d'urgenza* sulle richieste pei trasporti di grano da prelevare o consegnare in un giorno in quantità non eccedente i 3000 quintali, valendo per questi la speciale norma di cui al § 22*bis* del contratto ».

« n. 17.*ter* L'uso dei treni diretti ed accelerati dev'essere limitato ai casi di *evidente urgenza* e fatto colle norme seguenti:

a) per il trasporto dei materiali d'artiglieria l'autorizzazione di valersi dei predetti treni è data dal comandante del corpo d'armata; però per le spedizioni d'*assoluta urgenza* l'autorizzazione viene data dai comandanti d'artiglieria, dalle auto-

rità territoriali superiori, dagli ispettori e dal direttore superiore delle esperienze, giusta il § 239 dell'istruzione sul servizio del materiale d'artiglieria;

b) per il trasporto dei materiali del genio, del pane che si spedisce direttamente dai panifici militari, del vestiario e dell'equipaggiamento, l'autorizzazione è data dal comandante del corpo d'armata;

« Per il trasporto del materiale sanitario le autorità militari possono valersi dei predetti treni:

se trattisi di spedizioni, *che abbiano carattere d'urgenza*, e destinate in Africa od altrove all'estero ove trovinsi truppe italiane, ogni qual volta ciò sia indispensabile per far giungere i materiali in tempo al porto d'imbarco;

se trattisi di spedizioni in caso di epidemie, inondazioni, terremoti o in altre consimili circostanze straordinarie, in cui *sia riconosciuta l'urgenza* di far arrivare sul posto i materiali.

« In tutti gli altri casi l'autorizzazione sarà data dal Ministero o promossa dai comandanti di divisione o, quando ne sia il caso, da un'altra autorità superiore ».

14. *Dopo il 2° capoverso del n. 18, aggiungere:*

« Le richieste di spedizione debbono essere compilate con ogni cura tenendo conto delle avvertenze poste sul frontispizio dei relativi registri e a tergo delle richieste medesime; inoltre dovranno essere completate con quelle altre indicazioni che fossero necessarie per l'eseguimento e la tassazione dei trasporti sulle ferrovie, in relazione a quanto è detto nel n° 17 primo capoverso.

« Nessuna annotazione deve praticarsi sulla richiesta di spezione quando, per le prestazioni accessorie (trasporti ai piani soprastanti o sottostanti, vuotatura di sacchi, ammassamento del grano, ecc.) che, a norma del contratto, possono affidarsi a chicchessia, le autorità militari si valgono dei rappresentanti delle società ferroviarie nella loro qualità di privati spedizionieri. In tal caso le autorità militari pagheranno di volta in volta ai detti rappresentanti i compensi con essi pattuiti ».

15. *Al n. 21, sostituire:*

« Le richieste pei trasporti a carico del bilancio (modello 444) debbono portare la precisa indicazione del *servizio* al quale va imputata la spesa, in corrispondenza alle avvertenze suddette per modo che possa riuscir poi facile alle Società ferroviarie la compilazione delle contabilità.

« Tali *richieste* sono rilasciate *separatamente* per *servizio*, non potendosi comprendere in una stessa richiesta trasporti che debbono andare a carico di *servizi differenti*.

« Pei trasporti per conto della Colonia Eritrea devesi far uso della richiesta mod. 445 *(gialla)*, indicandovi nella testata « *a carico della Colonia Eritrea* ».

16. *Al termine del n. 21, aggiungere:*

« Nei casi di cui ai numeri 17 e 17bis sarà indicata nella richiesta, con apposita annotazione, l'autorità che consentì il trasporto delle robe *a grande velocità ordinaria*, ovvero con treni *diretti od accelerati* ».

17. *Ai due primi capoversi del n. 22, sostituire:*

« Giusta i §§ 62 e 63 del contratto e le *avvertenze* alla tabella allegato n. 10 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (ediz. 1903) nelle spedizioni di veicoli e di affusti deve sempre indicarsi sulle richieste il *numero d'ordine* dei medesimi quale risulta dalla tabella stessa, nonchè i pesi relativi ed inoltre:

a) se i veicoli *a due ruote* sono con timone o stanghe;

b) se i veicoli sono a due o quattro ruote;

c) se sono *vuoti: vuoti, ma con parti di ricambio ed accessori; carichi della dotazione regolamentare*;

d) se hanno un *carico eventuale*, specificandone anche la natura ed il peso se trattasi di esplosivi.

« Agli effetti della responsabilità, le parti di ricambio e quelle accessorie dei veicoli, che non siano rinchiuse nei cofani, cassoni ecc. devono essere specificate sulla richiesta di spedizione o sulla nota descrittiva che vi fosse annessa.

« I veicoli adottati dopo la pubblicazione della detta tabella, e fino a quando non vi siano compresi, saranno specificati con norme uguali alle preaccennate, dovendo, agli effetti del trasporto sulle ferrovie, essere assimilati ai veicoli congeneri per peso, composizione e forma ».

18. *Al penultimo capoverso del n. 22 aggiungere:*

« Se i materiali *fuori servizio* sono destinati alla rifusione le richieste di spedizione debbono essere corredate da un certificato dell'autorità militare comprovante che sono *inservibili e da rifondere.* »

19. *Al 2° e 3° capoverso del n. 24 sostituire:*

« La parte mittente deve quindi, dopo assunte informazioni dal capo della locale stazione ferroviaria circa i treni merci ordinari settimanali, specificare sulla *richiesta* il *mezzo* che, in base alla tariffa annessa all'atto addizionale 18 decembre 1902 alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle

ferrovie e l ai prezzi stabiliti dal contratto 20 agosto 1898, risulti il più economico per l'Amministrazione militare

« Se poi, per speciali considerazioni d'ordine militare o di sicurezza pubblica, il mittente ravvisi opportuno valersi del treno speciale, quantunque meno economico del treno settimanale o della via ordinaria, deve chiederne l'autorizzazione al comandante il corpo d'armata, che ne informerà il Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) affinchè ne possa tener conto nella liquidazione degli averi delle Società ferroviarie. »

20. *Al n. 25, sostituire il seguente:*

« Per le spedizioni in partenza dal polverificio di Fontana Liri o colà dirette sarà indicato sulle richieste di spedizione come luogo di *presa* o di *resa* « polverificio di Fontana Liri », non ostante che tali operazioni siano eseguite a cura dell'amministrazione militare (§ 58er del contratto).

« Pei trasporti *in partenza* la Direzione del suddetto stabilimento, oltre le *richieste*, compilerà, pel percorso ferroviario da Arce a destinazione, le *note di spedizione* o *le lettere di porto*, nel numero prescritto dalle *Tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*, valendosi degli stampati che le fornirà la stazione di Arce ed osservando quanto, per la compilazione di tali documenti, prescrive il n. 4 secondo capoverso e facendo apporre dal capo della stazione di Arce la firma per ricevuta sulla matrice della *richiesta* a' sensi ed agli effetti del § 19 del contratto.

« La consegna delle spedizioni *a vagone completo* seguirà con le norme in vigore per l'uso del binario raccordato fra la stazione di Arce e il balistificio di Fontana Liri. »

21. *Al n. 26, sostituire:*

« Pei materiali che le tariffe ferroviarie considerano voluminosi rispetto al loro peso saranno indicati sulla *richiesta* il volume e i dati di misurazione da cui fu desunto, com'è prescritto dal § 13 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie e dalla relativa tariffa allegato n. 2.

« Per le casse vuote di legno greggio (*nuove* od *usate*) dovrà invece indicarsi sulle *richieste* la loro vera nomenclatura e l'uso cui sono destinate; ad esempio: *cassa vuota di legno greggio nuova (od usata) mod. 1883 pel trasporto di galletta*. Le maggiori tasse che si dovessero pagare alle ferrovie per l'omissione di tali indicazioni saranno a carico dell'ufficiale o dell'impiegato che compilò la richiesta.

« Per le spedizioni di paglia e di fieno s'indicherà sempre:

se costituite da balle compresse a macchina *a vapore* od *a mano*, ovvero se dette merci sono in balle non compresse, o in semplici fastelli o sciolte. Per la paglia ed il fieno comunque compressi s'indicheranno anche i dati di misurazione delle balle ».

22. *Al n. 30 sostituire*:

« La dichiarazione d'urgenza apposta sulla richiesta di spedizione vale soltanto per la presa o pel trasporto per via ordinaria in partenza; epperò quando interessi che anche la resa o il trasporto per via ordinaria in arrivo siano eseguiti d'urgenza, la parte mittente lo deve indicare sulla richiesta stessa colla precisa dizione « *d'urgenza anche in arrivo* » oppure la parte ricevente ne deve dare in tempo ordine scritto al rappresentante cui spetta eseguire la consegna delle robe; ed in ogni caso la parte ricevente, a' termini del n. 57, deve far constare nella dichiarazione di ricevuta che la resa o il trasporto per via ordinaria in arrivo venne realmente eseguito *d'urgenza*. Pei trasporti totalmente su via ordinaria basta, per tutto il percorso, la dichiarazione di urgenza apposta dal mittente ».

23. *Al termine del 1° capoverso del n. 34 sopprimere le parole*: « prescritto dal § 115 del precitato regolamento 15 luglio 1890 ».

24. *Al n. 35 sostituire*:

« Se i trasporti sono in partenza o in destinazione di località servite da più stazioni, il rappresentante delle Società ferroviarie li consegna o li dirige a quella stazione che maggiormente conviene all'Amministrazione militare per il minor percorso ferroviario, a meno che non sia altrimenti prescritto dalla richiesta di spedizione, subordinatamente alle facoltà di servizio di ciascuna stazione.

« Le autorità speditrici debbono all'uopo aver presente che talvolta l'appoggiare un trasporto alla stazione che maggiormente conviene per il minor percorso ferroviario, rende il trasporto, nel suo complesso, più oneroso, tenuto conto della distanza di detta stazione dal luogo di resa. In tal caso le dette Autorità indicheranno sulla richiesta la stazione in cui deve aver principio o termine la spedizione, avuto però riguardo alle accennate facoltà di servizio (1) ».

(1) Gli esplodenti ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª del regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive, in destinazione di Roma, non debbono essere dirette alla stazione di *Roma-Termini*, ma a quelle suburbane di *Roma-Trastevere* se provenienti dalla linea di *Pisa*; di *Roma-Tuscolana* se provenienti dalla linea di *Napoli*; di *Portonaccio* se provenienti dalla linea di *Orte*; ed infine di *Roma-Porta Maggiore* se in provenienza dalla linea di *Sulmona*.

25. *Al n. 36, sostituire:*

« I duplicati delle sezioni *A* e *B* delle richieste di spedizione sono chiesti dai rappresentanti dell'amministrazione ferroviaria all'autorità militare che ha ordinato il trasporto, mediante domanda redatta giusta l'apposito modello (All. n. 7).

« Il duplicato della sezione *A* è rilasciato senz'altro al detto rappresentante; invece il duplicato della sezione *B* gli è rilasciato solo dopo che l'autorità militare mittente ha ottenuto da quella destinataria la dichiarazione di ricevuta.

« Sui duplicati, da rilasciarsi con la maggiore possibile sollecitudine, debbono sempre essere apposte *a grossi caratteri* le parole: *duplicato* e, se del caso, *secondo duplicato*. Del rilascio sarà presa nota anche sulla matrice dalla quale fu staccata la originaria richiesta di spedizione.

« Dei duplicati pei trasporti a carico del bilancio, dei quali le autorità militari autorizzano il rilascio, dev'essere trimestralmente mandato un elenco al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) ».

26. *Al 2° e 3° capoverso del n. 39, sostituire:*

« Dell'eseguita spedizione le dette autorità, mediante lettera, devono dare avviso, secondo i casi, alla Sezione staccata di commissariato di Cagliari, al comandante del presidio della Maddalena, al capo dell'Ufficio militare d'imbarco di Golfo degli Aranci od al capo stazione in Porto Torres della Compagnia Reale delle ferrovie della Sardegna (incaricato dall'amministrazione militare di far eseguire le operazioni di presa e resa e di far proseguire le spedizioni fino a destinazione) trasmettendo loro, al tempo stesso, una o più richieste mod. *C* — parte 3ª, secondo che la spedizione debba percorrere soltanto tratti di linee ferroviarie della detta compagnia, od anche quelli delle ferrovie secondarie indicate nell'elenco All. n. 5.

« Tanto sulla richiesta mod. *C*, quanto sulla polizza di carico lo sbarco viene designato al porto più conveniente ».

27. *Nel n. 40 alle parole: « richiesta (o richieste) mod. II » sostituire:* « richiesta (o richieste) mod. *C* (parte 3ª) ».

28. *Al termine del primo capoverso del n. 51, aggiungere:*

« il quale ha diritto di chiedere la verifica del contenuto dei colli e della regolare disposizione interna dei diversi materiali ».

29. *Ai primi due capoversi del n. 49 sostituire:*

« I colli, le casse ecc. devono essere condizionati secondo si pratica dal commercio in correlazione alle disposizioni delle tariffe e delle condizioni pei trasporti sulle ferrovie e sui pi-

roscafi, ed inoltre legati con corda di un sol pezzo, fermata alle sue estremità possibilmente con piombi e, qualora manchino, con ceralacca. È assolutamente vietato di adoperare, in luogo dei piombi o dei suggelli ora detti, strisce di carta portanti impresso il timbro ad umido dell'amministrazione spedirtrice.

« Su tutte le casse, sui fusti e sui colli, senza eccezione alcuna, devono essere poste, in modo ben chiaro e non amovibile, le indicazioni del corpo o dell'ufficio mittente e di quello ricevente, quelle precise del contenuto, del peso e del luogo di destinazione, con l'aggiunta, quando occorra, del circondario cui detto luogo appartiene, non chè del comune quando trattisi di frazione di comune, di forte, di batteria, di poligono ecc. Allorchè trattisi di rispedire generi e materiali ovvero di impiegare casse che servirono per un precedente trasporto, le indicazioni esistenti devono essere raschiate in modo che non ne rimanga traccia, ad evitare possibili disguidi.

« Quando è necessario che gli agenti ferroviari usino speciali cure nel trasporto delle casse, dei fusti ecc. vi si apporranno le parole « *fragile, sotto, sopra* ».

30. *Dopo il n. 54, aggiungere il seguente:*

« n. 54*bis*. La verificazione dei generi e dei materiali destinati al polverificio di Fontana Liri e l'eventuale compilazione dei verbali di addebito, si faranno nella stazione di Arce, osservate le prescrizioni del contratto e della presente istruzione.

« La richiesta di spedizione, completata con la dichiarazione di ricevuta, viene consegnata al capo della stazione di Arce.

« Se però l'amministrazione militare si vale della facoltà di verificare il carico nell'interno del Polverificio, varranno le norme per l'esercizio del binario di raccordo tra lo stabilimento e la stazione di Arce. »

31. *Al termine del primo capoverso del n. 62, aggiungere il richiamo* (1) *e a piè di pagina la nota seguente:*

(1) Quando esista differenza di peso tra quello riconosciuto in arrivo e quello indicato nella richiesta di spedizione, la riconsegna dei colli in perfetta buona condizione esterna, coi piombi intatti o senza traccia di manomissioni non esonera le Società ferroviarie dalla responsabilità per le mancanze, le avarie, ecc. riscontrate nell'interno dei colli stessi.

Le autorità militari verbalizzanti dovranno però prestarsi a tutti gli accertamenti che il rappresentante dell'amministrazione ferroviaria riterrà necessari per provare l'irresponsabilità di essa.

32. *Al primo capoverso del n. 68, sostituire:*

« Dei verbali d'addebito alle Società ferroviarie le Ammi-

nistrazioni militari manderanno *tre copie* al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi — Divisione casermaggio e trasporti*) ed una al mittente, non appena siano stati compilati gli originali.

« Dei verbali d'addebito al mittente sarà invece mandata al Ministero ed al mittente stesso *una sola copia* ».

33. *Alla nota* (1) *al n. 69, sostituire:*

(1) Per la Mediterranea — La Direzione dell'esercizio del 1° compartimento in Torino.

Per l'Adriatica — La Direzione del movimento e del traffico in Bologna.

Per la Sicula — La Direzione generale in Palermo.

34. *Al n. 75, sostituire:*

« Gli esplosivi della categoria 11ª si possono anche spedire insieme con altri materiali che siano inerti; mai però con quelli delle categorie 12ª, 13ª, 14ª.

« Detti esplosivi della categoria 11ª, purchè confezionati in un sol collo e di peso non maggiore di kg. 20, possono essere spediti sotto il regime della tariffa speciale n. 1 G. V. (allegato n. 2); ferme sempre le condizioni stabilite dall'all. 9 alle tariffe per il trasporto delle merci di tale categoria (regolamento pei trasporti militari, ed. 1903, pag. 128). »

35. *Dopo il primo capoverso del n. 79, aggiungere il seguente:*

« In conseguenza la Direzione del Polverificio di Fontana Liri, pei trasporti a vagone completo, richiederà i copertoni occorrenti alla stazione di Arce ».

Inoltre, nel secondo capoverso del numero stesso, *alle parole:* « richieste mod. *C* od *H* » *sostituire:* « richieste mod. *C* (parte 3ª) ».

36. *Nel n. 85 alle parole:* « con le richieste mod. *C* od *H* » *sostituire:* « con le richieste mod *C* (parte 3ª) ».

37. *Il n. 91 è soppresso.*

38. *Dopo il n. 93, aggiungere:*

« 94bis. Le spese pel trasporto di andata e per quello di ritorno delle biciclette spedite per riparazioni all'officina di costruzione del genio militare di Pavia sono sempre a carico del corpo che ordinò le riparazioni.

« Se però tali biciclette sono spedite da uffici o stabilimenti non aventi massa propria, le spese di trasporto di andata e di ritorno sono a carico del bilancio (n. 93, lettera *d*). »

39. *Al n. 95, sostituire:*

« Le spese per il trasporto degli stampati, che si forniscono ai corpi dal Reclusorio militare in Gaeta, sono sempre

a carico dell'amministrazione degli stabilimenti militari di pena. »

40. *Al secondo capoverso del n. 96 sostituire:*

« Il pagamento tanto degli acconti quanto dei saldi è fatto dal Deposito della Colonia in Napoli alle Società ferroviarie per mezzo di vaglia del tesoro coi fondi all'uopo anticipatigli dal Governo della Colonia stessa. »

41. *Al n. 103, 3° capoverso, sostituire:*

« Le partite, su cui nell'esame di tali note non si prevede un immediato accordo, sono stralciate dai conti presentati e riprodotti in altri suppletivi. In tal caso i conti vengono saldati nel residuo ammontare e, qualora le ferrovie risultino in debito, versano in tesoreria la somma riscossa in più, la quale, per le contabilità a carico del bilancio, dovrà essere aumentata di una lira per l'emissione del mandato di saldo ».

42. *Al n. 109, 2° capoverso, sostituire:*

« Le contabilità definitivamente regolarizzate sono da ultimo trasmesse al deposito stesso per il pagamento dei saldi ».

43. *All'allegato n. 1, sostituire:*

ALLEGATO N. 1

N. 1, lett. A dell'istruzione.

TARIFFA

PEL TRASPORTO DEI PACCHI POSTALI

Pacchi di peso fino a 3 chilogrammi. .	L. 0,60
Pacchi di peso da oltre 3 chilogrammi fino a cinque	» 1,00

Nel prezzo di trasporto è compreso anche quello per la consegna a domicilio.

44. *All'allegato n. 2, sostituire:*

ALLEGATO N. 2

N. 1, lett. A dell'istruzione

TARIFFE

PEL TRASPORTO DEI PACCHI FERROVIALI

Tariffe speciali comuni n. 1 e 11 Grande velocità (n. 1 e 10 grande velocità in servizio interno della Rete Sicula).

(Vedasi l'alleg.° n. 1 all'*Atto* 22-1903).

45. *Sopprimere* l'allegato n. 4.

46. All'allegato n. 5, *sostituire il seguente:*

ALLEGATO N. 5.
N. 31 dell'Istruzione

ELENCO *delle linee di ferrovie minori, di tramvie, di laghi e di quelle marittime esercitate da Società, che accordano speciali facilitazioni all'Amministrazione militare per i trasporti di generi e materiali di sua proprietà.*

Corpo d'armata nel quale si trovano le linee	DENOMINAZIONE DELLE LINEE	SPECIE DELLE LINEE	Atto del Governatorato autorizzante le facilitazioni
I	Torino-Ciriè-Lanzo.	Ferrovia secondaria.	266-1901
	Santhià-Biella	Id.	(1)
	Settimo-Rivarolo-Castellamonte .	Id.	
	Torino-Pianezza	Tramvia a vapore.	258-1901
	Torino-Brozolo	Id.	id. id.
	Torino-Venaria Reale . . .	Id.	id. id.
	Locarno Luino-Intra-Laveno .	Linea dei piroscafi del lago Maggiore.	—
	Laveno-Intra-Pallanza-Arona		
II	Fossano Mondovì-Villanova	Ferrovia secondaria	205-1901
	Basaluzzo-Frugarolo	Id.	227-1901
	Tortona-Castelnuovo Scrivia .	Id.	id. id.
	Saluzzo-Pinerolo	Tramvia a vapore	276-1901
	Saluzzo-Cuneo	Id.	id. id.
	Saluzzo-Revello-Paesana . .	Id.	id. id.
	Saluzzo-Torino	Id.	id. id.
	Costigliole-Vezza	Id.	id. id.
	Mondovì-Santuario S. Michele .	Id.	34-1902
	Cuneo-Borgo S. Dalmazzo. .	Id.	34-1902
	Cuneo-Dronero	Id.	276-1901
	Casale-Montemagno	Id.	id. id.
	Alessandria-Casale	Id.	id. id.
	Asti-Canale	Id.	id. id.
	Asti-Corbanzo	Id.	id. id.
	Asti-Montemagno	Id.	id. id.
III	Lecco-Bellagio-Colico.	Linea dei piroscafi dei laghi di Como e Lecco.	—
	Como-Bellagio-Lecco		
	Como-Bellagio-Colico		
	Lovere-Iseo-Sarnico	Linea dei piroscafi del lago d'Iseo.	—
			34-1902
	Milano-Incino-Erba	Ferrovia secondaria	id. id.
	Milano-Laveno	Id.	id. id.
	Saronno-Grandate-Como . . .	Id.	

(1) All. n.° 1 (parte 2ª) al Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (Ed. 1903).

III (Segue)	S. Pietro-Cammago	Id.	id. id.
	Varese-Como	Id.	id. id.
	Novara-Seregno	Id.	id. id.
	Varese-Porto Ceresio	Id.	id. id.
	Rezzato-Vobarno (Valle Sabbia	Id.	(1)
	Bergamo-Ponte della Selva	Id.	210-1901 102-1902
	Sondrio-Tirano	Id.	209-1902
	Menaggio-Porlezza	Id.	210-1901
	Ponte Tresa-Luino	Id.	id. id.
	Milano-Gallarate	Tramvia a vapore	id. id.
	Milano-Seregno-Giussano	Id.	id. id.
	Milano-Monza-Carate	Id.	id. id.
	Mantova-Asola	Id.	43-1902
	Mantova-Viadana	Id	id. id.
	Brescia-Vestone-Salò	Id.	77-1902
	Brescia-Gardone V. T.	Id.	id. id.
	Brescia-Urzinovi-Soncino	Id.	id. id.
	Bergamo-Soncino	Id.	102 1902
	Lovere-Cividate	Id.	id. id.
	Mantova-Brescia	Id.	197-1901
	Mantova-Ostiglia	Id.	id. id.
IV	Parma-Guastalla-Suzzara	Ferrovia secondaria	
	Piacenza-Borgonovo-Pianello	Tramvia a vapore	283-1901
	Piacenza-Bettola-Rivergaro	Id.	248-1901
	Piacenza-Cremona	Id.	id. id.
	Borgo S. Donnino-Salsomaggiore	Id.	197-1901
	Piacenza-Carpaneto	Id.	283-1901
	Cremona-Lugagnano	Id.	id. id
V	Suzzara-Ferrara	Ferrovia secondaria	205-1901
	Verona-Caprino-Garda	Id.	172-1901
	Vicenza-Treviso	Id.	id. id
	Vicenza-Schio	Id.	id. id.
	Padova Bassano	Id.	id id
	Camposampiero-Montebelluna	Id.	id. id.
	Conegliano-Vittorio	Id.	id. id.
	Udine-Cividale	Id.	id. id.
	Udine-Portogruaro	Id.	id. id
	Torre Belvicino-Schio-Arsiero	Id.	id. id.
	S. Giorgio di Nogaro-Torre di Zuino	Id.	id. id id. id.
	Vicenza-Valdagno	Tramvia a vapore	id. id.
	S. Vitale-Arzignano	Id.	id. id.
	Padova S Sofia-Fusina-Venezia	Id.	id. id.
	Padova S.Sofia-Bagnoli	Id.	id. id.
	Padova-S. Sofia-Piove	Id.	id. id.
	Udine-S. Daniele	Id.	id. id.
	Verona-Albaredo	Tramvia a vapore	197-1901
	Verone-S. Giacomo di Tomba	Id.	id. id

(1) All. n° 1 (parte 2ª) al Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (Ed. 1903).

V (Segue)	Desenzano-Salò-Riva	Linea dei piroscafi del lago di Garda	—
	Peschiera-Salò-Riva		
VI	Reggio-Guastalla.	Ferrovia secondaria	197-1901
	Bagnolo in Piano-Carpi . . .	Id.	id. id.
	Reggio-Sassuolo	Id.	id. id.
	Bologna - Budrio - Portomaggiore	Id.	172-1901
	Budrio-Massalombarda . . .	Id.	id. id.
	Bologna (S. Vitale) Porta Mazzini-Imola	Tramvia a vapore	id. id.
	Sassuolo-Modena	Ferrovia secondaria	189-1901
	Modena-Cavezzo-Mirandola .	Id.	id. id.
	Cavezzo-Finale	Id.	id. id.
	Modena-Maranello.	Tramvia a vapore	id. id.
	Bologna-Pieve di Cento . . .	Id.	id. id.
	Bologna-Malalbergo	Id.	id. id.
	Bologna-Bazzano-Vignola .	Id.	id. id.
	Forlì-Ravenna	Id.	id. id.
	Forlì-Meldola	Id.	id. id.
	Ravenna-Classe	Id.	205-1901
	Ferrara-Codigoro	Id.	180-1901
VIII	Arezzo-Fossato	Ferrovia secondaria	211-1898
	Arezzo-Stia	Id.	172-1901
	Poggibonsi-Colle Val d'Elsa .	Id.	170-1901
	Massa Marittima-Follonica .	Id.	(1)
	Camaiore-Viareggio	Tramvia a vapore	id. id.
IX	Roma-Castelgandolfo - Albano Laziale-Nettuno	Ferrovia secondaria	(2)
	Roma Trastevere-Bracciano-Viterbo Porta Romana e Capranica-Ronciglione . . .	Id.	
	Mandela-Subiaco	Id.	
X	Napoli-Procida-Ischia Casamicciola	Linee della Società di navigazione a vapore nel golfo di Napoli.	149-1894
	Napoli-Procida-Ischia-Foria-S. Stefano		
	Ventotene-Ponza		
	Napoli-Vico Equense - Meta-Cassano		
	Sorrento Massa-Capri. . . .	Ferrovia secondaria	191-1901
	Napoli-Pozzuoli-Torregaveta .	Id.	id. id.
	Napoli-Ottaiano S. Giuseppe .		
XI	Bari - Locorotondo	Id.	
	Cerignola-stazione Cerignola-città	Id.	(1)
	Bari-Barletta (3)	Tramvia a vapore	id. id.
XII	Palermo-Marsala-Trapani. .	Ferrovia secondaria	
	Palermo-Corleone	Id.	116-1898
	Catania-Giarre-Riposto . . .	Id.	248-1901

(1) All. n.° 1 (parte 3ª) al Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (Ed. 1893).
(2) All. n.° 1 (parte 2ª) Regolamento citato.
(3) Pei soli trasporti a vagone completo.

47. Nell'allegato n. 6 (pag. 106-107) *sopprimere le parole*: « § 115 del regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti sulle ferrovie ».

48 L'avvertenza n. 4 all'allegato n. 11 è sostituita dalla seguente:

« L'*originale* del verbale dev'essere conservato dalla parte ricevente che ne spedisce *tre copie conformi* al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) ed un'altra alla parte mittente.

« Al rappresentante delle Società ferroviarie deve rilasciarsi una copia *non autentica* del verbale non appena questo sia stato compilato. »

Le varianti e le aggiunte apportate alla citata Istruzione con gli *Atti* 168, 202 e 215 del 1899, 119, 152 e 175 del 1900, 92 e 220 del 1901 e 175 del 1902 s'intendono abrogate, perchè riprodotte in quelle inserte nel presente *Atto*, il quale avrà vigore dal 1° maggio p. v.

Degli estratti del presente *Atto* e di quello 113, che si pubblicano in fascicoli a parte, le amministrazioni, i comandi, gli uffici ecc. richiederanno all'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari tanti esemplari, quanti ne posseggono del contratto 20 agosto 1898 e della relativa istruzione (*Atti* 232 1895 e 47-99), per apportarvi le varianti ed aggiunte che risultano dai nuovi accordi.

Dovendosi, in dipendenza dell'atto addizionale al contratto 20 agosto 1898, sostituire dal 1° maggio p. v. le *richieste di spedizione* di nuovo modello a quelle ora in uso, le autorità militari ne faranno domanda all'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari tenendo conto del fabbisogno per un anno.

Il Ministro — OTTOLENGHI

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 16ª 1903 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 aprile.

APRILE 15. — Bottoni piatti per mostrine da fanteria e stellette metalliche di divisa, *pag.* 347.
» 15. — Modificazione al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 348.
» 16. — Norme generali per l'impiego tattico delle grandi unità di guerra, *pag.* 348.
» 16. — Aggiunta all'*Atto* 52 del corrente anno, *pag.* 348.
——— Decisioni di massima, *pag.* 349.

Atto N. **117**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Bottoni piatti per mostrine da fanteria e stellette metalliche di divisa.** (Con due tavole di disegno). (1) — 15 aprile.

In seguito alle modificazioni già recate ai bottoni piatti per mostrine da fanteria ed alle stellette metalliche di divisa, la figura 5ª della tavola 2ª dell'*Atto* 90 del 1902 e la tavola dell'*Atto* 92, stesso anno, sono sostituite rispettivamente dalle tavole 1ª e 2ª del presente *Atto*.

Inoltre al detto *Atto* 92 sono fatte le seguenti varianti:

Al terzo comma *sostituire*:

« La stelletta si compone di un'anima di lamiera di ferro stagnata, ricoperta da una lamina di argentone brunito (alpacca), che ha i bordi ripiegati sopra un fondo, pure di lamiera di ferro, placcato sulla superficie esterna con nichelio (figura 2ª). Nel centro del fondo è fissato un gambo ad anello di filo d'ottone colle estremità ripiegate all'interno. »

Al quinto comma *sostituire*:

« Le principali dimensioni della stelletta sono:

Raggio del cerchio circoscritto alla stelletta . . .	mm.	15
Lunghezza del fuso misurato in linea retta sullo spigolo superiore.	»	16
Lunghezza dal centro superiore all'angolo rientrante	»	10
Grossezza della stelletta al centro	»	6
Altezza del gambo sul piano del fondo	»	8,5. »

Il Ministro — OTTOLENGHI.

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 116, pag. 335. N. 14, secondo capoverso, terza riga, *alla parola*: sottratti, *sostituire*: o sottostanti.

N. **118**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Modificazione al regolamento pel servizio territoriale.** — 15 aprile.

La variante al n. 14 del regolamento pel servizio territoriale, indicata nell'*Atto* 342 del 1902, deve essere modificata come segue:

Invece di:

N. 14. Al primo capoverso, *sostituire il seguente:*

leggasi:

N. 14. Dopo il primo capoverso, *aggiungere il seguente:*

In conseguenza, rimane invariato il testo primitivo del n. 14, e viene fatta a questo l'aggiunta portata dall'*Atto* 342.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **119**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Norme generali per l'impiego tattico delle grandi unità di guerra.** — 16 aprile.

Sono state pubblicate, per cura del comando del corpo di stato maggiore, le *Norme generali per l'impiego tattico delle grandi unità di guerra*, in sostituzione delle Norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento.

Tali Norme devono formare oggetto di conferenze in tutti i corpi.

I comandi, i corpi e gli uffici ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno loro necessario; per i corpi il numero delle copie da acquistarsi dev'essere almeno tale da poterne essere dotate le singole compagnie o batterie o i singoli squadroni, nonchè i comandi di reggimento, di battaglione, di mezzo reggimento di cavalleria, e di brigata d'artiglieria.

Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderino provvedersene, saranno dirette all'ufficio di amministrazione di personali militari vari a senso dell'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 35.

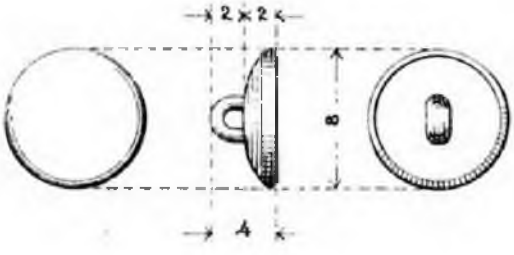
Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **120**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Aggiunta all'*Atto* 52 del corrente anno.** — 16 aprile.

In calce all'*Atto* 52, del corrente anno, dovrà essere aggiunto quanto segue:

Avvertenza. — Le cessioni di armi e munizioni contemplate nel presente *Atto*, vengono fatte alla esplicita condizione

Bottoni piatti per mostrine da Fanteria.



Scala di 2 : 1

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Stelletta metallica di divisa.

Fig. 1ª

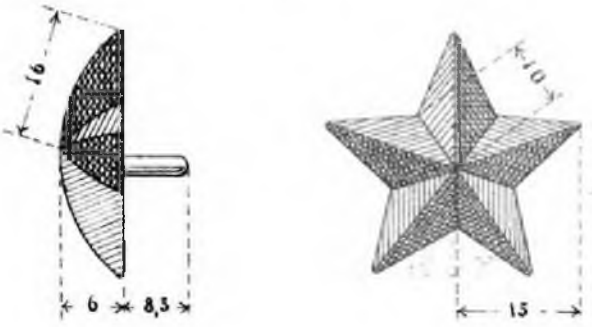


Fig. 2ª

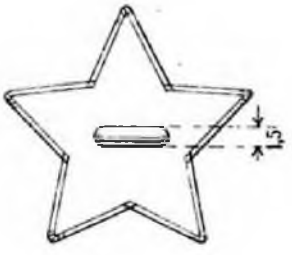
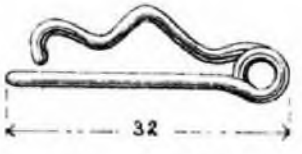


Fig. 3ª

Spranghetta



Scala di 1:1

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



che detti materiali debbano servire esclusivamente per gli agenti dipendenti dalle singole amministrazioni, con divieto di alienarle a privati.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

DECISIONI DI MASSIMA

5.

Dichiarazione fuori uso di materiale di casermaggio. — La facoltà data ai comandanti di presidio non capoluogo di divisione dal secondo comma dell'art. 9 dell'*Istruzione sul casermaggio* non implica, come alcune autorità hanno ritenuto, la cessazione dell'ingerenza delle direzioni di commissariato militare per le dichiarazioni fuori uso delle robe di casermaggio, ingerenza stabilita dall'art. 23 di essa istruzione.

A tale riguardo il còmpito dei comandanti dei detti presidî deve limitarsi a far porre da parte gli oggetti da essi giudicati inservibili e a darli subito in nota al commissariato, non dimostrandoli però nel processo verbale mod. 2 come fuori uso, ma alla stessa classe cui sono ascritti all'atto della ricognizione, fintantochè non interverrà il giudizio definitivo del commissariato. Questo fa visitare gli oggetti stessi quando abbiano raggiunto una certa quantità, a periodi annuali ed in casi eccezionali a periodi più brevi, da un ufficiale commissario controllore e poscia, colle norme date dall'art. 23 sopra ricordato, autorizza i relativi movimenti da eseguirsi tanto presso i corpi quanto nel carico dei dipendenti consegnatarî.

Per cura dei direttori di commissariato le visite saranno regolate in modo da ridurre al minimo possibile le spese di trasferta. (*Div. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 17ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 aprile.

MARZO 1° — R. Decreto n. 142 che apporta modificazioni al regolamento organico per le scuole militari, *pag.* 351.
» 15. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno adiacente alla grande cinta di terra della piazza di Genova, *pag.* 356.
» 22. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alla già polveriera Tesoriera nella piazza di Torino, *pag.* 357.
APRILE 20. — Istruzione sul servizio ciclistico presso i comandi, corpi e servizi del R. esercito, *pag.* 358.
» 21. — Variante da apportarsi all'*Atto* 130 del 1900 e modo di attuarla, *pag.* 358.
» 21. — Regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari, e programmi per l'insegnamento della scherma. *pag.* 359.
» 22. — Aggiunte al volume 6° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua), *pag.* 370.
» 22. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare, *pag.* 371.
» 23. — Variante all'*Atto* 328 del 1902, *pag.* 374.
» 23. — Norme per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi per istruzione, *pag.* 374.

Atto N. **121**. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto n. 142 che apporta modificazioni al regolamento organico per le scuole militari.** — 1° marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303 —;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata dalle leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247, e 21 luglio 1902, n. 303, ed il relativo regolamento approvato col R. Decreto 19 maggio 1898, n 172, e modificato coi RR. Decreti 25 maggio e 8 luglio 1899, n. 274 e 341, e 23 agosto 1900, n. 338;

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali — testo unico approvato con R. Decreto 30 novembre 1902, n. 521;

Visto il R. Decreto del 16 novembre 1902, che determina le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria;

Visti i RR. Decreti del 14 ottobre 1902, riguardanti gli ispettorati di artiglieria e genio, e le loro attribuzioni;

Visto il R. Decreto del 3 luglio 1898, di costituzione dell'ispettorato di sanità militare;

Visto il R. Decreto 13 agosto 1897, relativo al pareggiamento degli studi di collegi militari e degli istituti tecnici;

Visto il regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. Decreto 26 novembre 1899, e modificato con R. Decreto del 3 luglio 1902;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento organico per le scuole militari sono apportate le seguenti modificazioni:

INDICE

Prima della Parte I^a, *inserire il Capo*:

« Disposizioni generali. . . . . pag. 1 »

DISPOSIZIONI GENERALI

Nella prima pagina del regolamento, *alle parole* « Scuole militari », le quali servono di intestazione allo specchio di classificazione delle scuole stesse, che precede la parte I^a del regolamento, *sostituire le parole*: « Disposizioni generali. »

Nellostesso specchio, *alle parole* « Le scuole militari del regno si distinguono in: », *far precedere il* « n. 1. »

Dopo il comma E, *aggiungere i seguenti capoversi*:

« 2. L'organico del personale di governo, d'istruzione e di servizio, indicato per le varie scuole nei rispettivi capi del presente regolamento, può essere modificato, a seconda delle esigenze del servizio e dell'insegnamento, con le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito. »

« 3. Per le varie scuole militari, tranne i collegi militari, i programmi per lo svolgimento delle diverse materie scolastiche, i coefficienti di importanza delle materie stesse, le norme particolareggiate relative agli esami, e le altre norme occorrenti a complemento delle disposizioni del presente regolamento, sono stabilite dal Ministero con disposizioni speciali da inserirsi, se del caso, nei regolamenti di servizio interno delle singole scuole. Con disposizioni ministeriali, potrà anche essere variato il numero e la specie delle dette materie. »

PARTE I.

N. 5. Al comma 2°, *aggiungere*:

« Il limite massimo di età per l'ammissione, sia al 1° che al 2° corso, potrà dal Ministero essere esteso di non oltre sei mesi, ogni qualvolta si provveda scarso il numero dei concorrenti in ragione dei posti disponibili: »

N. 7. *Sostituirlo col seguente*:

« DOMANDE DI AMMISSIONE. — Le domande per essere ammessi al concorso, redatte su carta bollata da 50 centesimi, debbono essere indirizzate al comandante del collegio in cui i giovani intendono di essere ammessi, e presentate ai comandi di distretto, i quali dovranno accertarsi che i concorrenti non siano stati precedentemente espulsi, per cattiva condotta, da altri collegi o scuole governative o pareggiate. Il termine per la presentazione delle domande sarà indicato nell'avviso di concorso. »

N. 8. *Sostituirlo col seguente*:

« ESAMI DI AMMISSIONE. — Gli esami di concorso, sia scritti che orali, hanno luogo secondo le norme vigenti per gli istituti tecnici, presso le sedi dei collegi militari. »

PARTE II.

CAPO I e CAPO II, N. 4. Nella terza linea, *alle parole* « prima del mese di febbraio », *sostituire* « entro il primo trimestre di ciascun anno »

Nel comma 1° delle condizioni di ammissione, *alle parole* « superare le prove di esame di cui al n. 6. », *sostituire* « superare le prove di esame, che fossero richieste a norma del n. 6. »

N. 6, *Alle parole* « gli esami che devono subire i concorrenti, consistono nelle seguenti prove: » *sostituire*: « Il Ministero stabilisce annualmente, col manifesto di concorso, se e quali categorie di concorrenti debbano subire gli esami di concorso, che consisteranno normalmente nelle seguenti prove, a ciascuna delle quali potrà essere attribuito un coefficiente d'importanza: »

N. 9. Nella enunciazione delle materie di insegnamento dei vari corsi, *togliere la parola* « (facoltativa) », *dopo* « lingua tedesca »

CAPO I, N. 11 e 29, CAPO II, N. 11. *Dopo le parole* « in ogni materia » *aggiungere* « ed in qualità morali e militari. »

CAPO I, N. 12. *Aggiungere il seguente capoverso*:

« Non possono conseguire alcuna delle predette nomine gli allievi che non siano stati dichiarati idonei in qualità morali e militari. »

N. 21. Al 1° comma, *sostituire*:

« 1° sostenere apposito esame di concorso; »

Al 2° comma, *sostituire*:

« 2° essere in effettivo servizio, vincolati a ferma o rafferma previste, per i sottufficiali, dalla legge sul reclutamento o dal testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali; »

Dopo il 4° comma, *aggiungere*:

« I sottufficiali che hanno conseguito il grado di sergente nei riparti allievi ufficiali di complemento, debbono aver prestato, in più dei due anni, tanti mesi di servizio quanti ne hanno impiegati in meno, per conseguire il grado di sergente, in confronto a quelli che provengono dai corsi allievi sergenti, tenendo per base la durata normale di questi corsi. »

N. 23. *Togliere le ultime parole* « ed anche da quello di concorso di cui al seguente numero. »

Capo II, N. 1. *Aggiungere il capoverso seguente*:

« Le proposte o questioni d'ordine scientifico o tecnico, e quelle relative al personale militare insegnante, debbono, dal comandante dell'istituto, essere inoltrate al Ministero per mezzo del competente ispettore generale di artiglieria o del genio, o dell'ispettore generale più anziano, quando si tratti di questioni interessanti entrambe le armi. »

N. 11. *Dopo le parole* « scuola militare », *aggiungere* « purchè siano stati dichiarati idonei in qualità morali e militari. »

N. 13. *Aggiungere il seguente ultimo capoverso*:

« Non possono conseguire alcuna delle nomine o dei passaggi contemplati nel presente numero gli allievi dichiarati non idonei, per non aver ottenuto 10/20 in qualità morali e militari. »

PARTE III.

Capo I e Capo II, N. 6. *Aggiungere il seguente ultimo capoverso*:

« L'allievo che, per legittimi impedimenti, non abbia potuto fruire in tutto o in parte di qualcuna delle predette sessioni di esame, sarà ammesso a sostenere, completare o ripetere le prove in una sessione suppletiva, a norma del regolamento di servizio interno dell'istituto. »

N. 8. *Aggiungere i seguenti ultimi capoversi*:

« Il sottotenente allievo che venisse a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo capoverso del n. 6, prenderà posto, nel ruolo di anzianità, subito dopo i suoi compagni di pari anzianità assoluta, poi quali l'anzianità relativa sia già definitivamente stabilita al momento in cui egli riporta l'idoneità. »

« La stessa norma è applicabile agli allievi che, per qualsiasi ragione, dovessero interrompere il corso complementare e fossero, a norma delle disposizioni del regolamento di servizio interno, rinviati al corso successivo. »

CAPO II, N. 5. *Aggiungere, dopo la materia* « tattica ed esercitazioni tattiche », *la seguente*:

« — servizio di esplorazione nei riguardi tattici e strategici — »

CAPI II, III e IV, N. 1. *Aggiungere il seguente ultimo capoverso*:

« Le proposte o questioni d'ordine tecnico o scientifico, e quelle relative al personale militare insegnante, debbono, dal comandante dell'istituto, essere inoltrate al Ministero per mezzo:

per il Capo II « dell'ispettore di cavalleria. »

per il Capo III « del competente ispettore generale d'artiglieria o del genio, o dell'ispettore generale più anziano, quando trattisi di questioni interessanti entrambe le armi. »

per il Capo IV « dell'ispettore capo di sanità militare. »

CAPO IV, N. 6. *Sostituirlo col seguente*:

« MATERIE D'INSEGNAMENTO.- Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

Leggi e regolamenti militari — Servizio sanitario in tempo di pace ed in tempo di guerra — Medicina legale militare — Microbiologia ed epidemiologia — Traumatologia di guerra — Igiene militare e bromatologia — Contabilità militare — Lettura delle carte topografiche. »

CAPO V, N. 1. All'ultima parte, *dalle parole* « La scuola dipende ecc. », *sostituire*:

« La scuola dipende:

a) disciplinarmente dal comandante del corpo d'armata in quel che è previsto dal n. 5 del regolamento pel servizio territoriale:

b) tecnicamente, dall'ispettore generale di artiglieria, il quale affida ai competenti ispettori l'alta sorveglianza dei corsi di istruzione.»

N. 2. Ultimo capoverso, quarta riga, *togliere le parole* « da brigate di artiglieria »

N. 3. *Alle parole* « dall'ufficio di amministrazione delle brigate di artiglieria da costa », *sostituire* « dal 3° reggimento di artiglieria da fortezza (d'assedio)»

N. 4. *Alle parole* « del Ministero », *sostituire* « dell'ispettorato generale di artiglieria »

N. 6. *Alle parole* « dalle brigate », *sostituire* « dai reggimenti»

N. 9. *Alle parole* « all'ufficio d'amministrazione delle brigate

di artiglieria da costa. » *sostituire* « al 3° reggimento di artiglieria da fortezza. »; *ed alle parole* « alle brigate da costa. », *sostituire* « al reggimento stesso.»

PARTE IV.

N. 19. Nella sesta riga, *dopo le parole* « alle grandi manovre », *aggiungere* « o alle manovre di campagna. »

PARTE V.

N. 7. *Alle parole* « e contraggono una nuova ferma di 5 anni decorrente dal giorno del loro arrivo alla scuola. », *sostituire:* « e debbono sottoscrivere una dichiarazione con cui si obblighino a rimanere in servizio, indipendentemente dagli obblighi loro derivanti dalla ferma o rafferma cui fossero vincolati, per altri due anni almeno, dalla data in cui verranno licenziati dalla scuola per averne compiuto l'intero corso con buon successo. »

N. 14. *Alle parole* « al consiglio di amministrazione permanente del distretto militare di Roma. », *sostituire* « al corpo accasermato nei locali in cui essa si trova. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **122**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno adiacente alla grande cinta di terra della piazza di Genova.** — 15 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del succitato testo unico di leggi approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. Decreto 13 marzo 1867, n. MDCCCLXXXI, col quale vennero imposte le servitù militari attorno le opere di fortificazione della piazza di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È affrancato dall'onere delle servitù militari il tratto di terreno adiacente esternamente alla grande cinta di terra della piazza di Genova, compreso fra i bastioni S. Bartolomeo e Crociferi, secondo è indicato con tinta rosea nel piano unito al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **122**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alla già polveriera Tesoriera nella piazza di Torino.** — 22 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. Decreto 20 marzo 1892, n. 177 col quale vennero imposte le servitù militari attorno la polveriera della Tesoriera della piazza di Torino;

Considerato che detta polveriera ha cessato dall'uso cui era destinata;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le proprietà fondiarie adiacenti alla già polveriera della Tesoriera della piazza di Torino sono esonerate dal vincolo delle servitù militari impostevi col precitato R. Decreto 20 marzo 1892, n. 177.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **124**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio ciclistico presso i comandi, corpi e servizi del R. esercito.** — 20 aprile.

È stata adottata e pubblicata una nuova *Istruzione sul servizio ciclistico presso i comandi, corpi e servizi del R. esercito*, in sostituzione della *Istruzione sul servizio ciclistico militare* in data 23 giugno 1897, la quale si intende abolita.

Tutti i comandi, corpi, uffici, ecc. dovranno acquistare la nuova istruzione, nel numero di copie che crederanno necessario.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 25.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **125**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Varianti da apportarsi all'*Atto* 130 del 1900 e modo di attuarle.** — 21 aprile.

All'*Atto* sovra indicato dovranno essere apportate le seguenti varianti:

Pag. 427, linea 11ª, *dopo* « 42 × 22 » *aggiungere*: « La lunghezza totale d'ogni tirella è di mm. 2080 ».

Linea 17ª, *invece di*: « L. 3,00 » *pongasi*: « L. 4,00 ».

Linea 19ª, *invece di*: « L. 4,70 » *pongasi*: « L. 1,70 ».

Linea 20ª, *invece di*: « L. 7,70 » *pongasi*: « L. 5,70 ».

In seguito alle varianti di cui sopra, resta stabilito che le tirelle allestite prima della loro pubblicazione, saranno portate alla lunghezza di mm. 2080 coll'aggiungere alla catena altre 4 maglie oblunghe delle dimensioni interne di mm. 42 × 22.

La riduzione, il cui importo per ogni tirella (provvista di 4 maglie e mano d'opera) potrà ascendere a L. 0.50, sarà eseguita a carico delle masse.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **126.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — **Regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari, e programmi per l'insegnamento della scherma.** — 22 aprile.

Per l'istruzione della scherma nei corpi del R. esercito e nelle scuole militari, si osserveranno strettamente il Regolamento per le sale di scherma e i programmi qui sotto riportati.

Il presente *Atto* sostituisce completamente l'*Atto* 498 della *Raccolta* e ogni altra disposizione di carattere permanente riguardante l'insegnamento della scherma.

Regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari del regno.

1. L'insegnamento, per la parte tecnica, è esclusivamente affidato ai maestri civili e militari di scherma. Questi rispondono, pertanto, del regolare e proficuo svolgimento delle lezioni, e debbono scrupolosamente osservare il trattato adottato dal Ministero, avvertendo specialmente:

a) di impartire l'insegnamento con metodo progressivo;

b) di fare impugnare convenientemente dagli allievi il fioretto e la sciabola;

c) di curare la stabilità e correttezza della guardia, il modo di avanzare e retrocedere, e l'esattezza delle parate;

d) di fondare l'insegnamento, per entrambe le armi, sullo studio delle azioni semplici, vale a dire azioni di attacco di non oltre due movimenti.

L'allievo dovrà uniformarsi alle istruzioni e correzioni del maestro civile o militare.

2. La direzione tecnica dell'insegnamento, quando siano addetti ad una sala di scherma più maestri, spetterà al più elevato

in grado o al più anziano, tenuto conto dell'assimilazione di rango dei maestri civili cogli ufficiali.

3. I dubbi e le controversie, che insorgano nella sala di scherma intorno a particolari tecnici, saranno definiti dal maestro civile o militare, e, nel caso contemplato dal numero precedente, dal più anziano od elevato in grado di essi.

4. Nella sala di scherma dovrà mantenersi un contegno sempre corretto; gli allievi momentaneamente in riposo eviteranno di disturbare in alcun modo il corso delle lezioni e faranno attenzione all'insegnamento che viene frattanto impartito ai loro compagni.

5. Alla direzione disciplinare ed economica della sala di scherma sono preposti un ufficiale superiore ed un capitano, scelti fra i meglio adatti, per attitudine ed amore alla scherma, dal comandante del corpo o della scuola. Ad essi pertanto dovrà il maestro di scherma più anziano fare rapporto delle mancanze di attenzione, di contegno, di deferenza, o di disciplina, commesse dagli allievi. Gli ufficiali preposti alla direzione della sala di scherma invigileranno altresì che i maestri di scherma prestino opera assidua e diligente e che gli allievi ricevano lezione almeno una volta alla settimana, tanto di spada, quanto di sciabola.

6. Durante le istruzioni, gli estranei non potranno accedere alla sala di scherma, senza l'autorizzazione dell'ufficiale direttore.

7. È vietato di tirare senza la maschera, il guanto e la corazza di tela olona; ma durante le lezioni di sciabola non dovrà più farsi uso del guantone, e ciò per far meglio impugnare l'arma e rendere più guardingo il tiratore.

8. Le sale di scherma dovranno essere corredate soltanto di armi ed attrezzi da scherma di dimensioni regolamentari e in buono stato. Per la relativa dotazione e il modo di acquisto, si osserveranno le apposite disposizioni.

9. Al maestro militare non potranno essere affidati incarichi estranei al suo ufficio, per modo che egli non abbia ad esserne distolto e possa restare nella sala di scherma anche in ore diverse da quelle stabilite dall'orario, a disposizione di coloro che desiderassero di esercitarsi.

10. L'orario dell'istruzione dovrà essere stabilito in modo da rendere facile e gradevole agli allievi l'intervento alla sala di scherma, evitando che tale istruzione abbia ad eseguirsi dopo altre faticose.

11. Non potranno esercitarsi facoltativamente se non gli allievi che saranno a tal uopo designati, dal maestro, all'uffi-

ciale cui è affidata la direzione della sala di scherma. Tali esercitazioni facoltative saranno sempre presenziate dal maestro di scherma.

12 Avvenendo guasti o rotture di qualsiasi arnese di scherma, nelle ore di lezione o durante le esercitazioni facoltative, ne sarà, dall'insegnante, fatto rapporto scritto all'ufficiale incaricato della direzione della sala di scherma, per le opportune riparazioni o sostituzioni. Non sarà addebitato agli allievi il prezzo delle lame che si rompano durante le lezioni o negli assalti regolari.

13. Quando nei corpi od istituti vi sia qualche allievo che presenti spiccata attitudine ed amore alla scherma, il comandante del corpo ed istituto potrà disporre perchè egli sia dal maestro esercitato separatamente.

14. Alla fine di ogni trimestre, l'ufficiale superiore delegato dovrà presentare, al comandante del corpo o di istituto, una relazione sull'andamento e sul profitto dell'istruzione di scherma, che possa servire di scorta ai comandanti stessi per adottare, all'occorrenza, i provvedimenti atti ad eliminare qualche inconveniente.

15. In ciascun anno, il comandante del corpo o della scuola disporrà per un saggio di scherma, nel quale gli allievi dovranno dar prova del profitto ricavato dall'insegnamento loro impartito.

16. Le gare finali presso i corpi, quelle divisionali, quelle delle scuole di reclutamento degli ufficiali e delle scuole complementari, comprenderanno due prove: 1° quella di *classificazione*, nella quale gli allievi saranno sottoposti a prove di scuola o di assalto, tenendo conto, per ciascheduno, del numero delle lezioni prese, delle cause delle assenze, del punto di classificazione trimestrale; 2° quella di *gara uso duello*, alla quale saranno ammessi soltanto gli allievi di riconosciuta sufficiente capacità. Ai primi classificati e ai vincitori delle due gare (spada e sciabola) uso duello, potranno essere conferiti premi in base alle apposite disposizioni.

Copia dei ruolini relativi alle gare finali presso i corpi dovrà essere comunicata, per via gerarchica, ai comandi di divisione e di corpo di armata.

17. Gli ufficiali cui è affidata la direzione della sala di scherma, nelle ore in cui questa sarà aperta per le lezioni od esercitazioni, risponderanno della piena osservanza del presente regolamento.

Il comandante del corpo o della scuola stabilirà, per tali

lezioni ed esercitazioni, il maggior numero di ore compatibile con le altre esigenze di servizio.

18. In ogni sala di scherma dovranno trovarsi sempre affissi una copia del presente regolamento ed una copia dell'orario fissato dal comandante del corpo od istituto.

Programma per l'insegnamento della scherma nei diversi corpi e nelle scuole militari, secondo il trattato approvato dal Ministero.

COLLEGI MILITARI.

1° Anno.

Spada.

1. Spada e sua nomenclatura.	Lezioni collettive (sezioni di non più di 6 allievi).
2. Equilibrio della spada.	
3. Modo d'impugnare la spada.	
4. Posizione di pugno.	
5. Linea di offesa.	
6. Linea direttrice.	
7. Prima posizione.	
8. Saluto.	
9. Guardia.	
10. Riposo.	
11. Misura.	
12. Inviti.	
13. Botta dritta.	
14. Passo innanzi.	
15. Passo indietro.	
16 Legamenti di spada.	
17. Cavazione.	
18. Parate	
19. Risposte semplici al distacco.	
20. Parate di picco.	Istruzione impartita dall'insegnante a ciascun allievo.
21. Quarta bassa.	
22. Finta-dritta a piè fermo e camminando.	
23. Finta di cavazione a piè fermo e camminando.	
24. Risposte con finta dritta.	

2° Anno.

Spada.

1. Fili di spada a piè fermo e camminando.
2. Risposte di filo.
3. Finta dei fili di spada a piè fermo e camminando.
4. Risposta con finta di filo.
5. Fili sottomessi da eseguirsi soltanto a piè fermo.
6. Finta dei fili sottomessi da eseguirsi soltanto a misura, camminando.
7. Battute di spada a piè fermo e camminando.
8. Battute di spada e cavazione (eseguendo la cavazione senza fermarsi sulla finta, in modo che l'azione risulti di due movimenti tanto a piè fermo che camminando).
9. Sforzi di spada a piè fermo e camminando.
10. Sforzi di spada con cavazione a piè fermo e camminando (da eseguirsi nello stesso modo detto al n. 8).
11. Copertino a piè fermo e camminando.
12. Copertino e cavazione (da eseguirsi come è detto al n. 8).
13. Battuta atterrando a piè fermo e camminando.
14. Intrecciata
15. Battuta di quarta falsa.

Lezioni individuali.

Avvertenza. — Il maestro farà eseguire alcune delle suddette azioni, come esercizio ai migliori allievi, quando siano in grado di attuarle con sicurezza e criterio, sia come offesa, sia come difesa, alternando la finale.

3° Anno.

Spada.

Azioni in rapporto alle parate di contro.

1. Parate di contro.
2. Finta dritta circolata a piè fermo e camminando.
3. Controcavazione.
4. Finta dei fili di spada con cavazione circolata.
5. Finta dei fili sottomessi con cavazione.
6. Battute eseguite di contro.
7. Uscite in tempo (colpo d'arresto, cavazione in tempo, inquartata, imbroccata, passata sotto, appuntata).
8. Controtempo (tutte le azioni insegnate si devono fare eseguire in controtempo).
9. Finta in tempo.

Lezioni individuali.

4° Anno.

Sciabola.

1. Sciabola e sua nomenclatura.
2. Equilibrio della sciabola.
3. Modo di impugnare la sciabola.
4. Posizione di pugno.
5. Linea di offesa.
6. Linea direttrice.
7. Prima posizione.
8. Saluto.
9. Guardia.
10. Riposo.
11. Misura.
12. Passo innanzi.
13. Passo indietro.
14. Doppio passo indietro e salto indietro.

Lezioni collettive (sezioni di non più di 6 allievi)

15. Parate (di preferenza, far esercitare l'allievo nelle parate di prima, seconda e quinta, essendo quelle che difendono più bersagli e che consentono una risposta più efficace e difensiva allo stesso tempo, se diretta alla testa, alla figura interna o esterna o di punta).
16. Inviti.
17. Molinelli (diagonali e orizzontali)
18. Prime azioni di attacco.
19. Risposta semplice (dopo insegnata la risposta al fianco, indurre l'allievo a rispondere invece con la puntata).
20. Finta di punta e colpo di punta a piè fermo e camminando, da tutti gli inviti.
21. Finta alla testa, finta alla figura interna o esterna, colpi di punta a piè fermo e camminando.
22. Finta di punta, finta alla figura interna o esterna, colpi di punta e sciabolata alla testa, a piè fermo e camminando.
23. Finta di punta, finta alla figura esterna e sciabolata alla figura interna, a piè fermo e camminando.
24. Finta di punta, finta alla figura interna, finta al petto e sciabolata alla figura esterna, a piè fermo e camminando.
25. Tocchi di sciabola e puntata o sciabolata.

Lezioni collettive (sezioni di non più di 6 allievi).

Lezioni individuali.

ACCADEMIA MILITARE.

A) Per gli allievi provenienti dai collegi militari.

1° Anno.

Perfezionamento delle azioni di offesa, sia della scherma di spada, sia di quella di sciabola, eseguite di velocità ed in controtempo.

2° Anno.

1. Studio delle uscite in tempo della scherma di spada e sciabola.

Colpo d'arresto.
Cavazione in tempo.
Inquartata.
Imbroccata.
Passata sotto.
Appuntata. } Per la spada.

Colpo d'arresto.
Cavazione in tempo.
Inquartata alla figura interna.
Colpo al braccio in 1° e 2° tempo.
Controtempo.
Finta in tempo. } Per la sciabola.

2. Assalti uso duello.

3° Anno.

Perfezionamento delle parate e delle uscite in tempo, ed assalti uso duello, sia di spada, sia di sciabola.

B) **Per gli allievi non provenienti dai collegi militari.**

1° Anno.

Spada.

Come pel 1° anno dei collegi militari.

2° Anno.

Spada.

Programma identico a quello stabilito pel 2° anno dei collegi militari.

Sciabola.

Come pel 1° anno dei collegi militari.

3° Anno.

Spada.

Come pel 3° anno dei collegi militari.

Sciabola.

Studio delle uscite in tempo:
Colpo d'arresto.
Cavazione in tempo.
Inquartata alla figura interna.
Colpo al braccio in 1° e 2° tempo.
Controtempo.
Finta in tempo.
Assalti di spada e di sciabola uso duello.

Avvertenza. — È necessario assegnare gli allievi non provenienti dai collegi sempre alle stesse sezioni, affidate allo stesso insegnante.

SCUOLA MILITARE.

A) **Per gli allievi provenienti dai collegi militari.**

1° Anno.

Programma identico a quello stabilito per gli allievi del 1° anno dell'Accademia militare provenienti dai collegi militari.

2° Anno.

Programma identico a quello stabilito per gli allievi del 2° anno dell'Accademia militare provenienti dai collegi militari.

B) **Per gli allievi non provenienti dai collegi militari (compresi i sottufficiali allievi del corso speciale).**

1° Anno.

Come per il 1° anno dei collegi militari.

2° Anno.

Spada.

Come pel 2° anno dei collegi militari.

Sciabola.

Come pel 4° anno dei collegi militari.

Avvertenza. — È necessario assegnare gli allievi non provenienti dai collegi sempre alle stesse sezioni, affidate allo stesso insegnante.

SCUOLA CENTRALE DI TIRO DI FANTERIA, SCUOLA DI CAVALLERIA, SCUOLA D'APPLICAZIONE D'ARTIGLIERIA E GENIO, SCUOLA DI GUERRA

Nelle suddette scuole i maestri faranno esercitare gli ufficiali:

1. Nell'esecuzione di tutte le azioni semplici, sia di spada, sia di sciabola, effettuate di velocità ed in controtempo, e nello studio delle uscite in tempo.

2. Negli assalti, sia di spada, sia di sciabola, di uno o due colpi uso duello, da svolgersi colle norme che fanno seguito ai presenti programmi. In questi assalti il bersaglio valido sarà tutto il tronco, compresi il braccio, il viso e la mano. Il disarmo avrà il valore di un colpo. Però il maestro, nell'assegnare un punto di merito, dovrà tener presente il complesso delle qualità schermistiche di ciascun tiratore. Un ufficiale fungerà da direttore del combattimento.

Avvertenza. — Gli ufficiali licenziati dalla scuola militare, non provenienti dai collegi, non saranno ammessi all'esercitazione uso duello presso le scuole complementari, se prima in queste non avranno svolto il programma stabilito per il 3° anno della Accademia militare.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI SANITÀ MILITARE.

Per gli allievi di questa scuola verrà applicato il programma stabilito pel 1° e pel 2° anno dei collegi militari.

Però a quelli che, a giudizio del maestro, ne siano in grado, verrà consentita l'esercitazione uso duello secondo il programma delle scuole complementari.

CORPI DI TRUPPA.

Per gli *ufficiali*, si osserverà il programma stabilito per le scuole: di tiro di fanteria, di cavalleria, d'applicazione d'artiglieria e genio, e di guerra.

Pei *sottufficiali*, è applicabile il programma della scuola di applicazione di sanità militare.

Norme per le gare di spada e di sciabola uso duello.

1. Gli assalti avranno luogo sul terreno vero, salvo il caso d'impossibilità assoluta per causa di cattivo tempo.

2. I concorrenti hanno l'obbligo di sottostare alle presenti norme e alle decisioni del giurì, e di non desistere dal continuare a prender parte agli assalti sino a che non sieno esclusi in conseguenza di un colpo ricevuto.

3. Le coppie vengono sorteggiate, e gli assalti, ad un sol colpo o a due colpi, si succederanno per eliminazione (*poule*). È preferibile si svolgano ad un sol colpo, per maggiore verosimiglianza.

4. Il bersaglio valido sarà tutto il corpo.

5. Gli avversari, stando in piedi a braccio disteso, dovranno trovarsi con le punte delle loro spade o sciabole, a circa 40 centimetri di distanza. Messi in guardia, non potranno attaccare se non dopo il comando « *a voi* », dato dal direttore del combattimento.

6. Al comando « *alt* », dato dal direttore del combattimento, i due avversari dovranno immediatamente fermarsi e prendere la posizione di « *in piedi* », portando la propria arma in direzione del petto avversario.

7. In caso di incontro, il colpo varrà per entrambi i combattenti. Se fra i due colpi scambiati, a parere dei giudici, sarà corso un intervallo di tempo apprezzabile, sarà favorito chi colpì per il primo.

8. In caso di corpo a corpo, che non abbia più un carattere di combattimento alla spada, chi dirige dovrà interrompere l'azione.

9. Durante il combattimento è assolutamente proibito, come difesa, di valersi della mano o del braccio disarmato.

10. In seguito a disarmo, o a caduta involontaria dell'arma, non sarà ritenuto valido un colpo se, tra il disarmo o la caduta dell'arma e il colpo dato, si constati un intervallo di tempo sufficiente da permettere di non dare il colpo.

11. Ai tiratori è proibito di parlare o di gridare durante l'azione.

12. La durata di ciascun assalto non potrà oltrepassare i 15 minuti; trascorsi 5 minuti, saranno consentiti due minuti di riposo. Se, decorsi i 15 minuti, i combattenti saranno rimasti entrambi non toccati, verranno considerati come colpiti.

13. Il terreno dovrà essere scelto in modo da non creare in-

feriorità di sorta a uno dei combattenti, e il posto di ciascuno dovrà essere sorteggiato. A ciascun combattente saranno accordati 8 metri per poter retrocedere se costretto. Il terreno perduto non sarà reso, e chi oltrepasserà coi due piedi il limite stabilito, verrà considerato come colpito. Però a due metri dal limite, sarà dovere del direttore del combattimento di avvertirne il combattente.

14. Le armi avranno la sezione e le dimensioni in uso pel duello:

Sciabola: 20 mm. alla base e 10 mm. alla punta.

Spada: a due tagli.

15. Ciascun tiratore potrà usare armi proprie, purchè sieno di prescrizione.

16. La legatura dell'arma al polso è facoltativa.

17. Ad evitare inconvenienti spiacevoli, i combattenti faranno uso della maschera e della corazza di tela olona.

18. Il guanto di spada dovrà essere quello in uso pel fioretto, senza imbottitura e senza crespino. La maschera dovrà essere a rete fitta. La calzatura quella di passeggio.

Avvertenza. — Cinque giudici, uno dei quali funzionerà dal direttore del combattimento, decideranno delle validità dei colpi, a maggioranza di voti. Le decisioni del giuri saranno inappellabili.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **127**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte al volume 6° delle Istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua)**. — 22 aprile.

È stato pubblicato un fascicolo di aggiunte al volume 6° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua).

I comandi, corpi ed uffici si provvederanno di un numero di copie del fascicolo sopra detto eguale al numero di copie dell'istruzione a cui si riferisce che hanno in caricamento.

Le richieste saranno fatte con le norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 5.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **128**. — SCUOLE MILITARI. — **Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare.** — 22 aprile.

È adottata e pubblicata una nuova edizione, in data 22 aprile 1903, del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, in sostituzione di quella del 2 febbraio 1900, che rimane perciò abolita.

Ogni comando od ufficio dovrà provvedersi di almeno una copia del nuovo regolamento, il cui prezzo è stabilito in cent. 45.

Le relative richieste, da parte delle autorità, tanto per uso di ufficio, quanto per conto privato, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il regolamento è poi vendibile al pubblico presso l'editore del *Giornale militare* in Roma, e presso i principali librai delle provincie.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **129**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Variante all'*Atto* 328 del 1902.** — 23 aprile.

All'*Atto* 328 del 1902 (Somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale) è apportata la seguente modificazione:

Al § 5 *sostituire il seguente:*

« Le società che dispongono di 15 o più linee di tiro e che contano da 1000 a 1500 soci potranno richiedere 60 fucili: quelle che contano da 1500 a 3000 soci, ottanta fucili, quelle che contano da 3000 a 5000 soci, cento fucili, quelle che contano oltre i 5000 soci, centoventi fucili al massimo ».

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **130**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi per istruzione.** — 23 aprile.

Condizioni richieste per la concessione dei soccorsi.

1. Possono ottenere il soccorso la moglie legittima del militare richiamato alle armi ed i figli legittimi o legittimati del medesimo che nel giorno stabilito pel richiamo del loro padre non avevano ancora compiuto 12 anni di età, o che, pur avendo raggiunto tale età, comprovino con certificato medico,

vidimato dal sindaco, che sono inabili a qualunque proficuo lavoro.

Questi certificati sono compilati su carta semplice e sono esenti dalla tassa di bollo.

2. I soccorsi sono giornalieri e sono stabiliti come in appresso:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie	L. 0,50	L. 0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro . .	» 0,25	» 0,20

3. La concessione del soccorso è subordinata alla condizione che la moglie ed i figli per effetto del richiamo alle armi dei militari vengano a trovarsi in vero stato **di assoluto bisogno**, cioè che la famiglia, per effetto dell'allontanamento dal lavoro del suo capo, resti privata **di tutti o della maggior parte dei mezzi di sussistenza.**

4. Il soccorso verrà corrisposto dal giorno in cui il militare siasi presentato al rispettivo centro di presentazione e continuerà sino a tutto il giorno successivo a quello in cui il militare sarà ritornato al comune di sua residenza per termine della chiamata, salvo le seguenti eccezioni:

a) Nel caso di morte del militare richiamato avvenuta in servizio per causa indipendente dal servizio, il soccorso alla famiglia continuerà sino a tutto il novantesimo giorno da quello in cui il militare avrebbe dovuto far ritorno al comune di residenza.

b) Se al termine della chiamata il militare trovasi ricoverato all'ospedale, il soccorso alla famiglia sarà continuato fino all'ottavo giorno dalla uscita dall'ospedale, se il militare ne uscirà con dichiarazione di abilità al lavoro, e per novanta giorni dall'uscita dall'ospedale, se il militare uscirà e sarà rimandato a casa con dichiarazione di inabilità al lavoro.

c) Se il militare richiamato, durante il servizio, diventa inabile per infermità o ferite incontrate in servizio, e quindi acquista diritto alla pensione a norma di legge, il soccorso alla famiglia sarà continuato fino al giorno precedente a quello della decorrenza della pensione, ma ad ogni modo non potrà continuare oltre il novantesimo giorno da quello in cui fu riconosciuta la inabilità che produsse il diritto a pensione.

d) Ove il militare, durante il richiamo muoia per cause di servizio, e la vedova o gli orfani acquistino diritto a pensione a norma di legge, il sussidio sarà continuato per novanta giorni dalla data della morte del militare, ma cesserà colla data della liquidazione della pensione, se tale liquidazione avverrà entro i novanta giorni.

e) Il soccorso cessa quando il militare richiamato sia dichiarato disertore o condannato al carcere od a pene maggiori.

f) Se al termine della chiamata il militare si trovasse per punizione in una compagnia di disciplina, il soccorso alla famiglia cesserà quando per termine della chiamata il militare avrebbe potuto essere mandato a casa.

g) Se durante il richiamo il militare ottiene una breve licenza per qualsiasi motivo, il soccorso alla famiglia non sarà interrotto.

Se è mandato a casa in licenza straordinaria di convalescenza, il soccorso sarà continuato fino alla data del licenziamento della classe, a meno che sia inabile al lavoro, nel quale caso il soccorso sarà continuato per novanta giorni dalla data dell'uscita dall'ospedale, come è detto alla lettera *b*).

Se invece poi è mandato a casa in licenza straordinaria di giorni sessanta per ragioni di famiglia, il soccorso cessa dal giorno successivo a quello del ritorno a casa.

h) Se per una ragione qualsiasi un militare richiamato sia rinviato in congedo prima degli altri militari della sua classe, il soccorso alle famiglie cesserà dal giorno successivo a quello del ritorno a casa del militare.

5. Nei casi accennati al precedente n. 4, il comandante del corpo cui appartenga il militare richiamato, dovrà informarne subito il comandante del distretto nella cui giurisdizione risiede la famiglia del richiamato stesso, affinchè possa con sollecitudine esser disposto per la continuazione o la cessazione del pagamento del soccorso.

6. I comandanti dei corpi devono inoltre comunicare ai distretti di residenza della famiglia del richiamato, per loro norma, la data del congedamento di quei richiamati pei quali il congedamento medesimo, per altre cause oltre quelle enumerate nel precedente n. 4, avvenga in una data diversa da quella indicata nella rispettiva circolare di chiamata. Tale comunicazione deve essere fatta sollecitamente, onde i comandanti di distretto possano far cessare i soccorsi a tempo.

7. Il soccorso già accordato cesserà, quando, per effetto di

nuove informazioni, venisse in qualsiasi modo a risultare che la famiglia, alla quale fu concesso, non sia strettamente bisognosa.

Modalità per la concessione dei soccorsi.

8. I soccorsi sono concessi dai comandanti dei distretti militari, in base ai pareri emessi da una commissione istituita in ogni comune e composta del sindaco, del comandante locale dell'arma dei carabinieri reali e del presidente della locale congregazione di carità.

La commissione è presieduta dal sindaco e decide a maggioranza di voti.

9. Pubblicato il decreto ed il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione, i distretti, a mente del disposto dal paragrafo 725 della Istruzione complementare, compileranno per ogni comune e per ogni chiamata, elenchi nominativi, in duplice copia, conforme all'unito modello *A* (n. 21 del catalogo), dei militari che hanno obbligo di rispondere a ciascuna chiamata e li invieranno subito ai sindaci rispettivi comprendendovi anche i militari rinviati da chiamate precedenti.

10. I sindaci faranno subito apporre sugli elenchi le indicazioni relative allo stato civile dei richiamati di cui alle colonne 3, 4 e 5 e quindi senza frapporre indugio, convocheranno la commissione per la concessione dei soccorsi.

La commissione dovrà procedere con la massima cura all'accertamento dei cespiti da cui le famiglie dei richiamati traggono i mezzi di sussistenza, assumendo, ove occorra, informazioni con quei mezzi che reputerà migliori. Formulerà quindi il suo giudizio circa la necessità del soccorso apponendo un *si* od un *no* nella colonna 7 dell'elenco.

Per i militari le cui famiglie sieno ritenute bisognose di soccorso si apporrà anche nella colonna 6 degli elenchi la indicazione della mercede giornaliera percepita dal richiamato col proprio lavoro.

La commissione terrà quel numero di sedute che sieno necessarie per esaurire il suo compito ed, occorrendo, sospenderà le sedute, in attesa delle informazioni che avesse creduto necessario di assumere.

Nel caso di discrepanza di parere tra i membri della commissione, sarà inserita apposita nota nella colonna 8 dell'elenco, indicando quale dei membri della commissione stessa abbia dato parere negativo.

Le decisioni della commissione saranno riportate su ambedue le copie degli elenchi ed una di esse dovrà essere restituita al distretto almeno un mese prima del giorno stabilito per la prima chiamata di ciascun anno.

11. Ciascun distretto provvede alla concessione dei soccorsi ed a tutte le operazioni ad essa inerenti per i richiamati che si trovano nei comuni di propria giurisdizione, anche se appanenti ad altri Distretti.

Per i richiamati i quali si trovino con la propria famiglia in comune diverso dal proprio dovranno seguirsi le seguenti norme:

a) Il richiamato che ritenga di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso ne deve far domanda al sindaco del comune nel quale si trova, fornendo tutte quelle indicazioni che creda utili allo scopo, secondo le avvertenze che saranno apposte nei relativi manifesti di chiamata;

b) In base a tali indicazioni il sindaco assumerà le necessarie informazioni e sottoporrà all'esame della commissione anche la concessione dei soccorsi dei militari di cui si tratta, aggiungendoli nell'elenco inviato dal distretto od in altro elenco simile tracciato a mano. Occorrendo compilerà elenchi suppletivi da trasmettersi poi successivamente al distretto nella cui giurisdizione è situato il comune;

c) Per coloro i quali si trovino fuori del proprio comune con la propria famiglia, le commissioni si limiteranno ad indicare tale circostanza nella colonna annotazioni del mod. *A* ricevuto dai Distretti, aggiungendo ove consti, l indicazione del comune nel quale si trovino, e ciò per norma del distretto di leva.

Nei casi nei quali il richiamato si trovi in comune diverso da quello della famiglia, la concessione del soccorso è di competenza del Distretto sotto la cui giurisdizione si trova la famiglia.

12. I comandanti dei distretti, pur seguendo in massima i pareri, delle commissioni, debbono esaminare, in base alla entità delle mercedi indicate negli elenchi, se le commissioni si sieno attenute alle disposizioni del precedente numero 3 circa la concessione del soccorso, e se abbiano tenuto criterio uniforme nel formulare i loro pareri.

In caso di rilevanti discrepanze assumono le necessarie informazioni per essere in grado di compilare a suo tempo l'elenco delle famiglie alle quali viene concesso il soccorso, di cui al successivo numero 15.

13. I corpi, all'atto della presentazione, faranno subito interrogare i richiamati riconosciuti idonei, se abbiano moglie e figli legittimi, ed in caso affermativo se chiedano che durante il periodo della chiamata sia loro concesso il soccorso a carico dello Stato, avvertendoli della entità del soccorso, e che il soccorso spetta però soltanto alle mogli ed ai figli, il cui sostentamento indispensabile proveniva esclusivamente o per la massima parte, dal prodotto del lavoro del militare richiamato.

14. I corpi compileranno quindi elenchi nominativi in semplice copia, tracciandoli a mano, secondo l'unito mod. *B*, dei militari che abbiano chiesto il soccorso e li trasmetteranno subito ai distretti nella cui giurisdizione si trovino le famiglie dei richiamati.

Occorrendo invieranno elenchi suppletivi.

15. I distretti in base agli elenchi ricevuti dai sindaci e fatte quelle esclusioni che avranno ritenuto opportune, accertatisi mediante gli elenchi ricevuti dai corpi che i richiamati sieno effettivamente sotto le armi, compileranno subito per ogni comune e per ogni chiamata un elenco conforme al mod. A^{bis} dei militari alle cui famiglie deve essere dai sindaci pagato il soccorso e lo trasmetteranno ai sindaci rispettivi avvertendoli che qualora pagassero il soccorso a famiglie non indicate nel detto elenco, la relativa spesa non sarà rimborsata dal distretto.

Occorrendo invieranno elenchi suppletivi.

16. In base a tali elenchi i sindaci faranno consegnare subito alla moglie una carta di riconoscimento, staccata da apposito registro, secondo il mod. *C* qui annesso, che sarà loro inviato dal distretto militare, e la avvertiranno che per ricevere il soccorso si deve presentare munita della carta di riconoscimento nel prossimo lunedì, e così ogni lunedì successivo, nel locale che il sindaco stesso stabilirà.

In caso che la moglie fosse morta, o si fosse allontanata dalla casa coniugale, la carta di riconoscimento potrà essere consegnata alla persona cui sono affidati i figli del militare richiamato. In questo caso al primogenito dei figli deve essere corrisposto anche il soccorso che sarebbe stato corrisposto alla madre.

In pari tempo, i comandanti di distretto faranno conoscere ai militari interessati, per mezzo dei corpi dai quali ricevettero l'elenco, se il soccorso sia stato accordato alle loro famiglie, restituendo l'elenco mod. *B* dal quale dovranno essere cancellati i nomi di coloro alle cui famiglie non sia stato concesso il soccorso. I corpi avvertiranno gl'interessati che hanno

tempo a ricorrere al comando della divisione entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia.

17. Il sindaco avrà cura di avvertire le famiglie, alle quali fosse rifiutato il soccorso, che possono, volendo, ricorrere entro, i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia del richiamato, contro la decisione del comandante del distretto al comandante della divisione militare territoriale.

18. Il ricorso in carta semplice dovrà essere presentato al sindaco, che nello stesso giorno della presentazione dovrà trasmetterlo al distretto, il quale lo rimetterà subito al comandante della divisione, munendolo delle notizie necessarie.

I comandanti di divisione, assunte nel più breve tempo possibile le informazioni che riterranno opportune, decideranno inappellabilmente sul ricorso, e ne daranno sollecita comunicazione al sindaco, che dovrà dar subito comunicazione della decisione al ricorrente.

19. Nel caso che la decisione del comandante della divisione sia favorevole al ricorrente, gli si dovranno corrispondere tutti gli arretrati.

Pagamento dei soccorsi.

20. L'importo dei soccorsi pagati alle famiglie dei richiamati è a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Le spese di ufficio che potessero occorrere per effettuare il pagamento dei soccorsi saranno a carico dei comuni.

21. I comuni anticipano le somme per il pagamento dei soccorsi, e ne ricevono poi rimborso dal distretto militare nel cui territorio è situato il comune, nei modi stabiliti dalle presenti norme.

22. Ai piccoli comuni i quali dichiarassero che per difetto di fondi non possono pagare il soccorso, i distretti potranno, dietro richiesta, anticipare volta per volta le somme loro necessarie per una quindicina.

23. Per eseguire il pagamento e per la conseguente liquidazione delle spese sono stabiliti appositi registri, secondo il modello *C* annesso alle presenti norme, che saranno distribuiti ai sindaci dai distretti a seconda del bisogno.

In massima non si deve porre mano ad un registro senza che sia esaurito il registro precedente.

Ogni carta di riconoscimento è suddivisa in *otto* scontrini numerati che servono di ricevuta ad ogni singolo pagamento.

Se una carta di riconoscimento sia esaurita, se ne deve dare un'altra con espresso riferimento alla precedente.

Qualora alcuno dei fogli del registro mod. *C* si renda inservibile per errore di scrittura o per altra causa, non si dovrà strappare, ma lasciandolo attaccato alla matrice, si dovrà annullare, scrivendovi sopra in modo visibile la parola «annullato».

All'atto del pagamento l'incaricato staccherà lo scontrino apposito e lo attaccherà nella corrispondente casella della parte fissa del registro.

Le ricevute sono esenti da ogni e qualsiasi tassa di bollo.

All'atto di eseguire l'ultimo pagamento, l'incaricato ritirerà tutte le carte di riconoscimento, e le unirà al registro corrispondente.

24. I distretti richiederanno al reclusorio di Gaeta i registri necessari, secondo le norme consuete per la richiesta degli stampati e dopo di averli numerati progressivamente li intesteranno ai vari comuni e li distribuiranno ai sindaci, a seconda del bisogno, ritirandone ricevuta, nella quale dev'essere indicato il numero dei registri avuti, nonchè i numeri che contrassegnano i registri stessi.

I distretti dovranno tenere nota dei registri consegnati ai sindaci, indicando il numero progressivo dei registri, la data di consegna, e la data della ricevuta fattane dai rispettivi sindaci.

L'importo degli stampati deve essere pagato al reclusorio dai distretti che ne chiederanno poi rimborso col mod. 400 di cui al n. 30.

I distretti non devono portare in conto spese di stampati oltre quelli prescritti in questo *Atto*.

25. Il pagamento dei soccorsi sarà fatto sempre in contanti al lunedì di ogni settimana.

Il primo lunedì sarà pagato il soccorso per i giorni già decorsi compresa la domenica. Nei lunedì successivi sarà pagato per la settimana precedente o sino a tutto il giorno successivo a quello in cui il richiamato si sia restituito al comune.

26. I soccorsi sono personali e perciò in nessun caso e per nessun titolo potranno essere corrisposti a società di assicurazione od associazioni in genere.

Non potranno essere ceduti nè sequestrati.

In nessun caso e per nessun titolo potranno i sindaci reclamare la restituzione del soccorso già pagato.

Rendiconto e rimborso delle spese.

27. Entro 20 giorni dal termine della ultima chiamata che avrà luogo nel corso dell'anno i sindaci invieranno al distretto militare il rendiconto della spesa, portandosi a credito le somme sborsate ed a debito, ove ne sia il caso, le anticipazioni ricevute a senso del n. 22.

Il rendiconto dovrà essere compilato secondo il modello *E* annesso al presente *Atto*, e tracciato a mano, e ad esso saranno uniti i registri e tutti gli altri documenti che servano a giustificazione della spesa.

Il rendiconto, per i casi di cui al precedente n. 4, dovrà essere inviato al distretto non appena sia cessato il pagamento del soccorso.

28. I distretti, fatti i dovuti riscontri, si assicureranno che i pagamenti siano stati debitamente eseguiti, ed entro dieci giorni da quello in cui ricevettero il rendiconto, provvederanno al rimborso della spesa al comune interessato, ritirandone relativa quietanza, ed apponendo in calce al rendiconto dei sindaci apposita dichiarazione firmata dal comandante del distretto dalla quale risulti che furono eseguiti i riscontri sulle matrici.

Le spese di posta per inviare ai sindaci il rimborso delle somme da essi anticipate sono conteggiate dai distretti nei rendiconti mod. 400, di cui al n. 30, a carico del bilancio della guerra.

Il rimborso ai sindaci, come pure le anticipazioni di cui al n. 22 si faranno possibilmente con vaglia del tesoro, o con vaglia cambiari o fedi di credito, secondo che vi sia sopra luogo sede della Banca d'Italia, o dei banchi di Napoli e di Sicilia. Altrimenti con vaglia postali la cui spesa sarà conteggiata dai distretti nel rendiconto mod. 400 di cui al n. 30, al quale saranno unite le relative ricevute per comprovare la spesa postale.

Le ricevute dei sindaci sono esenti dalla tassa di bollo.

Alle osservazioni che i distretti trovassero da fare sui rendiconti, i sindaci devono rispondere con sollecitudine per non ritardare i rimborsi e la sistemazione dei conti.

Nascendo contestazioni che non possano risolversi fra distretto e comune, se ne riferirà al Ministero della guerra (Direzione generale revisione dei conti - Divisione Ragioneria, 2ª Sezione).

29. I registri inviati dai sindaci ai distretti a giustificazione della spesa rimarranno presso i distretti.

In occasione di altre chiamate alle armi, per le quali sia stabilita la concessione dei soccorsi, i registri non esauriti saranno rinviati ai sindaci rispettivi, e sul frontespizio dei medesimi dovrà essere apposta una dichiarazione firmata dal comandante del distretto, nei seguenti termini:

« Il presente registro, per la chiamata dei militari della « classe . . . . . incomincia a valere dal foglio n. . . . . »

30. Eseguiti i rimborsi ai comuni, i distretti di 2ª classe compileranno apposito rendiconto, servendosi del modello 400 del catalogo, unendovi i rendiconti e le quietanze dei sindaci, e lo invieranno al rispettivo distretto di 1ª classe. In questo rendiconto saranno comprese anche le spese occorse per l'invio dei rimborsi ai sindaci e le spese degli stampati dai distretti chiesti e pagati al reclusorio militare.

I distretti di 1ª classe (1), esaminati i rendiconti dei distretti di 2ª classe, li riepilogheranno compreso il proprio rendiconto, ed invieranno il rendiconto riepilogativo, insieme con i rendiconti e le quietanze dei sindaci, al Ministero della guerra (Direzione generale revisione dei conti) — Divisione Ragioneria, 2ª sezione).

31. Per i soccorsi pagati oltre il termine della chiamata nei casi speciali indicati nel precedente n. 4, saranno compilati rendiconti suppletivi.

32. Dopo eseguiti i rimborsi, tutti i distretti sia di 1ª che di 2ª classe invieranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa — Divisione 1ª leve, 1ª sezione), una relazione particolareggiata delle operazioni eseguite, degli inconvenienti occorsi, unendo uno specchio statistico secondo l'unito modello *D* che sarà tracciato a mano.

33. Il presente *Atto* sostituisce l'*Atto* n. 94 del 1900 e tutte le altre precedenti disposizioni relative alla concessione dei soccorsi alle famiglie dei richiamati alle armi per istruzione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

---

(1) Cioè quelli dei capoluoghi di divisione militare.

MODELLO **A**.
(Annesso all' *Atto* 130 del 1903)

N. 21 del Catalogo
(R. 1903).

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

ELENCO *dei militari in congedo del suddetto Comune appartenenti alla classe 18.... i quali hanno obbligo di rispondere alla chiamata alle armi indetta pel giorno . . . . . per la durata di giorni . . . . .*

N. d'ordine	Cognome e nome	Se ammogliato legittimamente	Numero dei figli	Arte o professione esercitata dal militare	Mercede giornaliera percepita dal richiamato col proprio lavoro	Se la famiglia sia reputata bisognosa del soccorso	Annotazioni
1	2	3	4	5	6	7	8

. . . *li* . . . *190*...

Bollo del Distretto

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Bollo

. . . *li* . . . *190*...

del Comune

LA COMMISSIONE COMUNALE

Avvertenze. — Le colonne 1 e 2 saranno riempite a cura del distretto.
Le colonne 3, 4 e 5 saranno riempite a cura del Sindaco. L'arte o professione sarà indicata soltanto per coloro che risultino ammogliati, desumendola dall'atto di matrimonio.
Le colonne 6 e 7 saranno riempite a cura della commissione comunale per la concessione dei soccorsi.
Nelle colonne 3 e 7 bastera apporre un *si* o un *no*.

MODELLO **A**.*bis*
(Annesso all'*Atto* 130 del 1903)

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

IL SINDACO *del predetto Comune è incitato a far pagare il soccorso alle famiglie dei richiamati qui sotto indicati a datare dal giorno . . . . . sino a tutto il giorno . . . . . .*

N. d'ordine	Classe	COGNOME E NOME	Persone alle quali deve pagarsi il soccorso		*Annotazioni*
			moglie	figli	

. . . *li* . . . *190*...

Bollo del Distretto

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Avvertenze. — 1. Saranno rimborsati soltanto i soccorsi pagati alle famiglie comprese nel presente elenco od a quelle per le quali sia data in seguito una speciale autorizzazione.

— 2. Nel caso che per alcune delle famiglie dei richiamati comprese nel presente elenco il soccorso dovesse cessare prima o dopo il termine sopra indicato, il distretto farà speciali comunicazioni di volta in volta.

MODELLO **B**.

. . . . . (1)

ELENCO *dei richiamati che hanno chiesto il soccorso a favore della moglie e dei figli.*

N. d'ordine	Classe	COGNOME e NOME	Comune di residenza della famiglia	Indirizzo preciso della moglie e dei figli	Data della presentazione al rispettivo centro di presentazione	Annotazioni

. . . . . li 190

Si trasmette al sig. Comandante del Distretto Mil. di . . . . . .

IL COMANDANTE DEL CORPO

(1) Indicare il corpo.

MODELLO C

Distretto militare di . . . . . *N. . . . del registro*

COMUNE DI . . . . . .

REGISTRO

dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi

N . . . d'ordine

(1) . . . . . .

della classe 18 . . richiamato alle armi col R. Decreto . . . 190 . Moglie (2) . . . con n. . . figli soccorso complessivo concesso per il primo lunedì . . . L. . . . Per ogni lunedì successivo . . . . L. . . .

8 lunedì	
7 lunedì	
6 lunedì	
5 lunedì	
4 lunedì	
3 lunedì	
2 lunedì	
1 lunedì	

N.B. Il buono pagato e firmato sarà unito alla matrice nella casella corrispondente.
(1) Cognome e nome del richiam.
(2) Cognome e nome della moglie.

Importo	
Lire	Cent.

SOCCORSI ALLE FAMIGLIE DEI RICHIAMATI

N. . . . d'ordine

Comune di . . . . . .

Il Sindaco del suddetto comune attesta che la famiglia del militare . . . . . è composta della moglie (2) . . . . . e di n. . . figli ed ha diritto pel primo lunedì al soccorso complessivo di L. . . . e per ogni lunedì successivo di L. . . . .

Il Sindaco

8 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
7 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
6 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
5 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
4 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
3 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
2 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
1 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*

MODELLO **D**.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

SPECCHIO *statistico relativo ai soccorsi dovuti e pagati alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi per istruzione nell'anno 19*

CLASSI	Numero dei richiamati a Ruolo	Numero dei richiamati presentatisi	Numero dei richiamati le cui famiglie furono dichiarate bisognose nell'elenco ricevuto dai sindaci	Numero delle mogli o dei figli dei richiamati stati designati bisognosi di soccorso		Numero dei richiamati a cui fu concesso il soccorso	Numero delle mogli e dei figli a cui fu pagato il soccorso		Importo del soccorso pagato	*Annotazioni*
				mogli	figli		mogli	figli		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Totali . . .										

. . . . . li . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

MODELLO **E**.

COMUNE DI . . . . . .

RENDICONTO *dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi nell'anno* . . . . .

Numero d'ordine	Classe	CASATO E NOME del richiamato	CASATO E NOME della moglie o della persona alla quale fu rilasciata la carta di riconoscimento	Numero dei figli	DATA		Numero delle giornate di soccorso pagate alla moglie a L. . .	Importo	Numero delle giornate di soccorso pagate ai figli a L. . . .	Importo	Importo totale di cui si chiede rimborso
					di presentazione alle armi	dell'invio in congedo					

Il sottoscritto dichiara che eseguiti i riscontri sulle matrici del modello C risulta di doversi rimborsare al Comune la somma di L. . . . . .

Data . . . . . .

A . . . . . *addì* . . . . . *19* . . .

(Bollo)

IL SINDACO

(Bollo)

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ATTO 130

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 18ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 maggio.

APRILE 5. — R. Decreto n. 145 che stabilisce norme per l'esecuzione del 2° comma dell'art. 3 della legge 3 luglio 1902, n. 247 che autorizzava la promozione a capitano, in più dell'organico, di 400 tenenti di fanteria, *pag.* 389.

» 30. — Modificazioni alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza, *pag.* 394.

» 30. Modificazione all'istruzione per le matricole del R. esercito, *pag.* 428.

——— Decisioni di massima, *pag.* 428.

Atto N. **131.** — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 145 che stabilisce norme per l'esecuzione del 2° comma dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1902, n 247, che autorizzava la promozione a capitano, in più dell'organico, di 400 tenenti di fanteria.** — 5 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito, modificata dalla legge 6 marzo 1898, n. 50;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172;

Vista la legge 3 luglio 1902, n. 247, che autorizza la promozione a capitano, in più dell'organico, di 400 tenenti di fanteria;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Atto 97, pag. 253. — Al conto del cappotto da marescialli del genio *sostituire* il galloncino d'oro e seta nera a quello d'argento, modificando il prezzo e importo relativi. Ai prezzi di costo e di conteggio del cappotto, *sostituire rispettivamente*: L. 32,708 e L. 32,80.

Atto 98, pag. 277. — Al prezzo dei cappotti da marescialli del genio, *a* L. 31,90, *sostituire*: L. 32,80.

7 MAG. 03

Art. 1.

Per l'esecuzione del 2° comma dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1902, n. 247, verrà istituito un ruolo speciale dei tenenti anziani di fanteria, nel quale saranno compresi i primi 2000 tenenti dell'arma stessa esistenti alla data della promulgazione della legge medesima.

Su tale ruolo verranno eseguite tutte le variazioni relative all'avanzamento ed alla posizione degli ufficiali, come se le promozioni dipendenti dall'art. 1 della citata legge non avessero avuto luogo, e su di esso verrà quindi determinata la sede di anzianità spettante, nelle promozioni a scelta, ai tenenti indicati nell'art. 3 della legge stessa.

Il ruolo speciale sarà tenuto in vigore fino a quando si conoscano i risultati degli esami di idoneità all'avanzamento a scelta nell'anno 1903, ed in seguito fino a quando vi restino inscritti ufficiali che si trovino alla scuola di guerra, essendovi stati ammessi al più tardi nel 1903 predetto.

Art. 2.

Per l'applicazione del § 88 del regolamento sull'avanzamento, il ruolo speciale servirà ad indicare il grado nel quale ciascun ufficiale deve essere considerato e la sua posizione rispetto all'avanzamento; per gli impieghi e per le posizioni indicate al comma *a*) dello stesso § 88 serviranno invece le indicazioni effettive del ruolo ordinario.

In nessun caso però l'ufficiale, a favore del quale si fanno i computi, potrà prendere posto nel ruolo dei capitani prima di altro ufficiale già promosso a scelta per effetto dell'art. 36 della legge e che era più anziano di lui nel grado di tenente.

Art. 3.

I tenenti che stanno frequentando la scuola di guerra, o che vi saranno ammessi negli anni 1902 e 1903, ed i tenenti che siano stati o siano per essere ammessi agli esami di idoneità all'avanzamento a scelta negli anni 1902 e 1903, verranno promossi con riserva di anzianità, allorquando venissero a conseguire, prima che si conoscano i risultati finali della scuola o degli esami, la promozione per anzianità, mentre rimangono tuttora inscritti come tenenti nel ruolo speciale. Ad essi verrà poi fissata la nuova sede ed, occorrendo, anche la data di anzianità, dopo conosciuto l'esito della scuola o degli esami.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
OTTOLENGHI.

N. **132**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Modificazioni alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza.** — 30 aprile.

La tabella *C*, annessa all'*Atto* 163 del 1897, riguardante la circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza, è sostituita da quella che fa seguito al presente *Atto*. Rimane in conseguenza abrogato l'*Atto* 232 del 1901.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

TABELLA **C**

CIRCOSCRIZIONE

pel tempo di pace della R. guardia di finanza.

AVVERTENZE

I Circoli sono disposti in ordine alfabetico, e così le singole Tenenze in ciascun circolo e le brigate nella rispettiva Tenenza.

La specialità delle Brigate è indicata: con la lettera S per quelle stanziali, con la lettera P per quelle costiere, di porto, lago o laguna, con la lettera M per quelle di mare, con le lettere Vi per quelle volanti interne, con le lettere Vl per quelle volanti di linea. Le brigate miste sono contraddistinte con le lettere corrispondenti alle due specialità che le compongono. L'asterisco indica che nella forza è compreso un maresciallo.

Le brigate in corrispondenza delle quali non è segnata la Tenenza, dipendono direttamente dal Comando del Circolo.

CIRCOLO		TENENZA	BRIGATA	
N. d'ordine	Sede	Sede	Sede	Specialità
1	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Vi*
			Asti	Vi
			Pavia	Vi*
			Vigevano	Vi
12	Ancona	Ancona I	Ancona	P*
			Arco Traiano	S*
			Carmine	S*
			Rione Archi	S*
		Ancona II	Ancona	Vi*
			Falconara	S
			Numana	S
			Pietra la Croce	S
			Torrette	S
			Trave	S
			Tremiti	P
		Macerata	Macerata	Vi
			Penna S. Giovanni	Vi
			Porto Civitanova	S
			Porto Potenza	S
			Porto Recanati	S
			Porto Recanati	Vi
		Senigallia	Cerano	S
			Chiaravalle	Vi*
			Fornaci	S
			Iesi	Vi
			Marzocco	S
			Senigallia	S*
3	Aosta	Aosta	Aosta	Vi
			Bionaz	Vi
			Etroubles	Vi
			Saint Rhemy	Vi*
			Valpelline	Vi

	Segue Aosta	Liverogne	Liverogne	VI*
			Courmayeur	VI
			La Thuile	VI
		Verrès	Ivrea	VI
			San Giacomo di Ayos	VI
			Valtournanche	VI
			Verrès	VI
4	Ascoli Piceno	Giulianova	Castellammare	S
			Giulianova	VI
			Martin Sicuro	S
			Mutignano	S
			Rosburgo	S
			Salina Maggiore	S
			S. Egidio	S
			S. Martino	S
			Silvi	VI
		Grottammare	Ascoli Piceno	VI
			Cupra Marittima	S
			Fermo	VI
			Grottammare	VI*
			Pedaso	S
			Porto S Elpidio	S
			Porto S Giorgio	S
			S. Benedetto del Tronto	S
5	Bari	Bari I	Bari	P*
			Bari	S*
			Magazzini Generali	S
			S. Cataldo	S
			S. Spirito	S
		Bari II	Altamura	VI
			Bari	VI
			Calarenola	S
			Mola	S
			S. Giorgio	S
			Torre Canosa	S
			Torre Pelosa	S
		Barletta	Barletta	S.P*
			Barletta	VI
			Lamapaterna	S
			Trani	S P*

	Segue Bari	Molfetta	Bisceglie	S.P*
			Calderina	S
			Gavitone	S
			Giovinazzo	S
			Molfetta	S*
			Molfetta	P
			Molfetta	Vi
		Monopoli	Cintola	S
			Egnazia	S
			Fasano	Vi
			Forcatella	S
			Incina	S
			Monopoli	P.S*
			Monopoli	Vi
			Orta	S
			S. Vito	S
			Torre Canne	S
6	Bassano	Asiago	Asiago	Vi*
			Albaredo	Vi
			Gallio	Vi*
			Ghertile	Vi
			Termine	Vi
		Bassano	Bassano	Vi
			Fontanelle	Vi
			Pove	Vi
			Larzon	Vi·P
		Carpanè	Campolongo	Vi
			Carpanè	Vi
			Cismon	Vi
			Forza	Vi
		Enego	Enego	Vi
			Frizzon	Vi
			Marcesina	Vi*
			Primolano	Vi*
7	Benevento	Benevento	Avellino	Vi
			Benevento	Vi*
			Cervinara	Vi
			Montesarchio	Vi
			Paduli	Vi
			Pietralcina	Vi

	Segue Benevento	Cerreto Sannita	Casalduni	VI
			Cerreto	Vi
			Fragneto Monforte	Vi
		San Giorgio la Montagna	Apice	Vi
			Pastene	Vi
			Pietra di Fuse	Vi
			S. Giorgio la Montagna	Vi
8	Bologna	Modena	Bologna	Vi*
			Modena	Vi*
			Reggio Emilia	Vi
9	Brescia	Breno	Angolo	VI
			Breno	VI*
			Cedegolo	VI
		Brescia	Brescia	Vi*
			Collio	Vi
			Iseo	Vi
			Rovato	Vi
		Edolo	Corteno	VI
			Edolo	VI
			Ponte di legno	Vi*
10	Brindisi	Brindisi	Brindisi	S*
			Brindisi	Vi
			Brindisi	P*
			Brindisi	M
			Torre Cavallo	S
			Torre Mattarella	S
			Torre Penne	S
			Torre Teste	S
		Lecce	Casalabate	S
			Lecce	Vi
			S. Andrea	S
			S. Cataldo	S
			S. Cesario	Vi
			Specchia Ruggero	S
			Torre Chianca	S
			Trepuzzi	Vi

	Segue Brindisi	Minervino	Badisco	S
			Corigliano	Vi
			Minervino	Vi
			Otranto	S.P
			Palascia	S
			S. Cesaria	S
			S. Stefano	S
			Vaste	Vi
		Ostuni	Ostuni	Vi
			S. Leonardo	S
			S. Sabina	S
			Torre Guaceto	S.P
			Villanova	S
		Tricase	Castro	S
			Corsano	Vi
			Leuca	S
			Presicce	Vl
			Tricase	Vi
			Tricase Marina	S
11	Cagliari	Cagliari	Cagliari	S*
			Cagliari	P*
			Cagliari	M
			Cagliari	Vi
			Maddalena	S
			Margineross o	Vl
			Porto Budello (Teulada)	P
			Pula	Vl
		Carloforte	Bugerru	Vl
			Calasette	S
			Carloforte	S.P
			Carloforte	M
			Iglesias	Vi
			Porto Botte	M
			Porto Scuso	Vl
			S. Antioco	S
		Lanusei	Arbatax	Vl
			Lanusei	Vi
			Porto Corallo	Vl
			S. Maria Novarese	Vl
		Oristano	Bosa	Vl
			Marceddi	Vl
			Oristano	Vi*
			S. Caterina di Pettinuri	Vl
			Torre Grande	Vl

12	Campobasso	Termoli	Campobasso	Vi
			Campomarino	S
			Isernia	Vi
			Montenero di Bisaccia	S
			Termoli	S.Vi
			Torre Fantina	S
13	Caserta	Caserta	Aversa	Vi
			Caserta	Vi
			Mondragone	S
			Sessa Aurunca	Vi
		Gaeta	Caposele	P
			Elena	S
			Elena	M
			Formia	S
			Formia	V.
			Gaeta	S.P
			Garigliano	S
			Scauri	S
			Sperlonga	S
		Marigliano	Marigliano	Vi
			Palma Campania	Vi
			S. Maria a Vico	Vi
		Pontecorvo	Aquino	Vi
			Pico	Vi
			Pontecorvo	Vi
			Roccasecca	Vi
			S. Giovanni Incarico	Vi
14	Catania	Catania I	Acicastello	P
			Acicastello	Vi
			Acitrezza	S
			Capomolini	P
			Catania	S*
			Catania	P
			Ognina	P
			S. Giovanni dei Goti	P
		Catania II	Caltagirone	Vi
			Catania	Vi*
			Punta Plaia	S
			Simeto	M
			Simeto	S
			Vaccarizzo	S

	Segue Catania	Riposto	Acireale	Vi
			Cottone	S
			Fondachello	S
			Giarre	Vi
			Praiola	S
			Riposto	S P
			S. Maria la Scala	P
			S. Tecla	S
			Stazzo	P
15	Catanzaro	Caccuri	Altilia	Vl
			Caccuri	Vl*
			Canne	Vl
			Mandravecchia	Vl*
			Ogliastro	Vl
		Catanzaro	Badolato	S
			Capanello	S
			Castello	S
			Catanzaro	Vi
			Catanzaro Marina	S
			Roccabernardo	S
			Soverato	S
		Cotrone	Capo Colonna	S
			Capo Rizzuto	S
			Cotrone	S P
			Cotrone	Vi
			Policastro	Vl
			Torre Melissa	S
			Torre Nuova	S
16	Chiavari	Nervi	Bagnara	S
			Boccadasse	S
			Bogliasco	S
			Copolungo	S
			Nervi	S
			Nervi	Vi
			Quinto al Mare	S
			Recco	S
			S. Giuliano	S
			S. Nazzaro	S
			Sori	S
			Sturla	S

	Segue Chiavari	S. Margherita Ligure	Camogli	S
			Paraggi	S
			Porto Fino	S
			Rapallo	S*
			Ruta	Vi
			S. Frutluoso	P
			S. Margherita	S
			S. Michele	S
			S. Nicolò	S
		Sestri Levante	Cavi	S
			Chiavari	S*
			Chiavari	Vi
			Lavagna	S
			Moneglia	S
			Riva	S
			Sestri Levante	P
			Sestri Levante	S
			Trigoso	Vi
			Vallegrande	S
			Zoagli	S
17	Chieti	—	Chieti	Vi
		Aquila	Aquila	Vi
			Solmona	Vi
		Ortona	Fossacesia	S
			Francavilla	S
			Lanciano	Vi
			Ortona	S
			Pescara	S
			S. Vito	S
		Vasto	Casalbordino	S
			Torino di Sangro	S
			Torre Penne	S
			Vasto	S*
18	Cividale	Cividale	Canebola	Vi
			Cepletischis	Vi
			Cividale	Vi
			Clinatz (Presserie)	Vi
			Montefosca	Vi
			Pulfero	Vi
			Ronchis	Vi
			Trusgue	Vi

	Segue Cividale	Castel d'Albana	Castel d'Albana	VI*
			Craoretto	VI*
			Podresca	VI*
			Prepotischis	VI
			Spessa	VI
		Tarcento	Forame	VI
			Gemona	VI
			Montesperto	VI
			Montemaggiore	VI
			Platischis	VI
			Prossenico	VI
			Tarcento	VI
19	Comacchio	Comacchio	Bellocchio	S
			Comacchio	VI
			Ferrara	VI
			Magnavacca	S*
			Saline	S*
		Goro	Canalbianco	S
			Gorino	P
			Goro	VI
			Pomorto	P
			Volano	S
20	Como	Cernobbio	Cernobbio	VI
			Maslianico	VI*
			Piazza S. Quarto	VI
			Rovenna	VI*
			S. Ambrogio	VI*
		Como	Borgo Vico	VI
			Camerlata	VI
			Como	VI*
			Lecco	VI
			S. Maria Vergosa	VI
			Torno	VI
		Colombirolo	Cavallasca	VI*
			Colombirolo	VI*
			Geronico	VI
			Paré	VI*
		Ponte Chiasso	Brugeda	VI*
			Chiasso	VI*
			Ponte Chiasso	VI
			Sagnino	VI*

	Segue Como	Torriggia	Brienno	VI*
			Moltrasio	VI*
			Nesso	VI
			Torriggia	VI
			Urio	VI
21	Cosenza	Cosenza	Castrovillari	VI
			Cosenza	VI
			Lungro	S
		Paola	Amantea	VI
			Belvedere	S
			Cetraro	S
			Fuscaldo	S
			Longobardi	S
			Paola	VI
			S. Lucido	S
		Rossano	Calapezzati	VI
			Cariati	VI
			Monte Giordano	VI
			Rossano	VI
			S. Angelo	S
			Schiavonea	S
			Torre Cerchiara	S
			Trebisacce	VI
		Scalea	Belvedere	VI
			Cirella	S
			Diamante	S
			Praia (S. Maria le Grotte)	S
			Scalea	VI
22	Cuneo	Cuneo	Acceglio	VI
			Cuneo	VI
			Entraque	VI*
			S. Dalmazzo	VI*
			Saretto	VI
		Saluzzo	Alba	VI
			Casteldelfino	VI*
			Chianale	VI
			Crissolo	VI
			Saluzzo	VI
		Vinadio	Argentera	VI*
			Bagni	VI
			Vinadio	VI

23	Domodossola	Baceno	Baceno	VI
			Formazza	VI
			S. Rocco	VI
		Bannio	Antronapiana	VI
			Bannio	VI
			Macugnaga	VI
			Pestarena	VI
		Domodossola	Bognanco	VI*
			Domodossola	VI*
			Montecrestese	VI
		S. Maria Magg.	Druogno	VI
			Finero	VI
			Revalvegezzo	VI*
			S. Maria Maggiore	VI*
		Varzo	Bugliaga	VI
			Iselle	VI
			Varzo	VI
24	Feltre	Agordo	Agordo	VI
			Caprile	VI
			Falcade	VI
			Gosaldo	VI
			Laste	VI
			Selva	VI
		Feltre	Aune	VI
			Belluno	VI
			Feltre	VI
			Mis	VI
			Seren	VI
			Soranzen	VI
		Fonzaso	Arsiè	VI*
			Fastro	VI
			Fonzaso	VI
			Lamon	VI
			Ponte Moline	VI
			S. Donato	VI
			Zorzoi	VI
25	Firenze	—	Firenze	S
			Firenze	VI*
		Siena	Empoli	VI*
			Siena	VI

26	Foggia	Manfredonia. .	Chiancamasiello	S
			Foggia	Vi*
			Manfredonia	S.P
			Manfredonia	Vi
			Mattinata	S
			Mattinatella	S
			Sciale.	S
			Spadolito	S.P
			Torre Rivoli	S
		Margherita di Savoia . . .	Centrale	S*
			Imperatrice.	S
			Orno	S
			Reale	S*
			Regina	S*
			Torre Pietra	S
			Torretta	S
			Trinitapoli	Vi
27	Genova	Genova I . . .	Cristoforo Colombo. . . .	S*
			Passonuovo	S*
		Genova II. . .	A. Doria	S*
			Ponte Guglielmo	S*
		Genova III . .	Darsena	S*
			S. Limbania	S*
		Genova IV . .	Deposito Franco. . . .	S*
			Pontereale	S*
		Genova V . .	Grazie	S*
			Molo	S*
			Magazzini generali. . .	S*
		Genova VI . .	Genova mare	M*
			Genova porto.	P*
			Genova riscontri. . . .	Vi*
		Genova VII . .	Foce	S
			Strega	S*
			Volante interna	Vi
			Volante calate	Vi
		Sampierdarena .	Cornigliano.	S
			Coscia	S
			Pontedecimo	Vi*
			Sampierdarena I	S*
			Sampierdarena II	S
			Sampierdarena	Vi
			Sestri Ponente	S

28	Livorno	Livorno I. . .	Livorno (Dogana)	S*
			Livorno (Punto franco) . .	S*
			Marzocco	S
		Livorno II . .	Gorgona.	S
			Livorno	P*
			Livorno (Centrale)	S*
			Ostellaggio.	P
			S. Rocco	M
		Livorno III . .	Antignano	S
			Ardenza	S
			Calafuria	S
			Cavalleggeri	S
			Livorno	VI*
			Querciarello	S
		Portoferraio . .	Campo	M
			Campo della Vite	S
			Capraia	M
			Marciana	S
			Pianosa	S
			Portoferraio	S
			Portoferraio	M
			Portoferraio	VI
			Portolongone	M
			Pracchia	S
			Rio Marina.	P
29	Luino	Cannobio I . . .	Cannobio Lago	P*
			Piaggio Lago.	P
			Poggio	P
		Cannobio II . .	Cannobio	VI
			Cavaglio	VI
			Cinzago	VI
			Intra	VI
			Piaggio	VI
			Spoccia	VI
		Luino	Biviglione	VI
			Fornasette	VI*
			Luino.	S*
			Luino.	VI*
			Montegrino.	VI
			Torbera	VI*

	Segue Luino	Maccagno. . .	Armio Lozzo	VI
			Colmegna	VI
			Curiglia	VI
			Dumenza	VI*
			Maccagno	VI
			Zenna	VI*
		Ponte Tresa. .	Cremenaga.	VI*
			Laveno	VI*
			Marchirolo.	Vi
			Ponte Tresa	VI*
			Sommeggio	VI*
30	Maddalena	S. Teresa di Gallura	Arzachena	M
			Isola rossa.	M
			Maddalena	S*
			Maddalena	M
			Parau.	S
			S. Teresa	M
			S. Teresa	Vi
		Terranova Pausania. . . .	Capo Figari	S
			Cala Volpè.	M
			Porta Brandinchio	M
			Tempio	Vi
			Terranova	S
			Terranova	M
31	Mantova	—	Cremona.	Vi
			Mantova.	Vi
32	Menaggio	Argegno . . .	Argegno.	VI
			Casasco	VI*
			Cerano	VI
			Schignano	VI*
		Carlazzo . . .	Carlazzo.	VI
			Cavargna	VI*
			S. Nazzaro.	VI*
		Dongo	Dongo	VI
			Starzona (Gazzeno). . . .	VI*

	Segue Menaggio	Gravedona	Dossolino	VI*
			Gera	VI
			Gravedona	VI
		Menaggio	Bellano	VI
			Dervio	VI
			Menaggio	VI*
			Porlezza di Lenno	VI
		Nobiallo	Bellaggio	P
			Lezzeno	P
			Nobiallo	P*
			S. Giovanni	P
			Varenna	P
		Porlezza I	Dasio	VI*
			Buggiolo	VI*
			Porlezza	VI
			Seghebbia	VI*
		Porlezza II	Oria (Lago)	P*
			Oria (Volante)	VI
			Osteno	P
			Porlezza (Lago)	P*
		S. Fedele	Lanzo d'Intelvi	VI*
			S Fedele	VI*
			Telo	VI*
			Zocca dei Monti (Scaria)	VI*
33	Messina	Lipari	Lipari	S
			Lipari	M*
			Salina	S
			Salina	M
			Stromboli	S
		Messina I.	Lazzaretto	S
			Maregrosso	S
			Messina	VI*
			Recanato	S
		Messina II	Messina centrale	S*
		Messina III	Messina porto	P*
			Pace	S
			Paradiso	S
			Ringo	S

Segue Messina	Milazzo	Archi	S
		Barcellona	Vi
		Bauso	S
		Calderà	S
		Casino	S
		Fondaco nuovo	Vi
		Milazzo	S P*
		Spadafora	S
		Vaccarella	P
	Patti	Brolo	S
		Capo d'Orlando	S
		Forno	Vi
		Gioiosa	S
		Oliveri	S
		Patti	S
		Patti	P
		Patti	Vi
	Peloro	Acqualadroni	S
		Ganzirri	S
		Marmora	S
		Mortelle	S
		Peloro	S
		Spartà	Vi
		Torremuzza	S
	S. Stefano	Caronia	S
		S. Agata	S
		S. Stefano	S
		S. Stefano	Vi
		Torre Lauro	S
		Tusa	S
	S. Teresa	Ali	S
		Baracche	Vi
		Giardini	S
		Letojanni	S
		Nizza	S
		S. Alessio	S
		S. Teresa	S
	Tremestieri	Galati	S
		Gazzi	S
		Mili	S
		S. Paolo	S
		Scaletta	S
		Tremestieri	Vi

34	Milano	Bergamo	Bergamo	Vi
			Clusone	Vi
			Piazza Brembana	Vi
		Milano	Busto Arsizio	Vi
			Lodi	Vi
			Magenta	Vi*
			Milano	S*
			Milano	Vi*
			Monza	Vi
35	Napoli esterno	Castellammare	Castellammare	S*
			Castellammare	P
			Castellammare	Vl
			Equa	S
			Porto Carello	S
			Vico Equense	S
		Ischia	Casamicciola	S
			Chiaiolelle	S
			Forio	S
			Ischia	S
			Ischia	M
			Ponza	P
			Procida	P
			S. Angelo	S
			Terra Zappata	S
			Ventotene	S
		Mergellina	Bagnoli	S
			Capo Posilipo	P
			Leone	S*
			Leone	Vl
			Mergellina	P
			S. Lucia	S.P*
		Napoli I	Napoli Centrale	S*
		Napoli II	Porto	P*
			Riscontri	Vl
		Napoli III	Napoli Dogana	S*
			Napoli Magazzini Generali	S*
		Napoli IV	Cardito	Vl
			Napoli	Vl*
			Tasse fabbricazione	S*
		Portici	Granatello	S.P
			Petroli	S
			Portici	Vl
			Vigliena	S*

	Segue Napoli esterno	Pozzuoli	Baia	S.P
			Cuma	S
			Fusaro	S
			Lucrino	S
			Miliscola	S
			Patria	S
			Pozzuoli	S P*
			Pozzuoli	Vl
			Torre Fumo	S
		Sorrento	Cappuccini	Vl
			Capri Marina	P
			Colli	S
			Massalubrense	S
			Meta	S
			Nerano	S
			Piano di Sorrento	S
			Piroli	S
			Sorrento	S
		Torre Annunz.ta	Capo Uncino	S
			Torre Annunziata	S*
			Torre Annunziata	P
			Torre Annunziata	Vl
			Torre del Greco	S
36	Novara	Novara	Arona	Vl
			Novara	Vi
			Varallo	Vi
			Vercelli	Vi
37	Orbetello	Castiglione della Pescaia	Castiglione della Pescaia	S
			Follonica	S
			Follonica	Vi
			Grosseto	Vi
			Portiglioni	S
			Torre Rocchette	S
			Torre S. Rocco	S
			Torre Troia	S
		Orbetello	Cala di Forno	S
			Graticciaja	S
			Orbetello	Vi
			Talamone	S
			Torre Saline	S
			Torre Tagliata	S
		Porto S. Stefano	Giglio (Isola)	S
			Porto Ercole	S
			Porto S. Stefano	S*.P
			S. Liberata	S
			Torre Cannelle	S

38	Padova	—	Padova	Vi*
		Treviso	Crespano	Vi*
			Treviso	Vi*
39	Palermo	Cefalù	Arancíotto	S
			Campofelice	S
			Cefalù.	S
			Cefalù.	Vi
			Finale	S
			S. Ambrogio	S
		Palermo I	Calate.	Vi
			Magione.	S*
			S. Erasmo	S
		Palermo II.	Arsenale.	S*
			Palermo.	Vi*
		Palermo III	Arenella.	P
			Mondello	S
			Palermo.	P*
			Sferracavallo	S
			Tommaso Natale	Vi
			Ustica	S
			Vergine Maria	S
		Termini	Altavilla.	S
			S. Nicola	S
			Termini.	S
			Termini.	Vi
			Trabia	S
		Terrasini.	Balestrate	S
			Capaci	Vi
			Isola delle femmine	S
			Partinico	Vi
			S. Cataldo	S
			Scavo Carini	S
			Terrasini	S
		Villabate.	Aspra.	S
			Bandita	S
			Ficarazzelli.	S
			Porticello	P
			Villabate	Vi

40	Parma	—	Parma	Vi
			Piacenza	Vi*
			Salsomaggiore	Vi
41	Perugia	Arezzo	Arezzo	Vi
			Città di Castello	Vi
			Foiano	Vi
			Perugia	Vi
			Rassina	Vi
			S. Giov. Valdarno	Vi
			S. Sepolcro	Vi
			Terni	Vi
42	Pieve di Cadore	Pieve di Cadore	Auronzo	Vi
			Forno di Zoldo	Vi
			Pieve di Cadore	Vi
			S. Vito di Cadore	SVi*
			Somprade	Vi
		S. Stefano Comelico	Monte Croce di Padula	Vi
			Ponte Padula	Vi
			Presenaio	Vi
			S. Stefano Comelico	Vi
			Sappada	Vi
43	Pisa	Cecina	Bibbona	S
			Bocca Cecina	S
			Castiglioncello	S
			Cecina	Vi
			Ponte Ginori	Vi
			Saline Volterra	S*
			Saline Volterra	Vi
			Vado	S
		Lucca	Forte dei Marmi	S
			Lucca	Vi
			Migliarino	S
			Ruosina	Vi
			Secco Motroni	Vi
			Torre Motroni	S
			Viareggio	S

	Segue Pisa	Piombino	Baratti	S
			Castagneto	S
			Piombino	S.P*
			Piombino	VI
			S. Vincenzo	S
			Torre Mozza	S
		Pisa	Bocca d'Arno	S
			Bocca Serchio	S
			Mezzapiaggia	S
			Pisa	Vi*
			Pontedera	Vi
44	Pizzo	Pizzo	Castiglione	S
			Nicastro	Vi
			Pizzo	S
			Pizzo	Vi
			S. Eufemia	S
			S. Venere	S
		Tropea	Briatico	S
			Nicotera	S
			Tropea	Vi
			Vaticano	S
45	Porto Empedocle	Licata	Licata	S.P*
			Licata	Vi
			Palma Montechiaro	S
			Pié la Guardia	S
			Punta Bianca	M
			Rocca S. Nicola	S
			Torre Gaffi	M
		PortoEmpedocle	Acquedolci	M
			Bovo Marino	S
			Fiume Naro	S
			Girgenti	Vi
			Lampedusa	S.P.
			Porto Empedocle	S*
			Porto Empedocle	P
			Realmonte	S
			Siculiana	S
		Sciacca	Arenella	S
			Maragani	P
			Pontaccio	S
			Porto Palo	S
			Sciacca	S.P
			Sciacca	Vi
			Seccagrande	P

46	Potenza	Maratea	Acquafredda	S
			Castrocucco	S
			Lauria	Vi
			Maratea	S
		Polenza	Ferrandina	Vi
			Metaponto	S
			Policoro	S
			Potenza	Vi
			Rionero	Vi
			Scanzano	S
47	Ravenna	Cervia	Bevano	S.P
			Cervia	S*
			Saline	Vi
			Savio	S.P
			Tagliata	S
		Porto Corsini	Fiumiuniti	S.P
			Porto Corsini	S P*
			Punta Ravenna	S
		Ravenna	Primaro	S.P
			Ravenna	S P*
			Ravenna	Vi
			S. Alberto	Vi
48	Reggio Calabria	Melito Porto Salvo	Amendolea	S
			Bova	S
			Brancaleone	S
			Capo Bruzzano	S
			Melito	S
			Melito	Vi
			Palizzi	S
			Riace al Capo	S
			Saline	S
			S. Elia	S
			Spartivento	S
		Palmi	Bagnara	S
			Favazzina	S
			Gioia Tauro	S
			Gioia Tauro	P
			Grugno	P
			Palmi	S
			Palmi	Vi
			Pietre Nere	S
			Ravagliosa	S
			S. Ferdinando	S

	Segue Reggio Calabria	Pellaro	Case Bruciate	S
			Fornaci	S
			Lazzaro	S
			Pellaro	S
			Pellaro	M
			Pellaro	Vl
			S. Gregorio	S
			S. Leo	S
		Reggio Calabria	Candeloro	S*
			Gallico	S
			Palmara	S
			Pintemele	S
			Reggio C.	S*
			Reggio C.	P
			Reggio C.	Vi
			Sbarre	S
		Roccella Ionica	Ardore	S
			Bovalino	S
			Bianco	Vi
			Bianco	S
			Caulonia	S
			Gerace	S
			Gioiosa	S
			Monasterace	S
			Riace Stilo	S
			Roccella	S
			Roccella	Vi
			Siderno	S
		Villa S. Giovanni	Acciarello	S
			Cannitello	S
			Catona	S
			Chianalea	P
			Passocaracciolo	S
			Pezzo	S
			Pezzo	Vi
			Porticello	S
			Scilla	S
			Villa S. Giovanni	S
			Villa S. Giovanni	M
49	Rimini	Cesenatico	Bellaria	S
			Cesena	Vi
			Cesenatico	S.P*
			Due Bocche	Vl
			Linara	Vi
			Meldola	Vi
			Torre Pedrera	S

Segue Rimini	Fano	Fano	S P
		Fano	Vi
		Fosso	S
		Fossombrone	Vi
		Marotta	S
		Torrette	S
	Pesaro	Cattolica	S
		Fiorenzuola	S
		Pesaro	S.P*
		Pesaro	Vi
		Saludecio	Vi
		Urbino	Vi
	Rimini	Colonna	S
		Mareechia	S
		Montescudo	Vi
		Ponte di Verucchio	Vi
		Rimini	S*
		Rimini	Vi
		Torre Fenile	S
		Torre Trinità	S
Rodi	Rodi	Peschici	S
		Rodi	S
		S. Menaio	S
		Varano	S
		Vico Garganico	Vi
	S. Nicandro	Caporale	S
		Fortore	S
		Lesina	S
		S. Nicandro	Vi
		Torre Mileto	S
	Vieste	Campi	S
		Pugnochiuso	S
		S. Felice	S
		Scialmarino	S
		Vieste	S.P
		Vieste	Vi
		Vignanotica	S

50

51	Roma esterno	Corneto	Corneto	Vi
			Montalto	Vi
			Saline	S
		Civitavecchia	Civitavecchia	S*
			Civitavecchia	P
			Civitavecchia	Vi
			Marangone	S
			Palo	S
			S. Marinella	S
			Valdalica	S
		Roma interna	Roma (interna)	Vi*
			Termini	S
			Tivoli	Vi
			Viterbo	Vi
		Roma esterna	Anzio	S
			Fiumicino	S.P*
			Ripagrande	S*
			Roma (esterna)	Vi
			Torre Astura	Vi
		Velletri	Albano	Vi
			Cori	Vi
			Frosinone	Vi
			Velletri	Vi
		Terracina	Torre Vittoria	S
			Torre Badino	S
			Terracina	S*
52	Rovigo	Porto Levante	Porta Caleri	P
			Porto Fossone	P
			Porto Levante	P
			Rosolina	Vi
			Rovigo	Vi
		Porto Tolle	Gnocca	P
			Maestra	P
			Porto Tolle	P
			Rivà	Vi
			Scardovari	P
53	Salerno	Amalfi	Amalfi	S
			Amalfi	Vi
			Conca Marina	S
			Maiori	S
			Positano	S
			Praiano	S

Segue Salerno	Capitello	Camerota	S
		Capitello	S
		Sapri	S
		Scario	S
		Vibonati	Vl
	Castellabate	Agnone	S
		Agropoli	S
		Castellabate	S
		Ogliastro	S
		Pesto	S
		Rutino	Vl
		S. Marco	S
	Cava dei Tirreni	Cava	Vl
		Cetara	S
		S. Marzano	Vl
		Scafati	Vl
		Vietri	S
	Pisciotta	Acciarolo	S
		Ascea	S
		Palinuro	S
		Pioppi	S
		Pisciotta	S
		Vallo di Lucania	Vi
	Salerno	Angellara	S
		Eboli	Vi
		Polla	Vi
		Salerno	S*
		Salerno	P
		Saferno	Vl
54 Salò	Anfo	Anfo	P
		Bagolino	Vl*
		Hano	Vl*
		Ponte Caffaro	Vl*
	Gargnano	Bocca Paolone	Vl
		Caselle	Vl
		Coste	Vl
		Gargnano	Vl
	Limone	Limone	P
		Navene	P
		Riamoli	P
		Riva di Trento	S
		Torbole	S

	Segue Salò	Salò	Eno	VI
			Lavenone	VI
			Maderno	VI
			Salò	VI
		Vesio	Limone	VI
			Tignale	VI
			Vesio	VI
55	San Donà di Piave	Burano	Burano	P
			Cavallino	P
			Punta Sabbioni	S
			S. Felice	S
			Treporti	P*
		Caorle	Baseleghe	P*
			Caorle	S
			Caorle	P
			Cà Pineda	S
			Falconera	P
			S. Margherita	P
		S. Donà di Piave	Cava Zuccherina	VI
			Cortelazzo	P
			Piave Vecchio	S
			S. Croce	S
			S. Donà di Piave	VI
56	Sassari	Nuoro	Cala di Gonone	S
			Nuoro	VI
			Orosei	VI
			Siniscola	VI
		Sassari	Alghero	VI
			Castelsardo	VI
			Porto Conte	P
			Porto Torres	S P*
			Sassari	VI*
			Sorso	VI
			Torre Salina	VI

57	Savona	Albenga	Alassio	S.P
			Albenga	S
			Albenga	Vi
			Andora	S
			Ceriale	S
			Finalmarina	S
			Loano	S
			Pietra Ligure	S
			Varigotti	S
		Savona	Albissola	S
			Fornaci	S
			Noli	S
			Savona	S*
			Savona	P
			Savona	Vi
			Spotorno	S
			Vado	S
		Voltri	Arenzano	S
			Celle	S
			Cogoleto	S
			Pegli	S
			Prà	S
			Varazze	S
			Voltri	S
			Voltri	Vi
58	Siracusa	Augusta	Agnone	S
			Augusta	S.P*
			Augusta	Vi
			Brucoli	S
			Brucoli	M
			Cantera	M
			Magnesi	M
			Palazzetti	S
			Priolo	S
			S. Calogero	S
			S. Croce	S
		Avola	Avola	S
			Avola	Vi
			Calabernardo	S
			Capo Negro	S
			Fontane Bianche	S
			Lognina	S

	Segue Siracusa	Pachino	Capo Passero	P
			Marzamemi	S
			Pachino	VI
			Porto Paolo	S
			Punta Formiche	S
			Vendicari	M
		Pozzallo	Cerciollo	S
			Donnalucata	S
			Porto Ulisse	P
			Pozzallo	S.P
			Pozzallo	VI
			Puntacorvo	S
			Sampieri	S
			S. Maria Fugallo	S
		Siracusa	Coppuccini	S
			Maddalena	S
			Massa Olivieri	M
			S. Antioco	S
			S. Panagia	S
			Siracusa	S*
			Siracusa	P
			Siracusa	VI
			Stentino	S
			Torrenza	S
59	Sondrio	Bormio	Bormio	VI
			Isolaccia (Semogo)	VI*
			Stelvio	VI*
		Chiavenna	Campodolcino	VI*
			Chiavenna	VI*
			Montespluga	VI
			Villa di Chiavenna	VI*
		Grossotto	Grossotto	VI*
			Le Prese	VI
			Vervio	VI*
		Madonna di Tirano	Madonna di Tirano	VI*
			Sernio	VI*
			Stazzona	VI*
		Morbegno	Isola Masino	VI
			Morbegno	VI
			S. Marlino	VI*

	Segue Sondrio	Novate Mezzolo	Colico	VI
			Gordona	VI*
			Novate	VI*
		Sondrio	Chiesa	VI*
			S. Pietro	VI
			Sondrio	VI*
		Tresenda	Ponte (Casacce)	VI*
			Teglio	VI*
			Tresenda	VI*
60	Spezia	Lerici	Lerici	S*
			Pertusola	S
			S. Terenzio	S
			Telaro	S
		Levanto	Bonassola	S
			Corniglia	S
			Deiva	S
			Framura	S
			Levanto	S
			Levanto	Vi
			Manarola	S
			Monterosso	S
			Rio Maggiore	S
			Vernazza	S
		Massa	Avenza	S
			Castelnuovo	Vi
			Marinella	S
			Massa	Vi
			S. Giuseppe	S
			S. Croce	S
		Spezia	Fezzano	S
			Grazie	S
			Porto Venere	S
			Porto Venere	P
			Porto Mercantile	S*
			S. Vito	S
			Spezia	S*
			Spezia	P
			Spezia	Vi
			Stagnoni	S

61	Taranto	Gallipoli	Casarano	Vi
			Gallipoli	S P*
			Nardò	Vi
			Torre Alto	S
			Torre Inserraglio	S
			Torre Suda	S
			Torre Lapillo	S
			Torre Cesaria	S
			Ugento	S
		Manduria	Manduria	Vi
			Torre Colimena	S
			Torre Mulini	S
			Torre Ovo	S
			Torre Sassole	S
		Taranto	Ginosa	S
			Massafra	Vi
			S. Vito	S
			Taranto	S*
			Taranto	P
			Taranto	Vi
			Torre Lato	S
			Torre S. Francesco	S
62	Terranova di Sicilia	Terranova	Caltanissetta	Vi
			Durillo	S
			Falconara	S
			Gela	S
			Licea	S
			Manfria	S
			Terranova	S P
			Terranova	Vi
		Vittoria	Macchiatonda	S
			Mazzarelli	S
			Punta Braccetto	S
			Punta Secca	S
			Scoglitti	S P
			Vittoria	Vi
63	Tolmezzo	Tolmezzo	Comeglians	Vi
			Forni Avoltri	Vi
			Paluzze	Vi
			Paularo	Vi
			Timau	Vi
			Tolmezzo	Vi

	Segue Tolmezzo	Pontebba. . . .	Chiusaforte.	VI
			Moggio	VI
			Pontebba	S*
			Resia.	VI*
64	Torino	Bardonecchia .	Bardonecchia	VI*
			Bousson.	VI
			Clavières.	VI
			Melezet	VI
			Oulx	VI
		Susa	Bard	VI
			Exilles	VI
			Ferrera	VI
			Giaglione	VI
			Susa	VI
		Torino esterna.	Bobbio Pellice . . .	VI*
			Ceres	VI
			Lanzo.	VI
			Locana	VI
			Praly.	VI
		Torino interna.	Moncalieri	S*
			Torino	S*
			Torino	VI*
65	Trapani	Castellammare del Golfo. . .	Alcamo	VI
			Canelotto	S
			Castellammare	S.P
			Castelluccio	S
			S. Vito Capo	S
			Scopello	P
		Marsala	Casa Gill	S
			Giardinello	S
			Kamma	VI
			Marsala	S*
			Marsala	P
			Marsala	VI
			Pantelleria	P.VI
			Ponticello	S
			Scauri.	VI
			Sibiliana.	S
			Villa Lipari	S

	Segue Trapani	Mazzara	Capo Feto	S
			Castelvetrano	V
			Granitola	S
			Marinella	S
			Mazzara	S.P*
			Mazzara	V
			Trefontane	S
		Trapani	Bonagia	S
			Cornino	S
			Favignana	S
			Levanzo	S
			Marettimo	S
			Porto S. Giuliano	S
			Salina Iafesa	P
			S. Francesco	S
			S. Teodoro	S
			Torre Nubia	P
			Trapani	S*
			Trapani	P*
			Trapani	V
66	Udine	Marano	Ausocorno	P
			Canalmuro	P
			Marano	P
			Porto Lignano	P
			Porto Tagliamento	P
			S. Andrea	P
		Palmanova	Talmico	V*
			Palmanova	V
			Privano	V*
			S. Maria la Longa	V
			Trevignano	V*
		S. Giorgio Nogaro	Bagnaria Arsa	V
			Campo Lunghetto	V*
			Castions Mure	V*
			S. Giorgio Nogaro	V
			Tre Ponti	V*
		S. Giovanni Manzano	Meduzza	V*
			S. Andrat	V*
			S. Giovanni Manzano	V
			Villanova	V*
			Visinale	V*
		Udine	Buttrio	V
			Casarza	V
			Udine	S*
			Udine	V

67	Varese	Casanova	Bizzarone	VI*
			Casanova	VI
			Rodero	VI*
			Somazzo	VI*
		Gerbo	Drezzo	VI*
			Gerbo	VI
			Molini	VI*
			Ronago	VI*
			Serafino	VI*
		Porto Ceresio	Besano	VI*
			Brusimpiano	VI*
			Casa Moro	VI*
			Montecasolo	VI*
			Porto Ceresio	VI.P*
		Varese	Arcisate	VI
			Malnate	VI
			Varese	VI*
		Viggiù	Clivio	VI*
			Gaggi	VI*
			Saltrio	VI*
			Viggiù	VI*
68	Venezia	Chioggia	Ca Lino	P
			Ca Roman	P
			Chioggia	P
			Chioggia	S
			Chioggia	P.VI
			Pellestrina	S
			Portosecco	S
			Sottomarina	S
		Malamocco	Alberoni	P
			Alberoni	S
			Lido	S
			Lido	P
			Malamocco	S
			S. Andrea del Lido	P
			Valgrande	P
		Venezia I	Ancoraggio	P*
			Incrociatori	P*
			S. Basilio	P
		Venezia II	Giudecca	S.P*
			Magazzini Generali	P*
			Salute	S*

	Segue Venezia	Venezia III.	Marittima 1°	S*
			Marittima 2°	S*
			S. Chiara	P
		Venezia IV.	Mestre	Vi
			Murano	P
			S. Erasmo	P
			Venezia città	P.Vi*
69	Ventimiglia	Oneglia	Cervo	S
			Diano Marina	S
			Oneglia	S.P
			Oneglia	Vi
			Porto Maurizio	S.P
			S. Lorenzo	S
			S. Stefano	S
		Piena	Oliveta	Vi
			Piena	Vi*
			Torre S. Pancrazio	Vi
		S. Remo	Arma	S*
			Bordighera	S
			Ospedaletti	S
			Pigna	Vi
			Rocchetta Nervina	Vi
			S. Remo	S.P*
			S. Remo	Vi*
		Ventimiglia	Beniamino	S.P*
			Grimaldi	S
			Latte	S
			Mortola	Vi
			Ventimiglia	S*
			Ventimiglia	Vi
70	Verona	Bellori	Bellori	Vi
			Chiesanuova	Vi
			Fosse	Vi
			S. Anna di Alfaedo	Vi
			S. Francesco	Vi
		Caprino Veronese	Caprino	Vi
			Castelletto di Brenzone	Vi
			Ferrara Montebaldo	Vi
			Malcenise	Vi*
			Spiazzi	Vi

Segue Verona	Erbezzo	Erbezzo		VI*
		Scandole		VI*
		Vallene		VI
	Giazza	Giazza		VI*
		Mereri		VI*
		Selva di Progno		VI
	Peri	Ala		VI*
		Belluno Veronese		VI
		Coste		VI
		Ossenigo		P.VI
		Peri		VI
	Verona	Pescantina		VI*
		Verona		S.VI*
Vicenza	Recoaro	Campo d'Albero		VI*
		Recoaro		VI*
		Staro		VI*
		Valdagno		VI
	Schio	Pian della Fugazza		VI
		Piovene		VI
		Schio		VI
		Valle dei Signori		VI
		Vicenza		Vi*
	Seghe di Velo	Castana		VI
		Lastebasse		VI
		Posina		VI*
		S. Pietro Val d'Astico		VI*
		Seghe di Velo		VI

N. **133**. — MATRICOLA. — **Modificazione all'istruzione per le matricole del R. esercito.** — 30 aprile.

Questo Ministero ha determinato che l'invio annuale delle memorie storiche dei corpi da farsi ora, giusta il disposto della Circolare n. 30 in data 4 marzo scorso, direttamente al comando del corpo di stato maggiore, sia effettuato nel mese di *gennaio*, anzichè in marzo come è stabilito dal § 156 della vigente istruzione sulle matricole in data 27 dicembre 1894.

Per conseguenza il detto § 156 della precitata istruzione è modificato nel modo seguente:

« § 156. Nel mese di gennaio di ogni anno ciascun corpo trasmette direttamente al comando del corpo di stato maggiore in duplice copia lo schema delle memorie storiche relative all'annata precedente.

Il comando del corpo di stato maggiore provvede per le eventuali modificazioni da introdurre nei suddetti documenti, facendo pratiche direttamente con i corpi interessati; quindi trattiene una copia dei documenti stessi nel dipendente archivio storico, e restituisce l'altra ai corpi, che la conserveranno in apposita cartella, rimanendo a loro cura di farle rilegare in volume ogni dieci anni.

In caso di dubbi sulla compilazione dei documenti, il comandante del corpo di stato maggiore ne riferisce al Ministero per le sue decisioni ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

DECISIONI DI MASSIMA

6.

Interpretazione dei §§ 2 e 4 del Regolamento per le corse militari 25 gennaio 1899. — Allo scopo di togliere ogni dubbio circa l'interpretazione a darsi alle prescrizioni dei §§ 2 e 4 del regolamento per le corse militari nel caso che un ufficiale in seguito a trasferimento venga a cambiare di circoscrizione allorchè la stagione di corse è iniziata, il Ministero crede opportuno di ricordare come nell'intento di ripartire il possibile conseguimento dei premi di cui complessivamente si dispone, il predetto regolamento parta dal concetto che un ufficiale non prenda parte nello stesso anno a più di due corse

di circoscrizione, cioè ad una corsa militare ordinaria e ad una a pesi periziati.

Ciò premesso, l'ufficiale trasferito, purchè non abbia preso parte ad una o ad ambedue queste corse nella circoscrizione che ha abbandonata, potrà prender parte alla corsa od alle corse corrispondenti nella nuova circoscrizione se in questa sono ancora possibili le iscrizioni. In caso contrario potrà correre nella circoscrizone cui apparteneva prima del trasferimento.

E' poi ovvio come si possa correre una sola delle due corse, ordinaria o a pesi periziati; ma si stabilisce che, volendo prendere parte ad ambedue, la corsa a pesi periziati risulti posteriore all'ordinaria senza che con ciò si renda necessario di correrle ambedue nella stessa circoscrizione.

Quindi, a seconda del caso, le disposizioni di cui sopra saranno applicabili ad una sola o ad ambedue le corse.

S'intende inoltre che un ufficiale cessa di far parte di una circoscrizione col dodicesimo giorno dalla comunicazione della disposizione che lo riguarda, a meno che in essa non sia differentemente indicato.

Qualora in base ai criteri sopra esposti un ufficiale cessasse di essere qualificato per una corsa dopo di avervi già inscritto il proprio cavallo, tale iscrizione sarà considerata nulla in analogia all'articolo 41 del Regolamento delle Società degli Steeple-Chase, e la sua entratura verrà perciò restituita.

Per quanto infine dal n. 11 del § 4 apparisca chiaramente che le condizioni per la qualificazione dei cavalli, di cui al successivo n. 12 non si riferiscono che alle corse di circoscrizione, tuttavia è opportuno confermare che per le altre corse militari eventualmente indette sono applicabili soltanto le condizioni volta per volta indicate, (*Div. cavalleria*).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 19ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 maggio.

MARZO 26. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere di collina della piazza di Bologna, *pag.* 431.
APRILE 19. — R. Decreto n. 135, che considera come dimissionario il sottotenente di complemento che non adempia agli obblighi stabiliti per i sottotenenti di complemento di nuova nomina, *pag.* 432.
MAGGIO 5. — Varianti all'*Atto* 535 della *Raccolta*, *pag.* 432.
» 5. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per artiglieria*, anno 1903, *pag.* 433.
» 8. — Vie facoltative pel trasporto dei viaggiatori a tariffa ridotta, *pag.* 433.

Atto N. **134.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere di collina della piazza di Bologna.** — 26 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le seguenti opere di collina della piazza di Bologna:

Forte e lunetta Barbiano, forti Paderno, S. Vittore, Ronzano, Mazzacavallo, e le batterie la Bassa di Ronzano, Capri, Dorza di Ronzano, Costantini e Mandria sono radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE

OTTOLENGHI.
DI BROGLIO.

N. **135**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. Decreto n. 155, che considera dimissionario il sottotenente di complemento che non adempia agli obblighi stabiliti per i sottotenenti di complemento di nuova nomina**. — 19 aprile.

Vista la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie 3ª), sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' considerato dimissionario il sottotenente di complemento il quale non adempia agli obblighi stabiliti per i sottotenenti di complemento di nuova nomina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **136**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Varianti all'*Atto* 525 della *Raccolta***. — 5 maggio.

Nell'*Atto* 525 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore (volume II) che tratta dell'impiego delle locomotive stradali, cancellare gli ultimi due alinea ed aggiungere quanto segue:

« 5° Il servizio delle locomotive stradali, tanto per la parte tecnica quanto per l'amministrativa, è affidato ai reggimenti del genio ed alle direzioni d'artiglieria. Il personale (macchinisti e fuochisti) per la condotta di esse è dato dai reggimenti stessi e dalle direzioni d'artiglieria che hanno in carico le locomotive, traendolo dal personale abilitato all'esercizio di esse.

6° I servizi di trasporti militari da eseguirsi colle locomotive stradali saranno regolati dai comandanti di presidio, ai quali le direzioni d'artiglieria, pei movimenti da eseguirsi nell'interesse del servizio del materiale, devono inoltrare le proposte del caso ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **137.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903.** — 5 maggio.

È stata pubblicata la 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato dall'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di cent. 20.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **138.** — TRASPORTI. — **Vie facoltative pel trasporto dei viaggiatori a tariffa ridotta.** — 8 maggio.

Nell'elenco delle vie facoltative pel trasporto dei viaggiatori *a tariffa ridotta* (allegato n. 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, edizione 1903) si debbono introdurre le seguenti aggiunte:

Nella parte relativa alle reti Adriatica e Mediterranea:

Viaggio Ferrara-Salerno, con le vie facoltative di:

Bologna-Termoli-Campobasso-Benevento, maggior percorso	km.	33
Bologna-Foggia, maggior percorso	»	50
Bologna-Firenze-Roma, maggior percorso .	»	77

Il Ministro — OTTOLENGHI.



Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 20ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 maggio



MAGGIO 12. — Modo di computare i giorni per la concessione di licenze ordinarie agli ufficiali e militari del R. corpo di truppe coloniali, *pag.* 435.
» 12. — Carte per i presidi e per le manovre, *pag.* 436.
» 13. — Adozioni di una sagoma per controllare la curvatura dei seggi sugli arcioni di selle da cavalleria mod. lello *Del Frate* e di selle per batterie, *pag.* 438.
» 14. — Adozione di un sacco per vestiario di riserva, *pag.* 438.
» 15. — Nuove richieste di spedizione mod. 444 e 445, *pag.* 440.
» 14. — Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva tanto residenti nel regno, quanto residenti all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento, nonchè pei militari in congedo provvisorio residenti all'estero che vengono a prestare servizio, *pag.* 441.

Atto N. **139**. — COLONIA ERITREA. — **Modo di computare i giorni per la concessione di licenze ordinarie agli ufficiali e militari del R. corpo di truppe coloniali**. — 12 maggio.

Il Ministero porta a conoscenza delle autorità militari il seguente Decreto del R. Commissario civile per la colonia Eritrea, in data 25 aprile 1903, siccome avente attinenza col R. Decreto 30 marzo 1892, n. 168 (*Atto* 142 del 1902), che approva l'ordinamento organico della colonia Eritrea.

Il Ministro — OTTOLENGHI

GOVERNO DELL'ERITREA

NOI

C. V. FERDINANDO MARTINI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

R. Commissario Civile per l'Eritrea

Visto il Decreto governatoriale n. 131 del 30 agosto 1894 pubblicato sul Bullettino ufficiale della colonia di detto anno, dispensa n. 49;

Visti gli articoli 61 e seguenti dell'ordinamento organico per la colonia Eritrea, approvato con R. Decreto del 30 marzo 1902, n. 168;

Riconosciuta la necessità di regolare in modo uniforme la concessione delle licenze ordinarie tanto ai funzionari dell'amministrazione civile della colonia che agli ufficiali ed ai militari del R. corpo di truppe coloniali;

DECRETIAMO:

1° I bienni di servizio, agli effetti della concessione di licenze ordinarie, si debbono intendere decorrere dal 1° gennaio degli anni dispari al 31 dicembre degli anni pari;

2° Nei casi in cui il periodo della licenza sia compreso in due differenti bienni, la data dalla quale incomincia determina il biennio cui la licenza si riferisce;

3° Il mese in più della licenza normale, nel caso previsto dall'articolo 65 dell'ordinamento organico, può essere concesso solamente quando risulti in modo ufficiale che nel biennio precedente la licenza fu domandata e non potè essere concessa per ragioni di servizio.

4° Le licenze che datarono dal 31 dicembre 1902 e dal 1° gennaio 1903 si considerano rispettivamente riferentisi ai bienni 1901-02 e 1903-04.

5° La licenza fruita dopo i primi due anni di servizio in colonia s'intenderà sempre riferirsi al biennio nel quale incomincia a decorrere.

Dato in Asmara, addì 25 aprile 1903.

MARTINI.

N. **140** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Carte per i presidi e per le manovre.** — 12 maggio.

1. L'istituto geografico militare, sempre quando non ostino particolari esigenze di servizio, è autorizzato a secondare le richieste che ad esso siano rivolte per l'allestimento di carte speciali alla scala del 100,000 per uso dei presidi e per esecuzione di manovre;

2. Le richieste di tali carte possono essere fatte soltanto dai comandanti di presidio, dagli ufficiali incaricati di dirigere le manovre di cui sopra è cenno e dalle autorità militari superiori.

3. Dette carte sono stampate su carta canape in nero, od in cromo, a tratteggio od a sfumo, a seconda dei tipi di cui si può disporre e dei desideri delle autorità richiedenti, dalle quali sono pure indicate le dimensioni che debbono essere date alle singole carte precisandone i limiti.

4. Le richieste di carte speciali di cui ai numeri precedenti sono secondate mercè la formazione, volta a volta, di appositi tipi secondari tratti dai tipi fondamentali, quando la richiesta sia per un numero di copie non inferiore a cento. In caso diverso l'istituto fornisce le copie occorrenti di quei fogli della carta fondamentale al 100,000 i quali, opportunatamente incollati o montati su tela a stacchi per cura dell'istituto stesso, comprendano il territorio di cui si desidera la rappresentazione.

5. All'infuori del caso contemplato nei numeri precedenti le autorità militari si valgono in massima, pei loro bisogni cartografici, delle pubblicazioni specificate nel catalogo dell'istituto geografico militare secondo il modello ed il formato quivi descritto. Però, per esigenze affatto eccezionali dell'istruzione e del servizio, le autorità stesse possono richiedere la formazione di taluna carta speciale tratta dai tipi fondamentali dei rilievi al 50,000 od al 25,000 e riprodotti alla stessa scala, od anche a scale maggiori. In questi casi sono presi preventivi accordi colla direzione dell'istituto, analogamente a quanto praticasi per l'esecuzione di commisioni speciali di cui all'articolo 5 dell'*Atto* 145 del 1902.

6. Il prezzo delle commissioni relative alle carte speciali, tanto a piccola quanto a grande scala, è fissato caso per caso dalla direzione dell'istituto in base alle spese sostenute per la formazione dei tipi ed al numero delle copie richieste. L'autorità committente, ricevuti gli esemplari richiesti, provvede direttamente al rimborso con le norme consuete.

7. L'istituto non conserva depositi di carte speciali ed in massima neppure i tipi delle dette carte, la cancellazione dei quali viene effettuata d'accordo con l'autorità committente, dopo la consegna definitiva del lavoro eseguito e dopo averne avuto autorizzazione dal capo di stato maggiore dell'esercito, a cui è rimessa copia di ogni lavoro cartografico speciale.

8. Per quelle carte di cui, in ragione della loro importanza, può interessare la conservazione di un certo numero di copie a disposizione, od il mantenimento dei tipi, l'istituto promuove dal capo di stato maggiore dell'esercito una decisione in proposito, presentando proposte concrete sui provvedimenti più convenienti. Di quelle carte non riservate di cui si è deciso il permanente mantenimento dei tipi viene fatta menzione nel catalogo.

L'*Atto* 47 del 1898 è abolito.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **141** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Adozione di una sagoma per controllare la curvatura dei seggi sugli arcioni di selle da cavalleria modello *Del Frate* e di selle per batterie.** — (Con una tavola di disegno) (1) — 14 maggio.

Allo scopo di accertare che i seggi di cuoio applicati agli arcioni di selle da cavalleria modello *Del Frate* e di selle per batterie, risultino di conveniente posizione rispetto alle bande, il Ministero, sentito il parere dei competenti ispettorati, ha determinato di adottare una sagoma di legno, della forma e dimensioni che appaiono dall'unito disegno, da servire di controllo quando i seggi vengono applicati agli arcioni nuovi o da riparare, e per assicurarsi che le selle in distribuzione abbiano sempre i seggi nella voluta posizione.

I campioni di detta sagoma saranno distribuiti per cura dell'arsenale di costruzione di Torino, al quale i corpi interessati dovranno far conoscere il numero di sagome loro occorrenti.

Allo scopo però di non creare difficoltà nelle collaudazioni, si avverte che la sagoma dovrà essere adoperata con una certa tolleranza, poichè, in pratica, è quasi impossibile di ottenere che, negli allestimenti a nuovo e più ancora nelle riparazioni, la distanza massima fra l'arco anteriore e quello posteriore risulti sempre uguale in tutti gli arcioni.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **142** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un sacco per vestiario di riserva.** — (Con una tavola di disegno). (1). — 14 maggio.

La cassa per vestiario, descritta nell'*Atto* 299 della *Raccolta*, è sostituita con un *sacco* di tela olona impermeabile.

Tale sacco consta: di una parete, di un fondo e di una bocca di sacco, ed è fornito di un lucchetto a chiave.

La *parete* è formata da un telo rettangolare, dell'altezza di centimetri 104 a 106, i cui lembi, aggrappati fra loro, sono uniti con due cuciture.

Il *fondo* si compone:

di un telo tagliato ad elissoide;

, di una fune del diametro di mm. 12, ricoperta da una stri-

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

scia di tela dell'altezza di cm. 6, ed assicurata esternamente con otto legature di rinforzo;

di due pezzi di fune disposti a crociera.

Il rivestimento di tela della fune, il telo foggiato ad elissoide e le quattro estremità della crociera sono uniti alla parete del sacco con forti cuciture.

La *bocca di sacco*, di tela più leggiera di quella con cui sono confezionate tutte le parti del sacco, è cucita al sacco stesso.

L'estremità inferiore di essa e l'orlo superiore del sacco sono aggrappati ed uniti con doppia cucitura; i lembi verticali sono pure aggrappati ed assicurati con due cuciture, che dovranno corrispondere a quelle della parete.

L'orlo superiore è ripiegato ed in esso è contenuta una funicella straforzinata.

Una linguetta di cuoio naturale, portante all'estremità due campanelle di ferro mezzo tonde, è assicurata sulla parete, in corrispondenza delle cuciture verticali ed a circa centimetri 85 dal fondo. Sulla stessa linea, ed a mm. 85 circa dall'estremità della bocca di sacco, è assicurata una funicella straforzinata della lunghezza di circa un metro, portante ad un capo una campanella ovale.

I sacchi sono di dimensioni diverse, a seconda che debbono servire per compagnie di fanteria, o per reparti di altre armi.

I due tipi si distinguono rispettivamente con le lettere *A* e *B* ed hanno le seguenti dimensioni:

SACCO	Metà larghezza della parete e della bocca di sacco	Fondo — Diametro maggiore	Fondo — Diametro minore	Perimetro del fondo misurato esternamente	Altezza complessiva del sacco misurata sulla generatrice	Lunghezza della linguetta di cuoio naturale	*Annotazioni*
	cm.	*cm*		*cm.*	*cm.*	*mm.*	
Tipo *A*	72	48	40	145	140	200	Tolleransi differenze di un cm. in più od in meno.
» *B*	57	40	29	116	140	165	

Gli oggetti di corredo da riporsi nei sacchi (1) dovranno: quelli minuti, come fregi per coperture del capo, nappine, distintivi di grado, mostrine, ecc., essere racchiusi preventiva-

(1) Detti recipienti non debbono, in massima, contenere le calzature, le quali saranno racchiuse in altri sacchi, di cui verrà, a suo tempo, adottato il tipo.

mente in un sacchetto per arnesi fuori uso; gli altri dovranno, per mezzo di legature fatte con spago, essere riuniti per ispecie.

Nel sacco per vestiario di riserva deve pure essere contenuto il collo per riparazioni da sarto.

Riempito il sacco della prescritta dotazione, si chiude, per mezzo della linguetta di cuoio e del lucchetto, che formano la chiusura di sicurezza; quindi, si riunisce quanto sopravanza del sacco medesimo, si ripiega e si lega sulla prima chiusura, facendo uso della funicella e dell'anello fissati alla parte superiore.

In conseguenza di quanto precede, al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti aggiunte:

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
II	170	Sacchi per vestiario di riserva, tipo *A*	N.	10 70	Aggiunta
»	171	Sacchi per vestiario di riserva, tipo *B*	»	8 75	Id.
VII	312	Tela olona per sacchi per vestiario di riserva, alta da m. 1,10 a 1,12	m.	2 50	Id.
»	313	Tela olona per sacchi per vestiario di riserva, alta m. 0,90. . . .	»	1 80	Id.

Il Ministero provvederà per la somministrazione ai corpi delle occorrenti quantità dei sacchi suddetti.

Per quanto riguarda le casse vestiario saranno impartite ulteriori disposizioni

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **143**. — TRASPORTI. — **Nuove richieste di spedizione mod. 444 e 445**. — 15 maggio

I prezzi delle nuove richieste di spedizione mod. 444 e 445, prescritte dall'*Atto* 113 del corrente anno, e che debbono usarsi da tutte indistintamente le autorità militari a datare dal 1° giugno p. v., sono i seguenti:

Per ciascun registro di 100 richieste mod. 444 L. 2,90
Per ciascun registro di 100 richieste mod. 445 » 1,40

Le spese di trasporto dei detti registri, che vengono distribuiti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, sono a carico dei richiedenti.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 144. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva tanto residenti nel regno, quanto residenti all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento, nonchè pei militari in congedo provvisorio residenti all'estero che vengono a prestare servizio.** — 15 maggio.

CAPO I.

Viaggi degli inscritti di leva residenti nel regno.

§ 1. Gli inscritti di leva residenti nel regno hanno diritto di viaggiare dal comune di residenza a quello in cui ha sede il consiglio di leva cui debbono presentarsi per subire la visita, e viceversa, sulle linee ferroviarie, tramviarie, marittime e lacuali seguenti, tanto al tempo delle sedute ordinarie dei consigli di leva, quanto in occasione di quelle suppletive straordinarie:

a) in base al prezzo di L. 0,0145 per chilometro e per persona sulle ferrovie delle grandi reti (Mediterranea, Adriatica e Sicula);

b) in base al prezzo di L. 0,014125 per chilometro e per persona sulle ferrovie:

Reali Sarde;

Secondarie della Sardegna;

della Società Veneta (Treviso-Vicenza, Padova-Bassano, Camposampiero-Montebelluna, Vicenza-Schio, Torre-Schio-Arsiero, Parma-Suzzara, Arezzo-Stia, Udine-Cividale, Udine-Portogruaro, Conegliano-Vittorio, Bologna-Portomaggiore, Budrio-Massalombarda, S. Giorgio di Nogaro-Torre di Zuino) (*);

Nord-Milano (Milano-Incino-Erba, Milano-Laveno, Saronno-Grandate-Como, S. Pietro-Camnago, Varese-Como, Novara-Seregno) (*);

di Reggio Emilia (Reggio-Guastalla; Reggio-Sassuolo; Bagnolo in Piano-Carpi) (*);

Suzzara-Ferrara (*);

Verona-Caprino;

del Ticino (Santhià-Biella) (*);

dell'Alta Valtellina (Sondrio-Tirano);

(*) Linee che sono collegate con le ferrovie delle grandi reti dal servizio cumulativo pei viaggiatori.

Rezzato-Vobarno e Valle Sabbia;
Tortona Castelnuovo Scrivia;
Varese-Porto Ceresio (*);
Fossano-Mondovì;
dell'Appennino centrale (Arezzo-Città di Castello-Fossato);
Poggibonsi-Colle Val d'Elsa (*);
Roma Bracciano-Viterbo e Capranica-Ronciglione (*);
Roma-Albano Nettuno (*);
Mandela-Subiaco (*);
Cerignola stazione-Cerignola città (*);
Bari Locorotondo;
Sicule Occidentali (Palermo-Marsala-Trapani); (*)

c) in base al prezzo di L. 0,018 per persona e per chilometro sulla ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola e Cavezzo-Finale e sulla tramvia Modena Maranello;

d) in base al prezzo di L. 0,02034 per persona e per chilometro sulla ferrovia Bergamo-Ponte della Selva (*) e sulla tramvia Bergamo-Soncino; prezzo minimo per persona L. 0,10; la stessa tariffa è applicabile, purchè trattisi di gruppi di almeno 10 inscritti, sulle tramvie:

Cremona Casalmaggiore;
Cremona-Ostiano;
Casalmaggiore Pontemaiocche;
Cremona-Cà de' Soresini S. Giovanni in Croce;
Parma Soragna-Busseto;
Borgo San Donnino-Soragna;
Parma-Traversetolo;
Parma-Langhirano;
Parma-Ragazzola-Busseto;

e) in base agli speciali prezzi stabiliti pei trasporti militari sulle tramvie: Mantova-Asola, Mantova-Viadana (col prezzo minimo di L. 0,15 per persona) e Cagliari-Quarto S. Elena;

f) in base al prezzo di L. 0,028 per persona e per chilometro sulla tramvia Lovere-Cividate;

g) in base al prezzo di L. 0,03 per persona e per chilometro sulle tramvie: Piacenza-Borgonovo-Pianello; Piacenza-Carpaneto; Cremona Lugagnano;

h) sulle tramvie Brescia-Vestone-Salò; Brescia-Gardone V. T.; Brescia-Orzinovi e su quelle interprovinciali Milano-

(*) Linee che sono collegate con le ferrovie delle grandi reti dal servizio cumulativo pei viaggiatori.

Bergamo-Cremona ai prezzi seguenti per viaggiatore e per chilometro:

	Sola andata	Andata e ritorno
pei drappelli da 11 a 25 persone	L. 0,04	0,035
id. da 25 a 40 id.	» 0,035	0,03

Il percorso minimo è di chilometri 10 nei viaggi di *corsa semplice* e di chilometri 20 nei viaggi di andata e ritorno;

i) in base al prezzo di L. 0,10 per persona e per *tratta* sulla tramvia Bari-Barletta; la linea è suddivisa nelle quattordici *tratte* seguenti:

Bari-Bitonto, 3 tratte;
Bitonto-Terlizzi, 3 tratte;
Terlizzi-Ruvo, 1 tratta;
Ruvo-Corato, 2 tratte;
Corato-Andria, 3 tratte;
Andria-Barletta, 2 tratte;

k) in base al prezzo di L. 0,035 per persona e per chilometro sulle tramvie Vicenza-Valdagno e S. Vitale Arzignano, purchè trattisi di drappelli di almeno 11 inscritti;

l) col ribasso del 50 per cento sulle ordinarie tariffe vigenti pel pubblico, sulle ferrovie:

Menaggio-Porlezza;
Ponte Tresa-Luino;
Monteponi-Porto Vesme;
Circumetnea (Catania-Giarre-Riposto);

e sulle tramvie:

Padova Santa Sofia-Fusina-Venezia;
Padova Santa Sofia-Bagnoli;
Padova Santa Sofia-Pieve;
Bologna Porta Mazzini-Imola;
Piacenza-Cremona (1);
Piacenza-Bettola (1);
Grazzano-Rivergaro (1);
Bologna-Bazzano-Vignola (2);
Lucca-Ponte a Moriano;

m) col ribasso del 30 per cento sulle ordinarie tariffe del pubblico, sulle tramvie;

---

(1) La riduzione è del 60 % quando gli inscritti sono in gruppi maggiori di 30 uomini.

(2) La riduzione è del 75 % quando gli inscritti sono in gruppi maggiori di 15 uomini.

Torino-Venaria Reale (1);
Torino-Collegno Pianezza (1);
Torino-Druent (1);
Borgo S. Donnino-Salsomaggiore;

n) col ribasso del 25 per cento sulle ordinarie tariffe in vigore per il pubblico, sulle tramvie;

Mantova-Brescia (2);
Mantova Ostiglia (2);
Ferrara-Codigoro;

o) in base alla tariffa stabilita per le comitive, sulla tramvia Milano Magenta, purchè l'autorità comunale prenda in tempo debito accordi con la direzione dell'esercizio della tramvia in Milano.

p) in base ai prezzi della tariffa militare: sulle linee della *Società di navigazione generale italiana*, e su quelle di navigazione dei laghi Maggiore e di Garda;

q) col ribasso del 50 % sui prezzi ordinarî di terza classe: sulle linee postali della *Società di navigazione del golfo di Napoli*, esclusa la linea C. Napoli-Penisola Sorrentina-Capri;

r) col ribasso del 50 % sui prezzi massimi: sulle linee della Società di navigazione « *La Puglia* » e su quelle della *Società Siciliana di navigazione a vapore*;

s) col ribasso del 36 o 37 %, secondo la distanza, sui piroscafi della « *Lariana* » società anonima di navigazione a vapore sul lago di Como.

§ 2. Per ottenere l'applicazione dei prezzi sovra indicati gli inscritti di leva debbono esibire la richiesta di viaggio mod. *B*, stampata su carta color verde, la quale viene rilasciata e firmata, *per il viaggio di andata*, dal sindaco del comune sulla cui lista di leva sono compresi, ovvero dal sindaco del comune di residenza, se abbiano fatta domanda di visita per delegazione o se si trovino inscritti sulle liste di un altro comune (compresi i foresi e le frazioni del comune del capoluogo del circondario) appartenente però allo stessso circondario.

Le richieste *pei viaggi di ritorno* sono rilasciate e firmate dal presidente del consiglio di leva o da chi per esso

Per ciascun viaggio e per ogni gruppo di inscritti partenti dal medesimo comune le predette autorità rilasceranno una sola richiesta. Però se il gruppo eccede i 40 uomini potranno rilasciarsi separate richieste per ogni 40 inscritti o frazione di tal numero.

(1) La riduzione è del 50 % quando gli inscritti sono in gruppi di almeno 25 uomini.

(2) Il prezzo minimo per viaggiatore è di L. 0,15.

Qualora gli inscritti non siano accompagnati dal sindaco o da chi per esso, la richiesta pel viaggio d'andata e quella pel viaggio di ritorno sono consegnate all'inscritto che il sindaco designa come capo-gruppo, dovendo gli altri inscritti partire tutti contemporaneamente dal comune e farvi insieme ritorno.

Qualora sia nel viaggio di andata sia nel viaggio di ritorno qualche inscritto, per giustificati motivi, non potesse partire col proprio gruppo, il capo di questo farà constare, a tergo della richiesta mod *B*, della diminuzione nel numero dei partenti.

Gli inscritti che non viaggiano col proprio gruppo vengono muniti di una richiesta mod. *B* individuale.

§ 3. Le stazioni e gli scali indicati su ogni richiesta pel viaggio di andata come stazioni e scali di partenza e di arrivo debbono essere, rispettivamente, indicati come stazione o scalo di arrivo e come stazione o scalo di partenza nella richiesta pel viaggio di ritorno.

Inoltre la stazione o lo scalo di partenza nell'andata deve essere quello del comune che rilascia la richiesta, e quello di partenza pel ritorno la città capoluogo di provincia o di circondario. Qualora però il comune di partenza non abbia stazione ferroviaria o scalo marittimo o lacuale, si dovrà indicare sulla carta di riconoscimento quello più vicino al comune stesso od anche quello che riesca più comodo del più vicino o perchè meglio fornito di strade di accesso o perchè posto in direzione del luogo di destinazione.

§ 4. Come *documento d'identità personale* ciascun inscritto di leva produrrà agli agenti delle Società ferroviarie e tramviarie, nonchè a quelli delle Società di navigazione il *precetto personale* o, qualora ne sia sprovvisto, la *carta di riconoscimento* (all. n. 1) che chiederà al sindaco stesso dal quale è rilasciata la richiesta mod. *B*.

§ 5. Il prezzo del viaggio di andata e di quello di ritorno di ogni gruppo sono pagati separatamente. La tassa di bollo, da corrispondersi in aggiunta al prezzo del biglietto, è dovuta nella misura fissa di centesimi 5 per ogni gruppo di persone viaggianti con la medesima richiesta mod. *B*.

§ 6. I viaggi di andata non possono aver luogo prima del giorno che precede quello della visita, ed i viaggi di ritorno non possono aver luogo più tardi del giorno che segue quello anzidetto della visita, eccetto i casi di cui al § 18.

§ 7. Qualora da uno stesso comune debbano partire — lo stesso giorno — più di 10 inscritti, il sindaco deve imprescindibilmente prendere il giorno prima gli opportuni accordi col

capo della stazione o dello scalo dal quale essi debbon partire ed avvertire gli interessati di presentarsi alla stazione od allo scalo abbastanza in tempo perchè tutte le operazioni necessarie possano essere effettuate prima della partenza del treno o del piroscafo.

Nel caso che un tale procedimento non sia stato seguito, e per ciò non sia stato possibile agli agenti ferroviari o di navigazione di distribuire in tempo i biglietti, gli interessati saranno tenuti, senz'altro, a pagare il biglietto a tariffa ordinaria.

§ 8. I distretti, qualora non lo abbiano già fatto, invieranno *subito* alle prefetture e alle sottoprefetture comprese nella propria giurisdizione ed ai sindaci dipendenti un congruo numero di registri di richieste mod. *B*, dei quali debbono essersi già provvisti a mente delle circolari n 216 del 1902 e 9 del 1903.

Per una prima distribuzione ai distretti delle carte di riconoscimento (allegato n. 1), di cui al precedente § 4, provvederà direttamente *l'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari*. I distretti provvederanno *subito*, a loro volta, per distribuirle ai sindaci dipendenti per i bisogni della leva in corso, tenendo conto che debbono esserne provvisti soltanto gli inscritti che non abbiano ricevuto od abbiano smarrito il precetto personale.

I distretti avvertiranno le autorità prefettizie e i sindaci che per le ulteriori provviste tanto dei registri mod. *B* quanto delle carte di riconoscimento, dovranno rivolgersi ai distretti stessi, i quali, a loro volta, ne faranno richiesta abbastanza in tempo al predetto Ufficio.

CAPO II.

Viaggi degli inscritti di leva e dei militari in congedo provvisorio residenti all'estero (1).

§ 9. Gli inscritti di leva residenti all'estero, i quali rimpatriano per la via di terra, chiederanno la richiesta mod. *B* e (qualora siano sprovvisti del *precetto personale*) la carta di riconoscimento per essi stabilita (all. n. 2) alla competente autorità diplomatica o consolare.

(1) Le facilitazioni indicate nel presente *Atto* spettano a tutti indistintamente i nazionali che rimpatriano per regolare la loro posizione di fronte alla leva ed al servizio militare, quand'anche siano stati omessi dalle liste di leva, dichiarati renitenti, disertori o mancanti alle chiamate alle armi per istruzione.

Con tali documenti i detti inscritti fruiranno delle facilitazioni di cui al § 1 pei viaggi che compiono dalla stazione di confine alla sede del proprio consiglio di leva.

Qualora gli inscritti stessi siano autorizzati di ritornare all'estero, la richiesta pel viaggio fino alla stazione di confine è rilasciata dal presidente del consiglio di leva o da chi per esso.

§ 10. Gli inscritti che non abbiano chiesta od ottenuta la visita per delegazione nel Regno presso il consiglio di leva più prossimo alla stazione di confine avranno diritto, facendone domanda alle autorità di pubblica sicurezza, ai mezzi gratuiti di viaggio per recarsi al comune od al capoluogo di circondario cui appartengono per ragione di leva, a norma della Circolare 29 novembre 1899 n. 14800 *C*-197587 del Ministero dell'interno (Direzione generale di pubblica sicurezza, divisione V, sezione 2ª).

§ 11. I militari in congedo provvisorio residenti all'estero, i quali rimpatriano per la via di terra per soddisfare agli obblighi loro, hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta dalla stazione di confine alla sede dell'autorità militare cui debbono presentarsi. All'uopo le autorità diplomatiche e consolari munirano i detti militari della richiesta mod. *B*, nonchè della carta di riconoscimento (all. n. 2), qualora non abbiano il congedo illimitato provvisorio.

Il trasporto a tariffa ridotta, oltre che sulle linee indicate nel § 1, spetta sulle seguenti ferrovie:

Torino-Ciriè-Lanzo;
Centrale del Canavese (Settimo-Rivarolo-Castellamonte);
Massa marittima-Follonica porto;
Napoli-Ottajano-S. Giuseppe;
Napoli-Pozzuoli-Torregaveta;
Palermo-Corleone.

§ 12. Le richieste mod. *B* emesso a' sensi dei §§ 9, 11, 13 e 18 danno diritto di compiere il viaggio *nei due mesi* dalla data del rilascio.

§ 13. Gli inscritti di leva ed i militari in congedo provvisorio residenti all'estero, che rimpatriano per la via di mare, produrranno, in luogo dei documenti di cui ai §§ 15 e 16, la speciale carta di riconoscimento (all. n. 3), che verrà loro fornita dagli agenti diplomatici o consolari. Pel viaggio di ritorno all'estero gli inscritti di leva riceveranno la detta carta di riconoscimento dal presidente del consiglio di leva. I militari in congedo avranno la richiesta mod. *B* dall'autorità militare competente.

§ 14. Gli inscritti di leva residenti all'estero che debbono servirsi della via di mare dovranno uniformarsi alle disposizioni dei §§ 57 e seguenti (1) dell'istruzione pei trasporti militari sul mare, quale fu modificata con l'*Atto* 38 del corrente anno.

---

(1) § 57. Gli inscritti di leva sia di terra sia di mare ed i militari in congedo del R. esercito e della R. marina, residenti all'estero, per usufruire:

a) del *trasporto a tariffa militare* nel viaggio dall'estero in Italia debbono presentare alla società l'apposita *carta di riconoscimento* (allegato n. 17) rilasciata dalla Regia autorità diplomatica o consolare, comprovante che essi si recano in Italia per soddisfare agli obblighi di leva o di servizio militare;

b) del *trasporto gratuito* nel viaggio dall'estero in Italia, nei casi previsti dall'art. 4 della convenzione e sulle linee di navigazione enumerate nella nota al § 3 della presente istruzione, debbono presentare la suddetta carta di riconoscimento sulla quale le R. autorità diplomatiche o consolari avranno apposta la dichiarazione: *con diritto al trasporto gratuito a norma delle vigenti convenzioni, perchè indigente, con vitto a carico dell'inscritto* (o *del militare*) *viaggiante.*

In questo caso, all'atto di rilasciare la carta di riconoscimento, le R. autorità diplomatiche e consolari avvertiranno l'inscritto o militare che egli non potrà ottenere il trasporto gratuito se non avrà pagato anticipatamente l'ammontare del vitto.

Nei casi eccezionali in cui lo credessero assolutamente necessario, le R. autorità diplomatiche e consolari potranno richiedere alla Società che ai detti nazionali venga somministrato il vitto a carico dello Stato, aggiungendo a tal uopo sulla carta di riconoscimento la dichiarazione: *con vitto a carico del Ministero della guerra* (o *della marina*) *che lo rimborserà sulla produzione della presente.*

La concessione del vitto a spese dello Stato è assolutamente vietata pei viaggi su linee non comprese tra quelle di cui sopra.

§ 58. La parte *C* della carta di riconoscimento dovrà essere conservata dall'inscritto o dal militare in congedo per esibirla, lungo il viaggio, a richiesta, agli agenti della Società.

Giunto in Italia, l'*inscritto* dovrà, quanto alla parte *C* della carta di riconoscimento, regolarsi come segue:

a) se per qualsiasi ragione *non sia stato arruolato*, ... consegnerà la parte *C* della carta di riconoscimento all'ufficio di prefettura o di sottoprefettura del proprio circondario.

. . . . . .

La prefettura o la sottoprefettura, poi . . . . . ricevuto che abbia la detta parte *C* della carta di riconoscimento, compilerà, in base ad essa, e rilascerà all'inscritto una nuova carta di riconoscimento da valere pel viaggio di ritorno all'estero, comprendendovi la dichiarazione di indigenza, perchè possa l'inscritto medesimo ottenere dalla Società il trasporto gratuito, come pure la richiesta del vitto gratuito, *se la dichiarazione e la richiesta medesime figu-*

§ 15. Gli inscritti indigenti hanno diritto al trasporto gratuito sui piroscafi della Società di navigazione generale italiana (escluso però il vitto) per le linee seguenti:

Napoli-Palermo;

Golfo degli Aranci-Civitavecchia;

. . . . . .

racano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare;

b) *se sia stato arruolato ed avviato subito alle armi*. . . . . egli dovrà consegnare la parte *C* della carta di riconoscimento al comandante del distretto militare, che la manderà al corpo cui l'individuo viene assegnato, perchè la conservi per potere, al termine del di lui servizio, rilasciargli le richieste modello *B* da valere, nel viaggio di ritorno all'estero, pel trasporto a tariffa ridotta tanto sulle ferrovie del regno quanto sui piroscafi della Società.

Agli scontrini stessi il comandante del corpo dovrà aggiungere, in foglio a parte, munito della sua firma e del bollo d'ufficio, la dichiarazione d'indigenza, perchè il militare congedato ottenga dalla Società il trasporto gratuito, e la richiesta del vitto gratuito *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare.*

. . . . . .

. . . . . .

c) *se sia stato arruolato, ma lasciato in congedo illimitato*, ... e chiegga ed ottenga di ritornare all'estero, consegnerà la detta parte *C* della carta di riconoscimento all'autorità prefettizia, la quale curerà che siano rilasciate dai sindaci le richieste modello *B* da valere, nel viaggio di ritorno all'estero, pel trasporto a tariffa militare tanto sulle ferrovie del regno quanto sui piroscafi della Società. In tal caso la detta autorità prefettizia munirà pure l'inscritto della dichiarazione d'indigenza e della richiesta del vitto gratuito, come alla lettera precedente, *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare.*

Il militare in congedo chiamato alle armi si regolerà, per la consegna della carta di riconoscimento, come l'inscritto arruolato ed avviato subito alle armi di cui alla lettera *b*.

§ 59. Gli inscritti della leva di terra e di mare, che rimpatriano dall'estero per soddisfare alla leva, hanno diritto al trasporto sulle ferrovie a tariffa militare dal porto di approdo in Italia alla sede del consiglio di leva al quale debbono presentarsi per il loro esame definitivo ed arruolamento, e per ritornarne.

Quelli della leva di terra hanno però sempre la facoltà di chiedere di essere visitati per delegazione presso il consiglio di leva del circondario in cui sbarcano, ai sensi del Capo V del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato col Regio Decreto 16 agosto 1891 n. 503.

Sarà perciò opportuno che le Regie autorità diplomatiche e consolari, all'atto di rilasciare agli inscritti la carta di riconoscimento di cui al § 57, li avvertano:

a) che, se intendano di essere visitati per delegazione presso il

Livorno-Tunisi, toccando Cagliari;

Tunisi-Tripoli, toccando Susa, Monastir, Medhia, Sfax, Gabes e Gerba;

Napoli-Tripoli, toccando Messina, Catania, Siracusa, Malta;

Golfo degli Aranci-La Maddalena;

Palermo-Cagliari;

Cagliari-Napoli;

---

consiglio di leva del circondario in cui sbarcano, converrà che facciano preventivamente, cioè prima di partire per l'Italia, le pratiche necessarie presso la prefettura o sotto prefettura del circondario ove chiedono abbia luogo la visita, avvertendo di indicare in modo preciso nella domanda il circondario al quale appartengono per fatto di leva;

b) che se, giunti nel regno, intendano valersi della riduzione sui prezzi di trasporto sulle ferrovie per recarsi al capoluogo del circondario per l'esame definitivo ed arruolamento, dovranno rivolgersi al comandante del distretto o, in mancanza, al comandante del presidio residenti in detto porto, il quale fornirà loro le istruzioni e rilascerà i documenti necessari perchè essi possano godere di tale agevolazione;

c) che se manchino assolutamente dei mezzi per provvedere alle spese di viaggio dal porto di sbarco al comune cui appartengono per fatto di leva e non possano o non intendano valersi della facoltà di farsi visitare per delegazione, di cui alla lettera *a*), potranno rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza per chiedere i mezzi gratuiti per recarsi al detto comune;

d) che nel caso che fossero dal consiglio di leva dichiarati abili ed arruolati in 1ª categoria, potranno chiedere di essere subito avviati alle armi;

e) che nessuna spesa potrà essere sostenuta dalle autorità del regno per fornirli di vitto o d'alloggio durante il tempo della loro residenza in patria finchè non siano avviati alle armi.

§ 60. I Regi agenti diplomatici e consolari avranno cura di far partire gli inscritti che da essi furono arruolati ed i militari in congedo chiamati nel regno per assumere il servizio militare, che siano indigenti, in modo che essi possano trovarsi a destinazione in un giorno quanto più sia possibile vicino a quello stabilito per la presentazione alle armi della classe cui appartengono; e ciò allo scopo di evitare che essi rimangano a lungo nel regno sprovvisti di mezzi in attesa di poter regolare la loro posizione in rapporto agli obblighi militari.

I Regi agenti diplomatici e consolari avvertiranno altresì i predetti inscritti da essi arruolati ed i militari in congedo, che ad essi compete il trasporto per ferrovia a tariffa militare dal porto di sbarco al luogo di destinazione, e che per fruirne essi dovranno farsi rilasciare dai comandanti di distretto o dalle autorità dell'arma dei carabinieri reali, residenti in detto porto (e dalle autorità di porto, per gl'inscritti ed i militari della regia marina), su presentazione della parte *C* della carta di riconoscimento, la richiesta mod. *B*.

Cagliari-Civitavecchia, toccando Muravera, Tortoli, Dorgali, Orosei, Siniscola, Terranova, Golfo degli Aranci;

Cagliari-Portotorres, con approdi a Sant'Antioco, Carloforte, Oristano, Bosa, Alghero e Cala d'Oliva;

Livorno-Portotorres, toccando Maddalena;

Livorno-Portotorres, toccando Capraia, Bastia, Maddalena e Santa Teresa;

Palermo-Catania, toccando Trapani, Favignana, Marsala, Mazzara, Sciacca, Porto Empedocle, Palma, Licata, Terranova, Scoglitti, Marzarelli, Pozzallo, Marzamemi, Siracusa;

Napoli-Tunisi, toccando Palermo e Trapani;

Palermo-Messina, toccando Cefalù, Santo Stefano, Sant'Agata, Capo d'Orlando (San Gregorio), Patti, Milazzo;

Napoli-Messina, toccando Maratea, Diamante, Belvedere, Paola, Amantea, Sant'Eufemia, Pizzo, Tropea e Reggio;

Palermo-Ustica;

Napoli-Messina-Reggio;

Carloforte-Portovesme;

Brindisi-Patrasso, toccando Corfù;

Genova-Alessandria d'Egitto, toccando Livorno, Napoli, Messina e Catania;

Alessandria d'Egitto-Massaua, toccando Porto Said e Suez;

Genova-Bombay, toccando Napoli, Messina, Porto Said, Suez ed Aden;

Bombay-Singapore, toccando Colombo;

Napoli-Costantinopoli, toccando Palermo, Messina, Catania, Pireo, Smirne, Salonicco, con prolungamento per Odessa;

Venezia-Costantinopoli, toccando Ancona, Bari, Brindisi, Corfù, Patrasso, Pireo, con prolungamento per Kustendjé, Sulina, Tulcià, Galatz e Braila; oppure con prolungamento per Ineboli, Samsun, Kerasunda, Trebisonda e Batum;

Massaua-Aden, toccando Assab;

Palermo-Brindisi, toccando Messina, Reggio, Riposto, Catania, Catanzaro, Cotrone, Taranto e Gallipoli;

Malta-Bengasi, toccando Tripoli, Misurata ed altri scali della Cirenaica, con facoltà di omettere tali scali nel viaggio di ritorno, che in tal caso ha luogo da Bengasi a Malta direttamente e di prolungare la linea da Bengasi a Canea e ritorno;

Venezia-Porto Said col seguente itinerario: per sei mesi dell'anno: Venezia-Brindisi-Porto Said-Alessandria-Brindisi-Venezia; per gli altri sei mesi: Venezia-Brindisi-Alessandria-Porto Said-Brindisi-Venezia;

Alessandria-Giaffa-Beyrut Tripoli di Siria-Messina-Larnaca-Alessandria, con facoltà di approdo a Porto Said, Caiffa, Latakia ed Alessandretta.

§ 16. Gli inscritti di leva residenti nell'America possono ottenere il passaggio ai prezzi speciali seguenti, concessi ai militari:

Da New-York a Genova e viceversa, L. 90;

Da Rio Janeiro e da Santos a Genova e viceversa, L. 90;

Da Montevideo o da Buenos Aires e Genova e viceversa, L. 120

In tali prezzi è compreso il vitto, ma non l'imbarco e lo sbarco.

§ 17. Gli inscritti di leva indigenti, che possano profittare delle linee di navigazione esercite dalla Società Puglia, saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo fisso di L. 2 il giorno compreso il vitto. All'uopo dovranno produrre l'apposita carta di riconoscimento (allegato n. 3), rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare competente con l'annotazione: « Il trasporto sarà fatto al prezzo di L. 2 al giorno in forza dell'art. 48 del quaderno d'onere e la spesa sarà pagata dal Ministero della guerra ».

CAPO III.

Disposizioni comuni ai viaggi di tutti gli inscritti di leva, nonchè dei militari in congedo residenti all'estero.

§ 18. Qualora l'inscritto debba essere mandato in osservazione in un ospedale militare e questo non abbia sede nel capoluogo del circondario ove l'inscritto ha subito la visita, il presidente del consiglio di leva lo munisce della richiesta mod. *B* per recarsi in detto ospedale.

Se l'inscritto non è munito del documento di identità personale di cui ai §§ 4 e 9, o della parte *C* della *carta di riconoscimento* di cui al § 13, il presidente del consiglio di leva gli rilascia un'apposita dichiarazione.

Sul documento di identificazione personale, qualunque esso sia, relativo ad inscritto residente nel regno deve farsi risultare il comune di residenza a cui l'inscritto dovrà essere rinviato dopo l'osservazione; invece nel documento di identificazione relativo ad inscritto residente all'estero deve farsi risultare che egli dovrà, in ogni caso, far ritorno alla sede del consiglio di leva.

I predetti documenti di identificazione tengono luogo del foglio di viaggio prescritto dal § 335 del regolamento sul reclutamento. Il paragrafo medesimo rimane però in vigore a tutti gli altri effetti, ma nell'intesa che, anche quando l'inscritto debba essere dalla direzione dell'ospedale rinviato ad un comune diverso di quello ove ha sede il consiglio di leva, gli sarà, pel viaggio di ritorno, corrisposta l'identica somma spettantegli per recarsi all'ospedale (1).

Non appena compiuta l'osservazione l'aiutante maggiore in 1° dell'ospedale, o chi ne fa le veci, rilascerà all'inscritto la richiesta mod. *B* per recarsi al luogo risultante dal documento di identificazione.

L'inscritto residente nel regno sarà avvertito, per mezzo del sindaco, della decisione presa a suo riguardo dal consiglio di leva in conformità del § 333 del regolamento suddetto.

Gli inscritti rimpatriati dall'estero si presenteranno invece all'autorità prefettizia, la quale, in base alla decisione del consiglio di leva, farà loro conoscere se possono far ritorno all'estero.

§ 19. I viaggi degli inscritti di leva e dei militari in congedo provvisorio devono essere compiuti in 3ª classe od in 2ª per le linee nelle quali non vi sia la 3ª.

Sulle linee delle grandi reti il viaggio può aver luogo soltanto con treni *accelerati*, *omnibus* e *misti*.

§ 20. Nessuna facilitazione di viaggio spetta ai membri delle famiglie degli inscritti di leva, che trovansi nei casi previsti dai n. 1, 2, 3 e 4 nell'articolo 93 della legge sul reclutamento, e così pure a quelle persone che per qualsiasi motivo accompagnassero gli inscritti, quand'anche la spesa pel loro trasporto sia a carico dello Stato.

(1) § 35 L'inscritto inviato in osservazione in uno spedale militare sarà munito, per cura dell'ufficiale delegato in 1° alla leva, di foglio di viaggio, nel quale dovranno essere indicati i contrassegni personali di esso inscritto, e sarà, occorrendo, provvisto d'indennità di trasferta e di trasporto, per l'andata e pel ritorno, secondo le disposizioni sugli assegni militari.

Riceverà trattamento pari a quello dei soldati ricoverati negli stessi stabilimenti.

Occorrendo d'inviare in osservazione in uno spedale militare un inscritto, che a giudizio del consiglio di leva non possa recarvisi da sè solo, la persona incaricata di accompagnarvelo sarà pure provvista di indennità di trasferta e di trasporto.

§ 21. Quando il viaggio interessa ad un tempo più linee di ferrovie non collegate fra di loro dal servizio cumulativo, o linee di ferrovie o di tramvie, o debbansi percorrere tronchi di ferrovie e linee di navigazione, saranno rilasciate tante richieste mod. B quanti i tratti da percorrere sulle linee di ciascuna Società.

§ 22. Le richieste non compilate regolarmente, incomplete, corrette, alterate, oppure non presentate in tempo opportuno o presentate ad una stazione o ad uno scalo diverso da quello in esse indicato, e quelle infine che non fossero del tutto identiche al prescritto modello, sono ritenute di nessun valore. Però nei casi di semplice irregolarità di forma, come tali, riconosciute dai capi stazione, è ammessa la regolarizzazione delle richieste mediante annotazione firmata dall'interessato e vistata dal capo stazione.

§ 23. Gli inscritti di leva ed i militari di truppa in congedo provvisorio, che smarrissero il biglietto di viaggio, saranno assoggettati al pagamento di un altro biglietto a tariffa militare per il percorso fatto; a meno che possano giustificare, in qualche modo, di avere acquistato il biglietto alla stazione di partenza. In ogni caso, pel proseguimento, debbono munirsi di un altro biglietto a tariffa militare, procurandosi i prescritti documenti (*ed eventualmente il danaro necessario*) dai comandi di stazione o da altra autorità militare o marittima.

Saranno però rimborsate le somme pagate in più, qualora i viaggiatori, prima del termine del viaggio, ritrovino e presentino al personale del treno il biglietto smarrito. Le domande di rimborso saranno presentate alle competenti direzioni di commissariato militare per mezzo dei distretti.

§ 24. Chi è trovato, in partenza, lungo il viaggio, od in arrivo, col solo biglietto a prezzo ridotto senza i documenti d'identità personale (§§ 4, 9 e 18) deve pagare, per tutto il percorso indicato sul biglietto, la differenza fra il prezzo ridotto già pagato e quello a tariffa intera, più una sopratassa eguale alla differenza stessa, a meno che possa altrimenti provare di aver titolo alla riduzione.

Sono abrogati gli *Atti* 100 del 1900 e 121 del 1901.

Il Ministro — OTTOLENGHI

ALLEGATI.

ALLEG. N. 1 (§ 4).

REGNO D'ITALIA

Circondario di

Comune di

CARTA DI RICONOSCIMENTO

pei viaggi degli inscritti di leva sulle ferrovie e sul mare

Il Sindaco sottoscritto rilascia la presente come carta di riconoscimento a

inscritto della leva del 188 , che si reca dal Comune suddetto a (e viceversa) per l'esame definitivo e l'arruolamento, ed eventualmente in osservazione all'Ospedale militare viciniore.

La presente carta d'identità personale dovrà essere esibita, a richiesta, agli agenti delle Società ferroviarie o di navigazione.

li *190*

Firma dell'inscritto (*)

Bollo

IL SINDACO

(*) Se l'inscritto è illetterato il Sindaco ne farà qui la dichiarazione, munita della propria firma.

(1)

CARTA DI RICONOSCIMENTO

PEI VIAGGI SULLE FERROVIE E SUL MARE

degli inscritti di leva e dei militari in congedo residenti all'estero

Il sottoscritto rilascia la presente come carta di riconoscimento a (2)

che si reca a (3) *per* (4)

ed eventualmente in osservazione all'Ospedale militare riunione.

La presente carta d'identità personale dovrà essere esibita, a richiesta, agli agenti delle Società ferroviarie o di navigazione del Regno d'Italia.

li *190*

Firma del viaggiatore (5) IL

(1) Consolato, Agenzia consolare, ecc.

(2) *Inscritto di leva della classe 188...* oppure: *militare in congedo illimitato.*

(3) Capoluogo di circondario, oppure sede del Distretto.

(4) *Per l'esame definitivo e l'arruolamento* oppure: *per prestare servizio militare.*

(5) Se illetterato, chi rilascia il documento ne farà qui la dichiarazione, munita della propria firma.

ALLEG. N. 3 (§ 13)

Vale per mesi tre dalla data del rilascio.

A

(1)

. . . . . .

di . . . . . .

Viaggi degli inscritti di leva e dei militari in congedo residenti all'estero.

CARTA DI RICONOSCIMENTO N. . . . .

rilasciata a . . . . . .
figlio di . . . . . .
per il percorso da . . . . .
a . . . . . .
. . . . li . . . . . 190 .
(1). . . . . .
Il . . . . . (5)

B

(1). . . . . .

Viaggi degli inscritti di leva e dei militari in congedo residenti all'estero

CARTA DI RICONOSCIMENTO N. . . . .

per godere della tariffa militare sui piroscafi della Società di . . . . . (2) *pei viaggi in terza classe degli inscritti di leva e dei militari in congedo.*

Il sottoscritto dichiara che . . . . . figlio di . . . . . inscritto di leva (o militare) della classe . . del Comune di . . . . . deve partire da . . . . . per recarsi a . . . . . per (3) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . li . . . . 190 .
Il . . . . . (5)

(Bollo dell'ufficio che rilascia la carta di riconoscimento)

NOTE.

(1) Consolato, prefettura o sottoprefettura.

(2) Nome della società di navigazione.

(3) *Essere sottoposto alla visita del Consiglio di leva di . . . .* oppure: *soddisfare ai suoi obblighi di servizio militare* oppure: *far ritorno al luogo di residenza.*

Per gli indigenti si aggiungerà, ove del caso, *con diritto al trasporto gratuito a norma delle vigenti convenzioni, perchè indigente, con vitto a carico del* . . . . . .

(4) Far constare, se del caso, della dichiarazione di indigenza e della richiesta del vitto gratuito.

(5) Console, prefetto o sottoprefetto o chi per essi.

Questa parte deve essere trattenuta, per gli eventuali riscontri, dall'autorità che rilascia la *carta di riconoscimento*.

Distribuito il biglietto N. . .
di terza classe e riscosse L. . .

(Bollo dell'Agenzia di navigazione di partenza)

L'Agente

Questa parte deve essere trattenuta dall'Agenzia di navigazione di partenza.

Vale per mesi tre dalla data del rilascio.

C

(1) *di* . . . . . .

Viaggi degli inscritti di leva e dei militari in congedo residenti all'estero

CARTA DI RICONOSCIMENTO N. . . .

per godere della tariffa militare sui piroscafi della Società di . . . . . (2) *pei viaggi in terza classe degli inscritti di leva e dei militari in congedo*

Il sottoscritto dichiara che . . . . . figlio di . . . . . inscritto di leva (o militare) della classe . . . dei Comune di . . . . . deve partire da . . . . . per recarsi a . . . . . per (3) . . . . .

AVVERTENZE.

Giunto in Italia l'*inscritto di leva* dovrà, secondo i casi, consegnare la presente dichiarazione ad una delle autorità sottoindicate, la quale gli rilascerà i documenti necessari pel viaggio di ritorno all'estero:

a) se per qualsiasi ragione *non sarà arruolato* ovvero *se sarà arruolato ma lasciato in congedo illimitato*, la consegnerà all'ufficio di prefettura o di sottoprefettura;

b) se sarà arruolato *ed avviato sotto le armi*, la consegnerà al comandante del distretto militare.

Il *militare in congedo* chiamato alle armi la consegnerà al comandante del distretto militare.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 21ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 maggio.

APRILE 23. — R. Decreto n. 176, che estende la facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina), istituita con R. Decreto 23 giugno 1901, n. 339, ma senza la data nel motto, *pag.* 461.
» 26. — R. Decreto n. 177, che apporta un'aggiunta al § 70 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 462.
MAGGIO 20. — Documenti di viaggio e di trasporto per il 2° semestre 1903, *pag.* 463.
» 21. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 464.
» 21. — Cambio di denominazione di caserma in Firenze, *pag.* 464.
» 22. — Nuovo prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie, *pag.* 464.

Atto N. **145**. — ONORIFICENZE. — **R. Decreto n. 176, che estende la facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina), istituita con R. Decreto 24 giugno 1901, n. 339, ma senza la data nel motto.** — 23 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 29 novembre 1900, n. 432, che dichiarava sul piede di guerra le truppe della R. marina e del R. esercito, formanti il corpo di operazione nell'Estremo Oriente (Cina);

Visto il R. Decreto 26 dicembre 1901, n. 568, che dichiarava cessato lo stato di guerra in Cina pel personale imbarcato su RR. navi o su piroscafi noleggiati dallo Stato;

Visto il R. Decreto 23 giugno 1901, n. 339, che istituiva una medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari del R. esercito e della R. marina, nonchè i componenti il personale civile aggregato, i quali furono destinati a prestar servizio su territori cinesi dopo il 31 dicembre 1901, o che avranno tale destinazione in avvenire, sempre che di-

chiarati sul piede di guerra, sono autorizzati a fregiarsi della medaglia istituita con R. Decreto 23 giugno 1901, n. 339, portante però il solo motto « Cina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
OTTOLENGHI.
MORIN.

N. **146**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 177, che apporta un'aggiunta al § 70 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.** — 26 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;

Viste le leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247, e 21 luglio 1902, n. 303, che modificano la precedente;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il regolamento per la esecuzione della legge sullo avanzamento nel R. esercito;

Visti i Regi Decreti 25 maggio e 8 luglio 1899, nn. 274 e 341, 23 agosto 1900, n. 338, e 4 dicembre 1902, n. 555, i quali modificano il regolamento predetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la seguente modificazione al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Al § 70 aggiungere:

« Tale condizione può non essere richiesta per quei marescialli d'alloggio, che siansi distinti per speciali meriti di servizio o che trovinsi di residenza nella Colonia Eritrea od all'estero, purchè vi sia una proposta motivata del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
OTTOLENGHI.

N. **147**. — TRASPORTI. — **Documenti di viaggio e di trasporto per il 2° semestre 1903**. — 20 maggio.

Le richieste mod. *B* e *C* (parti 1ª, 2ª e 3ª), occorrenti alle amministrazioni militari per il 2° semestre 1903, saranno fornite dall'ufficio d'amministrazione di personali militari varî.

Le dette amministrazioni ne faranno domanda al detto ufficio con *richiesta mod. 311*, tenendo conto che le richieste mod. *B* saranno riunite in registri da 60 e da 120 ciascuno e quelle mod. *C* (parti 1ª, 2ª e 3ª) saranno riunite in registri da 50 e 100 ciascuno.

Il prezzo dei registri di 60 e 120 richieste mod. *B* e di 100 richieste mod. *C* (parti 1ª, 2ª e 3ª) è quello risultante dall'*Atto* 23 del corrente anno.

I registri di 50 richieste mod. *C* si cederanno invece al prezzo seguente:

parte 1ª,	per ogni registro	L. 0,28
» 2ª,	» »	» 0,25
» 3ª,	» »	» 0,40

Le eventuali spese d'imballaggio e di trasporto sono a carico delle amministrazioni richiedenti.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **148**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio**. — 21 maggio.

Alla tabella della circoscrizione territoriale pel servizio del genio, pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con gli *Atti* 114 e 142 del 1900 — 130 e 293 del 1901 — 28, 54 e 246 del 1902 — 54 del 1903, sono apportate le seguenti varianti:

SOTTODIREZIONE AUTONOMA DI CUNEO. — Nella colonna degli uffici locali *sopprimere* « Fossano ».

DIREZIONE DI NAPOLI (Sottodirezione di Salerno). — Nella colonna degli uffici locali *sopprimere* « Avellino ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **149**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Firenze**. — 21 maggio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, a perpetuo ricordo del glorioso fatto d'armi di Curtatone, la caserma « Cappuccine » in Firenze sarà, d'ora innanzi denominata « Caserma Curtatone ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **150**. — TRASPORTI. — **Nuovo prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie**. — 22 maggio.

È stato pubblicato il nuovo prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie indicato ai §§ 1, 23 e 25 dell'*Atto* 22 del corrente anno. La pubblicazione è in due edizioni:

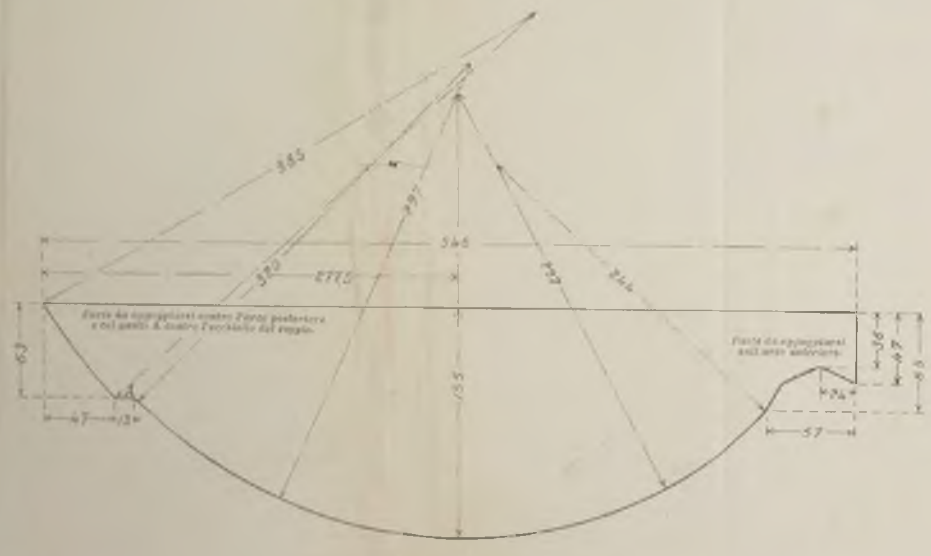
a) una comprende: parte I — prezzi fatti pei viaggi delle persone a tariffa militare ed a tariffa differenziale e pel trasporto del bagaglio sulle linee delle grandi reti; parte II — prezzi fatti pel trasporto a tariffa militare a grande ed a piccola velocità dei bicicli, bagagli, materiali, esplosivi, quadrupedi, veicoli, ecc., sulle linee delle grandi reti; parte III — prezzi fatti pel trasporto delle persone e dei bagagli sulle ferrovie secondarie che applicano il nuovo regolamento, e pel trasporto delle persone sulle ferrovie ad esercizio economico della Rete Adriatica:

b) l'altra edizione comprende la sola parte II.

Il prezzo del prontuario completo è di L. 0,50; quello della sola parte II è di L. 0,35.



Sagoma per controllare la curvatura dei saggi angli arcioni di sella da cavalleria mod. Del Frate o per batteria.

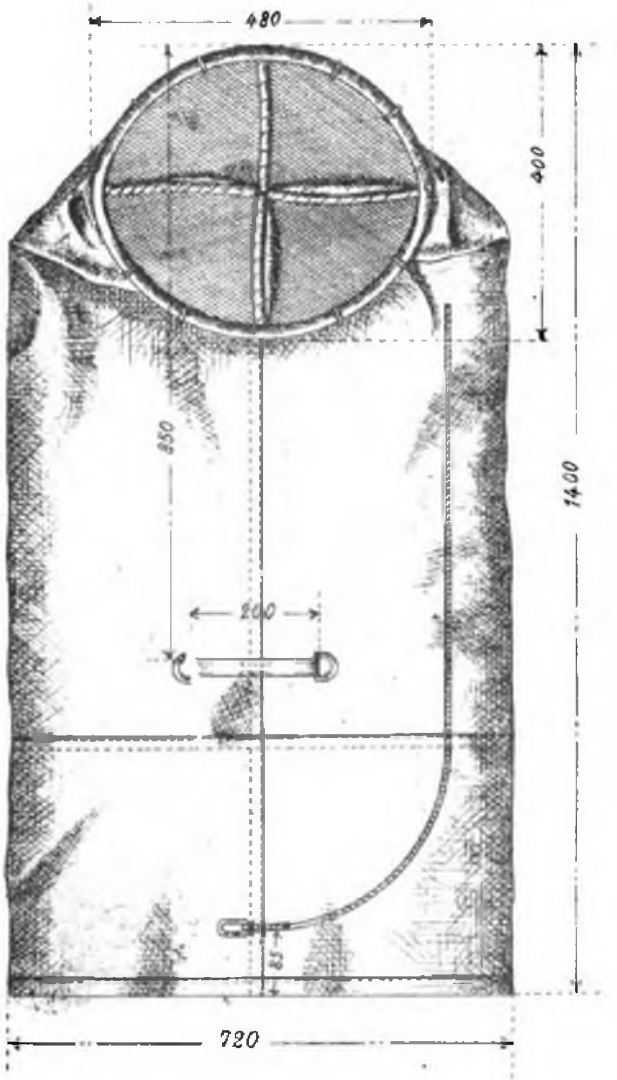


Scala di 1/2

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Sacchi per vestiario di riserva.

Tipo A.



Scala di 1 : 12

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Ciascun comando, ispettorato, istituto od ufficio militare dovrà provvedersi di due esemplari del prontuario completo; ogni corpo dovrà acquistarne uno per l'ufficio comando e maggiorità, uno per l'ufficio d'amministrazione, uno pel comando del deposito, uno per ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento di cavalleria, brigata di artiglieria e del genio), anche se nella medesima sede del reggimento, ed uno per ciascun reparto distaccato dalla sede del reggimento o del battaglione; ogni legione dei carabinieri reali dovrà acquistarne due esemplari pei comandi della legione, di ciascuna divisione e di ciascuna compagnia, ed un esemplare per ciascuna delle tenenze, delle sezioni e delle stazioni. Potranno, se per speciali circostanze ne abbisognano, richiedere anche un numero maggiore di prontuari completi.

Così pure le direzioni, i corpi, gli uffici, ecc., che frequentemente eseguiscono spedizioni di cavalli, veicoli, materiali ed esplodenti, richiederanno, oltre i suaccennati esemplari completi, quel numero di esemplari della sola parte II che riterranno necessari.

L'importo degli esemplari acquistati andrà a carico della massa generale; pei distretti di seconda classe a carico della massa di quello di prima classe che li amministra; per i comandi, gli uffici, ecc., che non hanno massa, a carico dell'assegno per spese di cancelleria.

Le domande dovranno essere fatte entro il corrente mese all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari con richiesta mod. 311 in duplice esemplare.

Le eventuali spese d'imballaggio e di trasporto sono a carico del ricevente.

Le richieste che fossero state fatte precedentemente s'intendono annullate.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 22ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 maggio.

MAGGIO 24 — Varianti alla raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*), *pag.* 467.
» 27. — Aggiunte al regolamento di disciplina, *pag.* 468.
» 27 — Varianti al regolamento per le licenze nel R. esercito, *pag.* 469.
» 27. — Adozione di oggetti di corredo speciali per i ciclisti, *pag.* 469.

Atto N. **151**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti alla raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*)**. — (Con una tavola di disegno) (1). — 24 maggio.

In relazione alla riserva espressa nell'*Atto* 101 del corrente anno, si pubblica la descrizione della briglia-cavezza di cuoio naturale adottata per gli ufficiali di cavalleria.

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

ERRATA-CORRIGE.

All'elenco dei comuni, che fa seguito all'*Atto* 91 del corrente anno, sono da apportarsi le seguenti modificazioni:

Divisione militare di Torino. — *Dopo il comune di:* « Desertes », *mettere*: « Exilles ».

Divisione militare di Novara. — *Togliere i comuni di*: « Exilles e Pallanza », *e dopo il comune di:* « Seppiana », *aggiungere*: « Settimo Vittone ».

Divisione militare di Cuneo. — *Togliere il comune di*: « Ceva ».

Divisione militare di Brescia. — *Togliere i comuni di*: « Cavargna, Dosso del Liro, Prato Carnico, S. Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Seghebbia, Tremonico e Trezzone »; *in luogo di*: « Campodolcino », *mettere:* « Campo d'Olcino » *e in luogo di*: « Cortenova » *mettere*: « Cortenova Valsassina ».

Dopo la divisione di Brescia, *aggiungere quanto segue:*

« *Divisione militare di Milano.* — Cavargna, Dosso del Liro, S. Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Seghebbia, Tremonico, Trezzone ».

Divisione militare di Genova. — *Dopo il comune di*: « Cesio », *aggiungere*: « Ceva (escluso il capoluogo del comune) ».

Divisione militare di Verona. — *Dopo il comune di:* « Castelletto di Brenzone », *aggiungere*: « Castelletto (forte) », *e dopo il comune di:* « Roana », *il comune di:* « Rotzo ».

Divisione militare di Padova. — *In luogo di*: « Arba », *mettere:* « Arta »; *dopo il comune di:* « Auronzo », *mettere:* « Barcis »; *in luogo di*: « Comeglias », *mettere:* « Comeglians »; *dopo il comune di*: « Ponte nelle Alpi », *aggiungere:* « Prato Carnico », *dopo*: « Stregna » *mettere*: « Sutrio »; *dopo:* « Valle di Cadore », *mettere*: « Vas » e infine *in luogo di*: « Soppada », *mettere:* « Sappada ».

Essa si compone di:

1 cavezza costituita da 1 frontale a sezione mistilinea, — 1 musernola con due montanti ed una ciappa, — 1 sopracapo biforcato alle due estremità — ed 1 sottogola

1 testiera di filetto e di morso, con due reggi-filetto e due reggi morso, applicata sul sopracapo della cavezza.

2 reggi filetto / 2 reggi morso \ affibiati alla testiera di filetto e di morso.

1 filetto.

1 morso.

1 barbazzale.

1 redina di filetto formata da due parti riunite con fibbia.

1 redina di morso formata da due parti riunite con cucitura.

1 coreggia per cavezza.

In conseguenza poi nell'adozione della ripetuta briglia cavezza dovranno essere arrecate all'*Atto* 672 della *Raccolta* ed all'*Atto* 106 del 1901 rispettivamente le seguenti varianti:

Atto 672 della Raccolta

A pag. 2313, n. 238. *Alle parole*: « briglia di cuoio nero e della copertina sotto-sella prescritte per », *sostituire*: « briglia-cavezza di cuoio naturale descritta nell'*Atto* 151 del 1903 e della copertina sotto sella prescritta per ».

Atto 106 del 1901

Pag. 248, linea 5ª e 6ª dal fondo. *Alle parole*: « briglia di cuoio nero e della copertina sotto sella prescritti per » *sostituire*: « briglia cavezza di cuoio naturale descritta nell'*Atto* 151 del 1903 e della copertina sotto-sella prescritta per ».

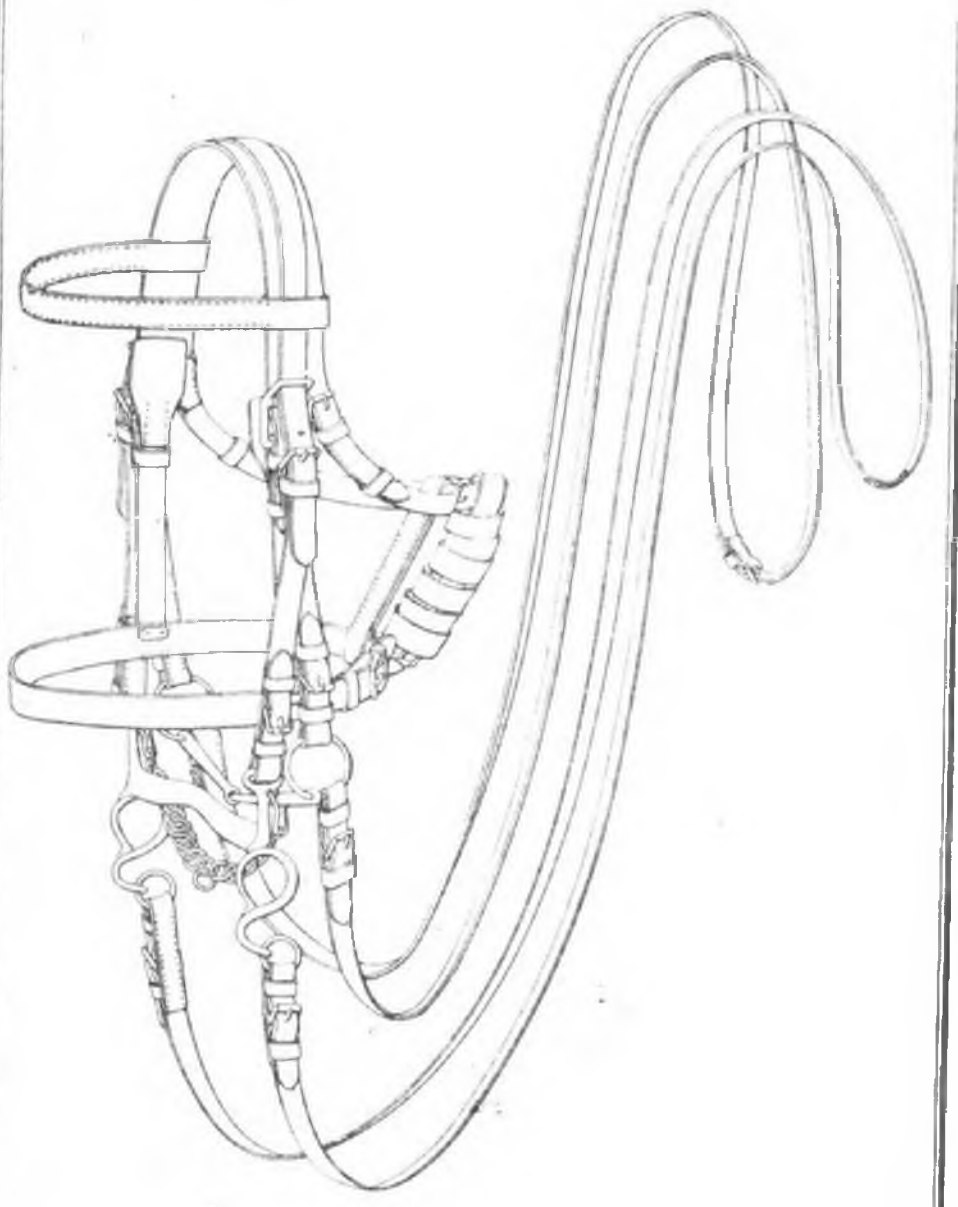
Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **152**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte al regolamento di disciplina**. — 27 maggio.

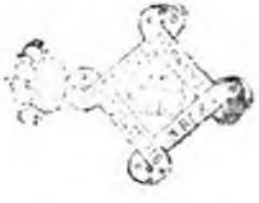
Al paragrafo 105 del regolamento di disciplina militare già modificato con *Atto* 75 del corrente anno al comma *c*) della nota (1) *dopo le parole*: « ufficiali medici » *aggiungere*: « e veterinari ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Briglia-cavezza per cavallo da ufficiale di cavalleria.



Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



N. **153**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento per le licenze nel R. esercito** — 27 maggio.

Al n. 98 del regolamento per le licenze nel R. esercito, già modificato con *Atto* 19 del corrente anno *aggiungere il seguente capoverso:*

« Questa facoltà è attribuita ai comandanti di presidio anche per i sottufficiali della R. marina, ogni qualvolta non esista nel presidio alcuna autorità militare marittima ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **154**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di oggetti di corredo speciali per i ciclisti**. — (Con tre tavole di disegno) (1). — 27 maggio.

Sono adottati per i ciclisti i seguenti speciali oggetti di corredo:

Copertura di tela, con coprinuca, per berretto;
Cravatta di lana;
Uose di cuoio;
Camicia di flanella.

Descrizione.

1°. La *copertura di tela, con coprinuca, per berretto da ciclisti*, è costruita con tela di cotone bianca (*domestick*) e si compone di due parti, di cui l'una è destinata a ricoprire il berretto e l'altra serve di coprinuca; tali parti sono unite fra loro con forte cucitura.

Per assicurare la copertura al berretto sono praticate in essa due asole, rafforzate con tela (*domestick*), che dovranno essere disposte in modo da corrispondere esattamente ai bottoni che assicurano il soggolo al berretto.

La parte della copertura che corrisponde alla visiera del berretto è orlata con nastro di cotone bianco, disposto in modo da tenere l'orlatura ripiegata sotto alla visiera.

Le coperture sono di quattro diverse dimensioni o taglie.

---

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

SPECCHIO *delle misure della copertura di tela, con coprinuca, per berretto da ciclisti.*

Misure dei berretti	COPERTURA				Lunghezza del nastro sul davanti	COPRINUCA			
	Altezza		Larghezza			Lunghezza		Larghezza	
	parte anteriore	parte posteriore	superiormente	inferiormente all'altezza dell'occhiello		sul davanti	sul dietro	alla attaccatura	al fondo
	mm.		mm.		mm.	mm.		mm.	
53-54	200	160	230	310	200	185	190	205	385
55-56	200	160	240	320	205	185	190	205	385
57-58	205	165	250	330	210	195	200	215	405
59-60	205	165	260	340	215	195	200	215	405

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della copertura di tela, con coprinuca, per berretto da ciclisti.*

MISURE	Da costruirsi su 100	Tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alta m. 0.72 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
53-54	15	0 48	7 20	
55 56	35	0 48	16 80	
57-58	35	0 50	17 50	
59-60	15	0 50	7 50	
Totali	100		49 00	
		Media	0 49	

CONTO DI COSTRUZIONE *della copertura di tela, con coprinuca, per berretto da ciclisti.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone bianca (domestik) per coperture, alta m. 0,72	ML	0 49	0 50	0 245
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	0 205
Prezzo di costo e di conteggio L				0 45

(1) Nella fornitura sono compresi metri 0,23 di nastro di cotone bianco, alto da mm. 10 a 45.

Le amministrazioni, all'atto della distribuzione delle coperture, faranno applicare su di esse i fregi per coperture da chepi, ed inoltre i corpi di fanteria e degli alpini aggiunge-

ranno ai berretti di panno dei ciclisti un soggolo, conforme a quello di cui è fornito il berretto delle armi di cavalleria, artiglieria e genio, da fissarsi per mezzo di due bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria.

L'aggiunta di tali complementi sarà fatta a carico della massa vestiario.

2.° La *cravatta di lana da ciclisti* consiste in una striscia rettangolare di flanella bianca, alta mm. 165 e lunga mm. 830, tagliata nel senso della lunghezza del tessuto.

La cravatta ultimata, cioè cogli orli ai due lati più lunghi, presenta le seguenti dimensioni: lunghezza mm. 830, altezza mm. 140. Alle due estremità è passato un punto a sopragitto.

CONTO *della cravatta di lana da ciclisti.*

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Flanella bianca per cravatte da ciclisti alta, m. 1,32.	M L	0 104	3 60	0 374
Mano d'opera	—	— —	— —	0 086
Prezzo di costo e di conteggio L.				0 46

3.° Le *uose di cuoio da ciclisti*, costruite con pelle di vacchetta nostrale o estera, sono appaiate e tagliate in modo che una si adatti al piede destro e l'altra al sinistro.

Esse si compongono di:

una parte interna,

due parti esterne, di cui l'una anteriore e l'altra posteriore.

La parte esterna posteriore è rinforzata inferiormente con un pezzo di pelle a forma di triangolo.

La uosa si assicura mediante cinque ganci a molla e cinque riscontri fissati con dieci inchiappature all'esterno della uosa, ed è fornita di un sottopiede, che è composto di una parte foggiata a riscontro con quattro fori all'estremità, e di una fibbia doppia, tenuta a posto mediante una inchiappatura.

Le uose sono di quattro dimensioni o taglie, come risulta dal seguente specchio:

TAGLIE	Altezza			Larghezza della parte interna			Larghezza della parte posteriore esterna			Larghezza della parte anteriore esterna			Lunghezza del sottopiede
	al centro	parte anteriore misurata in linea retta	parte posteriore misurata in linea retta	superiormente	alla clavicola	inferiormente	superiormente	alla clavicola	inferiormente	superiormente	alla clavicola	inferiormente	
	mm.			mm.			mm.			mm.			mm.
1ª	295	270	280	185	150	245	150	110	125	65	70	145	200
2ª	285	265	270	180	145	240	145	105	120	65	70	145	200
3ª	285	265	270	175	140	235	140	100	115	65	70	145	200
4ª	275	250	260	170	135	230	135	95	110	65	70	145	200

4°. La *camicia di flanella* è uguale a quella in uso per i carabinieri reali.

In conseguenza di quanto sopra, al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono recate le seguenti aggiunte e varianti:

Categoria	Numero catecorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	102	Camicie di flanella	N.	7 00	Variante
»	218	Coperture di tela, con coprinuca, per berretto da ciclisti	»	» 45	Aggiunta
»	219	Cravatte di lana da ciclisti . . .	»	» 46	Id.
»	823	Uose di cuoio da ciclisti	P.	4 50	Id.
VII	195	Flanella bianca, alta m. 1,32, per cravatte da ciclisti	M.L.	3 60	Id.

Le cravatte di lana e le uose di cuoio saranno fatte somministrare a cura del Ministero.

Le coperture di tela con coprinuca dovranno essere allestite dai corpi, avvertendo che di esse non verrà distribuito il campione.

Le camicie di flanella dovranno dai corpi stessi essere prelevate dalle più vicine legioni carabinieri reali.

Ai ciclisti che fanno uso di scarpe saranno distribuite scarpe rinforzate senza chiodatura; agli altri verranno somministrate calzature del tipo prescritto per la rispettiva arma o specialità, facendone costruire appositamente sfornite di chiodatura oppure, ove convenga, facendo togliere i chiodi a quelle regolamentari tenute in magazzino.

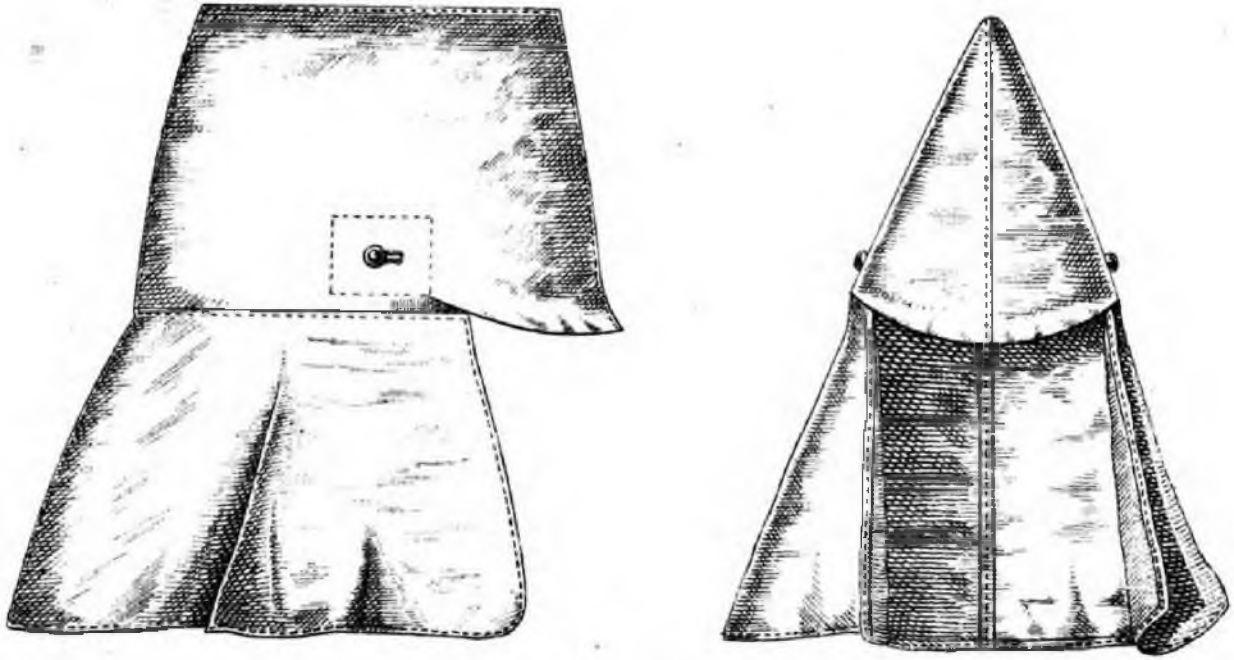
Per la distribuzione od il ritiro di siffatti oggetti, comprese, per le armi che adoperano il cappotto o pastrano, anche le mantelline da bersaglieri di cui venne già prescritto l'uso, vanno osservate le norme contabili comuni agli oggetti di corredo (gruppo *A*).

Le suddette disposizioni si riferiscono, per ora, soltanto all'equipaggiamento dei ciclisti incaricati del servizio di corrispondenza. (Istruzione sul servizio ciclistico militare, edizione 1903).

Il Ministro — OTTOLENGHI

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

Copertura di tela con coprinuca per berretto da ciclisti.



Scala di 1:5

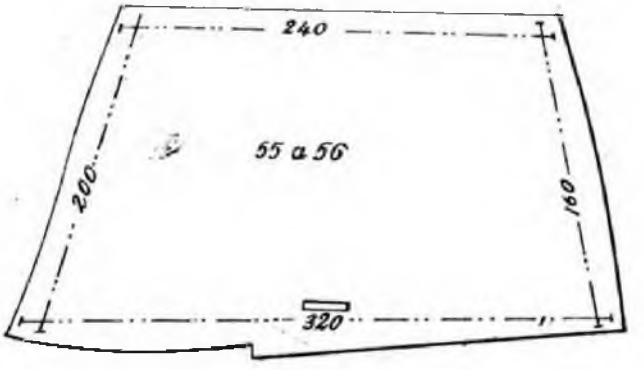
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

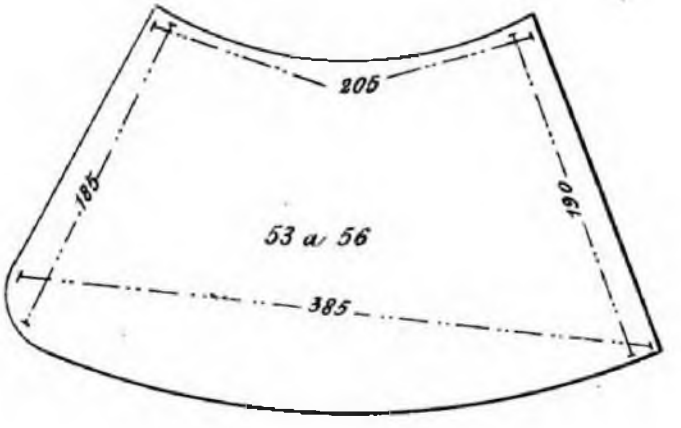
Atto 134 del 1903 Tav. 1a





Modelli (patrons) per copertura di tela con coprinuca per berretto da ciclisti.





Scala di 1 : 5

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Uose di cuoio da ciclisti.

Taglia 3ª

Scala di 1 : 5

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



DISPENSA 23ª — 1903 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 giugno.

FEBBRAIO 8. — Legge n. 33 che approva maggiori assegnazioni su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902, *pag.* 475.

» 8. — Legge n. 34 che approva la spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina, da assegnarsi ripartitamente ai Ministeri della guerra e della marina nei bilanci per l'esercizio finanziario 1902-903. *pag.* 476.

MAGGIO 21. — Legge n. 492 che approva maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902, *pag.* 477.

» 25. — Soprassoldo speciale pei sottufficiali d'artiglieria da montagna effettivi alle batterie ed agli stati maggiori dei comandi di brigata e di reggimento, *pag.* 478.

GIUGNO 3. — Boccette di brodo concentrato e casse per scatolette di carne in conserva e per boccette di brodo concentrato, *pag.* 479.

» 3. — Esploratori presso i reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo, *pag.* 480.

» 3. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa, *pag.* 484.

» 4. — Modificazioni di stampati del catalogo, *pag.* 484.

» 4. — Malattie infettive nei quadrupedi, *pag.* 485.

» 5. — 1. Estensione di servizio nelle stazioni di Brenna Alzate, S. Salvo, Cadeo, Lerino e Glorie e nella fermata di Trevignano Signoressa. — 2. Apertura all'esercizio della fermata di Vallecrosia. — 3. Cambiamento in fermata della casa cantoniera di S. Donato di Lecce. — 4. Cambiamento in casa cantoniera della fermata di Fratiocchie, *pag.* 487.

» 5. — Soppressione e modificazione di controspallini per giubbe di tela spinata, *pag.* 489.

» 5. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 495.

» 5. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria, *pag.* 495.

» 6. — Varianti al regolamento di disciplina militare, *pag.* 497.

Atto N. **155.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 33 che approva maggiori assegnazioni su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902.** — 8 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 6,353,400 sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1901-902.

Capitolo N. 15.	Corpi di fanteria	L.	3,479,500.
» » 29.	Vestiario e corredo delle truppe — Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di bandiere	»	1,929,100.
» » 30.	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	»	587,000.
» » 32.	Casermaggio per le truppe, retribuzione ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari.	»	172,800.
» » 43*bis*	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi. . . .	»	185,000.
	Totale	L.	6,353,400.

Art. 2.

Il governo del Re è autorizzato ad imputare le spese dipendenti dai contratti che stipulerà anche dopo chiuso l'esercizio 1901-902, per rifornire i magazzini del vestiario, delle sussistenze e del casermaggio, sui fondi assegnati dalla presente legge ai capitoli corrispondenti, e che alla chiusura dell'esercizio stesso risulteranno non ancora impegnate.

Ordiniamo, che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
DI BROGLIO.
OTTOLENGHI.

N. **156**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 34 che approva la spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina, da assegnarsi ripartitamente ai Ministeri della guerra e della marina nei bilanci per l'esercizio finanziario 1902-903.** — 8 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 5,800,000 per la spedizione militare in Cina da assegnarsi per lire 1,300,000 al Ministero della guerra e per lire 4,500,000 al Ministero della marina, mediante la inscrizione delle rispettive quote in uno speciale capitolo, in ciascuno dei bilanci dei Ministeri predetti per l'esercizio finanziario 1902-903.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
DI BROGLIO.
OTTOLENGHI.
MORIN.

N. **157**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 192 che approva maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902.** — 21 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1492.36 inscritta al capitolo n. 59 *bis* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 13 — Corpi di cavalleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2457.38 inscritta al capitolo n. 59-*ter* « Saldo delle contabilità relative

al capitolo n. 14 — Armi e servizi di artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 808.65 inscritta al capitolo n. 59-*quater* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 16 — Corpo invalidi e veterani » della stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 57.69 inscritta al capitolo n. 59 *quinquies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 — Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900 901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

N. 158. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soprassoldo speciale pei sottufficiali d'artiglieria da montagna effettivi alle batterie ed agli stati maggiori dei comandi di brigata e di reggimento.** — 25 maggio.

IL MINISTERO DELLA GUERRA

Visti gli articoli 4 e 6 del R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

Ritenuta la necessità di migliorare il trattamento dei sottufficiali d'artiglieria della specialità da montagna effettivi alle batterie od agli stati maggiori dei comandi di brigata e di reggimento, sottoposti ad un servizio gravoso e pieno di responsabilità, al fine di porre argine alla notevole deficienza riscontratasi nel numero dei medesimi, rispetto al quadro organico, e facilitare il loro reclutamento;

DETERMINA

che i servizi dei sottufficiali sopra indicati durante le escursioni invernali ed estive, comprendendo sotto il titolo di escursione qualunque permanenza nella zona montana, escluso, naturalmente, il periodo di permanenza nella sede invernale, devono essere assegnati alla categoria dei servizi indicati al n. 17 dello Specchio III annesso al suindicato R. Decreto, facendo quindi diritto ai sottufficiali stessi al soprassoldo giornaliero di centesimi cinquanta ivi stabilito.

Questa disposizione avrà effetto dal 1° giugno 1903.

Il presente Decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1903.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **159**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Boccette di brodo concentrato e casse per scatolette di carne in conserva e per boccette di brodo concentrato**. — 3 giugno.

In sostituzione degli attuali fiaschetti di brodo concentrato sono state allestite dallo stabilimento militare di Casaralta delle boccette di brodo concentrato che dovranno essere aggiunte alla categoria VII del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi col numero, denominazione e prezzi seguenti:

N. 81. — Boccette di brodo concentrato . . N. — L. 0,80

Per l'imballaggio, il trasporto e la conservazione delle scatolette di carne in conserva e delle boccette di brodo concentrato fabbricate nello stabilimento stesso sono adottati due tipi di casse che dovranno essere aggiunti alla categoria VI del modello predetto con la seguente denominazione e prezzi:

N. 227. — Casse per scatolette di carne in conserva modello 1903. . . . N. — L. 0,60

N. 228. — Casse per boccette di brodo concentrato . . . . . N. — L. 0,30

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **160**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Esploratori presso i reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo.** — 3 giugno.

1. Fra gli uomini di truppa dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo, vengono nominati gli esploratori.

2. Per la nomina a tale funzione si richiedono i seguenti requisiti:

a) avere almeno sei mesi di effettivo servizio e non essere adibito ad alcuna carica speciale;

b) sapere leggere e scrivere sufficientemente;

c) dare prova di pronta intelligenza, e di essere dotati di ottima vista;

d) possedere speciali attitudini ed arditezza nel cavalcare.

3. I requisiti di cui sopra sono da richiedersi in maggior grado dai sottufficiali.

4 Le speciali istruzioni da impartirsi agli esploratori sono:

a) equitazione di campagna;

b) norme da osservarsi nel portare ordini od avvisi;

c) norme pratiche di orientamento sul terreno ed uso delle carte topografiche;

d) nozioni elementari circa la forza e le formazioni delle unità delle varie armi.

5. Il servizio degli esploratori di artiglieria deve:

a) provvedere all'esplorazione nella zona d'azione corrispondente all'unità di cui l'artiglieria fa parte;

b) dare le informazioni sull'andamento del tiro contro bersagli coperti;

c) vigilare per la sicurezza di quei riparti d'artiglieria che per la speciale loro situazione non sono normalmente protetti dalle truppe colle quali trovansi inquadrati.

6. Il numero degli esploratori che abbiano grado di sottufficiale non è limitato; quello degli altri esploratori (caporali maggiori, caporali e soldati) è di due per batteria (uno per ogni classe anziana).

7. La nomina ad esploratore è fatta con norme analoghe a quelle stabilite per i puntatori scelti ai numeri 73 e 74 dell'istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo, ma il soprassoldo stabilito dal n. 73 sarà dovuto solo agli esploratori non graduati.

8. Il distintivo degli esploratori, è conforme al disegno della tavola 1ª annessa all'*Atto* 221 del 1902 ed è portato come è indicato in tale *Atto*, ma è ricamato in filato d'oro su panno

nero per i sottufficiali, ed in lana gialla ritorta su panno turchino da vestiario per gli altri.

9. Al modello degli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono apportate le seguenti variazioni:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	231	Distintivi da aiutanti telemetristi e da caporali e soldati esploratori . .	N.	0 10	Variante
»	245	Distintivi da sottufficiali esploratori e da telemetristi	»	0 60	Variante

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la somministrazione ai corpi interessati dei relativi campioni.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **161.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.** — 3 giugno.

All'*Atto* 53 del 1897 già modificato con *Atto* 105 del 1898 vengono apportate le seguenti modificazioni.

Agli specchi n. 2 e 4 sono sostituiti quelli in appresso indicati.

Gli ufficiali del personale delle fortezze conserveranno l'attendente dell'arma di artiglieria fino al prossimo congedamento della classe anziana.

L'*Atto* 105 del 1898 è abrogato.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

SPECCHIO N. 2

RIPARTO *degli attendenti fuori corpo dei reggimenti d'artiglieria.*

Reggimenti	Comandi, uffici, ecc. a cui devono fornire attendenti	Reggimenti	Comandi, uffici, ecc. a cui devono fornire attendenti
1°	Ispettorato generale. Ispettorato da campagna. Ispettorato da costa e da fortezza. Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.	7°	Ministero della guerra (ufficiali inferiori). Direzione artiglieria di Spezia (meno la sezione staccata di Firenze).
2°	Fabbrica d'armi di Terni. 5ª compagnia operai. Scuola centrale tiro artiglieria.	8°	Comando d'artiglieria da campagna di Verona. Direzione artiglieria di Verona.
3°	Comando d'artiglieria da campagna di Bologna. Laboratorio pirotecnico di Bologna. 3ª compagnia operai. Sezione staccata artiglieria Bologna.	9°	Direzione artiglieria di Genova. Officina costruzione d'artiglieria di Genova.
4°	Officina costruzione d'artiglieria di Torino. Direzione artiglieria di Torino.	10°	Direzione artiglieria della Maddalena. Direzione artiglieria di Taranto. Polverificio Fontana Liri. Collegio militare di Napoli
5°	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta. Comando d'artiglieria da costa e fortezza di Torino. Arsenale di Torino. 1ª compagnia operai.	11°	Comando d'artiglieria da campagna di Alessandria. Direzione artiglieria di Alessandria.
6°	Comando d'artiglieria da campagna di Milano. Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare (1).	12°	Laboratorio pirotecnico di Capua. Sezione staccata artiglieria Capua. 4ª compagnia operai. Fabbrica d'armi di Torre Annunziata. Comando del corpo di stato maggiore.

13°	Ministero della guerra (ufficiali superiori). Casa militare di S. M. il Re. Comando d'artiglieria da costa e fortezza di Roma
14°	Direzione artiglieria di Mantova. Scuola di guerra (2).
15°	Scuola militare. Scuola di guerra (2).
16°	Fabbrica d'armi di Brescia Direzione superiore delle esperienze.
17°	Polverificio Fossano. Scuola di guerra (2).
18°	Direzione artiglieria di Roma. Laboratorio di precisione.
19°	Comando d'artiglieria da campagna di Firenze. Istituto geografico militare. Sezione staccata artiglieria Firenze.
20°	Direzione artiglieria di Venezia. Scuola di guerra (2).
21°	Comando d'artiglieria da costa e fortezza di Piacenza. Direzione artiglieria di Piacenza (meno la sezione staccata di Bologna). Scuola centrale di tiro di fanteria. Scuola di guerra (2).
22°	Direzione artiglieria di Messina. Arsenale di Napoli 2ª compagnia operai.
23°	Scuola di guerra (2).
24°	Comando d'artiglieria da campagna di Napoli. Direzione artiglieria di Napoli (meno la sezione staccata di Capua). Officina di costruzione d'artiglieria di Napoli.
1° costa 2° costa	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (1).
1° fortezza 2° fortezza 3° fortezza	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (1).

(1) I comandanti della scuola d'applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare richiedono il numero occorrente di attendenti di artiglieria per gli ufficiali del comando e per gli ufficiali allievi ripartendolo egualmente fra i reggimenti 6° campagna, 1° e 2° da costa e 1°, 2° e 3° da fortezza che li devono fornire.

(2) Il comandante la scuola di guerra richiede il numero occorrente di attendenti d'artiglieria per gli ufficiali del comando e per gli ufficiali allievi ai vari reggimenti che li devono fornire, in modo da non eccedere il numero seguente: 14° reggimento 7 attendenti — 15° reggimento 5 attendenti — 17° reggimento 4 attendenti — 20° reggimento 6 attendenti — 21° reggimento 4 attendenti — 23° reggimento 12 attendenti.

SPECCHIO N. 4

RIPARTO *degli attendenti dell'arma di fanteria agli ufficiali del personale delle fortezze.*

STANZA del reggimento	FORTI a cui deve fornire attendenti	STANZA del reggimento	FORTI a cui deve fornire attendenti
Ivrea.	Bard	Verona Ve . .	Peschiera . . .
Torino Ve I° .	Susa.	Verona Vi . .	Val Leogra . .
Torino P. . . .	Bardonecchia .	Verona Vi . .	Val d'Assa e Astico
Torino L. . .	Cesana	Mantova M. . .	Mantova . . .
Torino (1). . .	Moncenisio . .	Mantova U I. .	Rivoli . . . .
Torino T. . . .	Fenestrelle . .	Mantova M. . .	Legnago . . .
Torino Ve I°. .	Exilles. . . .	Venezia . . .	Venezia . . .
Alessandria . .	Casale	Udine	Osoppo. . . .
Novi Ligure . .	Tenda	Belluno . . .	Cadore e Cordevole
Cuneo	Vinadio . . .	Belluno . . .	Primolano . .
Alessandria A .	Alessandria . .	Bologna . . .	Bologna . . .
Brescia (I) . .	Rocca d'Anso .	Spezia	Spezia . . . .
Piacenza . . .	Piacenza . . .	Pistoia	Monte Argentario
Genova T. . .	Genova e Turchino	Roma R II e Roma F	Roma . . . .
Reggio Emilia .	Giovo	Sassari. . . .	Maddalena . .
Reggio Emilia .	Melogno . . .	Gaeta	Capua . . . .
Savona. . . .	Altare Vado . .	Gaeta	Gaeta . . . .
Piacenza . . .	Nava	Potenza . . .	Taranto . . .
Piacenza . . .	Zuccarello . .	Messina . . .	Messina . . .
Verona Ve . .	Verona.. . .	Siracusa . . .	Castrogiovanni .

(1) Bersaglieri.

N. **162**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Modificazioni di stampati del catalogo**. — 4 giugno.

Nella prossima ristampa saranno modificati i modelli 168 e 214 del catalogo degli stampati.

Affinchè i corpi possano frattanto valersi degli attuali stampati, adattandoli opportunamente, si indicano le modificazioni ed aggiunte che vi dovranno essere apportate.

Modello 168 alla 3ª colonna al n. 3: « Razza ed origine » *sostituire, invertendo:* « Origine e razza », ed apporre la chiamata (3), la quale dovrà essere segnata a piè di pagina coll'aggiunta della seguente nota:

« (3) Indicare prima la razza del cavallo, quindi il nome e razza dello stallone e della fattrice, quando siano noti ».

Modello 214, Parte V — Cavalli. Negli specchietti contenenti le indicazioni della rimonta, razza ed anni del cavallo *aggiungere anche la parola*: « origine » spostando la dizione razza più in alto, per ottenere all'uopo spazio sufficiente per le indicazioni da trascriversi.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **163**. — CAVALLI. — **Malattie infettive nei quadrupedi.** — 4 giugno.

In seguito ad opportuni accordi presi col Ministero dell'interno, ed allo scopo di combattere la diffusione di malattie infettive fra i quadrupedi del R. esercito, si è determinato di affidare lo studio sperimentale dell'adenite equina e di altre infezioni ad un'apposita commissione veterinaria, sotto la direzione del capo dell'ufficio di ispezione veterinaria presso il Ministero della guerra.

Questa commissione sarà costituita come appresso:

Ufficiale superiore veterinario, addetto al comando del IX corpo di armata - presidente;

Capitano veterinario, addetto all'ufficio d'ispezione veterinaria - membro;

Ufficiale subalterno veterinario - membro.

Tale commissione, allo scopo di perfezionarsi nella eziologia, nella profilassi e nella cura delle predette infezioni, sarà ammessa nei laboratori della sanità pubblica, presso i quali eseguirà le sue ricerche, procurando di dare a queste un indirizzo eminentemente pratico.

Affinchè un membro della commissione possa costantemente sorvegliare l'andamento delle esperienze, l'ufficiale subalterno veterinario addettovi sarà dispensato dal servizio reggimentale e di presidio e comandato presso i laboratori della sanità pubblica.

Il capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria, sotto la cui direzione dovrà aver luogo lo svolgimento delle ricerche indicherà di volta in volta al presidente della commissione quali malattie dovranno essere studiate sperimentalmente, vigilerà sulle esperienze in corso, ed a lui verrà fatta particolareggiata relazione degli esperimenti fatti su ciascuna malattia e dei risultati ottenuti.

Affinchè il materiale di studio non venga meno alla predetta commissione ed essa, pur compiendo le stabilite ricerche, possa,

accertando diagnosi dubbie, portare immediato vantaggio all'igiene generale dei quadrupedi i direttori delle infermerie cavalli, nella ricorrenza d'epizoozie e di casi gravi o sospetti d'infezione, invieranno sollecitamente al Ministero (ufficio d'ispezione veterinaria) in modo congruo e per pacco postale, i relativi pezzi e prodotti patologici, accompagnandoli con una succinta relazione clinica.

Per facilitare poi la buona riuscita delle esperienze in parola, il Ministero ha deciso di concedere alla predetta commissione alcuni cavalli che saranno scelti al momento opportuno dal presidente della commissione fra quelli di riforma dei reggimenti d'arma a cavallo del presidio di Roma o dei viciniori e, qualora occorresse qualche puledro, fra quelli del deposito di Grosseto o di Persano che, per lesioni chirurgiche incurabili, fossero destinati ad essere venduti.

A tal uopo, il nominato presidente, al momento del bisogno, richiederà al Ministero (ufficio d'ispezione veterinaria) il numero degli equini necessari, indicando anche quali requisiti debbono avere, affinchè il Ministero stesso possa stabilire da qual corpo o deposito debbano essere prelevati.

Questi quadrupedi saranno inviati ai laboratori della sanità pubblica continuando, per gli effetti amministrativi, ad essere effettivi al corpo o deposito dal quale provengono, ed aggregati ad uno dei reggimenti d'arma a cavallo del presidio di Roma, qualora appartenessero a corpi residenti altrove.

Per la custodia di detti quadrupedi un soldato di cavalleria o d'artiglieria sarà comandato ai laboratori, ove adempirà anche a quelle attribuzioni manuali che gli verranno date dal presidente della commissione.

Dei predetti animali, quelli che verranno a morire nel corso delle esperienze saranno, dal presidente, tosto denunziati al corpo cui erano effettivi od aggregati, affinchè ne sia fatto regolare processo verbale; e per quelli che sopravvivessero a tali esperienze, il Ministero si riserva di decidere se dovranno essere venduti o sacrificati.

Per quanto si riferisce alle spese di gabinetto (mezzi di cultura, piccoli animali da innesto, consumo di gaz, ecc.) resta convenuto che saranno stabilite, di comune accordo, con l'amministrazione dei laboratori della sanità, e per il relativo rimborso alla medesima per parte di quella militare, sarà inviata apposita richiesta al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **164**. — TRASPORTI. — **1. Estensione di servizio nelle stazioni di Brenna Alzate, S. Salvo, Cadeo, Lerino e Glorie e nella fermata di Trevignano Signoressa. — 2. Apertura all'esercizio della fermata di Vallecrosia. — 3. Cambiamento in fermata della casa cantoniera di S. Donato di Lecce. — 4. Cambiamento in casa cantoniera della fermata di Frattocchie** — 5 giugno.

1. La stazione di *Brenna Alzate* della linea *Lecco-Como* (Rete Adriatica), già ammessa al servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci a grande velocità ed a piccola velocità accelerata, dei veicoli e del bestiame, è stata abilitata anche ai trasporti, in servizio interno e cumulativo italiano, delle merci a piccola velocità ordinaria, limitatamente alle spedizioni a carro completo.

La stazione di *S. Salvo* della linea *Ancona-Foggia* (Rete Adriatica), già abilitata al servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci a grande velocità ed a piccola velocità accelerata, ed ordinaria, è stata ammessa anche ai trasporti, in servizio interno e cumulativo italiano, dei veicoli e del bestiame.

La stazione di *Cadeo* della linea *Piacenza-Bologna* (Rete Adriatica) già ammessa al servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci a grande velocità ed a piccola velocità ordinaria, limitatamente, per queste ultime, alla spedizione a vagone completo, è stata abilitata ad eseguire, in servizio interno e cumulativo italiano, anche i trasporti a piccola velocità ordinaria di merci a dettaglio alla condizione che i singoli colli non superino il peso di 100 kg.

La stazione di *Lerino* della linea *Verona-Padova-Mestre* (Rete Adriatica), in seguito all'impianto di un piano caricatore, è stata ammessa ai trasporti di veicoli e del bestiame in servizio interno e cumulativo italiano. Per essa cessano anche di avere effetto le restrizioni pei servizi merci a grande velocità ed a piccola velocità ordinaria ed accelerata, i quali vi saranno eseguiti senza alcuna limitazione.

La stazione di *Glorie* della linea *Ferrara-Ravenna-Rimini* (Rete Adriatica), già abilitata al servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci a grande velocità ed piccola velocità accelerata, è stata ammessa a tutti i trasporti a piccola velocità ordinaria in servizio interno e cumulativo italiano, tanto in arrivo quanto in partenza, limitatamente però alle spedizioni a vagone completo ed esclusi i veicoli ed il bestiame.

La fermata di *Trevignano Signoressa* della linea *Treviso-Belluno* (Rete Adriatica), già ammessa ai trasporti a grande

velocità dei colli non superanti ciascuno il peso di kg. 50, è stata abilitata agli stessi trasporti, in servizio interno e cumulativo italiano, anche dei colli di peso maggiore di quello sopraindicato, ma che non superi per ogni collo 100 kg.

2. È stata aperta all'esercizio la fermata di *Vallecrosia* posta sulla linea *Genova-Ventimiglia* (Rete Mediterranea) fra le stazioni di *Bordighera e Ventimiglia*. Essa è abilitata, solo per la Rete Mediterranea, al servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci a grande velocità limitatamente, per queste ultime, ai trasporti non eccedenti il peso di kg. 75 ognuno.

Le distanze da e per detta fermata risultano dal seguente specchio:

	Km.		Km.
Genova P. C. locale	152	Pietra Ligure	77
Genova P.P. e Genova Principe	149	Loano	74
Sampierdarena	146	Borghetto S. Spirito	73
Cornigliano	145	Ceriale	71
Sestri Ponente	143	Albenga	65
Pegli	140	Alassio	59
Pra	138	Laigueglia	56
Voltri	135	Andora	52
Arenzano	128	Cervo	48
Cogoleto	124	Diano Marina	44
Varazze	118	Oneglia	39
Celle	114	Porto Maurizio	37
Albissola Capo	111	S. Lorenzo al Mare	31
Savona Letimbro	106	S. Stefano Riva Ligure	25
Vado	101	Taggia	22
Bergeggi	98	S. Remo	14
Spotorno	94	Ospedaletti Ligure	9
Noli	91	Bordighera	3
Varigotti	88	Ventimiglia Stazione	3
Finalmarina	83	Ventimiglia Confine	10
Borgio Verezzi	80		

Le distanze dalle stazioni della linea Genova-Ventimiglia per la suddetta fermata si rileveranno dallo specchio suindicato; tutte le altre si formeranno aggiungendo km. 2 alla distanza risultante per la stazione di Bordighera.

3. La casa cantoniera di *S. Donato di Lecce* della linea *Foggia Otranto* (Rete Adriatica) deve considerarsi fermata. Essa, già abilitata con restrizioni, al solo servizio dei viaggiatori, è stata ammessa anche al trasporto dei bagagli e delle merci a grande velocità in servizio interno e cumulativo italiano.

4. La fermata di *Frattocchie* sulla linea *Roma-Cecchina* (Rete Mediterranea) deve essere annoverata fra le case cantoniere. Essa, già abilitata al servizio viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità, è stata ammessa al solo servizio viaggiatori.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **165**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Soppressione e modificazione di controspallini per giubbe di tela spinata.** — 5 giugno.

I controspallini delle giubbe di tela spinata da truppe a piedi sono soppressi e quelli per le giubbe da truppe a cavallo sono modificati nel sistema di attaccatura.

In dipendenza di ciò il Ministero determina:

a) che gli attuali controspallini mobili (I-166) siano distribuiti sino ad esito completo delle quantità che le varie amministrazioni si trovano ad avere in carico;

b) che alle giubbe attualmente in magazzino non sia recata alcuna modificazione, distribuendole così quali sono, fino ad esaurimento;

c) che il magazzino centrale militare di Torino trasmetta alle amministrazioni interessate il nuovo campione della giubba senza sparati laterali (I-559), per corpi e specialità d'armi a cavallo;

d) che tutti gli altri corpi provvedano alla modificazione dell'attuale campione di tale capo di vestiario, facendo togliere i sei bottoni piccoli per l'attaccatura dei controspallini in quello inventariato al n. categorico 556, ed i controspallini negli altri dei categorici 557 e 560.

Per le giubbe di tela delle dotazioni per la milizia territoriale, saranno, a tempo opportuno, emanate particolari disposizioni.

Il conto di costruzione dei controspallini di tela spinata (mod. 1896), inserto nell'*Atto* 17 del 1897, è abolito.

Inoltre a tale *Atto* sono fatte le seguenti modificazioni:

Pagina 90, descrizione della giubba di tela, *cancellare*: Due controspallini.

Pagina 91, *cancellare le righe* dalla 18ª alla 21ª *e sostituire*: Le giubbe di tela per la milizia territoriale delle varie armi, meno quella alpina, sono fornite di controspallini di panno colorato, e cioè:

Pagina 91, comma 6°, *alle parole*: I controspallini *sostituire*: Detti controspallini.

Pagina 94, dopo l'ultima riga, *aggiungere*: Essa è, inoltre, fornita di controspallini di tela della stessa qualità della giubba, fermati sopra ciascuna delle spalle con cucitura dalla parte della manica e con bottone piccolo di frutto e rispettivo occhiello, dalla parte del bavero.

In relazione a quanto sopra, le dimostrazioni e i conti di costruzione delle giubbe di tela, compresi nell'*Atto* 134 del 1901, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di tela spinata con sparati laterali, da fanteria, sanità e sussistenza.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela di lino cruda spinata per vestiario alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1	3 52	3 52	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3. (Direzione generale servizi amministrativi).
2ª	4	3 42	13 68	
3ª	10	3 35	33 50	
4ª	20	3 25	65 00	
5ª	30	3 15	94 50	
6ª	20	3 09	61 80	
7ª	10	3 00	30 00	
8ª	4	2 90	11 60	
9ª	1	2 86	2 86	
Totali	100		316 46	
		Media	3 16	

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 556

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela spinata con sparati laterali, da fanteria, sanità e sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m. 0,71.	M.	3 16	1 00	3 160
Bottoni di frutto, grandi	%	5 00	1 00	0 050
Bottoni di frutto, piccoli	»	6 00	0 70	0 042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	1 000
Prezzo di costo . . . L.				4 252
Prezzo di conteggio . . . L.				4 30

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierello ed una maglietta d'ottone.
N. B. — I ritagli saranno impiegati nella costruzione di pantaloni di tela o uose.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di tela spinata con sparati laterali, da genio.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	10	3 30	33 00	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
2ª	15	3 26	48 90	
3ª	25	3 16	79 00	
4ª	25	3 10	77 50	
5ª	15	3 04	45 60	
6ª	10	2 98	29 80	
Totali	100		313 80	
Media			3 13	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela spinata con sparati laterali, da genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m. 0,71	M.	3 13	1 00	3 130
Bottoni di frutto, grandi	%	5 00	1 00	0 050
Bottoni di frutto, piccoli	%	6 00	0 70	0 042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	1 000
Prezzo di costo . . . L.				4 222
Prezzo di conteggio . . . L.				4 30

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello ed una maglietta d'ottone.

N.B. — I ritagli saranno impiegati nella costruzione di pantaloni di tela o uose.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di tela senza sparati laterali e con controspallini, da truppe a cavallo.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela di lino cruda spinata per vestiario alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1	3 40	3 40	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
2ª	4	3 32	13 28	
3ª	10	3 22	32 20	
4ª	20	3 12	62 40	
5ª	30	3 02	90 60	
6ª	20	2 96	59 20	
7ª	10	2 90	29 00	
8ª	4	2 86	11 44	
9ª	1	2 80	2 80	
Totali	100		304 32	
		Media	304	

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 559 —

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini da truppe a cavallo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m. 0,71	M.	3 04	1 00	3 040
Bottoni di frutto, grandi	%	5 00	1 00	0 050
Bottoni di frutto, piccoli	»	4 00	0 70	0 028
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	0 950
			Prezzo di costo L.	4 068
			Prezzo di conteggio L.	4 10

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierello ed una maglietta d'ottone.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di tela senza sparati laterali da artiglieria da costa, da fortezza e da montagna.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	10	3 40	34 00	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
2ª	15	3 32	49 80	
3ª	25	3 22	80 50	
4ª	25	3 12	78 00	
5ª	15	3 02	45 30	
6ª	10	2 96	29 60	
Totali	100		317 20	
		Media	3 17	

CONTO *di costruzione della giubba di tela spinata senza sparati laterali da artiglieria da costa, da fortezza e da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino crudo spinata per vestiario, alta m. 0,71.	M	3 17	1 00	3 170
Bottoni di frutto, grandi.	%	5 00	1 00	0 050
Bottoni di frutto, piccoli	—	2 00	0 70	0 014
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 800
Prezzo di costo . . . L.				4 034
Prezzo di conteggio . . . L.				4 10

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghetello ed una maglietta di ottone.

N. B. — I ritagli saranno impiegati nella costruzione di pantaloni di tela o uose.

I Corpi ai quali fu notificato di sospendere l'allestimento delle giubbe di tela, potranno, perciò, riattivare la lavorazione di siffatto capo di vestiario, ad eccezione, però, di quelli di fanteria di linea dei primi quattro Corpi d'armata, cui saranno in seguito impartite altre disposizioni.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **166**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 5 giugno.

Categoria	Numero carte, ordine	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
I	556	Giubbe di tela spinata con sparati laterali, da fanteria, sanità e sussistenza	N.	4 30	Variante
»	557	Giubbe di tela spinata con sparati laterali, da genio	»	4 30	Id.
»	559	Giubbe di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini, da truppe a cavallo	»	4 10	Id.
»	560	Giubbe di tela spinata senza sparati laterali da artiglieria da costa, da fortezza e da montagna	»	4 10	Id.
II	122	Grembiali di cuoio per tamburini.	»	2 60	Id.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **167**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria.** — 5 giugno.

Sono stati pubblicati 6 fascicoletti, contenenti le serie di aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, descritti qui di seguito:

1. — Un fascicoletto di aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche d'artiglieria contenente:

a) La 5ª serie alle istruzioni a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna;

b) La 4ª serie alle istruzioni sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna;

c) la 2ª serie all'istruzione provvisoria sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo per le batterie da 75ª A;

d) la 2ª serie alle istruzioni sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna;

e) la 2ª serie all'istruzione provvisoria sull'affardellamento per le batterie da 75 A.

f) Istruzione provvisoria sul servizio dei cannoni da 75 A;

g) la 2ª serie all'istruzione provvisoria sul servizio dei cannoni da 9 B mod. 80-98.

2. — Un fascicoletto contenente le aggiunte e varianti alle seguenti istruzioni:

a) Istruzione provvisoria sul servizio dei cannoni da 75 A;

b) Istruzione provvisoria sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo per le batterie da 75 A;

c) Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (appendice provvisoria alla parte 1ª);

d) Caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 A da campagna;

e) Caricamento provvisorio del pezzo e del carro per munizioni delle batterie da 75 A a cavallo.

3. — Un fascicoletto di aggiunte e varianti alle istruzioni seguenti:

a) Formazione e caricamento delle batterie da 7 da montagna;

b) Fucina da campagna mod. 1896 per batterie da 75 A da campagna;

c) Caricamento dei carri delle batterie da campagna;

d) Caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo;

e) Caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione;

f) Caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 A da campagna;

g) Caricamento provvisorio del pezzo e del carro per munizioni delle batterie da 75 A a cavallo;

h) Caricamento della fucina da campagna mod. 1844.

4. — Un fascicolo contenente la settima serie di aggiunte e varianti alla istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (Parte I).

5. — Un fascicolo contenente le aggiunte e varianti all'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza.

6. — Un fascicolo contenente la 5ª serie di aggiunte e varianti alla istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoli predetti quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuno dei fascicoli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 è di cent. 5, quello del fascicolo di cui al numero 5 è di cent. 10. *Il Ministro* — Ottolenghi.

N. **168**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento di disciplina militare**. — 6 giugno.

Al n. 168 del regolamento di disciplina militare aggiungere i tre seguenti capoversi:

« Gli ufficiali che viaggiano per ragioni di servizio o d'istruzione e debbano soggiornare per più di 24 ore in un presidio, notificheranno la loro presenza ed il loro recapito al comandante di esso, se più elevato in grado. Se gli ufficiali sono stati, per disposizione speciale, autorizzati a vestire l'abito borghese, dovranno far cenno di tale autorizzazione e della disposizione relativa, nella notificazione suddetta.

Quando gli ufficiali sono riuniti in commissione od in gruppo la notificazione di cui sopra deve essere fatta, nelle circostanze suaccennate, dal più elevato in grado, o più anziano.

Quando esigenze speciali richiedano molta segretezza, la notificazione dovrà essere fatta con piego riservato alla persona del comandante del presidio. »

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 24ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 giugno.

MAGGIO 24. — Legge n. 205 che approva l'ordinamento della Colonia Eritrea, *pag.* 499.
GIUGNO 9. — Esame preliminare e corso teorico-pratico pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare, *pag.* 505.
» 10. — Coperte impermeabili fuori servizio per i depositi allevamento cavalli, *pag* 514.
» 10. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 515.
» 10. — Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche di artiglieria, *pag.* 515.
» 10. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, *pag.* 515.
» 12. — Varianti al regolamento per le licenze nel R. esercito, *pag.* 516.
» 12. — Varianti al regolamento sull'uniforme, *pag.* 516.
» 13. — Modificazioni all'*Atto* 200 della *Raccolta*, *pag.* 516.

Atto N. **189**. — COLONIA ERITREA. — **Legge n. 205 che approva l'ordinamento della Colonia Eritrea.** — 24 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordinamento della Colonia Eritrea.

Art. 1.

È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Consiglio coloniale composto del sottosegretario di Stato del Ministero degli affari esteri, presidente, del direttore dell'ufficio coloniale e del commissario generale per l'emigrazione, che ne sono membri nati, di due funzionari, uno dell'amministrazione della guerra, l'altro dell'amministrazione del tesoro, e di altri sei membri di riconosciuta competenza, nominati con Decreto Reale, su proposta del Ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei Ministri, da rinnovarsi per un terzo ogni anno e che possono essere riconfermati.

ERRATA-CORRIGE

Atto 154, pag. 471, ultima riga, *dopo la parola:* chepì, *aggiungere:* cappelli o colbacchi.

Oltre che sugli argomenti indicati dalla presente legge, il Consiglio coloniale può essere consultato su qualsiasi questione concernente la Colonia.

Ove la specialità degli argomenti da esaminare lo faccia ritenere opportuno, il Ministro degli affari esteri può, per lo studio di una determinata questione, aggregare al Consiglio persone di riconosciuta competenza ed esperienza tecnica o locale, le quali non avranno diritto di voto.

Saranno gratuite le funzioni di consigliere coloniale così effettivo come aggiunto salvo il rimborso delle spese ai membri residenti fuori di Roma.

Art. 2.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re con Decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulgherà nella Colonia i codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e penale e quello per la marina mercantile con i relativi regolamenti, introducendovi le modificazioni di cui nel paragrafo primo dell'articolo 3, ferme fino allora, riguardo ai medesimi, le disposizioni degli articoli 6, 11 e 12 del R. Decreto 5 maggio 1892, n. 270, e la giurisprudenza finora in uso nella Colonia.

Nella legislazione di cui nel presente articolo, sarà sancita, per la proprietà fondiaria sottoposta al diritto italiano, la istituzione di una unità minima di proprietà rurale con i relativi accessorî, la quale non può essere oggetto di espropriazione per debiti.

Art. 3.

Il Governo del Re, con Decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, ha facoltà di estendere alla Colonia Eritrea, le leggi e i regolamenti del regno, portandovi le modificazioni che siano richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e di famiglia degli italiani, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove.

I provvedimenti di cui al paragrafo precedente, al primo paragrafo dell'articolo 2 e all'ultimo paragrafo dell'articolo 4 saranno applicabili solamente in quanto la presente legge non disponga altrimenti.

Lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato, sono regolate secondo le consuetudini locali, le religioni e le razze.

Per gl'indigeni vige il diritto penale speciale, fondato sulle consuetudini locali, salvo le modificazioni che vi vengano introdotte con decreto motivato del governatore.

Art. 4.

Saranno stabilite dal Governo del Re, udito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti:

1° l'ordinamento giudiziario della Colonia per quanto concerne i non indigeni e i rapporti tra questi e gli indigeni;

2° le norme speciali che devono regolare la conoscenza delle controversie fra gli indigeni, e dei reati di indigeni a carico di altri indigeni.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re, con Decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulgherà nella Colonia le disposizioni intese a regolare le relazioni giuridiche fra indigeni e non indigeni, ed in special modo fra europei od assimilati e le varie razze indigene od avventizie che popolano la Colonia.

Art. 5.

Saranno pure stabilite dal Governo del Re, udito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti l'ordinamento amministrativo coloniale.

Entro i confini dell'organico e del bilancio, il governatore della Colonia ha facoltà di introdurre negli organi amministrativi le modificazioni richieste dai bisogni coloniali, mandandole ad effetto ed informandone immediatamente il Ministro degli affari esteri.

Art. 6.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo dal Re su proposta del governatore.

Il governatore, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporrà all'approvazione del Governo del Re, previo parere del comandante le truppe che unirà alle sue proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti.

Art. 7.

Nei rispetti della Colonia Eritrea, tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re vengono esercitate per mezzo del Ministro degli affari esteri.

Il Ministero del tesoro ha nella Colonia Eritrea una sua tesoreria, la quale, oltre agli incarichi ad essa affidati direttamente da quel Ministero, provvede al servizio di cassa per conto dell'amministrazione coloniale.

Art. 8.

Il Governo del Re provvederà all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato e alla coltivazione delle terre stesse, sia per mezzo di affitto conceduto ad indigeni mediante canoni da determinarsi dal governatore, sia con concessioni temporanee a società, o con concessioni temporanee o perpetue ad europei od assimilati, a titolo oneroso o gratuito.

Il Governo del Re ha facoltà:

1° di alienare fabbricati di proprietà demaniale;

2° di concedere nei centri abitati terreni a scopo edilizio, sia in proprietà assoluta e perpetua, a titolo oneroso o gratuito, sia in enfiteusi perpetua o temporanea, e di regolare le concessioni di tal natura già fatte;

3° di concedere miniere.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re, sentito il governatore e il Consiglio coloniale, promulgherà le disposizioni intese a regolare nella Colonia la divisione in lotti delle terre di libera disponibilità dello Stato, le norme e le competenze relative alle concessioni delle terre stesse a qualsiasi scopo, a titolo oneroso o gratuito, ed alla decadenza eventuale di queste concessioni, nonchè a determinare i limiti entro i quali queste concessioni possono riportare la sanzione del governatore ed oltre i quali dovranno riportare la sanzione del Ministro degli affari esteri sentito il Consiglio coloniale.

Fino a questa promulgazione rimarranno in gigore nella Colonia per le concessioni di terreni, a qualsiasi scopo, la legge 1° luglio 189s, n. 7003, e le norme amministrative in uso, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Art. 9.

Il Governo del Re, su proposta del governatore e sentito il Consiglio coloniale, provvederà per Decreto Reale intorno alle tasse, imposte, dazi doganali e tributi indigeni nella Colonia.

Ove speciali circostanze impongano esenzioni o diminuzioni o suggeriscano aumenti di tributi alle popolazioni indigene,

il governatore avrà facoltà, limitatamente all'esercizio in corso, di decretare le esenzioni o diminuzioni, come pure di decretare gli aumenti entro il limite di un terzo, riferendone immediatamente al Ministro degli affari esteri.

Art. 10.

Per un quinquennio dalla promulgazione della presente legge non potranno essere stabilite nella Colonia nuove privative governative

Trascorso il quinquennio, non potranno stabilirsi se non per legge.

Art. 11.

Il Governo del Re ha facoltà per la Colonia Eritrea di contrarre mutui ed accendere debiti per provvedere alle spese di costruzione della ferrovia Sahati-Asmara, dei suoi eventuali prolungamenti e per altre opere di utilità pubblica concernenti sia la viabilità, sia la raccolta delle acque a scopo agricolo. L'onere complessivo annuo del bilancio coloniale per interessi e quote di rimborso non dovrà superare la somma equivalente ai due terzi delle entrate locali computato sulla media dell'ultimo quinquennio.

L'impegno di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari per la linea Sahati-Asmara, nè oltre dieci per i suoi eventuali prolungamenti o per le altre opere menzionate nel paragrafo precedente.

Il Governo del Re ha pure facoltà di concedere a privati o a società l'esercizio della ferrovia Massaua-Asmara.

Per l'esercizio della facoltà concessa dal presente articolo il Governo del Re provvederà con Decreto Reale sentito il governatore della Colonia ed il Consiglio coloniale.

Art. 12.

Il bilancio della Colonia Eritrea agli effetti della legge di contabilità fa parte integrale di quello del Ministero degli affari esteri.

Il governatore ha facoltà di stornare da un articolo all'altro del bilancio coloniale con suo decreto pubblicato nel bollettino ufficiale della Colonia, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Ai documenti finanziari di cui all'articolo 27 della legge di contabilità generale dello Stato, concernenti la Colonia Eritrea, sarà unita una speciale relazione illustrativa dei mede-

simi, nella quale si darà pure contezza dei mutui e dei debiti contratti. Nella medesima relazione sarà pubblicato l'elenco delle concessioni di terre e di altre concessioni fatte nella Colonia durante l'anno finanziario, e tutti i dati statistici concernenti il patrimonio pubblico.

Ogni biennio all'epoca suddetta il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione generale sull'amministrazione e sull'andamento della Colonia.

Art. 13.

Entro due anni dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re curerà la compilazione e la pubblicazione di una raccolta di tutti gli atti dell'autorità pubblica in vigore nella Colonia, e la distribuzione della medesima ai membri dei due rami del Parlamento.

Saranno messi a disposizione dei membri del Parlamento nei rispettivi archivi i fascicoli del bullettino ufficiale della Colonia Eritrea entro il più breve tempo possibile dopo la loro pubblicazione nella Colonia.

Tutti i Decreti Reali concernenti la Colonia Eritrea saranno pubblicati nella raccolta delle leggi e dei decreti del regno.

Art. 14.

Gli atti dell'autorità pubblica, posteriori alla promulgazione della presente legge, avranno vigore nella Colonia Eritra solamente dopo la loro pubblicazione nel bullettino ufficiale della Colonia: gli atti anteriori non vi avranno vigore, dopo trascorsi 18 mesi dalla promulgazione della presente legge, se non siano compresi nella raccolta da compilarsi a norma del paragrafo 1° del precedente articolo.

Art. 15.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo consuntivo sul rendiconto generale della Colonia e sulle relative contabilità.

A tal uopo il Ministero degli affari esteri comunicherà direttamente alla Corte dei conti tutti i documenti giustificativi occorrenti per l'esercizio di tale sua attribuzione.

La Corte dei conti giudica i conti del tesoriere e degli agenti dell' amministrazione coloniale ed esercita sopra gli ufficiali stipendiati sul bilancio della Colonia la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 16.

Ogni disposizione generale e speciale contraria alla presente legge è abrogata.

Non potrà mai la presente legge in alcuna parte invocarsi contro sentenze od altre disposizioni emanate dalle autorità prima della sua promulgazione.

Art. 17.

La presente legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Colonia Eritrea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE

MORIN.

N. **170**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Esame preliminare e corso teorico-pratico pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare.** — 9 giugno.

In adempimento alle prescrizioni contenute nel R. Decreto 13 maggio 1900 (*Atto* 121 di detto anno) il Ministero determina quanto segue:

1. L'esame preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare avrà luogo nell'ultima quindicina di ogni trimestre e vi saranno normalmente ammessi quelli di essi che nel trimestre successivo conseguano il diritto allo impiego civile e possano perciò farne domanda ai sensi dell'art. 15 del regolamento 28 giugno 1888.

Potranno pure esservi ammessi i sottufficiali già in attesa di altro impiego, ma in questo caso la data della loro anzianità fra i dichiarati idonei a concorrere alla nomina ad assistente decorrerà poi, giusta il disposto dall'art. 12 del citato regolamento, da quella della nuova domanda all'uopo fatta.

2. L'esame preliminare sarà dato presso le direzioni e sottodirezioni autonome del genio militare.

Le sedi di esame saranno quindi: Torino, Alessandria, Milano, Verona, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Spezia, An-

cona, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Messina (direzioni); Novara, Cuneo, Piacenza, Cagliari, Taranto e Maddalena (sottodirezioni autonome).

3. I sottufficiali ammessi all'esame preliminare dovranno presentarsi, per subirlo, alla direzione del genio o sottodirezione autonoma più prossima alla rispettiva residenza nel giorno che dalla stessa direzione o sottodirezione sarà stabilito.

Per i sottufficiali sotto le armi i corpi prenderanno all'uopo i necessari concerti; per quelli in congedo il Ministero ne segnalerà i nomi, col luogo di residenza, alle direzioni e sottodirezioni autonome interessate, le quali invieranno poscia agli individui, per mezzo dei distretti militari o, in difetto, per mezzo dei sindaci, l'avviso di presentazione.

Tanto per l'andata quanto per il ritorno alla sede rispettiva i sottufficiali sotto le armi ricevono le consuete indennità di trasferta e di trasporto; per quelli in congedo le spese di viaggio sono a loro carico.

4. Le commissioni esaminatrici da formarsi presso le direzioni del genio o sottodirezioni autonome saranno composte ciascuna: di un ufficiale superiore od, eccezionalmente di un capitano, presidente; e di due ufficiali inferiori, o ragionieri geometri del genio di grado corrispondente, membri.

5. L'esame preliminare sarà dato in base ai programmi annessi al presente *Atto* (Allegato *A*).

Si dichiareranno idonei quei candidati che riporteranno in ciascuna materia non meno di $^{10}/_{20}$ ed in complesso una classificazione generale non inferiore si otterrà addizionando i punti delle singole materie, moltiplicati pel rispettivo coefficiente d'importanza stabilito nell'indice degli esami e dividendo la somma per quella dei coefficienti, vale a dire per 100.

L'esito degli esami sarà dalle direzioni del genio comunicato al Ministero e nello stesso tempo agli interessati per mezzo dei corpi cui appartengono, e per quelli in congedo per mezzo dei distretti o dei sindaci.

6. Il corso teorico-pratico per l'ammissione all'esperimento nell'impiego di assistente locale del genio avrà luogo presso la direzione del genio di Roma volta per volta che sarà determinato dal Ministero.

Vi saranno chiamati i dichiarati idonei nell'esame preliminare nel numero che occorrerà in relazione al fabbisogno per coprire le vacanze nel personale.

7. Le materie d'insegnamento, i programmi e gli orari delle lezioni del corso teorico-pratico sono indicati qui in appresso (Allegato *B*).

Il corso si chiuderà con un esame per la determinazione definitiva dell'ammissibilità o non all'esperimento per l'impiego di assistente locale del genio militare.

La commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. l'ispettore generale del genio e verrà composta di ufficiali del genio residenti in Roma e degli insegnanti del corso.

8. Per il trattamento dei sottufficiali chiamati a Roma per prendere parte al corso teorico-pratico sono applicabili: per coloro che durante il corso si trovino ancora sotto le armi (periodo di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 25 della legge sullo stato dei sottufficiali, testo unico 30 novembre 1902 n. 521) le disposizioni di cui all'articolo 54 del citato regolamento 28 giugno 1888; per i sottufficiali in congedo gli articoli 55 e 56 dello stesso regolamento.

9. Il personale degli assistenti locali del genio militare essendo assegnato a uffici e stabilimenti in differenti sedi, i sottufficiali che fanno domanda di tale impiego dovranno accettarlo, alla prima nomina, in qualsiasi residenza.

10. I sottufficiali, che alla pubblicazione del R. Decreto 13 maggio 1900 si trovavano già in nota per l'impiego di assistente locale del genio, non sono tenuti a subire l'esame preliminare ma dovranno però prender parte, quando giungerà il loro turno di chiamata, al corso teorico-pratico.

Le disposizioni contenute nell' *Atto* 144 del 1900, rimangono abrogate.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ALLEGATO **A**

ESAMI PRELIMINARI

Indice degli esami, loro durata coefficienti e programmi.

MATERIE D'ESAME	N. d'ordine dei programmi	Scritto o verbale	Durata dell'esame ore	Coefficiente d'importanza
Composizione italiana e calligrafia .	1	Scritto	4	14
Matematica elementare	2	Verbale	0,20′	20
Nozioni di fisica.	3	id.	0,20′	12
Elementi di topografia	4	id.	0,20′	16
Nozioni sui materiali da costruzione	5	id.	0,20′	20
Disegno geometrico ed architettonico	6	Scritto	6	18
				100

PROGRAMMA N. 1. — **Composizione italiana e calligrafia.**

I candidati svolgeranno un tema semplice sotto forma di lettera o di rapporto.

Nel voto sarà tenuto conto anche della calligrafia.

PROGRAMMA N. 2. — **Matematica elementare.**

Aritmetica. — Le prime quattro operazioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie — Rapporti e proporzioni — Regola del tre semplice.

Geometria piana. — Definizione delle principali figure geometriche piane — Misura degli angoli — Misura delle aree delle figure piane.

Geometria solida. — Definizione dei principali corpi geometrici — Regole pratiche per valutare la loro superficie ed i loro volumi.

PROGRAMMA N. 3. — **Nozioni elementari di fisica**

Gravità. — Peso specifico dei corpi — Proprietà caratteristiche dei liquidi — Principio di Archimede.

Proprietà caratteristiche degli aereiformi — Barometri e manometri.

Pompe — Sifoni — Fontane — Termometri — Parafulmini — Bussola.

PROGRAMMA N. 4 — **Elementi di topografia.**

Filo a piombo — Archipenzolo, rettifiche ed uso — Allineamenti e mezzi per determinarli.

Misura diretta delle distanze con le canne metriche.

Squadro agrimensorio — Requisiti — Prove — Problemi pratici risolti con lo squadro agrimensorio.

Squadro graduato con bussola — Suo impiego nella misura degli angoli.

Differenza di livello fra due punti — Pendenza di una retta e di un piano.

Livello a tubi comunicanti — Livello a bolla d'aria — Livellazione semplice — Livellazione composta.

PROGRAMMA N. 5. — **Nozioni sui materiali da costruzione.**

Legnami. — Requisiti generali del legname per essere atto ai lavori di costruzione — Qualità e classificazione dei legnami più usati in Italia pei lavori di costruzione — Usi speciali di ciascuna qualità — Lavorazione dei legnami.

Pietre naturali. — Loro classificazione — Loro usi comuni — Caratteri dai quali si riconoscono i difetti delle pietre — Lavorazione delle pietre.

Pietre artificiali. Laterizi. — Loro forma e dimensioni più comuni — Difetti dei laterizi.

Gesso. — Come se ne conosce la bontà — Come si riduce in polvere la pietra di gesso — Modo d'impiegarlo — Suoi usi principali.

Calce. — Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto — Calce viva — Sua estinzione — Limite di tempo oltre il quale la calce spenta non può essere impiegata — Calci comuni e calci idrauliche, loro proprietà, caratteri che distinguono le une dalle altre.

Arena. — Distinzione delle arene — Loro qualità — Modo di accertarne la purezza.

Pozzolana. — Sue proprietà ed uso — Caratteri dai quali si può riconoscerne la bontà.

Malte. — Malte comuni — Malte idrauliche — Natura e proporzioni dei componenti — Loro usi — Modo di impastare le malte.

Cementi. — Loro proprietà — Modo di usarli — Composizione dei calcestruzzi.

Asfalti. — Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi degli asfalti.

Materiali ferrei. — Ferro — Ghisa — Acciaio — Loro proprietà, forme dei materiali ferrei da costruzione.

Tinte e vernici. — Coloritura dei muri.

Delle funi. — Unioni delle funi — Loro resistenza — Nodi, fibbie e corone — Impiego delle funi nelle unioni dei legnami.

PROGRAMMA N. 6.

I candidati saranno chiamati a disegnare a matita la pianta, o lo spaccato o la facciata di un fabbricato a scala differente dal modello che verrà dato all'esame.

ALLEGATO **B**

CORSO TEORICO-PRATICO

Materie d'insegnamento, programmi, orari delle lezioni.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	N. Programma	Ore di lezione alla settimana	*Annotazioni*
Meccanica pratica	7	6	
Costruzioni e relativo disegno	8	6	
Elementi di fortificazione ed esercitazioni pratiche di topografia	9	6	
Materiali del genio — Contabilità dei lavori — Leggi e regolamenti	10	6	

PROGRAMMA N. 7. — **Meccanica pratica.**

Macchine semplici. — Leve di 1ª, 2ª e 3ª specie — Leva angolare — Piano inclinato — Rulli — Bilancia — Stadere — Peso a ponte.

Carrucole. — Uso delle funi con le carrucole — Taglie — Paranchi — Taglie differenziali — Loro uso — Argano — Burbera.

Falcone — Caprone — Collo di grue — Capra — Loro costruzione con materiali di circostanza.

Battipalo a mano — Berta — Infissione di pali — Martinello a dentiera — Martinello a vite,

PROGRAMMA N. 8. — **Costruzioni e relativo disegno**

Lavori di terra. — Sterri e riporti, attrezzi e modo di eseguirli; precauzioni da prendersi — Scarpe naturale nei diversi terreni tanto per gli sterri che per i riporti — Tracciamento degli uni e degli altri — Rivestimenti delle scarpe dei riporti con zolle, vimini, fascine e gabbioni — Trasporti di terra.

Struttura delle strade. — Profilo trasversale di una strada ordinaria — Massicciata ed inghiaiata di una strada, loro altezza nei casi ordinari e modo di eseguirle; materiale da im-

piegarsi — Strade selciate o lastricate; modo di eseguirle — Opere d'arte necessarie più usuali.

Opere di fondazione. — Scopo — Assaggio — Classificazione dei lavori — Fondazioni sulle roccie, su terreni sabbiosi e ghiaiosi, su terreni argillosi — Palafitte di costipamento — Palafitte di sostegno, zatteroni — Gittate in calcestruzzo — Fondazioni con pile di calcestruzzo, pilastri in muratura, archi diritti, archi rovesci, volte rovescie, platee.

Fondazioni sott'acqua — Gittate di calcestruzzo con cassoni senza fondo; a scogliera, con pietrame, con prismi di calcestruzzo — Paratie — Ture e prosciugamenti.

Cenni sulle fondazioni ad aria compresa.

Escavazioni. — Escavo generale — Escavo ristretto — Sbadacchiature e puntellature — Scavi subacquei — Diversi sistemi di prosciugamento.

Muri. — Muri di pietra concia, di pietrame, di ciottoli (muri a secco) — Muri laterizi — Disposizione dei mattoni — Tegole — Muri di getto — Muri di struttura mista, a strati distinti (listati), misti a pilastri, imbottiti, rivestiti — Muri a secco.

Muri di fondamento — Dimensioni; strutture — intercapedini.

Muri fuori terra — Spessori — Riseghe.

Collegamento dei muri con chiavi di ferro, con travi ecc.

Vani e incassature da lasciarsi in costruzioni di muro.

Piattabande ed arcate. — Forme geometriche — Struttura.

Modi di impostare — Archi di scarico, archivolti, architrave.

Centinature per le arcate.

Diversi modi per contrastare alle spinte delle arcate.

Pilastri. — Pilastri quadrati, rettangoli, con lesene, ecc. — disposizione dei mattoni.

Volte. — Regole generali per la costruzione delle volte. — Regole particolari a seconda dei diversi materiali impiegati; pietre da taglio, mattoni, getto; miste con costolature e ripieni o cassettoni: regole particolari a seconda delle diverse forme geometriche.

Centinatura ed armatura delle volte per le diverse forme.

Costruzione di volte senza armatura.

Costruzione delle lunette. — Impiego del ferro nelle volte. — Chiavi e costolature.

Cappe delle volte.

Armature da solaio. — Impalcature in legname. — Disposizione all'incontro delle canne di camino. — Travi maestre. — Diversi modi di appoggiare i travicelli sulle travi maestre.

Impalcature miste in legno e ferro.

Impalcature a voltine, od in mattoni, od in getto impostate su travicelli di ferro — Simili con tavelloni forati — Solai di cemento armato.

Travi maestre in ferro.

Armature a tetto. — Forme geometriche dei tetti — Semplificazione adottando diverse inclinazioni o superficie non piane.

Capriate — Semplici e complesse tanto in legno quanto miste o tutte in metallo — Disposizioni di cantonali, dei paradossi, delle terzere.

Diversi generi delle coperture e loro accessori (torrette pei camini, sfiatatoi, abbaini) — Tegole comuni a canale, tegole piane, ardesio, pietre — Copertura in metallo — Coperture a vetri — Vetri retinati — Cartone cuoio — Coperture in cemento.

Tettoie.

Scale. — Configurazioni — Dimensioni delle parti — Rampe rettilinee, rampe curvilinee — Studio delle scale — Gradini in pietra, in legno, in metallo — Sostegni dei gradini — Formazione dei pianerottoli — Strutture speciali delle scale a chiocciola.

Tramezze. — Tramezze di mattoni, di una testa, di quarto, in mattoni piani, in mattoni o tavelloni forati.

Armature di sostegno — Tramezze doppie con cassa d'aria — Tramezze in graticci, ecc.

Opere di finimento. — Finimenti dei soffitti — In legno — In soffitti di cannette — Soffitti centinati, ecc.

Pavimenti sterrati, lastricati, selciati, pavimenti di mattoni in coltello, in quadrucci di pietra; idem di legno, di piuoli di legno, in calcestruzzo di cemento, in asfalto o in lava.

Pavimenti in pianelle comuni e speciali di terra cotta, in pianelle di cemento, di marmo, ecc.

Pavimenti a smalto con scaglie di marmo — Pavimenti a mosaico (alla veneziana).

Pavimenti in legno, massicci, impiallicciati.

Intonachi e rivestimenti — Intonachi di malta di calce, di cemento, di stucchi — Rivestimenti di legname, in pietra, in marmo, in tavolette, in materiali diversi — Tappezzerie.

Cornici — Cornicioni di gronda — Cornici diverse esterne — Cornici all'interno — Decorazioni delle facciate.

Opere di legname e ferro minuto — Loro ferramenta ed accessori — Ferramenta da legno per porte e finestre, per portoni, ecc.

Opere di ferro minuto — Chiusure speciali tanto di legno quanto di ferro.

Accessori dei fabbricati.

Latrine. — Apparecchi di latrine — Loro accessori — Condotti — Pozzo nero — Fogna Mouras — Fogne mobili — Scarico alla fognatura stradale.

Letamai e mondezzai.

Fognature e scarichi diversi delle acque di una fabbrica — Chiusini — Pozzetti — Sifoni — Canaletti, ecc. — Pozzi perduti.

Cucine e apparecchi di riscaldamento. — Camini — Fornelli — Cucine economiche — Fornelli tipo Choumara — Requisiti speciali e costruzione delle cucine militari — Caminetti — Caminetti con tubi — Stufe in muratura — Stufe metalliche.

Scuderie — Pavimentazione — Intonachi delle pareti — Attrezzi speciali nelle scuderie militari.

Ponti di servizio. — Stabili, pensili, a sbalzo — Ponti mobili — Scala Porta.

Restauri e puntellature. — Restauri alle opere di finimento — Restauri all'ossatura di un edificio, cambio di travi, di parti di muro, sottomurazioni, ecc.

Opere in rottura di muro.

Puntellature, armature, ecc.

Disegno delle costruzioni.

Illustrazioni grafiche delle lezioni orali.

PROGRAMMA N. 9. — **Elementi di fortificazione ed esercitazioni pratiche di topografia.**

Elementi della fortificazione. — Tracciato — Profilo — Nomenclatura delle loro varie parti.

Particolari di costruzione delle opere di fortificazione — Piazzuole, traverse, ricoveri, riservette, gallerie, casematte, capponiere, difese accessorie.

Magazzini da polvere alla prova.

Elevatori per munizioni.

Tracciamento di allineamenti sul terreno — Misurazione di angoli — Impiego degli squadri — Curve stradali — Esecuzione di profili — Misura con la catena e con le canne metriche — Livellazione con livello a tubi comunicanti.

PROGRAMMA N. 10. — **Materiali del genio.**

Classificazione dei materiali ed attrezzi usati dal genio militare nelle camerate, nelle scuderie e negli accampamenti.

Descrizione dei materiali di maggiore importanza.

Regolamento per la esecuzione dei lavori del genio militare.

Degli assistenti locali — Esecuzione dei lavori ad appalto — Contabilità dei lavori e delle provviste ad appalto — Lavori ad economia — Contabilità dei lavori e delle provviste ad economia.

Capitolato tipo — Capitolato speciale (capitolati a quantità determinate, capitolati a quantità indeterminate, capitolati per lavori e provviste).

Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari.

Assicurazione degli operai.

Legge 17 marzo 1898, n. 80, per l'assicurazione degli operai per gli infortuni sul lavoro, e regolamento relativo, approvato con R. Decreto 27 settembre 1898, n. 411 (per la parte che riguarda la responsabilità che incombe a chi assiste ai lavori).

N. **171**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Coperte impermeabili fuori servizio per i depositi allevamento cavalli.** — 10 giugno.

Per mettere i depositi allevamento cavalli, col minor dispendio possibile, in grado di riparare dalle intemperie fieno, paglia, carbone ed altri generi, il Ministero li autorizza a richiedere direttamente alle direzioni d'artiglieria ed ai reggimenti di artiglieria e di cavalleria, loro più vicini, la cessione a pagamento immediato delle coperte impermeabili (per carri e per carrette da battaglione) fuori servizio, esuberanti alle amministrazioni che le posseggono.

Le direzioni ed i reggimenti, avendone, le distribuiranno al prezzo degli stracci di tela verniciata (11ª — 465).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **172**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.** — 10 giugno.

È stato pubblicato un fascicoletto costituente la quinta serie di aggiunte e varianti al regolamento predetto ed una tavola di figure (XXI *bis*).

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della pubblicazione è di cent. 5.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **173**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria.** — 10 giugno.

Sono stati pubblicati due fascicoletti contenenti le aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria, descritti qui di seguito:

1. Un fascicoletto contenente la 12ª serie di aggiunte e varianti alla istruzione sulle munizioni (edizione 1896).

2. Un fascicoletto di aggiunte e varianti alle tavole di tiro.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoletti predetti quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo di cui al n. 1 è di cent. 10, quello di cui al n. 2 è di cent. 5. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **174**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni.** — 10 giugno.

E' stato pubblicato un fascicoletto contenente la 10ª serie di aggiunte e varianti al prontuario sovra indicato.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto, di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 10.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **175**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento per le licenze nel R. esercito.** — 12 giugno.

Al n. 98 del regolamento per le licenze nel R. esercito, già modificato con *Atti* 19 e 153 del corrente anno *sostituire al secondo alinea i seguenti*:

« I sottufficiali possono, durante la licenza, vestire l'abito borghese; mai però quando la licenza venga usufruita nel luogo di residenza del corpo, comando, ufficio e distaccamenti dipendenti al quale appartengono.

Nei viaggi per recarsi in licenza e farne ritorno essi devono sempre indossare la divisa militare ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **176**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento sull'uniforme** — 12 giugno.

Al primo alinea del n. 85 del regolamento sull'uniforme, già modificato con *Atto* 31 del corrente anno, *sostituire il seguente*:

« 85. — I sottufficiali in licenza possono vestire l'abito borghese con le norme date dal regolamento per licenze nel R. esercito ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **177**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Modificazioni all'*Atto* 200 della *Raccolta*.** — 12 giugno.

Sono portate le seguenti varianti all'*Atto* 200 della *Raccolta* relative alla istruzione sul modo di tenere e classificare il carteggio per parte dei comandi e servizi dipendenti dal Ministero della guerra.

§ 8. *Aggiungere:* « Quando sulla busta del piego è posta l'indicazione di *riservato personale* o *riservato alla persona* o *riservato al titolare* (§ 9 delle Norme esecutive, contenute nell'*Atto* 234 del 1901) o soltanto *personale*, il piego deve essere chiuso in altra busta che porti il solo indirizzo dell'ufficio. Il piego stesso non può essere aperto che dalla persona cui è diretto, alla quale, pertanto, dovrà essere fatto pervenire, quando fosse assente, da chi ne fa le veci. »

§ 13. *Sopprimere* gli ultimi tre alinea da: « La persona cui si scrive.... ecc. » fino alla fine del § *sostituendovi:*

« Nella corrispondenza *personale*, la persona cui si scrive è trattata sempre col pronome di terza persona, ed i titoli di onoranza o di cerimonia che possono usarsi nel corpo della lettera, sono: Vostra Altezza Reale (V. A. R.), Vostra Eccellenza (V. E.), Vostra Signoria (V. S.) conforme appartiensi alla persona cui si scrive.

Nella corrispondenza di ufficio *di carattere non personale*, si dovranno invece sopprimere tutti i titoli ed usare esclusivamente indicazioni impersonali quali « questo Ministero, questo Comando, questa Direzione ecc. » *ovvero*: « codesto Ministero, codesto Comando, codesta Direzione ecc. » in luogo di « V. E. e di V. S.

La firma dello scrivente deve sempre essere preceduta dalla qualificazione del grado e della carica.

Chi, nei casi previsti dai regolamenti, assume le veci del titolare, mancante od assente, di un comando od ufficio, deve aggiungere l'indicazione di *interinale* subito dopo quella della carica (comandante, direttore, capo).

Nei casi invece in cui non ha luogo cessione di comando chi firma carte o documenti d'ufficio per il titolare, dovrà:

1° Far precedere la parola *per* alla indicazione del grado o della carica *del titolare:*

a) quando per delegazione fatta con decreto ministeriale, in dipendenza degli articoli 12 e 46 della legge di contabilità generale dello Stato e degli articoli 110, 115, e 315 del relativo regolamento, gli sia data la facoltà della firma;

b) quando, essendo improvvisamente e temporaneamente assente il titolare, occorra dare, senza indugio, corso a pratiche o disposizioni del comando o dell'ufficio.

2° Far precedere la parola *D'ordine* alla propria qualificazione di grado e carica:

a) quando, con delegazione speciale, data volta per volta, il titolare incarica (come nel caso previsto dal n. 4 del ser-

vizio in guerra per gli stati maggiori dei grandi reparti) persona di fiducia particolarmente addetta al suo comando od ufficio, di comunicare ordini, avvisi, ecc.;

b) quando con delegazione permanente, gli affida l'incarico di trasmettere notizie, comunicazioni periodiche o, per ragioni di competenza, carte d'ufficio.

Le corrispondenze debbono essere, tanto a margine della lettera quanto sulla busta, indirizzate impersonalmente all'ufficio destinatario. Sono esclusi gli indirizzi nominativi tranne nei casi previsti dall'art. 145 del regolamento generale postale riportato nell'*Atto* 234 del 1901. Gli indirizzi dovranno avere quindi la seguente forma: Al Ministero della guerra (Segretariato generale o Direzione generale con l'indicazione della divisione), al Comando, all'Ufficio, alla Direzione, ecc. secondo i casi. »

AVVERTENZE. — Nel senso suesposto deve intendersi modificato l'*Atto* 277 del 1902 per quanto riguarda la corrispondenza diretta al Comando del R. Corpo di truppe coloniali.

Il Ministro — OTTOLENGHI

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 25ª 1903 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 giugno.

MAGGIO 7. — Ordinamento amministrativo degli stabilimenti militari di pena e norme per la sua esecuzione, *pag.* 519.
» 10. — R. Decreto n. 210 portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 523.
» 21. — R. Decreto n. 229, col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 14 luglio 1897, n. 256, *pag.* 525.
GIUGNO 16. — Corso di istruzione pei militari aspiranti fuochisti conduttori di locomotive ferroviarie, *pag.* 529.
» 16. — Istruzione sull'uso e trasporto della pressa-foraggi Dederick, *pag.* 529.
» 17. — Contratti per i comandi dei carabinieri reali, *pag.* 530.
» 18. — Modificazioni agli specchi di caricamento degli ospedali da campo, *pag.* 530.
» 18. — Viaggi degli ufficiali subalterni nella 1ª classe dei treni direttissimi, *pag.* 531.

Atto N. **178.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ordinamento amministrativo degli stabilimenti militari di pena e norme per la sua esecuzione.** — 7 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato dalle leggi 7 luglio 1901, n. 285 e 21 luglio 1902, n. 303;

Viste le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvate con R. Decreto 22 dicembre 1898;

ERRATA-CORRIGE

Atto 161, pagine 482 e 483. — Allo specchio n. 2 dell'*Atto* stesso, in corrispondenza dei reggimenti 8°, 11°, 15° e 17°, *aggiungere nella 2ª colonna:* « Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (1) ».

Alla nota (1) in calce al detto specchio, *sostituire la seguente:*

(1) Il comandante della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, richiederà il numero degli attendenti occorrenti pegli ufficiali dei comandi dei dipendenti istituti, nonchè per gli ufficiali allievi, ripartendolo egualmente tra i reggimenti 6°, 8°, 11°, 15° e 17° e tra i reggimenti 1° e 2° da costa e 1°, 2° e 3° da fortezza, secondo le norme del regolamento.

Atto 170, pag. 506. — Nella terza riga del secondo alinea nel n. 5, *dopo la parola:* « inferiore », *inserire:* « a $^{12}/_{10}$ la quale ».

GIU 22 1903

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1903 è istituito presso il comando degli stabilimenti militari di pena un consiglio d'amministrazione permanente per l'amministrazione di tutti gli stabilimenti militari di pena.

Art. 2.

La formazione organica del comando degli stabilimenti militari di pena e degli stabilimenti dipendenti è indicata nella annessa tabella graduale e numerica, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra, la quale sostituisce la tabella n. 14 approvata con R. Decreto 22 dicembre 1898.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

Norme esecutive.

Per effetto del sovrariportato R. Decreto, dal 1° luglio 1903 tornano in vigore le disposizioni del libro VI, tit. VII del regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del Regio esercito, e cessano di avere effetto quelle dell'*Atto* 19 del 1902, in quanto sieno da quelle differenti.

Saranno inoltre osservate le disposizioni seguenti:

1. Il comandante degli stabilimenti militari di pena, durante le assenze, è sostituito, nelle sue funzioni, dal comandante in 2°.

2. La sezione matricola, per la speciale importanza del servizio matricolare negli stabilimenti militari di pena, è diretta dal maggiore contabile, il quale però può, a norma del § 76 del regolamento d'amministrazione, farsi coadiuvare dai due ufficiali contabili addetti al comando; e può inoltre, e più spe-

cialmente, valersi altresì dell'opera dell'ufficiale d'amministrazione del 2° reclusorio.

3. Dei due tenenti contabili addetti al comando, uno disimpegna le funzioni di ufficiale ai conti e pagatore, e l'altro quelle di ufficiale di magazzino.

4. Il tenente contabile addetto al carcere militare di Napoli e quello addetto al reclusorio militare di Peschiera disimpegnano le funzioni di ufficiale d'amministrazione.

5. Dei due tenenti contabili addetti al reclusorio militare di Gaeta, uno disimpegna le funzioni di ufficiale di tipografia e l'altro quelle di ufficiale d'amministrazione.

6. L'assegnazione annua per le spese di cancelleria e stampati (§ 1409 del regolamento d'amministrazione) per il comando degli stabilimenti militari di pena è ridotta a lire 6000.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Tabella graduale e numerica di formazione
del **comando e personale di governo**
delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

(Un comando, sei compagnie di disciplina, un carcere militare, due reclusori militari, carceri militari preventive).

	Comando ed ufficio d'amministrazione	Compagnie di disciplina		Carcere militare	Carceri militari preventive	Reclusori		Totale
		di punizione	speciali			1° Peschiera	2° Gaeta	
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	1
Tenente colonnello o maggiore (comandante in 2° e comandante del 1° reclusorio)	1	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori (comandante di carcere o di reclusorio)	»	»	»	1	»	1	»	2
Capitani (addetti al comando, comandanti di compagnia, addetti al carcere e ai reclusori)	1	3	3	1	»	1	1	10
Tenenti (addetti ai comandi, ufficiali di compagnia, comandanti di sezione e di carcere militare preventivo)	»	9	7	4	14	5	5	43
Tenenti medici	»	»	»	1	»	1	1	3
Maggiore contabile (relatore)	1	»	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	1	»	»	»	»	»	»	1
Tenenti contabili	2	»	»	1	»	1	2	6
Totale ufficiali	7	12	10	8	14	8	9	68
Ufficiali di scrittura	12	»	»	2	»	2	4	20
Assistenti locali	»	»	»	»	»	»	1	1
Furieri maggiori	3	»	»	1	»	1	2	7
Furieri	»	3	3	2	»	3	3	14
Sottufficiali guarda-magazzino	»	»	»	1	»	1	1	3
Sergenti	1	18	8	5	12	6	6	56
Caporali maggiori	»	6	5	3	1	4	4	23
Caporali maggiori aiutanti di sanità	»	»	»	1	»	1	1	3
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	3	2	»	»	»	»	5
Caporali	»	36	21	10	38	15	15	135
Appuntati	»	»	»	10	63	18	18	109
Totale truppa	4	66	39	33	114	49	50	355

Nota. — Il numero dei militari di truppa del personale di governo può essere variato, per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio, cioè in relazione al variabile numero degli uomini in punizione.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
OTTOLENGHI.

N. **179**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto n. 210 portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito**. — 10 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento approvato col R. Decreto del 2 luglio 1890, n. 6952 (serie 3ª) per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito e successivamente modificato coi Regi Decreti del 26 febbraio 1891 n. 71, 21 giugno 1891, n. 330, 16 agosto 1891, n. 503, 8 giugno 1893, n. 277, 25 febbraio 1894 n. 61, 13 giugno 1895 n. 381 e 9 luglio 1896, n. 294;

Riconosciuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni del citato regolamento relative alle surrogazioni posteriori all'arruolamento ed agli ufficiali in congedo dimissionati o considerati tali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel capo VII del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 2 luglio 1890, n. 6952, ai §§ 276 e 281 sono sostituiti ed aggiunti i seguenti:

§ 276. Gli allievi ufficiali di complemento, gli allievi sergenti, i volontari di un anno, i sottufficiali di tutte le armi ed i militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena possono essere ammessi a farsi surrogare presso i corpi rispettivi, avvertendo che nel caso in cui il fratello proposto surrogato non intenda o non possa per difetto dei voluti requisiti, assumere a sua volta la stessa qualità di allievo ufficiale, di allievo sergente o di volontario di un anno, deve il surrogato medesimo essere incorporato con la ferma ordinaria di tre anni, od anche con quella spettante per fatto di leva al surrogante se questi abbia già concorso alla leva.

Il giovane ammesso come surrogato di un fratello che riveste il grado di sottufficiale, o sia incorporato nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, deve ultimare sotto le armi la ferma a cui è vincolato il fratello surrogante, e, ad ogni modo, non deve rimanere in servizio per un tempo su-

periore a quello stabilito per i militari ascritti alla ferma ordinaria di tre anni.

Il proposto surrogato, che intenda assumere la qualità di volontario di un anno, anche ritardatario, già rivestita dal fratello, deve assoggettarsi a tutte le condizioni e formalità prescritte per l'arruolamento volontario di un anno, salvo il pagamento della tassa, potendo all'uopo valere quella già versata dal surrogante.

Il surrogato che abbia assunta la qualità di volontario di un anno, deve, in omaggio al principio stabilito dall'articolo 119 della legge, rimanere in servizio per un anno intiero, anche nel caso in cui il fratello surrogante abbia già prestato una parte del servizio che spettavagli.

§ 276bis. I militari ammessi al ritardo del servizio a senso degli articoli 120 e 120bis della legge possono farsi surrogare anche da fratelli i quali, trovandosi nelle condizioni di cui nei citati articoli intendano a loro volta fruire del beneficio del ritardo del servizio.

In questi casi il surrogato di fratello può essere ammesso a ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di propria età, qualunque sia l'età del surrogante.

§ 276ter. Qualora l'aspirante alla surrogazione con un fratello militare incorporato in una compagnia di sanità o di sussitenza non possegga i requisiti voluti per prestare un utile servizio in tali reparti speciali, l'aspirante medesimo dovrà effettuare la surrogazione in un reggimento di fanteria.

A tal uopo i rispettivi direttori di ospedale militare o di commissariato dovranno riferirne al comandante del corpo d'armata, il quale stabilirà il corpo in cui tale surrogazione deve aver luogo.

§ 281. Qualora il surrogato non avesse la statura o l'attitudine speciale pel corpo al quale è ascritto il fratello, ma fosse riconosciuto idoneo al servizio militare in genere, non sarà perciò rifiutato, ma la surrogazione verrà autorizzata dal comandante del corpo d'armata in un corpo di altra arma o specialità stanziato nel territorio dello stesso corpo d'armata.

A tale effetto il comandante del corpo presso cui il proposto surrogato fu visitato ne riferirà al proprio comandante di corpo d'armata, comunicandogli la dichiarazione dell'ufficiale medico che procedette alla visita, nella quale dovrà pure essere indicata l'arma o specialità per cui il giovane presenta maggiore attitudine.

Nel caso in cui nel territorio del corpo d'armata non fosse

stanziato alcun corpo dell'arma per cui il proposto surrogato avrebbe maggiore attitudine fisica, la surrogazione deve esperimentarsi in un corpo che abbia sede nel corpo d'armata più vicino, e a tal uopo i comandanti di corpo d'armata interessati dovranno prendere opportuni accordi.

Nella scelta del corpo nel quale nei casi onde trattasi, deve nuovamente esperimentarsi la surrogazione, i comandanti di corpo d'armata terranno presente che l'ammesso surrogato non deve mai essere destinato a prestare servizio in un corpo che sia stanziato nella stessa città in cui esso surrogato abbia l'abituale sua residenza.

Art. 2.

Nel capo XXVI al § 852 è aggiunto il seguente capoverso: Quelli di essi che non abbiano prestato alcun servizio come ufficiali, qualora chiedano le dimissioni o siano considerati come dimissionati riprenderanno la posizione di militari di truppa precedente alla nomina ad ufficiale. I già riformati, che fossero stati nominati sottotenenti di milizia territoriale, saranno inscritti sui ruoli di milizia territoriale col grado che precedentemente avessero rivestito o come semplici soldati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **180**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto n. 229 col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256**. — 21 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 3 della legge 11 luglio 1897, n. 256;

Visto il regolamento approvato col R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532;

Visto il R. Decreto 5 maggio 1901, n. 507;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sottoposti al riscontro istituito dalla suddetta legge 11 luglio 1897, n. 256, le merci e i materiali d'ogni specie raccolti negli stabilimenti che seguono:

1° Istituto geografico militare in Firenze;

2° Direzioni d'artiglieria di Alessandria, Mantova, Piacenza, Torino, Venezia;

3° Direzioni del genio di Ancona, Genova, Bologna, Spezia, Milano, Verona;

4° Sottodirezione del genio di Cuneo.

Art. 2.

Il riscontro di cui all'articolo precedente incomincierà a funzionare dal 1° luglio 1903, e a tale uopo dovranno essere inviati alla Corte dei conti, prima del 31 dicembre 1903, gli inventari alla data 30 giugno 1903, dei magazzini sottoposti a riscontro. Gli inventari dovendo essere chiusi al 30 giugno 1903, dal 1° luglio successivo e non altrimenti dovrà incominciare a funzionare il riscontro.

Gli inventari saranno compilati su appositi modelli, conformi a quelli allegati al R. Decreto 16 agosto 1900, n. 323, con le norme indicate negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, tenute presenti, in quanto non sieno contrarie al regolamento suddetto, le disposizioni contenute nel regolamento per il servizio del materiale di artiglieria e genio (edizione 31 dicembre 1880), nell'altro, pure pel servizio del materiale di artiglieria, approvato col R. Decreto 9 aprile 1896, n. 93, e infine in quello per i lavori dell'Istituto geografico militare, approvato col R. Decreto 13 maggio 1902, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 luglio 1902, n. 156.

Art. 3.

I rendiconti dei movimenti avvenuti nei magazzini di cui all'art. 1 saranno compilati e documentati con le norme contenute nel regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, e nel R.

Decreto 5 maggio 1901, n. 507, con l'aggiunta, in appendice al riassunto mod. *C*, del riepilogo a valore, conforme è indicato nel modulo annesso al presente decreto.

Art. 4.

I conti giudiziali dei magazzini sottoposti a riscontro col presente decreto, si intenderanno documentati a partire dal 1° luglio 1903, coi resoconti e recapiti rimessi alla Corte ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 5.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno osservate le norme del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per la contabilità generale dello Stato, dell'altro approvato col R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532, nonchè dei regolamenti speciali dei singoli servizi, approvati con Decreti Reali registrati alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE

DI BROGLIO.
OTTOLENGHI.

Mod. **C.**

Riassunto delle rimanenze e dei movimenti dei materiali di proprietà dello Stato

riferentesi al . . . . . semestre 19 . .-19 . .

Categoria	N. d'ordine categorico	Designazione degli oggetti	Stato d'uso	Unità di misura	Prezzo dell'unità	Rimanenza al . . . . . Quantità	Rimanenza al . . . . . Importo	Aumenti	Totale delle caselle 7 e 9	Diminuzioni	Rimanenza al . . . . . Quantità	Rimanenza al . . . . . Importo	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

RIEPILOGO A VALORE

Valore della consistenza al . . . . . come dal riassunto mod. C precedente . . . . . L. . . . . .
Id. degli aumenti del . . . . . semestre 19 . . . . . . " . . . . . .

TOTALE . . . L. . . . . .

Valore delle diminuzioni del . . . . . semestre 19 . . . . . . " . . . . . .

Id. della consistenza al . . . . . . L. . . . . .

Visto:

Il Ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Il Ministro della guerra
OTTOLENGHI.

N. **181**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di istruzione pei militari aspiranti fuochisti conduttori di locomotive ferroviarie**. — 16 giugno.

In seguito alle nuove norme per gli esami di idoneità per l'abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore, stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, approvate con Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1902 e modificate con successivo Decreto in data 9 luglio 1902, nel numero 3 dell'*Atto* 186 del 1901, *alle parole* « in data 4 aprile 1874 » *e* « in data 20 febbraio 1886 » *bisogna sostituire* « in data 14 febbraio 1902 » *e* « in data 9 luglio 1902 ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **182**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Istruzione sull'uso e trasporto della pressa-foraggi Dederick**. — 16 giugno.

È stata approvata e verrà prossimamente pubblicata l'*Istruzione sull'uso e trasporto della pressa-foraggi Dederick*. Detta istruzione sostituirà quella provvisoria attualmente in distribuzione.

I sottonotati comandi, uffici e stabilimenti ne acquisteranno il numero di esemplari per ciascuno in appresso stabiliti:

Comando del corpo di stato maggiore, scuola militare, direzioni di commissariato	esemplari N.	3
Scuola di guerra, scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, sezioni ed uffici di commissariato	» »	2
Comandi di corpo d'armata e di divisione . .	» »	1

Oltre gli esemplari suddetti dovranno acquistarsi quelli occorrenti per le *dotazioni di cancelleria* nella misura indicata dal tomo 2° dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito*.

Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero acquistarli a proprie spese saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuna istruzione, colle rispettive tavole, è di lire 0,40.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **183**. — AMMINISTAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contratti per i comandi dei carabinieri reali.** — 17 giugno.

I comandi dei carabinieri reali distaccati, e cioè i comandi di divisione, di compagnia, di tenenza e di sezione, non devono, in nessun caso, stipulare contratti scritti; i quali, anche per le provviste di cui essi distaccamenti abbisognino, vanno mandati ad effetto esclusivamente dai consigli d'amministrazione permanenti dei comandi legionali.

In conseguenza, i suddetti comandi distaccati non debbono tenere il repertorio degli atti prescritto dall'articolo 113 della legge di registro; e però quelli che ne fossero provvisti dovranno versarlo al rispettivo comando di legione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **184**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazione agli specchi di caricamento degli ospedali da campo.** — 18 giugno.

Per informare ad un criterio unico le disposizioni relative all'acquisto all'atto della mobilitazione degli oggetti di gomma compresi nella dotazione degli ospedali da campo da 100 e da 200 letti, si apporteranno le seguenti variazioni ai relativi specchi di caricamento edizione luglio 1903, n. 16 e 17:

Specchio n. 16 - pag. 7, *alla dicitura*: « n. 1 palla di gomma doppia per insufflazione collo n. 43 » *si sostituisca*: « n. 2 palle di gomma doppia per insufflazione colli n. 42-43 ».

» 7, *dopo la voce*: « zolfanelli di legno », *si aggiunga*:

« N. 1 tubo di gomma foglia segata nera da gr. 30 collo n. 42 ».

» 62, *alla dicitura*: « la palla doppia di gomma è comune col termocauterio » *si aggiunga*: « (M) ».

» 62, *alla dicitura*: « 1 tubo di gomma foglia segata nera da gr. 30 », *si aggiunga*: « (M) ».

Specchio n. 17 - pag. 7, *alla dicitura*: « n. 1 palla di gomma doppia per insufflazione collo n. 84 », *si sostituisca*: « n. 2 palle di gomma doppia per insufflazione colli numero 83-84 ».

Specchio n. 17 - pag. 7. *dopo la voce*: « zolfanelli di legno », *si aggiunga*:

« N. 1 tubo di gomma foglia segata nera da gr. 30 collo n. 83 ».

» 68, *alla dicitura*: « la palla di gomma è comune col termocauterio » *si aggiunga*: « (M) ».

» 68, *alla dicitura*: « 1 tubo di gomma foglia segata nera da gr. 30 » *si aggiunga*: « (M) ».

Epperò le amministrazioni, alle quali sono in carico ospedali da campo da 100 e 200 letti, toglieranno dai colli 42 e 83 il tubo e la palla doppia di gomma, di cui fossero provvisti, i quali oggetti saranno a' sensi del § 480, comma 2° del regolamento d'amministrazione presi in carico separatamente, salvo a scaricarli ed utilizzarli, se possibile, nei servizi interni, tenendo presente il disposto del § 461 del regolamento succitato.

Si avvertono poi le amministrazioni predette che gli apparecchi modellati in cartone, i quali sono contenuti nei colli 44 dello specchio di caricamento n. 16 e in quelli 86 e 87 dello specchio n. 17, dovendo essere aboliti a misura che si rendono inservibili, non saranno provveduti se mancanti, nè sostituiti se guasti.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **185**. — TRASPORTI. — **Viaggi degli ufficiali subalterni nella 1ª classe dei treni direttissimi**. — 18 giugno.

La Società per le SS. FF. del Mediterraneo, in relazione agli accordi presi all'atto della pubblicazione del nuovo regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie (ediz. febbraio 1903), ha disposto che, a deroga di quanto prescrivono i §§ 18 ultimo capoverso e 23 lettera *b*) del regolamento stesso, secondo i quali gli ufficiali subalterni possono viaggiare nei treni direttissimi in 1ª classe soltanto quando accompagnano la famiglia e coll'obbligo di pagare la tariffa differenziale, essi siano ammessi, in via d'esperimento, nella prima classe dei treni *direttissimi* della Società stessa col solo pagamento della tariffa militare e senza l'obbligo del viaggio colla famiglia, alle condizioni di percorrenza stabilite pei singoli treni dall'orario generale 15 corrente.

Pei viaggi in prima classe coi treni *direttissimi* suddetti, pei quali sia ammessa l'applicazione della *tariffa militare*, gli uffi-

ciali subalterni dovranno far uso dei consueti documenti di viaggio (libretto mod. *A* o richiesta mod. *B*) anzichè di quelli indicati nella nota (1) a pag. 53 del citato regolamento.

Sulla linea Milano-Pontremoli-Sarzana-Roma e viceversa gli ufficiali subalterni non potranno viaggiare a *tariffa militare* nella prima classe dei treni direttissimi sul tronco Milano-Parma, esercitato dall'Adriatica. Quindi su tale tronco essi dovranno o prender posto nella seconda classe, ovvero per viaggiare in 1ª classe nel caso che vi accompagnino la famiglia, pagare come questa la tariffa differenziale (§ 23, lett. *b*.) del regolamento). In dipendenza di ciò:

a) la stazione di Milano non rilascia agli ufficiali subalterni biglietti a *tariffa militare* di prima classe pel treno direttissimo Mediterraneo, e quindi gli interessati possono chiederli soltanto alla stazione di Parma se sono diretti oltre;

b) la stazione di Roma e le altre interessate rilasciano i detti biglietti soltanto fino a Parma.

Rimane però ferma la facoltà (§ 40 del regolamento) di acquistare in partenza il biglietto di seconda classe per l'intera percorrenza, salvo a chiedere il passaggio in prima classe sul tratto pel quale ciò è consentito.

Del presente *Atto* le autorità militari faranno menzione a fianco del (§ 23 lett. *b*) e della nota (1) a pagina 57 del citato regolamento.

Il Ministro — Ottolenghi.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 26ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 giugno.

1902 DICEMBRE 28 — R. Decreto col quale si approvano alcune varianti al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 533.
GIUGNO 26. — Ordinamento del servizio di commissariato militare; riparto del personale e delle attribuzioni fra le direzioni, sezioni ed uffici locali, *pag.* 535.
» 26. — Circoscrizione territoriale per il servizio di commissariato, *pag.* 540.
APRILE 5. — R. Decreto che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina ricoverati negli ospedali militari, *pag.* 544.
MAGGIO 10. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari alcuni tratti di terreno dipendenti dalle opere di fortificazione dello sbarramento del Giovo, *pag.* 541.
» 10. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere della piazza di Pizzighettone ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere stesse, *pag.* 542.
» 24. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno dipendente dalla cinta magistrale della piazza di Verona, *pag* 542
GIUGNO 23. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 544.
» 23. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 544
» 23. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali, *pag.* 552.
» 24. — Adozione di modelli per statistiche interessanti i servizi d'intendenza, *pag.* 552.
» 25. — Esercizio economico della linea Sparanise-Gaeta, *pag* 553.
» 25. — Servizio del casermaggio, *pag.* 554.
» 25. — Cambio di denominazione di caserma in Spezia, *pag.* 554.
» 25. — Modificazione alle bandiere per segnalazione a mano fra le truppe addette alla vigilanza costiera, *pag* 555.

Atto N. **186.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. Decreto col quale si approvano alcune varianti al Regolamento pel servizio territoriale.** — 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto in data 4 giugno 1899, col quale è approvato il regolamento per il servizio territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Al Capo IX — *Servizio di commissariato* — del regolamento per il servizio territoriale sono apportate le seguenti varianti:

L'alinea *a*), i numeri 105, 106, 107, l'alinea *b*) ed i numeri 112, 113 e 114 sono sostituiti come appresso:

a) DELLE DIREZIONI DI COMMISSARIATO

105. Il direttore di commissariato ha ufficio di direzione amministrativa, tecnica e contabile e di vigilanza sui servizi di commissariato del corpo d'armata ed è responsabile del loro funzionamento.

Da lui dipendono le sezioni, gli uffici locali e gli stabilimenti di commissariato nel territorio soggetto alla sua giurisdizione, sia per quanto riguarda il personale, sia per quanto riguarda il materiale.

106. Sono di speciale competenza delle direzioni di commissariato, con la cooperazione dei capi di sezione e di ufficio dipendenti:

a) gli studi di mobilitazione dei servizi di commissariato che si organizzano nel corpo d'armata;

b) gli studi statistico-commerciali, industriali ed agricoli relativi alle regioni costituenti il territorio del corpo d'armata;

c) la raccolta di tutte quelle altre notizie che possono esercitare qualche influenza sul funzionamento in genere dei servizi medesimi;

d) la stipulazione dei contratti per i servizi che interessano uno o più corpi d'armata e dei contratti per i magazzini centrali militari.

107. Il direttore di commissariato ha autorità di comandante di corpo su tutto il personale dipendente e ripartisce la compagnia di sussistenza tra gli stabilimenti dipendenti.

b) DELLE SEZIONI E DEGLI UFFICI LOCALI DI COMMISSARIATO

112. I capi delle sezioni e degli uffici locali di commissariato dipendono dal direttore di commissariato ed hanno le facoltà ed i doveri di comandanti di distaccamento.

Per l'andamento del servizio come per gli apparecchi ed i progetti di mobilitazione, i capi delle sezioni dipendono direttamente dai rispettivi comandanti di divisione e ad un tempo dal direttore di commissariato.

113. I capi delle sezioni, nei limiti delle istruzioni che ricevono dai comandanti di divisione e dai direttori di commissariato, hanno la direzione e la sorveglianza diretta dei ser-

vizi di commissariato della divisione e coadiuvano i comandi di presidio esistenti nel territorio della divisione per il regolare funzionamento dei servizi di commissariato.

114. Il capo della sezione di commissariato della divisione militare di Cagliari è autonomo e dipende unicamente dal comando della divisione, per quanto si riferisce alle attribuzioni contemplate nei numeri 108 e 110, con l'obbligo però di riferire al direttore di commissariato di corpo d'armata.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **187**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Ordinamento del servizio di commissariato militare; riparto del personale e delle attribuzioni fra le direzioni, sezioni ed uffici locali.** — 26 giugno.

1. Il servizio di commissariato in ciascun corpo d'armata viene così ripartito:

a) *Direzione di commissariato militare del .... corpo di armata;*

b) *Sezione di commissariato della divisione militare di . . . . . .* (*) (alla sede del comando di corpo d'armata);

c) *Sezione di commissariato della divisione militare di . . . . . .* (*) (alla sede delle altre divisioni);

d) *Ufficio locale di commissariato militare di . . . . . .*

2. Il riparto territoriale del servizio di commissariato ed il personale assegnatovi risulta dal seguente specchio:

Direzioni (1) sezioni ed uffici locali		Ufficiali commissari				Ufficiali contabili		Ufficiali di scrittura
		Colonnelli	T. Colonn.	Maggiori	Capitani	Maggiori o capitani	Subalterni	
I corpo d'armata	direzione Torino	1	1	»	3	1	1	5
	sezione Torino	»	»	1	4	»	»	4
	id. Novara	»	»	1	2	»	»	2
II corpo d'armata	direzione Alessandria	1	1	»	3	1	1	4
	sezione Alessandria	»	»	1	3	»	»	3
	id. Cuneo	»	»	1	2	»	»	3
III corpo d'armata	direzione Milano	1	1	»	3	1	1	4
	sezione Milano	»	»	1	2	»	»	3
	id. Brescia	»	»	1	2	»	»	2
IV corpo d'armata	direzione Genova	1	1	»	3	1	1	4
	sezione Genova	»	»	1	3	»	»	4
	id. Piacenza	»	»	1	3	»	»	3
V corpo d'armata	direzione Verona	1	1	»	3	1	1	4
	sezione Verona	»	»	1	3	»	»	4
	id. Padova	»	»	1	3	»	»	3
VI corpo d'armata	direzione Bologna	1	1	»	3	1	1	4
	sezione Bologna	»	»	1	3	»	»	3
	id. Ravenna	»	»	1	1	»	»	2
VII corpo d'armata	direzione Ancona	1	1	»	2	1	1	4
	sezione Ancona	»	»	1	2	»	»	2
	id. Chieti	»	»	1	2	»	»	2
VIII corpo d'armata	direzione Firenze	1	1	»	3	1	1	5
	sezione Firenze	»	»	1	3	»	»	3
	id. Livorno	»	»	1	2	»	»	2
	ufficio locale Spezia	»	»	1	2	»	»	2
IX corpo d'armata	direzione Roma	1	1	»	(2)5	1	1	4
	sezione Roma	»	»	1	3	»	»	4
	id. Perugia	»	»	1	2	»	»	3
	id. Cagliari	»	»	1	2	»	»	2
	TOTALI *a riportarsi*	9	9	20	78	9	9	94

(1) Sono assegnati alle direzioni, alle sezioni ed agli uffici locali, in più dell'organico e sino a consumazione, i tenenti commissari in servizio attivo permanente tuttora esistenti.
(2) Compresi due capitani commissari comandati al Ministero.

	Riporto . .	9	9	20	78	9	9	94
X corpo d'armata	direzione Napoli	»	1	»	4	1	1	6
	sezione Napoli	»	»	1	3	»	»	4
	id. Salerno.	»	»	»	2	»	»	2
	ufficio locale Caserta. . .	»	»	1	2	»	»	3
XI corpo d'armata	direzione Bari	1	1	»	2	1	1	4
	sezione Bari	»	»	1	2	»	»	3
	id. Catanzaro	»	»	»	2	»	»	2
XII corpo d'armata	direzione Palermo. . . .	1	1	»	2	1	1	4
	sezione Palermo	»	»	1	2	»	»	3
	id. Messina	»	»	1	2	»	»	3
	TOTALI GENERALI . .	12	12	25	101	12	12	127

3. Sul personale della direzione, delle sezioni, degli uffici locali e degli stabilimenti di commissariato del corpo d'armata, il direttore di commissariato esercita l'autorità di comandante di corpo; sul personale della sezione di commissariato alla sede della direzione e su quello degli stabilimenti dipendenti dalla sezione stessa il capo di questa esercita l'autorità di comandante di battaglione.

Sul personale delle sezioni delle altre divisioni, su quello degli uffici locali e degli stabilimenti da queste sezioni ed uffici dipendenti i rispettivi capi esercitano l'autorità di comandante di distaccamento.

4. Le attribuzioni dei diversi uffici di commissariato sono le seguenti:

A) *Attribuzioni delle direzioni.*

a) sorveglianza sull'andamento di tutti i servizi affidati alle sezioni, agli uffici locali ed a tutti gli stabilimenti, magazzini ed imprese del corpo d'armata;

b) studi di mobilitazione interessanti l'intero corpo d'armata; indirizzo, sorveglianza e controllo sugli studi statistici relativi a tutte le risorse del territorio del corpo d'armata e sugli studi di mobilitazione compiuti dalle sezioni e dagli uffici locali;

c) predisposizione dei servizi di commissariato per le grandi esercitazioni annuali, interessanti l'intero corpo d'armata; azione direttiva ed ispettiva sui corrispondenti studi compiuti dalle sezioni e dagli uffici dipendenti per le truppe della rispettiva circoscrizione;

d) governo del personale (ufficiali, impiegati e truppa) degli uffici e stabilimenti di commissariato del corpo d'armata e specialmente sopraintendenza sulla istruzione del personale stesso;

e) ispezioni amministrative;

f) amministrazione dei mobili degli uffici ed alloggi militari;

g) stipulazione dei contratti interessanti il servizio di uno o più corpi d'armata e quello dei magazzini centrali militari; acquisti per truppa all'estero. Esercita uno speciale controllo sugli acquisti delle derrate;

h) azione direttiva ed ispettiva sul servizio delle sussistenze (panifici, molini e magazzini di distribuzione viveri); esito e movimento delle vettovaglie di riserva e dei materiali di mobilitazione; affari generali relativi alle imprese;

i) azione direttiva ed ispettiva sul servizio del casermaggio militare; movimenti del materiale fra le divisioni;

l) servizio del laboratorio militare di Casaralta (direzione di Bologna);

m) corso degli ufficiali commissari presso l'istituto Sommeiller (direzione di Torino);

n) corsi degli allievi ufficiali commissari e contabili di complemento (direzioni interessate);

o) reclami relativi ai trasporti ferroviari, nei golfi, nei laghi, ecc.;

p) archivio del soppresso ufficio di revisione delle contabilità militari (direzione di Firenze);

q) pagamento degli assegni di pensione agli ufficiali generali (direzione di Napoli);

r) biglietterie militari (direzioni interessate).

B) *Attribuzioni delle sezioni.*

a) studi statistici e di mobilitazione, che interessano la divisione;

b) predisposizione dei servizi di commissariato per le grandi esercitazioni annuali, interessanti la divisione; esecuzione dei servizi per le truppe in marcia;

c) governo del personale (ufficiali, impiegati e truppa) della sezione e degli stabilimenti di commissariato della divisione, esclusi quelli direttamente dipendenti da un ufficio locale;

d) proposte di spese per la manutenzione dei mobili degli uffici ed alloggi militari della divisione;

e) stipulazione dei contratti interessanti i servizi di commissariato della divisione (acquisti di grano e vettovaglie di riserva, forniture di viveri per presidi, acquisti di paglia e legna, ecc.);

f) controllo tecnico ed amministrativo sugli stabilimenti delle sussistenze (acquisto grani; panifici; molini e magazzini di distribuzione viveri); approvazione o proposte di spese inerenti; vigilanza diretta sulle dotazioni di vettovaglie di riserva e di materiali di mobilitazione; servizio esecutivo delle imprese;

g) controllo tecnico ed amministrativo sui magazzini del casermaggio; approvazione o proposte di spese inerenti; manutenzione e movimenti di materiale fra i presidi della divisione;

h) verificazione dei conti dazio dei corpi e reparti della divisione;

i) trasporti per truppe all'estero (sezioni interessate);

l) trasporti di materiali in transito ferroviario-marittimo (sezioni interessate);

m) amministrazione di beni immobili dell'orfanotrofio militare di Napoli (sezione di Chieti e di Salerno);

n) servizio d'imbarco e sbarco al Golfo degli Aranci (sezione di Cagliari).

C) *Attribuzioni degli uffici locali.*

Limitatamente al presidio nel quale si trovano, gli uffici locali disimpegnano attribuzioni analoghe a quelle delle sezioni.

Disposizioni generali.

5. Il tenente colonnello commissario esercita le funzioni di vicedirettore ed ha l'incarico speciale dei lavori di statistica e di mobilitazione.

6. I direttori, i capi sezione ed i capi ufficio, trattano personalmente gli affari più importanti e ripartiscono fra i singoli ufficiali commissari gli altri incarichi, assegnando alla dipendenza di quelli, il cui servizio è più gravoso, gli ufficiali commissari subalterni.

7. Nell'interesse del servizio e dell'istruzione del personale, dovranno avere luogo scambi periodici di attribuzioni fra gli ufficiali commissari addetti a ciascun ufficio.

8. Alla data 1° luglio 1903 saranno compilati distinti inven-

tari per i mobili della direzione e per quelli della sezione alla sede del corpo d'armata.

9. Il nuovo ordinamento andrà in vigore alla data del 1° luglio 1903. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **188.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio di commissariato.** — 26 giugno.

In relazione al disposto del precedente *Atto* 187, allo specchio della circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato, pubblicato coll'*Atto* 32 del 1898, modificato coll'*Atto* 200 dello stesso anno, dovrà essere sostituito il seguente, il quale andrà in vigore il 1° luglio 1903:

Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato.

Corpi d'armata	Direzioni di commissariato	Sezioni di commissariato	Uffici locali di commissariato
I Torino	Torino	Torino. Novara.	
II Alessandria	Alessandria	Alessandria. Cuneo.	
III Milano	Milano	Milano. Brescia.	
IV Genova	Genova	Genova. Piacenza.	
V Verona	Verona	Verona. Padova.	
VI Bologna	Bologna	Bologna. Ravenna.	
VII Ancona	Ancona	Ancona. Chieti.	
VIII Firenze	Firenze	Firenze. Livorno	Spezia.
IX Roma	Roma	Roma. Perugia Cagliari.	
X Napoli	Napoli	Napoli Salerno.	Caserta.
XI Bari	Bari	Bari. Catanzaro.	
XII Palermo	Palermo	Palermo. Messina.	

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **189.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. Decreto che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina ricoverati negli ospedali militari.** — 5 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 7 dicembre 1873, col quale viene determinata la retta da corrispondersi dagli ufficiali ricoverati negli ospedali militari;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

La retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina pensionati è stabilita in ragione della pensione di cui l'ufficiale è provvisto, nella misura prescritta, secondo i vari stipendi, dall'art. 3 del R. Decreto 7 dicembre 1873 per il ricovero degli impiegati civili.

Art. 2.

In nessun caso la retta potrà essere minore di quella fissata per gli ufficiali subalterni in attività di servizio (lire 2,50).

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° aprile 1903.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Ottolenghi.

N. **190.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari alcuni tratti di terreno dipendenti dalle opere di fortificazione delle opere di sbarramento del Giovo.** — 10 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. Decreto 16 settembre 1887, n. 4979 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù attorno alle opere di fortificazione dello sbarramento del Giovo;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono affrancati dall'onere delle servitù militari dipendenti dalle opere di fortificazione dello sbarramento del Giovo, i tratti di terreno tinteggiati in rosso nel piano unito al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI

N. **191.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere della piazza di Pizzighettone ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere stesse.** — 10 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, su conforme parere di S. E. il Capo di stato maggiore dell'esercito:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le seguenti opere della piazza di Pizzighettone « lunetta Belvedere e forti Roggione e S. Pietro » sono radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato e di conseguenza le proprietà fondiarie adiacenti alle opere stesse, cessano di essere soggette al vincolo delle servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.
DI BROGLIO.

N. **192**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno dipendente dalla cinta magistrale della piazza di Verona**. — 21 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. Decreto 19 novembre 1891, n. 753 che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazione della piazza di Verona;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È affrancato dall'onere delle servitù militari dipendente dalla cinta magistrale della piazza di Verona il tratto di terreno tinteggiato in verde nel piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **193**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.** — 23 giugno.

Per fornire alle autorità militari una norma più sicura nella valutazione delle intrinseche qualità intellettuali degli ufficiali dipendenti, dovrà essere inscritta, per cura dei comandanti di corpo o capi servizio, nella casella « Studi regolari compiuti — Studi militari » del libretto personale, apposita annotazione, dalla quale risulti se negli esami di avanzamento eventualmente sostenuti, gli ufficiali stessi risultarono idonei all'avanzamento a scelta o ad anzianità, coll'indicazione, ove ne sia il caso, della classificazione e del punto medio riportato.

In dipendenza della suddetta disposizione, è apportata la seguente aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.

Pag. 41, nota (1) a piè di pagina *aggiungere continuando:*

« Per quelli che sostennero esami di avanzamento, s'indica se conseguirono l'idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta, nonchè, ove ne sia il caso, la classificazione ed il punto medio riportato ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **194**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.** — 23 giugno.

N. 2, primo capoverso. *Alle parole:* « di colonnello, » *sostituire:* « di tenente colonnello ».

N. 3. Al penultimo capoverso *sostituire il seguente:*

« Le note caratteristiche vengono compilate dopo congedata la classe anziana, e, in caso di ritardato congedamento, nella 2ª metà di settembre. Quelle però degli ufficiali addetti alle scuole militari vengono compilate subito dopo la chiusura dei corsi annuali ».

N. 5, comma *a*), prima riga. *Sopprimere le parole:* « i colonnelli ».

Al comma *b*) *sostituire il seguente:*

« *b*) pel comandante della scuola centrale di tiro d'artiglieria, se tenente colonnello, dall'ispettore generale d'artiglieria; ».

Comma *g*). *Alle parole:* « alle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza », *sostituire:* « alla brigata d'artiglieria da montagna del Veneto e a quella da costa della Sardegna ».

Sopprimere il comma *i*) ; *mutare* la denominazione dell'attuale comma *l*) in comma *i*) *ed aggiungere dopo quest'ultimo*:

« *l*) per i capimusica, dal comandante del corpo, da tutti gli ufficiali superiori presenti alla sede e dall'aiutante maggiore in 1° ».

N. 7, secondo capoverso. *Alle parole:* « Per i capitani delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza » *sostituire:* « Per i capitani della brigata d'artiglieria da montagna del Veneto, di quella da costa della Sardegna ».

N. 12. Dopo il capoverso che comincia colle parole: « Casella *e*) » *introdurre il seguente:*

« Per i capitani e tenenti colonnelli che sostennero gli esperimenti di idoneità all'avanzamento di cui al § 138 bis del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, dovrà essere indicato il risultato degli esperimenti stessi colla seguente formula: *Fu giudicato idoneo (o non idoneo) nell'esperimento per la promozione ad anzianità al grado di maggiore (o colonnello) sostenuto nell'anno.....* ».

N. 15, pag. 8, alla nota (1) a piè di pagina *sostituire la seguente:*

« (1) I comandanti di artiglieria e del genio non debbono esprimere nella compilazione degli specchi modello *A* e degli specchietti modello *B* degli ufficiali addetti agli stabilimenti, il loro giudizio su quanto riflette la capacità tecnica ed amministrativa degli ufficiali stessi ».

Pagina 9. Ai capoversi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo *sostituire*:

« Per gli ufficiali addetti agli stabilimenti d'artiglieria, dall'ispettore delle costruzioni d'artiglieria ;

Per gli ufficiali addetti all'officina di costruzione del genio, dall'ispettore delle truppe del genio ».

N. 25, comma *c*). Al primo capoverso *sostituire il seguente:*

« *c*) Gli ufficiali subalterni addetti all'accademia militare ed alla scuola militare, e tutti gli ufficiali inferiori addetti ai collegi militari debbono, inoltre, essere celibi o vedovi senza prole ».

Al n. 34 *sostituire il seguente:*

« 34. Il libretto personale dei tenenti colonnelli promossi colonnelli deve essere trasmesso dall'autorità militare, che lo ha in custodia all'atto della promozione, all'autorità alla cui dipendenza passa il nuovo colonnello. Da questa ultima autorità il libretto è conservato fino alla compilazione del primo rapporto annuale, (§ 13), dopo di che la seconda parte del

libretto verrà distrutta, mentre la parte prima sarà conservata col rapporto annuale. Dell'avvenuta distruzione verrà redatto apposito verbale.

Il comando generale dell'arma dei carabinieri reali e gli ispettori interessati conservano la copia di libretto dei tenenti colonnelli promossi colonnelli da essi custodita fino a quando ricevono il primo rapporto annuale quindi si regoleranno analogamente a quanto sopra è detto ».

N. 37. All'ultimo capoverso *sostituire:*

« Si debbono per altro trasmettere al Ministero ed alle altre autorità colle norme indicate al successivo n. 42:

due copie, per gli ufficiali di stato maggiore od in servizio di stato maggiore, dei carabinieri reali, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo sanitario militare;

tre copie, per gli ufficiali del genio, addetti alle direzioni ed uffici autonomi del genio per la R. marina ».

Al n. 38 *sostituire il seguente*:

« 38. I documenti di cui sopra sono accompagnati, per cura del comandante del corpo o capo di servizio, da un elenco conforme al mod. *C* (n. 958 del cat.) da compilarsi, separatamente per arma o corpo (n. 46), in una, due o tre copie, a seconda del numero di esemplari dei documenti stessi (1). A tale elenco saranno inoltre uniti i verbali, conformi al modello *G* (n. 958 bis del cat.) da compilarsi da ogni singola commissione separatamente per gli ufficiali superiori, i capitani, i tenenti ed i sottotenenti in numero di copie eguale a quello dei documenti caratteristici. In detto verbale le commissioni inseriscono anche quelle proposte che credono convenienti nell'interesse del servizio e della disciplina ».

Pag. 17, a piè di pagina *porre la nota seguente:*

« (1) Negli elenchi mod. *C* gli ufficiali, compresi i comandati, sono enumerati in ordine di grado e di anzianità ».

Al n. 39 *sostituire*:

« 39. Il comandante del corpo o distaccamento, o il capo dell'ufficio, nel trasmettere questi documenti all'autorità superiore, vi unisce, ove occorra:

a) per ciascun gruppo di ufficiali della stessa arma o corpo (n. 46), un elenco riepilogativo delle modificazioni od aggiunte da farsi alla parte prima dei libretti di tutti gli ufficiali dipendenti;

b) per ogni ufficiale, un elenco delle punizioni che gli furono inflitte dopo l'ultima compilazione delle note caratteristiche (1).

Tali elenchi dovranno essere compilati in una, due o tre copie, a seconda del numero di esemplari dei documenti che si trasmettono.

Degli elenchi non compilati, perchè negativi, dovrà essere fatta menzione nei mod. *C* ».

Pag. 18, alla nota (1) a piè di pagina, *sostituire la seguente*:

« (1) L'elenco delle punizioni avrà tracciato e formato identico a quello contenuto nei libretti personali ».

Al n. 40 *sostituire*:

« 40. Il libretto deve sempre seguire l'ufficiale (2).

Ogni volta egli è trasferito o comandato per un tempo indeterminato ad un comando, corpo, direzione, scuola od ufficio, il suo libretto viene direttamente trasmesso al capo di corpo o di servizio ricevente unitamente ad uno specchietto mod. *B* compilato dalla commissione delle note caratteristiche, e indicante le modificazioni ritenute opportune alle note anteriori. Lo specchietto è incollato al libretto, il quale non è accompagnato da alcuno dei documenti di cui ai numeri 38 e 39.

Copia del suddetto specchietto, accompagnata dai documenti di cui ai numeri 38 e 39, deve essere trasmessa, per via gerarchica, a ciascuna delle autorità presso cui sono sono conservati gli altri esemplari dei libretti. Le autorità per le quali passa tale specchietto vi fanno le annotazioni, di cui al n. 15, e danno comunicazione di queste alle corrispondenti autorità alla dipendenza delle quali l'ufficiale fa passaggio. Le autorità, che ricevono tali comunicazioni, le trasmettono, a loro volta, per via gerarchica al rispettivo comandante di corpo d'armata.

Quando l'ufficiale è promosso e contemporaneamente trasferito ad altro corpo, la commissione compilatrice dello specchietto mod. *B* è quella corrispondente al grado che aveva l'ufficiale prima della promozione ».

N. 42. Al primo capoverso *sostituire il seguente*:

« La trasmissione delle note al Ministero ed alle altre autorità deve essere effettuata colle avvertenze seguenti: »

Comma *b*). *Alle parole*: « che ne fa, a sua volta, la trasmissione al comandante del corpo d'armata, il quale provvede poi per l'invio al Ministero » *sostituire*: « il quale trattiene l'esemplare dei documenti a lui destinato ed, a sua volta, invia l'altro al Ministero pel tramite del comandante del corpo di armata ».

Sopprimere il secondo capoverso.

Al comma *c*) *sostituire il seguente*:

« *c*) Per gli ufficiali di cavalleria, meno per quelli in servizio di stato maggiore, il comandante della divisione trasmette un

esemplare delle note al Ministero pel tramite del comandante di corpo d'armata e l'altro all'ispettorato di cavalleria, per esservi conservato; ».

Al comma *d*) *sostituire il seguente*:

« *d*) Per gli ufficiali d'artiglieria e genio dei reggimenti, della brigata da montagna del Veneto, di quella da costa della Sardegna e delle direzioni, meno per quelli in servizio di stato maggiore, i documenti sono, dai comandanti d'artiglieria e dai comandanti del genio, trasmessi ai comandanti delle divisioni militari territoriali. Questi, a loro volta, ne trasmettono una copia al Ministero, pel tramite dei comadanti di corpo d'armata, e l'altra agli uffici dei rispettivi ispettorati generali per esservi conservata.

Per gli ufficiali del genio addetti alle direzioni ed uffici dipendenti dalla R. marina, i comandanti di divisione trasmettono a quelli di corpo d'armata e questi al Ministero della guerra anche la copia dei documenti destinati al Ministero della marina.

Per gli ufficiali della brigata ferrovieri del genio, si segue lo stesso procedimento indicato per quelli dei reggimenti dell'arma, con la differenza però che il comandante del corpo d'armata trasmette i documenti, che esso riceve, al capo di stato maggiore dell'esercito, il quale, dopo averli annotati, ne cura l'ulteriore invio al Ministero; ».

Al comma *e*) *sostituire il seguente:*

« *e*) Per gli ufficiali d'artiglieria e del genio addetti agli stabilimenti, i documenti sono, dai comandanti d'artiglieria e del genio, trasmessi all'ispettore competente per le relative annotazioni di cui al n. 15, e dall'ispettore medesimo inviati al comandante della divisione militare, nella cui giurisdizione risiede l'ufficiale, affinchè tale autorità ne prenda conoscenza, vi apponga le annotazioni che ravvisa opportune e ne trasmetta una copia al Ministero, pel tramite del comandante del corpo d'armata, e l'altra all'ispettore generale competente.

Per gli ufficiali effettivi alla scuola centrale di tiro d'artiglieria, il comandante della scuola trasmette i documenti direttamente all'ispettore generale d'artiglieria, il quale ne invia una copia al Ministero e trattiene l'altra per essere conservata nel proprio ufficio; ».

Al comma *f*) *sostituire il seguente*:

« *f*) Per gli ufficiali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, addetti agli ispettorati di tali armi, viene trasmessa al Ministero direttamente la sola copia dei documenti, che deve essere dal

Ministero stesso conservata, e quella degli ufficiali addetti agli ispettorati d'artiglieria e del genio, che dev'essere conservata presso gli uffici dei rispettivi ispettori generali, viene a questi direttamente trasmessa. Per gli ufficiali addetti agli ispettorati generali è pure trasmessa direttamente al Ministero una copia dei documenti, mentre le altre due sono conservate presso gli uffici dei rispettivi ispettori generali; ».

Al comma *g) sostituire il seguente:*

« *g)* Per gli ufficiali medici addetti ai corpi, istituti od ospedali, i comandanti di corpo o d'istituto militare e i direttori d'ospedale principale trasmettono i documenti al direttore di sanità di corpo d'armata. Questi, dopo di averli annotati, tenuto conto principalmente di quanto riguarda le cognizioni tecniche degli ufficiali, trasmette tali documenti rispettivamente al comandante di brigata o di divisione, da cui direttamente dipende il corpo, istituto od ospedale.

Il direttore di sanità deve pure trasmettere i documenti dei direttori d'ospedale principale ai comandanti delle divisioni territoriali, i quali li annotano.

I comandanti delle divisioni, ricevuti i suddetti documenti, ne trasmettono una copia al Ministero, pel tramite dei comandanti di corpo d'armata, e l'altra all'ispettorato di sanità militare, per essere ivi conservata ».

N. 43. Alla fine del secondo capoverso *sostituire* una virgola al punto *ed aggiungere:* « il quale cura l'ulteriore invio di esse, per via gerarchica, al Ministero ed alle altre autorità, come è detto al n. 42 ».

N. 44. *Alle parole:* « trasmessi al Ministero » *sostituire:* « trasmessi al Ministero ed alle altre autorità che debbono riceverli, giusta il disposto del n. 42 ».

N. 45. *Alle parole:* « li trasmettono al Ministero (Segretariato generale, Direzioni generali varie da cui gli ufficiali dipendono), senza attendere che siano pervenuti quelli di tutti i corpi, comandi ed uffici dipendenti » *sostituire:* « ne trasmettono la voluta copia al Ministero (Segretariato generale, Direzioni generali varie da cui gli ufficiali dipendono) senza attendere che siano pervenuti quelli di tutti i corpi, comandi ed uffici dipendenti, e, quando ne sia il caso, inviano l'altra copia al competente ispettore generale, o ispettore, o comandante generale dei carabinieri, come è detto al n. 42 ».

N. 50, secondo capoverso. *Alle parole:* « nel numero di esemplari stabilito per i libretti, non tenuto conto, ben inteso, di quello che vien conservato dal comandante del corpo o dal capo

di servizio », *sostituire:* « ed alle varie autorità, come è stabilito al n. 42 ».

N. 51. In fine al numero *aggiungere i seguenti capoversi:*

« Tali rapporti sono conservati, in originale, nei libretti esistenti al Ministero ed, in copia, negli altri originali dei libretti. Le copie sono trasmesse direttamente alle autorità interessate per cura di chi compila il rapporto.

Il disposto del presente numero è applicabile anche agli ufficiali che, secondo il prescritto dalla *Istruzione per le esercitazioni di combattimento*, prendono parte a manovre d'assedio coi quadri nel territorio e alla dipendenza di un corpo d'armata diverso da quello da cui normalmente dipendono; e ciò ogni qualvolta le manovre medesime siano dirette da un maggiore generale ».

N. 58. All'ultimo capoverso *sostituire il seguente:*

« Copia di tutti i predetti documenti deve essere subito trasmessa al Ministero della guerra, per la via gerarchica, se riguardano ufficiali superiori e capitani, direttamente, se riguardano ufficiali subalterni ».

Al n. 67 *sostituire il seguente:*

« 67. I libretti degli ufficiali collocati a riposo od in riforma, e *non inscritti nella riserva*, e quelli degli ufficiali dimissionati, revocati, rimossi, o comunque tolti dai ruoli, sono dai comandi, corpi od uffici, dopo avervi inscritta nella 1ª parte l'ultima variazione, trasmessi al comando del corpo d'armata. Il comando ora detto provvede alla distruzione dei libretti degli ufficiali morti, rimossi e di coloro che, per ragioni di età, o hanno cessato di appartenere alla riserva, o non potrebbero più esservi inscritti e trasmette i rimanenti al Ministero. Dell'avvenuta distruzione dovrà essere redatto apposito verbale.

Il comando generale dell'arma dei carabinieri reali e gl'ispettori interessati si regolano come i comandanti di corpo d'armata per riguardo alla terza copia di libretto da essi conservata ».

§ 13. *All'intestazione:* « Rapporti annuali per ufficiali generali » *sostituire:* « Rapporti annuali per ufficiali generali e colonnelli. »

Al n. 68 *sostituire il seguente:*

« N. 68. In luogo delle note caratteristiche, si compilano rapporti annuali:

a) pei generali: comandanti di divisione, addetti al comando del corpo di stato maggiore, comandanti di scuole militari, ispettori di cavalleria, degli alpini, d'artiglieria e del

genio, addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali e per tutti i maggiori generali;

b) per tutti i colonnelli ».

N. 69. Dopo il comma *g*) *aggiungere:*

« *h*) dai capi da cui direttamente dipendono, per i colonnelli e dall'ispettore generale d'artiglieria pel colonnello comandante della scuola centrale di tiro d'artiglieria (1) ».

A piè della pagina 29 *porre la nota seguente:*

« (1) I comandanti d'artiglieria e del genio non debbono esprimere, nella compilazione dei rapporti annuali dei colonnelli direttori degli stabilimenti, il loro giudizio su quanto riflette la capacità tecnica ed amministrativa dei direttori medesimi. »

N. 70. Al primo capoverso *sostituire il seguente:*

« Per tali rapporti non si prescrive apposito formulario, lasciando al riguardo la maggiore latitudine alla autorità che deve redigerli. Però, per i colonnelli medici e commissari, dovrà essere espresso parere esplicito circa l'attitudine di tali ufficiali a disimpegnare i servizi ai quali possono essere chiachiamati in caso di mobilitazione. »

Secondo capoverso, *dopo le parole:* « al Ministero della guerra » *inserire:* « ed alle altre autorità. »

All'ultimo capoverso *sostituire:*

« Per i rapporti annuali dei colonnelli collocati in disponibilità, in aspettativa, in posizione di servizo ausiliario od in riserva valgono le norme date § 10 per i libretti personali degli ufficiali superiori in genere collocati nelle anzidette posizioni.

I rapporti annuali si compilano in duplice copia per gli ufficiali generali e pei colonnelli di tutte le armi e corpi, tranne per gli ufficiali generali comandanti d'artiglieria o del genio, pel direttore superiore delle esperienze d'artiglieria e pei colonnelli di stato maggiore, dei carabinieri, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo sanitario militare, pei quali i rapporti stessi sono compilati in tre copie; la prima copia è conservata dall'autorità compilatrice, la seconda è trasmessa al Ministero e la terza al comando generale o all'ispettore generale o all'ispettore competente.

Una quarta copia dei rapporti annuali per i colonnelli direttori del genio per la R. marina o comunque a disposizione di tale amministrazione è conservata dal Ministero della marina. »

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **195**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali**. — 2 giugno.

È apportata la seguente variante all'*Atto* 221 del 1901.

Numeri 13 e 16. *Alle parole*: « per via gerarchica » *sostituire*: « direttamente ». *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **196**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Adozione di modelli per statistiche interessanti i servizi d'intendenza**. — 24 giugno.

Per la raccolta delle notizie statistiche di cui al n. 4, comma 4° delle *Norme generali sul servizio delle intendenze*, sono stati adottati i modelli seguenti:

a) **Pel servizio del genio.**

Mod. 934-*A*. — Dati e notizie interessanti la statistica del genio militare.

Mod. 934-*B*. — Statistica del materiale per ferrovie a scartamento ridotto.

Mod. 934-*C*. — Statistica dei cantieri e dei depositi di materiali vari da costruzione.

b) **Pel servizio di sanità.**

Mod. 935-*A*. — Dati e notizie interessanti la statistica della sanità militare.

Mod. 935-*B* — Statistica degli stabilimenti e personali interessanti il servizio sanitario.

c) **Pel servizio di commissariato.**

Mod. 936-*A*. — Dati e notizie interessanti la statistica del commissariato militare.

Mod. 936-*B*. — Statistica della produzione agricola e delle industrie alimentari.

Mod. 936-*C*. — Statistica del commercio interno ed esterno dei generi alimentari, del bestiame da macello, dei foraggi e dei combustibili.

Mod. 936-*D*. — Statistica del consumo dei generi alimentari e dei foraggi.

Mod. 936-*E*. — Statistica della reale esistenza dei generi alimentari, foraggi e relative pressatrici, bestie da macello e combustibili.

Mod. 936-*F*. — Statistica del vestiario ed equipaggiamento.

Mod. 936-*G*. — Statistica dei mezzi di trasporto.

I modelli saranno richiesti dagli uffici interessati al 2° reclusorio militare con le norme consuete.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **197**. — TRASPORTI. — **Esercizio economico sulla linea Sparanise-Gaeta.** — 25 giugno.

Sulla linea Sparanise-Gaeta è stato attuato — in via di esperimento — l'esercizio economico per il trasporto dei viaggiatori alle condizioni seguenti:

1. I treni circolanti sulla Sparanise-Gaeta hanno due sole classi: 1ª e 3ª, e resta così completamente soppresso il servizio di 2ª classe.

2. Ai viaggi sulla detta linea sono applicati i prezzi di cui al successivo n. 4, che comprendono anche la tassa di bollo. Su tali prezzi sono pure computati i consueti ribassi pei biglietti di andata e ritorno.

Pei ragazzi dai 3 ai 7 anni si applicano i prezzi stessi ribassati del 50 %.

I prezzi suaccennati sono maggiori di quelli risultanti dalla *tariffa militare*; epperò dovrà sempre chiedersi l'applicazione di questa ultima tariffa producendo i prescritti documenti.

Invece tali prezzi sono più convenienti di quelli fissati dalla *tariffa differenziale*: epperò le persone che vi hanno diritto in base alla concessione speciale *C* (*Atto* 117 del 1902) ed al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, si asterranno dal farne domanda per quanto riguarda i viaggi *in servizio locale* sulla Sparanise Gaeta.

3. È conservato il servizio cumulativo colla Sparanise-Gaeta colle norme vigenti sulle altre linee delle grandi Reti, e per tutte e tre le classi, pei viaggi in base alla tariffa militare ed alla concessione speciale *C*. Perciò ai viaggiatori cui è applicabile la tariffa militare e la concessione speciale *C* possono essere rilasciati biglietti *direttamente* per la stazione di definitiva destinazione, coi prezzi conteggiati in base alle rispettive tariffe ridotte *per l'intero percorso cumulato*, e colla riscossione della tassa di bollo anche per i viaggi in partenza da stazioni della linea Sparanise-Gaeta.

I biglietti a tariffa *militare* o *differenziale* rilasciati per la 2ª classe e comprendenti percorsi sulla linea Sparanise-Gaeta, sono validi su quest'ultima per la 1ª classe senza ulteriore pagamento.

Se invece i viaggiatori aventi diritto alla tariffa differenziale intendono profittare della tariffa locale sulla Sparanise-Gaeta, chiederanno i biglietti fino a Sparanise, se provenienti dalla linea Roma-Napoli o si provvederanno del biglietto di viaggio a *tariffa differenziale* alla stazione di Sparanise se debbono poi proseguire il viaggio sulla detta linea.

4. I prezzi fatti da 1 a 60 km., applicabili ai viaggi *in servizio locale* sulla linea Sparanise-Gaeta sono i seguenti:

Km.	1ª classe	3ª classe	Km.	1ª classe	3ª classe	Km.	1ª classe	3ª classe
1	0,10	0,05	21	1,25	0,65	41	2,40	1,20
2	0,15	0,10	22	1,30	0,65	42	2,45	1,25
3	0,20	0,10	23	1,35	0,70	43	2,50	1,25
4	0,25	0,15	24	1,40	0,70	44	2,60	1,30
5	0,30	0,15	25	1,45	0,75	45	2,65	1,35
6	0,35	0,20	26	1,55	0,80	46	2,70	1,35
7	0,45	0,25	27	1,60	0,80	47	2,75	1,40
8	0,50	0,25	28	1,65	0,85	48	2,80	1,40
9	0,55	0,30	29	1,70	0,85	49	2,85	1,45
10	0,60	0,30	30	1,75	0,90	50	2,90	1,45
11	0,65	0,35	31	1,80	0,90	51	3,00	1,50
12	0,70	0,35	32	1,90	0,95	52	3,05	1,55
13	0,80	0,40	33	1,95	1,00	53	3,10	1,55
14	0,85	0,45	34	2,00	1,00	54	3,15	1,60
15	0,90	0,45	35	2,05	1,05	55	3,20	1,60
16	0,95	0,50	36	2,10	1,05	56	3,25	1,65
17	1,00	0,50	37	2,15	1,10	57	3,35	1,70
18	1,05	0,55	38	2,25	1,15	58	3,40	1,70
19	1,15	0,60	39	2,30	1,15	59	3,45	1,75
20	1,20	0,60	40	2,35	1,20	60	3,50	1,75

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **198**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio del casermaggio.** — 25 giugno.

A datare dal 1° luglio p. v. il magazzino principale di casermaggio esistente a Pisa è trasferito a Livorno.

Alla stessa data è istituito un magazzino succursale di casermaggio nel presidio di Aquila.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **199**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Spezia.** — 25 giugno.

D'ora innanzi la caserma « Vivera » in Spezia sarà denominata caserma « Vittorio Emanuele III ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **200**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alle bandiere per segnalazione a mano fra le truppe addette alla vigilanza costiera**. — 25 giugno.

Il Ministero ha determinato di apportare modificazioni alle bandiere da segnalazione delle truppe addette alla vigilanza costiera, nel senso di unire al lembo del drappo, opposto a quello dell'asta, un bastoncino, la cui lunghezza sopravanzi di 15 o 20 centimetri quella del drappo, per tenere la bandiera distesa anche con forte vento.

Tale modificazione verrà eseguita per cura della direzione d'artiglieria di Roma e dei distretti militari, alle bandiere che hanno rispettivamente in carico, secondo l'istruzione che fa seguito al presente *Atto*.

La spesa occorrente per eseguire detta modificazione dovrà essere contenuta nel limite di L. 0,20 per bandiera.

Dell'ammontare totale della spesa occorrente le amministrazioni interessate chiederanno rimborso a questo Ministero con rendiconto speciale mod. 400 a carico del capitolo ordinario del bilancio.

Istruzione sul modo di eseguire la modificazione alle bandiere per segnalazione a mano fra le truppe addette alla vigilanza costiera.

Piegare il lembo del drappo, opposto a quello dell'asta, sul drappo stesso per un tratto di mm. 45, imbastirlo e cucirlo avendo l'avvertenza di principiare la cucitura dal lembo inferiore; far girare la cucitura sul lembo superiore per la larghezza della parte ripiegata, in modo da formare una guaina per l'introduzione di un bastoncino cilindrico di legno dolce che si assicura al drappo mediante un laccio cucito sulla apertura della guaina stessa.

Il *bastoncino* si ricava segando da un'assicella di pioppo o di abete dello spessore di cm. 2 ½, un listello di sezione quadrata e della lunghezza di m. 1,50, asportando poi, col pialletto, gli spigoli e riducendolo quindi a sezione circolare colla raspa o con altro mezzo.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 27ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 luglio.

1902 DICEMBRE 28. — Legge n. 576 per concessioni di speciali franchigie postali e di trasporto sulle ferrovie dello Stato a favore dei prigionieri di guerra, *pag.* 557.
MAGGIO 21. — Contabilità per il servizio del chinino di Stato, *pag.* 558.
LUGLIO 5. — Cambio di denominazione di caserme in Milano, *pag.* 565.
» 5. — Aggiunte e varianti all'istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti, *pag.* 565.
» 6. — Soldati arcionisti, *pag.* 566.
» 6. — Compensazione nei gradi di truppa nei limiti delle tabelle organiche, *pag.* 567.
» 9. — Varianti all'*Atto* 200 della *Raccolta*, *pag.* 567.
» 9. — Adozione di speciali distintivi per le trombe e tamburi dei reggimenti della brigata Re e per le trombe del reggimento Savoia cavalleria, *pag.* 567.

Atto N. **201**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 576 per concessioni di speciali franchigie postali e di trasporto sulle ferrovie dello Stato a favore dei prigionieri di guerra.** — 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli uffici d'informazioni, di cui è cenno all'articolo 14 del regolamento annesso alla convenzione, concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, stipulata all'Aja tra le potenze intervenute alla Conferenza internazionale della pace, addì 29 luglio 1899, godono della franchigia postale.

Le lettere, i vaglia, i gruppi di denaro, come pure i pacchi postali, destinati ai prigionieri di guerra, o spediti da essi, sono esenti da ogni tassa postale, sia in arrivo, sia in partenza, sia in transito.

ERRATA-CORRIGE

Atto 189, pag. 541 — La data posta in fine dell'*Atto*, *invece di:* 29 giugno 1902, *dev'essere:* 5 aprile 1903.

Atto 195, pag. 552 — La data di quest'*Atto*, *invece di:* 2 giugno, *dev'essere:* 23 giugno.

I doni e i soccorsi in natura, destinati ai prigionieri di guerra, sono ammessi in franchigia da ogni diritto d'importazione od altro qualsiasi, come pure dalle tasse di trasporto, sulle strade ferrate esercitate dallo Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

PRINETTI.
CARCANO.
BALENZANO.
GALIMBERTI.

Article 14. — Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belligérants et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications nécessaires pour lui permettre d'établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Il est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès.

Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.

N. **202**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contabilità per il servizio del chinino di Stato.** — 21 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Viste le leggi 23 dicembre 1900, n. 505, e 2 novembre 1901, n. 460, modificata coll'altra 22 giugno 1902, n. 224;

Veduti i regolamenti per l'esecuzione delle leggi stesse, approvati con Nostri Decreti del 3 marzo 1901, n. 82, 30 marzo 1902, n. 111, e 16 novembre 1902, n. 516;

Sulla proposta dei Nostri Ministri, Segretari di Stato per le finanze e per la guerra, d'accordo con quello del Tesoro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le istruzioni di contabilità per il servizio del chinino; viste, d'ordine Nostro, dai Ministri delle finanze e della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
OTTOLENGHI.

ISTRUZIONI.

Disposizioni generali.

§ 1. Per quanto riflette gli acquisti del solfato di chinina, la lavorazione, il condizionamento e la somministrazione dei sali di chinina per conto dello Stato, la Farmacia centrale militare è in rapporto diretto col Ministero delle finanze (Direzione generale delle privative); da questo riceve le commissioni e verso di questo il consiglio d'amministrazione risponde e rende i conti della sua gestione.

Per tutto ciò che ha riferimento col personale organico o colla disciplina dello stabilimento, anche se si tratta del laboratorio speciale del chinino di Stato, la Farmacia continua ad essere soggetta alla esclusiva azione del Ministero della guerra.

§ 2. La contabilità della gestione del chinino per conto delle finanze è dalla farmacia centrale tenuta separatamente dalle altre ed è soggetta alle ispezioni che venissero ordinate dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle privative).

Essa è tuttavia soggetta all'ispezione dell'autorità militare al pari di tutte le altre contabilità della Farmacia.

§ 3. La contabilità del chinino si divide in due parti: contabilità pel denaro; contabilità pel materiale.

Per la tenuta e condotta di essa, salvo in quanto sia diversamente disposto dalle presenti istruzioni, saranno osservate le stesse norme che sono stabilite per le altre contabilità in genere dello stabilimento.

§ 4. Indipendentemente dalla contabilità, la Farmacia centrale fornirà pure al Ministero delle finanze tutti quei dati, che, in ordine alla gestione di che si tratta, le vengano richiesti, sia in forma periodica, sia in forma eventuale.

Gestione del danaro.

§ 5. La contabilità in danaro rende conto delle spese fatte per conto del bilancio del Ministero delle finanze sui capitoli che verranno all'uopo indicati dal Ministero stesso.

Per ognuno di tali capitoli devono essere presentate distinte contabilità.

Queste contabilità comprendono, secondo l'imputazione che verrà stabilita dal Ministero delle finanze, le spese occorse:

a) per l'acquisto degli ingredienti abbisognevoli alla trasformazione dei sali di chinino in tavolette (acido solforico, lattosio, alcool, ecc.);

b) pel funzionamento delle macchine e dell'essiccatoio (energia elettrica, gaz, carbone vegetale, ecc.);

c) per la manutenzione del macchinario;

d) pel personale;

e) per l'illuminazione e il riscaldamento;

f) per gli imballaggi e per provvista di articoli destinati ad usi varî del laboratorio;

g) per eventuali spese di trasporto che non siano pagate direttamente dall'Amministrazione delle finanze.

h) per stampati, cancelleria e spese varie d'ufficio.

§ 6. Per far fronte alle spese suddette sono dal Ministero delle finanze corrisposte, su richiesta della Farmacia centrale, anticipazioni in conformità degli articoli 318 e 369 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Le richieste di anticipazioni debbono essere compilate distinte per capitolo e sono dalla Farmacia trasmesse direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale delle privative); il quale riconosciutane l'esattezza, provvede per il rilascio dei mandati di anticipazione colle modalità indicate nell'articolo 218 delle Norme generali provvisorie sul servizio del tesoro (1), cioè colla formula: con quietanza del consiglio o della persona all'uopo delegata e sulla presentazione del libretto di riscossione.

---

(1) Ora articolo 162 delle *Istruzioni generali pel servizio del tesoro*, in vigore dal 1° luglio 1903.

Nella compilazione della richiesta si avrà cura che i fondi siano preventivati in stretta relazione colle spese che si debbono fare; e per modo che, alla fine della gestione annuale, il rendiconto non venga mai a chiudersi in debito per eccedenza di fondi.

§ 7. La gestione del danaro presso la farmacia centrale è tenuta e se ne rende conto coi seguenti appositi separati registri e documenti:

a) Memoriale di cassa mod. 239;
b) Giornale di cassa mod. 240;
c) Foglio stipendio mod 257;
d) Foglio paghe degli operai mod. 657 A;
e) Registro protocollo dei contratti stipulati mod. 364;
f) Registro di conto corrente delle spese relative ai contratti mod. 377 A;
g) Rendiconto delle anticipazioni mod. 655.

Sul memoriale e sul giornale di cassa sono trascritte le operazioni di cassa di volta in volta che hanno luogo, in base ai documenti che le giustificano, segnati con un numero d'ordine progressivo trimestrale; e alla fine di ogni trimestre vengono chiusi per stabilire la rimanenza di cassa.

Il registro protocollo dei contratti mod. 364 è istituito per segnarvi, con un numero d'ordine progressivo, tutti i contratti che vengono stipulati per conto delle finanze.

Sul registro di conto corrente delle spese relative ai contratti mod. 377 *A*, si dimostrano le somme anticipate da ciascun provveditore per spese relative a contratti (spese di stampa, tasse di registro, carta bollata, ecc.).

L'iscrizione dei contratti a repertorio sarà fatta sul repertorio comune a tutti gli altri contratti della Farmacia.

§ 8. Per la gestione del danaro per conto delle finanze, la farmacia terrà una cassa corrente apposita.

Nessuna operazione di conto corrente potrà farsi per conto di questa gestione speciale: tutti i pagamenti a questa relativi, dovranno essere effettuati con materiale movimento di danaro.

§ 9. Alla fine di ogni trimestre il Consiglio d'amministrazione della Farmacia centrale compila e trasmette al Ministero delle finanze un distinto rendiconto delle anticipazioni, mod. 655, per ciascuno dei capitoli su cui le vennero somministrati i fondi onde provvedere alle spese indicate al § 5 per dimostrare le anticipazioni ricevute e l'impiego delle medesime, unendovi tutti i titoli giustificativi (fogli-paga, fogli-stipendi, fatture, quietanze, ecc.).

Le anticipazioni devono essere inscritte sul rendiconto per ordine di mese e conteggiate nella loro integrità nel trimestre nel quale vengono emessi i mandati; le spese vi vengono descritte specificatamente.

Il credito o debito risultante dal rendiconto sarà riportato sul rendiconto del trimestre successivo fino al termine dell'esercizio; e verrà poi disposto il saldo solo per la rimanenza finale che emergerà dall'ultimo rendiconto.

Le eccedenze sulle anticipazioni, che eventualmente risultassero alla scadenza d'ogni esercizio finanziario, saranno versate in tesoreria non più tardi del 30 giugno, e le relative quitanze verranno unite al rendiconto mod. 655 dell'ultimo trimestre.

Gestione delle materie.

§ 10. Per dimostrare la gestione relativa all'acquisto e alla trasformazione della materia prima, all'esito dei prodotti e al carico degli attrezzi, è dalla farmacia centrale tenuta apposita contabilità in materie, colla quale si rende conto:

a) del solfato di chinina, e degli ingredienti acquistati per la trasformazione, che si introducono in magazzino e che da questo si passano al laboratorio per la trasformazione officinale in bisolfato o idroclorato;

b) del bisolfato e dell'idroclorato che dal laboratorio si consegna al magazzino e da questo si spedisce alla Manifattura dei tabacchi in Roma, preparato in tavolette e condizionato in tubetti e scatolette;

c) dei tubetti, delle scatolette e degli altri altri articoli inerenti al prodotto che si ricevono dai fornitori o che dal magazzino si spediscono alla Manifattura suddetta come involucri dei sali di chinino;

d) delle macchine, degli attrezzi e degli utensili che si acquistano per conto delle finanze.

§ 11. Di tutte le sostanze e materiali è responsabile e rende conto il Consiglio d'amministrazione.

Per gli effetti dell'articolo 225 del regolamento per la contabilità generale dello Stato lo scarico delle materie perdute od avariate per causa di forza maggiore o di naturale deperimento è dato dal Ministero delle finanze in base a verbali all'uopo redatti dal Consiglio d'amministrazione.

§ 12. Per la contabilità delle materie sono tenuti i registri e compilati i documenti in appresso indicati:

a) Registro conto giudiziale mod. 237;

b) Giornale dei movimenti avvenuti nei materiali mod. 236 (con relative richieste di carico e richieste di scarico);

c) Nota delle somministrazioni fatte alla Manifattura tabacchi mod. 768 A;

d) Nota dimostrativa dei composti officinali mod. 781;

e) Nota dei materiali da imballaggio spediti mod. 768 B;

f) Prospetto valutativo delle variazioni avvenute nel materiale mod. 251;

g) Processi verbali d'esame mod. 367 e 369;

h) Richieste di pagamento mod. 370;

Ed inoltre i seguenti registri interni:

i) Registro degli obblighi degli appaltatori mod. 365;

l) Registro delle robe presentate dagli appaltatori mod. 366;

m) Registro dei buoni mod. 274;

n) Quaderno degli attrezzi in consegna mod. 330;

o) Registro delle richieste di spedizione mod. 444;

p) Registro riepilogativo dei medicinali, degli oggetti di consumo e da imballaggio mod. 675;

q) Registro delle preparazioni officinali mod. 766;

r) Registro riassuntivo dei medicinali e sostanze accessorie e materiali d'imballaggio mod. 770;

s) Registro del combustibile mod. 775;

t) Registro dei buoni preparazioni officinali mod. 771.

I primi sei atti e documenti costituiscono la contabilità di Stato e fanno capo al Ministero delle finanze, con i processi verbali di esame e le richieste di pagamento; gli altri, come semplici atti sussidiari per i movimenti interni di magazzino, rimangono conservati presso la Farmacia centrale.

Scopo dei singoli documenti contabili.

§ 13. Il registro conto-giudiziale mod. 237 rappresenta la reale esistenza delle materie e dei materiali al primo giorno dell'anno finanziario, gli aumenti e le diminuzioni avvenuti in ciascun semestre, il carico risultante al primo giorno dell'anno successivo.

Il giornale dei movimenti avvenuti nel materiale mod. 236 serve a dimostrare partitamente, semestre per semestre, le variazioni avvenute. È destinato a corredare il registro conto giudiziale, sul quale se ne riportano le risultanze.

Colla nota delle somministrazioni fatte alla Manifattura tabacchi di Roma, mod. 768 A, è giustificata la diminuzione delle sostanze che si spediscono ad essa Manifattura.

La nota dimostrativa dei composti officinali, mod 781, serve a rendere ragione delle materie impiegate nella trasformazione del solfato di chinino e dei composti ottenuti.

I processi verbali, mod. 367 e 369, dimostrano il risultato del collaudo eseguito alle materie presentate dai fornitori.

Le richieste di pagamento, mod. 370, alle quali vengono annesse le note delle provviste, fatte compilare dai fornitori, ed i processi verbali ora accennati, servono a promuovere dal Ministero delle finanze il pagamento delle provviste a favore dei fornitori medesimi.

Le note dei materiali da imballaggio spediti, mod. 768 B, servono a giustificare lo scarico di essi materiali come spediti alla Manifattura tabacchi di Roma.

Scopo dei registri interni del magazzino.

§ 14. Il registro degli obblighi e conti degli appaltatori mod. 365, dimostra partitamente gli obblighi assunti dai fornitori e serve a precisare le date della consegna delle sostanze che essi debbono provvedere, non che la data e la quantità di quelle che presentano parzialmente ed a compimento del contratto.

Il registro delle sostanze presentate dagli appaltatori mod. 366 serve per l'iscrizione delle sostanze presentate dai fornitori in conto dei loro contratti, ma che non possono essere immediatamente esaminate.

Dal registro dei buoni mod. 274 il capo laboratorio stacca i buoni per provvedersi di quanto gli può occorrere, meno i medicinali ed accessori, per le preparazioni officinali.

Il quaderno degli attrezzi in consegna, mod. 330, è tenuto dal capo laboratorio per dimostrarvi i macchinari, gli strumenti, i mobili, ecc., che ha in consegna, e dei quali deve rispondere verso il Consiglio d'amministrazione.

Il registro delle richieste di spedizione, mod. 444, serve per staccarvi le richieste per le robe che debbono essere spedite dalla Farmacia centrale a tariffa militare.

Il registro riepilogativo dei medicinali, degli oggetti di consumo e da imballaggio, mod 675, raggruppa i vari movimenti avvenuti in tali robe, desumendoli dal registro mod. 770.

Il registro delle preparazioni officinali, mod. 766, serve a tener conto delle sostanze che s'impiegano nelle preparazioni officinali e dei composti che ne derivano. È allegato per copia al conto delle sostanze impiegate nelle trasformazioni.

Il registro riassuntivo dei medicinali e sostanze accessorie, mod. 770, dimostra i movimenti avvenuti nei medicinali e nelle sostanze accessorie.

Il registro dei combustibili, mod. 775, serve a riconoscere in qualunque circostanza, il carico dei combustibili esistenti in magazzino ed a rappresentare l'impiego fatto delle quantità consumate.

Il registro dei buoni per le preparazioni officinali, mod. 771, è tenuto in due separati fascicoli: uno per prelevare dal magazzino il solfato di chinina da trasformarsi e gli accessori; l'altro per versare in magazzino il bisolfato ed idroclorato ottenuto.

§ 15. La trasmissione al Ministero delle finanze dei conti delle materie è fatta come segue:

a) al termine di ciascun semestre entro un mese: i giornali dei movimenti avvenuti nel materiale nel semestre scaduto mod. 236, corredati dei documenti giustificativi (richieste di carico e scarico mod. 235 A e B e documenti annessivi);

b) nella prima quindicina di agosto: il registro conto-giudiziale dell'anno precedente.

Il Ministro della guerra — OTTOLENGHI.

Il Ministro delle finanze — CARCANO.

N. **203**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme in Milano**. — 5 luglio.

D'ora innanzi la caserma « S. Luca, » in Milano prenderà il nome di « Caserma Pietro Teullié » e la caserma « S. Sempliciano » nella stessa città, assumerà la denominazione di « Caserma Luciano Manara ».

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **204**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti (Edizione 1901)**. — 5 luglio.

È stato pubblicato un fascicolo di aggiunte e varianti all' « Istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti, per l'attuazione dei relativi corsi e per la loro dichiarazione d'idoneità alla condotta di locomotive sulle ferrovie in servizio militare (1° agosto 1901) ».

I comandi corpi ed uffici si provvederanno di tante copie di tale fascicolo quante sono le copie di istruzione che hanno in carico.

Le richieste dei fascicoli, tanto per uso di ufficio quanto per conto degli ufficiali, che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascun fascicolo è di cent. 10.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **205**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Soldati arcionisti**. — 6 luglio.

Allo scopo di avere nei reggimenti di cavalleria e nel reggimento d'artiglieria a cavallo, un certo numero di militari di truppa abili nel riparare gli arcioni di sella modello *Del Frate*, è istituito presso l'arsenale di costruzione di Torino, uno speciale corso pratico d'istruzione.

Saranno annualmente comandati a frequentare tale corso due soldati per ogni reggimento di cavalleria e tre pel reggimento d'artiglieria a cavallo, ripartiti in quattro gruppi come è qui appresso indicato:

1° — Dal 1° al 20 agosto per i reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Savoia e Genova cavalleria, lancieri di Novara e di Aosta e per il reggimento d'artiglieria a cavallo;

2° — Dal 21 agosto al 9 settembre per i reggimenti lancieri di Milano, di Montebello, di Firenze e Vittorio Emanuele II e cavalleggeri di Foggia e di Saluzzo;

3° — Dal 10 al 30 settembre per i reggimenti cavalleggeri di Monferrato, di Alessandria, di Lodi, di Lucca, di Caserta e di Piacenza;

4° — Dal 1° al 20 ottobre per gli ultimi sei reggimenti cavalleggeri.

I soldati da inviare al corso arcionisti dovranno essere scelti tra quelli, con ferma di tre anni, di mestiere falegnami, bottai, arcionisti ed arti affini e che appartengano alla classe di leva meno anziana.

Detti soldati saranno fatti partire per cura dei rispettivi reggimenti e passati in aggregazione alla 1ª compagnia operai d'artiglieria, alla quale dovranno presentarsi il giorno precedente all'inizio delle istruzioni per ciascuno dei gruppi sopraindicati.

Porteranno seco l'intero corredo e saranno armati di sola sciabola.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **206**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Compensazione nei gradi truppa nei limiti delle tabelle organiche**. — 6 luglio.

Agli ultimi due comma dell'*Atto* 669 della *Raccolta* sono sostituiti i seguenti:

« Nell'intendimento però che la facoltà di coprire con caporali maggiori le vacanze di sergente non debba incagliare l'avanzamento a sergente sia dei caporali dei corpi che di quelli dei plotoni allievi sergenti, i comandanti di corpo si regoleranno in modo che la *metà* dei posti di sergente vacanti rimanga sempre disponibile per tali promozioni.

Ad ogni modo poi, la facoltà di promuovere caporali maggiori in più del numero determinato dalle tabelle di formazione, rimane sospesa nel periodo di tempo che corre dal congedamento della classe anziana alla effettuata destinazione ai corpi di sergenti di nuova nomina provenienti dagli idonei alla *prima prova* degli esami finali dei plotoni allievi sergenti. »

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **207**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Varianti all'*Atto* 200 della *Raccolta***. — 9 luglio.

Al § 12 dell'*Atto* 200 della *Raccolta*, *aggiungere*:

« Tutti i documenti che si allegano alle lettere d'ufficio debbono portare in testa la indicazione dell'ufficio, comando, direzione, ecc. che ha compilata la lettera ed il riferimento alla lettera cui i documenti sono allegati. Inoltre i documenti dovranno portare un numero progressivo ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **208**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di speciali distintivi per le trombe e tamburi dei reggimenti della brigata Re e per le trombe del reggimento Savoia cavalleria**. — 9 luglio.

Per le trombe e tamburi della brigata Re e per le trombe del reggimento Savoia cavalleria sono adottati speciali distintivi che S. M. il Re si degnò concedere in dono a tali reggimenti, nella fausta ricorrenza del nono centenario dalla origine storica della sua casa.

Ed affinchè la preaccennata onorifica concessione non riesca di aggravio alle masse dei corpi od all'erario, l'Augusto Sovrano si è anche degnato concedere sulla sua cassetta privata speciali assegni a detti reggimenti per provvedere alla manutenzione e rinnovazione di tali distintivi, assegni che saranno corrisposti, a datare dal 1° gennaio p. v., dal Ministero della Real Casa, a cui i reggimenti dovranno rivolgere domanda.

Pei reggimenti della brigata Re sono adottati i seguenti distintivi:

a) Trombe. - Cordone ad intreccio di argento e seta in sostituzione dell'attuale rosso e bianco per grande uniforme.

b) Tamburi. - Scudetto di metallo giallo con aquila sabauda argentata in rilievo nel centro.

Lo scudetto è sovrapposto e fissato ai reggi-bacchette da tamburo mediante una spina a vite con dado, e si porta soltanto allorchè la truppa è riunita in armi in grande uniforme.

Per le trombe del reggimento Savoia cavalleria sono adottate apposite banderuole che saranno applicate alle trombe stesse soltanto quando la truppa trovasi riunita in armi in grande uniforme.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 28ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 luglio.

MAGGIO 31. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 263 relativo al matrimonio dei militari di truppa, *pag.* 569.
» 31. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 264 relativo al matrimonio dei militari di truppa, *pag.* 577.
GIUGNO 30. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263, per il matrimonio dei militari di truppa, *pag.* 578.
LUGLIO 9. — Trattamento ai sottufficiali con più di dodici anni di servizio, pag. 584.
» 11. — Promozioni dei sottufficiali con impiego speciale, pag. 585.
» 14. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903, *pag.* 585.
» 15. — Giubbe di tela e relativi controspallini, *pag.* 585.
» 15. — Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina, *pag.* 586.
» 17. — Trasmissione di quietanze di tesoreria per versamenti che le amministrazioni militari eseguono nelle casse dello Stato, *pag.* 587.
» 17. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 589.
» 17. — Variante alla raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 673 della *Raccolta*), pag. 589.
——— Decisioni di massima, *pag.* 589.

Atto N. **208**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 263 relativo al matrimonio dei militari di truppa.** – 31 maggio.

SIRE,

Le modificazioni apportate allo stato dei sottufficiali con la legge 3 luglio 1902, n. 266 non trovano esatta rispondenza nelle disposizioni finora vigenti per il matrimonio dei militari di truppa e contenute nel R. Decreto 29 marzo 1891, n. 146.

Difatti, mentre il citato Decreto stabilisce che tutti i sottufficiali, i quali abbiano oltre 12 anni di servizio e siano ammessi al soprassoldo di L. 365, possono contrarre matrimonio senza costituire e vincolare la rendita imposta per gli altri sottufficiali che non si trovino nelle suddette condizioni, la

ERRATA-CORRIGE.

Atto 208, pag. 568. — Nell'alinea *a*) riguardante le trombe, *leggasi*: « Cordone ad intreccio di argento e seta bleu ecc. ».

legge 3 luglio 1902 fa una eccezione per i marescialli i quali, per ragioni di decoro inerente al nuovo grado, debbono sempre comprovare di possedere la rendita prescritta.

Ne deriva quindi la necessità di modificare il Decreto relativo ai matrimoni dei militari, e giacchè si trattava di addivenire a modificazioni, si è ritenuto opportuno di compilare uno schema di nuovo Decreto, il quale regoli meglio la materia e comprenda quelle riforme che furono suggerite dall'esperienza e dalla pratica applicazione.

Nel nuovo schema si estende ai musicanti, ai caporali maniscalchi ed ai macchinisti della brigata ferrovieri, la facoltà finora accordata ai soli capi-fanfara di cavalleria e capi armaiuoli di contrarre matrimonio qualunque sia la durata del servizio da essi prestato, e ciò nella considerazione che si tratta sempre di professionisti, il cui reclutamento presenta qualche difficoltà e che conviene trattenere presso il corpo cui appartengono con la concessione di qualche agevolazione.

La dispensa dall'obbligo di costituire e vincolare la rendita, di cui fruivano i sottufficiali ammessi al soprassoldo di L. 365, viene naturalmente estesa a quelli col soprassoldo di L. 419,75, testè istituito dalla nuova legge sullo stato dei sottufficiali, coll'eccezione già accennata relativa ai marescialli pei quali la rendita è sempre prescritta.

Per questi e per i sottufficiali aventi meno di 12 anni di servizio nonchè per quelli raffermati con premio si è conservato l'obbligo di comprovare il possesso di una rendita non minore di lire 300 annue. E se non si è stabilito che tale rendita debba essere netta, si è per sole ragioni di analogia con le norme che reggono i matrimoni degli ufficiali, mentre sarebbe forse stato prudente fissare la condizione di un reddito di lire 300 netto per evitare che eventuali nuove riduzioni della rendita possano poi diminuire sensibilmente e rendere insufficiente la somma annua che si richiede dai sottufficiali per provvedere con un certo decoro al sostentamento della famiglia.

Non si è creduto invece di riprodurre le disposizioni del Decreto attualmente in vigore nel sistema seguito per garantire l'effettivo possesso della rendita in parola e la reale destinazione di essa al fine pel quale viene costituita.

Finora la rendita, costituita esclusivamente con cartelle del debito pubblico nominativamente intestate al sottufficiale od annotate d'usufrutto a suo favore, doveva essere vincolata a favore dell'amministrazione militare all'effetto che le rate della medesima fossero pagabili all'ufficio d'amministrazione dei

personali militari vari, il quale provvedeva poi per mezzo del corpo per il pagamento al sottufficiale.

Per un giusto criterio di decentramento che permetterebbe di togliere ad una autorità centrale delle attribuzioni che la pratica non ha riconosciuto necessarie, si è creduto conveniente di estendere ai sottufficiali, almeno in parte ed in ciò che era compatibile col loro stato speciale, le norme ora vigenti per la costituzione ed il vincolo della rendita degli ufficiali.

E così si è analogamente stabilito che la rendita, che il sottufficiale deve provare di possedere, debba essere costituita con titoli nominativi del debito pubblico con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura.

Tale sistema, mentre ha il vantaggio di sollevare l'amministrazione da un lavoro non indifferente, non diminuisce menomamente le cautele necessarie perchè la rendita prescritta sia costituita e destinata allo scopo pel quale ne fu imposto l'obbligo.

Se si sono riprodotte nel nuovo schema di Decreto pei sottufficiali alcune disposizioni della legge 24 dicembre 1896 sul matrimonio degli ufficiali riguardanti la costituzione ed il vincolo della rendita, non si è però creduto di deferire, come per gli ufficiali, al tribunale supremo di guerra e marina il giudizio sulla idoneità e validità di tale costituzione e vincolo, ritenendosi che per il detto scopo possa bastare una dichiarazione del Consiglio di amministrazione del corpo a cui il sottufficiale appartiene.

Si è poi creduto di fare a favore dei sottufficiali già ammessi al soprassoldo di L. 365 o trasferiti al corpo invalidi e veterani una eccezione al principio generale della indissolubilità del vincolo della rendita che informa tutta la materia del matrimonio dei sottufficiali.

Infine era necessario completare le disposizioni del Decreto relativo al matrimonio dei militari di truppa, introducendovi delle sanzioni disciplinari a carico dei militari che avessero trasgredito alle prescrizioni loro imposte.

Il Decreto attualmente in vigore non contempla il caso del militare che abbia contratto matrimonio senza autorizzazione, e nel nuovo Decreto si è creduto opportuno di includere le sanzioni disciplinari che erano già stabilite dal regolamento di disciplina, il quale, nel caso in parola commina, anche per il sottufficiale, la retrocessione dal grado senza che occorra il giudizio di una commissione di disciplina, giudizio che sa-

rebbe superfluo e pericoloso di fronte alla prova di un fatto specifico che non ammette diversità di apprezzamento.

Ma, nei provvedimenti disciplinari attualmente stabiliti, vi è una lacuna che conviene colmare per quanto si riferisce ai militari che abbiano contratto matrimonio col solo vincolo religioso e che finora sfuggivano a qualsiasi sanzione.

E poichè, per un giusto sentimento di sollecitudine per lo interesse del servizio e della disciplina, il diritto di connubio è stato circondato di cautele e di restrizioni, non deve essere lecito al militare di eluderle e di compromettere il servizio non solo ma anche il principio di disciplina su cui poggia la intera compagine dell'esercito, costituendo una famiglia irregolare.

Invero il matrimonio religioso, più che offesa, è minaccia alla disciplina e si riflette su di essa soltanto nelle conseguenze indirette, nel turbamento cioè che può risentire la regolarità del servizio dalle preoccupazioni morali ed economiche del militare illegalmente ammogliato.

Esso costituisce un pericolo e, come tale, non è passibile di vera repressione ma soltanto può essere oggetto di rimedi preventivi.

Occorreva quindi trovare un provvedimento che valesse ad eliminare siffatto pericolo stabilendo, per i militari che si uniscono in matrimonio col solo rito religioso, una misura analoga a quella adottata per gli ufficiali, i quali, nel caso accennato, vengono revocati dall'impiego.

Orbene, alla revocazione dall'impiego corrisponde, per il militare che abbia soddisfatto l'obbligo di leva, il proscioglimento dal servizio e l'invio in congedo; e questo provvedimento si propone appunto di adottare.

Confortato da queste considerazioni, il riferente si onora sottoporre a V. M. il presente Decreto nella fiducia che vorrà degnarsi di apporvi la Sua augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. Decreto 30 novembre 1902, n. 521;

Visto l'art. 142 del regolamento di disciplina militare approvato con R. Decreto 1° dicembre 1872;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per contrarre matrimonio, i sottufficiali, caporali e soldati, che si trovino in effettivo servizio debbono ottenere il permesso dal Ministro della guerra.

Questo permesso verrà concesso, per delegazione del Ministro della guerra, dal comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione è stanziato il corpo o distaccamento al quale il militare richiedente appartiene, e, per i carabinieri reali, dal comandante generale dell'arma.

A tali comandanti spetta pertanto di decidere sulla convenienza di acconsentire alla domanda.

Art. 2.

Il permesso di cui all'articolo precedente non è concesso che nei casi determinati da apposita istruzione e subordinatamente alle esigenze del servizio, nè proscioglie il militare dall'adempimento di tutte le altre condizioni richieste dalle leggi dello Stato per contrarre matrimonio.

Art. 3.

Non può ottenere il permesso di contrarre matrimonio il sottufficiale che non abbia compiuto otto anni di servizio, ad eccezione dei capi fanfara di cavalleria, dei musicanti, dei capi armaiuoli e dei macchinisti della brigata ferrovieri pei quali non è richiesta questa condizione.

Art. 4.

Per ottenere tale permesso, il sottufficiale deve provare di possedere una rendita annua non inferiore a 300 lire costituita con titolo nominativo del debito pubblico consolidato con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura.

Può servire alla costituzione della rendita la dote della futura sposa, quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura, nel modo e pel fine voluti nel comma precedente.

Art. 5.

Possono contrarre matrimonio senza obbligo di costituire e vincolare rendita i sottufficiali con soprassoldo di L. 365 o di

L. 419.75, ad eccezione dei marescialli pei quali la rendita di cui all'art. 4 è sempre richiesta.

Nessun sottufficiale ammogliato o vedovo con prole può essere promosso maresciallo se prima non soddisfi alla condizione di cui all'art. 4 del presente Decreto.

Da quest'obbligo sono però esonerati coloro che abbiano contratto matrimonio anteriormente al 1° gennaio 1903.

Art. 6.

Possono contrarre matrimonio i musicanti non sottufficiali e i caporali maniscalchi qualunque sia la durata del servizio prestato, senza obbligo di provare il possesso della rendita.

Nessun caporale o caporale maggiore musicante ammogliato o vedovo con prole può essere nominato sottufficiale se prima non soddisfi alla condizione dell'art. 4 del presente Decreto.

Art. 7.

Durante il matrimonio, il diritto di riscuotere le annualità della rendita appartiene al sottufficiale.

Nel caso di separazione dei coniugi, si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 8.

La rendita, ancorchè sia costituita con la dote della futura sposa, non può essere alienata nè in tutto nè in parte, nonostante il disposto degli articoli 1404 e 1405 del codice civile, e le annualità non possono cedersi nè pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti nella misura stabilita dalla legge.

Art. 9.

La rendita diviene liberamente disponibile:

a) quando il sottufficiale venga ammesso al soprassoldo di L. 365;

b) qualora il sottufficiale venga trasferito al corpo invalidi e veterani;

c) quando il sottufficiale cessi dal servizio;

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte del sottufficiale;

e) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie senza che rimanga prole in età minore.

Rimanendo prole minorenne, il vincolo continua fino alla cessazione dal servizio, e cesserà anche prima quando tutti i figli maschi siano giunti all'età maggiore e le femmine siano divenute maggiori o collocate in matrimonio.

Art. 10.

La idoneità e la validità della costituzione e del vincolo della rendita sono dichiarate dal consiglio di amministrazione del corpo cui il sottufficiale appartiene.

Del pari il consiglio di amministrazione dichiara la libera disponibilità della rendita nei casi di cui all'art. 9.

Art. 11.

Ottenuto il permesso del comandante del corpo d'armata o del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e, se del caso, dopo che il consiglio di amministrazione abbia dichiarato la idoneità e la validità della costituzione e del vincolo della rendita, il comandante del corpo rilascerà al militare un atto declaratorio con cui il medesimo è autorizzato a contrarre matrimonio.

Art. 12.

Il caporale, caporale maggiore o sottufficiale che contragga matrimonio senza autorizzazione viene retrocesso dal grado, senza pregiudizio degli altri provvedimenti disciplinari stabiliti dal regolamento di disciplina.

In questo caso, anche la retrocessione del sottufficiale avrà luogo sulla semplice prova del fatto e senza che occorra il giudizio di una commissione di disciplina.

Il militare di truppa che contragga unione matrimoniale col solo rito religioso viene prosciolto dal servizio ed inviato in congedo appena abbia soddisfatto l'obbligo di leva.

Art. 13.

Nel caso d'imminente pericolo di vita, se il militare ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza avere ottenuto l'autorizzazione, salvo i casi d'impedimento contemplati dal codice civile.

Se però il coniuge giudicato in *extremis* sopravviva o ne muoia la moglie lasciando superstiti maschi in età minore o femmine minorenni non maritate, il militare dovrà entro sei mesi dalla celebrazione del matrimonio adempiere alle prescrizioni del presente Decreto, trascorso il qual tempo senza avere adempiuto alle prescrizioni stesse, egli sarà prosciolto dal servizio ed inviato in congedo appena soddisfatto l'obbligo di leva.

Art. 14.

Nessun sottufficiale ammogliato o vedovo con prole può essere promosso sottotenente se prima non soddisfi alle condizioni prescritte per gli ufficiali dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1896, n. 554.

Art. 15.

I sottufficiali ammogliati, i quali alla data del presente decreto fruiscano del soprassoldo di L. 365 o si trovino già a far parte del corpo invalidi e veterani, potranno, facendone domanda, ottenere la libera disponibilità della rendita che avessero precedentemente costituita e vincolata.

Art. 16.

Le disposizioni dell'art. 7 riguardanti il diritto di riscuotere le annualità della rendita saranno applicate dopo il 1° luglio 1903 anche ai sottufficiali ammogliati, i quali abbiano costituito e vincolato le rendite secondo le norme anteriori al presente Decreto.

I detti sottufficiali potranno altresì ottenere a loro richiesta che siano ad essi applicabili le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9.

Art. 17.

È abrogato il R. Decreto 29 marzo 1891, n. 146, nonchè ogni altra disposizione contraria al presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **210**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 264, relativo al matrimonio dei militari di truppa**. — 31 maggio.

SIRE,

Nello schema di decreto sottoposto oggi alla firma di V. M. per riordinare le norme che regolano il matrimonio dei militari di truppa si contiene, all'articolo 12, la seguente disposizione:

« Il militare di truppa, che contragga unione matrimoniale « col solo rito religioso, viene prosciolto dal servizio ed in- « viato in congedo appena abbia soddisfatto l'obbligo di leva. »

La legge ha guarentito e disciplinato il diritto di connubio dei cittadini, lasciando però che il matrimonio dei militari fosse circondato di cautele e di limitazioni che la tutela della disciplina esige e giustifica. E però il tollerare nell'esercito la costituzione di famiglie irregolari comprometterebbe il principio di disciplina e sarebbe atto di colpevole indifferenza verso le leggi dello Stato che l'esercito è chiamato a far rispettare. Già si è provveduto per l'ufficiale; illogica ed assurda sarebbe quindi l'indulgenza per il militare di truppa la cui posizione nell'esercito è, assai più di quella dell'ufficiale, incompatibile con unioni clandestine.

Ma appunto perchè a porre un argine a siffatta tendenza si sente la necessità di una disposizione esplicita e formale anche per i militari di truppa, l'equità consiglia anche di conceder loro un trattamento analogo a quello usato agli ufficiali nel caso di unione contratta anteriormente alla disposizione restrittiva, consiglia cioè di limitare all'avvenire l'efficacia della nuova sanzione disciplinare, che altrimenti avrebbe effetto retroattivo.

Per queste considerazioni il riferente si onora di proporre contemporaneamente all'approvazione di V. M. l'unito schema di decreto con cui si prescrive che non venga applicata ai militari sotto le armi, che abbiano contratto unione matrimoniale col solo rito religioso anteriormente alla data di questo decreto, la disposizione contenuta nell'ultimo comma dello articolo 12 del Vostro Decreto in data d'oggi relativo al matrimonio dei militari di truppa.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data d'oggi relativo al matrimonio dei militari di truppa;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari di truppa attualmente sotto le armi, che alla data del presente decreto abbiano contratto unione matrimoniale col solo rito religioso, non sono soggetti alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 12 del Nostro Decreto in data d'oggi.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI

N. **211**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263, per il matrimonio dei militari di truppa**. — 30 giugno.

1. Il permesso di contrarre matrimonio può essere concesso a tutti:

a) i capifanfara dei reggimenti di cavalleria;

b) i sottufficiali musicanti;

c) i capi armaiuoli;

d) i maestri di scherma;

e) i guardabatteria nei forti e nella scuola d'applicazione d'artiglieria e genio; i guardaforti; i guardacolombaie; i guardastazione; i guardamagazzino del casermaggio per i magazzini principali e succursali regolarmente nominati; i guardamagazzino dei depositi speciali di mobilitazione;

f) i capi operai presso i laboratori di riparazione del materiale;

g) i sottufficiali macchinisti della brigata ferrovieri;

h) i caporali maniscalchi.

2. Il permesso di contrarre matrimonio può essere concesso:

I. in ragione di *metà* del loro numero:

a) ai marescialli di ciascun corpo ed ai marescialli d'alloggio di ciascuna legione dei carabinieri reali;

b) ai sottufficiali in organico al distretto di Roma. Non sono compresi nel numero dei sottufficiali su cui deve basarsi il rapporto, i guardastazione effettivi al distretto stesso, pei quali dispone la lettera *e*) del n. 1;

c) ai sottufficiali anziani regolarmente nominati ad impieghi presso ciascun comando di corpo d'armata, di divisione e di distretto militare;

d) in ciascuna compagnia di sanità, ai sottufficiali di contabilità nelle infermerie presidiarie ed ai guardamagazzino, calcolati cumulativamente;

e) ai guardamagazzino di ogni compagnia di sussistenza non enumerati alla lettera *e*) del numero 1;

f) ai guardamagazzino degli stabilimenti militari di pena.

II. In ragione di *un terzo*:

a) ai brigadieri di ciascuna legione dei carabinieri reali;

b) ai sottufficiali dei depositi compresi quelli in soprannumero ed il guardamaggazzino d'arredamento;

c) ai sottufficiali effettivi alle scuole militari non obbligati ad alloggiare nell'istituto.

III. In ragione di *un quarto* ai musicanti di qualsiasi grado di ciascun reggimento di fanteria e della legione allievi carabinieri, non compresi i sottufficiali già contemplati nella lettera *b*) del n. 1.

IV. In ragione di *un quinto* ai sottufficiali addetti al carcere militare ed ai reclusori militari.

3. Le aliquote sovraindicate sono stabilite in rapporto agli organici; se il numero rappresentato dall'organico non è esattamente divisibile per l'aliquota corrispondente, lo si rende multiplo di questa aggiungendogli tante unità quante ne occorrono (1).

4. Nessun militare sarà ammesso a far domanda per contrarre matrimonio se non si trovi nelle condizioni all'uopo prescritte dal R. Decreto in data 31 maggio 1903, n. 263.

---

(1) ESEMPIO. — I sottufficiali di un deposito di un reggimento di artiglieria da campagna sono 6; a questo devesi aggiungere il guardamagazzino in forza allo stato maggiore. Per rendere il numero 7 divisibile per 3 si aggiungono 2 unità e si avrà 9, che diviso per 3, darà 3, numero dei sottufficiali che possono aver moglie.

Nessun sottufficiale potrà far domanda di essere ammesso a contrarre matrimonio senza vincolo di rendita se non fruisce già del soprassoldo di L. 365 o di 419.75.

5. All'infuori delle domande fatte dai militari che si trovino nei casi determinati nei numeri precedenti, i comandanti di corpo o di legione si asterranno dall'inoltrare ai comandanti di corpo d'armata o al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali altre domande di permesso per contrarre matrimonio.

Tuttavia, qualora un militare alle armi per compiere la ferma di leva chiedesse il permesso di contrarre matrimonio per legittimare una unione irregolare, il comandante del corpo, dopo aver assunto in proposito opportune informazioni per mezzo dell'arma dei carabinieri reali, potrà riferirne al Ministero per le sue decisioni.

6. La domanda per ottenere il permesso di contrarre matrimonio deve essere fatta in carta da bollo da L. 0.50, diretta al comandante del corpo d'armata o al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e deve contenere l'indicazione del cognome, nome ed età della futura sposa, il nome del padre di essa, il loro domicilio e la loro condizione. La domanda sarà vistata dal comandante del corpo o capo di servizio.

Se al matrimonio si oppongono impedimenti o per ragioni di età o per vincoli di parentela, il militare lo deve dichiarare nella domanda indicando pure la data dell'istanza presentata al procuratore generale del Re presso la corte d'appello per ottenere la R. dispensa giusta il disposto dell'art. 79 del R. Decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile.

La priorità fra più domande è determinata dalla data della loro presentazione al comandante del corpo, tenuto presente il disposto del n. 4; a parità di data si darà la precedenza alla domanda del più anziano in grado.

7. Ricevuta la domanda, il comandante del corpo, accerta se il richiedente si trovi nelle condizioni volute per conseguire il permesso di matrimonio. Quindi per mezzo dell'autorità politica ed in via riservata richiede informazioni sulla moralità e sulla condizione sociale della futura sposa e della sua famiglia.

8. Raccolte le necessarie informazioni, il comandante del corpo darà corso per la via gerarchica alla domanda di matrimonio esprimendo il suo parere sulla convenienza del medesimo e fornirà tutti gli schiarimenti atti a porre il coman-

dante del corpo di armata o quello dell'arma dei carabinieri reali in grado di pronunziarsi con cognizione di causa e impedire quelle unioni che possono riuscire di detrimento al servizio ed al decoro del carattere militare.

Alla domanda si unirà copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59 e se il richiedente è sottufficiale anche quello mod. 961.

Inoltre se si tratta di militari ammessi a contrarre matrimonio con limitazione di numero, i comandanti di corpo dovranno indicare il numero dei militari del corpo già ammogliati nella categoria a cui appartiene l'aspirante.

9. Ottenuto l'assenso del comandante del corpo d'armata o del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, il comandante del corpo inviterà il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 del R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263, a conformarsi alla prescrizione del successivo art. 4 circa la esistenza della rendita di L. 300 annue.

10. Ai sottufficiali ammessi a godere del soprassoldo di L. 365 o di 419,75, i quali possono ottenere l'autorizzazione di ammogliarsi senza obbligo di costituire e vincolare rendita, ad eccezione dei marescialli pei quali invece la rendita è sempre richiesta, il comandante di corpo, ottenuto l'assenso del comandante del corpo d'armata, rilascerà in carta da bollo da L. 0,50 la seguente dichiarazione:

« Il .... (grado, cognome e nome), essendo stato autorizzato a contrarre matrimonio con .... (cognome e nome della sposa) senza obbligo di costituire e vincolare rendita ai sensi dell'art. 5 del R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263, ha facoltà di sposarsi alla detta signora ».

11. Al musicante non sottufficiale ed al caporale maniscalco ai quali può essere parimenti accordata la autorizzazione di ammogliarsi senza vincolo di rendita, sarà pure rilasciata in carta da bollo da L. 0,50, le seguente dichiarazione:

« Il .... (grado, impiego, cognome e nome), essendo stato autorizzato a contrarre matrimonio con .... (cognome e nome della sposa), ha facoltà di sposarsi alla detta signora ».

12. Se si tratta di sottufficiale non provvisto del soprassoldo di L. 365 o di L. 419,75 oppure di maresciallo, il comandante del corpo, ottenuto l'assenso del comandante del corpo di armata o del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, lo invita a costituire ed a vincolare la rendita prescritta.

13. Dalla domanda e dagli atti di consenso al vincolo dovrà risultare chiaramente richiedersi che la rendita sia vincolata ai termini dell'art. 4 del R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263.

14. Il procedimento da seguirsi per vincolare la rendita è indicato dal regolamento per l'amministrazione del debito pubblico.

Le relative pratiche saranno compiute per proprio conto dal sottufficiale all'infuori di ogni ingerenza dell'amministrazione militare.

15. Il sottufficiale dovrà presentare al comandante del corpo i titoli del debito pubblico consolidato colle inscrizioni ed annotazioni di vincoli, appostevi a norma delle leggi e dei regolamenti.

Qualora poi i titoli del consolidato pubblico non siano nominativamente intestati al sottufficiale nè alla sposa, ma ad un terzo, il sottufficiale, mediante la esibizione dell'atto autentico di consenso, si fa rilasciare dall'amministrazione del debito pubblico il relativo certificato di usufrutto e lo presenta al comandante del corpo.

16. Il comandante del corpo sottopone i titoli o il certificato di cui sopra all'esame del consiglio d'amministrazione; qualora venga riconosciuta la idoneità e la validità della costituzione e del vincolo della rendita, rilascia all'interessato la seguente dichiarazione in carta da bollo da lire 0,50:

« Il..... (grado, cognome e nome) di questo corpo, essendo stato autorizzato a contrarre matrimonio con..... (cognome e nome della sposa) ed avendo adempiuto alle prescrizioni dell'art. 4 del R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263, ha facoltà di sposarsi alla detta signora ».

Questa dichiarazione, come pure quelle di cui ai numeri 10 e 11, non ha altro effetto che di comprovare l'avvenuta concessione del permesso prescritto dall'art. 1 del R. Decreto suddetto, rimanendo il militare soggetto a tutte le disposizioni delle leggi dello Stato relative al matrimonio.

17. Il militare, che ha ottenuto il permesso di contrarre matrimonio, dovrà presentare la dichiarazione di cui sopra all'ufficiale dello stato civile, dal quale, celebrato che sia il matrimonio, ritirerà un estratto dell'atto relativo e lo consegnerà al comandante del corpo.

18. Durante il matrimonio, il diritto di riscuotere le annualità della rendita appartiene al sottufficiale. Nel caso di separazione dei coniugi, si applicano le disposizioni del codice civile.

Gli interessi della rendita saranno pagati liberamente all'esibitore del titolo (che può essere una persona diversa dal sottufficiale) quando la rendita è intestata al sottufficiale o alla sposa, mentre dovranno pagarsi personalmente al sottufficiale quando

la rendita sia intestata ad un terzo, fino a che non sia denunziato, a cura degli interessati, alcuno dei casi pei quali debbono altrimenti provvedere.

19. Qualora venga a verificarsi una delle condizioni di libera disponibilità della rendita di cui all'art. 9 del R. Decreto 31 maggio 1903, il consiglio di amministrazione del corpo rilascerà all'interessato apposita dichiarazione così formulata:

« Il consiglio d'amministrazione del . . . . (corpo) certifica essere cessate le cause e le condizioni per cui la rendita del (o dei) certificati d'inscrizione n. . . . intest. . . . a . . . . . per annue lire . . . venne annotata di vincolo a norma del R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263 ».

L'amministrazione militare rimane poi estranea a tutti i provvedimenti a cui dà luogo lo svincolo del titolo del debito pubblico consolidato.

Beninteso non sono applicabili ai marescialli istituiti con la legge 3 luglio 1902, n. 266, la lettera *a*) dell'art. 9 e l'art. 15 del R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263.

20. Delle deliberazioni dei consigli d'amministrazione riguardanti la idoneità e la validità della costituzione e del vincolo della rendita come pure di quelle riguardanti la dichiarazione di libera disponibilità di essa, verrà redatto apposito verbale da conservarsi nel registro delle deliberazioni del consiglio stesso ed una copia autentica di tali deliberazioni sarà unita alle carte personali del sottufficiale.

Qualora un sottufficiale ammogliato o vedovo con prole con vincolo di rendita sia trasferito ad altro corpo, il comandante del corpo perdente trasmette a quello del nuovo corpo, insieme alle altre carte personali del sottufficiale stesso, la copia autentica del verbale del consiglio d'amministrazione riguardante la costituzione ed il vincolo della rendita.

21. Nei casi di giudiziarie contestazioni sulla rendita dei sottufficiali o di personale separazione dei coniugi regolarmente pronunziata dal tribunale, i comandanti di corpo ed i consigli di amministrazione osserveranno le decisioni dell'autorità giudiziaria.

Ove i comandanti di corpo avessero qualche dubbio in proposito potranno rivolgersi al Ministero della guerra, comunicandogli tutti gli atti riguardanti la questione.

22. Qualora, o per le comunicazioni fatte dall'ufficiale dello stato civile o per informazioni in altro modo pervenute, i comandanti di corpo abbiano indizio che un militare di truppa abbia contratto matrimonio senza aver ottenuto il permesso,

oppure, avendo contratto matrimonio in *extremis*, non abbia nel termine prescritto ottemperato alle disposizioni dell'art. 13 del R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263, raccolgono in proposito tutte le informazioni atte a provare il fatto e ne riferiscono per lesue decisioni al Ministero della guerra, trasmettendogli i relativi documenti.

23. Nel caso di matrimonio contratto in *extremis*, la domanda di permesso deve essere gerarchicamente inoltrata al comandante del corpo d'armata o al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali insieme con l'atto di matrimonio e con documenti comprovanti lo stato di famiglia posteriore al matrimonio stesso.

Il comandante di corpo e le autorità superiori per le quali la domanda deve passare vi appongono le osservazioni che ravvisano del caso.

24. Qualora il matrimonio non sia stato celebrato nel termine di mesi sei dalla data della dichiarazione di cui ai numeri 10, 11 e 16, questa s'intenderà priva di effetto ed in conseguenza il militare, per contrarre matrimonio, dovrà rinnovare la domanda con le stesse norme contenute nella presente istruzione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **212.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento ai sottufficiali con più di dodici anni di servizio.** — 9 luglio.

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali, riprodotte nel testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. Decreto 30 novembre 1902 (*Atto* 324), l'articolo 15 della legge 8 luglio 1883, n 1470, già abrogato rispetto all'avanzamento dalla legge 2 luglio 1896, n. 254 (art. 67), è abrogato anche per quanto si riferisce alla concessione degli assegni del grado superiore ai sottufficiali con più di dodici anni di servizio.

Gli *Atti* 30 del 1884 e 102 del 1897 sono perciò abrogati; saranno però mantenuti gli assegni del grado superiore a coloro che ne sieno già precedentemente in godimento per effetto delle disposizioni abolite.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **213**. — AVANZAMENTO. — **Promozioni dei sottufficiali con impiego speciale**. — 11 luglio.

Allo scopo di provvedere all'avanzamento dei sottufficiali con impiego speciale pei quali, in seguito all'istituzione del nuovo grado di maresciallo creato con la legge 3 luglio 1902, n. 266, meno facilmente verrà a verificarsi la condizione necessaria per poter aspirare all'avanzamento, ossia la promozione di un collega meno anziano che debba occupare una vacanza in compagnia o nello stato maggiore del reggimento, il Ministero ha determinato di estendere a tutti i corpi l'applicazione del secondo comma del § 33 del regolamento sull'avanzamento.

Conseguentemente i sottufficiali con impiego speciale, e quelli ad essi assimilati a senso del n. 10 dell'*Atto* 202 del 1900, che non potessero essere promossi con la norma del primo comma del § 33, verranno promossi *furieri dopo cinque anni* di permanenza nel grado di sergente e *furieri maggiori dopo dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere, purchè beninteso siano meritevoli di avanzamento a scelta.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **214**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903**. — 14 luglio.

È stata pubblicata la 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato dall'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di cent. 10.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **215** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Giubbe di tela e relativi controspallini**. — 15 luglio.

A parziale modificazione dell'*Atto* 165 del corrente anno, il Ministero determina che le giubbe di tela color bronzo chiaro e quelle di tela spinata allestite prima della pubblicazione dell'*Atto* stesso ed inventariate, rispettivamente, ai categorici 551

e 556, siano poste in distribuzione prive dei rispettivi controspallini di tela.

Per conseguenza, a tali giubbe (escluse quelle per la milizia territoriale) depositate nei magazzini, saranno fatti togliere, a cura del personale ivi addetto, i sei bottoni piccoli che servivano per i controspallini, bottoni che dovranno essere assunti in carico sul Registro modello 237, gruppo *A*, senza interessare i rendiconti a danaro.

Similmente si procederà per le giubbe in uso alla truppa, dalle quali saranno, altresì, fatti togliere i controspallini.

I controspallini di tela che risulteranno in carico sul Registro anzidetto dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero.

Nulla è variato di quanto venne disposto riguardo alle giubbe ed ai relativi controspallini per le armi e specialità a cavallo.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **216.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina.** — 15 luglio.

L'ammissione negli ospedali militari e stabilimenti balneari, consentita dal *Regolamento sul servizio sanitario*, degli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina provvisti di pensione vitalizia s'intende subordinata, specialmente per quanto riguarda gli ospedali militari, alla esistenza di posti disponibili, oltre a quelli necessari per le persone indicate, in via principale, nel regolamento medesimo.

Sono esclusi da tale concessione:

gli affetti da malattie mentali richiedenti speciale sorveglianza;

gli affetti da malattie contagiose diffusibili, richiedenti rigoroso isolamento;

gli affetti da malattie croniche, che, a giudizio del direttore, non possano ritrarre speciale giovamento dal soggiorno nell'ospedale.

I direttori degli stabilimenti sono personalmente responsabili della scrupolosa ed esatta osservanza di queste condizioni.

Per la pratica esecuzione della concessione, sia per riguardo agli ufficiali del regio esercito, sia per quelli della regia marina, si danno le seguenti norme particolari:

1. Gli ufficiali, che desiderano di essere ricoverati negli ospedali militari, potranno presentarsi direttamente, esibendo

per il loro riconoscimento il libretto di pensione. Per l'ammissione negli stabilimenti balneo-termali dovrà seguirsi la procedura prescritta dalle vigenti norme per il servizio balneo-termale militare.

2. I ricoverati sono soggetti alle stesse disposizioni regolamentari degli ufficiali in servizio attivo.

3. La retta giornaliera da pagarsi sarà stabilita in ragione della pensione, di cui l'ufficiale è provvisto, ai sensi del R. Decreto 5 aprile 1903 (*Atto* 189) e lettera *b* § 2692 del regolamento d'amministrazione, e cioè:

	Ospedali	Stabilimenti balneari
Con pensione di oltre 7000 lire . . .	L. 8,00	L. 10,00
Idem da lire 4000 o più . .	» 5,00	» 6,00
Idem da lire 2800 o più . .	» 3,50	» 4,00
Idem inferiore a lire 2800. .	» 2,50	» 3,00

4. Il pagamento delle somme dovute alle amministrazioni degli ospedali dovrà essere fatto entro il mese nel quale gli ufficiali escono dai luoghi di cura.

Quando però la permanenza in questi si protraesse per due o più mesi, la retta di ricovero sarà pagata mese per mese.

5. Qualora s'incontrassero difficoltà per il rimborso delle somme da ripetersi dagli ufficiali ricoverati o dai loro eredi, le amministrazioni degli ospedali ne riferiranno al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*), il quale deciderà, caso per caso, sul da farsi.

Gli *Atti* 65 del 1898 e 195 del 1899 sono abrogati.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **217**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trasmissione di quietanze di tesoreria per versamenti che le amministrazioni militari eseguono nelle casse dello Stato**. — 17 luglio.

Affinchè questo Ministero abbia tutti gli elementi necessari per eseguire con speditezza le operazioni contabili in ordine ai versamenti in tesoreria delle somme che le amministrazioni militari ricavano da vendite, cessioni di materiali, prelevamenti di viveri di riserva dalle proprie dotazioni, addebiti, sopravanzi e simili, si dispone che le relative quietanze, da trasmettere al Ministero giusta l'ultimo capoverso del § 1056

del regolamento d'amministrazione, siano spedite con un elenco descrittivo conforme al seguente modello.

Per i versamenti dipendenti da sopravanzi di anticipazioni sarà indicato, nella colonna annotazioni, il numero del mandato, il capitolo e l'esercizio su cui fu disposto il pagamento dell'anticipazione medesima.

Si raccomanda di eseguire i versamenti stessi, possibilmente in una sola volta, quando si riferiscano ad una medesima contabilità; il che varrà a diminuire notevolmente il numero delle quietanze.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

(Amministrazione speditrice)

ELENCO descrittivo dei materiali, il cui importo venne versato in Tesoreria, come dalle quietanze che si trasmettono al Ministero della guerra, Divisione Ragioneria, Sezione 1ª

. . . . . addì 190

IL . . . . . .

Num. d'ordine delle quietanze	OGGETTO dei versamenti in tesoreria	Categoria dei materiali	Numero categorico	Quantità dei materiali	Prezzo regolamentare parziale	Prezzo regolamentare totale	Prezzo di cessione, vendita ecc. parziale	Prezzo di cessione, vendita ecc. totale	Annotazioni *

* V. secondo comma dell'*Atto* 217 del 1903.

N. **218**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali** — 17 luglio.

Si avvertono le autorità militari che la tenenza dei carabinieri reali di Spezia è stata trasferita a Sarzana.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **219**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Variante alla raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*)**. — 17 luglio.

Il n. 146bis della *Raccolta* predetta, aggiunto coll' *Atto* 190 del 1901, è sostituito dal seguente:

« 146bis Non sono tenuti a possedere gli oggetti speciali per la grande bardatura e per la bardatura di marcia gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, a meno che non coprano le cariche di aiutanti maggiori in 1°, aiutanti di campo, od ufficiali d'ordinanza. »

Il Ministro — OTTOLENGHI.

DECISIONI DI MASSIMA

7.

Condizione per l'ammissione al corso speciale della scuola militare, dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari. — I sottufficiali di tale provenienza, non possono essere proposti come concorrenti all'ammissione al corso speciale della scuola militare, se la loro domanda di dimissione da ufficiale di complemento non sia stata presentata anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente a quello in cui essi intendono prendere parte al concorso. (*Div. stato maggiore*).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 29ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 luglio.

LUGLIO 8. — Legge n. 286 che approva l'eccedenza d'impegno verificatasi sulla assegnazione di competenza del capitolo n. 23 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902, *pag.* 594.

» 8. — Legge n. 287 che approva eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902, *pag.* 592.

» 22. — Varianti all'*Atto* 257 del 1902 che determina le attribuzioni degli ispettori di artiglieria e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria, *pag.* 593.

» 22. — Norme per il taglio e la costruzione degli oggetti di corredo, *pag.* 593.

» 22. — Zametto da ciclisti, *pag.* 598.

» 23. — Indennità e spese per le manovre di campagna e pei campi di divisione e di brigata, *pag* 599.

» 24. — Medaglia commemorativa di Cina. — Inscrizione a matricola, *pag.* 601.

Atto N. **220**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 286 che approva l'eccedenza d'impegno verificatasi sulla assegnazione di competenza del capitolo n. 23 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902**. — 8 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegno di L. 54.212,50 verificatasi sull'assegnazione di competenza del capitolo n. 23 « Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903,

VITTORIO EMANUELE

Di Broglio.

29 [illegible] 03

N. **221**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Legge n. 287 che approva eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902**. — 8 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza dei capitoli sottoindicati dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902.

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	Somma	
11	Stati maggiori ed ispettorati	60,737	18
15	Corpi di fanteria	184,660	80
19	Corpo invalidi e veterani	4,873	61
20	Corpo e servizio sanitario	327,108	28
21	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi	37,839	76
22	Scuole militari	50,558	—
25	Spese per l'istituto geografico militare	8,311	22
28	Indennità eventuali	309,051	55
40	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali	11,202	92
43bis	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	78,600	—
48ter	Spese per l'invio di truppe in Oriente (Candia)	350,000	—

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

N. **222**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Varianti all'atto 257 del 1902 che determina le attribuzioni degli ispettori di artiglieria e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria**. — 22 luglio.

Ai §§ 9 e 10 *sostituire i seguenti:*

« § 9. L'ispettore generale compila per gli altri ispettori, pel direttore superiore delle esperienze e pel comandante della scuola centrale di tiro di artiglieria i documenti prescritti dalla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

§ 10. L'ispettore generale conserva un esemplare delle note personali dei comandanti di artiglieria e dei colonnelli di artiglieria, dei libretti personali di tutti gli altri ufficiali dell'arma, e degli specchi e specchietti caratteristici dei ragionieri di artiglieria e dei capitecnici di artiglieria e del genio ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **223**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme per il taglio e la costruzione degli oggetti di corredo**. — 22 luglio.

Allo scopo di ottenere dal taglio e dalla costruzione degli oggetti di corredo, il maggior profitto possibile per la massa vestiario, le amministrazioni dovranno tener presenti le norme generali che seguono:

Ricevuti i modelli (*patrons*) dei varii oggetti di corredo, i corpi ne ordineranno la riproduzione su cartone forte, o meglio su cartone uso cuoio. Questi modelli riprodotti dovranno risultare di dimensioni identiche a quelle degli originali, e portarne fedelmente le indicazioni, ed i consigli di amministrazione dovranno curare che essi siano contrassegnati con bolli o firme in modo da poter sempre facilmente riconoscere se, per il frequente uso, ne risultassero alterate le dimensioni.

Il taglio dei tessuti dovrà effettuarsi con i modelli su cartone; quelli originali dovranno essere custoditi per la rinnovazione, quando se ne presenti il caso, di quelli impiegati nel taglio, o per servire al controllo di questi.

Per la riproduzione dei modelli dovrà essere corrisposto al capo sarto, a carico della massa vestiario, un compenso, il cui importo non dovrà oltrepassare i limiti indicati nella tariffa in appresso riportata.

Il sarto, sotto la sorveglianza dell'ufficiale incaricato, nel disporre i modelli sui tessuti, dovrà valersi delle correlative tavole grafiche, tenendo presente che esse sono compilate in base

all'altezza regolamentare delle stoffe, la quale, però, potendo qualche volta variare, l'applicazione dei modelli dovrà farsi in maniera da utilizzare nel miglior modo i tessuti, in guisa, cioè, da ottenere la maggior possibile economia. Oltre a ciò occorre avvertire che le tavole grafiche debbono servire di guida per la disposizione dei modelli delle parti principali che compongono l'oggetto; per le parti minute, invece, può esserne variata la disposizione, e ciò quando si possa ottenere un minor impiego lineare di stoffa. I ritagli che si ottengono dalle varie lavorazioni possono, nel maggior numero dei casi, servire nell'allestimento di altri capi di vestiario. In tale utilizzazione varrà l'abilità tecnica del capo sarto; ad ogni modo se ne accennano in appresso alcuni casi.

Il sottopanno dei varii oggetti, può avere una giunta in più di quelle ammesse nei singoli casi, purchè sia fatta in modo da non danneggiare la loro estetica.

1. — Asciugatoi.

Tagliati dalle varie pezze quanti oggetti è possibile, gli scampoli di lunghezza inferiore a cm. 75 sono tenuti in carico per essere utilizzati nella costruzione di berretti oppure per ricavarne strisce di rinforzo, sulla linea dei bottoni, per le giubbe di panno ed i cappotti.

2. — Berretti di panno.

È necessario cominciare il taglio del panno per i berretti dal lato dei vivagni in guisa da far rimanere al lato della piegatura una lista che serve per le sopraffascie

Può avvenire che, per l'altezza del panno, dopo ricavato un dato numero di sopraffascie, rimanga una striscia; in tal caso questa, unitamente a quella lasciata dall'incavo del berretto, può esser adoperata per allestire spallini per cappotto da fanteria, granatieri e genio.

3. — Camicie.

Conviene scegliere in precedenza le pezze di maggiore altezza, quando ve ne siano, e da queste tagliare le maniche e le altre piccole parti; dalle pezze più basse si ricaverà, invece, il corpo della camicia. Gli scampoli che non possono essere utilizzati per le camicie dovranno essere impiegati nell'allestimento di sacchetti per galletta.

4. — **Mutande.**

Devonsi tagliare mutande di 1ª e 2ª taglia, secondo il primo sistema della rispettiva tavola grafica, nelle pezze che hanno l'altezza prescritta; dalle pezze più alte, se ve ne sono, quelle di 3ª e 4ª taglia conforme al secondo sistema, servendosi dei ritagli ottenuti nelle taglie 1ª e 2ª per ricavare giunte adoperabili per la parte posteriore della fodera della cintura.

5. — **Giubbe di tela di tutte le specialità.**

Pantaloni e uose di tela

I corpi che fanno uso di uose converrà che, in massima, dispongano perchè la costruzione di giubbe, pantaloni ed uose sia ordinata contemporaneamente; in tal modo gli scampoli che si ricavano nelle costruzioni di giubbe e pantaloni possono essere utilizzati per l'allestimento di uose: oltre a ciò dal taglio delle giubbe è possibile ricavare le linguette posteriori, i rapporti dei bottoni e degli occhielli per pantaloni di tela.

Le testate delle pezze possono, senza inconvenienti, essere utilizzate per ricavare striscie dell'altezza prescritta e da impiegare per rinforzi sulla linea dei bottoni nelle giubbe di panno di tutte le armi e nei cappotti da fanteria, granatieri e genio.

6. — **Pezzuole per piedi. Sacchetti per arnesi fuori uso. Teli per tenda. Tasche per pane. Coperture per copricapo. Fasce di lana. Cravatte.**

Per i sopra indicati oggetti occorre avvertire che:

1° Gli scampoli che si ottengono tagliando le pezzuole possono essere utilizzati nella costruzione delle camicie;

2° Quelli derivanti dal taglio dei sacchetti, dei teli per tenda e delle tasche per pane (traliccio e fodera) possono servire per ricavarne striscie da utilizzare nell'allestimento di giubbe e cappotti, come fu detto al n. 1, ed inoltre quelli di tela in cotone traliccio che abbiano sufficienti dimensioni, possono essere impiegati nella stessa costruzione delle tasche per pane, tollerando in alcune di queste una cucitura al fondo od alla piegatura della parte superiore. Anche nei sacchetti per

arnesi fuori uso potrà essere tollerata qualche giunta allo scopo di utilizzare gli scampoli della relativa tela;

3° Gli scampoli che si ricavano dalle coperture dei copricapo possono servire di rinforzo alle manopole delle giubbe di panno da fanteria;

4° Le fasce di lana potranno essere formate di due pezzi (quando trattisi di utilizzare scampoli di flanella) uniti mediante cucitura coperta con un nastro bianco, avvertendo che questo dovrà, a sua volta, essere applicato sulla cucitura della flanella con una doppia cucitura, in modo da evitare che le fasce così allestite abbiano da strapparsi nei varî movimenti del corpo;

5° Gli scampoli che si ricavano dal taglio delle cravatte non trovano nessun utile impiego, se si eccettua quello di distribuirli alle compagnie che se ne possano servire per fare etichette di tela da cucire sulle coperte di lana o su altri effetti letterecci.

7. — Cappotti e pastrani d'ogni arma.

Nell'intento di evitare che derivino numerosi scampoli, occorre calcolare in precedenza la quantità e le taglie dei cappotti o pastrani da ricavare da ogni singola pezza.

Per ogni oggetto fa d'uopo tagliare in meno qualche piccola parte come, ad esempio: bordo superiore od inferiore delle manopole, sotto panno di rinforzo, ecc. risparmiandone, però, la relativa quantità di panno, per utilizzare poi gli scampoli che fossero rimasti precedentemente.

Dai ritagli di tela basino per fodera si dovranno ricavare piccole parti di fodera occorrenti nei pantaloni di panno.

8. — Giubbe di panno di tutte le armi.

Gli scampoli che risultano dal taglio di questi oggetti possono servire per controspallini e per sotto e sopra spallini per cappotti da fanteria, granatieri e genio, ed i ritagli di tela basino per fodera, nel modo indicato al n. 7.

9. — Pantaloni di panno di tutte le armi.

Anche per i pantaloni di panno occorre calcolare la quantità e le taglie degli oggetti da ricavare da ogni pezza, come è detto al n. 7.

10. — **Per il taglio degli oggetti da sottufficiali.**

Gli oggetti da sottufficiali dovranno sempre essere tagliati dalle pezze che verranno ritirate dal magazzino, senza che ne sia stato rettificato il taglio con lo squadrarle; in tal modo per ogni costruzione successiva sarà possibile utilizzare gli scampoli lasciati precedentemente aderenti alle pezze e, continuando così il taglio fatto, si potranno avere economie, che andrebbero disperse, quando, ad ogni costruzione, fosse consegnata al sarto la quantità occorrente per ogni singolo oggetto da allestire o la media della quantità stessa, e così sarà possibile evitare le giunte, specie all'inforcatura dei pantaloni, come qualche volta si è verificato.

Gli scampoli che risultino dal taglio delle giubbe di panno possono essere utilmente impiegati anche per spallini e controspallini pei cappotti da sottufficiali di fanteria, dei granatieri e del genio.

Avvertenze.

Appena ultimato il taglio, tutti gli scampoli utilizzabili, tanto di panno quanto di tela, dovranno essere tagliati a seconda dell'uso cui possono servire. Per cura dell'ufficiale delegato al taglio, verranno contati, prendendone nota su apposito registro che verrà firmato dall'ufficiale stesso e dall'ufficiale di magazzino che ritirerà gli scampoli stessi per farli poi convenientemente utilizzare nelle successive costruzioni.

Affinchè gli oggetti tagliati riescano delle precise dimensioni, giova rammentare che tutte le stoffe debbono essere tagliate in due soli strati per volta e ciò allo scopo di evitare che, tagliando un numero maggiore di strati, la forbice sposti gradatamente qualcuno di questi deformandone il taglio. Fanno eccezione le tele per cravatte, coperture da chepi, camicie e fodere, che possono essere tagliate a quattro strati per volta, trattandosi di tessuti leggeri.

Nelle costruzioni, tutte le cuciture, salvo quelle indicate appiè dei conti di costruzione, si possono eseguire tanto a mano quanto a macchina, con refe di lino, di canapa o di cotone, purchè sia forte e del preciso colore della stoffa.

Tariffa per il taglio dei modelli di cartone.

Pastrani da cavalleria, artiglieria e genio, ogni taglia	L. 1,30
Cappotti da artiglieria, fanteria, granatieri e genio, ogni taglia	» 1,10
Giubbe di panno e di tela per tutte le armi, ogni taglia	» 0,90
Pantaloni di panno e di tela per tutte le armi, ogni taglia	» 0,60
Camicie di cotone, ogni taglia	» 0,60
Mutande di tela basino, ogni taglia	» 0,55
Teli per tenda	» 0,50
Mantelline da bersaglieri ed alpini	» 0,60
Berretti, ogni taglia	» 0,15
Sacchetti per arnesi fuori uso	» 0,10
Pezzuole per piedi	» 0,10
Tasche per pane	» 0,15
Cravatte	» 0,10
Sacchetti per galletta	» 0,10
Sacchetti per cartucce	» 0,10
Uose, ogni taglia	» 0,50
Copertura per copricapo	» 0,30

La tariffa comprende la tracciatura, la numerazione e la bollatura ad ognuna delle varie parti in ogni singolo modello, al quale verrà praticato un foro per poter riunire con legatura i vari modelli che si riferiscono ad ogni singolo oggetto. La provvista del cartone dev'essere fatta a cura dei corpi ed a carico della massa vestiario.

Una copia di queste norme dovrà essere costantemente tenuta nella sala del taglio, affinchè l'ufficiale delegato ad assistere al taglio delle stoffe possa averle presenti in ogni circostanza.

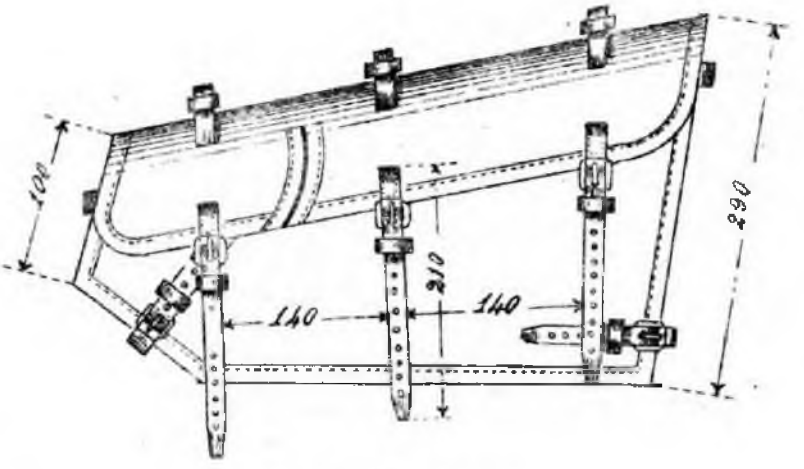
Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **224.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Zainetto da ciclisti** (Con tavola di disegno). — 22 luglio.

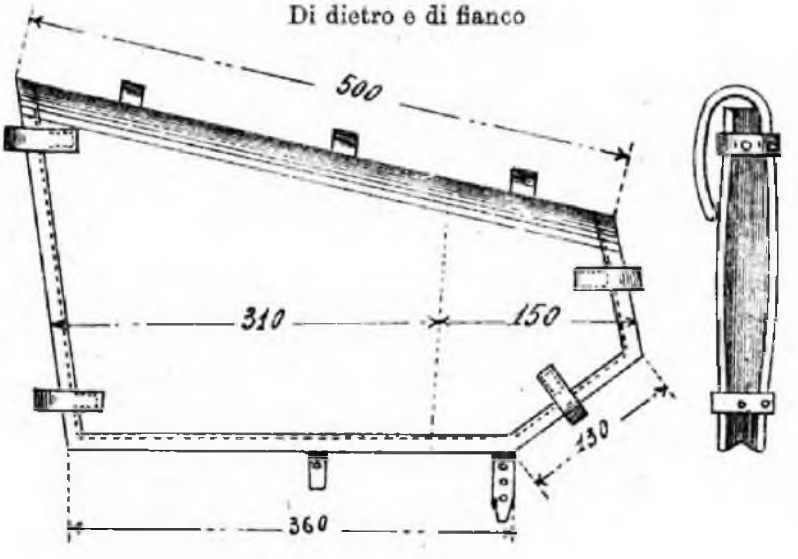
In conseguenza delle modificazioni fatte allo zainetto da ciclisti (Circolare n. 81 del 20 maggio u. s.) sono recate le seguenti varianti alla descrizione di tale oggetto inserta nell'*Atto* 107 del 1902.

Zainetto da ciclisti.

Di fronte



Di dietro e di fianco



Scala di 1 : 7

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Pagina 324, alla riga 1ª del n. 4, *cancellare:* trapezoidale e *sostituire:* pentagona irregolare.

Pagina 325, lettera *c*), *cancellare* le righe 12, 13, 14, 15, 16 e 17, e *sostituire*

Lunghezza del lato inferiore . .	da cm. 35 a 36
Altezza dellato anteriore . . .	» 10 a 10,5
Altezza del lato posteriore . . .	» 28 a 29
Lunghezza del lato superiore . .	» 49 a 50
Lunghezza del lato che unisce il lato anteriore all'inferiore.	» 12,5 a 21

Alla tavola 3ª dell'*Atto* summenzionato è sostituita quella annessa al presente.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **225**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità e spese per le manovre di campagna e pei campi di divisione e di brigata.** — 23 luglio.

Al fine di eliminare meno esatte interpretazioni delle disposizioni riferentisi alle indennità spettanti agli ufficiali generali che devono prendere parte o assistere alle manovre di campagna, ai campi di divisione e di brigata, alle manovre di avanscoperta dell'arma di cavalleria ed in genere ai comandanti di truppe d'armi diverse riunite ai campi, il Ministero stabilisce quanto segue:

1. Agli ufficiali generali comandanti di corpo d'armata, di divisione, di brigata ed ufficiali in accompagnamento che prendono parte o assistono alle manovre di campagna od ai campi di divisione o di brigata ed alle esercitazioni di avanscoperta, è dovuto:

a) l'indennità di trasferta di prima categoria nei viaggi per recarsi dalla loro sede al luogo ove sono concentrate le truppe per le manovre o pei campi e viceversa, salvo che eseguiscano i viaggi unitamente alle truppe nel qual caso spetta l'indennità di marcia;

b) l'indennità di marcia dal giorno successivo all'arrivo presso le truppe sino a tutto il giorno che precede quello della partenza pel ritorno, qualunque sia la posizione nella quale vengano a trovarsi durante lo svolgimento delle manovre o dei campi e delle esercitazioni di avanscoperta.

2. Presentandosi raramente alle manovre di campagna, ai campi di divisione o di brigata, alle esercitazioni di avanscoperta ed in genere alle altre consimili esercitazioni che impor-

tino riunioni di armi diverse la necessità di *spese per ricevimenti ufficiali*, non sarà mai dovuta agli ufficiali generali o superiori comandanti delle dette truppe l'indennità stabilita dal n. 1 lettera *a*) e *b*) dello specchio III, annesso al R. Decreto 7 aprile 1892.

Però, al comandante di corpo d'armata, quando sia nello stesso tempo direttore o comandante delle truppe alle manovre od ai campi sarà concesso il rimborso a piè di lista delle spese di tale natura che occorressero in caso di ricevimento di ufficiali esteri invitati od in missione od in circostanze analoghe.

3. Parimente, nessun assegno fisso per *spese d'ufficio* spetta ai comandanti di corpo d'armata e di divisione di manovra, ai comandanti di campo ed ai capi degli uffici da essi dipendenti (direzione di sanità, direzione di commissariato ecc.); ma si ammetterà il rimborso delle spese effettivamente occorse.

Tanto ai predetti comandanti e capi di ufficio, quanto ai comandanti di brigata saranno inoltre rimborsate le spese per la provvista di oggetti speciali (carte topografiche, bandiere, banderuole, ecc.) esclusivamente destinati al servizio delle manovre, dei campi e delle esercitazioni.

4. In tutte le spese pei titoli indicati nel numero precedente dovrà *essere sempre usata la massima parsimonia* e in niun caso si potrà superare il limite massimo complessivo: di lire *seicento* alle manovre di campagna per ogni corpo d'armata, compreso quanto occorra pei comandi di divisione, di brigata e gli uffici dipendenti; e di lire *duecento* per ciascun campo di divisione di fanteria e per le esercitazioni di divisione (4 reggimenti o più) di cavalleria. Nessun rimborso spetta pei campi ed esercitazioni di brigata.

Sarà quindi cura di ogni comandante di corpo d'armata o di campo di dare in tempo ai dipendenti comandanti e capi d'ufficio le istruzioni che stimi opportune per far sì che la spesa complessiva da rimborsarsi sia contenuta nei più stretti limiti e non superi mai quelli sopraindicati.

5. Il conteggio delle spese sovra accennate, anche se necessarie pel servizio dei comandi ed uffici dipendenti, sarà fatto esclusivamente dalle casse dei comandi di corpo d'armata e verrà giustificato da apposite note descrittive firmate dai singoli comandanti e riepilogate dai comandi di corpo d'armata, le quali serviranno poi al consiglio d'amministrazione del corpo di stato maggiore per conteggiare le spese sul proprio rendiconto generale degli assegni.

In conseguenza, per ottenere il rimborso delle spese di questa

specie che siano occorse ai comandanti dei campi di divisione, di brigata ed ai capi di ufficio durante le esercitazioni, è necessario ch'essi si rivolgano senza indugio al rispettivo comando di corpo d'armata, perchè questo possa comprendere nella propria nota anche tali spese.

6. In nessuna delle esercitazioni menzionate nel presente *Atto* neppure durante il periodo in cui i comandanti di corpo d'armata hanno la personale direzione delle manovre di campagna, debbono essere impiantate le mense a piè di lista consentite pei quartieri generali alle grandi manovre dal § 81 del Regolamento sulle indennità eventuali.

7. Anche le manovre, che compiono le truppe alpine in unione alle altre armi, sono da considerarsi come « manovre di campagna »; epperciò, cadono anch'esse sotto le prescrizioni contenute nel presente *Atto*.

8. Quando le truppe dell'isola di Sardegna compiono pure manovre di campagna colla riunione delle truppe disponibili, il comando del IX corpo d'armata è autorizzato ad accordare un assegno speciale di L. 150 pel titolo di cui al precedente n. 4.

Le presenti disposizioni abrogano la Circolare 31 maggio 1895 n. 4000 e tutte le altre disposizioni state emanate allo stesso oggetto.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **226**. — MATRICOLA. — **Medaglia commemorativa di Cina. Inscrizione a matricola.** — 24 luglio.

In relazione al R. Decreto 23 aprile u. s., n. 176 (*Atto* 145 del corrente anno), riguardante il conferimento della medaglia commemorativa al personale dell'amministrazione militare destinato nell'Estremo Oriente dopo il 31 dicembre 1901, il Ministero determina quanto segue:

1. A tutti i militari ed ai personali civili aggregati, i quali dopo il 31 dicembre 1901 sono stati destinati in Cina, o che lo saranno in appresso, finchè sieno considerati sul piede di guerra, verrà concessa la medaglia commemorativa col motto: « CINA ». In conseguenza a coloro dei detti militari e personali civili, che già ottennero la medaglia col motto: « CINA 1900 1901 » di cui nel R. Decreto 23 giugno 1901, n. 338, sarà la medesima ritirata assieme al relativo brevetto e sostituita con la medaglia avente il solo motto: « CINA » e col corrispondente brevetto;

2. A coloro poi che venissero più di una volta destinati in Cina, non sarà distribuita una nuova medaglia nè altro brevetto, ma soltanto verranno annotate a matricola le singole campagne da essi fatte.

3. Ferme poi restando le norme pel computo delle campagne nell' Estremo Oriente, stabilite coll'*Atto* 200 del 1901, si inscriverà a matricola la seguente variazione per coloro che partirono per la Cina dopo il 31 dicembre 1901 o che avranno tale destinazione in avvenire:

« Autorizzato a fregiarsi della medaglia di cui ai Regi Decreti 23 giugno 1901 e 23 aprile 1903 col motto « Cina »; annotandovi altresì ogni campagna con la formola indicata nell'*Atto* stesso.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 30ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° agosto.

LUGLIO 8. — Legge n. 289 che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, sulla cedibilità degli stipendi, *pag.* 603.
» 29. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione di locali per alloggi o per altri usi privati in fabbricati militari, *pag.* 604.
» 29. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 606.
» 30. — Pagamento della indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina, *pag.* 607.
» 30. — Varianti all'*Atto* 258 del 1902 che determina le attribuzioni degli ispettori del genio, *pag.* 607.
» 31. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Relative attribuzioni, *pag.* 607.
» 31. — Liquidazione della tassa di registro e diritti di segreteria alla scadenza di contratti stipulati dai corpi, *pag.* 618.

Atto N. **227**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 289 che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, sulla cedibilità degli stipendi.** — 8 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276 (*Atto* 210), concernenti la cedibilità degli stipendi, sono prorogate fino al 30 giugno 1904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE

DI BROGLIO.
COCCO-ORTU.

78 AGO 03

N. **228.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione di locali per alloggio o per altri usi privati in fabbricati militari.** — 29 luglio.

A completare le disposizioni vigenti circa la concessione di alloggi nei fabbricati militari si aggiunge quanto appresso circa gli alloggi per i sottufficiali e per gli uomini di truppa:

1. I sottufficiali e gli uomini di truppa, abbiano o no incarichi speciali, devono essere alloggiati a spese dell'amministrazione militare; epperò l'alloggio dei medesimi è in ogni caso considerato di servizio.

2. Per conseguenza i comandanti di divisione, prima di destinare per alloggi od altri usi privati i locali disponibili in edifizi in uso dell'amministrazione militare, nei modi indicati dagli *Atti* 520 e 521 della *Raccolta*, faranno esaminare se detti locali si confacciano ad uso d'alloggio di sottufficiali, che, per essere ammogliati o per altre ragioni speciali, non possano essere alloggiati nelle caserme e li destineranno a tale uso di preferenza ad ogni altro.

Di tali alloggi sarà compilato apposito elenco che i comandi di divisione sottoporranno all'approvazione dei comandi di corpo d'armata.

Ogni variazione e detto elenco dovrà pur essere approvata dal comando del corpo d'armata.

3. La competenza è:

a) di una camera a cucina per gli ammogliati senza prole;

b) di due camere e cucina per gli ammogliati con un numero di figli da 1 a 3;

c) di tre camere e cucina per gli ammogliati con un numero di figli maggiore di tre.

È considerata come camera qualunque locale che abbia una superficie non inferiore a dieci metri quadrati e la minore delle dimensioni non inferiore a due metri e mezzo anche che non sia direttamente illuminato.

4. L'alloggio ai sottufficiali è assegnato dal comando di divisione, su proposta del comandante del corpo, cui il sottufficiale appartiene od è aggregato.

5. Il sottufficiale che, per qualunque ragione, non occupi l'alloggio assegnatogli non potrà averne altro, nè gli spetta l'assegno, di cui in appresso.

6. La concessione dall'alloggio s'intende cessata nel giorno in cui il sottufficiale cessa per qualsiasi ragione dal servizio militare ovvero è destinato a prestar servizio in altro presidio.

Potrà però il comandante della divisione per gravi ragioni permettere che il sottufficiale o la famiglia di lui seguitino ad occupare l'alloggio per un mese oltre il detto giorno.

7. Quando il comandante della divisione militare lo ritenga opportuno, al sottufficiale che lo richieda, potrà essere assegnato un alloggio più grande di quello che gli spetterebbe a norma del precedente n. 3 e sempre che tale alloggio sia compreso tra quelli descritti nell'elenco di cui al n. 2; ma in tal caso egli dovrà pagare la pigione pel di più della competenza, calcolata detta pigione colle norme stabilite nei menzionati *Atti* 520 e 521 con quella diminuzione che per ragioni speciali si credesse di accordare a chi conta famiglia numerosa.

8. Quando manchino i locali negli edifici demaniali, ovvero per ragione dell'incarico speciale, di cui sia investito un sottufficiale, debba alloggiare in un luogo ove manchi un alloggio conveniente, i comandanti di divisione, sentito il parere della direzione del genio, proporranno, a seconda che riconosceranno più conveniente, che l'amministrazione prenda essa direttamente in affitto l'alloggio, ovvero corrisponda al sottufficiale un assegno in contanti non superiore a lire quindici mensili.

9. L'assegno in contanti sarà anticipato dal corpo, cui il sottufficiale appartiene od è aggregato, e sarà rimborsato trimestralmente al corpo stesso dalla direzione del genio competente sul capitolo fitti.

10. La concessione dell'alloggio o dell'assegno corrispondente fa perdere ai sottufficiali con famiglia di sede in Roma il diritto al soprassoldo giornaliero di servizio di cui al n. 25 dello specchio III delle indennità eventuali.

11. Le disposizioni del presente *Atto* avranno vigore il 1° ottobre 1903, dal qual giorno solamente cominceranno a decorrere gli assegni che dovessero essere corrisposti in sostituzione dell'alloggio in natura.

12. Le spese che nel corrente o nei precedenti esercizi fossero state fatte dai corpi, istituti o stabilimenti per l'alloggio di sottufficiali od uomini di truppa saranno poste a carico della « massa generale dei corpi stessi ».

13. I comandi di divisione faranno subito compilare dalle direzioni del genio l'elenco di cui al n. 2 degli alloggi da destinarsi ai sottufficiali ed entro il mese di agosto 1903 faranno le prosposte che si rendessero necessarie in dipendenza delle disposizioni di cui al n. 8 e seguenti del presente *Atto*.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **229**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari dei materiali dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 29 luglio.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
I	100	Calze di lana	P.	1 40	Aggiunta
»	230	Distintivi da vivandiere	N.	0 10	»
»	342	Fasce d' alluda per cappelli da milizia territoriale	»	0 20	»
»	450	Fregi di numero o di corona reale per coperture da chepì e cappelli.	»	0 05	Variante
»	778	Solette per calze di lana	P.	0 60	Aggiunta
II	9	Alpenstocks	N.	1 00	»
»	29	Casse di legno per conservare la cancelleria	»	25 60	»
»	86	Corde manilla	»	20 00	»
»	108	Ferri per camminare sul ghiaccio .	P.	3 20	»
»	109	Ferri per punizione in campagna .	N.	10 00	Variante
»	120	Gambali di panno modello Val d'Aosta	P.	5 20	Aggiunta
»	121	Gabbie di legno cerchiate in ferro diverse, da parco vestiario . . .	N.	26 00	Variante
»	123	Gerle di vimini	»	4 00	Aggiunta
»	141	Lanternini ad occhio di bue . . .	»	3 60	»
»	147	Macinelli per caffè con custodia di lamiera	»	23 00	»
»	148	Misure metriche per la leva militare.	»	77 40	»
»	149	Mutande di lana a maglia	»	4 50	»
»	163	Racchette per la neve	P.	2 00	»
»	164	Reti per stivaletti	N.	7 50	Variante
»	177	Sedioli sistema Moresco.	»	5 00	Aggiunta
»	207	Veli lutto per bandiera da fortezza.	»	1 25	»
		Modello vario.			
»	428	Cucine per sei complete da ufficiali a due cofani	»	273 20	»
X	99	Misure metriche per la leva . . .	»	— —	Abolita

N.B. — Dovranno essere inscritti alle categorie ed ai numeri categorici sommenzionati soltanto i materiali tenuti in carico verso lo Stato (Gruppi A e B) e costituenti dotazioni per la mobilitazione o per speciali servizi.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **230**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento della indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina.** — 30 luglio.

L'indennità di primo equipaggiamento stabilita dalla legge 17 luglio 1898, n. 312 (*Atto* 159) per i sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente, sarà dai corpi pagata agli interessati nel primo anno della nomina, in dodici rate mensili uguali, insieme con lo stipendio.

E' però lasciata facoltà ai comandanti di corpo di corrispondere più rate contemporaneamente, ed anche l'indennità intera, quando la somma debba servire per pagare provviste fatte dall'ufficiale per il proprio equipaggiamento. In questo caso, gli ufficiali, nel fare la richiesta della somma loro occorrente, dovranno produrre le corrispondenti *note* o *fatture* dei fornitori e il pagamento della indennità potrà esser fatto in qualunque giorno come consente il § 1139 del Regolamento di amministrazione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **231**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Varianti all'*Atto* 258 del 1902 che determina le attribuzioni degli ispettori del genio.** — 30 luglio.

Al § 17 *sostituire il seguente:*

« L'ispettore generale conserva un esemplare dei rapporti annuali dei comandanti del genio e dei colonnelli del genio, dei libretti personali di tutti gli altri ufficiali dell'arma e degli specchi e specchietti caratteristici dei ragionieri geometra del genio ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **232**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Relative attribuzioni.** — 31 luglio.

Al riparto indicato nell'*Atto* 242 del *Giornale militare ufficiale* in data 8 ottobre 1902 è sostituito il seguente:

RIPARTO *dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni, ed uffici.*

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI ED UFFICI	Sezioni
Segretariato generale.	Divisione gabinetto	3
	» stato maggiore	3
	Ufficio economato	1
	» ispezione veterinaria	—
Direzione generale fanteria e cavalleria.	Divisione fanteria	3
	» cavalleria	2
Direzione generale artiglieria e genio.	Ufficio personali artiglieria e genio	2
	Divisione artiglieria	4
	» genio	4
	Ufficio tiro a segno nazionale	1
	Laboratorio fotolitografico	—
Direzione generale servizi amministrativi.	Divisione assegni	3
	» sussistenze	3
	» vestiario ed equipaggiamento	3
	» casermaggio e trasporti	2
	» personali amministrativi e sanitari	2
Direzione generale leve e truppa.	Divisione 1ª leva	4
	» 2ª leva	3
	» truppa	3
	» matricole	4
Direzione generale revisione dei conti.	Divisione ragioneria	4
	» conti degli assegni	2
	» conti del materiale	3
	» conti interni dei corpi	2

Riparto delle attribuzioni per divisioni, sezioni ed uffici.

SEGRETARIATO GENERALE.

DIVISIONE GABINETTO.

1ª Sezione.

Personale dello stato maggiore generale del R. Esercito e della casa militare di S. M. e dei Reali Principi. — Affari specialmente riservati. — Fatti accidentali. — Corrispondenza del Ministro e del Sottosegretariato di Stato. — Udienze.

2ª Sezione.

Trattazione dei ricorsi al Consiglio di Stato contro provvedimenti definitivi in materia di stato, d'avanzamento e di disciplina. — Personale di ruolo del Ministero. — Personale degli ufficiali incaricati della direzione di un servizio o di un ufficio del Ministero, e personale civile e militare comandato al Ministero.

3ª Sezione.

Giustizia militare e relativo personale. — Decorazioni. — Pensioni mauriziane. — Stato civile e testamenti in campagna. — Orfanotrofio militare. - Istituto nazionale per le figlie dei militari. — Fondazioni di beneficenza in genere.

DIVISIONE STATO MAGGIORE.

1ª Sezione.

Avanzamento. — Istruzioni. — Movimento e servizio delle truppe. — Personale e servizio del corpo di stato maggiore e dell'istituto geografico militare. — Truppe coloniali e truppe distaccate all'estero. — *Giornale militare* e *Bollettino.*

2ª Sezione.

Difesa dello Stato. — Ordinamento ed equipaggiamento dell'esercito. — Mobilitazione. — Bilancio — Servizio tecnico sanitario. — Croce rossa.

3ª Sezione.

Scuola di guerra. — Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Accademia militare. — Scuola militare. — Scuola di applicazione di sanità militare. — Collegi militari. — Scuola centrale di tiro di fanteria. — Scuola di cavalleria. — Scuola magistrale militare di scherma. — Assegnazione degli ufficiali agli istituti, scuole e collegi. — Personale civile e militare insegnante. — Fondazioni di beneficenza relative agli istituti militari.

UFFICIO ECONOMATO.

Sezione.

Economato e cassa. — Sussidi. — Biblioteche militari di presidio. — Personale di servizio — Servizio interno.

UFFICIO ISPEZIONE VETERINARIA.

DIREZIONE GENERALE FANTERIA E CAVALLERIA.

DIVISIONE FANTERIA.

1ª Sezione.

Servizio disciplinare per gli ufficiali (in servizio attivo permanente ed in congedo) delle armi e dei corpi amministrati dalla divisione. — Personale dei corpi mobili di fanteria.

2ª Sezione.

Personale degli ufficiali dei distretti, delle compagnie di disciplina, degli stabilimenti militari di pena e del corpo invalidi e veterani. — Provvedimenti relativi ai matrimoni ed alle licenze degli ufficiali di fanteria. — Ufficiali di fanteria in posizione di servizio ausiliario.

3ª Sezione.

Ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva dell'arma di fanteria.

DIVISIONE CAVALLERIA.

1ª Sezione.

Servizio disciplinare per gli ufficiali (in servizio attivo permanente ed in congedo) delle armi e dei corpi amministrati dalla divisione. — Personale degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, dell'arma di cavalleria e del corpo veterinario militare (in servizio attivo permanente ed in congedo).

2ª Sezione.

Rimonta cavalli. — Cavalli d'agevolezza. — Depositi di allevamento. — Matricole dei cavalli.

DIREZIONE GENERALE ARTIGLIERIA E GENIO.

UFFICIO PERSONALI D'ARTIGLIERIA E GENIO.

1ª Sezione.

Ufficiali d'artiglieria e delle fortezze in servizio attivo permanente ed in congedo, ed impiegati civili (ragionieri d'artiglieria, capi tecnici d'artiglieria e del genio, disegnatori). — Ordinamento, organici e mobilitazione d'artiglieria. — Ispezioni, regolamenti ed istruzioni d'artiglieria. — Scuole di tiro, esercitazioni e tiro preparato. — Rivista d'artiglieria e genio. — Rimonta, ruolo e matricola dei quadrupedi d'artiglieria. — Requisizione.

2ª Sezione.

Ufficiali del genio in servizio attivo permanente ed in congedo ed impiegati civili (ragionieri geometri ed assistenti locali del genio). — Ordinamento, organici e mobilitazione del genio. — Ispezioni, regolamenti ed istruzioni del genio. — Materiale dei corpi. — Premio Henry. — Rimonta, ruolo e matricola dei quadrupedi di truppa del genio. — Colombi viaggiatori e guarda colombaia.

DIVISIONE ARTIGLIERIA.

1ª Sezione.

Materiale d'artiglieria. — Carreggio e bardature. — Guardabatteria nei forti.

2ª Sezione.

Armi portatili. — Bufetterie. — Materiali gruppo *C* dei corpi. — Capi armaiuoli.

3ª Sezione.

Servizio amministrativo e contenzioso d'artiglieria. — Personale degli operai d'artiglieria.

4ª Sezione.

Revisione delle contabilità del materiale d'artiglieria.

DIVISIONE GENIO.

1ª Sezione.

Edifizi militari e servizio territoriale del genio. — Revisione delle contabilità in contanti e del materiale del genio.

2ª Sezione.

Fortificazioni. — Servitù militari. — Materiale dei corpi.

3ª Sezione.

Servizio amministrativo e contenzioso degli immobili militari.

4ª Sezione.

Servizio amministrativo e contenzioso dei lavori del genio militare.

UFFICIO TIRO A SEGNO NAZIONALE.

Affari inerenti al tiro a segno.

LABORATORIO FOTOLITOGRAFICO.

DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI.

DIVISIONE ASSEGNI.

1ª Sezione.

Stipendi ed assegni vari. — Spese di vettura, di trasferte ed incarichi speciali. — Emolumenti a medici e veterinari civili. — Soprassoldi ai decorati. — Anticipazioni di stipendio. — Liquidazione dei conti dei cessanti dal servizio. — Cassa ufficiali.

2ª Sezione.

Amministrazione interna dei corpi e delle scuole. — Situazioni finanziarie dei corpi. — Ispezioni amministrative — Responsabilità degli agenti verso l'amministrazione. — Premi e medaglie per gare d'istruzioni. — Quadrupedi dei corpi di fanteria.

3ª Sezione.

Anticipazione degli assegni ai corpi e somministrazioni straordinarie di fondi. — Conto corrente col Tesoro. — Compilazione, revisione ed interpretazione dei regolamenti amministrativi. — Pubblicazione delle decisioni di massima. — Fondi e dotazioni di cancelleria per la mobilitazione. — Modellario degli stampati. — Servizio della tipografia del reclusorio militare. — Concorso dei sindaci nell'invio dei militari sotto le armi. — Amministrazione delle truppe all'estero.

DIVISIONE SUSSISTENZE.

1ª Sezione.

Servizi ad economia negli stabilimenti delle sussistenze. — Compagnie di sussistenza. — Approvvigionamenti di mobilitazione e vettovaglie di riserva. — Derrate e materiali per le truppe all'estero. — Affari di mobilitazione riguardanti i servizi amministrativi.

2ª Sezione.

Servizi ad impresa. — Contratti. — Acquisti ad economia. — Razioni viveri e foraggi. — Paglia da lettiera pei cavalli di truppa. — Servizio viveri per gli ospedali.

3ª Sezione.

Conti delle provviste per gli stabilimenti delle sussistenze. — Conti dazio dei corpi. — Conti per acquisti di derrate e materiali di riserva. — Anticipazioni di fondi per gli acquisti dal commercio di pane e foraggio.

DIVISIONE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO.

1ª Sezione.

Divisa della truppa. — Dotazioni di vestiario e di materiali di servizio generale e cucina. — Magazzini centrali. — Amministrazione del vestiario e dei materiali di servizio generale e cucina nei rapporti fra corpi e Stato. — Servizio ad economia.

2ª Sezione.

Appalti di robe di vestiario e di servizio generale e cucina. — Contratti. — Conti correnti coi provveditori. — Rendiconti verso lo Stato.

3ª Sezione.

Amministrazione del materiale sanitario. — Servizio della farmacia centrale. — Risarcimento di danni personali per infortuni — Servizio postale e telegrafico nelle sue relazioni coi corpi ed uffici militari. — Musiche militari.

DIVISIONE CASERMAGGIO E TRASPORTI.

1ª Sezione.

Casermaggio e combustibile per la truppa. — Mobilia per gli uffici — Illuminazione e pulizia delle fortezze e dei corpi di guardia — Somministrazioni dei comuni.

2ª Sezione.

Ordinamento generale dei trasporti militari. — Convenzioni ferroviarie e marittime pel trasporto di persone, quadrupedi e materiali. — Convenzioni per i trasporti extraferrovia. — Disposizioni pei pagamenti.

DIVISIONE PERSONALI AMMINISTRATIVI E SANITARI.

1ª Sezione.

Corpo di commissariato militare. — Questioni di massima relative ai personali amministrati dalla divisione. — Ufficiali di scrittura. — Assistenti locali. — Impieghi ai sottufficiali ed agli ufficiali di scrittura.

2ª Sezione.

Corpo contabile militare. — Personale sanitario e farmaceutico.

DIREZIONE GENERALE LEVE E TRUPPA.

DIVISIONE 1ª LEVE.

1ª Sezione.

Leggi, regolamenti ed istruzioni relative al servizio della Direzione generale. — Leva all'estero. — Massimario della Direzione generale. — Archivio e copisteria.

2ª Sezione.

Operazioni di leva. — Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi. — Questioni d'inscrizioni sulle liste di leva, di cittadinanza ed esclusioni. — Visite all'estero. — Uffici e commissari di leva.

3ª Sezione

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva. — Istanze e questioni per assegnazione alla 3ª categoria.

4ª Sezione.

Passaggi alla 3ª categoria, proscioglimenti dal servizio e congedi anticipati per ragioni di famiglia.

DIVISIONE 2ª LEVE.

1ª Sezione.

Statistica militare. — Conti di leva. — Relazione sulla leva. — Chiamata delle classi. — Tabelle di reclutamento. — Situazione della forza.

2ª Sezione.

Surrogazioni. — Passaporti. — Arruolamenti volontari ordinari e di un anno. — Ritardo del servizio. — Passaggi di categoria.

3ª Sezione.

Visita per delegazione. — Riforme e rivedibilità. — Rassegne speciali e di rimando. — Renitenti. — Amnistie

DIVISIONE TRUPPA.

1ª Sezione.

Promozioni, licenze e matrimoni. — Riammissioni in servizio. — Espulsioni. — Questioni di disciplina. — Retrocessioni. — Movimenti di sottufficiali e di altri militari di truppa. — Affari diversi.

2ª Sezione.

Licenziamento di classi. — Sistemazione della forza in congedo. — Allievi ufficiali di complemento. — Allievi sergenti. — Chiamata delle classi per istruzione. — Impieghi civili ai sottufficiali. — Rafferma con soprassoldo.

3ª Sezione.

Rafferme con premio. — Bilanci. — Capitalizzazione ed indennità. — Atti di pignoramento. — Cessioni e procure. — Ex-surrogati ordinari ed ex-cambi.

DIVISIONE MATRICOLE.

1ª Sezione.

Matricola degli ufficiali ed impiegati. — Matricola dei militari cessati dal servizio. — Croce per anzianità di servizio. — Titoli nobiliari.

2ª Sezione.

Matricola della truppa. — Informazioni sugli uomini di truppa. — Passaggi di classi alle milizie e congedi assoluti. — Questioni di ferma. — Disertori.

3ª Sezione.

Matricola degli operai. — Ruoli matricolari dei comuni. — Annuario militare. — Campagne di guerra e relative medaglie.

4ª Sezione.

Collocamento a riposo e in riforma d'ufficiali, impiegati, militari di truppa ed operai. — Accertamento delle infermità provenienti da causa di servizio. — Assegni vitalizi ai veterani 1848-49. — Archivi.

DIREZIONE GENERALE REVISIONE DEI CONTI.

DIVISIONE RAGIONERIA.

1ª Sezione.

Affari generali e di massima riguardanti la contabilità generale. — Bilanci. — Situazioni. — Conti consuntivi. — Conto delle pensioni. — Versamenti casuali. — Reintegri. — Statistica.

2ª Sezione.

Contabilità delle spese pei capitoli riguardanti i servizi di artiglieria, del genio e del tiro a segno. — Emissione di mandati di pagamento relativi ai detti servizi e di quelli per spese casuali, per sussidi, per le spese d'ufficio, di stampe, di cancelleria, di posta e di telegrammi, delle trasferte ed incarichi spe-

ciali, nonchè delle indennità per una volta tanto da corrispondersi in luogo di pensione. — Contabilità delle spese di giustizia e delle spese fisse pagabili con ruolo o con mandati diretti.

3ª Sezione.

Contabilità degli assegni ordinari ai corpi e personali del R. esercito. — Contabilità delle spese pei capitoli che provvedono alle competenze in natura, alle indennità di viaggio e spese di vettura, ai servizi della rimonta, del materiale sanitario, dell'istituto geografico e delle biblioteche militari. — Emissione di mandati di pagamento relativi a tali servizi.

4ª Sezione.

Scritture complesse in relazione ai capitoli del bilancio ed alle variazioni nella consistenza del patrimonio dello Stato. — Conti dei contabili consegnatari del materiale. — Parificazione dei conti giudiziali dei consegnatari. — Situazioni patrimoniali. — Riscontro effettivo dei magazzini.

DIVISIONE DEI CONTI DEGLI ASSEGNI.

1ª Sezione.

Revisione e saldo dei rendiconti generali degli assegni ordinari.

2ª Sezione.

Revisione e saldo dei rendiconti delle spese di viaggio. — Conti giudiziali delle scuole militari. — Rendiconti spese a carico di altri Ministeri e atti pel relativo rimborso.

DIVISIONE CONTI DEL MATERIALE.

1ª Sezione.

Revisione delle contabilità dei materiali dei servizi amministrativi — dei rendiconti speciali per le spese del materiale ora detto — dei rendiconti delle spese pel servizio del corredo — delle contabilità delle biblioteche militari, e dell'istituto geografico militare.

2ª Sezione.

Revisione delle contabilità degli stabilimenti delle sussistenze — dei conti dei dazi degli stabilimenti stessi — dei conti delle derrate che i corpi acquistano dal commercio — delle spese di illuminazione e combustibile ad impresa e ad economia pei comandi ed uffici ed altre — delle contabilità

delle spese ad economia pel casermaggio, per magazzini centrali, pei depositi di allevamento cavalli, per la farmacia centrale e pei mobili d'ufficio.

3ª Sezione.

Liquidazione delle contabilità dei trasporti dei materiali dei servizi amministrativi, dell'artiglieria, del genio e dei corpi.

DIVISIONE CONTI INTERNI DEI CORPI.

1ª Sezione.

Revisione delle contabilità interne dei reggimenti di fanteria, artiglieria e cavalleria. — Dati statistici delle spese relative alle varie masse.

2ª Sezione.

Revisione delle contabilità interne di tutte le altre amministrazioni. — Massa vestiario. — Capi sarti e capi calzolai.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **233**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Liquidazione della tassa di registro e diritti di segreteria alla scadenza di contratti stipulati dai corpi** — 31 luglio.

È avvenuto che taluni corpi e distaccamenti abbiano consentito allo svincolo delle cauzioni prestate a garanzia di contratti stipulati per conto delle rispettive masse, prima di essersi assicurati che i fornitori avessero soddisfatto il supplemento della tassa di registro e dei diritti di segreteria allorquando il medesimo venne a risultare dovuto per il maggiore importo del contratto, constatato alla liquidazione finale dei conti. Dal che avvenne che lo Stato non sempre ha di poi potuto riscuotere il detto supplemento, stante la nulla tenenza di qualche fornitore.

Perchè il fatto non abbia a ripetersi con danno dell'erario, si richiamano i consigli amministrativi ed i comandanti di distaccamento all'osservanza di quanto è prescritto nella seconda parte del § 391 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, vale a dire, a liquidare alla scadenza di ciascun contratto la tassa di registro ed i diritti di segreteria, trattenendo l'importo del di più da pagare sugli averi del fornitore e, occorrendo, sul deposito cauzionale.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 31ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 agosto.

LUGLIO 8. — R. Decreto col quale sono apportate varianti al regolamento di disciplina militare, *pag.* 619.
AGOSTO 3. — Applicazione di un grano d'acciaio nelle pistole mod. 89, *pag.* 625.
» 3. — Varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (volume secondo), *pag.* 626.
» 5. — Soprassoldi e indennità pei movimenti di presidio, *pag.* 632.
» 6. — Pubblicazione del volume 23° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sul materiale mobile ferroviario), *pag.* 632.
» 6. — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna, *pag.* 633.
» 5. — Esercizio economico sulla linea Avellino-Rocchetta S. Antonio, *pag.* 634.
» 7. — Aggiunte e varianti all'istruzione sui mezzi da impiegarsi nella estinzione degli incendi (edizione 1902), *pag.* 637.
——— Decisioni di massima, *pag.* 637.

Atto N. **224.** — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto col quale sono apportate varianti al regolamento di disciplina militare.** — 8 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 1° dicembre 1872 col quale è approvato il regolamento di disciplina militare per l'esercito;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 224, pag. 599. — Alla decima riga, *invece di*: 12,5 a 21, *sostituire*: 12,5 a 13.

Atto 225, pag. 600. — All'ultimo periodo del primo comma del n. 4, *sostituire:* e di lire *cento* per ciascun campo di brigata composto di due o tre reggimenti.

Atto 228, pag. 604. — Al comma *a*) del n. 3. *invece di*: di una camera a cucina, ecc. *leggasi*: di una camera e cucina ecc.

Atto 229, pag. 606. — Il numero categorico dei macinelli da caffè, *invece di*: 147, *dev'essere*: 306.

Atto 232

Pag. 608. — Nella direzione generale artiglieria e genio, *invece di*: Laboratorio fotolitografico, *porre*: Ufficio del laboratorio fotolitografico e Direzione della *Rivista di artiglieria e genio.*

Pag. 611. — Nella 1ª sezione dell'ufficio personali d'artiglieria e genio, alla 6ª riga, *togliere le parole:* Rivista d'artiglieria e genio.

Pag. 612. — Nella 2ª sezione della direzione genio, *togliere le parole*: Materiale dei corpi

Pag. 612. — Nella riga che precede la direzione generale servizi amministrativi, *invece di*: LABORATORIO FOTOLITOGRAFICO, *porre*: UFFICIO DEL LABORATORIO FOTOLITOGRAFICO E DIREZIONE DELLA RIVISTA DI ARTIGLIERIA E GENIO.

13 AGO 03

Visto il R. Decreto 24 aprile 1899 che modifica il regolamento di disciplina suddetto;

Visto il R. Decreto 21 agosto 1901 che approva il testo unico delle leggi sui funzionari di pubblica sicurezza;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al § 142 del regolamento di disciplina militare per l'esercito, è sostituito il seguente:

« § 142. Vi è obbligo reciproco di saluto fra i militari del R. esercito ed il personale del corpo della R. guardia di finanza, delle capitanerie di porto e delle guardie di città: come pure vi è obbligo reciproco di saluto fra i militari del R. esercito ed il personale direttivo e di assistenza della Croce rossa italiana, allorquando questo trovisi regolarmente mobilitato per servizio e ne rivesta la divisa (1).

Non vi è obbligo di saluto fra i militari e le guardie di città aventi grado inferiore a quello di sottufficiale.

I militari di truppa del R. esercito debbono inoltre il saluto agli ispettori e sotto ispettori del corpo delle guardie forestali, semprechè in divisa. »

Art. 2.

Per effetto del presente decreto, viene modificata e sostituita da quella qui annessa, la tabella di equiparazione di grado fra i militari del R. esercito ed altri personali, approvata col R. Decreto 24 aprile 1899 sopra citato, e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'interno.

I Ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.
E. MORIN.
G. ZANARDELLI.

(1) Questa nota resta invariata.

Tabella di equiparazione di grado fra i militari del R. esercito ed altri personali.

REGIO ESERCITO		REGIA MARINA			
		Corpo dello stato maggiore generale	Corpo del genio navale — Ingegneri	Corpo del genio navale — Macchinisti	Corpo sanitario
Generale d'esercito	Ufficiali generali	Ammiraglio	—	—	—
Tenente generale	Ufficiali generali	Vice-ammiraglio	Ispettore generale	—	—
Maggiore generale	Ufficiali generali	Contr' ammiraglio — Ufficiali ammiragli	Ispettore	Ispettore macchinista	Ispettore
Colonnello	Ufficiali superiori	Capitano di vascello	Direttore	Direttore macchinista	Direttore
Tenente colonnello	Ufficiali superiori	Capitano di fregata — Ufficiali superiori	Ingegnere capo di 1ª classe	Capo macchinista principale di 1ª classe.	Medico capo di 1ª classe
Maggiore	Ufficiali superiori	Capitano di corvetta — Ufficiali superiori	Ingegnere capo di 2ª classe	Capo macchinista principale di 2ª classe.	Medico capo di 2ª classe
Capitano	Ufficiali inferiori	Tenente di vascello — Ufficiali inferiori	Ingegnere di 1ª classe	Capo macchinista di 1ª classe	Medico di 1ª classe
Tenente	Ufficiali subalterni — Ufficiali inferiori	Sottotenente di vascello — Ufficiali subalterni — Ufficiali inferiori	Ingegnere di 2ª classe	Capo macchinista di 2ª classe	Medico di 2ª classe
Sottotenente, capomusica	Ufficiali subalterni — Ufficiali inferiori	Guardia marina — Ufficiali subalterni — Ufficiali inferiori	—	Capo macchinista di 3ª classe	—
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali - Maresciallo	Sottufficiali	—	Assistente di 1ª classe	—	—
Furiere maggiore	Sottufficiali	—	Assistente di 2ª classe	—	—
Brigadiere dei carabinieri reali - Furiere	Sottufficiali	—	—	—	—
Vicebrigadiere dei carabinieri reali - Sergente	Sottufficiali	—	—	—	—
Appuntato dei carabinieri reali - Caporale maggiore	Caporali	—	—	—	—
Carabiniere, caporale	Caporali	—	—	—	—
Allievo carabiniere	Soldati	—	—	—	—
Appuntato	Soldati	—	—	—	—
Soldato	Soldati	—	—	—	—

Roma, addì 8 luglio 1903.

Corpo di commissariato	Capitani di porto (V. *Atto* 6 del 1897 modificato per effetto del R. Decreto 4 dicembre 1898).	R. guardia di finanza (V. *Atto* 62 del 1892 ed *Atto* 161 del 1897).	Corpo delle guardie di città (V. *Atto* 234 del 1903)	Personale della Croce Rossa (V. *Atto* 121 del 1892 riportato nell'*Atto* 117 della *Raccolta*)
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
Ispettore	Ispettore del corpo delle capitanerie di porto	—	—	—
Direttore	Capitano di porto di 1ª classe	Ispettore superiore di 1ª cl.	—	Delegato generale. Commissario delegato presso le armate.
Commissario capo di 1ª classe	Capitano di porto di 2ª classe	Ispettore superiore di 2ª cl.	Ispettore comandante	Ispettore medico. Ispettore amministrativo di 1ª classe.
Commissario capo di 2ª classe	Capitano di porto di 3ª classe	Ispettore di circolo	Vice ispettore comandante	Ispettore amministrativo di 2ª classe. Medico direttore d'ospedale. Direttore di treno speciale. Ispettore farmacista.
Commissario di 1ª classe	Ufficiale di porto di 1ª, 2ª e 3ª classe. Medico direttore di lazzaretto. Medico primario locale.	Sotto ispettore	Comandante di 1ª classe	Medico capo di treno ospedale. Medico capo riparto. Commissario amministrativo di 1ª classe. Contabile revisore.
Commissario di 2ª classe	Applicato di porto di 1ª classe. Medico supplente di lazzaretto. Medico locale.	Tenente di 1ª e di 2ª classe	Comandante di 2ª classe	Medico assistente di 1ª classe. Commissario amministrativo di 2ª classe. Contabile di 1ª classe. Farmacista di 1ª classe.
Allievo commissario	Applicato di porto di 3ª classe	Sottotenente	Comandante di 3ª classe	Medico assistente di 2ª classe. Commissario amministrativo di 3ª classe. Contabile di 2ª classe. Farmacista di 2ª classe.
—	—	Maresciallo	Maresciallo	Assistente amministrativo.
—	Nocchiere di porto	—	—	Capo sorvegliante di 1ª classe.
—	—	Brigadiere	Brigadiere	Capo sorvegliante di 2ª classe.
—	Secondo nocchiere	Sottobrigadiere	Sottobrigadiere	—
—	—	—	Guardia scelta	Sorvegliante di 1ª classe.
—	—	Guardia scelta	Guardia semplice	Sorvegliante di 2ª classe.
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	Marinaro di 1ª e di 2ª classe	Guardia comune	Allievo guardia	Infermiere.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
OTTOLENGHI.

Il Ministro della marina
E. MORIN.

Il Ministro dell'interno
G. ZANARDELLI.

N. **235** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Applicazione di un grano d'acciaio nelle pistole mod. 89.** — 3 agosto.

Ad eliminare gli inceppamenti e gli scatti a vuoto che si verificano nelle pistole a rotazione mod. 89, dovuti al fatto che coll'impiego delle cartucce VII-459 si producono ammaccature attorno al foro del cane a causa del violento rinculo della cassula durante lo sparo, questo Ministero, in seguito agli studi fatti ed alle esperienze eseguite, ed a proposta avanzata dall'ispettorato delle armi (Ufficio stralcio) è venuto nella determinazione che a tutte le pistole mod. 89, in distribuzione alla truppa, venga applicato un grano di acciaio duro per utensili (accecatoi, maschi, saette ecc.) non temprato.

Tale applicazione si farà pure alle pistole mod. 89 che si allestissero nuove, inquantochè di ben poco ne verrebbe accresciuto il prezzo.

Alle pistole mod. 89 depositate presso i corpi o direzioni d'artiglieria o distretti ecc., occorrenti pei bisogni di mobilitazione, non verrà eseguita tale applicazione nella considerazione che con esse si impiegheranno esclusivamente cartucce VII-528, colle quali non si verificano gli inconvenienti sopra accennati.

Per le pistole da ufficiali il Ministero lascia ai medesimi, siano essi in servizio od in congedo, facoltà di modificare o non la propria arma.

L'applicazione del grano sarà fatta esclusivamente dalle fabbriche d'armi di Brescia e di Terni e per corpo d'armata, assegnando a questa gli ultimi 6 ed a quella i primi.

Nella circostanza di questa modificazione le fabbriche d'armi eseguiranno alle pistole tutte quelle riparazioni e sostituzioni di parti, che stimeranno necessarie per mettere le armi in perfetto stato di servizio.

Per la spesa occorrente non sarà fatto nessun addebito nè ai corpi, nè agli ufficiali, a meno che non risulti evidente l'incuria, nel qual caso verranno addebitate le parti sostituite.

Tutti i corpi, direzioni, distretti, uffici ecc. trasmetteranno alla rispettiva fabbrica d'armi, non più tardi del giorno 15 agosto, uno specchio conforme al seguente tracciato, indicandovi le sole pistole mod. 89 che sono in distribuzione alla truppa:

CORPO, DIREZIONE O DISTRETTO ECC.

Pistole Mod. 89 da truppa in distribuzione.

Numero progressivo	Matricola		Annotazioni	Numero progressivo	Matricola		Annotazioni	Numero progressivo	Matricola		Annotazioni
	Lettera	Numero			Lettera	Numero			Lettera	Numero	

In calce allo specchio, i corpi indicheranno il quantitativo di pistole che possono versare alle fabbriche d'armi per il periodo di un mese, tenendo presente che essi stessi debbono provvedere, colle pistole che hanno in deposito, ad ogni esigenza di servizio ed avvertendo che con tali pistole, che non sono nè saranno munite di grano, devono essere impiegate esclusivamente le cartucce VII-528.

In base alle indicazioni ricevute dai corpi le fabbriche d'armi richiederanno, a suo tempo, il numero di pistole da trasformarsi nel periodo di un mese.

Per quanto riguarda le pistole degli ufficiali che intendessero di far riparare la propria arma, i corpi, direzioni, distretti ecc., trasmetteranno uno specchio analogo a quello sopracitato, aggiungendo nella colonna annotazioni i nomi degli ufficiali e tutte quelle indicazioni che possono facilitare il riconoscimento delle pistole, alle quali dovrà essere unita, per maggior sicurezza, una piastrina indicante il nome dell'ufficiale e il corpo o direzione o distretto cui appartiene. Nello specchio saranno pure distinti gli ufficiali che sono in attività di servizio da quelli che sono in congedo.

Per le pistole mod. 74 non sarà fatta alcuna modificazione; esse però, come tutte le altre pistole non munite del grano, faranno esclusivamente uso di cartucce VII-528.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **236**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (Volume secondo)** — 3 agosto.

È approvata la seguente variante all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (Volume secondo).

Ai numeri 25, 26, 27 sostituire i seguenti:

25. Norme da seguirsi per la buona conservazione della pistola. — La pistola deve essere tenuta sempre pulita nella rispettiva fondina: le parti in ferro ed in acciaio devono essere mantenute leggermente unmettate di petrolio: saranno deposte gocce d'olio d'oliva, depurato, nei fori, sui perni e, in genere, in tutte le parti soggette ad attrito.

In conseguenza sarà necessario, di tanto in tanto, e, sempre, dopo lo sparo, procedere alla pulitura completa dell'arma, scomponendola in tutte le sue parti, le quali dovranno poi essere ripulite singolarmente; in tale occasione si dovranno asportare, assieme colla polvere e colle fecce, i residui di grasso: si procederà quindi alla spalmatura di petrolio ed alla lubrificazione, di cui si è detto.

26. Norme da seguirsi per giudicare se la pistola è in grado di funzionare regolarmente. — *CANNA.* — Quando la ghiera e la bacchetta sieno nella loro posizione normale, gli spigoli del prisma di canna devono essere perfettamente in corrispondenza cogli spigoli della ghiera: nel caso in cui ciò non si verificasse, si dovrà ritenere che la canna è leggermente svitata e converrà allora avvitarla completamente, ciò che potrà essere fatto presso una direzione o fabbrica d'armi.

CILINDRO. — Essendo l'arma in posizione di sicurezza, il cilindro deve potersi far ruotare facilmente con la mano da sinistra verso destra, facendo sentire un leggero scatto ogni qualvolta una camera viene a disporsi in prosecuzione della canna: non appena questa disposizione del cilindro sia verificata, esso non dovrà più poter ruotare in senso opposto, ossia verso sinistra.

Ove le ora accennate condizioni non si verificassero, bisognerà ritenere che, o il tubicino dentiera è logoro nei denti, o il bocciuolo è logoro nella punta.

In ambedue i casi si procederà alla sostituzione della parte d'arma degradata, da farsi da una direzione o fabbrica d'armi.

Se il cilindro ruota incontrando resistenza non uniforme, oppure con soverchia facilità, bisognerà esaminare se il foro come è praticato nella faccia anteriore del castello per il passaggio del becco del cane, non presenti sporgenze di metallo

prodotte da sbavature, che diano luogo ad attrito, e se la molla dell'albero del cilindro non abbia perduto la necessaria forza elastica.

Le sbavature potranno essere tolte con una piccola lima tenuta in piano sul fondo del castello: la molla dell'albero dovrà essere sostituita; oppure, in caso d'urgenza, potrà essere risollevata con la lama di un cacciavite, senza che sia necessario toglierla da posto.

MECCANISMO DI ROTAZIONE E DI SCATTO: a) Mollone. — L'energia elastica del mollone deve essere tale da produrre non solo lo scatto, ma ancora da far si che la parte ingrossata della lamina inferiore, agendo sulla coda del cane per mantenerla in posizione di sicurezza, ricontrasti di tanto da richiedere uno sforzo considerevole per abbattere totalmente il cane dalla po sizione di sicurezza.

Nel caso in cui siffatta energia mancasse al mollone, questo dovrà essere cambiato.

A questo riguardo è da osservare che l'energia elastica del mollone sufficiente a produrre lo scatto nel tiro intermittente, può non essere sufficiente a produrre lo scatto nel tiro continuo; la forza elastica del mollone dovrà, pertanto, essere comprovata nel tiro continuo, anzichè in quello intermittente.

Lo spessore delle guance della pistola dovrà essere limitato internamente dalla necessità che il mollone non abbia a produrre attrito, nel suo funzionamento, contro la faccia interna delle guance stesse.

La sporgenza del dente inferiore della molla di sicurezza non deve essere tale da ostacolare il funzionamento del mollone.

b) Cane con la sua appendice. — Scattando l'arma, il cane, nel suo movimento di rotazione, in avanti, non deve incontrare ostacoli di sorta.

Le cause che potrebbero più probabilmente ostacolare siffatto movimento, sono le seguenti:

1° lo spessore trasversale del corpo del cane, o dell'appendice, eccessivo in qualche punto: questa causa sarebbe rilevata da tracce lucide di sfregamento, fra cane od appendice da una parte, e castello o cartella dall'altra; tale difetto potrà essere tolto con una lima fina.

2° il perno del cane non esattamente normale al piano del castello: dovrà essere raddrizzato da persona dell'arte.

3° la vite dell'appendice non bene avvitata, o con le estremità sporgenti all'infuori del cane: si dovrà in tale caso avvitare completamente la vite stessa, od, occorrendo, ridurla a giusta misura.

L'appendice del cane deve essere proporzionata in lunghezza alla lunghezza della cresta leva del grilletto, per modo che, nel tiro continuo, il cane ruoti indietro della quantità necessaria perchè possa assumere, nell'abbattersi, sufficiente forza viva da fare partire il colpo.

Ove tale proporzione non esistesse, per difetto di lunghezza dell'appendice, l'appendice stessa dovrà essere cambiata da persona dell'arte.

La molla dell'appendice deve avere la necessaria energia per assicurare che l'appendice medesima ritorni a suo posto, dopo che la cresta leva del grilletto si sia introdotta fra cane ed appendice.

c) Grilletto. — A cane armato, il cilindro deve rimanere immobile.

Questa condizione dell'immobilità del cilindro nella posizione di sparo è indispensabile perchè l'asse delle camere del cilindro sia, volta a volta, in esatta corrispondenza coll'asse della canna.

Per il caso in cui, essendo l'arma in posizione di sparo, il cilindro potesse ruotare verso sinistra, si rimanda a quanto si bbe già occasione di dire parlando del cilindro.

Ove il cilindro, essendo l'arma nella stessa posizione di sparo, potesse ruotare verso destra, ciò significherebbe, nella generalità dei casi, che la superficie ricurva della tavola del grilletto è logora e smussata, e che il grilletto, in tal caso, deve essere sostituito da persona dell'arte.

Quando la cresta leva del grilletto sia logora, e perciò di lunghezza non proporzionata alla lunghezza dell'appendice del cane, dovrà pure essere cambiato il grilletto da persona dell'arte.

CASTELLO: Cartella con molla di sicurezza. — Quando le viti con gomito a nasello della cartella e la vite della molla di sicurezza sieno convenientemente avvitate, il dente superiore della molla di sicurezza deve, nella posizione di sicurezza interporsi fra cane e castello della quantità che è necessaria per impedire il contatto fra queste due parti, e, nella posizione di sparo, deve essere scostato dal cane di tanto da permettere l'abbattimento.

Ove questo dente, nella posizione di sicurezza dell'arma, sporgesse di più della quantità suddetta dovrà essere accorciato da persona dell'arte: quando invece, nella posizione di sparo, il dente superiore della molla di sicurezza, pure avendo le dimensioni normali, si scostasse dal cane di meno della quantità sopra detta, si dovrà ritenere che il dente inferiore della molla di sicurezza, il quale deve contrastare con la lamina inferiore

del mollone, è poco sporgente: in questo ultimo caso si dovrà cambiare la molla di sicurezza da una direzione o fabbrica d'armi.

27. Inconvenienti che si verificano nell'uso della pistola. — Non ostante la semplicità e la solidità, che sono pregi principali di quest'arma, pure si verificano, nel suo uso, alcuni inconvenienti, talvolta per difetti inerenti alla costruzione di essa, ma più spesso per cattivo adattamento di parti riparate, per imperizia del tiratore e per trascuratezza di chi ha l'arma in consegna.

Qui appresso si enumerano tali inconvenienti coi rispettivi modi di porvi riparo, allo scopo di mettere chi maneggia la pistola in condizione di potere prontamente riconoscere la causa degli eventuali inconvenienti e giudicare se essi possono, o meno, essere eliminati senza il concorso di persona dell'arte.

Tali inconvenienti si riassumono nei seguenti:

1° scatti a vuoto.
2° inceppamenti nella rotazione del cilindro.
3° durezza eccessiva dello scatto.
4° sfuggita di gas.

Scatto a vuoto. — Possono derivare:

1° dalla molla di sicurezza male applicata, od avente il dente superiore eccessivamente sporgente, o quella inferiore che sporge troppo poco.

Per accertarsi se la molla di sicurezza è male applicata, basterà togliere la molla di sicurezza e riprendere il tiro, ponendo mente se gli scatti a vuoto si ripetono ugualmente senza tale molla.

Se gli scatti a vuoto non si ripetono, se ne deve dedurre che essi dipendono dalla molla di sicurezza. Ed allora se il dente superiore di questo è troppo sporgente od il dente inferiore lo è troppo poco, si rimanda a quanto è stato già detto nelle norme per giudicare del funzionamento dell'arma.

2° da attriti laterali, contro il castello o la cartella, del cane, dell'appendice o delle estremità sporgenti della vite dell'appendice: da deviazioni del perno del cane dalla posizione normale al castello.

Circa il modo di ovviare alle ora dette cause di scatto a vuoto già si disse nelle norme per giudicare del funzionamento dell'arma.

3° dalla punta del becco del cane che è troppo sottile, o che fa attrito contro le pareti del foro praticato nel castello pel suo passaggio, o che non è sufficientemente sporgente dalla

faccia anteriore del castello, oppure che percuote le cassule fuori del loro centro.

Queste cause di scatto a vuoto sono ovviate con il cambio o con opportune riparazioni al becco del cane.

L'anormale percussione centrale delle cassule può essere prodotta dal cilindro che non abbia l'asse di ogni camera in perfetta corrispondenza con l'asse della canna; possono essere causa di questa imperfetta corrispondenza:

— il logoramento della punta del bocciuolo o dei denti del tubicino dentiera, che impedirà la rotazione completa del cilindro per un sesto di giro;

— il logoramento della superficie ricurva della tavola del grilletto, la quale perciò non terrà più fermo il cilindro a cane armato;

— il logoramento dell'albero del cilindro e la perdita dell'energia elastica della sua molla.

Si elimineranno queste cause di imperfetta corrispondenza fra canne e camere del cilindro cambiando le parti dell'arma che risultano difettose.

4° dalla profondità troppo grande degli incastri per l'orlo delle cartucce nelle camere del cilindro, la quale permette alle cartucce di avanzare troppo nelle camere stesse ed impedisce così al becco del cane di potere percuotere le cassule: in tal caso si dovrà cambiare il cilindro.

5° da insufficiente energia del mollone, il quale dovrà senz'altro, essere cambiato.

6° da alzata insufficiente del cane nel tiro continuo, dovuto a logoramento dell'appendice del cane, o dalla cresta leva della tavola del grilletto: queste parti d'arma dovrebbero in tal caso essere cambiate, come già si ebbe occasione di dire.

7° da cartucce difettose. Che gli scatti a vuoto debbano attribuirsi a questa causa si potrà facilmente arguire, quando si constati che il colpo non è partito, mentre la cassula, oltre ad essere rientrata nel proprio alloggiamento, presenta traccia di percussione.

8° da fecce prodottesi sulle varie parti del meccanismo di rotazione e di scatto.

Inceppamenti nella rotazione del cilindro. — Possono derivare:

1° da leggere sbavature nelle camere del cilindro, che impediscano alle cartucce di entrare nelle camere stesse; queste sbavature possono essere tolte adoperando una lima fina.

2° da slabbrature od ammaccature prodotte nell'orlo del foro praticato nel castello per il passaggio del becco del cane.

La cassula, all'atto dello sparo, non avendo stabile appoggio sulla faccia anteriore del castello, ma solo sul becco del cane, può uscire in parte dal suo alloggiamento per effetto della spinta del gas, ed allora urta contro l'orlo del foro praticato nel castello, lo slabbra, lo ammacca e vi penetra impedendo così al cilindro di ruotare.

Si è ovviato a questa causa d'inceppamento adottando la cartuccia M° 90/99 per pistola con fondello a superficie leggermente convessa. In questa cartuccia la cassula, nello sparo, non viene più a sporgere fuori dal suo alloggiamento e così non si producono più le slabbrature attorno al foro di passaggio del becco del cane, slabbrature, che sono causa precipua degli inceppamenti.

Quando si debbono adoperare eventualmente cartucce M° 90 a fondello piano, si ovvierà a questa causa d'inceppamento del cilindro coll'applicazione al foro del castello di un grano di acciaio « da attrezzi speciali » e non temprato: questa riparazione dovrà essere eseguita presso una fabbrica d'armi.

Durezza eccessiva dello scatto. — Può derivare:

1° dalla durezza eccessiva della tempra del mollone, il quale in tale caso dovrà essere cambiato.

2° da qualche attrito del grilletto, del cane e sua appendice o del mollone; dal cilindro che non ruota regolarmente; dalla molla di sicurezza male applicata od avente il dente inferiore esageratamente sporgente: con leggeri ritocchi nei punti difettosi si potrà ovviare a queste cause di durezza eccessiva dello scatto.

Sfuggite di gas. — Possono derivare dalla rottura della cassula o del bossolo, o dall'eccessivo distacco del cilindro dalla parte posteriore della canna.

In quest'ultimo caso bisognerà o cambiare il cilindro od avvitare convenientemente la canna: quest'ultima operazione dovrà essere compiuta presso una direzione o fabbrica d'armi.

Le disposizioni di cui sopra, applicabili anche alla pistola mod. 1874, tuttora in servizio, debbono sostituirsi alle corrispondenti disposizioni del titolo: Scatto a vuoto — Canna otturata — Inceppamento del cilindro — inserte nelle istruzioni in vigore presso gli altri corpi.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **237**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soprassoldi e indennità pei movimenti di presidio.** — 5 agosto.

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale in data 30 giugno 1903 col quale sono stabiliti i soprassoldi e le indennità speciali dovuti nei movimenti e servizi di presidio, compresi quelli di artiglieria e del genio e le indennità per le marce ciclistiche di resistenza; per le marce di ricognizione a cavallo e le caccie a cavallo.

Le amministrazioni dei corpi, le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria e del genio, le sottodirezioni, sezioni ed uffici delle due armi, ne acquisteranno due copie ciascuno; tutti gli altri comandi, ispettorati, uffici ecc. ne acquisteranno una.

Le richieste, tanto per uso d'ufficio quanto per uso privato saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 25.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **238**.— ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del volume 23° delle istruzioni pratiche del genio — (Istruzione sul materiale mobile ferroviario)**. — 6 agosto.

È stata pubblicata l'*Istruzione sul materiale mobile ferroviario*, la quale costituisce il volume 23° della nuova collezione delle istruzioni pratiche del genio, e con tale pubblicazione rimane abolita l'analoga istruzione, edizione 1882 (volume XXIII della vecchia collezione).

I comandi corpi ed uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione sopradetta per ciascuno controindicato:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	4
Ispettorato generale delle truppe e delle costruzioni del genio	»	1
Comandi di corpo d'armata, di divisione e del R. corpo di truppe coloniali	»	1
Comandi, direzioni, sottodirezioni e sezioni staccate del genio	»	1
Comandi di reggimenti del genio	»	4
Comando della brigata ferrovieri del genio	»	5
Comandi di brigata del genio	»	1

Comandi di compagnia del genio delle specialità zappatori, minatori, telegrafisti, specialisti, pontieri e lagunari	N.	1
Comandi di compagnia ferrovieri	»	5
R. corpo di truppe coloniali (servizio del genio)	»	5
Comandi di compagnia deposito (compresi i plotoni di istruzione) dei reggimenti del genio	»	1
Plotone d'istruzione della brigata ferrovieri	»	10
Officina di costruzione del genio	»	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare	»	5
Scuola militare e scuola centrale di tiro per la fanteria	»	5

Le richieste degli esemplari della nuova istruzione, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di L. 1.45.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **239**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna**. — 6 agosto.

All'*Atto* 91 del corrente anno in data 12 marzo è aggiunto il paragrafo seguente:

« § 3 *bis*. — Per le ispezioni però alle guardie dei forti e piazze forti continuerà ad essere dovuta agli ufficiali la indennità di accantonamento. Quando la gita oltrepassi, per il solo percorso di andata e ritorno, le tre ore di cammino per la via più breve, senza quindi tener conto del tempo delle fermate, sarà dovuta invece l'indennità di marcia ».

All'elenco dei comuni da considerarsi di alta montagna alpina, che fa seguito allo stesso *Atto* 91, sono apportate le aggiunte seguenti:

Divisione militare di Brescia: aggiungere, seguendo l'ordine alfabetico, i seguenti comuni:

Albaredo per San Marco, Alone, Anfurro, Ardesio, Aviatico, Bagolino (escluso il capoluogo del comune), Baresi, Bema, Bel Prato, Berbenno di Valtellina, Berzo Demo, Blello, Bondione, Borno, Bossico, Bovegno, Bracca, Bruglio in Monte, Carenno, Castello dell'Acqua, Castione della Presolana (escluso il capoluogo del comune), Cimmo, Collio, Colorina, Corna, Cornalba,

Cortenedolo, Corteno, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Degagna, Dossena, Esino inferiore, Esino superiore, Faedo, Fiumenero, Fondra, Frerola, Fuipiano d'Almenno, Gandellino, Gargnano (escluso il capoluogo del comune), Gerosa, Gorno, Hano, Indovero, Irma, Limone San Giovanni (escluso il capoluogo del comune), Lizzola, Locatello, Lozio, Magno, Marmentino, Mazzo Valtellina, Morbegno (escluso il capoluogo del comune), Mura, Oneta, Orezzo, Osimo, Paisco, Parlasco, Parzanica, Paspardo, Peia, Pezzare, Pezzoro, Pian Gaiano, Piateda, Piazzo alta, Provaglio sopra, Rasura, Rigosa, Rogolo, Rongio, Rota dentro, Rota fuori, San Gallo, San Pietro d'Orzio, Santicolo, Selino, Selvino, Serina, Somana, Sonico, Tignale, Torre Santa Maria, Tremosine, Treviso Bresciano, Valsecca, Zone.

Divisione militare di Milano: aggiungere, seguendo l'ordine alfabetico i seguenti comuni:

Agra, Armio, Biegno, Breglia, Buggiolo, Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Corrido, Cremia, Curiglio, Cusino, Garzeno, Germasino, Introzzo, Livo, Lozzo, Monte Viasco, Musignano, Pallanzo, Pianello del Lario, Pigra, Sant'Abondio, San Siro, Schignano, Sueglio, Veleso, Vendrogno, Vercana, Zelbio.

Alla *Divisione militare di Verona*: dopo il comune di Recoaro *aggiungere*, fra parentesi: escluso il capoluogo del comune e subito dopo: Rivoli.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° agosto 1903.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **240**. — TRASPORTI. — **Esercizio economico sulla linea *Avellino-Rocchetta S. Antonio***. — 5 agosto.

Dal 1° corrente è stato attuato — in via di esperimento — sulla linea *Avellino-Rocchetta S. Antonio* il servizio economico per il trasporto dei viaggiatori alle condizioni seguenti:

1. I treni circolanti sulla *Avellino Rocchetta S. Antonio* hanno due sole classi: 1ª e 3ª; resta così completamente soppresso il servizio di 2ª classe.

2. Ai viaggi sulla detta linea è applicata la tariffa a zone di cui al n. 5, che comprende anche la tassa di bollo.

I ragazzi di statura inferiore ad un metro sono trasportati gratuitamente, purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta; per tutti gli altri deve essere pagata la tariffa per gli adulti.

I prezzi dei biglietti di andata-ritorno per le corrispondenze già esistenti sono quelli di corsa semplice raddoppiati.

3. Poichè i prezzi di cui al n. 5 sono in parecchi casi maggiori di quelli a tariffa militare, dovrà chiedersi l'applicazione di quest'ultima producendo i prescritti documenti in tutti i casi in cui la tariffa militare sia più conveniente di quella adottata pel pubblico..

I predetti prezzi di 1ª e 3ª classe sono invece sempre più vantaggiosi di quelli di 2ª e 3ª classe fissati dalla *tariffa differenziale*; epperò le persone che vi hanno diritto in base alla *Concessione speciale* C (*Atto* 117-1902) ed al Regolamento (edizione febbraio 1903) pei trasporti militari sulle ferrovie, si asterranno dal domandare l'applicazione della detta tariffa per quanto riguarda i viaggi *in servizio locale* sulla *Avellino-Rocchetta S. Antonio*.

4. È conservato il servizio cumulativo colla *Avellino-Rocchetta S. Antonio* colle norme vigenti sulle linee delle grandi reti, limitatamente però alla 1ª e 3ª classe, pei viaggi in base alla tariffa *militare* o *differenziale*. Perciò ai viaggiatori cui sono applicabili le dette tariffe possono essere rilasciati biglietti di 1ª e 3ª classe *direttamente* per la stazione definitiva di destinazione, coi prezzi conteggiati in base alle rispettive tariffe ridotte per l'intero percorso cumulato e con la riscossione della tassa di bollo anche per i viaggi in partenza da stazioni della linea *Avellino-Rocchetta S. Antonio*.

Se invece i viaggiatori intendono profittare sulla detta linea della tariffa locale o non possono fruire del servizio cumulativo perchè viaggianti in 2ª classe, chiederanno il biglietto di viaggio a tariffa ridotta (*militare o differenziale*) fino alla stazione di Avellino o di Rocchetta S. Antonio, se diretti a stazioni interne di quella linea; ovvero acquisteranno i biglietti di viaggio a tariffa ridotta nelle dette stazioni di Avellino o Rocchetta S. Antonio, se diretti a stazioni di linee ad *esercizio ordinario*.

5. Il prezzo per il percorso da ogni stazione a quella immediatamente successiva è di cent. 20 per la 1ª classe e di cent. 10 per la 3ª, compresa la tassa di bollo.

La tabella seguente indica quante volte è dovuto il prezzo suddetto per i viaggi fra stazioni non successive.

Esempio:

Calitri-Montella zone 8	prezzo 1ª classe	8 × 0,20 =	L. 1,60
	» 3ª »	8 × 0,10 =	» 0,80

1	Salza Irpina																									
2	1	Parolise Candida																								
3	2	1	Montefalcione																							
4	3	2	1	Montemiletto																						
5	4	3	2	1	Lapio																					
6	5	4	3	2	1	Taurasi																				
7	6	5	4	3	2	1	Luogosano S. Mango sul Calore																			
8	7	6	5	4	3	2	1	Paternopoli																		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	Castelfranci																	
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Montemarano																
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Cassano Irpino															
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Montella														
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Bagnoli Irpino													
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Nusco												
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S. Angelo dei Lombardi											
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Lioni										
17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Morra Irpino									
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Conza Andretta								
19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Cairano							
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Calitri Pescopagano						
21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Rapone Ruvo					
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Monticchio				
23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Aquilonia			
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Monteverde		
25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Pisciolo	
26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Rocchetta

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 241. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sui mezzi da impiegarsi nella estinzione degli incendi (Edizione 1902).** — 7 agosto.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti alla predetta istruzione.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicolo di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 1 8 del 1896, modificate da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 5.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

DECISIONI DI MASSIMA

8.

Variazione matricolare relativa alla nomina ad aiutante maggiore in 1°. — In relazione a quanto fu disposto coll'*Atto* 75 e con la *Circolare* n. 33 del 1903 si avverte che la nomina alla carica di aiutante maggiore in 1°, e la cessazione dalla medesima, le quali per effetto delle dette disposizioni non vengono ora più pubblicate nel *Bollettino delle nomine*, debbono sempre essere inscritte sugli stati di servizio, e quindi le relative variazioni dovranno essere comunicate al Ministero con apposito elenco mod. 54, a senso del § 29 dell'istruzione per le matricole del R. esercito (*Div. matricole*).

9.

Viaggi e trasporti sulle ferrovie secondarie e sulle tramvie a motore meccanico. — A soluzione di quesiti proposti dalle amministrazioni militari riguardo all'impiego delle ferrovie secondarie e delle tramvie a motore meccanico esercitate da società che accordano, pei trasporti militari, ta-

riffe ridotte, si avverte che le amministrazioni stesse potranno valersi delle dette ferrovie e tramvie:

a) quando congiungono punti non collegati fra loro da linee delle grandi reti;

b) per le linee concorrenti quando il percorso della secondaria o della tramvia sia più breve di quello della linea principale ed il risparmio che si avrebbe valendosi della prima non risulti minore del 37 e mezzo per cento.

Di ciò le autorità militari faranno prendere nota a fianco del § 3 del *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie*, edizione 1° febbraio 1903. (*Div. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 32ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 agosto.

MARZO 19. — R. Decreto n. 126 che stabilisce l'ordine di precedenza nelle funzioni pubbliche della Colonia Eritrea, *pag.* 639.
AGOSTO 9. — Carteggio relativo a questioni di massima o di speciale importanza riflettenti i servizi di sanità e di commissariato militare, *pag.* 642.
» 9. — Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato, *pag.* 642.
» 10. — Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche per l'artiglieria, *pag.* 642
» 11. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni (edizione 1896), *pag.* 643.
» 11. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1902), *pag.* 643.
» 11. — Varianti all'*Atto* 110 del 1898 relativo alla pubblicazione a stampa delle disposizioni riflettenti il servizio d'artiglieria, *pag.* 644.
» 12. — Regolamento per i servizi di commissariato in tempo di guerra, *pag.* 645.
» 12. — Esercizio economico sulla linea Lucca-Bagni di Lucca, *pag.* 645.
——— Decisioni di massima, *pag.* 648.

Atto N. **242**. — COLONIA ERITREA. — **R. Decreto n. 126 che stabilisce l'ordine delle precedenze nelle funzioni pubbliche della Colonia Eritrea.** — 19 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Volendo regolare la materia della precedenza tra le varie cariche e dignità della Colonia Eritrea in modo conforme a quello che fu messo in vigore nel Regno col R. Decreto 19 aprile 1868, n. 4349;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, reggente per *interim* il Ministero degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le precedenze nelle funzioni pubbliche della Colonia Eritrea si segue l'ordine indicato nelle categorie seguenti:

Categoria I.

Governatore della Colonia — Governatore interinale, rappresentante del governatore, quali che sieno i loro gradi personali.

1 SET. 03

Categoria II.

Prefetto apostolico.

Categoria III.

Comandante delle Regie truppe — Comandante interinale.

Categoria IV.

Colonnelli — Capitani di vascello.

Categoria V.

Direttore di governo.

Categoria VI.

Presidente del tribunale d'appello — Procuratore del Re.

Categoria VII.

Tenenti colonnelli — Capitani di fregata.

Categoria VIII.

Commissari regionali — Ufficiali coloniali di prima categoria e di prima e seconda classe, non aventi cariche speciali.

Categoria IX.

Sostituto avvocato fiscale militare — Maggiori — Capitani di corvetta.

Categoria X.

Membri del consiglio di commercio di nomina governatoriale.

Categoria XI.

Giudici regionali.

Categoria XII.

Capo del genio civile.

Categoria XIII.

Capitani — Tenenti di vascello.

Categoria XIV.

Ufficiali coloniali di prima categoria e di terza classe non aventi cariche speciali — Residenti che non siano ufficiali dell'esercito in attività di servizio - Capo del servizio di dogana e di porto — Capo del servizio di posta e telegrafo — Teso-

riere della Colonia — Sanitari regionali — Ufficiali coloniali di prima categoria e di quarta classe non aventi cariche speciali.

Categoria XV.

Tenenti — Sottotenenti di vascello — Ufficiali coloniali di prima categoria e di quinta classe non aventi cariche speciali.

Categoria XVI.

Sottotenenti — Guardie marine — Capotecnico e farmacista militare.

Art. 2.

Quando taluno riveste una carica, per la quale l'ordine di precedenza è superiore a quello spettante al suo grado, la precedenza è determinata dalla carica ch'egli copre. Viceversa se taluno riveste una carica per la quale l'ordine di precedenza è inferiore a quello spettante al suo grado, la precedenza è determinata dal grado. Per gli ufficiali delle Regie truppe si tiene conto esclusivamente del grado senza considerare gli speciali incarichi loro affidati anche se tali incarichi sono di carattere civile.

Art. 3.

Nel concorso di due persone rivestite di pari grado, precede la più anziana nel grado: se l'anzianità è uguale, precede il seniore.

Art. 4.

Per i funzionari della madre patria inviati in missione nella Colonia, senza che vi coprano speciali cariche, e per gli insigniti di grado o dignità, dimoranti per qualsiasi ragione nella Colonia, si provvede per via di assimilazione basandosi sulle disposizioni del Regio Decreto 19 aprile 1868, n. 4349.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

E. MORIN.

N. **243**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Carteggio relativo a questioni di massima o di speciale importanza riflettenti i servizi di sanità e di commissariato militare**. — 9 agosto.

Affinchè i comandi di corpo d'armata e di divisione possano avere perfetta conoscenza dell' andamento dei vari servizi di sanità e di commissariato militare, è necessario che sieno trattate per via gerarchica tutte le proposte o le cose di massima che rivestano carattere di speciale importanza ,escluse quelle che riguardano unicamente la resa dei conti e la contabilità.

I comandi superiori daranno corso alle pratiche colla maggiore sollecitudine, dopo averne presa conoscenza ed espresso, se del caso, il loro parere al riguardo.

In tal senso saranno modificati, nella prossima ristampa, i numeri 96 e 109 del regolamento pel servizio territoriale.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **244**. — RECLUTAMENTO. — **Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato**. — 9 agosto.

Con R. Decreto 13 luglio 1903 è stata adottata l' *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d' impiego di militari in congedo illimitato* in sostituzione di quella stata approvata con R. Decreto 16 maggio 1889. Restano perciò abrogati gli *Atti* 105 del 1889, 71 del 1890, 97 e 138 del 1893, 161 e 232 del 1894, 126 e 144 del 1897, 189 e 254 del 1898, 85, 174, e 234 del 1899, 85 del 1900 e 16 del 1901.

Ogni comando, corpo od ufficio dovrà provvedersi di una copia di detta istruzione facendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a mente dell'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni copia è di cent. 40.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **245**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria**. — 10 agosto.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente:

a) la 7ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna (edizione 1898);

b) la 6ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo (edizione 1897);

c) l'8ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Parte 1ª. — Nomenclatura del materiale (edizione 1899);

d) la 4ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione provvisoria sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo per batterie da 75 A (edizione 1901).

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicolo di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 10.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **246**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni (edizione 1896)**. — 11 agosto.

Pag. 68, art. 2. All'intestazione, *dopo la parola*: « proietti », *aggiungere*: « sul suolo e per rappresentare lo sparo di artiglierie ».

Pag. 68, § 42, linea 1ª. *Dopo la parola*: « proietti », *aggiungere*: « sul suolo e per rappresentare lo sparo di artiglierie ».

Pag. 68, § 42, linea 2ª. *Invece di*: « tre », *porre*: « due ».

Pag. 68, § 42, 4ª alinea. *Sopprimere* tutto il comma 2°, ed il 3° comma farlo diventare 2°.

Pag. 70, § 44. *Sopprimerlo*.

Pag. 72. *Cancellare* lo specchio in fondo colla relativa intestazione.

Pag. 73. *Sopprimere* il penultimo ed ultimo alinea.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **247**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1902)**. — 11 agosto.

Pag. 214, § 317. All'attuale § 317 *sostituire il seguente*:

« § 317. *Nel tiro a tempo* gli osservatori misurano le altezze di scoppio facendo uso di canocchiali con micrometro nel modo

indicato al successivo § 324. Essi, oltre all'indicazione in metri dell'altezza di scoppio, comunicano anche il risultato in gittata, quando avvenendo gli scoppi sulla linea di sito o a terra, sia dato loro di scorgere distintamente e con sicurezza se lo scoppio sia avvenuto *avanti* od *oltre* il bersaglio. Per non giudicare erroneamente le altezze di scoppio l'osservatore dovrà trovarsi o in batteria o in località la cui quota sia poco differente da quella della batteria ».

Pag. 216, § 324, linea 1ª. *Sostituire* all'espressione: « serve », *l'altra*: « si adopera sempre ».

Pag. 217, § 324, ultima linea. *Dopo la parola*: « scoppio », *aggiungere*: « in metri ».

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI

N. **248**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Varianti all'*Atto* 110 del 1898 relativo alla pubblicazione a stampa delle disposizioni riflettenti il servizio d'artiglieria**. — 11 agosto.

All'elenco dei comandi, corpi ed uffici che secondo l'*Atto* 110 dell'anno 1898 debbono acquistare copie delle disposizioni speciali per l'artiglieria, si sostituisca il seguente:

Ispettorati d'artiglieria	Copie	N.	2
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	»	»	2
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	»	4
Comandi d'artiglieria da campagna, da costa e da fortezza	»	»	1
Comando della scuola militare	»	»	2
Comando della scuola centrale di tiro d'artiglieria	»	»	1
Reggimenti d' artiglieria da campagna ed a cavallo	»	»	5
Reggimento d'artiglieria da montagna	»	»	7
Brigata d'artiglieria da montagna del Veneto .	»	»	1
1° e 3° reggimento d'artiglieria da costa . . .	»	»	5
2° reggimento d'artiglieria da costa	»	»	4
Brigata d'artiglieria da costa della Sardegna. .	»	»	1
1° reggimento d'artiglieria da fortezza	»	»	6
2° e 3° reggimento d'artiglieria da fortezza . .	»	»	5
Direzione d'artiglieria di Roma e Napoli . . .	»	»	3
Id. Maddalena, Messina e Taranto.	»	»	2
Id. Mantova, Piacenza e Spezia .	»	»	5
Id. Verona	»	»	4

Direzione d'artiglieria di Alessandria	Copie	N.	7
Id. Genova	»	»	11
Id. Torino	»	»	10
Id. Venezia	»	»	8
Stabilimenti militari di costruzione d'artiglieria.	»	»	3

Il Sottosegretario di Stato. — B. ZANELLI.

N. **249.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Regolamento per i servizi di commissariato in tempo di guerra.** — 13 agosto.

Con R. Decreto in data 2 luglio 1903, n. 341, è stato approvato un nuovo regolamento per i servizi di commissariato in tempo di guerra, in sostituzione di quello stato approvato col R. Decreto 14 gennaio 1881 costituente il libro IV del regolamento sul servizio delle intendenze in guerra, che rimane perciò abrogato.

Ciascun comando, ispettorato od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria, di un esemplare di detto regolamento; però i comandi di corpo d'armata ne provvederanno, nello stesso modo, due esemplari almeno.

Oltre gli esemplari indicati dovranno essere acquistati anche quelli occorrenti per le dotazioni di cancelleria, prescritti dall'appendice al tomo II dell'*Istruzione per la mobilitazione*, considerando il regolamento di cui trattasi come parte integrante del regolamento di servizio in guerra, parte II.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero provvedersene a proprie spese, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 35.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **250.** — TRASPORTI. — **Esercizio economico sulla linea *Lucca-Bagni di Lucca*.** — 12 agosto.

Dal 5 corrente è stato attuato — in via di esperimento — sulla linea *Lucca-Bagni di Lucca*, il servizio economico per il trasporto dei viaggiatori alle condizioni seguenti:

1. I treni circolanti sulla *Lucca-Bagni di Lucca* hanno due sole classi: 1ª e 3ª; resta così completamente soppresso il servizio di 2ª classe.

2. Ai viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno sulla detta linea è applicata la tariffa a zone di cui al n. 5, che comprende anche la tassa di bollo.

I ragazzi di statura inferiore ad un metro sono trasportati gratuitamente, purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta; per tutti gli altri deve essere pagata la tariffa per gli adulti,

3. Poichè i prezzi di cui al n. 5 sono maggiori di quelli a tariffa militare, dovrà chiedersi l'applicazione di quest'ultima producendo i prescritti documenti.

I predetti prezzi di 1ª e 3ª classe sono invece più vantaggiosi di quelli fissati dalla *tariffa differenziale*; epperò le persone che vi hanno diritto in base alla *Concessione speciale* C (*Atto* 117, 1902) ed al Regolamento (edizione febbraio 1903) pei trasporti militari sulle ferrovie, si asterranno dal domandare l'applicazione della detta tariffa per quanto riguarda i viaggi *in servizio locale* sulla *Lucca Bagni di Lucca*.

4. È conservato il servizio cumulativo colla *Lucca-Bagni di Lucca* colle norme vigenti sulle linee delle grandi reti, limitatamente però alla 1ª e 3ª classe, pei viaggi in base alla tariffa *militare* o *differenziale*. Perciò ai viaggiatori cui sono applicabili le dette tariffe possono essere rilasciati biglietti di 1ª e 3ª classe *direttamente* per la stazione definitiva di destinazione, coi prezzi conteggiati in base alle rispettive tariffe ridotte per l'intero percorso cumulato e con la riscossione della tassa di bollo anche per i viaggi in partenza da stazioni della linea *Lucca-Bagni di Lucca*.

Se invece i viaggiatori intendono profittare sulla detta linea della tariffa locale o non possono fruire del servizio cumulativo perchè viaggianti in 2ª classe, chiederanno il biglietto di viaggio a tariffa ridotta (*militare* o *differenziale*) fino alla stazione di Lucca se diretti a stazioni interne di quella linea; ovvero acquisteranno i biglietti di viaggio a tariffa ridotta nella detta stazione, se diretti a stazioni di linee ad *esercizio ordinario*.

5. I prezzi da pagarsi sono i seguenti:

A). — **Biglietti di corsa semplice.**

LUCCA												
1ª cl.	3ª cl.											
0,30	0,15	S. Pietro a Vico										
		1ª cl.	3ª cl.									
0,60	0,30	0,30	0,15	Ponte a Moriano								
				1ª cl.	3ª cl.							
0,90	0,45	0,60	0,30	0,30	0,15	Piaggione						
						1ª cl.	3ª cl.					
1,20	0,60	0,90	0,45	0,60	0,30	0,30	0,15	Decimo Pescaglia				
								1ª cl.	3ª cl.			
1,50	0,75	1,20	0,60	0,90	0,45	0,60	0,30	0,30	0,15	Borgo a Mozzano		
										1ª cl.	3ª cl.	
1,80	0,90	1,50	0,75	1,20	0,60	0,90	0,45	0,60	0,30	0,30	0,15	Bagni di Lucca

B). — **Biglietti di andata e ritorno.**

LUCCA												
1ª cl.	3ª cl.											
0,50	0,25	S. Pietro a Vico										
		1ª cl.	3ª cl.									
1,00	0,50	0,50	0,25	Ponte a Moriano								
				1ª cl.	3ª cl.							
1,50	0,75	1,00	0,50	0,50	0,25	Piaggione						
						1ª cl.	3ª cl.					
2,00	1,00	1,50	0,75	1,00	0,50	0,50	0,25	Decimo Pescaglia				
								1ª cl.	3ª cl.			
2,50	1,25	2,00	1,00	1,50	0,75	1,00	0,50	0,50	0,25	Borgo a Mezzano		
										1ª cl.	3ª cl.	
3,00	1,50	2,50	1,25	2,00	1,00	1,50	0,75	1,00	0,50	0,50	0,25	Bagni di Lucca

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

DECISIONI DI MASSIMA

10

Militari ammessi alla mensa od al rancio presso altri corpi. — Nell'applicazione del § 1294 del regolamento d'amministrazione si avverte che col rimborso della quota vitto ivi indicata dovrà, d'ora innanzi, essere chiesto anche il rimborso della quota legna in ragione di lire 0,027 per ogni giornata di convivenza alla mensa o al rancio (*Div. assegni*).

11.

Anzianità di grado dei sottufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. — Relativamente al computo dell'anzianità di grado dei sottufficiali che conseguirono il grado di sergente in tali corsi e rinunciarono poi alla nomina a sottotenente di complemento o ne ottennero la dimissione, il Ministero dispone quanto segue:

1° Nell'anzianità di grado dei sergenti provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e riammessi in servizio nell'anzidetta qualità di sergente, va computato:

a) il tempo passato effettivamente sotto le armi sia come ufficiale (con o senza assegni) sia come sottufficiale;

b) il tempo passato come sergente in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello decorso dalla data di invio in licenza, sino alla data del R. Decreto di nomina a sottotenente di complemento.

2° Non potrà, invece, essere computato in verun caso:

a) il tempo passato in congedo;

b) quello trascorso fra la data del R. Decreto di nomina a sottotenente di complemento e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di prima nomina;

c) quello, infine, trascorso fra la presentazione della dichiarazione di rinunzia alla nomina ad ufficiale di complemento, o della domanda di dimissione da tal grado (se fatta

mentre l'ufficiale trovasi in congedo), e la effettiva riammissione in servizio in qualità di sottufficiale.

3° Il tempo trascorso da un ufficiale di complemento, durante il servizio di prima nomina, all'ospedale o nella propria abitazione, per malattie *non provenienti da cause di servizio*, viene computato intieramente come servizio utile agli effetti dell'anzianità di grado, se non supera i 15 giorni: superando tale durata, si *computano 15 giorni* soltanto.

Sono abrogate le *Decisioni di massima* N. 8 del 1899 e N. 8 del 1900, pubblicate rispettivamente nelle *dispense* 33 e 21 del *Giornale militare* degli anni stessi (*Div. truppa*).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 33ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 agosto.

AGOSTO 48. — Esercizio economico sulla ferrovia Brescia-Cremona, *pag.* 651.
» 49. — Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, *pag.* 653.
——— Decisioni di massima, *pag.* 656.

Atto N. **251.** — TRASPORTI. — **Esercizio economico sulla ferrovia Brescia-Cremona.** — 18 agosto.

1. Col 16 corrente è stato attuato — in via di esperimento — sulla linea **Brescia-Cremona** *l'esercizio economico* limitatamente al trasporto dei viaggiatori e dei bagagli.

Tutti i treni sono composti soltanto di vetture di 1ª e 3ª classe.

2. Alle persone aventi diritto alla tariffa *militare* od a quella *differenziale* sulle linee delle Grandi Reti, è applicata la speciale tariffa ridotta di cui al successivo n. 5.

3. I viaggiatori provenienti da o diretti per oltre Brescia e Cremona debbono rinnovare i biglietti di viaggio in dette stazioni, a meno che non siano provvisti di biglietto a tariffa *militare* o *differenziale* per l'intero percorso, nel qual caso, se muniti di biglietto di 2ª classe, hanno diritto di prendere posto in 1ª classe.

4. Per il rilascio dei documenti di viaggio valgono le norme contenute nell'*Atto* 68 del 1902.

5. I prezzi pei trasporti delle persone di cui al n. 3, nonchè dei bagagli sono i seguenti, che comprendono anche la tassa di bollo:

4 SET. 03

Prezzi in lire e centesimi.

DA	A	Viaggiatori		Bagagli fino a 50 Kg. biciclette e cani	Bagagli da oltre 50 fino a 100 Kg.
		I^a classe	III^a classe	Prezzi per collo, bicicletta e cane	
Brescia	S. Zeno Folzano	0.20	0.10	0.50	0.50
	Bagnolo Mella	0 30	0.20	0.50	0.50
	Manerbio	0 45	0.30	0.50	0 65
	Verolanova	0.55	0.35	0.50	0.80
	Robecco Pontevico	0.65	0.45	0.50	0 95
	Olmeneta	0.75	0.50	0.50	1.10
	Cremona	0.95	0.65	0.65	1.40
S. Zeno Folzano	Bagnolo Mella	0.20	0.10	0.50	0.50
	Manerbio	0.35	0.25	0.50	0 50
	Verolanova	0.40	0.30	0.50	0.60
	Robecco Pontevico	0.55	0.35	0.50	0.80
	Olmeneta	0.65	0·45	0.50	0.95
	Cremona	0.85	0.55	0.55	1.25
Bagnolo Mella	Manerbio	0.20	0.15	0.50	0.50
	Verolanova	0.30	0.20	0.50	0.50
	Robecco Pontevico	0.40	0.30	0.50	0.60
	Olmeneta	0.55	0.35	0.50	0.80
	Cremona	0.70	0.50	0.50	1.05
Manerbio	Verolanova	0.20	0.10	0.50	0.50
	Robecco Pontevico	0.25	0.15	0.50	0.50
	Olmeneta	0.35	0.25	0.50	0.55
	Cremona	0.55	0.35	0.50	0.80
Verolanova	Robecco Pontevico	0.20	0.10	0.50	0.50
	Olmeneta	0.25	0.20	0.50	0.50
	Cremona	0.45	0.30	0.50	0.65
Robecco Pontevico	Olmeneta	0.20	0.10	0.50	0.50
	Cremona	0.35	0 25	0.50	0.50
Olmeneta	*Cremona*	0.20	0.15	0.50	0.50

6. I prezzi di cui sopra non sono applicabili per i percorsi *Brescia San Zeno Folzano* o viceversa ed *Olmeneta Cremona* o viceversa quando i viaggi od i trasporti di bagaglio (biciclette e cani compresi) si effettuano con treni delle linee *Brescia-Piadena* e *Treviglio-Cremona;* per essi continuano a valere le tariffe e condizioni in vigore sulle Grandi Reti.

Il Sottosegretario di Stato, — B. ZANELLI.

N. **252**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace.** — 19 agosto.

FASCICOLO I (*Edizione 1902*).

Pag. 5. *Sostituire* alla nota apposta a piè della pagina la seguente:

« *N. B.* — Il comando di brigata da costa della Sardegna ha le stesse dotazioni stabilite per i comandi di brigata dei reggimenti da costa, ma con gli aumenti indicati dalle note a piè di pagina.

Quello della brigata da montagna del Veneto invece, oltre ad avere le dotazioni dei comandi di brigata del reggimento della propria specialità — con gli aumenti indicati dalle note a piè di pagina — ha in più una copia delle seguenti pubblicazioni:

Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito.

Regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Regolamento sulle dispense delle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato.

Istruzione per le matricole del R. esercito.

Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento.

Istruzione per l'invio ai distretti ed ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari isolati.

Istruzione provvisoria sul servizio della leva all'estero.

Regolamento di servizio in guerra.

Legge, regolamento ed istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito.

Regolamento sul servizio pei trasporti (per ferrovie e sulle navi) Parte 1ª trasporti in ferrovia in tempo di pace.

Regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del relativo atto addizionale 18 dicembre 1902 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno.

Prontuario dei prezzi pei trasporti militari a grande ed a piccola velocità.

Prontuario dei prezzi di trasporto sulle ferrovie.

Prontuario delle distanze dei Comuni del Regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi.

Prontuario delle distanze pei viaggi sulle ferrovie e sui laghi.

Regolamento della contabilità generale dello Stato.

Regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito.

Allegato *U)* al predetto regolamento - Somministrazione dei comuni alle truppe.

Istruzione sul servizio del materiale gruppo *C* presso i corpi.

Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.

Raccolta delle disposizioni in vigore dal 1831 al 1893 vol. 1° e vol. 2°.

Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria.

Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.

Istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

Istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

Istruzione sul servizio del cannone da montagna.

Istruzione tattica per le batterie da montagna.

Istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna.

Istruzione sull'affardellamento, attendamento ed accampamento per l'artiglieria da montagna.

Formazione e caricamenti delle batterie da montagna.

Istruzione sul materiale e sulle munizioni (appendice provvisoria alla parte I°) ».

Pag. 38-39. *In corrispondenza della linea.* « Disposizioni speciali per l'artiglieria, serie completa (ecc.) » *apportare le seguenti modificazioni:*

Nelle colonne 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 21 *al posto di* « 2 » *porre* « 1 ».

Nella colonna 15, *accanto a:* « 1 », *apporre* la chiamata: « (*a*) » e a pie' di pagina, *aggiungere:*

« (*a*) soltanto per il relatore del reggimento da montagna ».

Nella colonna 22 cancellare « 1 ».

Edizione 1900.

Pag. 82-83.

Direzione di Genova.

In corrispondenza delle colonne intestate: « Sez. Turchino » e « tutte la altre sezioni staccate », *cancellare* l'indice dei materiali occorrenti per le batterie da costa. *Aggiungere* un'altra colonna intestandola « Sezione Savona » assegnandovi la predetta istruzione.

Direzione di Venezia.

Togliere la copia dell'indice dei materiali occorrenti per le batterie da costa assegnate alle sezioni staccate.

Direzione di Spezia.

In corrispondenza della colonna intestata « Sezioni staccate » *cancellare* l'indice dei materiali occorrenti per le batterie da costa. *Aggiungere* un'altra colonna intestandola « Sezione di M. Argentario » assegnandovi la predetta istruzione.

Direzione di Messina.

In corrispondenza della colonna intestata « Sezioni staccate » *cancellare* l'indice dei materiali occorrenti per le batterie da costa. *Aggiungere* un'altra colonna intestandola « Sezione di Villa S. Giovanni » assegnandovi la predetta istruzione.

Pag. 84-85. Nelle colonne coll'intestazione delle varie direzioni, *sostituire* i seguenti numeri a quelli segnati in corrispondenza della linea « Disposizioni speciali per l'artiglieria, serie completa, etc. ».

Direzione di	Torino	« 10 »
»	» Alessandria.	« 7 »
»	» Piacenza.	« 5 »

Direzione di	Genova	« 11 »
»	» Mantova.	« 5 »
»	» Verona	« 4 »
»	» Venezia	« 8 »
»	» Spezia	« 5 »
»	» Roma	« 3 »
»	» Maddalena	« 2 »
»	» Napoli	« 3 »
»	» Taranto	« 2 »
»	» Messina	« 2 »

Pag. 134-135. In corrispondenza della linea « Disposizioni speciali per l'artiglieria, serie completa, ecc. », *mettere* « 3 » *in sostituzione* dei numeri segnati in ciascuna delle colonne con l'intestazione dei vari stabilimenti militari di costruzione d'artiglieria.

Il Sottosegretario di Stato. — B. ZANELLI.

DECISIONI DI MASSIMA

12.

Spese di trasporto dei militari viaggianti in ferrovia. — A chiarimento di dubbi sollevati circa il pagamento delle indennità di viaggio agli uomini di truppa, si avverte:

1° che nelle chiamate alle armi, gli uomini (reclute o richiamati dal congedo), i quali per recarsi dal comune al distretto o corpo abbiano da valersi della ferrovia, hanno diritto al rimborso della spesa di trasporto qualunque sia la distanza da percorrere, intendendosi in questo senso modificato il § 2409 del regolamento d'amministrazione;

2° che nei congedamenti, il pagamento delle spese di trasporto sulle ferrovie continua ad essere disciplinato con le norme dei § 1811 e 838 del regolamento predetto, vale a dire che i congedandi, pei quali vi sia la possibilità di valersi della ferrovia per recarsi al proprio domicilio, hanno diritto al rimborso delle spese del trasporto solo quando la distanza da percorrere sia non minore di 25 chilometri. Per distanze minori, i congedandi potranno ottenere ugualmente lo scontrino per fare il viaggio a tariffa militare, ma la spesa, in questo caso, sarà a loro carico. (*Divisione assegni*).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 34ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 agosto

LUGLIO 23. — R. Decreto n. 362 che apporta modificazioni al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 657.
» 27. — R. Decreto sull'ordinamento amministrativo delle direzioni di commissariato militare e Norme amministrative, *pag.* 659.
AGOSTO 24. — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ai individui dipendenti da autorità civili, *pag.* 667.
» 25. — Aggiunte e varianti ai fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria, *pag.* 667.
» 25. — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria, *pag.* 668.
» 27. — Apertura all'esercizio della casa cantoniera di *Barberino di Val d'Elsa*, e della fermata di *Montuolo*. — Cambiamento di nome delle stazioni di *Bitetto* e di *S. Ilario*, e delle fermate di *S. Lazzaro* e di *Maddalena*. — Estensione di servizio nelle stazioni di *Zoagli*, di *Filattiera* e di *Sella di Corno*, e nelle fermate di *Scarlino* e *Castel d'Agogna*. — Soppressione di servizio nella stazione di *Spinetta*. — Trasferimento delle stazioni di *Montepescali* e di *Pontecagnano* in nuovi fabbricati, *pag.* 669.
——— Decisioni di massima, *pag.* 673.

Atto N. **253**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 362 che apporta modificazioni al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito**. — 23 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;

Viste le leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247, e 21 luglio 1902, n. 303, che modificano le precedenti;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visti i Regi Decreti 25 maggio e 8 luglio 1899, n. 274, e 341, 23 agosto 1900, n. 338, 4 dicembre 1902, n. 555, e 26 aprile 1903, n. 177, i quali modificano il regolamento predetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la seguente modificazione al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito:

§ 71, all'ultimo alinea, *sostituire:*

« I sottotenenti di fanteria e cavalleria di nuova nomina, qualunque sia la loro provenienza, ed i sottotenenti di artiglieria e genio provenienti dai sottufficiali indicati al comma *b*) del paragrafo seguente, prima di essere destinati a prestare servizio nell'arma, devono rispettivamente frequentare apposito corso complementare d'istruzione ».

§ 81, al comma *a*), *sostituire:*

« *a*) i sottufficiali sono rinviati al corpo rispettivo, oppure, se di fanteria o di cavalleria, di artiglieria o del genio, ammessi a frequentare un corso complementare d'istruzione; »

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

La disposizione del comma *c*) del § 115 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, secondo la quale l'anzianità relativa dei sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che compirono il corso speciale della scuola militare e il corso complementare d'istruzione, è determinata dalle classificazioni ottenute al termine di entrambi i corsi stessi, non è applicabile ai sottotenenti di artiglieria e del genio nominati o da nominarsi al termine del corrente anno scolastico e che frequenteranno il prossimo corso complementare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.
G. ZANARDELLI.

N. **254.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto sull'ordinamento amministrativo delle direzioni di commissariato militare e Norme esecutive.** — 27 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto 14 luglio 1898 n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901 n. 285, 3 luglio 1902 n. 266 e 21 luglio 1902 n. 303;

Visto il testo unico delle leggi sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 17 febbraio 1884 n. 2016, modificato dalle successive leggi 14 luglio 1887 n. 4713, 11 luglio 1889 n. 6216, 4 giugno 1893 n. 260 e 3 luglio 1902 n. 265;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885 n. 3074;

Visto il regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari, approvato con R. Decreto 22 aprile 1894;

Visto il regolamento sul servizio del casermaggio militare ad economia, approvato con R. Decreto 17 febbraio 1895 e successivo R. Decreto 13 gennaio 1898;

Visto il regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari, approvato con R. Decreto 30 novembre 1893;

Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'amministrazione e la contabilità, le singole direzioni di commissariato militare si considerano come altrettanti corpi distinti.

Art. 2.

Per ogni direzione è istituito un consiglio d'amministrazione permanente composto: del colonnello commissario direttore, *presidente;* del tenente colonnello commissario vice direttore, *relatore;* del maggiore commissario capo della sezione alla sede

della direzione, e del maggiore o capitano contabile direttore dei conti, *membri*.

Ha le funzioni di *segretario*, senza voto, l'ufficiale subalterno contabile addetto alla direzione.

Art. 3.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri del consiglio.

Mancando il presidente, ne fa le veci il relatore, il quale terrà ad un tempo le funzioni di presidente e relatore. Mancando il relatore, ne fa le veci il maggiore commissario capo della sezione. Rimanendo contemporaneamente vacanti le cariche di presidente e di relatore, esse saranno esercitate dal maggiore commissario che assume le funzioni di direttore, ed in questo caso entrerà a far parte del consiglio, in qualità di membro, il capitano commissario più anziano fra i presenti. Mancando il direttore dei conti, ne fa le veci, come direttore dei conti e come membro del consiglio con voto deliberativo, l'ufficiale contabile subalterno.

Mancando il segretario, ne fa le veci l'ufficiale contabile che lo deve surrogare nelle altre sue funzioni.

Art. 4.

Il consiglio è adunato dal presidente ogni qual volta occorra, e tutti i membri, tranne il caso di legittimo impedimento, sono obbligati ad intervenire alle adunanze.

Le questioni da trattarsi nelle adunanze sono, per regola, proposte dal presidente.

Ogni membro ha però diritto di proporre alla deliberazione del consiglio i provvedimenti che creda nell'interesse dell'amministrazione.

Le proposte sono discusse e deliberate nelle adunanze nelle quali sono fatte o nelle successive, e in una stessa adunanza si può deliberare anche intorno a più affari.

Tutti i componenti del consiglio hanno voce deliberativa.

Il consiglio delibera a maggioranza di voti, ed i membri inferiori di grado, ed in ciascun grado i meno anziani, sono i primi ad esprimere la loro opinione. In caso di parità di voti, quello del presidente ha la preponderanza.

Tutte le deliberazioni del consiglio debbono essere trascritte dal segretario su apposito *Registro degli atti d'amministrazione*.

Art. 5.

Quando taluna delle proposte fatte al consiglio non sia approvata, il proponente può richiederne la inserzione sul registro degli atti, ed il consiglio, in questo caso, indica a piè di essa i motivi per i quali non ha stimato di adottarla.

Quando l'avviso espresso è contrario a quello della maggioranza, chi l'ha dato può richiedere che del suo voto e delle ragioni di esso sia presa nota sul registro.

Qualora il voto del presidente sia contrario alla pluralità dei suffragi degli altri membri, il presidente stesso ha facoltà di sospendere l'eseguimento della deliberazione, riferendo tosto il fatto al comandante del corpo d'armata. Il presidente potrà anche, se vi sia urgenza, dare intanto corso alle proposte da lui fatte, riferendone tosto come sopra. In tal caso la responsabilità della presa determinazione rimane, ad ogni effetto, interamente a suo carico.

Art. 6.

Le deliberazioni del consiglio, quando è possibile, debbono essere trascritte sul registro degli atti e firmate da tutti i membri prima che si levi la seduta.

Ad ogni modo, il presidente è autorizzato a far prendere provvisoriamente nota delle deliberazioni, per sommi capi, su apposito *memoriale;* in questo caso però dovranno le deliberazioni, entro il più breve tempo, essere riportate per disteso sul registro degli atti e sottoposte alla firma dei singoli membri del consiglio.

Anche le deliberazioni annotate solo sommariamente nel memoriale, se debbono avere effetto subito, saranno firmate dal consiglio.

Le deliberazioni debbono essere scritte in modo conciso e chiaro, ed esporre intiera la questione trattata e la ragione delle conclusioni prese.

I contratti e gli altri atti congeneri, che richieggono la formazione di più originali o copie a guarentigia delle parti interessate, sono trascritti soltanto per sommi capi.

Art. 7.

Il consiglio d'amministrazione tratta le questioni che riguardano le forniture ed i contratti in genere ed appartengono al governo economico del corpo nei rapporti con lo Stato.

Esso pertanto deve essere chiamato a discutere e deliberare ogni qualvolta occorra:

a) far le domande di fondi sulle casse dello Stato o sulla cassa dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari;

b) provvedere per la fornitura del pane e dei viveri alla truppa, e della paglia per la lettiera dei cavalli, quando il servizio non sia fatto per presidio od a conto diretto dello Stato;

c) fare le provviste di materiali per conto dello Stato, collaudare ed accettare le robe acquistate;

d) provvedere alla lavorazione d'oggetti di corredo, collaudarli ed accettarli per introdurli nel magazzino;

e) delegare ufficiali al ricevimento e riconoscimento delle robe che provengono da altri magazzini;

f) provvedere al servizio delle riparazioni del materiale e determinarne le tariffe;

g) determinare la classe ed i passaggi di classe degli oggetti di corredo; dichiarare fuori di servizio materiali dello Stato, che non possano più essere utilizzati e farne la vendita, e provvedere alla loro rinnovazione;

h) fare acquisto di mobili ed arredi per gli uffici, per la mensa sottufficiali e per altri simili servizi, e dichiarare fuori d'uso oggetti delle masserizie del corpo e farne la vendita;

i) determinare i fondi in danaro da inviarsi ai distaccamenti pei bisogni dell'amministrazione, ed assegnare fondi permanenti al comandante di compagnia ed agli ufficiali incaricati di speciali servizi;

l) deliberare il risarcimento di danni economici a carico degli agenti responsabili;

m) liquidare, secondo le leggi o le decisioni dell'autorità giudiziaria, gli averi lasciati presso i corpi dai morti;

n) pronunciare la riforma e determinare l'abbattimento di cavalli di truppa e provvedere alla vendita di quelli stati riformati;

o) intervenire ed assistere alle verificazioni di cassa e di magazzino fatte per mandato dell'autorità superiore;

p) prendere atto dell'eseguito assettamento delle contabilità e rendersi conto delle osservazioni che su di esse vengono poi fatte dal Ministero;

q) dare il proprio parere su quei particolari attinenti all'amministrazione, intorno ai quali il comandante del corpo intenda sentirne l'avviso;

r) compiere infine tutti quegli atti che, per qualsiasi altra disposizione, debbano essere mandati ad effetto per opera dei consigli d'amministrazione.

Art. 8.

Spetta al consiglio d'amministrazione:

a) rendere conto degli assegni dovuti per la compagnia di sussistenza e per il personale della direzione e degli stabilimenti dipendenti;

b) rendere conto del materiale in carico al magazzino d'arredamento pei servizi di pace e di guerra.

Art. 9.

I consigli d'amministrazione delle direzioni di commissariato hanno inoltre l'incarico di ricevere, verificare in linea amministrativa e contabile e di trasmettere al Ministero i rendiconti tanto in danaro che in materie dei consegnatari degli stabilimenti dipendenti (panifici, molini, laboratori per la preparazione di viveri a secco e di conforto, magazzini principali di casermaggio); e così pure di ricevere, verificare e trasmettere al Ministero le contabilità delle imprese ed i conti per provviste di derrate e materiali.

Art. 10.

Per gli uffici, le deliberazioni e la responsabilità dei consigli d'amministrazione delle direzioni di commissariato, si applicano le norme stabilite per i consigli d'amministrazione degli altri corpi dell'esercito dagli articoli 207 lett. *c*) e 219 e seguenti del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Quanto però alla revisione dei rendiconti dei consegnatari degli stabilimenti dipendenti, i consigli non rispondono dei fatti di essi consegnatari se non in quanto sieno i consigli medesimi imputabili di colpa o di trascuratezza nel compiere le operazioni di riscontro loro affidate.

Art. 11.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore dal 1° ottobre 1903.

Da questa data il consiglio d'amministrazione unico per le

compagnie di sussistenza rimane abolito, salvo le disposizioni di carattere transitorio, che occorrano per la presentazione e liquidazione dei conti precedenti.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Racconigi, addì 27 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

Norme esecutive.

1. Il Consiglio d'amministrazione permanente istituito presso ogni direzione di commissariato militare amministra la rispettiva compagnia di sussistenza e gli assegni dovuti al personale (ufficiali commissari e contabili, e ufficiali di scrittura) addetto alla direzione, alle sezioni, agli uffici locali ed agli stabilimenti dipendenti.

2. Gli uffici, le deliberazioni e la responsabilità del consiglio d'amministrazione e dei suoi agenti sono retti colle stesse norme stabilite per i consigli d'amministrazione degli altri corpi dell'esercito.

3. L'ufficiale contabile subalterno addetto alla direzione esercita le funzioni di *ufficiale di magazzino*, di *ufficiale pagatore* e di *ufficiale di matricola*.

Quando però egli venga, a norma dell'art. 3 del Regio Decreto sopra riportato, chiamato a sostituire il direttore dei conti, le funzioni di ufficiale pagatore sono temporaneamente esercitate da altro ufficiale della direzione o sezione alla sede designato dal direttore.

4. Nell'assenza dell'ufficiale contabile subalterno ne farà le veci altro ufficiale contabile di uno degli stabilimenti alla sede, oppure un ufficiale commissario della direzione, secondo le disposizioni che darà il direttore.

5. Alla costituzione del consiglio concorrono soltanto gli ufficiali addetti alla direzione ed alla sezione alla sede, salvo per il segretario quando, a norma del numero precedente, debba essere sostituito con altro ufficiale contabile da trarsi da uno stabilimento.

6. Il consiglio, essendo istituito unicamente per provvedere alla azienda economica della direzione di commissariato, considerata come corpo, non deve avere alcuna ingerenza nella direzione, nella disciplina e nella esecuzione dei servizi di commissariato.

7. Per l'amministrazione degli assegni e delle varie spese, e per la resa dei conti come corpi, i consigli d'amministrazione delle direzioni di commissariato osserveranno le norme generali stabilite pei corpi dal Regolamento d'amministrazione, e quelle speciali contenute nel libro VI, titolo VI, intese in armonia col nuovo ordinamento amministrativo delle direzioni di commissariato militare.

Dove il magazzino di arredamento sia situato in locale distante dalla sede del consiglio, potrà, per deliberazione di questo, essere dato in consegna al comandante della compagnia di sussistenza, il quale terrà e renderà conto dei materiali colle norme prescritte pei distaccamenti.

8 I ruolini prescritti dall'articolo 376 del regolamento di amministrazione saranno tenuti, presso ogni direzione di commissariato, a cura dell'ufficiale commissario incaricato delle funzioni di *segretario della direzione*.

Il ruolino degli ufficiali ed impiegati in servizio sarà comunicato, al termine di ogni mese, ed ogni qualvolta occorra, all'ufficio d'amministrazione.

9. Le compagnie di sussistenza continueranno amministrativamente a funzionare secondo le norme stabilite dall'art. 371 e seguenti del regolamento d'amministrazione, facendo capo, per la loro gestione, al consiglio d'amministrazione della rispettiva direzione di commissariato.

Il plotone autonomo delle truppe di sussistenza di Cagliari è considerato, a tutti gli effetti, come una compagnia alla dipendenza della direzione di Roma.

Gli altri plotoni distaccati continueranno ad essere amministrati dalla rispettiva compagnia secondo le norme date dall'art. 372 dello stesso regolamento.

10. Il limite massimo per le spese di cancelleria pel consiglio d'amministrazione di ogni direzione (§ 1409 e 1410 regolamento d'amministrazione) è fissato in annue lire 600, col divieto assoluto di comprendere in esse qualsiasi spesa che si riferisca ad altri uffici della direzione.

Per le spese riservate (§ 1445), l'assegnazione annua è di lire 30.

11. L'assegno trimestrale per le piccole provviste di oggetti

per il servizio del corredo (§ 261 della Istruzione sui contratti) è fissato per ogni compagnia di sussistenza in lire 200.

12. Il fondo della massa mensa sottufficiali, per l'applicazione del § 1346 del regolamento d'amministrazione, dovrà essere di lire 200.

Per la provvista di libri, giornali e riviste periodiche per la sala di ritrovo dei sottufficiali (§ 2207) non si potrà oltrepassare l'annua somma di lire 25.

13. Per le aggregazioni di uomini di truppa da una compagnia all'altra, il consiglio da cui dipende la compagnia che ha gli uomini aggregati conteggerà per conto proprio, oltre l'assegno giornaliero secondo le norme ordinarie, anche il soprassoldo fisso stabilito dalla tabella IX della legge.

14. Il consiglio d'amministrazione della direzione di commissariato militare di Napoli ha anche l'incarico del pagamento delle pensioni agli ufficiali generali ed agli ufficiali ammiragli a tenore dell'*Atto* 55 della *Raccolta*.

Revisione dei conti. — 15. Per la verificazione delle contabilità (art. 9 del Decreto) il consiglio, oltre che degli ufficiali contabili facenti parte di esso potrà valersi anche di uno o più ufficiali commissari inferiori della direzione, secondo le norme che all'uopo stabilirà di volta in volta il direttore di commissariato con apposito ordine del giorno, nel quale saranno specificati i lavori di riscontro da compiersi da ciascuno dei detti ufficiali commissari, in proporzionata corrispondenza con ogni altra attribuzione di servizio ad essi affidata.

Per accertate circostanze eccezionali, che si dovessero manifestare al termine del trimestre, il direttore di commissariato, previa autorizzazione del comando di corpo d'armata, potrà, pel tempo strettamente indispensabile, mettere a disposizione del consiglio, pel riscontro delle contabilità, anche qualche ufficiale commissario inferiore appartenente alla sezione di commissariato alla sede della direzione.

16. La verificazione di tutti i conti sarà fatta sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti speciali dei rispettivi servizi ad economia, nel regolamento d'amministrazione, e nei capitoli d'oneri contrattuali stabiliti colle varie imprese o con particolari provveditori. Essa dovrà essere sempre comprovata da una dichiarazione del consiglio formulata come appresso:

« *Direzione di comissariato militare del.... corpo d'armata — Consiglio d'amministrazione — Visto e verificato il presente conto, e riconosciutolo esatto in ogni sua parte, si trasmette al*

Ministero della guerra (Direzione generale competente) *per gli ulteriori incombenti — Dato a..... Il consiglio: Il maggiore* (o capitano) *contabile direttore dei conti, membro — Il maggiore commissario, membro — Il tenente colonnello commissario, relatore — Il colonnello commissario direttore, presidente* ».

17. Le contabilità rivedute saranno trasmesse al Ministero in pacchi raccomandati e separatamente le une dalle altre.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **255**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite mediche fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili**. — 24 agosto.

All'*Atto* 150 del 1902, nella lettera *a*) del n. 1, *dopo la parola*: carcerarie; *aggiungere*: e per passaggio al ramo sedentario, per le sole guardie di finanza.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **256**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ai fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria**. — 25 agosto.

Sono stati pubblicati in due distinti fascicoletti:

1° la 13ª serie di aggiunte e varianti al caricamento del carreggio per il servizio di mobilitazione (ediz. 1897);

2° le varianti da apportarsi ai seguenti fascicoli dei caricamenti: 45°, 46°, 48°, 49°, 50° e 55°.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoletti di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo dei fascicoletti è di L. 0,10 per il 1° e di L. 0,25 per il 2°.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N° **257**. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Fascicoli dei caricamenti dei materiali di artiglieria.** — 25 agosto.

Sono stati pubblicati i seguenti fascicoletti:

1° Fascicolo 52° *bis* « Caricamento del pezzo e del carro per munizioni da 75 A da campagna per parchi d'armata ».

2° Fascicolo 57° « Caricamento provvisorio della fucina da campagna modello 1896 per batterie da 75 A a cavallo ».

3° Fascicolo 58° « Caricamento del carro per munizioni da 75 A (da campagna) per le colonne munizioni ».

4° Fascicolo 59° « Caricamento del carro per munizioni da 75 B, trasformato per il trasporto delle munizioni da 75 A (shrapnels) ».

5° Fascicolo 60° « Caricamento del carro per munizioni da 75 B per batterie a cavallo, trasformato per il trasporto delle munizioni da 75 A dei parchi (shrapnels) ».

6° Fascicolo 60° *bis* » Caricamento del carro per munizioni da 75 B per batterie a cavallo, trasformato per il trasporto delle munizioni da 75 A (granate) ».

7° Fascicolo 61° « Caricamento della carretta per munizioni da 75 B (da campagna) o da 87 B, trasformata per munizioni da 75 A (shrapnels) ».

8° Fascicolo 63° « Caricamento del carro mod. 1844 per munizioni da 87 B trasformato per munizioni da 75 A (shrapnels) ».

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoli di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni ed alle disposizioni già date con l'*Atto* 249 del 1901.

Le richieste dei medesimi tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificate da quelle 99 del 1901.

I prezzi dei fascicoli sono i seguenti:

quello n°.	1	. . . . .	L. 0,10
»	2	. . . . .	» 0,15
»	3	. . . . .	» 0,10
»	4	. . . . .	» 0,10
»	5	. . . . .	» 0,10
»	6	. . . . .	» 0,05
»	7	. . . . .	» 0,10
»	8	. . . . .	» 0,10

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **258.** — TRASPORTI. — **Apertura all'esercizio della casa cantoniera di *Barberino di Val d'Elsa* e della fermata di *Montuolo* — Cambiamento di nome delle stazioni di *Bitetto* e di *S. Ilario*, e delle fermate di *S. Lazzaro* e di *Maddalena* — Estensione di servizio nelle stazioni di *Zoagli*, di *Filattiera* e di *Sella di Corno*, e nelle fermate di *Scarlino* e *Castel d'Agogna* — Soppressione di servizio nella stazione di *Spinetta* — Trasferimento delle stazioni di *Montepescali* e di *Pontecagnano* in nuovi fabbricati.** — 27 agosto.

1° È stata aperta all'esercizio la casa cantoniera di *Barberino di Val d'Elsa*, posta sulla linea *Empoli-Chiusi* (Rete Mediterranea), fra le stazioni di *Certaldo* e *Poggibonsi*, dalle quali dista rispettivamente km. 9 e km. 5. Essa è abilitata al servizio viaggiatori.

È stata istituita, in via di esperimento, la nuova fermata di *Montuolo* sulla linea *Pistoia Pisa* (Rete Adriatica) tra le stazioni di *Lucca* e *Ripafratta*. La fermata è ammessa alla vendita dei biglietti per le seguenti stazioni: Livorno S. Marco, Pisa Centrale, Bagni S. Giuliano, Rigoli, Ripafratta, Lucca, Pescia, Bagni di Montecatini, Pistoia, Firenze S. M. N., Nazzano, Massarosa e Viareggio; nonchè all'accettazione dei bagagli per le stazioni di Pisa, Livorno, Viareggio, Pistoia e Firenze S. M. N., limitatamente però alle spedizioni non eccedenti il peso di kg. 70 per la prima, 30 per la seconda, 80 per la terza, 30 per la quarta e 10 per la quinta. Inoltre nella fermata stessa potranno venire scaricate, dietro richiesta dei proprietari, le spedizioni dei bagagli non eccedenti il peso di kg. 100 eseguite per la stazione immediatamente successiva, purchè il ritiro da parte dei destinatari sia fatto senza riserve dovendo, in caso contrario, le spedizioni stesse venire ritirate nella stazione destinataria. Le distanze dalla detta fermata alle stazioni della linea *Bologna Firenze* e *Pistoia-Livorno* sono le seguenti:

STAZIONI	Km.	STAZIONI	Km.
Bologna	148	Altopascio	20
Borgo Panigale	143	Porcari	16
Casalecchio di Reno	139	Tassignano	12
Pontecchio	133	Lucca	6
Sasso	129	Ripafratta	4
Marzabotto	122	Rigoli	8
Pioppe di Salvaro	116	Bagni di S. Giuliano	11
Vergato	110	Pisa Cent. e P. N.	19
Riola	102	Pisa P. Fiorentina	21
Bagni della Porretta	90	Tombolo	29
Molino del Pallone	82	Livorno S. Marco	38
Pracchia	75	Livorno Torretta	38
Corbezzi	67	Livorno Maritt. e Diga rettilinea. Deposito franco	39
Piteccio	62	Montale Agliana	58
Vaioni	56	Prato	66
Pistoia	50	Calenzano	72
Serravalle Pistoiese	45	Sesto Fiorentino	76
Pieve Monsummano	38	Castello	79
Bagni di Montecatini	36	Rifredi	81
Borgo a Buggiano	33	Firenze S. M. N.	84
Pescia	30	Firenze P. Prato	87
Montecarlo S. Salvatore	25		

2° Le stazioni di *Bitetto* della linea *Bari-Taranto* (Rete Adriatica) e di *S. Ilario* della linea *Milano-Bologna* (Rete Adriatica), non che le fermate di *S. Lazzaro*, della linea *Bologna-Ancona* (Rete Adriatica), e di *Maddalena* della linea *Torino-Cuneo* (Rete Mediterranea) hanno assunto rispettivamente la denominazione di *Bitetto-Palo del Colle*, *S. Ilario d'Enza*, *S. Lazzaro di Savena* e *Maddalene*.

3° La stazione di *Zoagli*, situata sulla linea *Genova-Pisa* (Rete Mediterranea), oltre al servizio viaggiatori e bagagli, senza limitazioni, è ammessa anche al servizio delle merci a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità ordinaria, dalla quale però sono esclusi i trasporti in vagoni congiunti, e quelli di colli voluminosi, od eccedenti il peso di kg. 200 ciascuno. Detta stazione è provvista di un piano caricatore, atto al carico di fianco.

La stazione di *Filattiera*, della linea *Parma-Spezia* (Rete Mediterranea), attualmente ammessa al servizio viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità, è stata abilitata anche a quello delle merci a piccola velocità ordinaria, limitatamente alle spedizioni non eccedenti il peso di 100 kg. ciascuna.

La stazione di *Sella di Corno* della linea *Castellamare Adriatico-Rieti-Terni* (Rete Adriatica), è stata ammessa ai trasporti a piccola velocità in servizio interno e cumulativo italiano, limitatamente alle spedizioni a vagone completo, esclusi i veicoli ed il bestiame. È stata inoltre pure ammessa agli stessi trasporti di merci al dettaglio senza limite di peso per le singole spedizioni, ma formate di colli non eccedenti ciascuno il peso di 100 kg.

La fermata di *Scarlino*, della linea *Pisa-Roma* (Rete Mediterranea), attualmente abilitata al servizio viaggiatori, bagagli, cani e merci a grande velocità, limitatamente a spedizioni non eccedenti i 100 kg. ciascuna, è stata ammessa, in servizio interno e cumulativo italiano, e senza alcuna restrizione, al trasporto delle merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame.

La fermata di *Castel d'Agogna*, della linea *Castagnole-Asti-Mortara* (Rete Mediterranea), è stata ammessa ad effettuare ed a ricevere, in servizio interno e cumulativo italiano, trasporti di merci a piccola velocità ordinaria.

4° Nella stazione di *Spinetta*, della linea *Alessandria-Piacenza* (Rete Mediterranea), cessa il servizio delle merci a piccola velocità accelerata, restando essa stazione abilitata al solo servizio viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità.

5° La stazione di *Montepescali*, della linea *Roma-Pisa* (Rete Mediterranea), è stata trasferita in un nuovo fabbricato. Perciò le distanze da *Montepescali* a talune stazioni delle linee *Pisa-Roma*, *Livorno-Pisa-Firenze*, *Empoli-Chiusi* ed *Asciano-Montepescali* subiscono le modificazioni indicate nel seguente specchio:

STAZIONI	Km.	STAZIONI	Km.
Livorno Marittima	136	Orciano	107
Livorno Torretta	135	Rosignano Castellina	96
Montelupo	186	Vada	89
Signa	197	Cecina	83
Firenze P. al Prato	210	Casino di Terra	99
Firenze S. M. N.	211	Ponte Ginori	106
Ponte a Elsa	175	Bolgheri	75
Granaiolo	169	Campiglia Marittima	48
Certaldo	155	Follonica	31
Poggibonsi	142	Scarlino	24
Castellina in Chianti	131	Gavorrano	16
Siena	120	Giuncarico	8
Arbia	107	Grosseto	12
Castelnuovo Berardenga	100	Rispescia	19
Asciano	85	Albegna	43
Rapolano	91	Orbetello	50
Lucignano	104	Capalbio	62
Torrita	116	Montalto di Castro	84
Chiusi	142	Corneto	99
Torrenieri	64	Civitavecchia	119
Monte Amiata	51	Furbara	142
S. Angelo Cinigiano	40	Palo	152
Monte Antico	34	Magliana	185
Livorno Torretta	135	Roma Trastevere	192
Livorno Marittima	138	Roma Tuscolana	196
Colle Salvetti	119		

La stazione di *Pontecagnano*, della linea *Napoli-Metaponto* è stata trasferita in un nuovo fabbricato. In conseguenza le distanze da Pontecagnano alle stazioni della linea *Napoli-Taranto* e diramazione per Gragnano sono ora le seguenti:

STAZIONI	Km.	STAZIONI	Km.
Napoli	63	Buccino	50
S. Giovanni a Teduccio	59	Ponte S. Cono	51
Portici	56	Romagnano Vietri	57
Torre del Greco	52	Balvano Ricigliano	64
Villa Inglese	47	Bella Muro	71
Torre Annnnziata Città	43	Baragiano	74
Torre Annunziata Centrale	42	Picerno	86
Torre Annunziata Marittima	43	Tito	92
Castellammare di Stabia	48	Potenza Inferiore	103
Gragnano	53	Vaglio di Basilicata	110
Pompei	40	Brindisi di Montagna	120
Valle di Pompei	39	Trivigno	125
Scafati	37	Albano di Lucania	127
Angri	32	Campomaggiore Pietrapertosa	134
Pagani	29	Calciano Tricarico	146
Nocera dei Pagani	27	Grassano Garaguso	150
Nocera Superiore	24	Salandra Grottole	159
Cava dei Tirreni	19	Ferrandina-Pomarico-Miglionico	172
Vietri sul mare	15	Pisticci	185
Salerno	10	Bernalda	197
Montecorvino	7	Metaponto	210
Battipaglia	11	Ginosa	219
Eboli Campagna	17	Chiatona	237
Persano	24	Taranto	253
Contursi	36		
Sicignano	42		

Il Sottosegretario di Stato – B. ZANELLI.

DECISIONI DI MASSIMA

13.

Uomini che si assentano dalla compagnia per oltre 60 giorni. – Ad evitare possibili inconvenienti nell'amministrazione degli uomini, i quali debbono passare effettivi al deposito a norma del § 658bis del regolamento d'amministrazione (*Atto* 92 del corrente anno), perchè si assentano dalla compa-

gnia per un periodo di tempo superiore ai 60 giorni, si avverte che il passaggio al deposito è fatto solo in via transitoria, e che perciò:

1° la compagnia perdente deve seguitare a tenere in carico gli oggetti che i militari non portano seco loro al momento della partenza;

2° al cessare della causa, per la quale furono passati al deposito, gli uomini debbono essere ripresi in forza dalla compagnia cui prima appartenevano (*Div. Assegni*).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 35ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 settembre

LUGLIO	17.	— R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno le opere di sbarramento del Colle di Altare, *pag.* 675.
»	23.	— R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno alla batteria Valdilochi ed all'opera mista di Monte Castellazzo della piazza di Spezia, *pag.* 676.
AGOSTO	31.	— Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche dell'artiglieria, *pag.* 676.
SETTEMBRE	2.	— Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche dell'artiglieria, *pag.* 677.
»	3.	— Cambio di denominazione di caserma in Bologna, *pag.* 678.

Atto **259.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno le opere di sbarramento del Colle di Altare.** — 17 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato col R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato col R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. Decreto 8 gennaio 1880, n. 5233, col quale vennero determinate le zone di servitù militare attorno le opere di sbarramento del Colle di Altare;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militare stabilite attorno le opere di sbarramento al Colle di Altare col precitato decreto 8 gennaio 1880, n. 5233, sono modificate come è indicato nel piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, li 17 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

7 SET 03

N. **260**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno alla batteria Valdilochi ed all'opera mista di Monte Castellazzo della piazza di Spezia.** — 23 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato col R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato col R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visti i Regi Decreti 4 aprile 1888, n. 5365, (serie 3ª) e 27 gennaio 1890, n. 6627, (serie 3ª) coi quali vennero determinate le zone di servitù militare attorno alla batteria Valdilochi e all'opera mista di Monte Castellazzo della piazza di Spezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militare stabilite coi precitati decreti reali 4 aprile 1888, n. 5365, (serie 3ª) e 27 gennaio 1890, n. 6627, (serie 3ª) attorno alla batteria Valdilochi ed all'opera mista di Monte Castellazzo della piazza di Spezia, sono modificate come è indicato nei due piani annessi al presente, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

Ottolenghi.

N. **261**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche dell'artiglieria.** — 31 agosto.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 3ª serie di aggiunte e varianti alla istruzione sul tiro delle artiglierie da costa (ediz. 1899).

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicolo di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,05.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **262**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche dell'artiglieria**. — 2 settembre.

Sono stati pubblicati i 2 seguenti fascicoletti di aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria:

1° Un fascicoletto contenente:

a) la 4ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (appendice provvisoria alla parte 1ª — Nomenclatura del materiale da 75 A) (Ediz. 1901);

b) la 10ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle formazioni e caricamento delle batterie da 75 B montagna (Ediz. 1897).

2° Un fascicoletto contenente:

a) la 3ª serie di aggiunte e varianti al caricamento provvisorio del pezzo e del carro per munizioni delle batterie da 75 A a cavallo (Ediz. 1902);

b) la 4ª serie di aggiunte e varianti al caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 A da campagna (Ediz. 1901).

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoletti di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo dei singoli fascicoletti è il seguente: 1° fascicoletto L. 0,05, 2° fascicoletto L. 0,05.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **262**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Bologna**. — 2 settembre.

D'ora innanzi, la Caserma S. Caterina in Bologna prenderà il nome di CASERMA ENRICO CIALDINI.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 36ª **1903** **PARTE** 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 settembre.

SETTEMBRE 1°. — R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria, *pag.* 679.

» 8. — Appendice alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, *pag.* 682.

Atto N. **264**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria**. — 1° settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285 e 21 luglio 1902, n. 303.

Visto il Nostro Decreto in data 16 novembre 1902, relativo alle attribuzioni dell'ispettore di cavalleria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria sono determinate dall'annessa istruzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Rimane abrogato il R. Decreto 16 novembre 1902 relativo alle attribuzioni dell'ispettore di cavalleria.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Treviso, addì 1° settembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

17 SET 03

ISTRUZIONE

sulle attribuzioni dell'ispettore di cavalleria.

1. L'ispettore di cavalleria, sotto la diretta dipendenza del Ministro della guerra, esercita l'alta direzione e vigilanza:

a) su quanto si riferisce all'istruzione e al servizio tecnico dei reggimenti dell'arma;

b) sull'indirizzo e sullo svolgimento dei corsi presso la scuola di cavalleria;

c) sull'andamento tecnico ed amministrativo dei depositi di allevamento cavalli e sull'indirizzo delle aziende agricole presso i depositi stessi.

2. In relazione a tali attribuzioni e previa autorizzazione ministeriale, l'ispettore di cavalleria eseguisce ispezioni o visite ai reggimenti, alla scuola di cavalleria e ai depositi di allevamento cavalli.

3. Nelle ispezioni ai reggimenti e alla scuola di cavalleria, egli porta la sua attenzione, in particolar modo:

sull'osservanza dei regolamenti speciali dell'arma;

sull'istruzione teorico-pratica degli ufficiali e della truppa;

sulle attitudini del personale ai vari servizi e alle varie specialità dei servizi stessi;

sullo stato dei cavalli e dell'equipaggiamento.

4. Le ispezioni ai depositi d'allevamento cavalli sono passate personalmente dall'ispettore di cavalleria o da altro ufficiale generale o superiore destinato dal Ministero. Egli porta la sua particolare attenzione:

sulle attitudini del personale militare e civile dei depositi;

sulle condizioni dei puledri;

sullo stato dei vari materiali in carico ai depositi;

sulle culture dei terreni;

sull'andamento amministrativo dei depositi.

Nelle ispezioni l'ispettore potrà essere accompagnato e coadiuvato da un agronomo o da altra persona tecnica appositamente delegata.

5. Dopo le ispezioni o visite fatte, l'ispettore dirige al Ministero uno speciale rapporto, presentando le proposte che reputa utili, e provocando, ove occorra, i provvedimenti che non sia in sua facoltà di prendere.

6. L'ispettore, di sua iniziativa o per incarico ricevuto, studia e sottopone all'approvazione del Ministero le proposte relative:

a) alle destinazioni degli ufficiali nei vari servizi dell'arma;

b) alle modificazioni all'equipaggiamento dell'arma;

c) alle modificazioni ai vari regolamenti ed istruzioni dell'arma ;

d) al servizio tecnico-amministrativo dei depositi di allevamento cavalli.

Egli può inoltre essere consultato su qualunque altra questione che interessi l'arma.

7. L'ispettore, in base alle direttive ricevute dal capo di stato maggiore dell'esercito, rassegna a quest'ultimo, per l'ulteriore invio al Ministero, le proposte pei viaggi d'istruzione, per le manovre coi quadri e per le grandi esercitazioni dell'arma di cavalleria.

8. L'ispettore corrisponde coi direttori dei depositi di allevamento per tutto ciò che concerne il servizio tecnico-amministrativo ; corrisponde direttamente coi comandanti di brigata e col comandante della scuola di cavalleria per quel che riflette il servizio tecnico. Egli è da essi informato dei fatti principali verificatisi nei rispettivi riparti. Per mezzo dei comandanti di brigata, l'ispettore impartisce ai comandanti di reggimento quelle prescrizioni che crede opportune per lo svolgimento delle speciali istruzioni dell'arma, dandone contemporaneamente comunicazione ai comandanti di corpo d'armata, dai quali i reggimenti dipendono.

9. L'ispettore ha la direzione superiore delle rimonte dei puledri pei depositi d'allevamento e dei cavalli di pronto servizio per l'arma : propone al Ministero la nomina delle relative commissioni, e in base ai fondi messi a disposizione dal Ministero, impartisce le istruzioni alle commissioni stesse per gli acquisti e per l'assegnazione dei puledri ai vari depositi.

10. Per la disciplina e pel servizio territoriale i reggimenti, come i comandi di brigata e della scuola, e le direzioni dei depositi di allevamento, dipendono direttamente dalle autorità territoriali; tuttavia i comandanti di brigata, il comandante della scuola e i direttori dei depositi informano l'ispettore, per conoscenza, dei fatti disciplinari che rivestono carattere di speciale gravità e dei provvedimenti che fossero stati presi in conseguenza.

11. L'ispettore riceve:

I. Dal comandante della scuola e dai comandanti di reggimento per mezzo dei comandanti di brigata :

a) i ruolini nominativi (mod. 84 del catalogo) e gli elenchi variazioni (mod. 85) secondo quanto è stabilito dall'allegato *B* del regolamento sul servizio territoriale ;

b) le situazioni graduali e numeriche di corpo (mod. 82) al principio di ogni trimestre ;

c) gli orari ed i reparti d'istruzione quando incomincia il corso annuale e tutte le modificazioni che ai medesimi venissero in seguito apportate.

II. Dai direttori dei depositi d'allevamento cavalli:

d) il bilancio preventivo annuale;

e) i rapporti mensili (mod. 513);

f) il riassunto trimestrale della contabilità in contanti;

g) le proposte per l'affittamento dei terreni;

h) le proposte relative al personale ed all'acquisto, la riforma, la vendita del bestiame e delle derrate;

i) a raccolto ultimato, il prospetto mod. 2.

12. Tutte le proposte ed i rapporti d'indole tecnica ed amministrativa rivolti dalle predette autorità al Ministero, hanno corso pel tramite dell'ispettore, il quale vi appone il visto e, quando del caso, il proprio parere.

13. I comandanti di reggimento e di brigata, il comandante della scuola ed i direttori dei depositi di allevamento debbono avvisare l'ispettore delle loro assenze, qualunque ne sia la specie e la durata.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
OTTOLENGHI.

N. **265**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Appendice alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria**. — 8 settembre.

Sono state pubblicate le « Norme per la gestione amministrativa, manutenzione e conservazione del materiale d'artiglieria da impiegarsi dai reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza per istruzione od altre esigenze » — Appendice all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del volume di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni, soggiungendo che ogni reggimento d'artiglieria da campagna ne acquisterà una sola copia per il rispettivo comando di reggimento.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del volume rilegato in tela è di cent. 55.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

(03-2785) Roma, Tip. E. Voghera

DISPENSA 37ª **1903** **PARTE** 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 settembre.

AGOSTO 11. — R. Decreto che apporta varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, *pag.* 683.
SETTEMBRE 1°. — R. Decreto col quale sono apportate modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali, *pag.* 684.
» 16. — Modificazioni all'*Atto* 51 del corrente anno relativo ai sottufficiali macchinisti, *pag.* 687.

Atto N. **266.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. Decreto che apporta varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali.** — 11 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 1° maggio 1892 che approva il regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali:

Al secondo alinea del n. 100 *sostituire*:

« I militari in attività di servizio arrestati in flagrante reato vanno presentati ai loro superiori diretti, se questi risiedono in località prossima a quella in cui è avvenuto l'arresto.

Se invece i superiori diretti risiedono in località lontana, la consegna dell'arrestato dovrà sempre essere fatta al comando del distretto militare nel cui territorio si è verificato l'arresto stesso.

Gli individui appartenenti ai corpi parificati a quelli militari (guardie di finanza, guardie di città e guardie carcerarie) arrestati in flagrante reato, vanno presentati ai loro superiori qualunque sia la località in cui questi hanno sede.

Per le guardie di finanza colpevoli di diserzione e per l'arresto dei disertori in genere, si dovranno osservare le norme di cui ai successivi numeri 121, 122, 123 e 124. »

I Ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Cogne, addì 11 agosto 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.
G. ZANARDELLI.
F. COCCO-ORTU.
E. MORIN.

N. **267**. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA'. — **R. Decreto col quale sono apportate modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali**. — 1° settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 8 luglio 1903 n. 285, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-1904;

Vista la legge sugli assegni del R. esercito, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito, e le modificazioni arrecate coi Regi Decreti 2 febbraio e 23 dicembre 1893, 28 luglio 1895, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio, 20 febbraio e 2 agosto 1898, 24 dicembre 1899, 3 febbraio 1901 e 14 ottobre1902;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello specchio IV annesso al sopra citato R. Decreto 7 aprile 1892 sono apportate le modificazioni in appresso indicate:

A) alle indicazioni relative alle direzioni territoriali di commissariato ed alle sezioni di commissariato militare *sostituire le seguenti*:

Comandi ed uffici	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Direzione di commissariato militare.			
Torino	400	250	Novembre-marzo.
Alessandria	400	250	Id.
Milano	400	250	Id.
Genova	400	250	Id.
Verona	400	250	Id.
Bologna	400	250	Id.
Ancona	400	150	Novembre-febbraio
Firenze	400	200	Id.
Roma	400	150	Dicembre-febbraio.
Napoli	400	120	Id.
Bari	400	120	Id.
Palermo	400	120	Id.
Sezioni di commissariato militare.			
Torino	400	250	Novembre-marzo.
Novara	400	250	Id.
Alessandria	400	250	Id.
Cuneo	400	250	Id.
Milano	400	250	Id.
Brescia	400	250	Id.
Genova	400	250	Id.
Piacenza	400	250	Id.
Verona	400	250	Id.
Padova	400	250	Id.
Bologna	400	250	Id.
Ravenna	400	200	Id.
Ancona	400	150	Novembre-febbraio.
Chieti	400	200	Id.
Firenze	400	200	Id.
Livorno	400	2 0	Id.
Roma	400	150	Dicembre-febbraio.
Perugia	400	150	Novembre-febbraio.
Cagliari	400	120	Dicembre-febbraio.
Napoli	400	120	Id.
Salerno	400	120	Id.
Bari	400	120	Id.
Catanzaro	400	120	Id.
Palermo	400	120	Id.
Messina	400	120	Id.
Uffici locali di commissariato militare.			
Spezia	200	120	Novembre-febbraio.
Caserta	400	120	Dicembre-febbraio.

B) Alle assegnazioni attuali per le spese d'ufficio dei comandi ed uffici sottonotati *sostituire le seguenti:*

Comandi ed Uffici	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando del V corpo d'armata	2000	700	Novembre-marzo.
Comando della divisione militare di Verona	1700	800	Id.
Tribunale militare di Piacenza *	1600	700	Id.
Tribunale militare di Bologna	800	700	Id.
Tribunale militare di Palermo	600	250	Dicembre-febbraio.

Art. 2.

Nello specchio V *sopprimere* « l'assegnazione fatta all'Ispettore capo di sanità militare » e *aggiungere* a piè dello stesso specchio:

« Ispettore capo di sanità militare. — Indennità annua speciale L. 1200. »

Art. 3.

Le modificazioni di cui all'art. 1 avranno effetto dal 1° luglio 1903; quella di cui all'art. 2 dal 1° ottobre 1903.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Treviso, addì 1° settembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

Ottolenghi.

* Con gli assegni qui stabiliti il Tribunale militare di Piacenza dovrà provvedere alle spese consimili per la sezione staccata a Spezia presso il Tribunale militare marittimo del 4° Dipartimento (art. 2, Legge 30 giugno 1870, n. 5735), alla quale passera la quota annua di L. 600 per cancelleria e L. 200 per combustibile.

N. **268.** — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'*Atto* 51 del corrente anno relativo ai sottufficiali macchinisti.** — 16 settembre.

Al primo alinea del n. 9 dell'*Atto* 51 del corrente anno *sostituire il seguente:*

« Ai macchinisti militari verrà corrisposto un soprassoldo di L. 2,00 più un supplemento vitto di L. 0,60, qualunque servizio essi prestino, prelevando tali assegni dal fondo fuochisti, fatta eccezione per i macchinisti impiegati sulle linee ferroviarie, il cui esercizio è affidato all'amministrazione militare, pei quali tale soprassoldo sarà prelevato dal fondo per l'esercizio della linea ».

Al n. 13 *sostituire il seguente:*

« 13. Qualunque sia la loro anzianità di servizio i sottufficiali macchinisti potranno essere ammessi a contrarre matrimonio senza restrizione di numero, ma dovranno soddisfare a tutte le condizioni stabilite dall'articolo 4 del R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263 (*Atto* 209) sui matrimoni dei militari di truppa, per quanto riguarda la costituzione della rendita, semprechè beninteso non abbiano diritto a contrarre matrimonio senza obbligo di costituire e vincolare la rendita, a senso del disposto nel successivo art. 5 del detto R. Decreto ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 38ª **1903** **PARTE** 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 settembre.

AGOSTO 11. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni di Camposanto Vecchio, della piazza di Cosenza, *pag.* 689.
SETTEMBRE 23. — Varianti al regolamento sull'uniforme, *pag.* 690.
» 24. — Divisa degli ufficiali, *pag.* 690.
» 24. — Disposizioni relative al rilascio dei certificati di penalità e delle dichiarazioni del casellario nell'interesse del servizio militare, *pag.* 690.
» 24. — Varianti al volume 4° delle istruzioni pratiche del genio (Regolamento di esercizio), *pag.* 696.
» 24. — Assegno combustibile delle sezioni di commissariato militare, *pag.* 696.
» 24. — Adozione di un nuovo tipo di sciabola e di spada da scherma sul terreno, *pag.* 696.
» 25. — Dotazione per le sale di scherma dei corpi di truppa, *pag.* 698.
» 25. — Apertura all'esercizio della linea *Ferrara-Copparo* e della stazione di *Lebba*. — Cambiamento di nome della stazione di *Verolanova*. — Soppressione di servizio nella fermata di *Bagni di Caldiero*. — Modificazioni di servizio a *Vicofertile*, *pag.* 700.

Atto N. **269**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni di Camposanto Vecchio, della piazza di Cosenza**. — 11 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato col R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione del precitato testo unico di leggi approvato col R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 31;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino per munizioni di Camposanto Vecchio, della piazza di Cosenza, sono determinati entro i limiti stabiliti dal testo unico succitato, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 11 agosto 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **270**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento sull'uniforme**. – 23 settembre.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento sull'uniforme:

N. 79. Nel titolo, *dopo le parole*: « **sanitario e veterinario** » *aggiungere*: « **capimusica** ».

Dopo l'ultimo alinea, *aggiungere il seguente*:

« I capimusica possono vestire l'abito borghese fuori di servizio ».

N. 84, *sostituirlo col seguente*:

« 84. **Capifanfara, musicanti ed attendenti.** — In seguito ad autorizzazione dei comandanti di corpo possono fare uso dell'abito borghese fuori di servizio:

a) i capifanfara dei reggimenti di cavalleria;

b) i musicanti effettivi dei reggimenti di fanteria;

c) i capifanfara ed i musicanti che, non avendo la facoltà di vestire l'abito borghese secondo i capoversi *a*) e *b*) precedenti, si recano individualmente a suonare in teatri o balli.

Gli attendenti degli ufficiali generali possono da questi essere autorizzati a vestire l'abito borghese, quando però pernottino fuori di quartiere e non convivano al rancio. L'ufficiale generale notificherà al corpo interessato l'autorizzazione accordata ». *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **271**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Divisa degli ufficiali**. — 24 settembre.

Lo speciale distintivo sulle giubbe degli ufficiali istruttori di equitazione addetti alla scuola di cavalleria è abolito e per conseguenza è abrogato l'*Atto* 291 del 1901 che lo istituiva.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **272**. —RECLUTAMENTO. — **Disposizioni relative al rilascio dei certificati di penalità e delle dichiarazioni del casellario nell'interesse del servizio militare**. — 24 settembre.

In seguito al disposto dagli art. 2 e 4 della legge n. 87 del 30 gennaio 1902 sul casellario giudiziale, nei certificati penali che dalle regie procure sono rilasciati a richiesta di una pubblica Amministrazione non deve più farsi menzione, fra altre decisioni, delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione e di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena non superiore a

tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione, incorsa da persona minore dei diciotto anni o non susseguita da recidiva a' termini di legge.

E l'art. 14 del Regio Decreto n. 107 del 12 aprile 1902 portante disposizioni per l'attuazione della legge citata, allo scopo di coordinare le disposizioni di essa con quelle delle altre leggi dello Stato, stabilisce che:

« quando una legge dispone che un diritto, ufficio o impiego « pubblico, grado, titolo, dignità, qualità o insegna onorifica « non si conferisca, si sospenda o si tolga .... a chi sia stato « sottoposto a procedimento penale e abbia riportato deter- « minate decisioni, di qualunque natura esse siano, l'autorità « che deve provvedere può chiedere una dichiarazione del « casellario con cui si attesti l'esistenza o meno delle decisioni « al nome della persona designata.

« Sul fondamento legale della richiesta decide il presidente « del tribunale presso il quale esiste il casellario, da cui è « domandata la dichiarazione ».

Allo scopo di assicurare l'uniforme osservanza delle citate disposizioni per parte delle autorità prefettizie e militari in tutti i casi cui è prescritto che per uso di servizio militare debbano le autorità medesime avere notizia se a carico di talun cittadino esistano carichi penali, oltre a quelli risultanti dal certificato di penalità rilasciato a mente dell'art. 4 della legge sul casellario, il Ministero della guerra prescrive quanto appresso:

1° Per la richiesta dei certificati di penalità relativi agli inscritti di leva stati arruolati nella 1ª categoria rimangono in vigore le norme contenute nella sezione quinta del capo IV del regolamento sul reclutamento: cosicchè i prefetti e sottoprefetti dovranno richiedere i certificati medesimi per tutti indistintamente gli inscritti stati arruolati nella categoria suddetta.

Si terrà per altro presente che per gli inscritti medesimi non deve tenersi conto dei carichi penali enunciati nell'art. 4 della citata legge sul casellario giudiziale; e perciò i prefetti e sottoprefetti si limiteranno ad inviare i certificati penali che sono loro trasmessi giusta le disposizioni del citato regolamento sul reclutamento, così come saranno stati rilasciati dalle regie procure, ai comandanti dei distretti militari, che a loro volta li faranno pervenire ai comandanti dei corpi.

2° Ogni qualvolta si tratti di far luogo ad una surrogazione di fratello avanti al consiglio di leva, il consiglio medesimo, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, procede anzitutto alla visita del proposto surrogato per determinare se egli sia idoneo al servizio militare.

In caso affermativo il consiglio — sospendendo la decisione in ordine alla surrogazione — prende menzione sulla lista di estrazione del risultato della visita; e richiede d'urgenza al competente presidente di tribunale, mediante il modello numero 1 che fa seguito al presente *Atto*, la dichiarazione del casellario di cui all'art. 14 del citato Regio Decreto 13 aprile 1902, dalla quale risulti se il proposto surrogato sia incorso in alcuna delle condanne che, ai termini dell'art. 101, n. 6, della legge sul reclutamento, escludono dalla surrogazione.

Pervenuta la dichiarazione in parola il consiglio di leva pronunzia, se del caso e senza che occorra una nuova visita del proposto surrogato, la decisione di arruolamento nella 1ª categoria in qualità di surrogato di fratello, e provvede perchè al surrogato medesimo sia fatto pervenire il foglio provvisorio di congedo illimitato.

3° Analogamente al disposto dal numero precedente procedono i comandanti dei distretti militari e dei corpi — in relazione al disposto del citato art. 101, n. 6, della legge sul reclutamento — quando si tratti di surrogazione di fratello posteriore all'arruolamento: ovvero — in relazione all'art. 109 della legge stessa — quando si tratti di surrogazione di fratello per iscambio di categoria.

4° Con le identiche norme e valendosi del medesimo modello n. 1, procedono i comandanti dei corpi — in relazione al disposto dell'art. 111, n. 4, o dell'art. 116, capoverso primo, della legge sul casellario — ogni qualvolta sia chiesta l'ammissione all'arruolamento volontario ordinario, all'arruolamento volontario di un anno, ovvero a qualsiasi altra forma di servizio militare diversa da quella che spetterebbe per obbligo di leva e che costituisca perciò una forma speciale di arruolamento volontario (come l'ammissione nei corsi allievi ufficiali o nei corsi allievi sergenti, l'ammissione di militari di 1ª categoria al volontariato d'un anno, il passaggio per libera elezione dalla 2ª o 3ª categoria alla 1ª categoria e la riammissione in servizio).

Gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario o di un anno, alla riammissione in servizio od al passaggio per libera elezione dalla 2ª o 3ª alla 1ª categoria, i quali non dimorino nella sede del corpo o del distretto militare presso cui debbon compiersi le pratiche per l'arruolamento, potranno, allo scopo di evitare disagi e spese, far pervenire la documentata domanda qualche tempo prima di presentarsi personalmente: in guisa che l'autorità militare possa chiedere ed avere preventivamente dall'autorità giudiziaria la necessaria dichiarazione del casellario.

5° Prima di procedere alla promozione ad un grado di truppa di un militare, riguardo al quale non fosse già stata rilasciata la dichiarazione del casellario menzionata al numero precedente, i comandanti dei corpi avranno cura di richiedere al competente presidente di tribunale, mediante il modello n. 2 che fa seguito al presente *Atto* e in relazione al combinato disposto dagli articoli 1 e 2 della legge sull'avanzamento nel regio esercito e dal paragrafo 21 del regolamento relativo, una dichiarazione del casellario dalla quale risulti se il militare sia incorso in condanna penale per reati di carattere indecoroso, incompatibili col prestigio del grado, o per aver preso parte a mene sovversive od a società avverse alle istituzioni nazionali;

6° La richiesta dei certificati penali dovrà esser fatta al procuratore del Re e la richiesta delle dichiarazioni del casellario dovrà farsi al presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è nata la persona per cui occorre l'uno o l'altro documento.

Se però si tratti di persone nate all'estero o di cui non sia conosciuto il luogo di nascita all'interno, la richiesta del certificato continuerà a farsi, sino a che non sia altrimenti disposto, al casellario centrale esistente presso il Ministero di grazia e giustizia; e quella della dichiarazione al presidente del tribunale di Roma.

Se poi trattasi di uno straniero, naturalizzato cittadino italiano, si chiederanno rispettivamente il certificato penale e la dichiarazione al procuratore del Re o al presidente del tribunale, nel cui circondario lo straniero ha prestato il giuramento secondo l'articolo 10 del codice civile.

7° Le dichiarazioni del casellario sono rilasciate nell'esclusivo interesse del servizio militare e non debbono quindi servire per nessun caso all'infuori di quello per cui siano state richieste.

Le autorità prefettizie e militari provvederanno perciò a che esse siano conservate negli atti del rispettivo ufficio con la massima riservatezza.

8° Il Ministero della guerra provvede per una prima distribuzione alle autorità competenti dei modelli nn. 1 e 2 che fanno seguito al presente *Atto* (n. 42 e n. 42 *A* del catalogo).

Per le successive ordinazioni le autorità medesime si rivolgeranno direttamente al comando del 2° reclusorio militare in Gaeta.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ALLEGATO n. 1, all'*Atto* n. 273 del 1903 — Mod. n. 42 del catalogo

(1) . . . . .

N. di protocollo.

. . . . *Addì* . . . . *190* . .

URGENTE

OGGETTO

Richiesta di dichiarazione del casellario relativa a
. . . . . .
figlio di . . . . . .
nato a . . . . . .
addì . . . . . .

Ai termini degli articoli 101, n. 6; 109; 111, n. 4; e 116, capoverso primo, del testo unico delle leggi sul reclutamento, stato approvato col Regio Decreto n. 5655 del 6 agosto 1888, coloro che, mediante surrogazione di fratello o arruolamento volontario, aspirano a forma di servizio militare diversa da quella spettante in forza delle prescrizioni della legge medesima, non devono aver incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio.

Il giovane controindicato chiede appunto di essere ammesso nel regio esercito indipendentemente dagli obblighi di servizio militare a lui spettanti: e perciò il sottoscritto, in base all'art. 14 del regio decreto n. 107 del 13 aprile 1902 portante disposizioni per l'attuazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87, sul casellario giudiziale, prega la S. V. di provvedere perchè sia rilasciata e fatta pervenire *con la maggior possibile sollecitudine* allo scrivente una dichiarazione comprovante se il ricorrente abbia incorso in alcuna delle condanne sovra menzionate che non siano state riportate sul certificato penale.

Al Signor presidente del tribunale civile e penale di (2) . . . . . .

IL . . . . . .

(1) Ufficio o Comando richiedente.

(2) Nei casi in cui la richiesta, a mente del primo capoverso del n. 6 dell'*Atto* n. 273 del 1903, dovesse essere diretta al Ministero di grazia e giustizia, l'indirizzo dovrà essere opportunamente corretto.

ALLEGATO n. 2 all'*Atto* n. 272 del 1903. Mod. 42 A del catalogo.

(1) . . . . .

N. di protocollo

. . . . . *Addì* . . . . . *190* . .

URGENTE

OGGETTO

Richiesta di dichiarazione del casellario relativa a

. . . . . .
figlio di . . . . . .
nato a . . . . . .
addì . . . . . .

Gli articoli 1 e 2 della legge 2 luglio 1896, n. 254, riguardante l'avanzamento nel regio esercito stabiliscono che « nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non « è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici » e che « l'idoneità viene determinata « nei modi stabiliti dalla presente legge e con « regolamento da approvarsi con decreto reale »: ed il paragrafo 21 del regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, stato approvato con Regio Decreto n. 172 del 19 maggio 1898, stabilisce — in applicazione delle citate disposizioni della legge — che « non possono « conseguire grado militare coloro che, prima « dell'arruolamento o durante il tempo tra- « scorso in congedo, subirono condanna penale « per reati di carattere indecoroso, incompa- « tibili col prestigio del grado, o per aver « preso parte a mene sovversive od a società « avverse alle istituzioni nazionali ».

Dovendosi ora determinare se il militare controindicato si trovi nelle condizioni richieste per poter conseguire l'avanzamento ad un grado di truppa, questo Comando — in base all'art. 14 del Regio Decreto n. 107 del 13 aprile 1902 portante disposizioni per l'attuazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87, sul casellario giudiziale, prega la S. V. di provvedere perchè sia rilasciata e fatta pervenire *con la maggior possibile sollecitudine* allo scrivente una dichiarazione comprovante se il militare medesimo sia incorso in alcuna delle condanne menzionate nel citato paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento che non siano state riportate sul certificato penale.

Al Signor presidente del tribunale civile e penale di (2).

IL . . . . . .

(1) Ufficio o Comando richiedente.

(2) Nel caso in cui la richiesta, a mente del primo capoverso del n. 6 dell'*Atto* n. 272 del 1903, dovesse essere diretta al Ministero di grazia e giustizia, l'indirizzo dovrà essere opportunamente corretto.

N. **273**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti al volume 1° delle istruzioni pratiche del genio (Regolamento di esercizi)**. — 24 settembre.

Al regolamento di esercizi per il genio sono apportate le seguenti varianti:

All'ultimo alinea del n. 179 *sostituire:*

« Per l'acquisto di materiali vari occorrenti per gli esercizi ed i giuochi ginnastici e per la loro rinnovazione e manutenzione, ogni reggimento dispone annualmente di tante volte 5 lire quante sono le sue compagnie. »

Al 2° alinea del n. 254 *sostituire:*

« Il comando di brigata riceve in consegna la serie di attrezzi, ne cura il mantenimento in buono stato coi fondi stabiliti dall' ultimo alinea del n. 179 del presente regolamento, e pone i vari oggetti a disposizione delle compagnie dipendenti, in modo che ciascuna possa valersene per esercizi giudiziosamente alternati con le altre istruzioni. »

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **274**. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **Assegno combustibile delle sezioni di commissariato militare**. — 24 settembre.

In seguito alle disposizioni emanate col R. Decreto 1° corrente (*Atto* 267), questo Ministero determina che lo assegno combustibile stabilito per le sezioni di commissariato militare istituite nelle sedi dei comandi di corpo d'armata venga amministrato dalla rispettiva direzione di commissariato, cumulativamente col proprio assegno, ogniqualvolta gli uffici della direzione e della sezione siano riuniti nello stesso locale.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **275**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Adozione di un nuovo tipo di sciabola e di spada da scherma sul terreno**. (Con una tavola di disegno) (1). — 24 settembre.

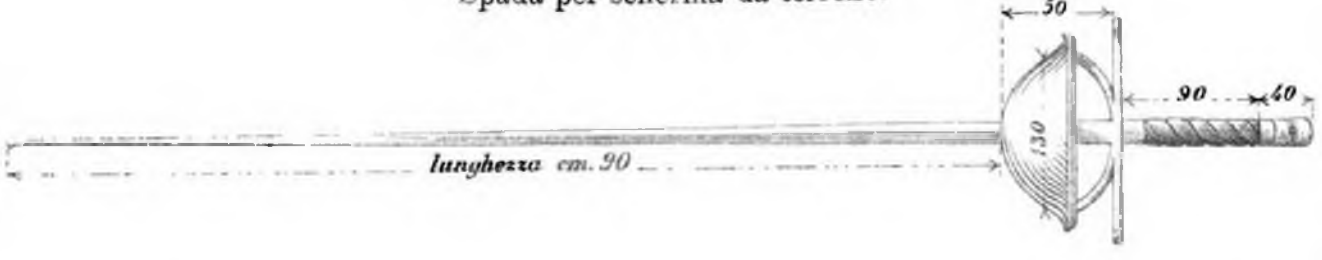
1. È adottato per le sale di scherma di tutti i corpi ed istituti militari (reggimenti delle varie armi, brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, brigata da montagna del Veneto e brigata ferrovieri, scuola centrale di tiro di fanteria, scuola

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

Sciabola per scherma da terreno.



Spada per scherma da terreno.



Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Atto di [illegible]



di cavalleria, scuola di applicazione di artiglieria e genio e scuola di guerra) un nuovo tipo di sciabola e di spada per gare di scherma sul terreno, conforme all'unito disegno.

Tali armi saranno aggiunte alla categoria XI del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, col numero e con la denominazione seguenti:

555. *Sciabola da scherma sul terreno*, mod. 1903.

556. *Spada da scherma sul terreno*, mod. 1903.

Il prezzo è di L. 6,50, tanto per la sciabola quanto per la spada.

2. *Descrizione sommaria della sciabola e della spada da scherma sul terreno*:

La sciabola da scherma sul terreno, mod. 1903 si compone di lama, guardia, manico e bottone.

Nella lama si distinguono:

a) la scanalatura o sguscio, leggero incavo longitudinale, che ne comprende due terzi a cominciare dal tallone e serve a diminuirne il peso;

b) il taglio, parte affilata, che principia al primo terzo della lama e finisce alla punta;

c) il dorso, parte opposta al taglio;

d) il falso taglio, parte affilata del dorso, che principia ove termina lo sguscio e finisce alla punta;

e) la punta, estremità della lama;

f) il codolo, parte grezza che si introduce nel manico e alla cui estremità si avvita il bottone;

g) il tallone, base scoperta, scanalata, che unisce la lama al codolo.

La lunghezza della lama calcolata dalla coccia alla punta è di cm. 88.

Nella guardia si distingue: la *coccia*, in lamina di acciaio nichelato, fornita di un arco od elsa. Ha due fori pei quali passa il codolo: uno di forma rettangolare, al centro della coccia; l'altro, di forma tonda, al finire dell'elsa.

Il *manico*, pel cui asse passa il codolo, è di legno zigrinato ed ha forma quasi cilindrica, ricurvo nella parte posteriore per ottenere che combaci esattamente con tutte le concavità della mano.

Il *bottone*, di forma ovale, si avvita all'estremità del codolo e rende così salda e compatta tutta l'arma.

La spada da scherma sul terreno mod. 1903, si compone di lama, guardia, manico e pomo.

La lama, di forma piatta, ha due tagli ed è a base di losanga. Ha uno sguscio al centro che si estende per circa 40 cm. e

continua con sezione romboidale fino all'estremità, che è munita di bottone. Nella lama si distinguono:

a) il ricasso, parte prismatica a base rettangolare, compresa tra la coccia e il gavigliano;

b) il codolo, parte della lama dopo il ricasso, alla cui estremità si avvita il pomo.

La lunghezza della lama, calcolata dalla coccia al bottone, è di cm. 90; compreso il ricasso, è di cm. 96.

Nella guardia si distinguono:

a) la coccia, in lamina di acciaio nichelato, a forma di calotta sferica, del diametro di cm. 13, munita al disotto di un cuscinetto mobile in pelle; ha al centro un foro di forma rettangolare, pel quale passano il codolo ed il ricasso della lama;

b) gli archetti di unione, alti circa 3 cm., di forma curva, che uniscono la coccia al gavigliano;

c) il gavigliano, piccola spranga di ferro, perpendicolare all'asse della lama, saldata agli archetti.

Il manico, per cui passa il codolo, di forma quasi cilindrica, è ricoperto di pelle di pesce.

Il pomo si avvita al codolo. È traversato nella sua superficie cilindrica da un foro nel quale s'introduce un piccolo ferro che serve di leva per poterlo svitare ed avvitare con facilità.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **276**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Dotazione per le sale di scherma dei corpi di truppa.** — 24 settembre.

Per regolare in modo uniforme l'arredamento delle sale di scherma dei corpi di truppa (reggimenti delle varie armi, brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, brigata d'artiglieria da montagna del Veneto e brigata ferrovieri) e per mantenere in giusti limiti le spese relative che possano gravare sulla massa generale, il Ministero determina quanto segue:

1° La dotazione degli oggetti per le sale di scherma dei corpi è fissata, per quantità e per specie di oggetti, nel modo che appare dal seguente specchio:

OGGETTI	Per i reggimenti delle varie armi	Per le brigate di artiglieria da costa della Sardegna, di artiglieria da montagna del Veneto e della brigata ferrovieri.	Per le brigate d'artiglieria e genio permanentemente distaccate dal loro reggimento.
Sciabole da scherma M. 1901	16	8	4
Spade da scherma M. 1901	16	8	4
Sciabole da scherma sul terreno M. 1903	4	2	2
Spade da scherma sul terreno M. 1903	4	2	2
Maschere da sciabola	8	4	4
Maschere da spada	8	4	4
Guantoni da sciabola	10 (di cui uno sinistro)	4 (di cui uno sinistro)	4 (di cui uno sinistro)
Guanti da spada	20 (di cui due sinistri)	10 (di cui uno sinistro)	5 (di cui uno sinistro)
Gomitiere	8	4	2
Corazze di tela olona	8	4	2
Piastroni a petto per lezione	1	1	1
Piastroni a muro	1	1	1
Lame da spada M. 1901	10	—	—
Lame da sciabola M. 1901	10	—	—
Lame da spada sul terreno M. 1903	4	—	—
Lame da sciabola sul terreno M. 1903	4		—

La dotazione sopra indicata rappresenta un massimo, che non potrà mai, per nessuna ragione, essere oltrepassato.

2° Le sale di scherma avranno inoltre: porta guanti, porta maschere, scudo per trofei di armi e l'arredamento occorrente per lo spogliatoio.

3° Alle sciabole e alle spade da scherma mod. 1901 si provvede secondo le norme dell'*Atto* 22 del 1902. Per gli acquisti delle sciabole e spade da scherma sul terreno (mod. 1903) da servire per la costituzione della ordinaria dotazione, e successivamente per la rinnovazione di quelle che si rendano inservibili, tutti i corpi ed istituti militari indicati nel n. 1 dell'*Atto* 275 del 1903 si rivolgeranno alle fabbriche che più credano di loro convenienza, stabilendo però le condizioni più precise e rigorose circa il collaudo e la perfetta uniformità col campione delle armi da accettarsi.

4° La spesa per la manutenzione e sostituzione degli oggetti di scherma e per altri piccoli acquisti non deve oltre-

passare, in ogni anno finanziario, la somma di lire 200 per i reggimenti e di lire 100 per le brigate d'artiglieria autonome e per la brigata ferrovieri.

Però, i reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e i reggimenti del genio, che hanno brigate permanentemente distaccate dal reggimento, potranno spendere, per lo scopo suddetto, fino alla complessiva somma di L. 250, qualunque sia il numero delle brigate distaccate.

5° Per conseguire la necessaria uniformità in tutti gli oggetti costituenti la dotazione delle sale di scherma dei corpi, il Ministero determina che in ogni presidio, sede di reggimento o d'istituto, un corpo da designarsi dal comandante del presidio abbia in custodia una sciabola ed una spada da scherma sul terreno (mod. 1903) da servire come campione, ed inoltre:

una maschera da sciabola; una maschera da spada; un guantone da sciabola; un guanto da spada; una gomitiera; una corazza di tela olona; un piastrone a petto per lezioni e un piastrone a muro.

6° I detti campioni verranno forniti, su richiesta del corpo od istituto che riceverà l'incarico di tenerli in custodia, dalla scuola magistrale militare di scherma, e, per essa, dal 2° reggimento granatieri dal quale amministrativamente dipende, contro il rimborso delle spese di acquisto e di spedizione.

7° Le sciabole, le spade e gli altri attrezzi di scherma tenuti a solo titolo di campione pel servizio di presidio, sono considerati in di più del numero degli oggetti stabiliti nel n. 1, come dotazione del corpo a cui ne è affidata la custodia.

Le spese d'acquisto s'intenderanno parimenti fatte allo infuori dell'assegno fissato nel n. 4 per la costituzione e il mantenimento della dotazione ordinaria.

8° Le presenti disposizioni tengono luogo di quelle date con l'*Atto* 12 del 1896, che s'intende pertanto abrogato.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **277**. — TRASPORTI. — **Apertura all'esercizio della linea *Ferrara-Copparo* e della stazione di *Lebba*. — Cambiamento di nome della stazione di *Veronanova*. — Soppressione di servizio nella fermata di *Bagni di Caldiero*. — Modificazioni di servizio a *Vicofertile*.** — 25 settembre.

1. È stata aperta all'esercizio la linea ferroviaria *Ferrara Copparo* della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane.

La detta linea è ammessa al servizio cumulativo con le due grandi Reti continentali, con le altre linee della stessa Società Veneta (esclusa la linea Torre-Schio-Arsiero) con la ferrovia Suzzara-Ferrara e con le linee Cerignola stazione-Cerignola città, Ofantino-Margherita di Savoia e Roma-Albano-Nettuno. E poichè detta Società applica i prezzi e le condizioni fissati dal regolamento (ed. febbraio 1903) pei trasporti militari sulle ferrovie, la linea Ferrara-Copparo dovrà essere aggiunta alla parte 2ª dell'allegato n. 1 al detto regolamento sotto il progressivo n. 5.

Ai trasporti sulla Ferrara-Copparo degli impiegati civili e delle loro famiglie è applicabile la tariffa differenziale riportata nella nota (1) all'art. 3 delle norme per l'applicazione della *Concessione speciale C* (*Atto* 117-1902).

Le stazioni e le fermate della linea Ferrara-Copparo e le distanze loro dal transito di Ferrara sono le seguenti:

Boara (fermata)	km.	7
Baura (id.)	»	10
Tamara Saletta (id).	»	15
Copparo (stazione)	»	19

2. È stata aperta all'esercizio la nuova stazione di *Lebba* posta sulla linea *Bologna-Gallipoli* (rete Adriatica) al chilometro 405 + 040,81. Essa è ammessa al solo trasporto dei viaggiatori in servizio interno e cumulativo italiano, e trovasi situata fra le stazioni di *Casalbordino* e *Vasto*. Le distanze da detta stazione alle altre della linea risultano dallo specchio che segue:

STAZIONI	Km.	STAZIONI	Km.
Ancona	202	Castellammare Adriatico	56
Varano	196	Pescara	54
Aspio	191	Francavilla a Mare	46
Osimo Castelfidardo	186	Ortona	34
Loreto	178	S. Vito Lanciano	27
Porto Recanati	174	Fossacesia	19
Potenza Picena	165	Torino di Sangro	14
Porto Civitanova	159	Casalbordino	7
S. Elpidio a Mare	152	Vasto	9
Porto S. Giorgio	143	S. Salvo	15
Pedaso	133	Montenero	22
Cupramarittima	125	Termoli	35
Grottammare	122	Campomarino	42
Sambenedetto del Tronto	117	Chieuti Serracapriola	52
Porto d'Ascoli	112	Ripalta	63
Tortoreto Nereto	103	Poggio Imperiale	78
Giulianova	93	Apricena	82
Montepagano Rosburgo	84	S. Severo	93
Atri Mutignano	75	Motta di Foggia	107
Silvi	68	Foggia	121
Montesilvano	63		

3. La stazione di *Verolanova* della linea *Pavia-Cremona-Brescia* (rete Adriatica) ha cambiato la propria denominazione in quella di *Verolanuova*.

4. Alla fermata di *Bagni di Caldiero* della linea *Milano-Venezia* (rete Adriatica) venne soppresso il servizio dei bagagli, e quindi la località stessa resta abilitata al solo trasporto dei viaggiatori.

5. La località di *Vicofertile* della linea *Parma-Spezia* (rete Mediterranea), finora servita con una Casa cantoniera ed ammessa al solo servizio viaggiatori con restrizioni, è stata dotata di stazione ed abilitata ai servizi viaggiatori, bagagli, merci a grande velocità, a piccola velocità accelerata, a piccola velocità ordinaria, veicoli e bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano, senza alcuna restrizione.

La nuova stazione è situata fra quelle di *Parma* e di *Collecchio* dalle quali dista rispettivamente metri 7235 e 4466,76.

Le distanze delle stazioni della linea *Parma-Spezia* per la stazione di *Vicofertile* si rilevano dalla seguente tabella polimetrica; mentre tutte le altre si ricavano aggiungendo alla distanza di *Parma* e di *Collecchio* rispettivamente km. 8 e 5 e scegliendo poi quella totale che dal confronto riesce più breve.

| | | |

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 39ª **1903** **PARTE** 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 ottobre.

AGOSTO 3. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai forti S. Briccio e S. Michele della piazza di Verona, *pag.* 705.
SETTEMBRE 29. — Documenti di viaggio per gli impiegati civili e per le rispettive famiglie. — Libretti di viaggio per gli ufficiali, *pag.* 706.
» 30. — Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta, *pag.* 707.
» 30. — Modificazione al numero dei moschetti da truppe speciali mod. 91, *pag.* 707.
OTTOBRE 1°. — Aggiunta all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, *pag.* 708.
» 1°. — Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale di artiglieria da campagna da 75 *A*, *pag.* 709.
» 2. — Documenti da presentarsi dagli impiegati collocati a riposo per ottenere l'indennità di trasportamento, *pag.* 709.
» 2. — Modificazioni all'*Alto* 171 del corrente anno relative alla cessione di coperte impermeabili fuori servizio, *pag.* 710.

Atto N. **278**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai forti S. Briccio e S. Michele della piazza di Verona.** — 3 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato col R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato col R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai forti S. Briccio e S. Michele della piazza di Verona, sono determinati, entro i limiti stabiliti dal precitato testo unico, dai piani annessi al presente, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 270, *pag.* 690. — Nel comma *b*) del n. 81, *dopo le parole:* i musicanti effettivi dei reggimenti di fanteria, *aggiungere:* e della legione allievi carabinieri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 agosto 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **279**. — TRASPORTI. — **Documenti di viaggio per gli impiegati civili e per le rispettive famiglie. — Libretti di viaggio per gli ufficiali.** — 29 settembre.

Il prezzo dei documenti di viaggio per gli impiegati civili e le rispettive famiglie viene fissato, in seguito al costo delle ultime provviste, e a datare dal 1° ottobre corrente anno, come segue:

Libretti di viaggio (completi) per gli impiegati civili, per ciascuno	L. 1,50
Libretti di viaggio (completi) per le famiglie degli impiegati, per ciascuno	» 0,50
Cartoncini pei libretti di viaggio degli impiegati e delle loro famiglie, per ciascuno . . .	» 0,05
Fascicoli scontrini pei viaggi degli impiegati civili e delle loro famiglie, per ciascuno . . .	» 0,15
Registri di richieste per le persone non munite di libretto o che non possono servirsene (da 100 ciascuno), per ogni registro.	» 0,50
Tessere di riconoscimento per le persone viaggianti con richiesta	» 0,05

Tutti i documenti di viaggio suindicati (eccettuati soltanto i registri di richieste) debbono essere pagati dagli impiegati richiedenti.

Invece la spesa pei registri di richieste è a carico delle masse dei corpi, delle direzioni o degli stabilimenti richiedenti; pei distretti di 2ª classe è a carico del consiglio d'amministrazione del distretto che li amministra; infine per gli uffici è carico delle spese d'ufficio.

Il costo dei libretti di viaggio degli ufficiali, fissato in L. 1. 75 dall'*Atto* 23 del corrente anno, viene ridotto, pure a datare dal 1° ottobre a L. 1,50.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **280.** — TRASPORTI. — **Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta.** — 30 settembre.

Nell'elenco delle vie facoltative pel trasporto dei viaggiatori aventi diritto all'applicazione della tariffa militare o di quella differenziale (allegato n. 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie e *Atto* 164 del 902) si debbono introdurre le seguenti aggiunte:

Nella parte relativa alle reti Adriatica e Mediterranea:

		Chilometri di maggior percorso
Viaggio	Spezia - Foggia colla via facoltativa Roma-Caserta	5
»	Spezia - Ancona colla via facoltativa Parma-Bologna	3
»	Spezia - Pistoia colla via facoltativa Pisa .	22
»	Spezia - Brescia colla via facoltativa Genova-Milano	111
»	Spezia - Padova colla via facoltativa Genova-Milano	167
»	Spezia - Padova colla via facoltativa Parma-Bologna	21

Il Sottosegretario di Stato - - B. ZANEGLI.

N. **281.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Modificazione al mirino dei moschetti da truppe speciali mod. 91 in consegna ai corpi.** — 30 settembre.

È stato constatato che con l'impiego delle cartucce a solenite, il tiro dei moschetti da truppe speciali e di quelli da cavalleria mod. 91, riesce più basso del tiro con cartucce a balistite.

Per i moschetti da cavalleria il difetto è in proporzioni trascurabili, mentre più rilevante, e tale da meritare un provvedimento, si riscontra in quelli da truppe speciali.

Siccome da studi e prove eseguite si è potuto accertare essere sufficiente una diminuzione di mm. 0.5 nell'altezza della cresta del mirino di detti moschetti da truppe speciali, il Ministero dispone che l'accennata modificazione, a somiglianza di quanto si è praticato nei moschetti in allestimento presso la fabbrica d'armi di Brescia ed in quelli esistenti presso le direzioni d'artiglieria, sia introdotta nei moschetti in consegna ai corpi.

Tale modificazione sarà eseguita per cura dei capi armaiuoli. Pei reggimenti che ne sono sprovvisti ed anche pei distaccamenti che pur appartenendo ai corpi provvisti di capo armaiuolo fossero più vicini ad una direzione d'artiglieria (sede, oppure sezione staccata), anzichè alla sede del corpo stesso, la detta modificazione dovrà essere fatta per cura della direzione.

Procedimento dell'operazione.

1. Non occorre scomporre l'arma.

2. Stringere il moschetto in una morsa di legno provvista di sughero — con una lima a taglio fino, limare la sommità della cresta del mirino in modo che questa risulti a 17 mm. sopra l'asse della canna anzichè a 17.5.

Accertarsi della distanza con l'apposito verificatore.

3. Raccordare la curva della cresta in modo che il mirino presenti quasi la forma che aveva prima dell'operazione.

4. Arrotondare gli spigoli eseguendo l'operazione colla massima cura.

5. Pulire con stracci l'esterno anteriore della canna, annerire il mirino alla fiamma di zolfo (possono bastare allo scopo uno o più zolfanelli di legno) — ungere il mirino con olio di olive.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. **282**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunta all'Istruzione sul servizio delle artiglieria d'assedio.** — 1° ottobre.

Pag. 16, n. 22, sopprimere tutto l'ultimo alinea e sostituire quanto segue:

« Lancia la granata d'acciaio del peso di 102 kg. e lo shrapnel di ghisa che differisce da quello dell'obice di pari calibro perchè, come la granata, è fornito di corone adatte per l'impiego della polvere infume.

Eccezionalmente però il mortaio da 210 potrà anche lanciare, con cariche di polvere nera, i proietti dell'obice di pari calibro, meno la granata torpedine lunga ».

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. **283**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale di artiglieria da campagna da 75 A.** — 1° ottobre.

E' stato pubblicato il volume: Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo, e da montagna — Appendice provvisoria alla parte II^a^ — Conservazione del materiale da 75 A.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del volume di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del volume è di cent. 40.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **284**. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA'. — **Documenti da presentarsi dagli impiegati collocati a riposo per ottenere l'indennità di tramutamento.** — 2 ottobre.

In seguito alle nuove norme riguardo ai viaggi sulle ferrovie degli impiegati civili e delle loro famiglie (*Atto* 117-1902) e per accordi presi col Ministero del tesoro, l'impiegato collocato a riposo, per ottenere l'indennità di tramutamento, dovrà produrre una dichiarazione della stazione di partenza o di arrivo (o l'apposito scontrino compilato dalle stazioni stesse) constatante che dal luogo dell'ultima residenza di servizio a quella del domicilio eletto egli e le persone di sua famiglia aventi diritto all'indennità di tramutamento (*Atto* 8-1902) hanno viaggiato a tariffa ordinaria, come prescrive l'art. 1° secondo capoverso delle norme per l'applicazione della concessione speciale *C* (*Atto* 117-1902). Tale dichiarazione sostituisce quella prescritta dal n. 7 lettera *b*) delle istruzioni per la concessione dell'indennità di tramutamento agli impiegati collocati a riposo (*Atto* 8-1902).

Questa disposizione non è però applicabile:

a) ai viaggi degli impiegati civili dipendenti da questo Ministero, di cui nell'allegato n. 4 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903), i quali hanno diritto al trasporto a tariffa militare ai termini del § 17 del regolamento stesso.

b) ai viaggi degli impiegati civili e delle loro famiglie sulle linee di ferrovie e di tramvie a motore meccanico esercitate da Società le quali, giusta gli accordi risultanti dalle pubblicazioni fatte sul *Giornale militare* (1898-1901-1902), accordano alle dette persone prezzi speciali ridotti anche per raggiungere il domicilio eletto;

c) ai viaggi sulle linee di navigazione marittima e lacuale esercitate da Società che hanno stipulato convenzioni con l'amministrazione militare.

In tutti questi casi gli impiegati e le rispettive famiglie viaggeranno a tariffa ridotta, e gli uffici che rilasceranno le relative richieste ne faranno apposita dichiarazione da porsi a corredo della domanda d'indennità di tramutamento, e dall'indennità dovuta sarà dedotta la somma risparmiata pel minor costo dei biglietti di che trattasi.

Qualora poi l'impiegato e la sua famiglia, o l'uno o l'altra, avessero fruito di biglietti gratuiti, dovranno farne dichiarazione da porsi a corredo della domanda d'indennità, dalla quale sarà dedotto l'intero costo del biglietto o dei biglietti che altrimenti sarebbero stati acquistati.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **285**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Modificazione all'*Atto* 171 del corrente anno relativo alla cessione di coperte impermeabili fuori servizio**. — 2 ottobre.

All'ultimo alinea dell'*Atto* 171 del corrente anno, *sostituire il seguente:*

« Le direzioni ed i reggimenti, avendone, le distribuiranno, conteggiandole al prezzo di L. 0,05 al chilogramma ».

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 40ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 ottobre.

SETTEMBRE 20. — R. Decreto n. 405 che modifica le paghe dei lavoranti ad ora, uomini e donne, delle direzioni d'artiglieria e genio e delle lavoranti del magazzino centrale di Torino, *pag.* 711.

OTTOBRE 8. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903, *pag.* 712.

» 8. — Somministrazione dei comuni alle truppe, *pag.* 712.

» 12. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche del personale tecnico dell'istituto geografico militare, *pag.* 713.

» 12. — Concessione di locali demaniali ai cantinieri ed esercenti commerci speciali, *pag.* 717.

» 12. — Adozione della valigia d'artiglieria e treno per la brigata specialisti del 3° reggimento genio, *pag.* 718.

» 13 — Viaggi a tariffa ridotta delle persone di famiglia degli ufficiali e dei militari di truppa, *pag.* 718.

» 15. — Variante all'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia, *pag.* 719.

» 16. — Divieto agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario di essere rappresentanti, amministratori o direttori di stabilimenti, case, società od istituti commerciali ed industriali, *pag.* 720.

» 16. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie dei carabinieri reali di Avellino e Castellammare di Stabia, *pag.* 720.

» 16. — Dragona per i sottufficiali armati di sciabola con dragona, *pag.* 721.

———— Decisioni di massima, *pag.* 722.

Atto N. **286**. — STIPENDI ASSEGNI E INDENNITÀ. — **R. Decreto n. 405 che modifica le paghe dei lavoranti ad ora, uomini e donne, delle direzioni d'artiglieria e genio e delle lavoranti del magazzino centrale militare di Torino.** — 20 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 20 febbraio 1865, col quale venivano approvate la classificazione e le paghe degli operai delle direzioni d'artiglieria e genio e dell'opificio arredi militari per i lavori pagati ad ora;

Visto il R. Decreto 25 agosto 1897, col quale si estendeva l'applicazione di dette paghe alle lavoranti ad ora del magazzino centrale militare di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le paghe ad ora dei lavoranti (uomini e donne) delle direzioni d'artiglieria e genio e delle lavoranti del magazzino centrale militare di Torino, vengono sostituite dalle seguenti:

	CLASSI									
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
Lavoranti uomini	28	25	22	20	18	—	—	—	—	—
Id. donne.	17	16	15	14	13	12	11	10	8	6

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **287**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903.** — 8 ottobre.

E' stata pubblicata la 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno il numero di copie indicato dall'*Atto* 248 del corrente anno, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 10.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **288**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione dei comuni alle truppe.** — 8 ottobre.

All'allegato *G* che fa seguito all'istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atti* 103 e 104 del 1899), aggiungere il comune di Moggio Udinese.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **289.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche del personale tecnico dell'istituto geografico militare.** — 12 ottobre.

1. Le note caratteristiche del personale tecnico dell'istituto geografico militare sono compilate nel mese di novembre, dopo ultimati gli esami di promozione ad anzianità ed a scelta, di cui al n. 34 e seguenti dell'istruzione che regola l'impiego, il reclutamento e le promozioni del detto personale (R. Decreto 12 giugno 1898).

2. Per ogni impiegato, nell'anno successivo alla di lui nomina, è istituito in duplice copia un libretto personale in cui sono inscritti tutti i dati relativi allo stato di servizio e le note caratteristiche che vengono annualmente compilate. Un esemplare rimane all'istituto e l'altro è trasmesso al Ministero, (1)

3. Le indicazioni richieste dalla prima parte del libretto debbono essere fedelmente desunte dalla matricola dell'impiegato, comprendendovi, ove ne sia il caso, i servizi precedenti militari e civili da esso prestati.

4. Il primo specchio caratteristico viene compilato all'atto della costituzione del libretto ed altri specchi vengono compilati negli anni successivi a quelli in cui l'impiegato è stato promosso a grado o classe superiore.

Negli altri anni vengono compilati gli specchietti in cui si registrano solo le variazioni alle note anteriori ritenute necessarie.

5. Gli specchi debbono contenere, per ciascuna casella, una notazione caratteristica la quale risponda tassativamente alla intestazione della casella; e ciascuna annotazione deve essere formulata con locuzione concisa, ma chiara ed esplicita, usando frasi complete, anzichè semplici vocaboli affermativi, negativi o dubitativi.

Gli specchietti debbono contenere in modo preciso tutte le varianti o modificazioni avvenute nelle qualità dell'impiegato, in rapporto alle annotazioni inscritte nell'ultimo specchio e negli specchietti che lo susseguono.

6. A meglio precisare il giudizio complessivo sulle qualità

(1) L'istituto allestisce direttamente gli esemplari di libretto personale, secondo il modello approvato dal Ministero. Però, in via transitoria, finchè esso non abbia preparato i libretti per tutti gli impiegati del personale tecnico, le note caratteristiche sono compilate, con le norme stabilite dalla presente istruzione, negli specchi e specchietti mod. 108 e 111 del catalogo.

dell'impiegato, è a questi data una delle qualifiche di *ottimo, buono, mediocre, cattivo*, classificando inoltre l'impiegato cui è data la qualifica di *buono* con un coefficiente rappresentato da uno dei numeri interi 3, 2, 1.

7. Il giudizio esplicato per l'idoneità al grado o alla classe superiore deve essere limitato ai soli impiegati aventi una determinata anzianità da stabilirsi dal Ministero in seguito a proposta della Direzione dell'istituto, anno per anno, prima della compilazione delle note, in base alle probabili promozioni dell'anno successivo.

Nel formulare questo giudizio si terranno presenti scrupolosamente le condizioni stabilite per ogni grado e classe nella istruzione per l'impiego, il reclutamento e le promozioni del personale tecnico.

8. Per gli impiegati che già conseguirono l'idoneità negli esami di promozione a scelta, e che ancora non sono promossi, si deve annualmente esprimere in modo esplicito il giudizio se tuttora conservano le qualità richieste nel n. 40 dell'istruzione per l'impiego, il reclutamento e le promozioni del personale tecnico.

9. Le note caratteristiche sono redatte in duplice esemplare, di cui uno è inserito nel libretto personale conservato presso l'istituto e l'altro trasmesso al Ministero per essere inserito nell'altra copia del libretto personale colà custodita.

10. Nel quadro delle punizioni vengono inscritte le censure e le sospensioni dall'impiego.

11. Per gli impiegati che, all'atto della compilazione delle note caratteristiche, si trovassero da più di 6 mesi in aspettativa, in disponibilità o sotto procedimento penale, sarà sospesa la compilazione delle note, continuando ad essere tenute per valide le precedenti.

12. Le commissioni compilatrici delle note caratteristiche sono così costituite:

a) Per gl'impiegati equiparati a rango di tenente colonnello:

Direttore-Presidente;

Direttore in 2° (se ha il grado di colonnello).

Se il direttore in 2° ha il grado di tenente colonnello, le note caratteristiche sono compilate dal solo direttore.

b) Per gli impiegati equiparati a rango di maggiore:

Direttore-Presidente;

Direttore in 2°;

Ingegnere geografo principale di 1ª classe per gli ingegneri;

Topografo capo di 1ª classe per i topografi;

Colonnelli, tenenti colonnelli, ed impiegati equiparati a rango di tenente colonnello per gl'impiegati che sono alla loro diretta dipendenza e per tutti gli altri che, dall'epoca della compilazione delle ultime note caratteristiche, abbiano prestato servizio alla loro dipendenza per un periodo di tempo non interrotto maggiore di tre mesi.

c) Per gli impiegati equiparati a rango di capitano e per quelli equiparati a rango di ufficiale subalterno investiti delle funzioni di capo-riparto:

Direttore-Presidente;

Direttore in 2ª;

Ingegnere geografo principale di 1ª classe per gli ingegneri;

Topografo capo di 1ª classe per i topografi;

Ufficiali superiori ed impiegati equiparati a rango di ufficiale superiore, per gli impiegati che siano alla loro diretta dipendenza e per tutti gli altri che, dall'epoca della compilazione delle ultime note caratteristiche, abbiano prestato servizio alla loro dipendenza per un periodo di tempo non interrotto maggiore di tre mesi.

d) Per gli impiegati equiparati a rango di subalterno e non investiti delle funzioni di capo riparto:

Capo divisione o capo ufficio-presidente;

Capi-riparto della divisione o dell'ufficio di grado o rango superiore a quello di subalterno;

Capo del riparto a cui appartiene l'impiegato anche se di grado o rango di subalterno;

Ufficiali ed impiegati, di grado o rango superiore all'impiegato, i quali, dall'epoca delle ultime note caratteristiche, abbiano avuto l'impiegato stesso alla loro diretta ed immediata dipendenza per un periodo di tempo non minore di tre mesi.

13. Gli specchi o specchietti sono firmati da tutti coloro che hanno concorso alla loro compilazione e vengono muniti del bollo d'ufficio

14. Le votazioni sono sempre verbali e motivate, con prevalenza della maggioranza, ed intese a determinare la qualifica da darsi all'impiegato: *ottimo*, *buono*, *mediocre* o *cattivo*; ed il coefficente per quelli dichiarati *buoni* (n. 6).

In ciascuna votazione, il primo ad esprimere il suo giudizio è l'ufficiale, o l'impiegato per assimilazione, meno elevato in grado o meno anziano, e così successivamente fino al presidente della commissione che lo esprime per ultimo.

In caso di parità di voti, ha la prevalenza quello del pre-

sidente, ma se ne fa menzione nella casella ove deve essere inscritta la votazione.

Qualora si verifichi forte discrepanza di giudizio, si compila apposito verbale in duplice esemplare, analogo al mod. 958 *bis* del catalogo, nel quale si indicano sommariamente i motivi delle differenze dei giudizi. Detto verbale deve essere unito ad ognuno degli esemplari dello specchio o specchietto a cui si riferisce.

15. Il direttore dell'istituto inscrive le sue annotazioni in ciascuno specchio o specchietto degli impiegati equiparati a rango di subalterno, alla compilazione delle cui note non abbia concorso.

16. Il direttore comunica a voce e separatamente a ciascuno degli impiegati presenti alla sede, e per iscritto agli altri, le note spiccatamente favorevoli ovvero le note sfavorevoli, ad eccezione di quelle che si riferiscono a difetti fisici od a deficenze intellettuali non suscettibili di modificazioni. Analoga comunicazione viene fatta dal direttore stesso riguardo alle annotazioni da questi apposte nella casella a lui riservata.

Non viene data comunicazione all'impiegato del giudizio relativo alla idoneità per la promozione al grado o classe superiore, fino a che il Ministero non abbia preso una decisione per la iscrizione dell'impiegato stesso sul quadro d'avanzamento.

Delle date partecipazioni il direttore si fa rilasciare dall'impiegato interessato una dichiarazione che deve andare unita allo specchio o specchietto destinato al Ministero e ne viene apposta nota in calce alle due copie degli specchi o specchietti.

17. La direzione dell'istituto nel trasmettere al Ministero, pel tramite del comando del corpo di stato maggiore, gli specchi o specchietti caratteristici stati compilati, li accompagna con un elenco generale nominativo, analogo al mod. 958 del catalogo, e vi unisce un elenco delle variazioni alla parte prima dei libretti personali e l'elenco generale delle punizioni inflitte dopo l'ultima compilazione delle note caratteristiche.

18. In base alle note caratteristiche, sono compilate dalla direzione dell'istituto, in duplice copia, ed inoltrate unitamente alle note stesse, le proposte per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità ed a scelta.

Una copia è restituita alla direzione dell'istituto con le decisioni del Ministero; ed allora vengono fatte al riguardo le relative comunicazioni agli impiegati interessati.

19. Ogni qualvolta avvengano fatti o cambiamenti tali nella

condotta, nel modo di servire, o nelle condizioni fisiche od intellettuali di un impiegato, da esigere una sostanziale modificazione di taluno dei giudizi inscritti nelle di lui note caratteristiche, che possa influire sulla sua promozione o sulla sua esclusione da questa o sul suo collocamento in qualche posizione o carica speciale, o infine rendere necessaria qualche speciale proposta al riguardo, se ne informa tosto il Ministero, senza attendere l'epoca normale stabilita per la compilazione delle note suddette. Siffatte modificazioni debbono essere comprese in uno specchietto, per la compilazione e trasmissione del quale si osservano norme analoghe a quelle prescritte per la trasmissione annuale degli specchi o specchietti.

La compilazione di un simile specchietto può anche essere ordinata d'ufficio dal Ministero o dal capo di stato maggiore dell'esercito.

20. I libretti personali sono documenti affatto riservati e vanno gelosamente custoditi; è assolutamente vietato di rilasciarne copia od estratti, senza un ordine espresso del Ministero della guerra.

21. Nell'occasione della trasmissione delle note caratteristiche, sono pure inoltrate quelle proposte per concessioni di onorificenze per benemerenze speciali, che il direttore dell'istituto creda di fare in favore degli impiegati dipendenti.

Per ogni proposta, deve essere redatto un rapporto speciale.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **290** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Concessione di locali demaniali ai cantinieri ed esercenti commerci speciali.** — 12 ottobre.

Si è avuto occasione di rilevare come ad alcuni cantinieri o vivandieri sia stato permesso di occupare locali demaniali, senza esigere che ne pagassero il corrispondente affitto.

Devesi far presente che nessuna disposizione autorizza siffatte concessioni a titolo gratuito, e che perciò tutti gli addetti a commercio speciale, che abbiano avuto dalle competenti autorità militari l'autorizzazione di esercitare il loro commercio nelle caserme, negli stabilimenti militari o dovunque sia truppa o personale dell'amministrazione militare, devono pagare l'affitto dei locali, ove l'esercizio è impiantato e di quelli ove fossero eventualmente alloggiati, e provvedere al mantenimento dei medesimi in buono stato locativo.

I comandanti di corpo sono obbligati, sotto la loro personale responsabilità, di dare notizia immediatamente alla direzione del genio delle concessioni che, ottenute le debite autorizzazioni, facessero dei locali di che trattasi per uso di esercizio o di alloggio, e non dovranno permettere che i locali stessi vengano di fatto occupati se prima non si saranno assicurati che il concessionario abbia firmato il contratto d'affitto, previo versamento della cauzione e pagamento della prima rata.

Le direzioni del genio, avuta la notificazione di cui contro daranno corso ai provvedimenti amministrativi per l'affitto colle norme prescritte dall'art. 22 della vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti, ed avute presenti le avvertenze, che formano oggetto di una circolare loro diretta.

Nei contratti che i consigli di amministrazione dei corpi avessero occasione di stipulare cogli esercenti dei quali trattasi non si dovranno includere condizioni che si attengano all'affitto dei locali e sarà anzi opportuno che in essi si dichiari esplicitamente che deve intendersi risoluto il contratto d'esercizio, quando per qualsiasi ragione dovesse risolversi o rescindersi l'affitto.

I contratti d'esercizio in vigore dovranno essere subito denunziati per la rescissione, in modo che quanto prima possibile le concessioni possano essere regolarizzate, secondo le prescrizioni di quest'*Atto*.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **291**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della valigia d'artiglieria e treno per la brigata specialisti del 3° reggimento genio**. — 12 ottobre.

È adottata per i militari della brigata specialisti del 3° reggimento del genio la valigia d'artiglieria e treno con le relative coregge porta gavetta e valigia e porta valigia, in sostituzione dello zaino da genio.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **292**. — TRASPORTI. — **Viaggi a tariffa ridotta delle persone di famiglia degli ufficiali e dei militari di truppa**. — 13 ottobre.

Giusta il § 19, lettere *a*) e *b*) del Regolamento (edizione 1° febbraio 1903) per i trasporti militari sulle ferrovie le persone di famiglia degli ufficiali e dei militari di truppa hanno diritto

al trasporto *a tariffa differenziale* sulle ferrovie quando siano con essi *conviventi ed a loro carico*.

Potendo però avvenire che ufficiali e militari di truppa aventi a proprio carico persone di famiglia debbano, per ragioni di servizio, alloggiare nelle scuole, nelle caserme, ecc, d'accordo con le Società ferroviarie è stato stabilito di transigere, per dette persone, sulla condizione della vera e propria convivenza coll'ufficiale o col militare di truppa da cui ripeterebbero il diritto al trasporto a tariffa ridotta sulle ferrovie.

Pertanto i comandanti di corpo, i direttori di stabilimenti ed i capi d'ufficio sono autorizzati a chiedere il libretto di viaggio per le famiglie di quegli ufficiali, che, pur trovandosi nelle circostanze suaccennate, ne facciano domanda ed a rilasciare le richieste mod. *D* agli ufficiali stessi, nei casi in cui le loro persone di famiglia non possano usare il libretto, nonchè alle famiglie dei militari di truppa sovra menzionati.

I comandanti di corpo, i direttori di stabilimenti ed i capi d'ufficio predetti faranno pervenire al Ministero entro il corrente mese, per mezzo dei comandi di corpo d'armata, l'elenco degli ufficiali e dei militari di truppa che, trovandosi nelle condizioni di cui sopra è parola, hanno dichiarato di avere a proprio carico persone di famiglia le quali vivano nella stessa città ove risiede l'ufficiale od il militare di truppa. Le variazioni saranno comunicate al Ministero con elenchi da mandarsi al 1° giorno di ogni trimestre a cominciare dal 1° gennaio 1904.

Rimane fermo l'obbligo delle autorità suddette d'accertarsi, sotto la loro personale responsabilità, che le persone per le quali invocasi il trasporto a tariffa ridotta vi abbiano realmente diritto, e ciò ai sensi e per gli effetti di cui al § 5 del Regolamento precitato.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **293**.— TRASPORTI. — **Variante all'Istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extra ferrovia.** — 15 ottobre.

Al n 87 dell'Istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1893 pei trasporti militari extra ferrovia (*Atti* 47 del 1899 e 116 del 1903) è sostituito il seguente:

« Pei trasporti che si compiono totalmente sulle vie ordinarie, come, ad esempio: fra uno ed un altro magazzino, forte, ecc, fra questi e la banchina del porto o viceversa, spettano alle società ferroviarie i compensi stabiliti dal § 63 del con-

tratto. Invece per quelli che si eseguiscono dagli scali ferroviari o tramviari, qualunque sia stato il mezzo adoperato per il precedente trasporto, spettano alle società stesse i compensi di cui al § 62 od al § 63 del contratto stesso, secondo che la distanza percorsa risulti di non più di 10 km. o li ecceda ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **294**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Divieto agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario di essere rappresentanti, amministratori o direttori di stabilimenti, case, società od istituti commerciali ed industriali.** — 16 ottobre.

A complemento delle disposizioni dell'*Atto* 251 della *Raccolta* e dell'*Atto* 204 del 1900, questo Ministero ha determinato di estendere agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario il divieto fatto, cogli *Atti* sopraindicati, agli ufficiali in servizio attivo permanente di essere amministratori, consiglieri o sindaci di Società commerciali, industriali o di credito, e di non consentire che ufficiali in posizione ausiliaria disimpegnino le attribuzioni di rappresentanti di istituti congeneri.

Infatti gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario debbono restare costantemente a disposizione del Governo e sono soggetti ad eventuali richiami in servizio temporaneo, che li potrebbero porre in condizione incompatibile con l'ufficio privato assunto.

Le autorità da cui dipendono ufficiali in posizione ausiliaria cureranno che il presente divieto venga portato a conoscenza di ogni interessato.

Nessuna restrizione è posta invece agli ufficiali che appartengono alla riserva.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **295**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento delle compagnie dei carabinieri reali di Avellino e Castellammare di Stabia.** — 16 ottobre.

Compagnia di Avellino

Tenenza diretta: Avellino Serino Montoro Superiore-Solofra Mercogliano.

Sezione di 2ª classe di Altavilla Irpina: Altavilla Irpina-Chianche Pratola Serra-Pietrastornina.

Tenenza di Avellino: Forino Lauro Quindici-Baiano-Cervinara-Montefusco Dentecane Montemiletto-Monteforte Irpino.

La sezione di 1ª classe di Avellino è soppressa; lo scompartimento degli altri comandi resta invariato.

Compagnia di Castellammare di Stabia.

Tenenza diretta: Castellammare di Stabia-Scanzano-Gragnano Agerola-Lettere R. Cantiere.

Sezione di 1ª classe di Torre Annunziata: Torre Annunziata-Pompei Boscotrecase Poggio Marino-Ottaiano-S. Giuseppe Vesuviano.

La sezione di 2ª classe di Torre Annunziata è soppressa; lo scompartimento degli altri comandi resta invariato.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **296**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Dragona per i sottufficiali armati di sciabola con dragona.** — 16 ottobre.

Il Ministero ha determinato di distribuire a tutti i sottufficiali delle varie armi e corpi armati di sciabola con dragona, ad eccezione dei marescialli, una dragona tutta di cuoio da portare coll'uniforme di marcia, ordinaria e di fatica, lasciando loro quella attuale con fiocco a frangie la quale viene riservata esclusivamente per la grande uniforme.

Pei sottufficiali di cavalleria, artiglieria e genio, detta dragona sarà quella medesima prescritta pei caporali e soldati dell'arma rispettiva.

Ai sottufficiali di fanteria di linea, alpini, bersaglieri, ecc. sarà distribuita una dragona di forma e dimensioni identiche a quella prescritta pei caporali e soldati di cavalleria, ma di cuoio nero.

I marescialli di tutte le armi, ed i carabinieri reali continueranno a far uso esclusivamente della dragona di cui sono attualmente provvisti, in tutte le uniformi.

I campioni della nuova dragona pei sottufficiali di fanteria di linea, alpini, bersaglieri, ecc. saranno distribuiti dalla direzione di artiglieria dell'arsenale di costruzione di Torino a tutte le amministrazioni interessate.

La spesa occorrente per la prima provvista della dragona di cui trattasi sarà dai corpi posta a carico della rispettiva massa generale.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

DECISIONI DI MASSIMA

14.

Soprassoldo a militari comandati in accompagnamento di polveri. — A meglio precisare il concetto che deve regolare la corrisponsione del soprassoldo dei militari comandati in accompagnamento di polveri, stabilito dal n. 13 lett. *d*) dello specchio III annesso al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali e dal § 98 del relativo regolamento, questo Ministero dichiara che il soprassoldo stesso spetta unicamente per i veri e propri trasporti di esplodenti che si eseguiscono secondo le norme e colle precauzioni tassativamente indicate dall'allegato *D* al regolamento sul servizio territoriale, rimanendone quindi esclusi tutti i trasporti fatti nell'interno di un presidio o di una cinta fortificata per il comune movimento degli esplodenti. (*Dir. assegni*).

DISPENSA 41ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 ottobre.

OTTOBRE 20. — Modificazioni al cappotto d'artiglieria, ai pastrani da sottufficiali e da caporali e soldati d'artiglieria e treno del genio, ed alle giubbe di panno di tutte le armi, *pag.* 723.

» 20. — Modificazioni alle norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace, *pag.* 835.

» 21. — Regolamento di disciplina per gli indigeni del R. corpo di truppe coloniali, *pag.* 836.

» 21. — Cambio di denominazione di caserma in Tai di Cadore, *pag.* 836.

» 22. — Marcia d'ordinanza delle fanfare dei reggimenti di cavalleria, *pag.* 837.

Atto N. **297**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni al cappotto d'artiglieria, ai pastrani da sottufficiali e da caporali e soldati d'artiglieria e treno del genio, ed alle giubbe di panno di tutte le armi.** — (Con tavole di disegno) (1). — 20 ottobre.

Il Ministero ha determinato di togliere la filettatura di panno turchino alle manopole del cappotto d'artiglieria, e dei pastrani da sottufficiali e da caporali e soldati d'artiglieria e treno del genio, e di sopprimere la filettatura di panno colorato nelle seguenti parti delle giubbe di tutte le armi:

1° per la fanteria, sanità e sussistenza — alle finte tasche;

2° pei bersaglieri e gli alpini — ai controspallini ed alle finte tasche;

3° pei granatieri — al petto sinistro, alle finte tasche ed ai controspallini;

4° per l'artiglieria ed il genio — al petto sinistro, alle finte tasche, ai controspallini ed al bavero. Però il bavero viene mantenuto guarnito di mostrine di velluto, filettate tutto all'intorno di panno giallo per l'artiglieria e panno cremisi per il genio, attaccate in modo da lasciare un margine di 2 o 3 millimetri all'orlo del bavero stesso;

---

(1) Le tavole di disegno saranno pubblicate in seguito.

5° per la cavalleria — al petto sinistro, ai controspallini ed alle finte tasche per tutti i reggimenti e la scuola; al bavero pel reggimento Savoia (3°); ed alle manopole pel reggimento cavalleggeri Guide (19°).

Per conseguenza, nelle giubbe, la filettatura sarà mantenuta:

1° per la fanteria, alpini, bersaglieri, sanità e sussistenza agli spallini ed alle manopole; e pei granatieri ai soli spallini;

2° per l'artiglieria ed il genio alle manopole (oltre a quella delle mostrine);

3° per la cavalleria alle manopole in quelle giubbe che ne sono già fornite, meno il reggimento cavalleggeri Guide (19°).

Descrizione della giubba di panno comune da fanteria, sanità e sussistenza.

La giubba costruita con panno turchino, è ad un sol petto, con falde a taglio leggermente incavato alla cintola, in modo che si acconci con bel garbo alla persona senza stringerla.

Le sue parti sono:

un corpo;
un bavero;
due spallini;
due controspallini;
due maniche;
una tasca.

Il corpo che abbraccia il busto e le falde si divide in parte anteriore, parte posteriore e fianchetto.

Le falde debbono giungere col lembo inferiore a due centimetri sopra l'inforcatura o cavallo della coscia.

La parte anteriore ha sul lato destro sei bottoni grandi da fanteria equidistanti e messi in fila in maniera che il primo si trovi a mm. 35 di distanza dal gangherino, e l'ultimo all'altezza della cintola; e sul lato sinistro sei occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Come rinforzo lungo la linea dei bottoni, tra il lembo destro della giubba e il sottopanno, è posta una lista di tela di lino cruda.

La parte posteriore è guarnita di due mostrine o finte tasche aventi due bottoni grandi ciascuna.

Le finte tasche, di altezza variabile a seconda delle diverse taglie, sono poste sopra alla cucitura alla distanza di circa mm. 20 dal lembo inferiore.

Al punto d'unione della parte anteriore col fianchetto sono praticati due sparati laterali, per i quali passa la fascia del cinturino quando lo si affibbia sopra la giubba; due bottoni piccoli da fanteria, posti in corrispondenza di due occhielli, servono a chiudere gli sparati della giubba stessa.

Il bavero di lunghezza variabile a seconda delle diverse taglie, si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta, ed è rinforzato internamente con tela di lino cruda.

Le punte del bavero sono leggermente arrotondate ed ognuna di esse è fornita di un foro orlato di refe nel quale viene introdotto il gambo della stelletta di divisa. Detti fori devono essere praticati sulla bisettrice dell'angolo in modo che vengano a trovarsi da mm. 23 a 26 dalla punta arrotondata del bavero.

Sul rovescio del bavero, ad un centimetro circa dal foro predetto, e verso l'attaccatura del bavero è praticata una maglietta di refe per il passaggio della spranghetta delle stellette di divisa.

Gli spallini sono fatti a lunetta, colla fodera dello stesso panno del controspallino, ripieni, per circa un centimetro in altezza, di ovatta e fermati sopra ciascuna delle spalle all'estremità ed al centro.

I controspallini sono cuciti sopra ciascuna spalla fra l'attaccatura del bavero e della manica.

Le maniche hanno manopole foggiate a punta, le manopole stesse sono rinforzate internamente con tela di cotone basino color bigio

La tasca è posta internamente dal lato sinistro.

La tasca nonchè la fodera del busto, e delle maniche sono di tela di cotone basino color bigio.

Le giubbe hanno inoltre nella parte posteriore della falda una taschina orizzontale, con apertura corrispondente alla finta tasca destra, la quale serve per allogare il pacchetto da medicazione.

Il soprabavero, le manopole, gli spallini e controspallini sono di panno nero; le manopole e gli spallini sono orlati di una filettatura di panno scarlatto della grossezza non minore di mm. 4, nè maggiore di mm. 6 nella parte esterna visibile.

Le giubbe sono di nove dimensioni o taglie ed ogni taglia si suddivide in due grossezze.

La giubba comune, allorchè viene distribuita è completata applicandovi.

PER LA FANTERIA DI LINEA.

Sul bavero: un paio di mostrine di gallone di seta e due bottoni per mostrine da cucirsi alla base della punta delle mostrine stesse.

Per il paio di mostrine occorrono metri 0,28 di gallone di seta.

Sugli spallini: fregi per spallini (numeri).

PER LA TRUPPA DI SANITÀ.

Sul bavero: un paio di mostrine per cappotto e giubba di panno da truppa di sanità.

Sugli spallini: fregi per spallini (numeri).

PER LA TRUPPA DI SUSSISTENZA.

Sul bavero: un paio di mostrine per giubba di panno da truppa di sussistenza.

Sugli spallini: fregi per spallini (numeri).

La giubba comune predetta è inoltre distribuita ai militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e ai militari, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari, del distretto militare di Roma e guardaforti. In tal caso viene completata applicandovi:

Sul bavero: un paio di mostrine per giubbe di panno delle dette specialità.

Sugli spallini, se del caso: i fregi per spallini (numeri).

Giubba di panno da granatieri.

È identica a quella comune da fanteria, sanità e sussistenza, eccezione fatta per le seguenti particolarità:

1° il bavero ha un'altezza di mm. 70 sulla parte anteriore e di mm. 60 posteriormente;

2° le manopole ed il bavero sono di panno scarlatto senza filettatura.

All'atto della distribuzione la giubba da granatieri è completata applicandovi:

Sul bavero, pei caporali e soldati: un paio di alamari in filo, e per i sottufficiali: un paio di alamari d'argento.

Sugli spallini: fregi per spallini (granate).

Giubba di panno da alpini e da bersaglieri.

È identica a quella comune da fanteria, sanità e sussistenza, eccezione fatta per le seguenti particolarità:

1° il bavero ha un'altezza identica alla giubba da granatieri;

2° la giubba da bersaglieri è fornita di bottoni grandi e piccoli da bersaglieri;

3° le manopole della giubba da alpini sono di panno turchino;

4° le mostrine e la filettatura delle manopole e delle spalline sono di panno verde per gli alpini e di panno cremisi per i bersaglieri. Le dimensioni delle filettature sono uguali a quelle delle giubbe da fanteria e granatieri.

Il compenso di mano d'opera per l'applicazione delle varie mostrine, degli alamari e dei fregi per spallini è stabilito dalla tariffa delle riparazioni.

Le giubbe di panno degli individui autorizzati a vestire la divisa speciale (attendenti, allievi armaiuoli ecc.). Sono identiche a quelle prescritte per le rispettive specialità ma però prive di spallini e controspallini.

Descrizione della giubba di panno per la cavalleria, per l'artiglieria da campagna, a cavallo, da costa, da fortezza, da montagna, operai, treno d'artiglieria, genio e treno del genio.

Le giubbe di panno per la cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo, da costa, da fortezza, da montagna, operai, treno d'artiglieria, genio e treno del genio sono identiche per forma; variano solo nelle filettature, negli ornamenti, nei fregi, nella lunghezza delle falde e negli sparati, come è indicato in seguito e come si rileva dalle tavole annesse.

La giubba è costruita con panno turchino ad un solo petto con corte falde, a taglie leggermente incavato alla cintola, in modo che si acconci con bel garbo alla persona senza stringerla.

Le sue parti sono:

un corpo:
un bavero;
due controspallini;
due maniche;
una tasca.

Il corpo, che abbraccia il busto e le falde, si divide in parte anteriore e parte posteriore. La parte anteriore ha sul lato destro sei bottoni di metallo equidistanti e messi in fila, in modo che il primo si trovi da mm. 30 a 40 di distanza dal gangherino, e l'ultimo da mm. 140 a 160 dall'estremità della falda, e sul lato sinistro sei occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Come rinforzo lungo le linee dei bottoni e degli occhielli fino al fondo delle falde è posta internamente una striscia di panno turchino identico a quello della giubba; tra la fodera ed il panno della giubba dalla parte dei bottoni si trova altresì per rinforzo una lista di tela di lino liscivata. Al punto d'unione della parte anteriore del fianchetto sono praticati due sparati laterali, salvo le eccezioni appresso indicate, pei i quali passa la fascia del cinturino quando si affibbia sopra la giubba. Due bottoni piccoli posti in corrispondenza di due occhielli servono a chiudere gli sparati.

Sono prive degli sparati, e dei relativi bottoni piccoli ed occhielli le giubbe della truppa:

di cavalleria;
di artiglieria da campagna;
di artiglieria a cavallo;
del treno d'artiglieria;
del treno del genio.

La parte posteriore è guarnita di due mostrine o finte tasche aventi due bottoni ciascuna.

Le finte tasche sono poste sopra le cuciture alla distanza di mm. 10 dal lembo inferiore.

Il bavero si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta ed ha la lunghezza variabile a seconda delle diverse taglie; le punte sono leggermente arrotondate.

Sul bavero, come apparisce dalla tabella *A*, vi sono inoltre due mostrine, eccettuato per le giubbe dei primi dieci reggimenti di cavalleria che ne sono prive. Le mostrine per la cavalleria sono a tre punte; le punte inferiori lunghe in modo

da lasciare scoperta una quarta parte circa del bavero, quelle di mezzo lunghe da mm. 135 a 140 e le superiori da mm. 90 a 95 misurate dall'orlo anteriore del bavero.

Le mostrine per i reggimenti d'artiglieria e genio sono eguali per forma a quelle della giubba per truppa di sanità e sussistenza. Ciascuna delle punte arrotondate è fornita di un foro orlato di refe nel quale passa il gambo della stelletta di divisa. Detti fori devono essere praticati sulla bisettrice dell'angolo in modo che vengano a trovarsi da mm. 23 a 26 dalla punta arrotondata del bavero.

Sul rovescio del bavero, ad un centimetro circa dal foro predetto, e verso l'attaccatura del bavero, è praticata una maglietta di refe per il passaggio della spranghetta delle stellette di divisa.

I controspallini sono fermati con cucitura dalla parte della manica e con bottone e rispettivo occhiello dall'altra; nel mezzo viene fermato mediante lacciuolo un fregio di metallo il quale consiste:

per l'artiglieria — in un trofeo costituito da due cannoni di metallo giallo incrociati, sormontati dalla corona reale, e da un proiettile interposto fra le due culatte alle quali è saldato;

per il 1°, 2°, 3° e 5° reggimento del genio e per la brigata ferrovieri — in un trofeo costituito da tre arnesi da zappatore in metallo giallo (badile, gravina e piccozza) intrecciati con un nodo a metà delle aste;

per il 4° reggimento genio (pontieri) — in due ancore di metallo giallo legate da una fune;

per i primi quattro reggimenti di cavalleria — in una granata di metallo bianco;

per i reggimenti di cavalleria dal 5° al 10° — in due lancie di metallo bianco incrociate e sormontate dalla corona reale;

per i reggimenti di cavalleria dall'11° al 24° — in una cornetta di metallo bianco sormontata dalla corona reale.

Tutti i fregi suddetti devono essere applicati in modo che la loro base disti di mm. 30 dall'estremità inferiore del controspallino verso la manica.

Ai controspallini delle giubbe di panno da artiglieria, cavalleria e genio da distribuire ai militari *in servizio permanente* debbono all'atto della distribuzione, essere fatti praticare gli occorrenti fori, orlati di refe, per il passaggio delle campanelle dei fregi di metallo.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta e sono rin-

forzate internamente con tela di cotone basino color bigio per fodere.

La tasca è posta internamente al lato sinistro.

Tanto la tasca che la fodera dell'imbusto e delle maniche sono di tela basino color bigio per fodere.

In tutte le giubbe sotto la finta tasca destra si trova una apertura che serve per introdurre il pacchetto da medicazione fra la fodera ed il panno nello spazio compreso fra le finte tasche.

La filettatura delle manopole, nonchè quella delle mostrine per le sole giubbe da artiglieria e genio è di panno colorato a seconda di quanto è indicato dalla tabella *A*, colle eccezioni che, per alcuni corpi di cavalleria, sono descritte nella tabella stessa.

Il fondo della giubba è orlato con una lista di panno turchino applicato come nel campione tipo.

Nella giubba di cavalleria il quarto bottone è fissato con un occhiello a lunghe branchie, appiattite, forate all'estremità, che sono internamente rovesciate, cucite e ricoperte da un rinforzo di panno.

Per la cavalleria possono essere preparate, quando occorra, giubbe comuni, cioè sprovviste degli ornamenti, tenendo pronti i colletti e le manopole, da attaccarsi al bisogno.

Le giubbe del genio hanno le falde più lunghe di quelle delle altre armi e specialità come risulta dal relativo specchio delle misure.

Le giubbe di panno degli individui autorizzati a vestire la divisa speciale (attendenti, sellai, maniscalchi ecc.) sono identiche a quelle prescritte per le rispettive armi e specialità ma però prive di controspallini.

Descrizione dei cappotti d'artiglieria.

Il cappotto d'artiglieria è di panno bigio alto m. 1,30 a doppio petto, ampio con lunghe falde e mantellina.

Si compone delle seguenti parti:

un corpo;
un bavero;
due maniche;
una mantellina;
una tasca.

Il corpo del cappotto, la cui metà superiore costituisce il busto e l'inferiore le falde, si divide in due parti, anteriore e posteriore.

La parte anteriore è fornita tanto a destra che a sinistra di cinque occhielli e di altrettanti bottoni di metallo grandi da artiglieria.

I bottoni e gli occhielli sono situati su d'una stessa linea orizzontale, equidistanti fra di loro in modo che il primo occhiello risulti a mm. 40 dall'orlo superiore del busto e l'ultimo all'altezza della cintola.

Lungo la linea dei bottoni e degli occhielli, fino al fondo delle falde è posta come rinforzo una lista di panno, la quale dalla cintola in giù va gradatamente restringendosi.

Due giunte a forma di triangolo, di lunghezza e larghezza variabile, sono cucite, una per lato, al fondo della parte anteriore, lungo la linea di unione di questa colla posteriore per completarne la larghezza la quale è maggiore della metà altezza del panno che si impiega nella costruzione del cappotto.

La parte posteriore ha internamente, all'altezza della cintola, una guaina in cui passa un cordone di cotone bianco; che serve a stringere il cappotto alla vita; ed al centro, in fondo alla falda, uno sparato della lunghezza di mm. 340 circa pel libero movimento delle gambe. L'angolo dello sparato è rinforzato dalla parte interna da un pezzo di panno di riporto.

Il bavero che può essere in uno o in due pezzi, ha le punte leggermente arrotondate e si chiude mediante un gangherello e corrispondente maglietta; ciascuna punta ha un foro orlato di refe nel quale viene introdotto il gambo della stelletta di divisa. Detto foro è praticato sulla bisettrice dell'angolo in modo che venga a trovarsi da mm. 30 a 35 dalla punta.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta verso le spalle.

La mantellina in un sol pezzo, ha la forma circolare ed è fermata sotto il bavero mediante cucitura.

Una tasca di tela di cotone basino color bigio è posta internamente sul lato sinistro, tra la fodera dell'imbusto ed il panno.

Le maniche e l'imbusto del cappotto sono foderate di tela di cotone basino color bigio.

Descrizione del pastrano con cintolo da artiglieria e del treno del genio.

Il pastrano con cintolo da artiglieria e del treno del genio è di panno bigio alto m. 1,30, a doppio petto, ampio con lunghe falde e mantellina.

Si compone delle seguenti parti:

un corpo;
un bavero;
una mantellina;
due maniche;
una tasca.

Il corpo, la cui metà superiore costituisce il busto e quella inferiore le falde, si divide in una parte anteriore ed in una posteriore.

La parte anteriore è fornita tanto a destra che a sinistra di cinque occhielli e di altrettanti bottoni di metallo grandi da artiglieria o da genio.

I bottoni e gli occhielli sono situati su di una istessa linea orizzontale ed equidistanti fra loro in modo che il primo occhiello si trovi a mm. 45 circa dall'orlo superiore del busto e l'ultimo all'altezza della cintola.

Come rinforzo lungo la linea dei bottoni e degli occhielli, fino al fondo delle falde, è posta, dalla parte interna, una lista di panno bigio, la quale va dalla cintola in giù gradatamente restringendosi.

Due occhielli praticati al fondo delle falde servono a tenerle alzate, quando il soldato è a cavallo, mediante due bottoni di osso rivestiti di panno, cuciti uno per parte ed all'altezza della cintola, sopra le due cuciture di unione della parte anteriore colla posteriore.

Due giunte a forma di triangolo, di lunghezza e larghezza variabili, cucite una per lato, al fondo della parte anteriore, lungo la linea d'unione di questa con la posteriore, completano la larghezza che deve avere al fondo la parte stessa, la quale è maggiore della metà altezza del panno che s'impiega nella costruzione del pastrano.

La parte posteriore ha internamente, all'altezza della cintola, una guaina in cui passa un cordone in cotone bianco da mm. 3 che serve a stringere il pastrano alla vita.

Lateralmente al fondo delle falde, lungo le cuciture, vi sono due sparati della lunghezza di mm. 500 circa, forniti ciascuno di cinque piccoli bottoni di ferro annerito sulla parte anteriore e di sei occhielli sulla parte posteriore praticati sopra una lista di panno rinforzata con tela di cotone basino.

Cinque degli occhielli sono posti in senso orizzontale in corrispondenza dei cinque bottoni; e il sesto, alquanto più grande è posto in senso verticale e serve a tenere alzata la falda.

La parte di sotto degli sparati è rinforzata con panno e quella di sopra con tela di cotone basino, color bigio.

Il bavero foderato con panno della stessa qualità di quella del pastrano è in un sol pezzo, ha le punte leggermente arrotondate, e si chiude mediante un gangherello e corrispondente maglietta.

Ciascuna punta del bavero ha un foro orlato di refe nel quale viene introdotto il gambo della stelletta di divisa. Detto foro è praticato sulla bisettrice dell'angolo in modo che venga a trovarsi da mm. 30 a 35 dalla punta.

La mantellina in un sol pezzo, ha forma circolare, ed è fermata con cucitura sotto il bavero.

Sulla parte anteriore destra, ha tre bottoni piccoli da artiglieria e sulla sinistra tre occhielli corrispondenti.

Come rinforzo lungo la linea dei bottoni e degli occhielli è cucita una striscia di panno. Sopra le estremità inferiori delle strisce di rinforzo sono cucite una per parte due linguette di panno delle quali quella di destra è fornita d'un bottone mezzano d'osso annerito e quella di sinistra di occhiello.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta verso le spalle.

La tasca è di tela cotone basino color bigio, ed è posta internamente sul lato sinistro tra la fodera dell'imbusto ed il panno.

Tanto le maniche quanto l'imbusto sono foderate di tela cotone basino color bigio.

Descrizione del pastrano da sottufficiali di artiglieria e del treno del genio.

Il pastrano da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio è a doppio petto, ampio, con lunghe falde e mantellina, ed allestito con panno bigio da vestiario per truppa, alto m. 1,30.

Le sue parti sono:

un corpo;
un bavero;
una mantellina;
due maniche;
una martingala;
due tasche;
due taschini.

Il corpo, la cui metà superiore costituisce il busto e la metà inferiore le falde, si divide in due parti, anteriore e posteriore.

La parte anteriore, tanto a destra che a sinistra, è fornita di cinque occhielli e di 5 bottoni di metallo grandi per sottufficiali d'artiglieria o del genio. I bottoni sono equidistanti ed attaccati in modo che quelli di un lato corrispondano agli occhielli dell'altro, ed il primo si trovi a mm 40 circa di distanza dall'orlo superiore del busto e l'ultimo all'altezza della cintola. Come rinforzo lungo la linea dei bottoni e degli occhielli fino al fondo delle falde è posta una lista di panno, la quale va restringendosi dalla cintola in giù. Al fondo delle falde, ove queste si uniscono alla parte posteriore del corpo, sono poste due giunte di grandezza e lunghezza variabili.

Lateralmente al fondo delle falde, lungo le cuciture, sono praticati due sparati della lunghezza di mm, 540 a 550. Ogni sparato ha cinque bottoni piccoli di ferro verniciato in nero sulla parte anteriore e cinque occhelli sulla parte posteriore praticati sopra una lista di panno di riporto rinforzata con tela di cotone basino.

Il bavero ha le punte leggermente arrotondate, è foderato con panno della stessa qualità del pastrano e chiudesi mediante un gangherello e corrispondente maglietta.

Ciascuna punta del bavero ha un foro orlato di refe nel quale viene introdotto il gambo della stelletta di divisa. Detto foro è praticato sulla bisettrice dell'angolo in modo che venga a trovarsi da mm. 30 a 35 dalla punta.

La mantellina è in due pezzi fermata sotto il bavero mediante cucitura. Nella parte destra ha cinque bottoni piccoli di metallo per sottufficiali di artiglieria o del genio, e nella parte sinistra cinque occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Lungo la linea dei bottoni e degli occhielli è cucita una striscia di panno come rinforzo. Sopra le estremità inferiori delle striscie di rinforzo sono cucite due linguette di panno;

delle quali, quella di destra è munita di bottone mezzano d'osso annerito e quella di sinistra di occhiello.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta verso le spalle.

La martingala è posta nella parte posteriore del corpo alquanto al disopra della cintura. Essa è divisa in due parti; quella di destra è fornita di due bottoni grandi e quella di sinistra dei corrispondenti occhielli.

Lateralmente alla parte anteriore del corpo, tanto a destra che a sinistra e sotto alla cintura è praticata un'apertura della lunghezza di mm. 240 a 250 per il passaggio dell'impugnatura della sciabola e della pistola; internamente alle aperture sono praticate le tasche.

Sia a destra che a sinistra del davanti della parte anteriore del corpo è praticata, quasi in corrispondenza all'altezza del terzo bottone, un'apertura pei taschini, i quali si chiudono mediante un bottone piccolo e corrispondente occhiello.

Le tasche, i taschini, la fodera dell'imbusto e delle maniche sono di tela cotone basino color bigio.

TABELLA *degli ornamenti delle giubbe di panno*

A

CORPI	BAVERO
Reggimento Nizza cavalleria (1°)	Panno cremisi
Id. Piemonte Reale id. (2°)	Id. scarlatto
Id. Savoia id. (3°)	Velluto nero
Id. Genova id. (4°)	Panno giallo
Id. lancieri di Novara (5°)	Id. bianco
Id. id. di Aosta (6°)	Id. scarlatto
Id. id. di Milano (7°)	Id. cremisi
Id. id. di Montebello (8°)	Id. verde
Id. id. di Firenze (9°)	Id. arancio
Id. id. Vittorio Emanuele II (10°)	Id. giallo
Id. cavalleggeri di Foggia (11°)	Id. scarlatto
Id. id. di Saluzzo (12°)	Id. giallo
Id. id. di Monferrato (13°)	Velluto nero
Id. id. di Alessandria (14°)	Id.
Id. id. di Lodi (15°)	Panno scarlatto
Id. id. di Lucca (16°)	Id. bianco
Id. id. di Caserta (17°)	Velluto nero
Id. id. di Piacenza (18°)	Panno verde
Id. id. Guide (19°)	Id. celeste
Id. id. di Roma (20°)	Velluto nero
Id. id. di Padova (21°)	Panno cremisi
Id. id. di Catania (22°)	Id. arancio
Id. id. Umberto I (23°)	Id. bianco
Id. id. di Vicenza (24°)	Id. bianco
Scuola di cavalleria, depositi allevamento cavalli e depositi cavalli stalloni	Id. arancio
Reggimenti e reparti di artiglieria e treno	Id. turchino
Reggimenti del genio e brigata ferrovieri e treno	Id turchino

da cavalleria, artiglieria e genio.

MANOPOLE	MOSTRINE sul bavero	COLORE DELLA FILETTATURA		Annotazioni
		Mostrine	Manopole	
Panno cremisi	Senza mostrine	—	Senza filettatura	
Id. scarlatto	Id.	—	Id	
Velluto nero	Id.	—	Panno scarlatto	
Panno giallo	Id.	—	Senza filettatura	
Velluto nero	Id.	—	Panno bianco	
Id.	Id.	—	Id. scarlatto	
Id.	Id.	—	Id. cremisi	
Id.	Id.	—	Id. verde	
Id.	Id.	—	Id. arancio	
Id.	Id.	—	Id. giallo	
Panno scarlatto	Velluto nero	—	Senza filettatura	
Velluto nero	Id.	—	Panno giallo	
Id.	Panno cremisi	—	Id. cremisi	
Id.	Id. arancio	—	Id. arancio	
Id.	Velluto nero	—	Id. scarlatto	
Id.	Id.	—	Id. bianco	
Panno scarlatto	Panno scarlatto	—	Senza filettatura	
Velluto nero	Velluto nero	—	Panno verde	
Panno celeste	Panno bianco	—	Senza filettatura	
Velluto nero	Id.	—	Panno bianco	
Id.	Velluto nero	—	Id. cremisi	
Id.	Id.	—	Id. arancio	
Id.	Panno celeste	—	Id. bianco	
Id.	Id. scarlatto	—	Id. bianco	
anno arancio	Senza mostrine	—	Senza filettatura	
Id. turchino	Velluto nero	Panno giallo	Panno giallo	
Id. turchino	Id.	Id. cremisi	Id. cremisi	

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno per la cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: Totale	Metà lunghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica dalla parte esterna compreso il risvolto della manica	Metà larghezza della manica: superiormente	Metà larghezza della manica: al gomito	Metà larghezza della manica: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla punta del bavero al fondo della goduba	Metà larghezza della parte anteriore del torace al 3° occhiello	Lunghezza del fianchetto da sotto al bavero sino al fondo	Metà grossezza dell'imbusto: alla taglia	Metà grossezza dell'imbusto: al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello	Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero: sul davanti	Altezza del bavero: sul dietro	Altezza delle mantopale: alla punta	Altezza delle mantopale: di sotto
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª.	1	500	670	215	650	220	217	160	810	255	450	550	585	460	70	60	90	60
	2	500	670	210	650	217	217	160	805	250	450	545	575	450	70	60	90	60
2ª.	1	490	660	210	640	217	217	160	795	250	440	545	575	450	70	60	90	60
	2	490	660	205	640	212	215	155	795	245	440	540	560	440	70	60	90	60
3ª.	1	480	640	205	630	212	215	155	785	245	430	540	560	440	70	60	90	60
	2	480	650	200	630	205	210	155	780	240	430	520	545	430	70	60	90	60
4ª.	1	470	640	200	620	205	210	155	770	240	420	520	545	430	70	60	90	60
	2	470	640	195	620	200	205	150	770	230	420	510	530	420	70	60	90	60
5ª.	1	460	630	195	610	200	205	150	760	230	410	510	530	430	70	60	90	60
	2	460	630	195	610	200	205	150	760	230	410	500	530	420	70	60	90	60
6ª.	1	450	620	195	600	200	205	150	750	230	400	500	525	420	70	60	90	60
	2	450	620	190	600	200	205	150	750	220	400	485	505	420	70	60	90	60
7ª.	1	440	610	190	590	200	205	150	740	220	390	485	505	420	70	60	90	60

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da caporali e soldati dei reggimenti e della scuola di cavalleria, dei depositi di allevamento cavalli e dei depositi cavalli stalloni.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1ª	1	1 27	1 27	2 49	2 49	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	1	1 26	1 26	2 47	2 47	
2ª	1ª	2	1 24	2 48	2 45	4 90	
	2ª	2	1 23	2 46	2 44	4 88	
3ª	1ª	12	1 20	14 40	2 42	29 04	
	2ª	12	1 17	14 04	2 40	28 80	
4ª	1ª	19	1 15	21 85	2 36	44 84	
	2ª	19	1 14	21 66	2 35	44 65	
5ª	1ª	12	1 12	13 44	2 28	27 36	
	2ª	12	1 11	13 32	2 26	27 12	
6ª	2ª	3	1 10	3 30	2 24	6 72	
	1ª	3	1 09	3 27	2 23	6 69	
7ª	1ª	2	1 08	2 16	2 21	4 42	
Totali		100		114 91		234 38	
			Media	1 14		2 34	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pei reggimenti Nizza cavalleria (1°), Piemonte Reale (2°), Genova (4°), scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per truppa, alto m. 1,30	M	1 140	9 00	10 260
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 095	8 50	0 808
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	2 170
			Prezzo di costo . . . L.	14 476
			Prezzo di conteggio . . . L.	14 50

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 526 —

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel reggimento Savoia cavalleria (3°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m 1,30	M.	1 140	9 00	10 260
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 010	8 50	0 085
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 210	14 00	2 940
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L	— —	— —	2 170
			Prezzo di costo . . . L.	16 693
			Prezzo di conteggio . . . L.	16 70

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pei reggimenti lancieri di Novara (5°), Aosta (6°), Milano (7°), Montebello (8°), Firenze (9°), Vittorio Emanuele II (10°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	1 140	9 00	10 260
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0.49	»	0 120	14 00	1 680
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64.	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	2 170
Prezzo di costo . . . L				15 773
Prezzo di conteggio . . . L.				15 80

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 528

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	1 140	9 00	10 260
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 095	8 50	0 808
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 035	14 00	0 490
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L	— —	— —	2 350
Prezzo di costo . . . L.				15 146
Prezzo di conteggio . . . L.				15 200

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri di Monferrato (13°), Alessandria (14°), Roma (20°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	1 140	9 00	10 260
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 025	8 50	0 213
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 210	14 00	2 940
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	2 350
Prezzo di costo . . . L.				17 001
Prezzo di conteggio . . . L.				17 100

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierino in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonché un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 530

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), Lodi (15°), Lucca (16°), Piacenza (18°), Padova (21°), Catania (22°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	1 140	9 00	10 260
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 160	14 00	2 240
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	2 350
Prezzo di costo . . . L.				16 513
Prezzo di conteggio . . . L.				16 60

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M	1 140	9 00	10 260
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 065	8 50	0 553
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 090	14 00	1 260
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	2 350
Prezzo di costo . . .	L.			15 661
Prezzo di conteggio . . .	L.			15 70

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel reggimento cavalleggeri Guide (19°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M	1 140	9 00	10 260
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 110	8 50	0 935
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	2 350
Prezzo di costo . . . L.				14 783
Prezzo di conteggio . . . L.				14 80

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri Umberto I° (23°), Vicenza (24°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M	1 140	9 00	10 260
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 065	8 50	0 553
Velluto in seta nero, alto m 0,49	»	0 120	14 00	1 680
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	2 350
Prezzo di costo . . . L.				16 081
Prezzo di conteggio . . . L.				16 10

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello di ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba comune di panno da cavalleria.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basion color bigio per fodere alta m. 0,63 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basion color bigio per fodere alta m. 0,63 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	1	1 26	1 26	2 41	2 41	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 3 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	1	1 25	1 25	2 39	2 39	
2ª	1ª	2	1 23	2 46	2 37	4 74	
	2ª	2	1 22	2 44	2 36	4 72	
3ª	1ª	12	1 17	14 04	2 34	28 08	
	2ª	12	1 14	13 68	2 32	27 84	
4ª	1ª	19	1 13	21 47	2 28	43 32	
	2ª	19	1 12	21 28	2 27	43 13	
5ª	1ª	12	1 11	13 32	2 20	26 40	
	2ª	12	1 10	13 20	2 18	26 16	
6ª	1ª	3	1 09	3 27	2 16	6 48	
	2ª	3	1 08	3 24	2 15	6 45	
7ª	1ª	2	1 07	2 14	2 13	4 26	
Totali		100		113 05		226 38	
			Media	1 13		2 26	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba comune di panno da cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	1 130	9 00	10 170
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 080	0 70	0 056
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	1 900
Prezzo di costo . . . L.				13 234
Prezzo di conteggio . . . L.				13 30

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne ed un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 571

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pei reggimenti Nizza cavalleria (1°), Piemonte Reale (2°), Genova (4°), scuola di cavalleria e depositi allevamento cavalli.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M	0 055	9 00	0 495
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 095	8 50	0 808
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	0 080	0 40	0 032
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 060	0 70	0 042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L	—	—	0 750
Prezzo di costo . . . L.				2 127
Prezzo di conteggio . . . L.				2 200

(1) Nella fornitura sono compresi 3 ganghetelli in ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pel reggimento Savoia cavalleria (3°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	0 055	9 00	0 495
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 010	8 50	0 085
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 210	14 00	2 940
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	0 080	0 40	0 032
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 060	0 70	0 042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	0 750
Prezzo di costo . . . L.				4 144
Prezzo di contaggio . . . L.				4 500

(1) Nella fornitura sono compresi 3 gangherelli in ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 573

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pei reggimenti lancieri di Novara (5°), Aosta (6°), Milano (7°), Montebello (8°), Firenze (9°), Vittorio Emanuele II (10°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M.	0 055	9 00	0 495
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m 0,49 . . .	»	0 120	14 00	1 680
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	0 080	0 40	0 032
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 060	0 70	0 042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	0 750
Prezzo di costo . . . L.				3 424
Prezzo di conteggio . . . L.				3 50

(1) Nella fornitura sono compresi 3 gangherelli in ferro, ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pel reggimento cavalleggeri di Foggia (14°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	0,055	9,00	0,495
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0,095	8,50	0,808
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0,035	14,00	0,490
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62	»	0,080	0,40	0,032
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0,060	0,70	0,042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,900
Prezzo di costo				L. 2,677
Prezzo di conteggio				L. 2,70

(1) Nella fornitura sono compresi 3 ganghetelli in ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pei reggimenti cavalleggeri di Monferrato (13°), Alessandria (14°), Roma (20°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1.30	M	0 055	9 00	0 495
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 025	8 50	0 213
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 210	14 00	2 940
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62	»	0 080	0 40	0 0 2
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0.64	»	0 060	0 70	0 042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	0 900
Prezzo di costo . . . L.				4 622
Prezzo di conteggio . . . L.				4 70

(1) Nella fornitura sono compresi 3 gangherelli in ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), Lodi (15°), Lucca (16°), Piacenza (18°), Padova (21°), Catania (22°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	0 055	9 00	0 495
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 160	14 00	2 240
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62	»	0 080	0 40	0 032
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 060	0 70	0 042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0 900
Prezzo di costo . . . L.				4 134
Prezzo di conteggio . . . L.				4 20

(1) Nella fornitura sono compresi 3 gangherini di ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani di osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 577

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pel reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	0,055	9,00	0,495
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0,065	8,50	0,553
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0,090	14,00	1,260
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	0,080	0,40	0,032
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0,060	0,70	0,042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,900
Prezzo di costo . . . L.				3,282
Prezzo di conteggio . . . L.				3,30

(1) Nella fornitura sono compresi 3 ganghereIII di ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso anuerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pel reggimento cavalleggeri Guide (19°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M.	0 055	9 00	0 495
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 110	8 50	0 935
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	0 080	0 40	0 032
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,64	»	0 060	0 70	0 042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	0 00
Prezzo di costo . . . L.				2 40
Prezzo di conteggio . . . L.				2 50

(1) Nella fornitura sono compresi 3 ganghercili di ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso nero a due fori e la seta per tutte le cuciture esterne.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 581 —

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comun e di panno pei reggimenti cavalleggeri Umberto I (23°), Vicenza (24°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, m. 1,30	M.	0 055	9 00	0 495
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 065	8 50	0 553
Velluto in seta nera, alto m. 0,49	»	0 120	14 00	1 680
Tela di cotone basino, color bigio per fodera, alto m. 0,62	»	0 080	0 40	0 032
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 060	0 70	0 042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	0 900
Prezzo di costo . . . L.				3 702
Prezzo di conteggio . . . L.				3 80

(1) Nella fornitura sono compresi 3 ganghierini di ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno da sottufficiali dei reggimenti e della scuola di cavalleria, e dei depositi allevamento cavalli.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30. Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30. Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	1	1 39	1 39	2 49	2 49	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	1	1 37	1 37	2 47	2 47	
2ª	1ª	2	1 34	2 68	2 45	4 90	
	2ª	2	1 32	2 64	2 44	4 88	
3ª	1ª	12	1 28	15 36	2 42	29 04	
	2ª	12	1 27	15 24	2 40	28 80	
4ª	1ª	19	1 26	23 94	2 36	44 84	
	2ª	19	1 25	23 75	2 35	44 65	
5ª	1ª	12	1 23	14 76	2 28	27 36	
	2ª	12	1 22	14 64	2 26	27 12	
6ª	1ª	3	1 20	3 60	2 24	6 72	
	2ª	3	1 18	3 54	2 23	6 69	
7ª	1ª	2	1 17	2 34	2 21	4 42	
Totali		100		125 25		234 38	
			Media	1 25		2 34	

CATEGORIA 1 N. CATEGORICO 540

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dei reggimenti Nizza cavalleria (1°), Piemonte Reale (2°), Genova (4°), scuola di cavalleria e depositi allevamento cavalli.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 095	8 50	0 808
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	» 1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L	— —	— —	4 450
Prezzo di costo . . .	L.			18 621
Prezzo di conteggio . . .	L.			18 70

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghetello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del reggimento Savoia cavalleria (3°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1 30.	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 010	8 50	0 085
Velluto in seta nero, alto m 0.49 . . .	»	0 210	14 00	2 940
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta 0 62.	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria.	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 021
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	4 450
Prezzo di costo . . . L.				20 838
Prezzo di conteggio . . . L.				20 00

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dei reggimenti lancieri di Novara (5°), Aosta (6°), Milano (7°), Montebello (8°), Firenze (9°), Vittorio Emanuele II (10°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiuture, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 120	14 00	1 680
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62.	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	4 150
			Prezzo di costo . . . L.	19 918
			Prezzo di conteggio . . . L.	20 00

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghetello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del reggimento cavalleggeri di Foggia (II°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 095	8 50	0 808
Velluto in seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 035	14 00	0 490
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62.	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	4 600
Prezzo di costo . . . L.				19 261
Prezzo di conteggio . . . L.				19 30

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dei reggimenti cavalleggeri di Monferrato (13°), Alessandria (14°), Roma (20°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30.	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 025	8 50	0 213
Velluto in seta nero, alto 0,49	»	0 210	14 00	2 940
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 340	0 40	2 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	4 600
Prezzo di costo . . . L.				21 116
Prezzo di conteggio . . . L.				21 20

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone forma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dei reggimenti di Saluzzo (12°), Lodi (15°), Lucca (16°), Piacenza (18°), Padova (21°), Catania (22°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto 1,30	M	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 160	14 90	2 240
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 140	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	4 600
Prezzo di costo . . . L.				20 628
Prezzo di conteggio . . . L.				20 70

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma tandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,40	»	0 065	8 50	0 552
Velluto in seta nero, alto 0,49	»	0 090	14 00	1 260
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	— —	4 600
Prezzo di costo . . . . L.				19 776
Prezzo di conteggio . . . L.				19 »0

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonché un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del reggimento cavalleggeri Guide (19°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 110	8 50	0 935
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	4 000
Prezzo di costo . . . L.				18 898
Prezzo di conteggio . . . L.				18 90

(1) Nella fornitura sono compresi un gancherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dei reggimenti cavalleggeri Umberto I (23°), Vicenza (24°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1.30	»	0 065	8 50	0 553
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 120	14,00	1 680
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	4 600
Prezzo di costo			L.	20 196
Prezzo di conteggio			L.	20 20

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli dei reggimenti Nizza cavalleria (1°), Piemonte Reale cavalleria (2°), Genova cavalleria (4°), e della scuola di cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 095	8 50	0 808
Panno nero per mostreggiature, alto m 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0 64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	M.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	5 350
Prezzo di costo . . . . L.				24 236
Prezzo di conteggio . . . . L.				24 30

(1) Nella fornitura sono compresi un gancherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 586bis

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del reggimento Savoia cavalleria (3°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m 1,30.	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 010	8 50	0 085
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 210	14 00	2 940
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi per carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6.	M	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	5 350
Prezzo di costo . . .	L.			26 453
Prezzo di conteggio . . .	L.			26 50

(1) Nella fornitura sono compresi un ganzherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello di ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli dei reggimenti lancieri di Novara (5°), Aosta 6°), Milano (7°), Montebello (8°), Firenze (9°), Vittorio Emanuele II (10°).*

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30.	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 120	14 00	1 680
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6.	M	3 300	1 30	4 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L	— —	— —	5 350
			Prezzo di costo . . . L.	25 533
			Prezzo di conteggio . . . L.	25 60

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello di ottone per assicurarle il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del reggimento cavalleggeri di Foggia (II°).*

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30.	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 095	8 50	0 808
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 035	14 00	0 490
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria.	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	M	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	5 500
Prezzo di costo . . . L				24 876
Prezzo di conteggio . . . L.				24 90

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli dei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), Lodi (15°), Lucca (16°), Piacenza (18°), Padova (21°), Catania (22°).*

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 160	14 00	2 240
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	M.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	5 500
Prezzo di costo . . . L.				26 243
Prezzo di conteggio . . . L				26 30

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 588bis

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli dei reggimenti cavalleggeri di Monferrato (13°), Alessandria (14°), Roma (20°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 025	8 50	0 213
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 210	14 00	2 940
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64.	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria.	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6.	M.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	5 500
Prezzo di costo . . . L.				26 731
Prezzo di conteggio . . . L.				26 80

(1) Nella fornitura sono compresi un gangheraglio in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 065	8 50	0 553
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 090	14 00	1 260
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6.	M.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	L.	— —	— —	5 500
Prezzo di costo . . .	L.			25 391
Prezzo di conteggio . . .	L.			25 40

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 589bis

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del reggimento cavalleggeri Guide (19°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30.	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 110	8 50	0 935
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	2	1 20	0 024
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6.	M.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1).	L.	— —	— —	5 500
Prezzo di costo . . . L.				24 513
Prezzo di conteggio . . . L.				24 60

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 590

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli dei reggimenti cavalleggeri Umberto I (23°), Vicenza (24°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m 1,30	M	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 065	8 50	0 553
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 120	14 00	1 680
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 40	0 936
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2	1 20	0 024
Galloncini d'argento e seta nera, alto mm. 6.	M	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	5 500
				— —
			Prezzo di costo . . . L.	25 811
			Prezzo di conteggio . . . L.	25 90

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno d'artiglieria da campagna, a cavallo, treno, e treno del genio.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0.62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0.62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	1	1 34	1 34	2 49	2 49	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 3 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	1	1 33	1 33	2 47	2 47	
2ª	1ª	5	1 30	6 50	2 45	12 25	
	2ª	5	1 29	6 45	2 44	12 20	
3ª	1ª	18	1 27	22 86	2 42	43 56	
	2ª	18	1 23	22 14	2 40	43 20	
4ª	1ª	17	1 21	20 57	2 36	40 12	
	2ª	17	1 20	20 40	2 35	39 95	
5ª	1ª	6	1 18	7 08	2 30	13 80	
	2ª	6	1 17	7 02	2 26	1 56	
6ª	1ª	2	1 16	2 32	2 24	4 48	
	2ª	2	1 15	2 30	2 23	4 46	
7ª	1ª	2	1 13	2 26	2 21	4 42	
Totali		100		122 57		236 96	
			Media	1 22		2 36	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m 1,30	M.	1 220	9 00	10 980
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	8 50	0 170
Velluto in seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	14 00	0 196
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta 0,62	»	2 360	0 40	0 944
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da artiglieria (o da genio).	%	10	1 20	0 120
Bottoni piccoli da artiglieria (o da genio)	»	2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	1 920
Prezzo di costo . . . L.				14 443
Prezzo di conteggio . . . L.				14 50

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierello in ferro con rispettiva maglietta, e la seta per tutte le cuciture esterne.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio.*

TAGLIE	Suddivisioni	In costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1 30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1 30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,63 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,63 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	1	1 44	1 44	2 49	2 49	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	1	1 42	1 42	2 47	2 47	
2ª	1ª	5	1 39	6 95	2 45	12 25	
	2ª	5	1 37	6 85	2 44	12 20	
3ª	1ª	18	1 34	24 12	2 42	43 56	
	2ª	18	1 33	23 94	2 40	43 20	
4ª	1ª	17	1 31	22 27	2 36	40 12	
	2ª	17	1 30	22 10	2 35	39 95	
5ª	1ª	6	1 27	7 62	2 30	13 80	
	2ª	6	1 25	7 50	2 26	13 56	
6ª	1ª	2	1 23	2 46	2 24	4 48	
	2ª	2	1 22	2 44	2 23	4 46	
7ª	1ª	2	1 21	2 42	2 21	4 42	
Totali		100		131 53		236 96	
			Media	1 31		2 36	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	1 310	9 70	12 707
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	8 50	0 170
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 014	14 00	0 196
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62	»	2 360	0 40	0 944
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	6 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria (o da genio)	%	10	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria (o da genio)	»	2	6 50	0 130
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	4 300
			Prezzo di costo . . . L.	19 545
			Prezzo di conteggio . . . L.	19 60

(1) Nella fornitura sono compresi un gancherello in ferro con rispettiva maglietta, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli d' artiglieria da campagna ed a cavallo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m 1,30	M.	1 310	9 70	12 707
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m 1,30.	»	0 020	8 50	0 170
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 040	8 50	0 340
Velluto in seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	14 00	0 196
Tela di cotone basino color bigio per foddere, alta m. 0,62	»	2 360	0 40	0 944
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6	»	3 300	1 55	5 115
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	%	10	10 00	1 00
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	2	6 50	0 130
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	5 200
			Prezzo di costo . . . L.	25 900
			Prezzo di conteggio . . . L.	25 90

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli, e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno per artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: Totale	Meta larghezza dalla parte posteriore sotto l'ascella	Lunghezza della manica dalla parte esterna compreso il risvolto della manica	Meta larghezza della manica: superiormente	Meta larghezza della manica: al gomito	Meta larghezza della manica: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla meta del bavero al fondo della giubba	Meta larghezza della parte anteriore del torace al 3° occhiello	Lunghezza del fianchetto sotto il braccio sino al fondo	Meta grossezza dell'imbusto: alla taglia	Meta grossezza dell'imbusto: al petto dalla meta della parte posteriore passando sotto l'ascella al 3° occhiello	Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero: sul davanti	Altezza del bavero: sul dietro	Altezza delle manopole: alla punta	Altezza delle manopole: di sotto	Lunghezza degli sparati
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª.	1ª	500	670	215	650	220	217	160	810	255	450	550	585	460	70	60	90	60	250
	2ª	500	670	210	650	217	217	160	805	250	450	545	575	450	70	60	90	60	250
2ª.	1ª	490	660	210	640	217	217	160	795	250	440	545	575	450	70	60	90	60	250
	2ª	490	660	205	640	212	215	155	795	245	440	540	560	440	70	60	90	60	250
3ª.	1ª	480	650	205	630	212	215	155	785	245	430	540	560	440	70	60	90	60	250
	2ª	480	650	200	630	205	210	155	780	240	430	520	545	430	70	60	90	60	250
4ª.	1ª	470	640	200	620	205	210	155	770	240	420	520	545	430	70	60	90	60	250
	2ª	470	640	195	620	200	205	150	770	230	420	510	530	420	70	60	90	60	250
5ª.	1ª	460	630	195	610	200	205	150	760	230	410	510	530	430	70	60	90	60	250
	2ª	460	630	195	610	200	205	150	760	230	410	500	530	420	70	60	90	60	250
6ª.	1ª	450	620	195	600	200	205	150	750	230	400	500	525	420	70	60	90	60	250
	2ª	450	620	190	600	200	205	150	750	220	400	485	505	420	70	60	90	60	250
7ª.	1ª	440	610	190	590	200	205	150	740	220	390	485	505	420	70	60	90	60	250

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere alto m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere alto m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	7	1 35	9 45	2 50	17 50	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	7	1 34	9 38	2 49	17 43	
2ª	1ª	15	1 31	19 65	2 46	36 90	
	2ª	15	1 30	19 50	2 45	36 75	
3ª	1ª	14	1 28	17 92	2 43	34 02	
	2ª	14	1 26	17 64	2 40	33 60	
4ª	1ª	8	1 25	10 00	2 36	18 88	
	2ª	8	1 23	9 84	2 35	18 80	
5ª	1ª	3	1 20	3 60	2 27	6 81	
	2ª	3	1 19	3 57	2 26	6 78	
6ª	1ª	3	1 17	3 51	2 24	6 72	
	2ª	2	1 16	2 32	2 23	4 46	
7ª	1ª	1	1 14	1 14	2 21	2 21	
Totali		100		127 52		240 86	
			Media	1 27		2 40	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno per artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M.	1 270	9 00	11 430
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 020	8 50	0 170
Velluto in seta nero, alto m 0,49 . . .	»	0 014	14 00	0 196
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62	»	2 400	0 40	0 960
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi d'artiglieria	%	10	1 20	0 120
Bottoni piccoli d'artiglieria.	»	6	0 75	0 045
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	2 070
Prezzo di costo . . . L.				15 089
Prezzo di conteggio . . . L.				15 10

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

TAGLIE	Suddivisioni	In costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	7	1 46	10 22	2 50	17 50	
	2ª	7	1 44	10 08	2 49	17 43	
2ª	1ª	15	1 42	21 30	2 46	36 90	
	2ª	15	1 39	20 85	2 45	36 75	
3ª	1ª	14	1 35	18 90	2 43	34 02	
	2ª	14	1 34	18 76	2 40	33 60	
4ª	1ª	8	1 32	10 56	2 36	18 88	
	2ª	8	1 31	10 48	2 35	18 80	
5ª	1ª	3	1 29	3 87	2 27	6 81	
	2ª	3	1 27	3 81	2 26	6 78	
6ª	1ª	3	1 25	3 75	2 24	6 72	
	2ª	2	1 23	2 46	2 23	4 46	
7ª	1ª	1	1 22	1 22	2 21	2 21	
Totali		100		136 26		240 86	
			Media	1 36		2 40	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 360	9 70	13 192
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m 1,30.	»	0 082	8 50	0 170
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 014	14 00	0 196
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 400	0 40	0 960
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	°/₀	10	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	6	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	4 400
Prezzo di costo . . . L.				20 50
Prezzo di conteggio . . . L.				20 50

(1) Nella fornitura sono compresi un gancherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da maresciallo d'artiglieria da costa e da fortezza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m 1,30.	M.	1 360	9 70	13 192
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	8 50	0 170
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1.30	»	0 040	8 50	0 340
Velluto in seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	14 00	0 196
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62.	»	2 400	0 40	0 960
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Galloncino d'oro e seta nera, alto m. m. 6	»	3 300	1 55	5 115
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	%	10	10 00	1 00
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	6	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	5 300
Prezzo di costo . . .	L.			26 761
Prezzo di conteggio . . .	L.			26 80

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli, e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno da artiglieria da montagna.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: totale	Metà larghezza dalla parte posteriore alla scimena	Lunghezza della manica alla parte esterna compreso il risvolto della manica	Metà larghezza della manica: superiormente	Metà larghezza della manica: al gomito	Metà larghezza della manica: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla metà del bavero al fondo della giubba	Metà larghezza della parte anteriore del torace al 2° occhiello	Lunghezza del fianchetto da sotto il braccio sino al fondo	Metà grossezza dell'busto: alla taglia	Metà grossezza dell'busto: al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto la ascella al 3° occhiello	Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza: del bavero: sul davanti	Altezza: del bavero: sul dietro	Altezza: delle maniche: alla punta	Altezza: delle maniche: di sotto	Lunghezza degli sparati
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	m.	m.	m	m	mm.
1ª	1ª	530	720	215	650	220	217	160	870	255	490	550	585	460	70	80	90	60	250
	2ª	530	720	210	650	217	217	160	865	250	490	545	575	450	70	60	90	60	250
2ª	1ª	510	700	210	640	217	217	160	845	250	470	545	575	450	70	60	90	60	250
	2ª	510	700	205	640	212	215	155	840	245	470	530	560	440	70	60	90	60	250
3ª	1ª	500	680	205	640	212	215	155	825	245	450	440	500	440	70	60	90	60	250
	2ª	500	680	200	630	205	210	155	820	240	450	520	545	430	70	60	90	60	250
4ª	1ª	485	660	200	620	205	210	155	800	240	430	520	545	430	70	60	90	60	250
	2ª	485	660	195	620	200	205	150	795	230	430	510	530	420	70	60	90	60	250

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno per artiglieria da montagna.*

TAGLIE	Suddivisioni	In costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino colore tiglio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino colore tiglio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	12	1 43	17 16	2 62	31 44	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi)
	2ª	12	1 41	16 92	2 59	31 08	
2ª	1ª	25	1 38	34 50	2 57	64 25	
	2ª	25	1 37	34 25	2 55	63 75	
3ª	1ª	14	1 35	18 90	2 52	35 28	
	2ª	8	1 32	10 56	2 49	19 92	
4ª	1ª	2	1 29	2 58	2 44	4 88	
	2ª	2	1 27	2 54	2 41	4 82	
Totali		100		137 41		255 42	
			Media	1 37		2 55	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno per caporali e soldati d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30.	M.	1 370	9 00	12 330
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 020	8 50	0 170
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	14 00	0 196
Tela in cotone basino color bigio per fodere, alla m. 0,62	»	2 550	0 40	1 020
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi d'artiglieria	%	10	1 20	0 120
Bottoni piccoli d'artiglieria	»	6	0 75	0 045
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	— —	2 070
Prezzo di costo . . . L.				16 049
Prezzo di conteggio . . . L.				16 10

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con relativa maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo		Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia		Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo		Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia		Annotazioni
1ª	1ª	12	1	47	17	64	2	62	31	44	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	12	1	45	17	40	2	59	31	08	
2ª	1ª	25	1	42	35	50	2	57	64	25	
	2ª	25	1	41	35	25	2	55	63	75	
3ª	1ª	14	1	38	19	32	2	52	35	28	
	2ª	8	1	36	10	88	2	49	19	92	
4ª	1ª	2	1	34	2	68	2	44	4	88	
	2ª	2	1	32	2	64	2	41	4	82	
Totali		100			141	31			255	42	
			Media		1	41			2	55	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 410	9 70	13 677
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	8 50	0 170
Velluto di seta nero alto, m. 0,49	»	0 014	14,00	0 196
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62	»	2 550	0 40	1 020
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria.	%	10	10 »	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	6	6 »	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	1 400
Prezzo di costo . . . L				20 951
Prezzo di conteggio . . . L.				21 00

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con relativa maglietta, la sela per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30.	M.	1 410	9 70	13 677
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m 1,30	»	0 020	8 50	0 170
Panno nero per mostreggiature, alto m 1,30	»	0 040	8 50	0 340
Velluto in seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	14 00	0 196
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m 0,62	»	2 550	0 40	1 020
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Galloncino d'oro e seta nero, alto mm. 6	»	3 300	1 55	5 11
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	%	10	100	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	6	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra forniture (1)	L.	— —	— —	5 300
Prezzo di costo . .			L.	27 306
Prezzo di conteggio . . .			L.	27 40

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con relativa maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno da genio, escluso il treno.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: Totale	Meta larghezza della parte posteriore alla scluena	Lunghezza della manica dalla parte esterna compreso il risvolto della manica	Meta larghezza della manica: superiormente	Meta larghezza della manica: al gomito	Meta larghezza della manica: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla meta del bavero al fondo della giubba	Meta larghezza della parte anteriore del torace al 4° occhiello	Lunghezza del banchetto sotto il braccio sino al fondo	Meta grossezza dell'imbusto: alla taglia	Meta grossezza dell'imbusto: al petto dalla meta della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello	Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero: sul davanti	Altezza del bavero: sul dietro	Altezza delle manopole: alla punta	Altezza delle manopole: di sotto	Lunghezza degli sparati
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª.	1	510	725	215	650	220	217	160	855	255	500	560	600	450	70	60	90	60	240
	2	510	725	210	650	217	217	160	855	245	500	550	570	440	70	60	90	60	240
2ª.	1	500	710	210	640	217	217	160	835	245	485	550	580	450	70	60	90	60	240
	2	500	710	205	640	212	215	155	835	240	485	535	565	440	70	60	90	60	240
3ª.	1	490	695	205	630	212	215	155	820	240	470	530	565	440	70	60	90	60	240
	2	490	695	200	630	205	210	155	820	235	470	520	545	430	70	60	90	60	240
4ª.	1	480	680	200	620	205	210	155	805	235	455	515	545	440	70	60	90	60	240
	2	480	680	195	620	200	205	150	805	225	455	500	520	420	70	60	90	60	240
5ª.	1	470	665	195	610	200	205	150	790	225	445	500	520	430	70	60	90	60	240
	2	470	665	190	610	200	205	150	785	220	445	480	500	420	70	60	90	60	240
6ª.	1	460	650	190	600	200	205	150	770	220	430	490	520	420	70	60	90	60	240
	2	460	650	190	600	200	205	150	765	220	430	475	495	420	70	60	90	60	240

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno da genio.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	2	1 44	2 88	2 62	5 24	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	2	1 43	2 86	2 58	5 16	
2ª	1ª	5	1 41	7 05	2 56	12 80	
	2ª	5	1 39	6 95	2 53	12 65	
3ª	1ª	11	1 36	14 96	2 50	27 50	
	2ª	11	1 33	14 63	2 47	27 17	
4ª	1ª	20	1 31	26 20	2 44	48 80	
	2ª	20	1 29	25 80	2 42	48 40	
5ª	1ª	10	1 27	12 70	2 40	24 00	
	2ª	10	1 26	12 60	2 38	23 80	
6ª	1ª	2	1 24	2 48	2 36	4 72	
	2ª	2	1 23	2 46	2 33	4 66	
Totali		100		131 57		244 90	
			Media	1 31		2 44	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M.	1 310	9 00	11 79
Panno cremisi per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	8 50	0 17
Velluto in seta nero, alto m 0,49 . . .	»	0 014	14 00	0 19
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 440	0 40	0 97
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 09
Bottoni grandi da genio.	%	10	1 20	0 12
Bottoni piccoli da genio.	»	6	0 75	0 04
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	2 07
Prezzo di costo . . . L.				15 46
Prezzo di conteggio . . . L.				15 50

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno da sottufficiali del genio.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30. Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30. Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	2	1 48	2 96	2 62	5 24	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	2	1 46	2 92	2 58	5 16	
2ª	1ª	5	1 43	7 15	2 56	12 80	
	2ª	5	1 42	7 10	2 53	12 65	
3ª	1ª	11	1 38	15 18	2 50	27 50	
	2ª	11	1 37	15 07	2 47	27 17	
4ª	1ª	20	1 35	27 00	2 44	48 80	
	2ª	20	1 34	26 80	2 42	48 40	
5ª	1ª	10	1 31	13 10	2 40	24 00	
	2ª	10	1 28	12 80	2 38	23 80	
6ª	1ª	2	1 26	2 52	2 36	4 72	
	2ª	2	1 25	2 50	2 33	4 66	
Totali		100		135 10		244 90	
			Media	1 35		2 44	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M	1 350	9 70	13 095
Panno cremisi per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	8 50	0 170
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 014	14 —	0 196
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 440	0 40	0 976
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali del genio	%	10	10 80	1 —
Bottoni piccoli da sottufficiali del genio	»	6	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	4 400
Prezzo di costo . . . L.				20 325
Prezzo di conteggio . . . L.				20 40

(1) Nella fornitura sono compresi un gancherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli degli sparati e quello della tascbina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 585

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M	1 350	9 70	13 095
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	8 50	0 170
Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30	»	0 040	8 50	0 340
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 014	14 —	0 196
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 440	0 40	0 976
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6	»	3 300	1 55	5 115
Bottoni grandi da sottufficiali del genio	/₀	10	10 —	1 —
Bottoni piccoli da sottufficiali del genio	»	6	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	5 300
			Prezzo di costo . . . L.	26 680
			Prezzo di conteggio . . . L.	26 70

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli, l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno da fanteria, santà e sussistenza e delle giubbe da granatieri e da bersaglieri.*

Taglie	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: Sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: Totale	Meta larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica dalla parte esterna compresi cm. 3 del risvolto delle manopole	Meta larghezza della manica: superiormente	Meta larghezza della manica: al gomito	Meta larghezza della manica: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla cucitura delle spalle al fondo della giubba	Meta larghezza della parte anteriore del torace al secondo occhiello	Lunghezza del fianchetto da sotto il braccio sino al fondo	Meta grossezza dell'imbusto: alla taglia	Meta grossezza dell'imbusto: al petto dalla meta del 1° occhiello passando sotto l'ascella al 2° occhiello	Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero: sul davanti	Altezza del bavero: sul dietro	Altezza delle manopole: alla punta	Altezza delle manopole: di sotto	Lunghezza degli spacchi	Altezza del bavero per i bersaglieri e granatieri: sul davanti	Altezza del bavero per i bersaglieri e granatieri: sul dietro
		mm.		mm.	mm.	mm.			mm.	mm.	mm.	mm.		mm.	mm.		mm.		mm.		mm.	
1ª	1ª	530	755	215	670	270	245	155	815	255	495	585	600	460	60	65	90	60	260	70	60
	2ª	530	755	240	660	245	240	155	815	250	500	575	590	450	60	65	90	60	260	70	60
2ª	1ª	520	740	210	660	245	240	155	800	255	495	580	595	455	60	65	90	60	260	70	60
	2ª	520	740	205	650	240	235	155	800	250	490	570	585	445	60	65	90	60	260	70	60
3ª	1ª	510	725	210	650	245	240	155	785	250	475	575	590	450	60	65	90	60	260	70	60
	2ª	510	725	205	640	240	235	155	785	245	480	565	580	440	60	65	90	60	260	70	60
4ª	1ª	500	710	207	630	240	235	150	770	245	465	570	585	445	60	65	90	60	250	70	60
	2ª	500	710	200	630	235	230	150	770	240	470	555	570	435	60	65	90	60	250	70	60
5ª	1ª	490	695	200	630	235	230	150	755	240	455	555	570	440	60	65	90	60	250	70	60
	2ª	490	695	195	620	230	225	150	755	235	460	540	555	430	60	65	90	60	250	70	60
6ª	1ª	480	680	195	610	230	225	150	740	235	445	540	555	435	60	65	90	60	250	70	60
	2ª	480	680	190	600	225	220	150	740	230	450	530	540	425	60	65	90	60	250	70	60
7ª	1ª	470	665	190	600	225	220	145	725	230	435	530	540	430	60	65	90	60	250	70	60
	2ª	470	665	185	590	225	220	145	725	225	440	520	530	420	60	65	90	60	240	70	60
8ª	1ª	460	650	185	590	225	220	145	710	225	425	520	530	427	60	65	90	60	230	"	"
	2ª	460	650	185	580	220	215	145	710	220	430	510	520	415	60	65	90	60	230	"	"
9ª	1ª	450	635	185	580	220	215	145	695	220	415	510	520	420	60	65	90	60	230	"	"
	2ª	450	635	180	570	215	210	145	695	215	420	500	510	410	60	65	90	60	230	"	"

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe comuni da fanteria, sanità e sussistenza.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
4ª	1ª	2	1 30	2 60	2 65	5 30	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	1	1 28	1 28	2 62	2 62	
5ª	1ª	5	1 25	6 25	2 58	12 90	
	2ª	5	1 23	6 15	2 54	12 70	
6ª	1ª	10	1 21	12 10	2 49	24 90	
	2ª	10	1 19	11 90	2 46	24 60	
7ª	1ª	15	1 17	17 55	2 42	36 30	
	2ª	15	1 16	17 40	2 38	35 70	
8ª	1ª	15	1 14	17 10	2 34	35 10	
	2ª	15	1 13	16 95	2 30	34 50	
9ª	1ª	4	1 11	4 44	2 27	9 08	
	2ª	3	1 09	3 27	2 25	6 75	
Totali		100		116 99		240 45	
			Media	1 16		2 40	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba comune di panno da fanteria, sanità e sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità		Prezzo parziale		Importo	
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M	1	160	9	00	10	440
Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30	»	0	125	8	50	1	093
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m 1,30.	»	0	020	8	50	0	170
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2	600	00	40	0	960
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0	100	00	70	0	070
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10		1	80	0	180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	4		1	20	0	048
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L	—	—	—	—	2	100
Prezzo di costo . . . L.						15	031
Prezzo di conteggio . . . L						15	10

(1) Nella fornitura sono compresi 5 gr. d'ovatta di cotone, 1 guogherello con rispettiva maghetta e la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto di medicazione.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe comuni da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
4ª	1ª	3	1 39	4 17	2 65	7 95	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3. (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	2	1 38	2 76	2 62	5 24	
5ª	1ª	10	1 33	13 30	2 58	25 80	
	2ª	10	1 32	13 20	2 54	25 40	
6ª	1ª	13	1 30	16 90	2 49	32 37	
	2ª	12	1 27	15 24	2 46	29 52	
7ª	1ª	13	1 26	16 38	2 42	31 46	
	2ª	12	1 23	14 76	2 38	28 56	
8ª	1ª	10	1 22	12 20	2 34	23 40	
	2ª	10	1 21	12 10	2 30	23 —	
9ª	1ª	3	1 18	3 54	2 27	6 81	
	2ª	2	1 15	2 30	2 25	4 50	
Totali		100		126 85		244 01	
			Media	1 26		2 44	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba comune di panno da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30.	M	1 260	9 70	12 222
Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30	»	0 125	8 50	1 063
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	8 50	0 170
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 440	0 40	0 976
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,64	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	4	1 20	0 048
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	4 500
Prezzo di costo . . . L				19 229
Prezzo di conteggio . . . L				19 30

(1) Nella fornitura sono compresi 5 gr. d'ovatta di cotone, 1 gangherello con rispettiva maglietta, e la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della tascbina per il pacchetto di medicazione.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 582bis

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli di fanteria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1.30	M.	1 260	9 70	12 222
Panno nero per mostreggiature, alto metri 1.30	»	0 125	8 50	1 063
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1.30	»	0 020	8 50	0 170
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 440	40	0 976
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	70	0 070
Galloncino d'argento e seta nera, alto m. m 6	»	3 300	1 30	4 290
Gallone di seta per mostrine da fanteria, alto m. m. 30 a 32	»	0 280	70	0 196
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	6	1 20	0 072
Bottoni piatti per mostrine da fanteria	»	2	0 50	0 010
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	5 00
Prezzo di costo . . . L.				24 949
Prezzo di conteggio . . . L.				25 00

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di rotone basino color bigio per fodere alta m. 0.62 — Quantità per ogni capo	Tela di rotone basino color bigio per fodere alta m. 0.62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	5	1 52	7 10	2 80	14 »	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	10	1 40	14 »	2 78	27 80	
2ª	1ª	25	1 38	34 50	2 78	69 50	
	2ª	30	1 36	40 80	2 75	82 50	
3ª	1ª	20	1 34	26 80	2 75	55 »	
	2ª	10	1 33	13 30	2 70	27 »	
Totali		100		136 50		275 80	
			Media	1 36		2 75	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1.30.	M	1 360	9 0	12 240
Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30	»	0 035	8 50	0 297
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m 1,30	»	0 105	8 50	0 893
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 750	0 40	1 100
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	4	1 20	0 048
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	—	2 340
Prezzo di costo . . . L.				17 168
Prezzo di conteggio . . . L.				17 20

(1) **Nella fornitura** sono compresi un ganzherello in ferro con rispettiva maglietta 5 gr. d'ovatta di cotone, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da sottufficiali dei granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1ª	10	1,51	15,10	2,80	28,00	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario, terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le prescrizioni contenute nella circolare litografata delli 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	10	1,49	14,90	2,78	27,80	
2ª	1ª	25	1,46	36,50	2,78	69,50	
	2ª	25	1,45	36,25	2,75	68,75	
3ª	1ª	15	1,42	21,30	2,75	41,25	
	2ª	15	1,41	21,15	2,70	40,50	
Totali		100		145,20		275,80	
			Media	1,45		2,75	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali di gravatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30.	M	1 450	9 70	14 065
Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30	»	0 035	8 50	0 297
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m 1,30	»	0 10	8 50	0 89
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62	»	2 750	0 40	1 100
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	4	1 20	0 048
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	4 740
Prezzo di costo				L. 21 390
Prezzo di conteggio . . .				L. 21 40

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi di ovatta di cotone, 1 ganghierello in ferro con rispettiva maglietta e la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno per marescialli dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 450	9 70	14 065
Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1 30	»	0 105	8 50	0 893
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 750	0 40	1 100
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,64	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	6	1 20	0 072
Alamari in argento da granatieri	P.	1	1 40	1 400
Gallonetto d'argento e seta nera, alto mm. 6	M	3 300	1 0	4 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	5 950
Prezzo di costo . . .	L.			28 445
Prezzo di conteggio . . .	L.			28 50

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gancherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da bersaglieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color luglio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color luglio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
4ª	1ª	3	1 70	3 90	2 65	7 95	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario, terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le prescrizioni contenute nella circolare litografata delli 3 febbraio 1890, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	2	1 28	2 56	2 62	5 24	
5ª	1ª	10	1 25	12 50	2 58	25 80	
	2ª	10	1 23	12 30	2 54	25 40	
6ª	1ª	20	1 21	24 20	2 49	49 80	
	2ª	20	1 19	23 80	2 46	49 20	
7ª	1ª	18	1 17	21 06	2 42	43 56	
	2ª	17	1 16	19 72	2 38	40 46	
Totali		100		120 04		247 41	
			Media	1 20		2 47	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M	1 200	9 00	10 800
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 125	8 50	1 063
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 035	8 50	0 298
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0 62	»	2 470	0 40	0 988
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,64	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da bersaglieri.	%	10	1 20	0 120
Bottoni piccoli da bersaglieri	»	4	0 75	0 030
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	2 550
Prezzo di costo . . . L.				15 919
Prezzo di conteggio . . . L.				16 00

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi d'ovatta di cotone, 1 gangherello di ferro con rispettiva magnetta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da sottufficiali dei bersaglieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone bastino color lupo per fodere, alta m. 0.62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone bastino color lupo per fodere, alta m. 0.62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
4ª	1ª	3	1 39	4 17	2 65	7 95	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie le speciali disposizioni contenute nella Circolare litografata del 5 febbraio 1889, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	2	1 38	2 76	2 62	5 24	
5ª	1ª	10	1 33	13 30	2 58	25 80	
	2ª	10	1 32	13 20	2 54	25 40	
6ª	1ª	20	1 28	25 60	2 49	49 80	
	2ª	20	1 25	25 00	2 46	49 20	
7ª	1ª	18	1 24	22 32	2 42	43 56	
	2ª	17	1 23	20 91	2 38	40 46	
Totali		100		127 26		247 41	
			Media	1 27		2 47	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dei bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M	1 270	9 70	12 319
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 125	8 50	1 063
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 035	8 50	0 298
Tela di cotone basino color bigio, per fodere, alta m. 0,62	»	2 470	0 40	0 988
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0 64	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da sottufficiali dei bersaglieri	%	10	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali dei bersaglieri	»	4	6 50	0 260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L	— —	— —	4 550
Prezzo di costo . . .	L.			20 548
Prezzo di conteggio . .	L			20 60

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi di ovatta di cotone, un gancherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da maresciallo dei bersaglieri.*

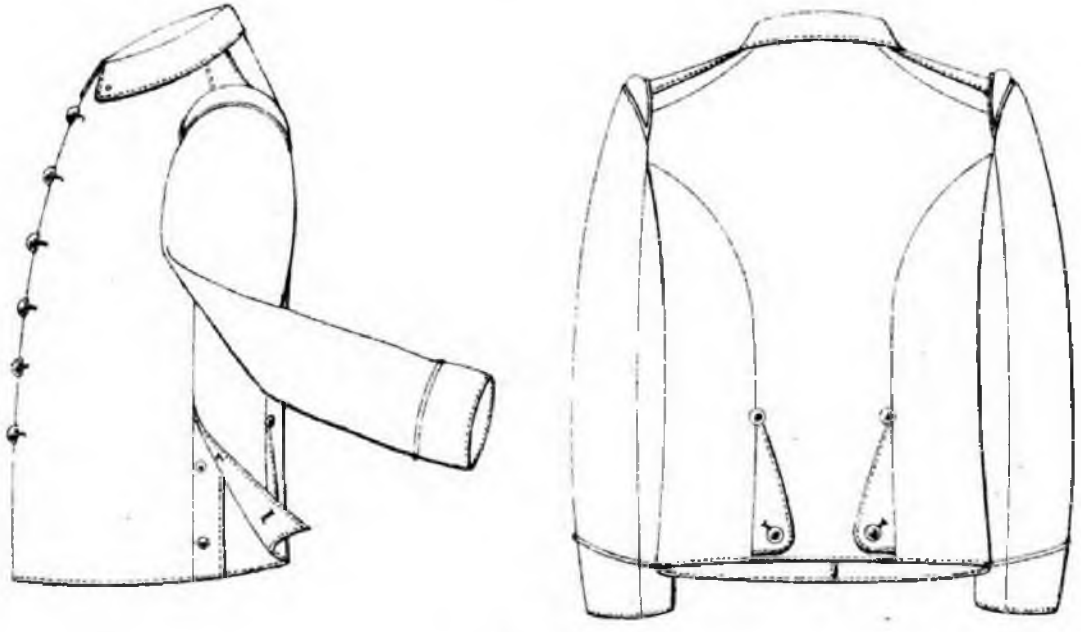
INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 270	9 70	12 319
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 120	8 50	1 020
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 035	8 50	0 298
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 470	0 40	0 988
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da sottufficiali dei bersaglieri	%	10	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali dei bersaglieri	»	6	6 50	0 390
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6.	M	3 300	1 55	5 115
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	5 450
Prezzo di costo			L	26 650
Prezzo di conteggio			L.	26 70

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno da alpini.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: Totale	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica dalla parte esterna compreso il cavetto della m. sopra	Metà larghezza della manica: superiormente	Metà larghezza della manica: al gomito	Metà larghezza della manica: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla metà del bavero al fondo della pinzetta	Metà larghezza della parte anteriore dei lorate al 4° occhiello	Lunghezza del fianchetto da sotto il braccio sino al fondo	Altezza del bavero: alla taglia	Altezza del bavero: alquanto dalla metà della parte posteriore passando sotto la scyba al 2° occhiello	Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero: alla parte anteriore	Altezza del bavero: alla parte posteriore	Altezza delle mantopole: alla punta	Altezza delle mantopole: di sotto	Lunghezza degli sparati
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
3ª.	1ª	510	725	210	650	250	240	160	855	255	470	580	595	460	70	60	90	60	250
	2ª	510	725	205	640	245	235	160	850	250	475	570	585	450	70	60	90	60	250
4ª.	1ª	500	710	205	640	245	235	160	840	250	480	575	590	455	70	60	90	60	250
	2ª	500	710	200	630	240	230	155	845	245	465	560	575	445	70	60	90	60	250
5ª.	1ª	490	695	200	630	240	230	155	825	245	450	565	580	450	70	60	90	60	250
	2ª	490	695	195	620	235	225	155	820	240	455	550	565	440	70	60	90	60	250
6ª.	1ª	480	680	195	610	235	225	155	805	240	440	555	570	445	70	60	90	60	240
	2ª	480	680	190	600	230	220	150	800	245	445	545	555	440	70	60	90	60	240
7ª.	1ª	470	665	190	590	230	220	150	785	235	425	550	560	440	70	60	90	60	240
	2ª	470	665	185	580	225	215	150	780	230	430	530	540	435	70	60	90	60	240
8ª.	1ª	460	650	185	580	225	215	150	770	230	415	530	540	435	70	60	90	60	240
9ª.	1ª	450	635	185	570	225	215	150	755	230	400	530	540	435	70	60	90	60	240

Giubba comune di panno da Fanteria, Sanità e Sussistenze.

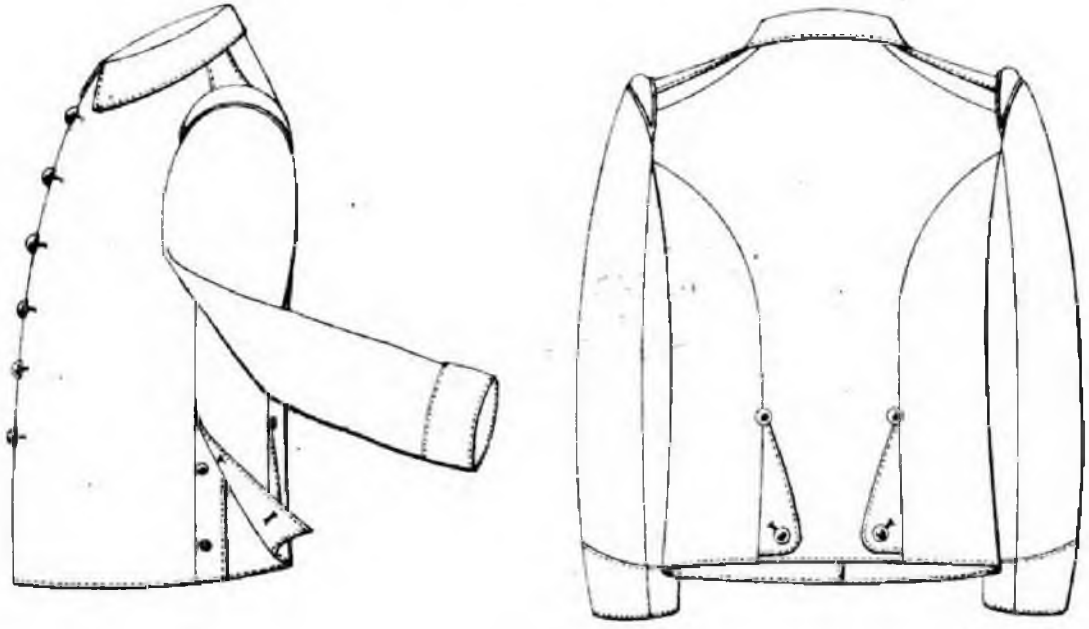


Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Giubba di panno da Granatieri.

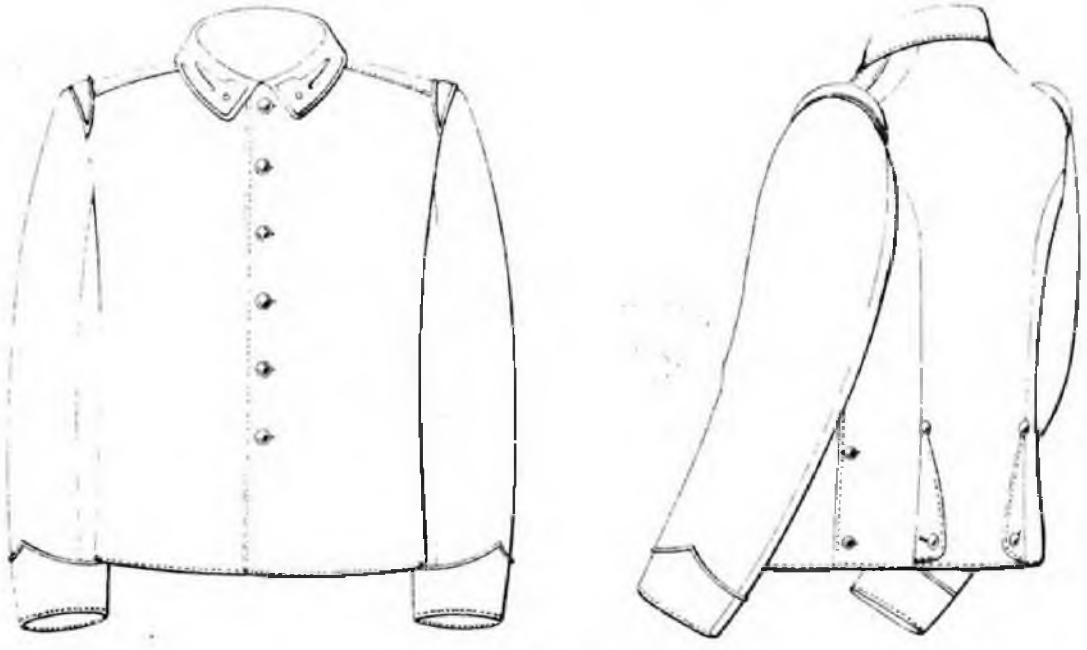


Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Giubba di panno da Bersaglieri e da Alpini.



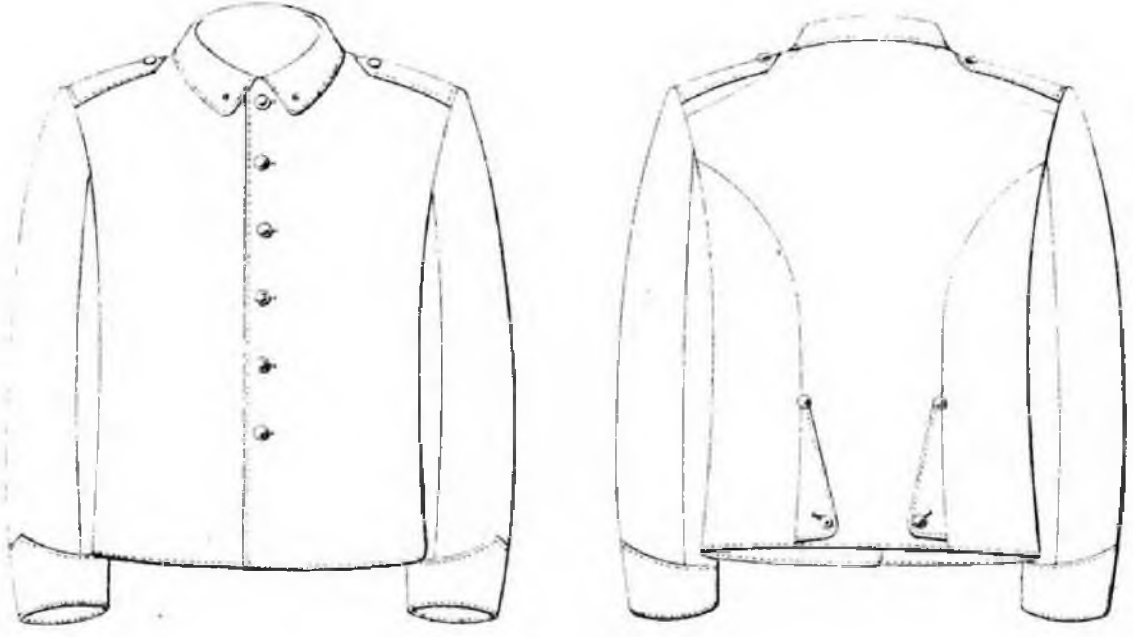
Scala di 1:10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Atto 297 del 1903 Tav. 3ª



Giubba di panno da Cavalleria
(del 1°, 2° e 4° reggimento e Scuola di Cavalleria)

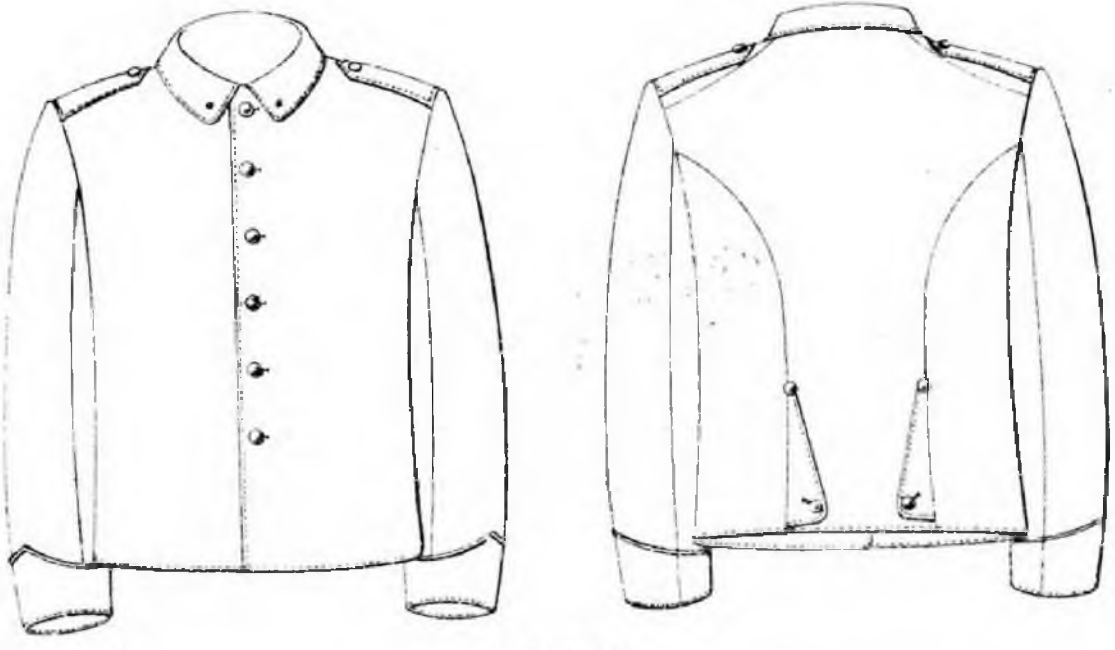


Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Giubba di panno da Cavalleria
(del 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento)



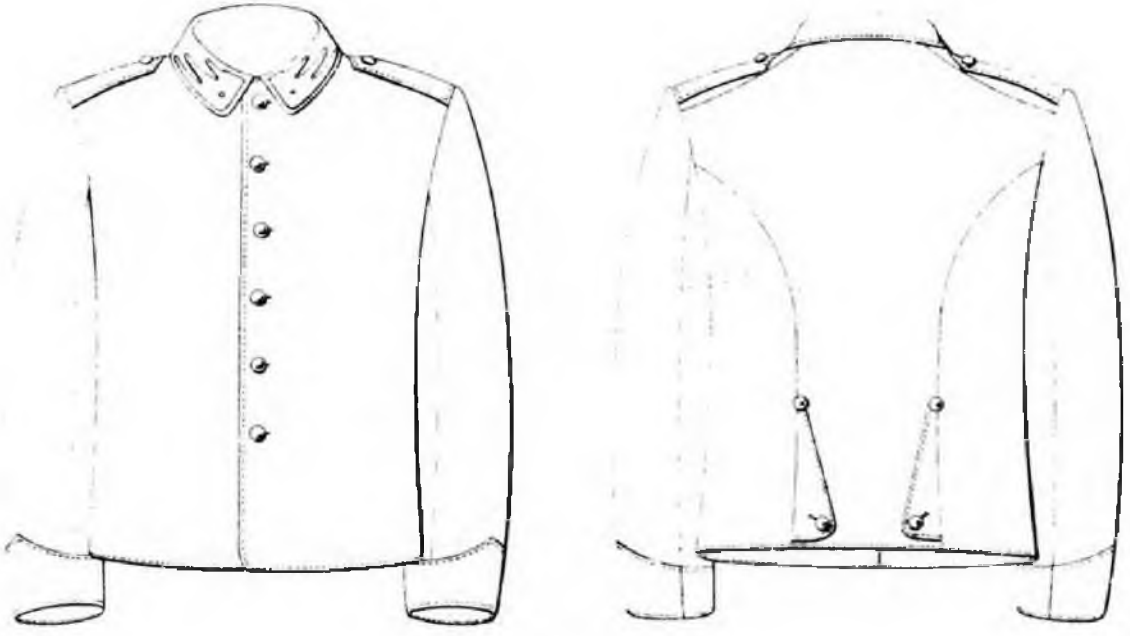
Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Atto 297 del 1903 Tav. 3ª



Giubba di panno da Cavalleria
(dell'11°, 17° e 19° reggimento)



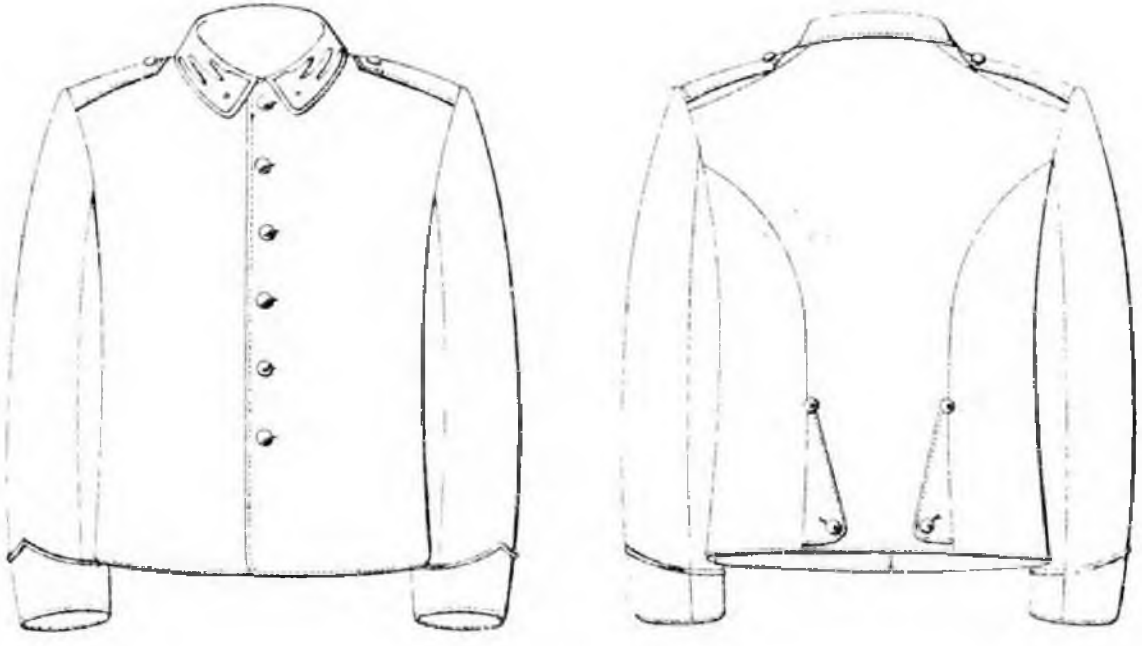
Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Giubba di panno da Cavalleria

(del 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18°, 20°, 21°, 22°, 23° e 24° reggimento)



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Atto 207 del 1903 Tav. 7.



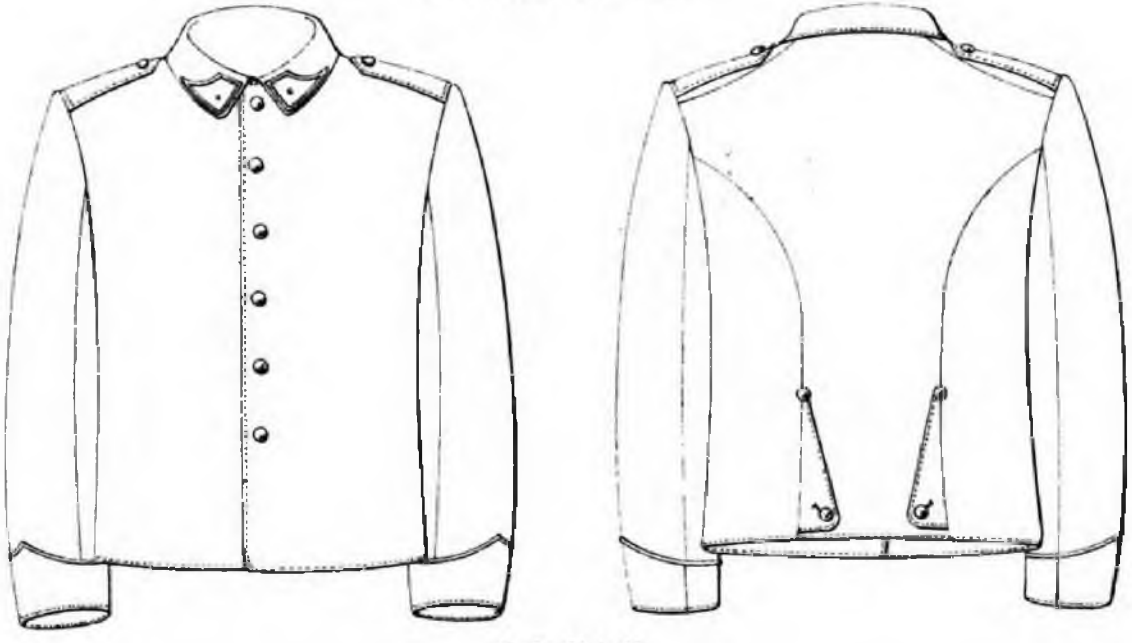


Bottone da Artiglieria
Scala di 1:2



Bottone da Genio
Scala di 1:2

Giubba di panno da Artiglieria da campagna, a cavallo e treno e da treno del Genio.

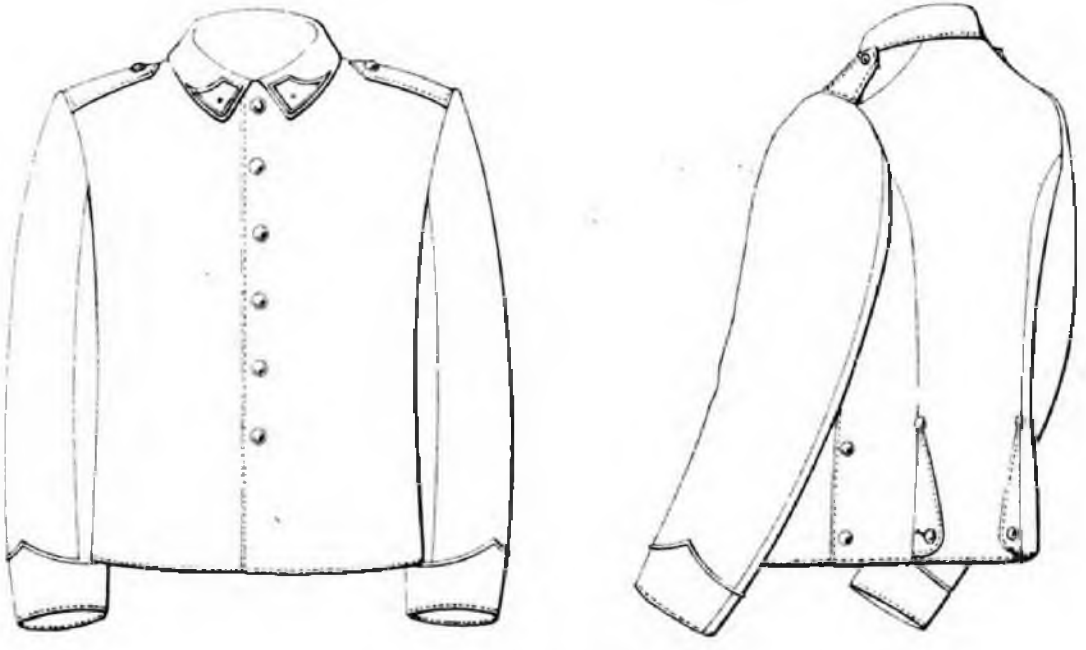


Scala di 1:10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Giubba di panno da **Artiglieria da fortezza, da costa e operai.**

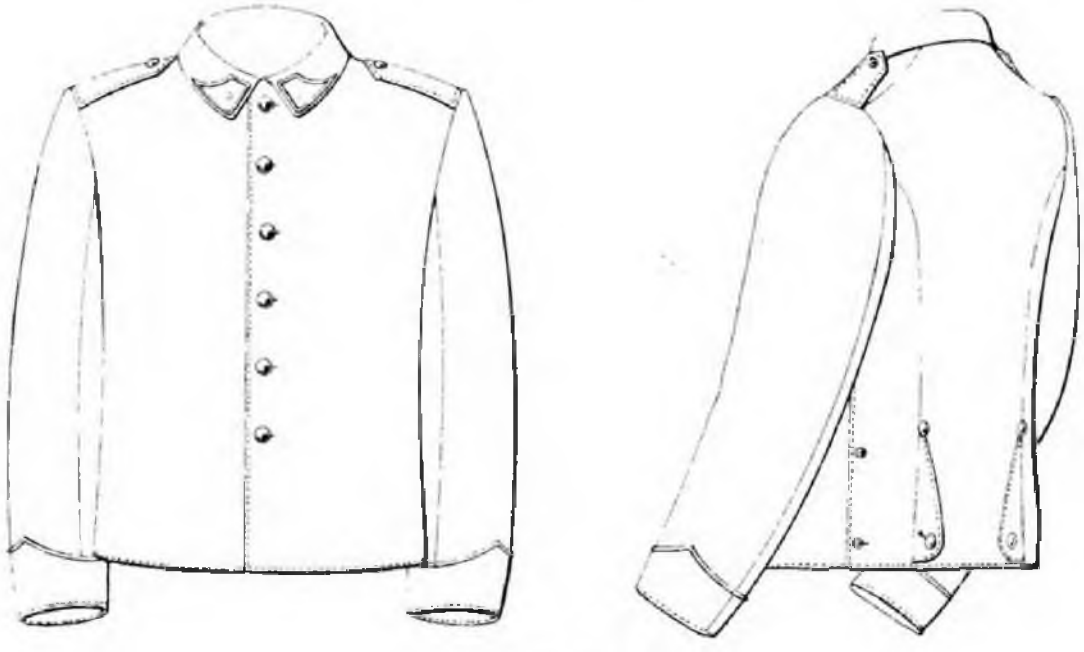


Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Giubba di panno da Genio.



Scala di 1 : 10

Laboratorio fotolitografico del Ministero della Guerra

Atto 507 del 1903 Tav. 10ª



Cappotto da Artiglieria.



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Pastrano con cintolo da Artiglieria e treno del Genio.



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Pastrano da sottufficiali d'Artiglieria e treno del Genio.

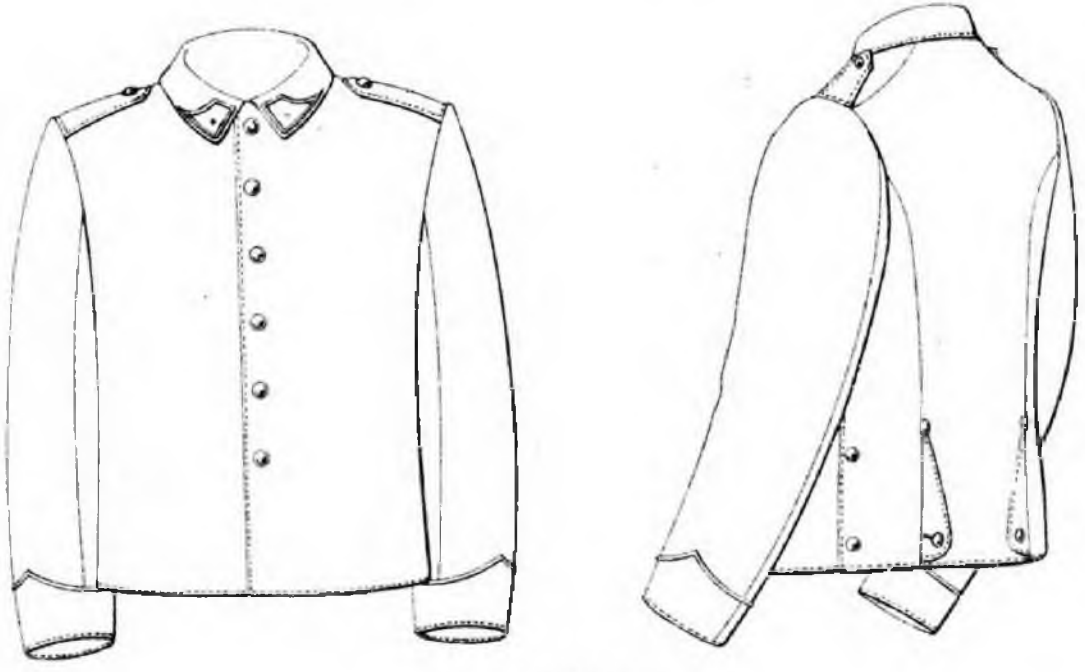


Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Giubba di panno da Artiglieria da montagna.



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Atto 297 del 1903



DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno da alpini.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
3ª	1ª	1	1 39	1 39	2 70	2 70	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni contenute nella Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3. (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	3	1 38	4 14	2 68	8 04	
4ª	1ª	6	1 36	8 16	2 62	15 72	
	2ª	10	1 35	13 50	2 58	25 80	
5ª	1ª	15	1 32	19 80	2 53	37 95	
	2ª	15	1 29	19 35	2 47	37 05	
6ª	1ª	15	1 26	18 90	2 42	36 30	
	2ª	15	1 25	18 75	2 40	36 00	
7ª	1ª	10	1 21	12 10	2 38	23 80	
	2ª	6	1 20	7 20	2 35	14 10	
8ª	1ª	3	1 17	3 51	2 32	6 96	
9ª	1ª	1	1 14	1 14	2 29	2 29	
Totali		100		127 94		246 71	
			Media	1 27		2 46	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	1 270	9 00	11 430
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 080	8 50	0 680
Panno verde per mostreggiature, alto m. 1.30	»	0 035	8 50	0 298
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 460	» 40	0 984
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 080	» 70	0 056
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	4	1 20	0 048
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	2 550
			Prezzo di costo . . L.	16 226
			Prezzo di conteggio . . L.	16 30

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, 5 grammi d'ovatta di cotone, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto di medicazione.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno da sottufficiali alpini.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alta m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alta m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
3ª	1	1	1 44	1 44	2 70	2 70	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale, le speciali disposizioni contenute nella Circolare litografata del 5 febbraio 1899 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2	3	1 43	4 29	2 68	8 04	
4ª	1	6	1 41	8 46	2 62	15 72	
	2	10	1 40	14 »	2 58	25 80	
5ª	1	15	1 37	20 55	2 53	37 95	
	2	15	1 34	20 10	2 47	37 05	
6ª	1	15	1 31	19 65	2 42	36 30	
	2	15	1 30	19 50	2 40	36 »	
7ª	1	10	1 26	12 60	2 38	23 80	
	2	6	1 25	7 50	2 35	14 10	
8ª	1	3	1 22	3 66	2 32	6 96	
9ª	1	1	1 19	1 19	2 29	2 29	
Totali		100		132 94		246 71	
			Media	1 32		2 46	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali degli alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 320	9 70	12 804
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 080	8 50	0 680
Panno verde per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 035	8 50	0 298
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 460	0 40	0 984
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 080	0 70	0 056
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	4	1 20	0 048
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L	— —	— —	4 550
			Prezzo di costo . . . L	19 600
			Prezzo di conteggio . . . L.	19 60

(1) Nella fornitura sono compresi un gancherello in ferro con rispettiva maglietta, 5 grammi d'ovatta di cotone, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello del taschino per il pacchetto da medicazione.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli degli alpini*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 320	9 70	12 804
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 075	8 50	0 638
Panno verde per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 035	8 50	0 298
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 460	0 40	0 984
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 080	0 70	0 056
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	»	3 30	1 30	4 290
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 80	0 180
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	6	1 20	0 072
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	5 450
Prezzo di costo			L.	24 772
Prezzo di conteggio			L.	24 80

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

SPECCHIO *delle misure dei cappotti d'artiglieria.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore fino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore totale	Mezza larghezza della parte posteriore alla spalla	Mezza larghezza della parte posteriore alla taglia	Mezza larghezza della parte posteriore al fondo	Lunghezza della manica alla parte esterna	Mezza larghezza della manica superiormente	Mezza larghezza della manica al gomito	Mezza larghezza della manica al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla mezza al fondo	Mezza larghezza della parte anteriore dal torace al 2° occhiello	Mezza larghezza della parte anteriore alla taglia	Mezza larghezza della parte anteriore al fondo	Lunghezza della mantellina sul davanti	Lunghezza della mantellina alta spalla	Lunghezza della mantellina sul dietro	Lunghezza del bavero all'altezza taccatura	Altezza del bavero sul davanti	Altezza del bavero sul dietro	Altezza delle manopole dalla parte superiore fino alla piega	Altezza delle manopole dalla parte inferiore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª.	520	1380	260	290	370	630	250	240	170	1530	340	530	730	370	430	380	540	100	100	100	70
2ª.	500	1320	260	290	360	620	250	240	170	1470	340	530	730	370	430	380	540	100	100	100	70
3ª.	480	1260	250	280	360	610	245	235	170	1410	330	520	720	350	410	360	540	100	100	100	70
4ª.	460	1200	250	280	350	590	245	235	170	1350	330	520	720	350	410	360	540	100	100	100	70
5ª.	450	1160	240	270	350	570	245	230	170	1310	320	510	710	350	410	360	540	100	100	100	70
6ª.	440	1120	240	270	340	550	245	230	170	1270	320	510	700	350	410	360	540	100	100	100	70

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei cappotti d'artiglieria.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª . . .	7	3 36	23 52	2 58	18 06	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda la percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
2ª . . .	19	3 26	61 94	2 50	47 50	
3ª . . .	31	3 05	94 55	2 37	73 47	
4ª . . .	28	2 94	82 32	2 29	64 12	
5ª . . .	13	2 86	37 18	2 17	28 21	
6ª . . .	2	2 76	5 52	2 10	4 20	
Totali.	100		305 03		235 56	
Media . . .			3 05		2 35	

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto d'artiglieria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio per vestiario da truppa, allo m. 1,30	M.	3 050	6 70	20 435
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 350	0 40	0 940
Bottoni grandi d'artiglieria	%	10	1 20	0 120
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	2 000
Prezzo di costo			L.	23 495
Prezzo di conteggio			L.	23 50

(1) Nella fornitura sono compresi, m. 1.50 di cordone in cotone bianco da mm. 3, ed un gangherello d'ottone con rispettiva maglietta.

SPECCHIO *delle misure dei pastrani con cintolo da artiglieria e del treno del genio.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore		Metà larghezza della parte posteriore			Lunghezza della manica alla parte esterna	Metà larghezza della manica			Lunghezza della parte anteriore dalla metà del bavero al fondo	Metà larghezza della parte anteriore			Lunghezza della mantellina			Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
	sino alla taglia	Totale	alla spalla	alla taglia	al fondo		superiormente	al gomito	al polso		dal torace al 2° occhiello	alla taglia	al fondo	sui davanti	alla spalla	sul dietro		sul davanti	sul dietro	dalla parte superiore fino alla punta	dalla parte inferiore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª.	500	1280	255	360	540	630	250	210	170	1470	330	520	750	400	470	440	510	100	100	100	70
2ª.	490	1250	255	360	540	610	250	210	170	1440	330	520	750	400	470	440	510	100	100	100	70
3ª.	470	1200	255	360	540	590	250	210	170	1390	330	520	750	400	470	440	510	100	100	100	70
4ª.	450	1150	255	360	540	570	250	210	170	1340	330	520	750	400	470	440	510	100	100	100	70

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pastrani con cintolo d'artiglieria e del treno del genio.*

TAGLIE	Da costruirsi su 400	Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª . . .	5	3 64	18 20	2 66	13 30	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda la percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
2ª . . .	25	3 58	89 50	2 56	64 00	
3ª . . .	50	3 48	174 00	2 48	124 00	
4ª . . .	20	3 37	67 40	2 44	48 80	
Totali.	100		349 10		250 10	
Media . . .			3 49		2 50	

CATEGORIA 1 N. CATEGORICO 689

CONTO DI COSTRUZIONE *del pastrano con cintolo d'artiglieria e del treno del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio da vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	3 490	6 70	23 383
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 500	0 40	1 00
Bottoni grandi da artiglieria (o genio)	%	10	1 20	0 120
Bottoni piccoli da artiglieria (o genio)	»	3	0 75	0 023
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	2 830
Prezzo di costo			L.	27 356
Prezzo di conteggio			L.	27 40

(1) Nella fornitura sono compresi 10 bottoni di ferro verniciato in nero, 3 bottoni mezzani d'osso, dei quali 2 rivestiti di panno, metri 1,70 di cordone in cotone bianco da m. m. 3 ed un ganghierello d'ottone colla rispettiva maglietta.

SPECCHIO *delle misure dei pastrani da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore		Meta larghezza della parte posteriore			Lunghezza della manica alla parte esterna	Meta lunghezza della manica			Lunghezza della parte anteriore dalla meta del bavero al fondo	Meta larghezza della parte anteriore			Lunghezza della mantellina			Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
	sino alla taglia	Totale	alla spalla	alla taglia	al fondo		superiormente	al gomito	al polso		dal torace al 2° bottone chiello	alla taglia	al fondo	sul davanti	alla spalla	sul dietro		sul davanti	sul dietro	dalla parte superiore fino alla punta	dalla parte inferiore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª.	460	1240	260	370	580	630	270	240	170	1400	340	510	800	570	660	600	520	100	100	100	70
2ª.	450	1200	260	370	580	610	270	240	170	1360	340	510	800	560	650	590	520	100	100	100	70
3ª.	440	1160	260	370	580	590	270	240	170	1320	340	510	800	550	640	580	520	100	100	100	70

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pastrani da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio.*

TAGLIE	Da costruirsi su 400	Panno bigio per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno bigio per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	20	4 42	88 40	3 30	66 00	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda la percentuale in taglie, le speciali disposizioni contenute nella Circolare litografata del 5 febbraio 1889, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi)
2ª	60	4 31	258 60	3 21	192 60	
3ª	20	4 20	84 00	3 12	62 40	
Totali	100		431 00		321 00	
		Media	4 31		3 21	

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 663

CONTO DI COSTRUZIONE *del pastrano da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio da vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	4,310	6,70	28,877
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	3,210	0,40	1,284
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria (o genio)	%	12	100,00	1,200
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria (o genio)	»	7	6,50	0,425
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	3,750
Prezzo di costo			L.	35,536
Prezzo di conteggio			L.	35,60

(1) Nella fornitura sono compresi 10 bottoni piccoli di ferro verniciato, un ganghierello d'ottone con rispettiva maglietta ed un bottone d'osso annerito.

Con la pubblicazione del presente *Atto* rimangono abrogati le descrizioni, gli specchi di misure, i conti di costruzione ecc. finora in vigore corrispondenti a quelli in esso contenuti. Rimane pure tolto il divieto di costruire giubbe di panno.

Il magazzino centrale militare di Torino invierà alle amministrazioni interessate il nuovo campione dei su descritti oggetti, ed i modelli (*patrons*) delle parti di giubbe modificate, alla scuola militare ed al distretto di Roma dovrà pure spedire il campione degli oggetti anzidetti.

In conseguenza di quanto sopra, sono fatte le seguenti varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	123	Cappotti da artiglieria.	N.	23 50	Variante
»	514	Giubbe comuni di panno da cavalleria	»	13 30	»
»	517	Giubbe di panno da alpini	»	16 30	»
»	518	Giubbe di panno di artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio	»	14 50	»
»	519	Giubbe di panno da artiglieria da costa, da fortezza ed operai . . .	»	15 10	»
»	520	Giubbe di panno da artiglieria da montagna	»	16 10	»
»	521	Giubbe di panno da bersaglieri . .	»	16 00	»
»	523	Giubbe di panno da genio	»	15 50	»
»	524	Giubbe di panno da granatieri. . .	»	17 20	»
»	525	Giubbe di panno pel 1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli (20)	»	14 50	»
»	526	Giubbe di panno pel 3° reggimento cavalleria.	»	16 70	»
»	527	Giubbe di panno pel 5°, 6°, 7°, 8° 9° e 10° reggimento cavalleria (20) .	»	15 80	»
»	528	Giubbe di panno per l'11° reggimento cavalleria.	»	15 20	»
»	529	Giubbe di panno pel 13°, 14 e 20° reggimento cavalleria (20).	»	17 10	»
»	530	Giubbe di panno pel 12, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20)	»	16 60	»
»	531	Giubbe di panno pel 17° reggimento cavalleria	»	15 70	»
»	532	Giubbe di panno pel 19° reggimento cavalleria	»	14 80	»
»	533	Giubbe di panno da sottufficiali alpini.	»	19 60	»
»	534	Giubbe di panno da sottuffidiali d'artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio	»	19 60	»
»	535	Giubbe di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai	»	20 50	»
»	536	Giubbe di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna	»	21 00	»
»	537	Giubbe di panno da sottufficiali dei bersaglieri	»	20 60	»
»	538	Giubbe di panno da sottufficiali dei granatieri	»	21 40	»

I	539	Giubbe di panno da sottufficiali del genio	N.	20	40	Variante
»	540	Giubbe di panno da sottufficiali del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi allevamento cavalli (20)	»	18	70	»
»	541	Giubbe di panno da sottufficiali del 3° reggimento cavalleria	»	20	90	»
»	542	Giubbe di panno da sottufficiali del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20)	»	20	00	»
»	543	Giubbe di panno da sottufficiali dell'11° reggimento cavalleria	»	19	30	»
»	544	Giubbe di panno da sottufficiali del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria (20)	»	21	20	»
»	545	Giubbe di panno da sottufficiali del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20)	»	20	70	»
»	546	Giubbe di panno da sottufficiali del 17° reggimento cavalleria.	»	19	80	»
»	547	Giubbe di panno da sottufficiali del 19° reggimento cavalleria.	»	18	90	»
»	571	Guarnizioni per giubbe del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi allevamento cavalli (20).	»	2	20	»
»	572	Guarnizioni per giubba del 3° reggimento cavalleria	»	4	50	»
»	573	Guarnizioni per giubbe del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10 reggimento cavalleria (20)	»	3	50	»
»	574	Guarnizioni per giubbe dell'11° reggimento cavalleria	»	2	70	»
»	575	Guarnizioni per giubbe del 13°, 14° 20° reggimento cavalleria (20) . .	»	4	70	»
»	576	Guarnizioni per giubbe del 12, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20)	»	4	20	»
»	577	Guarnizioni per giubbe del 17° reggimento cavalleria	»	3	30	»
»	578	Guarnizioni per giubbe del 19° reggimento cavalleria	»	2	50	»
»	579	Giubbe di panno pel 23° e 24° reggimento cavalleria (20).	»	16	10	»
»	580	Giubbe di panno da sottufficiali del 23° e 24° reggimento cavalleria (20)	»	20	20	»
»	581	Guarnizioni per giubbe del 23° e 24° reggimento cavalleria	»	3	80	»
»	582	Giubbe di panno per marescialli alpini.	»	24	80	»
»	582bis	Giubbe di panno per marescialli di fanteria	»	25	00	»
»	583	Giubbe di panno per marescialli da artiglieria da campagna ed a cavallo	»	25	90	»

1	583bis	Giubbe di panno per marescialli d'artiglieria da costa e da fortezza .	N.	26 80	Variante
»	584	Giubbe di panno per marescialli di artiglieria da montagna	»	27 40	»
»	584bis	Giubbe di panno per marescialli dei bersaglieri	»	26 70	»
»	585	Giubbe di panno per marescialli del genio	»	26 70	»
»	585bis	Giubbe di panno per marescialli dei granatieri	»	28 50	»
»	586	Giubbe di panno per marescialli del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria e scuola di cavalleria	»	24 30	»
»	586bis	Giubbe di panno per marescialli del 3° reggimento cavalleria	»	26 50	»
»	587	Giubbe di panno per marescialli del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria	»	25 60	»
»	587bis	Giubbe di panno per marescialli dell'11° reggimento cavalleria . . .	»	24 90	»
»	588	Giubbe di panno per marescialli del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria	»	26 30	»
»	588bis	Giubbe di panno per marescialli del 13°, 14° 20° e reggimento cavalleria	»	26 80	»
»	589	Giubbe di panno per marescialli del 17° reggimento cavalleria. . . .	»	25 40	»
»	589bis	Giubbe di panno per marescialli del 19° reggimento cavalleria . . .	»	24 60	»
»	590	Giubbe di panno per marescialli del 23° e 24° reggimento cavalleria .	»	25 90	»
»	660	Pastrani con cintolo da artiglieria .	»	27 40	»
»	661	Pastrani con cintolo da treno del genio	»	27 40	»
»	663	Pastrani da sottufficiali d'artiglieria.	»	35 60	»
»	664	Pastrani da sottufficiali del treno del genio	»	35 60	»

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **298.** — SERVIZIO VETERINARIO. — **Modificazione alle norme di servizio per il corpo veterinario militare in tempo di pace.** — 20 ottobre.

In relazione a quanto venne stabilito con Circolare n. 162 del corrente anno, che cioè la dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa sarà d'ora innanzi pubblicata per anno finanziario anzichè per anno solare, alle « Norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace », pubblicate con *Atto* 27 del 1888 e modificate con *Atto* 144 del 1895, sono apportate le seguenti modificazioni:

N. 21 ultimo capoverso: *dopo le prime parole*: « In principio di ogni anno », *aggiungere*: « finanziario », *ed alla data*: « 31 gennaio », *sostituire*: « 31 luglio ».

N. 30 ultimo capoverso: *dopo le parole*: « Nei primi cinque giorni dell'anno », *aggiungere*: « finanziario », *e dopo le parole*: « durante l'anno », *aggiungere*: finanziario ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **299**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Regolamento di disciplina per gli indigeni del R. corpo di truppe coloniali**. — 21 ottobre.

È stato adottato e pubblicato colla data del 12 ottobre 1903: il regolamento di disciplina per i militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali con i seguenti allegati:

A) Regolamento per il reclutamento degli indigeni del R. corpo di truppe coloniali;

B) Regolamento per l'avanzamento dei militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali;

C) Istruzione pel riparto delle compagnie indigene, dello squadrone indigeno e della batteria indigena.

Con la pubblicazione del detto regolamento resta abolito il regolamento di disciplina per le truppe indigene d'Africa in data 20 novembre 1893.

Ciascun comando, corpo, direzione ed ufficio militare dovrà provvedersi di una copia di detto regolamento facendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma dell'*Atto* 183 del 1896 e tenendo presenti la Decisione di massima n. 15 del 1899 e l'*Atto* 99 del 1901.

Il deposito della colonia Eritrea richiederà invece quel numero di copie che saranno necessarie per i comandi, uffici e riparti del R. corpo di truppe coloniali.

Nella stessa richiesta saranno comprese anche le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 25.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **300**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di Caserma in Tai di cadore**. — 21 ottobre.

D'ora innanzi la « Caserma Alpina » in Tai di Cadore, prenderà il nome di « Caserma Pietro Fortunato Calvi ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **301**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Marcia d'ordinanza delle fanfare dei reggimenti di cavalleria.** — 22 ottobre.

Per ciascun reggimento di cavalleria è adottata una marcia d'ordinanza per la fanfara, che dovrà essere suonata nelle riviste, parate, ecc.

La marcia d'ordinanza che si propone sarà trasmessa, per via gerarchica, dai reggimenti interessati al rispettivo comando di corpo d'armata che, con i mezzi che reputerà migliori, la farà esaminare e provare e quindi l'approverà se ne sarà il caso, trasmettendo una copia della partitura di detta marcia al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi).

Lo stesso procedimento verrà seguito quando sorgesse in seguito il bisogno di cambiare la marcia d'ordinanza.

Il Ministro — OTTOLENGHI

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 42ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 ottobre.

AGOSTO 24. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza, *pag.* 839.
» 24. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle batterie Belvedere, Concezione ed Angeli della piazza di Genova, *pag.* 840.
OTTOBRE 14. — Cessione di personale del deposito fra i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria che cambiano di guarnigione, *pag.* 841.
» 14. — Varianti al regolamento di disciplina militare, *pag.* 842.
» 15. — Pubblicazione di una istruzione per la divisa degli ufficiali, *pag.* 843.
» 26. — Pubblicazione del nuovo regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 844.
» 27. — Regolamento per le licenze nel R. esercito, *pag.* 844.
» 28. — Cessione di armi e munizioni agli ufficiali ed impiegati, *pag.* 845.
» 28. — Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta, *pag.* 846.
» 28. — Boccette di brodo concentrato, *pag.* 847.
» 30. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 848.
——— Decisioni di massima, *pag.* 850.

Atto N. **302**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza.** — 24 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione del precitato testo unico di leggi approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. Decreto 18 luglio 1889, n. 6338 (serie 3ª), che determina l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militare gravanti sulle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza

ERRATA-CORRIGE.

Atto 296, pag. 271. — Nella prima riga del 3° periodo e nella seconda riga del 5° periodo, *cancellare le parole*: di linea, alpini, bersaglieri, ecc.

sono modificate come è indicato nel piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 agosto 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **303**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle batterie Belvedere, Concezione ed Angeli della piazza di Genova.** — 24 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico di leggi approvato col R. Decreto 11 gennaio 1901 n. 32;

Visto il R. Decreto 13 marzo 1867, n. MDCCCLXXXI, col quale vennero determinate le zone di servitù militare attorno le opere di fortificazione della piazza di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militare stabilite attorno le batterie Belvedere, Concezione ed Angeli della piazza di Genova, sono modificate secondo è indicato nel piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 agosto 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **304.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessione di personale del deposito fra i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria che cambiano di guarnigione.** — 14 ottobre.

1. Il Ministero ha determinato che, nei cambi di guarnigione, il personale da trasferirsi dai reggimenti partenti ai subentranti sia il seguente:

a) tutti gli ufficiali del deposito, nei reggimenti di fanteria e bersaglieri;

b) gli ufficiali di magazzino nei reggimenti di cavalleria;

c) gli ufficiali di complemento in servizio obbligatorio di prima nomina, che abbiano da prestare meno di 15 giorni di detto servizio prima di essere inviati in congedo;

d) gli ufficiali di scrittura e gli assistenti locali;

e) i sottufficiali guardamagazzino di casermaggio presidiari nei centri di casermaggio e nei presidî minori con forza media giornaliera di 500 uomini o più; i sottufficiali guardamagazzino di taluni depositi speciali di mobilitazione e quelli dei reggimenti di cavalleria;

f) i sottufficiali anziani già effettivi ai distretti, e che furono trasferiti ai reggimenti all'atto della trasformazione dei distretti.

g) i sottufficiali guardastazione; i sottufficiali portalettere presso i comandi di corpo d'armata e di divisione; i sottufficiali anziani provenienti da altri corpi, in forza ai depositi quali scrivani presso i comandi di corpo d'armata e di divisione; i sottufficiali comandati come scritturali presso i distretti a senso dell'*Atto* 288 del 1902;

h) i sottufficiali ammogliati o vedovi con prole, appartenenti ai depositi; i sottufficiali in soprannumero ai depositi;

i) i volontari di un anno, salvo che domandino di seguire il reggimento a senso del § 298 dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*;

l) i corsi allievi ufficiali di complemento e i corsi allievi sergenti, a senso dei §§ 345 e 433 dell'Istruzione complementare predetta;

m) il personale di truppa dei depositi di fanteria e bersaglieri, il quale disimpegna servizi relativi alla mobilitazione, alla matricola e al magazzino, e gli attendenti degli ufficiali che non cambiano di sede.

2. Fino all'ultimo giorno del mese in cui avverrà il cambio di guarnigione, ciascun reggimento si considererà disgiunto dall'antico deposito e funzionerà come consiglio di amministra-

zione di reggimento, trasmettendo al detto deposito il rendiconto di cassa con le norme date dagli articoli 250 e 251 del regolamento d'amministrazione.

3. Tutte le variazioni riflettenti il passaggio della forza da uno ad altro reggimento saranno fatte (nominativamente) sotto la data dell'ultimo giorno del mese nel quale sarà avvenuto il cambio di guarnigione, con effetto dal primo giorno del mese successivo.

4. La contabilità interna relativa all'ultimo giorno nel quale è avvenuto il cambio di guarnigione dovrà essere sistemata con le norme ordinarie dal deposito che l'ha iniziata.

5. A cominciare dal primo giorno del mese successivo lo stesso deposito intavolerà la nuova contabilità del reggimento al quale ha fatto passaggio.

6. Sistemata la detta contabilità ciascun deposito ne effettua l'invio al Ministero, secondo le norme comuni; e spedirà al reggimento, cui ha cessato di appartenere, le bozze relative alla contabilità stessa e tutti i documenti amministrativi che possono interessare le gestioni anteriori del reggimento stesso.

7. Per quanto si riferisce ai capi-operai (capi-sarti, capi-calzolai e capi-sellai) saranno osservate le norme del § 418 della Istruzione sulla stipulazione dei contratti (17 maggio 1901).

8. I capi armaiuoli continueranno a seguire i rispettivi reggimenti nei cambi di guarnigione.

Qualora alcuno di essi desiderasse di rimanere nella sede che verrà abbandonata dal reggimento al quale appartiene, dovrà inoltrare per la via gerarchica, ed almeno un mese prima del cambio, relativa domanda motivata al Ministero (*Direzione generale artiglieria e genio*), il quale si riserva di decidere, essenzialmente in base alle esigenze di servizio.

9. I sottufficiali dell'arma di cavalleria che vengono trasferiti ai reggimenti subentranti continueranno, in ogni caso, a vestire la divisa del corpo di provenienza, analogamente a quanto è stabilito dal § 939 del regolamento d'amministrazione.

10. Il presente *Atto* sostituisce quello n. 60 del 1902 che deve intendersi abrogato. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. 305. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento di disciplina militare.** — 14 ottobre.

In relazione all'*Atto* 304 del corrente anno sono apportate le seguenti varianti al regolamento di disciplina:

§ 213. Al 3° alinea, *dopo le parole*: capitani a disposizione

e al deposito, *aggiungere*: fatta eccezione per i capitani al deposito dei reggimenti di fanteria e bersaglieri.

§ 214. Al 2° alinea, *dopo le parole:* La nomina alla carica di aiutante maggiore in 1°, *aggiungere:* e di capitano al deposito nei reggimenti di fanteria e bersaglieri.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **306**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Pubblicazione di una istruzione per la divisa degli ufficiali**. — 14 ottobre.

È approvata e sarà quanto prima pubblicata, una *Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito in servizio attivo ed in congedo*, eccettuati quelli dei carabinieri reali e del R. Corpo di truppe coloniali.

Essa sostituisce l'*Atto* 672 della *Raccolta* e tutte le disposizioni che lo hanno successivamente modificato, emanate con gli *Atti*:

46, 55, 72, 82	del 1894;
101, 123, 199, 207	del 1895;
243	del 1897;
93, 107 (capo 3°), 119, 178, 212, 214, 241 .	del 1898;
178, 217 e Decisione di massima n. 2 .	del 1899;
27, 30, 170, 207, 213, 252, 266	del 1900;
44, 106, 137, 190 (capo E), 291 . . .	del 1901;
46, 85, 96, 108, 171, 326, 327	del 1902;
95, 101, 151, 219, 271	del 1903;

come pure gli *Atti* 641 (n. 10 e 11) e 676 della *Raccolta*.

La predetta istruzione raccoglie, coordinandole, tutte le prescrizioni relative alla forma ed alle dimensioni dei diversi oggetti di vestiario e di bardatura degli ufficiali, allo scopo di dare a questi il modo di conoscere con esattezza l'*ordinanza* perfetta di ciascun oggetto ed alle competenti autorità militari una guida sicura per accertare che non siano per lo avvenire abusivamente introdotte varianti alla foggia, alle dimensioni ed ai colori della divisa, eliminando la nuova istruzione tutte quelle possibili incertezze sulla interpretazione delle disposizioni regolamentari, che in qualche modo poterono giustificare ed aver fatto tollerare fin qui alcune differenze nella divisa.

Questa nuova istruzione costituisce il necessario complemento del *Regolamento sull'uniforme*. I comandi, corpi od uffici do-

vranno quindi acquistare un numero di copie eguali a quello prescritto per detto regolamento.

Le richieste, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte con le norme date dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di lire 1,10.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **307**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione del nuovo regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra**. — 26 ottobre.

Con R. Decreto 5 ottobre 1903, n. 411, venne approvato il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, in sostituzione di quello preesistente approvato con R. Decreto 12 giugno 1892, n. 355.

Del detto regolamento i comandi, le direzioni d'artiglieria e del genio, dei magazzini centrali, dell'istituto geografico militare, della farmacia centrale militare, i corpi ed uffici acquisteranno sulle proprie spese di cancelleria il numero di esemplari che loro possono occorrere, rivolgendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso delle disposizioni impartite con l'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901, comprendendo nella richiesta stessa gli esemplari che i rispettivi funzionari civili o militari desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 75.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **308**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Regolamento per le licenze nel R. esercito**. — 27 ottobre.

Con R. Decreto in data 7 settembre 1903 è stato approvato un nuovo regolamento per le licenze nel R. esercito che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Per effetto del sovraccennato R. Decreto rimane abrogato il regolamento per le licenze pubblicato in data 30 novembre 1902.

Sono inoltre abrogati: gli *Atti* 204 e 218 del 1898, la decisione di massima n. 14 del 1901, gli *Atti* 19, 153 e 175 del corrente anno, nonchè tutte le disposizioni contrarie o non conformi al nuovo regolamento suaccennato.

Ciascun corpo dovrà acquistare del nuovo regolamento tante copie quante ne occorrono per fornire i rispettivi comandi di reggimento, di battaglione e di compagnia, o reparti corrispondenti. Gli altri comandi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno necessarie.

Le richieste degli esemplari occorrenti, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 20.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Avvertenza. — I modelli 95 e 96 del catalogo, che col predetto regolamento sono stati sostituiti da un modello unico n. 95 del catalogo, saranno utilizzati fino a consumazione.

N. **309**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Cessione di armi e munizioni agli ufficiali ed impiegati**. — 28 ottobre.

Agli ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra è accordata la facoltà di poter prelevare dai magazzini d'artiglieria, a pagamento immediato, i moschetti da cavalleria mod. 1870, nonchè i relativi accessori e cinghie, e le cartucce a polvere nera, a pallottola, a metraglia e da salve.

La cessione dei materiali di cui sopra dovrà essere regolata dalle seguenti norme:

1. Possono prelevare i moschetti, con gli accessori e le cartucce, gli ufficiali in attività di servizio, quelli in congedo, sia dell'esercito permanente che delle varie milizie, e gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, nella ragione di non più di due per ciascuno, gli ufficiali dell'esercito permanente in attività di servizio, e di uno solo gli altri ufficiali e gli impiegati.

2. Gli accessori e la cinghia saranno distribuiti soltanto se esisteranno disponibili nei magazzini.

3. Qualunque sia il numero dei moschetti prelevati, non si potrà ottenere la distribuzione di più di 144 cartucce a pallottola e di altrettante a metraglia od a salve.

Gli ufficiali ed impiegati provvisti di moschetto e che abbiano esaurito il quantitativo di cartucce stato loro concesso, potranno ottenere la distribuzione a pagamento di altre car-

tucce limitandone però in ogni prelevamento il numero a 144 di ciascuna specie.

4. Le cessioni saranno eseguite a pagamento immediato ai corpi cui appartengono i richiedenti, ai prezzi stabiliti dall'*Atto* 25 del corrente anno.

5. Le richieste dovranno essere indirizzate dai comandanti di corpo o capi di servizio, alla direzione d'artiglieria della circoscrizione, unendovi le domande dei richiedenti nelle quali sia esplicitamente dichiarato, che col chiesto prelevamento non si vengono a possedere moschetti in quantità superiore a quella indicata nel precedente comma 1°, e che le dette armi servono per uso esclusivo degli ufficiali ed impiegati che ne hanno fatto richiesta.

6. Le domande degli ufficiali in congedo debbono essere trasmesse alle direzioni d'artiglieria dai comandi di corpo e capi di servizio, se detti ufficiali sono anche impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra oppure trovansi temporaneamente sotto le armi; in caso diverso debbono essere trasmesse dalle autorità militari che hanno a ruolo gli ufficiali stessi.

7. Gli accessori e le cartucce dovranno, possibilmente, essere ceduti dai corpi e distretti, i quali ne eseguiranno prima il passaggio sul registro dei materiali di proprietà del corpo, versando in tesoreria le somme introitate con applicazione del versamento al capitolo « Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi ecc. ecc. » del bilancio d'entrata.

Sono abrogate le disposizioni contenute nei dispacci circolari indirizzati ai comandi di corpo d'armata: n. 16835 in data 7 dicembre 1894; n. 13167 in data 24 novembre 1899; n. 8730 in data 8 luglio 1901, ed ogni altra prescrizione contraria al presente *Atto*.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **310**. — TRASPORTI. — **Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta.** — 28 ottobre.

Nell'elenco delle vie facoltative pel trasporto dei viaggiatori aventi diritto all'applicazione della tariffa militare o di quella differenziale (Allegato n. 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie e *Atto* 164 del 1902) si deve aggiungere, nella parte relativa alle reti Adriatica e Mediterranea, il viaggio *Firenze-Asti* con la via facoltativa di *Bologna-Piacenza* e col maggiore percorso di km. 64.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **311.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Boccette di brodo concentrato.** — 28 ottobre.

In relazione all'*Atto* 159 del corrente anno, col quale è stato determinato di sostituire alle fiaschette di latta le boccette di vetro per la conservazione del brodo concentrato, i corpi e le amministrazioni che hanno in carico od in consegna le sotto notate unità sanitarie di mobilitazione vi apporteranno le seguenti varianti:

Cofano di sanità modello 1874 (N. 2).

Cassettino dei medicinali diviso in due parti. La boccetta col brodo sarà allogata a destra, lateralmente all'astuccio dello sparadrappo, in quei cofani nei quali l'ossido di magnesio è conservato nella parte superiore; od a sinistra dietro il cotone negli altri cofani.

Cofani di sanità A. M. modificati.

Cofanetti di sanità.

La boccetta può essere allogata nel posto occupato dalla fiaschetta.

Riparti della sezione di sanità da montagna.

Le 5 boccette col brodo passano dal cofano n. 6 nel cofano n. 3. Le boccette saranno contenute in adatto cassettino di legno, il quale insieme alle boccette sarà fornito dall'ospedale militare di Roma su richiesta del corpo che ha in carico ciascun riparto e mediante semplice passaggio di carico.

Carro di sanità.

Le 17 boccette col brodo possono essere allogate nel posto occupato dalle fiaschette nel compartimento I.

Carretta di sanità.

Le 17 boccette col brodo stanno nel posto delle fiaschette nella sottocassa posteriore lettera *E*, trasportando le 10 scatolette di carne nello scompartimento lettera *D*.

Ospedaletto da campo modello 1893.

Le 20 boccette col brodo trovano posto nel collo 24 riparto *B* già occupato dalle fiaschette.

Ospedaletto da campo modello 1897.

Le 20 fiaschette col brodo contenute nel compartimento mediano del collo 37 saranno sostituite da 17 boccette tenute a posto coi due strofinacci esistenti nel collo stesso.

Allo scopo di evitare possibili rotture di questi nuovi recipienti di vetro pel brodo le amministrazioni interessate li conserveranno nella stessa speciale carta d'imballaggio colla quale li distribuisce lo stabilimento di Casaralta.

Tali varianti saranno segnate negli specchi di caricamento delle corrispondenti unità sanitarie.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **312**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.** — 30 ottobre.

N. 3. Al quarto capoverso *sostituire il seguente:*

« Le note caratteristiche vengono compilate, in massima, dopo congedata la classe anziana, e, in caso di ritardato congedamento, nella seconda metà di settembre. Quelle però degli ufficiali alpini vengono compilate immediatamente dopo il termine delle grandi escursioni annuali e quelle degli ufficiali addetti alle scuole militari subito dopo la chiusura dei corsi annuali ».

N. 5. Al comma *b) sostituire il seguente:*

« *b*) pel comandante della scuola centrale di tiro d'artiglieria, se tenente colonnello, dall'ispettore generale d'artiglieria; pei direttori dei depositi di allevamento cavalli, dall'ispettore di cavalleria e dall'ufficiale generale o superiore posto eventualmente alla sua dipendenza per le ispezioni ai depositi stessi; »

N. 12, casella *c) qualità intellettuali e cultura. Alle parole:* « Per gli ufficiali del genio indicare ..... alla specie di servizio a cui esso era prima addetto », *sostituire le seguenti:* « Per gli ufficiali d'artiglieria e del genio, indicare in modo speciale il grado d'idoneità relativo al servizio che l'ufficiale sta prestando al momento delle note, purchè si trovi addetto a tale servizio da più di sei mesi ».

N. 42, comma *c*). Alla fine del comma *sostituire* un punto al punto e virgola ed *aggiungere il seguente capoverso:*

« Per gli ufficiali di cavalleria effettivi ai depositi di allevamento cavalli, i documenti sono trasmessi dai direttori all'ispettore di cavalleria. Questi compila insieme all'ufficiale generale o colonnello posto eventualmente alla sua dipendenza (n. 5 comma *b*) le note per i direttori, trattiene l'esemplare dei documenti a lui destinato ed, a sua volta, invia l'altro al Mi-

nistero pel tramite dei comandanti di divisione e di corpo d'armata, i quali ne prendono visione ».

N. 51. Ai primi tre capoversi *sostituire i seguenti*:

« Al termine delle grandi manovre, manovre di campagna o grandi esercitazioni di cavalleria, gli ufficiali generali (o colonnelli) i quali ressero comandi di corpo d'armata, di divisione e di brigata, debbono compilare i rapporti personali per tutti gli ufficiali generali e superiori che fecero parte di unità poste, soltanto per l'occasione, alla loro diretta dipendenza e per gli ufficiali di qualunque grado i quali, non facendo parte normalmente di corpi od uffici posti alla loro diretta dipendenza, intervennero alle manovre o per completare i quartieri generali ed i diversi servizi, od in qualità di giudici di campo.

I suddetti rapporti, compilati nel numero di copie necessario, sono conservati nei libretti personali degli ufficiali cui si riferiscono. Una copia è fatta pervenire al Ministero (Segretariato generale o direzione generale competente) pel tramite gerarchico delle unità di manovra, per essere conservata nei libretti colà esistenti; le copie rimanenti, per cura di chi compila i rapporti, sono trasmesse direttamente alle autorità che conservano gli altri esemplari di libretto.

I comandanti di corpo e capi di servizio, ricevute le copie dei rapporti ad essi destinate, le trasmettono, per via gerarchica, ai rispettivi comandanti di corpo d'armata, i quali le restituiscono dopo averne presa visione ».

N. 69. Al comma *c) sostituire il seguente*:

« *c*) dagli ispettori generali d'artiglieria e del genio per gli ispettori delle rispettive armi, e dall'ispettore generale d'artiglieria pel direttore superiore delle esperienze ».

N. 79. *Sostituire il seguente:*

« 79. Quando un sottufficiale è trasferito, o, per tempo indeterminato, aggregato o comandato ad altro corpo od ufficio, si riunisce la commissione compilatrice delle note caratteristiche, la quale fa ad esse, per ogni casella, quelle modificazioni che crede del caso, segnandole in apposito verbale, onde se ne possa poi valere il nuovo capitano per la compilazione delle note.

Tanto questo verbale, quanto i due esemplari mod. 961, sono trasmessi al comandante del corpo od al capo di servizio cui il sottufficiale venne trasferto o aggregato o comandato per tempo indeterminato.

In seguito, per gli aggregati e comandati per tempo indeterminato, le note caratteristiche vengono compilate dall'autorità militare da cui i sottufficiali dipendono nel tempo in cui avviene la compilazione (n. 71).

Per gli aggregati e comandati temporaneamente, le note seguitano ad essere compilate dal corpo cui il militare è effettivo, che si procurerà gli elementi da quello presso il quale il militare stesso è aggregato o comandato ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

DECISIONI DI MASSIMA

15.

Esenzione dalle chiamate per istruzione pel titolo del tiro a segno. — Affinchè i militari di truppa siano informati dei vantaggi che possono ritrarre, allorchè sono in congedo, dalla frequenza al tiro a segno nazionale, in occasione di chiamata alle armi per istruzione, questo Ministero ritiene opportuno che nel loro libretto personale sia unita una pagina nella quale venga indicato il modo di conseguire i vantaggi stessi.

Ciò dovrà essere argomento di istruzione interna, soprattutto nel periodo che precede il congedamento.

Siffatte nozioni sotto riportate vengono fatte stampare e distribuire ai corpi per cura del Ministero:

Notizie sul tiro a segno nazionale per i militari inviati in congedo illimitato.

1° I militari di prima categoria, appena inviati in congedo, possono iscriversi alla Società di tiro a segno del luogo di residenza, ed ove manchi, a quella mandamentale o comunale più vicina per ottenere poi l'esenzione dai richiami in servizio per istruzione;

2° i militari di prima categoria in congedo illimitato, i quali frequentino le esercitazioni di tiro per *due anni* (di cui uno precedente a quello in cui avviene la chiamata) presso una società di tiro a segno nazionale, ottenendo in ciascun anno l'idoneità, sono esenti dai richiami in servizio per istruzione; è da avvertire che coloro i quali pel titolo del tiro a segno vengono esentati da una chiamata per istruzione, per ottenere l'esenzione da una successiva chiamata debbono fre-

quentare per altri *due anni*, come sopra, le esercitazioni di tiro, conseguendo l'idoneità;

3° i militari congedati per avere diritto alla idoneità debbono compiere tutte le otto lezioni di tiro, ed ottenere nelle ultime sei complessivamente almeno una somma di bersagli e di punti uguale a 46;

4° le lezioni di tiro regolamentari non si eseguiscono, in massima, più d'una al giorno da ciascun tiratore;

5° la tassa sociale annua è di L. 3 e dev'essere corrisposta prima di cominciare il tiro Possono essere dispensati dal pagamento della tassa e delle munizioni coloro che presentino certificato municipale di indigenza attestante che « essi e le loro famiglie sono nella assoluta impossibilità di pagare la somma di L. 3 all'anno »;

6° i soci del tiro a segno che, per mancanza di poligono nel luogo di loro residenza, si recano al campo di tiro sociale più vicino, hanno diritto sulle ferrovie al trasporto a tariffa differenziale tanto pei viaggi di andata quanto per quelli di ritorno alla rispettiva residenza. (Le richieste mod. D per i soci del tiro a segno nazionale sono rilasciate dai comandi dei carabinieri reali del luogo di residenza dei tiratori). (*Div. artiglieria*).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 43ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 novembre.

NOVEMBRE 1°. — Trasformazione delle sciabole mod. 71 in sciabole mod. 88 e contrassegni delle sciabole trasformate, *pag.* 853.
» 2. — Cambio di denominazione di caserma in Forlì, *pag.* 853.
» 6. — Amministrazione del distaccamento fisso d'artiglieria di Nettuno, *pag.* 854.
——— Decisioni di massima, *pag.* 854.

Atto N. **313**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Trasformazione delle sciabole mod. 71 in sciabole mod. 88 e contrassegni delle sciabole trasformate.** — 1° novembre.

Con l'adozione della sciabola mod. 1900 di cui all'*Atto* 63 del 1902, e con la sua graduale distribuzione ai corpi di cavalleria, si rendono man mano disponibili le sciabole mod. 1871.

Allo scopo di utilizzare tali materiali, e vista la possibilità e convenienza di trasformarli in sciabole d'artiglieria mod. 1888, il Ministero ha determinato che tale trasformazione abbia luogo, a misura del bisogno, presso le direzioni d'artiglieria.

Le differenze che risultano fra le sciabole mod. 88 nuove e quelle ottenute dalla trasformazione delle sciabole mod. 71 sono minime e non apprezzabili a prima vista.

A distinguere quindi le sciabole trasformate da quelle nuove, il Ministero ha determinato che sulle sciabole ottenute per trasformazione, in prossimità ed alla destra dei contrassegni (lettera e numero) già esistenti, vengano incisi tre puntini situati a triangolo equilatero (∴).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **314**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Forlì.** — 2 novembre.

D'ora innanzi la caserma « Santa Caterina » in Forlì prenderà il nome di « Caserma Caterina Sforza »

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 309, pag. 846. — Nell'ultima riga del n. 4, *invece di*: *Atto* 25, *leggasi*: *Atto* 52; e nella terzultima riga del n. 7, *invece di*: 8730, *leggasi*: 8430.

N. **315**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione del distaccamento fisso d'artiglieria di Nettuno.** — 6 novembre.

A modificazione di quanto è disposto dall'*Atto* 245 del 1902, il Ministero determina che, a datare dal 1° gennaio 1904, il distaccamento fisso d'artiglieria di Nettuno passi alla dipendenza amministrativa del 13 reggimento artiglieria da campagna.

Tale passaggio sarà fatto seguendo le ordinarie norme date dal regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

DECISIONI DI MASSIMA

16.

Compensi agli ufficiali medici per visite medico-fiscali a richiesta di autorità civili. — A parziale modificazione di quanto venne dichiarato colla decisione di massima n. 18 del 1902, questo Ministero, in seguito a nuove comunicazioni del Ministero delle finanze, avverte:

1° che delle indennità dovute ad ufficiali medici, i quali debbano muoversi dalla loro residenza per compiere visite medico-fiscali a richiesta delle autorità civili, la sola quota rappresentante il *rimborso del trasporto personale in ferrovia e sui piroscafi e l'indennità chilometrica pei percorsi sulle vie ordinarie* è esente dalla ritenuta per tassa di ricchezza mobile, mentre vi debbono essere soggette tanto *l'indennità di trasferta* quanto *l'indennità bagaglio;*

2° che nei casi sopraindicati, quando i compensi dovuti agli ufficiali medici vengano soddisfatti colle stesse somme depositate dagli interessati presso le autorità civili che hanno richiesta la visita, tali compensi non possono andar soggetti alla ritenuta diretta per tassa di ricchezza mobile, ma bensì alla tassazione per ruoli.

Quando così avvenga, i corpi, assunte le necessarie informazioni presso le predette autorità, dovranno corrispondere agli ufficiali medici i compensi *al lordo*, chiedendone poi rimborso, pure *al lordo*, alle amministrazioni interessate. (*Div. Assegni*).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 44ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 novembre.

NOVEMBRE 10. — Trasporti di veicoli per ferrovia, *pag.* 855.
» 13. — Aggiunta all'*Atto* 22 del corrente anno, *pag.* 855.
» 12. — Varianti all'*Atto* 328 del 1892, *pag.* 856.
» 20. — Aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 856.
» 21. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 856.

Atto N. **316**. — TRASPORTI. — **Trasporti dei veicoli per ferrovia.** — 10 novembre.

Perchè pei trasporti di carrette da battaglione che si eseguiscono o direttamente dai corpi per mezzo della richiesta mod. *C* (parte 3ª), o per mezzo delle società ferroviarie, producendo loro la richiesta di spedizione (mod. 444), sia utilizzato completamente il materiale ferroviario e ridotta la spesa, si determina che dette carrette si spediscano separate dalle ruote in tutti quei casi in cui, dato il numero di esse da trasportare, ciò convenga per rendere possibile di caricarne il maggior numero su di un solo vagone.

Quando si pratichi tale scomposizione se ne farà menzione sui documenti di trasporto suddetti.

Ricordasi poi che le amministrazioni militari hanno il diritto di chiedere che pel trasporto di veicoli s'impieghino anche vagoni di portata eccedente le 10 tonnellate (col pagamento in tal caso di tanti ottavi in più sul prezzo minimo quante le tonnellate di portata eccedenti le dieci). Di tale facoltà esse debbono valersi ogni qualvolta il chiedere tali vagoni renda possibile di allogare in uno stesso vagone più veicoli, che altrimenti dovrebbero caricarsi su più di un vagone.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **317**. — TRASPORTI. — **Aggiunta all'*Atto* 22 del corrente anno.** — 12 novembre.

Ai trasporti sulle ferrovie Sondrio-Tirano e Massa Marittima-Follonica Porto è stata estesa l'applicazione delle tariffe speciali n. I e II grande velocità (pacchi ferroviari).

ERRATA-CORRIGE.

Atto 306, pag. 844. — Nell'ultima riga dell'*Atto*, *invece di:* lire 1,10, *leggasi:* lire 1,40.

Dovranno in conseguenza essere aggiunte le dette linee nella parte riguardante i servizi cumulativi dell'allegato n. 1 all'*Atto* 22 del corrente anno (pag. 82), con l'indicazione, per ambedue, del prezzo di L. 0,30 pei colli di peso fino a kg. 10 e di L. 0,40 per quelli di peso da oltre kg. 10 a kg. 20.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **318**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Variante all'*Atto* 328 del 1902**. — 12 novembre.

Specchio a pag. 1004.

In luogo di:

»	491	Caricatori per armi mod. 91 completi per tiri a pallottola	»	0 45

Sostituire:

»	520	Caricatori per armi mod. 91 completi per tiri a pallottola (con carica di solenite)	»	0 45

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **319**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito**. — 20 novembre.

N. 40. — Alla fine del numero *aggiungere il seguente capoverso:*

« Gli specchietti mod. *B* e i documenti di cui al n. 38 non si compilano e non si trasmettono quando l'ufficiale è trasferito, anche in seguito a promozione, o comandato nel periodo di tempo compreso tra l'epoca della compilazione delle note caratteristiche ed il 1° gennaio successivo, a meno che non occorra recare variazioni alle note precedenti. Occorrendo, si debbono, però, in tutti i casi, trasmettere gli elenchi di cui al n. 39 ».

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **320**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio**. — 21 novembre.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio, pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con

gli *Atti* 114 e 142 del 1900, 130 e 293 del 1901, 28,54 e 246 del 1902, 54 e 148 del 1903, sono apportate le seguenti varianti.

DIREZIONE DI BOLOGNA

Alla attuale circoscrizione *è sostituita la seguente*:

Direzioni	Sottodirezioni	Sezioni	Uffici locali
Bologna	—	1ª Bologna 2ª id. 3ª id.	Ferrara — Modena
	Ravenna	4ª Ravenna 5ª Forlì	— Faenza-Rimini

Il Ministro — E. Pedotti.

Roma, 1963 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 5 dicembre.

SETTEMBRE 16. — Convenzione con la Società napoletana di navigazione a vapore pei trasporti militari nei golfi di Napoli e di Gaeta, *pag.* 859.
OTTOBRE 5. — R. Decreto n. 439 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49, *pag.* 888
NOVEMBRE 25. — Istruzione per la igiene dei militari del R. esercito, *pag.* 888.
» 25. — Tavole polimetriche delle distanze per via ordinaria tra le opere ed i magazzini militari delle piazze forti del regno, *pag.* 889.
» 28. — Cambio di denominazione di caserma in Venaria Reale, *pag.* 889
» 30. — Indicazioni da porsi sugli scontrini mod. *A bis* — bagaglio, *pag.* 889.
DICEMBRE 1. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 889.
— Decisioni di massima, *pag.* 891.

Atto N. **321**. — TRASPORTI. — **Convenzione con la Società napoletana di navigazione a vapore pei trasporti militari nei golfi di Napoli e di Gaeta.** — 16 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 22 aprile 1893, n. 195 (serie 3ª) che approva la convenzione stipulata dal Ministero delle poste e dei telegrafi con la Società napoletana di navigazione a vapore per la concessione a questa del servizio postale marittimo per le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta;

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il titolo II del regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con Nostro Decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1° ottobre 1903 avrà piena ed intera esecuzione la convenzione stipulata in Roma il 3 settembre 1903 tra i Ministeri della guerra e della marina e la Società napoletana di navigazione a vapore, in dipendenza della convenzione appro-

ERRATA-CORRIGE

Atto 320, pag. 857. — Nella terza colonna dello specchio *dove è detto:* 5ª Forlì, *pongasi:* 5ª Forlì **

vata con la precitata legge 22 aprile 1893, per i trasporti militari sulle linee da essa esercitate nei golfi di Napoli e diGaeta.

Alla convenzione predetta annessa al presente Decreto, appongono per ordine Nostro, il visto i Ministri della guerra e della marina.

I prefati Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI
E. MORIN.

CONVENZIONE

tra i Ministeri della Guerra e della Marina e la Società Napoletana di Navigazione a vapore, Società anonima per azioni sedente in Napoli, — capitale sociale un milione interamente versato — per i trasporti militari sulle linee postali da essa esercitate nei golfi di Napoli e di Gaeta.

L'anno millenovecentotre addì tre del mese di settembre in Roma:

TRA

il Ministero della guerra, rappresentato dal comm. avv. Giovanni Santanera fu Domenico, Direttore capo di divisione, reggente la Direzione generale dei servizi amministrativi;

il Ministero della marina, rappresentato dal cav. Giovanni Mossini di Luigi, segretario del Ministero stesso, autorizzato a contrarre con lettera del 25 giugno 1903 n. 4021.

E

la Società napoletana di navigazione a vapore, Società anonima per azioni sedente in Napoli — capitale sociale un milione interamente versato — rappresentata dal comm. Edoardo Incoronato fu Pasquale — Direttore — e dal sig. Giuseppe Anniser fu Giuseppe — Consigliere di servizio, — rappresentanti legali di essa;

Si è convenuto quanto segue pei trasporti militari sui piroscafi delle linee esercitate dalla Società stessa:

CAPO I.

Diritti ed obblighi dei contraenti.

ART. 1.

La « Società napoletana di navigazione a vapore » si obbliga a trasportare, ai prezzi ed alle condizioni stabiliti con la presente convenzione, tra i vari porti e scali delle linee da essa esercitate nei golfi di Napoli e Gaeta:

a) gli ufficiali di ogni grado del R. esercito e della R. marina e gli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina tanto in effettivo servizio quanto in disponibilità, in aspettativa od in posizione di servizio ausiliario, nonchè i componenti delle rispettive famiglie, qualunque sia per tutti il motivo del viaggio;

b) gli ufficiali di ogni grado del R. esercito e della R. marina e gli impiegati delle suddette amministrazioni, in pensione;

c) gli ufficiali e gli impiegati di prima nomina delle predette amministrazioni, e le rispettive famiglie, per recarsi dalla loro residenza al luogo in cui gli ufficiali e gli impiegati stessi debbono assumere il servizio;

d) gli uomini di truppa isolati in viaggio per ragioni di servizio, per licenza, per chiamata sotto le armi e per invio in congedo e le rispettive famiglie, qualunque sia per queste il motivo del viaggio;

e) i sottufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina nominati ad impieghi civili nelle amministrazioni dello Stato, oppure chiamati a prestar servizio presso amministrazioni militari con assegno giornaliero, per conseguire impiego civile, e le rispettive famiglie, pel viaggio dalla loro residenza al luogo in cui i detti sottufficiali in congedo debbono riassumere servizio, ed eventualmente pel viaggio di ritorno, quando non ottengano l'impiego;

f) gli ufficiali, i militari di truppa, gli impiegati delle predette amministrazioni e le relative famiglie, quando sono collocati a riposo od in riforma, o quando cessano in qualunque modo dal servizio, per raggiungere il domicilio eletto, e, per le famiglie, anche nel caso di morte del rispettivo capo;

g) gli ufficiali di complemento, di milizia territoriale, di riserva e della riserva navale in servizio temporaneo o che viaggiano comunque per servizio, nonchè gli ufficiali esteri in servizio temporaneo nel R. esercito e nella R. marina. Le famiglie di tali ufficiali hanno diritto a viaggiare ai prezzi della presente

convenzione durante il tempo in cui rimangono in servizio, e qualunque sia il motivo del viaggio:

h) gli allievi degli istituiti superiori d'istruzione militare (1), dei collegi militari, della scuola macchinisti in Venezia e delle scuole mozzi sia in corpo sia isolati;

i) le suore di carità infermiere presso gli stabilimenti sanitari militari del R. esercito e della R. marina e gli ecclesiastici che prestano servizio nelle scuole militari negli ospedali militari territoriali, negli ospedali militari marittimi, negli stabilimenti militari e presso le sezioni di sanità, gli ospedali da campo e gli altri stabilimenti sanitari, che si costituiscono in caso di guerra:

k) i casermieri, gli uscieri, gli inservienti, i guardiani di magazzino, il personale di bassa forza delle capitanerie di porto; il personale inferiore dei depositi allevamento cavalli, e gli altri personali inferiori dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, e le rispettive famiglie, qualunque sia il motivo del viaggio;

l) gli operai borghesi, e le rispettive famiglie, nei viaggi per servizio, per licenza o per raggiungere il domicilio eletto in seguito a cessazione dal servizio, e, per le famiglie, anche in seguito a morte del rispettivo capo;

m) gl'inscritti di leva nei viaggi di andata e di ritorno che debbono compiere tra il luogo di residenza, le sedi dei consigli di leva e degli enti di reclutamento, in relazione ai propri obblighi di leva;

n) i drappelli, i riparti e i corpi di truppa; gli animali, i bagagli, i materiali e le munizioni da guerra in dotazione ai drappelli, ai reparti ed ai corpi di truppa del R. esercito e della R. marina od al seguito di essi;

o) gli animali, i bagagli ed i materiali, che sono di proprietà dell'amministrazione militare (2) e che vengono spediti separatamente dalle truppe; gli effetti e le masserizie appartenenti ai militari ed agli impiegati, quando muovono per trasferimento, cessazione dal servizio e, per le famiglie, anche per la morte del proprio capo;

p) i cavalli ed i muli degli ufficiali, nel numero corrispondente a quello delle razioni foraggio loro spettanti a norma delle disposizioni in vigore.

---

(1) Accademia militare, Accademia navale, Scuola militare, Scuola d'applicazione di sanità militare.

(2) L'aggettivo *militare* o *militari* si riferisce, nella presente convenzione, tanto all'amministrazione della guerra che a quella della marina.

Il trasporto dei quadrupedi grossi (cavalli, muli, ecc.) può essere fatto soltanto tra Napoli e Porto d'Ischia e tra Napoli e Ponza. Nel caso quindi di spedizioni da e per Ischia la Società s'impegna d'imbarcarli o di sbarcarli a Porto d'Ischia, a corsa ultimata, quantunque questo approdo non sia obbligatorio in linea postale.

ART. 2.

I Ministeri della Guerra e della Marina si impegnano, da parte loro, ad affidare alla Società, nelle circostanze ordinarie:

a) tutti i trasporti delle persone che viaggiano isolatamente, quando la spesa del trasporto sia a carico dello Stato o delle masse dei corpi del R. esercito;

b) tutti i trasporti collettivi di cui al comma *n*) dell'art. 1 della presente convenzione;

c) il traporto di tutti i materiali effettivamente di proprietà delle amministrazioni della guerra e della marina e non al seguito di drappelli, reparti o corpi di truppa. I trasporti sia di persone sia di cose, che potessero eseguirsi anche per ferrovia, spetteranno alla Società solo quando il prezzo pel trasporto sui suoi piroscafi risulti minore di quello pel trasporto ferroviario.

ART. 3.

I Ministeri della guerra e della marina si riservano anche la facoltà:

a) di fare eseguire, anche parzialmente, per ferrovia qualunque spedizione d'urgenza e di servirsi di pacchi postali e di pacchi ferroviari, tanto secondo le disposizioni attualmente in vigore, quanto secondo quelle che venissero emanate successivamente dalle amministrazioni postale e ferroviaria;

b) di valersi, per qualsiasi trasporto, di legni di loro proprietà;

c) di valersi di legni a vela interamente o parzialmente noleggiati pel trasporto delle sostanze infiammabili ed esplodenti;

d) di spedire con qualunque mezzo tutte le robe che vengono cedute ad altre amministrazioni non dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, anche non governative, od a privati, quando la spesa del trasporto è a carico del cessionario.

ART. 4.

Sono considerati, per gli effetti dell'art. 1 della presente convenzione, come facenti parte della famiglia degli ufficiali, degli

impiegati dei militari di truppa, degli operai e degli altri personali ed hanno quindi diritto a godere delle condizioni della presente convenzione:

a) la moglie, i figli maschi di età non maggiore di 25 anni compiuti e le figlie nubili, che sono a carico del capo di famiglia (1);

b) i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, purchè conviventi ed a carico del capo della famiglia, nonchè le figlie e le sorelle vedove tornate a convivere stabilmente con esso, quando risulti provato che restano a suo carico;

c) i figliastri di età non maggiore di 25 anni compiuti e le figliastre nubili, pei quali si faccia risultare all'amministrazione cui appartiene il capo della famiglia, che sono con lui conviventi ed a suo carico;

d) una o due nutrici in accompagnamento di bambini lattanti e le persone di servizio in numero di una per i sottufficiali, di due per gli ufficiali superiori ed inferiori e di tre per gli ufficiali generali e per gli ufficiali superiori che coprono carica di ufficiale generale. I personali civili godranno degli stessi diritti degli ufficiali secondo il grado cui corrispondono;

e) le persone aventi col capo di famiglia un grado di parentela o di affinità non compreso fra quelli che danno titolo alla riduzione, come: cognati, suoceri, nipoti, ecc., le quali disimpegnano nella casa del capo stesso le funzioni di persone di servizio. Tale circostanza deve essere stata constatata dall'amministrazione che rilascia il documento di viaggio e risultare da questo. Le dette persone entrano nel computo di quelle di servizio di cui nel comma *d*).

ART. 5.

Gli ufficiali, gli impiegati e le loro famiglie, gli allievi degli istituti superiori d'istruzione militare e dei collegi militari, le suore di carità infermiere presso gli stabilimenti sanitari militari del R. esercito e della R. marina e gli ecclesiastici che prestano servizio nei collegi militari, negli ospedali militari e negli stabilimenti militari o presso le sezioni di sanità, gli ospedali da campo e gli altri stabilimenti sanitari che si costituiscono in caso di guerra hanno diritto alla classe per cui chiedono o pagano il passaggio.

---

(1) Con la denominazione di *figli* e *figlie* s'intendono tanto i *legittimi*, quanto i *legittimati*, i *naturali riconosciuti* e gli *adottivi*.

I sottufficiali del R. esercito e della R. marina, i personali cui alla lettera *k*) dell'art. 1 — e le rispettive famiglie — sono esclusi dalla 1ª classe; gli altri militari di truppa e le altre persone debbono viaggiare in 3ª classe. Dette persone possono, per ragioni di salute, essere autorizzate a viaggiare nella classe superiore (pagandone il prezzo relativo) mediante annotazione sul documento di viaggio.

ART. 6.

Ogni ufficiale, ogni impiegato ed ogni militare di truppa imbarcato ha diritto al trasporto gratuito della quantità di bagaglio assegnatagli come competenza dell'allegato n. 1.

Gli zaini dei militari di truppa saranno pure trasportati gratuitamente e, unitamente alle armi, saranno messi al coperto in un locale pulito.

Ognuno dei componenti della famiglia ha diritto al trasporto gratuito di altrettanta quantità di bagaglio quanta ne compete al rispettivo capo, ad eccezione dei fanciulli dai tre ai dieci anni, che hanno diritto soltanto al trasporto gratuito della metà del bagaglio assegnato al capo della famiglia, e di quelli di età minore di tre anni, che non hanno diritto a trasporto gratuito di bagaglio.

I corpi ed i reparti di corpo hanno diritto al trasporto gratuito di tutto il bagaglio loro spettante, secondo l'allegato 1 succitato, sia esso imbarcato colla truppa o spedito prima o dopo con un altro piroscafo.

Pel bagaglio eccedente la competenza e pel bagaglio individuale, spedito separatamente dalla persona nei movimenti isolati, sono dovuti i prezzi stabiliti dall'art. 11.

I medesimi prezzi verranno applicati pei mobili, pei materiali e per le robe che sono trasportati direttamente per conto delle amministrazioni della guerra e della marina, nonchè pel trasporto dei mobili e delle masserizie dei militari e degli impiegati.

ART. 7.

Nel bagaglio individuale sono compresi i soli effetti d'uso e la biancheria.

Ogni collo di bagaglio dovrà portare il nome e la destinazione dei passeggeri.

Capo II.

Viaggi — Condizioni e prezzi dei trasporti.

Art. 8.

I viaggi *obbligatori* eseguiti dalla Società in forza dell'art. 1 del quaderno d'oneri annesso alla convenzione pel servizio postale marittimo per le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta, approvata con legge 22 aprile 1893 n. 195, sono i seguenti:

a) un viaggio giornaliero tra Napoli e Casamicciola, e viceversa, toccando Procida ed Ischia;

b) due viaggi alla settimana tra Napoli e Ponza, e viceversa, toccando Procida, Ischia, Forio, Santo Stefano e Ventotene;

c) un viaggio giornaliero fra Napoli e Capri, e viceversa, toccando Vico, Sejano, Meta, Piano di Sorrento, Sorrento e Massa.

Art. 9.

Il trasporto delle persone indicate nel precedente art. 1 viene eseguito dalla Società, tanto se il viaggio ha luogo a spese dello Stato quanto se ha luogo per conto particolare, ai seguenti prezzi, oltre i quali si dovrà pagare il compenso complessivo per imbarco e sbarco stabilito dall'art. 19.

Linea	VIAGGIO da	VIAGGIO a	1ª classe L.	2ª classe L.	3ª classe L.
	e viceversa				
A	Napoli.	Procida	1 70	0 85	0 40
		Ischia	2 05	1 20	0 50
		Casamicciola . .	2 15	1 30	0 60
	Procida	Ischia	0 90	0 45	0 25
		Casamicciola . .	1 05	0 60	0 35
	Ischia.	Casamicciola . .	0 45	0 25	0 15
B	Napoli.	Procida	1 70	0 85	0 40
		Ischia	2 05	1 20	0 50
		Forio	2 65	1 75	0 75
		Santo Stefano . .	3 40	2 25	1 25
		Ventotene	3 40	2 25	1 50
		Ponza	4 30	3 40	2 50
	Procida	Ischia	0 90	0 45	0 25
		Forio	1 75	0 85	0 40
		Santo Stefano . .	3 05	1 80	1 10
		Ventotene	3 05	1 80	1 20
		Ponza	3 85	2 95	1 95
	Ischia	Forio	0 45	0 35	0 20
		Santo Stefano. .	2 70	1 60	1 —
		Ventotene. . . .	2 70	1 60	1 10
		Ponza	3 15	7 70	1 85
	Forio.	Santo Stefano . .	2 15	1 50	0 90
		Ventotene	2 15	1 50	1 —
		Ponza	2 95	2 50	1 75
	Santo Stefano . .	Ventotene	0 30	0 20	0 10
		Ponza	2 05	1 50	0 90
	Ventotene. . . .	Ponza	2 05	1 50	1 —
C	Napoli.	Vico	2 05	1 20	0 40
		Sejano.	2 05	1 20	0 40
		Meta	2 05	1 20	0 40
		Piano di Sorrento	2 15	1 30	0 50
		Sorrento	2 15	1 30	0 50
		Massa.	2 15	1 30	0 50
		Capri.	2 50	1 60	0 65
	Vico.	Sejano.	0 90	0 60	0 25
		Meta.	0 90	0 60	0 25

	Vico	Piano di Sorrento	1 35	1 05	0 30
		Sorrento	1 35	1 05	0 30
		Massa	1 35	1 05	0 30
		Capri	2 05	1 35	0 55
	Sejano	Meta	0 90	0 60	0 25
		Piano di Sorrento	1 35	1 05	0 30
		Sorrento	1 35	1 05	0 30
		Massa	1 35	1 05	0 30
		Capri	2 05	1 35	0 55
Segue C	Meta	Piano di Sorrento	0 45	0 30	0 20
		Sorrento	0 60	0 40	0 20
		Massa	0 70	0 45	0 25
		Capri	2 05	1 35	0 55
	Piano di Sorrento	Sorrento	0 70	0 45	0 25
		Massa	0 70	0 45	0 25
		Capri	1 80	1 15	0 50
	Sorrento	Massa	0 70	0 45	0 25
		Capri	1 80	1 15	0 50
	Massa	Capri	1 80	1 15	0 50

I prezzi di cui sopra saranno applicati anche pei viaggi con le corse facoltative eseguite dalla Società. Con quella tra Napoli e l'isola d'Ischia, le persone dirette a Porto d'Ischia o di là provenienti saranno sbarcate ed imbarcate in quello scalo col pagamento dei prezzi stabiliti per Ischia, tanto pel passaggio quanto per le operazioni complessive d'imbarco e di sbarco.

I fanciulli di età minore di tre anni saranno trasportati gratuitamente e quelli dai tre ai dieci anni inclusivi pagheranno la metà del prezzo sopra stabilito, arrotondata di 5 in 5 centesimi a favore della Società.

ART. 10.

Il trasporto dei quadrupedi grossi (cavalli, muli, ecc.) tra Napoli e Porto d'Ischia e tra Napoli e Ponza ha luogo al prezzo di L. 4 per ogni quadrupede ed indistintamente pei due viaggi, oltre il compenso complessivo per le operazioni d'imbarco e di sbarco stabilito dall'art. 19.

Pel trasporto dei quadrupedi la Società dovrà provvedere a sue spese i boxes, convenientemente imbottiti e forniti delle cinghie di sospensione, e gli adattamenti necessari ai piroscafi, quando i quadrupedi stessi siano allogati nelle stive.

Il mantenimento e la cura dei quadrupedi durante il viaggio sono a carico degli speditori.

ART. 11.

Pel trasporto dei bagagli eccedenti la quantità ammessa al trasporto gratuito dall'art. 6 della presente convenzione, delle masserizie, dei materiali, delle derrate, delle robe, ecc., si pagano i prezzi seguenti, per quintale divisibile di 10 in 10 *kg*, oltre il compenso complessivo per l'imbarco e per lo sbarco stabilito dall'art. 19.

Linea *A*	Per qualunque viaggio	L.	0,60
» *B*	» viaggi tra Napoli, Procida, Ischia	»	0,60
	» » da e per Forio, S. Stefano e Ventotene. . .	»	0,90
	» » da e per Ponza . . .	»	1,20
» *C*	» » da e per la penisola Sorrentina.	»	0,60
	» » da e per Capri . . .	»	0,90

Per ogni spedizione si pagherà il nolo minimo in base ad un quintale.

I materiali che pesano oltre 600 *kg.* per ogni collo e quelli che per volume eccezionale non possono entrare pel boccaporto, s'intendono esclusi dai suddetti prezzi normali, e pel loro trasporto verrà stipulato il nolo di volta in volta d'accordo coll'autorità militare mittente. Nel caso che non sia possibile un immediato accordo, la Società eseguirà il trasporto, se ciò nonostante le sarà ancora richiesto, ed il nolo verrà regolato direttamente col Ministero della guerra o con quello della marina.

Per il trasporto delle munizioni si corrisponderà il doppio del prezzo sopra fissato per i bagagli, materiali e robe.

Le gabbie di colombi saranno considerate come materiali e per esse si corrisponderanno i prezzi sopraindicati, ragguagliando ogni decimo di metro cubo al peso di un quintale.

Nel computo del peso in miriagrammi, le frazioni inferiori a 5 chilogrammi si abbandoneranno a favore dell'Amministrazione militare, quelle eguali e superiori a 5 chilogrammi si calcoleranno come un miriagramma.

Il risultato dell'applicazione dei prezzi di cui sopra sarà arrotondato di 5 in 5 centesimi a favore della Società.

ART. 12.

Qualora i prezzi fatti al pubblico dalla Società scendessero, anche temporaneamente, al disotto di quelli indicati nei precedenti articoli, le amministrazioni militari ed i personali di cui all'art. 1. avranno diritto all'applicazione dei primi, ma ciò, beninteso, soltanto pel periodo in cui si verifica tale circostanza.

ART. 13.

I colli, le casse, ecc. devono essere condizionati secondo l'uso ed in modo da resistere alle varie operazioni necessarie pel trasporto marittimo e da non prestarsi a possibili manomessioni senza che ne resti la traccia.

Le robe fragili e quelle soggette ad ammaccarsi o a guastarsi non possono essere collocate altrimenti che in casse o fusti. Le damigiane contenenti liquidi devono essere riposte in casse chiuse. Altrimenti devono essere rivestite di sughero e tessuto fino alla bocca, cerchiate di ferro e con cappello metallico; oppure riposte in ceste di vimini, sorrette da cinghie interne, con coperchio mobile di corda di erba palustre intrecciata e con cappello metallico sulla bocca.

Gli agenti della Società non possono pretendere che siano riposti in casse o ceste o vengano comunque imballati quei materiali che, rimanendo sciolti, presentano le condizioni sopra indicate.

Art. 14.

Gli agenti della Società hanno facoltà di rifiutare i colli, le casse e gli involti non convenientemente formati o che non soddisfino alle condizioni su espresse.

Qualunque contestazione riguardo al modo con cui sono incassati o imballati gli effetti da trasportarsi è deferita al giudizio di un perito, scelto d'accordo fra le parti, o, in mancanza d'accordo, nominato dal capitano del porto, il quale perito definisce la controversia in modo inappellabile.

Della controversia e del giudizio pronunciato viene redatto apposito verbale, firmato dalle parti e dal perito; le spese di perizia sono a carico della parte alla quale sia stato contrario il giudizio.

ART. 15.

Coi quadrupedi sono pure imbarcati e trasportati il foraggio occorrente ai medesimi per tutta la traversata e le bardature, nè spetta alla Società alcun aumento sui prezzi stabiliti pel trasporto dei quadrupedi stessi.

ART. 16.

I trasporti collettivi maggiori di 50 uomini dovranno essere preavvisati alla Società con un'anticipazione di 24 ore dalla partenza dei vapori, e quelli maggiori di 150 uomini con una anticipazione di 48 ore.

E' in facoltà delle amministrazioni della guerra e della marina di ordinare corse straordinarie speciali tra Napoli e Porto d'Ischia, come pure tra i vari punti di approdo delle linee esercitate dalla Società, alla condizione però che il numero degli uomini da trasportare non sia minore di 250, ufficiali compresi, con l'itinerario e l'orario che saranno stabiliti dall'autorità militare.

ART. 17.

Nei casi in cui, per circostanze eccezionali, manchi il tempo cer il preavviso stabilito del precedente art. 16, semprechè la Società, interpellata al riguardo, non si dimostri in grado di provvedere nella misura e nel tempo richiesti, e nei casi di circostanze straordinarie di cui all'art. 46 (1) del Quaderno d'oneri annesso alla convenzione postale marittima già citata, le amministrazioni delle guerra e della marina potranno provvedere come meglio loro converrà, secondo le circostanze, senza che la Società possa pretendere indennizzo di sorta.

---

(1) *Art. 46 del Quaderno d'oneri.* — I concessionari saranno in obbligo di dare passaggio ai militari di ogni grado, che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissati da apposite convenzioni coi Ministeri della guerra e della marina.

Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze straordinarie, di cui sarà giudice il consiglio dei ministri, riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della regia marina o di altri presi a nolo

CAPO III.

Imbarco e sbarco.

ART. 18.

Il servizio d'imbarco e di sbarco delle persone, degli animali, dei bagagli, delle masserizie, dei materiali e di tutte le robe è obbligatorio per la Società, che dovrà eseguirlo in qualsiasi ora del giorno e della notte, e negli scali indicati per ciascun porto, in conformità delle comunicazioni delle superiori autorità militari o marittime.

La Società assume ogni responsabilità per tale servizio.

ART. 19.

In aggiunta ai prezzi di trasporto di cui agli art. 9, 10 ed 11 sono dovuti alla Società, per il complesso delle operazioni d'imbarco e di sbarco, i seguenti compensi indivisibili:

Per ogni persona	L.	0,15
» » quadrupede	»	10,00
» » quintale di bagaglio eccedente la competenza, di materiale, ecc. . .	»	0,30

Detti compensi saranno pagati unitamente ai prezzi di viaggio e di trasporto (1).

ART. 20.

Per l'imbarco e per lo sbarco delle persone, degli animali, dei bagagli e dei materiali vari, la Società deve provvedere con barche, barcaccie pontoni ed altri galleggianti secondo i casi e le consuetudini del commercio, a senso delle disposizioni emanate, per i vari porti e scali, dal Ministero della marina.

---

(1) Le persone, per ottenere dai barcaiuoli l'imbarco e lo sbarco senza ulteriore pagamento, riceveranno dalla Società, insieme al biglietto di passaggio, appositi scontrini, che consegneranno ai barcaiuoli stessi dopo compiute le operazioni.

ART. 21.

La Società ha l'obbligo di tenere sempre allestiti e a disposizione delle Amministrazioni della guerra e della marina i mezzi necessari per effettuare il servizio in ogni località.

ART. 22.

All'atto dell'imbarco e dello sbarco il personale della Società avrà cura d'indicare ai viaggiatori quale è la barca destinata al servizio militare.

Quando sorgano dubbi e contestazioni circa la sicurezza dei trasporti, tanto in rapporto alla solidità ed alla costruzione dei galleggianti, quanto in rapporto al carico, come pure circa l'abilità dei rematori, l'autorità militare ne riferirà a quella superiore del porto, che giudica inappellabilmente.

ART. 23.

La Società deve far tener in pronto, all'arrivo di ciascuno dei propri piroscafi, qualche barca per lo sbarco dei militari che si trovassero a bordo.

Se la forza da sbarcare è minore di 50 uomini, la Società provvede pel loro trasporto immediato a terra.

Nel caso che gl'individui da sbarcare superino la cifra ora detta, è concessa alla Società un'adeguata dilazione, affinchè possa procurare i mezzi necessari alla sbarco. Questa dilazione però non può mai eccedere un'ora dall'arrivo del piroscafo nel porto.

ART. 24.

Se all'arrivo dei piroscafi mancano le barche necessarie, o viene ritardato lo sbarco oltre il termine stabilito, i militari possono scendere a terra con barche del commercio. La spesa relativa è posta a carico della Società, che non potrà muovere eccezioni di sorta.

Qualora la Società non eseguisca il servizio d'imbarco secondo gli ordini ricevuti in relazione alle condizioni della presente convenzione, o lo ritardi oltre il tempo stabilito, le autorità militari e marittime provvederanno in quell'altro modo che crederanno più opportuno, e le spese che ne conseguissero sono da esse poste a carico della Società, nè questa avrà diritto a reclamare.

Inoltre le sarà applicata una multa, estensibile da L. 20 a L. 100, secondo il ritardo nell'imbarco o nello sbarco.

ART. 25.

Gli effetti di grossi e minuti bagaglio, gli animali, il materiale ed ogni altra cosa da imbarcasi sono consegnati sulle banchine dei porti e degli scali nelle località designate, agli agenti della Società. Le spese pel facchinaggio, o per l'impiego di mezzi meccanici sono a carico della Società.

Lo sbarco non s'intende eseguito se non quando gli animali, i bagagli, il materiale e tutte le robe siano posti sulle banchine dei porti e nelle località stabilite. Tutte le spese occorrenti per il caricamento sulle barche, sulle barcaccie e sui pontoni e per lo scaricamento sulle banchine sono a carico della Società.

CAPO IV.

Responsabilità.

ART. 26.

La Società è responsabile nel numero, nel peso e nella condizione dei bagagli, delle masserizie, dei materiali e di tutte le robe che le vengono affidati per il trasporto, a cominciare dal momento in cui i suoi agenti ne accettano la consegna e fino a che non ne abbia effettuato la riconsegna al destinatario.

Qualunque smarrimento, danno, avaria, sarà posto a suo carico ed essa dovrà pagarne l'importo nei modi indicati all'articolo 35.

Tale obbligo incombe alla Società: *per i danni interni* non dipendenti da difetto d'imballaggio, quando le casse od i colli siano riconsegnati esternamente danneggiati od in cattiva condizione; *per le mancanze* quando il peso non corrisponda a quello accertato alla partenza e specificato sulla polizza di carico, o quando i piombi od i suggelli, che fossero stati apposti ai colli, risultino mancanti od alterati; *per le mancanze ed i danni* accertati negli oggetti sciolti quando furono imbarcati senza riserva specifica pei guasti preesistenti.

La Società non sarà però tenuta a rispondere dei danni e delle perdite cagionate da fortuna di mare o da qualsiasi altra causa di forza maggiore legalmente comprovata.

ART. 27.

Degli smarrimenti e dei danni si fa constare, col concorso degli agenti della Società, mediante verbale da compilarsi dalle autorità militari o marittime del luogo ove furono riconosciuti i danni o lo smarrimento e da firmarsi da un agente della Società.

ART. 28.

Il prezzo da addebitarsi alla Società per le robe sottratte o smarrite è sempre quello indicato dalla tariffa militare allo stato di nuove.

Se si tratta di robe non aventi ancora prezzo di tariffa, le somme da addebitarsi sono stabilite dal Ministero della guerra o da quello della marina.

Per i materiali di proprietà delle masse dei corpi, le somme da addebitarsi sono stabilite dai corpi secondo il prezzo al quale i materiali risultano in carico.

Il prezzo di addebito delle robe ridotte inservibili è calcolato coi criteri stabiliti per le robe sottratte o smarrite. Tali robe rimangono in proprietà della Società, che dovrà ritirarle nel perentorio termine che le verrà fissato, a meno che l'amministrazione militare non preferisca di ritenerle. In questo ultimo caso si terrà conto, a favore della Società stessa, del loro valore commerciale.

ART. 29.

Per gli oggetti di proprietà individuale la somma da addebitarsi alla Società in caso di smarrimento è di L. 100 per ogni baule, cassa o valigia regolarmente consegnate a bordo e di L. 30 per ogni valigia a mano; in caso di danno od avaria, in proporzione al valore della cosa danneggiata.

ART. 30.

Il verbale di cui all'art. 27 deve indicare:

a) il giorno, il mese, l'anno ed il luogo in cui fu redatto;

b) il numero dei colli componenti la spedizione;

c) il numero e la lettera di quelli pei quali si sono verificati i fatti che danno luogo alla compilazione del verbale;

d) il peso parziale di detti colli segnato sulla polizza di carico o quello riconosciuto in arrivo colla differenza in più o in meno;

e) la forma e la qualità dell'imballaggio dei detti colli e la loro condizione esterna al momento in cui vennero consegnati dalla Società;

f) la specie e la quantità degli oggetti riscontrati avariati o mancanti nei colli, con la indicazione, ove utile e possibile, del peso di altrettanti della stessa specie di quelli deficienti;

g) l'ammontare dei guasti e delle mancanze col valore unitario e complessivo delle riparazioni occorrenti e delle robe deficienti;

h) il valore commerciale attribuito alle robe che, sebbene dichiarate inservibili, non si è creduto di abbandonare in proprietà della Società;

i) il termine fissato per il ritiro delle robe dichiarate inservibili, quando queste vengano abbandonate in proprietà della Società;

l) le cause accertate delle avarie e delle perdite;

m) infine che *l'importo delle avarie* (o delle mancanze) *stabilito nella somma di L.* (1) . . . . . *è posto a carico della Società*, oppure che non vi ha luogo a compenso.

ART. 31

Quando non vi sia immediato accordo tra le parti circa i danni imputabili alla Società e circa l'ammontare del risarcimento, si ricorre al giudizio di due periti da eleggersi l'uno dalla parte ricevente, l'altro dalla Società. In caso di dissenso non componibile fra i detti periti, se ne richiede un terzo, la cui nomina è fatta dalla Camera di commercio e, ove questa manchi, dall'autorità municipale.

Se la perizia non può aver luogo immediatamente, le robe pei cui danni è sorta la contestazione restano depositate nei magazzini ove i materiali dovettero essere sbarcati rimanendo a carico della parte soccombente le eventuali spese di magazzinaggio come le altre relative alla perizia.

ART. 32.

Il verbale dev'essere firmato dal destinatario e dal rappresentante della Società e, occorrendo, anche dai periti.

---

(1) L'importo delle avarie o mancanze sarà lasciato in bianco quando non potrà essere indicato dall'autorità che compila il verbale e vi sarà posto quando sarà stato indicato dall'autorità di cui al 2° comma dell'art. 28.

Il verbale originale rimane al destinatario, il quale ne deve poi far pervenire due copie al Ministero competente per la sua decisione ed una alla parte mittente.

Al rappresentante della Società deve essere rilasciata una copia *non autenticata* in carta libera. Qualora poi esso ne richieda una copia autentica, gli sarà data previa consegna della carta da bollo, che sarà di lire 2 per il primo foglio e di lire 1 per gl'intercalari, se occorrono.

ART. 33.

Gli agenti delle società hanno il diritto di esporre a piè del verbale, prima di firmarlo, le eccezioni che credono nell'interesse della Società stessa, come pure di firmarlo con riserva di produrre giustificazioni. Il rifiuto di firmare il verbale ed il mancato intervento dell'agente all'atto della ricognizione delle robe, sono fatti constare nel verbale stesso.

La Società avrà poi la facoltà di presentare le ulteriori eccezioni al Ministero entro il termine di due mesi dalla compilazione del verbale. Trascorso tale termine le eccezioni non saranno più accettate.

ART. 34.

Il Ministero, esaminato il verbale e tenuto conto delle giustificazioni, se furono prodotte, si pronuncia sulla regolarità degli addebiti nei quattro mesi dalla data di compilazione del verbale, e quindi trasmette alla Società i verbali pei quali ha confermati gli addebiti perchè provveda al loro pagamento. In pari tempo comunica alle autorità militari la decisione presa e determina, ove occorra, per lo scarico dei materiali.

Qualora la Società non accetti la decisione del Ministero sui fatti addebiti, la vertenza è deferita al Presidente del tribunale civile e penale di Napoli, che deciderà definitivamente ed inoppugnabilmente, a norma dell'art. 49.

ART. 35.

La Società verserà l'ammontare degli addebiti in tesoreria o nella cassa del corpo o dell'ufficio che rimarrà creditore, come sarà indicato all'atto della conferma dell'addebito dal Ministero della guerra o da quello della marina.

Tali versamenti si effettueranno entro venti giorni dalla data di conferma del verbale per parte del Ministero, se non furono fatte eccezioni o riserve; in caso di contestazione entro i 20 giorni dalla definizione di essa.

ART. 36.

Se entro quattro mesi dalla compilazione del verbale le robe considerate come perdute siano rinvenute, devono dal destinatario essere accettate.

Trascorsi i quattro mesi ora detti, le robe non saranno più accettate dal destinatario senza preventiva autorizzazione del competente Ministero.

CAPO V.

Documenti di viaggio e di trasporto.

ART. 37.

Per ottenere il trasporto ai prezzi della convenzione debbono essere presentati alla Società gli stessi documenti che, pei vari casi, sono stabiliti pei viaggi e pei trasporti in ferrovia, dal regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 e del relativo atto addizionale 18 dicembre 1902 (trasporti militari), e in parte dalle norme per l'applicazione della *Concessione speciale C* (trasporti degli impiegati civili).

Tali documenti sono:

Per le persone:

a) Militari:

1°. *Lo scontrino del libretto mod. A* - viaggi (allegato n. 2) (1) per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina in effettivo servizio o richiamati dalla posizione di servizio ausilario - e per gli allievi degli istituti militari d'istruzione superiore.

2°. *La richiesta mod. B* (allegato n. 3) per gli ufficiali in servizio effettivo non provvisti del libretto e per quelli in aspettativa, in disponibilità, o nella posizione di servizio ausiliario: per gli allievi dei collegi militari, della scuola macchinisti e delle scuole mozzi della R. marina; per i militari di truppa, anche se in drappelli, purchè minori di 10 individui; per i militari di truppa collocati a riposo od in riforma; per i militari in congedo provvisorio od illimitato chiamati o richiamati sotto le armi qualunque sia il loro numero;

3° *La richiesta mod. C* - parte 1ª - (allegato n. 4) per i corpi o reparti di corpo di 10 o più individui;

(1) Gli allegati dal n. 2 al n. 11 non vengono riprodotti essendo medesimi che figurano nel Regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 (edizione febbraio 1903).

b) Personali civili:

1° *Lo scontrino del libretto ferroviario* (simile a quello allegato n. 2, ma di color camoscio) per gli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina; per gli ecclesiastici e per i personali inferiori che *sono provvisti* di tale libretto (1);

2° *La richiesta mod. B* (allegato n. 3) per gli impiegati in aspettativa e in disponibilità; per i personali inferiori delle amministrazioni della guerra e della marina non provvisti di libretto (inservienti, personale di bassa forza delle capitanerie di porto, casermieri, operai borghesi addetti ai corpi, agli opifici ed agli stabilimenti militari, ecc); per gli inscritti di leva che viaggin isolatamente o in gruppi di qualsiasi numero; per le suore di carità infermiere presso gli stabilimenti sanitari dell'esercito e della marina e per gli ecclesiastici non provvisti di libretto.

c) Famiglie:

1° *Lo scontrino del libretto mod. A bis* - viaggi - (allegato n. 5) per le famiglie degli ufficiali in servizio effettivo o richiamati dalla posizione di servizio ausiliario;

2° *Lo scontrino del libretto ferroviario* (corrispondente all'allegato n. 5) per le famiglie degli impiegati e per quelle dei personali inferiori che sono munite di tale libretto;

3° *La richiesta mod. D* (allegato n. 6) per le famiglie degli ufficiali in aspettativa, in disponibilità o nella posizione di servizio ausiliario e per quelle degli impiegati in disponibilità od in aspettativa: per le famiglie degli ufficiali ed impiegati che pur avendo diritto al libretto non ne sono ancora provvisto o che non possono temporaneamente servirsene (2); per le famiglie

---

(1) Gli ufficiali e gli impiegati provvisti di libretto, ma temporaneamente sprovvisti di scontrini, si varranno delle richieste mod. *B*.

(2) Le richieste mod. *D* sono rilasciate alle persone di famiglia quando non possono servirsi del libretto per *giustificati motivi*, come ad esempio:

quando il libretto sia in corso di utilizzazione da parte di qualcuno della famiglia, o più persone debbano partire contemporaneamente per diversa destinazione;

quando occorra rinnovare il fascicolo scontrini del libretto;

quando il capo famiglia non creda conveniente, per ragione d'età od altre, di consegnare il libretto a chi lo dovrebbe utilizzare;

quando il capo famiglia cessi temporaneamente o definitivamente dal servizio, per raggiungere il domicilio eletto, o quando egli sia richiamato in servizio, per raggiungere la sua destinazione.

In tali casi il rilascio della richiesta deve essere giustificato da apposita annotazione. Non è però ammesso l'uso delle richieste nel caso di smarrimento del libretto o del fascicolo scontrini, dovendo in tal caso l'interessato provvedersi di un altro libretto o fascicolo.

dei sottufficiali e dei militari di truppa nonchè per quelle dei personali enumerati ai comma *k*) ed *l*) dell'articolo 1 della convenzione, nei casi in cui hanno diritto di viaggiare ai prezzi da essa stabiliti.

Pel bagaglio eccedente la competenza (1):

1° *Lo scontrino del libretto mod. A*-bagagli- (allegato n. 7) pel bagaglio degli ufficiali d'ogni grado dell'esercito e dell'armata in effettivo servizio e degli allievi degli istituti d'istruzione superiore, provvisti del libretto;

2° *Lo scontrino del libretto mod. A* bis-bagagli- (allegato n. 8) pel bagaglio delle persone di famiglia degli ufficiali;

3° *La richiesta mod. C* - parte 2ª - (allegato n. 9) pel bagaglio di tutti i militari non provvisti del libretto e per le persone di loro famiglia in tale caso e in quelli di cui alla nota seconda a pagina precedente; pel bagaglio degli impiegati e delle loro famiglie.

Per i quadrupedi:

La richiesta mod. C - parte 3ª - (allegato n. 10).

Per i mobili dei militari, degli impiegati e delle loro famiglie; per i materiali e per le robe di proprietà della amministrazione militare:

La richiesta mod. C, - parte 3ª - (allegato n. 10) pel trasporto delle masserizie sia degli ufficiali sia delle altre persone che vi hanno diritto; pel trasporto di tutti i materiali di proprietà dell'amministrazione militare. Quando i materiali non sono al seguito delle truppe dovrà essere prodotta anche la polizza di carico in quadruplice esemplare.

Le polizze di carico per le spedizioni fatte dalle amministrazioni militari sono esenti da bollo e, per giustificare l'esenzione, nello spazio riservato al bollo negli stampati delle polizze stesse, deve essere fatta apposita annotazione constatante che trattasi di spedizioni di materiali dell'amministrazione militare, firmata da chi le ordina e munita del bollo d'ufficio o della dichiarazione di mancanza di bollo, se l'ufficio ne è sprovvisto.

ART. 38.

Gli ufficiali e gli impiegati in pensione debbono presentare alla società la *richiesta mod. B* (allegato n. 3) per poter godere

(1) Per il bagaglio di competenza non viene mai rilasciato alcun documento.

della concessione loro fatta con l'art. 1, comma *b*) della convenzione. Tale documento è rilasciato dai distretti militari nella cui circoscrizione risiedono le suddette persone, e per gli ufficiali e gli impiegati in pensione provenienti dalla R. marina, anche da tutte le autorità marittime che sono autorizzate a rilasciare i documenti di viaggio agli ufficiali ed agli impiegati in servizio.

ART. 39.

Per il rilascio, per l'uso e per la durata dei documenti sopra indicati valgono le norme che vigono pei trasporti sulle ferrovie.

ART. 40.

I trasporti di persone che si eseguiscono producendo la richiesta mod. *C* sono esenti dalla tassa di bollo. Quelli pei quali si esibisce la richiesta mod. *B* sono soggetti a detta tassa nella misura fissa di cinque centesimi *per ogni richiesta* qualunque sia il numero delle persone per le quali è valevole.

Tutti gli altri trasporti di persone sono soggetti alla normale tassa di bollo fissata pei viaggiatori ordinari.

La tassa di bollo è pagata in più dell'importo dei prezzi di viaggio e di trasporto, meno nei casi previsti dall'art. 17.

Art. 41.

Non sono valevoli gli scontrini e le richieste non completati in ogni loro parte o contenenti irregolarità (aggiunte, raschiature, cancellature, ecc.) o presentati ad uno scalo diverso da quello indicatovi come di partenza, nonchè le richieste mancanti del bollo d'ufficio o della dichiarazione equivalente.

Però, nei casi di semplici irregolarità di forma, come tali riconosciute dagli agenti della Società, è ammessa la regolarizzazione delle richieste mediante annotazione firmata dall'interessato e vistata dagli agenti stessi.

Se taluna delle persone inscritte su una richiesta non può intraprendere il viaggio, il documento vale per le altre, purchè vi sia annotato quali sono le persone che non partono.

Gli scontrini dei libretti debbonsi compilare anche nella matrice e presentare al bigliettario uniti al libretto; quelli inesattamente od irregolarmente compilati, debbono dal viaggiatore essere annullati o sostituiti da altri completamente regolari.

ART. 42.

Per l'identificazione dei viaggiatori, a domanda degli agenti della società, debbonsi esibire i seguenti documenti:

il *libretto di viaggio* - da tutti coloro che ne sono provvisti;

la *tessera di riconoscimento* (allegato n. 11);

a) dalle persone di famiglia degli ufficiali e degli impiegati quando viaggiano colla richiesta;

b) dagli allievi dei collegi militari viaggianti colla richiesta mod. *B*;

c) dagli operai in viaggio per conto particolare;

d) dalle famiglie dei militari di truppa e degli operai e lavoranti borghesi;

il *foglio di viaggio*, od altro documento equivalente (1), da tutte le altre persone autorizzate a viaggiare col mod. *B*.

Nessun documento di identificazione personale debbono presentare i carabinieri reali quando vestono l'uniforme e dichiarano di viaggiare per motivi d'ordine pubblico.

ART. 43.

Coloro che non presentino i documenti prescritti o li esibiscano irregolari, meno nel caso previsto dall'art. 41, debbono pagare il trasporto in base alla tariffa ordinaria, senza diritto di reclamare il rimborso della differenza tra la tariffa ordinaria e la ridotta.

ART. 44.

Tanto chi facesse cessione dei documenti suddetti quanto chi se ne servisse illecitamente andrà soggetto al pagamento del triplo del prezzo a tariffa intiera per tutto il percorso, ed alle penalità stabilite dai regolamenti in vigore.

---

(1) Per *foglio di viaggio* s'intendono anche: il *certificato di viaggio*; il *libretto di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa e in congedo*; il *foglio di congedo*; il *foglio provvisorio di congedo illimitato*; il *biglietto di licenza*; l'*ordine del Sindaco*; il *precetto personale*, o la *carta di riconoscimento* (per gli inscritti di leva); la *lettera di ammissione alle scuole*; infine qualunque documento ufficiale che comprovi l'identità del viaggiatore.

CAPO VI.

Pagamenti e disposizioni generali.

ART. 45.

L'importare dei trasporti verrà pagato allo scalo di partenza.

Quando però nei movimenti dei corpi, riparti di corpo, ovvero di considerevole numero d'individui, non è possibile eseguire il pagamento anticipato perchè mancano, per cause impreviste, i fondi occorrenti per far fronte alle spese di trasporto, sono rilasciati all'agenzia del porto d'imbarco i necessari documenti di viaggio con l'indicazione che il pagamento relativo verrà fatto a trasporto compiuto e quando la Società avrà presentato la fattura relativa.

ART. 46.

Avvenendo la mobilitazione generale delle forze di terra o di mare, i trasporti richiesti per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina saranno eseguiti in conto corrente, vale a dire con pagamento posticipato per acconti e per saldi sulla presentazione di apposito contabilità.

In questo caso i documenti da presentarsi agli scali di partenza sono in tutto conformi ai mod. *B* e *C* (parti 1ª, 2ª e 3ª) stabiliti dal precedente art. 37, ma stampati su carta color rosa ed aventi l'indicazione: *In conto corrente.*

Tali documenti servono di titolo di credito alla Società per ottenere il pagamento dei trasporti eseguiti.

Il conto corrente comincia col primo giorno di mobilitazione, e cessa alla data che verrà notificata in tempo alla Società dal Ministero della guerra o da quello della marina, *dalla quale data non dovranno più dalla Società stessa essere accettati documenti color rosa.*

E' riservato alle amministrazioni della Guerra e della Marina il diritto di valersi del conto corrente in caso di esperimenti di mobilitazione, mediante conveniente preavviso alla Società.

I trasporti che si faranno per mezzo degli assuntori del servizio dei trasporti militari, quelli degli allievi degli istituti militari ed i trasporti per conto particolare debbono essere eseguiti contro pagamento diretto allo scalo di partenza anche durante il periodo del conto corrente.

In questi casi, come in quello in cui l'Amministrazione militare credesse, in via eccezionale, di non valersi del conto corrente, debbono essere presentati i documenti ordinari.

ART. 47.

I reclami per differenza di tasse pagate e per l'inosservanza dei patti della presente convenzione sono rivolti alla Direzione di commissariato militare del X Corpo d'Armata, rappresentante l'amministrazione della guerra, od a quella del 2° Dipartimento marittimo, rappresentante l'amministrazione della marina.

ART. 48.

Tanto i capi drappelli, riparti e corpi di truppa quanto le persone che viaggiano isolatamente hanno diritto d'inscrivere sul libro di bordo i reclami che credessero fare contro la Società.

ART. 49.

Le controversie che insorgeranno tra l'Amministrazione militare e la Società nell'applicazione della presente convenzione, se non potranno essere composte amministrativamente col Ministero della guerra o con quello della marina, saranno deferite al Presidente del tribunale civile e penale di Napoli che deciderà definitivamente ed inoppugnabilmente.

Il prefato presidente dovrà in questi casi intendersi eletto dalle parti come amichevole compositore, in virtù di una clausola compromissoria espressa ai sensi dell'art 12 del codice di procedura civile. Egli si pronuncierà in base ai documenti ed alle memorie che gli saranno presentati dalle parti per carteggio senza alcuna formalità di procedura.

ART. 50.

Tutte le disposizioni generali e speciali in vigore pei trasporti dei viaggiatori, dei quadrupedi, dei materiali ecc. per la via di mare, sono applicabili ai trasporti che formano oggetto della presente convenzione, in quanto non siano da questa modificate.

Tutte le persone che godono delle tariffe della presente convenzione debbono conformarsi alle norme ed ai regolamenti vigenti a bordo per il servizio dei passeggeri in generale, ed i militari di ogni grado alle disposizioni dell'autorità militare che siano compatibili con le norme ed i regolamenti suddetti.

ART. 51.

La presente convenzione non avrà effetto, per la parte che riguarda le Amministrazioni della guerra e della marina, se non quando sarà stata approvata secondo le leggi ed i regolamenti vigenti, e per la Società se non dopo approvata dal suo Consiglio d'amministrazione.

Essa andrà in vigore il 1° luglio 1903 e durerà fino al 30 giugno 1908.

ART. 52.

Le tasse di bollo e di registro della presente convenzione sono a carico della Società.

La convenzione sarà registrata col diritto fisso di lire una, poichè la tassa proporzionale sugli introiti viene pagata dalla Società in forza dell'art. 4 della convenzione sul servizio postale marittimo stipulato col Ministero delle Poste e dei Telegrafi ed approvato con legge 22 aprile 1893 n. 195.

Pel Ministero della Guerra
GIOVANNI SANTANERA

Pel Ministero della Marina
GIOVANNI MOSSINI

Per la Società Napoletana di navigazione a vapore
GIUSEPPE ANNISER
EDOARDO INCORONATO

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra
OTTOLENGHI

Il Ministro della Marina
E. MORIN

ALLEGATO 1.

ATTO 321

TABELLA *dimostrativa del bagaglio che deve essere trasportato gratuitamente dalla Società napoletana di navigazione a vapore in base alla Convenzione.*

MOVIMENTI COLLETTIVI	PESO (chilogrammi)
Per ogni compagnia di fanteria di linea e di bersaglieri	1000
Per ogni compagnia di alpini e per ogni batteria d'artiglieria da montagna	3200
Per ogni squadrone di cavalleria, per ogni batteria d'artiglieria da campagna ed a cavallo.	800
Per ogni compagnia d'artiglieria da fortezza, d'artiglieria da costa, del genio e del treno.	1200
Per ogni comando di battaglione di fanteria, di alpini e di bersaglieri	580

N. B. Il computo del peso complessivo del bagaglio dev'essere fatto secondo la composizione organica dei corpi o riparti di corpo in viaggio. Epperò, viaggiando, a mo' d'esempio, un battaglione di fanteria, ai 580 Kg. di bagaglio fissato pel comando di esso si deve aggiungere la competenza d'ognuna delle compagnie di cui il battaglione in viaggio è composto.

Il bagaglio particolare degli ufficiali è computato nel peso complessivo del bagaglio del corpo o riparto di corpo; per ogni eccedenza quindi nel peso del bagaglio stesso, i corpi sono tenuti a pagarne l'importo secondo i prezzi stabiliti dalla convenzione.

Lo zaino e l'armamento della truppa non vi sono compresi, perchè la truppa li deve portare con sè e non può abbandonarli che nei casi stabiliti dai regolamenti militari.

MOVIMENTI ISOLATI	PESO (chilogrammi)
Regio Esercito.	
Generale d'esercito; tenente generale comandante di corpo d'armata	600
Tenente generale; maggior generale comandante di divisione	400
Maggior generale; colonnello investito di funzioni di maggior generale	300
Colonnello; tenente colonnello capo di corpo o di servizio	250
Tenente colonnello e maggiore	200
Capitano	120
Tenente e sottotenente	100
Sottufficiale (1) e carabinieri	40
Regia Marina.	
Ammiragli	600
Vice ammiragli e gradi corrispondenti	400
Contrammiragli e gradi corrispondenti	300
Ufficiali superiori e gradi corrispondenti	250
Ufficiali inferiori e gradi corrispondenti	200
Sottufficiali col grado di maresciallo	80
Altri sottufficiali	60
Caporali e comuni	40

(1) Compresi i guardarmi finchè esistono queste categorie di militari.

N. B. Agli impiegati civili è assegnata la stessa competenza di bagaglio stabilita per gli ufficiali, secondo il rispettivo grado o posizione in corrispondenza col grado e colla posizione di essi ufficiali.

Pel Ministero della Guerra
GIOVANNI SANTANERA

Pel Ministero della Marina
GIOVANNI MOSSINI

Per la Società Napoletana di navigazione a vapore
GIUSEPPE ANNISER
EDOARDO INCORONATO

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra
OTTOLENGHI

Il Ministro della Marina
E. MORIN

N. **322**. — PENSIONI. — **R. Decreto n. 439 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.** — 5 ottobre

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848-49 approvato con R. Decreto 9 giugno 1898, n. 274;

Visto il Nostro Decreto 28 febbraio 1901;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contrammiraglio Gavotti Giuseppe, è nominato membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi suddette in surrogazione dell'ispettore del genio navale Micheli Alfredo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.
E. MORIN.
DI BROGLIO.

N. **323**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Istruzione per la igiene dei militari del R. esercito.** — 25 novembre.

È stata pubblicata una nuova edizione della *Istruzione per la igiene dei militari del Regio esercito*, che sostituisce quella in data 8 marzo 1893.

I comandi, corpi, direzioni ed uffici militari acquisteranno della istruzione predetta il numero di esemplari che riterranno per essi necessario.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo di ciascun esemplare è di centesimi 35.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **324**. — TRASPORTI. — **Tavole polimetriche delle distanze per via ordinaria tra le opere ed i magazzini militari delle piazze forti del regno.** — 25 novembre.

Le amministrazioni militari che, a norma delle Circolari n. 149 del 1899 e n. 126 del corrente anno, sono provviste delle tavole polimetriche delle distanze per via ordinaria tra le opere ed i magazzini militari delle piazze forti del regno, nonchè delle aggiunte e varianti relative, debbono farvi le seguenti modificazioni:

1° nella tavola n. 57 Ferrara di Monte Baldo-Pastrengo-Rivoli-Verona (foglio XXI) correggere da km. 26 in km. 3,6 la distanza *tra Ceraino* (*stazione*) e *Forte di Ceraino:*

2° nella tavola n. 61 Bonorva-Ozieri (foglio XXIII) porre il richiamo (3) di fronte alla località *Ozieri* (*Colombaia militare*).

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **325**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Venaria Reale.** — 28 novembre.

D'ora innanzi la caserma « Quinto Quartiere » in Venaria Reale, prenderà il nome di « Caserma Principe Amedeo ».

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **326**. — TRASPORTI. — **Indicazioni da porsi sugli scontrini mod. A bis — bagaglio.** — 30 novembre.

Il Ministero determina che per facilitare la tassazione del bagaglio, che le famiglie degli ufficiali possono spedire a tariffa militare in forza del § 66 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903), sia indicato, per ogni spedizione, sugli appositi scontrini del libretto mod. A *bis*, con la formula: « vale per n..... persone », il numero di quelle cui il bagaglio appartiene, e che, a norma del § 56 del citato regolamento, viaggiano contemporaneamente ad esso.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **327**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.** — 1° dicembre.

Per le variazioni portate dai contratti d'appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie d'uso per il servizio sa-

nitario e per l'aggiunta di altre riconosciute necessarie, è occorso ristampare l'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.

Questo nuovo elenco, la cui pubblicazione si annunzia col presente *Atto*, comincerà ad essere in vigore il 1° gennaio p. v.

A datare da tale giorno, saranno quindi abrogati l'elenco generale e tariffa presentemente in vigore e gli *Atti* relativi 183 del 1892, 155 del 1894, 225 del 1900, 233 del 1901 e 301 del 1902, ferme restando le seguenti disposizioni:

a) I medicinali soppressi, che le direzioni d'ospedale abbiano in carico, si potranno usare fino a consumazione, salvo a darsene scarico secondo le norme vigenti, quando siano avariati o in nessun modo utilizzabili;

b) Considerato che nei casi di preparazioni fatte in grande si possono ottenere prodotti superiori a quelli minimi notati per le preparazioni comprese nel Manuale dei medicamenti in vigore, si prescrive che le quantità effettivamente ottenute in simili casi siano prese integralmente in carico;

c) Le direzioni d'ospedale potranno acquistare sul luogo, ed anche a far preparare dalla rispettiva farmacia, medicinali non compresi nell'elenco generale. Ma l'acquisto di detti medicinali dovrà essere fatto nella quantità strettamente abbisognevole alle indicazioni cliniche del momento e per uso esclusivo dei malati ricoverati negli ospedali militari e le preparazioni essere coordinate ai mezzi di cui dispone la farmacia e senza pregiudizio al regolare andamento del servizio della stessa. In ogni caso le relative ordinazioni non verranno soddisfatte ove non siano munite del visto del direttore e del relativo bollo di ufficio;

d) L'alcool, l'olio d'olive e generi consimili ad uso della farmacia, non si potranno richiedere alla farmacia centrale militare, se non nel caso che non si trovino sul luogo della qualità prescritta e a prezzi convenienti;

e) Tutte le sostanze da acquistarsi sul luogo dovranno avere i caratteri indicati dal manuale dei medicamenti in vigore;

f) L'esenzione a favore dei corpi dell'aumento del 25 per cento sul prezzo di tariffa prescritta dal § 2647 del regolamento d'amministrazione si estenderà anche alle sostanze accessorie, alla naftalina risublimata ed all'essenza di trementina commerciale prelevate per usi diversi da quello di infermeria.

La farmacia centrale eseguirà, a datare dal 1° gennaio 1904, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 483 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 10 giu-

gno 1898, nonchè l'aggiunta sul registro mod. 237 dei medicinali stati introdotti nell'elenco tariffa suddetto.

Il predetto elenco generale sarà acquistato dai comandi ed uffici militari in due copie per ciascuno, sulle proprie spese di cancelleria.

Le direzioni d'ospedale militare ne acquisteranno il numero di copie strettamente necessario per le occorrenze del loro servizio.

Le richieste dovranno essere fatte a senso dell'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 35.

Il Ministro — E. Pedotti.

DECISIONI DI MASSIMA

17.

Rilascio delle dichiarazioni del casellario giudiziale nell'interesse del servizio militare. — A soluzione di quesiti pervenuti e per l'esatta applicazione delle disposizioni contenute nell'*Atto* 272 del corrente anno, questo Ministero avverte che le dichiarazioni del casellario concernenti giovani ammessi alle varie specie di arruolamenti volontari devono dai corpi essere inviate, come è prescritto per tutti i relativi documenti dai §§ 64, 65 e 67 dell'Istruzione sulle matricole, ai rispettivi distretti di leva, ai quali spetta conservarli con la massima riservatezza. Nei casi di surrogazioni di fratello, dovendo i documenti essere invece comunicati al Ministero, a questo dovrà trasmettersi la detta dichiarazione del casellario.

Prima però di effettuare tale invio, i corpi avranno cura di fare eseguire una copia della dichiarazione stessa, che conserveranno in atti per norma e per averla presente nel caso che in seguito si dovesse procedere a promozione dell'ammesso allo arruolamento volontario o alla surrogazione.

Qualora poi, in vista delle risultanze della dichiarazione pervenuta dall'autorità giudiziaria o per altra causa, non si potesse far luogo all'arruolamento o alla surrogazione dell'aspirante, la dichiarazione dovrà essere subito distrutta con le debite cautele.

Sempre nell'intento di regolare in modo uniforme l'applicazione delle suaccennate disposizioni, occorre ancora avvertire che, nel caso in cui le dichiarazioni del casellario richieste per gli aspiranti all'arruolamento o all'ammissione al volontariato di un anno non fossero ancora pervenute nel giorno in cui si inizia il relativo corso d'istruzione, gli aspiranti medesimi, in conformità del disposto nel § 1278 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, devono essere tenuti come uomini fuori forza, salvo poi a far risultare, agli effetti matricolari e per la decorrenza del servizio, l'arruolamento come avvenuto nel giorno in cui ha avuto principio il detto corso d'istruzione. (*Div. 2ª leve*).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 46ª **1903** **PARTE** 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 dicembre.

SETTEMBRE 1°. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno alle opere di fortificazione della costa orientale del golfo di Spezia, *pag.* 893.
DICEMBRE 8. — Divieto di spese collettive, *pag.* 895.
» 8. — Tavole di tiro del cannone da 75 A da campagna, *pag.* 894.
» 8. — Adozione della tela d'olona nera, in sostituzione della tela d'olona di lino leggera, per il confezionamento delle coperte impermeabili per il carreggio, ed istruzione sul modo di ricolorirle, *pag.* 895.
» 9. — Soppressione dell'infermeria presidiaria di Reggio Calabria, *pag.* 896.
» 9. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 897.
» 10. — Viaggi e trasporti per conto dello Stato sui piroscafi della Società napoletana di navigazione a vapore, *pag.* 898.
» 11. — Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta, *pag.* 898.

Atto N. **328**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno alle opere di fortificazione della costa orientale del golfo di Spezia.** — 1° settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del succitato testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. Decreto 18 dicembre 1867, n. MDCCCCLXV col quale vennero stabilite le zone di servitù militare attorno

ERRATA-CORRIGE.

Atto 324, pag. 889. — Nella seconda riga del secondo capoverso, *in luogo di*: km. 3,6, *sostituire*: km. 2,6.

ERRATA-CORRIGE

alla istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito.

Nella tabella 2ª a pag. 8, ultima colonna, al capoverso 4° (fregio di chepì per gli ufficiali contabili) *in luogo di*: Croce di Savoia di metallo argentato, in rilievo (fig. 49ª), *leggasi*: Croce di Savoia di metallo dorato, in rilievo (fig. 49ª).

alle opere di fortificazione della costa orientale del golfo di Spezia;

Visto il R. Decreto 18 agosto 1888, n. 5700 (serie 3ª) col quale vennero determinate le zone di servitù militare attorno alle batterie Pianelloni, Falconara e S. Teresa alta della piazza di Spezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militare dipendenti dalle opere di fortificazione della costa orientale del golfo di Spezia, denominate batterie Pianelloni, Falconara, S. Teresa alta e S. Teresa bassa, vengono modificate, come è indicato nel piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Treviso, addì 1° settembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **329**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Divieto di spese collettive.** — 8 dicembre.

In analogia delle disposizioni contenute nei §§ 82 ed 83 del regolamento di disciplina, il Ministero determina che siano vietate ed impedite nel modo più assoluto e rigoroso non solo le sottoscrizioni, ma tutte le spese in genere le quali si facciano per concorso collettivo, come quelle per pranzi di corpo, per inviti, per ricevimenti, per doni e simili, qualunque sia la natura e lo scopo a cui tendano e quand'anche non abbiano tal carattere di lusso, da cadere sotto il divieto del § 82 del detto regolamento. *Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **330**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del cannone da 75 A da campagna.** — 8 dicembre.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente le tavole di tiro del cannone da 75 A campagna.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni, avvertendo che le dotazioni di pace di tale pubblicazione per ogni singolo comando, corpo ed ufficio dovranno essere regolate in base ai quantitativi stabiliti dall'elenco delle pubblicazioni in vigore per le tavole di tiro del cannone da 87 B incavalcato su affusto da campagna in lamiera. Resta abrogato il fascicoletto pel cannone da 75 A campagna litografato, stato distribuito dal Ministero.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 15.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **331**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Adozione della tela d'olona nera, in sostituzione della tela d'olona di lino leggera, per il confezionamento delle coperte impermeabili per il carreggio, ed istruzione sul modo di ricolorirle.** — 8 dicembre.

Questo Ministero ha determinato che, per il confezionamento delle coperte impermeabili, in sostituzione della tela di olona di lino e della tela di olona di lino leggera, attualmente in uso, sia adottata la tela di olona nera, colorata ed impermeabilizzata con speciale procedimento, in modo che soddisfi a tutti i requisiti specificati nel prontuario per la compilazione delle richieste.

Tutte le coperte attualmente in uso, nonchè quelle esistenti nei magazzini saranno usate in servizio fino a consumazione; e verranno sostituite con quelle di tela di olona nera man mano che occorrerà dichiararle fuori servizio.

La tela di olona di lino leggera che le direzioni di artiglieria abbiano attualmente disponibile, in più di quella che potrà presumibilmente servire per le riparazioni, sarà versata all'officina di costruzione di artiglieria di Genova, che la impiegherà, fino ad esaurimento, nel confezionamento di coperte impermeabili per il materiale da fortezza, da costa e da montagna.

Per agevolare la riparazione delle coperte presso i corpi e distretti, si prescrive che questi possono, all'occorrenza, rivol-

gersi all' arsenale di costruzione di artiglieria di Torino per avere la tela di olona nera impermeabile loro occorrente.

L'arsenale di costruzione di Torino avrà perciò il relativo ordine di lavoro continuativo e terrà nei magazzini un apposito deposito di tela impermeabile nera, che distribuirà a pagamento immediato o no, dietro richiesta dei corpi.

Istruzione sul modo di ricolorire le coperte.

Quando le coperte impermeabili, confezionate colla tela ora adottata pel lungo uso diventano sbiadite e se ne riconosce necessaria la ricoloritura, questa si eseguisce nel modo seguente:

Composizione della tinta.

Si prepara una decozione di estratto di sommacco, facendone bollire kg. 1 a 31° B° con 20 litri d' acqua. Si prepara un secondo liquido mescolando una parte di pirolignite di ferro con due parti d'acqua.

Modo di applicarla.

Si spalma prima, sulla parte da colorire, la decozione tiepida del sommacco, mediante un pennello ordinario grosso od una spazzola di setole comune e si lascia essiccare. Si applica, in seguito, collo stesso mezzo, il liquido preparato colla pirolignite di ferro e si lascia asciugare. Si lavano infine con molta acqua le parti così colorite ed il nero si sviluppa rapidamente.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **332**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Soppressione dell' infermeria presidiaria di Reggio Calabria**. — 8 dicembre.

A datare dal 1° del prossimo gennaio l'infermeria presidiaria di Reggio Calabria è soppressa.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. 333. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)**; — 9 dicembre.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	48	Bordi di seta nera per cappelli (1)	N.	1 00	Variante.
»	115	Cappelli guarniti da carabinieri (10)	»	9 00	Id.
»	118	Cappelli sguarniti da carabinieri (13)	»	5 80	Id.
»	121	Cappietti per cappelli da carabinieri	»	2 00	Id.
»	152	Coccarde per cappelli da carabinieri	»	0 20	Id.
»	179	Cordelline (senza puntali) da brigadieri e vicebrigadieri	»	12 00	Id.
»	181	Cordelline (senza puntali) da marescialli d'alloggio	»	14 00	Id.
»	196	Coregge porta valigia	»	1 90	Id.
»	220	Controspallini di tela basino color bigio	P.	0 16	Aggiunta.
»	373	Frange per spalline da brigadieri	»	7 00	Variante.
»	374	Frange per spalline da marescialli d'alloggio	»	10 00	Id.
»	434	Fregi di granata per cappelli da carabinieri	N.	1 00	Id.
»	548	Giubbe di panno da compagnie di disciplina	»	15 70	Aggiunta.
»	590bis	Guanti di cotone nero	P.	0 50	Id.
»	610	Mantelline da compagnie di disciplina	N.	21 60	Id.
»	689	Pantaloni di panno da compagnie di disciplina	»	8 90	Id.
»	733	Sciabole da marescialli d'alloggio a cavallo	»	20 00	Variante.
»	734	Sciabole da marescialli d'alloggio a piedi	»	16 50	Id.
»	737	Soggoli per cappelli (1)	»	0 10	Id.
»	750	Spalline in argento senza frange (1)	P.	7 00	Id.
»	779	Stivaletti da sottufficiali alpini e da artiglieria da montagna	»	15 00	Id.
»	830	Valigie di panno	N.	6 90	Id.
II	3	Armature per tende da ufficiali (2)	»	2 80	Abolito.
»	4	Armature per tende da ufficiali (2)	»	3 30	Variante.
»	24	Casse di legno foderate di zinco	»	40 00	Aggiunta.
»	25	Casse di legno foderate di zinco	»	35 00	Id.
»	26	Casse di legno foderate di zinco	»	28 00	Id.
»	27	Casse di legno foderate di zinco	»	18 00	Id.

11	28	Casse di legno foderate di zinco .	N.	12	00	Aggiunta.
»	173	Sacchi custodia per tende da ufficiali	»	1	55	Abolito.
»	174	Sacchi custodia per tende da ufficiali	»	1	25	Variante.
»	186	Tende con armatura e sacco custodia da ufficiali	»	29	85	Id.
»	191	Tende someggiabili con armatura e sacco custodia da ufficiali . .	»	29	85	Abolito.
»	243	Barili da litri 100.	»	9	00	Aggiunta.
»	244	Barili da litri 50	»	6	00	Id.
»	245	Barilotti pel vino da 25 litri. . .	»	4	50	Id.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **334**. — TRASPORTI. — **Viaggi e trasporti per conto dello Stato sui piroscafi della Società napoletana di navigazione a vapore.** — 10 dicembre.

In forza dell'art. 46 del quaderno d'oneri annesso alla convenzione per la concessione alla Società napoletana di navigazione a vapore del servizio postale marittimo per le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta, approvata con legge 22 aprile 1893, n. 195, lo Stato ha l'obbligo di affidare alla società stessa tutti i trasporti di persone e di cose che vengono eseguiti per suo conto ed a suo carico tra i porti delle linee toccate dai piroscafi della società.

Di tale obbligo fu tenuto conto nell'art. 2 della convenzione 3 settembre u. s. (*Atto* 321 del corrente anno), stipulata con la predetta società pei trasporti militari.

Il Ministero interessa le autorità dipendenti a vigilare che l'obbligo di cui sopra sia rispettato e determina che per ottenere il rimborso delle somme pagate pei viaggi per conto ed a carico dello Stato le persone producano gli appositi scontrini, che gli agenti della società rilasceranno, a loro richiesta, all'atto dell'acquisto del biglietto di viaggio.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **335**. — TRASPORTI. — **Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta.** — 11 dicembre.

Nell'elenco delle vie facoltative pel trasporto dei viaggiatori aventi diritto all'applicazione della tariffa militare o di quella

differenziale (allegato n. 14 al Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie e *Atto* 164 del 1902) deve essere fatta la seguente aggiunta, nella parte relativa alle *Reti Adriatica e Mediterranea.*

Viaggio *Parma-Salerno*, per la via facoltativa di *Sarzana-Roma* e col maggior percorso di km. 15.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 47ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 dicembre.

NOVEMBRE 8. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno all'opera Becetto dello sbarramento di Sampeyre, *pag.* 901.

DICEMBRE 3. — R. Decreto n. 470 che regola l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare, *pag.* 902.

» 14. — Giubba di panno per artiglieria da montagna e per il reggimento Savoia cavalleria (3°), *pag.* 935.

Atto N. **336**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno all'opera Becetto dello sbarramento di Sampeyre.** — 8 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti all'opera Becetto dello sbarramento di Sampeyre sono determinate, entro i limiti stabiliti dal precitato testo unico, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 8 novembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti

24 DIC 03

N. **337**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 470 che regola l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare.** — 3 dicembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898 n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901 n. 285 e 21 luglio 1902 n. 303;

Visto l'art. 4 del R. Decreto 22 aprile 1888 n. 5385 (serie 3ª);

Visto il Nostro Decreto 28 aprile 1901 n. 198 che stabilisce le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nomina ad aiutante ragioniere, le promozioni di grado ed il passaggio di classe da ragioniere capo di 2ª a ragioniere capo di 1ª nel personale dei ragionieri geometri del genio militare sono fatti con Decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra.

I passaggi di classe, meno quello sopraindicato, hanno luogo per Decreto Ministeriale.

Art. 2.

La nomina ad aiutante ragioniere geometra del genio è conferita in seguito ad esame di concorso, nell'ordine determinato dalla classificazione per punti di merito ottenuta dai candidati.

Le condizioni di ammissione al concorso sono le seguenti:

a) essere cittadini italiani;

b) aver soddisfatto all'obbligo di leva e, se di 1ª categoria, aver già compiuto il servizio sotto le armi (i non regnicoli che abbiano ottenuta la cittadinanza non dovranno avere ob-

blighi di servizio militare da adempiere nello stato donde provengono);

c) avere buona condotta;

d) non avere oltrepassato l'età di 28 anni alla data della Circolare con la quale viene indetto il concorso;

e) possedere in modo assoluto l'idoneità fisica al servizio militare;

f) avere la licenza liceale o d'istituto tecnico.

Sono anche ammessi a concorrere, purchè soddisfino alle condizioni richieste per gli altri cittadini, i sottufficiali del R. Esercito in servizio attivo i quali compiano la ferma per essi stabilita entro quattro mesi dalla data della Circolare con la quale viene indetto il concorso o si trovino alle armi in qualità di raffermati.

Per i primi la nomina all'impiego non potrà in ogni modo aver luogo prima del compimento della ferma; per i secondi tale nomina è subordinata alla condizione che essi ottengano dal Ministro della guerra la rescissione della rafferma a senso dell'art. 147 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. D. 6 agosto 1888 n. 5655.

Le norme ed i programmi per gli esami sono stabiliti nell'*Allegato I* firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra e possono esser modificati con Decreto del Ministro, udito il Consiglio di Stato.

Art. 3.

I posti di ragioniere geometra di 2ª classe sono conferiti per anzianità agli aiutanti ragionieri che contano non meno di due anni di grado.

Art. 4.

I posti di ragioniere geometra principale di 3ª classe sono conferiti per un terzo a scelta e per due terzi ad anzianità ai ragionieri di 1ª classe. I posti a scelta possono essere conferiti eccezionalmente anche ai ragionieri geometri più anziani di 2ª classe che contano almeno due anni di grado.

Art. 5.

I posti di ragioniere geometra capo di 2ª classe sono conferiti in ordine di anzianità ai ragionieri geometri principali di 1ª classe riconosciuti meritevoli di promozione a scelta.

Potranno però esser promossi prima degli altri, senza riguardo all'anzianità, quei ragionieri che emergono in modo speciale per intelligenza e coltura, non che per attività e zelo in servizio.

Queste promozioni eccezionali a scelta non potranno però effettuarsi se in precedenza di ciascuna di esse non abbiano avuto luogo almeno due promozioni consecutive a scelta ordinaria.

Nessun ragioniere principale potrà essere promosso capo di 2ª classe se per almeno due anni, non avrà effettivamente esercitata con buon esito, in qualità di titolare, la carica di relatore del consiglio di amministrazione di una direzione o sottodirezione autonoma dell'arma od una delle cariche seguenti:

a) capo dell'ufficio di revisione delle contabilità delle spese ad economia e del materiale del genio militare;

b) capo del consimile ufficio per la revisione delle contabilità dei lavori in appalto e delle provviste;

c) ragioniere geometra addetto all'ufficio dell'ispettore generale del genio militare.

Art. 6.

I posti di ragioniere geometra capo di 1ª classe sono conferiti a scelta, indipendentemente dall'ordine di anzianità, ai ragionieri geometri capi di 2ª classe che riuniscano nel più alto grado le spiccate qualità richieste per la promozione eccezionale a scelta di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

Le promozioni di classe nei vari gradi, ad eccezione di quello di ragioniere geometra capo, sono concesse per anzianità agl'impiegati della classe immediatamente inferiore, purchè il loro precedente servizio abbia durato tanto tempo da corrispondere complessivamente almeno a due anni per ogni classe.

Però i ragionieri geometri principali di 2ª classe non possono essere promossi alla 1ª se non sono dichiarati in modo esplicito idonei a coprire la carica di relatore.

Art. 8.

I ragionieri geometri non possono esser promossi al grado di principale se non hanno sostenuto con esito favorevole appositi esami.

Tali esami consistono in *prove comuni* a tutti i ragionieri geometri che concorrono all'avanzamento ed in successive *prove speciali* per quelli che concorrono all'avanzamento a scelta.

Alle prove comuni devono essere sottoposti:

1° i ragionieri di 1ª classe compresi nei limiti di anzianità di cui al primo comma dell'art. 11;

2° i ragionieri di 1ª e di 2ª classe compresi nei limiti di cui al secondo comma dello stesso articolo, i quali ne facciano domanda e siano riconosciuti meritevoli di aspirare all'avanzamento a scelta con le norme indicate in appresso.

Alle prove speciali possono essere ammessi quei ragionieri geometri di 1ª e di 2ª classe che nelle prove comuni abbiano riportata l'idoneità in ciascuna materia ed una media complessiva non inferiore a $^{16}/_{20}$, siano stati qualificati ottimi fin dal biennio precedente e dichiarati dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche meritevoli di aspirare all'avanzamento a scelta perchè riconosciuti così distinti sopra gli altri impiegati del loro grado per qualità morali ed intellettuali, per idoneità pratica, per attività e zelo e per condotta, da far presumere fondatamente che dal loro più celere avanzamento avrà reale vantaggio il servizio. È riserbato al Ministero di decidere quali candidati siano meritevoli di concorrere all'avanzamento a scelta.

Gli esami hanno luogo, preferibilmente, prima della riunione delle commissioni per le note caratteristiche ed in ogni caso prima che si riunisca la commissione superiore di avanzamento per l'arma del genio.

Le norme ed i programmi per gli esami sono stabiliti nell'*Allegato II* firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra e possono essere modificati con Decreto del Ministro, udito il Consiglio di Stato.

Art. 9.

L'impiegato che all'epoca fissata non abbia potuto presentarsi agli esami per causa di forza maggiore validamente accertata o per circostanze di servizio sarà ammesso a sostenere l'esame in altra epoca.

Quegli che in un primo esame per l'avanzamento ad anzianità non avrà riportato l'idoneità sarà ammesso soltanto ad un secondo esame, e non prima dell'anno successivo.

La rinuncia ad un esame non motivata da infermità debitamente comprovata vale come prova negativa.

Il ragioniere che non avrà riportato l'idoneità in un primo esame per l'avanzamento ad anzianità non potrà nel secondo concorrere per l'avanzamento a scelta.

Infine non potrà più concorrere a questo speciale avanzamento l'impiegato che per due volte sia stato giudicato non idoneo nei relativi esami.

Agli effetti del comma precedente, la non ammissione alle prove speciali o la rinuncia a proseguire gli esami intrapresi non giustificata da infermità debitamente accertata saranno considerate come casi di non idoneità per quei ragionieri geometri che concorrono soltanto all'avanzamento a scelta.

Art. 10.

Nessuno degli impiegati del personale dei ragionieri geometri del genio può ottenere promozione di grado o passaggio di classe se non è inscritto nel quadro d'avanzamento.

Durante il tempo in cui l'impiegato si trova in aspettativa, o sospeso dall'impiego, non può essere promosso.

Art. 11.

In principio di ogni anno il Ministero determina e fa conoscere con apposita Circolare da pubblicarsi sul *Giornale militare ufficiale* i limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi i ragionieri dei vari gradi per potere essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo, e per potere ottenere la nomina alla carica di relatore dei consigli di amministrazione degli uffici del genio.

Quando reputi necessario chiamare a concorrere all'avanzamento a scelta altri ragionieri geometri di 1ª classe, oltre quelli compresi nei limiti suindicati, ed anche ragionieri di 2ª che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4, stabilisce pure nella circolare medesima il rispettivo limite di anzianità. Non potranno però essere chiamati a concorrere all'avanzamento a scelta ragionieri geometri di 2ª classe, se non siano contemporaneamente chiamati tutti quelli meritevoli di 1ª classe.

Art. 12.

Le domande per concorrere all'avanzamento a scelta devono essere fatte per iscritto ai capi di servizio nel limite di tempo stabilito dal Ministero. Però i ragionieri di cui al primo comma

del precedente articolo potranno presentare tali domande dopo conosciuto l'esito delle prove comuni.

Le commissioni cui spetta la compilazione delle note caratteristiche degli impiegati che presentano le domande di cui sopra devono dichiarare se essi posseggono le qualità indicate nel 4° comma dell'art. 8.

Art. 13.

Nella circostanza dell'annuale compilazione delle note caratteristiche, le commissioni all'uopo incaricate, basandosi sulla personale conoscenza degl'impiegati nonchè sulle risultanze delle note medesime e degli esami (quando già hanno avuto luogo), si pronunciano sull'idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta dei ragionieri compresi nei limiti di cui all'art. 11.

Il candidato è dichiarato idoneo quando abbia a suo favore la maggioranza dei voti; qualora il numero dei voti favorevoli risulti uguale a quello dei contrari prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Quando per le momentanee condizioni fisiche o per ragioni di condotta di talun impiegato la commissione ritenga di non potersi pronunciare in modo definitivo sulla di lui idoneità all'avanzamento essa esprime, motivandolo, *giudizio sospensivo.*

Art. 15.

L'impiegato che rinuncia all'avanzamento od ai prescritti esami deve farne dichiarazione per iscritto al proprio capo servizio indicandone le ragioni.

La rinuncia all'avanzamento è definitiva, a meno che sia motivata da infermità debitamente accertata.

Art. 16.

Le commissioni non si pronunciano sull'idoneità all'avanzamento degli impiegati che ne sono già stati definitivamente esclusi in base al disposto dall'art. 29.

Art. 17.

I giudizi espressi dalle commissioni sono dalle medesime riportati in appositi *Specchi di proposte d'avanzamento.*

In questi specchi viene riportato il risultato della votazione di cui all'art. 13 e vengono iscritte le indicazioni che possono occor-

rere in dipendenza delle disposizioni contenute nei successivi art. 14 e 15, nonchè le motivazioni dell'esclusione dall'avanzamento degli impiegati dichiarati non idonei.

Devono compilarsi distinti specchi per l'avanzamento ad anzianità e per quello a scelta. Però gl'impiegati proposti per quest'ultimo avanzamento dovranno essere iscritti in ambedue gli specchi, eccezione fatta, s'intende, per quelli che concorrono al solo avanzamento a scelta.

Gli specchi sono trasmessi dai capi di servizio ai comandanti del genio e da questi all'Ispettore generale del genio colle osservazioni che ritenessero del caso.

Art. 18.

La commissione superiore di avanzamento per l'arma del genio si pronuncia definitivamente sull'idoneità all'avanzamento, sia ad anzianità sia a scelta, degli impiegati compresi negli specchi di proposte d'avanzamento.

La medesima si pronuncia altresì sull'idoneità dei ragionieri geometri di cui all'art. 11 a disimpegnare la carica di relatore.

Il candidato è dichiarato idoneo all'avanzamento ad anzianità con le stesse norme di cui al 2° comma dell'art. 13.

Per esser dichiarato idoneo o confermato nell'idoneità all'avanzamento a scelta ed alla carica di relatore il candidato deve aver riportato un numero di voti non inferiore ai due terzi di quello dei votanti. Per le promozioni eccezionali a scelta di cui al secondo comma dell'art. 5 e per quelle di cui all'art. 6 il numero dei voti favorevoli dovrà raggiungere i quattro quinti.

Qualora le aliquote del numero dei votanti indicate nel comma precedente corrispondano ad un numero frazionario, alla parte intiera del numero stesso si aggiunge un'unità se la parte frazionaria supera i cinque decimi.

Art. 19.

Le deliberazioni della commissione superiore sono riportate in appositi *Specchi di avanzamento* da compilarsi per ciascun grado e classe.

Per i relatori viene compilato un elenco nel quale sono compresi tanto gl'idonei quanto i non idonei.

In tali documenti viene iscritto per ciascun impiegato il giudizio della commissione con l'indicazione di *idoneo o non idoneo*, e vi è riportato il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari.

Per i non idonei devono essere espresse le ragioni sulle quali è basato il giudizio.

Gli specchi e l'elenco suindicati vengono poi dal presidente della commissione trasmessi al Ministero.

La commissione superiore sarà formata normalmente dagli ispettori e dai comandanti del genio.

Verificandosi però nel corso dell'anno la necessità di doverne promuovere il parere riguardo a qualche singolo impiegato, è in facoltà del Ministero di modificarne la composizione diminuendo il numero dei componenti, purchè esso non risulti in alcun caso inferiore a tre.

Art. 20.

In base alle deliberazioni della commissione di grado superiore vengono dal Ministero compilati, in principio di ogni anno, i *quadri di avanzamento* per il personale dei ragionieri geometri del genio.

Art. 21.

Nel quadro di avanzamento a scelta a principale di 3ª classe i ragionieri geometri verranno iscritti nell'ordine determinato dalla classificazione per punti di merito ottenuta negli esami senza tener conto della classe a cui appartengono, nè dell'anzianità loro.

Nel quadro d'avanzamento a capo di 2ª classe, i ragionieri geometri principali proposti per l'avanzamento eccezionale a scelta saranno alternati con quelli da promuoversi a scelta ordinaria conformemente alle disposizioni del secondo comma dell'art. 5.

Nel quadro d'avanzamento a capo di 1ª classe gl'iscrivendi sono disposti in ordine decrescente di merito.

Art. 22.

Per le iscrizioni nei quadri d'avanzamento a scelta degli anni successivi, l'idoneità dei ragionieri geometri che vi abbiano già acquisito titolo dovrà essere esplicitamente riconfermata dalle competenti commissioni.

Quelli che otterranno tale riconferma saranno iscritti nel nuovo quadro di avanzamento in precedenza agli altri che acquistassero posteriormente titolo a questo speciale avanzamento.

Art. 23.

Per la compilazione dei quadri di avanzamento si terrà presente che nel computo dell'anzianità rispetto al diritto all'avanzamento è da dedursi:

1° il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle sue funzioni senza che vi sia stato riabilitato da un decreto posteriore.

2° il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia.

Ove occorra sarà rettificata durante l'anno con tali criteri la sede di anzianità degli impiegati iscritti nei quadri suaccennati.

Art. 24.

I ragionieri geometri di 1ª classe che al momento in cui dovrebbero sostenere l'esame per l'avanzamento al grado superiore si trovassero a prestare servizio nel R. Corpo di Truppe Coloniali, in missione all'estero, o comandati presso le truppe in campagna di guerra, sono dispensati dall'esame stesso ed inscritti sul quadro di avanzamento ad anzianità, purchè siano riconosciuti idonei dalla commissione di grado superiore in base alle proposte delle commissioni per le note caratteristiche ed ai pareri delle competenti autorità.

Essi conserveranno tale idoneità, dato che continuino ad esserne meritevoli, anche rimpatriando e fino all'esame successivo, al quale dovranno presentarsi qualora non avessero ancora conseguito l'avanzamento.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 9 si applica a questi impiegati per gli esami a scelta.

Art. 25.

È in facoltà del Ministero di procedere con le stesse norme di cui all'art. 20 alla compilazione di quadri suppletivi, anche limitatamente a qualche grado o classe, quando lo reputi necessario.

Art. 26.

Dopo formati i quadri il Ministero fa conoscere alle autorità interessate i nomi dei loro dipendenti che vi sono stati compresi e di quelli che ne sono stati esclusi.

Dette autorità provvedono perchè di tale comunicazione sia data partecipazione, per via gerarchica, ai singoli impiegati interessati e ne sia fatta menzione nei rispettivi specchi o specchietti caratteristici.

Art. 27.

L'impiegato che, per essersi trovato in aspettativa o per altre circostanze speciali, non avesse potuto essere inscritto a suo tempo nel quadro d'avanzamento, ed al quale per la sua sede

di anzianità potesse spettare la promozione prima che sia compilato un nuovo quadro d'avanzamento potrà, ogni qualvolta il Ministero lo giudichi opportuno, esservi inscritto anche durante l'anno, previo accertamento della di lui idoneità.

Art. 28.

Quando un impiegato già inscritto nel quadro d'avanzamento fosse ritenuto non più meritevole della promozione per motivi di condotta, o non idoneo per menomata attitudine, è dovere della commissione compilatrice delle note caratteristiche d'inoltrare tosto una speciale proposta per la di lui cancellazione dal quadro d'avanzamento, o per la sospensione della di lui promozione, salvo in questo ultimo caso a riferire nuovamente, colle stesse norme, appena venissero a cessare le ragioni della sospensione.

Negli stessi modi si procederà per l'impiegato pel quale fosse stato pronunziato giudizio sospensivo, tosto che sia cessata la causa della sospensione, facendo luogo o alla dichiarazione della di lui promovibilità od alla cancellazione dal quadro di avanzamento.

Art. 29.

È definitivamente escluso dall'avanzamento l'impiegato che, per due volte consecutive, non venne iscritto nel quadro di avanzamento perchè giudicato non idoneo, tranne il caso in cui la non idoneità sia stata pronunciata esclusivamente per ragioni disciplinari o di condotta in genere, oppure per per rinuncia agli esami motivata da infermità debitamente comprovata.

Quando un giudizio sospensivo sussegua ad un giudizio negativo, l'impiegato sarà definitivamente escluso dall'avanzamento se al giudizio sospensivo segua poi altro giudizio negativo.

Art. 30.

L'impiegato iscritto nel quadro di avanzamento concorre alle promozioni che si effettuano durante l'anno, cioè fino a che non sia compilato un nuovo quadro di avanzamento.

Art. 31.

La promozione a ragioniere geometra principale di 3ª classe ha luogo con tale norma che, di ogni tre posti vacanti, il primo spetti alla scelta e gli altri due all'anzianità.

Per stabilire, in un determinato momento, se l'avanzamento dev'essere devoluto al turno a scelta ovvero a quello ad anzianità, si dovrà aver presente che esso spetta:

a) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta quando, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo almeno due promozioni ad anzianità;

b) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento ad anzianità quando, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo nello stesso grado meno di due promozioni ad anzianità, ovvero non vi sia più alcun inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta.

Art. 32.

L'anzianità relativa fra gl'impiegati promossi a grado o classe superiore nello stesso giorno è determinata dalla data della nomina o promozione al grado od alla classe immediatamente inferiori.

Quando però hanno luogo sotto la stessa data più promozioni a ragioniere geometra principale di 3ª classe, delle quali parte a scelta e parte ad anzianità, i promossi a scelta vengono intercalati fra quelli promossi ad anzianità in guisa da risultare inscritti nel nuovo grado nello stesso ordine secondo il quale si seguirebbero se fossero stati promossi separatamente, sotto date successive.

Quando infine si effettui sotto la stessa data più di una promozione a ragioniere geometra capo di 1ª o di 2ª classe l'anzianità relativa dei nuovi promossi è stabilita dal loro ordine d'iscrizione sul quadro d'avanzamento.

Art. 33.

La carica di relatore è conferita per turno di anzianità ai ragionieri geometri capi ed ai ragionieri geometri principali di 1ª classe, ed eccezionalmente a quelli di 2ª classe, in base alle proposte delle competenti commissioni.

Non è ammessa la rinuncia a tale carica.

Art. 34.

I ragionieri geometri capi ed i ragionieri geometri principali di 1ª e di 2ª classe che, su proposta delle competenti commissioni, venissero per due volte consecutive giudicati non

idonei alla carica di relatore, o ne venissero esonerati per incapacità, potranno essere dispensati dall'impiego appena compiono il 25° anno di servizio.

Della non idoneità alla detta carica sarà data partecipazione agli interessati nel modo indicato all'art. 26.

Disposizioni transitorie.

Art. 35.

Fino a che non sia stata esperimentata la prova degli esami per la formazione del quadro di avanzamento a scelta a ragioniere geometra principale di 3ª classe per l'anno 1903, potranno effettuarsi promozioni ad anzianità a questo grado senza però coprire i posti che a senso dell'art. 4 sono devoluti alla scelta, e con riserva di stabilire, a suo tempo, l'anzianità relativa dei nuovi promossi.

I ragionieri da promuovere nel modo anzidetto dovranno però dichiarare di rinunciare a concorrere all'avanzamento a scelta anche se si trovassero nelle condizioni all'uopo richieste.

Art. 36.

Gli esami per la formazione del quadro d'avanzamento a scelta a ragioniere geometra principale di 3ª classe per l'anno 1903, potranno aver luogo anche nel futuro anno 1904 in base alle presenti norme; ed ai ragionieri che risulteranno primi classificati saranno assegnati i posti spettanti all'avanzamento a scelta lasciati vacanti con le promozioni effettuate ai sensi dell'articolo precedente.

A tali esami potranno essere ammessi, indipendentemente dalla qualifica ottenuta nell'ultimo biennio, tutti i ragionieri che ne siano riconosciuti meritevoli nei modi indicati agli art. 8 e 12.

Art. 37.

I giudizi di non idoneità dipendenti da una delle cause specificate nei due ultimi comma dell'art. 9 saranno computati a cominciare dagli esami di cui all'art. 36.

Art. 38.

Saranno pure computati a cominciare dal 1904 i giudizi di non idoneità alla carica di relatore di cui all'art. 34.

Art. 39.

La prescrizione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 sarà applicata a cominciare dalle promozioni che verranno effettuate dopo il 1906.

Art. 40.

Il Nostro Decreto 28 aprile 1901, n. 198 è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.
Giolitti.

ALLEGATO I al R. Decreto 3 dicembre 1903.

Norme e programmi per gli esami di concorso ai posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare.

1. Gli esami di concorso per la nomina ad aiutante ragioniere geometra del genio militare di cui all'art. 2 del R. Decreto 3 dicembre 1903, sono indetti con Circolare da pubblicarsi sul *Giornale militare ufficiale* e sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

2. Tali esami consistono in prove scritte, grafiche ed orali in base allo specchio ed ai programmi che fanno parte del presente *Allegato*.

Le prove scritte e grafiche precedono quelle orali e sono date alle sedi delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio militare.

Le prove orali sono date in Roma presso l'ispettorato generale del genio militare.

3. Gli aspiranti al corso devono far pervenire al Ministero le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da lire 1, per mezzo dei distretti militari, pel cui tramite sono fatte loro le conseguenti comunicazioni.

Nelle domande deve essere indicato il casato, il nome, la figliazione ed il recapito domiciliare dei concorrenti, ed in quali delle sedi indicate al n. 2 desiderano sostenere le prove scritte e grafiche.

4. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana,

b) copia autentica dell'atto di nascita,

legalizzati entrambi dal presidente del tribunale competente, se rilasciati fuori della giurisdizione del tribunale di Roma (art. 150 del regolamento 15 novembre 1865 n. 2602);

c) certificato comprovante di avere soddisfatto all'obbligo di leva, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, e, pei militari di 1ª categoria, foglio di congedo illimitato od altro documento da cui risulti che hanno già compiuto il relativo servizio alle armi;

d) certificato municipale di buona condotta, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, e certificato di penalità del tribunale, rilasciati da non più di tre mesi;

e) diploma originale di licenza liceale o d'istituto tecnico;

f) fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata, da servire all'accertamento della identità personale.

Per la presentazione del documento di cui alla lettera *c*, potrà essere stabilito un termine dilatorio.

5. Per accertare l'idoneità fisica degli aspiranti al concorso (art. 2 lettera *e*, del citato Regio Decreto), i comandanti dei distretti, li sottopongono a visita medica.

Gli ufficiali medici all'uopo incaricati rilasciano apposite dichiarazioni scritte dalle quali deve risultare in modo esplicito se gli aspiranti possiedono o non l'idoneità suddetta.

Tali dichiarazioni sono trasmesse al Ministero unitamente alle domande.

6. Le domande dei sottufficiali di cui al penultimo comma dell'art. 2 del citato Regio Decreto devono esser presentate ai comandanti di corpo corredate dei soli documenti indicati alle lettere *b*, *e* ed *f*.

I comandanti di corpo le trasmettono al Ministero esprimendo il loro parere in merito ed indicando, pei non raffermati, la data in cui compiono la ferma.

7. Esaminate le singole domande e i documenti che le corredano il Ministero decide sull'ammissione al concorso degli aspiranti e fa loro le conseguenti comunicazioni.

8. La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero ed è così composta e ripartita:

Un presidente della commissione,

Un segretario della commissione, senza voto, a meno che faccia anche parte di una sottocommissione.

Due o più sottocommissioni (1 presidente e 2 membri), ciascuna delle quali esamina tutti i concorrenti su una o più materie.

In ciascuna sottocommissione funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

9. Per ciascuna materia la rispettiva sottocommissione procede ad una prima votazione per *sì* e per *no*, la quale determina, a maggioranza di voti, la *idoneità* o la *non idoneità* del candidato in quella data materia; per gli idonei addiviene poi ad una successiva votazione per punti di merito dal 10 al 20.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti, costituisce il punto medio ottenuto in ciascuna materia.

Il segretario d'ogni singola sottocommissione compila al termine di ciascuna seduta e rimette al presidente della commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per i singoli candidati i risultati delle votazioni per *sì*

e per *no*, e per gli idonei i punti di merito assegnati da ciascun membro ed il punto medio risultante.

10. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte e grafiche hanno riportato un punto medio non inferiore agli $^{11}/_{20}$; oppure una media complessiva non inferiore ai $^{14}/_{20}$, qualora in una delle prove abbiano conseguito un punto inferiore agli $^{11}/_{20}$, ma uguale o superiore ai $^{10}/_{20}$.

Questa media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficenti d'importanza e dividendo il prodotto per la somma dei coefficenti medesimi, ossia per quarantotto.

Per la materia « Elementi delle stime » il punto medio definitivo si desumerà dal giudizio complessivo sulla prova scritta e su quella orale, ferma restando anche per l'ammissione alla prova orale in questa materia la disposizione generale del precedente capoverso.

11. Il punto di classificazione finale si ottiene addizionando i punti medi ottenuti nelle singole materie, moltiplicati pel rispettivo coefficente d'importanza, e dividendo la somma per quella dei coefficenti, vale a dire per cento.

12. Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte un numero di ciascuna parte del programma per le matematiche, due numeri del programma di topografia, uno di quello di fortificazione e tre numeri di ciascuno degli altri programmi.

Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti; ma può essere interrogato anche sulla restante parte di ciascun programma.

13. Ultimati gli esami, il presidente della commissione trasmette al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio):

1° uno specchio indicante per i singoli candidati i risultati delle votazioni d'idoneità, i punti medi ottenuti in ogni materia o gruppo di materie, i loro prodotti per i rispettivi coefficenti d'importanza non che i punti di classificazione finale;

2° un elenco dei candidati idonei descritti in ordine decrescente di classificazione.

Tali documenti devono essere firmati da tutti i componenti la commissione e corredati dai verbali delle sedute delle sottocommissioni, non che da un rapporto del presidente della commissione sull'andamento dell'esame, con quelle osservazioni e proposte che si credesse di fare.

14. Il risultato definitivo del concorso viene quindi notificato ai singoli candidati e sono pubblicati sulla *Gazzetta*

Ufficiale del Regno i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti pei quali venne indetto il concorso.

Questi candidati acquistano diritto a coprire i posti disponibili o che si renderanno in seguito vacanti nel ruolo degli aiutanti ragionieri geometri del genio militare, purchè all'atto in cui si deve far luogo alla loro nomina soddisfino ancora alle condizioni di cui alle lettere *a*, *c* ed *e* dell'art. 2 del citato Regio Decreto.

Gli altri candidati sebbene dichiarati idonei, non possono assolutamente conseguire la nomina all'impiego pel quale concorsero, nè far valere alcun diritto per i concorsi ulteriori.

Specchio delle materie d'esame.

MATERIE D'ESAME	Se scritto, grafico od orale	Durata dell'esame (1) (ore)	Coefficiente d'importanza	Numero del programma
Composizione italiana	scritto	4	14	1
Disegno architettonico	grafico	6	10	2
Disegno topografico	id.	4	10	3
Elementi delle stime	scritto	6	14	4
	orale	1/2		
Matematiche	id.	3/4	14	5
Topografia e levata dei piani	id.	1/2	14	6
Nozioni elementari di fortificazioni				7
Costruzioni	id.	1/2	14	8
Nozioni sulla contabilità generale dello Stato	id.	1/4	10	9
	Totale		100	

(1) *N.B.* — Tale durata deve computarsi per le prove scritte dal momento in cui termina la dettatura dei temi.

PROGRAMMA N. 1. — **Composizione italiana.**

I candidati svolgeranno un tema determinato.

Nel voto sarà tenuto conto della ricchezza delle idee e della loro corrispondenza al concetto fondamentale, della spontaneità e della chiarezza dello stile, della ortografia e della proprietà della lingua. I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

PROGRAMMA N. 2. — **Disegno architettonico.**

Il tema verserà sullo studio del prospetto e la formazione di sezioni di un determinato edificio destinato ad uso militare, di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze fondamentali.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

PROGRAMMA N. 3. — **Disegno topografico.**

Segni convenzionali. Formazione delle scale. Esecuzione di disegni a penna ed a matita. Copia e riduzione di disegni.

PROGRAMMA N. 4. — **Elementi delle stime.**

A) *Prova scritta.*

Il tema volgerà sopra l'estimo di uno o più appezzamenti di terreno a colture ordinarie, dei quali saranno determinati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere alle occorrenti valutazioni, con quel metodo di stima razionale che verrà stabilito nel tema stesso.

I candidati potranno consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad es. il *Colombo*, il *Mazzocchi* ecc.) e le *tavole di logaritmi*.

Gli uni e le altre dovranno però esser consegnate il giorno precedente a quello della prova di cui trattasi all'ufficio del genio presso il quale questa vien data.

L'incaricato della sorveglianza dei candidati durante la prova stessa si assicurerà che non contengano scritti od annotazioni e li rimetterà ai candidati all'atto in cui la medesima avrà principio.

I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

B) *Prova orale.*

STIMA DEI FABBRICATI.

1. Classificazione dei fabbricati relativamente alla loro natura, scopo e collocazione.

Operazioni e indagini preliminari da farsi prima di procedere alla stima di un fabbricato.

2. Esposizione sommaria dei vari metodi di stima dei fabbricati urbani; casi nei quali deve adottarsi ciascun metodo.
3. Quando e come si stimano i fabbricati rurali.
4. Spese per la conservazione dei fabbricati e modo di determinarle. Aggiunte e detrazioni al valor capitale dei fabbricati.

Stima dei fondi rustici.

5. Nozioni generali sul valore e sul prezzo dei fondi; prezzo di affezione.
6. Capitali impiegati nella produzione agraria in relazione ai diversi sistemi di coltura; specchio di classificazione dei capitali e delle relative spese.
7. Della rendita fondiaria; cause che influiscono sulla rendita e sul valore del fondo indipendentemente dalla rendita.
8. Investigazioni preliminari alla stima dei fondi e norme generali per la descrizione dei medesimi. Vari sistemi di amministrazione dei fondi.
9. Determinazione dell'annua rendita netta dei fondi; rendita transitoria e rendita permanente; teoria della suscettività. Determinazione dei prezzi dei prodotti agricoli.
10. Esposizione sommaria dei vari metodi di stima dei fondi; casi nei quali deve adottarsi ciascun metodo.
11. Principali detrazioni da farsi all'annua produzione dei fondi, a seconda del sistema di amministrazione, per trovare la rendita netta. Capitalizzazione dell'annua rendita netta. Aggiunte e detrazioni al valor capitale dei fondi.

Occupazione dei fondi.

12. In quanti modi si può procedere all'occupazione dei fondi. Esposizione sommaria dei relativi procedimenti.
13. Criteri fondamentali per la determinazione delle indennità per occupazioni definitive o temporanee (totali o parziali).
14. Criteri fondamentali per la stima dei frutti pendenti.

N.B. – La votazione dovendo desumersi dal giudizio complessivo sulle prove scritta ed orale si farà, all'occorrenza, discutere, durante l'esame orale, il tema scritto svolto dal candidato.

PROGRAMMA N. 5. — **Matematiche.**

A) *Geometria piana.*

1. Definizioni.
2. Teoremi relativi agli angoli formati da due o più rette che concorrono in un punto. Problemi relativi.
3. Triangoli; varie specie. Teoremi relativi alle loro uguaglianze. Proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri. Disposizione reciproca degli angoli e dei lati di un triangolo scaleno, isoscele ed equilatero per rispetto alla loro grandezza.
4. Proposizioni relative agli angoli formati da due rette parallele con una secante. Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono qualunque. Problemi relativi.
5. Quadrilateri. Varie specie. Proprietà caratteristiche di ciascuno di essi. Proprietà dei quadrilateri inscritti.
6. Misura della superficie delle figure rettilinee; regole particolari pei triangoli e i quadrilateri. Problemi grafici e numerici relativi.
7. Linee proporzionali e figure simili. Teoremi relativi ai triangoli ed ai poligoni simili. Problemi grafici e numerici relativi.
8. Proprietà del circolo e delle linee rette in esso considerate.
9. Misura degli angoli. Problemi relativi.
10. Poligoni regolari inscritti e circoscritti al circolo. Costruzioni grafiche. Valore dei lati in funzione del raggio.
11. Rapporto della circonferenza al diametro. Lunghezza della circonferenza. Problemi relativi.
12. Della superficie del circolo. Teoremi e problemi relativi.

B) *Geometria solida.*

1. Dei piani e delle linee rette considerate nello spazio. Teoremi e problemi grafici relativi.
2. Degli angoli diedri e degli angoli solidi. Loro misura.
3. Basi d'uguaglianza degli angoli triedri.
4. Del cubo, del parallelepipedo rettangolo, del prisma e delle piramidi. Loro superficie. Loro volume. Problemi relativi.
5. Tronchi di prisma e di piramide. Loro superficie. Loro volume. Problemi relativi.
6. Del cilindro e del cono. Misura della loro superficie e del loro volume. Problemi relativi.

7. Del tronco di cono a basi parallele. Misura della sua superficie e del suo volume. Problemi relativi.

8. Della sfera. Misura della superficie e del volume della sfera. Problemi relativi.

9. Parti principali della sfera. Calotta. Segmento ad una o due basi. Superficie della calotta. Volume dei segmenti. Problemi relativi.

10. Sezioni coniche. Elementi delle sezioni coniche. Loro proprietà.

11. Costruzione dell'elisse, della parabola e dell'iperbole.

C) *Algebra.*

1. Definizione.

2. Addizione e moltiplicazione dei monomii e polinomii. Divisione dei monomii.

3. Formazione delle potenze ed estrazione delle radici dei monomii.

4. Espressione del quadrato e del cubo di un binomio.

5. Risoluzione delle equazioni numeriche di 1° grado ad una o più incognite.

6. Risoluzione delle equazioni numeriche di 2° grado ad una incognita.

7. Progressioni aritmetiche e geometriche. Formole relative. Risoluzione dei problemi che ne dipendono.

8. Teoria dei logaritmi. Loro proprietà. Problemi relativi.

9. Uso delle tavole logaritmiche.

D) *Elementi di trigonometria piana.*

1. Definizioni e formule principali.

2. Uso delle tavole trigonometriche.

3. Risoluzione dei triangoli.

4. Area del triangolo.

PROGRAMMA N. 6. — **Topografia e levata dei piani.**

1. Tracciamenti di curve per punti sul terreno.

2. Squadro semplice e graduato. Verifiche e rettifiche. Risoluzione dei problemi relativi.

3. Tavoletta pretoriana. Alidada ordinaria. Diottra. Verifiche e rettifiche. Vari sistemi di rilevamento colla tavoletta. Problemi da sciogliersi colla tavoletta.

4. Della bussola. Verifiche e rettifiche. Uso della bussola graduata per il rilevamento dei piani e risoluzione dei problemi di geometria sul terreno Orientazione dei piani col declinatore.

5. Livellazione. Livello a sifone. Livello a bolla d'aria ed a cannocchiale. Verifiche e rettifiche. Livellazione semplice.

Registro delle osservazioni. Riduzione ad un medesimo piano di paragone.

6. Livellazione composta. Formazione dei profili del terreno. Nozioni sulla rappresentazione del terreno colle curve orizzontali.

7. Rilevamento dei fabbricati. Pianta, elevazioni e sezioni delle fabbriche.

8. Agrimensura. Valutazione della superficie dei terreni. Trasformazione e divisione della superficie, delimitazione della proprietà.

9. Soluzioni geometriche pratiche sul terreno. Paline, Canne. Catene. Tracciamento degli allineamenti. Determinazioni dirette delle distanze sotto varie condizioni.

PROGRAMMA N. 7 — **Nozioni elementari di fortificazione.**

1. Fortificazione campale e permanente, elementi che le contradistinguono. Profilo normale. Nomenclatura delle varie sue parti. Tracciato. Opere aperte ed opere chiuse. Linee trincerate.

2. Particolari interni ed esterni. Parapetto, piazzuole, banchine. Traverse, ricoveri. Magazzini. Caponiere. Casamatte, polveriere. Fosso, muri di scarpa e di controscarpa. Spalto, Passaggi. Chiusure. Difese accessorie.

3. Rivestimenti permanenti e di circostanza. Alloggi. Comunicazioni fra le opere. Pozzi e cisterne. Illuminazione naturale ed artificiale. Provvedimenti per l'asciuttezza dei locali. Ventilazione, fognatura.

N. B. — Su questo programma il candidato dovrà essenzialmente dimostrare di possedere quelle nozioni generali sulla nomenclatura e costituzione delle diverse parti di un'opera di fortificazione, che lo pongano in grado di rendersi esatto conto di quanto può essere chiamato a rilevare o misurare.

PROGRAMMA N 8 — **Costruzioni.**

1. Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza. — Lavori di terra. Sterri e riporti, modo di eseguirli, precauzioni da prendersi. Scarpe naturali nei diversi terreni

tanto per gli sterri che per i riporti. Tracciamento degli uni e degli altri. Rivestimenti delle scarpe dei riporti con zolle, vimini, fascine e gabbioni.

2. Trasporti di terra. Misura dei volumi dei solidi di sterro e di riporto mediante i profili di prima e seconda pianta Misura dei movimenti di terra mediante il profilo longitudinale e le sezioni trasversali.

3. Struttura delle strade. Profilo trasversale di una strada ordinaria. Massicciata ed inghiaiata di una strada, loro altezza nei casi ordinari e modo di eseguirle; materiale da impiegarsi. Strade selciate o lastricate; modo di eseguirle.

4. Proprietà generale del legname per essere atto ai lavori di costruzione. Qualità varie dei legnami più usati in Italia pei lavori di costruzione. — Congiunzioni dei legnami. Connessioni semplici e composte. Denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni.

5. Usi del legname nella struttura degli edifizi. Assiti. Solai. Pavimenti. Tavolati. Armatura di tetti, nomenclatura ed uffici di ciascuna parte di essi. — Usi del legname nelle parti completive degli edifici. Imposte di porte e finestre, invetriate e cancellate. — Usi del legname nelle fondazioni dei muri. Palificazioni, specie di legname da preferirsi: modo di conficcare i pali a rifiuto di maglio, precauzioni da prendersi al riguardo.

6. Usi del legname in alcuni lavori provvisionali. Ponti ed armature di servizio; modo di costruzione e varie specie di esse. Armature e centinature delle volte. Descrizione di una centinatura per una volta a botte di leggera struttura. Descrizione di una centinatura per una volta a botte di struttura pesante. Puntellatura di volte e di solai.

7. Lavori in ferro ed altri metalli. Miniere più celebri di ferro. Caratteri naturali del ferro. Ferraccio e suoi caratteri. Lamiera e filo di ferro. Di verse specie di ferro fucinato. Caratteri distintivi di ogni specie. A quali usi sono più adatte le diverse specie. Usi del ferro di fucina e del ferraccio nei diversi lavori di costruzione. Mezzi più comuni per prevenire l'ossidamento Acciaio: suoi caratteri e sue proprietà. Rame, piombo, zinco, stagno, bronzo, ottone; loro caratteri e proprietà; loro usi più comuni nelle costruzioni. Valutazione delle opere di ferro.

8. Pietre naturali. Loro classificazione rispetto alle costruzioni; marmi, pietre dure, pietre tenere, pietre da taglio, pietre comuni. Loro usi comuni. Caratteri dai quali si riconoscono i difetti delle pietre. — Laterizi. Loro composizione. Diverse specie di laterizi. Loro forma e dimensioni più comuni. Fab-

bricazione e cottura dei laterizi; loro classificazione rispetto al grado di cottura, impiego di ciascuna classe.

9. Gesso. Come se ne conosce la bontà. Come si riduce in polvere la pietra da gesso. Modo d'impiegarlo. Suoi usi principali. — Calcina. Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto. Calcina viva. Sua estinzione. Metodi più comunemente usati all'uopo; avvertenze da aversi in questa operazione. Calcina spenta od in pasta; in quali casi conviene adoperarla subito, ed in quali devesi lasciarla riposare nella fossa; limite di tempo oltre il quale la calcina spenta non può essere impiegata. Calcine comuni e calcine idrauliche. Distinzione delle prime in grasse od in magre. Caratteri esterni dai quali si arguisce che le calcine sono idrauliche e modo di accertarsene: proprietà essenziali delle calcine idrauliche. — Arena. Distinzione delle arene relativamente ai luoghi donde sono estratte. Vantaggi ed inconvenienti delle arene fossili, fluviali e marine. Segni da cui si può conoscere la purezza delle arene. Precauzioni da prendersi prima di impiegarle quando sono più o meno mescolate colla ghiaia o con pietrisco. — Pozzolana. Sue proprietà ed uso. Caratteri da cui si può riconoscere la sua maggiore o minore bontà. Provenienza più comune della pozzolana. A quale operazione bisogna sottoporla prima d'impiegarla. Pozzolane artificiali, ossia sostanze che più o meno vantaggiosamente possono supplire la mancanza della pozzolana. — Malte. Diverse specie, malte comuni e malte idrauliche; natura e proporzione dei componenti; loro usi; preparazione dei componenti. Modo d'impastare le malte. — Cementi. Loro proprietà. Modo di applicare i cementi. Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi dell'asfalto naturale e di quello artificiale. Cave principali d'asfalto in Italia.

10. Scavi. Scavi per fondazioni. Sistemi di fondazioni in relazione alla maggiore o minore consistenza del terreno ed al peso del fabbricato. Scavi subacquei colle cucchiaie a mano. Diversi sistemi di prosciugamento.

11. Costruzioni di muri. Murature di pietrame. Regole per eseguirle a dovere. Murature di pietrame listato, distanza fra le fasce di laterizi; regola per eseguirle a dovere. Modo di tracciare i muri a vari piani. Tracciamento delle aperture di vario genere da lasciarsi nei muri. Muri sottili di laterizi. Unione di nuovi muri con vecchi. Rabbrecciamenti di muri.

Costruzioni in pietra da taglio. Modo di mettere in opera la pietra da taglio.

12. Delle volte. Intradosso, estradosso, imposta, volte semplici e volte composte. Suddivisioni delle volte relativamente

alla figura delle basi che debbono essere coperte ed alla loro forma. Volte cilindriche. Piattabande. Lunette. Volte a vela. Volte a crociera. Volte a padiglione. Struttura delle volte, sia con pietre irregolari (scapoli); sia con laterizi.

Epoca opportuna pel disarmamento delle volte; come debba operarsi; precauzioni da prendersi al riguardo. Misura delle volte a padiglione, a crociera ed a vela.

Solai di ferro con voltini. Solai di cemento armato.

Soffitti. Soffitti piani e centinati; loro armatura, loro costruzione.

13. Intonachi. Diverse specie. Malte con cui vogliono essere eseguiti. Loro eseguimento. — Pavimenti interni degli edifizi: di laterizi, di lastre di pietra, di cemento, d'asfalto naturale e artificiale, di marmo. Modo di esecuzione.

14. Copertura degli edifizi. Varie specie di copertura: piccola armatura occorrente, sua esecuzione. Grossa armatura dei tetti.

15. Scale. Alzata e pedata dei gradini. Andate di scale. Riparto dei gradini.

16. Apparati per smuovere grandi pesi. Burbera. Argano. Paranco. Antenna. Gru. Capra.

17. Misura delle fabbriche e dei vari elementi che le compongono. Formazione dei casellari relativi.

PROGRAMMA N. 9. — **Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.**

1. Del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato.

2. Dei beni patrimoniali dello Stato: loro classificazione.

3. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili.

4. Dei contratti: norme generali.

5. Dei capitoli di oneri

6. Procedimenti per gl'incanti e per le licitazioni a trattative private.

7. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.

8. Dell'anno finanziario. Bilancio di previsione. Assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali.

9. Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato e del rendimento dei conti giudiziali. Norme generali.

10. Delle entrate dello Stato. Norme generali.

11. Delle spese dello Stato. Norme generali.

V°, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro della guerra
E. PEDOTTI.

ALLEGATO II al R. Decreto 3 dicembre 1903.

Norme e programmi per gli esami di avanzamento a ragioniere geometra principale del genio militare di 3ª classe.

1. In esecuzione dell'art. 8 del R. Decreto 3 dicembre 1903, il Ministero stabilisce, volta per volta, con Circolare da pubblicarsi nel *Giornale militare ufficiale:*

a) l'epoca nella quale debbono aver luogo gli esami di idoneità all'avanzamento sia ad anzianità sia a scelta dei ragionieri geometri a ragionieri geometri principali di 3ª classe;

b) la data entro la quale devono essere trasmessi gli *elenchi nominativi* dei ragionieri chiamati agli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità e le domande di coloro che concorrono all'avanzamento a scelta

2. I capi di servizio che hanno alla loro dipendenza ragionieri geometri compresi nei limiti di anzianità di cui all'art. 11 invitano le competenti commissioni per le note caratteristiche ad emettere in separati verbali il giudizio di cui al secondo comma dell'art. 12 per quelli di detti impiegati che abbiano fatto domanda di concorrere all'avanzamento a scelta, nonchè per quelli che si trovano nei limiti di anzianità di cui al primo comma del citato art. 11 e che non abbiano inoltrata la suindicata domanda

3. I capi di servizio formano poi un elenco nominativo di tutti gl'impiegati compresi nei limiti di cui al primo comma dell'art. 11, indicando nella colonna *annotazioni* quali di essi siano già stati dichiarati idonei all' avanzamento o ne siano stati invece definitivamente esclusi, oppure vi rinuncino volontariamente.

Tali elenchi sono trasmessi al competente comando del genio insieme alle domande dei ragionieri che intendono concorrere all'avanzamento a scelta corredate dai relativi verbali e delle osservazioni del capo di servizio.

I comandanti del genio trasmettono a loro volta tali documenti al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio), apponendo il loro esplicito parere sulle domande degli aspiranti all'avanzamento a scelta.

Queste domande dovranno aver corso anche quando il parere della commissione o delle autorità superiori sia sfavorevole.

Sono pure trasmesse al Ministero, pel tramite gerarchico e con le osservazioni del caso, le dichiarazioni di coloro che rinunciano agli esami. Se la rinuncia è motivata da infermità, la dichiarazione relativa dovrà essere corredata dal certificato di un medico militare.

4. Ricevuti gli elenchi nominativi e le domande, il Ministero provvede per la pubblicazione sul *Bollettino delle nomine* dei nomi dei ragionieri chiamati agli esami di avanzamento ad anzianità e di quelli riconosciuti meritevoli di concorrere all'avanzamento a scelta in base ai pareri delle commissioni per le note caratteristiche e delle autorità competenti.

5. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministero ed è così composta e ripartita:

Un presidente della commissione;

Un segretario della commissione, senza voto, a meno che faccia parte di una sottocommissione;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie dei gruppi 1 e 5;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie dei gruppi 2, 3 e 4;

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro inferiore in grado o meno anziano.

6. Il Ministero trasmette in tempo utile al presidente della commissione esaminatrice un elenco dei ragionieri compresi nei limiti di cui al primo comma dell'art. 11 del citato R. Decreto che non hanno fatto domanda di concorrere anche all'avanzamento a scelta e che ne sono tuttavia riconosciuti meritevoli.

7. Gli esami sono dati sulle materie indicate nello specchio e secondo i programmi che fanno parte del presente *Allegato*.

Nello specchio le materie sono ordinate per la votazione e per la classificazione in gruppi distinti.

8. Per ciascuna materia o gruppo di materie la rispettiva sottocommissione procede ad una prima votazione per *sì* e per *no*, la quale determina a maggioranza di voti la *idoneità* o la *non idoneità* del candidato in quella data materia o gruppo di materie; per gli idonei addiviene poi ad una successiva votazione assegnando loro punti dal 10 al 20.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti costituisce il punto medio di ciascuna materia o gruppo di materie.

Il segretario di ogni singola sottocommissione compila al termine di ciascuna seduta e rimette al presidente della com-

missione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i risultati delle votazioni per *si* e per *no*, e per gli idonei i punti di merito loro assegnati da ciascun membro ed il punto medio risultante.

9. Il giudizio sulle materie per le quali è stabilita una prova scritta ed una prova orale è dato complessivamente sulle due prove medesime.

10. Il punto di classificazione finale si ottiene addizionando i punti riportati nei singoli gruppi, moltiplicati pel rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo la somma per quella dei coefficienti, vale a dire per cento.

11. Sono dichiarati idonei nell'esame per l'avanzamento ad anzianità i candidati che, oltre ad aver conseguita l'idoneità in ogni singola materia o gruppo di materie, hanno ottenuto un punto di classificazione finale non inferiore ad $^{11}/_{20}$.

12. Il presidente comunica ai candidati i risultati delle prove comuni ed ammette senz'altro a quelle speciali coloro che, con la pubblicazione di cui al n. 4, sono stati ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta e che hanno riportato nelle prove comuni le votazioni indicate all'art. 8 del citato R. Decreto.

In pari tempo invita i ragionieri compresi nell'elenco di cui al n. 6, che avessero pure riportate le accennate votazioni, a dichiarare se intendono concorrere all'avanzamento a scelta ed a presentare, nel caso affermativo, la relativa domanda.

Tali domande vengono spedite dal presidente ai competenti capi di servizio per la semplice trasmissione gerarchica al Ministero, ed i candidati sono ammessi alle prove speciali.

13. L'esame speciale per l'avanzamento a scelta è dato alla presenza di tutta la commissione riunita la quale procede ad una prima votazione per *si* e per *no* per stabilire la idoneità o la non idoneità del candidato.

Per i candidati dichiarati idonei la commissione procede ad una seconda votazione assegnando loro punti di merito dal 14 al 20 e deducendo il punto medio nel modo indicato al secondo comma del n. 8.

Il segretario della commissione compila il processo verbale della seduta plenaria che deve contenere per ciascun candidato il risultato della votazione per *si* e per *no* e per gli idonei i punti di merito ottenuti ed il punto medio risultante.

14. L'ordine di classificazione per l'iscrizione di ogni singolo candidato sul quadro di avanzamento (art. 21 del citato R. Decreto) è determinata dalla media dei risultati finali dal medesimo ottenuti nelle prove comuni ed in quelle speciali.

Tale media si otterrà moltiplicando per 2 il risultato dell'esame speciale, sommando con quello dell'esame comune, e dividendo per 3 la somma totale.

15. L'idoneità all'avanzamento ad anzianità acquistata dai ragionieri di cui al primo comma dell'art. 11 del citato R. Decreto non è perduta sia che essi rinuncino a concorrere all'avanzamento a scelta, sia che non ottengano l'idoneità nell'esame relativo.

Invece pei ragionieri di 1ª e di 2ª classe di cui al secondo comma dell'art. 11, ammessi soltanto a concorrere all'avanzamento a scelta, i quali non ottenessero l'idoneità nell'esame speciale, l'esame generale sostenuto è considerato come nullo.

16. I ragionieri che già ottennero l'idoneità all'avanzamento ad anzianità in precedenti esami, anche con punto non inferiore a $^{12}/_{20}$, e che siano poi ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta devono di nuovo sostenere l'esame comune a tutti i concorrenti all'avanzamento.

L'idoneità all'avanzamento ad anzianità già acquisita dagli impiegati di cui trattasi non è perduta qualunque sia l'esito dei nuovi esami.

17. Ultimati gli esami il presidente della commissione trasmette al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio):

1° Uno specchio indicante, per tutti indistintamente i candidati ammessi alle prove comuni, i risultati delle votazioni d'idoneità, i punti medî ottenuti in ogni materia o gruppo di materie, i loro prodotti pei rispettivi coefficenti d'importanza, non che i punti di classificazione finale;

2° Un elenco dei candidati giudicati idonei per l'avanzamento ad anzianità;

3° Uno specchio indicante, per i singoli candidati ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta, il punto di classificazione finale riportato nelle prove comuni, il punto medio ottenuto in quelle speciali e, per gli idonei, la media aritmetica e la graduatoria di cui al n. 14;

4° Un elenco dei candidati giudicati idonei per l'avanzamento a scelta, iscritti in ordine decrescente di merito.

Gli specchi e gli elenchi devono esser firmati da tutti i componenti la commissione e corredati dai verbali delle sedute delle sottocommissioni e della commissione plenaria, non che da un rapporto del presidente sull'andamento degli esami, con quelle osservazioni e proposte che si credesse di fare.

18. I candidati che risultino deficienti in qualche materia o che rinunzino agli esami successivi saranno tosto lasciati in libertà ed avviati alla loro ordinaria residenza.

Questi ultimi sono però tenuti ad esporre per iscritto i motivi della rinuncia agli effetti dell'art 9 del citato R. Decreto. Coloro che allegassero motivi di salute saranno per cura del presidente immediatamente sottoposti alla visita di un ufficiale medico. Le dichiarazioni dei rinunciatari ed i certificati medici saranno trasmessi al Ministero insieme agli altri documenti relativi agli esami.

19. Il Ministero, approvati i risultati degli esami, li comunica per via gerarchica ai singoli candidati ed a suo tempo li trasmette pure al presidente della commissione superiore di avanzamento per l'arma.

A cura dei capi di servizio, i risultati medesimi vengono comunicati alle commissioni per le note caratteristiche.

Specchio delle materie d'esame.

Gruppi	MATERIE D'ESAME	Se scritti od orali	Durata dell'esame (1) (ore)	Coefficiente d'importanza	Numero del programma
	Esame comune a tutti i concorrenti all'avanzamento (sia ad anzianità sia a scelta).				
1°	Servizio amministrativo del genio militare	scritto orale	6 0, 20'	20	1
2°	Stima dei terreni e delle fabbriche	scritto orale	8 0, 20'	25	2
3°	Contabilità dei lavori	scritto	8	15	3
4°	Servizio del materiale del genio militare	orale	0, 30'	20	4
5°	Codice civile	orale	0, 40'	2	5
	Contabilità generale dello Stato				6
	Leggi, regolamenti ed istruzioni militari e civili				7
	Esame speciale per l'avanzamento a scelta.				
	Trattazione di affari amministrativi.	scritto orale	8 0, 30'	—	8

(1) N.B. Tale durata deve computarsi per le prove scritte dal momento in cui termina la dettatura dei temi.

PROGRAMMI.

PROGRAMMA N. 1. — **Servizio amministrativo del genio militare.**

Prova scritta.

I candidati compileranno una relazione sul servizio amministrativo del genio, in base al tema che sarà loro dato.

Nella relazione si terrà conto del modo tenuto dal candidato nel disporre e svolgere la materia del tema, della proprietà e chiarezza dell'esposizione e del modo come vennero applicate le leggi ed i regolamenti.

I candidati potranno consultare soltanto le leggi ed i regolamenti in vigore che dovranno però esser consegnati il giorno precedente a quello della prova di cui trattasi alla commissione esaminatrice, la quale si assicurerà che non contengano scritti od annotazioni a stampa od a mano e li rimetterà ai candidati all'atto in cui avrà principio la prova stessa.

I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

Prova orale.

Consisterà nella discussione del tema scritto e nella trattazione di argomenti relativi.

PROGRAMMA N. 2. — **Stima dei terreni e delle fabbriche.**

Prova scritta.

I candidati dovranno svolgere un tema d'estimo di un terreno e di un edificio con quel metodo di stima razionale che verrà indicato nel tema stesso.

Potranno consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad es. il *Colombo*, il *Mazzocchi*, ecc.) e le *tavole di logaritmi*.

Gli uni e le altre dovranno esser consegnati per l'esame della commissione come è detto nel programma n. 1.

I candidati dovranno consegnare anche le minute del lavoro fatto.

Prova orale.

Consisterà nella discussione del tema scritto e nella trattazione di argomenti relativi.

PROGRAMMA N. 3. — **Contabilità dei lavori.**

Il tema verserà sulla compilazione dei vari documenti relativi alla contabilità di opere eseguite in base a contratti.

I candidati potranno consultare soltanto le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, qualche manuale tecnico contenente le tabelle numeriche per il calcolo delle volte (*Colombo, Mazzocchi, Talotti*, ecc.) e le *tavole di logaritmi*. Detti libri dovranno essere preventivamente consegnati per l'esame della commissione, come è detto nel programma n. 1. Sarà distribuito ai candidati, oltre gli stampati necessari, il capitolato tipo della piazza nella quale si suppongono eseguiti i lavori da contabilizzare.

PROGRAMMA N. 4. — **Servizio del materiale del genio militare.**

Disposizioni in vigore relative al servizio dei lavori e del materiale del genio militare ed in particolar modo quelle relative alla contabilità in contanti ed in materie.

PROGRAMMA N. 5. — **Codice civile.**

Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni (Libro 2°, titoli I, II, III e IV).

Della permuta — Dell'enfiteusi — Del contratto di locazione; della locazione delle cose e della locazione delle opere (Libro 3°, titoli VII, VIII e IX).

Della trascrizione — Dei privilegi e delle ipoteche (Libro 3°, titoli XXII e XXIII).

PROGRAMMA N. 6. — **Contabilità generale dello Stato.**

A) *Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.*

Del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato.

Dei contratti e dei servizi ad economia.

Dell'anno finanziario: bilancio di previsione, assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo.

Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato e di altri pubblici ufficiali.

Delle spese dello Stato: procedimento per l'emissione dei mandati e ruoli di pagamento: norme speciali pei mandati diretti; norme speciali pei mandati a disposizione; norme speciali pei mandati d'anticipazione; pagamento delle spese fisse; pagamento dei mandati emessi dall'amministrazione centrale; delle ritenute sulle spese; degli atti aventi per iscopo di impedire e di trattenere il pagamento di somme dovute dallo Stato.

Dei vaglia del tesoro e dei buoni del tesoro.

Dei depositi.

Del rendiconto dei conti giudiziali: norme speciali pei conti giudiziali degli agenti contabili di materie.

Disposizioni generali.

B) *Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra.* — Norme generali; appalti per i servizi a carico diretto del bilancio della guerra (tasse di registro e di bollo — atti notarili); norme speciali pei servizi d'artiglieria e genio e per gli affitti d'immobili; vendite di robe di proprietà dello Stato; norme speciali per le vendite di robe relative ai servizi d'artiglieria e genio.

C) *Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare.*

Programma N. 7. — Leggi, regolamenti ed istruzioni militari e civili.

Leggi sull'ordinamento del R. esercito e sulla circoscrizione territoriale militare, in ispecie per la parte relativa all'arma del genio.

Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Leggi sulla disponibilità, l'aspettativa e i congedi degli impiegati civili.

Testo unico della legge sulle servitù militari e relativo regolamento.

Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari.

Istruzione per la ricognizione, stima e liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a proprietà private, in occasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari.

PROGRAMMA N. 8. — **Trattazione di affari amministrativi.**

Prova scritta.

Consisterà nella trattazione di un tema amministrativo relativo ad uno o più argomenti tratti dalle materie degli esami orali di cui ai programmi n. 3, 5, 6 e 7.

Nello svolgere il tema, che sarà loro dato, i candidati dovranno dare prova, oltre che di sapere esprimere le proprie idee con ordine, proprietà, chiarezza e facilità, di possedere cognizioni vaste, chiare e precise sullo spirito delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni militari riflettenti il servizio ed il materiale del genio e di saperli bene applicare.

I candidati potranno consultare soltanto le leggi ed i regolamenti in vigore che dovranno però essere consegnati per l'esame della commissione come è detto nel programma n. 1.

I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

Prova orale.

Consisterà nella discussione del tema scritto e nella trattazione di argomenti relativi.

V°. d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro della guerra
E. PEDOTTI.

N. **338**. — EQUIPAGGIAMENTO, — **Giubba di panno per artiglieria da montagna e per il reggimento Savoia cavalleria (3°).** (Con tavole di disegno) (1). — 14 dicembre.

Giubba di panno per artiglieria da montagna

Essendosi riconosciuta la necessità di variare alcune misure della giubba di panno per artiglieria da montagna, e di modificarne la percentuale, questo Ministero determina che lo specchio delle misure, le dimostrazioni e conti di costruzione inserti a pagine 790, 791, 792, 793, 794 e 795 del *Giornale militare* corrente anno (*Atto* 297), siano soppressi e sostituiti dai seguenti:

(1) Le tavole di disegno saranno pubblicate in seguito.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno da artiglieria da montagna.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore		Metà larghezza della parte posteriore della schiena	Lunghezza della manica alla parte esterna compreso il risvolto della manica	Metà larghezza della manica			Lunghezza della parte anteriore dalla metà del bavero al fondo della giubba	Metà larghezza della parte anteriore al 2° occhiello	Lunghezza del fianchetto da sotto il braccio sino al fondo	Metà grossezza dell'imbusto		Lunghezza del bavero all'attaccatura.	Altezza				Lunghezza degli sparati
		sino alla taglia	Totale			superiormente	al gomito	al polso				alla taglia	al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto la ascella al 2° occhiello		del bavero		delle manopole		
															sul davanti	sul dietro	alla punta	di sotto	
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm	mm.
1ª	0	530	755	235	670	255	245	165	885	260	490	610	630	470	70	60	90	60	260
	1	530	755	230	670	250	240	165	885	260	490	600	620	470	70	60	90	60	260
	2	530	755	220	660	245	235	165	880	255	495	590	610	460	70	60	90	60	260
2ª	0	520	740	230	660	250	240	165	870	260	480	610	625	465	70	60	90	60	260
	1	520	740	225	660	245	235	165	870	260	480	600	615	460	70	60	90	60	260
	2	520	740	215	650	240	230	160	865	255	485	585	600	455	70	60	90	60	260
3ª	0	510	725	225	650	245	235	160	855	255	470	600	615	460	70	60	90	60	250
	1	510	725	220	650	240	230	160	855	255	470	590	605	460	70	60	90	60	250
	2	510	725	210	640	235	225	160	850	250	475	575	590	450	70	60	90	60	250
4ª	0	500	710	220	640	240	230	160	840	250	460	595	610	455	70	60	90	60	250
	1	500	710	215	640	235	225	160	840	250	460	585	600	455	70	60	90	60	250
	2	500	710	205	630	230	220	155	835	245	465	565	580	450	70	60	90	60	250

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno per artiglieria da montagna.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone (basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone (basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	0	5	1 60	8 —	3 06	15 30	Nella costruzione di questo capo di vestiario saranno tenute presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3. (Direzione generale servizi amministrativi).
	1	10	1 58	15 80	3 —	30 —	
	2	10	1 56	15 60	2 94	29 40	
2ª	0	5	1 56	7 80	2 96	14 80	
	1	20	1 54	30 80	2 92	58 40	
	2	10	1 52	15 20	2 88	28 80	
3ª	0	3	1 52	4 56	2 88	8 64	
	1	15	1 49	22 35	2 84	42 60	
	2	7	1 46	10 22	2 80	19 60	
4ª	0	5	1 47	7 35	2 78	13 90	
	1	8	1 45	11 60	2 74	21 92	
	2	2	1 42	2 84	2 70	5 40	
Totali		100		152 12		288 76	
			Media	1 52		2 88	

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 520

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno per caporali e soldati d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	1 520	9 00	13 680
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	8 50	0 170
Velluto di seta nero, alto m. 0,49	»	0 014	14 00	0 196
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 880	0 40	1 152
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi d'artiglieria	%	10 —	1 20	0 120
Bottoni piccoli d'artiglieria	»	6 —	0 75	0 045
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	2 070
Prezzo di costo . . . L.				17 531
Prezzo di conteggio . . . L.				17 60

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alta m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alta m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	0	5	1 60	8 00	3 06	15 30	
	1	10	1 58	15 80	3 00	30 00	
	2	10	1 56	15 60	2 94	29 40	
2ª	0	5	1 56	7 80	2 96	14 80	
	1	20	1 54	30 80	2 92	58 40	
	2	10	1 52	15 20	2 88	28 80	
3ª	0	3	1 52	4 56	2 88	8 64	
	1	15	1 49	22 35	2 84	42 60	
	2	7	1 46	10 22	2 80	19 60	
4ª	0	5	1 47	7 35	2 78	13 90	
	1	8	1 45	11 60	2 74	21 92	
	2	2	1 42	2 84	2 70	5 40	
Totali		100		152 12		288 76	
			Media	1 52		2 88	

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 536

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 520	9 70	14 744
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	8 50	0 170
Velluto di seta nero, alto m. 0,49	»	0 014	14 00	0 196
Tela di cotone basino color bigio, per fodere, alta m. 0,62	»	2 880	0 40	1 152
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	%	10	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	6	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	4 400
Prezzo di costo				L. 22 150
Prezzo di conteggio				L. 22 20

(1) Nella fornitura sono compresi un gengherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 584

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno dei marescialli d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.L.	1 520	9 70	14 744
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	8 50	0 170
Velluto di seta nero, alto m. 0,49	»	0 014	14 00	0 196
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 040	8 50	0 340
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 880	0 40	1 152
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 70	0 098
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6.	»	3 300	1 55	5 115
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	%	10	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	6	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	5 300
Prezzo di costo . . . L.				28 505
Prezzo di conteggio . . . L.				28 60

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghetello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

Giubbe di panno per il reggimento Savoia cavalleria (3°).

La quantità di velluto nero assegnato nei vari conti di costruzione della giubba di panno pel reggimento Savoia cavalleria (3°) è stata riconosciuta insufficiente; epperciò ai conti stessi inserti nell'*Atto* 297 del corrente anno sono recate le seguenti modificazioni:

Pagina	Categoria	Numero categorico	CONTO DI COSTRUZIONE della	Quantità di velluto di seta nero, alto m. 0,49 occorrente	Importo del velluto	Prezzo di costo	Prezzo di conteggio
741	1ª	526	Giubba di panno pel reggimento Savoia cavalleria (3°)	0 235	3 290	17 043	17 10
762	»	541	Giubba di panno da sottufficiali del reggimento Savoia cavalleria (3°) .	0 235	3 290	21 188	21 20
771	»	586 bis	Giubba di panno da marescialli del reggimento Savoia cavalleria (3°)	0 235	3 290	26 803	23 90

In dipendenza di quanto precede, al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti:

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
1ª	520	Giubbe di panno da artiglieria da montagna	N	17 60	Variante
»	526	Giubbe di panno pel 3° reggimento cavalleria.	»	17 10	»
»	536	Giubbe di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna	»	22 20	»
»	541	Giubbe di panno da sottufficiali del 3° reggimento cavalleria	»	21 20	»
»	581	Giubbe di panno per marescialli di artiglieria da montagna	»	28 60	»
»	586bis	Giubbe di panno per marescialli del 3° reggimento cavalleria	»	26 90	»

Il Ministro — E. PEDOTTI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 48ª **1903** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 dicembre.

NOVEMBRE 8. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione della piazza di Pizzighettone, *pag.* 943.
DICEMBRE 21. — Aggiunta al regolamento sull'uniforme, *pag.* 944.
» 21. — Cambio di denominazione di caserme in Peschiera, *pag.* 944.
» 26. — Varianti alle *Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore*, *pag.* 944.
» Decisioni di massima, *pag.* 945.

Atto N. **339**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione della piazza di Pizzighettone.** — 8 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. Decreto 23 ottobre 1862, n. 562, parte supplementare, che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare attorno le opere di fortificazione della piazza di Pizzighettone;

Visto il R. Decreto 10 maggio 1903, n. 189, parte supplementare, che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato le opere « Lunetta Belvedere e forti Roggione e S. Pietro » della precitata piazza, colla conseguente cessazione delle dipendenti servitù militari;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

29 DIC 03

Articolo unico.

Le zone di servitù militare stabilite attorno le opere di fortificazione della piazza di Pizzighettone col predetto decreto 23 ottobre 1862 sono modificate come è indicato nel piano annesso al presente firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 novembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **340**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunta al regolamento sull'uniforme**. — 21 dicembre.

Al comma *c*) del n. 16, quale fu modificato dall'*Atto* 31 del corrente anno, *aggiungere*:

« È fatta facoltà agli ufficiali, durante il soggiorno in alta montagna, di far uso tanto nelle esercitazioni varie, quanto in paese (vestendo la piccola uniforme) di fasce di lana (*molletières*), da portarsi sopra i pantaloni, allo scopo di riparare la gamba dalla neve, dal freddo e dall'umidità e proteggerla dalle distorsioni.

Le fasce di lana dovranno essere di colore oscuro e di tinta unita ». *Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **341**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme in Peschiera**. — 21 dicembre.

D'ora innanzi la « Caserma grande » e la « Caserma di cavalleria » in Peschiera prenderanno rispettivamente i nomi di: « Caserma Carlo Alberto » e « Caserma Ferdinando di Savoia ». *Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **342**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Variante alle *Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore***. — 26 dicembre.

Nell'intento di regolare ed assicurare la trasmissione in tempo debito al comando del corpo di stato maggiore, degli elenchi dei militari che conoscono lingue estere (esclusa la francese), questo Ministero determina che sia apportata la seguente variante alle *Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore*.

N. 24. Al secondo capoverso *sostituire*:

« A tale scopo, *entro la prima quindicina di gennaio* di ogni anno, ciascun comando, corpo, istituto, direzione, ufficio, ecc.

trasmetterà, per via gerarchica al rispettivo comando di corpo d'armata, un elenco conforme al modello che segue, nel quale saranno designati i militari, che, per avere conoscenza di lingue estere (esclusa la francese) possono prestare servizio di traduttori od interpreti ».

I comandi di corpo d'armata, raccolti tutti gli elenchi, ne cureranno, nello stesso mese di gennaio, il complessivo invio al comando del corpo di stato maggiore (Reparto operazioni).

I comandi, ispettorati, uffici vari, non dipendenti dai comandi di corpo d'armata, trasmetteranno direttamente il proprio elenco al comando del corpo di stato maggiore nello stesso limite di tempo sopraindicato.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

DECISIONI DI MASSIMA

18.

Servizio delle riparazioni al corredo della truppa a quota fissa. — A rimuovere ogni dubbio circa l'applicazione del § 7 del mod. 40 di convenzione che fa seguito all'istruzione sulla stipulazione dei contratti, per quanto riflette il compenso fisso da corrispondersi ai capi operai per la manutenzione del corredo degli uomini in licenza, si avverte che nelle licenze di oltre sessanta giorni il compenso stesso deve cessare di esser corrisposto dal primo giorno di licenza e per tutta la durata della licenza medesima. (*Div. Assegni*).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1903

PARTE PRIMA

A

ABOLIZIONE dello speciale distintivo sulle giubbe degli ufficiali istruttori di equitazione addetti alla scuola di cavalleria. *Pag.* 690

ABROGAZIONE dell'*Atto* 217 della *Raccolta* riguardante il divieto agli ufficiali delle armi a piedi di usare cavalli di truppa . . . . . » 190

ADOZIONE del carro-bagaglio, con fucina o senza, per la cavalleria . . . . . » 179

Idem di calzatura per i carabinieri reali a cavallo . . . . » 183

Idem di un fregio a placca ed a granata per giberne da granatieri . . . . . » 307

Idem di una sagoma per controllare la curvatura dei seggi sugli arcioni di selle da cavalleria modello *Del Frate* e di selle per batterie . . . . . » 438

Idem di un sacco per vestiario di riserva . . . . . » 438

Idem di oggetti di corredo speciali per i ciclisti . . . . . » 469

Idem di due tipi di casse per l'imballaggio, il trasporto e la conservazione delle scatolette di carne in conserva e delle boccette di brodo concentrato . . . . . » 479

Idem di modelli per statistiche interessanti i servizi d'intendenza . . . . . » 552

ADOZIONE di speciali distintivi per le trombe e tamburi dei reggimenti della brigata Re e per le trombe del reggimento Savoia cavalleria . . . . . *Pag.* 367

Idem di un nuovo tipo di sciabola e di spada da scherma sul terreno . . . . . » 696

Idem della valigia d'artiglieria e treno per la brigata specialisti del 3° reggimento genio . . . . . » 718

Idem di una marcia d'ordinanza per le fanfare dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 837

Idem della tela d'olona nera, in sostituzione della tela d'olona di lino leggera, per il confezionamento delle coperte impermeabili per il carreggio, ed istruzione sul modo di ricolorirle . . . . . » 895

AGGIUNTE E VARIANTI ad istruzioni e regolamenti. — (Vedi : *Istruzione-Regolamento*).

Idem al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio al suo estratto . . . . . » 1

Idem al prontuario per la compilazione di richieste per provviste di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni » 124, 515

Idem al volume 10° delle istruzioni pratiche del genio (Parchi telegrafici) . . . . . » 207

Idem al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi » 26, 277, 440, 474, 479, 481, 495, 606, 833, 897

Idem al nuovo metodo d'istruzione sulle armi e sul tiro per i riparti di fanteria designati a compiere l'esperimento di cui il dispaccio ministeriale 9 settembre 1902, n. 6107. » 301

Idem ad istruzioni pratiche di artiglieria . . . . . » 495

Idem ai fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria . » 667

AMMISSIONE nel personale dei ragionieri geometri del genio militare. — R. Decreto che stabilisce le norme relative . » 902

ANNOTAZIONE sui fogli matricolari dei militari di truppa che hanno avuto l'istruzione sulle salmerie . . . . . » 174

APERTURA ALL'ESERCIZIO della stazione di Torino-Dora . » 107

Idem della fermata di Vallecrosia . . . . . » 487

Idem della casa cantoniera di Barberino di Val d'Elsa e della fermata di Montuolo . . . . . » 669

Idem della linea Ferrara-Copparo e della stazione di Lebba . » 700

APPENDICE all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio — Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . » 153

APPENDICE alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria. — Sua pubblicazione. . . . . *Pag.* 682
ARRUOLAMENTO volontario di un anno pel 1903. — Somma da pagarsi per contrarlo . . . . . » 120
ASSISTENTI LOCALI. — Variante apportata all'istruzione per la compilazione delle loro note caratteristiche . . . » 552
ATTENDENTI agli ufficiali che non appartengono ai corpi di truppa. — Loro assegnazione . . . . . » 481
ATTO ADDIZIONALE alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno . . . . . » 33
Idem al contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia. . . . . » 309
AVANZAMENTO degli ufficiali in congedo . . . . . » 106
Idem a scelta dei tenenti delle varie armi. — R. Decreto col quale è sostituito il comma *a*) dell'articolo 1 del R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89 relativo agli esami speciali » 173
Idem a scelta dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, per l'avanzamento a scelta. — Esami speciali . . . . . » 180
Idem ad anzianità dei tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore e delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio e dei corpi di commissariato e contabile. — Esperimenti di idoneità . . . . . » 194
Idem del personale dei ragionieri geometri del genio militare. — R. Decreto che stabilisce le norme relative . . . » 902

B

BANDIERE per segnalazione a mano fra le truppe addette alla vigilanza costiera. — Modificazione apportatavi . *Pag.* 555
BOCCETTE di brodo concentrato. — Loro allestimento. — Loro allogamento nelle unità sanitarie di mobilitazione » 479, 847
BOTTONI PIATTI per mostrine da fanteria . . . . . » 347
BRODO CONCENTRATO. — Allestimento di boccette . . . » 479

C

CALZATURA per i carabinieri reali a cavallo . . . . . *Pag.* 183
CAMBIAMENTO DI NOME della stazione ferroviaria di Palma. » 107
Idem delle stazioni ferroviarie di Bitetto e di S. Ilario e delle fermate di S. Lazzaro e di Maddalena . . . . . » 669
Idem della stazione di Verolanova . . . . . » 700
CAMBIO DI DENOMINAZIONE DI CASERME in Casale . . » 30
Idem in Volterra . . . . . » 153
Idem in Imola . . . . . » 181
Idem in Firenze . . . . . » 303, 464
Idem in Spezia . . . . . » 554
Idem in Milano . . . . . » 565
Idem in Bologna . . . . . » 678
Idem in Tai di Cadore . . . . . » 836
Idem in Forlì . . . . . » 853
Idem in Venaria Reale . . . . . » 889
Idem in Peschiera . . . . . » 944
CAMBIO DI SEDE dei depositi dei reggimenti di fanteria Cagliari e Sassari . . . . . » 475
CAPIFANFARA di cavalleria. — Loro promozione a maresciallo. » 283
CAPPOTTO d'artiglieria. — Modificazioni apportatevi . . . » 723
CARRETTA DI SANITÀ. — Varianti all'*Atto* 130 del 1900 che apportava modificazioni ad essa ed ai relativi finimenti. » 358
CARRETTO REGGI-BARELLA per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari. — Caserme alle quali è assegnato . . . . . » 192
CARRO-BAGAGLIO con fucina, o senza, per la cavalleria. — Sua adozione . . . . . » 179
CARTE per i presidi e per le manovre . . . . . » 436
CARTEGGIO dei comandi e servizi dipendenti dal Ministero della guerra. — Modificazioni all'*Atto* 200 della *Raccolta* riguardante il modo di tenerlo e classificarlo . . » 516
Idem relativo a questioni di massima o di speciale importanza riflettente i servizi di sanità e di commissariato militare . . . . . » 642

CASA CANTONIERA di S. Donato di Lecce. — Suo cambiamento in fermata . . . . . *Pag.* 487
Idem di Frattocchie, già fermata ferroviaria . . . . . » 487
Idem di Barberino in Val d'Elsa. — Sua apertura all'esercizio. » 669
CASSE per scatolette di carne in conserva e per boccette di brodo concentrato. — Loro adozione . . . . . » 479
CAVALIERI SCELTI presso i reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo . . . . . » 25
CEDIBILITÀ degli stipendi. — Legge che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902. . . . . » 603
CERTIFICATI di penalità e dichiarazioni del casellario nell'interesse del servizio militare. — Disposizioni relative al loro rilascio . . . . . » 690
CESSIONE di coperte impermeabili fuori servizio ai depositi di allevamento cavalli . . . . . » 544, 710
Idem di personale del deposito fra i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria che cambiano di guarnigione. . . . . » 841
Idem di armi e munizioni agli ufficiali ed impiegati . . . » 845
CESSIONI di materiali d'artiglieria alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni provinciali e comunali . . . » 162, 348
CHININO DI STATO. — Contabilità per il relativo servizio . » 558
CICLISTI. — Adozione per essi di oggetti di corredo speciali . » 469
Idem. — Modificazioni dello zainetto . . . . . » 598
CIRCOSCRIZIONE pel tempo di pace della R. guardia di finanza. — Modificazioni apportatevi. . . . . » 391
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE pel servizio del genio. — Varianti . . . . . » 168, 464, 856
COMBUSTIBILE per le sezioni di commissariato militare . . » 696
COMMISSIONE esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49. — Sostituzione di un membro. . . . . » 888
CONCESSIONE di licenze ordinarie agli ufficiali e militari del R. corpo di truppe coloniali. — Modo di computare i bienni. . . . . » 435
Idem di locali demaniali ai cantinieri ed esercenti commerci speciali. . . . . » 717
CONSIGLIO superiore di sanità e consigli provinciali di sanità. — R. Decreto col quale si aumenta il numero dei membri. » 169

CONTEGGIO delle spese d'ufficio dei comandi delle fortezze. *Pag.* 241
CONTO CONSUNTIVO del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902. — Legge che approva maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue in esso inscritte . . . . . » 477
CONTRATTI per i comandi dei carabinieri reali . . . . . » 530
Idem stipulati dai corpi. — Liquidazione, alla loro scadenza, della tassa di registro e diritti di segreteria . . . . » 618
CONTRATTO 20 agosto 1898 per i trasporti militari extraferrovia. — R. Decreto che approva l'atto addizionale . . » 309
Idem come sopra. — Varianti ed aggiunte all'istruzione per la sua applicazione . . . . . » 330
CONTROSPALLINI per giubbe di tela spinata. — Loro soppressione e modificazione . . . . . » 489, 585
CONVENZIONE 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno. — Approvazione dell'atto addizionale. » 33
Idem 6 dicembre 1899 stipulata con la società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare. — Modificazioni ed aggiunte alla istruzione per la sua applicazione . . . . . » 129
Idem con la società napoletana di navigazione a vapore pei trasporti militari nei golfi di Napoli e di Gaeta . . » 859
COPERTE impermeabili fuori servizio che possono richiedere i depositi allevamento cavalli . . . . . » 514, 710
CORSO D'ISTRUZIONE pei militari aspiranti fuochisti conduttori di locomotive ferroviarie . . . . . » 529
Idem per soldati arcionisti . . . . . » 566

D

DENOMINAZIONE della sella regolamentare per truppa di cavalleria . . . . . *Pag.* 26
DEPOSITI dei reggimenti di fanteria Cagliari e Sassari. — Loro cambio di sede . . . . . » 175
DIRETTORE SUPERIORE delle esperienze d'artiglieria. — Varianti all'*Atto* 257 del 1902 che determina le sue attribuzioni. . . . . » 593
DIREZIONI di commissariato militare. — R. Decreto che stabilisce il loro ordinamento amministrativo e norme esecutive » 659

DISPENSA dai richiami in servizio per istruzione di ufficiali in congedo . . . . . *Pag.* 26
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI per il personale operaio addetto ai battelli incrociatori delle guardie di finanza ed alle relative officine di riparazione . . . . . » 205
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ARTIGLIERIA. — Pubblicazione della 4ª dispensa del 1902 con l'indice dell'annata . . . . . » 25
Idem. — Pubblicazione della 1ª dispensa del 1903. . . . » 433
Idem. — Pubblicazione della 2ª dispensa del 1903 . . . . » 585
Idem. — Pubblicazione della 3ª dispensa del 1903 . . . . » 712
DISTACCAMENTO fisso d'artiglieria in Nettuno. — Sua amministrazione . . . . . » 854
DISTINTIVI speciali per le trombe e tamburi dei reggimenti della brigata Re e per le trombe del reggimento Savoia cavalleria . . . . . » 567
DIVIETO agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario di essere rappresentanti, amministratori o direttori di stabilimenti, case, società ed istituti commerciali ed industriali . » 720
Idem di spese collettive . . . . . » 894
DIVISA degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re. — Modificazione apportatavi . . . . . » 107
Idem. — R. Decreto relativo all'uso delle stellette come segno caratteristico della divisa militare . . . . . » 170
Idem degli ufficiali in congedo . . . . . » 243
Idem dei marescialli . . . . . » 247
Idem degli ufficiali. — Varianti alla raccolta delle disposizioni relative . . . . . » 282, 467, 589
Idem. — Bottoni piatti per mostrine da fanteria e stellette metalliche. . . . . » 347
Idem. — Soppressione e modificazione di controspallini alle giubbe di tela spinata . . . . . » 489, 585
Idem degli ufficiali. — Abolizione dello speciale distintivo degli ufficiali istruttori di equitazione . . . . . » 690
Idem. — Giubba di panno per artiglieria da montagna e per il reggimento Savoia cavalleria. — Varianti ad alcune misure. . . . . » 935
DOCUMENTI di viaggio e di trasporto. — Istruzione relativa. — Indicazione da porsi sugli scontrini mod. A^{bis} — bagaglio . . . . . » 93, 304, 889

DOCUMENTI occorrenti pei viaggi sulle linee ad esercizio economico. *Pag.* 181
Idem di viaggio e di trasporto per il 2° semestre 1903 . . . . » 463
Idem di viaggio per gli impiegati civili e le rispettive famiglie. » 706
Idem da presentarsi dagli impiegati collocati a riposo per ottenere l'indennità di tramutamento . . . . . » 709
DOTAZIONE per le sale di scherma dei corpi di truppa . . . . » 698
DRAGONA per i sottufficiali armati di sciabola con dragona . . » 721

E

ELENCO delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace - fascicolo 1° - edizione 1902. — Varianti apportatevi . . . . . *Pag.* 205, 653
Idem generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, edizione 1902. — Varianti apportatevi — Pubblicazione di una nuova edizione . . . . . » 206, 889
ESAME PRELIMINARE e corso teorico-pratico pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare. . . . . » 505
ESAMI DI IDONEITÀ all'avanzamento dei tenenti del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, o che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa. — Norme e programmi relativi. . . . . » 280
ESAMI SPECIALI per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi. — R. Decreto col quale è sostituito il comma *a*) dell'articolo 1 del R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89. » 173
Idem dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, per l'avanzamento a scelta » 180
ESERCIZIO ECONOMICO sulla linea Sparanise-Gaeta. . . . » 553
Idem sulla linea Avellino-Rocchetta S. Antonio . . . . . » 634
Idem sulla linea Lucca-Bagni di Lucca. . . . . » 645
Idem sulla ferrovia Brescia-Cremona . . . . . » 651
ESPERIMENTI di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore e delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio e dei corpi di commissariato e contabile. . . . . » 194

ESPLORATORI presso i reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo . . . . . *Pag.* 480
ESTENSIONE DI SERVIZIO nelle stazioni di Cineto Romano, Pietrafitta e Borgaro . . . . . » 107
Idem nelle stazioni di Brenna Alzate, S. Salvo, Cadeo, Lerino e Glorie e nella fermata di Trevignano Signoressa . » 487
Idem di servizio nelle stazioni di Zoagli, di Filattiera e di Sella di Corno e nelle fermate di Scarlino e di Castel d'Agogna . . . . . » 669

F

FACILITAZIONI di viaggio per gli inscritti di leva tanto residenti nel regno, quanto residenti all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento, nonchè pei militari in congedo provvisorio residenti all'estero che vengono a prestare servizio. . . . . *Pag.* 441
FACOLTÀ di fregiarsi di tante medaglie di bronzo al valor militare quante sono quelle da ciascuno conseguite . . » 147, 148
Idem di fregiarsi della medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina), istituita con R. Decreto 23 giugno 1901, n. 339, ma senza la data nel motto . . . . . » 461
FASCICOLI delle formazioni e caricamenti delle batterie da 7 da montagna. — Varianti. . . . . » 300
Idem dei caricamenti dei materiali d'artiglieria — Aggiunte e varianti apportatevi e pubblicazione di alcuni di essi. » 667, 668
FERMATA FERROVIARIA di Trevignano Signoressa — Estensione di servizio in essa. . . . . » 487
Idem di Vallecrosia. — Sua apertura all'esercizio . . . . » 487
Idem di S. Donato di Lecce, già casa cantoniera . . . . . » 487
Idem di Frattocchie. — Suo cambiamento in casa cantoniera . . » 487
Idem di Montuolo. — Sua apertura all'esercizio . . . . . » 669
Idem di S. Lazzaro e di Maddalena. — Loro cambiamento di nome . . . . . » 669
Idem di Scarlino e di Castel d'Agogna. — Estensione di servizio in esse . . . . . » 669
Idem di Bagni di Caldiero. — Soppressione di servizio in essa. » 700

FESTA ANNIVERSARIA dei fatti d'arme . . . . . *Pag.* 332
FOGLI MATRICOLARI dei militari di truppa che hanno avuto l'istruzione sulle salmerie. — Annotazioni da apporvisi . . . . . » 174
FONDO DI RISERVA di tamburi, di tende per gli ufficiali e di trombe ad un pistone . . . . . » 27
FORTIFICAZIONI DELLO STATO. — R. Decreto che radia dal novero di esse il blockhaus Colomion della piazza di Bardonecchia e del fortino Serre la Garde nella piazza di Exilles . . . . . » 285
Idem. — R. Decreto che radia dal novero di esse talune opere delle piazze di Venezia e Chioggia . . . . . » 286
Idem. — R. Decreto che radia dal novero di esse la cinta murata ed altre opere della piazza di Piacenza. . . . . » 305
Idem. — R. Decreto che radia dal novero di esse alcune opere di collina della piazza di Bologna . . . . . » 431
Idem. — R. Decreto che radia dal novero di esse alcune opere della piazza di Pizzighettone . . . . . » 542
FRANCHIGIE postali e di trasporto sulle ferrovie dello Stato a favore dei prigionieri di guerra. . . . . » 557
FREGI per la milizia mobile d'artiglieria da costa e da fortezza . » 108
FREGIO a placca ed a granata per giberne da granatieri. — Sua adozione . . . . . » 307
FUNZIONI PUBBLICHE della Colonia Eritrea. — R. Decreto che stabilisce per esse l'ordine delle precedenze . . » 639

G

GIBERNE da granatieri. — Adozione per esse di un fregio a placca ed a granata . . . . . *Pag.* 307
GIUBBE di tela spinata. — Soppressione e modificazione di controspallini . . . . . » 489, 585
Idem di panno di tutte le armi. — Modificazioni arrecatevi . » 723
Idem di panno per artiglieria da montagna e per il reggimento Savoia cavalleria. — Varianti ad alcune misure .. » 935
GRANO D'ACCIAIO nelle pistole mod. 89. — Sua applicazione » 624

I

IMPIEGATI civili in Roma. — Indennità di residenza loro dovuta. *Pag.* 121
Idem collocati a riposo. — Documenti che devono presentare per ottenere l'indennità di tramutamento . . . . . » 709
IMPIEGO delle locomotive stradali. — Varianti apportate al relativo *Atto* 525 della *Raccolta* . . . . . » 132
IMPIEGO TATTICO delle grandi unità di guerra. — Pubblicazione delle norme generali . . . . . » 348
INDENNITÀ di residenza per gli impiegati civili in Roma . . » 121
Idem alle truppe nelle località di alta montagna . . . . . » 212
Idem e spese per le manovre di campagna e pei campi di divisione e di brigata . . . . . » 599
Idem di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina. — Suo pagamento . . . . . » 607
Idem pei movimenti di presidio . . . . . » 632
Idem eventuali. — R. Decreto che apporta modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1902. . . . . » 684
INDIRIZZO della corrispondenza ufficiale. . . . . » 191
INFERMERIA presidiaria di Reggio Calabria. — Sua soppressione » 896
INSCRITTI DI LEVA residenti nel regno o residenti all'estero che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento. — Facilitazioni di viaggio loro accordate . . . . . » 441
INSCRIZIONE a matricola della medaglia commemorativa di Cina » 601
ISPETTORE DI CAVALLERIA. — R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le sue attribuzioni . . . . » 679
ISPETTORI D'ARTIGLIERIA. — Varianti all'*Atto* 257 del 1902 che determina le loro attribuzioni . . . . . » 593
ISPETTORI DEL GENIO. — Varianti all'*Atto* 258 del 1902 che determina le loro attribuzioni . . . . . » 607
ISTRUZIONE sul caricamento del carreggio per servizio di mobilitazione. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . » 12
Idem pel servizio dei lavori e del materiale del genio militare. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 12
Idem per la concessione di locali per alloggio o per altri usi privati in fabbricati militari. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 21, 604

ISTRUZIONE sui documenti di viaggio e di trasporto . . *Pag.* 93, 304
Idem sulle armi e sul tiro per la fanteria (volume 1° e volume 2°). — Aggiunte e varianti apportatevi . » 99, 626
Idem sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 1°). — Aggiunte e varianti apportatevi. . . . . » 102
Idem per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 stipulata con la Società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare. — Modificazioni e aggiunte apportatevi . . . . . » 129
Idem sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali (Istruzione della truppa). — Aggiunte e varianti apportatevi . . . » 149
Idem per le ispezioni. — Varianti apportatevi . . . . . » 152
Idem sul servizio delle artiglierie d'assedio. — Aggiunte e varianti all'appendice (Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale) . . . . . » 453
Idem complementare al regolamento sul reclutamento. — Modificazioni apportatevi. . . . . » 463
Idem per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito. — Varianti apportatevi . » 471, 544, 848, 856
Idem sulle armi e sul tiro per il genio (volume 2°). — Aggiunte e varianti apportatevi. . . . . » 208
Idem per le matricole del R esercito. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 211, 428
Idem per le riviste e parate. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 242, 298
Idem a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Varianti apportatevi . . . . . » 300, 495
Idem tattica per le batterie da campagna ed a cavallo. — Varianti apportatevi . . . . . » 300
Idem tattica per le batterie da montagna. — Varianti apportatevi. » 300
Idem a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza. — Varianti apportatevi . . . . . » 300, 495
Idem per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia. — Varianti ed aggiunte apportatevi . » 330, 719
Idem sul servizio ciclistico presso i comandi, corpi e servizi del R. esercito. — Sua pubblicazione . . . . . » 358
Idem sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua. — Aggiunte apportatevi » 370
Idem sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Aggiunte e varianti apportatevi . » 495

ISTRUZIONE provvisoria sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo per le batterie da 75 A. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . *Pag.* 495, 642

Idem sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Aggiunte e varianti apportatevi. — Pubblicazione dell'appendice alla parte 2ª (Conservazione del materiale da 75 A) . » 495, 642, 677, 709

Idem provvisoria sull' affardellamento per le batterie da 75 A. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 495

Idem provvisoria sul servizio dei cannoni da 9 B mod. 80 98. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 495

Idem provvisoria sul servizio dei cannoni da 75 A. — Aggiunte e varianti apportatevi. . . . . » 495

Idem sulle munizioni (edizione 1896). — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 515, 643

Idem sull' uso e trasporto della pressa-foraggi Dederick . . » 529

Idem per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali. — Variante apportatavi » 552

Idem per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti. — Aggiunte e varianti arrecatevi . . . » 565

Idem sul materiale mobile ferroviario (Volume 23° delle istruzioni pratiche del genio). — Sua pubblicazione . » 632

Idem sui mezzi da impiegarsi nella estinzione degli incendi. — Aggiunte e varianti apportatevi. . . . . » 637

Idem sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato. — Sua pubblicazione . . . . . » 642

Idem sul tiro per l'artiglieria da montagna. — Aggiunte e varianti » 642

Idem sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Aggiunte e varianti . . . . . » 642

Idem sul tiro delle artiglierie d'assedio. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 643

Idem sul tiro delle artiglierie da costa. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 676

Idem sulle formazioni e caricamento delle batterie da 75 B da montagna. — Aggiunte e varianti apportatevi . . » 677

Idem sul caricamento provvisorio del pezzo e del carro per munizioni delle batterie da 75 A a cavallo. — Aggiunte e varianti apportatevi. . . . . » 677

ISTRUZIONE sul caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 A da campagna. — Aggiunte e varianti apportatevi. *Pag.* 677
Idem sulle attribuzioni dell'ispettore di cavalleria. — R. Decreto che l'approva . . . . . » 679
Idem sulla conservazione del materiale d'artiglieria. — Pubblicazione dell'appendice . . . . . » 682
Idem sul servizio delle artiglierie d'assedio. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 708
Idem per la compilazione delle note caratteristiche del personale tecnico dell'istituto geografico militare . . . . » 713
Idem per la divisa degli ufficiali. — Sua pubblicazione . . » 843
Idem per la igiene dei militari del R. esercito. — Sua pubblicazione . . . . . » 888
ISTRUZIONI per l'esecuzione del R. Decreto 28 dicembre 1902, n. 563, autorizza a fregiarsi di tante medaglie di bronzo al valor militare quanto sono quelle da ciascuno conseguite . . . . . » 147, 148
Idem pratiche del genio (volume 10° — Parchi telegrafici). — Aggiunte e varianti. . . . . » 207

L

LAVORANTI ad ora, uomini e donne, delle direzioni d'artiglieria e genio e delle lavoranti del magazzino centrale militare di Torino. — R. Decreto che modifica le loro paghe . . . . . *Pag.* 711
LAVORI nelle scuderie per cavalli di ufficiali . . . . . » 22
LEGGE recante disposizioni per la leva sui nati nel 1883 . . » 329
Idem che approva maggiori assegnazioni su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902 . . . . . » 475
Idem che approva la spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina, da assegnarsi ripartitamente ai Ministeri della guerra e della marina nei bilanci per l'esercizio finanziario 1902-903 . . . . . » 476
Idem che approva maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902. » 477
Idem che approva l'ordinamento della Colonia Eritrea. . . » 499

LEGGE per concessioni di speciali franchigie postali e di trasporto sulle ferrovie dello Stato a favore dei prigionieri di guerra . . . . . *Pag.* 557
Idem che approva l'eccedenza d'impegno verificatasi sulla assegnazione di competenza dal capitolo n. 23 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 . . . . . » 591
Idem che approva eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione predetto . . . . . » 592
Idem che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902 sulla cedibilità degli stipendi . . . . . » 603
LEVA sui nati nel 1883. — Disposizioni relative . . . . . » 329
LIBRETTI DI VIAGGIO per gli ufficiali . . . . . » 706
LICENZE ORDINARIE agli ufficiali e militari del R. corpo di truppe coloniali. — Modo di computare i biennî per la loro concessione . . . . . » 435
LINEA FERROVIARIA Sparanise-Gaeta. — Attuazione dell'esercizio economico . . . . . » 553
Idem Avellino-Rocchetta S. Antonio. — Attuazione dell'esercizio economico . . . . . » 634
Idem Lucca-Bagni di Lucca. — Attuazione dell'esercizio economico » 645
Idem Brescia Cremona. — Attuazione dell'esercizio economico. » 651
Idem Ferrara-Copparo. — Sua apertura all'esercizio . . . » 700
LOCOMOTIVE STRADALI. — Varianti all'*Atto* 525 della *Raccolta* che tratta del loro impiego . . . . . » 432

M

MAGAZZINO principale di casermaggio di Pisa. — Suo trasferimento a Livorno . . . . . *Pag.* 554
MALATTIE INFETTIVE nei quadrupedi . . . . . » 485
MANOVRE DI CAMPAGNA e campi di divisione e di brigata. — Indennità e spese relative . . . . . » 599
MARCIA D'ORDINANZA delle fanfare dei reggimenti di cavalleria. — Sua adozione. . . . . » 837
MARESCIALLI creati con la legge 3 luglio 1902, n. 266. — Norme che debbono regolare il loro stato. — Oggetti di divisa . . . . . » 122, 247

MATERIALI D'ARTIGLIERIA che si cedono alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra e dalle amministrazioni provinciali e comunali. *Pag.* 162, 348

MATRIMONIO dei militari di truppa. — Relazioni e Regi Decreti ed istruzione relativa . . . . . » 569, 577, 578

MEDAGLIA commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina), istituita con R. Decreto 23 giugno 1901, n. 339. — R. Decreto che estende la facoltà di fregiarsene » 464

Idem commemorativa di Cina. — Iscrizione a matricola . » 601

MEDAGLIE di bronzo al valor militare. — R. Decreto che autorizza a fregiarsi di tante quante sono quelle da ciascuno conseguite ed istruzioni per l'esecuzione del detto R. Decreto. . . . . » 147, 148

MEMBRI del consiglio superiore di sanità e dei consigli provinciali di sanità. — R. Decreto che li aumenta . . . » 169

METODO d'istruzione sulle armi e sul tiro per i reparti di fanteria designati a compiere l'esperimento di cui il dispaccio ministeriale 9 settembre 1902, n. 6107. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 301

MILITARI di truppa che hanno avuto l'istruzione sulle salmerie. — Annotazione da inscriversi a matricola . . . » 174

Idem in congedo provvisorio residenti all'estero che vengono a prestare servizio. — Facilitazioni di viaggio loro accordate » 441

Idem aspiranti fuochisti conduttori di locomotive ferroviarie. — Corso di istruzione . . . . . » 529

Idem di truppa. — Relazioni, Regi Decreti ed istruzione relativa al loro matrimonio . . . . . » 569, 577, 578

MILIZIA MOBILE d'artiglieria da costa e da fortezza. — Fregi relativi » 108

MODELLI per statistiche interessanti i servizi d'intendenza. — Loro adozione . . . . . » 552

MODELLO PER GLI INVENTARI del materiale d'artiglieria e genio e suo estratto. — Aggiunte e varianti . . » 1

Idem del materiale dei servizi amministrativi. — Aggiunte e varianti. » 26, 277, 440, 474, 479, 481, 495, 606, 833, 897

MODIFICAZIONI ad istruzioni e regolamenti. — (Vedi: *Istruzione-Regolamento*).

Idem di tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 156, 193

MODIFICAZIONI alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza . . . . . *Pag.* 391
Idem di stampati del catalogo . . . . . » 484
Idem e varianti all'*Atto* 200 della *Raccolta* riguardante il modo di tenere e classificare il carteggio . . . . . » 516, 567
Idem agli specchi di caricamento degli ospedali da campo . . » 530
Idem alle bandiere per segnalazione a mano fra le truppe addette alla vigilanza costiera . . . . . » 555
Idem al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . » 589
Idem al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali . » 684
Idem di servizio alla stazione ferroviaria di Vicofertile . . . » 700
Idem allo scompartimento delle compagnie dei carabinieri reali di Avellino e Castellammare di Stabia . . . . . » 720
Idem al cappotto d'artiglieria, ai pastrani da sottufficiali e caporali e soldati d'artiglieria e treno del genio ed alle giubbe di panno di tutte le armi . . . . . » 723
Idem alle norme di servizio per il corpo veterinario militare in tempo di pace . . . . . » 835
Idem alle tavole polimetriche delle distanze per via ordinaria tra le opere ed i magazzini militari delle piazze forti del regno » 889
MOSCHETTI da truppe speciali mod. 91 in consegna ai corpi. — Modificazione al mirino . . . . . » 707

N

NOMINA di esploratori presso i reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo . . . . . *Pag.* 480
NORME che debbono regolare lo stato dei marescialli creati dalla legge 3 luglio 1902, n. 266 . . . . . » 122
Idem di servizio pel comando del corpo di stato maggiore. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 189, 944
Idem generali per l'impiego tattico delle grandi unità di guerra. — Loro pubblicazione . . . . . » 318
Idem per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi per istruzione . . . . . » 371
Idem per l'esecuzione del 2° comma dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1902, n. 247, che autorizzava la promozione a capitano, in più dell'organico, di 400 tenenti di fanteria. — R. Decreto che le stabilisce . . . . . » 389

NORME per il taglio e la costruzione degli oggetti di corredo . *Pag.* 593
Idem di servizio per il corpo veterinario militare in tempo di pace. — Modificazione apportatavi . . . . . » 835

O

OGGETTI DI CORREDO. — Piccole provviste di essi . . *Pag.* 187
Idem speciali per i ciclisti. — Loro adozione . . . . . » 469
Idem. — Norme per il loro taglio e la loro costruzione . . . » 593
ORDINAMENTO della Colonia Eritrea — Legge n. 205 che lo approva . . . . . » 499
Idem amministrativo degli stabilimenti militari di pena e norme per la sua esecuzione . . . . . » 519
Idem del servizio di commissariato militare e riparto del personale e delle attribuzioni fra le direzioni, sezioni ed uffici locali. . . . . » 535
Idem amministrativo delle direzioni di commissariato militare e norme esecutive . . . . . » 659
ORDINE delle precedenze nelle funzioni pubbliche della Colonia Eritrea — R. Decreto che le stabilisce. . . . . » 639
OSPEDALI DA CAMPO. — Modificazioni agli specchi di caricamento » 530

P

PAGHE dei lavoranti ad ora, uomini e donne, delle direzioni d'artiglieria e genio e delle lavoranti del magazzino centrale militare di Torino. — R. Decreto che le modifica. *Pag.* 711
PARTI D'ARMI DI RICAMBIO assegnate ai riparti di milizia territoriale pel tempo di guerra . . . . . » 2
PASTRANI da sottufficiali e da caporali e soldati d'artiglieria e treno del genio. — Modificazioni apportatevi. . . . . » 723
PERSONALE OPERAIO addetto ai battelli incrociatori delle guardie di finanza ed alle relative officine di riparazione. — Disposizioni regolamentari ad esso relative . . . . » 205
PERSONALE TECNICO dell'istituto geografico militare. — Istruzione per la compilazione delle relative note caratteristiche. » 713
PERSONE DI FAMIGLIA degli ufficiali e dei militari di truppa che possono viaggiare a tariffa ridotta. . . . . » 718
PICCOLE PROVVISTE di oggetti di corredo. . . . . » 187

PISTOLE mod. 89. — Applicazione ad esse di un grano d'acciaio. *Pag.* 624
POSIZIONE SOCIALE degli ufficiali in congedo. — Comunicazioni relative . . . . . » 31
PRELEVAMENTO di viveri di riserva a Golfo Aranci . . . » 174
PROMOZIONE a maresciallo dei capifanfara di cavalleria . . . » 283
PRONTUARIO per la compilazione di richieste per provvista di materiali, edizione 1894. — Varianti apportatevi . » 121, 515
Idem dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie. — Sua pubblicazione . . . . . » 464
PUBBLICAZIONE di istruzioni e regolamenti. — (Vedi: *Istruzione-Regolamento*).
Idem della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902, con l'indice dell'annata. . . . . » 25
Idem delle norme generali per l'impiego tattico delle grandi unità di guerra . . . . . » 348
Idem della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903 . . . . . » 433
Idem di un nuovo prontuario dei prezzi per i trasporti militari sulle ferrovie. . . . . » 464
Idem della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903. . . . . » 585
Idem del Decreto Ministeriale che stabilisce i soprassoldi e le indennità pei movimenti di presidio . . . . . » 632
Idem a stampa delle disposizioni riflettenti il servizio d'artiglieria — Varianti all'*Atto* 110 del 1898. . . . . » 644
Idem dei fascicoli dei caricamenti dei materiali di artiglieria . » 668
Idem della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1903 . . . . . » 712
Idem dell'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie . . . . . » 889
Idem delle tavole di tiro pel cannone da 75 A da campagna. . » 894

Q

QUADRUPEDI. — Loro malattie infettive — Nomina di una commissione per studiare il modo di combattere la loro diffusione . . . . . *Pag.* 485
QUIETANZE di tesoreria per versamenti che le amministrazioni militari eseguono nelle casse dello Stato — Loro trasmissione al Ministero. . . . . » 587

R

RACCOLTA delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*). — Varianti apportatevi. *Pag.* 282, 467, 589

RACCOLTA DEL GIORNALE MILITARE. — Abrogazione dell'*Atto* 217 riguardante il divieto agli ufficiali delle armi a piedi di usare cavalli di truppa. . . . . » 190

Idem. — Varianti all'*Atto* 672 riguardante disposizioni sulla divisa degli ufficiali . . . . . » 282, 467, 589

Idem. — Varianti all'*Atto* 525 riguardante l'impiego delle locomotive stradali . . . . . » 432

Idem. — Modificazioni e varianti all'*Atto* 200 circa il modo di tenere e classificare il carteggio . . . . . » 516, 567

Idem. — Varianti all'*Atto* 669 circa la compensazione nei gradi di truppa nei limiti delle tabelle organiche. . . . . » 567

RADIAZIONE dal novero delle fortificazioni dello Stato del blockhaus Colomion della piazza di Bardonecchia e del fortino Serre la Garde nella piazza di Exilles . . . . . » 285

Idem dal novero delle fortificazioni dello Stato di talune opere delle piazze di Venezia e Chioggia . . . . . » 286

Idem dal novero delle fortificazioni dello Stato della cinta murata ed altre opere della piazza di Piacenza . . . . . » 305

Idem dal novero delle fortificazioni dello Stato di alcune opere di collina della piazza di Bologna . . . . . » 431

Idem dal novero delle fortificazioni dello Stato di alcune opere della piazza di Pizzighettone . . . . . » 542

RAGIONIERI geometri del genio militare. — R. Decreto che regola l'ammissione e l'avanzamento nel detto personale . » 902

REGGIMENTI di cavalleria. — Rimonta annuale per essi. . . » 105

Idem di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria che cambiano di guarnigione. — Cessione fra loro del personale del deposito » 841

REGOLAMENTO per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari. — Aggiunte e varianti apportatevi . » 21

Idem di esercizi per la fanteria. — Aggiunte e varianti apportatevi » 30, 298

Idem per le licenze nel R. esercito. — Varianti apportatevi . » 31, 149, 469, 516

Idem pei trasporti militari sulle ferrovie. — Sua pubblicazione e schiarimenti relativi. — Suo prezzo . » 60, 159, 855

REGOLAMENTO sull'uniforme. — Aggiunte e varianti apportatevi. *Pag.* 110, 243, 516, 690, 944

Idem per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. — Regi Decreti che vi apportano aggiunte e modificazioni . . . . . » 117, 462, 657

Idem di disciplina militare per l'esercito. — Aggiunte e varianti apportatevi . » 152, 187, 242, 287, 468, 497, 619, 842

Idem d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali. — Regi Decreti che vi apportano varianti . » 185, 683

Idem per le corse militari ed i concorsi ippici. — Varianti apportatevi . . . . . » 186

Idem di esercizi per il genio. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 208, 298, 696

Idem d'amministrazione e contabilità. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 220, 298

Idem pel servizio territoriale. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 242, 287, 348, 533

Idem sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie (parte 2ª). — Aggiunte e varianti apportatevi. . . . » 280, 515

Idem d'istruzione e di servizio interno per la fanteria. — Varianti apportatevi . . . . . » 292

Idem d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria. — Varianti apportatevi . . . . . » 293

Idem d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria. — Varianti apportatevi . . . . . » 295

Idem d'istruzione e di servizio interno per il genio. — Varianti apportatevi . . . . . » 297

Idem di esercizi per la cavalleria. — Varianti apportatevi . » 298

Idem organico per le scuole militari. — R. Decreto che vi apporta modificazioni . . . . . » 351

Idem per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari, e programmi per lo insegnamento della scherma . . . . . » 359

Idem per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare. — Sua pubblicazione . . » 371

Idem sul reclutamento. — R. Decreto che vi apporta modificazioni . . . . . » 523

Idem per i servizi di commissariato in tempo di guerra. — Sua pubblicazione . . . . . » 645

REGOLAMENTO di disciplina per gli indigeni del R. corpo di truppe coloniali. — Sua pubblicazione . . . . . *Pag.* 836
Idem per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. — Sua pubblicazione . . . . . » 844
Idem per le licenze del R. esercito. — Sua pubblicazione . » 744
RICHIESTE di carte per i presidi e per le manovre . . . . » 436
Idem di spedizione mod. 444 e 445 . . . . . » 440
RICOVERO negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del R. esercito e della R. marina . . . . . » 586
RIMONTA ANNUALE per i reggimenti e la scuola di cavalleria » 105
RIPARTI di milizia territoriale. — Parti d'armi di ricambio loro assegnati pel tempo di guerra . . . . . » 2
RIPARTO che devono comandare i tenenti colonnelli . . . . » 190
Idem del personale e delle attribuzioni fra le direzioni, sezioni ed uffici locali di commissariato militare ed ordinamento del servizio . . . . . » 535
Idem territoriale dell'arma dei carabinieri reali. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 589
RISCONTRO istituito dalla legge 11 luglio 1897, p. 256. — Stabilimenti militari che vi sono sottoposti . . . . » 525

S

SACCO per vestiario di riserva. — Sua adozione . . . . *Pag.* 438
SAGOMA per controllare la curvatura dei seggi sugli arcioni di selle da cavalleria modello *Del Frate* e di selle per batterie. — Sua adozione . . . . . » 438
SALE DI SCHERMA dei corpi di truppa. — Loro dotazione . » 698
SCIABOLA da scherma sul terreno. — Adozione di un nuovo tipo . . . . . » 696
SCIABOLE mod. 71. — Loro trasformazione in sciabole mod. 88 e contrassegni delle sciabole trasformate . . . . » 853
SCOMPARTIMENTO del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni » 29, 190, 607
Idem delle compagnie dei carabinieri reali di Avellino e Castellammare di Stabia. — Modificazioni apportatevi . » 720
SCONTRINI mod. A *bis* — bagaglio. — Indicazioni da apporvisi » 889
SCUDERIE per cavalli di ufficiali. — Lavori per esse occorrenti » 22
SCUOLA DI CAVALLERIA. — Rimonta annuale per essa . . » 105

SELLA regolamentare per truppa di cavalleria. — Sua denominazione . . . . . *Pag.* 26

SERVITÙ MILITARI intorno ad alcune opere di fortificazione dello sbarramento di Vinadio. — R. Decreto che ne determina le zone . . . . . » 155

Idem intorno alla polveriera Boffoluto della piazza di Taranto. — R. Decreto che ne determina le zone . . . . . » 156

Idem intorno al forte Monte Castelletto di Verona ed al forte Masua in Val d'Adige. — R. Decreto che ne modifica le zone . . . . . » 177

Idem intorno alle batterie Jafferau e Foens dello sbarramento di Bardonecchia. — R. Decreto che ne determina le zone. » 178

Idem intorno alla polveriera di S. Zeno in Bassano. — R. Decreto che ne determina le zone . . . . . » 179

Idem attorno alle opere dell'Olmo presso Susa. — R. Decreto che ne modifica le zone. . . . . » 285

Idem intorno ai casotti per la fabbricazione ed il deposito del fulminato di mercurio nella lunetta Gamberini della piazza di Bologna.— R. Decreto che ne determina le zone. » 306

Idem intorno alla grande cinta di terra della piazza di Genova. — R. Decreto che affranca dall'onere di esse un tratto di terreno adiacente alla cinta stessa . . . . . » 356

Idem intorno alla già polveriera Tesoriera nella piazza di Torino. — R. Decreto che esonera dal vincolo di esse le proprietà fondiarie adiacenti alla già polveriera suddetta » 357

Idem intorno alle opere di fortificazione dello sbarramento del Giovo. — R. Decreto che affranca dall'onere di esse alcuni tratti di terreno . . . . . » 541

Idem intorno ad alcune opere della piazza di Pizzighettone. — R. Decreto che esonera dall'onere di esse le proprietà fondiarie adiacenti alle dette opere . . . . . » 542

Idem intorno alla cinta magistrale della piazza di Verona. — R. Decreto che affranca dall'onere di esse un tratto di terreno . . . . . » 543

Idem attorno le opere di sbarramento del Colle di Altare. — R. Decreto che ne modifica le zone. . . . . » 675

Idem attorno alla batteria Valdilochi ed all'opera di Monte Castellazzo della piazza di Spezia. — R. Decreto che ne modifica le zone. . . . . » 676

SERVITÙ MILITARI intorno al magazzino per munizioni di Camposanto Vecchio della piazza di Cosenza. — R. Decreto che ne determina le zone . . . . . *Pag.* 689
Idem intorno ai forti S. Briccio e S. Michele della piazza di Verona. — R. Decreto che ne determina le zone . » 705
Idem intorno alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza. — R. Decreto che ne modifica le zone. . . . » 839
Idem intorno alle batterie Belvedere, Concezione ed Angeli della piazza di Genova. — R. Decreto che ne modifica le zone . . . . . » 840
Idem attorno alle opere di fortificazione della costa orientale del golfo di Spezia. — R. Decreto che ne modifica le zone » 893
Idem intorno all'opera Becetto dello sbarramento di Sampeyre. — R. Decreto che ne determina le zone . . . » 901
Idem intorno alle opere di fortificazione della piazza di Pizzighettone. — R. Decreto che ne modifica le zone . » 913
SERVIZIO del genio. — Varianti alla circoscrizione territoriale militare . . . . . » 168, 464, 856
Idem di commissariato militare. — Suo ordinamento e riparto del personale e delle attribuzioni fra le direzioni, sezioni ed uffici . . . . . » 535
Idem di commissariato militare. — Circoscrizione territoriale » 540
Idem del chinino di Stato. — Contabilità relativa . . . . » 558
Idem di sanità e di commissariato. — Carteggio relativo a questioni di massima o di speciale importanza. . . . » 642
SEZIONE di esercizio istituita presso la brigata ferrovieri del genio. — Nucleo di sottufficiali macchinisti per essa » 159, 687
SEZIONI di commissariato militare. — Assegno del combustibile » 696
SOCCORSI alle famiglie bisognose di militari richiamati alle armi per istruzione. — Norme per la loro concessione . » 371
SOLDATI ARCIONISTI. — Corso pratico d'istruzione . . . » 566
SOMMA da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1903 . . . . . » 120
SOMMINISTRAZIONE di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale. — Variante alle norme stabilite con l'*Atto* 328 del 1902. » 371, 856
Idem dei comuni alle truppe . . . . . » 712
SOPPRESSIONE del telo per tenda e relativi accessori nell'equipaggiamento individuale dei sottufficiali delle truppe a piedi » 30

SOPPRESSIONE della stazione ferroviaria di Torino Succursale. *Pag.* 107
Idem di servizio nella stazione di Spinetta . . . . . » 669
Idem di servizio nella fermata di Bagni di Caldiero . . . » 700
Idem dell'infermeria presidiaria di Reggio Calabria . . . » 896
SOPRASSOLDI pei movimenti di presidio . . . . . » 632
SOPRASSOLDO SPECIALE per i sottufficiali d'artiglieria da montagna effettivi alle batterie ed agli stati maggiori dei comandi di brigata e di reggimento . . . . . » 478
SOSTITUZIONE di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49 . . . . . » 888
Idem della tela d'olona di lino leggera con tela d'olona nera per il confezionamento delle coperte impermeabili per il carreggio . . . . . » 895
SOTTOTENENTE DI COMPLEMENTO che non adempia agli obblighi stabiliti per i sottotenenti di complemento di nuova nomina è considerato come dimissionario . » 432
SOTTOTENENTI di nuova nomina. — Pagamento della indennità di primo equipaggiamento . . . . . » 607
SPADA da scherma sul terreno. — Adozione di un nuovo tipo » 696
SPECCHI DI CARICAMENTO degli ospedali da campo. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 530
SOTTUFFICIALI macchinisti per la sezione di esercizio istituita presso la brigata ferrovieri del genio . . . » 159, 687
Idem d'artiglieria da montagna effettivi alle batterie ed agli stati maggiori dei comandi di brigata e di reggimento — Soprassoldo speciale loro dovuto . . . . . » 478
Idem aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare. — Esame preliminare che debbono subire e corso teorico-pratico . . . . . » 505
Idem con più di dodici anni di servizio. — Loro trattamento » 584
Idem con impiego speciale. — Loro avanzamento . . . . » 585
Idem armati di sciabola con dragona. — Dragona che debbono avere . . . . . » 721
SPEDIZIONE MILITARE IN CINA. — Legge che approva per essa la spesa straordinaria da assegnarsi ripartitamente ai Ministeri della guerra e della marina nei bilanci per l'esercizio finanziario 1902-903 . . . . . » 476
SPESE COLLETTIVE. — Divieto di farle . . . . . » 894
SPESE D'UFFICIO dei comandi delle fortezze. — Loro conteggio. » 244

STABILIMENTI militari di pena. — Nuovo ordinamento amministrativo e norme per la sua esecuzione . . . . . *Pag.* 519
Idem militari sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1887, n. 256. . . . . » 525
STAMPATI del catalogo. — Modificazione dei modelli 168 e 214 » 484
STATISTICHE interessanti i servizi d'intendenza — Adozione di appositi modelli . . . . . » 552
STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902:
Legge che approva maggiori assegnazioni su diversi capitoli . . . . . » 475
Leggi che approvano l'eccedenza d'impegno verificatasi sulla assegnazione di competenza del capitolo 23 e di altri capitoli . . . . . » 591, 592
STAZIONE FERROVIARIA di Torino Dora. — Sua apertura all'esercizio . . . . . » 107
Idem di Torino Succursale. — Sua soppressione . . . . . » 107
Idem di Palma. — Suo cambiamento di nome . . . . . » 107
Idem di Cineto Romano, di Pietrafitta e di Borgaro. — Estensione di servizio in esse . . . . . » 107
Idem di Brenna Alzate, S. Salvo, Cadeo, Lerino e Glorie — Estensione di servizio in esse . . . . . » 487
Idem di Bitetto e di S. Ilario. — Loro cambiamento di nome » 669
Idem di Zoagli, di Filattiera e di Sella di Corno. — Estensione di servizio in esse . . . . . » 669
Idem di Spinetta. — Soppressione di servizio in essa . . . » 669
Idem di Montepescali e di Ponrecagnano. — Loro trasferimento in nuovi fabbricati . . . . . » 669
Idem di Lebba. — Sua apertura all'esercizio . . . . . » 700
Idem di Verolanova. — Suo cambiamento di nome. . . . » 700
Idem di Vicofertile. — Modificazioni di servizio in essa . . » 700
STELLETTE. — R. Decreto relativo al loro uso come segno caratteristico della divisa militare . . . . . » 170
Idem. metalliche di divisa . . . . . » 347
STIPULAZIONE di contratti per i comandi dei carabinieri reali. » 530

T

TABELLE graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Modificazioni apportatevi . . . . . *Pag.* 156, 193
TAVOLE DI TIRO. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . » 515
Idem. del cannone da 75 A da campagna. — Loro pubblicazione . . . . . » 894
TAVOLE POLIMETRICHE delle distanze per via ordinaria tra le opere ed i magazzini militari delle piazze forti del regno. — Modificazioni da apportarvi . . . . . » 889
TELO PER TENDA e relativi accessori. — Loro soppressione nell'equipaggiamento individuale dei sottufficiali delle truppe a piedi . . . . . » 30
TENENTI delle varie armi aspiranti all'avanzamento a scelta. — Regio Decreto col quale è sostituito il comma *a*) dall'articolo 1 del R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89, relativo agli esami speciali . . . . . » 173
Idem dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio che aspirano all'avanzamento a scelta. — Esami speciali . . . . . » 180
Idem del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio, o che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento . . . . . » 280
TENENTI COLONNELLI. — Riparto che devono comandare . » 190
TRASFERIMENTO delle stazioni di Montepescali e di Pontecagnano in nuovi fabbricati . . . . . » 669
TRASFORMAZIONE delle sciabole mod. 71 in sciabole mod. 88 e contrassegni delle sciabole trasformate . . . . » 853
TRASPORTI militari nei golfi di Napoli e di Gaeta. — Convenzione stipulata con la società napoletana di navigazione a vapore . . . . . » 859
Idem per conto dello Stato sui piroscafi della società napoletana di navigazione a vapore . . . . . » 898
TRASPORTO degli infermi agli stabilimenti sanitari. — Caserme alle quali è assegnato il carretto reggi-barella . . . » 192

TRASPORTO dei viaggiatori a tariffa ridotta. — Vie facoltative. *Pag.* 433, 707, 846, 898

Idem dei veicoli per ferrovia . . . . . » 855

TRUPPE nelle località di alta montagna. — Loro trattamento » 242, 633

U

UFFICIALI in congedo. — Loro dispensa dai richiami in servizio per istruzione . . . . . *Pag.* 26

Idem in congedo. — Comunicazioni relative alla loro posizione sociale . . . . . » 31

Idem in congedo. — Loro avanzamento . . . . . » 106

Idem dello squadrone carabinieri guardie del Re. — Modificazioni alla loro divisa . . . . . » 107

Idem che possono essere destinati alle scuole militari e periodo di permanenza in esse . . . . . » 183

Idem in congedo. — Disposizioni circa la loro divisa . . » 243

Idem in congedo. — R. Decreto n. 155, che considera come dimissionario il sottotenente di complemento che non adempia agli obblighi stabiliti per i sottotenenti di complemento di nuova nomina . . . . . » 432

Idem in congedo del R. esercito e della R. marina — Loro ricovero negli ospedali militari . . . . . » 586

Idem in posizione di servizio ausiliario. — Divieto loro fatto di essere rappresentanti, amministratori o direttori di stabilimenti, case, società ed istituti commerciali ed industriali . . . . . » 720

UFFICIALI DI SCRITTURA. — Variante all'istruzione per la compilazione delle loro note caratteristiche . . . . . » 552

V

VAGLIA-CARTOLINE. — Loro adozione . . . . . *Pag.* 3

VALIGIA d'artiglieria e treno. — Sua adozione per la brigata specialisti del 3° reggimento genio . . . . . » 718

VARIANTI ad istruzioni e regolamenti. — (Vedi: *Istruzione-Regolamento*).

Idem al prontuario per la compilazione di richieste per provviste di materiali, edizione 1894 . . . . . » 211

VARIANTI all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, fascicolo 1° edizione 1902 . . . . . *Pag.* 205, 653
Idem all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, edizione 1902 . . . . . » 296
Idem alla raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali » 282, 467
Idem ai fascicoli delle formazioni e caricamenti delle batterie da 7 da montagna . . . . . » 300
Idem all'*Atto* 130 del 1900 che apportava modificazioni alla carretta di sanità ed ai relativi finimenti . . . . » 358
Idem all'*Atto* 328 del 1902 riguardante la somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale . . . . . » 371, 856
Idem all'*Atto* 525 della *Raccolta* riguardante l'impiego delle locomotive stradali . . . . . » 432
Idem all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali . » 552
Idem all'*Atto* 669 della *Raccolta* circa la compensazione nei gradi di truppa nel limite delle tabelle organiche . . » 567
Idem all'*Atto* 200 della *Raccolta* circa il modo di tenere e classificare il carteggio . . . . . » 567
Idem all'*Atto* 257 del 1902 che determina le attribuzioni degli ispettori di artiglieria e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria . . . . . » 593
Idem all'*Atto* 258 del 1902 che determina le attribuzioni degli ispettori del genio . . . . . » 607
Idem all'*Atto* 110 del 1898 relativo alla pubblicazione a stampa delle disposizioni riflettenti il servizio d'artiglieria. » 644
VEICOLI. — Loro trasporto per ferrovia . . . . . » 855
VERSAMENTI che le amministrazioni militari eseguono nelle casse dello Stato. — Trasmissione al Ministero delle relative quietanze . . . . . » 587
VIAGGI sulle linee ad esercizio economico. — Documenti occorrenti. » 181
Idem degli ufficiali subalterni nella 1ª classe dei treni direttissimi. » 531
Idem degli impiegati civili e delle rispettive famiglie. — Documenti relativi . . . . . » 706
Idem a tariffa ridotta delle persone di famiglia degli ufficiali e dei militari di truppa . . . . . » 718

VIAGGI e trasporti per conto dello Stato sui piroscafi della società napoletana di navigazione a vapore . . . . *Pag.* 898
VIE FACOLTATIVE per le persone viaggianti a tariffa ridotta . » 433, 707, 846, 898
VISITE MEDICO-FISCALI di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili . . . . . » 27, 186, 667
VIVERI DI RISERVA a Golfo Aranci. — Loro prelevamento » 174

Z

ZAINETTO DA CICLISTI. — Modificazioni arrecatevi . . *Pag.* 598